CORSO

di

DRITTO FRANCESE

SECONDO IL CODICE CIVILE

CORSO
di
DRITTO FRANCESE
SECONDO IL CODICE CIVILE,

del Signor **Duranton**,

PROFESSORE NELLA FACOLTÀ DI DIRITTO IN PARIGI,
MEMBRO DELLA LEGIONE DI ONORE.

PRIMA TRADUZIONE ITALIANA SULLA EDIZIONE PARIGINA, CORREDATA DI NOTE DIRETTE PRINCIPALMENTE AD ILLUSTRARE LE LEGGI CIVILI PEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

TAVOLA ANALITICA PER ORDINE ALFABETICO

TOMO VENTIDUESIMO

NAPOLI,
Dalla Tipografia di Nicola Mosca
1844

CORSO

di

DRITTO FRANCESE

SECONDO IL CODICE CIVILE

TAVOLA GENERALE

ALFABETICA E ANALITICA

— Nel caso in cui la rendita sia la condizione della cessione, il concessionario non può presentemente liberarsi dalla rendita mediante l'abbandono del fondo, tranne convenzione in contrario. IV, n. 151, e seg.

— L'uno dei vicini può esimersi dall'obbligo legale delle riparazioni e ricostruzioni a spese comuni, rinunziando alla comunione, purchè il muro non sostenga un edifizio, che gli appartiene. V, n. 318.

— Può mai liberarsene ne' luoghi in cui la separazione sia forzosa? V, n. 319 e seg.

Ved. *Comunione*.

— Il proprietario d'un fondo obbligato a fare i lavori necessarî all' esercizio di una servitù che lo grava, può esimersene abbandonando il fondo gravato. V, n. 462, 465, e 614, 615.

— Del pari riguardo alla servitù che obbliga il proprietario al mantenimento d' un muro che sostiene un peso. V, n. 503.

— Il coerede di chi fu restituito contro la sua accettazione di una successione, può, ma con una distinzione, dispensarsi di sopportare la parte de'pesi di quest'ultimo, abbandonando ai creditori ed ai legatarî la parte ch'egli avrebbe avuto ne' beni. VI, n. 464.

— Caso in cui egli non lo può più. VI, n. 465, 466.

— Abbandonando i beni ai creditori ed ai legatarî, l'erede beneficiato si esime da tutte le obbligazioni risultanti dalla sua amministrazione: per di-

ritto comune questo abbandono non trasferisce loro la proprietà. VII, n. 42 e 45.

— L' abbandono non esenta l' erede beneficiato dall' obbligo della collazione verso i suoi coeredi, se vi fosse sottoposto. VII, n. 43, 223, 225.

— Ma i creditori non ànno alcun dritto sulla cosa posta in collazione, se non come esercenti i dritti degli altri eredi puri e semplici. VII, n. 44 e seg.

— Chi à accettata l'esecuzione d'un testamento, non può di poi abbandonarla, se non per grave causa sopravvenuta posteriormente. IX, n. 392.

— Un conjuge debitore d'una indennità verso la comunione per un debito riguardante immobili di proprietà di questo conjuge, non potrà esimersi dal pagamento della indennità, abbandonando l' immobile alla comunione. XIV, n. 364.

— Osservazione sul caso d'abbandono di tutta o parte di una strada, sia per seguito di raddirizzamento, sia per tutta altra causa. XXI, n. 172.

— E decisione sull' abbandono d' un camino, o d' un terreno incolto. XXI, n. 176, 177.

VED. *Abbandono per ipoteca, cessione di beni.*

ABBANDONAMENTO (contratto d')

— Il Codice indica questo contratto sotto il nome di *cessione di beni*. Regole della cessione di beni. Essa è volontaria, o giudiziaria. XII, n. 241, 272.

VED. *Cessione di beni.*

ABBEVERARE

— In che consista la servitù di abbeverare. V, n. 534.

VED. *Allignimento.*

ABITAZIONE (dritto d')

— Che intendasi per dritto d'abitazione e com'esso si stabilisca. V, n. 44.

— Sua estensione V, n. 45.

— Al pari dell'uso, è inalienabile tranne disposizione in contrario nel titolo costitutivo. V, n. 46.

— Se il titolo taccia su questo punto, bisogna vedere, giusta il suo spirito, se il costituente abbia voluto stabilire un dritto di abitazione, ovvero di usufrutto. V, n. 47.

— I compilatori del Codice, dichiarando per massima che il dritto di abitazione non può esser ceduto nè affittato, confusero questo dritto con l'uso delle fabbriche, *usus aedium*, e si allontanarono così dalle regole del dritto romano sull' *abitazione* propriamente detta. V, n. 48.

— In tesi generale il dritto d' abitazione non è suscettibile d' ipoteca; ma avviene diversamente se esso è stato dichiarato alienabile. XIX, n. 266, 267.

— Obbligazioni dell' usuario circa alla contribuzione de' pesi, circa alla fideiussione da dare, ed agli stati da fare. V, n. 49.

— Come finisca il dritto di abitazione. V, n. 50 e 5, 6.

— Le regole relative all' esercizio del dritto d' abitazione si confondono generalmente con quelle che riguardano il dritto d' uso, ciò nullameno vi à qualche differenza: così il primo può acquistarsi per prescrizione, il secondo in qualche caso soltanto. V, n. 7, 8.

Ved. *Uso* (dritto d')

—Il dritto d'abitazione non è suscettibile di spropriazione forzata a meno che il titolo non ne avesse permesso l' alienazione. XXI, n. 5.

— Il dritto d' abitazione in un immobile è immobiliare. IV, n. 72.

— Il dritto d' abitazione non può affittarsi a meno che il titolo costitutivo non autorizzasse l' usuario ad affittare o cedere. XVII, n. 22.

ABROGAZIONE

— In che modo à luogo l'abrogazione delle leggi. I, n. 103 e seg.

ABUSO

— L'estinzione dell' usufrutto può essere pronunziata da' tribunali per l'abuso che l' usufruttuario fa del suo godimento, a malgrado ancora dell' opposizione de' suoi creditori. IV, n. 694, 697.

ACCANTONAMENTO

— Che mai sia l' accantonamento, su quali terreni e come si eserciti. V, n. 68, 69.

— Il governo può liberare le foreste dello stato da' dritti di uso di legname, mediante un accantonamento. V, n. 96.

— Qual sia, per riguardo agli usuari, l' effetto dell' accantonamento. V, n. 97.

— Come si faccia l' operazione dell' accantonamento. V, n. 98.

— L' azione di accantonamento non appartiene agli usuari. V, n. 99.

— L' azione di accantonamento appartiene pure

ai privati per liberare le loro foreste da usi di legna V, n. 127.

ACCETTAZIONE

SEZ. I. — DELL' ACCETTAZIONE DELL' EREDITÀ.

§ I. — *In quai modi può accettarsi una eredità.*

— Come può definirsi l'accettazione di una eredità; può accettarsi puramente e semplicemente, o col beneficio dell'inventario. VI, n. 363.

— Non può accettarsi validamente se non quando la successione sia aperta. VI, n. 364.

— Bisogna sapere che sia aperta. VI, n. 365.

— È d'uopo puranche che la successione sia deferita all' accettante nel tempo in cui à luogo l'accettazione. VI, n. 366.

— Conseguenza della regola. VI, n. 367.

— L' accettazione non può aver luogo condizionatamente, nè per un tempo soltanto. VI, n. 368.

— Neanche puossi accettare, allorchè si è legalmente rinunziato, tranne in un caso. VI, n. 369.

— Queste regole sono comuni all'accettazione beneficiata, ed all' accettazione pura e semplice. VI, n. 370.

— L'accettazione pura e semplice è espressa, o tacita; testo dell' art. 778. VI, n. 371.

— Una dichiarazione verbale di accettazione non è un' accettazione, quando anche fosse riconosciuta. VI, n. 372.

— Avvi accettazione espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto, anche in iscrittura privata: *quid* se sia semplicemente in una lettera? VI, n. 373.

— Chi assunse in un atto il titolo di erede è tale rispetto a tutti. VI, n. 374.

— Caratteristiche generali della tacita accettazione secondo il Codice. VI, n. 375.

— Il Codice è più preciso su tali caratteristiche di quel che era l'antica giurisprudenza. VI, n. 376, 378.

— Quando chi era abile a succedere à formato un atto che poteva far puranche in una qualità diversa da quella di erede, senza avervi assunto altronde la qualità di erede, tale atto non induce accettazione. VI, n. 379.

— Egli è lo stesso, ancorchè fosse stato in errore rispetto al diritto che credeva avere di far l'atto in qualità diversa da erede. VI, n. 380.

— Diversi esempî di casi in cui l'abile a succedere aveva qualità diversa da quella di erede per far l'atto. VI, n. 381

— Sunto delle generali caratteristiche dell'accettazione tacita. VI, n. 382.

— L'annullamento dell'atto donde è risultata la accettazione non produrrebbe generalmente quello dell'accettazione stessa. VI, n. 383.

— L'abile a succedere il quale dispone di una cosa della eredità fa atto di erede. VI, n. 384.

— Lo stesso è se ipoteca i beni dell'eredità, VI, n. 385.

— Enumerazione di altri atti che inducono accettazione tacita. VI, n. 386, 387.

— Le proteste dell'erede di non intendere divenire erede allorchè fa nondimeno un atto di erede, sono senza effetto. VI, n. 388.

— Si rende erede puro e semplice se sottragga, o nasconda qualche cosa dell' eredità. VI, n. 389.

— Tutti coloro che ànno interesse che l' erede sia reputato accettante potranno provare, anche colla sola pruova testimoniale, che à fatto il tale, o tal'altro atto di erede. VI, n. 390.

— La donazione o la vendita, a chi che sia, dei dritti di successione fatta dall' erede, inducono accettazione. VI, n. 391.

— Avvien lo stesso di ogni rinunzia che non fosse gratuita, ed a profitto di tutti i coeredi indistintamente. VI, n. 392.

— La rinunzia gratuita, anche formale, fatta a profitto di tutti i coeredi indistintamente, non è una donazione de' dritti di successione a profitto di tutti, ma è sempre non altro che una rinunzia. VI, n. 393.

— Se vi fosse donazione, sarebbe rivocabile nei casi di dritto: la rinunzia non potrebbe esserlo per gli stessi motivi. VI, n. 394.

— Altro esempio di differenza tra il caso di donazione e quello di rinunzia. VI, n. 395.

— Nel caso di donazione, i coeredi, che volessero poscia succedere a chi la fece, sarebbero tenuti alla collazione. VI, n. 396.

— Se l' erede fa donazione, deve praticare le forme prescritte per gli atti di donazione; ed è d'uopo ancora che usi queste forme quando vi sia rinunzia a profitto di uno o più coeredi soltanto. VI, n. 397.

— L'abile a succedere non fa atto di erede, perseguitando l'uccisore del defunto, ma il fa intentando l'azione di nullità contro il suo coerede. VI, n. 398.

— *Quid* della procura data ad un terzo per accettare? Distinzione. VI, n. 399.

— L'erede nel medesimo tempo legatario, che si mette da sè stesso in possesso della cosa legata fa atto di erede. VI, n. 400.

— *Quid* dell' erede creditore o proprietario di una cosa ch'è nella eredità, e che la prende da sè stesso? VI, n. 401.

— Pagando i debiti del defunto l'erede, vigente il Codice, non fa atto di erede, sebbene paghi senza protesta, o riserva, e non si tratti di un debito urgente: controversia. VI, n. 402.

— Gli atti di semplice vigilanza e di amministrazione provvisionale non inducono accettazione, se non siasi assunta la qualità di erede. VI, n. 403.

— Diversi atti di questa specie. VI, 404.

— Quando l'erede facendoli tema di compromettersi, può farsi autorizzare a farli. VI, n. 406.

— *Dritto di* trasmissione a vantaggio di colui al quale era *spettata* la eredità, e che sia morto senza averla nè accettata nè ripudiata. VI, n. 407.

— Abbenchè avesse rinunziato, i suoi eredi potrebbero ancora accettare se la eredità non fosse stata già accettata da altri. VI, n. 408.

— Se non sieno di accordo, la successione vien accettata, ma col beneficio dell' inventario. VI, n. 409.

— Ciò à luogo, e male a proposito, sebbene per ragione della collazione cui l'erede defunto era obbligato, sarebbe stato meglio per gli eredi rinunziare. VI, n. 410.

— *Quid* se, erede anche di quello della cui eredità si tratta, uno degli eredi dell' erede volesse l' accettazione per obbligare con tal mezzo i suoi coeredi alla collazione nella prima eredità? VI, n. 411.

— Gli eredi di colui al quale la successione era devoluta non debbon porre in collazione ciocchè loro fu donato dal primo defunto. VI, n. 412.

§ II. — *Quali persone abbiano la capacità di accettare le eredità loro devolute.*

— In generale, ogni persona chiamata ad una eredità può accettarla. VI, n. 413.

— La regola soffre parecchie eccezioni: testo dell' art. 776. VI, n. 414.

— Formalità richieste per l' accettazione delle eredità devolute a minori; l'accettazione non può aver luogo che col beneficio dell' inventario. VI, n. 415,

— La deliberazione del consiglio di famiglia, ri-

chiesta per l'accettazione, non è soggetta all'omologazione del tribunale. VI, n. 416.

— Allorchè l' accettazione sia stata regolarmente fatta, il minore è vincolato da essa come lo sarebbe un maggiore. VI, n. 417.

— Le stesse disposizioni si applicano agli interdetti. VI, n. 418.

— Coloro che son posti sotto l'assistenza di un consulente giudiziario, non possono accettare che coll'assistenza di tal consulente. VI, n. 419.

— Ma allora essi lo possono puramente e semplicemente del pari che col beneficio dell' inventario. VI, n. 420.

— Come si accettino le eredità devolute a persone condannate a lavori forzati a tempo o alla reclusione per la durata della loro pena, e quelle devolute agli esiliati. VI, n. 421.

— *Quid* di quelle alle quali vien chiamato una persona condannata in contumacia ad una pena portante o non portante a morte civile? VI, n. 422.

— Le eredità devolute alle donne maritate non possono accettarsi da esse che debitamente autorizzate, o in mancanza dal magistrato. VI, n. 423.

— Caso nel quale i coniugi essendo maritati in comunione, la eredità sia meramente mobiliare. VI, n. 424.

— E nella medesima ipotesi, quando la donna non voglia accettare la eredità. VI, n. 425.

— Esempio nella stessa ipotesi, quando il marito

non voglia autorizzare sua moglie ad accettare. VI, n. 426.

— Caso nel quale la eredità sia meramente immobiliare, ed i coniugi sieno egualmente maritati in comunione. VI, n. 427.

— Caso in cui, nella medesima ipotesi, la eredità sia parte di mobili, e parte d'immobili, e la moglie sia autorizzata da suo marito ad accettarla. VI, n. 428.

— O, se si neghi, sia autorizzata dal magistrato. VI, n. 429.

— Caso in cui i coniugi sieno maritati sotto la regola esclusiva di comunione. VI, n. 430.

— Caso finalmente in cui sieno maritati sotto la regola dotale propriamente detta. VI, n. 431.

— Sotto qualsivoglia regola sieno i coniugi maritati, se il marito sia minore, la moglie non può accettare, che coll'autorizzazione del magistrato. VI, n. 432.

— Se sia minore la moglie, à bisogno per accettare, quando anche suo marito fosse maggiore, di un'autorizzazione del consiglio di famiglia; e la eredità dev'essere accettata senza benefizio d'inventario. VI, n. 433.

— Quando la moglie debitamente autorizzata abbia rinunziato, ed il marito abbia sperimentato i suoi diritti, il di più della parte della moglie non gli spetta, ma rimane a'coeredi. VI, n. 434.

§ III. — *Degli effetti dell'accettazione pura e semplice.*

— L'effetto dell'accettazione risale al giorno dell'apertura della successione. VI, n. 435.

— Era lo stesso nel dritto romano. VI, n. 436.

— Ma appresso noi l' eredità non si reputa mai giacente. VI, n. 437.

— Quando uno dei coeredi rinunzî, gli altri si reputano aver avuto l' intero sin dal principio. VI, n. 438.

— L'erede il quale dopo aver rinunziato abbia in appresso accettato, perchè l' eredità non ancora era stata accettata, non si reputa meno di aver acquistato il dritto dal momento della morte del defunto. VI, n. 439.

— Abbenchè non avesse accettato che molto tempo dopo l'apertura, à dritto ai frutti da questa ultima epoca, eccetto quelli che fossero stati raccolti da un possessore in buona fede. VI, n. 440.

— Egli profitta puranche, circa, al possesso del tempo intermedio, se non sia stato interrotto da un terzo. VI, n. 441.

— La prescrizione potè decorrere a suo beneficio, sebbene non avessè ancora accettato. VI, n. 442.

— Essa potè ancora decorrere contro di lui, sebbene la eredità non fosse stata provveduta di curatore. VI, n. 443.

— Ciascuno erede si reputa essere succeduto so-

lo, e fin dalla morte del defunto, alle cose spettate alla sua porzione. VI, n. 444.

— Per effetto della sua accettazione, l'erede si trova irrevocabilmente soggetto all' obbligo di soddisfare i pesi dell' eredità in proporzione della sua parte ereditaria. VI, n. 445.

— Egli confonde il suo credito, o il suo debito per la medesima parte. VI, n. 446.

— Accettando l' erede, si toglie la facoltà di rinunziare; rimane irrevocabilmente cogli effetti del possesso. VI, n. 447.

— Passaggio al dritto che à l'erede di reclamare in taluni casi, contra la sua accettazione. VI, n. 448.

— Testo dell' art. 783. VI, n. 449.

— Il minore avrebbe puranche, come il maggiore, il dritto d' impugnare l'accettazione beneficiata che avesse avuto luogo previa l' autorizzazione del consiglio di famiglia, se non fosse stata conseguenza di dolo praticato verso di lui per obbligarlo in tal modo alla collazione. VI, n. 450.

— Lo stesso è dell' interdetto, nel medesimo caso. VI, n. 451.

— Ciocchè l' art. 783 dice del caso in cui l' accettazione abbia luogo per effetto di dolo, può ancora applicarsi al caso di violenza. VI, n. 452.

— Esposizione di due quistioni. VI, n. 453.

— La prima se l'erede non avendo accettato che per effetto di dolo praticato da un estraneo alla successione, possa egualmente esser riabilitato, debbe essere decisa in suo favore: controvertita. VI, n. 454.

— Risoluzione della seconda quistione. VI, n. 455.

— Caso in cui un testamento ignoto nel tempo dell' accettazione si discopra e contenga disposizioni che assorbono o diminuiscono più della metà la successione. VI, n. 456.

— Spetta all' erede provare che non lo conosceva. VI, n. 457.

— Diverse disposizioni del dritto romano sul caso in cui debiti considerabili si discoprissero dopo l'accettazione, e sopra altri punti ancora. VI, n. 458.

— La scoperta di debiti non è, vigente il Codice, un motivo per l'erede di farsi riabilitare dalla sua accettazione. VI, n. 459.

— La scoverta d' un testamento, qualunque sieno le disposizioni che contenga non autorizza l'erede a farsi riabilitare rispetto a' creditori ; non può reclamare che contra queste medesime disposizioni. VI, n. 460.

— In un piccol numero di casi benanche avrà egli interesse a reclamare ; dimostrazione coll' esame delle diverse disposizioni che può contenere il testamento. VI, n. 461.

— Risulta dall' art. 483 che l' erede il quale à accettato puramente e semplicemente sia tenuto puranche ai legati *ultra vires*. VI, n. 62.

— *Secus* quando gli sia dovuta una riserva. VI, n. 463.

— Il coerede di chi fu restituito contra la sua accettazione può, ma con una distinzione, dispensarsi di sopportare la parte de' pesi di quest' ultimo, ab-

bandonando ai creditori ed ai legatari la parte che avrebbero avuto ne' beni. VI, n. 464.

— L'erede che dopo la scoperta del dolo o del testamento à ancor fatto atto di erede non può più reclamare. VI, n. 465.

— *Quid* se fossero stati fatti pagamenti dall'erede prima di aver conosciuto la frode. VI, n. 466.

— L'erede che vuol farsi riabilitare dalla sua accettazione o reclamare contra il testamento scoperto procederà saggiamente se chiami in causa tutti coloro che possono avere interesse ad opporsi alla domanda. VI, n. 467.

SEZ. II. — DELL'ACCETTAZIONE DELLA COMUNIONE.

— Non prima dello scioglimento della comunione può la moglie dichiarare di accettarla, o di rinunziarvi. XIV, n. 433.

— La moglie può nondimeno donare a suo marito i suoi dritti nella comunione, salva riduzione, se vi fosse luogo. XIV, n. 434.

— Nel caso di assenza la moglie che abbia scelto di continuare nella comunione, à conservato il diritto di rinunciarvi dappoi. XIV, n. 463.

Ved. *Assenza*, cap. III, sez. II.

— Nè il marito nè i suoi eredi possono rinunziare alla comunione. XIV, n. 435.

— La moglie maggiore di età accetta la comunione espressamente o tacitamente: come accetti espressamente. XIV, n. 436.

— Quale interesse possa avere in rinunciare, benchè non sia tenuta dei debiti oltre il suo emolumento. XIV, n. 437.

— La moglie accetta tacitamente, quando s' ingerisce nei beni della comunione. XIV, n. 438.

— Ma gli atti conservatori e semplicemente amministrativi non inducono che abbia avuto ingerenza. XIV, n. 439.

— In generale gli atti, che farebbero riputare di avere un erede accettato un' èredità, fanno ugualmente riputare di aver la moglie accettata la comunione. XIV, n. 440.

— Le controversie riguardanti l' amministrazione della comunione sono ordinariamente tolte per via di sommaria esposizione. XIV, n. 441.

— La vedova che sottrae o nasconde cose della comunione perde la facoltà di rinunziarvi dipoi, ed è privata della sua porzione nelle cose sottratte o nascoste: lo stesso à luogo riguardo ai suoi eredi. XIV, n. 442.

— Ma la distrazione di cose dopo una rinuncia regolarmente fatta, non rende la moglie accettante, poichè non eravi più comunione. XIV, n. 443.

— Gli eredi del marito possono nondimeno tenere per rinunciante, la moglie che abbia sottratto cose della comunione, e rinunciato. XIV, n. 444.

— Quando mai la moglie nasconde o sottrae cose della comunione? XIV, n. 445.

— Il dritto per la moglie di accettare la comunione, si trasmette ai suoi eredi. XIV, n. 446.

— I suoi creditori che ànno impugnato con buon esito la rinuncia da lui fatta, in frode de' loro dritti accettano in loro nome la comunione. XIV, n. 447.

— Niun termine particolare è stabilito alla vedova o suoi eredi per accettare: in conseguenza lo possono sino a trent'anni. XIV, n. 448.

— Salvo il caso in cui la comunione sia disciolta per effetto del divorzio o della separazione personale: in questo caso la moglie deve accettare fra tre mesi e quaranta giorni dopo il divorzio e la separazione diffinitivamente pronunziata; altrimenti si reputa di aver rinunciato. XIV, n. 449.

— Lo stesso avviene nel caso di separazione di beni. XIV, n. 450.

— Quando la moglie o i suoi eredi ànno accettata la comunione, in qual proporzione son tenuti al pagamento de' debiti? XIV, n. 483, 506.

Ved. *Partaggio*, cap. III.

— Caso in cui uno de' coniugi o tutti due ànno figli procreati in precedenti matrimonî. XIV, n. 518, 526.

SEZ. III. — DELL'ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI.

— Dell'accettazione delle donazioni tra vivi. VIII, n. 413, 422.

— Da chi possa farsi l'accettazione. VIII, n. 423, 451.

Ved. *Donazione*, cap. IV.

— Le donazioni fatte in contemplazione del matrimonio non possono impugnarsi sotto pretesto di mancanza di accettazione. IX, n. 745, 766.

SEZ. IV. — DELLE DIVERSE ACCETTAZIONI.

— Dell' accettazione di trasferimenti di crediti. In qual modo si opera. XVI, n. 496 e seg.

VED. *Trasferimento*, sez. I.

— Il mandato s' accetta espressamente o tacitamente. Da che risulta l' accettazione tacita. XVIII, n. 224.

VED. *Mandato*, cap. I.

— Chi deve sopportare le spese dell' accesso dell' usciere allorchè il creditore accetti le offerte che gli vengono da costui fatte? XII, n. 224.

— Le offerte possono esser ritirate, purchè non sieno state accettate dal creditore, o dichiarate valide con sentenza passata in giudicato. XII, n. 222.

VED. *Offerte*. *Cosa giudicata*.

ACCESSIONE

— Che intendasi per dritto di accessione. IV, n. 344.

— Come mai si consideri nel Codice l' accessione. Il proprietario acquista i frutti per dritto d' accessione: circa agli altri che vi ànno dritto, è per essi un modo di acquistare principale. IV, n. 345.

— È vero, circa al possessore di buona fede, ch' egli rappresenta quasi il padrone della cosa; ma è questa una finzione di dritto. IV, n. 346.

SEZ. I. — DEL DRITTO D'ACCESSIONE SU CIÒ CH'È PRODOTTO DALLA COSA.

— In generale ciò ch' è prodotto dalla cosa si chiama frutto. Diverse specie di frutti. IV, n. 348.

— Il proprietario acquista i frutti per dritto di accessione, ma coll' obbligo di rimborsare le spese di agricoltura, e di sementi fatte da terre anche in mala fede. Dritto romano contrario, almeno per mere regole. IV, n. 349.

SEZ. II. — DELL' ACQUISTO DE' FRUTTI PER PARTE DEL POSSESSORE IN BUONA FEDE.

— Il possessore in buona fede fa suoi i prodotti della cosa, riputati frutti; nel caso in cui sia in mala fede, li restituisce colla cosa. IV, n. 350.

— Quando il possessore sia in buona fede? IV, n. 351.

— In generale, i vizî di rito dell' *atto* di acquisto non costituiscono quel che chiamasi *vizio del titolo*. IV, n. 352.

— Non avverrebbe così del caso in cui taluno comprasse scientemente da un tutore i beni di un minore, senza praticare le formalità. IV, n. 353.

— In taluni casi, si possono far proprî i frutti benchè non si possa prescrivere. IV, n. 354.

— Per la prescrizione, la buona fede è richiesta soltanto da principio, mentre che per l'acquisto dei

— *Quid* se il possessore in buona fede abbatta alberi di alto fusto o demolisca un edifizio. IV, n. 366.

— *Quid* se sia suo successore, immediato o remoto, e quest'ultimo si trovi insolvibile. IV, n. 367.

SEZ. III. — DEL DRITTO DI ACCESSIONE RISPETTO ALLE COSE IMMOBILI.

— A che si applichi l'accessione rispetto alle cose immobili. IV, n. 368.

§ I. — *Del dritto di accessione circa alle costruzioni ed alle piantagioni.*

— Per massima, il proprietario del suolo può fare al di sopra e al di sotto tutte le piantagioni, costruzioni e scavamenti che crede a proposito: restrizioni e modificazioni che soffre la regola. IV, n. 369.

— Non in tutti i casi il proprietario del suolo è proprietario della superficie. IV, n. 370.

— Neanche è sempre padron del di sotto. IV, n. 371.

— Ma dalla regola generale emerge la presunzione che le costruzioni e le piantagioni in un territorio o sopra di esso sieno state fatte dal proprietario, ed a sue spese, salvo la pruova contraria. IV, n. 372.

— Come si somministra simile pruova? IV, n. 373.

— Gli edifizî sono immobili per accessione. IV, n. 18 e seg.

Ved. *Immobili*.

— Se il proprietario di un fondo à impiegato materiali a lui non appartenenti, ne dee il valore; ma il padrone de' materiali non à il dritto di riprenderli. IV, n. 374.

— Neppure avrebbe il dritto di toglierli, quando anche il proprietario del fondo gli avesse impiegati scientemente, nè quando chi l'avesse fatto fosse un terzo. IV, n. 375.

— In senso inverso, se un terzo possessore abbia costruito o piantato in buona fede, con materiali suoi, sul suolo altrui, dee essere indennizzato, o del prezzo de' materiali, o di una somma uguale all' aumento del valore del fondo, a scelta del proprietario. IV, n. 376.

— Il proprietario non à dritto a tal riguardo di compensare i frutti raccolti dal possessore. IV, n. 377.

— Quando le costruzioni e le piantagioni sieno state fatte da un possessore allora in mala fede, il proprietario può costringerlo a toglierli a sue spese; ma se preferisca di conservare, dee l' intero valore delle spese: vizio della disposizione sotto quest' ultimo rapporto. IV, n. 378.

— *L' indennità dovuta al possessore in buona fede non può reclamarsi dall'usufruttuario.* IV, n. 379.

— *Ma questi può riprendere, se non le piantagioni o altre analoghe migliorie, almeno le costru-*

zioni, se il proprietario non voglia pagarglíene il prezzo sino alla concorrenza dell' aumento del valore del fondo; arresti che ànno nondimeno deciso il contrario. IV, n. 380.

— Queste regole si applicano alle costruzioni fatte dal fittaiuolo; ed a preferenza dell' usufruttuario, à egli dritto ad una indennità per le piantagioni ed altre migliorie fatte col consenso espresso o presunto del proprietario. IV, n. 381.

— Il possessore in buona fede condannato a lasciare il possesso di un fondo, può domandare precedentemente il rimborso di quanto siagli dovuto per miglioria; ma ciò è vero soltanto in petitorio. IV, n. 382.

— La legge del 21 aprile 1810, che oggidì regola ogni specie di scavamenti per estrarre prodotti, le divide in tre grandi classi, e stabilisce le regole che sono proprie a ciascuna specie di essi. IV, n. 383.

— Quali sieno gli scavamenti considerati come mine. IV, n. 384.

— Quali quelli considerati come miniere. IV, n. 385.

— Quali quelli considerati come cave di pietre. IV, n. 386.

— Le mine non possono essere scavate che in virtù di un atto di concessione deliberato in Consiglio di Stato. Questo atto conferisce la perpetua proprietà della mina, che può disporsi e trasmettersi come gli altri beni. IV, n. 387.

— Le mine ed i loro accessorî sono immobili. IV, n. 388.

— Ma le azioni o interessi nelle società o intraprese per lo scavamento delle mine sono mobili, sebbene simili intraprese o società non sieno reputate atti di commercio. IV, 389.

— Disposizioni riguardanti il dritto di fare ricerche per discoprir mine. IV, n. 390.

— Quali persone possano divenire concessionarie, e sotto quali condizioni. IV, n. 391.

— L' atto di concessione purga tutti i dritti dei proprietarî della superficie, degl' inventori, e di tutti i loro aventi dritto. IV, n. 392.

— Il valore de' dritti risultante dalla concessione in favore del proprietario della superficie, si riunisce al valore della detta superficie, ed è immobile come essa. IV, n. 393.

— Dal momento della fatta concessione in favore del proprietario della superficie, la proprietà della mina è distinta dalla proprietà della superficie: conseguenza. IV, n. 394.

— Del privilegio che possono acquistare coloro che prestarono il danaro per la ricerca e lo scavamento della mina. IV, n. 395.

— Del canone dovuto allo Stato dai proprietarî delle mine. IV, n. 396.

— *Lo scavamento delle miniere è soggetto a regole particolari*; nè può farsi senza permissione. *IV, n. 397.*

— *Le zolle* di terre atte a fuoco, non possono

scavarsi se non dal proprietario del fondo, o pure col suo consenso: formalità ch'egli deve adempiere prima di cominciare lo scavamento. IV, n. 398.

— Le cave di pietre neanche possono scavarsi, che dal proprietario, o col suo consenso. Quelle a cielo scoverto possono esserlo senza permissione. IV, n. 399.

§ III. — *Degli alluvioni ed unione di terra.* IV, n. 400, 417.

Ved. *Alluvione.*

§ IV. — *Delle isole, isolette ed unioni di terra che si formano nei fiumi o nelle riviere.* IV, n. 418, 424.

Ved. *Isole.*

§ V. — *Del letto abbandonato.* IV, n. 425, 427.

Ved. *Questa parola.*

§ VI. — *Del dritto di accessione riguardo ai piccioni, ai conigli e pesci.* IV, n. 428, 429.

Ved. *Piccioni.*

SEZ. IV. — DEL DRITTO DI ACCESSIONE RELATIVAMENTE ALLE COSE MOBILI.

— Il dritto di accessione rispetto alle cose mo-

bili soggiace essenzialmente ai principî dell' equità naturale. IV, n. 430.

— In qual senso ciò debba intendersi. IV, n. 431.

— Le regole su tal materia sono desunte dal dritto romano, eccetto talune modificazioni. IV, n. 432.

— L'applicazione di queste stesse regole sarà quasi sempre paralizzata per effetto della nostra massima: *in fatto di mobili il possesso vale per titolo.* In quali casi tuttavolta potrebbe aver luogo. IV, n. 433.

§ I. — *Dell' aggiunzione.* IV, n. 435, 440.

Ved. *Questa parola.*

§ II. — *Della mescolanza.* IV, n. 441, 447.

Ved. *Questa parola.*

§ III. — *Della specificazione.* IV, n. 448, 456.

Ved. *Questa parola.*

§ IV. — *Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti.*

— Coloro che ànno adoperate materie appartenenti ad altri, all' insaputa del proprietario, possono essere condannati al risarcimento de' danni ed interessi, se vi sia luogo. IV, n. 457.

— Se vi sia stato furto della materia, l'art. 51

del Codice penale potrebbe applicarsi in quanto concerne i danni ed interessi. IV, n. 458.

ACCESSORÎ

— Le mine ed i loro accessorî sono immobili. IV, n. 388.

— Ma le azioni o interessi nelle società o intraprese per lo scavamento delle mine sono mobili. IV, n. 389.

— La cosa legata dev' esser rilasciata co' suoi accessorî, e nello stato in cui si trova nel giorno della morte del testatore. IX, n. 268.

— Presentemente il legato di un fondo fatto senza riserva comprende gli animali inerenti alla coltura, non che gli altri effetti reputati immobili per destinazione. IX, n. 269.

— Ciò che comprenda il legato di una cosa, *con tutto quello che vi si trova*. IX, n. 270.

— Degli accessorî della cosa venduta. XVI, n. 215, 217.

— La vendita di un credito comprende gli accessorî, come a dire privilegî, ipoteche e fideiussioni, ed anche le annualità arretrate o interessi maturati ed ancora dovuti, eccetto stipulazione in contrario. XVI, n. 507.

— Gli accessorî riputati immobili non possono essere sequestrati se non con sequestro immobiliare, ed insieme con l' immobile stesso. XXI, n. 11.

— Caso d' aggiunzione, nel quale due cose essendo unite per formare un tutto, una d' esse non può considerarsi come accessoria dell' altra, e nel

quale il padrone, senza il cui consenso una d'esse è stata impiegata, può domandarne la separazione e la restituzione. IV, n. 439, 440.

Ved. *Aggiunzione*.

— L'ipoteca sur un fondo si estende perfino ai suoi accessorî; *quid* se il debitore aliena questi accessorî? XIX, n. 254, 256.

ACCRESCIMENTO (dritto d')

— Allorchè il legato è fatto a vantaggio di molti congiuntamente, ed un di essi non raccoglie, gli altri ànno l'intera cosa per dritto d'accrescimento. IX, n. 497.

— Il dritto di accrescere è fondato sulla presunzione di volontà del defunto. IX, n. 498.

— La parte del legatario, che raccolse, non può più accrescersi a quella degli altri, quantunque il legatario fosse morto prima della divisione della cosa, ed anche prima di qualunque dimanda per rilascio. IX, n. 499.

— Testo degli art. 1044 e 1045 su questa materia. IX, n. 500.

— Condizioni richieste perchè vi sia luogo al dritto di accrescere in virtù del primo di questi articoli. IX, n. 501.

— Che intendasi in questo articolo con le seguenti parole: *Quando non avrà assegnata la parte di ciascun collegatario nella cosa legata?* IX, n. 502.

— *Antica* giurisprudenza sul dritto d'accrescere tra i *legatarî*. IX, n. 503.

— *Nel caso* in cui i legatarî fossero stati nomi-

nati collettivamente, il dritto di accrescere, se uno o più di essi venissero a mancare, avrebbe luogo senza alcun dubbio. IX, n. 504.

— Anche nel caso in cui sono stati nominati individualmente con menzione di parte, bisogna eziandio distinguere se questa menzione cada sulla disposizione stessa, o semplicemente sulla divisione. IX, n. 505.

— Esempio dei due casi. IX, n. 506, 507.

— L'art. 1045 presenta gravi dubbî, ravvicinandone la disposizione a quelle dell'antico dritto. IX, n. 508, 509.

— La sua compilazione non è la più buona. Quest' articolo interpretato da un giureconsulto in modo assai più uniforme alle regole; ma il testo si oppone a siffatta interpretazione. IX, n. 510.

— Caso in cui avvi al tempo stesso congiunzione e sostituzione volgare. IX, n. 511.

— Se uno dei legatarî sia istituito puramente, e l' altro sotto condizione, ed il primo muoia dopo di aver raccolto, egli à trasmesso il suo dritto col beneficio dell' accrescimento su 'l caso in cui mancasse la condizione imposta al collegatario. IX, n. 512.

— Il dritto di accrescere à luogo puranche in materia d'istituzione contrattuale fatta a vantaggio de' due coniugi congiuntamente, allorchè il premorto non lasci discendenti del matrimonio. IX, n. 513.

— Può aver luogo puranche in materia di donazione tra vivi, ma di rado. IX, n. 514.

*

VED. *Rilascio*, *Alluvione*.

ACQUA

— Come si regoli la pesca nelle correnti di acqua non navigabili, nè adatte a trasporto. IV, n.299 e seg.

VED. *Pesca*.

SEZ. I. — DELLA SOGGEZIONE DE' FONDI INFERIORI A RICEVERE LE ACQUE CHE NATURALMENTE SCOLANO DA' FONDI SUPERIORI.

— Testo dell'art. 640. V, n. 152.

— Da quali disposizioni del dritto romano siasi ricavato: a quali specie di acque si applichi. V, n. 153.

— Non si applica alle acque di uso domestico o di fabbrica, nè a quelle che scolano dai tetti. V, n. 154.

— Il proprietario superiore può ritenere le acque presso di sè. V, n. 155.

— Quando anche, scavando il suo terreno tagliasse la vena di acqua che alimenta il pozzo del vicino, questi non avrebbe azione contro di lui. V, n. 156.

— Il proprietario superiore può sempre ritenere le acque, quando anche l'inferiore ne avesse sempre goduto, se non vi fosse costituzione di servitù. V, n. 157.

— Lo stesso sarebbe anche quando il proprietario inferiore avesse praticato nel suo fondo, da tempo immemorabile, un fosso per ricevere le acque. V, n. 158.

— Le acque piovane che scorrono sopra una pubblica strada appartengono al primo occupante, non ostante il godimento anche immemorabile che ne avesse avuto il proprietario inferiore. V, n. 159.

— Queste regole si modificano nel caso in cui vi sia destinazione del padre di famiglia. V, n. 160.

— Il proprietario inferiore, nei casi ordinarî, è obbligato di soffrire il nettamento del fossato che trovasi nel suo fondo per dove scolano le acque del fondo superiore. V, n. 161.

— Il divieto imposto ai proprietarî inferiori, di fare alcuna cosa che impedisca lo scolo delle acque del fondo superiore, non si applica alle acque dei fiumi, riviere e torrenti: ciascuno può garentirsi dal soffrire un danno uniformandosi ai regolamenti. V, n. 162.

— *Quid* riguardo alle acque di una palude. V, n. 163.

— Il proprietario superiore non può, senza una costituzione di servitù, far cosa alcuna che aggravi le condizioni del fondo inferiore. V, n. 164.

— Può nondimeno fare i lavori necessarî o anche semplicemente utili alla coltura del suo fondo. V, n. 165.

— Il proprietario superiore non può, senza il consenso dell'inferiore, dirigere sul fondo di quest'ultimo l'acqua di una sorgente che scorreva da un'altra parte, o che egli discopra. V, n. 166.

— Nè convertendo il suo fondo in uno stagno, fare scorrere per vuotare lo stagno, le acque nei

territorî inferiori, in modo diverso da quello del passato. V, n. 167.

— Quando uno dei proprietarî abbia fatto ciò che non doveva fare, compete all'altro l'azione. V, n. 168.

— Questi può agire, entro l'anno, per via di turbativa. V, n. 169.

— Quando l'autore dell'opera vietata non sia conosciuto, si presume essere stata fatta da colui al quale doveva essere vantaggiosa. V, n. 170.

— Disposizioni delle leggi 19 e 20 ff. *de aqua et aquæ pluv. arcend.* V, n. 171.

— Come debbano intendersi vigente il Codice. V, n. 172, 173.

SEZ. II.— DEL DRITTO DI CHI HA UNA SORGENTE NEL PROPRIO FONDO.

— Chi à una sorgente nel proprio fondo può usarne a sua volontà. V, n. 174.

— La regola soffre due eccezioni. V, n. 175.

— La prima à luogo quando un terzo acquistò dritto alla sorgente. V, n. 176.

— Qual sia la durata del godimento richiesta affinchè tal dritto si acquisti con prescrizione. V, n. 177.

— Presentemente la prescrizione non potrebbe far acquistare un dritto di attignimento. V, n. 178.

— Il semplice godimento dell'acqua per anni trenta, senza altro fatto, non farebbe acquistare alcun

dritto sulla sorgente: bisognerebbe a tale oggetto che si fossero fatti lavori per facilitare il corso e la caduta delle acque nel fondo inferiore. V, n. 179.

— Questi lavori dovrebbero essere apparenti. V, n. 180.

— Dovrebbero forse esser fatti sul fondo superiore, o pure sull' uno o l' altro indifferentemente? n. 181.

— Per massima la concessione, che io fo ad uno di usare dell' acqua della mia sorgente, non m'impedisce di farne una simile ad un altro. V, n. 182.

— Dettame della legge 4 ff. *de aqua quotid. et æstiva*, su tal punto, ed in qual senso essa debba intendersi. V, n. 183.

— Colui al quale fu conceduto una quantità di acqua non può senza il consenso del concedente, farvi partecipare un altro proprietario, nè usarne per un altro fondo. V, n. 184.

— Perchè possa acquistarsi dritto alla sorgente con prescrizione non è necessario che il fondo il quale godette dell' acqua, sia contiguo a quello nel quale è la sorgente. V, n. 185.

— Se non sia ad esso contiguo, ed il fondo intermedio appartenga ad un terzo, vi avrà, su quest' ultimo, la servitù di *aquedotto* e sul primo, la servitù di *attinger acqua*. V, n. 186.

— La seconda eccezione apportata alla regola à luogo quando la sorgente somministra agli abitanti di un comune, villaggio o borgo l'acqua che è loro necessaria. V, n. 187.

— Ma deesi fare indenne il proprietario della sorgente. V, n. 188.

— La prescrizione estingue il dritto di pretendere l'indennità, e si continua sempre l'uso dell'acqua. V, n. 189.

— Il padrone del fondo in cui è la sorgente ne conserva la proprietà, non ostante l'uso degli abitatori. V, n. 190.

— Abbenchè l'art. 643 non parli che dell'acqua di una sorgente, la sua disposizione potrebbe nondimeno applicarsi all'acqua di uno stagno o di un lago, necessaria agli abitanti. V, n. 191.

— La legge non accorda il dritto di esigere la cessione di un fossato o di un canale per condurre le acque di un fondo in un altro. V, n. 418.

SEZ. III. — DELLE ACQUE CHE DIPENDONO DAL DEMANIO PUBBLICO.

— Quali sieno le acque dipendenti dal demanio pubblico: i privati non possono deviarle senza una concessione dell'autorità. V, n. 192.

— La legge del 6 ottobre 1791 conteneva una regola contraria: il Codice ristabilì quella dell'ordinanza del 1669. V, n. 193.

— Ordinanza del 9 ventoso anno VI, che forma la legislazione sulla materia. V, n. 194.

— Formalità da osservarsi, secondo tale ordinanza, da coloro che desiderano costruire una fabbrica sopra un corso di acqua. V, n. 195.

— Le contravvenzioni alla detta ordinanza sono perseguitate e giudicate in linea amministrativa. V, n. 196.

— Le acque che alimentano i canali appartengono ai canali. V , n. 197.

— Spetta all' autorità amministrativa il decidere se una riviera sia o pur no navigabile o atta a trasporto. V , n. 198.

— Ad essa puranche incumbe pronunziare qualunque volta il pubblico possa essere interessato nella lite che fa sorgere lo stabilimento di una fabbrica ; ma i tribunali sono i soli competenti a pronunziare sugli interessi rispettivi de' proprietari messi lungo la riva. V , n. 199.

— Distinzione tra i corsi di acqua atti a trasporto a *legnami sciolti*, ed i corsi di acqua atti a trasporto a *chiatte* o *zattere*, rimessione. V , n. 200.

— Il nettamento de' primi è a peso de' proprietari. V , n. 201.

— Costoro possono far servire tai corsi di acqua alla irrigazione de' loro poderi. V , n. 202.

— Le riviere navigabili o adatte a trasporto non sono tali che nelle parti in cui à luogo la navigazione o il trasporto per acqua. V , n. 203.

— Indicazione della teorica , abbastanza astratta, degli antichi autori su ciò che doveasi intendere per riviera dipendente dal pubblico demanio. V , n. 204.

SEZ. IV. — DELL' USO DELLE ACQUE CHE CIRCONDANO O ATTRAVERSANO UN PODERE.

— Testo dell' art. 644. V, n. 205.

— L'acqua corrente non appartiene ad alcuno. V, n. 206.

— Ma finchè l'acqua è nel fondo in cui à la sua sorgente, non reputasi acqua corrente. V, n. 207.

— Il suolo del letto delle correnti di acqua non dipendenti dal demanio pubblico, appartiene tuttavia ai proprietarî lungo la riva; conseguenza. V, n. 208.

— Ciascun proprietario lungo la riva può fare i lavori necessarî alla irrigazione della sua proprietà. V, n. 209.

— La legge del 20 agosto 1791 incaricava l'amministrazione dipartimentale a ricercare i mezzi da procurare il libero corso alle acque. V, n. 210.

— La legge del 6 ottobre 1791 vieta a tutti i proprietarî lungo le sponde d'inondare il fondo del vicino. V, n. 211.

— I tribunali civili sarebbero anche competenti per ordinare la demolizione de' lavori dannosi, e giudicare sui danni ed interessi. V, n. 212.

— Uno de' proprietarî posti lungo le sponde nemmeno può fare eseguire lavori sul fondo dell' altro senza il costui consenso. V, n. 213.

— In generale, i proprietari lungo le sponde àn-

no uguali dritti sul corso delle acque. V, n. 214.

— La massima dipende, nella sua applicazione, dalle stipulazioni intervenute tra gl' interessati, dagli usi locali e dall'utilità dell'agricoltura. V, n. 215.

— Testo dell' art. 846. V, n. 216.

— La legge 17 ff. *de servit. præd. rust.* richiede che, nella ripartizione delle acque correnti tra i comproprietarî messi lungo le sponde, si abbia riguardo alla rispettiva estensione de' fondi. V, n. 217.

— La regola riguardante la ripartizione delle acque non si applica soltanto ai detti condomini tra loro, ma puranche ai proprietarî superiori riguardo agl' inferiori. V, n. 218.

— I padroni di fabbriche, di molini non ànno dritto a tutta l'acqua, in modo che ne possano privare interamente i proprietarî superiori. V, n. 219.

— Quando si tratti di molini, le circostanze possono richiedere il contrario per l' utile del pubblico. V, n. 220.

— Un proprietario lungo la riva può rinunziare in favore del suo comproprietario o di un altro inferiore al dritto di prender acqua. V, n. 221.

La riserva del dritto esclusivo di prender acqua può esser fatta puranche nella disposizione di uno de' due fondi lungo le sponde dal loro proprietario. V, n. 222, 223.

— Uno de' proprietarî messi lungo la riva può ancora acquistare, riguardo all'altro, il dritto esclusivo all' acqua mediante prescrizione. V, n. 224.

— L' art. 644 c. c., nella sua prima parte, non dice se il proprietario messo da una sola parte della riva possa far servire l'acqua all'uso di una fabbrica, al mantenimento di uno stagno ec. V, n. 225.

— Siffatto dritto non gli è accordato nelle regole del Codice, ma un proprietario lungo la sponda può far deviare l'acqua per l'esercizio di talune arti; come quella di conciatore, di tintore. V, n. 226.

— Un proprietario lungo la riva può puranche ottenere dall' amministrazione l'autorizzazione di stabilire una fabbrica e di prendere l' acqua necessaria all'uso di essa. V, n. 227.

— Circa agli stabilimenti di tal genere che già esistevano prima della rivoluzione, in conformità delle regole o degli usi locali, le nuove leggi non vi apportarono alcun cambiamento. V, n. 228.

— Lo stesso è delle concessioni fatte per alimentare stagni, o se il dritto sia acquistato mediante prescrizione. V, n. 229.

— Proposta di varie quistioni elevate sull' art. 644 c. c. V, n. 230.

— Un proprietario lungo la riva non può, senza il consenso degli altri proprietarî interessati, concedere ad un terzo una quantità di acqua che potrebbe loro pregiudicare, nè far servire l'acqua ad un altro fondo a lui appartenente che non fosse lungo la sponda. V, n. 231.

— Ma il dritto ad una quantità di acqua per tal fondo potette acquistarsi per diversi modi. V, n. 232.

— In qualunque caso, quelli fra gl'interessati che avessero acconsentito al suo stabilimento non potrebbero opporsi al suo esercizio. V, n. 233.

— Quando un fondo lungo la sponda sia diviso in modo che alcune porzioni non riescano più alla corrente d' acqua, conservano sempre il dritto all' acqua suddetta, per una specie di destinazione di padre di famiglia. V, n. 234.

— Un proprietario lungo la sponda ha mai dritto di far servire l' acqua alle aggiunzioni che à fatto al suo podere, e rendendone una quantità maggiore di prima? V, n. 235.

— Il dritto accordato a colui, il podere del quale è attraversato da un' acqua corrente, di farla servire all'irrigazione del suo fondo, non à luogo quando quest'acqua scoli in un canale scavato dalla mano dell' uomo ed appartenente ad un altro. V, n. 236.

— Nell' attuale stato della legislazione, non può servirsi dell' acqua malgrado il proprietario del canale, anche offrendogli una indennità, abbenchè per lui non ne risultasse alcun danno. V, n. 237.

— La legislazione potrebbe migliorarsi su tal punto, accordando ai tribunali il potere ad essi attribuito dall' art. 682 c. c. riguardo alla dimanda di un passaggio pel servizio di un fondo che non à alcuna uscita sulla pubblica strada. V, n. 238.

— Il proprietario il cui podere sia attraversato dal canale può acquistar dritto all' acqua mediante titolo o prescrizione. V, n. 239.

— Il proprietario della fabbrica può godere del canale a titolo di servitù, come a titolo di proprietà: nelle antiche regole si presumeva esser proprietario, salvo la pruova in contrario: ma ora debb' essere diversamente, almeno nei casi i quali debbono giudicarsi secondo il Codice. V, n. 240.

— Sunto de' dritti e doveri dell' amministrazione circa al corso delle acque. V, n. 241, 242.

— Diverse sovrane decisioni profferite in conformità di queste regole. V, n. 243.

— Quando insorga una lite rispetto alle acque, i giudici di pace che sono aditi come giudici del possessorio debbono astenersi di pronunziare su ciò che riguarda il merito del dritto. V, n. 244.

Ved. *Alluvione.*

ACQUISTI

— Gl' immobili della comunione si chiamano indifferentemente acquisti o conquisti. XIV, n. 153 e seg.

Ved. *Comunione fra coniugi.*

— Della comunione ridotta agli acquisti. XV, n. 6, 22.

— Il regime dotale non escluderebbe una società d' acquisti. XV, n. 326, 329.

ADIZIONE D'EREDITÀ.

Ved. *Accettazione di successione.*

ADOZIONE

— Diffinizione dell' adozione. III, n. 267.

— Origine dell' adozione. III, n. 268.

— Motivi che l' ànno fatta ammettere. III, n. 269.

— Nei principî della legislazione romana si conoscevano due specie d'adozione. III, n. 270.

— La specie d'adozione immaginata da Giustiniano, e che i Dottori chiamano *adozione imperfetta*, è quella che à servito di tipo alla nostra. III, n. 271.

— La regola dell' adozione era stata sancita dalla legislatura conosciuta sotto il nome di *Assemblea nazionale*. III, n. 272.

— La legge del 25 germile ANNO XI determinò e pose in regola gli effetti delle adozioni fatte dal 1792 sino alla pubblicazione di questo titolo del Codice civile. III, n. 273.

— Il Codice introdusse una specie di tutela, chiamata *tutela officiosa:* essa è poco usata. III, n. 274.

CAPITOLO I.

DELL' ADOZIONE.

SEZ. I. — DELLE CONDIZIONI E QUALITA' RICHIESTE DALLA PARTE DELL'ADOTTANTE E DA QUELLA DELL'ADOTTATO, PERCHÈ L'ADOZIONE POSSA LEGALMENTE EFFETTUARSI.

§. I. — *Delle condizioni e qualità da parte dell' adottante.*

— Per adottare un francese bisogna esser francese o godere dritti civili in Francia, ovvero appartenere ad una nazione, con la quale esistessero trattati a tal riguardo. III, n. 277.

— Bisogna puranche non avere alcun figlio o discendente legittimo nato, oppure semplicemente conceputo nel tempo dell'adozione. III, n. 278.

— Ed essere di cinquant'anni compiti, eccettochè l'adozione sia fatta per aver l'adottato salvata la vita all'adottante. III, n. 279.

— Questi dee avere almeno anni quindici di più dell'adottato, salvo puranche il caso in cui l'adozione sia rimuneratoria. III, n. 280.

— Se l'adottante sia maritato, deve ottenere il consenso del suo consorte, salvo il caso della adozione testamentaria. III, n. 281.

— Non à bisogno del consenso de' suoi genitori, ancorchè, in caso di adozione rimuneratoria, avesse meno di anni venticinque. III, n. 282.

— L'adottante debb' aver somministrato all'adottato, durante la sua minore età e per sei anni almeno, cure e soccorsi non interrotti. III, n. 283.

— La regola soffre eccezione in caso di adozione rimuneratoria. III, n. 284.

— L'adottante deve godere buona riputazione. III, n. 285.

— Un prete cattolico non può adottare. III, n. 286 (1).

(1) Arresto contrario della Corte di cassazione di Francia di giugno 1841.

§ II. — *Delle condizioni e qualità richieste da parte dell' adottato nell' adozione ordinaria.*

— L' adottato del pari che l' adottante, dev'essere francese, o godere dritti civili in Francia, ovvero appartenere ad una nazione con la quale esistessero trattati sull' oggetto. III, n. 287.

— Dev' essere maggiore di età. III, n. 288.

— Anche nel caso dell' adozione rimuneratoria, se non abbia venticinque anni compiti, deve ottenere il consenso de' suoi genitori o del superstite, e dopo tale età chiedere il loro consiglio. III, n. 289.

— Fa d' uopo che non sia stato adottato da altri, eccetto che dal coniuge dell' adottante. III, n. 290.

— Ma si possono adottare molti individui. III, n. 291.

— Se la persona che si propone d' essere adottata sia maritata, à forse bisogno del consenso del proprio consorte? III, n. 292.

— L'adozione de' figli naturali (riconosciuti oppur no) fatta dai padri o dalle madri loro, è forse contraria allo spirito del Codice? III, n. 293.

SEZ. II. — DELLE FORME DELL'ADOZIONE.

— L' adozione si fa in due modi: mediante contratto omologato, o col testamento di un tutore officioso. III, n. 294.

§. I. — *Delle forme dell'adozione mediante contratto.*

— L'atto contenente i rispettivi consensi è ricevuto dal giudice di pace del domicilio dell'adottante. III, n. 295.

— Ne vien rimessa copia entro dieci giorni al Procuratore del Re. III, n. 296.

— Il tribunale pronunzia nella camera di consiglio, e senza enunciar motivi. III, n. 297.

— Entro il mese, la sentenza è sottomessa alla Corte reale, che egualmente pronunzia senza esprimere motivi. III, n. 298.

— La decisione, la quale ammette l'adozione, va pronunziata all' udienza ed affissa. III, n. 299.

— Debb' essere inscritta sui registri dello stato civile del domicilio dell' adottante entro tre mesi dalla sua data, altrimenti l'adozione si reputa come non avvenuta. III, n. 300.

— Fino a tale inscrizione, le parti possono di comune accordo sciogliere il contratto: dopo no 'l possono più. III, n. 301.

— La morte dell' adottante, dopochè l' atto ricevuto dal giudice di pace sia stato presentato innanzi ai tribunali, non impedisce all' adottato di procedere per l' omologazione. III, n. 302.

— Se una dimanda per adozione sia rigettata, le stesse parti, facendo un nuovo atto, possono presentarne un'altra, o avanti i medesimi tribunali, o avanti altri, se l'adottante abbia cambiato domicilio. III, n. 303.

§ II. — *Dell' adozione testamentaria.*

— Il tutore officioso può adottare il suo pupillo con atto testamentario: differenza di questo modo di adozione da quella per contratto. III, n. 304.

— Non importa in qual forma sia fatto il testamento. III, n. 305.

— Ma è d' uopo che nel momento in cui si fa, la tutela officiosa esista già da cinque anni. III, n. 306.

— Il consenso del coniuge, necessario per formare il contratto di tutela officiosa, non lo è ad oggetto che il tutore conferisca al suo pupillo l' adozione per testamento. III, n. 307.

SEZ. III. — DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE.

— L' adottato assume il cognome dell' adottante aggiungendolo al suo: ma rimane nella propria famiglia: conseguenza. III, n. 308.

— Proibizione di matrimonio tra l' adottante e l'adottato, ec. III, n. 309 e II, n. 173 (760).

— Obbligazione reciproca di somministrarsi alimenti. III, n. 310.

— L' adottato acquista sulla eredità dell'adottante *tutti i dritti* attribuiti ai figli nati da matrimonio, quando anche vi fossero figli di quest' ultima qualità nati dopo l' adozione. III, n. 311.

— Egli esclude gli ascendenti dell' adottante, an-

cora dal dritto di domandare la riserva. III, n. 312.

— Non acquista alcun dritto di successibilità sui beni dei parenti dell' adottante, anche mediante la costui rappresentazione. III, n. 313.

— I figli dell' adottato premorto lo rappresentano nella successione dell' adottante. III, n. 314.

— L' adozione non rivoca le donazioni tra vivi fatte dall' adottante. III, n. 315.

— Essa non le rivoca, salvo però il dritto di riduzione, se pur vi à luogo, per la riserva dell' adottato. VIII, n. 581.

— Nè quelle fatte in considerazion di matrimonio. IX, n. 748.

— Se la donazione sia rivocata per la sopravvegnenza di un figlio legittimo, l'adottato profitta della rivocazione. III, n. 316.

— L' adottato à dritto ad una riserva sui beni dell' adottante, come il figlio nato da matrimonio: diverse opinioni sul modo di calcolarla, e rispetto ai beni sui quali può farsi la riduzione. III, n. 317.

— Si comprendono nella massa i beni donati tra vivi dopo l' adozione, e l' azione per riduzione si sperimenta su tali beni, se avvi luogo. III, n. 318.

— Si sperimenta forse ancora su i beni donati prima dell' adozione, per esempio, sulla istituzione contrattuale fatta a vantaggio del coniuge? III, n. 319.

— L' adozione fatta dal donatario non distrugge il dritto di riversione stipolato dal donante nel caso, che il primo morisse senza prole. III, n. 320.

— Dritto di riversione a favore dell'adottante, o de' suoi discendenti: testo degli art. 351 e 352. III, n. 321.

— Non riacquistano i beni se non quando esistono in ispecie nel tempo della morte dell'adottato trapassato senza discendenti legittimi. III, n. 322.

— Sperimentano ancora l'azione di rivendicazione, di rescissione, o qualunque altra azione di ricupero. III, n. 323.

— Ma non ànno dritto come l'ascendente, nel caso dell' art. 747, al prezzo delle cose alienate, qualora fosse tuttavia dovuto. III, n. 324.

— *Quid* se l'adottato legò i beni donati dall'adottante, ovvero raccolti nella sua eredità? III, n. 325.

SEZ. IV. — Se l'adozione possa rivocarsi e del suo annullamento.

— L'adozione resa perfetta mediante l'inscrizione nel registro dello stato civile della decisione che l'ammise, non può essere annullata, anche usando i mezzi praticati per operarla. III, n. 326.

— Può l'adottato essere rimosso dall'eredità dell'adottante per motivo d'indegnità, se abbia figli o discendenti, son dessi quelli che la raccolgono, e non i parenti dell' adottante. III, n. 327.

— L'adozione non è rivocabile per causa d'ingratitudine, come una semplice donazione. III, n. 328.

— Quando sia stata fatta contrariamente alle disposizioni della legge, gli eredi dell'adottante possono dimandarne l'annullamento dopo la sua morte. III, n. 329.

— Diverse opinioni sulla via giudiziaria che debbono battere a tal' uopo. III, n. 330.

— Lo è con azion principale, intentata avanti al tribunale di prima istanza. III, n. 331.

CAPITOLO II.

DELLA TUTELA OFFICIOSA. III, n. 332, 346.

Ved. *Tutela officiosa.*

ADULTERIO

— Il primo motivo di separazione personale è l'adulterio della moglie. III, n. 535 e seg. (1122 e seg.)

— Il complice della moglie adultera dev'essere punito con la prigionia a lei inflitta. II, n. 538, 540 (1125, 1127).

— Il semplice adulterio del marito non è causa di separazione personale; ma la diviene qualora il marito abbia tenuta la sua concubina nella casa comune. II, n. 542 e seg. (1129 e seg.)

— Ammenda in quest' ultimo caso contra il marito, n. 548 (1135).

— L'adulterio del marito che mantenne una concubina nella casa coniugale, deve renderlo inammissibile a dimandare la separazione personale per adul-

terio della moglie; *o vice versa.* II, n. 574 (1161).

— Allorchè la separazione sia pronunziata contro la moglie per motivo di adulterio, costei, ad istanza del pubblico ministero, è condannata alla prigionia da tre mesi a due anni. II, n. 619 (1206).

— Il marito rimane sempre in facoltà d'arrestare l'effetto della condanna. II, n. 620 (1207).

VED. *Separazione di corpo*, Cap. I.

— Il fatto solo dell'adulterio non può dal marito opporsi come cagione di non voler riconoscere il figlio, a meno che la nascita non gli fosse stata occultata. III, n. 48, 55.

VED. *Figlio adulterino.*

— Impedimento al matrimonio emergente dal divorzio pronunziato per causa di adulterio. II, n. 177 e seg. (764 e seg.)

— Non vi sarebbe divieto se il consorte innocente avesse ottenuto la separazione personale invece del divorzio. II, n. 179 (766).

— Il marito che accusa la moglie di adulterio le fa una ingiuria grave. II, n. 554 (1141).

ADULTERINO (figlio)

VED. *Figlio adulterino.*

AFFINITÀ, AFFINI

— Che intendasi per affinità. II, n. 152.

— Degli impedimenti del matrimonio per causa di parentela o affinità. II, n. 153 e seg.

VED. *Matrimonio*, Cap. I, Sez. IV; *Parentela.*

AFFISSO

— La sentenza che pronunzia interdizione o no-

mina di consulente è spedita, intimata ed affissa. III, n. 738.

— La sentenza che pronunzia la separazion di corpo dev' essere affissa alle tavole esposte nella sala d' udienza de' tribunali di prima istanza e di commercio, come pure ne' studî di notari o degli avvocati. II, n. 611 (1198).

— Ogni domanda di separazione di beni è scritta ed affissa nelle tavole esposte nella sala di udienza del tribunale, in cui è stata avvanzata. XIV, n. 406.

AGGIUDICATARIO

— Il mandatario non può, nè da sè stesso, nè per interposta persona rendersi aggiudicatario dei beni ch' egli è incaricato di vendere. XVIII, n. 206.

— Quali persone, indipendentemente da quelle incapaci per ogni atto in generale, non possono rendersi aggiudicatarie, XVI, n. 125, 154.

VED. *Vendita*, Cap. II.

— Delle obbligazioni dell' aggiudicatario. XVI, n. 330, 383.

VED. *Compratore*.

— Confutazione di una decisione la quale giudicò che il terzo detentore, quantunque non personalmente obbligato al debito, non aveva potuto rendersi aggiudicatario nella rivendita fatta a suo danno. XX, n. 242.

AGGIUDICAZIONE

— Ogni aggiudicazione preparatoria si reputa fatta sotto condizione sospensiva: l' aggiudicazione diffinitiva, nel caso di espropriazione forzata, si re-

puta fatta sotto condizione risolutiva, in ragione della facoltà che ànno i terzi di sopraimporre il quarto entro otto giorni. XI, n. 92.

VED. *Condizione*, Sez. II, § II e III.

AGGIUNZIONE

— Testo dell' art. 566: vizio della sua redazione. IV, n. 135.

— Di quante maniere può operarsi l'unione della cosa accessoria alla cosa principale. IV, n. 136.

— Appresso noi lo scritto, ed anche la stampa, sarebbe considerata come cosa principale. IV, n. 137.

— La pittura sopra tela, legno o vetro, non immobile per concessione, è ugualmente la cosa principale: *secus* se sussista sopra un muro o soffitta, sopra vetrati o altre cose reputate immobili. IV, n. 138.

— Quando la cosa unita sia molto più preziosa che la cosa principale, e sia stata adoperata senza il consenso del padrone, questi può dimandarne la separazione o la restituzione. IV, n. 139.

— Caso in cui di due cose unite per formare un sol tutto l'una non può essere riguardata come accessoria dell'altra. IV, n. 140.

AGGREGAZIONE

— *Il francese* il quale senza essere autorizzato dal Re entrasse al servizio militare o si aggregasse ad una corporazione militare presso lo straniero, perde la qualità di francese — Decreto del 1811 su tale caso, osservazione. I, n. 190, 192.

AGNATI

— Da principio presso i Romani i beni, di cui il defunto non avea disposto erano attribuiti agli agnati, ed in prosieguo, per dritto pretorio, ai cognati medesimi. Con le novelle 118 e 127 Giustiniano à soppresso ogni differenza fra loro. VI, n. 18, 20.

ALBERGATORE

— Gli albergatori e gli osti sono considerati come depositari necessari rispetto alle robe de' viaggiatori — Della loro risponsabilità a tal riguardo. XVIII, n. 75, 79.

— È necessario che il viaggiatore il quale si duole della perdita delle sue robe non abbia a rimproverarsi di aver commesso qualche colpa la quale potè dar luogo alla perdita della roba. XVIII, n. 80.

— Gli albergatori non sono risponsabili di fatti commessi con forza armata o irresistibili. XVIII, n. 81.

— In caso di controversia sulla natura del fatto che cagionò la perdita, spetta all' albergatore di far la pruova. XVIII, n. 82.

— Caso in cui l' albergatore sia ugualmente risponsabile. XVIII, n. 83.

— Come debba regolarsi il privilegio delle forniture di sussistenza fatte agli albergatori. XIX, n. 64.

— E quello delle forniture di sussistenza da essi fatte al debitore ed alla sua famiglia. XIX, n. 61, 67.

— Che intendasi per *sussistenza* per l' esercizio del privilegio? XIX, n. 68.

— Del rango del privilegio degli albergatori, sopra gli effetti portati nell'albergo dal viaggiatore, e perchè abbia luogo. XIX, n. 128, 132.

Ved. *Privilegio*, Cap. II, Sez. I, § V, e Sez. II, § V.

— L'albergatore non è risponsabile, in generale, dell'incendio cagionato dalla malizia o dalla negligenza di un viaggiatore. XVII, n. 106, 107.

— L'azione degli osti e trattori per ragione dell'alloggio, e del cibo che forniscono si prescrive col decorso di sei mesi; cominciando da qual'epoca? Osservazione. XXI, n. 403, 405, 416.

ALBERO

— Distanza da osservarsi nella piantagione degli alberi: testo dell'art. 671. V, n. 386.

— Come si calcoli la distanza. V, n. 387.

— Se non sia stata osservata, può il vicino chiedere che gli alberi sieno estirpati. V, n. 388.

— Avverrebbe altrimenti se vi fosse una specie di destinazione del padre di famiglia. V, n. 389.

— O se fosse scorso dalla piantagione degli alberi il tempo richiesto per la prescrizione. V, n. 390.

— Ma si è acquistato con ciò non altro che il dritto di mantenere gli alberi esistenti e non quello di piantarne altri, benchè della medesima essenza, e nello stesso luogo: agitatissimo. V, n. 391.

— Quegli sul cui fondo s'inoltrano i rami degli alberi del vicino può costringerlo a tagliarli; se poi le radici s'inoltrano nel suo fondo può egli stesso tagliarle. V, n. 392.

— Secondo il nuovo Codice forestale, non si può costringere alla puta degli alberi delle foreste esistenti attualmente. V, n. 393.

— Formalità da praticarsi allorchè, ne' casi regolati dal Codice, il proprietario degli alberi non voglia far la puta: a carico di chi sono le spese della intimazione ed altri atti che ànno potuto aver luogo. V, n. 394.

— Il Codice, che conservò gli antichi usi locali per riguardo alla distanza da osservarsi nella piantagione degli alberi, non li conservò del pari per ciò che riguardava l'obbligo pe'l vicino di soffrire l'inoltramento de' loro rami. V, n. 395.

— Proposta di diverse quistioni sulla materia. V, n. 396.

— Il dritto di costringere il proprietario degli alberi, i cui rami s' inoltrano nel fondo del vicino, a tagliarsi, s' intende anche del caso in cui gli alberi si trovino alla distanza prescritta. V, n. 397.

— Non che del caso in cui, piantati a minor distanza il proprietario abbia acquistato per prescrizione il dritto di conservarli. V, n. 398.

— Avvien diversamente quando il dritto di conservare gli alberi nel loro stato attuale può essere ragionevolmente considerato come effetto di una specie di destinazione del padre di famiglia. V, n. 399.

— Il proprietario dell' albero, i cui rami s' inoltrano sul terreno altrui non à dritto, vigente il Codice, di passarvi per andare a raccogliere i frutti:

controverso ; dritto Romano contrario a questa risoluzione, ma per motivi che non esistono appresso noi. V, n. 400.

— Gli alberi che sono nella siepe comune sono comuni : come si dividano i loro frutti. V, n. 376.

— Ciascuno de' vicini può richiedere che sieno svelti — Lo può qualunque fosse la loro antichità. V, n. 377, 378.

— Come si divida il legname dell' albero comune, svelto che sia. V, n. 379.

— La legge considera i tagli ordinarî del legname come mobili a misura che son fatti. Accade poi diversamente dei tagli straordinarî. IV, n. 32, 45.

Ved. *Immobili*, Sez. I.

— Riguardo poi al fittaiuolo o compratore di frutti, o d' un taglio qualunque, questi oggetti sono mobili. IV, n. 40, 42.

— Per riguardo al proprietario del suolo, al possessore, all' usufruttuario ed all'enfiteuta i frutti sono immobili. IV, n. 43.

Ved. *Legno*.

— Delle piantagioni d' alberi fatte dal fittaiuolo che non era obbligato pe 'l contratto di fitto a farle. XVII, n. 220.

— De' dritti ed obbligazioni dell' usufruttuario riguardo ai legnami ed agli alberi. IV, n. 546, 566.

Ved. *Usufrutto*.

— La comunione à dritto ai tagli di legno per tutto ciò che cadrebbe nel godimento di un usufruttuario. XIV, n. 147.

— Essa vi à pur dritto, quando i tagli che avrebbero dovuto esser stati fatti durante il suo corso, non lo fossero stati — In questo là comunione differisce da un usufruttuario ordinario. XIV, n. 148.

ALBINAGGIO (dritto d') (1)

ALEATORIO (contratto)

— Definizione dei contratti aleatori — Quali sono gli oggetti di questi contratti. X, n. 74 e seg., 300 e seg. e XVIII, n. 94.

VED. *Contratto.*

— Definizione del contratto di assicurazione. XVIII, n. 95.

— Definizione del prestito a tutto rischio. XVIII, n. 96.

— Che intendasi per giuoco e scommessa. XVIII, n. 97.

— Nell' art. 1104 i compilatori del Codice ebbero principalmente in mira il giuoco e la scommessa, non che il contratto di rendita vitalizia, mentrechè nell' art. 1964 essi ebbero anche in mira il contratto di assicurazione ed il prestito a tutto rischio. XVIII, n. 98.

(1) Vedi la legge belgica del 20 maggio 1837, relativa alla reciprocità internazionale in materia di dritto d' albinaggio, e le convenzioni concluse per regolare le condizioni di suscettibilità, fra il Belgio e 1.° gli Stati Pontificî, gli 8 agosto 1838; 2.° la Danimarca, il 26 gennaio 1834; 3.° le Due Sicilie, i 6 ottobre 1834; 4.° la Prussia, il 1.° dicembre 1834; 5.° la Svezia, il 21 giugno 1838; 6.° l' Austria, il 17 agosto 1839; 7.° il Ducato di Saxe-Coburg e Gotha, il 27 maggio 1838; 8.° la Spagna, il 21 giugno 1839; 9.° la Svizzera, il 15 dicembre 1838; 10.° la città libera di Francfort il 13 aprile 1840.

— Le regole riguardanti questi due ultimi contratti appartengono al Codice di commercio. XVIII, n. 99.

VED. *Giuoco e scommessa*, *Rendita*, Sez. II.

ALIENAZIONE

VED. *Compratore*, *Vendita*.

ALIENAZIONE MENTALE, ALIENATI

— Le donazioni o testamenti fatti da individui nello stato di alienazione mentale, sieno o no interdetti possono essere annullati. VIII, n. 152, 196 e 170.

VED. *Sano di mente*.

ALIMENTI

— S' intende per alimenti tutto ciò ch' è necessario alla vita. II, n. 408 (995).

— In qual proporzione son essi dovuti? II, n. 414 e seg. (1000 e seg.)

— Caso in cui cessa l'obbligo di fornirli. II, n. 419 e seg. (1006 e seg.)

— L' obbligazione di fornire gli alimenti è piuttosto divisibile che solidale—Conseguenze. II, n. 425 (1012).

— Casi ne' quali son dovuti dal padre e dalla madre a' loro figli e discendenti, e reciprocamente. II, n. 377 e seg. (964 e seg.)

VED. *Matrimonio*, Cap. VI, Sez. I.

— L' obbligazione di fornire gli alimenti al padre ch' è in bisogno, è un peso della successione del figlio. *II*, n. 407 (994).

— La pensione a titolo di alimenti non è per sua

natura soggetta a sequestro. Modificazione che soffre questa regola. II, n. 126 (1013).

— In generale non è soggetta a compensazione. II, n. 127 (1014).

— L'art. 1004 del Codice di procedura, che vieta di compromettere sulle donazioni ed i legati a titolo di alimenti, non è applicabile a quelli che furono accordati dai tribunali. II, n. 128 (1015).

— Le parti possono ugualmente transigere su questi alimenti. II, n. 129 (1016).

— Non può transigersi sopra donazioni o legati di alimenti, eccetto in talumi casi ed in virtù di permissione del giudice. XVIII, n. 103.

— Il riconoscimento volontario di un figlio incestuoso o adulterino è nullo, ma gli dà forse almeno il dritto di richiedere alimenti? III, n. 209.

— Vi à obbligazione reciproca fra l' adottante e l' adottato di prestarsi gli alimenti. III, n. 310.

— Sebbene i figli naturali legalmente riconosciuti non abbian dritti che sui beni del loro padre o madre trapassati, possono nondimeno chiedere alimenti durante la loro vita, ma non da' parenti del loro padre o madre. VI, n. 268.

— Gl' immobili dati o legati per alimenti non possono in generale essere espropriati. XXI, n. 10.

— Degli alimenti che son dovuti dal genero o dalla nuora al padre, alla madre ed altri ascendenti del loro congiunto. II, n. 102 e seg. (989 e seg.)

Ved. *A questo riguardo matrimonio*, Cap. VI.

ALLIEVI

Ved. *Studente*.

ALLUVIONE

— Che intendasi per alluvione. IV, n. 400.

— Il dritto dell' alluvione à luogo a vantaggio de' proprietari che sono lungo la riva, sia che trattisi, o pur no, di una riviera navigabile o adatta a trasporto, col peso nel primo caso di lasciare il marciapiede. IV, n. 401.

— Il marciapiede appartiene tuttavia in proprietà ai comproprietari lungo la riva. IV, n. 402.

— Il dritto d' alluvione à ugualmente luogo riguardo al terreno abbandonato dall'acqua corrente. IV, n. 403.

— L' usufruttuario ed il fittaiuolo profittano dell' alluvione. IV, n. 404.

— Il dritto di alluvione non à luogo riguardo al terreno abbandonato dal mare. IV, n. 405.

— Neppure à luogo riguardo ai laghi ed agli stagni. IV, n. 406.

— Che intendasi per lago o stagno. IV, n. 407.

— Può chiunque fare stagni sopra i suoi beni, purchè non commetta alcuna usurpazione a danno del patrimonio pubblico o de' privati. IV, n. 408.

— Legge degli 11 settembre 1792 circa il disseccamento degli stagni nocivi. IV, n. 409.

— Che cosa dee fare un proprietario che voglia ristabilire uno stagno. IV, n. 410.

— Del caso in cui uno stagno inferiore impedi-

sca lo scolo delle acque dello stagno superiore. IV, n. 411.

— Del caso in cui l'acqua di uno stagno rigurgiti fino ad una strada o a terreni che ne sono inondati. IV, n. 412.

— Se l'argine esistesse in tale stato da trent'anni; i vicini non potrebbero farlo abbassare. IV, n. 413.

— Ma il proprietario dello stagno non avrebbe per tal motivo acquistata la proprietà di terreni accidentalmente coperti dalle sue acque. IV, n. 414.

— I comproprietarî di uno stagno debbono contribuire in comune al suo mantenimento. IV, n. 415.

— Il proprietario di uno stagno può inseguire il suo pesce che è rimontato per un' escrescenza o straripamento di acque, fin nella fossa a bacino dello stagno superiore; ma non fin dentro a questo stagno. IV, n. 416.

— Le regole di dritto di alluvione non si applicano qualora una parte considerevole e riconoscibile di un fondo sia stata portata verso un altro fondo dalla violenza delle acque. IV, n. 417.

ALTERNATIVA

SEZ. I. — DELL'OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA — DIFFERENZA CON QUELLA FACOLTATIVA.

— Che intendasi per obbligazioni alternative. XI, n. 132, 135.

— Per dritto comune la scelta appartiene al debitore — Eccezione alla regola. XI, n. 136, 137.

— Il debitore non può forzare il creditore a ricevere parte dell' una delle due cose e parte dell' altra. XI, n. 138.

— E i suoi eredi debbono accordarsi per pagare l' una o l' altra nel suo maturo. XI, n. 139.

— Osservazioni sopra i legati di amministrazioni, e sopra i stipolati di questa specie. XI, n. 140, 141.

— In certi casi l' obbligazione, sebbene concepita in una maniera alternativa, è determinata ad una sola cosa, o divien determinata a questa cosa. XI, n. 142, 143.

— Vizio d' una delle disposizioni dell' art. 1193. XI, n. 144.

— Se il debitore abbia fatto delle offerte regolari di una delle due cose, è liberato. XI, n. 145.

— In qual modo debba esser concepita la domanda nel caso in cui la scelta è al debitore. XI, n. 146.

— Caso in cui la scelta appartiene al creditore, disposizioni dell'art. 1194. Osservazione. XI, n. 147, 148.

— Se le due cose sien perite senza colpa del debitore e prima ch' egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta. Osservazione. XI, n. 149, 150.

— Differenza per ciò che riguarda la perdita delle cose, tra l' obbligazione alternativa e la vendita fatta a conto, a peso, o a misura. XI, n. 151.

— Seguonsi le medesime regole allorchè l'obbligazione alternativa comprenda più di due cose. XI, n. 152.

— Che intendasi per obbligazioni facoltative. XI, n. 153.

— Importante differenza. XI, n. 154.

— Bisogna sopra tutto attenersi all'intenzione delle parti o del disponente, per vedere se l'obbligazione sia alternativa o facoltativa. XI, n. 155.

— Come dev'essere concepita la domanda in queste ultime. XI, n. 156.

— Altre differenze tra queste diverse obbligazioni circa agli effetti. XI, n. 157.

— Effetto, nella comunione legale, delle obbligazioni legali che àn per oggetto una cosa mobiliare o immobiliare. XIV, n. 116.

— Il debito alternativo di una cosa mobile o immobile è a peso della comunione se venga pagata la cosa mobile. XIV, n. 226.

SEZ. II. — DELL' ALTERNATIVA DELLE VENDITE.

— La vendita fatta sotto una alternativa è regolata dai principî generali delle convenzioni. XVI, n. 80.

— In conseguenza, la scelta appartiene al venditore, se non è stata espressamente riserbata al compratore. XVI, n. 81.

— E se l'una delle due cose viene a perire, o non poteva esser compresa nella vendita, la ven-

dita è determinata a quella che resta. XVI. n. 82,

— Se tutte le cose vengono a perire per caso fortuito, e prima che il venditore fosse in mora, l'obbligazione di costui è estinta. XVI, n. 83.

— Osservazioni sull'art. 1194. XVI, n. 84.

— Il venditore, anche quando spetti a lui la scelta, non può liberare parte dell'una cosa e parte dell'altra, e 'l compratore, quantunque abbia l'azione, molto meno può domandare parte dell'una e parte dell'altra. XVI, n. 85.

— Quali principî si applicano a' loro eredi. XVI, n. 86.

SEZ. III. — DELL' ALTERNATIVA NELLE SERVITU'.

— L' uso delle servitù può essere alternativo. V, n. 482.

ALVEARE

— Quando sono immobili. IV, n. 61.

AMBIGUITÀ

VED. *Interpretazione*.

AMMENDE

— Le condanne pronunziate contro uno de' coniugi per misfatto che porta seco la morte civile, colpiscono soltanto la sua parte nella comunione. XIV, n. 297.

— Le ammende in cui sia incorso il marito per misfatto non producente morte civile possono ripetersi dai beni della comunione, salvo la compensazione dovuta alla moglie; quelle in cui sia incor-

sa la moglie non possono eseguirsi se non sulla nuda proprietà de' suoi beni. *Quid* de' danni ed interessi cui sia stato condannato il marito per misfatto non producente morte civile; ne è mai dovuta compensazione alla comunione? Sì, a parere dell'autore. XIV, n. 298.

AMMINISTRATORE

— Gli amministratori possono rendersi aggiudicatarî dei beni di cui ànno l'amministrazione. XVI, n. 137 e seg.

AMMINISTRAZIONE

— Dell' amministrazione del tutore relativamente alla persona ed ai beni del minore. III, n. 524, 617.

VED. *Tutela*, cap. IV.

— Dell' amministrazione degli affari di una società. XVII, n. 434, 445.

VED. *Società*, cap. III, sez. I, § V.

— Dell' amministrazione dei beni della comunione, e di quelli personali della moglie nel tempo della sua durata. XIV, n. 265, 322.

VED. *Comunione*, cap. I, sez. III.

— Gli atti di semplice sorveglianza ed amministrazione provvisoria non inducono accettazione di successione, se non si è preso la qualità di erede. Diversi atti di questa specie. VI, n. 403, 404.

— Gli atti conservatorî e puramente amministrativi, non inducono dalla parte della moglie, accettazione della comunione. XIV, n. 439.

— Regole delle locazioni a soccio, e de' loro effetti. XVII, n. 269, 315.

Ved. *Locazione a soccio.*

— Degli animali affidati al colono per la coltura d' un fondo rustico. IV, n. 51, 59.

Ved. *Immobili*, sez. II.

ANIMALI SELVAGGI

— Che intendasi per animali selvaggi. Regole sulla loro proprietà. IV, n. 270, 275 e 292.

Ved. *Caccia, Parco.*

ANTICIPAZIONE

— Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni da costui fatte per eseguire il mandato, ed indennizzarlo delle perdite che à sofferto per questa occasione e sviluppo. XVIII, n. 267, 269.

— À dritto agl' interessi delle somme da lui anticipate, dal giorno in cui si verifica di essersi fatto il pagamento. XVIII, n. 270.

Ved. *Mandato, Anticipazione di pagamento.*

ANTICIPAZIONE DI PAGAMENTO

— Il pagamento di una lettera di cambio prima della scadenza non libererebbe il debitore se la sua lettera non appartenesse a colui che l' à ricevuto. XII, n. 67.

— In caso di pignoramento dell' immobile locato, distinzione da farsi per cagione della qualità del creditore che procedette al pignoramento, rispetto ai pagamenti fatti con anticipazione. XVII, n. 163.

Ved. *Pagamento.*

ANTICIPAZIONE D'EREDITÀ

ANTICRESI

— Se l'anticresi abbia effetto riguardo a' terzi: discussione. XVIII, n. 560.

— Obbligazioni del creditore. XVIII, n. 561.

— Suo dritto di ritenzione finchè non sia pagato. XVIII, n. 562.

— Se mai la seconda disposizione dell'art. 2082 c. c. sia puranche applicabile nei casi di anticresi. XVIII, n. 563.

— Il creditore può rinunciare al suo dritto per dispensarsi di adempierne i pesi, salvo patto in contrario. XVIII, n. 564.

— La mancanza di pagamento nel termine stabilito non lo rende proprietario dell'immobile, salvo a lui il domandarne la spropriazione per le vie legali. XVIII, n. 565.

— I tribunali non possono anche ordinare, come nei casi di pegno, che l'immobile gli rimarrà in pagamento, a giudizio dei periti. XVIII, n. 566.

— È nulla e di niun effetto la convenzione che in mancanza di pagamento il creditore potrà vendere l'immobile: *quid* di quella la quale lo autorizzasse a venderlo all'incanto innanzi al notaio, in presenza del debitore? XVIII, n. 567.

— È valida la vendita fatta dal debitore al creditore dopo il contratto di anticresi. XVIII, n. 568.

— L'immobile può darsi da un terzo, e l'anticresi, come il pegno, è indivisibile ne' suoi effetti. XVIII, n. 569.

— La prescrizione à luogo come per il pegno. XVIII, n. 570.

— La sentenza che rigetta le scuse presentate per esser dispensato dalla tutela è suscettibile di appello. III, n. 499.

— La sentenza che pronunzia una interdizione è suscettibile di appello. III, n. 740 e seg.

APPRENDENTI

— Risponsabilità de' precettori ed artigiani riguardo a' fatti de' loro allievi o apprendenti, che potevano impedire. XIII, n. 721.

— Del loro regresso: contro chi? XIII, n. 722, 723.

APPROVAZIONE

— Necessità dell'approvazione della somma espressa nel biglietto non scritto per intiero da colui che l'à sottoscritto: eccezioni in favore di certe persone. XIII, n. 466, 491.

VED. *Atto sotto scrittura privata.*

ARBITRAMENTO

— Da quale istante le decisioni arbitramentali producono ipoteca. XIX, n. 341.

ARBUSTI

— Sono mobili o immobili secondo la loro destinazione o la qualità delle persone che li posseggono. XIV, n. 45.

ARCHITETTO.

— L'architetto è risponsabile dell' incendio cagionato per difetto di costruzione, o avvenuto nel termine di dieci anni dal compimento de' lavori. XVII, n. 114.

— È risponsabile de' danni o della rovina degli edifizi durante lo stesso tempo. XVII, n. 255.

—De' stati e de' prezzi da loro conchiusi. XVII, n. 248, 263.

VED. *Stati*.

— Del privilegio degli architetti. XIX, n. 190, 198.

ARGENTO CONTANTE

— La collazione del danaro contante si fa col prender tanto di meno. VII, n. 407.

— La collazione, in tal caso, si fa della somma numerica data, ancorchè vi sia stato di poi aumento o diminuzione di valore nelle monete. VII, n. 408.

ARMATA

VED. *Militari*.

ARRESTO PERSONALE (1)

— L' arresto personale è un mezzo d' esecuzione e non una pena. XVIII, n. 435.

— La legge si determinò a stabilirlo per diversi motivi, e non è permesso di applicarlo fuori dei casi da essa preveduti. XVIII, n. 436.

— Dev' esser domandato e non pronunziato di uffizio. XVIII, n. 437.

(1) Niun arresto personale può eseguirsi contro un membro dell' una o dell' altra camera durante la sessione, senza l' autorizzazione della camera di cui fa parte (costituz. belg. art. 45).

CAPITOLO I.

DELL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE ORDINARIA.

SEZ. I. — DELLE CAUSE IN VIRTU' DELLE QUALI HA O PUÒ AVER LUOGO L'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE ORDINARIA.

— L'arresto personale in materia civile ordinaria, è ora prescritto dalla legge e ora lasciato alla saggezza de' tribunali. XVIII, n. 440.

— Non può eseguirsi che in virtù di sentenza. XVIII, n. 441.

§ I. — *De' casi in cui la legge medesima pronunzia l'arresto personale in materia civile ordinaria.*

— L'arresto personale à luogo nel caso di stellionato; in qual caso vi è stellionato. XVIII, n. 442, 457.

Ved. *Stellionato.*

— L'arresto personale à luogo puranche in caso di deposito necessario. XVIII, n. 452.

— A questo deposito viene assomigliato quello fatto in un'osteria da un viaggiatore, e la cosegnazione delle cose ai vetturali per terra o per acqua a fin di trasportarle. XVIII, n. 453.

— Conciliazione degli art. 2060, 2063 e 1943 c. c. riguardo al caso di deposito volontario. XVIII, n. 454.

— L'arresto à similmente luogo in caso di reintegra; in questo caso da qual giudice vien pronunziato. XVIII, n. 455.

— Altri casi di arresto personale. XVIII, n. 456, 462.

§ II. — *De' casi in cui l'arresto personale può essere ordinato dal giudice in materia civile ordinaria.*

— Disposizione dell' art. 2061 c. c., e sviluppamenti. XVIII, n. 463.

— Disposizione dell' art. 2062. XVIII, n. 464.

— Altri casi di arresto in facoltà de' giudici. XVIII, n. 465, 468.

— Osservazioni sopra questi diversi casi. XVIII, n. 469.

§ III. — *Casi ne' quali le parti possono convenire l'arresto personale.*

— Primo caso in cui è permesso di sottoporsi all' arresto, e rimessione circa ai fideiussori giudiziari. XVIII, n. 470.

— Secondo caso. XVIII, n. 471.

§ IV. — *Disposizioni generali.*

— Testo dell' art. 2063. XVIII, n. 472.

— Disposizioni dell' art. 2070. XVIII, n. 473.

— L'esecuzione della sentenza di arresto non so-

spende le procedure e gli atti esecutivi sopra i beni. XVIII, n. 474.

SEZ. II. — DELLE CAUSE CHE OSTANO ALL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE ORDINARIA, E DE' DIVERSI MITIGAMENTI ALLA SUA ESECUZIONE.

— I minori non commercianti vanno esenti dall' arresto personale. XVIII, n. 475.

— Lo stesso è per le donne e pe' settuagenarî, eccetto il caso di stellionato. XVIII, n. 476.

— In quali casi la donna maritata può essere astretta con l'arresto personale come rea di stellionato. XVIII, n. 477.

— L'arresto non à luogo in materia civile ordinaria per somma minore di trecento franchi, differenza di compilazione dell'art. 2065 c. c. con quella dell' art. 126 c. pr. XVIII, n. 478.

— Nei casi preveduti nel Codice civile e nel Codice di procedura la legge non richiede che la somma di trecento franchi sia di sorte principale, ma non si riguardano le spese per ciò che concerne lo arresto. XVIII, n. 479.

— Interpretazione della seconda disposizione dell'art. 126 c. pr. XVIII, n. 480.

— Nè il Codice civile, nè il Codice di procedura limitano la durata dell' arresto, ciocchè fu cangiato, come pure molti altri punti dalla legge del 17 aprile 1832: sviluppamenti. XVIII, n. 481.

CAPITOLO II.

DELL' ARRESTO PERSONALE IN MATERIA DI COMMERCIO.

— Dacchè la moglie pubblica mercantessa fosse tenuta con l'arresto personale per obblighi contratti pe 'l suo negoziato, l'arresto non dovrebbe perciò pronunziarsi contro il marito. II, n. 482.

— Cangiamenti apportati dalla nuova legge a ciò che riguarda la somma per la quale à luogo l'arresto personale in materia di commercio. XVIII, n. 487.

— In qual senso debbonsi intendere le parole della nuova legge, *al pagamento di una somma principale di dugento franchi.* XVIII, n. 488.

— Diverse persone contro le quali non può eseguirsi l'arresto personale anche in materia commerciale. XVIII, n. 489.

— Durata di tale arresto. XVIII, n. 490.

CAPITOLO III.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CRIMINALE, CORREZIONALE O DI POLIZIA.

— Distinzione circa all' arresto personale tra le condanne civili pronunziate a vantaggio dello Stato, e quelle pronunziate a vantaggio de' particolari lesi per effetto del delitto : delle prime. XVIII, n. 491.

— Delle seconde. XVIII, n. 492.

— Disposizioni generali. XVIII, n. 493.

CAPITOLO IV.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA DI DANARI ED EFFETTI MOBILI PUBBLICI.

—Persone che sono soggette a tale arresto. XVIII, n. 494.

— Somma per la quale può esser pronunziato. XVIII, n. 495.

— Sua durata stabilita con sentenza, ne' limiti determinati dalla legge. XVIII, n. 496.

CAPITOLO V.

DELL'ARRESTO PERSONALE CONTRO GLI STRANIERI.

— Ogni sentenza profferita contro uno straniero ed a favore di un francese per una somma principale ascendente a 150 franchi deve produrre l'arresto personale. XVIII, n. 497.

— Dritto del francese creditore anche prima di profferirsi la sentenza. XVIII, n. 498.

— Durata dell'arresto. XVIII, n. 499.

— L'arresto à luogo contra gli stranieri per debiti civili, eccetto il caso di stellionato. XVIII, n.500.

— Rimessione ad un volume precedente circa al beneficio di cessione. XVIII, n. 501.

ARRETRATI

— Gli arretrati delle rendite, sono sempre frutti civili, acquistandosi a tal titolo giorno per giorno. IV, n. 534.

— La domanda d' interessi o arretrati fatta da uno de' creditori solidali, li fa decorrere a vantaggio di tutti. XI, n. 181.

— Quella fatta contro uno de' debitori solidali li fa correre contro tutti; quella fatta contro uno degli eredi soltanto da uno de' debitori non li fa correre contro i coeredi. XI, n. 219.

— Del pagamento degli arretrati delle rendite vitalizie; della mancanza del loro servizio, e del caso in cui il debitore non deve più se non semplici interessi. XVIII, n. 167 e seg.

Ved. *Rendite*, sez. II, § II, n. 552.

— Le offerte reali debbono esser fatte al creditore della totalità della somma esigibile cogli interessi o arretrati scaduti, e le spese liquidate. XII, n. 205.

— Come debba intendersi questa condizione riguardo ad un debito pagabile in diverse rate; o riguardo molte annate di arretrati che si trovano scaduti. XII, n. 206.

— Allorchè nel contratto di matrimonio si è stipolato la separazione dei debiti, gli arretrati ed interessi dovuti dallo sposo, e scaduti all' epoca del matrimonio, restano a suo carico personale; ma quelli che son decorsi dopo il matrimonio sono a carico della comunione, a meno che, per questo

ultimo caso, non siavi convenzione contraria. XV, n. 90, 99.

— Gli arretrati si prescrivono con anni cinque; cominciando da qual' epoca? XXI, n. 428, 429.

— Il mandatario che à ricevuti gli arretrati può invocare questa prescrizione? E si può opporre alla cauzione d'averli pagati? XXI, n. 430 e seg.

— Dell' iscrizione ipotecaria riguardo agli interessi o arretrati. XX, n. 144, 158.

ARTIGIANO

Ved. *Operaio*, *Apprendista*.

ASCENDENTE

— Ordine nel quale à luogo la tutela legale degli ascendenti. III, n. 445, 449.

— Delle successioni deferite agli ascendenti; regole diverse sulla devoluzione che à luogo in favore loro in questa circostanza. VI, n. 191, 195.

— Delle successioni deferite agli ascendenti come *donanti*. VI, n. 196, 246.

Ved. *Successione*.

— Della riserva degli ascendenti. VIII, n. 304, 313.

Ved. *Quota disponibile*, *Riduzione*.

— Delle divisioni fatte dagli ascendenti fra i loro figli o discendenti. IX, n. 614, 660.

ASSEGNAZIONE

— La clausola con cui uno de' coniugi mette nella comunione il tale immobile sino alla concorrenza di una certa somma, non costituisce in realtà una vera mobilizzazione, come lo dice il Codice, ma

ASSEMBLEA DI FAMIGLIA

ASSENZA, ASSENTI

CAPITOLO I.

DELLA PRESUNZIONE DI ASSENZA, E DI QUANTO CONVIEN FARE NEL PRIMO PERIODO.

CAPITOLO II.

DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA E DELLE CONDIZIONI E FORMALITÀ DA OSSERVARSI PERCHÈ AVVENGA.

SEZ. I. — IN QUAL TEMPO POSSA PROVOCARSI ED OTTENERSI LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

— Spirito dell'antica giurisprudenza circa l'assenza. I, n. 409.

— In qual tempo possa provocarsi la dichiarazione di assenza, qualora l'individuo non abbia lasciata alcuna procura. I, n. 410.

— E quando la lasciò, ma sia cessata. I, n. 411.

— Quale è mai l'effetto di una procura speciale riguardo al tempo in cui può esser provocata la dichiarazione di assenza. I, n. 412.

— E quello di un mandato, che fosse stato conferito per un tempo determinato eccedente i dieci anni. I, n. 413.

— In qualunque modo si abbiano nuove dell'assente, debbono queste far rigettare provvisionalmente la domanda. I, n. 414.

SEZ. II. — QUALI PERSONE POSSONO DIMANDARE LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

— I creditori non ànno il dritto di provocare la dichiarazione di assenza. I, n. 415.

— Le parti interessate, nel senso dell'art. 115, sono quelle che ànno dritti dipendenti dalla condizione della morte dell' assente. I, n. 416.

— In primo luogo sono gli eredi presuntivi. I, n. 417.

— Ed il coniuge, ma con una distinzione. I, n. 418.

— Diverse altre persone che sono parti interessate perchè sia dichiarata l'assenza. I, n. 419.

— In caso che gli eredi si neghino ad agire, possono mai esse provocare la dichiarazione di assenza? I, n. 420.

SEZ. III. — A QUAL TRIBUNALE CONVENGA RIVOLGERSI PER FAR DICHIARARE L'ASSENZA, E COME DEBBA ESSER PROVATA E DICHIARATA.

— Qual sia il tribunale competente a giudicar sulla dimanda di dichiarazione di assenza. I, n. 421.

— Formalità da osservarsi. Sentenza che ordina una informazione sull' assente. I, n. 422.

— Questa informazione non è rigorosamente sottoposta alle regole del dritto comune. I, n. 423.

— Il tribunale prende in considerazione i motivi dell' assenza. I, n. 424.

— Può prodursi appello avverso la sentenza. I, n. 425.

— La sentenza diffinitiva debb'esser profferita un anno dopo quella da cui si è ordinata l' informazione. I, n. 426.

— Il pubblico ministero può dimandare ed il tribunale ordinare una nuova informazione prima di profferire la sentenza diffinitiva. I, n. 427.

— Questa sentenza può anch' essere impugnata con appello. I, n. 428.

SEZ. IV. — DELLE REGOLE SPECIALI RIGUARDANTI I MILITARI DI TERRA, O DI MARE.

— Leggi degli 11 ventoso e 16 fruttidoro anno II. I, n. 429.

— Queste leggi non furono abrogate dagli art. 135 e 136 del Codice. Arresto di cassazione. I, n. 430.

— Legge del 6 nebbioso anno V. I, n. 431.

— Legge del 13 gennaio 1817, la quale à implicitamente abrogate quelle degli 11 ventoso, e 16 fruttidoro anno II. I, n. 432.

— Luoghi ne' quali tal legge deroga al dritto comune in fatto di assenza. I, n. 433.

CAPITOLO III.

DELLA PROVVISIONALE IMMISSIONE IN POSSESSO DE' BENI POSSEDUTI DALL'ASSENTE, ALLORCHÈ SCOMPARVE, E DEGLI EFFETTI DELL'ASSENZA DURANTE QUESTO PERIODO.

— Presunzione di morte risultante dal durare l'assenza senza aversi notizia. I, n. 434.

— Effetti generali di tal presunzione. Questi ef-

fetti non si estendono a quel che fosse irreparabile nella fine. I, n. 435, 436.

— In quali casi i beni degli assenti possono essere ipotecati durante l'immissione in possesso. XIX, n. 349, 350.

SEZ. I. — QUALI SIENO LE PERSONE CHE POSSONO OTTENERE LA PROVVISIONALE IMMISSIONE IN POSSESSO, QUALI LE FORMALITA' DA PRATICARSI PER OTTENERLA ED IN QUALI BENI AVVIENE.

— Gli eredi presuntivi ànno dritto all' immissione in possesso de' beni. I, n. 438.

— Essi sono i più prossimi nel giorno della scomparsa, o delle ultime notizie, e non in quello dell' immissione. Conseguenza. I, n. 439.

— Altre persone che posson dimandare la provvisionale immissione in possesso. I, n. 440.

— Si può ottenere l' immissione dalla stessa sentenza che dichiara l' assenza. I, n. 441.

— Formalità da osservarsi per ottenere l' immissione, qualora sia dimandata dopo la sentenza che à dichiarata l' assenza. I, n. 442.

— La sentenza che giudica sulla dimanda d' immissione è soggetta ad appello. I, n. 443.

— Potrebbe mai il ministero pubblico, in tale stato, domandare una nuova informazione? I, n. 444.

— L'immissione avviene ne' beni dall'assente posseduti nel giorno che scomparve, o che si ebbero le ultime di lui notizie. I, n. 445.

— Applicazione della regola a un fondo stipulato con condizione. I, n. 446.

Ved. *Condizione.*

— Ed alle azioni reali, che l' assente aveva allorchè partì. I, n. 447.

Ved. *Azione reale.*

— Ed al possesso utilmente conservato. I, n. 448.

SEZ. II. — DE' DRITTI DEL CONIUGE PRESENTE.

— Dritto che à il coniuge in comunione di beni di scegliere, che la medesima continui o che provvisionalmente si disciolga, e d' impedire nel primo caso, l' esercizio de' dritti dipendenti dalla morte dell' assente. I, n. 449.

— È indifferente che la comunione sia legale o modificata. I, n. 450.

— Ne' casi in cui i coniugi non si trovino in comunione di beni e sia la moglie scomparsa, à dritto il marito di conservare l'usufrutto della dote sino alla immissione diffinitiva, ovvero finchè si disciolga il matrimonio? Scioglimento della quistione. I, n. 451, 452.

— Dritto del coniuge in generale quando il coniuge assente non abbia lasciato parenti abili a succedergli. I, n. 453.

— Osservazioni sulla facoltà spettante al coniuge in comunione de' beni e che scelga di continuar nella medesima, d' impedire l'esercizio de' dritti dipendenti dalla condizione della morte dell'assente. I, n. 454.

— In questo caso, gli eredi del chiamato ad una sostituzione, di cui sia gravato l'assente ànno mai l'obbligo di provare, anche dopo lo scioglimento della comunione, la premorienza dello assente, affin di ottenere i beni? I, n. 455.

— Nel caso negativo, *quid* de' frutti riscossi dall' amministratore legale sui beni gravati? I, n. 456.

— Diversi casi ne' quali l' esercizio de' dritti dei terzi non è più paralizzato dalla scelta fatta dal coniuge di continuare nella comunione. I, n. 457.

— Obbligo per la moglie presente di fare inventario. I, n. 458.

— Estensione de' suoi poteri come amministratrice legale. I, n. 459.

— Il marito, la cui moglie sia assente deve pure fare inventario. I, n. 460.

— Estensione dei poteri del marito nella sua qualità di amministratore legale. I, n. 461.

— Il coniuge che abbia scelto da principio di continuare nella comunione, può dimandarne in prosieguo il provvisionale discioglimento. I, n. 462.

— La moglie che abbia scelto di continuare nella comunione, à conservato il dritto di rinunciarvi dappoi. I, n. 463.

— Dritti dell' amministratore legale per ciò che riguarda i frutti. I, n. 464.

— L'amministratore legale non deve prestare cauzione. I, n. 465.

— Il coniuge che domanda il provvisionale scioglimento della comunione esercita i propri dritti le-

— La legge non istabilì come debba farsi l' impiego. I, n. 480.

— Nulla anche dispose circa al termine tra'l quale deve praticarsi. I, n. 481.

— Gl'immessi debbono il dritto di mutazione tra sei mesi, salva la restituzione se l' assente ritorni, o dia notizie di se. I, n. 482.

— Il possesso provvisionale è non altro che un deposito il quale à per effetto d' interdire agl' immessi il potere di alienare, e d' ipotecare gli stabili. I, n. 483.

— Il tribunale potrebbe in taluni casi autorizzare l'ipoteca. I, n. 484.

— Gl' immessi non ànno il dritto di vendere i mobili, di cui il tribunale non abbia creduto opportuno ordinar la vendita, ma gli acquirenti in buona fede non possono tuttavolta esser turbati. I, n.485.

— Se non ostante il divieto gl' immobili sieno stati venduti, i terzi potranno prescrivere secondo le massime del dritto comune. I, n. 486.

— Qualità del potere degl' immessi nel provvisionale possesso. I, n. 487.

— Conseguenza circa all'arresto personale. I. n.488.

— E riguardo alla estimazione delle colpe commesse nella loro amministrazione. I, n. 489.

— Gli affitti fatti dagl' immessi e che non eccedano nove anni, debbono eseguirsi dall'assente ritornato. I, n. 490.

— Distinzioni da farsi circa alle perdite risultanti dalla insolvibilità de' creditori. I, n. 491.

— Gl'immessi ànno generalmente le azioni attive e passive; ma debbono farsi autorizzare per istituire un' azione immobiliare, o per prestare acquiescenza ad una dimanda di simil natura. I, n. 492.

— Possono nondimeno provocare una divisione, anche diffinitiva. I, n. 493.

— La prescrizione non decorre tra l'assente e gl'immessi in possesso. I, n. 494.

— Se terze persone debbono opporla, convien mai considerare la qualità dell'assente o quella dell'immesso, per conoscersi se il suo corso sia stato sospeso dal giorno dell'immissione ed anche della scomparsa? I, n. 495.

— Quota de' proventi attribuita agl'immessi in possesso. I, n. 496.

— Il coerede che non abbia creduto opportuno di fare istanza per l'immissione non à dritto di pretendere una parte ne'frutti. I, n. 497.

— Opinione riguardo ai frutti attaccati al suolo nel momento dell'immissione, e nel momento in cui esso finisce. I, n. 498.

— Il ritorno o la pruova dell'esistenza dell'assente fa cessare gli effetti della provvisionale immissione in possesso. I, n. 499.

CAPITOLO IV.

DELLA DIFFINITIVA IMMISSIONE IN POSSESSO E DE' SUOI EFFETTI.

— Dopo trent'anni dalla provvisionale immissione, o quando sien decorsi cento anni dalla nascita dell'assente, le cauzioni sono sciolte di pieno dritto e può avvenire l'immissione diffinitiva e la divisione de' beni. I, n. 500.

— Si richiede una sentenza per ottener quest'immissione. I, n. 501.

— Le cauzioni si sciolgono per lo passato e per lo avvenire. I, n. 502.

— Gl'immessi in possesso potettero, prima dell'immissione diffinitiva, fare una divisione condizionale. I, n. 503.

— Gli effetti dell'immissione diffinitiva cessano, se l'assente ritorni o si ricevan di lui notizie. In conseguenza riacquista i suoi beni nello stato in cui si trovano, il prezzo de' beni venduti, e quelli col prezzo medesimo acquistati. I, n. 504.

— Ma non può reclamare i beni alienati, abbenchè lo sieno stati a titolo gratuito. I, n. 505.

— Generalmente non à dritto ad una indennità pe' beni donati. I, n. 506.

— Non acquista gli estagli e gli arretrati scaduti, abbenchè sieno ancora dovuti. I, n. 507.

— Ricupera ciocchè sia stato pagato agl'immessi

in possesso; sì durante l'immissione provvisionale, che durante la diffinitiva. I, n. 508.

— In generale le restituzioni debbono essere proporzionate a quello che ànno acquistato gl'immessi in possesso, anche rispetto alle deteriorazioni. I, n. 509.

— Il dritto dell'assente è imprescrittibile. I, n. 510

— Diverso è pur quello degli eredi più prossimi nel giorno della morte verificata. I, n. 511.

— I figli e discendenti in linea retta dell'assente possono, entro i trent'anni dall'immissione deffinitiva, reclamare i beni nello stato in cui si trovano. I, n. 512.

— In tal caso i trent'anni sono forse un termine stabilito o il tempo di una prescrizione ordinaria sospesa dalla minore età? I, n. 513.

CAPITOLO V.

DEGLI EFFETTI DELL'ASSENZA IN GENERALE.

SEZ. I. — DEGLI EFFETTI DELL'ASSENZA RISPETTO ALLA CURA DE' FIGLI MINORI DEL CONIUGE ASSENTE ED AL CONSENSO A PRESTARSI AL LORO MATRIMONIO.

— Generalmente, l'assenza della madre non modifica la potestà del padre sui figli minori, e non è obbligato di far loro nominare un tutore surrogato. I, n. 515.

— In taluni casi dovrà farlo nominare. I, n. 516.

— Se siasi reso assente il padre, la madre esercita i dritti del marito circa la educazione e cura de' figli, e circa l' amministrazione de' loro beni. I, n. 517.

— La madre, propriamente parlando, non è tutrice, nondimeno dopo la dichiarazione d' assenza dee generalmente far nominare un tutor surrogato. I, n. 518.

— Quale sia il potere correzionale sui figli. I, n. 519.

— Non à ella bisogno di autorizzazione giudiziaria per gli atti di pura amministrazione: à il suo mandato dalla legge. I, n. 520.

— La madre à mai l' usufrutto legale de' beni dei figli? e se le appartiene, sotto qual condizione l' è attribuito? I, n. 521.

— Nomina di un tutore provvisionale ai figli minori, nei casi preveduti dagli art. 142 e 143. I, n. 522.

— Che si deve fare riguardo al consenso da prestarsi al matrimonio dei figli dell'assente. II, n. (673, 676) 86, 89.

SEZ. II. — DEGLI EFFETTI DELL' ASSENZA RIGUARDO AL MATRIMONIO DELL' ASSENTE.

— La più lunga assenza d' un individuo non autorizza il suo consorte a contrarre nuovo matrimonio, se non abbia la prova della morte di lui. I, n. 523.

— Se in fatti siasi contratto un secondo matrimonio, il solo assente è ammesso ad impugnarlo. I, n. 524.

— Dubbio che presenta l'avvicinamento degli art. 139, 147 e 184 del Codice civile. I, n. 525.

— Quando il secondo matrimonio sia stato contratto durante la presunzione di assenza, l'art. 139 non è necessariamente applicabile. I, n. 526.

— Se l'assente ricomparisca e non impugni il matrimonio, il ministero pubblico, il nuovo coniuge ed anche il coniuge di buona fede possono richiedere la nullità. I, n. 527.

— Effetti della buona fede de' coniugi, o di uno di essi, qualora il matrimonio sia annullato. I, n. 528.

SEZ. III. — DELL' APERTURA DELLA SUCCESSIONE DELL' ASSENTE.

— La eredità dell' assente appartiene agli eredi più prossimi nel giorno della sua morte verificata. I, n. 529.

— Anche quando costoro non fossero nè figli, nè discendenti, e si presentassero dopo l' immissione diffinitiva, potrebbero intentare l' azione per la restituzione della eredità, provando la morte e la loro prossimità di grado nel tempo in cui avvenne. Conciliazione degli art. 130 e 133. I, n. 530.

— I parenti più prossimi nel giorno della comparsa o delle ultime notizie possono reclamare il

possesso contro coloro che l'ànno ottenuto, provando semplicemente di essere in grado utile. I, n. 531.

SEZ. IV. — DEGLI EFFETTI DELL'ASSENZA IN GENERALE, PER RIGUARDO AI DRITTI COMPETENTI A PERSONA DI CUI S'IGNORI L' ESISTENZA.

— Chiunque reclama un dritto competente ad un individuo, deve provare che il medesimo esisteva quando vi si fece luogo. I, n. 532.

— Questa massima elevata a legge dagli art. 135 e 136. I, n. 533.

— Discussione nel Consiglio di Stato sull' estensione della massima. I, n. 534.

— Si applica al presunto assente, del pari che all' assente dichiarato. I, n. 535.

— Regolarmente non si applica al non presente. I, n. 536.

— L' erede d' un legatario condizionale dee provare che il suo autore sia sopravvissuto al testatore ed all' adempimento della condizione. I, n. 537.

— Applicazione della massima al caso in cui l'individuo sia donante con patto di riversione, e che il donatario muoia. I, n. 538.

— A quello, cui sia costituita rendita vitalizia sulla sua persona. I, n. 539.

— O che sia chiamato ad una sostituzione, ed il gravato muoia. I, n. 540.

— O che abbia stipolato un' antiparte o l'intero della comunione in caso di sopravvivenza. I, n. 541.

— Degli effetti dell'assenza relativamente all'antiparte convenzionale. XV, n. 196, 197.

— Caso in cui la comunione sia stata stabilita a vantaggio del superstite; uno de' coniugi disparisca e l'altro muoia, avanti la dichiarazione di assenza. I, n. 542.

— Donazione de' beni futuri fatta da un terzo che disparve, e la cui esistenza s' ignori nel momento della morte del coniuge donatario. I, n. 543.

— Nella specie il donatario è quello che si è reso assente. I, n. 544.

— Diversi modi con cui si può concorrere ad una successione. I, n. 545.

— Nel caso degli art. 720, 721 e 722 la presunzione della legge sta invece di pruova della esistenza della persona nel tempo che si verifichi un dritto. I, n. 546.

— Qualora una persona può concorrere ad una eredità, tanto per dritto di rappresentazione, che di trasmissione, non può essere esclusa pe 'l solo motivo, che non provi nè la premorienza, nè la esistenza della persona. I, n. 547.

— Potrà concorrere per dritto di rappresentazione, affinchè non sia obbligata a pagare i debiti dell' assente. I, n. 548.

— Dee allora, per dritto comune, conferire tanto quello ch' esso à ricevuto, quanto ciò che à ricevuto quest' ultimo. I, n. 549.

— Le azioni con le quali si domanda l'eredità

ed altri dritti, sono riservate all' assente, o ai suoi rappresentanti. I, n. 550.

— Il Codice parlando della petizione di eredità, nel titolo *degli Assenti*, suppone che ne sieno conosciute le regole. I, n. 551.

— La quistione se l' erede apparente potè vendere validamente i beni dell' eredità, fu giudicata affermativamente prima e dopo il Codice, per falsa interpretazione del dritto romano. I, n. 552.

— Riguardo alle divisioni nelle quali sono interessati gli assenti presunti tali, o non presenti, a chi spetta l' azione nella divisione. VII, n. 108, 112.

— Il figlio assente, che non abbia discendenti viventi al tempo dell' apertura d' una successione, alla quale egli è chiamato, non si computa per fissare la quota disponibile, salvo i suoi dritti se ricomparisca. VIII, n. 301.

Ved. *Quota disponibile*.

— Il ritorno d' un figlio assente che si credeva morto nel tempo della donazione, non la rivoca. VIII, n. 583.

ASSICURAZIONE (contro l' incendio)

— I creditori aventi ipoteca sopra una casa assicurata contro l' incendio non sono surrogati all' azione del proprietario contra la compagnia di assicurazione, ad effetto di esercitare quest' azione con prelazione sugli altri creditori. XII, n. 182.

— Sviluppo nel medesimo senso, ma validità del-

ASSOCIAZIONE

— Condizioni richieste affinchè l'erede non debba conferire, per motivo de' benefici da lui ricevuti col defunto. VII, n. 339., 341; e XVII, n. 338.

VED. *Conferire*.

ATTIVO (della comunione)

— Di che si componga l'attivo della comunione. XIV, n. 102, 211.

VED. *Comunione*.

— Come si divida. XIV, n. 471, 482.

ATTI

— La forma degli atti si determina generalmente giusta la legge del paese in cui son rogati. I, n. 91.

— Per la loro esecuzione, seguesi la legge del paese in cui essa avviene. I, n. 92.

— Senso nel quale gli atti formati dall'interdetto sono nulli nel suo interesse. III, n. 769.

— Gli atti anteriori all' interdizione possono essere annullati. III, n. 772, 787.

— In che decorso di tempo deve domandarsi la nullità per vizio di forma degli atti ricevuti da'notari? XII, n. 537, 538.

— Gli atti notariali rimasti incompleti per non essere stati sottoscritti, sono considerati come non avvenuti in qualunque epoca, come semplici progetti. XII, n. 539.

— Il tempo (dieci anni) per attaccare gli atti fatti dalle donne maritate *non autorizzate*, decorre dal giorno dello scioglimento del matrimonio. XII, n. 540, 541.

— Il tempo decorre contra la moglie, anche durante il matrimonio, se la causa di nullità non provvenga da mancanza di autorizzazione. XII, n. 542.

— Riguardo ai minori ed agli interdetti, il tempo decorre dalla età maggiore, o dal giorno in cui cessò la interdizione. XII, n. 543 e seg.

— Delle formalità prescritte per la validità degli atti notariali. XIII, n. 29 e seg.

VED. *Atto autentico.*

— Di quelle richieste per la validità degli atti in iscrittura privata. XIII, n. 409 e seg.

VED. *Atto in iscrittura privata.*

— Degli atti dello stato civile. I, n. 282 e seg.

VED. *Stato civile.*

— Degli atti capaci a produrre ipoteca convenzionale. XIX, n. 354, 362.

VED. *Ipoteca*, cap. II, sez. III, § II.

— Deve rimaner minuta dell'atto costitutivo dell'ipoteca, sotto pena di nullità. XIX, n. 357.

ATTI DELLO STATO CIVILE

— Atti dello stato civile; delle loro diverse specie e delle relative formalità. I, n. 267, 348; II, n. 241, 242, 246 e seg.; e III, n. 300, 30.

VED. *Stato civile.*

ATTO AUTENTICO

— Definizione dell'atto autentico, e sue diverse specie. XIII, n. 46.

— I processi verbali di conciliazione sono pure atti autentici: l'art. 54 del Codice di procedura non è contrario. XIII, n. 47.

— Confusione nelle leggi e nella pratica, delle parole *titolo* ed *atto,* e distinzione tra l' uno e l'altro. XIII, n. 18.

— Le forme degli atti rogati da notai sono esposte nella legge de' 25 ventoso anno XI *sul notariato*. XIII, n. 19.

— Testamenti per atto pubblico, o mistico. Loro forme. XIII, n. 20.

— I notai sono i funzionarî pubblici stabiliti per ricevere gli atti a cui le parti debbono o vogliono dare autenticità. Conseguenza. XIII, n. 21, 22.

VED. *Notaro*.

— Non possono rogare atti nei quali intervenissero essi o i loro prossimi parenti, o che contenessero disposizioni a vantaggio degli uni o degli altri. XIII, n. 28.

— Gli atti sono ricevuti da due notai, o da un notaio assistito da due testimonî. XIII, n. 29.

— La presenza del secondo notaro alla ricezione dell' atto non è tuttavolta riguardata sino a questo dì come rigorosa, salvo per ciò che riguarda i testamenti per atto pubblico. XIII, n. 30.

— Qualità che debbono avere i testimonî negli atti de' notai, all'infuori dei testamenti. XIII, n. 31.

— Pei testimonî ne' testamenti, il Codice civile (art. 980) regola la qualità che debbono avere. XIII, n. 32.

— Talune condanne formano ostacolo ad essere testimonî negli atti pubblici. XIII, n. 33.

— Non è necessario di tentare la via di falso

contro l'atto per provare che uno de' testimonî non poteva figurarvi in tale qualità. XIII, n. 34.

— L' errore pubblico sulla qualità d' un testimone lo renderebbe scusabile, ed impedirebbe la nullità dell' atto per questa causa. XIII, n. 35.

— Due notai parenti o affini in grado determinato dalla legge non possono concorrere al medesimo atto — Non esiste lo stesso divieto pei testimonî. XIII, n. 36.

— Diverse persone che non possono essere testimonî. XIII, n. 37.

— Il nome e cognome, la professione ed il domicilio delle parti debbono essere conosciuti dai notai, o venir loro attestati da due cittadini ad essi cogniti e che abbiano le qualità di testimonî. XIII, n. 38.

— Gli atti debbono enunciare il nome e cognome, non che il luogo ove risiede il notaio che li roga. XIII, n. 39.

— Come pure il nome, cognome e domicilio dei testimonî instrumentarî, il luogo dove gli atti sono rogati e la loro data. XIII, n. 40.

— La menzione della qualità di *notaio* non è richiesta sotto pena di nullità; ma può essere supplita per mezzo di enunciazioni indicanti tale qualità. XIII, n. 41.

— In qual modo possa indicarsi il luogo dove l'atto vien formato. XIII, n. 42.

— Come debbano distendersi gli atti: che intendasi per un *solo* e medesimo contesto. XIII, n. 43.

— Gli atti sono sottoscritti dalle parti, dai testimoni e dai notai, con menzione di tale formalità. Le parti che non sappiano o non possono sottoscrivere, ne fanno la dichiarazione, la quale è ugualmente menzionata. XIII, n. 44.

— La menzione della firma de' notai richiesta dalla legge del 25 ventoso anno xi, fu nondimeno riguardata come inutile dal Consiglio di Stato, il cui parere approvato venne inserito nel bullettino delle leggi. XIII, n. 45.

— La menzione del motivo per cui una parte fu impedita di sottoscrivere non è richiesta dalla legge di ventoso, come lo è dall'art. 973 del Codice per i testamenti per atto pubblico. XIII, n. 46.

— Se la parte che sapeva e poteva sottoscrivere abbia dichiarato di non saperlo e non poterlo, l'atto non è nullo per ciò; ma un testamento dovrebbe esserlo. XIII, n. 47.

— La firma delle parti dev'essere in generale del cognome com'è espresso negli atti di nascita. XIII, n. 48.

— Come debbano porsi le chiamate e le postille. XIII, n. 49, 50.

— Non vi debbono essere cassature, o spazio in bianco. Conseguenze. XIII, n. 51, 52.

— Osservazioni sulla viziatura della data di un testamento olografo. XIII, n. 53.

— La legge non pronunzia espressamente la nullità delle parole cassate: motivi di questa materia. XIII, n. 54.

— I notai sono in obbligo di serbare minuta degli atti che rogano, salvo talune eccezioni. XIII, n. 55.

— Ma i testamenti per atto pubblico non sono nel numero di queste eccezioni: in conseguenza il notaio non deve privarsi della minuta, quando anche glie la dimandasse il testatore. XIII, n. 56.

— Il dritto di rilasciare prime copie autentiche in forma esecutoria e spedizioni appartiene soltanto al notaio possessore della minuta. XIII, n. 57.

— Non possono i notai spogliarsi di alcuna minuta, eccetto nei casi preveduti dalla legge e in virtù di sentenza. XIII, n. 58.

— Non possono rilasciare spedizione se non alle parti interessate, salvo ordinanza contraria del presidente del tribunale. XIII, n. 59.

— Le sole prime copie autentiche sono rilasciate in copia esecutoria. XIII, n. 60.

— Si rilascia una copia autentica a ciascuna parte; devesene far menzione sulla minuta, e non possono esserne rilasciate altre senza il consenso di tutte le parti interessate e senza un' ordinanza del presidente del tribunale. XIII, n. 61.

— Formalità da osservarsi per ottenere una seconda copia autentica in virtù della permissione del giudice. XIII, n. 62.

— Se nel rilascio delle copie autentiche il notaio abbia bisogno di essere assistito dal *secondo*. XIII, n. 63.

— Gli atti de' notai debbono essere legalizzati al-

lorchè se ne voglia far uso in luogo lontano: che intendasi per legalizzazione. XIII, n. 64.

— Il notaio sospeso, deposto, o supplito appena che glie ne sia stata fatta la notificazione, deve cessare dall' esercizio della sua professione. XIII, n. 65.

— La legge del 25 ventoso anno XI abroga tutte le leggi anteriori per ciò che vi fosse contrario. XIII, n. 66.

— Di più, gli atti debbono distendersi in lingua francese. XIII, n. 67.

— L' atto nullo come atto autentico per incompetenza o incapacità dell' ufficiale pubblico, o per difetto di forma, vale come scrittura privata, se sia sottoscritto dalle parti. XIII, n. 68.

— Ma bisogna a tal' uopo che possa valere come scrittura privata, lo che non è per rispetto agli atti di donazione, ai contratti di matrimonî ed alle convenzioni d' ipoteca. XIII, n. 69.

— L' incompetenza o l'incapacità dell'uffiziale che à ricevuto l' atto può aver luogo in parecchi casi, che non bisogna confondere. XIII, n. 70.

— In quello in cui l' uffiziale pubblico era incompetente sol perchè esercitò atti del proprio ministero fuori la sua giurisdizione, l' atto firmato dalle parti vale come scrittura privata, ancor che contenesse convenzioni sinallagmatiche: non sarebbe applicabile l' art. 1325. XIII, n. 71.

— Se le convenzioni sinallagmatiche sono solidali, coloro che non ànno sottoscritto non sono ob-

bligati; ma quelli che àn firmato non lo sono meno se l' atto sia stato sottoscritto dall' altra parte. XIII, n. 72.

— E nel caso di obbligazione meramente unilaterale o di ricognizione di debito, l' atto varrebbe come scrittura privata, benchè fosse sottoscritto dal debitore soltanto: nè tampoco sarebbe applicabile l' art. 1326. XIII, n. 73.

— Se l' atto si fosse formato avanti un uffiziale pubblico diverso da un notaio, quando era del ministero de' notai, non varrebbe anche come scrittura privata, se non quando si fossero osservate tutte le condizioni richieste per gli atti di questa specie. XIII, n. 74.

— Gli atti rogati da un notaio sospeso, interdetto o deposto prima che gli si fosse notificata la sospensione, ec. sono autentici. XIII, n. 75.

— *Secus* circa a quelli i quali siensi rogati dopo la notificazione, quando anche le parti avessero ignorato l' incapacità del notaro. XIII, n. 76.

— Ma gli atti ricevuti da individui nominati notai senza riunire le condizioni richieste, sono nondimeno validi come atti autentici. XIII, n. 77.

— La nullità dell' atto, anche come scrittura privata, non produce la nullità dell' obbligazione per mutuo o altra causa reale: soltanto converrà provare il debito altrimenti che con l'atto. XIII, n. 78.

— *Quid* delle *convenzioni*, in questo caso, se l'atto non sia stato, nè eseguito, nè altrimenti confermato. XIII, n. 79.

— L' atto autentico fa piena fede della convenzione che contiene fra le parti e loro rappresentanti. XIII, n. 80.

— Prova ugualmente il fatto, *rem ipsam* riguardo ai terzi; ma non gli obbliga: conseguenze. XIII, n. 81.

— Nelle antiche regole, l' atto autentico faceva piena fede non ostante l'inscrizione in falso, e la sottoposizione ad accusa dell' imputato di falsità. XIII, n. 82.

— Oggidì la sottoposizione ad accusa sospende l' esecuzione dell' atto, ma la sola querela non la sospende: i tribunali possono nondimeno sospenderla nei casi d' inscrizione in falso. XIII, n. 83.

— Nettampoco è sospesa dall' accusa di dolo, o di violenza, o altri vizî intrinseci. XIII, n. 84.

— Ma la parte non è obbligata d' impugnare col mezzo dell' inscrizione in falso l'atto contenente questi vizî. XIII, n. 85.

— Dell' inscrizione in falso, e in quali casi possa farsi. XIII, n. 86, 95.

Ved. *Inscrizione in falso*.

— Della forza delle enunciazioni fatte negli atti. XIII, n. 96, 98.

Ved. *Enunciazione*.

— Delle controscritture e del loro effetto. XIII, n. 99, 108.

Ved. *Controscritture*.

ATTO DI CONFERMA

— Che intendasi per atto di conferma. XIII, n. 257.

— Di questi atti, e delle condizioni richieste per la loro validità. XIII, n. 264, 294.

VED. *Conferma.*

ATTO CONSERVATORIO

— Gli atti conservatorî fatti dalla vedova per i beni della comunione, non portan di conseguenza ingerenza, e però accettazione. XIV, n. 439, 440.

— Il creditore può far tutti gli atti conservatorî del suo dritto, prima che si verifichi la condizione. XI, n. 68.

— *Quid* se il debitore fallisca mentre ch'è sospesa la condizione? XI, n. 69.

— Il dritto di fare atti conservatorî, non porta in generale di conseguenza quello di far sequestrare. XI, n. 70.

— Provvedimenti conservatorî de'dritti della moglie attrice, o convenuta per divorzio, autorizzati dall' art. 270 del Codice civile. XIV, n. 415.

ATTO D'EREDE

— Quando si faccia atto d'erede. VI, n. 384 e seg.

VED. *Accettazione*, sez. I § I.

ATTO NOTARIALE

VED. *Atto autentico*, *Notaro.*

ATTO DI RICOGNIZIONE

— Che intendasi per atti di ricognizione. XIII, n. 256.

— Di quale specie essi sieno; delle loro forme e de' loro effetti. XIII, n. 258, 263.

ATTO RISPETTOSO

— Quando sieno richiesti gli atti rispettosi, e co-

me debbano notificarsi. II, n. 106 (693), 117 (704).

ATTO IN SCRITTURA PRIVATA

— Quali atti sien compresi sotto il nome di atti in scrittura privata. XIII, n. 109.

— Quale sia l' atto in scrittura privata propriamente detto. XIII, n. 110.

— Allorchè riconosciuto o tenuto per riconosciuto, il suo effetto tra le parti è simile a quello dell' atto autentico, se la convenzione potè esser fatta in questa forma. XIII, n. 111.

— L'atto in scrittura privata prova ugualmente il fatto, *rem ipsam*, rispetto ai terzi, a contare dal giorno in cui acquistò data certa; ma non gli obbliga. XIII, n. 112.

— Anticamente in materia civile bisognava conchiudere pe 'l riconoscimento dello scritto prima di conchiudere pe'l pagamento; non era ciò necessario in materia di commercio. XIII, n. 113.

— Nettampoco presentemente ciò è necessario, anche in materia civile, salvo l' osservanza delle regole pe'l preliminare sperimento di conciliazione. XIII, n. 114.

— Che debba fare colui al quale viene opposto un atto in scrittura privata come provveniente da lui e che possa fare se l' atto sia presentato come derivante dal suo autore. XIII, n. 115.

— Perchè nell' art. 1322 si parla del carattere, o della sottoscrizione disgiuntamente. XIII, n. 116.

— Il possessore di un atto in scrittura privata

può citare perchè sia riconosciuto il carattere anche prima della scadenza del debito ; effetto di tale dimanda. XIII, n. 117.

— Disposizioni della legge del 3 settembre 1807 a tal riguardo. XIII, n. 118.

— A carico di chi vanno le spese riguardanti la dimanda per riconoscimento : distinzioni da farsi. XIII, n. 119.

— Se il citato per riconoscimento non comparisca, lo scritto si à per riconosciuto, salvo l'opposizione. XIII, n. 120.

— In caso che non venga riconosciuto il carattere, se ne ordina la verifica : come si faccia. XIII, n. 121.

— Se l' atto sia stato riconosciuto dalle parti, à la stessa fede dell' atto autentico. XIII, n. 122.

— Ma può ancora essere impugnato con la iscrizione in falso, sia criminale, sia civile. XIII, n. 123.

— La parte può eziandio inscriversi in falso, ancorchè l' atto sia verificato per un oggetto diverso da quello di una procedura di falso principale, o incidente. XIII, n. 124.

— E querelarsi di falso criminale, anche dopo essersi inscritto in falso civile, se il misfatto non siasi ancora estinto. XIII, n. 125.

— L' associazione di un accusato di falsità non impedisce ai tribunali civili di esaminare di poi il *merito dell'atto* sotto il rapporto della veracità del*la sua causa*. XIII, n. 126.

— *Il Codice* civile in generale non prescrive al-

cuna particolare formalità per gli atti in scrittura privata, salvo le disposizioni degli art. 1325 e 1326: non richiede nè la menzione del luogo nè quella della data. XIII, n. 127.

— Gli atti in scrittura privata possono essere iscritti anche dai notai o altri uffiziali pubblici, e sottoscritti da essi come testimoni: le dichiarazioni dei 19 marzo 1696 e 14 luglio 1699, che lo vietavano sono abrogate. XIII, n. 128.

— Da quell'epoca gli atti in scrittura privata, si considerano sussistere rispetto ai terzi; testo dell'art. 1328. XIII, n. 129.

— Essi provano a loro riguardo che il fatto della convenzione esisteva a quell'epoca: diverse conseguenze. XIII, n. 130.

— La disposizione dell'art. 1328 è limitativa; contraria opinione di un autore. XIII, n. 131.

— Rigetto dell'opinione del medesimo autore, il quale pretende che l'acquirente di un immobile con atto in scrittura privata senza data certa, debb'essere preferito all'acquirente con atto autentico del medesimo immobile, se quest'atto privato abbia una data anteriore. XIII, n. 132.

— I sequestratarî possono opporre al sequestrante i pagamenti fatti anteriormente al sequestro, ancorchè non sieno comprovati con atti che avessero acquistata data certa, al tempo in cui esso fu fatto. Confutazione della dottrina del medesimo autore. XIII, n. 133, 134.

— Indicazione di coloro che furono presi in mi-

pletamente eseguito all' istante da una delle parti, non è necessario di far l' atto in doppio originale, almeno generalmente. XIII, n. 146.

— Le promesse di vendere o di comprare possono farsi senza reciprocanza, e l' atto che le comprova non à bisogno di esser fatto in doppio originale. XIII, n. 147.

— Nulladimeno sembra di essersi giudicato il contrario dal parlamento di Parigi. XIII, n. 148.

— Le compre e vendite tra i negozianti possono benissimo comprovarsi coi libri delle parti e con la loro corrispondenza. XIII, n. 149.

— I depositi, i comodati ed altri contratti imperfettamente sinallagmatici non àn bisogno di essere comprovati con atti fatti in doppio originale. XIII, n. 150.

— La rinunzia di una delle parti a certi dritti, e per la quale l' altra si obbliga rende sinallagmatica la convenzione nello spirito dell'art. 1325. XIII, n. 151.

— Per esempio, nel caso di un atto di fidejussione, allorchè il fidejussore non si è obbligato che a condizione di una proroga del termine accordato al debitore. XIII, n. 152.

— Altro esempio desunto da un atto col quale un tutore si obbliga verso il minore divenuto maggiore, di pagargli un tanto, sotto la condizione da parte di costui di rinunziare a dimandare alcun conto di tutela. XIII, n. 153.

— Due o più persone che ànno il medesimo in-

teresse si considerano come una sola; dunque basta loro un originale: diversi esempî. XIII, n. 154.

— Ma l'originale dell'altra parte dev'essere sempre sottoscritto da tutti, se non dettero mandato a qualcuna di esse di contrattare per le altre. XIII, n. 155.

— Non è necessario di sottoscrivere l'originale che si riceve. XIII, n. 156.

— Neanche il Codice prescrive d'*approvare la scrittura* dell'originale che le parti non scrivono esse medesime. XIII, n. 157.

— Nè di apporre all'originale dell'altra parte un *bono* o *approvato* contenente per esteso la somma, o la quantità della cosa promessa. XIII, n. 158.

— Nè di esprimere le somme per esteso o di apporre un *bono* o *approvato* di tali somme. XIII, n. 159.

— Ma l'art. 1325 richiede la menzione sopra ciascun originale del numero degli originali che furono fatti. XIII, n. 160.

— La mancanza di menzione ed anche la mancanza reale dei doppî originali si sanano rispetto alla parte che à eseguito dal canto suo la convenzione. XIII, n. 161.

— Abbenchè una delle parti soltanto abbia pagato o consegnato, l'altra vien pure considerata di aver eseguito la convenzione ricevendo essa medesima la cosa pagata. XIII, n. 162.

— Se l'atto non sia fatto secondo il voto dello art. 1325 e se la convenzione neanche sia ancora

— Ma essa si applica pure ad un biglietto ad ordine sottoscritto da uno che non sia commerciante; non si applica tuttavia ad una lettera di cambio, abbenchè sottoscritta da un individuo non commerciante, ammeno che non dovesse reputarsi semplice promessa. XIII, n. 177.

— Si applica ad un biglietto ad ordine sottoscritto da un individuo non commerciante, abbenchè per fatto di commercio. XIII, n. 178.

— Si applica ad una promessa unilaterale, quantunque sottoscritta da molte persone. XIII, n. 179.

— Se uno de' sottoscrittori sia nella classe delle persone eccettuate dalla disposizione, e l' altro no, la promessa è valida riguardo a quest'ultimo, e non riguardo al primo, abbenchè vi sia solidalità. XIII, n. 180.

— Ed è valida per tutto o parte soltanto, secondo che vi sia oppur no solidalità. XIII, n. 181.

— Quando è richiesta l' approvazione, non deve essere posta in questi termini: *approvo la qui sopraddetta scrittura;* ma esprimere per esteso la somma o la quantità della cosa promessa. XIII, n. 182.

— La legge nulladimeno non prescrive di porre esteso la somma nel corpo dell' atto, anche nel caso in cui la formalità del *bono* o *approvato* non venga richiesta e non siasi osservata. XIII, n. 183.

— E per giudicare se fosse oppur no richiesta, è d' uopo attenersi alla qualità che avea il sottoscrittore al tempo in cui sottoscrisse. XIII, n. 184.

— La nullità dell' atto per inosservanza dell' art.

— Disposizioni concernenti l' effetto di questi libri tra negozianti. XIII , n. 198 , 201.

— Opinione di Molineo e di Pothier , la quale oggidì non sarebbe seguita letteralmente. XIII , n. 202.

— Da qual momento è mai formato il patto nelle compre e vendite che si fanno per corrispondenza? XIII , n. 203.

— Delle prove che possono risultare da' registri e carte domestiche. XIII , n. 204 , 211.

Ved. *Carte domestiche.*

— Della fede che può aggiustarsi alle annotazioni apposte nella fine, nel dorso, o nel margine di un titolo, o di una quietanza. XIII, n. 212, 220.

Ved. *Annotazione* (messa in fine, al dorso o nel margine d' un titolo).

— Delle quietanze. XIII , n. 223 , 232.

Ved. *Quietanza.*

AUTENTICITÀ

Ved. *Atto autentico , Titolo.*

AUTORIZZAZIONE

— Autorizzazione necessaria al minore, al tutore, alla donna maritata, ec., per agire ne' diversi casi.

Ved. *Minore , Tutela , Matrimonio, Marito, Donna maritata , Donna mercantessa pubblica* , ec.

AVVOCATO

— *La sola* consegna de' documenti al patrocinatore per astringere il debitore , non vale mandato di ricevere il pagamento del debito. XII , n. 49.

— Facoltà che risultano per un patrocinatore dalla consegna delle carte a lui fatta. XVII, n. 221.

— In quale graduazione vengono collocate le spese del patrocinatore che à rappresentato i creditori i quali sono in controversia. XXI, n. 69.

AZIONE CIVILE

— Ad eccezione de' preliminari prescritti dal Codice di procedura civile, l'azione di separazion di corpo è intentata, istruita e giudicata come ogni altra azione civile. II, n. 598 e seg. (1185 e seg.)

— L'azione di reclamo di stato fuor che quella di consorte è essenzialmente civile. L'azione criminale contro un misfatto di soppressione di stato può cominciar soltanto dopo la sentenza diffinitiva sulla quistione di stato. III, n. 162 e seg.

— Dell'azione civile risultante da delitti e quasi delitti. A chi essa appartenga, ed in che modo essa possa esercitarsi. XIII, n. 702, 729.

VED. *Delitti.*

— La rinunzia all'azion civile non pregiudica punto l'azione pubblica. XIII, n. 706.

— La prima può essere oggetto d'una transazione, non così la seconda. XVIII, n. 400.

AZIONE CONFESSORIA

— Essa compete a chi à un dritto di servitù, ed è turbato nel suo godimento. V, n. 624.

— Essa è reale, immobiliare, indivisibile e si porta avanti al tribunale del luogo ov'è situato il fondo serviente. V, n. 625, 630.

iscrizioni ipotecarie, e del tribunale competente a giudicarle. XX, n. 176, 188.

AZIONE IMMOBILIARE

— L'azione di revindicazione di uno stabile è un dritto immobile — Diversi casi. IV, n. 94, 100.

— Gl' immessi in possesso provvisorio de' beni di un assente ànno generalmente azioni attive e passive; ma debbono farsi autorizzare per *istituire* una azione immobiliare, o per *prestare acquiescenza* ad una dimanda di simil natura. I, n. 492.

— Possono nondimeno provocare una divisione, anche diffinitiva. I, n. 493.

— Il tutore si oppone, senza essere autorizzato, alle azioni immobiliari del suo pupillo. III, n. 573.

AZIONE MOBILIARE

— Il tutore esercita tutte quelle che appartengono al suo pupillo senza aver bisogno di autorizzazione. III, n. 553.

VED. *Mobili*.

— Il marito può solo sperimentare tutte le azioni mobiliari che appartengono alla moglie, per conseguenza anche quelle, che per effetto di contratto, o d' una dichiarazione del donante, non sono cadute nella comunione. XIV, n. 315, 316.

AZIONE PERSONALE

— Come si sperimenti l' azione personale di un creditore contro ciascuno degli eredi o dei legatari a titolo universale, il regresso di quelli contra di questi, e *viceversa*. VII, n. 450 e seg.

VED. *Debito*, *Creditore*.

— Per i legati di somme i legatarî ànno l'azione personale. IX, n. 374.

AZIONE POSSESSORIA

— Il tutore esercita le azioni possessorie del suo pupillo. III, n. 574.

— Il marito può sperimentare solo le azioni possessorie relative ai beni della moglie. XIV, n. 317.

AZIONE PRINCIPALE

— Puossi con azion principale intentata innanzi al tribunale di prima istanza domandare l'annullamento d'una donazione fatta contrariamente alle disposizioni della legge. III, n. 329, 331.

AZIONE PUBBLICA

— I delitti danno luogo a due azioni: l'azion civile e l'azion pubblica. Differenza tra esse. In qual caso ed innanzi a qual tribunale ciascuna di queste azioni può essere intentata; e da chi? XIII, n. 698, 707.

VED. *Delitti*.

AZIONE REALE

— L'azione di petizione d'eredità è un'azione reale. I, n. 554.

— A vantaggio di chi essa à luogo, e contro di chi possa intentarsi. I, n. 555, 557 e seg.

— Il dritto del figlio naturale sui beni di suo padre o madre, non è un semplice credito, un'azione personale contra gli eredi, ma un dritto reale sulle cose della eredità, e che gli conferisce conseguentemente l'azion reale per esercitarlo. VI, n. 269.

— Come sia in generale determinato questo dritto. VI, n. 270 e seg.

— L'usufruttuario, avendo un dritto nella cosa, à un'azione reale per forzare qualunque detentore di questa cosa a soffrire l'esercizio del suo usufrutto. IV, n. 512.

AZIONE RESCISSORIA

VED. *Rescissione.*

AZIONE RISOLUTORIA

VED. *Risoluzione.*

AZIONI (*nelle compagnie di finanza, di commercio, o d'industria*).

— Queste azioni sono mobili in rapporto a ciascun socio, finchè dura la società anche quando essa possegga degli immobili. IV, n. 118, 128.

AZIONE D'EREDITÀ

VED. *Accettazione di successione.*

BALCONE

VED. *Veduta.*

BASTARDO

VED. *Figlio naturale.*

BELGIO (1)

VED. *Francesi.*

BENEFICENZA (contratto di)

— Il mandato è un contratto di beneficenza puossi pure convenire una mercede. XVIII, n. 195.

— Come distinguere il mandato con mercede da un contratto di locazione. XVIII, n. 196.

(1) La qualità di Belgio si acquista si conserva e si perde con le regole fissate dalla legge civile. *Costituzione Belgica, art. 4.*

moderna, ma nei paesi di dritto consuetudinario è vigente il Codice con una certa condizione. VII, n. 4.

— In alcuni casi l' eredità dev' essere accettata col benefizio dell' inventario. VII, n. 5.

— Fuori questo caso il benefizio dell' inventario è una semplice facoltà: se taluno trascuri di valersene, è tenuto indefinitamente al pagamento de'debiti del defunto, e ciò è giusto. VII, n. 6.

— Il benefizio dell'inventario appartiene a ciascun erede individualmente. VII, n. 7.

— Non è di ostacolo alla divisione di pieno dritto de' debiti del defunto fra' suoi eredi, in proporzione della parte ereditaria di ciascuno. VII, n. 8.

— Anticamente in paesi di dritto consuetudinario, chi voleva accettare l' eredità puramente e semplicemente poteva escludere il più prossimo erede che voleva far uso del benefizio dell'inventario. VII, n. 9.

— Un tempo talune persone non potevano valersi di questo beneficio rispetto a certi creditori. VII, n. 10.

— Il beneficio dell' inventario è inerente alla devoluzione a favore dello stato, in caso di caducità soltanto gli agenti dell'amministrazione debbono evitare di prendere i beni mobili prima di averne fatto comprovare la consistenza ed il valore. VII, n. 11.

— Quali regole sono applicabili al figlio naturale ed al coniuge superstite. VII, n. 12.

— E ad altri eredi irregolari succedenti al figlio naturale. VII, n. 13.

— Avvien mai lo stesso de' donatari o legatari universali e de' donatari o legatari a titolo universale? La quistione risoluta con una distinzione. VII, n. 14.

— Può il testatore interdire al suo legatario o erede instituito il beneficio dell'inventario, come condizione della sua disposizione? La controversia decisa mediante talune distinzioni. VII, n. 15.

SEZ. II. — DELLE CONDIZIONI E FORMALITA' RICHIESTE PERCHÈ GLI EREDI POSSANO FAR USO DEL BENEFICIO DELL' INVENTARIO.

— La materia del beneficio dell' inventario offre moltissime controversie. VII, n. 16.

— Per valersi di questo benefizio bisogna una dichiarazione di volontà fatta nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si apre la successione. VII, n. 17.

— E questa dichiarazione dev' esser preceduta o seguita da un inventario, o sia stato de' beni fatto entro i termini stabiliti dalla legge o prorogati dal magistrato. VII, n. 18.

— Durante questi termini l'abile a succedere può nella sua qualità farsi autorizzare a vendere i mobili. VII, n. 19.

— Durante questi medesimi termini non può pronunziarsi alcuna condanna contro di esso come erede. VII, n. 20.

— Trascorsi i termini di dritto può essere con-

venuto in giudizio, e secondo le circostanze, condannato alle spese frustranee, benchè non abbia fatto alcun atto di erede. VII, n. 21.

— Forse sarebbe stato meglio di obbligar l'erede a rispondere alle dimande de' creditori, nella sua qualità di chiamato a succedere, anche durante i termini per fare inventario e deliberare, finchè non avesse rinunziato. VII, n. 22.

— Persone che ànno il dritto di dimandare l'apposizione de' sigilli, e di farvi opposizione, e formalità riguardanti l'apposizione e rimozione di sigilli. VII, n. 23.

— Formalità intorno all'inventario: ciò ch' esso debba contenere. VII, n. 23.

— La sentenza passata in giudicato, la quale condanni l'erede in qualità di erede puro e semplice, può mai essere invocata da altri che da colui a favore del quale fu profferita, ed impedire all'erede di accettare col beneficio dell' inventario, o di rinunziare? VII, n. 25.

SEZ. III. — DELLE OBBLIGAZIONI DELL' EREDE BENEFICIATO NELL' AMMINISTRAZIONE DE' BENI EREDITARI.

— Come l'erede possa far vendere i mobili e le rendite della eredità: se li vende senza osservare le formalità prescritte, diviene erede puro e semplice. VII, n. 26.

— Come faccia vendere gl'immobili, sotto pena anche di diventare erede puro e semplice. VII, n. 27.

— Ma la vendita non sarebbe nulla per non essere stata fatta secondo le formalità prescritte all'erede a fin di conservare il beneficio dell' inventario. VII, n. 28.

— La sopraimposta del quarto autorizzata dall'art. 710 c. pr. non à luogo nelle vendite di stabili fatte a diligenza di un erede beneficiato. VII, n. 29.

— Quella ch'è autorizzata dall' art. 565 c. com. neppure à luogo. VII, n. 30.

— Può l'erede essere astretto a dar cauzione per sicurezza delle cose mobili, e del prezzo non delegato degli stabili. VII, n. 31.

— Distribuzione del prezzo derivante dalla vendita, sia de' mobili, sia degl' immobili. VII, n. 32.

— I creditori, i cui crediti non sieno scaduti, sono ugualmente ammessi alla distribuzione: avvien lo stesso de' creditori condizionali; ma con una distinzione. VII, n. 33.

— I creditori privilegiati o ipotecari son pagati in preferenza. VII, n. 34.

— Dritto de' creditori non opponenti, i quali si presentino dopo la liquidazione del conto ed il pagamento della somma residuale. VII, n. 35.

— L'erede beneficiato amministra i beni dell'eredità; egli à le azioni attive e passive, ed imputa nel suo conto le spese legittimamente fatte. VII, n. 36.

— È responsabile delle colpe gravi commesse nella sua amministrazione. VII, n. 37.

— L'amministrazione che à l' erede beneficiato impedisce mai ai creditori di far pegnoramenti

ed esecuzioni sui beni dell'eredità? VII, n. 38.

— I creditori possono essi impugnare in taluni casi le sentenze profferite contro l'erede beneficiato? VII, n. 39.

SEZ. IV. — DEGLI EFFETTI DEL BENEFICIO DELL'INVENTARIO.

— Effetti generali del beneficio dell' inventario. VII, n. 40.

— L'erede beneficiato, come l'erede puro e semplice, non è sempre tenuto al pagamento de'debiti che per la sua parte ereditaria. VII, n. 41.

— Abbandonando i beni ai creditori ed ai legatarî, l'erede si esime da tutte le obbligazioni risultanti dalla sua amministrazione: per dritto comune questo abbandono non trasferisce loro la proprietà de' beni. VII, n. 42.

— L'abbandono non esenta l'erede beneficiato dall' obbligo della collazione verso i suoi coeredi, se vi fosse sottoposto. VII, n. 43.

— Ma i creditori non ànno alcun dritto sulla cosa posta in collazione, se non come esercenti i dritti degli altri eredi, se i medesimi abbiano accettato puramente e semplicemente; e non ne ànno di vantaggio circa alla collazione dovuta all'erede che fece l'abbandono. VII, n. 44.

— Se vi sieno più eredi beneficiati, taluni dei quali soltanto abbiano fatto l'abbandono, che non à effetto se non per la parte di ciascuno di quelli che lo fecero. VII, n. 45.

BENI

BENI COMUNALI (1)

(1) Gli articoli 75, 76 e 77 della legge comunale belgica del 30 marzo e 3 maggio 1836 regolano i modi di acquisto, di alienazione, di gestione e di godimento dei beni comunali.

— Come sieno amministrati i comuni. IV, n. 205.

— Quando per effetto di un espediente amministrativo, molti comuni vengano riuniti in un solo, gli abitanti di ciascuno di essi conservano esclusivamente la proprietà o l'usufrutto de' loro beni comunali. IV, n. 206.

— Uno o più abitanti non possono reclamare, come privati, un dritto che appartiene al comune. Spetta al Sindaco, ed in nome del Comune, lo sperimentare l'azione o rispondervi. IV, n. 207.

— L'ordinanza del 23 giugno 1819 rimediò, per quanto era possibile nello stato delle cose, agli abusi ch'erano risultati dalla famosa legge del 10 giugno 1793, la quale aveva autorizzato la divisione de' beni comunali. IV, n. 208.

— Questi beni, come quelli dello Stato non possono alienarsi che in forza di una legge: formalità da praticarsi. IV, n. 209.

— I comuni non ànno bisogno di essere autorizzati da una legge per fare gli acquisti ad essi necessarî; ma basta un' ordinanza reale. IV, n. 210.

— Lo stesso è delle permute di qualche porzione di terreno fatto tra comune e comune, o tra un comune ed un privato: la legge del 2 pratile anno v, che richiedeva eziandio una legge per autorizzare simili permute, non è più eseguita da lungo tempo. IV, n. 211.

— Regole riguardanti gli affitti de' beni comunali, de' beni degli ospizî, o altri pubblici stabilimenti. IV, n. 212.

— I comuni, gli ospizî, ed ogni altro stabilimento di pubblica utilità, ànno bisogno della reale autorizzazione a fin di profittare delle disposizioni a titolo gratuito fatte a loro vantaggio: restrizione. IV, n. 213.

— Non possono transigere senza una espressa autorizzazione del Re: formalità da praticarsi. IV, n. 214.

— Le comunità delle città, borghi, o villaggi, non possono stare in giudizio, tanto da attrici che da convenute, senza esservi autorizzate dal consiglio di prefettura: conseguenze. IV, n. 215.

— Generalmente le controversie riguardanti i beni comunali sono di competenza de' tribunali: modificazione del caso in cui tali beni sieno stati divisi per effetto della legge del 10 giugno 1793. IV, n. 216.

— Riguardo ai beni che non sieno stati divisi, gli abitanti non possono cambiarne il modo di godimento senza una autorizzazione del Re: decreto del 9 nebbioso anno XIII. IV, n. 217.

— I beni, che prima della rivoluzione, appartenevano al Clero, ed ai corpi ecclesiastici, furono tutti riuniti al patrimonio dello Stato. IV, n. 218.

— Il concordato del 1801 conservò i canoni dell'assemblea costituente dichiarando il Clero e gli stabilimenti ecclesiastici incapaci di possedere beni immobili; e tuttavia autorizzò i comuni a procurare agli arcivescovi e vescovi diocesani, ai curati e vicecurati, un'abitazione ed un giardino convenevole. IV, n. 219.

— La legge del 2 gennaio 1817 cangiò tale stato di cose: testo di questa legge. IV, n. 220.

— I beni acquistati dai corpi ecclesiastici possono alienarsi in virtù di un'ordinanza Sovrana e prescriversi. IV, n. 221.

— Quelli degli ospizî ed altri pubblici stabilimenti sono sottoposti a regole particolari, così riguardo alla loro alienazione, che alla loro amministrazione: possono ugualmente prescriversi. IV, n.222.

— Rispetto a quelli che appartengono a' privati, questi ultimi ne ànno la libera amministrazione con le modificazioni dalla legge stabilite. IV, n. 223.

— I beni comunali son di due specie, quelli di cui la Comune à la proprietà, e quelli di cui à solo l'uso. V, n. 51.

— La proprietà di quest'ultimi appartiene ai privati o allo Stato. V, n. 52.

— Regole sull'esercizio di questo dritto d'uso, e sulla proprietà del fondo soggetto all'uso. V, n. 53 e seg.

— Restrizioni stabilite sul libero esercizio del diritto di proprietà relativamente ai boschi. V, n. 284, 288.

— Dell'esercizio dei dritti dei comuni e stabilimenti pubblici su' loro boschi e foreste. V, n. 106, 121.

— *Dei dritti* di pascolo e di passaggio ne' loro *boschi e foreste*. V, n. 128, 140.

— *Dell'uso* appartenente ad un comune, o ad una *comunione di* abitanti sulle terre sterili ed incolte, sui

prati o sulle paludi situate nel suo territorio. V, n. 51, 69.

BENI DELLA CORONA

— Anticamente i beni dello Stato si confondevano con quelli della corona. Questi principî sono stati cambiati con la creazione della lista civile. IV, n. 486 e seg.

Ved. *Beni nazionali.*

— Le azioni che riguardano il patrimonio della corona sono sperimentate, sia figurando da attore, sia da convenuto, dal ministro della casa del Re, o dall' intendente da lui delegato. IV, n. 201.

BENI DEGLI OSPIZÎ

— Regole riguardanti gli affitti, l'alienazione e l'amministrazione dei beni degli ospizî. IV, n. 212, 223.

Ved. *Beni comunali.*

BENI ECCLESIASTICI

— In qual modo possano alienarsi i beni ecclesiastici. Regole relative alla loro amministrazione. IV, n. 218, 223 e 215 e seg.

Ved. *Beni comunali.*

BENI MOBILI

— Significazione di questi vocaboli in giurisprudenza. IV, n. 178 e seg.

Ved. *Mobili.*

BENI NAZIONALI O DELLO STATO

— I beni nazionali sono quelli che appartengono allo Stato. Non dicesi più che sono i beni della corona; ma per molti riguardi i beni della corona sono i beni dello Stato. IV, n. 185.

— Anticamente i beni dello Stato si confondevano con quelli della corona. Tali regole furono cangiate col crearsi la lista civile. IV, n. 186.

— I beni che possiede il Principe allorchè ascende al trono si confondono anche presentemente col patrimonio dello Stato: legge degli 8 novembre 1814. IV, n. 187.

— Ciò non è di ostacolo tuttavolta al Re di acquistare beni privati; ma se non ne abbia disposto a morte sua, si riuniscono al patrimonio dello Stato. IV, n. 188.

— Disposizioni degli art. 530, 540 e 541 c. c., e distinzione tra i beni dello Stato fuori commercio, e quelli che sono in commercio. Conseguenza circa all'alienabilità, e prescrittibilità di detti beni. IV, n. 189.

— Diverse specie di vie. IV, n. 190.

— Incumbe all'autorità amministrativa il decidere se una via sia comunale o pur no. IV, n. 191.

— Strade che fanno parte delle vie appartenenti allo Stato. IV, n. 192.

— Spetta pure all'autorità amministrativa il dichiarare se una riviera sia navigabile o pur no. IV, n. 193.

— Che intendasi per rive di mare. IV, n. 194.

— Tutti i beni vacanti e senza padrone appartengono allo Stato. Esso ne possiede pure altri, come i boschi nazionali. IV, n. 195.

— Questi beni sono in commercio, e per conseguenza prescrittibili. IV, n. 196.

BIGAMÍA

la validità del primo matrimonio, la Corte criminale non potrebbe far giudicare tal quistione dal giurì, nè giudicarla essa medesima; ma dovrebbe soprassedere e rimettere innanzi ai tribunali civili. II, n. 146.

— Chi possa attaccare il matrimonio per causa di bigamía. II, n. 322 e seg.

— La nullità risultante dal vizio di bigamía non si sana mediante alcun elasso di tempo, con alcuna ratificazione, nè collo scioglimento del primo matrimonio. II, n. 329 e seg.

— Ma l' azione del ministero pubblico non dee sperimentarsi se non durante la simultanea esistenza de' due matrimonî. II, n. 330.

BIGLIETTO AD ORDINE

— Regresso di chi à pagato un biglietto ad ordine. XI, n. 242, 244 e 246.

— Ciocchè possa fare il debitore di un effetto commerciale trasmesso per via di girata, quando ignori in qual mano si trovi. XII, n. 212.

— La disposizione dell'art. 1325 del Codice civile non è applicabile alla fideiussione o avallo apposto anche da un individuo non negoziante ad un biglietto ad ordine sottoscritto da un negoziante ad un *altro negoziante*. XIII, n. 176.

— *I biglietti* generalmente non fanno fede allorchè *sono in possesso* di colui che li ha sottoscritti; abbenchè *non fossero* nè cassati, nè rivestiti della parola *per quietanza*. XIII, n. 194.

BONO O APPROVATO

VED. *Approvazione, Biglietto ad ordine, Atto in scrittura privata.*

BOSCHI

— La legge considera i tagli ordinarî de' boschi come mobili a misura che son fatti. È diverso poi pei tagli straordinarî. IV, n. 32, 45.

VED. *Immobili*, sez. I.

— Per riguardo al fittaiuolo o all' acquirente dei frutti, o di un taglio qualunque, queste cose sono meramente mobili. IV, n. 40, 42.

— È differente per riguardo al proprietario del suolo, al possessore, all' usufruttuario, e all' enfiteuta. IV, n. 43.

— Dei dritti e doveri dell'usufruttuario in quanto ai boschi. IV, n. 546, 566.

VED. *Usufrutto.*

— Dei dritti d'uso nei boschi e foreste di pascolo, e di passaggio. V, n. 70, 140.

— Dei dritti d' uso nei boschi, e nei boschi dei particolari. V, n. 122, 127.

VED. *Uso* (dritto d')

—Restrizioni stabilite sul libero esercizio del diritto di proprietà relativamente ai boschi. V, n. 284, 288.

— La comunione à dritto ai tagli di legname ed al prodotto delle miniere e delle cave di pietra, per tuttociò che cadrebbe nel godimento di un usufruttuario. XIV, n. 147.

— Essa vi à dritto anche quando i tagli che si sarebbero dovuti fare durante il suo corso, non lo fossero stati: in ciò la comunione differisce da un usufruttuario ordinario. XIV, n. 148.

Ved. *Alberi, Beni comunali, dello Stato, degli ospizi.*

BOTTINO FATTO IN GUERRA

— I pubblicisti considerano il bottino fatto in guerra come un acquisto legittimo secondo le regole del dritto delle genti. IV, n. 335.

— Antichità di questa istituzione. IV, n. 336.

— Come si giustifichi. IV, n. 337.

— Due regole dominano quest'oggetto. IV, n. 338.

— La prima, che deriva dalla dottrina di Puffendorfio e di altri pubblicisti, è terribile nelle sue conseguenze; e vien tuttora eseguita quasi in tutto il suo rigore nelle guerre marittime o nella corsa per mare. IV, n. 339.

— L'altra, che risulta dalla dottrina di Montesquieu, à effetti meno disastrosi pei popoli, ed è quella che vien quasi generalmente osservata in Europa nelle guerre terrestri. IV, n. 340.

— Ciocchè avvenga ordinariamente circa ai paesi conquistati nello stato politico attuale de'popoli europei. IV, n. 341.

— Ciocchè appartenga allo Stato fra le cose prese al nemico, e ciocchè si lascia per lo più ai soldati. IV, n. 342.

— Finchè duri la guerra il nemico si riprende legittimamente quel che gli abbiamo preso. IV, n. 343.

BUONA FEDE

— Definizione della buona fede. Applicazione relativamente alla prescrizione. XX, n. 352, 354.

— Come vien definita la buona fede nelle leggi romane. Caso pur tuttavolta in cui, non si starebbe, sotto l'impero del Codice, alla decisione del dritto romano. XXI, n. 386 e seg.

— La buona fede è sempre presunta; spetta a colui che allega la mala fede il provarla. Quando e come possa farsi questa pruova. XXI, n.389 e seg.

— Il possessore, allorchè è in buona fede, guadagna i prodotti della cosa riputati frutti; nel caso contrario è tenuto a restituirli con la cosa. IV, n. 350 e seg.

VED. *Possessione*, *Assenza*, *Petizion d'eredità*.

— Quando il possessore è di buona fede. IV, n. 351.

— La buona fede è sempre presunta. IV, n.358.

— Applicazione alla restituzion de' frutti o no. IV, n. 350, 367.

— Il matrimonio dichiarato nullo produce ciò nullameno gli effetti civili in favore de' coniugi di buona fede e dei figli nati dal matrimonio. II, n. 346 e seg. (939 e seg.)

VED. *Matrimonio*, cap. V, sez. III.

— Allorchè i due coniugi sono in buona fede, conservano reciprocamente i vantaggi che si son fatti, per esercitarli ne' medesimi casi, e nelle stesse epoche se il matrimonio fosse stato valido. II, n. 367, 368 e seg. (954, 955 e seg.)

— I possessori di buona fede guadagnano i frutti. I, n. 583.

— Ogni possessore è presunto di buona fede. I, n. 584.

— Quando cessa di esser di buona fede? I, n. 585.

— Il possessore di mala fede deve restituire tutti i frutti, anche quelli ch'egli à trascurato di percepire. I, n. 588.

— La restituzione non à luogo che dedotte le spese. I, n. 587.

CACCIA

— Secondo le massime del dritto naturale, chi s' impadronisce d' un animale selvaggio ne diviene il proprietario: che cosa intendasi per animali selvaggi. IV, n. 275.

— Queste massime non si applicano agli animali domesticati. IV, n. 276.

— Si perde la proprietà degli animali selvaggi che si erano presi, tostochè se ne perde il possesso. IV, n. 277.

— Non basta d' inseguire l' animale e di averlo ferito, ma bisogna prenderlo. IV, n. 278.

— Le leggi che consolidarono la proprietà non resero per tal motivo il padrone del fondo proprietario degli animali selvaggi che vi si rinvennero: conseguenze. IV, n. 279.

— Il dritto di caccia era divenuto in Francia un dritto feudale. IV, n. 280.

— Le leggi che l' aveano renduto tale caddero

con quelle che avevano stabilite la feudalità e le giustizie baronali. IV, n. 281.

— Testo di quella del 30 aprile 1790 sulla caccia. IV, n. 282.

— Anche presentemente, come nel dritto romano, chi s' impossessa di un animale selvaggio ne diviene proprietario, sebbene l'abbia preso sul fondo altrui, cacciando senza saputa del padrone. IV, n. 283.

— Ma, a differenza delle regole di quella legislazione, il divieto della caccia sul fondo altrui si presume sempre. IV, n. 284.

— L'usufruttuario, à il dritto della caccia sul fondo, e non lo à il proprietario, se non se l'abbia riserbato. IV, n. 285.

— Il fittaiuolo à il dritto della caccia, se non gli si sia vietato col contratto di affitto. Decisione che giudicò il contrario. IV, n. 286.

— Decreto degli 11 luglio 1810 sull'asportazione d'armi da caccia. IV, n. 287.

— Altro decreto del 4 maggio 1812 sullo stesso soggetto. IV, n. 288.

— Questi decreti sono abusi di potere. IV, n. 289.

— In quali casi si commette il delitto di caccia e quello di asportazione d'armi senza licenza da caccia. IV, n. 290.

— Il dritto di caccia può affittarsi: si può anche concedere come una specie di dritto di uso che graviterà sul fondo. IV, n. 291.

— Ma non puossi convenire che il proprietario

del fondo A, indistintamente, avrà sempre il dritto di caccia sul fondo B. IV, 292.

— Il fittaiuolo à il dritto di cacciare sui fondi locati, se tale facoltà non gli sia stata interdetta. XVII, n. 82.

Ved. *Animali selvaggi*.

CADUCITÀ

— Le disposizioni testamentarie possono non avere ancora il loro effetto per cause diverse dalla rivocazione. IX, n. 483.

— Quindi i legati sono nulli per la nullità dell'atto testamentario. IX, n. 484.

— Per la incapacità del testatore. IX, n. 485.

— Il legato è caduco per la premorienza del legatario, e spetta a coloro che domandano il rilascio in di lui nome, il provare che egli sopravvisse al testatore. IX, n. 486.

— Il legato è caduco anche quando il legatario non viva più nel tempo dell'adempimento della condizione che vi era stata apposta. IX, n. 487.

— Ed allorchè la condizione non si verifichi. IX, n. 488.

— È similmente caduco allorchè il legatario si trovi incapace a raccoglierlo. IX, n. 489.

— O lo ricusi. IX, n. 490.

— Il legato può ancora rimaner senza effetto in tutto o in parte, in conseguenza della riduzione per somministrare le riserve. IX, n. 491.

— Infine è caduco per la perdita della cosa, av-

venuta in vita del testatore, o anche dopo la sua morte quando l'erede non è in colpa, nè in mora. IX, n. 492.

— Diversi esempi. IX, n. 493.

— Applicazione della regola che il legato si estingue con la perdita della cosa legata. Diversi casi. IX, n. 494.

— In generale la caducità del legato, del pari che la sua rivocazione, giova a chi ne era gravato. IX, n. 495.

— Nel caso di sostituzione volgare, il legato è caduco sol quando manca del suo effetto, tanto riguardo al sostituito, che riguardo al legatario. IX, n. 496.

— Se l'esecutore testamentario rifiuta il suo mandato, è generalmente caduco il legato, che gli è stato fatto. IX, n. 391.

— Ogni donazione fatta in favor del matrimonio è caduca, se il matrimonio non à effetto. IX, n. 746 e 767.

— Le donazioni fatte tra coniugi per contratto di matrimonio non divengon caduche per la morte civile del donante — *Secus* per la morte civile del donatario. IX, n. 769.

Ved. *Rivocazione*.

— In mancanza di parenti in grado successibile, di figli naturali riconosciuti, e di coniuge superstite non divorziato, i beni passano allo stato per dritto di caducità. VI, n. 344, 348.

— Confutazione di talune obbiezioni. X, n. 285.

— Confronto delle disposizioni del titolo della tutela con l'art. 1305. X, n. 286.

— Sunto della discussione. X, n. 287.

— Perchè vi sia luogo alla rescissione per causa di lesione, bisogna che questa sia di qualche importanza. X, n. 288.

— La semplice dichiarazione di età maggiore non forma ostacolo alla restituzione del minore. X, n. 289.

— Il minore non può essere restituito contra le obbligazioni che risultano dai suoi delitti o quasi delitti. X, n. 290.

— Il minore negoziante, banchiere o artigiano nettampoco può essere restituito contra le obbligazioni da lui assunte a motivo del negozio o dell'arte sua. X, n. 291.

— Il minore non può essere restituito contro le convenzioni contenute nel suo contratto matrimoniale, allorchè sieno state fatte con l'assistenza e col consenso delle persone designate dalla legge. X, n. 292.

— L'osservanza delle formalità prescritte per le vendite anche d'immobili, e per le divisioni, rende il minore inammessibile ad impugnare questi atti per causa di minore età. X, n. 293.

— I maggiori possono essere restituiti per causa di lesione sol nei casi determinati dalla legge. X, n. 294.

— La capacità de' contraenti si regola secondo

contro di lui in due casi, ancorchè le annotazioni non sieno sottoscritte, o datate. XIII, n. 204.

— Osservazione sul primo caso, quello in cui l'annotazione enuncia formalmente un pagamento ricevuto. XIII, n. 205.

— Opinione di Boinau, ed opinione contraria di Pothier sul secondo caso, quello in cui l'annotazione siasi fatta da un debitore per tener le veci di titolo al suo creditore. XIII, n. 206.

— Quando l'annotazione in tal caso si trova cassata, non ha più effetto. XIII, n. 207.

— Non è lo stesso nel primo. XIII, n. 208.

— Abbenchè il Codice dichiari, a differenza del Codice di commercio, che le annotazioni apposte sui registri d'un particolare fan fede contra di lui in taluni casi, non contiene nulladimeno alcuna disposizione precisa, la quale autorizzi una parte a dimandare la presentazione de' registri dell' altra. XIII, n. 209.

— Dritto romano a tal riguardo. XIII, n. 210.

— Disposizione del Codice di commercio; e risoluzione della quistione. XIII, n. 211.

VED. *Prova, Libri di commercio.*

CASA COMUNALE

— La celebrazione del matrimonio fuori della casa comunale, da se sola, nemmeno rende clandestino il matrimonio — I tribunali sono giudici supremi del punto se gli elementi costitutivi della pubblicità esistano in grado sufficiente. II, n. 335, 336.

CASO FORTUITO

è necessario perchè ne venga liberato, che la clausola sia espressa; e ciò non s' intende che de' casi fortuiti ordinarî, menochè la clausola non parlasse anche de' casi straordinarî. XII, n. 211, 213.

— Sunto della teorica sui casi fortuiti. XVIII, n. 312.

— De' casi fortuiti de' quali può essere o no tenuto il comodatario nel comodato. XVII, n. 519, 533.

VED. *Comodatario*, sez. I.

— Nelle promesse pure e semplici di corpi certi, i casi fortuiti sono a carico del debitore non messo in mora: in qual senso. X, n. 421, 432 e seg.

— La perdita del pegno avvenuto per caso fortuito riguarda il debitore, ma il creditore è risponsabile delle sue colpe. XVIII, n. 540 e seg.

VED. *Pegno*.

— Nè il proprietario nè l' usufruttuario son tenuti a rifare ciò che è caduto per vecchiezza o ciò che è stato distrutto dal caso: interpetrazione dell' articolo 607 su tal proposito. IV, n. 620.

CASSAZIONE

— Può prodursi ricorso per cassazione contro una decisione confermativa d' una sentenza interlocutoria in una istanza di separazione di corpo, anche prima della sentenza definitiva. II, n. 605.

— Puossi produrre ricorso per cassazione avverso la decisione che ammette la separazione di corpo, ma il ricorso non è sospensivo. II, n. 686.

CAUSA

— Ogni obbligazione deve avere una causa, ed una causa lecita. X, n. 324.

— I giureconsulti romani intesero in molti sensi la parola *causa*. X, n. 325.

— Non bisogna confondere il *motivo* particolare che potè indurre una parte a comprare o a vendere colla causa de' contratti: che cosa in generale debba intendersi per *causa*. X, n. 326.

— Ne' contratti sinallagmatici, la causa dell' obbligazione di una delle parti è nell'oggetto dell'obbligazione dell' altra. X, n. 327.

— Così, il matrimonio porta con sè la causa del contratto. X, n. 328.

— Della causa dell' obbligazione ne' contratti unilaterali. X, n. 329.

— Della causa de' quasi contratti. X, n. 330.

— I delitti, e quasi delitti sono causa di obbligazioni civili. X, n. 331.

— La responsabilità cui è tenuta una persona rispetto alle azioni di un'altra persona, è ancora una causa d' obbligazione per lei. X, n. 332.

— La pubblica utilità è la causa d' un gran numero d' obbligazioni. X, n. 333.

— La volontà di conferire un benefizio è una causa bastante dell' obbligazione che taluno s' impone, o di quella che impone al suo erede, purchè sieno state osservate le forme prescritte. X, n. 334.

— Molti esempi di contratti ne' quali la beneficenza è la causa dell' obbligazione. X, n. 335.

— Osservazione circa a tal punto sulla fideiussione. X, n. 336.

— Un debito naturale può servire di causa ad una obbligazione civile: esempio, e specie giudicata dalla corte suprema. X, n. 337, 340.

— La promessa fatta a taluno, affinchè faccia qualche cosa, che la sola riconoscenza l' obbligherebbe a fare, non manca di causa obbligatoria. X, n. 341.

— Avvien mai lo stesso della promessa fatta a qualcuno, senza adoperare le forme delle donazioni, affinchè faccia qualche cosa che la legge l' obbligherebbe a fare? Diverse osservazioni, e della concussione. X, n. 342.

— La promessa, anche senza l' uso delle forme delle donazioni fatta a chi mi rese un servizio ha una sufficiente causa in tale servizio. X, n. 343.

— Viemaggiormente se sia per un servizio che debba essermi renduto. Ma la promessa potrebbe mai essere ridotta se fosse eccedente e fatta in un momento di pericolo, e di timore? X, n. 344.

— Le obbligazioni capaci d'essere annullate o rescisse per qualche vizio possono per mezzo della novazione servir di causa a validissime obbligazioni. X, n. 345.

— La promessa anche in iscrittura privata fatta dal padre d' un figlio naturale di pagargli la tale o tale altra cosa pel suo sostentamento è validissima. X, n. 346.

— Le transazioni hanno la loro causa nel desiderio di troncare una lite, e di prevenirne qual-

cuna; arresti della corte suprema, e conciliazione degli art. 2052 e 2054. X, n. 347.

— Quando la causa sia falsa, o fu giudicata esser falsa, l'obbligazione è nulla. X, n. 348.

— Ma spetta a chi pretende che la causa espressa nell'atto non esisteva, il provare la falsità della causa. X, n. 349.

— La falsità della causa e l'assoluta mancanza di causa hanno il medesimo effetto. X, n. 350.

— Quando la falsità della causa espressa non risulti che dalla dichiarazione dell'attore, il quale pretende che l'obbligazione abbia nondimeno una causa reale e lecita, la dichiarazione è indivisibile. X, n. 351.

— L'obbligazione non è men valida, abbenchè la causa non sia espressa nell'atto: antica giurisprudenza su tal punto. X, n. 352.

— Allora spetta forse al debitore di provare che l'atto non ha causa alcuna, o al creditore il provare che ne ha una? Spetta al debitore se l'atto dica: *dichiaro di dovere*; antica giurisprudenza su tal punto. X, n. 353.

— Avvien lo stesso se sia un biglietto sottoscritto da un negoziante. X, n. 354.

— Ma se l'atto sia stato sottoscritto da una persona non negoziante, e non specifichi alcuna causa, nè esprima *dichiaro di dovere*, spetta al creditore il provare che la causa sussista: controvertissimo; dritto romano, e giurisprudenza de' parlamenti. X, n. 355.

— L'atto del resto può servire di principio di pruova scritta al creditore per fare ammettere la pruova testimoniale. X, n. 356.

— Ma il debitore non può addurre la sola pruova testimoniale contra il contenuto dell'atto che esprime la causa, o contiene la ricognizione di debito. X, n. 357.

— Le parti possono del resto farsi interrogare reciprocamente per fatti e loro circostanze e deferirsi il giuramento sul fatto della causa. X, n. 358.

— *Quid* della donazione o del legato fatti per una causa falsa? Rimessione ad altre parti dell'opera. X, n. 359.

— La condizione apposta alla convenzione le tien forse luogo di causa allorchè si verifichi? Diritto romano; distinzioni da farsi. X, n. 360.

— L'obbligazione che non ha altra causa che un errore di diritto è nulla per difetto di causa; rimessione. X, n. 361.

— La causa illecita induce la nullità della convenzione. X, n. 362.

— Avvien diversamente nelle donazioni o ne' legati. X, n. 363, 364.

— Ne' contratti a titolo oneroso la causa illecita della obbligazione di uno è tale perchè l'oggetto dell'obbligazione dell'altro è anch'esso illecito. X, n. 365.

— Vi sono nondimeno de' casi in cui non è così. X, n. 366.

— La promessa fatta colla mira, o a motivo del

concubinato ha una causa illecita. X, n. 367.

— Tuttavolta la donazione in debita forma fatta ad una donna che si pretendesse d'esser la concubina del donante non sarebbe nulla per questo sol motivo. X, n. 368.

— Le promesse di matrimonio e le clausole penali in conseguenza di esse convenute non sono obbligatorie. X, n. 369.

— In generale la legge non accorda alcuna azione per un debito di giuoco, e per il pagamento di una scommessa: varie osservazioni su tal punto. X, n. 370.

— Non possonsi confermare o ratificare le obbligazioni senza causa, o che hanno una causa falsa ovvero illecita. X, n. 371.

— Ma le cose mobili, che sono state volontariamente pagate in esecuzione di tali promesse, generalmente non sono soggette a ripetizione. X, n. 372.

— *Secus* degli immobili e ragioni della differenza. X, n. 373.

— Avvi qualche caso in cui chi ha soddisfatta un' obbligazione fondata sopra una causa illecita, può ripetere anche gli effetti mobili da lui dati; ciò avviene quando egli stesso non era in una causa disonesta. X, n. 374.

— Rimessione circa all'esame della quistione se, quando avvi luogo alla ripetizione, l'azione non duri che dieci anni, come quella per nullità, o per rescissione di contratti. X, n. 375.

— Alcuni esempî di casi in cui la causa dell'ob-

CAUZIONE

— Neanche si applica al venditore o donante con riserba d' usufrutto. IV, n. 609.

— In principio l' usuario non può godere senza dar preventivamente cauzione come l'usufruttuario. V, n. 35, 37 e seg.

— Il venditore o donante con riserva del diritto d' uso è dispensato dal prestar cauzione. V, n. 36.

— Il figlio naturale, o il coniuge superstite che domanda la totalità di una successione in mancanza di parenti in grado successibile deve fare impiego de' mobili o dar cauzione; questa cauzione è sciolta di dritto dopo tre anni. VI, n. 349, 350.

— Può l' erede beneficiato essere astretto a dar cauzione per sicurezza delle cose mobili, e del prezzo non delegato degli stabili. VII, n. 31.

— Il legatario condizionale può esigere oggi cauzione come nell' antico diritto. IX, n. 307.

— Il fideiussore può invocare la rimessa fatta dal creditore al debitore, quantunque costui abbia rinunziato al diritto d' opporla fin dal momento che ha avuto luogo. X, n. 540.

— Ma le rimesse fatte con un accordo giudiziario non possono essere invocate dal fideiussore. X, n. 541 e XII, n. 376.

— Il fideiussore non è privato del benefizio del termine sol perchè il debitore cada in fallimento o in decozione. XI, n. 120.

— Allorchè si tratta di un'obbligazione di fare, il fideiussore non può soddisfare l'obbligazione senza il consenso del creditore che può avere interesse

ch'ella lo sia dall'obbligato principale. XII, n. 20, 21.

— Nel caso d'un accordo, il fideiussore che è stato costretto a pagare anche la parte rimessa, ha mai un'azione di regresso contra il debitore per questa medesima parte? No. XII, n. 378.

— Il fideiussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore, anche nel caso in cui è esso obbligato solidalmente con quest'ultimo. XII, n. 122, 123.

— Al contrario riguardo al debitore. XII, n. 124.

— In qual caso i fideiussori possono invocare il benefizio della confusione? XII, n. 172, 177.

— Della responsabilità del fideiussore riguardo alla cosa dovuta. XII, n. 508, 509.

— Dell'effetto della fideiussione prestata ad un terzo per garentire l'alienazione di un bene dotale. XV, n. 525.

— Quali condizioni deve riunire la cauzione che il venditore può fornire ne' casi preveduti nell'art. 1653 del Codice civile quando il compratore rifiuta di pagare il suo prezzo, poggiandosi per esempio sul timore di una dissensione. XVI, n. 355.

— L'obbligazione del fideiussore data per sicurezza dell'esecuzione dell'affitto, non si estende alle obbligazioni risultanti dalla tacita riconduzione. XVII, n. 124.

— La transazione fatta col debitore principale, senza il fideiussore, liga anche cotesto? XVIII, n. 120.

— *Quid* di quella che ha avuto luogo col solo fideiussore. XVIII, n. 121.

— L'estinzione dell' obbligazione d' un fideiussore, operata mediante la confusione nel caso in cui il fideiussore sia divenuto erede del debitore, o reciprocamente, non estingue l'ipoteca data da questo fideiussore per sicurezza della sua obbligazione. XX, n. 293.

— Disposizioni del Codice di procedura che osservar deve il creditore per riguardo alla cauzione che è in obbligo di dare nel caso in cui vuol fare l' offerta maggiore del decimo. XX, n. 389.

— Lo Stato in questo caso è dispensato dal dar cauzione. XX, n. 390.

— L'interruzione di prescrizione a riguardo del debitor principale conserva ancora il debito per il fideiussore. XXI, n. 282.

— *Secus* in senso inverso. XXI, n. 283.

VED. *Fideiussione*.

Della cauzione legale, e della cauzione giudiziaria.

— Qualità che deve riunire il fideiussore dovuto in virtù della legge, o di una sentenza. XVIII, n. 385, 323, 325 e 350.

— Il mallevadore giudiziario deve in oltre esser tale da potersi personalmente arrestare: in qual senso ciò vada inteso. XVIII, n. 386.

— Colui che deve malleveria viene ammesso a dare invece un pegno. XVIII, n. 387.

— Il fideiussore giudiziario non può invocare il benefizio di escussione. XVIII, n. 388.

— Colui che si è renduto garante soltanto del

fideiussore giudiziario, neanche può domandarla sì riguardo al debitor principale, che riguardo al fideiussore. XVIII, n. 389.

— Formalità da osservarsi per presentare il fideiussore giudiziario. XVIII, n. 390.

Ved. *Cauzione*.

CAVE DI PIETRE

— Quali sieno gli scavamenti considerati come cave di pietre — Quali regole debbonsi seguire per il taglio. IV, n. 383, 399.

— Dritto dell' usufruttuario sulle cave di pietre. IV, n. 567, 575.

— La comunione à dritto al prodotto delle cave di pietre per tutto quello che ricadrebbe nel godimento d' un usufruttuario ordinario. XIV, n. 471.

— Essa vi à dritto anche quando i tagli, che si sarebbero dovuti fare durante il suo corso, non lo fossero stati: in ciò la comunione differisce da un usufruttuario ordinario. XIV, n. 148.

CERTIFICATO DI CAUZIONE

— Caso nel quale il debito sia stato pagato da un certificatore di cauzione. XVIII, n. 370.

— Nel nostro dritto la confusione che si opera nella persona del debitore, e del fideiussore, divenendo erede l'uno dell' altro, non estingue l'obbligazione del certificatore di fideiussione. XVIII, n.377.

— Il certificatore di fideiussione giudiziaria non può invocare il benefizio di escussione, nè riguardo al debitor principale, nè riguardo al fideiussore. XVIII, n. 389.

Ved. *Cauzione*.

CESSIONARIO

— In qual modo il cessionario d'un credito, che vuol prendere inscrizione per la sua conservazione debba farlo? XX, n. 91, 97.

VED. *Inscrizione*, cap. I, sez. II.

— Disposizione relativa al cessionario d'un titolo esecutorio per poter prendere. XXI, n. 48, 49.

VED. *Cessione*.

— La facoltà di escludere un cessionario da un partaggio dura finchè il partaggio non è terminato anche quando egli sarebbe stato ammesso a figurare nelle operazioni. Questo diritto compete ancora all'erede beneficiato. VII, n. 185, 203.

VED. *Partaggio*.

— Accade diversamente, se la cessione è gratuita. VII, n. 194.

CESSIONE

— *Cessione*, e *trasferimento* sono sinonimi; ma *cessione* e *surrogazione* non lo sono perfettamente. XVI, n. 487, 489.

— Nè tampoco devesi confondere la delegazione con la cessione o trasferimento. XVI, n. 490.

— Ogni vendita di azione è una cessione; ma ogni cessione non è una vendita. XVI, n. 486.

— Della vendita o cessione di crediti non litigiosi. XVI, n. 492, 517.

— Della cessione o vendita de' dritti litigiosi. XVI, n. 530, 541.

VED. *Trasferimento*.

— Disposizione relativa al cessionario d'un tito-

lo esecutivo per poter prendere. XXI, n. 48, 49.

VED. *Benefizio di cauzione.*

CESSIONE DI BENI

— La cessione di beni è di due specie: la cessione volontaria e la cessione giudiziaria. XII, n. 241.

§ I. — *Della cessione di beni volontaria.*

— Gli effetti della cessione volontaria sono determinati dal contratto. XII, n. 242.

— I commercianti falliti hanno il privilegio di poter fare un accordo; ma non è lecito alle persone non commercianti, nell'attuale stato della legislazione, opporre un trattato al tale o tale altro loro creditore, se non quando vi abbia aderito: conseguenza. XII, n. 243.

— Una semplice cessione volontaria di beni può esser fatta da ogni debitore: essa non conferisce la proprietà ai creditori; ma ha soltanto il diritto di far vendere i beni. XII, n. 244.

— Può nondimeno essere traslativa di proprietà, ed allora ha gli effetti generali della dazione in pagamento: conseguenze. XII, n. 245.

— Per essere una cessione di beni propriamente detta, la cessione dev'essere di tutti i beni, tranne nondimeno le cose non soggette al sequestro, e farsi a vantaggio di tutti i creditori. XII, n. 246.

— Il debitore è liberato da' suoi debiti esistenti salvo l'effetto delle riserve stipolate nel trattato. XII, n. 247.

— I condebitori solidali profittano della rimessione fatta mediante un trattato diverso da un accordo propriamente detto, salvo le riserve del creditore contro di essi. XII, n. 248.

— Il fideiussore ne profitta egualmente, eccettuato pure il caso di un accordo, e l' effetto delle riserve speciali contro di lui. XII, n. 249.

§ II. — *Della cessione di beni giudiziaria.*

— Quale sia la cessione giudiziaria. XII, n. 250.

— Essa è assai rara tra le persone non commercianti. XII, n. 251.

— Non può essere ricusata da' creditori se non ne' casi preveduti dalla legge. XII, n. 257.

— Nè tampoco conferisce la proprietà de' beni ai creditori; ma soltanto il diritto di farli vendere per essere pagati sul loro prodotto. XII, n. 253.

— Non libera il debitore se non per la concorrenza de' beni ceduti. XII, n. 254.

— Esime soltanto dall' arresto personale. XII, n. 255.

— Non impedisce ad un creditore di convenire i condebitori solidali per l' intero debito finchè non sia realmente pagato per una parte. XII, n. 256.

— Avvien lo stesso circa al fideiussore, salvo per costui l' esercizio del benefizio di escussione, se vi ha luogo e coll' obbligo di adempierne le condizioni XII, n. 257.

— Nella cessione giudiziaria benanche il debito-

re non è obbligato di cedere le cose, che sono indispensabili alla sua esistenza. XII, n. 258.

— I tribunali possono pure accordargli qualche cosa a titolo di soccorso come la legge l'autorizza a farlo in vantaggio de'commercianti falliti. XII, n. 259.

— Per essere ammesso il debitore al benefizio della cessione giudiziaria, deve provare di essere sventurato, e di buona fede. XII, n. 260.

— Formalità che deve adempire. XII, n. 261.

— Deve adire il tribunale del suo domicilio. XII, n. 262.

— Ed il tribunale civile quando l'arresto personale non sia stato pronunziato da un tribunale di commercio; e la dimanda è soggetta a comunicazione al ministero pubblico. XII, n. 263.

— Quando il debitore sia negoziante, la cessione deve farsi innanzi al tribunale di commercio. XII, n. 264.

— La dimanda avente per oggetto la cessione non sospende l'effetto de' procedimenti, salvo ai giudici di ordinarne la sospensione. XII, n. 265.

— Come si proceda quando il debitore sia in prigione. XII, n. 266.

— Formalità da adempiersi per dare la pubblicità alla cessione. XII, n. 267.

— La sentenza che ammette il debitore al benefizio della cessione importa autorizzazione ai creditori di far vendere i beni. XII, n. 268.

— Effetti della cessione giudiziaria contro il debitore. XII, n. 269.

— Quali sien quelli che non possono invocare il benefizio della cessione. XII, n. 270.

— Osservazioni circa ai depositarî. XII, n. 271.

— Avvertenza pure sul caso di furto o di scrocco. XII, n. 272.

VED. *Benefizio di cessione.*

CHAMPART

— Che s' intenda per *champart*. IV, n. 82, 88.

VED. *Immobili*, sez. III, § III.

CHIRURGO

— Tutte le spese di ultima malattia son pagate per concorrenza sopra i mobili, dopo le spese di giustizia, e le spese funerarie. XIX, n. 53, 55.

— Se quelli che àn pagato di danaro proprio i medicamenti, il medico o chirurgo senza farsi surrogare espressamente, ànno il privilegio? Distinzione a farsi. XIX, n. 56.

— A qual' epoca comincia a decorrere la prescrizione stabilita per i medici e chirurgi. XXI, n. 443.

VED. *Medico.*

CHIUSURA

— Che deve intendersi per chiusura nel senso del Codice civile. V, n. 368.

— Per massima, ogni proprietario può chiudere il suo fondo. V, n. 261.

— L' esercizio di questa facoltà non è in generale un peso pe 'l vicino. V, n. 262.

— Indipendentemente dal caso preveduto nell'art. 582 c. c., il quale dichiara che colui il quale vuol chiudere il suo fondo perde dritto al pascolo dopo

§ I. — *Degli effetti della clausola penale fra il creditore e il debitore.*

— L' obbligazione penale è un'obbligazione secondaria, condizionale per natura sua. XI, n. 320.

— Essa non altera in alcun modo l' obbligazione principale. XI, n. 321.

— Non bisogna confonderla con la clausola mediante cui taluno si sottomettesse a fare o dare la tale cosa, nel caso in cui non facesse o non desse la tale altra, e che chiamasi obbligazione *facoltativa:* sviluppamenti, e specie desunta dal dritto romano. XI, n. 322.

— Continuazione ed altra specie ricavata dal medesimo dritto. XI, n. 324.

— Differenza dell' obbligazione con clausola penale dall'obbligazione alternativa. XI, n. 324.

— Esempio di una vera obbligazione con clausola penale tratto dalla legge 122, § 2, ff. *de verb. oblig.* XI, n. 325.

— Altro esempio desunto dalla legge 71, ff. *pro socio.* XI, n. 326.

— PRIMA REGOLA: la nullità dell'obbligazione principale produce quella della clausola penale. *Esempio.* XI, n. 327.

— Ma se l' obbligazione principale, nulla per riguardo all' oggetto, potesse nondimeno dar luogo a' danni ed interessi, a causa del dolo del debitore, la clausola penale sarebbe valida. XI, n. 328.

— Le clausole penali inserite in promesse di matrimonio sono senza effetto. XI, n. 329.

— È valida la clausola penale aggiunta ad una stipolazione fatta per altri, e stipolata per sè. XI, n. 330.

— In senso inverso, la promessa di una penale aggiunta alla promessa del fatto di un terzo è valida puranche, quantunque non siasi garentito il terzo. XI, n. 331.

— Si può del pari unir validamente una clausola penale ad un atto di conferma di un'obbligazione nulla, ma che poteva essere confermata. XI, n. 332.

— Continuazione della proposizione, e distinzione circa al modo in cui è stato conceputo il secondo atto, per gli effetti, che deve produrre. XI, n. 333.

— SECONDA REGOLA: la nullità della clausola penale non produce quella dell' obbligazione principale. *Sviluppamenti ed esempio*. XI, n. 334.

— TERZA REGOLA: il creditore può agire per l'adempimento dell' obbligazione principale, invece di dimandare la penale. XI, n. 335.

— *Viceversa*, allorchè siasi incorso nella penale, il creditore può dimandarla, invece di agire per l' adempimento dell'obbligazione principale. XI, n. 336.

— Applicazione a diverse obbligazioni della regola che può il creditore, trascurando la penale, agire per l'adempimento dell'obbligazione principale. XI, n. 337.

— Ma la clausola penale aggiunta ad un atto di divisione non lo garentirebbe contro l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, se questa lesione esistesse. XI, n. 348.

— Effetto della clausola penale aggiunta ad un compromesso contro chi mancherà di eseguire la sentenza arbitrale. XI, n. 349.

— Come debba procedere il creditore allorchè scelga per la penale nei casi ordinarî in cui à soltanto la scelta. XI, n. 350.

— QUINTA REGOLA: non s'incorre nella penale se non quando il debitore sia in mora di adempiere la sua obbligazione. Testo dell'art. 1230 c. c. XI, n. 351.

— La semplice fissazione di un termine non basta per fare incorrere nella penale il debitore il quale non à eseguito nel giorno determinato: dritto romano ed antica giurisprudenza su questo punto. XI, n. 352.

— Continuazione e confronto di queste due legislazioni con quella del Codice civile, e quando il debitore debba la penale secondo il Codice. XI, n. 353.

— Il debitore per dritto comune non è obbligato a fare il pagamento presso il creditore o presso un terzo: conseguenza circa alla penale. XI, n. 354.

— E generalmente il debitore, che paga od offre di pagare sulla intimazione o altro atto, che gli è notificato, evita l'effetto della costituzione in mora, e per conseguenza la penale. XI, n. 355.

— Allorchè per fatto del creditore non à il debitore eseguita l'obbligazione, non vi è luogo alla penale. XI, n. 357.

— SESTA REGOLA: la penale può modificarsi dal giudice, quando l'obbligazione sia stata in parte adempiuta. *Sviluppamenti:* casi nei quali la penale dev'essere ridotta; e caso in cui può esserlo. XI, n. 358.

— Il termine concesso dal giudice al debitore non impedisce che s'incorra nella penale stipolata per la semplice mora. XI, n. 359.

— La regola che la penale deve o può essere ridotta quando l'obbligazione sia stata in parte adempiuta, si applica pure al caso della promessa fatta per un terzo che l'à in parte adempiuta. XI, n. 360.

— Quando la penale siasi stipolata per la semplice mora, il maggiore o minore indugio posto dal debitore in adempiere alla sua obbligazione è indifferente per ciò che riguarda la penale: non vi è luogo a ridurla. XI, n. 361.

— Applicazione della regola alle obbligazioni di fare una certa opera che sia stata eseguita soltanto in parte. XI, n. 362.

— Ed alla promessa di un dritto di servitù. XI, n. 363.

— Ed altri casi in cui ciò che costituisse la penale fosse puranche qualche altra cosa perfettamente indivisibile. XI, n. 364.

— Effetti della riserva fatta dal creditore, ricevendo un pagamento parziale, che la penale non

sarà meno dovuta in totalità per l' inadempimento del resto della obbligazione. XI, n. 365.

— Dell' effetto delle clausole penali inserite nel contratto contra il conduttore. XVII, n. 184 e seg.

§ II. — *Degli effetti della clausola penale per riguardo agli eredi del debitore.*

— Come s' incorre nella penale dagli eredi del debitore, per la loro contravvenzione, nel caso in cui l' obbligazione sia indivisibile, ed in quale proporzione. XI, n. 366.

— In quale proporzione si debba da essi in queste medesime obbligazioni, allorchè siavisi incorso dal loro autore. XI, n. 367.

— Casi nei quali la penale consiste in qualche cosa d' indivisibile. XI, n. 368.

— La natura dell' obbligazione indivisibile non dà necessariamente tale qualità alla penale nei suoi effetti tra gli eredi delle parti. XI, n. 369.

— Applicazione dell' art. 1232 c. c., con un esempio dato da Pothier, e leggi romane. XI, n. 370.

— Differenza tra gli eredi del debitore di un debito indivisibile con clausola penale, ed i debitori solidali obbligati puranche sotto una penale. XI, n. 371.

— Differenza ancora circa alla obbligazione degli eredi del debitore di un debito indivisibile sotto una penale, dal caso in cui non vi fosse nessuna penale. XI, n. 372.

— A qual titolo quell'erede che à fatto incorrere nella penale ne sia tenuto per l'intero nel caso di un' obbligazione indivisibile. XI, n. 373.

— Allorchè un erede, contravvenendo all'obbligazione del defunto, non à fatto che valersi del suo dritto particolare, ei non deve che la sua parte della penale, abbenchè avesse impedito che la convenzione si eseguisse per intero, e gli altri debbono puranche la loro. XI, n. 374.

— Le risoluzioni date sul caso di un debito indivisibile con clausola penale, riguardo agli eredi del debitore, si applicano generalmente puranche al caso di una simile obbligazione contratta da molti senza solidalità. XI, n. 375.

— Quale sia riguardo agli eredi del creditore, l' effetto della penale, allorchè l' obbligazione indivisibile non sia stata eseguita rispetto agli altri, non ostante la sua indivisibilità; dritto romano. XI, n. 376.

— Testo dell' art. 1233 c. c. XI, n. 377.

— La sua prima parte fu presa dalla l. 4, § Cato, 1, ff. *de verb. oblig.*, che sembra opposta alla l. 5, § *Si sortem* nel medesimo titolo, e che forma il tipo della seconda parte di questo articolo. Conciliazione secondo Cujacio, Molineo e Pothier. XI, n. 378.

— Interpretazione del vero senso della seconda disposizione di questo medesimo articolo. XI, n. 379.

— Sunto dell' esame degli art. 1232 e 1238 c. c. XI, n. 380.

CAPITOLO I.

DELLE COLLAZIONI ALL'EREDITÀ.

SEZ. I.— CHE COSA INTENDASI PER COLLAZIONE ALL'EREDITA'; SUA ORIGINE E SUOI MOTIVI.

§ II. — *Da chi sia dovuta la collazione.*

— L' erede beneficiato non può liberarsi dalla collazione verso i suoi coeredi coll'abbandono de'beni ai creditori, o legatari. VII, n. 224.

— No 'l potrebbe anche quando fosse minore, o interdetto, se la sua accettazione fosse stata regolarmente fatta. VII, n. 225.

— Anticamente vi volea molto perchè la collazione fosse dovuta da ogni erede. VII, n. 226.

— La collazione non è dovuta che tra eredi, e non tra donatarî, o legatarî; nè da costoro agli eredi, viepiù che da questi ultimi ai primi. VII, n. 227.

— Esempio. VII, n. 228.

— La collazione è dovuta soltanto per ciò che l' erede, o quello ch' egli rappresenta ricevette dal defunto. VII, n. 229.

— L' erede per conseguenza può essere tenuto ad una doppia collazione. VII, n. 230.

— Il padre erede non deve porre in collazione ciò che fu dato a suo figlio. VII, n. 231.

— Un tempo era diversamente ne' paesi di dritto scritto, ed in talune consuetudini, quando la donazione era stata fatta da un ascendente. VII, n. 232.

— Dacchè le donazioni fatte al figlio dall'abile a succedere non sono da questo conferite in massa, ne segue forse oggi che sia esatto il dire che si reputano fatte con dispensa di collazione? VII, n. 233.

— Medesima osservazione riguardo alle donazioni fatte al conjuge di colui che è in grado di succedere. VII, n. 234.

— Questo abile a succedere non dovrebbe la collazione, quand'anche, per effetto del suo contratto di matrimonio, o diversamente avesse profittato della donazione fatta al suo consorte. VII, n. 235.

— Le somme prestate al genero non sono messe in collazione dalla figlia maritata in comunione se non con talune distinzioni. VII, n. 235, 238.

— Quando il prestito fu fatto ai due conjugi, con solidalità o senza, la figlia conferisce o l'intero o la sua parte nel debito. VII, n. 239.

— Sotto qualunque regola sia maritata la figlia, non è soggetta a collazione per le somme prestate a suo marito soltanto, se essa non ne abbia profittato. VII, n. 240.

§ III.—*In quale successione si faccia la collazione.*

— La collazione si fa nella successione del donante. VII, n. 241.

— In quale eredità avvenga la collazione dell' anticipazione di eredità fatta ad un figlio. VII, n. 242.

— Caso in cui i genitori maritati in comunione dotarono congiuntamente il figlio comune. VII, n. 243.

— E, nella medesima ipotesi, in cui il padre dotò egli solo in effetti della comunione. VII, n. 244.

— Caso in cui i genitori maritati sotto regola diversa da quella della comunione costituirono unita-

mente la dote, o il padre la costituì egli solo. VII, n. 245.

— Caso infine in cui il genitore superstite costituì la dote pe' dritti paterni e materni. VII, n. 246.

— Rimessione per l' esame della quistione se l'art. 1573 c. c. sia applicabile, qualunque si fosse la regola colla quale si maritò la figlia dotata. VII, n. 247.

— Il donatario che non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si trova idoneo a succedere quando si apre la successione, deve conferirla; colui che succede in nome altrui deve puranche la collazione di ciò che fu donato a quest'ultimo, ma non la deve per ciò che gli ha donato egli stesso. VII, n. 248.

— I coeredi nella linea d' un rinunziante non sono tenuti ad imputare sulla parte spettante nella loro linea ciò che egli ricevè dal defunto. VII, n. 249.

§ IV. — *Come possa liberarsi dalla collazione il capace a succedere donatario che non ne fu dispensato dal defunto, e che mai possa ritenere della sua liberalità.*

— La dispensa da collazione non ha effetto che sino alla concorrenza di quanto era disponibile: l'erede che rinunzia all' eredità ritiene puranche la donazione sino a tale concorrenza. VII, n. 250.

— Può forse ancora ritenere cumulativamente la sua parte nella riserva? VII, n. 251.

— È mai d' uopo che taluno sia erede, o beneficiato per aver dritto alla riserva? Tre opinioni su tal punto. VII, n. 252.

— Alcuni credono che non si possa domandare la riserva anche rinunziando. VII, n. 253.

— Altri credono che non si possa domandarla, ma che si possa almeno ritenerla sulla donazione, e cumularla sulla quota disponibile. VII, n. 254.

— Argomentano a torto dall'art. 924 c. c. VII, n. 255.

— Argomentano ancora, ma senza miglior successo dall' art. 921 c. c. VII, n. 256.

— Decisione e arresto contrarî: bisogna essere erede per aver dritto alla riserva anche per via di ritenuta. VII, n. 257.

— Il figlio rinunziante è mai computato per stabilire ciò di cui il defunto potè disporre. VII, n. 258.

— Sunto delle precedenti proposizioni. VII, n. 259.

§ V. — *A chi sia dovuta la collazione.*

— La collazione è dovuta dall' erede soltanto al suo coerede: non è dovuta ai creditori, nè ai legatarî. VII, n. 260.

— Lo che debbe intendersi soltanto delle liberalità tra vivi. VII, n. 261.

— Ragione per cui la collazione delle donazioni tra vivi non è dovuta ai creditori. VII, n. 262.

— Ciò che possono fare rispetto ai beni donati,

se il donatario accettò l'eredità puramente, o se l'accettò col beneficio dell' inventario. VII, n. 263.

— L' erede sebbene non avesse accettato che col beneficio dell' inventario deve sempre tener ragione ai creditori e legatarî de' suoi debiti verso il defunto. VII, n. 264.

— Sarebbe diversamente d' una somma impiegata per lo stabilimento dell' erede, e che il defunto avesse pagato come anticipazione d' eredità. VII, n. 265.

— I creditori del defunto hanno il dritto di domandare la collazione. in nome degli eredi puri e semplici cui è dovuta. VII, n. 266.

— I creditori personali dell' erede cui è dovuta la collazione sperimentano i suoi dritti a tal riguardo. VII, n. 267.

— I creditori del defunto possono ancora in nome dell' erede, che accettò puramente, dimandarla dall' erede beneficiato per la parte del primo nella cosa donata. VII, n. 268.

— In effetti non vi sono che due casi in cui i creditori del defunto non possono sperimentare alcun dritto sulla cosa donata tra vivi ad un abile a succedere. VII, n. 269.

— Specie particolare trattata da Pothier, secondo Molineo, nella quale il principio della divisione dei debiti tra gli eredi anche beneficiati riceverebbe un' eccezione, di cui il Codice non parla, e per occasione, esame degli art. 1017 e 2111 c. c. VII, n. 270.

— Decisioni ed arresti diversi sopra un' altra. VII, n. 295.

— Decisioni ed arresti diversi sopra un' altra, ed in ultima analisi il legato della disponibile si calcola sopra tutti i beni donati, o esistenti. VII, n. 296.

— Giustificazione di questa proposizione. VII, n. 297.

— In taluni casi la donazione d'una semplice quota de' beni può intendersi d' una quota soltanto dei beni esistenti in tempo della morte, secondo l' interpretazione della volontà del disponente. VII, n. 298.

— Esempio. VII, n. 299.

— Casi nei quali essendo manifesta l' intenzione del disponente, devesi fare il computo su tutti i beni senza distinzione. VII, n. 300.

— Sunto della proposizione che la collazione non è dovuta ai legatari. VII, n. 301.

§ VI. — *Quali sieno le cose soggette a collazione.*

— Per massima generale, l'erede conferisce tutto ciò che ricevè dal defunto direttamente, o indirettamente. VII, n. 302.

— Quand' anche la donazione diretta fosse stata nulla per la forma, o per altra cagione. VII, n. 303.

— O che fossero decorsi più di trent' anni dalla donazione. VII, n. 304.

— La collazione ha luogo puranche per le dona-

nondimeno distinguere i principali in tre classi. VII, n. 315.

— La donazione fatta all'erede mediante persona interposta è indubitatamente un vantaggio indiretto; ma rimessione circa alla quistione se sia soggetta a collazione. Le presunzioni legali stabilite in taluni casi, che la tale persona sia interposta, non possono applicarsi in materia di collazione. VII, n. 316.

— Il discendente, o il coniuge dell'erede donatario in nome e capace di ricevere dal donante, conserva sempre la donazione sino alla concorrenza della disponibile. VII, n. 317.

— Il caso di vendita simulata, o a vil prezzo fatta a persona interposta si risolve co' medesimi principî. VII, n. 318.

— Come possa provarsi l'interposizione in ambedue i casi. VII, n. 319.

— Principali circostanze che servirebbero a dimostrarla nel caso dell'atto qualificato *donazione*. VII, n. 320.

— E circostanze che servirebbero ancora a provarla nel caso dell'atto qualificato *vendita*. VII, n. 321.

— Nel caso di vendita simulata fatta ad un erede, l'atto è mai nullo come vendita fatta senza prezzo reale, e nullo come donazione non fatta nelle forme? ovvero il vantaggio non è che semplicemente riducibile alla quantità disponibile? VII, n. 322.

— Nello spirito dell'art. 918 devonsi puranche comprendere le vendite, cessioni, o donazioni di beni mediante una rendita perpetua. VII, n. 334.

— Ma non le vendite ordinarie mediante un prezzo esigibile. VII, n. 335.

— Ed in queste ultime vendite un poco di *buon mercato* fatto all'idoneo a succedere neanche è soggetto a collazione se non gli fu accordato colla mira di vantaggiarlo in pregiudizio degli altri. VII, n. 336.

— L'imputazione sulla disponibile, e la collazione nel caso dell'art. 918 non si fanno che detratto ciò che l'abile a succedere pagò oltre quanto ritrasse dalla cosa. VII, n. 337.

— Avvien lo stesso degli altri casi di collazione per vantaggio indiretto. VII, n. 338.

— Condizioni richieste dall'art. 854 c. c. affinchè l'erede non debba conferire per motivo de' benefizi da lui ricevuti da società contratte col defunto. VII, n. 339.

— Ma quella di *un atto autentico* di cui parla puranche quest'articolo, sarebbe supplita, nella società, in nome collettivo, o in commandita, da un atto in scrittura privata registrato, colle altre formalità prescritte dal Codice di commercio. VII, n. 340.

— E anche nelle società in partecipazione, il registro dell'atto fin dal principio dell'operazione, generalmente basterebbe. VII, n. 341.

— Vantaggio indiretto risultante da un affitto a

vil prezzo fatto dal defunto allo erede. VII, n. 342.

— O dal rendimento d' un conto di tutela, o altro conto. VII, n. 343.

— Quando un padre compra di suo denaro un fondo a nome di suo figlio, avvi luogo puranche a collazione: rimessione circa all'esame della quistione: se debba conferirsi l'oggetto, o la somma sborzata dal padre. VII, n. 344.

— La rinunzia d'un padre ad una eredità, o ad un legato cui era chiamato unitamente con suo figlio, o anche a preferenza di lui, nella mira di procurargli un vantaggio dà forse luogo alla collazione? No, secondo Pothier; sì, secondo Lebrun. VII, n. 345.

— Il dritto Romano somministrava a Pothier un argomento che perdè la sua forza nel dritto Francese, e debbe dirsi che la collazione à luogo. VII, n. 346.

— Rinunziando una donna maritata alla sua comunione, o accettandola può facilmente avvenire che procuri un vantaggio indiretto ai figli d'un suo matrimonio: avvi mai luogo alla collazione? VII, n. 347.

— Sul caso di rinunzia, Lebrun è contrario alle sue proprie massime, dichiarando di non esservi luogo alla collazione. VII, n. 348.

— Pothier, che neanche l'ammetteva in principio era almeno allora più conseguente di Lebrun; ma abbandonò poscia la sua opinione dicendo di esservi luogo alla collazione. VII, n. 349.

— Sul caso in cui la moglie colla mira di vantaggiare i figli del secondo letto, accetta la comunione evidentemente in cattivo stato, anzichè esercitare la stipulazione di ricupero di tutto ciò che si conferì, Pothier à puranche variato di opinione; ma in ultima analisi egli è per la collazione. VII, n. 350.

— In tutti questi casi di vantaggi procurati appositamente devesi conferire. VII, n. 351.

— I figli del matrimonio sciolto col divorzio ottenuto per mutuo consenso debbono mai ai figli di un altro matrimonio la collazione de' beni accordati loro dall' art. 305 c. c.? VII, n. 352.

— Cose generali, la cui collazione non è dovuta giusta gli art. 852, 853, 854 c. c. VII, n. 353.

— Non si debbono, per massima, conferire le spese d' alimenti, di mantenimento, d' educazione, d' istruzione, ma un legato fatto per tali oggetti, sebbene lasciato ad un discendente, è soggetto alla regola generale. VII, n. 354.

— Queste spese fatte a favore di un collaterale son mai soggette a collazione? Assai generalmente no. VII, n. 355.

— In taluni casi le spese fatte a favore del figlio medesimo sono soggette alla collazione. VII, n. 356.

— *Quid* ancora allorchè siasi speso molto per la educazione d'un figlio, e quello degli altri sia stata trascurata? VII, n. 357.

— I genitori in simil caso possono del resto ristabilire l' ugguaglianza tra i figli. VII, n. 358.

— Rimessione per la risoluzione del punto se il prezzo degli alimenti, e dell' abitazione accordato ad un figlio col suo contratto di matrimonio sia soggetto a collazione. VII, n. 359.

— Il costo de' gradi nelle diverse facoltà, indistintamente, e quello de' diplomi, de' libri per gli studî son compresi nelle spese d' educazione. VII, n. 360.

— Il costo d' una carica è soggetto a collazione, e secondo l' intenzione del defunto può esser questo un debito ordinario, di cui dovrebbe tenersi ragione in ogni caso, anche dal figlio rinunziante. VII, n. 361.

— La somma pagata dai genitori per ottenere un cambio pel figlio nel servizio militare deve in generale conferirsi : è desso un vero debito. VII, n. 362.

— Le spese ordinarie d'abbigliamento non si conferiscono. VII, n. 363.

— Neanche avvi mai luogo a collazione per le spese di nozze. VII, n. 364.

— È lo stesso pe' regali d'uso come per le strenne riservate in una vendita, o in un affitto. VII, n. 365.

— Un corredo è soggetto a collazione quando fa parte d' una dote, ed è lo stesso degli oggetti importanti, come gioie, sebbene non fossero menzionati nel contratto di matrimonio. VII, n. 366.

— Le condanne civili che i genitori àn subito pe' danni cagionati ad un terzo dal figlio, ch' era

allora in età di discernimento, debbonsi del pari conferire. VII, n. 367.

— Lo stesso è di ciò che il figlio ha sottratto alla casa di suo padre. VII, n. 368.

— Le spese e gl' interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui s' aprì la successione; applicazione della regola ai diversi oggetti donati. VII, n. 369.

— La donazione d' un contratto di rendita perpetua sopra un terzo non sottopone l' erede alla collazione de' fruttati che à esatti sino alla morte del donante. VII, n. 370.

— Medesima risoluzione sebbene la rendita fosse stata costituita sul donante, le annualità arretrate, o non pagate si dovrebbero similmente allo erede: arresto di cassazione. VII, n. 371.

— Avvien lo stesso nel caso di donazione d'una rendita vitalizia che il defunto avea sopra un terzo, o il dritto d' un usufrutto. VII, n. 372.

— *Quid* del caso in cui un padre costituì sopra un suo fondo un usufrutto a vantaggio d' un suo figlio, o gli donò, cedè, o abbandonò il godimento di tal fondo? Opinione degli autori. VII, n. 373.

— Risoluzioni, giusta talune distinzioni. VII, n. 374.

— La collazione delle spese d' alimenti, e di abitazioni fatte a favore d' un figlio, giusta una clausola del suo contratto di matrimonio, à luogo puranche con talune distinzioni. VII, n. 375.

§ VII. — *In quali modi si faccia la collazione, e quali sieno i suoi effetti.*

— La collazione si fa in due modi: in ispecie, o prendendo tanto di meno. VII, n. 376.

— Se la porzione de' beni spettanti a colui che deve la collazione col prender tanto di meno non sia bastante, egli deve compire il resto con suo proprio danaro. VII, n. 377.

— La collazione in ispecie non ha luogo comunemente che per gli stabili. VII, n. 378.

— In generale la collazione degli stabili può chiedersi in ispecie. VII, n. 379.

— Quando il donatario ha alienato l'immobile prima dell' apertura della successione, la collazione si fa col prendere tanto di meno, e per quanto era il valore dell' immobile al tempo della morte. VII, n. 380.

— Il donatario d'immobili soggetto a collazione può dispensarsi di farla in ispecie in tre casi. VII, n. 381.

— L' alienazione dell' immobile dopo l' apertura della successione non libera dalla collazione in ispecie se i coeredi il chieggano. VII, n. 382.

— Anche nel caso di alienazione fatta prima della morte il donatario non è impedito di fare la collazione in ispecie se l' immobile sia ritornato in suo potere, o se l' acquirente vi condiscenda. VII, n. 383.

— Devesi fare indenne il donatario per le spese necessarie praticate sull' immobile, e quelli che l'ànno migliorato. VII, n. 384.

— Applicazione della regola. VII, n. 385, 386.

— Il donatario da sua parte è responsabile delle deteriorazioni risultanti da sua colpa. VII, n. 387.

— Se abbia alienato l' immobile prima dell' apertura della successione, tutto ciò che à fatto l' acquirente sull' immobile si reputa essere stato fatto da lui. VII, n. 388.

— L' erede soggetto alla collazione à il dritto di ritenere finchè sia pagato delle sue spese. VII, n. 389.

— Ma restituisce tuttavia i frutti raccolti dall' apertura della successione, salvo il compensarli sino alla debita concorrenza con gl' interessi di ciò che è dovuto per ispese. VII, n. 390.

— Se l' immobile sia perito per caso fortuito il donatario è liberato dalla collazione. VII, n. 391.

— Il donatario neanche ne dovrebbe il prezzo, sebbene l' avesse venduto, ed il prezzo della vendita non gli fosse stato ancora pagato. VII, n. 392.

— Quando una cosa donata sia perita per incendio, spetta al donatario il provare che l' incendio sia avvenuto senza sua colpa, o senza la colpa del suo acquirente, se l'avesse alienato; ed anche senza quella de' suoi inquilini se l' avesse locata. VII, n. 393.

— Se un padre abbia comprato di proprio denaro uno stabile per un suo figlio deve porsi in col-

— La figlia maritata ad un uomo insolvibile vien mai liberata dalla collazione, conferendo nella successione de' suoi genitori, da cui ebbe la dote, l'azione che à contro suo marito, sebbene non fosse maritata secondo la regola dotale propriamente detta? VII, n. 416.

— Disposizioni del dritto Romano donde fu preso il nostro art. 1573 c. c. VII, n. 417.

— Differenza notabile tuttavia di quest' articolo col dritto Romano su tal punto. VII, n. 418.

— La quistione controvertitissima nell'antica giurisprudenza, e vigente il Codice. VII, n. 419.

— Deve nondimeno decidersi contro la figlia non maritata colla regola dotale. VII, n. 420.

CAPITOLO II.

SEZ. I. — DELLE COLLAZIONI ALLA COMUNIONE.

— Delle collazioni che si debbono alla comunione da ciascun de' coniugi. XIV, n. 472 e seg.

SEZ. II. — DELLA COLLAZIONE O IMPUTAZIONE A CUI È TENUTO IL FIGLIO NATURALE.

— Il figlio naturale o i suoi discendenti son tenuti ad imputare su ciò che loro spetta, quanto fu a lui donato da quello, della cui successione si tratta, e che sarebbe soggetto a collazione tra' coeredi. VI, n. 296.

— Come si faccia questa imputazione, quando vi sieno molti figli naturali, uno o alcuni soltanto ricevettero vantaggi. VI, n. 297.

— Da sua parte il figlio naturale à il dritto di chiedere dagli eredi la imputazione di quanto àn ricevuto sopra ciò che loro spetta, ed anche la collazione? Controvertitissimo. VI, n. 298, 299.

SEZ. III. — QUISTIONI DI COLLAZIONI DIVERSE.

— Nel caso di donazione fatta da un erede della sua porzione nell'eredità, i coeredi donatarî che volessero poscia succedere a chi la fece sarebbero tenuti alla collazione. VI, n. 396.

— Gli eredi di colui al quale la successione era devoluta non debbon porre in collazione ciocchè loro fu donato dal primo defunto. VI, n. 412.

— I creditori d'un erede possono esigere, in suo nome, la collazione dei coeredi. X, n. 555 e seg.

COLOMBAJA

Ved. *Piccione*.

COLONO PARZIALE

— Non può sostituirsi un'altra persona nella coltura, senza il consenso del locatore. XVII, n. 176.

— Delle obbligazioni del colono parziale e delle regole degli affitti a coltura. XVII, n. 176, 221.

COLTURA

— È dovuto compenso alla comunione per le spese di coltura fatte pei frutti pendenti sul fondo di

uno de' coniugi al tempo che essa si disciogliewa? XIV, n. 151, 152.

— Nella comunione ridotta agli acquisti, è dovuta indennità per le spese di coltura fatte per frutti pendenti, al tempo del matrimonio, ovvero allo scioglimento? XV, n. 11.

— *Quid* se i coniugi si son maritati senza comunione. XV, n. 268.

— Delle locazioni de' fondi rustici. Regole. XVII, n. 176, 221.

COMMERCIANTE

— Se uno dei sposi è commerciante, formalità ad osservarsi prima della celebrazione del matrimonio, se sia stato fatto un contratto. XIV, n. 49.

VED. *Libri di commercio*, *Donna mercantessa pubblica*.

COMMERCIO

— Formalità necessarie per autorizzare il minore emancipato a fare il commercio. III, n. 663.

— Queste formalità non sono applicabili al minore artigiano. III, n. 664.

— Le disposizioni del Codice civile relativamente alle società, non si applicano alle società di commercio, che ne' punti che non ànno niente di contrario alle leggi ed usi del commercio. XVII, n. 481.

VED. *Donna mercantessa pubblica*.

COMMITTENTI

— I committenti sono responsabili de' fatti de' loro impiegati nelle funzioni alle quali li ànno addet-

ti, senza potere allegare ch'essi abbiano potuto impedirli, salvo il regresso contro l'impiegato. XIII, n. 724, 725.

COMMISSIONARIO

— Del privilegio dei commissionari, e diverse osservazioni. XIX, n. 140, 144.

COMMODATO

Ved. *Prestito ad uso.*

COMMUTATIVO (contratto)

— Definizione de' contratti commutativi; in che essi consistino. X, n. 74 e seg.

Ved. *Contratto.*

COMPAGNIA

Ved. *Azioni nelle compagnie di finanze, d'industria, di commercio.*

COMPENSAZIONE

— La compensazione è l'estensione de' debiti di cui due persone sono tenute l'una verso l'altra. XII, n. 380.

— Essa si opera di pieno dritto nei casi, e colle condizioni richieste dalla legge. XII, n. 381.

— Viene opposto come mezzo di liberazione col medesimo effetto d'un pagamento. XII, n. 382.

— Nondimeno accade sovente che una delle parti soltanto possa opporlo all'altra. XII, n. 383.

— Condizioni generali richieste per la compensazione di pieno dritto. XII, n. 384.

— Bisogna che i debiti abbiano per oggetto cose della medesima specie, giacchè la compensazione non è una permuta. XII, n. 385.

— Quando i due debiti non sieno pagabili nel medesimo luogo vengono bonificate le spese di trasporto, se competa; ma la compensazione non può meno operarsi di pieno dritto. XII, n. 386.

— La compensazione avviene facilmente di pieno dritto quando i due debiti sieno di cose, o di derrate della medesima specie, e qualità. XII, n. 387.

— Essa à luogo puranche quantunque i pagamenti non dovessero farsi in uno stesso luogo; ma allora vien bonificata la differenza nel prezzo delle cose, se ce ne à. XII, n. 388.

— Le prestazioni non controverse di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo de' pubblici mercati, si compensano con somme liquide od esigibili. XII, n. 389.

— La compensazione avviene anche di pieno dritto come negli altri casi. XII, n. 390.

— I debiti di cose della medesima specie ma di diversa qualità non si compensano, salvo alle parti il comporsi all' amichevole. XII, n. 391.

— Il debito di cose dovute in genere non si compensa di pieno dritto con un debito di cose determinate, quantunque della medesima specie. XII, n. 392.

— I debiti di corpo determinato non si estinguono per via di compensazione. XII, n. 393.

— Senso esatto delle parole *cose fungibili*. XII, n. 394.

— La compensazione di pieno dritto può anche aver luogo fra debiti di dritti sopra stabili della me-

desima specie, e che cadono sulla medesima cosa. XII, n. 395.

— Essa può avvenire eziandio nelle obbligazioni che ànno per oggetto fatti della medesima natura. XII, n. 396.

— Perchè la compensazione avvenga di pieno dritto bisogna che i due debiti sieno liquidi: che s' intenda per debiti liquidi. XII, n. 397.

— La circostanza che uno de' debiti fosse in forza di biglietto, ed il debitore negasse la sua firma, non sarebbe generalmente un ostacolo alla compensazione di pieno dritto. XII, n. 398.

— Ma in generale i debiti per amministrazione di tutela, o altra gestione non si compensano di pieno dritto finchè non sia liquidato il conto. XII, n. 399.

— Bisogna che i debiti sieno esigibili. XII, n. 400.

— Le dilazioni gratuite non sono tuttavolta un ostacolo alla compensazione anche di pieno dritto. XII, n. 401.

— *Secus* della dilazione concessa per mezzo d'un accordo. XII, n. 402.

— I debiti sospesi da una condizione non si possono compensare. XII, n. 403.

— Ma una condizione risolutiva non ancora verificata non è di ostacolo alla compensazione. XII, n. 404.

— In generale non si può opporre in compensazione un debito di giuoco o quel che fu convenuto per una scommessa. XII, n. 405.

— Nè un debito semplicemente naturale. XII, n. 406.

— Applicazione della regola alle rimessioni fatte per mezzo di un accordo al fallito, il quale è poi divenuto creditore di quelli che gliele fecero. XII, n. 407.

— Un debito prescritto nettampoco può essere opposto in compensazione, se la prescrizione sia avvenuta prima di verificarsi le condizioni richieste per la compensazione legale. XII, n. 408.

— Le rendite vitalizie non si possono compensare con altri debiti, salvo per ciò che riguarda i frutti maturati allorchè la rendita non fu donata, o legata a titolo di alimenti. XII, n. 409.

— Le rendite perpetue possono opporsi in compensazione con talune distinzioni ma la compensazione non à luogo di pieno dritto: conseguenza. XII, n. 410.

— Allorchè uno de' debiti sia divenuto esigibile sol perchè colui, che lo deve, abbia col suo fatto diminuite le cautele che avea date col contratto al suo creditore, può costui opporlo in compensazione; ma la compensazione neppure à luogo in pieno dritto. XII, n. 411.

— Allorchè il debito di una delle parti sia divenuto esigibile per effetto del suo fallimento, se questo debito sia commerciale, l' altra parte non può opporlo in compensazione alla massa, per dispensarsi di pagare il proprio debito. XII, n. 412.

— Bisogna che i debiti esistano fra le due parti,

una delle quali oppone la compensazione all'altra, talmentechè non può un terzo, per estinguere il mio debito, opporre al mio creditore la compensazione di ciò che costui gli deve. XII, n. 413.

— Proposizione generale intorno ai debiti dovuti all'amministratore, o dall'amministratore de' beni del debitore o del creditore. XII, n. 414.

— In quali casi un marito per estinguere il suo debito possa far valere il credito di sua moglie presso il creditore. XII, n. 415.

— Ed in quali casi il creditore della moglie, debitore del marito, non possa opporre a costui la compensazione in ragione del suo credito contro la moglie. XII, n. 416.

— Io non posso opporre ad un tutore, mio creditore, la compensazione di ciò che mi deve il minore. XII, n. 417.

— In senso inverso un tutore mio debitore non può, per estinguere il suo debito, oppormi la compensazione di ciò che io devo al minore; ciò che egli possa e debba fare in questo caso per conservare i dritti del minore. XII, n. 418.

— Applicazione della regola ai debiti per imposizioni, ed altri dritti dovuti allo Stato allorquando chi li riceve sia debitore di chi li deve. XII, n. 419.

— Se mai si possa opporre la compensazione allo Stato, o città, o comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni: distinzioni da farsi. XII, n. 420.

— L' erede puro e semplice ed il suo autore for-

mano una sola e medesima persona: conseguenza circa alla compensazione; caso in cui egli abbia accettata l'eredità col benefizio dell'inventario. XII, n. 421.

— Può il fideiussore opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore. XII, n. 422.

— Anche nel caso in cui siasi obbligato solidalmente con lui. XII, n. 423.

— Il debitore principale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al fideiussore. XII, n. 424.

— Il fideiussore può addurre per suo discarico ciò che il creditore gli deve; ma la compensazione non si opera di pieno dritto in questo caso: conseguenza. XII, n. 425.

— Un fideiussore non può opporre al creditore la compensazione di ciò che costui deve al confideiussore. XII, n. 426.

— Ma se la compensazione sia stata opposta da quest' ultimo, il debito è estinto riguardo al debitore, salvo il regresso come per legge. XII, n. 427.

— Rimessione al tomo precedente circa alla compensazione fatta fra uno de' creditori solidali, ed il debitore. XII, n. 428.

— Se l'art. 1294 c. c., dicendo che un debitore solidale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve ad un condebitore, sia ben uniforme alle regole nel dritto francese. XII, n. 429.

— Conviene che la compensazione si possa opporre per la parte del condebitore nel debito, salvo

il caso in cui questo condebitore fosse non altro che un fideiussore per riguardo a chi è convenuto in giudizio. XII, n. 430.

— Se un debitore astretto dal creditore abbia ottenuto congedo dalla dimanda in ragione della compensazione opposta in nome suo, il debito solidale è estinto per riguardo a tutti i condebitori. XII, n. 431.

— *Quid* circa ai crediti di una società contra il creditore di uno de' soci o *viceversa*. XII, n. 432.

— Il debitore che abbia accettata puramente la cessione fatta dal creditore, non può opporre al cessionario la compensazione, che avrebbe potuta opporre al cedente prima dell'accettazione. XII, n. 433.

— E non potrebbe di poi, sperimentando il suo credito estinto per legge, mediante la compensazione, prevalersi de' privilegi e delle ipoteche che v' erano annesse, ammenochè in tempo che fu accettata la cessione non avesse avuta una giusta causa d'ignorare l' esistenza del suo credito. XII, n. 434.

— Ed anche in questo caso non potrebbe sperimentare i privilegi, e le ipoteche annesse al credito ceduto, giacchè esso fu estinto. XII, n. 435.

— Soltanto il debitore si trova personalmente obbligato colla sua accettazione della cessione; ciò soffre ancora talune modificazioni. XII, n. 436.

— Riguardo alla cessione che non siesi accettata dal debitore, ma che venne notificata, essa non

altro impedisce che la compensazione de' crediti posteriori a questa notificazione. XII, n. 437.

— Come pure de' crediti anteriori, ma che non avevano allora le condizioni richieste per poter essere opposti in compensazione al cedente. XII, n. 438.

— Ma se il credito del debitore riuniva queste condizioni al momento della notificazione fattagli, potrebbe egli opporre la compensazione al cessionario quantunque il credito ceduto non le riunisse. XII, n. 439.

— Il debitore di un effetto commerciale non può opporre al possessore la compensazione per ciò che gli dovesse il soscrittore, o il traente dell' effetto, ovvero il tale o tal girante, salvo taluni casi di eccezione. XII, n. 440.

— Allorchè vi sieno varie successive cessioni di un' obbligazione civile, il debitore a cui furono soltanto notificate può generalmente opporre all' ultimo cessionario la compensazione che potè opporre al tale o tal' altro cedente, ed in ragione puranche de' crediti che à contro di lui. XII, n. 441.

—Colui, il quale, essendo debitore, è divenuto creditore dopo il sequestro fatto presso di sè a favore di un terzo, non può opporre a costui la compensazione che non avrebbe potuto allora opporre al creditore. XII, n. 442.

— Ma può nondimeno concorrere per contributo co' creditori istanti quandochè il suo credito fosse sorto dopo il sequestro. XII, n. 443.

— Colui che compra un immobile ipotecato, o che si rende aggiudicatario in una vendita fatta per ordine del giudice, o per espropriazione non può opporre in compensazione del suo prezzo, ai creditori ipotecarî, o ai sequestranti, ciò che gli è dovuto dal debitore, o venditore spossessato, salvo a lui di concorrere per contributo coi sequestranti non ipotecarî, o privilegiati. XII, n. 444.

— Regola generale, la compensazione à luogo, qualunque sieno le cause dell' uno, e l' altro debito, e qualunque sia la qualità delle parti. XII, n. 445.

— Eccezioni riguardo ad una cosa di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, o affidata a titolo di comodato, o di deposito, e riguardo ad un debito di alimenti dichiarati non soggetti a sequestro. XII, n. 446.

— Leggi Romane donde furono attinte la maggior parte di queste eccezioni. XII, n. 447.

— Obbiezione fatta sui casi di comodato, o di deposito, e risposta all' obbiezione. XII, n. 448.

— La compensazione del resto può essere opposta sulla sentenza che condanna ai danni, ed interessi per mancanza di restituzione della cosa, giacchè ciò è un eseguirla come per via di pagamento. XII, n. 449.

— Il depositario può tenere la cosa depositata finchè non venga rimborsato delle spese che fece per conservarla: *Secus* in materia di comodato. XII, n. 450.

— Essendo le donazioni, ed i legati per alimenti dichiarati dalla legge esenti da sequestro, benchè l'atto di donazione o il testamento non contenga la clausola di esenzione da sequestro, chi li deve non può in generale opporre la compensazione a colui al quale sono dovuti. XII, n. 451.

— Applicazione della regola alle donazioni, e legati annui fatti agli ospedali ed altri stabilimenti di carità. XII, n. 452.

— Chi deve gli alimenti può nondimeno opporre la compensazione di ciò che gli è dovuto pel vitto del creditore. XII, n. 453.

— Allorchè si ritrovano tutte le condizioni nell'uno, e nell'altro debito, la compensazione li estingue di pieno dritto fino alla concorrenza delle loro rispettive quantità, con tutti i loro accessori. XII, n. 454.

— Se vi sieno più debiti compensabili dovuti dalla medesima persona, si seguono per la compensazione le regole sull'imputazione legale: conseguenza riguardo ai terzi. XII, n. 455.

— Quello, il cui debito era estinto di dritto mediante la compensazione, e che preferì di pagarlo, più non può valersi de' privilegi, e delle ipoteche annesse al suo credito, ammenochè non avesse avuto un giusto motivo d'ignorarne l'esistenza allorchè pagò il suo debito. XII, n. 456.

— La regola e l'eccezione si applicano pure alla fideiussione. XII, n. 457.

— Ma la regola non si applica al caso in cui la

compensazione non era allora avvenuta di pieno dritto, ancorchè chi pagò il suo debito avesse potuto opporla, giacchè il suo credito particolare riuniva le condizioni richieste, mentre che l'altro non le riuniva. XII, n. 458.

— Si può allegare la compensazione sì in appello che in prima istanza ed anche dopo la sentenza, come mezzo di esecuzione di tale sentenza. XII, n. 459.

— Purchè nondimeno, se fosse stata opposta nella causa, non l'avesse il giudice rigettata per mancanza di debito legittimo. XII, n. 460.

— Che mai s'intenda per *riconvenzione*. XII, n. 461.

— Nella consuetudine di Parigi bisognava che la dimanda di riconvenzione fosse basata sopra fatti connessi a quelli che servivano di base alla dimanda principale. XII, n. 462.

— I canonisti non richiedevano tale condizione. XII, n. 463.

— Nettampoco si può richiederla presentemente, talchè le dimande di riconvenzione, e le dimande di compensazione si confondono volentieri. XII, n. 464.

— Come mai si proceda per far riconoscere la compensazione, allorchè una delle parti non tenga alcun conto di quella avvenuta; o di quella che l'altra parte à personalmente il dritto d'opporle. XII, n. 465.

— Se il tribunale adito per la dimanda principa-

le non fosse per qualche circostanza competente a giudicare dell' esistenza, e della validità del debito opposto in compensazione, dovrebbe pronunziarsi il rinvio della domanda incidente. XII, n. 166.

— Un terzo creditore del creditore non può estinguere il debito per via di compensazione, malgrado quest' ultimo. XII, n. 17.

— Differenza tra il deposito e il mandato relativamente alla compensazione. XVIII, n. 19.

COMPETENZA

Ved. *Tribunali*, *Giudice*, *Giudizio*.

COMPRATORE

— La principale obbligazione del compratore è di pagare il prezzo: dove e quando debbe pagarlo. XVI, n. 330, 331.

— Egli deve portar via la cosa venduta nel tempo stabilito per la tradizione, e rimborsare al venditore le spese fatte da quest'ultimo per conservarla. XVI, n. 332.

— Dritto delle parti quando non siasi pattuito alcun tempo per la tradizione, nè alcun termine pel pagamento del prezzo. XVI, n. 333.

— Testo dell' art. 1652 sugl' interessi dovuti dal compratore. XVI, n. 334.

— Quando siensi stipulati gl' interessi, essi sono dovuti, sia che la cosa produca o pur no frutti o altri proventi: due quistioni. XVI, n. 335, 337.

— Il compratore deve gl' interessi di pieno dritto quando la cosa producea frutti, o altri proventi; e li deve secondo il prezzo legale benchè il

— Se il compratore a cui non siasi accordata dilazione, abbia per dritto comune un termine a purgare le ipoteche legali, e ad arrestare il corso delle iscrizioni. XVI, n. 349.

— Caso in cui la molestia è l'effetto di un'azione per rivendicazione. XVI, n. 350.

— Caso in cui il compratore à giusto timore di essere molestato con un'azione di questa natura. XVI, n. 351.

— Apparente antinomia tra gli art. 1653 e 1599 e conciliazione. XVI, n. 352.

— Il compratore, il quale può negarsi a pagare il prezzo finchè sussista la molestia, o il giusto timore della molestia, deve nondimeno depositare il suo prezzo per arrestare il corso degl'interessi. XVI, n. 353.

— Il compratore, il quale à stipulato che in caso di molestia avrebbe dritto a sospendere il pagamento del prezzo, non può essere costretto a pagare finchè sussista la causa della molestia, ancorchè gli si offrisse cauzione. XVI, n. 354.

— Quali condizioni deve riunire la cauzione che il venditore può dare ne' casi preveduti dall' art. 1653. XVI, n. 355.

— De' casi di risoluzione della vendita, specialmente per mancanza di pagamento del prezzo; e de' dritti, ed obbligazioni dell' usufruttuario in queste circostanze. XVI, n. 356, 383.

Ved. *Rescissione*, *Risoluzione*.

— Nel caso di vendita col patto di ricompra il

compratore deve fare indenne il venditore per deterioramenti da lui commessi sulla cosa. XVI, n. 123, 126.

— Egli non restituisce i frutti. XVI, n. 124.

VED. *Ricompra*.

— In una vendita fatta sotto una condizione il compratore non à dritto ai frutti, finchè la condizione è in sospeso, ed egli non prescrive. XVI, n. 66.

— Egli paga le spese degli atti di vendita, ed altri accessorî. XVI, n. 120, 124.

— Nel caso d' una vendita a tanto la misura, se la capienza è più considerevole, il compratore à la scelta fra la rescissione, o un aumento di prezzo. XVI, n. 222, 232.

— Dritto del compratore nel caso dell' art. 1619 del Codice civile. XVI, n. 234.

— Termine in cui l' azione per minore estensione, o per eccessiva misura deve sperimentarsi. XVI, n. 236.

— Della traslazione della cosa venduta, e de' dritti del compratore a questo riguardo contro il venditore. XVI, n. 188, 244.

VED. *Traslazione*, *Venditore*.

— A rischio di chi, del venditore, o del compratore, è la cosa prima della consegna. XVI, n. 242, 244.

— Della garantia dovuta al compratore in caso di molestia, o di evizione; come, contro chi, e su che egli la esercita. XVI, n. 247, 306.

— De' frutti che il compratore deve rendere al proprietario che l'à evinto. XVI, n. 287, 290.

— Chi deve profittare de' frutti maturati o raccolti dopo la intimazione fatta al terzo possessore di pagare, o di rilasciare. XX, n. 275, 276 e seg.

— Il compratore può esser condannato ai danni ed interessi verso il terzo proprietario, o verso i creditori ipotecarî, per le deteriorazioni che derivassero dal fatto suo. XVI, n. 299.

— De' danni, ed interessi dovuti al compratore, specialmente se egli à fatto riparazioni, o migliorazioni utili. XVI, n. 294, 298.

— *Quid* quando l'evizione non è che parziale. XVI, n. 300.

Quid se soltanto un dritto d'usufrutto era stato venduto o un dritto di servitù, e che l'evizione à luogo. XVI, n. 301, 302.

— Delle restituzioni che il compratore, e il venditore debbono farsi reciprocamente, allorchè il venditore riprende l'immobile venduto in seguito dello sperimento d'un'azione di rescissione per causa di lesione. XVI, n. 463, 465.

Ved. *Rescissione.*

— Dell'indennità, con la quale il compratore è spogliato a dritto del possesso, anche rimpetto agli altri creditori, per le migliorazioni che egli à fatte al fondo fino alla concorrenza della plusvalenza, e del dritto di reclamare le sue spese, anche quelle di mantenimento. XX, n. 271, 273.

— *Quid* delle spese di diletto. XX, n. 374.

— Modificata oppur no, la comunione comincia dal giorno della celebrazione del matrimonio, e non può cominciare da altra epoca. XIV, n. 94.

— Dritto antico a tal riguardo. XIV, n. 95.

— Confutazione della dottrina di un autore il quale pretende che non vi sia comunione durante il matrimonio, ma soltanto allo scioglimento di esso, e se la moglie accetti la comunione. XIV, n. 96.

— Puossi stipulare la comunione sotto una condizione, la quale se non si adempia, i coniugi si avranno per maritati sotto la regola di esclusione dà comunione senza separazione di beni. XIV, n. 97.

— Interpretazione di talune stipulazioni condizionali. XIV, n. 98.

— La condizione non debb' essere potestativa: conseguenza. XIV, n. 99.

— La condizione non debb' essere contraria alle leggi o al buon costume, nè di una cosa impossibile. XIV, n. 100.

— Quando le parti deroghino con qualche stipulazione alle disposizioni sulla comunione legale, la loro società è comunione convenzionale per ciocchè riguarda le derogazioni, e comunione legale per lo rimanente. XIV, n. 79.

— La comunione è piuttosto l'effetto di uno statuto personale, che di uno statuto reale, perchè risulta dalla volontà almeno tacita delle parti. XIV, n. 83.

— Come s' accettino le successioni toccate alla

CAPITOLO I.

DELLA COMUNIONE LEGALE.[1]

SEZ. I. — DI CIÒ CHE COMPONE ATTIVAMENTE LA COMUNIONE LEGALE.

— La comunione, come qualunque società, à un attivo ed un passivo. XIV, n. 102.

— La massa de' mobili di ciascun coniuge fa parte dell' attivo, e la massa de' loro debiti fa parte del passivo, eccetto talune restituzioni. XIV, n. 103.

— La comunione ordinaria è una specie di cottimo. XIV, n. 104.

— Testo dell' art. 1401 sulla composizione dello attivo della comunione. XIV, n. 105.

§ I. — *De' mobili presenti e futuri.*

— La comunione legale comprende in generale tutti i mobili presenti e futuri de' coniugi; e l'espressione *mobili* qui s' intende per tutto ciò che non è immobile a qualsivoglia titolo. XIV, n. 106.

— La natura di una azione si determina dalla natura della cosa che il creditore può domandare, poco importa che vi abbia oppur no ipoteca sugli stabili. XIV, n. 107.

— Sebbene il termine apposto ad un credito non fosse ancora scorso al tempo dello scioglimento del-

la comunione, il credito vi sarebbe sempre compreso. XIV, n. 108.

— Avvien lo stesso di un credito condizionale, quantunque la condizione non si fosse verificata se non dopo lo scioglimento della comunione. XIV, n. 109.

— Ancorchè si trattasse di un legato condizionale. XIV, n. 110.

— L'origine o la causa del credito sono indifferenti circa alla formazione della comunione. XIV, n. 111.

— Anche il prezzo degli immobili alienati prima del matrimonio, cade nella comunione senza compenso. XIV, n. 112.

— Se l'azione è al tempo medesimo sopra mobili ed immobili, cade nella comunione per quanto riguarda i mobili. XIV, n. 113.

— Il supplemento del prezzo pagato in seguito dell'azione di rescissione per lesione sperimentata durante il matrimonio, resta tuttavia propria al consorte: controvertito. XIV, n. 114.

— Effetto circa alla composizione della comunione, delle obbligazioni dette facoltative. XIV, n. 115.

— Ed effetto delle obbligazioni alternative aventi per oggetto una cosa mobile o immobile. XIV, n. 116.

— Applicazione alla comunione della regola che nel nostro dritto le divisioni ànno un effetto retroattivo. XIV, n. 117.

— I pareggiamenti in contanti pagati ad un con-

iuge in una divisione d' immobili fatta durante il matrimonio, rimangono suoi, al pari della sua parte nel prezzo di aggiudicazione degli immobili licitati durante il matrimonio ed aggiudicati anche ad un coerede. XIV, n. 118.

— La regola che la divisione è dichiarativa, si applica forse, per ciò che riguarda la comunione dell' erede, o i crediti puranche dell' eredità messi nella sua porzione, o in quella del suo coerede, per una porzione maggiore della parte ereditaria. XIV, n. 119.

— Le azioni sul banco di Francia cadono nella comunione, a meno che non sieno state immobilizzate; ed è lo stesso delle azioni sui canali di Orleans e del Loing. XIV, n. 120.

— Azioni o interessi sopra altre compagnie, le quali come mobili entrano similmente nella comunione. XIV, n. 121, 122.

— Le rendite di qualunque specie presentemente sono mobili, ed in conseguenza cadono nella comunione. XIV, n. 123.

— Anche quelle le quali sono provvenute a' coniugi maritati sotto l' impero di una consuetudine in cui erano esse immobili, ma provvenute dopo che erano divenute mobili, sono similmente entrate nella comunione. XIV, n. 124.

— Confutazione del parere di un autore, il quale sostiene in modo generale, che le rendite vitalizie ed i dritti di usufrutto sopra cose mobili rimangano propri in quanto alla sostanza del dritto. XIV, n. 125.

— I contratti di locazione stipulati a vantaggio di uno de' coniugi acquirenti, prima del suo matrimonio, entrano puranche nella sua comunione: conseguenze. XIV, n. 126.

— Avvien lo stesso del dritto di uno dei coniugi acquirenti, prima del suo matrimonio, di un taglio di legname o di una ricolta da farsi sul fondo di un terzo. XIV, n. 127.

— Medesima risoluzione riguardo alle indennità che fossero mai dovute ad uno dei coniugi, possessore del fondo di un terzo, per le costruzioni da lui fatte. XIV, n. 128.

— Un fondo di commercio e tuttociò che ne dipende cadono puranche, come cose mobili, nella comunione del coniuge che lo possiede al tempo del suo matrimonio. XIV, n. 129.

— Avvien lo stesso delle cariche per le quali il titolare à il dritto di presentare un successore all'approvazione del Re: sviluppamento. XIV, n. 130.

— La proprietà letteraria in qualunque genere, ed ogni produzione del genio o dell'ingegno, sono puranche dritto mobiliare: legislazione sulla materia. XIV, n. 131.

— Applicazione di questa legislazione alle mogli ed alla comunione, e confutazione delle risoluzioni di un autore a questo proposito. XIV, n. 132.

— Diverse opinioni riguardo al tesoro scoverto durante la comunione. XIV, n. 133.

— Le cose mobili donate ad uno dei coniugi col contratto di matrimonio o durante il matrimonio,

con dichiarazione di non dovere entrare in comunione, rimangono proprie del coniuge. XIV, n. 134.

— Opinione di un autore confutata. XIV, n. 135.

— Le donazioni o legati per alimenti fatti ad uno de' coniugi rimangono suoi in quanto alla sostanza del dritto. XIV, n. 136.

— Le donazioni ordinarie de'mobili, anche quelle fatte da ascendenti, cadono nella sua comunione, eccetto contraria dichiarazione del donante. XIV, n. 137.

— Le cose mobili donate ad uno dei coniugi con peso di restituzione, entrano puranche nella sua comunione, ma col peso. XIV, n. 138.

— Rimessione dell' esame di una importante quistione. XIV, n. 139.

§ II. — *De' frutti.*

— Tutti i frutti e rendite de' beni de'coniugi scaduti o introitati durante la comunione ne fanno parte. XIV, n. 140.

— Avvien lo stesso de' prodotti dell' industria di ciascuno de' coniugi. XIV, n. 141.

— La porzione de'frutti attribuita dall'art. 127 c.c. agl' immessi in possesso nei beni di un assente, cade pure nella loro comunione. XIV, n. 142.

— Si considerano qui i frutti soltanto in ragione della loro qualità di frutti, e non in ragione della loro qualità di mobili: conseguenza. XIV, n. 143.

— I frutti sono naturali, industriali o civili. XIV, n. 144.

— Nel caso di comunione legale è indifferente che una raccolta siasi fatta sul fondo di uno de'coniugi prima del matrimonio, ovvero lo sia stato durante il medesimo: *secus* nella comunione ridotta ai beni che nella medesima si acquisteranno. XIV, n. 145.

— Allo scioglimento della comunione legale o ridotta ai beni che in essa si acquisteranno, è importante la distinzione tra i frutti naturali, industriali, ed i frutti civili. XIV, n. 146.

— La comunione à dritto ai tagli di legnami ed al prodotto delle miniere e delle cave di pietra, per tuttociò che cadrebbe nel godimento di un usufruttuario. XIV, n. 147.

— Essa vi à dritto anche quando i tagli che si sarebbero dovuti fare durante il suo corso, non lo fossero stati: in ciò la comunione differisce da un usufruttuario ordinario. XIV, n. 148.

— Limitazione che soffre in un caso la regola che tutti i frutti raccolti o maturati durante la comunione fanno parte del suo attivo. XIV, n. 149, 150.

— Nell'antico dritto era dovuto compenso alla comunione per le spese di coltura fatte pei frutti pendenti sul fondo di uno de' coniugi al tempo che essa si discioglieva. XIV, n. 151.

— Avvien mai lo stesso vigente il codice? Sì a parere dell'autore; ma controvertito. XIV, n. 152.

§ III. — *Degl' immobili che fanno parte della comunione.*

— Gl' immobili della comunione si chiamano indifferentemente *acquisti* o *conquisti*; quelli dell' uno o dell' altro coniuge diconsi proprî. XIV, n. 153.

— I mobili non caduti in comunione si appellano similmente *proprî*. XIV, n. 154.

— Tutti gl' immobili che l' uno o l' altro coniuge aveva al tempo del matrimonio gli rimangono proprî: tali sono i territorî, gli edifizî, i molini a vento o ad acqua ed ogni fabbrica fissa su i pilastri o formante parte dell' edifizio. XIV, n. 155.

— Non che i dritti di enfiteusi: distinzione da farsi circa al concedente. XIV, n. 156.

— I dritti di usufrutto sopra immobili, i dritti di uso e di abitazione, ed ogni specie di prestazione prediale e di servitù sono del pari tanti beni proprî. XIV, n. 157.

— Non che il così detto *domaine congéable*. XIV, n. 158.

— E i dritti chiamati di *champarts*, ma con talune distinzioni, sì circa al *concedente che circa al concessionario*. XIV, n. 159.

— I dritti sulle miniere sono similmente immobili; ma non le azioni sulle miniere. XIV, n. 160.

— Tutti i mobili addetti ad un fondo a *perpetua dimora* dal proprietario di esso, o posti da lui pe 'l servizio e per la coltivazione di questo fondo,

gli rimangono similmente proprî. XIV, n. 161.

— Quelli posti da un enfiteuta o da un usufruttuario gli rimangono ugualmente proprî, se l'enfiteusi o l'usufrutto sussista ancora al tempo in cui si scioglie la comunione. XIV, n. 162.

— Le azioni che ànno per oggetto la rivendicazione o la restituzione di un immobile, rimangono proprie al coniuge nella cui persona esse riseggono. XIV, n. 163.

— Avvien lo stesso delle azioni sul banco di Francia o sui canali di Orleans e del Loing che sono state immobilizzate, o delle rendite sullo stato ugualmente immobilizzate. XIV, n. 164.

— Per regola, tutti gl'immobili acquistati durante il matrimonio cadono nella comunione, ma vi sono parecchie eccezioni. XIV, n. 165.

— Queste eccezioni sommariamente enunciate. XIV, n. 166.

— Le costruzioni sopra un fondo proprio non formano un acquisto, salvo compensazione alla comunione: *secus* delle aggiunzioni benchè contigue. XIV, n. 167.

— E *secus* pure delle cose mobili poste sopra un fondo proprio per lo servizio e la coltivazione di esso, salvo anche compensazione, se mai competa. XIV, n. 168.

— Ogni immobile vien riputato acquisto se non era provato che uno de' coniugi ne aveva la proprietà o il possesso legale anteriormente al matrimonio, o che gli sia pervenuto dopo a tito-

lo di successione o di donazione. XIV, n. 169.

— L'immobile riguardo al quale uno de'coniugi aveva un titolo anteriore al matrimonio, benchè sotto condizione sospensiva, è di esclusiva proprietà del coniuge, se mai siasi verificata la condizione, benchè non lo possedesse al tempo del matrimonio. XIV, n. 170.

— Dicasi lo stesso dell' immobile comprato prima del matrimonio da un terzo in nome di uno dei coniugi, benchè senza mandato da costui parte, se abbia ratificato anche durante il matrimonio. XIV, n. 171.

— E dell' immobile il cui possesso uno de'coniugi abbia riacquistato durante il matrimonio per effetto di un' azione di ricompra o di una rivocazione o risoluzione, o di un' azione per rescissione. XIV, n. 172.

— L'immobile venduto prima del matrimonio, ed il cui possesso siasi riacquistato dal coniuge durante il matrimonio, per effetto dell' azione risolutiva per mancanza del pagamento del prezzo ch'era caduto nella comunione, è mai proprio o acquisto? È acquisto. XIV, n. 173.

— Opinione di Pothier, la quale non sarebbe seguita vigente il Codice, e che neanche era esatta al tempo in cui egli scriveva. XIV, n. 174.

— Dicendo il Codice che la pruova che uno dei coniugi aveva il possesso legale di uno stabile anteriormente al matrimonio, distrugge la presunzione che questo immobile sia acquisto, à mai aggiun-

to una nuova regola alle antiche, come lo pretende un autore? No. XIV, n. 175.

— La prescrizione operata durante il matrimonio riguardo ad un immobile posseduto da uno de' coniugi prima del matrimonio, anche senza titolo o buona fede, rende l'immobile proprio e non acquisto. XIV, n. 176.

— Ma bisogna che il possesso sia stato *pro suo* e non a *titolo precario:* sviluppamento. XIV, n. 177.

— Non è di rigore ch'esso sia stato dell'anno e giorno anteriormente al matrimonio. XIV, n. 178.

— La pruova del possesso può esser fatta per mezzo di testimoni, anche senza principio di pruova scritta. XIV, n. 179.

— Il possesso legale dell'immobile anteriormente al matrimonio, non è altro che una presunzione di proprietà la quale cede alla pruova che il coniuge l'abbia comprato durante il matrimonio. XIV, n. 180.

— Ma l'immobile sarebbe proprio se vi fosse una transazione fatta durante il matrimonio. XIV, n. 181.

— O una ratifica di un atto rescindibile, qualunque fosse la causa della nullità o rescissione. XIV, n. 182.

— L'immobile acquistato da uno de' coniugi nell'intervallo del contratto di matrimonio alla celebrazione, cade nella comunione, qualora non siasi acquistato in esecuzione di una clausola del contratto. XIV, n. 183.

Devesi mai indennità al coniuge il quale abbia venduto uno de' suoi stabili nell'intervallo dal con-

tratto alla celebrazione? Sì secondo l'autore e Pothier; controvertito vigente il Codice. XIV, n. 184.

— L'immobile pervenuto ad uno de' coniugi in virtù di successione, durante il matrimonio gli rimane proprio: avvien lo stesso delle porzioni dei suoi coeredi nell' immobile a lui aggiudicato all'incanto, salvo compensazione alla comunione per ciò che essa abbia dovuto pagare per queste porzioni. XIV, n. 185.

— Gl' immobili pervenuti al coniuge per effetto del ricupero successorio stabilito dall'art. 841, benchè sperimentato durante il matrimonio, gli rimangono similmente proprî. XIV, n. 186.

— L' immobile donato dai genitori al figlio morto senza prole, loro è proprio metà per ciascuno, benchè fosse un acquisto della loro comunione: *secus* in questo caso se mai fosse ad essi pervenuto per effetto della stipulazione del dritto di riversione. XIV, n. 187.

— Le donazioni d'immobili fatte ad uno dei coniugi durante il matrimonio rimangono proprie al coniuge, tranne dichiarazione in contrario da parte del donante. XIV, n. 188.

— Le donazioni d' immobili fatte ai due coniugi congiuntamente cadono mai nella comunione, allorchè il donante non abbia espressa la sua volontà a tal riguardo? In generale esse non vi cadono: discussione. XIV, n. 189.

— I pesi apposti in una donazione d' immobili non osta che essi sieno proprî al coniuge per lo

intero, salvo compensazione alla comunione se mai competa. XIV, n. 190.

— L'immobile abbandonato o ceduto da un ascendente ad uno dei coniugi per soddisfarlo di ciò che gli deve, o coll'obbligo di pagare i suoi debiti verso terze persone, forma un fondo proprio, salvo indennità alla comunione. XIV, n. 191.

— L'immobile abbandonato o ceduto, benchè per le medesime cause, da tutt'altri che un ascendente, sarebbe acquisto, ove non si trattasse di donazione. XIV, n. 192.

— Sarebbe pure un acquisto benchè fosse abbandonato o ceduto da un ascendente, se l'abbandono non venisse fatto per una delle suddette cause, e se l'immobile non fosse donato. XIV, n. 193.

— L'immobile acquistato a titolo di permuta con un altro immobile appartenente ad uno de' coniugi gli è surrogato, e rimane in conseguenza proprio al coniuge, salvo indennità alla comunione, se vi sia stato pareggiamento. XIV, n. 194.

— Dovrebbe dirsi in diverso modo, se il pareggiamento fosse oltremodo considerevole per riguardo al valore dell'immobile permutato: controvertito vigente il Codice. XIV, n. 195.

— L'acquisto all'incanto di un immobile di cui uno de' coniugi era comproprietario con terze persone, non forma un acquisto, ma un bene proprio di questo coniuge, salvo compenso alla comunione. XIV, n. 196.

— Avverrebbe lo stesso quantunque le parti dei

comproprietari del coniuge si fossero acquistate per mezzo di compra ordinaria. XIV, n. 197.

— Ma non se lo fossero stato dietro una divisione dell' immobile. XIV, n. 198.

— Nel caso in cui la comunione sussistesse ancora al momento dell' acquisto, comunque poco considerevole fosse la parte del coniuge nell' immobile questo immobile o ciocchè se n'è acquistato, forma non meno un fondo proprio del coniuge, salvo compensazione alla comunione. XIV, n. 199.

— L'aggiudicazione a vantaggio di un erede beneficiato, anche solo erede, di un immobile ereditario, venduto, sia a sua istanza, sia a quella dei creditori del defunto, forma similmente un bene proprio per l' erede, salvo compensazione alla comunione, se compete. XIV, n. 200.

— Allorchè il marito si renda aggiudicatario o acquirente in nome proprio dell'immobile di cui sua moglie è comproprietaria con terze persone, ella à la scelta, allo scioglimento della comunione, di ripetere l'immobile o di lasciarlo nella comunione, salvo le compensazioni per dritto dovute. XIV, n. 201.

— Essa non à questa scelta allorchè il suo condomino abbia donato o legato la sua parte al marito, o allorchè costui fosse pure comproprietario dell' immobile con la moglie o terze persone. XIV, n. 202.

— Gli eredi della moglie ànno la scelta ch' essa medesima aveva. XIV, n. 203.

— La moglie avrebbe ugualmente la scelta di cui trattasi, benchè il marito avesse acquistato in nome della moglie, se egli avesse oprato senza il di lei consenso. XIV, n. 204.

— Ed avverrebbe lo stesso, ancorchè ella fosse concorsa all' aggiudicazione o alla compra dell' immobile, come acquisto della comunione. XIV, n. 205.

— Ciocchè debba pagarsi alla moglie, allorchè il maritato abbia acquistato successivamente in di lui proprio nome, ed a prezzi diversi le parti dei comproprietarî, e la moglie abbandoni l' immobile alla comunione. XIV, n. 206.

— La moglie che voglia riprendere l' immobile in virtù della scelta che le compete, deve compensare la comunione del prezzo che esso costò, e non soltanto ciò che valeva allora. XIV, n. 207.

— Quando il marito abbia acquistato con atto diverso da un incanto le parti de' comproprietarî di sua moglie, può costei trascurare la scelta che la legge le accorda, e conservare la sua parte nello immobile. XIV, n. 208.

— Il marito aggiudicatario o acquirente dell'immobile in altra maniera non può venderlo o ipotecarlo senza il consenso di sua moglie, che con la tacita riserva della scelta di costei. XIV, n. 209.

— La moglie deve fare la sua scelta nel tempo in cui si liquida la comunione, o che l' accetti o vi rinunzî. XIV, n. 210.

— Gl' immobili acquistati per rinvestimento sono del pari beni proprî di comunione ; rimessione per ciò che riguarda i rinvestimenti. XIV, n. 211.

SEZ. II. — DEL PASSIVO DELLA COMUNIONE.

— Testo dell' art. 1409. XIV, n. 212.

§ I. — *De' debiti esistenti al tempo del matrimonio.*

— La massa de' debiti di ciascun coniuge vien considerata come un peso della massa de' suoi mobili, e va in conseguenza a carico della comunione, senza compensazione per essa. XIV, n. 213.

— Eccetto quelli che sono relativi ai beni proprî dell' uno o dell' altro coniuge, i quali non sono a peso della comunione che salvo compensazione. XIV, n. 214.

— Non si fa compensazione, a vantaggio del coniuge, de' suoi debiti relativi ai beni proprî co' suoi crediti. XIV, n. 215.

— I debiti non sono meno mobiliari, abbenchè sieno con ipoteca sopra gli stabili del coniuge debitore. XIV, n. 216.

— Presentemente tutte le rendite, eccetto quelle concernenti i beni proprî di uno de' coniugi, vanno a carico della comunione, come debiti mobiliari. XIV, n. 217.

— Il debito di un coniuge non cade meno nella comunione senza compensazione, quantunque aves-

se per causa un acquisto di stabili, se non li possedesse più al tempo del matrimonio, ancorchè ne possedesse altri acquistati col prezzo de' primi. XIV, n. 218.

— I debiti, quantunque contratti nell'intervallo dai capitoli matrimoniali alla celebrazione, generalmente cadono pur nondimeno a peso della comunione, se non sieno relativi ai beni proprî. XIV, n. 219.

— I debiti di cui i coniugi non sono personalmente tenuti non vanno a carico della comunione, quantunque fossero con ipoteca sopra i loro beni: se essa li paga, le n'è dovuta la compensazione. XIV, n. 220.

— Avvien diversamente di quelli contratti dai coniugi per terze persone, salva l'azione della comunione contro di esse. XIV, n. 221.

— In taluni casi un debito, sebbene non relativo agl' immobili di uno de' coniugi, non cade nulladimeno a peso della comunione che mediante compensazione. XIV, n. 222.

— Per conoscere se un debito sia mobiliare o immobiliare, e se in conseguenza cada oppur no a peso della comunione, devesi considerare la natura del suo oggetto per rapporto al creditore, anzichè per rapporto al coniuge debitore. XIV, n. 223.

— Le promesse di servitù fatte da uno de' coniugi sopra i suoi immobili personali, prima del matrimonio, debbono essere eseguite da lui senza compensazione sulla comunione, sebbene glie ne sia

stato pagato il prezzo dopo il matrimonio. XIV, n. 224.

— Avvien lo stesso degli altri debiti immobiliari: discussione di un' opinione di Pothier. XIV, n. 225.

— Il debito alternativo di una cosa mobile o di una cosa immobile è a peso della comunione se venga pagata la cosa mobile. XIV, n. 226.

— Se il debito sia del numero di quelli detti *facoltativi*, la natura della cosa dovuta e non la natura di quella che fosse pagata in vece sua, determina se debba oppur no andare a peso della comunione. XIV, n. 227.

— La comunione è tenuta puranche de' debiti relativi ai beni proprî dell' uno o dell' altro coniuge, salvo indennità: conseguenze. XIV, n. 228.

— Testo dell' art. 1410 rispetto ai debiti della moglie anteriori al matrimonio. Osservazioni su quest' articolo. XIV, n. 229, 230.

§ II. — *De' debiti ereditarî.*

— I debiti di una eredità puramente mobiliare devoluta ad un coniuge durante il matrimonio, sono a peso della comunione per la totalità, salvo gli effetti del beneficio dell'inventario. XIV, n. 231.

— Osservazioni sul caso in cui questa eredità sia devoluta alla moglie tanto prima, che dopo il matrimonio. XIV, n. 232.

— I debiti di una eredità puramente mobiliare

sono sopportati dal coniuge cui si è essa devoluta. XIV, n. 233.

— Nondimeno allorchè si devolve al marito, i creditori possono procedere pe'l loro pagamento anche contra i beni della comunione, salvo compensazione o indennità. XIV, n. 234.

— Se siasi devoluta alla moglie, e costei l'abbia accettata col consenso del marito, i creditori possono procedere pel loro pagamento e contra i beni ereditari e contra la nuda proprietà de' beni personali della moglie; ma debbono riserbare il godimento di questi ultimi al marito, se la moglie non accetti la eredità che in virtù di autorizzazione del magistrato. XIV, n. 235.

— Confutazione dell'opinione d'un autore, il quale pretende che i creditori possono procedere pel pagamento anche contra i beni della comunione, e contra quelli del marito, allorchè costui abbia autorizzato sua moglie ad accettare simili crediti numerati di mobili. XIV, n. 236.

— Se la eredità sia parte di mobili, e parte di immobili, la comunione contribuisce ai debiti in proporzione del valore de' mobili confrontato a quello degl' immobili. XIV, n. 237.

— Siffatta porzione da contribuirsi si regola secondo l'inventario, al quale il marito deve far procedere, tanto che l'eredità sia devoluta a sua moglie, quanto che sia a lui devoluta personalmente. XIV, n. 238.

— Che avvenga allorchè non siavi inventario;

che significhi pruova per *pubblica fama*. XIV, n. 239.

— I creditori della eredità, parte di mobili, e parte d'immobili possono procedere pel loro pagamento anche sopra i beni della comunione, se essa sia dovuta al marito, o se dovuta alla moglie costei l'abbia accettata col consenso di suo marito. XIV, n. 240.

— Se la moglie erede abbia accettata l'eredità sol come autorizzata dal magistrato, ed i mobili non siensi confusi nella comunione, senza un precedente inventario, i creditori non possono agire pel loro pagamento se non sopra i beni della eredità, e sopra la nuda proprietà de' beni personali della moglie. XIV, n. 241.

— Come si regoli la contribuzione ai debiti allorchè sianvi nella successione immobili la cui proprietà non apparteneva incommutabilmente al defunto, o che sieno posseduti da terze persone. XIV, n. 242.

— Come si regoli puranche quando il defunto era debitore, o creditore del coniuge. XIV, n. 243.

— Le regole di sopra esposte riguardano i debiti di una donazione del pari che quelli risultanti da una eredità. XIV, n. 244.

— Per istabilire la contribuzione ai debiti tra il coniuge erede, e la sua comunione convien segregare dai beni mobili, o immobili, gli oggetti che il defunto dovea a terze persone, i legati a titolo universale, e quelli di cose determinate: i legati di somme sono assimilati ai debiti. XIV, n. 245.

§ III. — *Dei debiti tanto in capitali che in annualità o interessi, contratti durante la comunione dal solo marito, o dalla moglie col consenso di lui.*

— Il marito come amministratore della comunione può gravarla di debiti senza il consenso di sua moglie. XIV, n. 246.

— E i debiti contratti dalla moglie col consenso del marito sono pure a carico della comunione, salvo compensazione, se competa. XIV, n. 247.

— Ma la presunzione che la moglie contraendo un' obbligazione col consenso del marito lo faccia nell' interesse della comunione, e sulla quale è basato l'art. 1419 c. c. non si applica ad ogni caso. XIV, n. 248.

— Ne' rapporti della moglie col creditore, questo articolo non deroga al dritto comune: conseguenza. XIV, n. 249.

— La moglie, la quale abbia contrattato solo in virtù della procura di suo marito, non è personalmente obbligata: sviluppamenti, ed applicazione di questa regola a diversi casi. XIV, n. 250.

— Ma la moglie pubblica mercantessa obbliga pure la comunione obbligandosi. XIV, n. 251.

— Quando la moglie è mai pubblica mercantessa? XIV, n. 252.

— Le cambiali firmate dalla moglie pubblica mercantessa si reputano fatte per la sua mercatura tranne se vi sia espressa un' altra causa. XIV, n. 253.

— La moglie pubblica mercantessa può anche ipotecare, ed alienare i suoi stabili, senza autorizzazione per causa riguardante la sua negoziatura, eccettuati nondimeno gl'immobili stipulati dotali. XIV, n. 254.

— La comunione è tenuta benanche di taluni altri debiti specialmente delle costituzioni di dote, ai termini degli art. 1438 e 1439 c. c. XIV, n. 255.

§ IV. — *Delle annualità arretrate e degl'interessi soltanto delle rendite e dei debiti particolari dell'uno, e dell'altro coniuge.*

— Le annualità arretrate ed interessi anche dei debiti riguardanti i beni propri de' coniugi, sono a carico della comunione: diversi esempi. XIV, n. 256.

— Nonchè le annualità arretrate ed interessi dei beni de' figli di cui il padre à l'usufrutto. XIV, n. 257.

— Dicasi lo stesso di tutto ciò che può riguardarsi come un peso de' frutti de' beni personali dei coniugi, come le contribuzioni. XIV, n. 258.

§ V. — *Delle riparazioni usufruttuarie degl'immobili che non entrano in comunione.*

— La comunione è obbligata a tutte le riparazioni di manutenzione de' beni particolari dell'uno o dell'altro coniuge. XIV, n. 259.

— Ed anche alle riparazioni straordinarie fatte

sul fondo della moglie, quando sieno state occasionate per mancanza di riparazioni di manutenzione, salvo indennità alla comunione nel caso in cui il fondo avesse acquistato maggior valore. XIV, n. 260.

— Spiegazione sul caso in cui queste riparazioni straordinarie sieno state fatte sul fondo del marito. XIV, n. 261.

§ VI. — *Degli alimenti de' coniugi, dell' educazione e mantenimento de' figli e degli altri pesi matrimoniali.*

— La comunione è obbligata alle spese di alimento, mantenimento ed educazione de' figli comuni, ed anche di quelli de' precedenti matrimonî. XIV, n. 262.

— È tenuta pure alle pensioni alimentarie che l' uno o l' altro coniuge debbe al suo ascendente o altra persona a cui questo coniuge dovesse alimenti. XIV, n. 263.

SEZ. III. — DELL' AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE O DEI BENI PARTICOLARI DELLA MOGLIE.

§ I. — *Dell' amministrazione dei beni della comunione.*

— Il marito amministra da se solo i beni della comunione, e può venderli ed ipotecarli senza il concorso di sua moglie. XIV, n. 265.

— Può mai convenirsi col contratto di matrimo-

nio che il marito non potrà vendere gl' immobili della comunione se non col consenso della moglie? Sì. XIV, n. 266.

— Ma sarebbe nulla la convenzione che dasse potere alla moglie in modo generale di alienare o d' ipotecare i suoi immobili senza aver bisogno di autorizzazione. XIV, n. 267.

— Sarebbe ugualmente nulla la convenzione, la quale dichiarasse che la moglie e non già il marito amministrerà i beni della comunione. XIV, n. 268.

— La semplice convenzione che il marito non potrà alienare gli stabili senza il concorso di sua moglie, non gl' impedisce d' ipotecarli senza tale concorso. XIV, n. 269.

— Il marito non può disporre tra vivi a titolo gratuito degl' immobili della comunione, nè di una parte dei mobili senza il concorso di sua moglie, eccettochè per lo stabilimento dei figli comuni. XIV, n. 270.

— Avveniva altrimenti nell'antica giurisprudenza, specialmente nella consuetudine di Parigi. XIV, n. 271.

— Col concorso di sua moglie può il marito disporre tra' vivi anche degli stabili della comunione, a favore di qualsivoglia persona capace di ricevere dall' uno e dall' altra. XIV, n. 272.

— E donando effetti mobili a titolo particolare ai figli comuni, può riservarsene l'usufrutto, come lo può anche donandoli ad altri col concorso di sua moglie. XIV, n. 273.

— Motivi del divieto di donare, con riserva di usufrutto per lui, gli effetti mobili a titolo particolare, ad altri che ai figli comuni, senza il concorso di sua moglie. XIV, n. 274.

— Qual sia l'effetto della donazione fatta dal solo marito, nei casi in cui non aveva il dritto di farla? XIV, n. 275.

— La parola *stabilimento* applicata ai figli comuni, nell' art. 1422 c. c., non intendesi soltanto di stabilimento per matrimonio. XIV, n. 276.

— Le disposizioni testamentarie del marito non possono gravare la parte della moglie nella comunione: testo dell'art. 1423. XIV, n. 277.

— È questo un notabile miglioramento alle disposizioni della maggior parte delle consuetudini. XIV, n. 278.

— Confronto degli art. 1021, 883 e 1423. XIV, n. 279.

— L'art. 1423, seconda disposizione, è applicabile puranche ai legati fatti dalla moglie di una cosa della comunione. XIV, n. 280.

— Le donazioni per contratto di matrimonio, di tutti o parte de' beni che il marito lascerà a morte sua, non possono gravare la parte della moglie nella communione al pari de'legati da lui fatti. XIV, n.281.

— Costituzione di dote delle figlie fatta dal padre e dalla madre separatamente o congiuntamente, e de'suoi effetti riguardo alla comunione. XIV, n. 282, 296.

Ved. *Dote*.

— Le condanne profferite contro uno de' coniugi per misfatto producente morte civile colpiscono soltanto la sua parte nella comunione. XIV, n. 297.

— Le ammende in cui sia incorso il marito per misfatto non producente morte civile possono ripetersi dai beni della comunione, salvo la compensazione dovuta alla moglie; quelle in cui sia incorsa la moglie non possono eseguirsi se non sulla nuda proprietà de' suoi beni. *Quid* dei danni ed interessi cui sia stato condannato il marito per misfatto non producente morte civile: ne è mai dovuta compensazione alla comunione? Sì, a parere dell'autore. XIV, n. 298.

— Gli atti formati dalla moglie senza il consenso del marito, benchè fatti coll'autorizzazione del magistrato, non obbligano in generale i beni della comunione. XIV, n. 299.

— Ma la moglie pubblica mercantessa che contratta per fatto del suo negozio, obbliga la comunione. XIV, n. 300.

— E la moglie autorizzata giudiziariamente obbliga in valido modo se stessa, ed i beni della comunione per liberare dalla prigione il marito, e per lo stabilimento de' figli comuni, in caso di assenza del marito. XIV, n. 301.

— *Quid* se il marito sia interdetto per causa di demenza, e si tratti del matrimonio, e della dote d'una figlia comune. XIV, n. 302.

— Se il marito non voglia autorizzare sua moglie a dotare una figlia d'un primo matrimonio di

costei, deve egli adire il magistrato per ottenere la necessaria autorizzazione, e l'usufrutto de' beni donati deve riservarsi al marito. XIV, n. 303.

— Se mai si tratti del matrimonio d' un figlio comune che non abbia gli anni venticinque, o ventuno compiti secondo che sia maschio, o femina, la madre, quantunque il padre sia assente, non può dare un valido consenso finchè non siesi dichiarata l'assenza. XIV, n. 304.

— La disposizione dell' art. 1427 non è rigorosamente limitativa. XIV, n. 305.

— La moglie che si obbliga solidalmente o in altro modo con suo marito per gli affari della comunione, o del marito, si reputa di essersi obbligata riguardo a costui sol come garante: conseguenze. XIV, n. 306.

— Il marito che garantisce solidalmente, o in altro modo la vendita fatta dalla moglie di uno stabile personale, à del pari un regresso contro di lei, s'egli sia molestato. XIV, n. 307.

— Ma il marito non è garante della vendita, sol perchè abbia semplicemente autorizzata sua moglie a farlo. XIV, n. 308.

§ II. — *Dell' amministrazione de' beni personali della moglie.*

— Il marito sotto la regola della comunione amministra puranche i beni personali della moglie: testo dell' art. 1428 c. c. XIV, n. 309.

— Egli ne gode come erede, può dargli in affitto; effetti delle locazioni eccedenti un novennio. XIV, n. 310.

— Effetti in caso di scioglimento della comunione, degli affitti rinnovati dal solo marito più di tre anni prima di terminare l'affitto corrente, se si tratti di fondi rustici, e più di due anni se si tratti di case. XIV, n. 311.

— I donativi che il marito à ricevuto si ripartiscono su tutta la durata degli affitti che la moglie è obbligata di conservare dopo lo scioglimento della comunione. XIV, n. 312.

— La moglie, o i suoi eredi che non vogliono continuare l'esecuzione degli affitti ne' quali il marito eccedette le sue facoltà come vengono determinate dagli art. 1429 e 1430 c. c. debbono far conoscere al più presto la loro volontà al fittaiuolo o inquilino. XIV, n. 313.

— Il marito e i suoi eredi sono allora tenuti ai danni ed interessi verso il fittaiuolo o l'inquilino? La quistione decisa con una distinzione. XIV, n. 314.

— Il marito può da se solo sperimentare tutte le azioni sopra mobili le quali appartengono a sua moglie, e per conseguenza anche quelle che per effetto di qualche stipulazione, o di una dichiarazione del donante non sono caduti nella comunione. XIV, n. 315, 316.

— Può eziandio sperimentare egli solo le azioni possessorie riguardanti i beni della moglie. XIV, n. 317..

— Non può alienare gl'immobili della moglie senza il di lei consenso ; e circa alle cose mobili rimaste proprie della moglie per effetto di qualche dichiarazione, o stipulazione, convien distinguere. XIV, n. 318.

— Il marito può indistintamente alienare senza il concorso di sua moglie, le cose mobili che sono entrate per parte di costui nella comunione, quantunque avesse ella stipulato il dritto di riprendersele, qualora rinunziasse. XIV, n. 319.

— Se il marito vendè l' immobile di sua moglie senza il di lei consenso, costei nel caso in cui rinunziasse alla comunione può rivendicarlo, e la prescrizione non è decorsa contro di lei durante il matrimonio. XIV, n. 320.

— Se ella accetti, è garante della vendita; ma in qual senso? Discussione. XIV, n. 321.

— Sopporta puranche nel medesimo caso la sua porzione delle indennità che possono esserle dovute pel deterioramento de' suoi beni cagionati per colpe del marito. XIV, n. 322.

SEZ. IV. — DELLE COMPENSAZIONI DOVUTE DALLA COMUNIONE ALL'UNO O ALL'ALTRO DE' CONIUGI, O DOVUTE DA UNO DI ESSI ALLA COMUNIONE, E DE' RINVESTIMENTI.

§ I. — *Delle compensazioni dovute dalla comunione all'uno, o all' altro de' coniugi.* XIV, n. 323, 353.

§ II. — *De' crediti di uno de' coniugi contro l'altro.* XIV, n. 354, 360.

§ III. — *Delle compensazioni dovute alla comunione dall' uno, o dall'altro de' coniugi.* XIV, n.361, 387.

§ IV. — *Degl' impieghi.* XIV, n. 388, 396.
VED. *Compensazione.*

SEZ. V. — DELL'ACCETTAZIONE E DELLA RINUNZIA DELLA COMUNIONE CON LE CONDIZIONI RISPETTIVE. XIV, n.433, 435.

§ I. — *Dell' accettazione della comunione da parte della moglie, o suoi eredi.* XIV, n. 436, 450.
VED. *Accettazione*, sez. I.

§ II. — *Delle formalità da osservarsi per rinunciare alla comunione.* XIV, n. 451, 464.
VED. *Rinunzia*, sez. I.

§ III. — *Disposizioni applicabili tanto alla moglie che accetta la comunione, quanto a quella che rinunzia.* — Testo dell' art. 1465. Come debba esso inten-

dersi per ciò che riguarda gli alimenti accordati dalla moglie ai suoi domestici a conto della comunione durante i tre mesi per fare l'inventario, ed i quaranta giorni per deliberare. XIV, n. 465, 466.

— Non debbonsi gli alimenti ai figli della vedova nati da anteriore matrimonio. XIV, n. 467.

— Osservazioni sull'abitazione della moglie durante questi termini. XIV, n. 468.

— Le spese del lutto della moglie sono a carico degli eredi del marito, anche quando ella rinunzia alla comunione. XIV, n. 469.

SEZ. VI. — DELLA DIVISIONE DELLA COMUNIONE DOPO L'ACCETTAZIONE, E DELLE SUE CONSEGUENZE.

§ I. — *Della divisione dell'attivo.* XIV, n. 471, 482.

§ II. — *Del passivo della comunione, e della contribuzione ai debiti da parte della moglie o suoi eredi.* XIV, n. 483, 506.

(VED. *Divisione*, cap. III.

SEZ. VII. — DEGLI EFFETTI DELLA RINUNZIA ALLA COMUNIONE. XIV, n. 507, 517.

SEZ. VIII. — DISPOSIZIONE RIGUARDANTE LA COMUNIONE LEGALE, ALLORCHÈ UNO DE' CONJUGI, O ENTRAMBI, ABBIANO FIGLI DI PRECEDENTE MATRIMONIO.

— Disposizione degli art. 1498 e 1098 insiem combinati pel caso in cui uno de' coniugi o entram-

bi avessero figli d'un precedente matrimonio. Applicazione di questi articoli. XIV, n. 518, 579.

— Pothier nella confusione de' mobili, e de' debiti non avea alcun riguardo ai mobili derivanti da eredità devolute durante il matrimonio al coniuge avente figli d' un primo letto, ma dev' essere altrimenti sotto l' impero del Codice. XIV, n. 520.

— Non si à riguardo all' ineguaglianza de' benefizi risultanti dai lavori rispettivi de' coniugi, nè all' ineguaglianza de' loro proventi rispettivi: arresto che nondimeno in un certo caso fa eccezione riguardo all' ineguaglianza de' proventi. XIV, n. 521.

— Ai vantaggi risultanti dalla confusione de' mobili, e dei debiti, devonsi aggiungere quelli che sieno stati fatti in altro modo al novello consorte dal coniuge avente figli d' un primo letto affin di calcolare ciò che potè donargli. XIV, n. 522.

— L' azione per riduzione de' vantaggi maggiori di quello determinato dall' art. 1098, è istituita a favore de' figli del primo matrimonio: conseguenza. XIV, n. 523.

— Nondimeno il prodotto ottenuto deve appartenere a tutti i figli de' diversi matrimoni indistintamente. XIV, n. 524.

— I figli del secondo matrimonio ànno in proprio nome l' azione per riduzione di ciò che siesi donato al nuovo consorte oltre la disponibile stabilita dall' art. 1094 c. c. XIV, n. 525.

— All' azione per riduzione si fa luogo non prima della morte del coniuge avente figli di anterio-

re matrimonio, e che abbia fatti vantaggi eccessivi al suo novello coniuge: conseguenza pel caso in cui la comunione si disciolga per tutt'altra causa che la sua morte. XIV, n. 526.

CAPITOLO II.

DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE, E DELLE CONVENZIONI CHE POSSONO MODIFICARE LA COMUNIONE.

I coniugi possono modificare la loro comunione come meglio ad essi piaccia. XV, n. 1, 2.

— Principali modificazioni. Testo dell'art. 1497. XV, n. 3.

— I coniugi non possono tuttavolta convenire che la loro comunione comincerà in un'epoca diversa da quella della celebrazione del matrimonio. XV, n. 4.

— Del resto è ad essi lecito di pattuire la loro comunione sotto una condizione. XV, n. 5.

SEZ. I. — DELLA COMUNIONE RIDOTTA AGLI ACQUISTI.

— Testo dell'art. 1498 c. c. che determina gli effetti della comunione ridotta agli acquisti. XV, n. 6.

— La comunione ridotta agli acquisti esclude virtualmente i mobili presenti, e futuri, ed i debiti presenti e futuri. XV, n. 7.

— Confutazione dell'errore di un autore, il quale

pretende che per esservi comunione ridotta agli acquisti bisogna necessariamente che le parti abbiano dichiarato *che non vi sarà tra essi se non una comunione ridotta agli acquisti.* XV, n. 8.

— Qual sia il senso della clausola: *i coniugi saranno in comunione per tutti i beni che acquisteranno;* esclude forse i mobili presenti? Controvertito. XV, n. 9.

— Composizione della comunione ridotta agli acquisti per ciò che sia attivo, de' frutti maturati, o raccolti in tempo della celebrazione del matrimonio, e de' frutti pendenti in tempo dello scioglimento della comunione. XV, n. 10.

— Se mai sia dovuta indennità o dalla comunione, o alla comunione, per le spese di coltura fatta per frutti pendenti al tempo del matrimonio, ovvero allo scioglimento d'esso sui beni de'coniugi. XV, n. 11.

— Se le buone fortune, come la scoverta di un tesoro, una cosa senza padrone, una vincita al lotto, avvenuta durante il matrimonio, facciano parte della comunione ridotta agli acquisti. XV, n. 12.

— Ciocchè comprenda la comunione ridotta agli acquisti circa alle composizioni letterarie de' coniugi, ed altre opere della mente, e dell' ingegno. XV, n. 13.

— Quali sieno i debiti esclusi dalla comunione ridotti agli acquisti. XV, n. 14.

— Sopra quali cose cada la divisione, allo scioglimento della comunione. XV, n. 15.

— Ciascun coniuge che voglia prelevare i mobili da lui arrecati all' epoca del matrimonio, o pervenutigli durante il medesimo, deve provare di averli conferiti, o di essergli pervenuti: come faccia questa pruova. Parere di Pothier sul modo di comprovare i mobili reclamati come propri. Altri pareri su tale oggetto. XV, n. 16, 19.

— Sopra di che i creditori dell' uno, o l' altro coniuge, o della comunione possano dimandare i loro pagamenti. XV, n. 20.

— I mobili non fungibili della moglie, e non consegnati al marito previa stima, rimangono nel dominio della moglie: conseguenze. XV, n. 21.

— Sunto degli effetti generali della comunione ridotta agli acquisti. XV, n. 22.

SEZ. II. — DELLA CLAUSOLA CHE ESCLUDE DALLA COMUNIONE I MOBILI IN TUTTO O IN PARTE.

— Diversi nomi che si danno alla clausola con la quale i coniugi, o uno di essi, escludono dalla loro comunione tutti, o parte de' loro mobili. XV, n. 23.

— Pothier dava effetto a questa clausola tra i coniugi soltanto, e loro eredi, e non riguardo ai terzi: conseguenze di questa dottrina confutata nella sua soverchia generalità. XV, n. 24.

— L' esclusione de' mobili è espressa, o tacita; come si faccia espressamente. XV, n. 25.

— Uno de' coniugi può escludere tutti, o parte

de' suoi mobili, e l' altro non riservarsi i suoi, o riservarseli per una porzione, o valore meno considerevole. XV, n. 26.

— Che debbasi intendere per mobili *futuri* esclusi dalla comunione. XV, n. 27.

— La clausola con cui i coniugi dichiarino semplicemente di escludere dalla comunione *i loro mobili*, o riservarseli proprî, s' intende soltanto dei mobili presenti, ancorchè si fosse detto *tutti i loro mobili*. XV, n. 28.

— Quella con la quale le parti escludano, o si riservino i *loro mobili futuri* non esclude i mobili presenti. XV, n. 29.

— Quella che dica: *i loro beni futuri rimarranno ad essi proprî* esclude i mobili futuri al pari degli immobili. XV, n. 30.

— Quella esprimente che le parti si riserbino *tutti i loro beni*, o anche semplicemente *i loro beni* esclude dalla comunione i mobili presenti; caso di tacita esclusione di parte di mobili. XV, n. 31, 32.

— La clausola con cui i coniugi, o uno di essi dichiarano di porre nella loro comunione la tale somma, o la tale cosa, o una quota parte de' loro mobili, chiamasi *clausola di conferimento*. XV, n. 33.

— Le cose che si conferiscono possono essere disuguali, e le parti nella comunione non sono meno eguali salvo clausola in contrario. XV, n. 34.

— Quale sia il senso di queste parole dell' art. 1500 c. c. *si ritiene per questo solo motivo che se*

ne sieno riservato il di più? Diversi casi e scioglimento della quistione. XV, n. 35.

— La somma dichiarata di doversi impiegare in compra di stabili, o di capitali è tacitamente immobilizzata come propria del coniuge, che la conferisce, o al quale è data. XV, n. 36.

— La clausola: *i futuri sposi saranno in comunione per tutti i beni, che acquisteranno* fa entrare nella comunione anche gl'immobili che loro perverranno per via di eredità o di donazione. XV, n. 37.

— Qual sia il senso di questa: *i futuri sposi saranno in comunione pei beni mobili, ed immobili che acquisteranno:* opinione di Pothier confutata e rigettata. XV, n. 38.

— Quella che esclude i mobili che perverranno per successione, non esclude quelli che perverranno per donazione, o legato: risoluzione di Pothier su questo caso che merita d'esser ristretto. XV, n. 39.

— La clausola che esclude ciò che perverrà agli sposi *per via di donazione* esclude ciocchè loro perverrà *per via di legato* ma non ciò che loro tocca *in forza d'eredità.* XV, n. 40.

— Se le parole, *o altrimenti* aggiunte a quelle *per eredità, donazione, o legato* escludano i doni fortuiti: rimessione. XV, n. 41.

— Se queste parole *o altrimenti* escludano un acquisto fatto mediante rendita vitalizia. XV, n. 42.

— Il coniuge che abbia conferito, o promesso

SEZ. III. — DELLA CLAUSOLA DI MOBILIZZAZIONE.

— Che intendasi per mobilizzazione, e degli effetti di questa clausola. XV, n. 54, 86.

VED. *Mobilizzazione* (clausola di)

SEZ. IV. — DELLE CLAUSOLE COLLE QUALI SI ASSEGNANO A CIASCUNO DE' CONIUGI PARTI INEGUALI NELLA COMUNIONE.

— I coniugi possono derogare alla uguaglianza della divisione stabilita dalla legge, ed in molte maniere. XV, n. 198.

— Puossi per esempio convenire che il superstite, sia il marito, sia la moglie avrà i due terzi, ovvero i tre quarti della comunione. XV, n. 199.

— Puossi aggiungere un' altra condizione a quella di sopravvivenza: esempio. XV, n. 200.

— Siffatta ineguaglianza nelle parti non ne suppone in ciò che fu conferito. XV, n. 201.

— E non è questo un benefizio fatto a chi à la porzione più considerevole, salvo il caso in cui il coniuge lasciasse figli d' un precedente matrimonio. XV, n. 202.

— Neppure avvi luogo ad alcuna prelevazione a favore di chi à la parte minore, sebbene avesse conferito nella comunione più del consorte. XV, n. 203.

— Ma nel caso di simile clausola, i debiti della

comunione sono soddisfatti da ciascun coniuge nella proporzione della quota che à nell'attivo. XV, n. 204.

— Testo dell'art. 1521 c. c. su tale oggetto. XV, n. 205.

— La convenzione che dividesse i debiti in proporzioni diverse annullerebbe forse la clausola nel suo complesso? No, secondo l'autore. XV, n. 206.

— La clausola che dà ad un de' coniugi, o ai suoi eredi, una determinata somma per tutti i dritti di comunione è un cottimo: conseguenze. XV, n. 207.

— Diversi modi con cui questa convenzione può aver luogo, e suoi effetti in questi differenti casi. XV, n. 208.

— Del pagamento de' debiti nel caso di tale clausola. XV, n. 209.

— Non convien confondere con questa clausola la convenzione colla quale la moglie, dopo lo scioglimento della comunione, rinunzia a prendervi parte mediante una somma. XV, n. 210.

— La moglie in tutti i casi deve tener conto al marito, o ai suoi eredi delle somme che deve alla comunione a titolo d' indennità, o di compensazione. XV, n. 211.

— Puossi anche stipulare che la comunione apparterrà per intero al coniuge superstite, o ad uno d' essi determinatamente, ed aggiungere alla condizione di sopravvivenza un' altra condizione, ma gli eredi del consorte riprendono ciocchè è ricadu-

to da parte sua nella comunione. XV, n. 212.

— Questa clausola non è considerata come un vantaggio soggetto alle regole delle donazioni, sia rispetto al merito, sia rispetto alla forma. XV, n. 213.

— Ma perchè si dice nell' art. 1525 c. c. che sia questa una convenzione *tra soci* quando al contrario à quasi sempre per effetto d' impedire che vi sia qualche cosa da dividersi, per conseguenza comunione? XV, n. 214.

— Le surriferite clausole ricevono la loro esecuzione nel caso di morte civile come in quello di morte naturale. XV, n. 215.

— Ma se i due coniugi periscano nel medesimo infortunio, senza che si possa, dalle circostanze del fatto, conoscere chi sopravvisse all' altro, allora è mancata la condizione di sopravvivenza, e si rimane nel dritto comune, secondo il quale la comunione si divide in porzioni uguali. XV, n. 216.

— Come si regoli l' effetto delle due clausole precedenti, allorchè la comunione si disciolga colla separazione personale: diverse distinzioni circa al modo di eseguire la clausola. XV, n. 217.

— E come si proceda nel caso in cui la comunione si sciolga per effetto della separazione dei beni. XV, n. 218.

SEZ. V. — DELLA COMUNIONE A TITOLO UNIVERSALE.

— I coniugi possono stabilire la comunione di tutt' i beni mobili, ed immobili, presenti, e futuri. XV, n. 219.

— In vece che nelle società ordinarie gl' immobili che perverranno per successione, donazione, o legato non vi possono entrare che pel godimento soltanto, e non per la proprietà. XV, n. 220.

— La clausola colla quale i coniugi dichiarano di porre nella loro comunione *tutti i loro beni mobili ed immobili* non comprende gl' immobili futuri. XV, n. 221.

— Anche nel caso in cui i coniugi avessero dichiarato semplicemente di stabilire *una comunione universale*. XV, n. 222.

— La comunione si trova gravata de' debiti riguardanti i beni che vi cadono. XV, n. 223.

— La clausola esprimente che gl'immobili i quali perverranno ai coniugi per successione, donazione, o legato entreranno nella comunione, non comprende gl' immobili presenti. XV, n. 224.

— Quella che parla degl' immobili da pervenire per *successione* non comprende gl' immobili acquistati per donazione, o legato, ammenochè non fussero donati da ascendenti. XV, n. 225.

— Quella riguardante gl' immobili da pervenire *per donazione* non comprende gl' immobili che si acquisteranno per successione; ma quelli che per-

vengano per legato vi son compresi ammenocchè non si fosse detto *per donazione tra vivi*. XV, n. 226.

— La clausola contenente che i coniugi pongono nella loro comunione *tutti i loro beni* o anche semplicemente *i loro beni* comprende gl' immobili presenti, ma non gl' immobili futuri. XV, n. 227.

— Quella esprimente che gli sposi dichiarano: *di porre nella comunione i loro beni presenti,* e quella colla quale dichiarano di voler stabilire *una comunione de' loro beni presenti* escludono forse i mobili futuri? L' ultima gli esclude, ma non la prima il cui effetto è di comprendere gl' immobili presenti. XV, n. 228.

— La clausola colla quale i coniugi dichiarano semplicemente *di porre nella comunione i loro beni futuri* non esclude i mobili presenti, e comprende gl' immobili futuri. XV, n. 229.

— Quella colla quale dichiarano di stabilire *una comunione de' loro beni futuri* esclude i mobili presenti. XV, n. 230.

— Queste diverse risoluzioni possono modificarsi in ragione delle altre clausole, o espressioni contenute nel contratto di matrimonio. XV, n. 231.

— La clausola colla quale i coniugi dichiarano di mettere nella comunione: *i loro immobili presenti e futuri o i loro immobili presenti, o i loro immobili futuri*, non essendo mobili. XV, n. 232.

— Non è di rigore che le surriferite clausole sieno bilaterali. XV, n. 233.

— Ed unilaterali, o bilaterali non si reputano

vantaggi fatti ad un coniuge dall'altro, eccetto il caso di figli d'un primo letto lasciati da colui che à conferito maggior quantità di oggetti. XV, n. 234.

— Il marito può disporre, senza il concorso di sua moglie degl' immobili entrati nella comunione da parte di costui, eccetto clausola contraria nel contratto di matrimonio. XV, n. 235.

— La moglie che rinunzia alla comunione, o che per non aver stipulato il ricupero de' beni da lei conferiti perde gl' immobili entrativi da sua parte, à la sua ipoteca legale sopra quest' immobili ancorchè sieno stati alienati, se non ebbe parte nell' alienazione. XV, n. 236.

— Ciascun coniuge à il dritto, allo scioglimento della comunione, di riprendere gl' immobili che v' entrarono da sua parte, e che vi si trovino tuttavia, computandoli nella sua porzione pel prezzo che valevano in quel tempo. XV, n. 237.

SEZ. VI. — DELLA CLAUSOLA DI SEPARAZIONE DE' DEBITI.

— Motivo della clausola di separazione de' debiti. XV, n. 87.

— La clausola di separazione de' debiti e quella di franco e libero non sono la medesima cosa. XV, n. 88.

§ I. — *Della clausola di separazione de' debiti.*

— Come ordinariamente si faccia questa clausola, e quali sono i suoi effetti. XV, n. 89, 111.
VED. *Separazione di debiti* (clausola di)

§ II. — *Della clausola di franco e libero.*

— Di questa clausola e de' suoi effetti. XV, n. 112, 136.
VED. *Franco e libero* (clausola di)

SEZ. VII. — DELLA CLAUSOLA DI RIPRENDERE CIÒ CHE FU CONFERITO.

— Della estensione di questa clausola, e de' suoi effetti. XV, n. 137, 173.
VED. *Riprendere ciocchè fu conferito* (clausola di)

SEZ. VIII. — DELLA PREDEDUZIONE CONVENZIONALE.

— Che intendasi per prededuzione convenzionale, come se ne regolino gli effetti. XV, n. 174, 197.
VED. *Prededuzione*, sez. II.

Disposizioni comuni alle otto sezioni precedenti.

— Le convenzioni matrimoniali possono ancora stipularsi in modi diversi da quelli espressi nelle otto precedenti sezioni. XV, n. 238.

— Ma senza che, nel caso in cui un coniuge lasciasse figli d'un precedente matrimonio, le convenzioni matrimoniali possano procurare al nuovo consorte un vantaggio maggiore di quello determinato dall'art. 1098 c. c. XV, n. 239.

— Testo dell'art. 1496 c. c. XV, n. 240.

— Applicazione di quest'articolo anche ai mobili pervenuti per successione durante il matrimonio. XV, n. 241.

— Devonsi combinare le diverse disposizioni del contratto di matrimonio, e gli effetti legali del sistema della comunione, per calcolare gli utili procurati al nuovo coniuge. XV, n. 242.

— Ma la legge non riguarda come un utile i semplici benefizî risultanti da' lavori comuni, e da' risparmî fatti sulle rendite rispettive, sebbene ineguali, de' coniugi. XV, n. 243.

— Fu deciso diversamente dalla corte di cassazione in un caso in cui la totalità della comunione apparteneva al nuovo coniuge in virtù d'una clausola del contratto di matrimonio. XV, n. 244.

— Se tutti i figli, e discendenti del precedente matrimonio morissero prima del loro autore, le disposizioni eccezionali degli art. 1496 e 1527 c. c. non potrebbero più applicarsi, anche nel caso in cui vi fossero figli del secondo matrimonio, si rimarrebbe ne' termini del dritto comune, secondo il quale gli effetti delle diverse convenzioni matrimoniali non si considerano vantaggi fatti da un coniuge all'altro. XV, n. 245.

— Medesima risoluzione nel caso in cui tutti i figli del primo letto rinunziassero all'eredità del loro autore, o fossero indegni. XV, n. 246.

— Ma se uno, o più tra essi si qualifichino eredi, quelli del secondo matrimonio profittano ancora della riduzione stabilita a favore de' primi. XV, n. 247.

— Se la comunione si disciolga mediante la separazione personale, o de' beni, essa si liquida, e si divide secondo le convenzioni matrimoniali quand'anche a quell'epoca esistessero figli del primo letto salvo ad essi lo sperimento dell'azione di riduzione, se competa in morte del loro autore. XV, n. 248.

— La comunione convenzionale rimane soggetta alle regole della comunione legale per tutti i casi ai quali non venne derogato esplicitamente, o implicitamente. XV, n. 249.

— Passaggio alle convenzioni che escludono la comunione. XV, n. 250.

CAPITOLO III.

DELLE CONVENZIONI ESCLUSIVE DELLA COMUNIONE.

— Della clausola che induce che i coniugi si maritino senza comunione. XV, n. 252, 305.

Ved. *Esclusione della comunione.*

— Della separazione de' beni e de' suoi effetti. XV, n. 306, 317.

Ved. *Separazione di beni*, sez. I.

CONCEPIMENTO

— Quando il marito non à potuto coabitare colla moglie al tempo del concepimento del figlio, egli non ne è il padre. III, n. 8.

— L'epoca e la durata del concepimento non essendo suscettibili ad esser conosciute con precisione, la legge le determina con congetture fondate sull' osservazione de' fatti. III, n. 9 e seg.

VED. *Filiazione*.

— Il figlio concepito durante il matrimonio à per padre il marito. III, n. 35, 36.

— Eccezione. III, n. 37 e seg.

— Riguardo al figlio concepito prima del matrimonio, e nato dopo bisogna distinguere. III, n. 20 e seg.

— L'epoca presunta del concepimento è quella che si considera per determinar la qualità di figlio naturale, come quella di figlio nato nel matrimonio. III, n. 194.

VED. *Figlio concepito*.

CONCESSIONARIO

— Quali son quelli che posson divenire concessionarî di mine, ed a quali condizioni. IV, n. 391.

CONCILIAZIONE

— I processi verbali di conciliazione sono atti autentici: l'art. 54 del Codice di procedura civile non è contrario. XIII, n. 17.

— Per principio, l'azione di confinazione è soggetta al preliminare di conciliazione. V, n. 255.

— Pure essi non inducono ipoteca giudiziaria, e

l'ipoteca condizionale non potrebbe esservi consentita. XIX, n. 336, 358.

— La confessione fatta al burò di conciliazione è una confessione fatta in tribunale. XIII, n. 160.

CONCORDANZA

— Si troverà nel tomo I.° alla fine di ciascun titolo, e negli altri tomi alla fine di ciascuno di essi, la concordanza fra i Codici civili stranieri, ed il Codice francese. X, n. 530.

CONCUBINATO

— Lo spirito del Codice non permetterebbe che si prendessero indagini per istabilire il concubinato, ad oggetto d'impedire il matrimonio dei figli di due persone che avessero vissuto in questo stato. II, n. 157 (744).

— Se uno de' figli era stato riconosciuto, il matrimonio non sarebbe perciò interdetto fra questo figlio e uno de' figli dell' altro. II, n. 158 (745).

— Se vi fosse stato matrimonio annullato, i pubblici costumi esigerebbero che fosse proibito. II, n. 159 (746).

VED. *Adulterio*.

— Il concubinato non è messo nel numero delle cause d'incapacità di dare o di ricevere con donazione o testamento. VIII, n. 242.

— La promessa fatta in vista o a ragione del concubinato à una causa illecita, e per conseguenza è nulla. X, n. 367.

— Pure la donazione in debita forma fatta ad una donna che si pretendesse di essere la concu-

bina del donante, non sarebbe nulla per questo solo motivo. X, n. 368.

CONDANNATI CRIMINALI

— Stato dei condannati ai lavori forzati a tempo alla reclusione, all'esilio, alla gogna o alla degradazione civica, dopo aver subíta la pena principale. I, n. 208.

— Mediante la riabilitazione riacquistano il loro primiero stato. I, n. 209.

— Prima della riabilitazione, sono sempre privati sol dell'esercizio de' dritti menzionati negli art. 28 e 34 c. pen. I, n. 210.

— Il condannato ai lavori forzati a tempo o alla reclusione è privo, durante la sua pena, non del godimento, ma dell'esercizio de' dritti civili. I, n. 211.

— Così il padre condannato ai lavori forzati a tempo o alla reclusione è, fintanto che dura la pena, nella legale impossibilità di dare un valido consenso al matrimonio de' figli. II, n. 80.

— Vie maggiormente, se sia stato condannato a pena portante a morte civile, abbenchè in contumacia, ed abbenchè fosse ancora nei cinque anni— Controversia su quest'ultima proposizione. II, n. 81.

— Se sia stato condannato all'esilio, non è legalmente interdetto, mentre può egli dare il suo consenso; ma il figlio non è obbligato a produrlo, poichè quello della madre e degli altri ascendenti gli sarà sufficiente. II, n. 82.

Ved. *Morte civile, Dritti civili, Matrimonio.*

— Il domicilio dei condannati ai lavori forzati a tempo, o alla reclusione, nel tempo della durata della pena è fissato presso il loro curatore. II, n. 372.

— La condanna di uno de' coniugi ad una pena infamante è per l' altro una causa di separaziòn di corpo. II, n. 558.

— E ciò, anche quando la pena fosse stata commutata. II, n. 559.

— Vedi ciò non ostante quel che riguarda queste due regole. II, n. 560, 562, 572 e 573.

— In qual maniera si accettino le successioni toccate a' condannati ai lavori forzati o alla reclusione. VI, n. 421.

— Il testamento fatto da un individuo, che dopo sia stato condannato ai lavori forzati a tempo o alla reclusione, è valido, in qualunque epoca muoia il testatore. VIII, n. 180.

— Quello fatto nel tempo della pena è nullo. VIII, n. 181.

VED. *Morte civile.*

— La donazione fatta ad un condannato ai lavori forzati a tempo o alla reclusione, è accettata, nel tempo della durata della pena, dal curatore che gli è stato nominato. VIII, n. 448.

— I pagamenti dei crediti appartenenti ai condannati ai lavori forzati a tempo o alla reclusione, debbono esser fatti, nel tempo della durata della pena, al curatore — *Quid,* del pagamento fatto allo stesso condannato. XII, n. 38 e 37.

CONDIVIDENTE

— Del privilegio accordato ad ogni condividente d' immobili, qualunque sia la causa della comunione. XIX, n. 179, 189.

Ved. *Privilegio*, cap. III, sez. II, § II.

CONDIZIONE

SEZ. I. — DELLE CONDIZIONI NELLE DONAZIONI TRA VIVI NELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE.

§ I. — *Caso in cui si repulano come non scritte.*

— Nelle donazioni e testamenti, le condizioni impossibili o contrarie alle leggi o ai costumi si reputano come non scritte. Testo dell'art. 900. VIII, n. 96 e IX, n. 288.

— Che intendasi in generale per *condizione* : le condizioni sono sospensive, o risolutive. VIII, n. 99.

— Sono causali, potestative, o miste. VIII, n. 98.

— Possonsi risguardare sotto molti altri rapporti. VIII, n. 99.

— Per massima ogni donante, o testatore può imporre alla sua liberalità quelle condizioni che vuole. VIII, n. 100.

— Nei contratti a titolo oneroso le condizioni impossibili e contrarie alle leggi ed al buon costume non si reputano non iscritte, ma annullano la convenzione. VIII, n. 101.

— Secondo il dritto Romano le condizioni impossibili, o contrarie alle leggi, o al buon costume erano egualmente riputate non iscritte, ma soltanto nelle istituzioni di erede, ne' legati, e ne' fedecommessi, e non nei contratti, e nelle donazioni anche a causa di morte. VIII, n. 102.

— Ragioni che si assegnano comunemente di tale differenza. VIII, n. 103.

— Queste ragioni confutate da molti dottori, i quali opinavano che tali condizioni dovevano viziare qualunque specie d'atto. VIII, n. 104.

— I compilatori del Codice assimilarono, a tal riguardo, le donazioni alle disposizioni testamentarie. Legge de'5 a 12 settembre 1791 ed altre sopra simili condizioni. VIII, n. 105.

— Tuttavolta queste leggi si trovano derogate come leggi da quella del 30 ventoso anno XII. VIII, n. 106.

— Forse sarebbe stato più uniforme ai precetti della ragione e del dritto che tali condizioni avessero viziate le donazioni al par delle altre convenzioni. VIII, n. 107.

— Si sarebbero con ciò prevenuti gravi dubbî che nascono dal confronto degli art. 1172, 900 e 1131: mezzo tuttavolta da conciliare questi articoli. VIII, n. 108, 110.

— L'art. 900 s'intende puranche ne' casi in cui la disposizione sia stata fatta sotto la forma di *peso*. VIII, n. 111.

— La condizione non si reputa impossibile se non

quando le leggi di natura si oppongono alla sua esecuzione. VIII, n. 112.

— Se sia impossibile solo in parte, deve adempirsi per ciò che è possibile. VIII, n. 113.

— Quando l' impossibilità non risulta che dalla brevità del tempo accordato per verificarsi la condizione, tal condizione non si reputa non iscritta, e si accorda un tempo sufficiente. VIII, n. 114.

— Distinzioni da farsi se la condizione da principio possibile sia poi divenuta impossibile. VIII, n. 115.

— La condizione di non fare una cosa fisicamente impossibile non è in realtà una condizione. VIII, n. 116.

— Nel dritto Romano anteriore a Giustiniano, il legato messo a peso d' un istituito nel caso in cui facesse o pur no una data cosa anche lecita ed onesta non era valida: ciò chiamavasi legato *sub nomine pœnæ*. VIII, n. 117.

— Il Codice non rigetta siffatti legati. VIII, n. 118.

— Ma se la condizione imposta a chi è gravato del legato, e perchè egli non ne avesse obbligo, fosse impossibile, o contraria alle leggi, o al buon costume, il legato sarebbe nullo. VIII, n. 119.

— Si è sempre riguardata come illecita la condizione di non maritarsi. VIII, n. 120.

— È lo stesso di quella di non maritarsi a beneplacito di un terzo. VIII, n. 121.

— Fino alla legge del 5 settembre 1791 si riguardò come lecita la condizione di non maritarsi

prima d' un certo tempo, purchè non fosse troppo remoto. VIII, n. 122.

— Quella di non maritarsi con una persona del tale luogo, della tale città era generalmente riguardata come lecita. VIII, n. 123.

— Era viemaggiormente lo stesso di quella di maritarsi con date persone indicate. VIII, n. 124.

— In generale la condizione di sposare una data persona è lecita, riguardo a quella imposta ad uno zio di sposare sua nipote avvi più dubbio: nondimeno è lecita. VIII, n. 125.

— La condizione generale di sposare una data persona titolata, un conte, un barone ec., si reputa non iscritta. VIII, n. 126.

— Diverse disposizioni, e decisioni riguardanti la condizione di non maritarsi. VIII, n. 127.

— Discussione sull' effetto delle condizioni di non maritarsi, di maritarsi, di non rimaritarsi, o di rimaritarsi. VIII, n. 128.

— Mezzi sovente adoprati per deludere le leggi che vietarono la condizione di non rimaritarsi. VIII, n. 129.

— Tutte le condizioni di tal genere debbono giudicarsi secondo le leggi in vigore al momento in cui si è fatto luogo al dritto del donatario, o del legatario. VIII, n. 130.

— Le condizioni che tendono direttamente a restringere la libertà delle persone, e delle loro azioni sono in generale illecite. VIII, n. 131.

— Modificazioni risultanti da circostanze particolari. VIII, n. 132, 134.

— La condizione di non dedicarsi ad alcuna professione, o di non esercitare alcun mestiere, o di non commerciare è illecita. VIII, n. 135.

— Quella di non imprendere lo stato ecclesiastico è lecitissima, secondo Bicard. VIII, n. 136.

— Quella di abbracciare lo stato ecclesiastico deve reputarsi non iscritta, secondo lo stesso autore, ed è lecita secondo Furgola. VIII, n. 137.

— Una somma donata a qualcuno per essere impiegata a fare i suoi studî ecclesiastici, e facilitargli i mezzi di farsi prete, deve regolarmente essere adoperata secondo la destinazione del donante, altrimenti potrebbe, secondo le circostanze, dichiararsi di non esser dovuta. VIII, n. 138.

— Osservazioni generali sull'effetto di queste condizioni. VIII, n. 139.

— La condizione di cambiar religione, ed anche quella di non cambiarne è illecita. VIII, n. 140.

— In generale in simili specie di condizioni, il modo con cui la clausola sarà espressa influirà molto sul loro effetto. VIII, n. 141.

— La condizione di emancipare un figlio non è contraria all'ordine pubblico. VIII, n. 142.

— Quella imposta a taluno di non far testamento riguardavasi anticamente come illecita. VIII, n. 143.

— *Quid* di quella colla quale un donante, o un testatore vieta al padre del figlio, cui doni taluni beni, l'amministrazione de' medesimi? Si risolve secondo le circostanze della causa: rimessione. VIII, n. 144.

— La condizione di rinunziare ad un dritto acquisito, qualunque sia, è lecita. VIII, n. 145.

— Ma quella di rinunziare ad una successione non aperta, anche soltanto allorchè si aprirà è illecita. VIII, n. 146.

§ II. — *Quali condizioni indipendentemente da quelle che sono immorali, contrarie alle leggi, o impossibili, non si possono apporre nelle donazioni tra vivi.*

— Sarebbe nulla la donazione tra i vivi fatta sotto una condizione, la quale dipendesse dalla sola volontà del donante. VIII, n. 474.

— Ma la donazione può esser fatta sotto condizione risolutiva, casuale, mista, o potestativa da parte del donatario: diversi esempî. VIII, n. 475.

— La donazione non può farsi sotto condizione risolutiva, il cui avveramento dipendesse dalla sola volontà del donante, al pari che non può esserlo sotto condizione sospensiva della stessa natura. VIII, n. 476.

— Diversi casi ne' quali avvi controversia. VIII, n. 477.

— *Quid* della donazione fatta sotto condizione: *Se io non mi ristabilisco dalla malattia ond'io sono colpito?* VIII, n. 478.

— *Quid* di quella puranche fatta sotto la condizione: *Se io non lascio figli*. VIII, n. 479.

— È valida la donazione fatta sotto la condizione che il donatario sopravviverà al donante. VIII, n. 480.

— La donazione fatta sotto la condizione di soddisfare debiti o pesi fuori quelli ch' esistessero allora, o che fossero espressi in un atto, o in uno annesso all'atto, sarebbe nullo. VIII, n. 481.

— Sviluppamento ed applicazione di questa regola. VIII, n. 482.

— Diversi esempî di pesi che si possono imporre al donatario, benchè non esistessero ancora al momento della donazione. VIII, n. 483.

— Nelle donazioni tra vivi fatte fuori contratto di matrimonio, la riserva di poter disporre d' una cosa compresa nella donazione fa assolutamente considerare questa cosa, come se non si fosse donata. VIII, n. 484.

— Ma nelle donazioni per contratto di matrimonio, benchè di beni presenti, se il donante non abbia disposto della cosa, appartiene essa al donatario, e non agli eredi del donante. VIII, n. 485.

— Della stipulazione di ritorno delle cose donate. VIII, n. 486, 496.

Ved. *Ritorno*.

§ III.—*Delle condizioni diverse che si possono apporre ai legati*. IX, n. 281, 313.

Ved. *Legati*, sez. IV, § III.

— I legati condizionali debbono esser distinti da quelli fatti con un peso, o sotto un modo. IX, n. 314 e seg.

SEZ. II. — DELLE CONDIZIONI NELLE OBBLIGAZIONI.

§ I. — *Della condizione in generale, e delle sue diverse specie.*

— Diversi significati della parola condizione in dritto. XI, n. 5.

— Suo significato considerando la condizione come modalità delle obbligazioni. XI, n. 6.

— Le condizioni sono sospensive, o risolutive. XI, n. 7.

— Che intendevasi nel dritto Romano per condizioni risolutive. XI, n. 8.

— Nelle obbligazioni formate sotto condizioni sospensive, non avvi debito, propriamente parlando, fin che la condizione sia in sospeso, ma v' è soltanto una speranza. XI, n. 9.

— Quindi potrebbe ripetersi ciocchè fosse pagato per errore prima che si verifichi la condizione. XI, n. 10.

— Differenza di dicitura dagli art. 1118 e 1181 c. c. circa alle definizioni chè danno della condizione sospensiva: è preferibile quella del primo articolo. XI, n. 11.

— Imperciocchè la clausola: *Se il tale avvenimento sia ora successo* non forma in realtà condizione nè nei testamenti, nè nei contratti: conseguenze. XI, n. 12.

vado nella tale città abbenchè l' obbligazione non avesse altra causa. XI, n. 23.

— Ma nei contratti sinallagmatici, e nelle obbligazioni unilaterali che ànno la loro causa in un fatto già avvenuto la suddetta condizione sarebbe valida. XI, n. 25.

— La condizione non sempre sta in vece di causa, e quando sia puramente potestativa da parte di chi si obbliga, e l' obbligazione altronde non abbia causa, non è altro allora che una liberalità dipendente dalla volontà del donante, e per questa ragione non è obbligatoria. XI, n. 26.

— *Quid* della promessa: *allorchè io lo vorrò, cum voluero?* Rettificazione d' una falsa interpretazione data da Pothier alla l. 46 § III, ff. *de verb. oblig.* XI, n. 27.

— È obbligatorio il mutuo fatto colla clausola che il mutuatario restituirà la cosa *quando lo potrà, o quando ne avrà i mezzi*. XI, n. 28.

— E generalmente avvien lo stesso di quello fatto colla clausola che il mutuatario restituirà *quando lo vorrà*. XI, n. 29.

— Dell' effetto della condizione potestativa dal canto di una parte ne' contratti sinallagmatici, come la vendita, la permuta, la locazione, la società. XI, n. 30.

— L' obbligazione può essere contratta sotto una condizione dipendente dalla volontà d'un terzo. XI, n. 31.

— Altra divisione delle condizioni in possibili,

— Ogni condizione dev' essere eseguita secondo la verosimile intenzione delle parti. XI, n. 43.

— Importa bene distinguere se le parti abbiano inteso apporre una condizione sospensiva, o una condizione risolutiva. XI, n. 44.

— Bisogna distinguere tra i casi in cui la condizione sia d' un fatto personale a colui, al quale essa è imposta, ed il caso nel quale sia d'un fatto che fu considerato in se stesso, indipendentemente dalla persona che lo eseguirebbe. XI, n. 45.

— Ove siensi apposte molte condizioni sotto una particella disgiuntiva, basta che si verifichi una di esse. XI, n. 46.

— *Secus* allorchè lo sieno state sotto particella congiuntiva: allora tutte quelle comprese sotto questa particella debbono verificarsi. XI, n. 47.

— Se la condizione sia messa con una circostanza, la condizione deve verificarsi con questa circostanza. XI, n. 48.

— Talvolta nondimeno la *disgiuntiva* s' intende nel senso della *congiuntiva*, e *viceversa*: esempî. XI, n. 49.

— La condizione *si sine liberis decesserit* manca, se la persona lascia un figlio. XI, n. 50.

— Comprese mai i figli naturali? Dritto Romano su questo punto, e risoluzione vigente il codice civile. XI, n. 51.

— Altre osservazioni sul modo con cui s' adempiono le condizioni potestative, sia nei testamenti, sia ne' contratti. XI, n. 52.

*

suo adempimento ; deve distinguersi tra il caso in cui essa era semplicemente potestativa e quello in cui era di natura mista. XI, n. 62.

— Applicazione di tale distinzione al caso in cui la condizione, sia negli atti tra vivi, sia ne'testamenti, abbia per iscopo il matrimonio della parte con un terzo designato. XI, n. 63.

— Negli atti tra vivi a titolo oneroso, le condizioni potestative imposte al creditore non si reputano adempite sol perchè un avvenimento di forza irresistibile abbia impedito che si adempissero. XI, n. 64.

— In generale avviene altrimenti nelle donazioni anche tra vivi. XI, n. 65.

— Nei contratti la condizione adempita à un effetto retroattivo: conseguenze, e differenza circa ad essa con le disposizioni di ultima volontà. XI, n. 66.

— Altra conseguenza in cui l'effetto è lo stesso nei legati. XI, n. 67.

— Il creditore può far tutti gli atti conservatori del suo dritto prima che si verifichi la condizione. XI, n. 68.

— *Quid* se il debitore fallisca mentre che è sospesa la condizione? XI, n. 69.

— Il dritto di fare atti conservatori non induce in generale quello di far sequestri. XI, n. 70.

— Quistioni circa alla prescrizione. XI, n. 71.

§ II. — *Della condizione sospensiva e de' suoi effetti.*

— Testo dell'art. 1181. XI, n. 72.

— Sua inesatta compilazione. XI, n. 73.

— Nelle obbligazioni pure, la cosa è a rischio del creditore, nelle obbligazioni condizionali, essa è a rischio del debitore, mentre che la condizione è in sospeso. XI, n. 74.

— Testo dell'art. 1182. XI, n. 75.

— Osservazioni sulla prima disposizione di questo articolo. XI, n. 76.

— È lecito, mediante stipulazione, di porre la cosa a rischio del debitore, mentrechè è in sospeso la condizione. XI, n. 77.

— La perdita della cosa avvenuta dopo di essersi avverata la condizione, anche prima che siasi avuta conoscenza dell' avvenimento, è sopportata dal creditore. XI, n. 78.

— Se la cosa promessa sotto condizione sia perita per colpa del debitore, mentre che era in sospeso la condizione, egli ne è risponsabile, nel caso in cui si verifichi la condizione. XI, n. 79.

— Caso nel quale essa siesi semplicemente deteriorata, o per colpa del debitore o senza sua colpa. Derogazione apportata alle antiche regole nell' ultima ipotesi, e, secondo l'autore, male a proposito. XI, n. 80.

— Le medesime regole sono applicabili al con-

tratto di permuta ed altri contratti sinallagmatici traslativi di proprietà. XI, n. 81.

— I frutti riscossi mentre che è in sospeso la condizione rimangono al venditore, o altro debitore della cosa. XI, n. 82.

— Osservazioni intorno al possesso ed alla prescrizione della cosa promessa sotto condizione sospensiva. XI, n. 83.

— La condizione sospensiva apposta al debito impedisce anche il semplice sequestro, finchè non si verifichi: *secus* della condizione risolutiva. XI, n. 43.

§ III.— *Della condizione risolutiva e de' suoi effetti.*

— L'effetto della condizione risolutiva è di rimettere le cose nel medesimo stato in cui erano prima del contratto: testo dell'art. 1183. XI, n. 84.

— Allorchè la condizione risolutiva sia espressa, e si verifichi, il contratto viene annullato di pieno dritto: conseguenze. XI, n. 85.

— Che mai debba risolversi circa alle spese legittime del contratto. XI, n. 86.

— La condizione risolutiva è sempre sottintesa nelle convenzioni sinallagmatiche, pe 'l caso in cui una delle parti non adempisse la sua obbligazione. XI, n. 87.

— In questo caso lo scioglimento deve dimandarsi in giudizio. XI, n. 88.

— Ciò non è di rigore, allorchè la legge me-

desima abbia preveduto un caso che dia luogo a questo scioglimento, e che si è verificato. XI, n. 89.

— Dello scioglimento nelle donazioni e nelle vendite per inesecuzione degli obblighi di una delle parti. XI, n. 90.

— Per chi perisce la cosa alienata sotto condizione risolutiva, allorchè perisca *pendente conditione*. XI, n. 91.

— Ogni aggiudicazione preparatoria si reputa fatta sotto condizione sospensiva: l'aggiudicazione diffinitiva, nel caso di spropriazione forzata, si reputa fatta sotto condizione risolutiva, in ragione della facoltà che ànno i terzi di sopraimporre il quarto entro otto giorni. La sopraimposta ipotecaria è un offerta di comprare fatta sotto condizione sospensiva. XI, n. 92.

— Un contratto può esser fatto nel tempo stesso sotto condizione sospensiva e sotto condizione risolutiva: conseguenze. XI, n. 93.

— Osservazioni circa ai frutti raccolti in virtù di un contratto annullato per effetto di condizione risolutiva espressa o sottointesa o preveduta dalla legge. XI, n. 94.

— Effetti dello scioglimento riguardo ai terzi. XI, n. 95.

SEZ. III. — DELLE CONDIZIONI NEI CONTRATTI DI MATRIMONIO.

— Delle condizioni relative alla capacità de'coniugi riguardo alla validità delle convenzioni matrimoniali. XIV, n. 4, 16.

— Delle condizioni permesse nei contratti di matrimonio e di quelle che son proibite. XIV, n. 17, 89.

VED. *Contratto di matrimonio.*

— Delle condizioni modificative della comunione legale. XIV, n. 97 e seg.

— Delle condizioni permesse e di quelle proibite in quanto all' amministrazione dei beni della comunione. XIV, n. 265, 269.

VED. *Comunione.*

SEZ. IV. — DELLE CONDIZIONI NELLE VENDITE; LO CHE COMPRENDE LE VENDITE FATTE CON ASSAGGIO.

— La vendita può farsi sotto condizione, o sospensiva o risolutiva. XVI, n. 59.

— Nella vendita sotto condizione sospensiva la proprietà della cosa non si trasferisce al compratore che dal momento in cui si verifica la condizione. XVI, n. 60.

— Ma con effetto retroattivo: conseguenza. XVI, n. 61.

— Se la cosa perisca mentre la condizione è ancora in sospeso, la perdita vien sofferta dal venditore. XVI, n. 62.

nire le condizioni dell' art. 1338, la quistione se la conferma avrà effetto nel caso in cui fosse confessata si risolve con una quistione. XIII, n. 276.

— L' esecuzione volontaria dell' atto annullabile, o rescindibile in tempo di capacità ed in cognizione di causa purga ugualmente il vizio. XIII, n. 277.

— Un venditore ed un compratore eseguono entrambi il contratto allorchè uno d'essi paga, e consegna, e l' altro riceve, benchè costui non consegni, nè paghi. XIII, n. 278.

— Nel caso di lesione oltre i sette dodicesimi del prezzo d' un immobile, il rilascio, o il pagamento del prezzo non basta pur tuttavolta a purgare il vizio. XIII, n. 279.

— L'esecuzione, benchè parziale, purga benanche i vizi del contratto. XIII, n. 280.

— Nondimeno se l' obbligazione fosse senza causa, ciocchè si fosse pagato volontariamente non sarebbe soggetto a ripetizione, ma il rimanente non sarebbe per questo esigibile. XIII, n. 281.

— Allorchè l'esecuzione fosse una necessaria conseguenza dell' atto non ne purga il vizio: esempi. XIII, n. 282, 283.

— Altro esempio arrecato da Perezio, il cui parere non dovrebb' esser seguito. XIII, n. 284.

— La conferma, o volontaria esecuzione non pregiudica i dritti allora acquistati dai terzi: sviluppamenti per ciò che riguarda l' ipoteche concesse da un minore. XIII, n. 285.

— Viemaggiormente se trattisi d' una semplice

ratifica di ciò che venne fatto da un' altra persona. XIII, n. 286.

— Nell' antica giurisprudenza tenevasi per massima che gli atti nulli di dritto, e poscia confermati avevano effetto sol dal giorno della conferma: *ut ex nunc* o *non ut ex tunc*. XIII, n. 287.

— Risolvevasi il contrario circa agli atti semplicemente rescindibili. XIII, n. 288.

— Il Codice non fa questa distinzione; soltanto vuole in ogni caso che la ratifica non sia di nocumento ai dritti allora acquistati dai terzi. XIII, n.289.

— Il donante non può con alcun atto di conferma confermare una donazione nulla nelle forme. XIII, n. 290.

— *Secus* de' suoi eredi pur che ciò sia dopo la sua morte. XIII, n. 291.

— Ma circa al donante d'immobili, non può confermare la donazione nulla nella forma anche colla volontaria esecuzione. XIII, n. 292.

— Se trattisi d' una donazione di somma, o altra cosa mobile, ciocchè il donante pagò volontariamente non si può ripetere, ma non puossi ripetere da lui il rimanente. XIII, n. 293.

— Lo stesso donante potrebbe confermare una donazione nulla per un vizio diverso da un vizio di forma. XIII, n. 294.

VED. *Ricognizione* (atto di), *Ratifica*.

CONFESSIONE

— La confessione opposta ad una parte è di due specie. XIII, n. 534.

§ I. — *Della confessione stragiudiziale.*

§ II. — *Della confessione giudiziale.*

— La confessione giudiziale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte, o il suo procuratore speciale. XIII, n. 545.

— Ravvicinamento dell' art. 352 c. pr. coll' art. 1356 c. c. XIII, n. 546.

— Generalmente non puossi far interrogare sopra i fatti della causa se non colui, che può disporre della cosa su cui cadesse la confessione. XIII, n. 547.

— Caso in cui vogliasi far interrogare un amministratore di stabilimento pubblico, un tutore, o un marito. XIII, n. 548.

— Il dritto di fare interrogare appartiene a ciascuna delle parti. XIII, n. 549.

— Il Codice di procedura non à conservato la disposizione dell' ordinanza del 1667 la quale obbligava la parte interrogata a prestar prima il giuramento di dire la verità. XIII, n. 550.

— La confessione fatta da colui che aveva capacità a tal' effetto, fa completa pruova contro di lui. XIII, n. 551.

— A suo riguardo la confessione è assimilata all' autorità della cosa giudicata. XIII, n. 552.

— La confessione dee prendersi nel suo intero: non può essa scindersi. XIII, n. 553.

— Nelle materie criminali non seguesi questa regola. XIII, n. 554.

non induce necessariamente l' intenzione delle parti o di una di esse, di sospendere il consenso sino alla compilazione e perfezione dell'atto. X, n. 85.

— Viemaggiormente è così quando avvi un atto in scrittura privata esprimendo semplicemente che sarà stipulato atto autentico a richiesta di una delle parti. X, n. 86.

— *Quid* di un contratto verbale con accordo sulla cosa e sul prezzo, soprattutto quando si tratti di una vendita d' immobili? Dritto romano ed opinioni di Vinnio e di Pothier: riassunto. X, n. 87.

— Divisione de' contratti in solenni o autentici, ed in non solenni. Quali sieno i contratti solenni. X, n. 88.

— In generale i contratti non àn bisogno di esser fatti in forma autentica, e gli atti son richiesti soltanto per la pruova della convenzione; questa pruova può somministrarsi diversamente che con atti. X, n. 89.

— Il codice riconosce, al pari del dritto romano, che vi esistono contratti i quali non àn ricevuta una particolare denominazione, ed altri che l' àn ricevuta. X, n. 90.

— La distinzione non à nel nostro dritto la medesima importanza che nell' antico dritto romano. X, n. 91.

— Essa nondimeno non è del tutto indifferente: dimostrazione. X, n. 92.

Ved. *Obbligazione*, *Contratto di matrimonio*.

CONTRATTO DI MATRIMONIO

— Definizione del contratto di matrimonio. XIV, n. 1.

— Questo contratto non regola che i diritti dei coniugi sotto il solo rapporto de' loro interessi pecuniari. XIV, n. 2.

SEZ. I. — DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLA CAPACITA' DE' CONIUGI RIGUARDO ALLA VALIDITA' DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI.

— Perchè le convenzioni matrimoniali sieno valide, è uopo che coloro che s' uniscono abbiano la capacità di contrar matrimonio. XIV, n. 4.

— Ogni convenzione matrimoniale o donazione agli sposi si reputa fatta sotto la condizione che vi sarà matrimonio, e matrimonio valido: conseguenze di questa regola. XIV, n. 5, 6.

— Modificazioni pe 'l caso in cui, essendo annullato il matrimonio, gli sposi o uno di essi fossero in buona fede. XIV, n. 7, 8.

— Distinzioni da farsi nel caso in cui la nullità del matrimonio sia stata sanata, e la moglie lo abbia contratto senza avere l'età competente. XIV, n. 9.

— O senza avere il consenso di coloro, alla cui autorità essa trovavasi allora sottoposta. XIV, n. 10.

— E nel caso in cui il marito sia quello che abbia contratto il matrimonio senza il consenso de'suoi genitori, allorchè ne aveva bisogno. XIV, n. 11.

— Disposizione del dritto romano, che non sarebbe seguita nel nostro dritto. XIV, n. 12.

— Il minore capace di contrarre matrimonio è capace di prestar consenso per tutte le convenzioni matrimoniali, se sia autorizzato da coloro, il cui consenso è necessario per render valido il matrimonio: conseguenze di questo principio. XIV, n. 13, 14.

— Diverse risoluzioni circa ai prodighi sottoposti all'assistenza di un consulente giudiziario. XIV, n. 15.

— Gli stranieri si maritano benanche in Francia, come i Francesi in paese straniero, e le loro convenzioni matrimoniali ricevono esecuzione quando non abbiano cosa in contrario alle leggi e al buon costume. XIV, n. 16.

SEZ. II. — DELLE CONVENZIONI PERMESSE NEL CONTRATTO DI MATRIMONIO E DI QUELLE CHE SONO VIETATE.

§ I. — *Delle convenzioni permesse nel contratto di matrimonio.*

— Solo in mancanza di convenzioni speciali da parte degli sposi la legge regola la società coniugale circa ai beni: testo dell'art. 1387. XIV, n. 17.

— Convenzione ammessa in contemplazione del matrimonio, e che sarebbe rigettata fra persone diverse dagli sposi. XIV, n. 18.

— Altra convenzione che non sarebbe ammessa in una società formata da altri che da sposi. XIV, n. 19.

— Continuazione delle convenzioni ammesse in contemplazione del matrimonio, e che non avrebbero effetto in altri contratti. XIV, n. 20, 22.

§ II. — *Delle convenzioni che non sono ammesse anche ne' contratti di matrimonio.*

— Il contratto di matrimonio non ammette nulladimeno tutte le convenzioni di qualsivoglia natura: quelle che fossero contrarie al buon costume, o all'ordine pubblico ne sono rigettate come in qualunque altro atto. XIV, n. 23.

— Tali sono quelle le quali avessero per effetto di derogare la patria potestà. XIV, n. 24.

— O il cui scopo fosse di derogare la potestà del marito sulla persona della moglie. XIV, n. 25.

— O di eludere le leggi sulla tutela legittima de' genitori. XIV, n. 26.

— O di derogare all'ordine delle successioni sia per riguardo ai coniugi stessi nelle eredità de' loro figli, sia per riguardo a' loro figli tra essi. XIV, n. 27.

— Vi sono anche taluni altri divieti. XIV, n. 28.

— Clausola che fu giudicata senza effetto. XIV, n. 29.

— Altra stipulazione che fu similmente riputata non avvenuta. XIV, n. 30.

— Gli sposi neanche possono stipulare in modo generale che la loro società sarà regolata da una delle consuetudini, leggi o statuti locali, abrogati dal codice. XIV, n. 31.

— Essi non debbono anche limitarsi a dichiarare semplicemente ed uniformarsi ai tali e tali articoli della tale consuetudine abrogata, salvo ad essi il copiarne le disposizioni nel loro contratto. XIV, n. 32.

— Le stipulazioni interdette sono nulle, e di niuno effetto, ma le altre disposizioni del contratto non sono nulle per ciò. XIV, n. 33.

— E la condizione, o peso contrario alla legge, o al buon costume messa in una donazione contenuta nel contratto sarebbe reputata non iscritta, e la donazione avrebbe il suo effetto. XIV, n. 34.

SEZ. III. — QUANDO E COME DEBBANO FORMARSI LE CONVENZIONI MATRIMONIALI, E FORMALITA' DA OSSERVARSI PERCHÈ SIENO VALIDI I CANGIAMENTI, E LE CONTROSCRITTURE FATTE PRIMA DELLA CELEBRAZIONE.

§ I. — *Quando e come debbano formarsi le convenzioni matrimoniali.*

— Le convenzioni matrimoniali debbono stendersi prima del matrimonio, e con atto innanzi notaio: non possono ricevere alcun cangiamento prima della celebrazione. XIV, n. 35.

— Motivo principale di questo divieto nelle antiche regole. XIV, n. 36.

— Questo motivo non esiste vigente il Codice, in cui i coniugi possono farsi vantaggi durante il matrimonio. XIV, n. 37.

— Confutazione della dottrina d'un autore, il

quale per questo motivo pretende che il divieto di far cangiamenti alle convenzioni matrimoniali dopo la celebrazione, non sia assoluto vigente il codice. XIV, n. 38.

— Il contratto di matrimonio non può stipularsi in scrittura privata. XIV, n. 39.

— E neanche in brevetto: ne dee rimanere minuta. XIV, n. 40.

— Anticamente in talune consuetudini, come in quelle di Normandia, potevansi nondimeno conchiudere le convenzioni matrimoniali con le scritture private. XIV, n. 41.

— Questi contratti debbono ricevere la loro esecuzione vigente il codice. XIV, n. 42.

— Un contratto di matrimonio in scrittura privata e depositato presso il notaio, con atto di deposito, contenente dichiarazione delle parti di voler confermare le condizioni racchiuse nell'atto depositato, adempie generalmente al voto della legge. XIV, n. 43.

— Spiega delle formalità del contratto di matrimonio come atto autentico. XIV, n. 44.

— Se l'atto sia nullo per vizio di forma, o per incapacità, o incompetenza del pubblico uffiziale neanche vale come scrittura privata, benchè fosse sottoscritto da tutte le parti. XIV, n. 45.

— Nondimeno se vi fosse errore pubblico sull'incapacità di uno de' testimoni strumentari, o su quella del notaio, l'atto dovrebb'esser valido anche come autentico e solenne. XIV, n. 46.

— Se l'atto non sia rogato da due notai debb' esserlo in presenza di due testimoni strumentari non parenti delle parti nel grado vietato dalla legge del 25 ventoso anno XI. XIV, n. 47.

— Se il contratto di matrimonio sia nullo gli sposi vengono considerati come non avendone fatto, ed in conseguenza sono stati maritati sotto la regola della comunione legale; e tutte le donazioni contenute nel contratto rimangono senza effetto. XIV, n. 48.

— Formalità da osservarsi allorchè uno degli sposi sia commerciante. XIV, n. 49.

§ II. — *Delle formalità da osservarsi perchè sieno validi i cangiamenti e le controscritture.*

— Prima della celebrazione gli sposi possono modificare ed anche cambiare le loro convenzioni matrimoniali, osservando le condizioni prescritte a quest' effetto. XIV, n. 50.

— Che s' intende in generale per *cangiamenti e controscritture*. XIV, n. 51.

— Perchè i cangiamenti e le controscritture sieno validi vi bisogna la presenza, e il consenso simultaneo di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio: motivi. XIV, n. 52.

— Una semplice notificazione fatta a qualcuna di queste parti di trovarsi presente all'atto non adempirebbe lo scopo della legge: opinione contraria confutata. XIV, n. 53.

— Ma una parte può farvisi rappresentare da un mandatario, ed anche molti possono farsi rappresentare dalla medesima persona. XIV, n. 54.

— Non è necessario che i parenti, e gli amici, i quali assistono al contratto di matrimonio *tantum honoris causa*, che lo firmano soltanto a questo titolo, acconsentano ai cangiamenti proposti. XIV, n. 55.

— Ma è diversamente di tutti coloro, i quali anche estranei abbiano fatto qualche donazione, promessa o rinuncia in favore degli sposi o di uno di essi. XIV, n. 56.

— I genitori si reputano *parti* nel contratto di matrimonio del loro figlio a cui ànno assistito, benchè non abbiano costituita alcuna dote al figlio: opinione contraria confutata. XIV, n. 57.

— Le donazioni fatte da un coniuge all'altro dopo il contratto di matrimonio, e prima della celebrazione, sono virtualmente tanti cangiamenti alle convenzioni matrimoniali, che richiedono il consenso di tutti coloro, i quali intervennero nel contratto: opinione contraria confutata. XIV, n. 58.

— Una donazione fatta ad un futuro sposo dall'altro il dì innanzi al contratto di matrimonio, e tenuta segreta, è pure un cangiamento fatto prima al contratto: controvertito. XIV, n. 59.

— Se si trattasse d'una donazione di beni futuri, non vi sarebbe dubbio di essere nulla, se non fosse stata rimembrata nel contratto. XIV, n. 60.

— La rimessione di tutta o parte della dote fatta

dal futuro sposo o chi l'à costituita prima del matrimonio, è un cangiamento alle convenzioni matrimoniali. XIV, n. 61.

— La moglie potrebbe pure reclamare la dote, se la rimessione non fosse stata fatta con tutte le condizioni richieste per esser validi i cangiamenti da operarsi, ancorchè ella v'avesse acconsentito. XIV, n. 62.

— Medesime risoluzioni circa alla rimessione fatta dal futuro sposo a suo padre, di tutto, o parte di ciò che costui gli avea promesso col contratto. XIV, n. 63.

— Ma le rimessioni fatte dopo la celebrazione ànno il loro effetto secondo il dritto comune. XIV, n. 64.

— Le donazioni che terze persone volessero fare ai futuri sposi, o ad uno di essi dopo il contratto, e prima della celebrazione, non sono cangiamenti alle convenzioni matrimoniali: nondimeno qualora sieno di beni futuri, debbono esser fatte con atto annesso al contratto, e stante ciò col consenso di coloro, che vi sono intervenuti. XIV, n. 65.

— Nel caso in cui una delle parti non voglia acconsentire ai cangiamenti dimandati, o sia morta, ovvero caduta in demenza, si fa un altro contratto di matrimonio, che abroga espressamente il primo. XIV, n. 66.

— Perchè i cangiamenti, o le controscritture abbiano effetto riguardo ai terzi, e possano esser lo-

ro opposti, se vi sia luogo, bisogna di più che sieno distesi a piè della minuta del contratto: testo dell'art. 1397. XIV, n. 67.

— Quale sia il senso delle seguenti parole di quest'articolo: *E sotto pene più gravi dove occorre.* XIV, n. 68.

— Il cambiamento stesso a piè della minuta del contratto di matrimonio, con tutte le condizioni richieste, à mai effetto riguardo ai terzi nel caso stesso in cui il notaio non l'abbia trascritto nella copia autentica di prima spedizione? Sì, salvo il regresso contro il notaio, se competa: opinione contraria confutata. XIV, n. 69.

— Sunto de'diversi casi di cangiamento operati prima della celebrazione, ed effetti di cangiamenti in questi diversi casi. XIV, n. 70.

— Non è valido alcun cangiamento dopo la celebrazione, anche tra i coniugi, salvo ad essi il farsi i vantaggi che crederanno opportuni nelle forme, e cogli effetti dalla legge determinati. XIV, n. 71.

— Le donazioni fatte ai coniugi durante il matrimonio, anche da quelli che li dotarono, neanche sono cangiamenti alle convenzioni matrimoniali, benchè fossero qualificati *aumento di dote.* XIV, n. 72.

SEZ. IV.— DELLE DIVERSE SPECIE DI REGOLE CHE GLI SPOSI POSSONO ADOTTARE.

— Sembra che i compilatori del codice abbian creduto di esservi soltanto due regole principali e di non esserne le altre che altrettante modificazioni , mentre che in realtà ve ne sono quattro ben distinte. XIV , n. 73 , 75.

— Gli sposi che non fanno alcun contratto nuziale o che si limitano a dichiararsi che adottano la regola di comunione sono maritati sotto la regola della comunione legale. XIV , n. 76.

— Il dritto di farsi consuetudinarî è prevalso come dritto comune della Francia : motivi di siffatta preferenza sulla regola dotale. XIV , n. 77.

— Forse sarebbe stato meglio che il dritto comune fosse stato la semplice comunione ridotta agli acquisti. XIV , n. 78.

— Quando le parti deroghino con qualche stipulazione alle disposizioni sulla comunione legale, la loro società è comunione convenzionale per ciò, che riguarda le derogazioni , è comunione legale per lo rimanente. XIV , n. 79.

— La semplice dichiarazione ch' essi si maritino senza comunione costituisce una regola del tutto differente da quella della comunione , e nondimeno il marito à puranche l' amministrazione de'beni della moglie ed il godimento delle sue rendite. XIV , n. 80.

— *Secus* nella regola di separazione di beni. XIV, n. 81.

— La regola dotale propriamente detta non risulta che da una espressa dichiarazione degli sposi, e non soltanto dalla semplice dichiarazione, ch' essi intendono maritarsi senza comunione o che saranno separati di beni. XIV, n. 82.

— La comunione è piuttosto l'effetto di uno statuto personale, che di uno statuto reale, perchè risulta dalla volontà, almeno tacita, delle parti. XIV, n. 83.

— Conseguenza che se ne desumeva anteriormente quando persone di differenti paesi, in cui la comunione non aveva luogo ugualmente di dritto si maritavano senza fare convenzioni matrimoniali. XIV, n. 84, 85.

— Possono presentarsi ancora varî casi nei quali sarebbe applicabile la regola. XIV, n. 86.

— Lo straniero ammesso dal Re a stabilire il suo domicilio in Francia, e che vi si sia maritato senza far contratto di matrimonio, dee reputarsi aver voluto adottare la regola della comunione come la stabiliscono le leggi francesi. XIV, n. 87.

— E la donna straniera che sposa un francese, anche in paese straniero, vien considerata aver voluto adottare le leggi che regolavano il suo futuro sposo e costui il dritto comune della Francia. XIV, n. 88.

— La risoluzione sarebbe differente se al tempo

del suo matrimonio il francese aveva perduta la sua qualità di francese. XIV, n. 89.

VED. *Comunione*, *Regime dotale*, ec.

CONTRATTO ONEROSO

VED. *Oneroso* (contratto a titolo)

CONTRIBUZIONE (1)

— Enunciazione della legge del 12 novembre 1808, riguardante il privilegio del tesoro pubblico per le contribuzioni dirette. XIX, n. 38.

— Privilegio pe 'l pagamento della contribuzione fondiaria, sopra i frutti, i fitti, e i proventi degli stabili. XIX, n. 139.

— Privilegio del tesoro pubblico per ricuperamento delle contribuzioni dirette. XIX, n. 230, 231.

— La parte dell' imposizione fondiaria maturata nel momento che comincia o finisce l'usufrutto è a peso del proprietario o dell'usufruttuario. IV, n.528.

— In qual modo l' usuario contribuisce al pagamento delle contribuzioni. V, n. 37, 41.

— Nel caso in cui i diversi piani di una casa appartengono a diversi proprietarî, in qual maniera si fa la ripartizione delle imposte. V, n. 346.

— Di quali imposte l' affittatore e 'l fittaiuolo sono rispettivamente tenuti, quando non vi sia stata convenzione in proposito nell'affitto. XVII, n.74, 78.

VED. *Affittatore*.

(1) Per i reclami in materia di contribuzione fondiaria si può consultare la legge del 2 messidoro anno VII, e per il modo d'intentare un' azione in materia di contribuzion personale, la legge del Belgio del 26 giugno 1827 (art. 99, 100 e 101).

CONTROSCRITTURE

§ I. — *Delle controscritture in generale.*

§ II. — *Delle controscritture o cambiamenti, riguardo ai contratti di matrimonio.*

— Che intendasi in questo caso per controscritture. XIV, n. 51.

— Delle formalità da osservarsi per la validità di queste controscritture. XIV, n. 52, 72.

Ved. *Contratto di matrimonio.*

§ III. — *Delle controscritture in materia di vendita.*

— Quando il contratto contenga quietanza del prezzo, la controscrittura di cui il venditore si è munito, ed attestante di essergli ancora dovuto il prezzo in tutto o in parte, non à effetto riguardo ai terzi. XVI, n. 368.

— Molto meno ne à riguardo alla regía, alla quale sarebbe dovuto un nuovo dritto di mutazione, se il venditore riacquistasse l' immobile in virtù della controscrittura. XVI, n. 369.

CONTUMACIA

— Le condanne in contumacia non producono la morte civile che dopo i cinque anni susseguenti all' esecuzione della sentenza per effigie. I, n. 224, 225.

— Valutazione degli effetti di queste condanne. I, n. 226.

Ved. *Morte civile, Condannato criminale.*

— La condanna in contumacia non scioglie il ma-

trimonio se non quando è divenuta diffinitiva *in quanto alla pena*. II, n. 521.

— Come s'accetti una successione toccata ad un contumace? VI, n. 422.

— Il testamento fatto da un contumace nel tempo della durata della contumacia è nullo, quando anche il testatore morisse nel godimento de' dritti civili. VIII, n. 175 e seg.

— Diversamente se il testamento era stato fatto prima. VIII, n. 179.

VED. *Morte civile*.

— Durante lo stato di contumacia del creditore, si deve pagare al consegnatario: *quid* dei pagamenti fatti al contumace? XII, n. 39.

CONTUTORE

— Allorchè la madre tutrice vuol rimaritarsi, debbe convocare il consiglio di famiglia per decidere se la tutela le sarà conservata — Nel caso affermativo, il consiglio le assegna necessariamente il suo secondo marito per contutore. III, n. 425 e seg.

VED. *Tutela*, *Tutore*.

CONVENZIONE

— Che si debba intendere per *convenzioni* in dritto: esse formano leggi per coloro che le fecero: alcune sono di utile privato, come i trattati di pace, di alleanza e di commercio. X, n. 9.

— La parola *convenzione* abbraccia pure tutte le clausole con le quali si modificano o si sciolgono convenzioni già esistenti. X, n. 10

— Dell'interpretazione delle convenzioni. X, n. 505, 528.

VED. *Interpretazione*.

— Dell' azione di nullità, o di rescissione delle convenzioni. XII, n. 512, 544.

VED. *Rescissione*.

— Delle convenzioni matrimoniali. XIV, n. 1, 89.

VED. *Contratto di matrimonio*.

Dell' effetto delle convenzioni riguardo ai terzi.

— Testo degli art. 1165, 1166, 1167 sull' effetto delle convenzioni riguardo ai terzi, ed ai creditori X, n. 529.

§ I. — *Differenti casi in cui una convenzione può o pur no aver effetto a favore o contra una persona, che non vi fa parte, nè per se stessa, nè mediante il suo autore, e che neanche vi venne compresa nominatamente.*

— Gli effetti di un accordo sono una modificazione alla regola, che le convenzioni non obbligano, se non coloro che le fecero; motivi e dritto romano su tal punto. X, n. 31.

— I pesi che io imponessi sul fondo da me venduto, sarebbero senza effetto, abbenchè ciò fosse prima d'ogni tradizione. X, n. 532.

— Differenza su tal punto del dritto attuale col dritto antico. X, n. 553.

— Neanche posso in generale stipulare utilmente una servitù per un immobile, dopo la vendita da me fatta di questo immobile. X, n. 534.

— Nel dritto romano, se chi aveva stipulato una servitù alienava una quota parte del fondo, pe'l quale l'aveva stipulata, prima che la servitù fosse imposta sul fondo con l'esercizio del dritto, la stipulazione diveniva nulla; ed uno de'comproprietarî di un fondo non poteva egli solo stipulare una servitù per tal fondo: queste regole non sarebbero seguite nella nostra legislazione. X, n. 535.

— Differenti persone che non possono con le loro convenzioni imporre su i beni pesi obbligatorî per coloro che àn dritti su questi medesimi beni. X, n. 536.

— Effetto, riguardo ai terzi, delle convenzioni tra eredi, rispetto al pagamento de'debiti, e rispetto ai crediti della successione. X, n. 537.

— La ratificazione di una obbligazione soggetta ad essere annullata o rescissa non nuoce ai dritti acquistati dai terzi. X, n. 538.

— Il fideiussore può invocare la rimessione fatta dal creditore al debitore, ancorchè questi abbia rinunziato al dritto di opporla dacchè essa à luogo. X, n. 539.

— Ma le rimessioni fatte con un accordo giudiziale non possono invocarsi dal fideiussore. X, n. 540.

— I chiamati ad una sostituzione permessa ne profittano per proprio dritto, abbenchè non sieno

stati parti contraenti nell'atto di donazione. I figli del matrimonio possono profittare puranche per loro proprio dritto delle donazioni de'beni futuri. X, n. 541.

— Vi sono ancora altri casi ne'quali puossi trar vantaggio da una convenzione in cui non si fu parte. X, n. 542.

§ II. — *I creditori possono sperimentare i dritti del loro debitore, eccettuati quelli che sono esclusivamente personali.* X, n. 543, 563.

Ved. *Creditori.*

§ III. — *Del dritto che ànno i creditori d'impugnare in loro nome personale gli atti fatti da' loro debitori in frode delle loro ragioni.* X, n. 564, 593.

Ved. *Creditori.*

COPIE DI TITOLI

— Qualsivoglia copia autentica, o altra, fa fede soltanto di ciò che si contiene nel titolo originale di cui può chiedersi sempre l'esibizione finchè esiste. XIII, n. 237.

— I notai debbono rilasciare le copie perfettamente uniformi all'originale, con le irregolarità se ve ne sono. XIII, n. 238.

— Quando non esiste più il titolo originale, il debitore non può per tal motivo negarsi a pagare

CORREZIONE

CORRISPONDENZE

CORSO D' ACQUA

COSE

SEZ. I. — DELLE COSE CHE POSSONO ESSERE VENDUTE.

— Le sole cose che sono in commercio possonsi vendere. XVI, n. 155.

— Ed è necessario ancora che leggi particolari non ne abbiano vietato la vendita. XVI, n. 156.

— La vendita nelle nostre colonie di un nero libero, come schiavo, non produrrebbe alcun effetto, se il venditore fosse in buona fede: *secus* nel dritto Romano, allorchè il compratore medesimo era in buona fede. XVI, n. 157.

— I regolamenti vietano con talune modificazioni il commercio di materie velenose. XVI, n. 158.

— Vi sono ancora divieti riguardo alle armi occulte, alle bevande nocive, alle immagini licenziose, ec. XVI, n. 159.

— La legge del 6 messidoro anno III vieta l' alienazione del grano in erba. XVI, n. 160.

— Quella del 23 dello stesso mese fa talune eccezioni al divieto generale contenuto nella legge precedente. XVI, n. 161.

— Per massima, i beni dotali, sotto la regola dotale, sono inalienabili durante il matrimonio. XVI, n. 162.

— I beni componenti i maggiorati neanche possono alienarsi finchè sussiste il titolo. XVI, n. 163.

— Le alienazioni dei beni compresi in una sostituzione permessa non possono nuocere ai chiamati, se si fa luogo alla sostituzione. XVI, n. 164.

— Le cose comprese nelle donazioni o legati fatti a titolo di alimenti sono inalienabili. XVI, n. 165.

— Le pensioni a carico dello Stato nettampoco possono cedersi o trasferirsi. XVI, n. 166.

— Lo stesso è per regola generale dei dritti di uso o di abitazione. XVI, n. 167.

— I beni nazionali non possono alienarsi che in virtù di una legge e per regola vale anche lo stesso pe' beni comunali. XVI, n. 168.

— Le cose future possonsi vendere del pari che quelle attualmente esistenti. XVI, n. 169.

— Tuttavolta non puossi vendere la successione di un uomo vivente. XVI, n. 170.

— Si vende benissimo il prodotto sperato da un getto di rete: effetti di questa vendita. XVI, n. 171.

— Effetti della vendita di frutti da nascere dal tale fondo nel tale anno. XVI, n. 172.

— Non possiamo comprare la propria cosa. XVI, n. 173.

— Possiamo tuttavia comprarne il possesso che altri ne avesse. XVI, n. 174.

— Se il mio dritto sulla cosa non fosse intero, o se fosse soggetto a rescissione o risoluzione, la compra che io facessi della cosa stessa, si considererebbe come la compra di ciò, che mancasse al mio dritto di proprietà per essere perfetto. XVI, n. 175.

— La vendita della cosa altrui è nulla secondo il Codice; ma nell' antico dritto seguivansi regole contrarie. XVI, n. 176.

— In qual senso questa vendita è nulla secondo il Codice. XVI, n. 177, 179.

— La promessa da me fattavi di farvi avere la cosa di un terzo, rendendomi garante per lui, è validissima ai termini dello stesso Codice. XVI, n. 180.

— La vendita di una certa quantità di derrate in generale non è una vendita della cosa altrui, quantunque al tempo della vendita il debitore non abbia questa derrata. XVI, n. 181.

— I contratti fatti sopra cariche di notai, patrocinatori ec., sono condizionali di loro natura; per massima essi dipendono dalla nomina di colui che à comprato il dritto di essere presentato all'approvazione Sovrana. XVI, n. 182.

— Non avvi vendita se la cosa venduta non più esisteva al tempo del contratto. XVI, n. 183.

— Del caso in cui era essa semplicemente deteriorata. XVI, n. 184.

SEZ. II. — DELLE COSE CHE POSSONO FORMARE LA MATERIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.

— In generale si può locare qualunque sorta di beni, mobili, o immobili, che sono in commercio. XVII, n. 20.

— Nondimeno le cose che si consumano coll'uso, come vino, grano, possono essere materia di un mutuo, con interesse o senza, anzichè d' una locazione. XVII, n. 21.

— Il diritto di uso, e quello di abitazione non si possono locare, a meno che il titolo costitutivo non autorizzasse l'usuario a locare o a cedere. XVII, n. 22.

— Non si può locare un diritto di servitù ad un fondo, se non locando il fondo stesso. XVII, n. 23.

— Io posso locarvi la facoltà di cacciare sul mio fondo. XVII, n. 24.

— Si possono locare i beni componenti i maggiorati, nonchè i beni dotali, quantunque in generale non sia permesso d'alienarli finchè conservano la loro caratteristica. XVII, n. 25.

— I servizî di un uomo libero possono formar l'oggetto d'un contratto di locazione benchè un uomo libero non possa vendersi, nè esser venduto. XVII, n. 26.

— In senso inverso vi sono cose che ben è lecito di vendere, e le quali generalmente non potrebbero formar l'oggetto d'una locazione regolare. XVII, n. 27.

— Non è di rigore che la cosa locata sia determinata in modo speciale. XVII, n. 28.

— In generale io non posso prendere a locazione la mia propria cosa: conseguenze. XVII, n. 29, 30.

— Ma posso prendere a locazione la mia cosa da chi ne à l'usufrutto. XVII, n. 31.

COSA INDETERMINATA

— Come debba soddisfarsi il legato d'una cosa indeterminata? IX, n. 259, 264.

— Le sentenze diffinitive profferite in contumacia non ànno acquistata l'autorità della cosa giudicata finchè sono capaci d'opposizioni. XIII, n. 454.

— Le sentenze diffinitive contraddittorie in prima istanza, o che ànno dovuto emettersi in prima istanza, ànno l'autorità della cosa giudicata, sol quando non avvi più luogo ad appello. XIII, n. 455.

— Il diritto di produrre opposizioni, o d'appellare non impedisce l'esecuzione della sentenza, salvo alla parte condannata l'arrestare l'opposizione, o l'appello. XIII, n. 456.

— Il ricorso per cassazione suppone che la sentenza abbia acquistata l'autorità della cosa giudicata, e non sospende l'esecuzione in materia civile. XIII, n. 457.

— Il ricorso per ritrattazione suppone puranche d'aver la sentenza acquistata l'autorità della cosa giudicata. XIII, n. 458.

— L'opposizione di terzo è un rimedio, il quale à per iscopo d'escludere l'effetto d'una sentenza, che abbia ordinariamente acquistata l'autorità della cosa giudicata, ed a cui non siasi intervenuto. XIII, n. 459.

— L'effetto delle sentenze arbitramentali rendute esecutorie è generalmente lo stesso. XIII, n. 460.

— Perchè esista l'eccezione, bisogna che la cosa dimandata sia la stessa; ma le modificazioni che avesse subito non impedirebbero che fosse la stessa. XIII, n. 461.

— Chi à inutilmente domandata una cosa non

può in generale domandarne poi una parte: diversi esempî. XIII, n. 462, 463.

— Chi à dimandato da principio inutilmente una parte di una cosa, più non può domandare la cosa stessa. XIII, n. 464.

— Chi à dimandato inutilmente una cosa può dimandarne poi l'usufrutto senza temere l'eccezione della cosa giudicata. XIII, n. 465, 466.

— Una persona, la cui dimanda d'un diritto d'usufrutto è stata dichiarata mal fondata, può ancora pretendere che abbia il diritto d'uso. XIII, n. 467.

— Chi è rimasto soccumbente in possessorio può agire in petitorio: *sed non viceversa,* tranne per nuovo possesso. XIII, n. 468.

— Il rigetto della dimanda d'interessi non impedisce di formar dimanda del capitale. XIII, n. 469.

— La sentenza che à pronunziato sopra un fatto personale a qualcuno non impedisce l'azione contro il suo erede per un fatto simile, benchè riguardante la stessa cosa. XIII, n. 470.

— Chi à dimandata un'intiera eredità può, abbenchè soccumbente, ottenerne parte. XIII, n. 471.

— Distinzione del diritto romano tra l'azione reale per rivendicazione e le azioni personali; distinzione, che non à più importanza oggidì. XIII, n. 472.

— La scoverta de' documenti anche decisivi, non ritenuti da colui che à ottenuta la sentenza, non dà luogo nè a ricorso per ritrattazione, nè a nuova azione. XIII, n. 473.

— Ma le quietanze ànno effetto. XIII, n. 474.

— Perchè vi sia luogo all'eccezione della cosa giudicata, bisogna che la nuova dimanda abbia per fondamento la medesima cagione della prima: esempî. XIII, n. 475, 476.

— Chi è stato escluso per non avere allora la tale qualità, può rinnovare la sua dimanda, quando l'abbia acquistata: diversi casi. XIII, n. 477.

— E *viceversa* chi à ottenuto congedo da una dimanda sol perchè non aveva allora la tale qualità può essere astretto di nuovo se l'abbia acquistata dopo: esempî. XIII, n. 478, 479.

— Per massima l'eccezione della cosa giudicata può essere opposta, benchè l'azione sia diversa, se la causa è la stessa: esempî. XIII, n. 480, 482.

— Ed avvien lo stesso se la questione siasi giudicata sopra una eccezione pregiudiziale: esempî. XIII, n. 483, 485.

— Ma i tribunali civili non sono sempre vincolati da una decisione emessa da' tribunali criminali: casi in cui lo sono. XIII, n. 486.

— Caso in cui i tribunali criminali neanche debbono giudicare finchè i tribunali civili non abbiano pronunciato. XIII, n. 487.

— Caso in cui la decisione in linea criminale non à influenza in linea civile. XIII, n. 488.

— Specie in cui la sentenza in linea criminale non influì pure in linea civile. XIII, n. 489.

— L'assoluzione d'un accusato di falsità è mai d'ostacolo ai tribunali per annullar l'atto come falso, o come sfornito di cause? Specie giudicata dalla

corte di cassazione: caso simile. XIII, n. 490, 493.

— In senso inverso chi è stato condannato come reo di falsità, può egli ancora rimettere in quistione la sincerità dell'atto innanzi ai tribunali civili. XIII, n. 494.

— Proseguimento della quistione pel caso in cui il convenuto non si fosse costituito parte civile in giudizio criminale, e risoluzione per la negativa anche in questo caso. XIII, n. 495.

— L'accusato assoluto da un misfatto, o da un delitto non può essere astretto dinanzi ai tribunali civili dalla persona che si pretende lesa, e che non si è costituita parte civile. XIII, n. 496.

— Ma l'accusato condannato può essere convenuto avanti ai tribunali da colui che non si è costituito parte civile nel giudizio criminale. XIII, n. 497.

— La cosa giudicata fa legge solo tra coloro, che intervennero nella sentenza, e procedendo nella stessa qualità. XIII, n. 498, 499.

— Il defunto, ed il suo erede si reputano una sola, e medesima persona, allorchè l'erede procede in una qualità simile a quella assunta dal suo autore. XIII, n. 500.

— Medesima cosa circa ai legatarî, e donatarî universali, o a titolo universale. XIII, n. 501.

— La qualità di erede beneficiato non cambia menomamente queste regole. XIII, n. 502.

— Casi ne' quali ciò che è giudicato col marito per riguardo ai beni della moglie si reputa giudi-

cato con lei tanto attivamente che passivamente. XIII, n. 503.

— Le sentenze profferite col tutore d'un minore, o d'un interdetto, o con un mandatario, o altro rappresentante ne' limiti del loro potere si reputano profferite col rappresentante. XIII, n. 504.

— Richiamo di diverse risoluzioni date precedentemente. XIII, n. 505.

— In generale nelle azioni reali la sentenza emessa *pro* o *contra* l'autore si reputa eziandio emessa *pro* o *contra* il fideiussore alla cosa anche a titolo particolare. XIII, n. 506.

— *Secus* se il dritto del terzo detentore, o d'un creditore ipotecario era anteriore alla dimanda; almeno essi potrebbero produrre opposizione di terzo alla sentenza. XIII, n. 507, 508.

— Effetto della sentenza emessa a *pro* del venditore, o del donante di mobili sotto condizioni, e contro un terzo. XIII, n. 509.

— Ed effetto della sentenza profferita contro d'essi nel caso in cui siasi verificata la condizione. XIII, n. 510.

— Effetto della sentenza emessa a favore del donatario, o dell'acquirente, o contro di lui nel caso in cui la condizione fosse risolutiva, e la condizione siasi di poi verificata. XIII, n. 511.

— E di quella emessa *pro* o *contra* l'erede per riguardo ai beni legati sotto condizione, e mentre che la condizione era ancora sospesa. XIII, n. 512.

— La sentenza profferita contro il successore non

può mai essere opposta all'autore. Esempio desunto dal dritto Romano. XIII, n. 513.

— Specie diversa ricavata anche dal dritto Romano. XIII, n. 514.

— La sentenza la quale à rigettata la dimanda da me prodotta contro uno degli eredi del mio debitore, non m'impedisce di formarne una simile contro il suo coerede; e neanche impedisce al mio coerede di mandare la sua parte a questo erede. XIII, n. 515.

— La sentenza profferita contro un legatario anche sulla validità del testamento, non può essere opposta agli altri legatari. XIII, n. 516.

— Quella emessa *a pro* del debitore sul fatto stesso del debito giova al garante. XIII, n. 517.

— Ma quella profferita contro del garante non nuoce al debitore; e se mai sia stata profferita a vantaggio del garante, giova al debitore con talune distinzioni. XIII, n. 518.

— Quella ottenuta da uno de'debitori solidali sul giuramento da lui prestato intorno al fatto stesso del debito, o che l'à dichiarato sodisfatto o prescritto, giova agli altri. XIII, n. 519.

— Quella che vien profferita contro uno de'debitori non nuoce ai condebitori. XIII, n. 520.

— Effetti della sentenza emessa *pro* o *contra* uno de'creditori solidali. XIII, n. 521.

— Effetto della sentenza ottenuta da un creditore ipotecario di tutt'ordine, contro il primo. XIII, n. 522.

*

— Chi trovi una cosa perduta dove farne la dichiarazione, e il deposito nella cancelleria del tribunale civile. IV, n. 324.

— Dagli antichi regolamenti, dalle diverse leggi e dalle disposizioni del Codice civile si conchiude assai generalmente, ma male a proposito tutte le cose perdute appartenersi oggidì allo stato. IV, n. 325.

— Tuttavolta ciò non è vero indistintamente: risoluzioni del Ministro delle finanze. IV, n. 326.

— Chi trovi una cosa, e non ne faccia la dichiarazione commette mai un furto nel senso delle leggi penali? Diversi arresti, e decisioni, che così giudicarono. IV, n. 327.

— L'azione del proprietario contro lo stato, quando la cosa sia depositata contro lo stato dura anni trenta. IV, n. 328.

— Quello che à contro l'inventore, il quale non abbia fatto il deposito, dura anche anni trenta. IV, n. 329.

— Chi abbia perduta la cosa può ancora rivendicarla dall'inventore, cui fu restituita dallo stato dopo il deposito, e la sua azione dura del pari anni trenta computabili dal giorno in cui la detta cosa si rinvenne. IV, n. 330.

COTTIMI ED APPALTI.

— Differenza tra la locazion di servizi e quella di lavoro a prezzo fatto, ovvero a tanto il pezzo e la misura. XVII, n. 248.

— Effetto della locazione d'opera nel caso in cui l'artefice somministra soltanto il suo lavoro, ed

lui a vantaggio del quale si fa il lavoro. XVII, n. 261.

— Quest'azione è diretta: conseguenza. XVII, n. 262.

— I subappaltatori sono appaltatori nella parte che essi trattano. XVII, n. 263.

CREDITO

— Della vendita o cessione de' crediti non litigiosi. XVI, n. 492, 517.

— E di quella de'crediti litigiosi. XVI, n. 530, 541.
VED. *Cessione*.

— Del contratto di pegno de'crediti, e del privilegio che ne risulta: formalità necessarie. XVIII, n. 524 e seg.

CREDITORI

— I nostri creditori possono sperimentare i nostri dritti in nostro nome, eccettuati quelli che sono esclusivamente personali. X, n. 543.

— Esercitano i dritti pecuniari estimabili da loro stessi. X, n. 544.

— Quindi convengono validamente il debitore del loro debitore, in nome di costui, e fanno sequestri nelle sue mani, ma il prodotto dell'azione appartiene per massima ai diversi sequestranti o opponenti. X, n. 545.

— La priorità del sequestro non è una causa legittima di prestazione: antica giurisprudenza su tal punto. X, n. 546.

— Differenti casi in cui procediamo direttamente contro chi contrattò colla persona, la quale con-

trattò con noi, ed in cui il prodotto dell'azione ci appartiene senza concorrenza cogli altri creditori del nostro debitore diretto ed immediato. X, n.547.

— Un creditore può prendere inscrizione ipotecaria pel suo debitore. X, n.548.XIX, n.7 e XX, n.90.

— Ed interrompere in costui nome una prescrizione. X, n. 549.

— Come i creditori d'un defunto, i quali non abbiano titoli inscritti, e che vogliano prendere inscrizione in virtù dell'art. 2111, possano mai fare per esibire un titolo al conservatore? XX, n. 99.

— Anche rivendicare un immobile posseduto da un terzo. X, n. 550.

— Intervenire in un giudizio. X, n. 551.

— Produrre opposizione, interporre appello, procedere per ricorso per ritrattazione, e produrre ricorso per cassazione. X, n. 552.

— Ma ciò che è deffinitivamente giudicato col debitore, si reputa giudicato co' suoi creditori, meno che la sentenza non sia stata profferita per collusione, nel qual caso potrebbero impugnarla anche con opposizione di terzo. X, n. 553.

— In nessun caso la sentenza pregiudica coloro che avean dritti reali sulla cosa, per cui si procedeva nel momento della controversia, e che non vi furono parti, nè chiamati. X, n. 554.

— I creditori d'un erede possono dimandare in suo nome la collazione de'coeredi. X, n. 555.

— Ed esercitare anche in suo nome, o nel loro, se rinunzi all'eredità, l'azione per riduzione delle

liberalità eccessive, se abbia egli dritto ad una riserva. X, n. 556.

— Essi non possono per questo solo titolo procedere per la riparazione de' delitti commessi contro la *persona* del loro debitore anche pe' danni ed interessi. X, n. 557.

— Diversamente sarebbe se fosse un delitto commesso su i beni. X, n. 558.

— In quai casi essi possono domandare in nome del loro debitore, e come creditori la rivocazione d'una donazione fatta da costui. X, n. 559.

— I creditori della moglie non possono dimandare la separazione de' suoi beni senza il suo consenso. X, n. 560.

— I creditori d'una donna maritata che contrattò senza essere autorizzata possono prevalersi della nullità della sua obbligazione, come quelli d'un minore possono dimandare la rescissione della sua obbligazione, se vi sia luogo. X, n. 561.

— Possono prevalersi del mezzo emergente dalla violenza, dal dolo, e dall'errore di cui è infetta l'obbligazione del loro debitore, salvo il caso di matrimonio. X, n. 562.

— Posson mai sperimentare un'azione per reclamo di stato. X, n. 563.

— I creditori possono in loro proprio nome impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode dei loro dritti. X, n. 564.

— Nel dritto romano essi aveano per tale oggetto l'azione chiamata *Pauliana*. X, n. 565.

— L' art. 1167 c. c. non contiene a tal riguardo che una regola generale ; ma il codice di commercio à molte disposizioni speciali riguardanti tale oggetto. X , n. 566.

— Lo stesso codice civile ne contiene ancora talune altre colle quali autorizza i creditori ad attaccare gli atti fatti dal loro debitore, sul motivo del solo *pregiudizio* che questi atti loro arrecano. X, n. 567.

— Ma per massima gli atti a titolo oneroso non possono essere impugnati che per causa di frode. X, n. 568.

— Nel dritto romano i creditori non poteano dolersi della rinunzia che avea fatta il loro debitore insolvibile ad una eredità, ad un legato, o ad un fedecommesso che gli erano pervenuti. X, n. 569.

— Non è così nel nostro dritto ; ma i creditori non possono impugnare gli atti del loro debitore quando sia divenuto insolvibile posteriormente agli atti. X, n. 570.

— Avvi nondimeno un caso in cui un atto fatto da un debitore, anche solvibile in quel tempo sarebbe pur tuttavolta nullo nell' interesse de' creditori. X, n. 571.

— Continuazione della teorica del dritto romano su questa materia : conseguenze che ne risultavano, e confronto col nostro dritto. X, n. 572.

— I creditori posteriori agli atti non possono impugnarli, salvo il caso preveduto dall' art. 444 c. com. : prima disposizione. X, n. 573.

— Allorchè gli atti sien rivocati, tutti i creditori

— Il legato fatto al creditore non si stima fatto al medesimo in compenso del suo credito. IX, n. 258.

— Dritto del creditore in una obbligazione di fare. X, n. 460 e seg., 453 e seg.

— Dell' effetto della clausola penale rispetto ai creditori. XI, n. 320, 365.

— Degli effetti delle obbligazioni divisibili e indivisibili riguardo ai creditori. XI, n. 268, 316.

— De' dritti de' creditori d'una successione contro la comunione della moglie erede. XIV, n. 231, 245.

— Effetto della clausola di separazione de' debiti inseriti in un contratto di matrimonio relativamente ai creditori. XV, n. 209 e seg.

— Dell' effetto della fideiussione tra i creditori, ed il fideiussore. XVIII, n. 331, 349.

Ved. *fideiussione*.

— Le spese fatte da un creditore per ottener un giudizio di condanna, o per l' esercizio d' un privilegio, sono privilegiate ugualmente che il credito. XIX, n. 42.

— De' dritti de' creditori e riguardo specialmente al fitto, allorchè il proprietario, o l' affittatore esercita il suo privilegio su ciò che guarnisce la casa, o la forma. XIX, n. 90, 95.

Ved. *privilegio* cap. I. sez. II. § I.

— De' creditori che àn privilegio sopra un immobile contro i terzi possessori. XX, n. 215, 242.

— Del precetto al debitore per ottenere il pagamento del suo credito, o il rilascio dell'immobile: condizioni per la sua validità. XX, n. 367 e seg., 235, 240.

— I creditori dell' erede, o del socio non possono anche procedere semplicemente al pignoramento durante la comunione. XXI, n. 14.

— Gl' immobili de' minori e degl' interdetti non possono essere espropriati e neanche semplicemente pignorati prima di escutersi i loro mobili. XXI, n. 16, 22.

— Giustificazione che deve fare il creditore, il quale domandi la vendita degl' immobili d' un minore o d' un interdetto. XXI, n. 17.

— La rimessione d' una servitù stabilita a vantaggio d' un fondo ipotecario non nuoce ai creditori ipotecarî. V, n. 563.

— Il creditore ipotecario non può opporsi che il debitore faccia un taglio di selva cedua, o bosco d' alto fusto messo a tagli stabiliti nè pretendere che con ciò la sua sicurtà sia diminuita. IV, n.35.

— Avvien diversamente d' un taglio straordinario. IV, n. 36.

— I creditori di colui, che rinunziò ad una successione in danno dei loro dritti, possono farsi autorizzare dal magistrato ad accettare in sua vece sino alla concorrenza della somma de' loro crediti. VI, n. 510 e seg.

— I creditori, i cui crediti non sieno scaduti sono egualmente ammessi alla distribuzione del prezzo de' beni venduti con le formalità del benefizio dell' inventario; avvien lo stesso de' creditori condizionali, ma con una certa distinzione. VII, n. 33 e seg.

— I creditori possono impugnare in taluni ca-

si le sentenze rendute contro l' erede beneficiato? VII, n. 39.

— Possono essi fare pegnoramenti, ed esecuzione su i beni dell'eredità. VII, n. 38.

— La collazione non è dovuta ai creditori: in qual senso ciò debba intendersi. VII, n. 160, 169.

— In effetti non vi sono che due casi, in cui i creditori del defunto non possono sperimentare alcun dritto sulla cosa donata tra vivi ad un abile a succedere. VII, n. 269.

Ved. *Collazione*.

— L'obbligo che ànno i successori universali, o a titolo universale di contribuire al pagamento de' debiti, impedisce mai che i creditori possono dimandare agli eredi il pagamento de' loro crediti per l'intero, ma a ciascuno per la sua parte ereditaria, salvo il loro regresso? No, ma controvertitissimo. VII, n. 435.

— Ciò che debbono fare i creditori per farsi ammettere in una graduazione, e in tutti i casi arrivare a ricevere il pagamento integrale, o parte del loro credito. XXI, n. 54 e seg., 64 e seg.

— I creditori d'un creditore ipotecario, il quale non produca i suoi titoli, possono produrli in suo nome, s'egli non l'abbia fatto; ma in tutti i casi, la somma della graduazione si distribuisce come cosa mobile fra tutti i creditori inscritti o opponenti prima di chiudersi la graduazione, salvo le cause di legittima prelazione tra essi. XXI, n. 63.

— I creditori possono accettare la comunione al-

CRIMINALE

CURATELA

CURATORE

eredità giacenti, ma versar nella cassa delle consegnazioni. XII, n. 56.

Ved. *Morte civile, condannato criminale.*

CURATORE AI BENI

— Il tribunale può nominarne uno in caso d'assenza. I, n. 460.

CURATORE AL VENTRE

— Se all'epoca della morte del marito la moglie è incinta, si nomina un curatore al ventre. III, n. 428. VI, n. 73.

— La nomina del curatore non è necessaria quando vi sieno altri figli. III, n. 429.

— Funzioni del curatore al ventre. III, n. 430.

— Egli deve render conto della sua gestione come ogni altro tutore. III, n. 616.

CURATO

Ved. *Prete.*

DANNO

— Della responsabilità di cui si è tenuto riguardo ai danni arrivati alle cose che si tengono sotto la propria guardia, o di cui si è tenuto riguardo a certe persone. XIII, n. 708, 729.

DANNI ED INTERESSI

— I danni ed interessi si compongono in generale della perdita sofferta, e del lucro mancato. X, n. 470 e seg.

Ved. *Obbligazione.*

— Come il giudice debba regolarsi nello stabilire i danni ed interessi. X, n. 480 e seg.

— Se vi à quasi-delitto commesso da molti, per

Ved. *Successione*, *Separazione di patrimonî*.

— In che modo i legatarî universali contribuiscono al pagamento de' debiti e de' legati della successione. IX, n. 201, 205.

— In qual modo vi son tenuti i legatarî a titolo universale. IX, n. 212 e seg.

Ved. *Legati*.

— Il legatario particolare non è tenuto ai debiti salvo l'effetto dell'ipoteca, nel qual caso à il suo regresso come per dritto. IX, n. 275.

— L'istituito è tenuto ai debiti e pesi ereditarî personalmente per la sua parte, ed ipotecariamente per l'intero, salvo il suo regresso come di dritto. Ei deve far uso del benefizio dell'inventario, affine di non essere tenuto ai debiti *ultra vires*. IX, n. 718, 721.

— De' debiti che sono a peso della comunione. XIV, n. 212, 263.

Ved. *Comunione*.

— Come si regola la contribuzione ai debiti d'una successione toccata alla donna maritata sotto il regime della comunione? XIV, n. 231, 245.

— Le regole di sopra esposte riguardano i debiti d'una donazione del pari che quelli risultanti da una eredità. XIV, n. 244.

— Nella comunione ridotta agli acquisti, quali sono i debiti che ne sono esclusi. XV, n. 14.

— Della clausola di separazione di debiti inserita in un contratto di matrimonio, e de' suoi effetti riguardo ai coniugi ed ai creditori. XV, n.87, 711.

prio creditore abbia espressamente dichiarato di liberarlo. XII, n. 322.

— Antico dritto a tal riguardo. XII, n. 323.

— I termini dell' art. 1275 c. c. non sono tuttavolta di rigore. XII, n. 324.

— Il creditore che à liberato il suo debitore non può sperimentare alcun regresso contro di lui, abbenchè il delegato divenisse insolvibile; salvo espressa riserva, e salvo pur anco il caso in cui il delegato si trovava già apertamente fallito, o prossimo a fallire al tempo della delegazione. XII, n.325.

— Quest' ultima eccezione non si applica pure che con una distinzione, al caso in cui un debitore dia in pagamento al suo creditore il proprio credito contro un terzo. XII, n. 326.

— Il regresso del creditore contro il debitore liberato non è del resto che un nuovo debito di costui. XII, n. 327, 328.

— Quando la delegazione produce novazione, ed il delegato sia debitore del delegante, si sono estinti due debiti. XII, n. 329.

— Il delegato, il quale credendosi falsamente debitore del delegante, siasi obbligato verso una persona da costui indicata, può rifiutarsi di pagare a questa persona allorchè il delegante si credeva anch' egli falsamente debitore verso di essi. XII, n. 330.

— Allorchè il delegante gli facesse la delegazione con la mira di fargli una mera liberalità. XII, n. 331.

— Ma non nel caso in cui questa persona fosse realmente creditrice del delegante, a meno che non vi sia stata frode praticata da costui, ed essa non sia stata complice della frode. XII, n. 332.

— Altra modificazione risultante da che questa persona, anche supposta in buona fede, non avesse liberato il delegante suo debitore, e non avesse ancora soppresso il suo titolo. XII, n. 333.

— Il delegato che siasi obbligato puramente e senza riserva verso il creditore del delegante non può in generale opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre a quest'ultimo. XII, n. 334.

— Effetto della delegazione fatta sotto condizione anche con liberazione del delegante da parte del suo creditore. XII, n. 335.

DELIBERAZIONI DI FAMIGLIA

Ved. *Consiglio di famiglia*.

DELITTI E QUASI DELITTI

— I delitti producono obbligazioni. Che intendesi per delitti. X, n. 23, 30.

SEZ. I. — COME SONO CONSIDERATI CIVILMENTE I DELITTI E QUASI DELITTI.

— I delitti e quasi delitti sono considerati nel codice civile soltanto pe' danni ed interessi, o riparazioni civili. XIII, n. 697.

— La parola *delitti* vi è intesa in senso generico; essa comprende pure i misfatti. XIII, n. 698.

— Che intendesi per *delitto* e *quasi-delitto*. XIII, n. 699.

— Regola generale in questa materia. XIII, n. 700.

— A chi appartiene l'azione pubblica. XIII, n. 701.

— A chi appartiene l'azione civile. XIII, n. 702.

— L'azione pubblica s'estingue colla morte dell'imputato, ma l'azione civile à luogo contro i suoi eredi: l'una e l'altra s'estinguon colla prescrizione. XIII, n. 703.

— L'azione civile può essere esercitata nel tempo stesso ed innanzi agli stessi giudici dell'azione pubblica; essa può esserlo pure separatamente innanzi ai tribunali civili finchè non sia esercitata l'azione pubblica. XIII, n. 704.

— Quando la parte offesa che si è costituita parte civile sull'azione pubblica debba formare la sua dimanda pei danni ed interessi; e caso in cui non siasi costituita parte civile. XIII, n. 705.

— La rinuncia all'azione civile in nulla pregiudica l'azione pubblica. XIII, n. 706.

— La transazione sopra un delitto non è d'ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero; ma si transige validamente sull'interesse civile che risulta da questo delitto. XVIII, n. 400.

— Come debba intendersi la disposizione dell'art. 2 c. ist. cr., il quale dichiara prescritta l'azione civile nel tempo stesso dell'azione pubblica: distinzioni da farsi in ragione de' casi ne' quali ebbe luogo il delitto o quasi delitto. XIII, n. 707.

SEZ. II. — DELL'AZIONE CIVILE RISULTANTE DA' DELITTI E QUASI DELITTI, NON CHE DELLA RESPONSABILITA' DI CUI CIASCUNO È TENUTO RIGUARDO A CERTE PERSONE, O RIGUARDO ALLE COSE CHE HA IN SUA CUSTODIA.

— Ogni fatto qualunque dell'uomo, che arreca danno ad altrui, obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. XIII, n. 708.

— Questi fatti sono innumerevoli; van compresi sotto le denominazioni di *Misfatti*, *Delitti*, *Contravvenzioni di polizia* o *quasi delitti*. XIII, n. 709.

— Vi si comprendono pure le colpe commesse nell'esecuzione, o in occasione de' contratti, da una delle parti. XIII, n. 710.

— Ciascuno è responsabile benanche del danno che à cagionato per sua negligenza o per sua imprudenza. XIII, n. 711.

— L'art. 1382 c. c. comprende i fatti positivi, e l'art. 1383 c. c. anche i fatti negativi. XIII, n. 712.

— Ne' contratti e quasi-contratti le negligenze ed imprudenze commesse da una delle parti prendono il nome di *colpe*. XIII, n. 713.

— Testo dell'art. 1384 c. c. circa alla responsabilità de' fatti di un'altra persona. XIII, n. 714.

— Responsabilità del padre circa ai figli minori abitanti con lui. XIII, n. 715.

— Responsabilità della madre nel medesimo caso. XIII, n. 716.

— Rimessione circa alle controversie della collazione all'eredità, in ragion di ciò che siasi pagato pel danno cagionato dal figlio. XIII, n. 717.

— La responsabilità de'genitori cessa quando non abbiano potuto impedire il fatto. XIII, n. 718.

— Risponsabilità de' tutori. XIII, n. 719.

— *Quid* riguardo ai mariti circa i fatti delle loro mogli. XIII, n. 720.

— Responsabilità de' precettori o artigiani riguardo ai fatti de' loro allievi o apprendenti che potevano impedire. XIII, n. 721.

— Ànno essi un regresso contro gli allievi o apprendenti, se abbiano oprato con discernimento. XIII, n. 722.

— Lo ànno mai contro i genitori? La quistione risoluta con una distinzione. XIII, n. 723.

— I padroni ed i committenti sono del pari tenuti pel danno cagionato da' loro domestici e garzoni nell'esercizio delle funzioni, nelle quali li ànno impiegati, e senza poter allegare che non potettero impedirlo. XIII, n. 724.

— Il padrone o il committente à il suo regresso contra il domestico o il garzone. XIII, n. 725.

— Il proprietario d'un animale o quegli che lo à sotto la sua custodia è tenuto del danno che à cagionato. XIII, n. 726.

— Il proprietario d'un edifizio è tenuto del danno cagionato dalla rovina del medesimo, quando sia essa avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione o per vizio di costruzione. XIII, n. 727.

— Salvo, in quest' ultimo caso, il regresso contro l' architetto, se vi sia luogo. XIII, n. 728.

— Non conosciamo nel nostro dritto la garentia *damni infecti* del dritto romano: i regolamenti di polizia v' ànno supplito. XIII, n. 729.

DEMENZA

— Che intendesi per questa parola. III, n. 713.

— Essa è causa d' interdizione, allorchè è abituale. III, n. 712, 716.

— Gli atti fatti nello stato di demenza possono essere attaccati da quello stesso che li à fatti, se la sua interdizione non è stata pronunziata. III, n. 782, 787.

— L' interdetto per causa di demenza non può contrarre matrimonio. II, n. 27 (614)

— La demenza è una causa di nullità di matrimonio; ma chi può invocarla? II, n. 27 e seg., 34 (614 e seg. 621)

— La demenza può essere ammessa come causa di nullità delle donazioni o testamenti. VIII, n. 153 e seg.

Ved. *Sano di mente.*

DEMENZA

Ved. *Domicilio*, *Messa in mora.*

DEMOLIZIONE

Ved. *Materiali.*

DENEGATA GIUSTIZIA

— Il magistrato, il quale si neghi a giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge, si rende colpevole di denegata giustizia. I, n. 94.

— Qual via può egli scegliere per evitarlo? I, n. 95 e seg.

DENUNZIA

— L' erede maggiore di età che informato della uccisione del defunto non l' abbia denunziato alla giustizia è indegno, meno che l' uccisore non fosse suo prossimo parente. Dubbio che presenta l' esercizio di tale eccezione. VI, n. 110 e seg.

DEPERIMENTO

— Quali sono in generale i mobili soggetti a deperimento, e quali non lo sono? XX, n. 312.

DEPOSITO

— Deffinizione del deposito. XVIII, n. 1.

— Sviluppamenti. XVIII, n. 2.

— Quante specie di deposito vi sono. XVIII, n.3.

— In quanti sensi prendesi la parola deposito. XVIII, n. 4.

CAPITOLO I.

DELLA NATURA DEL CONTRATTO DI DEPOSITO.

— Il contratto di deposito si annovera fra quelli che per esistere ànno bisogno della consegna d'una cosa. XVIII, n. 5.

— Basta nondimeno la volontà del deponente, quando la cosa si trovi già in mano di colui, a cui egli vuole affidarla. XVIII, n. 6.

— Non è necessario che il deponente stesso consegni la cosa, purchè sia consegnata in suo nome. XVIII, n. 7.

— Nè che sia consegnata al depositario medesimo. XVIII, n. 8.

— L'errore sulla cosa depositata non impedisce che siavi deposito. XVIII, n. 9.

— Nè l'errore sul nome del depositario o del deponente. XVIII, n. 10.

— Il depositario non *possiede* la cosa, ma soltanto la *detiene*. XVIII, n. 11.

— Non àvvi deposito, ma un mandato o altro contratto, allorchè lo scopo principale propostosi dalle parti colla consegna d'una cosa sia tutt'altro che la semplice custodia della medesima. XVIII, n. 12, 14.

— Ma quando il fine principale sia la custodia della cosa, il contratto è pur quello di deposito, quantunque il depositario far debbe qualche cosa per bene eseguirlo. XVIII, n. 15.

— Importanza di queste distinzioni prima della legge del 28 aprile 1832: altra osservazione analoga. XVIII, n. 16, 17.

— Cure che il depositario deve porre in custodire la cosa paragonate a quelle che un mandatario è in obbligo di apportare nell'esecuzione del mandato. XVIII, n. 18.

— Altra differenza tra il deposito ed il mandato quanto alla compensazione. XVIII, n. 19.

— Differenze eziandio in quanto che il contratto è *gratuito,* lo che è una qualità *essenziale* in quello di deposito, ed è soltanto della natura del contratto dimandato nel nostro dritto. XVIII, n. 20.

— Il contratto di deposito va compreso tra quelli che chiamansi *sinallagmatici imperfetti*. XVIII, n. 21.

— Il deposito propriamente detto non può aver per oggetto che cose mobili. XVIII, n. 22.

— Il deposito, anche di moneta è considerato come avente per oggetto *un corpo certo* diverso in ciò dal prestito di consumo, che à per oggetto una *quantità*. XVIII, n. 23.

— Può nondimeno, col consenso delle parti, trasformarsi poi in un mutuo. XVIII, n. 24.

CAPITOLO II.

DEL DEPOSITO VOLONTARIO.

— Conciliazione degli art. 2060, 2063 e 1945 riguardo al caso di deposito volontario coll'arresto personale. XVIII, n. 454.

SEZ. I. — REGOLA SULLA FORMAZIONE DEL DEPOSITO VOLONTARIO E SULLA PRUOVA DEL CONTRATTO.

§ I. — *Della formazione del deposito volontario.*

— Il deposito volontario richiede il reciproco consenso delle parti, a differenza del sequestro ordinato dal giudice. XVIII, n. 26.

— Se mai necessiti, perchè il deposito possa regolarmente farsi, che il deponente sia proprietario della cosa depositata. XVIII, n. 27.

§ II. — *Della pruova del deposito volontario.*

— Non è ammessibile per massima la pruova testimoniale d'un deposito del valore di oltre centocinquanta franchi. XVIII, n. 28.

— Quando il deposito eccedente questa somma non sia provato con scrittura, si presta fede al depositario sulla sua dichiarazione per tutto ciò che riguarda la domanda; ma gli può essere deferito il giuramento. XVIII, n. 29.

— Non è ammessa la pruova testimoniale del fatto d'un deposito maggiore di 150 franchi, vieppiù innanzi ai tribunali correzionali dietro una querela per causa di fiducia, che innanzi ai tribunali civili. XVIII, n. 30.

— *Secus* se vi sia un principio di pruova scritta. XVIII, n. 31.

— Non è necessario di fare in doppio originale l'atto di deposito in scrittura privata, ma la scrittura privata, che ne contiene la dichiarazione, è sottoposta all'applicazione dell'art. 1326. XVIII, n. 32.

§ III. — *Della capacità delle parti.*

— Regolarmente il deposito non può farsi che tra persone capaci di contrattare: modificazione pel caso d'un deposito fatto da una persona capace ad una persona incapace. XVIII, n. 33.

— Altra modificazione pel caso inverso. XVIII, n. 34.

— Caso soggetto a dubbio, secondo il codice. XVIII, n. 35.

SEZ. II. — DELL'OBBLIGAZIONE DEL DEPOSITARIO.

§ I. — *Dell'obbligazione di custodire la cosa.*

— Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata, la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono: dritto romano su questo punto. XVIII, n. 36, 38.

— Diversi casi nei quali la responsabilità del depositario circa alle colpe è più rigorosa. XVIII, n. 39.

— In nessun caso il depositario è responsabile degli avvenimenti di forza irresistibile successi senza colpa sua. XVIII, n. 40.

— Il depositario non dee servirsi della cosa senza l'espressa o tacita permissione dei deponenti. XVIII, n. 41.

— Non dee fare alcun tentativo per scoprire le cose depositate, quando gli sieno state affidate in una cassa chiusa, o in un involto suggellato. XVIII, n. 42.

§ II. — *Dell'obbligo di restituire la cosa depositata al pari de' frutti se ne abbia prodotti.*

— Esame dell' art. 1945, il quale dichiara che il depositario (volontario) infedele non è ammesso al benefizio della cessione. XVIII, n. 69.

— Non v'è deposito quando la cosa fosse della persona che l' à ricevuta a titolo di deposito: modificazione. XVIII, n. 70.

— L'azione di deposito si prescrive con anni 30, ma nè il depositario nè il suo erede possono invocare la prescrizione anche di questa durata per pretendere d'esser divenuti proprietarî della cosa: conseguenza. XVIII, n. 71.

SEZ. III. — DELLE OBBLIGAZIONI DEL DEPONENTE.

— Il depositario dev'esser fatto indenne delle spese da lui erogate per conservare la cosa, e delle perdite che il deposito gli abbia cagionate. XVIII, n. 72, 73.

— Dritto che à il depositario di tenere il deposito fino all'intero pagamento di ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso. XVIII, n. 74.

CAPITOLO III.

DEL DEPOSITO NECESSARIO.

— Qual sia il deposito necessario. XVIII, n. 75.
— Come possa provarsi. XVIII, n. 76.
— A quali regole sia soggetto. XVIII, n. 77.
— Gli albergatori e gli osti sono considerati co-

*

me depositari necessarî riguardo alle robe de'viaggiatori. XVIII, n. 78.

— Della loro responsabilità a tal riguardo. XVIII, n. 79, 83.

VED. *Albergatore.*

— L' arresto personale à luogo in tutti i casi precedenti. XVIII, n. 452, 453.

CAPITOLO IV.

— Del deposito giudiziario o sequestro. XVIII, n. 91, 93.

VED. *Sequestro.*

DEPOSITO (offerta di pagamento)

— Il deposito volontario, ovvero ordinato dal giudice è sempre fatto in riserva delle opposizioni, se ve ne sieno, e denunciandole al creditore. XII, n. 228.

— Il deposito fa le veci di pagamento; ma non è un pagamento propriamente detto: in conseguenza il debitore può ritirarlo finchè non siasi accettato dal creditore, e se lo ritiri, i condebitori o fideiussori ne sono liberati. XII, n. 229.

— Ed i privilegi ed ipoteche da lui date sussistono sempre. XII, n. 230.

— Può ritirarlo anche nel caso in cui le monete consegnate fossero aumentate di valore: Pothier era di contrario parere. XII, n. 231.

— I condebitori o fideiussori nè tampoco avrebbero in questa sola qualità il dritto di opporsi a

DICHIARAZIONE D'ASSENZA

VED. *Assenza*.

DICHIARAZIONE D'IMPIEGO

— Effetto della dichiarazione d'un marito, che il denaro impiegato da lui per l'acquisto d'un immobile proviene dalla vendita d'un cespite della moglie. XIX, n. 186.

VED. *Impiego*.

DICHIARAZIONE D'IPOTECA

— Osservazione circa l'azione per dichiarazione d'ipoteca. XX, n. 323.

DILAZIONE

— Come deve intendersi la facoltà lasciata al giudice dall'art. 1824 del c. c. di accordare al debitore una moderata dilazione in considerazione della sua posizione. XII, n. 88.

— Caso in cui non à luogo. XII, n. 89.

DISCENDENTE

— I discendenti, in qualunque grado essi sieno van compresi sotto il nome di figli, ma non sono computati che pel figlio da cui scendono per fissare la loro quota nella successione alla quale vengon chiamati, e pel calcolo della riserva. VIII, n. 286, 303.

VED. *Quota disponibile*.

— Delle successioni deferite ai discendenti. VI, n. 183, 190.

VED. *Successione*.

— In linea retta, il matrimonio è proibito fra tutti i discendenti legittimi, o naturali, e tra gli affini nella medesima linea. II, n. 154 e seg., 741 e seg.

DISDETTA

— In taluni luoghi l' uso autorizza a disdirsi tra ore ventiquattro da una locazione verbale d' un appartamento o di una casa. XVII, n. 50.

DISPENSA (di età) (1)

— Il re può accordare dispensa di età per gravi motivi alle persone che vogliono contrarre matrimonio. II, n. 20, 21.

DISPENSA (di pubblicazione)

— È in facoltà del re di dispensare da una delle pubblicazioni del matrimonio: formalità da praticarsi. II, n. 228.

DISPENSA (di conferimento)

VED. *Conferimento.*

DISPENSA (dalla tutela)

— Dispensa d'accettare la tutela. III, n.484, 493.

— Quando, e come il tutore deve presentare le sue dispense, o scuse per accettare la tutela. III, n. 494, 499.

DISPONIBILE (porzione)

VED. *Quota disponibile.*

DISTANZA

— Regole in quanto alle distanze a conservarsi per talune opere, a fine di prevenire i danni che

(1) La proibizione censurata dall' art. 162 del codice civile pel matrimonio fra congiunti nel grado di fratello o sorella può esser tolta dal governo per gravi motivi.

Ciò nullameno le dispense non possono essere accordate se non quando il matrimonio è sciolto per la morte naturale d' uno dei sposi. Decreto del Belgio del 28 febbraio 1831.

Vedi pure la legge del 28 aprile 1827.

CAPITOLO I.

DELLE DIVISIONI IN GENERALE.

SEZ. I. — DELLE DIVISIONI ORDINARIE, E SPECIALMENTE DI QUELLA DI SUCCESSIONE.

— Niuno può essere costretto di rimanere nella indivisione anche quando vi fosse stata una divisione di *godimento* eseguita durante anni 30 e più senza reclamo. VII, n. 76.

— La regola si applica ad ogni specie di comunione: nondimeno vi sono talune cose di cui uno de' condomini non può provocare la divisione, e neanche la vendita all' incanto. VII, n. 77.

— Anche ne' casi ordinarî, possono le parti lecitamente convenire che la divisione non avrà luogo prima di un certo tempo, il quale può eccedere anni cinque. VII, n. 78.

— Per massima, lo scioglimento e la divisione delle società a tempo non possono essere dimandate prima del termine convenuto. VII, n. 79.

— *Quid* della clausola con cui il testatore lega i suoi beni a molti a condizione di goderne sempre in comune, o sino alla morte di uno di essi, o per un tempo determinato. VII, n. 80.

— La convenzione o la disposizione di sospendere la divisione al di là di cinque anni non è nulla, ma soltanto riducibile a questo tempo. VII, n. 81.

— Se la convenzione di sospendere la divisione sia fatta in scrittura privata, l'atto deve formarsi in altrettanti originali per quante sono le parti aventi un interesse distinto. VII, n. 82.

— La convenzione è obbligatoria per quelli che l'ànno fatta, quando anche non lo fosse stata da tutti gl'interessati. VII, n. 83.

— Essa non distrugge il dritto de' creditori degli eredi, di dimandare la divisione, per poter far vendere i beni che cadranno nella quota del loro debitore. VII, n. 84.

— La circostanza che i beni fossero gravati di un usufrutto anche universale non impedisce di dimandare la divisione. VII, n. 85.

— Gli usufruttuari medesimi possono dimandare una divisione del loro godimento. VII, n. 86.

— La vendita all'incanto è pure un modo di far cessare la comunione, ed à luogo quando una cosa non possa dividersi comodamente e senza perdita. VII, n. 87.

— La divisione può essere dimandata benchè uno degli eredi avesse goduto separatamente di parte de' beni dell'eredità, se non vi fosse già stato un atto di divisione o prescrizione. VII, n. 88.

— Avvien lo stesso, benchè vi sia stato un atto di divisione e godimento separato di più di anni trenta, se questo atto siasi qualificato divisione provvisionale. VII, n. 89.

— Vero senso dell' art. 846 c. c. VII, n. 90, 92.

— La prescrizione ad effetto di rimuovere un'a-

zione di divisione è la prescrizione ordinaria di anni trenta. VII, n. 93.

— Riguardo ai terzi acquirenti in buona fede, quella di dieci o venti anni sarebbe sufficiente a proteggerli. VII, n. 94.

— Avverrebbe altrimenti se il terzo avesse acquistato *a non domino* i dritti ereditarî di uno o più coeredi. VII, n. 95.

— Quando si dovessero dividere soltanto mobili, si presume volentieri, a capo di un certo tempo, secondo le circostanze e la qualità delle parti, che vi sia stata una divisione fatta all'amichevole senza scrittura, il che impedirà di domandarla. VII, n. 96.

— Quando colui contro il quale è formata la dimanda di divisione, pretenda che l'attore non sia suo erede, allora deve giudicarsi precedentemente la qualità di erede. VII, n. 97.

— Se tutti i coeredi sieno maggiori, e non interdetti, e presenti o debitamente rappresentati, la divisione può farsi secondo il modo che piacesse agli interessati di scegliere. VII, n. 98.

— Se la facciano in scrittura privata, debbono osservare il prescritto dell'art. 1325 c. c. circa i doppi originali. VII, n. 99.

— Oltre le divisioni o le vendite all'incanto vi sono pure altri modi per far cessare la comunione. VII, n. 400.

SEZ. II. — DELL' AZIONE DI DIVISIONE E DELLE OPERAZIONI RISGUARDANTI LA DIVISIONE.

§ I. — *Da chi debba esercitarsi l'azione per gl' incapaci.*

— Nelle divisioni, il tutore rappresenta il minore o l'interdetto, ma per dimandare la divisione à bisogno di essere autorizzato dal consiglio di famiglia. VII, n. 102.

— Anticamente i maggiori di età non potevano ottenere una divisione diffinitiva, anche co' tutori o curatori. VII, n. 103.

— Circa l' obbligazione per parte del tutore, di ottener l' autorizzazione del consiglio di famiglia per dimandare una divisione, la legge non distingue tra il caso in cui si dovessero dividere soltanto mobili, e quello nel quale soltanto immobili. VII n. 104.

— Il minore emancipato assistito dal suo curatore, può dimandare una divisione, come opporsi ad una dimanda di divisione, senza autorizzazione del consiglio di famiglia, anche quando si dovessero dividere immobili. VII, n. 105.

— Un tutore, anche non autorizzato, può fare una divisione provvisionale o di godimento. VII, n. 106.

— Quelli che sono sottoposti all' assistenza di un consulente giudiziario possono, con questa sola assistenza, fare ogni divisione qualunque, anche stragiudizialmente. VII, n. 107.

— Non possono i coniugi anche di comune accordo fare una divisione stragiudiziale d' immobili colpiti dalla caratteristica dotale propriamente detta; ma bisogna che la divisione sia fatta giudiziariamente. VII, n. 127.

— Quando la moglie sia separata di beni, o, maritata colla regola dotale, i beni creditarî facciau parte de' suoi parafernali, l'azione di divisione si esercita da essa, debitamente autorizzata. VII, n. 128.

— La seconda disposizione dell'art. 818 c. c. non è contraria a questa risoluzione. VII, n. 129.

— I coeredi della moglie, contra i quali il marito dimanda una divisione provvisionale, possono dimandare, mettendo in causa la moglie, che si proceda ad una divisione deffinitiva. VII, n. 130.

— Siccome la moglie in età minore è emancipata col suo matrimonio, non à bisogno di autorizzazione del consiglio di famiglia per procedere ad una divisione, anche in linea di azione: basta che sia assistita dal marito maggiore di età. VII, n. 131.

§ II. — *Innanzi a qual tribunale debba istituirsi la dimanda di divisione, e quali sieno le formalità da osservarsi per operare una divisione giudiziaria diffinitiva.*

— In quali casi debba aver luogo, anche di uffizio, l'apposizione de' suggelli, e quali persone possano farvi opposizione. VII, n. 132.

— Conciliazione dell'art. 911—1.° c. pr. coll' art. 819 c. c. VII, n. 133.

— I suggelli debbono apporsi di uffizio benchè i minori sieno emancipati. VII, n. 134.

— Il tribunale del luogo dove si apre la successione è quello che conosce dell'azione di divisione e delle vendite all'incanto che avvengano quando si fa la divisione, non che delle dimande di rescissione, di divisione e di garantia. VII, n. 135.

— Conciliazione dell'art. 59 c. pr. coll' art. 822 c. c., circa alle dimande di rescissione e di garantia. VII, n. 136.

— Il tribunale del luogo dove è situato l'immobile è quello che conosce della dimanda di vendita all'incanto fatta dopo la divisione. VII, n. 137.

— Così pure circa ai provvedimenti per espropriazione forzata ed alle dimande di revindicazione. VII, n. 138.

— Come si proceda quando uno degli eredi non voglia acconsentire alla divisione, o quando insorgano controversie sul modo di procedervi. VII, n. 139.

— Testo degli art. 466 e 838 c. c. sul caso in cui la divisione debba farsi giudiziariamente. VII, n. 140.

— La parte più diligente si provvede. VII, n. 141.

— In concorrenza di due attori il proseguimento del giudizio appartiene a quello che prima dell'altro abbia fatto apporre il visto all' originale della sua dimanda. VII, n. 142.

*

— Le formalità giudiziarie non fanno mestieri quando tutti gl'interessati sono ammessi al godimento de' dritti civili e si trovino presenti, e se vi si fossero attenuti, possono abbandonarle in ogni stato di causa. VII, n. 173.

§ III. — *Delle divisioni provvisionali e de'loro effetti.*

— Quando le parti facendo una divisione intesero farla provvisionale, esse sono tuttavia in comunione circa alla proprietà delle cose. VII, n. 174.

— Una tale divisione osta alla prescrizione che una delle parti, la quale godè separatamente, volesse poscia invocare per dispensarsi dal fare una divisione deffinitiva. VII, n. 175.

— Circa alle divisioni che s' intesero fare in modo diffinitivo, ma che sono dalla legge riputate provvisionali, perchè vi fossero incapaci, e non si osservarono tutte le formalità, quest' incapaci non sono obbligati di provvedersi in linea di rescissione o di nullità per ottenere una nuova divisione. VII, n. 176.

— Ma il godimento separato, in tal caso potrebbe fare acquistare la prescrizione, senza pregiudizio delle interruzioni come di dritto. VII, n. 177.

— Quando vi sia stata divisione provvisionale i frutti non sono conferiti in massa. VII, n. 178.

— Le parti capaci le quali intervennero in una

divisione dalla legge riputata semplicemente provvisionale, possono mai esse dimandarne altra? Controversia: distinzioni da farsi. VII, n. 179, 180.

— *Quid* se nel caso di divisione provvisionale, quelli che ne chieggono ora una deffinitiva abbiano alienate tutte o parte delle cose di cui essi godono? VII, n. 181, 182.

— *Quid* se i convenuti nella dimanda di nuova divisione sien quelli che abbiano alienato le cose di cui godevano? VII, n. 183.

— O che le abbiano ipotecate? VII, n. 184.

§ IV. — *Della facoltà di escludere dalla divisione il cessionario, non chiamato a succedere, de'dritti ereditari di un coerede.*

— Testo dell'art. 841 c. c. Il dritto di escludere il cessionario estraneo appartiene all'erede beneficiato come all'erede puro e semplice. VII, n. 185.

— Appartiene benanche ad un donatario o ad un legatario a titolo universale. VII, n. 186.

— La regola di questa facoltà è attinta dalle leggi romane. VII, n. 187.

— Non puossi costringere un erede cessionario de' dritti del suo coerede, a rinunziare alla cessione, benchè l'eredità debba esser divisa fra le due linee, ed egli non sia in quella del cedente. VII, n. 188.

— Neanche puossi costringere il donatario o le-

gatario a titolo universale di rinunziare a quella fatta a suo favore. VII, n. 189.

— Devesi dire altrettanto del figlio naturale chiamato a divisione. VII, n. 190.

— Ma non del donatario e legatario a titolo particolare. VII, n. 191.

— Il cessionario non chiamato a succedere che si presentasse alla divisione, potrebbe essere escluso quantunque l'erede gli avesse ceduto soltanto una parte de' suoi dritti ereditarî. VII, n. 192.

— L'erede di chi avrebbe potuto escludere un cessionario, può ugualmente escluderlo: esempio. VII, n. 193.

— Non vi è luogo ad escludere il cessionario a titolo gratuito. VII, n. 194.

— L'erede che fa istanza per la surrogazione può provare che l'atto di cessione contiene un prezzo superiore al vero: può soprattutto deferire il giuramento al cessionario, ma non al cedente. VII, n. 195.

— Si potrebbe provare parimenti che un individuo, il quale si presenta alla divisione qual mandatario di un erede, sia in effetti suo cessionario. VII, n. 196.

— La circostanza che la cessione fosse stata fatta mediante cosa diversa da un prezzo in contante, non impedisce di escludere il cessionario. VII, n. 197.

— Se il prezzo della cessione sia una rendita vitalizia, chi esercita il ricupero non è tenuto se non

al rimborso degli arretrati che sono stati pagati dal cessionario sino alla divisione; come gl' interessi, ed alla somministrazione della rendita, se non sia estinta. VII, n. 198.

— Uno de' condividenti può esercitare egli solo il ricupero, e non è di poi obbligato a farvi partecipare gli altri. VII, n. 199.

— Non è di rigore che la dimanda di ricupero sia accompagnata da offerte reali del prezzo della cessione. VII, n. 200.

— La disposizione dell' art. 841 c. c. non è più applicabile quando vi sia stata divisione dell'eredità ed uno degli eredi ceda di poi i suoi diritti in immobili lasciati indivisi. VII, n. 201.

— Devonsi pure rimborsare al cessionario le spese ed il costo legale della cessione, non che gl'interessi del prezzo calcolabili dal giorno in cui fu pagato. VII, n. 202.

— La facoltà di escludere il cessionario dura finchè non sia terminata la divisione, quando anche fosse stato ammesso da principio a figurare nelle operazioni. VII, n. 203.

SEZ. III. — DELLE COLLAZIONI. VII, n. 205, 420.

VED. *Collazioni*, cap. I.

SEZ. IV. — DEGLI EFFETTI DELLA DIVISIONE E DELLA GARANTIA.

§ I. — *Effetti generali della divisione.*

— La divisione o la vendita all'incanto nel nostro dritto è semplicemente dichiarativa della proprietà: testo dell'art. 883 c. c. VII, n. 513.

— Conseguenza circa al possessore ed alla prescrizione. VII, n. 514.

— Conseguenza circa alle ipoteche stabilite, durante la comunione sugl'immobili comuni, da parte de'coeredi di quello a cui un dato immobile è pervenuto. VII, n. 515.

— Al contrario nel dritto romano la divisione era traslativa di proprietà, mentre operava una permuta: conseguenza. VII, n. 516.

— Gravi inconvenienti di tal sistema. VII, n. 517.

— Il nostro è più uniforme alla tranquillità delle famiglie. VII, n. 518.

— Ma la regola non applicasi in pregiudizio dei dritti de'terzi e ciò che dalla stessa legge è stato diviso, come i crediti. VII, n. 519.

— Nè tampoco si applica ad un terzo il quale siasi renduto aggiudicatario in una vendita all'incanto fatta tra condomini. VII, n. 520.

— L' ipoteca concessa da un condomino, per la sua metà in un immobile comune, a cagion d'esempio, non estendesi a tutto l' immobile, perchè il debitore si fosse renduto aggiudicatario nell'incanto; *secus* se abbia ipotecato i suoi dritti indefinitamente. VII, n. 521.

— La regola dell' art. 883 si applica pure alle divisioni o vendite all' incanto intervenute tra soci o comunisti, non importa la causa da cui sia nata la comunione. VII, n. 522.

§ II. — *Della garantia delle quote.*

— Per massima i condividenti si garentiscono a vicenda il godimento delle cose cadute nelle loro quote: questa garantia à luogo fra qualsivoglia condividente. VII, n. 523.

— Ma non è dovuta in ragione delle cose legate ad uno di loro dal defunto, e di cui esso sia stato evinto. VII, n. 524.

— Nondimeno potrebbe esservi eccezione in un caso. VII, n. 525.

— I condividenti si debbono la garantia sol per le turbative di dritto; diversi esempî di casi in cui à luogo. VII, n. 526.

— Il condividente convenuto in giudizio da un terzo può mettere in causa quelli che gli debbono la garantia. VII, n. 527.

— Non avvi garantia per le turbative di fatto. VII, n. 528.

— La garantia neltampoco avviene, quando la causa dell'evizione sia posteriore alla divisione, salva convenzione in contrario. VII, n. 529.

— Non è dovuta la garantia per tutto ciò che fosse preteso da un terzo in virtù di legge, come esecuzione di un obbligo di vicinato. VII, n. 530.

— Non ne è di vantaggio dovuta allorchè per colpa sua il condividente evinto abbia sofferta l'evizione. VII, n. 531.

— La garantia cessa se non sia esercitata ne'termini di diritto. VII, n. 532.

— Non à luogo se la specie di evizione sofferta sia stata espressamente eccettuata con una clausola della divisione. VII, n. 533.

— Una clausola generale di esenzione da garantia non basterebbe ad escludere la garantia. VII, n. 534.

— La coscienza che aveva il condividente evinto del pericolo della evizione al tempo della divisione, neppure basterebbe ad escludere la garantia: avveniva altrimenti un tempo. VII, n. 535.

— Ma la scienza d'esservi un diritto d'usufrutto o altro analogo sull'immobile, al tempo della divisione, impedirebbe al condividente di reclamare a tal riguardo contra gli altri. VII, n. 536.

— *Quid* se, essendosi eccettuata una evizione, il coerede che la sofferse pretende essere stato leso oltre il quarto colla divisione? Può reclamare, ma con talune distinzioni. VII, n. 537.

iscopo di far cessare la comunione. VII, n. 566.

— Tuttavolta non à luogo contro una vendita, fatta senza frode, del dritto successorio dell'erede al suo coerede o a tutti i coeredi. VII, n. 567.

— Ma quando anche qualunque altro atto che abbia fatto cessare la comunione fosse stato formato in buona fede, è rescindibile per causa di lesione oltre il quarto. VII, n. 568.

— È un atto avente per oggetto di far cessare la comunione quello in cui un erede vende al suo coerede la sua parte nelle cose da dividersi; ciò che comprenda una tal vendita. VII, n. 569.

— Ciò che comprenda la vendita del dritto ereditario. VII, n. 570.

— Perchè questa vendita sia impugnabile per causa di lesione, non è necessario che sia stata di un dritto ereditario incerto. VII, n. 571.

— Ma bisogna che siasi fatta senza frode. VII, n. 572.

— Ciò s'intende senza frode fatta alla legge, la quale vuole l'uguaglianza fra i condividenti. VII, n. 573.

— È questo un punto da valutarsi da' tribunali. VII, n. 574.

— Convien pure che il venditore non sia stato circonvenuto. VII, n. 575.

— La vendita fatta da un erede al suo coerede della propria tangente in una data cosa soltanto dall'eredità, potrebbe pure dar luogo alla rescissione per causa di lesione oltre il quarto. VII, n. 576.

— Una divisione affetta di lesione non può essere più impugnata dopo una transazione fatta sull' atto di divisione. VII, n. 577.

— Bisogna a tal uopo che la transazione non siasi fatta anticipatamente, e che abbia pronunziato sopra controversia effettiva che offriva il primo atto. VII, n. 578, 579.

— La transazione che à per oggetto di determinare la quantità de' diritti rispettivi degli eredi è inimpugnabile per lesione quantunque abbia avuto luogo per mezzo dell' atto che fece cessare la comunione. VII, n. 580.

— Le divisioni possono impugnarsi per lesione oltre il quarto, quand' anche sieno state fatte giudizialmente. VII, n. 581.

— Ma le quistioni di collazione, o altre che fossero state giudicate lo sono deffinitivamente. VII, n. 582.

— Il reo convenuto nella dimanda per rescissione può arrestarne il corso offrendo un supplemento di quota. VII, n. 583.

— Chi dimanda la rescissione della divisione deve porre in causa tutti quelli, i quali ebbero una quota. VII, n. 584.

— Ma se vi sia stato soltanto lesione in una divisione fatta fra i diversi eredi di una linea, di una stirpe o di un ramo, la rescissione non può dimandarsi se non per questa divisione. VII, n. 585.

— Innanzi a qual tribunale s' istituisca la dimanda di rescissione. VII, n. 586.

— I vizî di violenza, di dolo o di lesione oltre il quarto si purgano mediante transazione o ratifica. VII, n. 587.

— I vizî di violenza o di dolo si purgano eziandio con la tacita ratifica, esempî di fatti producenti rinunzia ad impugnare la divisione per questi vizî: testo dell'art. 892. VII, n. 588.

— I vizî di lesione non si purgano in tutti i casi col solo fatto dell'alienazione di beni componenti la quota del coerede leso: controvertito. VII, n. 589.

CAPITOLO II.

DELLE DIVISIONI FATTE DAL PADRE, DALLA MADRE O DA ALTRI ASCENDENTI TRA I LORO FIGLI, O DISCENDENTI.

— Motivi del dritto che ànno gli ascendenti di far la divisione de' proprî beni tra i loro discendenti. IX, n. 614.

— Queste divisioni furon riguardate sempre con favore, e ne' paesi di dritto scritto, in cui era ammesso il testamento olografo, gli ascendenti poteano nondimeno testare *inter liberos* in questa forma. IX, n. 615.

— In paesi di dritto consuetudinario si conoscevano ancora gli atti chiamati *dimissioni di beni* ma il codice non li ammise. IX, n. 616.

— Persone diverse dagli ascendenti possono mai fare la divisione de' proprî beni fra i loro eredi presuntivi? Controversia sulla regola. IX, n. 617.

— L'atto qualificato di divisione non sarebbe nullo pel solo motivo che fosse stato fatto da un collaterale ; varrebbe come contenente disposizione di beni. IX, n. 618.

— Ma altronde sarà forse regolato come un atto di divisione, per esempio sarà rescindibile per causa di lesione oltre il quarto? No. IX, n. 619.

— Divisione della materia. IX, n. 620.

SEZ. I. — CON QUALI ATTI QUESTE DIVISIONI POSSANO FARSI E QUALI SIENO GLI EFFETTI DI QUELLE FORMATE CON TESTAMENTO, O CON ATTO TRA I VIVI.

— Le divisioni fatte da ascendenti non possono aver luogo se non con atto tra vivi nella forma delle donazioni, o con testamento. IX, n. 621.

— Formalità, condizioni ed effetti generali di quelle che son fatte con testamento. IX, n. 622.

— Formalità, condizioni ed effetti generali delle divisioni fatte con atti tra vivi. IX, n. 623.

— Dello stato estimativo per gli effetti mobili compresi nella divisione. IX, n. 624.

— Della trascrizione per gl' immobili. IX, n.625.

— Questa divisione produce oggidì spogliamento assoluto, per cui è irrevocabile, a differenza dell' antica giurisprudenza, quando non erasi fatta con contratto di matrimonio. IX, n. 626.

— Bisogna in generale che l'ascendente, se voglia conservarla, si riservi il godimento de'beni divisi con atto tra vivi. IX, n. 627.

— La riserva di poter ancora disporre de' beni annullerebbe l'atto, vigente il codice. IX, n. 628.

— Lo stesso sarebbe della clausola di pagare debiti diversi da quelli che esistessero nel giorno dell'atto. IX, n. 629.

— *Quid* de' debiti esistenti, ed a riguardo dei quali non avvi alcuna disposizione nell' atto di divisione ? Diverse distinzioni ed opinioni. IX, n. 630.

— I beni non divisi che si trovavano a morte dell' ascendente sono divisi in conformità della legge. IX, n. 631.

— Non puossi donare la propria porzione, o quota disponibile con atto di divisione fatto tra vivi quantunque si possa donare l' equivalente anche per quota di beni presenti : motivi della differenza. IX, n. 632.

— La divisione dell'ascendente produce la garantia di dritto pel caso di evizione, come le altre divisioni : rimessione ad un volume precedente. IX, n. 633.

SEZ. II. — DELLA NULLITA' E DELLA RESCISSIONE DELLA DIVISIONE.

— La divisione è nulla se non sia fatta fra tutti i figli esistenti a morte dell'ascendente, ed i discendenti di quelli premorti. IX, n. 634.

— I figli naturali non sono computati, salvo ad essi dimandar la porzione che loro tocca. IX, n. 635.

— Motivi pe' quali que' medesimi che sono stati

compresi nella divisione possono domandarne un'altra. IX , n. 636.

— L'ascendente potè contentarsi di fare una divisione per istirpi senza fare le suddivisioni. IX , n. 637.

— I figli morti civilmente in tempo che trapassa l'ascendente non sono calcolati , e l'omissione di un indegno , o di un rinunziante nè tampoco annulla la divisione. IX , n. 638.

— L'omissione d'un figlio capace morto prima dell'ascendente neanche è di alcuna considerazione. IX , n. 639.

— Ed avverrebbe così quand'anche questo figlio non fosse esistito all'istante del testamento, o dell'atto tra vivi. IX , n. 640.

— Il figlio compreso nella divisione, e che abbia lasciato discendenti , è da essi rappresentato. IX , n. 641.

— Perchè la divisione sia nulla, bisogna che uno de'figli esistenti a morte dell'ascendente non v'abbia ricevuta alcuna parte, altrimenti potrebbe soltanto essere rescissa, per lesione, se vi fosse luogo. IX , n. 642.

— Qual sia l'effetto di questa nullità: avvi mai bisogno di farla pronunziare per procedere ad un' altra divisione , e per quanto tempo si potrà dimandare mai quest'altra divisione ? IX n. 643.

— La divisione fatta dall'ascendente può essere impugnata per lesione oltre il quarto ed in un altro caso: testo dell'art. 1079 c. c. IX , n. 644.

— La promessa fatta da un padre, maritando i suoi figli, di lasciar loro la sua eredità in porzioni uguali è valida: essa gl' impedisce in generale di disporre; ma la divisione ch' egli avesse fatta dei suoi beni non potrebbe perciò rescindersi sotto pretesto della più lieve lesione: vi sarebbe luogo soltanto ad una indennità. IX, n. 655.

— Questa promessa non à effetto malgrado le sue generiche parole, se non per quei figli, nel cui contratto di matrimonio si trova. IX, n. 656.

— Caso in cui un atto, benchè qualificato divisione, è nondimeno un atto di disposizione. IX, n. 657.

— Può il padre prevenir la comunione fra i suoi figli con la via parallela alla divisione propriamente detta, quando ciò che deve dividere non possa farsi senza che si deteriori. IX, n. 658.

— Negli altri casi, deve procedere, come procederebbe il magistrato, salvo pure i casi di circostanza particolare. IX, n. 659.

— Il figlio che impugna la divisione anticipa le spese della stima, e le sopporta se il suo reclamo venga giudicato mal fondato. IX, n. 660.

CAPITOLO III.

DELLA DIVISIONE DELLA COMUNIONE DOPO L'ACCETTAZIONE E DELLE SUE CONSEGUENZE.

§ I. — *Della divisione dell' attivo.*

— Formazione della massa divisibile. XIV, n. 471.

— Come si effettuino le collazioni che ciascun coniuge deve fare nella massa e bilancio. XIV, n. 472.

— Ciò che ciascun coniuge preleva dalla massa de' beni prima della divisione. XIV, n. 473.

— Le prelevazioni della moglie si sperimentano prima di quelle del marito. XIV, n. 474.

— In caso d'insufficienza de' beni della comunione, si sperimentano su quelle del marito. XIV, n. 475.

— Le compensazioni dovute dalla comunione ai coniugi, o *viceversa* producono interesse dal giorno dello scioglimento della comunione. XIV, n. 476.

— Ma i crediti personali di uno de' coniugi contro l'altro producono interessi non prima del giorno della dimanda giudiziale formata dopo lo scioglimento della comunione, almeno generalmente. XIV, n. 477.

— Fattesi le prelevazioni la massa si divide per metà tra i coniugi, e loro rappresentanti. XIV, n. 478.

— Se gli eredi della moglie sieno discordi, in modo che uno accetti la comunione, e l'altro vi rinunci, la parte del rinunciante rimane al marito, il quale è tenuto verso di lui, e per la sua parte ereditaria, de' dritti che la moglie avrebbe potuto sperimentare rinunciando. XIV, n. 479.

— Quello fra coniugi che avrà distratto o occultato cose della comunione, sarà privato della sua porzione fra le medesime. Avvien lo stesso se sia uno degli eredi. XIV, n. 480.

— La divisione della comunione, per ciò che riguarda le sue forme, l'incanto degl'immobili, quando vi sia luogo, gli effetti della divisione e la garantia delle quote, è sottoposta alle regole delle divisioni di eredità. XIV, n. 481.

— Le donazioni che uno de' coniugi abbia fatte all'altro non si eseguono se non sulla parte del donante nella comunione e sopra i suoi beni particolari, eccetto dichiarazione in contrario. XIV, n. 482.

§ II. — *Del passivo della comunione e della contribuzione ai debiti da parte della moglie o suoi eredi che abbiano accettata la comunione.*

— In generale i debiti della comunione si sopportano per metà da ciascuno de' coniugi: diverse spese che fanno parte di questi debiti. XIV, n. 483.

— Altre spese che sono comunemente poste anche a carico della massa. XIV, n. 484.

— Per maggior chiarezza si considerano qui i de-

biti, e per riguardo alla moglie o suoi eredi, ed in quanto al marito e suoi rappresentanti. XIV, n. 485.

— Circa alla moglie, essa è tenuta de'debiti della comunione per metà, ed inoltre fino alla concorrenza soltanto degli utili ad essa spettanti, purchè vi sia stato un valido e fedele inventario, e rendendo conto di ciò che le è pervenuto dalla comunione. XIV, n. 486.

— Essa deduce anche ciò che l'è dovuto a titolo di ricupero, o di propria spettanza, ovvero di compensazione, o d'indennità. XIV, n. 487.

— Per valersi del benefizio di essere tenuta dei debiti soltanto sino alla concorrenza degli utili a lei spettanti, non à bisogno di dichiarare in un atto qualunque, come un erede per riguardo alla successione devolutagli, ch'essa non intende accettare la comunione che col benefizio dell'inventario. XIV, n. 488.

— Nettampoco è in obbligo di vendere i beni, secondo le formalità prescritte all'erede beneficiato: come faccia uso del privilegio che l'è concesso. XIV, n. 489.

— Se non vi sieno opposizioni formate da'creditori della comunione, essa li paga a misura che si presentino, e quelli che sono stati soddisfatti non possono essere poscia costretti di restituire ad altri meno diligenti. XIV, n. 490.

— La moglie può essere convenuta per tutti i debiti da essa personalmente contratti, sia prima, sia

durante il matrimonio, salvo il suo regresso contro il marito o di lui eredi. XIV, n. 491.

— La moglie, che abbia pagato oltre la sua parte in un debito della comunione, non può sperimentare alcuna ripetizione contro il creditore, a meno che la quietanza non esprime che quanto fu da essa pagato era per la parte sua. XIV, n. 492.

— In generale il marito può essere convenuto per gl'interi debiti della comunione, salvo il suo regresso contro la moglie o di lei eredi, per ciò che essi ne debbono sopportare. XIV, n. 493.

— Debiti della moglie pe' quali il marito non può essere convenuto in parte alcuna. XIV, n. 494.

— E dopo lo scioglimento della comunione, accettato dalla moglie o suoi eredi, egli può essere convenuto pe' debiti ch'erano in origine debiti della moglie, e che sono caduti a peso della comunione, ma soltanto per metà de' detti debiti. XIV, n. 495.

— Ciò si applica pure ai debiti della moglie riguardanti i suoi beni proprî contratti prima del matrimonio, salvo il regresso. XIV, n. 496.

— Il coniuge convenuto ipotecariamente per un immobile a lui spettante nella divisione, a motivo di un debito della comunione, à il suo regresso come di dritto contro l'altro coniuge o di lui eredi. XIV, n. 497.

— Adunque la moglie può eziandio essere convenuta ipotecariamente nella porzione di stabili spettatale per effetto della divisione, anche per debiti dal marito contratti prima del matrimonio, e la cui

ipoteca estendevasi su' beni futuri. XIV, n. 498.

— Ma i debiti particolari della moglie non possono gravar d'ipoteca la porzione d'acquisti spettata al marito. XIV, n. 499.

— Che mai debba fare la moglie convenuta ipotecariamente per un debito della comunione sugli stabili caduti nella sua quota. XIV, n. 500.

— Se ella avesse pagato creditori preferibili a quello che la conviene ipotecariamente, verrebbe surrogata in loro vece: conseguenze. XIV, n. 501.

— Ma se quelli da essa pagati fossero inferiori in ordine d'ipoteca, o semplicemente chirografarî, il creditore ipotecario non avrebbe alcun riguardo a tali pagamenti, salvo alla moglie il suo regresso contro il marito o di lui eredi. XIV, n. 502.

— Confutazione d'un parere di Pothier, che non è d'accordo con se stesso. XIV, n. 503.

— Casi diversi da quello preveduto dal codice, in cui uno de' coniugi può essere convenuto ipotecariamente sugl' immobili a lui spettati colla divisione della comunione, e risoluzione su questi casi. XIV, n. 504.

— I coniugi possono stabilire come meglio lor piaccia il pagamento de' debiti della comunione; ma le loro convenzioni a tal riguardo non arrecano alcun pregiudizio ai dritti de' creditori. XIV, n. 505.

— Le regole concernenti i coniugi si applicano ai loro eredi, i quali ànno i medesimi dritti e le medesime obbligazioni. XIV, n. 506.

— Del caso in cui uno de' coniugi, o entrambi

abbiano figli nati da matrimonî precedenti. XIV, n. 518, 526.

VED. *Comunione*, sez. XI.

CAPITOLO IV.

DELLA DIVISIONE DELLE SOCIETÀ E DEL LORO EFFETTO.

— Principî che regolano la divisione delle società. XVII, n. 478.

— Dove deve farsi la domanda. XVII, n. 479.

— Effetto della divisione o della licitazione. XVII, n. 480.

DIVORZIO

— È stato abolito in Francia dalla legge degli 8 maggio 1816. II, n. 523 (1110).

— Ciò non ostante si troverà un'analisi delle disposizioni del codice civile riguardo al divorzio nelle prime colonne della concordanza fra il codice francese e i codici stranieri. II, n. 1223 pag. 420.

— Il godimento legale dei beni dei figli cessa in vantaggio del coniuge, contro cui il divorzio è stato pronunziato. III, n. 380.

— Il divorzio con reciproco consentimento priva il padre e la madre del loro dritto di godimento. III, n. 381.

— A contare da qual giorno ne' due casi. III, n. 382.

— Dell'impedimento al matrimonio risultante dal divorzio per causa d'adulterio. II, n. 177 e seg.

— Il consorte che avesse ottenuto il divorzio non succederebbe viemaggiormente di colui contro al quale fosse pronunziato il divorzio. IV, n. 342.

DOLO

— Il dolo puranche vizia i contratti che ne sono infetti; che cosa intendesi per dolo; dritto Romano. X, n. 165.

— I Romani dicevano *dolus malus*; ma presso noi la parola *dolo* si prende sempre in cattivo senso. X, n. 166.

— Definizione del dolo giusta l'art. 1116 c. c. X, n. 167.

— Generalmente le quistioni di dolo sono quistioni di fatto lasciate alla saggezza de' tribunali. X, n. 168.

— Il dolo che diè origine al contratto: *dolus dans causam contractui* è il solo che formi una causa di nullità. X, n. 169.

— Circa agl'inganni commessi nel corso del contratto, *dolus incidens*, possono soltanto dar luogo ad una diminuzione di prezzo, o a' danni ed interessi. X, n. 170.

— Diversi esempi di dolo *incidente* datici dal dritto romano. X, n. 171.

— I contratti detti *bonæ fidei*, ai quali aveva dato l'origine il dolo, eran forse nulli di pieno dritto nella romana legislazione? X, n. 172.

— Allorchè il dolo del venditore riguardava i difetti della cosa, che la rendevano impropria all'uso cui era destinata, o che avrebbero impedito al com-

pratore di comprare, se gli avesse conosciuti, questo dolo dava luogo allo scioglimento del contratto, ed è lo stesso vigente il codice. X, n. 173.

— Il codice à conservato, circa alla nullità del contratto, la distinzione delle leggi romane e degli autori fra il dolo principale e l'incidente. X, n. 174.

— La distinzione tuttavia non sarà sempre facile a farsi nell'applicazione. X, n. 175.

— Bisogna che il dolo sia stato commesso da una delle parti perchè possa essere una causa di nullità a differenza della violenza: ragioni di tal differenza. X, n. 176.

— Ma la complicità della parte contraente basta per fare annullare il contratto, se senza tai raggiri l'altra parte non avrebbe contrattato. X, n. 177.

— E dev'esser reputata complice, quand'anche nulla avesse fatto personalmente per ingannar l'altra parte, se conosceva i rigiri usati dal terzo, e non ne avvertì l'altro contraente. X, n. 178.

— Pothier credeva eziandio che se il contratto cagionasse un grave danno alla parte, vi sarebbe nullità quand'anche l'altra parte avesse ignorato i rigiri, ma sembra che la sua opinione non sia stata adottata dal codice. X, n. 179.

— Quando il contratto sia annullabile per causa di dolo d'una delle parti, l'altra à anche azione contro i terzi detentori degl'immobili consegnati: controvertito: dimostrazione. X, n. 180.

— Ogni specie di mala fede non è un dolo di natura tale da dar luogo alla nullità. X, n. 181.

— Ed ogni specie di dissimulazione d' un fatto, che premeva all'altra parte di conoscere, neanche è una causa di nullità: caso trattato negli officî di Cicerone. X, n. 182.

— Caso giudicato dalla corte di cassazione. X, n. 183.

— Altro caso giudicato dalla medesima corte. X, n. 184.

— Effetti della dissimulazione del venditore riguardo ai difetti della cosa venduta: diverse distinzioni. X, n. 185.

— Circa alla nullità del contratto, il dolo commesso dal tutore, mandatario o altro rappresentante della parte, si reputa essere stato commesso dalla parte medesima. X, n. 186.

— Quello commesso dal mandatario in pregiudizio del mandante, senza complicità dell'altra parte, non nuoce a quest' ultima. X, n. 187.

— Posso, secondo le circostanze della causa, dimandare lo scioglimento del contratto, che io feci con colui, il quale anche senza mala fede, m'indusse in errore. X, n. 188.

— Il dolo della parte contraria nel corso di un giudizio dà luogo al ricorso per ritrattazione. X, n. 189.

— La falsità negli atti o la loro falsificazione, è un dolo qualificato misfatto. X, n. 190.

— L' abuso d' una firma in bianco da parte di quello cui era stata affidata è un dolo qualificato delitto. X, n. 191.

— Il semplice stellionato è un dolo: questo dolo per se stesso non è un misfatto o un delitto qualificato. X , n. 192.

— Lo scrocco è un dolo qualificato delitto; quando avvi scrocco? I fatti di frode o di dolo che non ànno caratteristiche dello scrocco o di qualunque altro delitto sono solamente della competenza dei tribunali civili. X , n. 193.

— Nell' antica giurisprudenza di rado avveniva che il dolo dava luogo ad un' azione straordinaria o criminale. L' azione di dolo appo i Romani era infamante. X , n. 194.

— Il dolo non si presume: dev'esser provato e chiaramente stabilito. Il magistrato può nondimeno ricercarlo e discoprirlo coll' aiuto di proposizioni di fatto , gravi , precise e concordanti. X , n. 195.

— Il dolo può provarsi con testimoni, anche senza un principio di pruova per iscritto. X , n. 196.

— L' eccezione che nasce dal dolo può essere invocata dal fideiussore della parte ingannata. X , n. 197.

— La ratificazione del debitore dopo la fideiussione , non può privare il fideiussore del dritto d'invocare l' eccezione. X , n. 198.

— Come possa purgarsi il vizio del dolo. X, n. 199.

— Il solo dolo non è causa di nullità del matrimonio. II , n. 26 , 60 , 65.

VED. *Matrimonio*.

— Il dolo è una causa di rescissione delle divisioni. VII , n. 551 , 559 , 586 , 588.

DOMESTICO

— Il legato fatto ad un domestico non si reputa fatto in compenso de' suoi salarî. IX, n. 258.

— Della locazione de' loro servigi. Qual giudice è competente a conoscere le controversie riguardanti i loro salarî. XVII, n. 226, 239.

Ved. *Locazion di servigi*.

— Se si reputi che un domestico abbia facoltà dal suo padrone per prendere le proviste a credito. XVIII, n. 220.

— Del privilegio de' domestici e gente di servizio per l'annata scaduta, e per ciò che è dovuto sull' annata corrente. XIX, n. 57, 60.

Ved. *Privilegio*, cap. II, § IV.

— I padroni sono responsabili del danno cagionato da' loro domestici o incaricati, salvo il loro regresso contro di essi. XIII, n. 724, 725.

DOMICILIO (1)

Osservazioni preliminari.

— Motivi generali della determinazione del domicilio. I, n. 349.

— Importanza di questa indicazione nell' antico dritto. I, n. 350.

— Il domicilio, circa all' esercizio de' dritti civili,

(1) « Il domicilio è inviolabile, non può farsi alcuna visita domi-» ciliare, tranne ne' casi preveduti dalla legge, e nella formola che » essa prescrive » Constituz. del Belgio art. X.

è nel luogo del principale stabilimento. I, n. 351.

— Luogo del domicilio politico. I, n. 352.

CAPITOLO I.

DEL DOMICILIO REALE.

— Non può lo straniero acquistare un domicilio in Francia senza l'autorizzazione del governo. I, n. 353.

— Segni distintivi del domicilio del francese. I, n 354.

— Il primo domicilio è quello de'genitori al momento della nascita. I, n. 355.

— Il cangiamento di domicilio avviene mediante l'intenzione ed il fatto di abitazione effettiva in altro luogo: eccezioni alla regola. I, n. 356.

— Come mai si provi l'intenzione. I, n. 357.

— La pruova può risultare dalle circostanze. I, n. 358.

— Si possono mai, come nel dritto romano, avere due domicilî? I, n. 359.

— Puossi eziandio, come secondo questa legislazione non averne alcuno? I, n. 360.

— L'accettazione d'impieghi a vita importa trasferimento di domicilio. I, n. 361.

— È diverso dell'accettazione d'impieghi temporanei o rivocabili. I, n. 362.

— Potrebbe mai il magistrato prendere in considerazione questa circostanza come qualunque altra, per valutare l'intenzione? I, n. 363.

— La donna maritata à il domicilio del marito. I, n. 364.

— La moglie separata personalmente può avere un domicilio a parte. I, n. 365.

— Il marito interdetto che à sua moglie per tutrice, à il costei domicilio. I, n. 366.

— Il minore non emancipato à il proprio domicilio presso il padre, la madre o il tutore. I, n. 367.

— Domicilio di un figlio naturale non emancipato. I, n. 368.

— Il minore emancipato può scegliersi un domicilio. I, n. 369.

— Domicilio degli studenti. I, n. 370.

— Quello d' un interdetto per demenza è presso del suo tutore. I, n. 371.

— Il domicilio de' condannati a' lavori forzati a tempo o alla reclusione è presso il lor curatore durante la pena. I, n. 372.

— Quello degli altri detenuti o esiliati si regola secondo le massime generali. I, n. 373.

— Domicilio de' maggiori e de' minori emancipati che lavorino o dimorino in casa altrui. I, n. 374.

— Il luogo nel quale si apre la successione d'un individuo, è quello in cui aveva il proprio domicilio all'istante di sua morte. I, n. 375.

— Del domicilio riguardo ai pagamenti. XII, n. 97 e seg.

CAPITOLO II.

DEL DOMICILIO ELETTIVO.

— Domicilio elettivo per l'esecuzione d'un atto. I, n. 376.

— Per massima, l'elezione non indica il luogo in cui debbe farsi il pagamento. I, n. 377.

— In senso inverso, il luogo indicato pel pagamento, non costituisce in materia non commerciale, un domicilio attributivo di competenza. I, n. 378.

— Il domicilio eletto per l'esecuzione di un contratto non lo è per quella delle sentenze proferite in occasione di tal contratto. I, n. 379.

— Neanche reputasi eletto per ricevervi la notificazione d'una cessione del contratto. I, n. 380.

— L'elezione di domicilio fatto presso una persona può trasferirsi verso un'altra, ad onta del creditore, ove non ne risulti alcun danno per lui. I, n. 381.

— L'elezione di domicilio può eziandio avvenire nell'interesse del debitore. I, n. 382.

CAPITOLO III.

DOMICILIO PER CIÒ CHE RIGUARDA IL MATRIMONIO.

Ved. *Matrimonio*, cap. III, sez. I.

DOMINIO

— Gli autori dividono il dominio, o la proprietà

DOMINIO PUBBLICO

DONATARIO

ma nel solo caso in cui il figlio voglia fare ridurre le liberalità. III, n. 80, 83.

DONAZIONE

— Le donazioni tra vivi si regolano con la legge del giorno del contratto. I, n. 57, 61, 67.

— Le donazioni di beni futuri si regolano puranche colla legge del giorno del contratto. I, n. 57, 58, 61, 67.

— In conseguenza queste donazioni fatte da un condannato prima d'aver subita la morte civile sono valide. I, n. 249.

CAPITOLO I.

SEZ. I. — IN QUALI MODI SI POSSA DISPORRE DE' PROPRÎ BENI A TITOLO GRATUITO.

— Non puossi disporre de' proprî beni a titolo gratuito se non per donazione tra vivi o per testamento. VIII, n. 1.

— Anticamente le donazioni e i testamenti formavano la materia di due ordinanze distinte. VIII, n. 2.

— Definizione della donazione tra vivi. VIII, n. 3.

— Definizione del testamento. VIII, n. 4.

— Principali differenze dell'uno ed altro modo di disporre, e loro caratteristiche generali. VIII, n. 5.

— Nel codice la donazione è chiamata *atto;* nel progetto del codice nomavasi *contratto*: perchè mai

mente la proprietà della cosa; ma reputasi che il donatario impossessato del dritto, ed avente azione abbia la cosa stessa ne' suoi beni. VIII, n. 23.

SEZ. II. — DELLE SOSTITUZIONI VIETATE. VIII, n. 24, 95.

VED. *Sostituzione, Fedecommesso.*

SEZ. III. — DELLE CONDIZIONI REPUTATE COME NON SCRITTE NELLE DONAZIONI TRA' VIVI E NELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE. VIII, n. 96, 146, 474, 485.

VED. *Condizione*, sez. I.

CAPITOLO II.

DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE PER DONAZIONE TRA' VIVI O PER TESTAMENTO.

— Per regola, ognuno può disporre e ricevere. VIII, n. 148.

— La regola soffre però talune eccezioni. VIII, n. 149.

SEZ. I. — DELLE PERSONE INCAPACI DI DISPORRE CON DONAZIONE TRA' VIVI O CON TESTAMENTO, SIA ASSOLUTAMENTE, SIA RELATIVAMENTE.

§ I. — *Di quelli che non sono sani di mente, interdetti o pur no.* VIII, n. 152, 170.

VED. *Sano di mente.*

§ II. — *Dei prodighi e delle persone deboli di mente, situate sotto l'assistenza d'un consulente giudiziario.* VIII, n. 167, 170.

Ved. *Prodighi, Consulente giudiziario.*

§ III. — *Dell'incapacità dei morti civilmente, de'contumaci e degl' interdetti per delitto, per disporre con donazione tra' vivi o con testamento.*

— Incapacità dei morti civilmente, in generale. VIII, n. 171, 181, e 1, n. 249, 263.

Ved. *Morte civile.*

§ IV. — *Dei minori, riguardo all'incapacità di disporre con donazione tra' vivi o con testamento.*

— I minori possono disporre in taluni casi con donazione o con testamento. VIII, n. 182, 203.

Ved. *Minori.*

§ V. — *Dell'incapacità delle donne maritate, di disporre con donazione tra' vivi, senz'essere autorizzate.*

— Esse non possono far donazioni fra'vivi senza autorizzazioni, ma possono far testamento. VIII, n. 204, 208.

Ved. *Donne maritate.*

§ VI. — *Dell' incapacità dei falliti a disporre con donazione tra' vivi.*

— I falliti non possono disporre gratuitamente in pregiudizio de' loro creditori. VIII, n. 209, 211.
Ved. *Fallito.*

§ VII. — *Decisioni riguardanti le religiose spedaliere.*

— Le religiose spedaliere non possono disporre che con testamento. VIII, n. 212, 213.

§ VIII. — *Degli stranieri, circa alla capacità di disporre con donazione fra' vivi o con testamento dei loro beni situati in Francia.*

— Regole riguardanti gli stranieri a tal riguardo. VIII, n. 214, 219.
Ved. *Straniero.*

SEZ. II. — DELLE PERSONE CHE SONO INCAPACI A RICEVERE PER DONAZIONI TRA' VIVI O PER TESTAMENTO, SIA IN MODO ASSOLUTO, SIA IN MODO RELATIVO.

— Idea generale della incapacità di ricevere. VIII, n. 220.

§ I. — *Di quello che non era ancora conceputo al momento della donazione tra' vivi, o al momento della morte del testatore.*

— Per poter ricevere, bisogna che il donatario sia almeno conceputo al tempo della donazione, ed il legatario al tempo della morte del testatore, e che essi nascano vitati. VIII, n. 221.

Ved. *Vitalità.*

— Eccezioni. VIII, n. 223, 227.

§ II. — *Dell' incapacità del morto civilmente a ricevere per donazione tra' vivi o per testamento.*

— Il morto civile non può ricevere per donazione tra' vivi o per testamento, eccettochè alimenti. I, n. 262. VIII, n. 228, 234.

— Eccezioni per doni manuali. I, n. 263.

Ved. *Morte civile.*

§ III. — *Dello straniero circa alla capacità di ricevere da un francese.*

— Secondo il codice, lo straniero poteva ricevere da un francese solamente in virtù de' trattati. La legge del 14 luglio 1819 rese gli stranieri abili a ricevere come i nazionali. VIII, n. 235.

§ IV. — *Dell' incapacità de' figli naturali a ricevere da' loro genitori oltre una data quota.*

— Cotesta quota vien determinata nel titolo delle successioni. VIII , n. 236 e seg.

Ved. *Figlio naturale*, in fine.

§ V. — *Dell' incapacità relativa de'medici e chirurgi, uffiziali di sanità o farmacisti , e di quella del ministro del culto.*

— Le regole di queste incapacità sono stabilite. VIII , n. 249 , 259.

Ved. *Medici.*

§ VI. — *Disposizioni fatte a favore degli ospizi, dei poveri di un comune , o di stabilimenti di pubblica utilità.*

— Àn bisogno di essere autorizzati. VIII, n.260, 262.

§ VII. — *Delle restrizioni apportate alla facoltà di disporre , e ricevere in quanto ai coniugi tra essi.*

— Queste restrizioni sono al numero di due. VIII, n. 263.

— La prima è quando vi sia un solo figlio , il coniuge donatario non può ricevere tutto ciò che

potrebbe ricevere un' altra persona in tal caso. VIII, n. 264.

— La seconda à luogo quando il donante abbia figli d' un precedente matrimonio; il coniuge donatario non può ricevere al di là della parte del figlio meno vantaggiato, e non mai più del quarto. VIII, n. 265.

SEZ. III. — DELLE DISPOSIZIONI CELATE SOTTO LA FORMA D'UN CONTRATTO A TITOLO ONEROSO, O SOTTO IL NOME DI PERSONE INTERPOSTE.

— Qualunque disposizione a vantaggio d' un incapace è nulla, tanto che si faccia sotto il nome di persona interposta, quando che si celi sotto la forma d' un contratto a titolo oneroso: quali sieno le persone riputate interposte. VIII, n. 266.

— Non presumendosi la frode, spetta a coloro, i quali pretendono che una donazione sia stata fatta ad un incapace, sotto la forma di contratto oneroso, il provare la simulazione. VIII, n. 267.

— La donazione fatta ad una persona reputata interposta è nulla, senza che il donatario in nome possa provare che a lui, e non all' incapace si volle donare. VIII, n. 268.

— L' atto sotto la forma di contratto oneroso fatto con una persona, la quale sarebbe reputata interposta, se fosse nella forma delle donazioni, può essere impugnato come simulato. VIII, n. 269.

— Una donazione fatta ad una persona non re-

putata interposta può essere impugnata con buon successo. VIII, n. 270.

— Ma spetta a coloro che impugnano l'atto il provare l'interposizione. VIII, n. 271.

— Per ciò che concerne le persone reputate interposte, la legge non fa distinzione alcuna tra la parentela legittima o naturale, anche adulterina o incestuosa. VIII, n. 272.

— La separazione personale pronunziata tra l'incapace ed il donatario in nome, neanche distruggerebbe la presunzione legale d'interposizione. VIII, n. 273.

— La parentela risultante dall'adozione fa ugualmente presumere di dritto l'interposizione. VIII, n. 274.

— L'interposizione presunta di dritto ne' casi di parentela non lo è ne' casi di semplice affinità. VIII, n. 275.

— La presunzione della legge neppure si applica al padre, ed alla madre, nè ai figli, e discendenti, ed al coniuge d'un morto civilmente. VIII, n. 276.

— Anche prima della legge del 14 luglio 1849 tale presunzione nè tampoco avrebbe potuto applicarsi ai parenti d'un Francese, che aveva perduta la sua qualità, nè ai Francesi parenti di uno straniero. VIII, n. 277.

— Ne' casi di annullamento di disposizioni fatte a vantaggio d'un incapace sotto il nome di persona interposta, o sotto la forma di contratto oneroso, devesi soltanto annullare ciò che l'incapace non po-

teva ricevere, il rimanente debb'essere conservato. VIII, n. 278.

CAPITOLO III.

DELLA PORZIONE DISPONIBILE, E DELLA RIDUZIONE.

— La facoltà di disporre de' proprî beni a titolo gratuito è ristretta a vantaggio de' discendenti, ed ascendenti. VIII, n. 279.

— La legge riserva loro una quota di beni, che varia in ragione del numero, e della qualità di coloro, che sono chiamati a raccoglierla. VIII, n. 280.

— Perchè il voto della legge non fosse eluso essa stabilì l' azione per riduzione delle liberalità eccessive. VIII, n. 281.

SEZ. I. — DELLA PORZIONE DISPONIBILE.

— Questa porzione varia a seconda che il defunto à lasciato discendenti, o ascendenti, e in proporzione del loro numero. VIII, n. 282, 313.

Ved. *Porzione disponibile*.

SEZ. II. — DELLA RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRA VIVI O TESTAMENTARIE. VIII, n. 315, 379.

Ved. *Riduzione*.

CAPITOLO IV.

DELLE DONAZIONI TRA VIVI DI BENI PRESENTI.

SEZ. I. — FORMA DEGLI ATTI CONTENENTI DONAZIONE TRA VIVI. DELLE DIVERSE DONAZIONI CHE FAR SI POSSONO SENZ'ATTO O SENZA APPROVARE LE FORMALITA' PRESCRITTE. DELLO STATO ESTIMATIVO DI MOBILI.

§ I. — *Forma degli atti contenenti donazione tra vivi.*

— Ogni atto che contenga donazione tra vivi dev'essere stipulato innanzi notai, e ne deve rimanere minuta. VIII, n. 381.

— Gli atti di donazione sono sottoposti a regole speciali, e tutte di rigore VIII, n. 382.

— Le formalità prescritte dalla legge del 25 ventoso anno XI sul *notariato* debbono tutte osservarsi nella formazione dell'atto sotto pena di nullità. VIII, n. 383.

— Il donante non potrebbe anche riparare con atto alcuno di conferma i vizî d'una donazione nulla nella forma. VIII, n. 384.

— Dopo la sua morte i suoi eredi lo potrebbero. VIII, n. 385.

— La disposizione dell'art. 1318 c. c. non è dunque applicabile agli atti di donazione. VIII, n. 386.

— È lecito a due persone di farsi scambievoli donazioni tra vivi con un medesimo atto, ciò è interdetto solamente ai coniugi durante il matrimonio, e riguardo pure alle disposizioni testamentarie. VIII, n. 387.

§ II. — *Diverse donazioni che si possono fare senz' atto o senza osservare le formalità prescritte per gli atti contenenti donazione.*

— Si possono donare di mano a mano somme, o altre cose mobili, senza fare alcun atto contenente donazione: basta la tradizione. VIII, n. 388.

— Quando si tratti di stabili è necessario un atto in debita forma: non basterebbe il rilascio; l'esecuzione volontaria da parte del donante non purgherebbe anche i vizî dell'atto che avesse avuto luogo. VIII, n. 389.

— La somma pagata in esecuzione d'una donazione nulla nella forma non è tuttavolta soggetta a ripetizione, anche da parte del donante. VIII, n. 390.

— Ma se la somma pagata fosse inferiore a quella che sia stata promessa, questo pagamento parziale non autorizzerebbe il donatario ad esigere il dippiù. VIII, n. 391.

— Si possono eziandio donare effetti *ad ordine* di mano a mano, anche con semplice girata *in bianco*. VIII, n. 392.

— La donazione di effetti mobili dati ad un terzo per essere consegnati ad una persona indicata dal

donante fu male a proposito giudicata valida, quantunque le cose si fossero consegnate dopo la morte di quest' ultimo. VIII, n. 393.

— Decisioni contrarie posteriori, e più uniformi alle regole. VIII, n. 394.

— Decisioni, le quali giudicarono irregolarmente che la consegnazione d'un biglietto a terza persona per essere restituito al debitore dopo la morte del creditore opererebbe valida rimessione del debito: decisione contraria. VIII, n. 395.

— La rimessione d'un titolo di credito sopra un terzo non opera valida donazione, se non quando siavi valida cessione capace d'impossessare chi si vuol gratificare. VIII, n. 396.

— La rimessione d'un debito per motivi di delicatezza deve produrre il suo effetto, quantunque sia avvenuta per mezzo d'un terzo, il quale à fatto conoscere al debitore la volontà del creditore dopo la morte di quest' ultimo. VIII, n. 397.

— Allorchè la liberalità che io fo a qualcuno sia la condizione d'una stipulazione che io fo per me stesso, non è necessario che l'atto sia nella forma degli atti contenenti donazione. VIII, n. 398.

— Dicasi lo stesso della rendita vitalizia che io stipulo a favore di un terzo, somministrandone il valore a chi si obbliga a corrisponderla. VIII, n. 399.

— La corte suprema mantiene le donazioni fatte sotto la forma di contratti a titolo oneroso, purchè le parti fossero capaci di ricevere l'una dall' altra,

§ III. — *Dello stato estimativo delle cose mobili donate.*

d' una rendita, o d' un credito sopra un terzo. VIII, n. 408.

— Lo stato estimativo, quand'è necessario, può esser inserito nell' atto di donazione come può esservi annesso. VIII, n. 409.

— Fu giudicato, e irregolarmente, che questo stato era necessario in una donazione fatta a titolo universale fra coniugi durante il matrimonio, non ostante la rivocabilità della donazione. VIII, n. 410.

— In qual caso sia necessario riguardo alle donazioni fatte per contratto di matrimonio ai coniugi o ad uno di essi? VIII, n. 411.

— È mai necessario nelle donazioni tra vivi a titolo universale fatte fuori contratto di matrimonio, e perciò di beni presenti. VIII, n. 412.

SEZ. II. — DELL' ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI TRA VIVI, E DA CHI POSSA FARSI.

§ I. — *Della forma dell' accettazione delle donazioni tra vivi.*

— Testo dell' art. 932 c. c. VIII, n. 413.

— L'accettazione dev'essere espressa. VIII, n. 414.

— Le donazioni fatte per contratto di matrimonio non possono essere impugnate nè dichiarate nulle sotto pretesto di mancanza di accettazione espressa. VIII, n. 415.

— Ma quelle fatte a persone diverse dal futuro

sposo, quantunque per contratto di matrimonio debbono essere espressamente accettate. VIII, n. 416.

— La donazione, che è la condizione d'altra donazione fatta ad altra persona, può esser accettata in qualunque modo. VIII, n. 417.

— L'accettazione può esser fatta con un posteriore atto, ed autentico di cui deve rimanere minuta, ma durante la vita del donante, e prima che l'avesse rivocato. VIII, n. 418.

— Non può esser fatta dagli eredi di colui al quale il donante volle donare. VIII, n. 419.

— La morte del donante o del donatario prima di notificarsi l'accettazione, sebbene dopo l'accettazione, impedirebbe di formarsi il vincolo di dritto. VIII, n. 420.

— Sarebbe lo stesso dello stato di demenza nel quale cadesse il donante: controvertito e rimessione. VIII, n. 421.

— Regolarmente la notificazione dell'accettazione che à avuto luogo con atto separato si fa col ministero d'usciere: come si provi. VIII, n. 422.

§ II. — *Da chi possa farsi l'accettazione.*

— Se il donatario sia maggiore, non interdetto, accetta da per se stesso, o per mezzo di persona munita di procura: la procura debb'esser autentica. VIII, n. 423.

— L'accettazione del notaro pel donatario assente è nulla. VIII, n. 424.

— È lo stesso di quella d'un terzo non munito di procura autentica, sebbene avesse dichiarato coll'atto di rendersi garante pel donatario. VIII, n. 425.

— Il notaro o uno de'notari che distende l'atto non può esser pure incaricato della procura del donatario ad effetto di accettar coll' atto medesimo. VIII, n. 426.

— Ma può esser incaricato per accettare con un atto posteriore, e rogato da un altro notaro. VIII, n. 427.

— Un parente del notaro, che distende l'atto di donazione può essere incaricato della procura del donatario, ad effetto di accettare, sebbene fosse parente nel grado in cui il notaro non potrebbe rogare l'atto, se quest'atto lo riguardasse; egli è lo stesso d'un aiutante del notaro. VIII, n. 428.

— L'accettazione d'una donazione fatta tra francesi in paese straniero non può aver luogo per mezzo d'un terzo non munito di procura autentica, quantunque l'uso del paese ammettesse l'accettazione per semplice intervento d'amico. VIII, n.429.

— Perchè si volle che la procura fosse autentica. VIII, n. 430.

— La procura non dev'essere in *brevetto*, bisogna che ne rimanga minuta, e che uniscasi una copia alla minuta della donazione. VIII, n. 431.

— La procura in debita forma induce mandato di notificare l'accettazione al donante. VIII, n. 432.

— La procura data da un futuro sposo per rappresentarlo nel suo contratto di matrimonio, ed ac-

cettare le liberalità che gli fossero fatte, non à bisogno d'essere autentica. VIII, n. 433.

— La donna maritata accetta coll' autorizzazione di suo marito, o nel caso del di lui rifiuto, con quella del magistrato: testo dell'art. 934 c. c. VIII, n. 434.

— L'accettazione espressa fatta dalla moglie non autorizzata obbliga il donante? sì, vigente il codice; ma controvertitissimo. VIII, n. 435.

— Come si accettino le donazioni fatte ai minori o agl'interdetti: testo dell' art. 935 c. c. VIII, n. 436.

— L'accettazione espressa fatta dal minore stesso, quantunque non emancipato, obbliga il donante: controvertito vigente il codice del pari che nell' antica giurisprudenza. VIII, n. 437.

— La madre del minore può accettare, quantunque il padre viva ancora, e sia in istato di manifestare la sua volontà; essa non à pur bisogno d'essere a ciò autorizzata: controvertito. VIII, n. 438.

— Gli ascendenti il possono ugualmente, abbenchè il padre e la madre sieno viventi ed in istato di manifestare la loro volontà. VIII, n. 439.

— Il padre e la madre d' un figlio naturale riconosciuto, e minore possono accettare per lui; ma non gli ascendenti di grado superiore. VIII, n. 440.

— Gli ascendenti non àn bisogno, come un tutore, d' essere autorizzati da una deliberazione del consiglio di famiglia per accettare. VIII, n. 441.

— Gli ascendenti possono con tal qualità accettare pel maggiore interdetto per demenza. VIII, n.442.

— Da chi deve farsi l'accettazione, quando dona il tutore. VIII, n. 443.

— La donazione debitamente accettata dal tutore coll'autorizzazione del consiglio di famiglia vincola irrevocabilmente il minore, come vincolerebbe un maggiore: controvertito. VIII, n. 444.

— E si dovrebbe dire la medesima cosa dell'accettazione fatta da un ascendente. VIII, n. 445.

— Ma l'accettazione fatta da un tutore non ascendente senza l'autorizzazione d'un consiglio di famiglia, non deve obbligare irrevocabilmente il donante: decisione contraria. VIII, n. 446.

— Il sordo-muto, che sa scrivere, può accettare da se stesso, o per mezzo d'un procuratore, se non sappia scrivere, l'accettazione à luogo mediante un tutore *ad hoc*. VIII, n. 447.

— La donazione fatta ad un condannato ai lavori forzati a tempo, o alla reclusione è accettata pel tempo che dura la pena dal curatore nominatogli. VIII, n. 448.

— Le donazioni fatte agli spedali, ai poveri d'un comune, o a vantaggio degli stabilimenti pubblici sono accettate dagli amministratori debitamente autorizzati a tal effetto. VIII, n. 449.

— L'autorizzazione deve precedere l'accettazione: conseguenze. VIII, n. 450.

— Disposizioni dell'ordinanza del 2 aprile 1817

riguardanti l'accettazione delle donazioni fatte agli spedali, o ai poveri, ovvero agli stabilimenti pubblici. VIII, n. 451.

SEZ. III. — QUALI BENI POSSA COMPRENDERE LA DONAZIONE TRA VIVI, FATTA FUORI CONTRATTO DI MATRIMONIO; QUALI CONDIZIONI INDIPENDENTEMENTE DA QUELLE CHE SONO IMMORALI, O IMPOSSIBILI NON POSSANO APPORVISI, E DELLA STIPULAZIONE DEL DRITTO DI RIVERSIONE.

§ I. — *Quai beni possa comprendere la donazione tra vivi fatta fuori contratto di matrimonio.*

— La donazione tra vivi non può comprendere i beni futuri del donante. VIII, n. 452.

— Era diversamente nel dritto di Giustiniano. VIII, n. 453.

— Ed è diversamente ancora vigente il Codice nelle donazioni fatte per contratto di matrimonio ai coniugi, o da uno d'essi all'altro. VIII, n. 454.

— La donazione che contenesse beni futuri sarebbe del resto nulla soltanto per questi beni, e non pe' beni presenti. VIII, n. 455.

— Puossi donare ogni specie di beni che sono in commercio. VIII, n. 456.

— La donazione d'una somma pagabile a morte del donante, o ad un'epoca stabilita dopo la sua morte, deve porsi nella classe di donazione di beni presenti. III, n. 457.

— Avvi maggior dubbio riguardo alla donazione

d' una somma *da prendersi da' beni che lascerò a morte mia*. VIII, n. 458.

— La donazione de' frutti da nascere si reputa donazione di beni presenti. VIII, n. 459.

— Lo stesso è di quella *de' vantaggi che ritrarrò dalla società a tempo esistente tra Paolo e me*. VIII, n. 460.

— Il donante può riservarsi l' usufrutto degli effetti donati, o la facoltà di disporre a vantaggio d'un altro. VIII, n. 461.

— Non più si conosce la clausola di *costituto* e di *precario;* che mai fosse questa clausola. VIII, n. 462.

— Quando il donante doni pure l' usufrutto col medesimo atto, vi sono due donazioni dirette, che debbono entrambe essere accettate espressamente. VIII, n. 463.

— Quando la riserva dell'usufrutto a favore d'un terzo sia posta come condizione della donazione fatta ad un altro, l'accettazione del terzo non à bisogno d' essere espressa. VIII, n. 464.

— Potrebbe il donante rivocare la donazione dell' usufrutto così fatta a favore del terzo prima della sua accettazione. VIII, n. 465.

— La riserva della facoltà di disporre dell' usufrutto a favore di un terzo anche designato, non deve confondersi col caso di riserva dell' usufrutto a favore d' un terzo posto come condizione della donazione. VIII, n. 466.

— Non è di rigore il designare il terzo a favo-

§ II. — *Quali condizioni, indipendentemente da quelle che sono immorali, contrarie alle leggi o impossibili, non possono essere apposte alle donazioni tra vivi.* VIII, n. 414, 485.

Ved. *Condizione*, sez. I.

§ III. — *Della stipolazione del dritto di riversione delle cose donate.* VIII, n. 486, 496.

Ved. *Riversione* (dritto di)

SEZ. IV. — DELL'EFFETTO DELLE DONAZIONI, DELLA TRASCRIZIONE E DELLA GARENTIA CHE PUÒ ESSER DOVUTA AL DONATARIO.

§ I. — *Dell' effetto della donazione.*

— L'effetto della donazione debitamente accettata è di rendere il donatario proprietario del corpo certo che fu donato, o di attribuirgli un'azione per farsi pagare la somma che fu promessa. VIII, n. 497.

— Il terzo che è in possesso reale di una cosa puramente mobile già donata ad un altro è nondimeno preferito al donatario, purchè sia in buona fede, salvo il regresso di quest' ultimo contra il donante. VIII, n. 498.

— Come il donatario di un credito sia impossessato riguardò ai terzi. VIII, n. 499.

§ II. — *Della trascrizione*. VIII, n. 500, 524.

VED. *Trascrizione*.

§ III. — *Della garentia che può esser dovuta al donatario*.

— Per massima, la garentia non è dovuta al donatario, il quale sia evinto da un terzo. VIII, n. 525.

— Diverso è quando il donante abbia promesso la garantia. VIII, n. 526.

— E quando la turbativa avvenga per fatto suo, o perchè non adempia alle sue obbligazioni verso i creditori ipotecarî. VIII, n. 527.

— La donazione di una dote induce di pieno dritto garantia vigente il codice: dritto romano sopra tal punto. VIII, n. 528.

— Il donante che donò la cosa altrui in mala fede a chi essendo in buona fede à fatto spese sulla cosa deve renderlo indenne di tali spese. VIII, n. 529.

— Nelle donazioni di somme o di cosa consistenti in *genere*, il donante è sempre garante della bontà del pagamento. VIII, n. 530.

— Il donatario evinto può ripetere dal donante ciò che gli avesse pagato di pesi in esecuzione della donazione, quantunque la garantia non gli fosse dovuta. VIII, n. 531.

— Il donatario, anche nel caso in cui la garan-

tia non gli fosse dovuta, può sperimentare quella che aveva il donante contra coloro da cui erangli pervenuti i beni. VIII, n. 532.

SEZ. V. — ECCEZIONE ALLA REGOLA DELLA IRREVOCABILITA' DELLE DONAZIONI TRA' VIVI.

— Casi nei quali à luogo la rivocazione delle donazioni, oltre l'effetto delle condizioni risolutive espresse. VIII, n. 533.

— Nel codice non si è posto la stipulazione del dritto di riversione nel numero de' casi di risoluzione. VIII, n. 534.

— La rivocazione per inesecuzione delle condizioni è la risoluzione del dritto per effetto della condizione risolutiva sottintesa, ma non quella risultante dal verificarsi un avvenimento preveduto. VIII, n. 535.

— Ogni rivocazione è una risoluzione del dritto; ma ogni risoluzione del dritto non è, nello spirito del codice, una rivocazione. VIII, n. 536.

§ II. — *Della rivocazione per inesecuzione delle condizioni sotto le quali fu fatta la donazione.*

— Idea generale delle *condizioni*, delle *modalità* e della *causa* nelle donazioni. VIII, n. 537.

— L'inadempimento di una condizione sospensiva differisce essenzialmente dalla rivocazione. VIII, n. 538.

— L'adempimento di una condizione risolutiva, propriamente detta sotto la quale fu fatta la donazione, l'annulla di pieno dritto. VIII, n. 539.

— Diverso è per la inesecuzione delle condizioni o *pesi* apposti alla donazione: la rivocazione o la risoluzione deve domandarsi giudiziariamente. VIII, n. 540.

— Esempio ed effetti di una donazione fatta sotto condizione sospensiva. VIII, n. 541.

— Esempio ed effetti di una donazione fatta sotto condizione risolutiva propriamente detta. VIII, n. 542.

— Esempio ed effetti di una donazione fatta con *pesi* chiamati impropriamente *condizioni* nel codice. VIII, n. 543.

— Il donante può, o dimandare la rivocazione, o costringere il donatario all'esecuzione de' *pesi*. VIII, n. 544.

— Quando il peso sia a vantaggio di un terzo, questi à azione contra il donatario. VIII, n. 545.

— Per massima, la donazione quantunque fatta per una *causa*, o avvenimento accaduto, che si trova falsa, non è men valida. VIII, n. 546.

— La regola è soggetta ad eccezione, ed in quai casi. VIII, n. 547.

— La donazione fatta talune volte *sub modo*, o con indicazione di una cosa da farsi, o d'impiego della cosa donata; ed importa di ben esaminare quale sia stata la intenzione del donante imponendo questo modo: esempio di un caso in cui non

volle farne dipendere l'effetto della donazione. VIII, n. 548.

— Esempio di un caso contrario. VIII, n. 549.

— Altro esempio. VIII, n. 550.

— L'azione di rivocazione per causa d'inesecuzione delle condizioni o pesi à luogo ancora contra gli eredi del donatario, ed è trasferibile agli eredi del donante. VIII, n. 551.

— Simile azione dura pel termine ordinario di anni trenta, a contare dal giorno in cui il donante poteva utilmente procedere. VIII, n. 552.

— I terzi detentori con titolo e buona fede possono prescrivere i beni con dieci anni tra presenti e venti tra assenti. VIII, n. 553.

§ III. — *Della rivocazione per causa d'ingratitudine del donatario verso il donante.*

— Testo dell'art. 955 c. c. su' fatti d'ingratitudine. Non è permesso ai giudici di pronunziare la rivocazione per altri fatti. VIII, n. 554.

— Affinchè il donatario sia privato del beneficio, basta che abbia tentato di dar la morte al donante; non è necessario che sia stato condannato per tal fatto. VIII, n. 555.

— È necessario tuttavolta che vi sia stata volontà da sua parte di commetterlo: conseguenze. VIII, n. 556.

— Pei fatti di sevizie, delitti o ingiurie gravi, è lasciato alla saggezza de' tribunali lo stimarli. VIII, n. 557.

— Come si provi di essersi negati gli alimenti. VIII, n. 558.

— La rivocazione per causa d' ingratitudine non avviene mai di pieno dritto. VIII, n. 559.

— Non può esser dimandata che nell' anno dal giorno del delitto, o dal giorno in cui questo potè esser conosciuto. VIII, n. 560.

— Il donante, che rimise l' ingiuria, non può più rivocare pel fatto medesimo. VIII, n. 561.

— La rivocazione non à luogo contra gli eredi del donatario, nè per ragione del loro proprio fatto, nè per ragione di quello del loro autore, menochè in quest' ultimo caso l' azione fosse già stata intentata utilmente contra costui; allora può essere continuata contra gli eredi. VIII, n. 562.

— La rivocazione può essere pronunziata contra una donna maritata per la sua ingratitudine verso il donante, sebbene il marito non se ne fosse reso colpevole; e l' usufrutto del marito su i beni donati non gli sarebbe riservato che con una distinzione. VIII, n. 563.

— Il minore *capax doli* ed il prodigo possono essere similmente soggetti alla rivocazione per ingratitudine. VIII, n. 564.

— Le donazioni mutue o reciproche sono soggette come le altre alla rivocazione per causa d' ingratitudine. VIII, n. 565.

— Avvien lo stesso delle rimessioni gratuite di debiti, e della donazione di dritti ereditarî. VIII, n. 566.

— Circa alle donazioni rimuneratorie, devesi distinguere. VIII, n. 567.

— La rivocazione per causa d' ingratitudine non nuoce in alcun modo ai dritti dei terzi acquistati anteriormente all'iscrizione della dimanda per rivocazione in margine della trascrizione. VIII, n. 568, 569.

— Se la trascrizione non fosse stata fatta, il donante potrebbe farla eseguire ed avrebbe interesse a dimandarla al più presto. VIII, n. 570.

— Le donazioni fatte a contemplazione del matrimonio non sono rivocabili per causa d' ingratitudine. VIII, n. 571.

— Anche quelle fatte da uno de' consorti all' altro, e quantunque vi sia stata separazione personale. VIII, n. 572.

§ IV. — *Della rivocazione per sopravvegnenza di figli al donante.*

— Il principio di siffatta rivocazione si rinviene nella celebre legge *si unquam*, la quale tuttavolta non era introduttiva di un dritto generale. VIII, n. 573.

— Testo dell' art. 960 c. c. ed osservazioni sopra tale testo. La rivocazione per simile causa à luogo di pieno dritto. VIII, n. 574.

— Il figlio conceputo non si reputa nato in questo caso. VIII, n. 575.

— Affinchè la rivocazione si effettuisca è necessario che il fanciullo nasca vitale. VIII, n. 576.

— La rivocazione avverrebbe sebbene il donante avesse avuto figli che erangli morti al tempo della donazione, se glie ne sopravvenissero. VIII, n. 577.

— L'esistenza di un figlio morto civilmente al tempo della donazione non impedisce che sia rivocata se sopravvenga un altro figlio. VIII, n. 578.

— Il ricupero che il morto civilmente facesse della vita civile per effetto di una nuova sentenza effettuirebbe la medesima rivocazione. VIII, n. 579.

— Sarebbe forse lo stesso se avesse ricuperato i dritti civili per beneficio di lettere di grazia. VIII, n. 580.

— L'adozione non rivoca le donazioni, salvo il dritto di riduzione, se competa, per la riserva dell' adottato. VIII, n. 581.

— La donazione fatta da un coniuge senza figli al consorte, non si rivoca colla sopravvegnenza di figli, anche nati da un matrimonio posteriore. VIII, n. 582.

— Il ritorno di un figlio assente, che si credeva morto nel tempo della donazione, non la rivoca: opinione contraria di Ricard e di Pothier. VIII, n. 583.

— Due altri casi ne' quali questi autori credevano di esservi rivocazione, ed in cui non avvenne effettivamente. VIII, n. 584.

— La sopravvegnenza di un nipote produce rivocazione come quella di un figlio, quando nasca dopo la morte di suo padre defunto al tempo della donazione. VIII, n. 585.

*

— *Quid* della nascita di un figlio nato da un matrimonio annullato? Distinzione da farsi. VIII, n. 586.

— Le donazioni fatte tra coniugi durante il matrimonio non sono soggette a rivocazione per sopravvegnenza di figli. VIII, n. 587.

— Circa alla rivocazione, il valore delle cose donate è indifferente. VIII, n. 588.

— Nondimeno i piccoli doni di cose mobili non vi sono soggetti. VIII, n. 589.

— Le donazioni scambievoli vi sono sottoposte, ma nel loro insieme. VIII, n. 590.

— Le donazioni rimuneratorie vi sono parimenti sottomesse, ma con talune restrizioni. VIII, n. 591.

— È lo stesso delle donazioni onerose o con pesi. VIII, n. 592.

— Non che delle gratuite rimessioni di debiti. VIII, n. 593.

— La donazione de' dritti ereditarî, ed anche la rinunzia gratuita a vantaggio di uno o di più coeredi soltanto, sono soggette ancora a tale rivocazione. VIII, n. 594.

— Le donazioni fatte agli ospizî o ai poveri vi sono ugualmente sottoposte. VIII, n. 595.

— Qualunque rinunzia alla rivocazione per sopravvegnenza di figli è senza effetto. VIII, n. 596.

— La rivocazione à luogo ancorchè i beni sieno stati rilasciati al donatario; ma gode de' frutti fintantochè non gli sia stata notificata la nascita del figlio. VIII, n. 597.

— La donazione rivocata di pieno dritto per so-

pravvegnenza di figli non può ricevere di nuovo il suo effetto per la morte del figlio, nè per alcun atto che la confermi. VIII, n. 598.

— I beni rientrano in possesso del donante liberi da tutti i pesi imposti dal donatario. VIII, n. 599.

— L'azione per rivocazione si prescrive con 30 anni, computabili dalla nascita dell'ultimo figlio, anche postumo, e senza pregiudizio delle interruzioni come per dritto. VIII, n. 600.

— La rivendicazione per effetto della rivocazione dura anche anni trenta riguardo ai terzi detentori dei beni: è questa una derogazione alle regole. VIII, n. 601.

— La prescrizione è sospesa durante la minore età de' figli da che raccolsero i beni. VIII, n. 602.

— I figli àn dritto ai beni solo come eredi del loro padre donante: conseguenze. VIII, n. 603.

SEZ. VI. — DEL DRITTO DI ACCRESCERE FRA I DONATARÎ ED I LEGATARÎ. IX, n. 496, 517.

Ved. *Accrescimento*.

CAPITOLO V.

Delle sostituzioni. VIII, n. 24, 95. IX, n. 518, 613.
Ved. *Sostituzione*.

CAPITOLO VI.

— Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre o da altri ascendenti tra i loro figli o discendenti. IX, n. 614, 660.
Ved. *Divisione* cap. II.

CAPITOLO VII.

DELLE DIVISIONI FATTE PER CONTRATTO NUZIALE AGLI SPOSI ED AI FIGLI DA NASCERE DAL MATRIMONIO.

— Il favore dovuto al matrimonio fece stabilire molte derogazioni alle massime che regolano le donazioni. IX, n. 661.

— Delle diverse specie di donazioni che possono farsi in contemplazione del matrimonio agli sposi o ad uno di essi e divisione di questo capitolo. IX, n. 662.

SEZ. I. — DELLE DONAZIONI TRA'VIVI DI BENI PRESENTI FATTE IN CONTEMPLAZIONE DEL MATRIMONIO AGLI SPOSI O AD UNO DI ESSI, DAL PADRE, MADRE, PARENTI O ESTRANEI.

— Testo dell'art. 1081 c. c. IX, n. 663.

— Senso dell'ultima disposizione di questo articolo. IX, n. 664.

— Nè secondo il codice civile, nè secondo la legge del 17 maggio 1826, si può donare direttamente ai figli da nascere dal matrimonio, passando sotto silenzio i futuri sposi. IX, n. 665.

— La donazione tra' vivi di beni presenti in contemplazione del matrimonio può aver luogo o con un atto separato, o col contratto di matrimonio: le altre donazioni in contemplazione del matrimonio non posson farsi in generale che col contratto nuziale. IX, n. 666.

— Inserita nel contratto nuziale la donazione si reputa sempre fatta in contemplazione del matrimonio: conseguenze. IX, n. 667.

— La donazione tra'vivi di beni presenti fatta agli sposi o ad uno di essi è sottoposta alle regole generali delle donazioni fatte a questo titolo: conseguenze. IX, n. 668.

— In che mai questa donazione sia esente dalle massime che regolano le donazioni in generale. IX, n. 669.

SEZ. II. — DELLA DONAZIONE DE' BENI FUTURI O ISTITUZIONE CONTRATTUALE.

— Motivi che fecero ammettere le donazioni di beni futuri per atto tra vivi ed a vantaggio anche d'individui non ancor nati, nè conceputi: era questo un dritto consuetudinario. IX, n. 670.

— La donazione di beni futuri chiamasi *istituzione contrattuale*, giacchè è la donazione dell'eredità in tutto o in parte. IX, n. 671.

— Essa à qualche analogia colla donazione a causa di morte, rigettata dalla nostra legislazione in virtù dell'ordinanza del 1731 e del codice; ma ne differisce in molti punti. IX, n. 672.

— Non può farsi in generale, se non per contratto di matrimonio, stipulato in forma autentica. IX, n. 673.

— Testo dell'art. 1082. IX, n. 674.

— Questa donazione può farsi da molti, ed a vantaggio dei due sposi. IX, n. 675.

— Essa non consiste in cose speciali e determinate, nè in somme, mentre allora sarebbe una donazione tra vivi di beni presenti; ma è universale o a titolo universale. IX, n. 676.

— Si presume fatta puranche in favore de'figli e discendenti nascituri dal matrimonio, in caso di premorienza dello sposo donatario per riguardo al donante, ma può costui escludere l'effetto di tal presunzione con una stipulazione contraria. IX, n. 677.

— La donazione non potrebbe farsi soltanto a favore de' figli e discendenti nascituri dal matrimonio, ad esclusione degli sposi. IX, n. 678.

— Allorchè i figli concorrano alla disposizione per effetto della premorienza del lor padre donatario, per raccogliere i beni donati non ànno bisogno di essere suoi eredi, anche beneficiati. IX, n. 679.

— Allorchè il donatario abbia raccolto, non possono i figli avere i beni donati, che accettando la sua eredità. IX, n. 680.

— Tranne se la donazione sia stata fatta con peso di restituzione a lor favore: dritto del codice a tal riguardo, e legge del 17 maggio 1826. IX, n. 681.

— Effetto di questo peso di restituzione. IX, n. 682.

— La istituzione contrattuale fatta da un ascendente non toglie ai figli del donatario premorto, nati da un altro matrimonio, la lor parte nella porzione di beni che sarebbe stata a costui dovuta a titolo di riserva. IX, n. 683.

— In caso di premorienza del donatario, i figli di figli nati prima del donante concorrono coi loro zii o zie, ed ànno nella istituzione la parte che avrebbero avuta il lor padre o madre. IX, n. 684.

— La premorienza del donatario e di tutti i figli del matrimonio non rende caduca l'istituzione se abbiano essi lasciati discendenti, come renderebbe caduca una sostituzione fedecommessaria. IX, n. 685.

— I figli di figli premorti concorrono all' istituzione per dritto di rappresentazione, e la divisione si fa per istirpi, e non per capi: dritto antico positivo a tal riguardo, anche nei paesi in cui non era ammessa la rappresentazione. IX, n. 686.

— I figli morti prima del donante senza lasciare discendenti si reputano non essere esistiti circa all' istituzione. IX, n. 687.

— L'istituito non può disporre de'beni in vita del donante a danno de'figli, nel caso in cui non conseguisse il dritto. IX, n. 688.

— Anche quando avesse oprato col consenso del donante. IX, n. 689.

— Il donante nol può di vantaggio dopo la morte dell' istituito, nè scegliere un figlio del matrimonio per conseguire i beni. IX, n. 690.

— Anticamente la riserva fatta dal donante che, in caso di premorienza del donatario, potesse distribuire i beni come meglio gli piacesse tra i figli del matrimonio, era validissima ed assai in uso; il codice non la prescrive. IX, n. 691.

— Ma vieta (e la legge del 17 maggio 1826 non cambiò menomamente le sue disposizioni a tal riguardo) la clausola che in caso di premorienza del donatario, i beni apparterranno al tale o tal figlio del matrimonio. IX, n. 692.

— L' istituzione contrattuale non può farsi che a favore degli sposi o di uno di essi, ed in caso di lor premorienza, a vantaggio de' figli e discendenti nascituri dal matrimonio. IX, n. 693.

— Avveniva lo stesso nelle antiche regole, ma erano esse eluse mediante la clausola detta di *società*, con cui l'istituito aveva incarico di far partecipare altre persone, per esempio i suoi fratelli e sorelle, al beneficio della istituzione: questa clausola è rigettata dal codice, meno come sostituzione vietata, che come donazione di beni futuri fatta a favore di persone incapaci di riceverle con atti tra vivi: decisione in questo senso. Nondimeno controvertito. IX, n. 694.

— Il beneficio della nullità circa alla porzione de' socî ridonda a vantaggio degli eredi del donante, e non a vantaggio dell' istituito: medesima decisione: controvertito pure. IX, n. 695.

— Le clausole di società contenute in contratti antichi e nei paesi in cui esse erano ammesse dall' uso, debbono ancora ricevere la loro esecuzione vigente il codice. IX, n. 696.

— Le clausole di società inserite in donazioni anche universali di beni presenti, ànno effetto vigente il codice come anticamente: decisione uniforme. IX, n. 697.

— La clausola con cui un padre, maritando uno de' suoi figli, promette di lasciar ad essi tutta la sua eredità in porzioni eguali, à effetto sol riguardo al figlio nel cui contratto di matrimonio si trova: conseguenza. IX, n. 698.

— *Quid* se i fratelli e sorelle del figlio maritato muoiano prima del donante il quale avea promesso di lasciargli *una parte eguale a quella de' suoi fratelli*

e sorelle ? Si reputerà forse che costui abbia fatto una istituzione universale, intendendosi con ciò ogni dritto di disporre? Specie giudicata dalla corte di cassazione, la quale decise per la negativa. IX, n. 699.

— Alla istituzione contrattuale si fa luogo colla morte naturale o civile dell'istituente ; essa non è caduca per la costui morte civile. IX, n. 700.

— Ma è caduca se l'istituito sia morto civilmente in tempo che trapassa il donante, nel caso in cui non vi sieno discendenti dal matrimonio. IX, n. 701.

— Nel caso d'indegnità o di rinuncia dell'istituito, i figli e discendenti del matrimonio raccolgono pure il beneficio dell'istituzione. IX, n. 702.

— Effetti generali dell'istituzione per ciò che sia irrevocabilità: testo dell'art. 1083 ec. IX, n. 703.

— Il donante può far donazioni modiche. IX, n. 704.

— Ma non può disporre a titolo universale in danno dell'istituzione. IX, n. 705.

— I donatarî anche a titolo particolare degl'immobili compresi nell'istituzione non possono allegar la mancanza di trascrizione. IX, n. 706.

— Nettampoco possono gli eredi opporre la mancanza di stato estimativo degli effetti mobili compresi nella disposizione. IX, n. 707.

— Può il donante sempre disporre come più gli piaccia a titolo oneroso, ed in buona fede. IX, n. 708.

— La vendita simulata fatta in danno dell'istituzione può essere impugnata dal donatario. IX, n. 709.

— Avvien lo stesso delle false ricognizioni di debiti. IX, n. 710.

— Per massima, le vendite o cessioni fatte dal donante mercè rendita vitalizia son valide: decisione uniforme. IX, n. 711.

— La rinunzia fatta dal donante al dritto di alienare gl' immobili, posteriormente al contratto di matrimonio, è nulla e di niun effetto: medesima decisione. IX, n. 712.

— Sarebbe nulla puranche benchè fosse stata inserita nel contratto del matrimonio. IX, n. 713.

— Le vendite fatte mediante una rendita vitalizia, ed in chiaro modo fraudolenti da parte pur anche dell' acquirente, possono essere annullate. IX, n. 714.

— La donazione fatta ne' limiti di una riserva contenuta nell' istituzione non si può impugnare dall' istituito, benchè vendite fatte dopo, o anche prima, l' avessero renduta sterile. IX, n. 715.

— I creditori dell'istituito posteriori alla disposizione di una somma maggiore di quella di cui il donante si aveva riservato la facoltà di disporre, ed alla quale il donatario diede il suo consenso, non possono impugnare questa disposizione come fatta in danno de'loro dritti. IX, n. 716.

— La sua validità vien regolata dalla legge vigente nel giorno dell' istituzione: in conseguenza quelle fatte vigente la legge del 17 nevoso anno II

sono nulle, quantunque il donante fosse morto sotto il codice civile. IX, n. 717.

— L'istituito è tenuto de' debiti e pesi ereditarî personalmente per la sua parte, ed ipotecariamente per l'intero, salvo il suo regresso come di dritto: rimessione ad altre parti dell'opera. IX, n. 718.

— In qual caso l'istituito sia impossessato di pieno dritto per effetto della morte del defunto. IX, n. 719.

— Suoi dritti circa ai frutti: rimessione. IX, n. 720.

— Effetto dell'impossessamento circa alla necessità per l'istituito di far uso del beneficio dell'inventario, affin di non essere tenuto de' debiti *ultra vires*. IX, n. 721.

— L'istituzione contrattuale divien caduca per la premorienza del donatario e suoi discendenti nati dal matrimonio. IX, n. 722.

— La moglie maritata à bisogno di essere debitamente autorizzata per fare una istituzione contrattuale: controverso. IX, n. 723.

— Ma debitamente autorizzata può farne una, la quale comprendesse i suoi beni dotali, quantunque non dichiarati alienabili col suo contratto di matrimonio. IX, n. 724.

— Il termine per impugnare una istituzione contrattuale fatta da persona incapace è quello stabilito dall'art. 1304 c. c. IX, n. 725.

SEZ. III. — DELLA DONAZIONE FATTA CUMULATIVAMENTE DE' BENI PRESENTI E FUTURI IN TUTTO O IN PARTE.

— Testo dell'art. 1084 c. c. IX, n. 726.

— Testo dell'art. 1085 c. c. IX, n. 727.

— Il codice à aggiunto una disposizione importante all'ordinanza del 1731, richiedendo lo stato de' debiti e pesi del donante de' beni presenti e futuri, esistenti al tempo della donazione. IX, n. 728.

— Non permette, come l'ordinanza, di fare la donazione di beni presenti e futuri direttamente a vantaggio de' figli del matrimonio. IX, n. 729.

— La donazione di cose particolari o di somme, quantunque fatta con donazione di una quota de' beni futuri, è mera donazione tra' vivi di beni presenti circa a dette cose o a dette somme: conseguenze. IX, n. 730.

— La donazione fatta cumulativamente di beni presenti e futuri, senza unirvi lo stato de' debiti e pesi del donante esistenti al tempo del contratto, non à che gli effetti di una mera istituzione contrattuale. IX, n. 731.

— Diversamente è di una donazione anche di parte de' beni presenti soltanto, quantunque fatta con contratto di matrimonio. IX, n. 732.

— Nella donazione fatta cumulativamente de' beni presenti e futuri, lo stato de' mobili presenti non è richiesto sotto pena di nullità della donazione circa a questi mobili. IX, n. 733.

— Il caso in cui la donazione de' beni presenti e futuri sia stato accompagnato dallo stato de'debiti e pesi del donante, presenta gravi dubbi per determinare gli effetti di simile donazione. IX, n. 734.

— Diverse proposizioni a tal riguardo, specialmente circa alla questione se il donatario sia immediatamente proprietario de' beni presenti; se il donante debba riserbarsene l' usufrutto per continuare a goderne; se la caducità dell'art. 1089 c.c. si applichi a questi beni come ai beni futuri, ec. IX, n. 735.

— Discussione su questi punti, opinione degli autori antichi e moderni, e riassunto. IX, n. 736.

— Trascrizione della donazione degl' immobili pei beni presenti: rimessione al tomo precedente. IX, n. 737.

SEZ. IV. — DELLE DONAZIONI CHE PER MOLTI RAPPORTI PARTECIPANO DELLA NATURA DELLE DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE.

— Le donazioni mentovate nell' art. 1086 c. c. sono modificazioni delle precedenti, anzichè specie particolari. IX, n. 738.

— Testo di questo articolo. IX, n. 739.

— Modificazioni cui può esser soggetta la donazione tra vivi di beni presenti fatta agli sposi o ad uno di essi in favore del matrimonio. IX, n. 740.

— Effetti di siffatte modificazioni. IX, n. 741.

— In qual modo possono modificarsi gli effetti

sia sopravvissuto al donante: ciò che abbia luogo nel caso in cui l'uno o l'altro disparisse senza dar nuove di se. IX, n. 750.

— Tutte queste donazioni al tempo dell'apertura della successione del donante, sono riducibili alla proporzione di quanto ei poteva disporre. IX, n. 751.

— La quota de' beni di cui potè disporre il donante si determina secondo la legge in vigore nel giorno della donazione irrevocabile, quantunque l'effetto di siffatta donazione fosse riportato al tempo della sua morte: giurisprudenza. IX, n. 752.

— Da questa legge puranche vien regolato ciò che il donatario potè ricevere dal donante. IX, n. 753.

CAPITOLO VIII.

DELLE DISPOSIZIONI TRA I CONIUGI, SIA COL CONTRATTO NUZIALE, SIA DURANTE IL MATRIMONIO.

SEZ. I. — QUALI DISPOSIZIONI I CONIUGI POSSONO FARE L'UNO A VANTAGGIO DELL'ALTRO, SIA COL CONTRATTO NUZIALE, SIA DURANTE IL MATRIMONIO, ED EFFETTI DI QUESTE DISPOSIZIONI.

§ I. — *Delle donazioni fatte fra coniugi per contratto di matrimonio, e de' loro effetti.*

— I coniugi possono in generale farsi quelle donazioni che loro piaccia: testo dell'art. 1091. IX, n. 755.

— La donazione tra' vivi di beni presenti fatta tra

coniugi, per contratto di matrimonio, non si reputa fatta sotto la condizione di sopravvivenza del donatario. IX, n. 756.

— Ma siffatta condizione può essere stipulata: suoi effetti. IX, n. 757.

— Effetto della riserva di poter disporre di una cosa compresa nella donazione de' beni presenti fatta tra coniugi col contratto di matrimonio. IX, n. 758.

— Donazione di beni futuri o di beni presenti e futuri cumulativamente: testo dell'art. 1093 c. c. IX, n. 759, 760.

— Non bisogna confondere la donazione di cose particolari con la donazione di beni presenti e futuri cumulativamente. IX, n. 761.

— Queste donazioni possono essere scambievoli o reciproche. IX, n. 762.

— Non è necessario a tal uopo che sieno di quote eguali, ed una può essere in usufrutto, l'altra in proprietà. IX, n. 763.

— Se i due coniugi periscano nello stesso infortunio, senza che si possa conoscere chi sia sopravvissuto, la donazione, semplice o reciproca, è caduca. IX, n. 764.

— Donazioni fatte dal minore al suo coniuge nel contratto di matrimonio: testo degli art. 1095, 1309 e 1398 c. c. IX, n. 765.

— Le donazioni di cui si tratta in questo paragrafo non possono impugnarsi sotto pretesto di mancanza di accettazione. IX, n. 766.

*

— Esse sono nulle se il matrimonio non si effettua. IX, n. 767.

— Ma non sono nè rivocate, nè rivocabili per causa d'ingratitudine, anche nel caso di separazione personale: rimessione. IX, n. 768.

— Non divengono caduche colla morte del donante; *secus* circa alla morte civile del donatario. IX, n. 769.

§ II. — *Delle donazioni tra coniugi fatte durante il matrimonio, e de' loro effetti.*

— I coniugi possono eziandio vantaggiarsi durante il matrimonio, anche con donazioni fatte per atto tra vivi; ma queste donazioni sono sempre rivocabili. IX, n. 770.

— La moglie può rivocare quelle da lei fatte, senza aver bisogno di autorizzazione. IX, n. 771.

— Queste donazioni non son rivocate per sopravvegnenza di figli. IX, n. 772.

— Non possono i coniugi farsi alcuna disposizione scambievole e reciproca con un solo e medesimo atto. IX, n. 773.

— Queste donazioni fatte con atto tra vivi àn bisogno di essere accettate come ne' casi ordinarî di donazioni fuori contratto di matrimonio. IX, n. 774.

— Esse posson farsi anche con atto tra vivi a titolo universale de' beni che il donante lascerà a morte sua. IX, n. 775.

— Allora non avvi alcun dubbio che esse sieno caduche per la premorienza del donatario, come lo

sarebbe una istituzione di erede o un legato. IX, n. 776.

— Avvi maggior dubbio allorchè la donazione sia di beni presenti. IX, n. 777.

— Talune differenze tra queste due specie di donazioni. IX, n. 778.

— Come possono essere rivocate le une e le altre: rimessione. IX, n. 779.

SEZ. II. — DELLA QUOTA DE' BENI DI CUI GLI SPOSI POSSONO DISPORRE L' UNO A VANTAGGIO DELL' ALTRO, SIA COL CONTRATTO NUZIALE, SIA DURANTE IL MATRIMONIO.

— Osservazioni preliminari. IX, n. 780, 827.

SEZ. III. — DE' VANTAGGI INDIRETTI O COVERTI, OVVERO FATTI DA PERSONE INTERPOSTE.

— Testo degli art. 1099 e 1100 c. c. IX, n.828.

— Diversi casi in cui il coniuge, avendo figli di un primo letto, vantaggia indirettamente il suo nuovo consorte. IX, n. 829.

— In questi casi non v'è dubbio che sia annullato l'eccedente soltanto della disponibile. IX, n. 830.

— È forse lo stesso delle donazioni coverte o fatte da interposte persone? Sì, ma controvertitissimo. IX, n. 831.

— L'interposizione di persone diverse da quelle menzionate nell'art. 1108 c. c. può essere provata, e dar luogo ad annullare la donazione. IX, n. 832.

— Quando anche il nuovo coniuge avesse rac-

colto nella successione di un figlio comune la cosa a questo donata dal consorte, non sarebbe perciò considerato come donatario. IX, n. 833.

— I figli naturali riconosciuti dal nuovo coniuge si reputano anche persone interposte. IX, n. 834.

— Altra spiegazione sull'art. 1100 c. c. IX, n. 835.

CAPITOLO IX.

DELLE DONAZIONI O VANTAGGI FATTI AGLI SPOSI O DAGLI SPOSI FRA LORO DOPO IL CONTRATTO DI MATRIMONIO E PRIMA DELLA CELEBRAZIONE.

— Delle formalità e condizioni necessarie per la loro validità; che intendesi in questo caso per controscritture. XIV, n. 50, 72.

— Del dritto di disporre a titolo gratuito dei beni della comunione, sia dal marito, sia dalla moglie, sia unitamente. XIV, n. 270 e seg.

VED. *Dote*, *Comunione*.

— Le donazioni fatte tra coniugi *durante il matrimonio* sono sempre riducibili per fissar la riserva prima di ogni altra donazione. ancorchè queste sieno posteriori. VIII, n. 357, 358.

— Accade diversamente per quelle fatte nello stesso contratto di matrimonio. VIII, n. 355, 356.

DONAZIONE A CAUSA DI MORTE

— Più non si conoscono le donazioni *a causa di morte* propriamente dette. VIII, n. 6.

— Disposizione proibitiva dell'ordinanza del 1731,

Ved. *Ipoteca*, cap. III, sez. I, § II.

— Qual' è la durata dell' ipoteca legale della moglie, senza inscrizione, dopo lo scioglimento del matrimonio. XX, n. 38.

— Obbligazione del marito riguardo all'ipoteca legale della moglie. XX, n. 39, 53.

— Restrizione dell' ipoteca legale della moglie. XX, n. 54, 72.

— Per riconoscere suo figlio, la donna maritata non à bisogno di essere autorizzata dal marito o dal tribunale. III, n. 257.

— Di quale autorizzazione la donna maritata abbisogna per accettare una successione a lei toccata? VI, n. 423, 434.

— La donna maritata non à bisogno, quantunque in età minore, dell'autorizzazione del consiglio di famiglia per procedere ad una divisione, anche in linea di azione: basta che sia assistita dal marito maggiore di età. VII, n. 131.

— Regole diverse sulla question di sapere se la presenza della moglie è necessaria per procedere ad una divisione di beni a lei toccati, e se il solo intervento del marito non basti. VIII, n. 113, 131.

— Le donne maritate non posson far donazioni tra' vivi senza essere autorizzate, ma possono far testamento. VIII, n. 204.

— La moglie che dispone con autorizzazione del tribunale non può donare i suoi beni anche ai figli del primo letto, se non dedotto l'usufrutto, che ne appartenesse al marito. VIII, n. 205.

— **Quando il marito sia assente**, la moglie autorizzata dal magistrato, può disporre dei beni della comunione a favore dei figli. VIII, n. 206.

— E nel medesimo caso può essere autorizzata a disporre de' proprî beni, senza essere tenuta a riservarne l'usufrutto. VIII, n. 207.

— La moglie, quantunque separata di beni, giudizialmente o per contratto di matrimonio, non può donare, anche il mobiliare, senza essere debitamente autorizzata. VIII, n. 208.

— L'accettazione espressa d'una donazione fatta dalla moglie non autorizzata da suo marito nè dal magistrato, vincola il donante? Sì. VIII, n. 434, 435.

— Dritti delle mogli e dei gravati su i beni sostituiti. IX, n. 595.

— Del caso in cui l'affare altrui sia stato amministrato da una donna maritata, non autorizzata da suo marito. XIII, n. 662.

— Del prestito ad uso fatto da una donna maritata non autorizzata. XVII, n. 507, 508.

— La donna maritata, quantunque non autorizzata, transige in taluni casi validamente. XVIII, n. 409.

— I debiti contratti dalla donna maritata col consenso del marito o senza obbligano la comunione ed in quali casi. XIV, n. 246, 255.

Ved. *Comunione*.

— Dell'amministrazione dei beni personali della moglie durante il tempo della comunione. XIV, n. 309, 322.

— Dell'accettazione della comunione fatta dal-

DONNA PUBBLICA MERCANTESSA

— Quando la moglie è mai pubblica mercantessa? XIV, n. 252.

— Essa non à bisogno del consenso del marito per obbligarsi pe 'l suo negoziato, ma bisogna che sia stata autorizzata almeno tacitamente da lui ad esercitare la mercatura. II, n. 474, 475.

— La moglie minore non può esercitare la mercatura con la sola autorizzazione di suo marito, anche maggiore; ma bisogna che ottenga quella delle persone indicate dall' art. 21 c. com. II, n. 476.

— Il marito minore non può autorizzare sua moglie, anche maggiore, ad esercitare la mercatura: fa d' uopo ch' ella si diriga al magistrato. II, n. 478.

— La moglie pubblica mercantessa che s'obbliga per gli affari del suo negozio, obbliga essa pure il marito? II, n. 480 e seg.

— La moglie non autorizzata specialmente non si obbliga per affari estranei al suo negozio. II, n. 479.

Ved. *Donna maritata.*

— La donna pubblica mercantessa obbligandosi, obbliga pure la comunione. XIV, n. 257.

— Le cambiali firmate dalla moglie pubblica mercantessa si reputano fatte per la sua mercatura, tranne se vi sia espressa un'altra causa. XIV, n. 250.

— La moglie pubblica mercantessa può anche ipotecare ed alienare i suoi stabili, senza autorizzazione, per causa riguardante la sua negoziatura, eccettuati nondimeno gl' immobili stipulati dotali. XIV, n. 254.

— Della capacità delle donne maritate sotto il

regime dotale e che esercitano la mercatura, di vendere ed ipotecare i loro immobili. XV, n. 587.

— Del loro dritto di ricupero in caso di fallenza del marito. XV, n. 588, 594, 557.

DONNA RIMARITATA

— Il consenso della donna rimaritata, quantunque non conservata nella tutela, basta al matrimonio del figlio. II, n. 90.

— Il decorso di dieci anni, durante i quali si può attaccare gli atti fatti dalle donne maritate non autorizzate, non è interrotto nè sospeso dal passaggio a seconde nozze della donna. Esso comincia dal giorno dello scioglimento del precedente matrimonio. XII, n. 540, 542.

— Se il marito si ricusa ad autorizzare sua moglie a dotare una figlia del primo matrimonio di costei, essa deve adire il magistrato per ottenere la necessaria autorizzazione e l'usufrutto dei beni donati deve in questo caso essere riservato al marito. XIV, n. 303.

VED. *Dote*.

— La madre tutrice che vuol rimaritarsi deve convocare il consiglio di famiglia per decidere se la tutela le debba esser conservata, se no la perde di pieno dritto. III, n. 425, 426.

— Essa può però in seguito, se à perduta la tutela per questa causa, esserne investita di nuovo dal consiglio di famiglia. III, n. 427.

DONNA SEPARATA DI CORPO

— Essa può disporre de' suoi mobili ed alienarli senza bisogno di autorizzazione; è diverso per

gl' immobili e per stare in giudizio. II, n. 623, 624 (1210, 1214).

VED. *Separazione di corpo.*

DONNA SEPARATA DI BENI

— Del prestito ad uso fatto da una donna separata di beni. XVII, n. 512.

VED. *Separazione di beni*, cap. V.

DOTALE (regime)

VED. *Regime dotale.*

DOTE

— La costituzione di dote porta con se l' obbligazione di garentirla. VIII, n. 528.

— Della dote in caso di assenza. I, n. 451 e seg.

CAPITOLO I.

DELLA COSTITUZION DI DOTE SOTTO IL REGIME DELLA COMUNIONE.

— Effetti di questa costituzione allorchè i genitori abbiano dotato congiuntamente la figlia comune senza esprimere la porzione, per la quale ciascuno d' essi intendeva contribuirvi. XIV, n. 283.

— E come si effettuirebbe in simil caso la collazione all' eredità. XIV, n. 284.

— Se nel suddetto caso la dote sia stata costituita in effetti della comunione, la madre non è tenuta per la parte sua, benchè rinunciasse di poi alla comunione. XIV, n. 285.

— Avverrebbe altrimenti se dalle parole dell'atto

risultasse chiaramente, che la madre intese obbligarsi alla dote soltanto nel caso in cui accettasse la comunione. XIV, n. 286.

— La dote in effetti mobili che uno de' coniugi avesse costituito prima del suo secondo matrimonio alla figlia del primo letto, ed ancora dovuta al tempo della celebrazione è caduta a carico della comunione, anche senza compensazione, nè sarebbe dovuta compensazione se fosse stata costituita durante il secondo matrimonio. XIV, n. 287.

— *Quid* se il marito abbia dotato egli solo sua nipote in effetti mobili della comunione? Non n'è dovuta alcuna compensazione, come lo sarebbe nel caso in cui si trattasse d'una figlia del suo primo matrimonio. XIV, n. 288.

— *Quid* se abbia dotato congiuntamente con sua moglie, in effetti della comunione la figlia del primo letto, sia di sua moglie, sia di lui. XIV, n. 289.

— La dote costituita dal solo marito al figlio comune in effetti della comunione va a carico della comunione. XIV, n. 290.

— La moglie n'è dunque tenuta sol quando accetti la comunione: conseguenze. XIV, n. 291.

— Dalle parole del contratto potrebbe anche risultare che la dote dovesse prendersi interamente sulla porzione del marito nella comunione. XIV, n. 292.

— Confronto degli art. 1439 e 1515: conseguenze. XIV, n. 293.

— Caso in cui il marito abbia dichiarato incari-

carsi della dote per più della metà. XIV, n. 294.

— Caso in cui abbia dotato egli solo una figlia d'un primo matrimonio di sua moglie, sia in beni proprî, sia in cose della comunione. XIV, n. 295.

— La garantia della dote è dovuta da ogni persona che l'abbia costituita, il che si applica pure alla donazione fatta al marito, e gl'interessi corrono dal giorno del matrimonio, ancorchè vi sia un termine pel pagamento, salvo stipulazione in contrario. XIV, n. 296.

— Se il marito non voglia autorizzare sua moglie a dotare una figlia d'un primo matrimonio di costei, dev'ella adire il magistrato per ottenere la necessaria autorizzazione, e l'usufrutto de'beni donati deve riservarsi al marito. XIV, n. 303.

— In caso d'assenza del marito la moglie può ugualmente farsi autorizzare giudiziariamente per dotare un figlio comune. XIV, n. 301, 302.

CAPITOLO II.

DELLA COSTITUZIONE DI DOTE SOTTO IL REGIME DOTALE.

— I beni donati col contratto di matrimonio alla donna maritata, sotto la regola dotale, anche dal marito, sono dotali, salvo stipulazione in contrario. XV, n. 334.

— Quando la moglie si fa una qualsivoglia costituzion di dote, o che le vengano donati beni col

condo ciò che viene stabilito per le donazioni. XV, n. 344.

— In generale la qualità di dotale può esser data a una cosa dal solo proprietario di essa: conseguenze. XV, n. 345.

— La donna può costituirsi in dote qualunque specie di beni mobili, o immobili, purchè sieno in commercio, anche i beni futuri. XV, n. 346.

— Non può tuttavolta costituirsi in dote specialmente i beni, che raccoglierà nella successione di un tale ancora vivente. XV, n. 347.

— Ma può costituirsi i beni compresi in una sostituzione, alla quale essa è chiamata. XV, n. 348.

— Questi beni sarebbero mai compresi in una costituzione generale de'beni presenti soltanto? XV, n. 349.

— La costituzione di dote può cadere sopra tutti i beni della donna, presenti e futuri, o futuri soltanto, o una quota degli uni, o degli altri, ovvero una cosa particolare. XV, n. 350.

— La costituzione in termini generali di tutti i beni della donna, non comprende i beni futuri. XV, n. 351.

— La donna può costituirsi l'usufrutto che à sulla cosa altrui, ed anche semplicemente i prodotti da ritrarre dal tale dritto, i quali formeranno allora il capitale della sua dote, e li dovranno essere restituiti. XV, n. 352.

— La costituzione di tutti i beni si reputa fatta colla deduzione de'debiti: conseguenze. XV, n. 353.

— La disposizione dell' art. 1545 c. c. è applicabile tanto alla donazione fatta al figlio, che alla dote costituita alla figlia. XV, n. 371.

— Sebbene la figlia dotata da' suoi genitori abbia beni di cui essi godono, la dote non deve non essere somministrata da essi, salvo dichiarazione in contrario. XV, n. 372.

— Osservazione sulla costituzione fatta ne' termini degli art. 1545 e 1546 c. c. XV, n. 373.

— La garantia della dote è dovuta da tutti coloro, che la costituirono: sviluppamenti, e modificazioni. XV, n. 374.

— La garantia è dovuta alla moglie da coloro che le diedero i beni evinti, eccetto convenzione in contrario: *secus* per dritto romano. XV, n. 375.

— La garantia è dovuta anche al marito per le cose date a lui medesimo col suo contratto di matrimonio, se ne sia stato evinto. XV, n. 376.

— Effetto della garantia dovuta alla moglie, o al marito a cagione dell' evizione di tutto, o parte de' beni compresi nella costituzione di dote. XV, n. 377, 378.

— Se il marito, cui fu promessa una dote in contante dal padre, o dalla madre di sua moglie, la quale è divenuta loro erede, possa, per essere pagato, far vendere i beni parafernali, o se debba contentarsi degli annui interessi, o dell' usufrutto di tai beni parafernali. XV, n. 379.

— Gl' interessi della dote decorrono *ipso jure* dal giorno del matrimonio, quand' anche siasi pattuita

DRITTI CIVILI

DRITTO D'ALBINAGGIO

cessaria in materia di donazione di stabili. IV, n. 228.

— Gli art. 1140 e 1583 c. c. mostrano, col loro ravvicinamento, che i compilatori del codice furono da principio indecisi se conserverebbero le leggi di nebbioso; ma il dubbio svanisce innanzi ad altre disposizioni del codice. IV, n. 229.

— Per massima, anche in materia di mobili, corpi certi, la proprietà si trasferisce oggidì per solo effetto della convenzione. IV, n. 230.

— Casi nei quali non lo è che mediante la tradizione, ed in cui per conseguenza l'obbligazione trasferisce soltanto un semplice dritto personale. IV, n. 231.

— La proprietà o il dominio è un dritto reale: produce la *rivendicazione* quando siesi perduto il possesso della cosa. IV, n. 232.

— L'azione chiamata in dritto romano *publiciana* sarebbe ugualmente ben fondata presso noi nei casi in cui era ammessa secondo le regole di quel dritto almeno in generale: sviluppamenti. IV, n. 233.

— Applicazione dell'art. 1328 c. c., secondo il quale gli atti in scrittura privata non ànno data certa riguardo ai terzi, che in una delle materie da esso espresse. IV, n. 234.

— Se i documenti avessero la stessa data, e provvenissero dagli stessi, o da diversi individui, non proprietari, il possessore attuale sarebbe preferito. IV, n. 235.

— Il secondo dritto reale è l'eredità: in che consista. IV, n. 236.

— Essi sono una causa di separazion di corpo. II , n. 549, 551.

— In caso d' eccessi (*abuso*) le obbligazioni contratte da un minore emancipato possono esser ridotte. III , n. 671.

— Può in questo caso esser privato dell'emancipazione. III , n. 674.

— Ciò che non si applica punto al minore emancipato col matrimonio. III , n. 675.

ECCEZIONE

— Se l' obbligazione sia annullabile per vizio di errore , di violenza o di dolo , il fideiussore può anche invocare il mezzo o l'eccezione di nullità. XVIII , n. 303.

— È nondimeno valida la fideiussione dell'obbligazione la quale possa essere annullata in forza di una eccezione meramente personale al principale obbligato. XVIII , n. 304.

— Applicazione della massima al caso della fideiussione dell' obbligazione d' una moglie non autorizzata , o di quella d' un interdetto, e distinzione riguardo alla fideiussione dell'obbligazione d' un minore. XVIII, n. 305 , 308.

— Quali eccezioni può opporre il fideiussore? XVIII , n. 379 , 384.

Ved. *Fideiussione*.

EDIFIZIO

— Il proprietario d' un edifizio è risponsabile del danno cagionato dalla sua rovina , avvenuta o per mancanza di manutenzione o vizio di costruzione,

salvo in quest' ultimo caso il suo regresso contro l'architetto. XIII, n. 727, 728.

Ved. *Architetto.*

— Gli edifizî sono immobili per accessione. IV, n. 18 e seg.

Ved. *Immobili.*

— Gli edifizî in costruzione son presunti essere la proprietà del padrone del suolo, salvo la pruova contraria. IV, n. 372 e seg.

Ved. *Accessione*, sez. III, § I.

— Come si somministra cotesta pruova. IV, n. 373.

EDUCAZIONE

— Le spese di educazione de' figli non sono in taluni casi soggette a collazione. VII, n. 374, 375.

Ved. *Collazione.*

— Le spese d'educazione de' figli anche d'un precedente matrimonio sono a peso della comunione, come quelle di vitto e di alloggio. XIV, n. 202.

EFFETTO DI COMMERCIO

Ved. *Biglietto ad ordine.*

EFFETTI MOBILIARI

Ved. *Mobili.*

EFFETTO RETROATTIVO

— La legge non dispone che per l'avvenire: essa non à effetto retroattivo: le leggi interpretative molto meno fanno eccezione alla massima generale. I, n. 47, 48 e seg.

Ved. *Legge*, sez. IV.

ELEZION DI DOMICILIO

— Dell' elezion del domicilio. I, n. 376 e seg.

Ved. *Domicilio*, cap. II.

EMANCIPAZIONE

— La legge permette di *emancipare* il minore in istato di governare ed amministrare i proprî beni: etimologia di tale parola. III, n. 648.

— Effetto dell'emancipazione nella legislazione romana. III, n. 649.

— Che cosa sia l'emancipazione ne' nostri costumi. III, n. 650.

SEZ. I. — COME SI EFFETTUISCA L'EMANCIPAZIONE.

— L'emancipazione si effettua in due modi. III, n. 651.

— Avviene di pieno dritto in virtù del matrimonio. III, n. 652.

— Lo stesso per riguardo alla figlia maritata prima dell'età di anni 15 in virtù di dispense; e quando anche divenisse vedova avanti tale tempo, non rientrerebbe nè sotto la patria potestà, nè sotto la tutela. III, n. 653.

— L'emancipazione può esser conferita ad anni quindici dal padre, ed in sua mancanza dalla madre. III, n. 654.

— Senso delle parole in sua mancanza. III, n. 655.

— Il padre dispensato, escluso o rimosso dalla tutela, o la madre rimaritata, la quale non vi fu conservata, possono ugualmente emancipare. III, n. 656.

— Il figlio naturale riconosciuto può essere ancora emancipato all'età di anni 15 da suo padre, ed in sua mancanza dalla madre; e se non abbia

padre o madre, ad anni 18, da un consiglio di famiglia composto di amici. III, n. 657.

— Il fanciullo ammesso in un ospizio può essere emancipato a quindici anni dal membro della commessione, il quale è suo tutore. III, n. 658.

— Emancipazione del figlio di famiglia rimasto senza padre o madre. III, n. 659.

— Persone che ànno qualità per chiedere la convocazione del consiglio di famiglia a fin di deliberare su tale oggetto. III, n. 660.

— Il giudice di pace non può convocarlo di uffizio, ed il ministero pubblico neanche à qualità per dimandare la convocazione. III, n. 661.

— Il minore stesso neppure le à. III, n. 662.

— Formalità necessarie per autorizzare il minore emancipato ad esercitare la mercatura. III, n. 663.

— Simili formalità non sono richieste pel minore artigiano o che eserciti una industria non riputata fatto di commercio. III, n. 664.

SEZ. II. — DEGLI EFFETTI DELL'EMANCIPAZIONE.

— Gli effetti dell'emancipazione sono relativi alla persona ed ai beni del minore. III, n. 665.

— La legge classificò, secondo la loro importanza, gli atti che può o non può fare. III, n. 666.

— Qui non si tratta, in tutto la loro estensione, delle conseguenze della capacità o dell'incapacità del minore emancipato. III, n. 667.

§ I. — *Degli atti che il minore emancipato à la capacità di far da se solo, senza l'assistenza di un curatore.*

§ II. — *Degli atti che il minore emancipato à la capacità di fare, ma coll'assistenza di un curatore.*

sullo Stato, non eccedendo 50 franchi di entrata, o un' azione sulla Banca di Francia. III, n. 687.

— Trasferisce ugualmente le rendite su i privati, e non eccedenti il detto fruttato; può trasferirle all'amichevole. III, n. 688.

— Accetta validamente una donazione. III, n.689.

— Sempre debitamente assistito, intenta un'azione sopra stabili, risponde all' azione di simile natura; ma non può aderirvi. III, n. 690.

— Risponde ad un'azione di divisione, e può anche provocarla. III, n. 691.

— In tutti i casi in cui il minore non eccedette i limiti della sua capacità, l'atto si reputa fatto da un maggiore. III, n. 692.

§ III. — *Degli atti che il minore non à la capacità di fare, anche coll' assistenza del suo curatore.*

— Il minore emancipato non può accettare o ripudiare una eredità senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia; ma procede alla divisione de'beni coll'assistenza del suo curatore. III, n. 693.

— L' alienazione degli stabili del minore emancipato si fa secondo le regole prescritte per quelle de' beni de' minori che sono sotto tutela. III, n. 694.

— Quando nelle vendite e divisioni si sono osservate le forme prescritte, simili atti si reputano fatti tra maggiori. III, n. 695.

— Il minore non può, sotto alcun pretesto, prendere a mutuo senza osservare le formalità pre-

scritte pel minore non emancipato. III, n. 696.

— Circa al trasferimento delle rendite eccedenti cinquanta franchi di fruttato: rimessione. III, n.697.

— Col consenso ed assistenza di coloro, il cui consenso è richiesto per la validità del suo matrimonio, può validamente fare donazioni al proprio consorte nel suo contratto di matrimonio; a tal riguardo neppure avvi differenza alcuna tra il minore emancipato ed il non emancipato. III, n. 698.

§ IV. — *Della capacità del minore negoziante.*

— Il minore emancipato negoziante fa legalmente da se solo tutti gli atti riguardanti il suo negozio: può anche ipotecare i suoi stabili, ma non alienarli senza praticare le formalità prescritte per le alienazioni de' beni de' minori. III, n. 699.

— La moglie minore à bisogno di un' autorizzazione diversa da quella del marito per commerciare ed essere riputata mercantessa, ugualmente che per l'alienazione de' suoi immobili. III, n. 700.

— Il minore mercante non è riputato maggiore negli atti estranei al suo commercio; ma per quelli che riguardano il suo negozio può essere astretto con arresto personale, come il maggiore. III, n.701.

ENFITEUSI (1)

— Definizione dell' enfiteusi. In che consisteva

(1) Gli art. 678 e seg. del codice civile riguardanti il dritto d'enfiteusi e di superficie sono stati modificati dalla legge Belgica del 10 gennaio 1824.

una volta questo diritto, ed in che attualmente. IV, n. 75, 81.

Ved. *Immobili*, sez. III, § II.

— Se un tesoro sia scoperto in un fondo sottoposto ad enfiteusi perpetua, l'enfiteuta e non già il concedente à dritto alla metà attribuita al proprietario del fondo: *secus* se l'enfiteusi sia temporanea. IV, n. 314.

Ved. *Tesoro*.

— L'enfiteuta può concedere servitù, ma queste cesseranno col suo godimento. V, n. 542, 550 e 672, 673.

— Anticamente i canoni enfiteutici dovevano pagarsi non da altri che dal debitore, o in virtù di suo mandato, *quid* attualmente? XII, n. 22, 23.

— Se i dritti d'enfiteusi sono suscettibili d'ipoteche sotto il codice? Sì. XIX, n. 268.

— I dritti d'enfiteusi, anche quelli creati dopo il codice civile, sono capaci di spropriazione forzata come dritti sopra stabili. XXI, n. 3.

Ved. *Espropriazione forzata*.

ENUNCIAZIONE

— A quali dichiarazioni fatte in un atto di nascita l'ufficiale dello stato civile imprima mai l'autenticità? I, n. 303 e seg.

— L'atto, sia autentico, sia in scrittura privata, fa fede eziandio tra le parti di ciò, che vi è espresso anche in termini semplicemente enunciativi, purchè l'enunciazione abbia un diretto rapporto con la disposizione. XIII, n. 96.

— Delle enunciazioni che non ànno un diretto rapporto con la dispositiva dell'atto. XIII, n. 97.

— L'effetto delle semplici enunciazioni è generalmente nullo riguardo ai terzi. XIII, n. 98.

EREDE (1)

— Gli eredi presuntivi ànno dritto all'immissione in possesso dei beni d'un assente. I, n. 138, 139.

— Chiunque reclama un dritto competente ad un individuo deve provare che il medesimo esisteva quando vi si fece luogo. I, n. 352 e seg.

— Applicazione di questo principio nei varî casi. Vedete *Assenti*, cap. V, sez. IV.

— La morte naturale o civile del tutore mette fine alla tutela, ma i suoi eredi di età maggiore sono tenuti a continuare la sua gestione fino alla nomina d'un nuovo tutore; i loro beni non sono soggetti alla ipoteca legale. III, n. 612, 616.

— L'erede che à accettata una successione puramente e semplicemente è tenuto ai debiti ed anche ai legati *ultra vires*. VI, n. 462.

— Ammenocchè non gli sia dovuta una riserva. VI, n. 463.

— L'abile a succedere che à fatto atti d'erede non può più rinunziarvi. VI, n. 384, 389.

— L'erede che abbia sottratto o nascosto cosa

(1) « La parte d'un coerede negli immobili d'una successione non » può essere espropriata dai suoi creditori personali prima della di- » visione che possono domandare, se la credono conveniente, o nella » quale ànno dritto ad intervenire, uniformemente all'art. 7 del ti- » tolo del codice civile *della divisione delle successioni* » Legge Belgica del 12 giugno 1816, tit. III art. 2.

EREDE BENEFICIATO

Ved. *Beneficio d' inventario.*

— L' erede beneficiato non deve conferire nè a favore de' creditori, nè a favore de' legatari, per la sua parte, la donazione tra vivi che ricevè, o quella, di cui gli è dovuta la collazione. VII, n. 271, 296.

— L' erede, sebbene non avesse accettato che col beneficio dell' inventario, deve sempre tener ragione ai creditori ed ai legatari de' suoi debiti verso il defunto.

Ved. *Collazione.*

ERERDE INSTITUITO

Ved. *Legatario universale.*

EREDE TESTAMENTARIO

Ved. *Legatario universale.*

EREDITÀ

— Che cosa intendasi per *petizione d'eredità*. I, n. 553 e seg.

Ved. *Successione.*

— Il figlio naturale, il coniuge e lo Stato sono esposti all' azione di petizione di eredità, nel caso in cui si presentassero eredi: ma conservano i frutti da essi raccolti in buona fede. VI, n. 359, 360.

— Della vendita d' una eredità. VI, n. 391.

Ved. *Vendita.*

ERRORE

— In che consista l' errore: in che differisca dall' ignoranza. X, n. 106.

— Può essere di fatto o di dritto; può essere *errore comune* o sopra un fatto o sul dritto. X, n. 107.

— Sopra che, nelle convenzioni, può cadere l'errore. X, n. 108.

— Quando mai, giusta l'art. 1110 c. c. è una causa di nullità della convenzione. X, n. 109.

— L'errore nel semplice *motivo* particolare che spinse una delle parti a contrattare, quando altronde la convenzione abbia la sua causa obbligatoria nella natura medesima della convenzione, non produce la nullità del contratto. X, n. 110.

— Avviene altrimenti dell'errore che cade sulla *causa* propriamente detta del contratto. X, n. 111.

— Rimessione circa all'errore sulla causa di una donazione o di un legato. X, n. 112.

— Ne' contratti sinallagmatici, l'errore sull'oggetto dell'obbligazione di una parte, cade per questo stesso motivo sulla causa dell'obbligazione dell'altra. X, n. 113.

— L'errore sull'oggetto è sempre errore sulla sostanza della cosa: ma non *viceversa:* che mai s'intenda per sostanza. X, n. 114.

— L'errore sul *nome* dell'oggetto è indifferente. X, n. 115.

— L'errore che cade sulla *qualità* dell'oggetto è una causa di nullità, sol quando la cattiva qualità sia l'effetto di un vizio occulto: distinzioni a tal riguardo. X, n. 116.

— L'errore sul valore della cosa costituisce la lesione: rimessione. X, n. 117.

— L'errore sulla *natura* della convenzione vizia il contratto. X, n. 118.

— Nei matrimonî, nelle transazioni ed in taluni contratti di locazione d'opera, l'errore, che cade sulla *persona* stessa con cui si contrattò, vizia il contratto. X, n. 119.

— Questo errore vizia generalmente le donazioni e i legati. X, n. 120.

— Avvien lo stesso nella maggior parte de' casi in materia di società. X, n. 121.

— *Secus* nelle ordinarie locazioni d'opere. X, n. 122.

— E generalmente nelle locazioni di cose e nelle vendite: del rimanente è questo un punto da risolversi secondo le circostanze della causa. X, n. 123.

— Ma nel matrimonio e nelle transazioni, tostochè è riconosciuto in fatto di esservi errore sulla persona, il giudice non può astenersi dal pronunziare la nullità. X, n. 124.

— In generale l'errore sul *nome* della persona è indifferente. X, n. 125.

— L'errore sulla qualità *della persona* è una causa di nullità, quando il contratto sia avvenuto solo in considerazione di questa qualità supposta. X, n. 126.

— Circa all'errore di dritto, il codice non contiene che due disposizioni: *quid* dell'obbligazione o del pagamento che altra causa non abbia se non un errore di diritto? L'obbligazione è nulla ed il pagamento è soggetto ad essere ripetuto. X, n. 127, 128.

— Se mai vi fosse una causa basata sull'equità, non avrebbe luogo la ripetizione. X, n. 129.

— Ciò che siasi pagato *transactionis causa*, benchè per errore non può ripetersi. X, n. 130.

— L'azione di ricupero degl' immobili venduti, o ceduti per effetto di errore, à mai luogo contro i terzi dopo l'annullamento del contratto colla parte contraente. X, n. 131.

— Degli effetti dell' errore nei contratti di vendita. XVI, n. 25, 30.

— L'errore è causa di nullità del matrimonio. II, n. 26, 55, 66 (613, 642, 653).

Ved. *Matrimonio*.

— Da chi può essere attaccato il matrimonio contratto in seguito di errore caduto sulla persona. II, n. 269 e seg.

— In che spazio di tempo debb' esserlo, se ciò vien fatto da uno de' coniugi. II, n. 274 e seg. (861 e seg.)

— L'errore considerato come tale non è causa di rescissione delle divisioni. VII, n. 552 e seg.

— Le transazioni non possono rescindersi per causa d'errore di dritto: esempio. XVIII, n. 423.

— Ma l'errore sulla persona o sull'oggetto le vizia. XVIII, n. 425 e seg.

— L'errore di calcolo in una transazione non dà luogo a nullità, ma dev'esser riparato. XVIII, n. 434.

ESCLUSIONE DALLA COMUNIONE

— La semplice dichiarazione che gli sposi si maritano senza comunione induce la regola di esclusione da comunione, e non la regola dotale. XV, n. 252.

— Essa neanche induce separazione di beni. XV, n. 253.

— L'esclusione da comunione senza separazione di beni à una grande affinità con la regola dotale, allorchè sotto quest' ultima regola la dote comprende tutti i beni della moglie, presenti e futuri; ma vi sono talune differenze. XV, n. 254.

— Nondimeno l'alienabilità degl' immobili dotali sotto la regola dotale non costituisce una differenza essenziale: si può escluderla col contratto di matrimonio ed anche stipularla nella regola di esclusione da comunione. XV, n. 255.

— Ma anche con questa stipulazione, rimarrebbero ancora talune altre differenze, le quali saranno man mano sviluppate. XV, n. 256.

— La clausola esprimente che gli sposi si maritano senza comunione attribuisce al marito l'usufrutto e l'amministrazione de'beni della moglie. XV, n. 258.

— Egli è che gode, sotto questa regola, di quanto provviene dal lavoro e dall'industria della moglie. XV, n. 259.

— Del resto può convenirsi col contratto di matrimonio che la moglie godrà d'una porzione delle sue rendite pei bisogni della sua persona. XV, n. 260.

— Sotto queste regole, la moglie non à alcuna parte negli acquisti fatti dal marito. XV, n. 261.

— Ma può farne con danaro a lei appartenente

e destinato ad impiegarsi a questo modo. XV, n. 262.

— Ed il marito può fare per lei un impiego di tal danaro; ma allora bisogna che la moglie accetti l'impiego perchè ella acquista la cosa. XV, n. 263.

— La moglie, che giustifica di aver avuto danaro bastante per pagare l'acquisto fatto da lei, o da suo marito per lei, è proprietaria delle cose acquistate, quantunque non vi fosse clausola d'impiego nel contratto di matrimonio. XV, n. 264.

— Varietà della giurisprudenza sul caso in cui ella non giustifichi di aver avuto danaro bastante per pagare l'acquisto. XV, n. 265.

— Applicazione a questa regola della massima che i frutti civili si acquistano giorno per giorno. XV, n. 266.

— Come sotto la regola della comunione, ed a differenza della regola dotale, il marito non abbia alcuna porzione de' frutti pendenti di sua moglie allo scioglimento del matrimonio. XV, n. 267.

— Che mai debbasi dire in quanto alle spese fatte sopra un ricolto pendente su i beni della moglie al tempo del matrimonio, e circa alle spese fatte sopra un ricolto pendente sugli stessi beni allo scioglimento di esso, XV, n. 268.

— È lecito al marito di dare in fitto i beni di sua moglie al pari che coltivarli da per se stesso, e seguonsi i canoni stabiliti a tal riguardo pel caso in cui vi sia comunione. XV, n. 269.

— Egli è tenuto dei pesi dell'usufrutto: conseguenze. XV, n. 270.

— Le spese di alimento e di educazione de' figli di un primo matrimonio della moglie, i quali non abbiano mezzi di sussistenza, e le pensioni a titolo di alimenti dovuti dalla moglie ai suoi genitori, sono anche sopportate dal marito. XV, n. 271.

— Se le rendite della moglie che abbia figli di antecedente matrimonio sieno considerevoli, ed il marito siasene arricchito, avvi mai luogo ad imputarne una parte qualunque sulla quota de'beni, di cui ella poteva disporre a favore di lui, ed a riduzione, se vi sia eccedenza. XV, n. 272.

— Il marito amministra tutti i beni della moglie, ed in conseguenza à dritto di ricevere tutti i mobili che essa apporta in matrimonio o che le pervengano nel corso del medesimo, salvo restituzione. XV, n. 273.

— Se mai venga pronunziata la separazione di beni, allora la moglie riprende la libera amministrazione de' suoi beni, ed i suoi dritti e la sua capacità sono perfettamente simili a quelli della donna maritata in comunione, e che sia stata separata giudiziariamente. XV, n. 274.

— Le quietanze rilasciate dal marito ai debitori della moglie sono obbligatorie per lei. XV, n. 275.

— Il marito à le azioni sopra mobili della moglie, e ciò che verrà giudicato con lui si reputerà giudicato con essa. XV, n. 276.

— À pure le azioni possessorie. XV, n. 277.

— Ma non gli competono le azioni sopra stabili, nè in linea di azione, nè in linea di difesa. XV, n. 278.

— Neppure gli è lecito, senza l'assenso di sua moglie, di domandare la divisione diffinitiva di una eredità anche di mobili a lei pervenuta, nè opporsi da se solo alla dimanda di divisione formata dai coeredi. XV, n. 279.

— Il marito divien proprietario col peso di restituzione delle cose della moglie, che si consumano coll'uso: conseguenze. XV, n. 280.

— *Secus* degli altri oggetti, ammenochè non gli sieno stati rilasciati mediante stima, senza dichiarazione che questa non trasferiva la proprietà al marito: conseguenze. XV, n. 281.

— Questa dichiarazione può essere svantaggiosa alla moglie ma dipendeva da lei il trasferire la proprietà delle cose al marito: allora esse si sarebbero deteriorate e sarebbero anche perite per lui. XV, n. 282.

— Circa ai crediti e contratti di rendita della moglie, diverse distinzioni a farsi. XV, n. 283.

— I creditori del marito non possono far pegnorare e vendere i mobili di cui la moglie sia rimasta proprietaria. XV, n. 284.

— Ma quelli, che abbiano ricevuto in buona fede dal marito cose mobili appartenenti alla moglie, non ne possono in generale essere evinti. XV, n. 285.

— Opinione contraria di un autore, discussa e rigettata. XV, n. 286.

stui sarebbe personalmente responsabile, secondo l'autore, delle obbligazioni della moglie riguardanti il suo negozio. XV, n. 295.

— Gl'immobili della moglie, sotto questa regola, non sono alienabili. XV, n. 296.

— Ma è permesso di dichiararli inalienabili con una disposizione del contratto di matrimonio: arresto in favore di questa opinione; ed è permesso anche di donarne alla moglie durante il matrimonio con dichiarazione d'inalienabilità: conseguenze. XV, n. 297.

— Dacchè gl'immobili della moglie non sono alienabili durante il matrimonio, segue che non sono imprescrittibili; ma talune distinzioni. XV, n. 298.

— La disposizione dell'art. 1565 c. c. non è applicabile a questa regola. XV, n. 299.

— Nè la seconda dell'art. 1570 c. c. XV, n. 300.

— Gl'interessi della dote da restituirsi sotto questa regola corrono mai di pieno diritto dal giorno dello scioglimento del matrimonio? No, secondo l'autore: decisione in favore di questa opinione. XV, n. 301.

— La moglie vi à dritto, come sotto tutte le regole, ai suoi abiti di lutto nella eredità del marito. XV, n. 302.

— Ma non all'abitazione durante l'anno di lutto. XV, n. 303.

— La moglie debitamente autorizzata può disporre de' proprî beni per collocare i suoi figli, nati sia da precedente matrimonio, sia dal matrimonio attuale,

— È questo un mandato che loro affida. IX, n. 390.

— La persona nominata può ricusare, ma allora il legato che le fosse stato fatto sarebbe caduco, almeno generalmente. IX, n. 391.

— Chi à accettata l'esecuzione non può di poi abbandonarla eccetto che per grave causa sopravvenuta posteriormente. IX, n. 392.

— I minori e gl'interdetti non possono essere nominati per esecutori testamentarî. IX, n. 393.

— Le donne maritate possono esser nominate; ma non possono accettare se non quando sieno debitamente autorizzate. IX, n. 394.

— L'esecutore testamentario può esser preso fra gli eredi, i legatarî ed i testimoni del testamento. IX, n. 395.

— Il testatore può accordargli il possesso de'suoi mobili; se non glielo à accordato non può pretenderlo. IX, n. 396.

— L'erede può far cessare il possesso, pagando i legati o consegnando all'esecutore testamentario somma bastante per pagarli. IX, n. 397.

— Per dritto comune il possesso non dura più d'un anno ed un giorno dalla morte del testatore. IX, n. 397.

— Modificazione allorchè il testamento non sia stato subito scoverto. IX, n. 399.

— E quando il testatore abbia ordinato che questo possesso potrebbe durare anche al di là dell'anno. IX, n. 400.

— Allorchè vi sono eredi cui spetta la riserva,

*

— Debbono ancora esser chiamati a quella degl' immobili, che l'esecutore testamentario fosse stato autorizzato a vendere con espressa disposizione del testamento. IX, n. 411.

— Il prezzo delle vendite in generale dev'esser dato all'esecutore testamentario che à il possesso; il quale può ancora ricevere il pagamento de' crediti, degli estagli e delle annualità arretrate delle rendite. IX, n. 412.

— Egli impiega il denaro in soddisfare i legati; ma non paga questi legati che col consenso dell'erede, o in virtù di sentenza profferita contro quest' ultimo. IX, n. 413.

— Paga nondimeno le spese funebri di ultima malattia, di apposizione di sigilli e d'inventario, senza aver bisogno del consenso dell'erede, ma non generalmente gli altri debiti. IX, n. 414.

— Non à qualità per intervenire nelle liti insorte fra l'erede ed i terzi per cause diverse dall'esecuzione del testamento. IX, n. 415.

— Se la eredità è giacente fa nominare un curatore. IX, n. 416.

— L'esecutore testamentario può prendere iscrizione per conservare i dritti de' legatari. IX, n. 417.

— Deve rendere il suo conto decorso un anno dalla morte del testatore. IX, n. 418.

— Quali spese ponga nel suo conto. IX, n. 419.

— Mette ancora nel suo conto i legati ed i debiti che à regolarmente sodisfatto. IX, n. 420.

— Se gli sia stato fatto un legato, lo mette an-

---

(1) « Gli arresti e le sentenze sono eseguiti in nome del Re. Con-
» stituz. Belg. art. 30.

ESPROPRIAZIONE FORZATA

— Come sieno classificate le spese di procedura per espropriazione forzata o pegnoramento di stabili. XIX, n. 45.

— Un terzo detentore dell' immobile ipotecato à tre partiti a prendere per evitare l' espropriazione. Quali son questi partiti? XX, n. 218 e seg.

SEZ. I. — DEI BENI DI CUI I CREDITORI POSSONO DIMANDARE LA SPROPRIAZIONE FORZATA.

— Di quali beni si può dimandare la spropriazione forzata secondo l'art. 2204 c. c. XXI, n. 1.

— Disposizioni riguardanti le azioni del banco di Francia, e su i canali di Orleans e del Loing, immobilizzati da' loro proprietarî. XXI, n. 2.

— I diritti d' enfiteusi, anche quelli creati dopo il codice civile, sono capaci di spropriazione forzata come diritti sopra stabili. XXI, n. 3.

— Avvien altrimenti de' dritti di servitù considerati in se stessi. XXI, n. 4.

— I dritti di uso e di abitazione nè tampoco possono essere espropriati, ammenochè per circostanza straordinaria il titolo costitutivo non ne permettesse l' alienazione. XXI, n. 5.

— Osservazioni sulle costruzioni fatte da un fittaiuolo o da un usufruttuario. XXI, n. 6.

— Le azioni che tendono a rivendicare un immobile possono esser mai espropriate, o se all'opposto i creditori di colui al quale esse competono deb-

bano dapprima sperimentarle, per far vendere di poi l'immobile ritornato in potere del lor debitore? Controverso. XXI, n. 7.

— I beni gravati del peso di conservare e di restituire possono essere spropriati da' creditori del gravato, *sed cum sua conditione*. XXI, n. 8.

— Gl'immobili formanti un maggiorato possono pegnorarsi. XXI, n. 9.

— Avvien lo stesso in generale degl'immobili donati o legati, e dichiarati insequestrabili dal donante o dal testatore, o anche semplicemente donati o legati *a titolo di alimenti*. XXI, n. 10.

— Gli accessorî reputati immobili non possono sequestrarsi se non per mezzo di pegnoramento di stabili, e con l'immobile stesso. XXI, n. 11.

— I creditori personali di un erede possono espropriare la parte indivisa che egli à negl'immobili ereditarî prima della divisione, la quale del resto può da essi dimandarsi: motivi della disposizione. Avvien lo stesso nel caso di comunione tra coniugi. XXI, n. 12.

— Ma non in quello di semplice comunione di uno o più immobili tra varî condomini, senza alcun altro rapporto tra essi. XXI, n. 13.

— I creditori dell'erede o del socio non possono anche procedere semplicemente al pegnoramento durante la comunione. XXI, n. 14.

— Qual sia il senso delle parole: *da' creditori particolari di un erede*: dell'art. 2205 c. c.? Se i creditori del defunto possono mai spropriar gl'immo-

SEZ. II. — DI COLORO CHE POSSONO DOMANDARE LA SPROPRIAZIONE FORZATA.

— Il dritto di domandare la spropriazione forzata appartiene ad ogni creditore che abbia un titolo in cui concorrano le condizioni richieste dalla legge. XXI, n. 30.

— Da chi vien promossa la spropriazione in caso di fallimento del debitore. XXI, n. 31.

— I tribunali di prima istanza, all'infuori de' tribunali di commercio son quelli che conoscono della vendita degl' immobili del fallito, non che della graduazione e della distribuzione del prezzo. XXI, n. 32.

— Il tutore del minore o dell' interdetto creditore non à bisogno dell'autorizzazione del consiglio di famiglia per promuovere la spropriazione forzata del debitore. XXI, n. 33.

— Il minore emancipato, assistito dal suo curatore, provoca la spropriazione forzata de' suoi debitori, senza aver bisogno a tal uopo di un' autorizzazione del consiglio di famiglia. Dicasi lo stesso per chi è sottoposto all'assistenza di un consulente giudiziario. XXI, n. 34.

— Diverse distinzioni circa alla donna maritata creditrice. XXI, n. 35.

— Il gerente di una società promuove in questa qualità la spropriazione forzata de' debitori della società. XXI, n. 36.

SEZ. III. — CONTRO CUI PUÒ DIMANDARSI LA SPROPRIAZIONE FORZATA.

— In generale la spropriazione forzata può dimandarsi contra ogni debitore; ma circa alla moglie debitrice, diverse distinzioni a farsi per riguardo alla regola con la quale essa sia maritata, e per riguardo anche alla circostanza che il marito fosse minore, o non volesse autorizzarla, o che fosse ella stessa minore, per sapere contro chi debbono dirigersi le procedure. XXI, n. 37.

— La spropriazione forzata contro un minore sottoposto a tutela o un interdetto s'instituisce contro il tutore. XXI, n. 38.

— Quella che vien promossa contro un minore emancipato o contro un individuo sottoposto all'assistenza di un consulente giudiziario, è ben diretta contro il minore o l'assistito, ma il curatore o il consulente debbono figurare negli atti. XXI, n. 39.

— La spropriazione diretta contra una società deve, finchè sussiste la società, instituirsi contro il gerente, se ve ne sia, altrimenti contro tutti i soci. XXI, n. 40.

SEZ. IV. — DEL TITOLO IN VIRTU' DEL QUALE SI PROCEDE ALLA VENDITA FORZATA DEGL'IMMOBILI.

— Non può procedersi alla vendita forzata degl'immobili fuorchè in vigore di un titolo autentico ed esecutivo, e per un debito certo e liquido. Qual'è

il titolo autentico? Qual'è il titolo esecutivo? XXI, n. 41.

— Un esecutorio di spese ed un esecutorio rilasciato ad un notaio sono titoli autentici nel senso della legge. XXI, n. 42.

— La condizione sospensiva apposta al debito impedisce anche il semplice sequestro, finchè non si verifichi: *secus* della condizione risolutiva. XXI, n. 43.

— Quando il debito è liquido? Se il debito liquido non sia in danaro si può sequestrare e denunziare il sequestro, ma devesi soprassedere da ogni procedura ulteriore, finchè ne sia stato fatto l'apprezzo. XXI, n. 44.

— Si può procedere al sequestro in virtù di una sentenza profferita in prima istanza, in contradittorio, la cui esecuzione sia stata ordinata non ostante appello; ma l'aggiudicazione non può aver luogo se non quando la sentenza sia passata in giudicato. XXI, n. 45.

— Se la sentenza sia contumaciale, anche il semplice sequestro non può aver luogo durante il termine di opposizione. Antinomia che presentano nondimeno a tal riguardo gli art. 158 e 159 c. pr. con l'art. 2215 c. c., e conciliazione. XXI, n. 46.

— Se si possa procedere ad un pegnoramento di stabili in virtù di una sentenza contumaciale e dichiarata esecutiva non ostante opposizione; salvo a soprassedere dall'aggiudicazione nel caso in cui la sentenza fosse in prima istanza soltanto? XXI, n. 47.

ESTINZIONE

ETÀ

EVIZIONE

dove si estende contro ciascun degli eredi del venditore? XVI, n. 271, 280.

— Quali sono gli effetti della garantia. XVI, n. 281, 302.

— Quando la garantia non sia più dovuta. XVI, n. 303, 306.

VED. *Garantia* sez. I.

— Vi è luogo a rescindere una transazione per causa di evizione, da parte di un terzo di una cosa ceduta da una delle parti all'altra, in adempimento della transazione? XVIII, n. 426.

— In qual senso il privilegio del condividente per la garantia à luogo in caso d'evizione. XIX, n. 183.

— Dell'evizione in generale de' terzi detentori. XX, n. 215, 286.

VED. *Terzi detentori*.

FACOLTATIVA (obbligazione)

— Che intendesi per obbligazione facoltativa. XI, n. 153.

— Differenza con l'obbligazione alternativa. XI, n. 154, 157.

VED. *Alternativa*.

FALLITO, FALLITA (1)

— Il fallito, come spogliato dell'amministrazione de' suoi beni, non può alienarli. XVI, n. 128.

— Ogni donazione fatta dal fallito dopo essersi aperto il fallimento è nulla di dritto per ciò che concerne i creditori. VIII, n. 209.

(1) Bisogna uniformarsi per la vendita degl' immobili dipendente da un fallimento alla legge belgica del 12 giugno 1816.

— Ogni donazione d'immobili fatta entro i dieci giorni precedenti all'apertura del fallimento è del pari nulla di dritto riguardo a'creditori. VIII, n. 210.

— Circa alle donazioni, o di mobili o d'immobili, fatte prima de'dieci giorni, e circa a quelle de' mobili fatte dopo i dieci giorni, possono essere annullate, se furon fatte in frode de'creditori. VIII, n. 211.

— Delle alienazioni fatte a titolo oneroso di beni stabili, fatte prima, o dopo del fallimento X, n. 576.

— Effetto delle donazioni di stabili anteriori ai dieci giorni o di donazioni di mobili fatte anche nei dieci giorni, e delle donazioni dell'una o dell'altra specie di beni fatte da una persona non negoziante. X, n. 577.

— Dal dì del fallimento il fallito è spogliato dell'amministrazione de'suoi beni: conseguenze. X, n. 588.

— Tutti gli atti, o pagamenti fatti in frode dei creditori sono nulli. X, n. 589.

— Tutti gli atti per fatto di commercio formati ne'dieci giorni che precedono il fallimento, si presumono fraudolenti in quanto al fallito. X, n. 590.

— Ogni somma pagata nel medesimo periodo per debiti commerciali non maturati si deve restituire. X, n. 591.

— L'apertura del fallimento rende esigibile i debiti non scaduti. X, n. 592 e XI, n. 148.

— La disposizione dell'art. 443 del codice di commercio, il quale dichiara che nessuno può acquistare privilegio o ipoteca su i beni del fallito ne' dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento, deve generalmente intendersi soltanto de' privilegi

convenzionali; e circa le ipoteche, l'esame di questa disposizione sarà fatto a suo luogo. X, n. 593.

— *Quid* se il debitore fallisca mentre che è sospesa la condizione. XI, n. 69.

— Allorchè gl'interessi da maturare sieno stati cumulati nell'obbligazione col capitale renduto esigibile per effetto del fallimento o della decozione del debitore debbono essere defalcati pel tempo da decorrere. XI, n. 115.

— L'art. 1328 del codice civile non è applicabile ai creditori d'un fallito che si presentano nel fallimento. XIII, n. 140.

— De' dritti della moglie in caso di fallimento del marito. XV, n. 557, 588, 594.

— In che consiste il dritto di agire che à il fideiussore anche prima di aver pagato il debito quando il debitore sia fallito o decotto. XVIII, n. 360.

— *Quid* in caso di accordo. XVIII, n. 361.

— Il fideiussore non è privato del beneficio della dilazione per effetto del fallimento del debitore principale. XVIII, n. 362.

— Il registro dell'atto comprovante il privilegio non può utilmente aver luogo ne' dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento del debitore. La pruova della certezza della data dell'atto può anche risultare da altra circostanza. XVIII, n. 513 e seg.

— Osservazione sull'art. 443 del codice di commercio che dispone che niuno possa acquistar privilegio ne' giorni dieci che precedono l'apertura del fallimento. XIX, n. 33.

FALSO

FAMIGLIA

famiglia affin di stabilire i loro dritti a succedere. Delle linee e de' gradi. XI, n. 152, 172.

Ved. *Succesione.*

— Qual' è il senso della parola famiglia in una costituzione di uso a favore di un individuo e sua famiglia. V, n. 32.

FEDECOMMESSO

— Ogni sostituzione fedecommessaria contiene un fedecommesso, *sed non viceversa*. VIII, n. 55.

— Definizione del fedecommesso secondo le regole del dritto romano; essi erano lasciati in forma di preghiera. VIII, n. 56.

— Erano a titolo universale, o a titolo particolare. VIII, n. 57.

— La loro origine è antica. Non furono da principio obbligatori. VIII, n. 58.

— Motivi che fecero introdurre l'uso de' fedecommessi. VIII, n. 59.

— Dichiarando che i fedecommessi sarebbero obbligatori, non si volle tuttavolta lasciare senza forza le leggi sulle incapacità di disporre e di ricevere: conseguenze. VIII, n. 60.

— Per quali vie potevansi lasciare fedecommessi. VIII, n. 61.

— La preghiera di restituire la eredità poteva esser fatta sì in tutto che in parte, semplicemente, o con condizione, per restituire i beni all' istante, o in una data epoca. VIII, n. 62.

— Il peso di restituire poteva essere imposto espressamente o tacitamente. VIII, n. 63.

FIDEJUSSIONE

CAPITOLO I.

DELLA NATURA E DELLA ESTENSIONE DELLA FIDEJUSSIONE.

ne della sua promessa o di una sentenza che ve l'obbliga. XVIII, n. 324, 325.

— Come si misuri la solvibilità di un fideiussore. XVIII, n. 326.

— Che intendasi per *distanza* della situazione degl' immobili del fideiussore. XVIII, n. 327.

— Il debitore obbligato a dare un fideiussore non è tenuto per massima a presentarne uno che aderisca a soggettare i suoi beni all' ipoteca del creditore. XVIII, n. 328.

— *Quid* allora se il fideiussore copra d' ipoteche i suoi beni? XVIII, n. 329.

— Se il debitore manchi di presentare un fideiussore quando lo doveva, o di presentarlo tale che abbia le qualità richieste, si dà luogo allo scioglimento del contratto nell' interesse del creditore. XVIII, n. 330.

CAPITOLO II.

DEGLI EFFETTI DELLA FIDEJUSSIONE.

SEZ. I.— DELL'EFFETTO DELLA FIDEIUSSIONE TRA IL CREDITORE ED IL FIDEIUSSORE.

— L' obbligazione del fideiussore è condizionale di sua natura, cioè pel caso in cui il debitore non pagasse il suo debito: conseguenza. XVIII, n. 331.

— Se il fideiussore siasi obbligato solidalmente,

SEZ. II. — DEGLI EFFETTI DELLA FIDEIUSSIONE FRA IL DEBITORE ED IL FIDEIUSSORE.

SEZ. III. — DELL' EFFETTO DELLA FIDEIUSSIONE TRA' CONFIDEIUSSORI.

CAPITOLO III.

DELL'ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE.

— L'obbligazione risultante dalla fideiussione si estingue per le stesse cause per le quali si estinguono le altre obbligazioni. XVIII, n. 371.

— La perdita della cosa determinata dovuta dal debitore, ed avvenuta per colpa, o dopo la costituzione in mora di costui, non libera il fideiussore; ma la perdita avvenuta per opera del fideiussore non impedisce che il debitore sia liberato. XVIII, n. 372.

— Effetto della confusione operata nella persona del debitore o del fideiussore, allorchè essi divengano eredi puri e semplici l'un dell'altro. XVIII, n. 373.

— La confusione non à luogo se la eredità sia stata accettata col beneficio dell'inventario. XVIII, n. 374.

— Anche nel caso in cui la eredità sia stata accettata puramente e semplicemente, la fideiussione non si reputa estinta mediante la confusione, se per ragion di qualche eccezione personale del debitore fosse essa più vantaggiosa al creditore dell'obbligazione principale medesima. XVIII, n. 375.

— La confusione che si è operata e che à estinto la fideiussione nel caso in cui il debitore sia divenuto l'unico erede del fideiussore, non à estinta

CAPITOLO IV.

DEL FIDEIUSSORE LEGALE GIUDIZIARIO.

— Qualità che deve riunire il fideiussore dovuto in virtù della legge o d'una sentenza. XVIII, n. 385, 323, 325, 330.

— Il mallevadore giudiziario dev'inoltre esser tale da potersi personalmente arrestare: in qual senso ciò vada inteso. XVIII, n. 386.

— Colui che deve malleveria viene ammesso invece a dare un pegno. XVIII, n. 387.

— Il fideiussore giudiziario non può invocare il benefizio di escussione. XVIII, n. 388.

— Colui che si è renduto garante soltanto del fideiussore giudiziario neanche può domandarla, sì riguardo al debitor principale, che al fideiussore. XVIII, n. 389.

— Formalità da osservarsi per presentare il fideiussore giudiziario. XVIII, n. 390.

Ved. *Fideiussore*.

FIGLIO

— Secondo il linguaggio legale col nome *di figli* si comprendono gli altri discendenti: in conseguenza son dovuti loro gli alimenti. II, n. 387 e seg.

Ved. *Figlio naturale, incestuoso, adulterino.*

— Il figlio concepito durante il matrimonio à per padre il marito. III, n. 35.

— La società universale contratta fra un individuo ed il suo figlio adulterino è ella mai valida? XVII, n. 380.

— Il matrimonio putativo, quantunque annullato, legittima in generale i figli ma non però quegli adulterini. II, n. 333 e seg.

— I figli adulterini ànno dritto agli alimenti. II, n. 378.

— Essi non possono essere legittimati. III, n. 171.

FIGLIO ADOTTIVO

— I figli adottivi ed i loro discendenti sono considerati perfettamente come nati dal matrimonio, relativamente alla successione dell' adottante. VI, n. 189.

Ved. *Successione.*

— Essi ànno gl' istessi diritti alla quota di riserva. VIII, n. 288 e seg.

Ved. *Adozione.*

FIGLIO CONCEPUTO

— Il figlio semplicemente conceputo si reputa nato per raccogliere le successioni che si aprono prima della sua nascita, purchè egli nasca vitale. Regole intorno a questo soggetto. VI, n. 67, 73.

Ved. *Successione.*

— Per poter ricevere per donazione o per testamento bisogna in generale che il donatario sia ancora conceputo al tempo della donazione ed il legatario al tempo della morte del testatore, e che essi nascano vitali. VIII, n. 221.

Ved. *Vitalità*, *Donazione.*

— Basta pur tuttavolta che il donatario sia conceputo al momento dell' accettazione della donazione. VIII, n. 223.

— Non si potrebbe legare a colui *che verrebbe ad esser conceputo dopo la morte del testatore*. VIII, n.224.

— La regola che bisogna almeno esser conceputo al tempo della donazione per poter ricevere con questo mezzo non s' applica alle donazioni di beni futuri fatte in favore de' coniugi per ciò che riguarda i figli. VIII, n. 225.

— Essa non s' applica molto meno alle sostituzioni fedecommessarie in ciò che riguarda i chiamati. VIII, n. 226.

— Il figlio, che nasce infra i trecento giorni dall' accettazione della donazione o della morte del testatore, si reputa conceputo nell'una o nell'altra epoca. VIII, n. 227.

— Il figlio solamente conceputo non dà luogo alla rivocazione delle donazioni ; bisogna ch'egli sia nato dopo la donazione e che egli sia nato vitale. VIII, n. 575, 576.

FIGLIO INCESTUOSO

— Il figlio incestuoso à dritto ai soli alimenti. II, n. 378.

— Non può esser legittimato. III, n. 171.

— A che si limitano i dritti de' figli incestuosi nelle successioni del loro padre o della loro madre? Agli alimenti. VI, n. 328, 330.

— In qual senso deve intendersi l' art. 335, il

FIGLIO NATURALE

SEZ. I. — DELLA LEGITTIMAZIONE DE' FIGLI NATURALI.

§ I. — *Quali siano i figli abili a ricevere il beneficio della legittimazione.*

— I figli debbono essere nati da due persone che si congiungono insieme. III, n. 170.

— Quelli che provvengono da commercio adulterino o incestuoso sono incapaci di esser legittimati. III, n. 171.

— L'esistenza di un matrimonio contratto nell'intermezzo non è un ostacolo alla legittimazione. III, n. 172.

— Il figlio nato nel centottantesimo giorno del matrimonio, e non rifiutato, ma evidentemente conceputo al tempo in cui il marito era vincolato da altra unione, è mai legittimo o almeno tacitamente legittimato? Rimessione. III, n. 173.

— Il figlio nato o anche semplicemente conceputo durante un primo matrimonio non è legittimato da un secondo, benchè valido, ancorchè al tempo del suo concepimento uno de' coniugi ignorava che fosse l'altro maritato: rimessione. III, n. 174.

— Il semplice figlio naturale può mai essere legittimato da un matrimonio putativo? Controversia e rimessione. III, n. 175.

— Anticamente il matrimonio contratto fra persone le quali per congiungersi insieme avevano bisogno di dispense, legittimava i figli ne'casi in cui esse ottenevansi con facoltà. III, n. 176.

— Il matrimonio contratto dallo zio e dalla ni-

pote in virtù di dispense, legittima forse i figli da essi avuti prima? Senso dell' art. 331 c. c. a tal riguardo, e vizio della sua disposizione. III, n. 177.

— Secondo l'antica giureprudenza, la legittimazione avveniva di pieno dritto mediante il matrimonio: presentemente bisogna a tal uopo che i figli siano legalmente riconosciuti dai loro genitori, al più tardi nell'atto di celebrazione. III, n. 178.

— Allorchè i genitori abbiano legalmente riconosciuto il figlio, la sua legittimazione risulta di pieno dritto dal matrimonio. III, n. 179.

— Il figlio legalmente riconosciuto dal padre prima del matrimonio, e che giunge ad ottenere indagini sulla maternità dopo la celebrazione, è mai legittimo? La sentenza à essa un effetto retroattivo? III, n. 180.

— La legittimazione può avvenire in favore di figli morti, i quali abbiano pur essi lasciato i figli. III, n. 181.

SEZ. II. — DEL RICONOSCIMENTO DE' FIGLI NATURALI.

— Per legge, i figli naturali non ànno padre finchè non sieno stati da lui riconosciuti. III, n. 190.

— Oggidì questo riconoscimento è volontario, mentre che anticamente poteva risultare da una sentenza. III, n. 191.

§ I. — *Delle diverse specie di figli naturali, e quali sien quelli che possono legalmente essere riconosciuti.*

— Vi sono tre specie di figli naturali: i semplici naturali, gl' incestuosi e gli adulterini. III, n. 193.

— Si considera l'epoca presunta del concepimento per determinare la qualità del figlio naturale, come quella del figlio nato durante il matrimonio. III, n. 194.

— La legge vieta il riconoscimento de'figli incestuosi o adulterini, e nondimeno accorda loro alimenti come se fossero riconosciuti: conciliazione dell'art. 335 e 762 con diversi esempi di riconoscimenti forzati. III, n. 195.

— Un figlio può essere stato di fatto procreato da incesto, senza essere per legge incestuoso, precisamente perchè non potè essere riconosciuto da un individuo, la cui paternità, stante la sua correlazione con la maternità continua, stabilirebbe il vizio d'incesto. III, n. 196.

— Se tal figlio, inscritto come nato da genitori ignoti, sia di poi riconosciuto dal padre soltanto sarà riputato, semplice naturale, e gli eredi di quest' ultimo non potranno indagare la maternità per imprimergli la qualità di figlio incestuoso o ridurlo a' semplici alimenti. III, n. 197.

— Anche dopo simile riconoscimento, può la madre dichiarare suo figlio ed opporsi mediante semplice impugnazione di paternità a quello fatto dal

preteso padre, come il figlio potrà opporvisi anch' egli, quando presenterassi all'eredità di sua madre. III, n. 198.

— Dopo che fosse stato riconosciuto da'genitori, non potrebbe pretendere sull' eredità del primo i dritti stabiliti dagli art. 757 e 758 c. c. senza aver provato di non essere figlio di colei che si dichiarò sua madre. III, n. 199.

— Ma, senza aver distrutto preliminarmente il costei riconoscimento, potrebbe reclamare le *liberalità* che a lui fossero state fatte da chi siasi riconosciuto padre prima e dopo la dichiarazione della madre. III, n. 200.

— Non ostante il riconoscimento fatto dal padre, il figlio che à un principio di prova scritta può fare indagini sulla maternità; e se mai gli si opponga il primo riconoscimento, lo impugnerà in linea di eccezione, come nullo ai termini dell'art. 335 c. c.: l'art. 342 c. c. non è contrario. III, n. 201.

— Le medesime regole debbono pure applicarsi al caso in cui i due riconoscimenti fossero stati fatti col medesimo atto: il figlio può sempre opporsi a quello che, contrariamente alla legge, fu praticato da chi si dichiarò padre. III, n. 202.

— Un figlio può essere adulterino in tre casi. III, n. 203.

— In quello di figlio non riconosciuto da un marito: questo figlio sol può ricevere alimenti dalla madre. III, n. 204.

— Ma la sua incapacità di ricevere non è asso-

luta, come quella di un morto civilmente; giacchè riguarda soltanto sua madre e non si estende anche al preteso complice della medesima. III, n. 205.

— Il figlio nato da una donna libera, e riconosciuto da un uomo maritato, lo fu contro il voto della legge: ad onta del riconoscimento, può esso ricevere liberalità, giacchè reputasi nato *ex soluto et soluta*. Decisioni. III, n. 206.

— Viemaggiormente non si potrebbero fare indagini sulla paternità contra il figlio preteso incestuoso o adulterino, perchè si annullassero le liberalità in suo favore. III, n. 207.

— I figli nati da matrimonio contratto in mala fede dai due coniugi prima dello scioglimento di un anteriore unione, sono adulterini per riguardo al padre ed alla madre: conseguenze. III, n. 208.

— Il riconoscimento volontario di un figlio incestuoso o adulterino gli dà forse il dritto almeno di richiedere alimenti? Esame di diverse decisioni. III, n. 209.

§ II. — *In qual modo i figli naturali possano essere riconosciuti.*

— Il riconoscimento di un figlio naturale debbe farsi con atto autentico, quando non lo fu nel suo atto di nascita. III, n. 210.

— Il padre può riconoscere il figlio durante la gravidanza della madre. III, n. 211.

— Non avendo la legge designato il pubblico uffi-

ziale per ricevere l'atto di riconoscimento, i notai ed i giudici di pace sono competenti come gli uffiziali dello stato civile. III, n. 212.

— Non è di rigore che l'atto sia *ad hoc*. III, n.213.

— Il riconoscimento potrebbe risultare da termini *enunciativi*, salvo a farlo annullare per inganno, frode o dolo. III, n. 214.

— Un testamento olografo non è un *atto autentico*, nel senso dell' art. 334 c. c. benchè la consuetudine di Parigi lo qualificasse testamento solenne. III, n. 215.

— Se diasi al figlio riconosciuto con testamento olografo la quota di beni stabilita dagli art. 757 e 758 c. c. potrà reclamarla *qual legatario*, ma non gli sarà lecito di portare il cognome. III, n. 216.

— Il riconoscimento fatto con testamento mistico, reputasi autentico, come partecipante dell' autenticità dell' atto di separazione. III, n. 217.

— Quello fatto in testamento olografo depositato presso un notaio dal testatore, addiviene autentico mediante l' atto di deposito. III, n. 218.

— Il testatore può mai, con atto pubblico, rivocando il suo testamento, rivocar benanche il riconoscimento fattovi? III, n. 219.

— Il riconoscimento fatto dietro procedura per attestarlo è valido, se non sia nullo per altra cagione. III, n. 220.

— Quello fatto nell' ufficio di pace è autentico, non ostante la disposizione dell'art. 54 c. pr. III, n. 221.

— La pruova ad oggetto di riconoscere un figlio naturale dev'essere data con atto autentico, se il riconoscimento avvenga avanti all'uffiziale dello stato civile; se poi abbia luogo avanti ad un notaio, si seguono i termini generali del dritto. III, n. 222.

— La semplice consegnazione d' una lettera al notaio senza mandato espresso affine di riconoscere il figlio, non basta. III, n. 223.

— Diverse questioni sull'effetto del riconoscimento in scrittura privata. III, n. 224.

— Se la scrittura privata sia volontariamente riconosciuta in atto autentico, il riconoscimento del figlio è valido. III, n. 225.

— Non puossi conchiudere pel riconoscimento o per la verifica del carattere contra chi abbia fatto una dichiarazione di paternità in scrittura privata. III, n. 226.

— È altrimenti circa alla madre: l'atto in scrittura privata, è vero, non prova per se stesso la maternità, ma dà al figlio il dritto di conchiudere pel riconoscimento o verificazione di carattere; e riconosciuto questo, o tenuto per riconosciuto, la maternità ne sarà la conseguenza, ove sia provata l'identità. III, n. 227.

— Il riconoscimento fatto dal padre in scrittura privata dà almeno al figlio il dritto di chiedere gli alimenti. III, n. 228.

— L'atto, il quale, senza racchiudere un espresso riconoscimento, importa la promessa di pagare una pensione a titolo di alimenti, o una somma stabi-

lita, è in generale obbligatorio come avente una giusta causa. III, n. 229.

— Il riconoscimento del figlio nell'atto non vizierebbe la promessa di pagargli ciò che fu convenuto. III, n. 230.

— Ma il semplice riconoscimento in scrittura privata, senza promessa di pagare alimenti, non dà al figlio il dritto di richiederli. Ragione di questa differenza. Decisioni. III, n. 231.

§ III. — *Delle indagini sulla paternità e sulla maternità.*

— Per massima un atto libero emanato dal padre è sol quello che attesta la sua paternità. III, n. 232.

— Non puossi indagare la paternità contra il figlio. III, n. 233.

— In caso di rapimento della madre, allorchè il tempo del riconoscimento coincida con quello del ratto, il rapitore può essere dichiarato padre del figlio. III, n. 234.

— Anche in tal caso, le indagini sulla paternità non sarebbero ammesse, se dovesse risultarne una paternità adulterina o incestuosa. III, n. 235.

— L'atto di nascita di un figlio naturale, in cui non sia intervenuta la donna designatavi come madre, non prova la maternità, giacchè può applicarsi a tutt' altro che al reclamante. III, n. 236.

— Questo atto non costituisce anche contro di

lei un principio di pruova per iscritto, poichè gli è estraneo, ancorchè il figlio fosse presentato all' uffiziale dello stato civile da una ostetrice: decisione. III, n. 237.

— Il possesso pubblico e continuo del figlio naturale prova la filiazione per riguardo alla madre, che lo conferì al figlio; ma quello conferito dal padre, non prova la paternità. Nota. III, n. 238.

— Vieppiù, il possesso uniforme all'atto di nascita prova la maternità. III, n. 239.

— Come mai deve farsi la pruova del *parto* nel caso preveduto dall' art. 341 c. c.? Tre opinioni diverse intorno a ciò. III, n. 240.

— Disposizioni dell' art. 342 c. c. III, n. 241.

— Puossi mai indagare la maternità contra il figlio perchè sieno ridotte, secondo è stabilito dagli art. 757 e 758 c. c. le liberalità fattegli da una donna che non lo abbia riconosciuto? III, n. 242.

§ IV. — *Degli effetti del riconoscimento volontario o forzoso de' figli naturali.*

— Effetti del riconoscimento fatto da uno de'coniugi prima del suo matrimonio o dopo lo scioglimento del medesimo. III, n. 243.

— Il riconoscimento del padre senza l'indicazione e l'approvazione della madre, à effetto soltanto riguardo al padre. III, n. 244.

— Quando siavi riconoscimento autentico fatto dal padre con indicazione della madre, la costei *appro-*

— Può il figlio fare indagini sulla maternità o dopo lo scioglimento del matrimonio di sua madre, o durante questo matrimonio, ed avere tutti i diritti di figlio naturale malgrado l'art. 337 c. c. III, n. 255.

— Medesima risoluzione, per via di conseguenza, circa all'effetto delle indagini sulla paternità in caso di ratto. III, n. 256.

— La donna maritata, per riconoscere suo figlio naturale, non à bisogno di essere autorizzata dal marito o dai tribunali. III, n. 257.

— Un minore può validamente riconoscere un figlio naturale, salvo a far annullare il riconoscimento, come dipeso da frode o da seduzione. III, n. 258.

— Testo dell'art. 339 c. c. riguardante il dritto d'impugnare il riconoscimento. III, n. 259.

— Lo stesso figlio può impugnarlo come non essendo basato sulla verità, come contrario alla legge. III, n. 260.

— Nel primo caso egli riuscirebbe difficilmente, se la madre tacesse. III, n. 261.

— Se la dichiarazione di paternità sia impugnata da lei, la sua azione avrà generalmente per effetto il distruggerla. III, n. 262.

— *Quid* se due individui abbiano riconosciuto lo stesso figlio? III, n. 263.

— Il riconoscimento di un figlio naturale può avvenire dopo la sua morte, se abbia lasciato figli, anche naturali. III, n. 264.

— Se non ne abbia lasciati, generalmente non produrrà effetto, anche contra lo Stato, soprattutto quello del padre. III, n. 265.

Ved. *Adozione*.

— L'adozione de' figli naturali riconosciuti o no è ella contraria allo spirito del codice? III, n. 293.

SEZ. III. — DE' DRITTI DE' FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI SU I BENI DEL LORO PADRE O DELLA LORO MADRE MORTI.

— Questi dritti sono regolati sotto la parola *Successione*. VI, n. 262, 327.

— Essi ànno ciò non ostante dritto agli alimenti dal vivente, dal loro padre o madre. VI, n. 268.

— In che modo la successione del figlio naturale è devoluta al padre o alla madre che l'ànno riconosciuto, quando egli non abbia lasciato discendenti. VI, n. 332 e seg.

— In mancanza del padre o della madre, i beni passano ai suoi fratelli e sorelle legittime. VI, n. 337, 340.

— Il figlio naturale, che domanda la totalità dei beni lasciati dal padre o dalla madre, che l'ànno riconosciuto, in mancanza di parenti in grado successibile, deve farsi immettere in possesso. VI, n. 349, 350.

— Da qual tribunale. VI, n. 351.

— Formalità da adempiersi e garentia a darsi in questo caso. VI, n. 352, 360.

— I figli naturali non possono ricevere dal padre

o dalla madre al di là di una certa quota stabilita sotto il titolo delle successioni. VIII, n. 236.

— Sono vietate le indagini sulla paternità contra il figlio naturale per far ridurre le liberalità fattegli da colui, il quale si pretendesse di essere suo padre. VIII, n. 237.

— Allorchè si cerchi di stabilire la maternità, la quistione è più delicata. VIII, n. 238.

— Le indagini, sia sulla maternità, sia sulla paternità, contro un figlio per far annullare le liberalità fattegli da colui o da colei da cui si pretendesse esser nato, non può aver luogo nei casi in cui è vietato il riconoscimento. VIII, n. 239.

— Il riconoscimento volontario non può anche esser invocato contro di lui per pretendere che, come adulterino o incestuoso, non altro potè ricevere che i semplici alimenti. VIII, n. 240.

— Le liberalità fatte dal padre ad un figlio naturale da lui riconosciuto ed esistente, alla madre di questo figlio, e *viceversa*, non possono eccedere ciò che il figlio ne poteva ricevere. VIII, n. 241.

— *Secus* se il figlio naturale fosse morto al momento, in cui le liberalità avessero il loro effetto: il concubinato non è annoverato dal Codice fra i motivi d'incapacità a donare ed a ricevere. VIII, n. 242.

— La prima risoluzione sarebbe applicabile se il figlio naturale vivesse al momento della donazione tra' vivi fatta da suo padre a sua madre o *viceversa*, quando anche fosse trapassato al momento della

può nullameno pretendere lo stato di figlio naturale semplice. III, n. 25.

VED. *Figlio, filiazione.*

— Il padre e la madre de' figli naturali riconosciuti esercitano essi sopra di questi la tutela legale, o fa d'uopo, allorchè vi è necessità di nominare un tutore, farlo nominare da un consiglio di famiglia? III, n. 431.

FIGLIO LEGITTIMO

— Delle pruove della filiazione de' figli legittimi. III, n. 103 e seg.

VED. *Filiazione*, cap. II.

FIGLIO LEGITTIMATO

— Differenza tra il figlio legittimo ed il figlio legittimato, ed effetti della legittimazione. III, n. 182, 189.

VED. *Figlio naturale.*

— Non vi è alcuna differenza fra i figli legittimati e quelli che sono nati dal matrimonio relativamente alle successioni a loro spettate. VI, n. 188.

— Essi ànno gli stessi dritti che i figli legittimi, ad una riserva. VIII, n. 287 e seg.

VED. *Quota disponibile.*

FILIAZIONE

Osservazioni preliminari.

— Le parole *paternità* e *filiazione* sono correlative. III, n. 1.

— La paternità e la maternità sono legittime o naturali. III, n. 2.

— La natura fa conoscere la madre. III, n. 3.

— Non avvien lo stesso del padre. III, n. 4.

— Il matrimonio rannoda i figli della madre ad un individuo noto. III, n. 5.

— Malgrado la infedeltà della madre, i figli possono essere nati dal marito. III, n. 6.

— Appunto questa possibilità fu dal legislatore presa per regola de' suoi precetti. III, n. 7.

— Quando il marito non potè coabitare con sua moglie al tempo del concepimento del figlio, non ne è il padre. III, n. 8.

— Non potendosi conoscere con precisione l'epoca del concepimento, la legge la suppone mediante la durata possibile della gravidanza. III, n. 9.

— Non si potè determinare questa durata che per mezzo di congetture basate sulle osservazioni dei fatti. III, n. 10.

— Presunzioni legali a tal riguardo giusta il codice. III, n. 11.

— Secondo il *digesto,* si presume che le più brevi gravidanze terminino centottantadue giorni dopo il matrimonio. III, n. 12.

— E le più lunghe trecento giorni dopo il suo scioglimento. III, n. 13.

— L' editto di Adriano dichiarò che un figlio potea nascere legittimo entro l' undecimo mese dallo scioglimento del matrimonio. III, n. 14.

— La novella 39 cap. II non dispone lo stesso, come sovente si pretese. III, n. 15.

— Secondo il *Digesto*, il figlio conceputo e nato durante il matrimonio poteva essere non riconosciuto dal marito in quattro casi. III, n. 16.

— Il codice civile à limitato di più i motivi di non riconoscimento. III, n. 17.

CAPITOLO I.

DELLA FILIAZIONE DELLA PROLE LEGITTIMA E CONCEPUTA DURANTE IL MATRIMONIO.

SEZ. 1. — DEL FIGLIO NATO DURANTE IL MATRIMONIO, MA CONCEPUTO PRIMA.

— Il figlio venuto alla luce prima di centottanta giorni dal matrimonio e non ricusato, è tacitamente legittimato. III, n. 19, 20.

— Il solo matrimonio produce figli legittimi. III, n. 21.

— Nulladimeno non può il marito ricusare il figlio nato entro il centottantesimo giorno del matrimonio, che mediante un non riconoscimento legale. III, n. 22.

*

— In tal caso il non riconoscimento è perentorio, se non si provi che il marito sia in una delle eccezioni prevedute nell'art. 314 c. c. III, n. 23.

— Il figlio nato prima del centottantesimo giorno del matrimonio non è legittimato, benchè non sia ricusato, qualora al tempo del concepimento il marito era stretto da vincoli di precedente legame. III, n. 24.

— Ove gli si contrasti la legittimità, può almeno pretendere lo stato di semplice figlio naturale. III, n. 25.

— Qual è mai lo stato del figlio nato prima del centottantesimo giorno del matrimonio fra lo zio e la nipote maritati in virtù di dispense? III, n. 26.

— Testo dell'art. 314 c. c. III, n. 27.

— Se il marito sapeva prima del matrimonio di esser gravida sua moglie, non può egli in alcun modo negarsi a riconoscere il figlio. III, n. 28.

— Ma incumbe al difensore del figlio il farne la pruova; e lo può anche per mezzo di testimoni. III, n. 29.

— La prova che il marito abbia frequentato sua moglie prima del matrimonio, rende forse inammessibile sempre la sua azione di non riconoscimento? III, n. 30.

— Se egli assistè all'atto di nascita, e se fu il medesimo da lui firmato, non può ammettersi l'azione di non riconoscimento. III, n. 31.

— Nè tampoco potrà esserlo se il marito abbia

riconosciuta la sua paternità con atto qualunque. III, n. 32.

— L'azione di non riconoscimento neanche à luogo, allorchè il figlio non sia dichiarato vitale. III, n. 33.

— Il codice non ispiegasi sul mezzo d'irricettibilità desunto dalla nascita non vitale, per riguardo al figlio conceputo e nato durante il matrimonio, ma nondimeno esiste del pari. III, n. 34.

SEZ. II. — DEL FIGLIO CONCEPUTO E NATO DURANTE IL MATRIMONIO.

— Il figlio conceputo durante il matrimonio à per padre il marito. III, n. 35.

— Questa regola applicasi pure al figlio nato da un matrimonio putativo. III, n. 36.

— Non è per altro inflessibile, ma cede alla pruova che il marito non potè coabitare con sua meglie al tempo del concepimento. III, n. 37.

— Esempio di fisica impossibilità di coabitazione per motivo di allontanamento. III, n. 38.

— Il marito debbe provare ogni cosa per far omettere l'azione di non riconoscimento: l'epoca della sua partenza, quella del suo ritorno e quella della nascita. III, n. 39.

— La legge si affidò alla saviezza de' tribunali per giudicare se mai la lontananza addotta produceva fisica impossibilità di coabitazione. III, n. 40.

— L'imprigionamento di due coniugi in carceri

diversi, o di uno di essi soltanto, può considerarsi come motivo di lontananza. III, n. 41.

— Essa neanche determinò la natura dell'accidente che è un motivo di fisica impossibilità di coabitazione. III, n. 42.

— Se due cagioni d'impedimento possono concorrere in modo che ciò che mancasse ad una, potesse supplirsi dall'altra. III, n. 43.

— Nel calcolo del tempo dell'assenza, non devesi computare contra il figlio il tempo *de momento ad momentum;* il giorno della partenza e quello del ritorno gli spettano per intero. III, n. 44.

— Se mai siavi errore o frode nella dichiarazione del giorno della nascita, questa dichiarazione può essere impugnata di falso. III, n. 45.

— Col falso civile o incidente. III, n. 46.

— Il codice non ammise di allegare l'impotenza naturale come motivo di non riconoscimento. III, n. 47.

— Neppure ammise il solo fatto di adulterio della moglie quando anche fosse da lei confessato, e quando anche ella dichiarasse che il figlio è frutto della di lei infedeltà. III, n. 48.

— È il marito ammesso a non riconoscere il figlio per motivo di adulterio; quando gli fu occultata la nascita; ma deve giustificare fatti capaci a stabilire di non esserne padre. III, n. 49.

— Incumbe al marito il provare di trovarsi nel caso preveduto dalla legge, cioè esserglisi occultata la nascita. III, n. 50.

— Perchè sia accolta la sua azione di non riconoscimento, non è obbligato a presentarsi con la pruova legale dell'adulterio. III, n. 51.

— Ma deve provare positivamente l'adulterio. III, n. 52.

— L'antica giurisprudenza ammetteva la impossibilità morale di paternità come motivo di non riconoscimento. III, n. 53.

— Il codice l'ammette nel solo caso di adulterio con le circostanze d'essersi occultata la nascita al marito: la separazione personale nè tampoco è un motivo di non riconoscimento. III, n. 54.

— Quando anche fosse provato l'adulterio della moglie, ed ella non giustificasse un ravvicinamento qualunque con suo marito, il codice neppure fa eccezione per simil caso, che nondimeno la meriterebbe. III, n. 55.

SEZ. III. — DEL FIGLIO NATO TRECENTO GIORNI DOPO LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.

— Testo dell'art. 315 c. c.: dubbio che fanno nascere le sue parole. III, n. 56, 58.

— Le corti ànno giudicato, ma almeno sì in *fatto* che in *dritto*, che il figlio nato trecento giorni dopo la morte del marito non fu da lui procreato. III, n. 59.

— Il possesso de' beni durante il giudizio non deve appartenere al figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio. III, n. 60.

— Il figlio nato prima del trecentesimo giorno della morte del marito può essere non riconosciuto nel caso in cui siavi stata impossibilità di coabitazione dal trecentesimo sino al centottantesimo giorno avanti la sua nascita. III, n. 61.

— Ma per mezzo dell'azione di rifiuto di paternità, e non mediante una semplice impugnazione. III, n. 62.

— Qualora la vedova si rimariti poco tempo dopo trapassato il suo consorte e nasca un figlio, il quale giusta le regole riguardanti la durata possibile della gravidanza, può supporsi frutto del primo non che del secondo matrimonio, a quale dei due mariti appartiene mai questo figlio? Diversità di opinioni su tal fatto. III, n. 63.

SEZ. IV. — DELL'AZIONE DI NON RICONOSCIMENTO, E DELLA IMPUGNAZIONE DI LEGITTIMITA'.

— L'azione di non riconoscimento di paternità suppone che il figlio sia di fatto in possesso della legittimità; poichè à per iscopo di farnelo uscire. III, n. 64.

— Quella di reclamo di stato suppone il contrario. III, n. 65.

— L'impugnazione di legittimità può avvenire in due casi, che non convien confondere. III, n. 66, 67.

§ I. — *A chi appartiene l'azione di non riconoscimento e la impugnazione di legittimità.*

— L'azione di non riconoscimento spetta in principal modo al marito: se esso taccia, niuno à dritto di dolersene. III, n. 68.

— Nondimeno se l'azione non sia estinta in tempo della morte del marito, passa ai suoi eredi. III, n. 69.

— E benchè rivivesse sulla madre, i figli legittimi possono esercitarla. III, n. 70.

— Il silenzio di uno degli eredi, non impedisce agli altri di procedere. III, n. 71.

— Per massima quest' azione non è un'azione di famiglia. III, n. 72.

— Perchè gli eredi del marito, morto, entro i termini, sieno ammessi ad intentarla per motivo di adulterio con occultamento della nascita, non v'è d' uopo ch' egli abbia fatto giudicare l'adulterio. III, n. 73.

— Possono pure esercitarla contra il figlio nato prima del centottantesimo giorno del matrimonio se non si provi contro di essi che il marito era stato consapevole della gravidanza prima della celebrazione. III, n. 74.

— La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio, può essere impugnata da tutti coloro che vi ànno interesse,

§ II. — *De' termini stabiliti per esercitare l' azione di non riconoscimento o per impugnare la legittimità.*

— La durata dell' azione può essere prolungata di un mese con un atto stragiudiziale contenente rifiuto di riconoscimento: conseguenze. III, n. 92.

— *Quid* della citazione per isperimento di conciliazione, susseguita fra un mese da un'azione intentata dopo il mese da quella dell' atto stragiudiziale? Decisioni. III, n. 93.

— La legge non determinò in qual modo debba farsi l'atto stragiudiziale che esprime il rifiuto del riconoscimento: conseguenze. III, n. 94.

— Nè tampoco dichiarò che debbe notificarsi al figlio. III, n. 95.

— Nomina del tutore *ad hoc* per difendere il figlio; come debba comporsi il consiglio di famiglia. III, n. 96.

— La madre dev' esser posta in causa; ma può essa rendersi contumace. III, n. 97.

— Il ministero pubblico deve dare le sue conclusioni. III, n. 98.

§ III. — *Effetti del rifiuto di riconoscimento.*

— Se il figlio soccumba, vien escluso dalla famiglia, ed è, secondo i diversi casi, o semplice naturale, o bastardo adulterino. III, n. 99.

— Se la dimanda di rifiuto di riconoscimento sia rigettata, la sentenza emessa contro il marito o i suoi eredi assicura al figlio il proprio stato per riguardo a tutti. III, n. 100.

— La sentenza profferita in favore del figlio nato

trecento giorni dopo la morte del marito forma legge sol per coloro contra i quali intervenne, e loro eredi : conseguenze. III , n. 101.

— Esempî di casi in cui le regole sull' autorità della cosa giudicata mitigarono la massima che fosse indivisibile lo stato delle persone. Arresti. III, n.102.

CAPITOLO II.

DELLE PRUOVE DELLA FILIAZIONE DELLA PROLE LEGITTIMA.

— Spetta a colui che invoca la presunzione di paternità risultante dal matrimonio, il provare che gli sia applicabile. III , n. 103.

— Siffatta pruova contiene la dimostrazione di tre cose. III , n. 104.

— Allorchè sia fatta, il reclamante à in suo favore la regola *pater is est,* e non può essere privato degli effetti che vi sono annessi, se non mediante rifiuto di riconoscimento giudicato valido. III , n. 105.

— La pruova può farsi in tre modi : con l'atto di nascita, col possesso di stato, e con testimonî, nei casi dalla legge determinati. III , n. 106.

SEZ. I. — DELLA PROVA DELLA FILIAZIONE DELLA PROLE LEGITTIMA COLL'ATTO DI NASCITA.

— La filiazione della prole legittima si prova cogli atti di nascita inscritti su i registri dello stato civile. III, n. 107.

— La legittimità si prova soltanto col matrimonio de' genitori. III, n. 108.

— Il figlio che è nel caso preveduto dall'art. 197 c. c. per provare la sua legittimità non è tenuto a presentare l'atto di celebrazione del matrimonio. III, n. 109.

— Nè meno è obbligato a produrre un atto di nascita che non contraddica il suo possesso di stato; basta che non se gliene opponga uno contrario a tale possesso. III, n. 110.

— Allorchè i genitori non potevano contrarre insieme matrimonio, la disposizione dell'art. 197 c. c. è inapplicabile. III, n. 111.

— Simile disposizione andrebbe ancor soggetta ad eccezione in un altro caso. III, n. 112.

— L'atto di nascita, colla pruova della identità attesta completamente la filiazione. III, n. 113.

— Esso la prova, sebbene il figlio sia stato inscritto sotto il cognome proprio di sua madre, e come nato da padre *ignoto;* salvo il rifiuto di riconoscimento, se siavi luogo. Decisione della causa *Bonnafoux*. III, n. 114.

— E che sia stato inscritto come nato da individuo indicato diverso dal marito. Decisione per *La Plissoniere;* e nella nota decisione per *Lecourt* e *Banse* che sembrano contrarie, ma che tuttavolta non istabilirono la pretesa massima dell'indivisibilità del titolo. III, n. 115.

— La quistione giudicata sotto al codice nella causa *Virginie*. III, n. 116.

— La decisione riconobbe forse la massima dell' indivisibilità del titolo? III, n. 117.

— La reclamante avrebbe dovuto riuscire a porsi sotto la protezione della regola *pater is est*, salvo di esser poscia esclusa mediante legale rifiuto di riconoscimento. III, n. 118.

— Erronei motivi dati a sì fatta decisione. III, n. 119.

— L'atto di nascita perde mai la sua forza probante per non contenere la menzione che il dichiarante, diverso dal padre, dall' ostretico ec. assistè al parto? III, n. 120.

— *Quid*, allorchè esprime che il dichiarante non assistette alla nascita. III, n. 121.

— Chi presenta un atto di nascita come suo, deve provare che a lui si applichi. III, n. 122.

— Non può forse provare mediante testimoni la sua identità coll' individuo nominato nell' atto, se non quando un principio di pruova scritta, oppure esistano presunzioni o indizî gravi risultanti da fatti, fino allora costanti, capaci a determinare l'ammissione della pruova? Decisione in favore dell'affermativa. III, n. 123.

— Decisioni contrarie. III, n. 124.

— Il riconoscimento fatto dalla madre, dopo la morte di suo marito, di un figlio inscritto da principio come nato da *genitori ignoti*, il quale non abbia possesso di stato, e da lei dichiarato di aver avuto dal suo matrimonio, non prova la filiazione legittima di tale fanciullo. III, n. 125.

— Qual sia l'effetto di un atto di nascita inscritto sopra foglio volante. III, n. 126.

SEZ. II. — DELLA PRUOVA DELLA FILIAZIONE DELLA PROLE LEGITTIMA MEDIANTE IL POSSESSO DI STATO.

— Non essendovi atto di nascita, la filiazione si prova col possesso continuo dello stato di figlio legittimo: tal possesso basta. III, n. 127.

— Simil beneficio è concesso, per rapporto alla paternità, al solo figlio del matrimonio. III, n. 128.

— L'art. 320 c. c. si combina coll'art. 197 c. c. III, n. 129.

— Il possesso di stato può provarsi con testimoni senza principio di pruova. III, n. 130.

— In che consista il possesso di stato. III, n. 131.

— Il concorso di tutti i fatti indicati dalla legge non è rigorosamente necessario per istabilirlo. III, n. 132.

— Il titolo ed il possesso conforme, rendono lo stato del figlio incapace d'essere impugnato. III, n. 133.

— Malgrado il titolo ed il possesso conforme, lo stato potrebbe essere impugnato se il matrimonio de' genitori era nullo e niuno d'essi fosse in buona fede. III, n. 134.

SEZ. III. — DELLA PRUOVA DELLA FILIAZIONE DELLA PROLE LEGITTIMA MEDIANTE TESTIMONÎ, NEI CASI DETERMINATI DALLA LEGGE.

— I tribunali civili sono i soli competenti per decidere una quistione di filiazione. I, n. 343.

SEZ. IV. — DELL' AZIONE DI RECLAMO DI STATO.

VED. *Reclamo di stato*.
VED. *Figlio naturale*.

FINE DI NON RICEVERE

— Dei fini di non ricevere che possono opporsi alla domanda di separazione di corpo. II, n. 503 e seg.

— Dei fini di non ricevere che possono opporsi all'azione di nullità o di rescissione. XII, n. 553, 560.

FINESTRA

— Non si possono senza una concessione di servitù, aver finestre di prospetto sul fondo del vicino a minor distanza di sei piedi dalla linea di separazione. Come si calcoli la distanza. V, n. 407, 408 e seg.

FIORI

— Essi sono mobili o immobili a seconda della qualità di coloro che li posseggono o della loro destinazione. IV, n. 45.

FITTAIUOLO

— Il fittaiuolo à il dritto della caccia, se non gli sia vietato col contratto di affitto. IV, n. 286.

FIUME

— Il divieto imposto ai proprietari inferiori di fare alcuna cosa che impedisca lo scolo delle acque del fondo superiore, non si applica alle acque dei

fiumi, riviere e torrenti: ciascuno può garantirsi dal soffrire un danno uniformandosi ai regolamenti. V, n. 162.

FOGLIO VOLANTE

— Un atto inscritto sur un foglio volante non prova il matrimonio. II, n. 244, 251.

— Qual'è l'effetto d'un atto di nascita inscritto sur un foglio volante. III, n. 126.

FONDO DI COMMERCIO

— Un fondo di commercio è mobile. IV, n. 164.

— Importanza della qualificazione di questi diversi oggetti sotto il riguardo del modo onde si forma la comunione tra'coniugi, e delle disposizioni testamentarie. IV, n. 165. XIV, n. 129.

FONDO PERDUTO

— Per *beni alienati a fondo perduto*, nel senso dell'art. 918 del Codice civile, devonsi indubitatamente intendere i capitali alienati mediante una rendita vitalizia. VII, n. 332, 333, 336.

— Vi à egli luogo a collazione in tal caso, e quali regole è uopo seguire per operarla? VII, n. 337 e seg.

FORMA DI PROCEDERE

— Essa si regola con la nuova legge. I, n. 72.

FORTEZZA, FORTIFICAZIONI

— Divieto di fabbricare accanto alle fortezze. V, n. 289, 290.

FORZA MAGGIORE

VED. *Caso fortuito.*

FORZATO LIBERATO

— Il matrimonio contratto per errore con un forzato liberato può annullarsi a dimanda del coniuge. II, n. 62.

FOSSE COMUNI, O PUR NÒ

— Ogni fossa fra due fondi si presume comune, se non vi sia titolo o segno in contrario. V, n. 348.

— In generale, si riguardano i termini di confine piuttosto come titolo che come semplice segno di non esservi comunione. V, n. 349.

— Quando siavi segno di non esservi comunione? V, n. 350.

— Questo segno non è altro che una presunzione, la quale cede alla pruova contraria. V, n. 351.

— Il possesso durante il tempo richiesto per la prescrizione distruggerebbe l'effetto del titolo e dei limiti contrarî. V, n. 352.

— Il getto della terra da un sol lato è il solo segno ammesso dal Codice, che la fossa non è comune. V, n. 353.

— In molti paesi, il proprietario di una siepe era pure riputato proprietario della fossa contigua: per massima il Codice non stabilisce alcuna presunzione a tal riguardo. V, n. 354.

— Ma non à distrutto l'effetto di quella ch'esisteva in tempo della sua pubblicazione. V, n. 355.

— Che mai debba fare il proprietario o il comproprietario di una fossa quando il vicino la puli-

— I francesi non potranno pretendere, invocando le leggi vigenti nel paese della madre, che questo figlio segua necessariamente la condizione di costei. I, n. 126.

— Per benefizio della legge il figlio d'un francese, che abbia perduto tal qualità, può sempre divenir francese. I, n. 127.

— Ma il figlio che nasca trecento giorni dopo che suo padre abbia perduta la qualità di Francese, è francese per dritto di nascita. I, n. 128.

— Può eziandio diventar francese il figlio nato in Francia, di uno straniero. I, n. 129.

— Il figlio *nato* in paese straniero da uno straniero non potrebbe invocar la regola *infans conceptus* ec. per poter divenir francese in virtù dell' art. 9. I, n. 130.

— Una donna straniera che sposa un francese diventa francese. I, n. 131.

— Si diventa pure francese per benefizio della legge in virtù di lettere di naturalizzazione. I, n. 132.

— E per effetto della riunione di un territorio alla Francia. I, n. 133.

SEZ. II. — DE' DRITTI RISULTANTI DALLA QUALITÀ' DI FRANCESE.

— Ogni francese gode de' dritti civili. I, n. 134.

— Il godimento de' dritti civili è indipendente dalla qualità di cittadino, e neanche suppone il loro esercizio. I, n. 135.

— In qual modo il francese può acquistare la qualità di cittadino secondo la costituzione dell' anno VIII. I, n. 136.

— À mai la carta abrogato implicitamente il prescritto di tal costituzione, che non accordava la qualità di cittadino ai falliti non riabilitati ed ai domestici? I, n. 137.

— Come lo straniero addiviene cittadino francese giusta la costituzione dell' anno VIII. I, n. 138.

— Modificazione apportata intorno a ciò alla costituzione del Senatoconsulto del 26 vendemmiaio anno IX. I, n. 139.

SEZ. III. — DE' DRITTI ATTRIBUITI AGLI STRANIERI NON DIVENTATI FRANCESI.

— Lo straniero ammesso dal Re a risedere in Francia, vi gode i dritti civili. I, n. 140.

— Ma non per questo è francese, e molto meno cittadino francese; resta sottoposto alle leggi del proprio paese per ciò che riguarda la sua capacità personale. I, n. 141.

— Per diventare lo straniero cittadino francese, dovett' essere autorizzato a risedere in Francia. I, n. 142.

— In questo caso diventa cittadino a capo di dieci anni. I, n. 143.

— Fintantochè lo straniero ammesso dal governo a risedere in Francia non sia divenuto cittadino, gli può esser tolta l' autorizzazione che à avuto. I, n. 144.

— In materia meramente civile, e di mobili, lo straniero citato innanzi a' nostri Tribunali da un altro straniero, può opporre la loro incompetenza. I, n. 154.

— I giudicati profferiti in paese straniero, per poter esser posti in esecuzione in Francia, debbono prima rendersi esecutivi da un tribunale francese: applicazione di tal massima di dritto pubblico. I, n. 155.

— Eccezione alla regola. I, n. 156.

— Lo straniero non naturalizzato non esercita alcun dritto politico. I, n. 157.

— Non può invocare il benefizio di cessione. I, n. 158.

— Può egli prescrivere contra un Francese? I, n. 159.

— Lo straniero attor principale, o interventore in causa deve dar fideiussione al francese per sicurezza delle spese, e de' danni, ed interessi. I, n. 160.

— La deve eziandio prestare quando si costituisce parte civile in giudizio criminale. I, n. 161.

— Diverse eccezioni alla regola che lo straniero attore deve prestar cauzione. I, n. 162.

— Nel caso in cui sia dovuta fideiussione deve dimandarsi prima d'ogni eccezione. I, n. 163.

— Lo straniero possessore d'un titolo *esecutivo* non dee dar cauzione per mandarlo ad effetto. I, n. 164.

— Per massima lo straniero deve prestar cauzione,

quand' anche avesse un domicilio stabile in Francia. I, n. 165.

— Lo straniero reo convenuto può mai esigerla dallo straniero attore ? I, n. 166.

— Legge del 10 settembre 1807. I, n. 167.

— Decreto del 7 febbraio 1809. I, n. 168.

CAPITOLO II.

DELLA PRIVAZIONE DE' DRITTI CIVILI.

— Si perde il godimento de' dritti civili per due ragioni. I, n. 169.

SEZ. I. — DELLA PRIVAZIONE DE' DRITTI CIVILI PER EFFETTO DELLA PERDITA DELLA QUALITA' DI FRANCESE.

— La qualità di francese si perde in cinque modi. I, n. 170.

— Per massima non si può appartenere a due nazioni nel tempo stesso. I, n. 171.

— Il dritto naturale, ed il Codice civile permettono ad un individuo di rinunziare alla sua patria. I, n. 172.

— Il decreto del 26 agosto 1811 che derogò tal canone è tuttavia in vigore. I, n. 173.

— Richiedesi l'autorizzazione del Re per farsi naturalizzare in paese straniero. I, n. 174.

— Dell' effetto della naturalizzazione autorizzata secondo il decreto. I, n. 175.

— La qualità di francese è sempre perduta. I, n. 176.

— L'effetto dell'autorizzazione è personale all'individuo. I, n. 177.

— La naturalizzazione non autorizzata fa perdere i diritti civili, ed apre la successione. I, n. 178.

— Essendo abolita la confiscazione, l'eredità non spetta ad altri che agli eredi. I, n. 179.

— Il francese così naturalizzato senza autorizzazione, non potrebbe succedere in Francia in virtù della legge del 14 luglio 1819. I, n. 180.

— Sarebbe diversamente de' figli da lui conceputi dopo la sua naturalizzazione. I, n. 181.

— Altre disposizioni penali del decreto. I, n. 182.

— Secondo un parere del Consiglio di Stato, non è esso applicabile alle donne. I, n. 183.

— L'accettazione d'impieghi in paese straniero, non autorizzato dal Re, fa perdere al francese la propria qualità, e lo assoggetta all'applicazione del decreto del 6 aprile 1809. I, n. 184.

— Lo stabilimento eretto in paese straniero con animo di non più ritornare fa eziandio perdere la qualità di francese. I, n. 185.

— Il francese che abbia perduta la sua qualità per tal cagione può succedere in Francia in virtù della legge del 14 luglio 1819. I, n. 186.

— La donna francese che sposa uno straniero segue la condizione di suo marito. I, n. 187.

— Avvien lo stesso ancorchè fosse ella minore I, n. 188.

SEZ. II. — DE' MODI DI RIACQUISTARE LA QUALITA' DI FRANCESE E DEGLI EFFETTI RISULTANTI DA TAL QUALITA' RICUPERATA.

ramento dello stabile sono considerati immobili. IV, n. 31.

— I frutti pendenti da' rami o attaccati al suolo sono mobili o immobili a seconda delle persone, alle quali appartengono. IV, n. 40, 45 e 26 e seg.

VED. *Immobili*, sez. I.

— A cominciar da qual' epoca i donatari restituiscono i frutti dei beni che sono stati obbligati a conferire alla successione in seguito d'una riduzione per la formazion delle riserve? VIII, n. 375.

— Da quando sono essi dovuti dai terzi acquirenti? VIII, n. 376.

— Dritto del legatario universale riguardo ai frutti. IX, n. 92.

— *Quid* riguardo al legatario a titolo universale. IX, n. 211.

— Il legatario a titolo particolare non à dritto ai frutti che a cominciare dal giorno in cui produsse la sua domanda, o dal giorno in cui gli fu volontariamente accordato. IX, n. 272.

— Due eccezioni. IX, n. 273.

— I frutti percepiti nel tempo che la condizione era in sospeso, restano al venditore o altro debitore della cosa. XI, n. 82.

— *Quid* riguardo ai frutti percepiti in virtù d'un contratto messo nel nulla in seguito d'una condizione risolutoria, espressa o sottintesa o prevista dalla legge. XI, n. 91.

VED. *Interessi*.

— Il depositario deve restituire i frutti che la cosa à prodotto presso lui. XVIII, n. 49.

— Imputazione sugl' interessi del credito, e quindi sul capitale degl' interessi prodotti da quello dato in pegno, ed obbligazione del creditore di restituire gli altri frutti che abbia potuto produrre la cosa. XVIII, n. 544.

— Se, nell' anticresi dopo la legge del 5 settembre 1807, dovrebbe eseguirsi in ogni caso la clausola, la quale compensasse in tutto o in parte i frutti con gl' interessi. XVIII, n. 556.

— In qual modo ed in qual caso si esercita il privilegio dei locatori di case o di poderi sopra i frutti? Rango del loro privilegio a tal riguardo. XIX, n. 70, 104.

Ved. *Privilegio*, cap. I, sez. II, § I.

— La mala fede sopraggiunta dopo l'acquisto impedisce al compratore di continuare a far suoi i frutti, a meno ch' egli non finisca per prescrivere l' immobile. XXI, n. 397.

— Altra differenza oltre la prescrizione e l'acquisto de' frutti. XXI, n. 398.

FUNERALI

Ved. *Spese funebri*.

FURORE

Ved. *Interdizione*.

FUSTO

— In generale l' usufruttuario non à dritto agli alberi di alto fusto. IV, n. 560, 566.

Ved. *Usufrutto*, cap. III, sez. I, § III.

GARANTIA

— Della garantia delle quote. VII, n. 523, 550.
Ved. *Divisione*.

— Della garantia che può essere dovuta dal donatore al donatario. VIII, n. 525, 532.
Ved. *Donazione*.

— Per massima la garantia non è dovuta al legatario evinto: eccezioni. IX, n. 253, 254.

— La garantia che il venditore deve al compratore à due oggetti. XVI, n. 245.

SEZ. I. — DELLA GARANTIA IN CASO D'EVIZIONE O DI DISTURBO.

§ I. — *Che cosa intendesi per garantia, ed in quai casi sia essa dovuta al compratore.*

— Che cosa intendasi per garantia. XVI, n. 247.

— Che cosa intendasi per evizione in materia di vendita. XVI, n. 248.

— In quai casi il compratore viene evinto o si reputa di esserlo. XVI, n. 249.

— La garantia è di dritto nelle vendite. XVI, n. 250.

— Tuttavolta essa è soltanto della natura del contratto, e non della sua essenza. XVI, n. 251.

— Non puossi convenire che il venditore non sarà garante de' suoi fatti personali: diversi esempt. XVI, n. 252.

— Se l'erede puro e semplice del venditore pos-

sa rivendicare la sua cosa, venduta senza suo consenso, o se possa essere escluso coll'eccezione di garantia: dritto romano ed antica giurisprudenza su tal punto. XVI, n. 253.

— Dritto romano anche sul caso in cui il proprietario della cosa venduta siasi renduto garante della vendita, ignorando di essere cosa sua; e nel caso in cui la cosa era dell'erede del fideiussore. XVI, n. 254.

— Se l'eccezione di garantia sia divisibile o indivisibile: è divisibile secondo l'autore. XVI, n. 255.

— Se la donna maritata in comunione, il cui stabile siasi venduto dal marito senza di lei consenso, ed abbia accettata la comunione, possa rivendicarlo per intero. XVI, n. 256.

— La garantia non è dovuta per fatto di spropriazione per cause di pubblica utilità, nè per ragione di servitù legali. XVI, n. 257.

— Ma è dovuta allorchè l'origine del dritto del terzo era anteriore alla vendita, sebbene il dritto non siasi effettuato che posteriormente alla medesima. XVI, n. 258.

— Vi sono tuttavia talune eccezioni a questa regola. XVI, n. 259.

— Il compratore evinto per effetto di una sopraimposta ipotecaria à dritto alla garantia. XVI, n. 260.

— Eccezione pel caso in cui le ipoteche non riguardassero il venditore e fossero state dichiarate nel contratto di vendita: altre eccezioni analoghe. XVI, n. 261.

— L'acquirente evinto à dritto alla restituzione del prezzo non ostante la stipulazione di non doversi garantia, eccetto in due casi. XVI, n. 262.

— Vi à dritto quantunque avesse conosciuto, al tempo della vendita, il pericolo dell' evizione, se non abbia comprato con stipulazione di non esser dovuta garantia, sebbene altronde non abbia stipulato la garantia. XVI, n. 263.

— E se in tal caso abbia stipulato la garántia, à dritto eziandio ai danni ed interessi, qualora sia evinto. XVI, n. 264.

— L' aggiudicatario evinto à dritto alla garantia per la restituzione del prezzo e delle spese dell'aggiudicazione. XVI, n. 265.

— Se egli abbia un'azione per ripetizione contra i creditori istanti, o altri che àn ricevuto il prezzo dell'aggiudicazione. XVI, n. 266.

— Testo dell'art. 2118 del codice civile riguardante la garantia dovuta al terzo detentore che à pagato il debito o subita l'espropriazione. XX, n. 282.

— Distinzione nel caso in cui questi era un legatario, un donatario, un permutante o un compratore. XX, n. 283, 286.

§ II. — *In che modo si sperimenta la garantia.*

— La garantia si sperimenta o con una dimanda incidente, o con azione principale: come si esercitava nel dritto romano. XVI, n. 267.

— Termine per chiamare il garante o altro che rilevi costui. XVI, n. 268.

— Scorso questo termine la garantia si sperimenta con azione principale: conseguenza. XVI, n. 269.

— Il venditore non chiamato in garantia può intervenire da se stesso nella causa. XVI, n. 270.

§ III. — *Contra chi si sperimenti la garantia, e quale sia la sua estensione contra ciascun erede del venditore.*

— La garantia si sperimenta contra il creditore, i suoi eredi ed il fideiussore. XVI, n. 271.

— Non à luogo contra colui che à dato semplicemente il suo consenso alla vendita. XVI, n. 272.

— Il compratore evinto, e surrogato ai dritti del suo venditore, esercita la garantia dovuta a quest'ultimo, senza essere obbligato di far partecipare a ciò che ritrae dall'azione gli altri creditori del suo venditore. XVI, n. 273.

— Anche nel caso in cui la garantia non fosse a lui stesso dovuta. XVI, n. 274.

— Che anzi è lo stesso, ancorchè il suo contratto non contenga espressa surrogazione ai dritti del suo venditore contra i costui autori. XVI, n. 275.

— Pothier non ammetteva nella persona del donatario evinto il dritto di esercitare la garantia dovuta al donante; ma simile opinione non dev'essere seguita. XVI, n. 276.

— Come si eserciti la garantia contra gli eredi del venditore. XVI, n. 277.

— E contra gli altri convenditori. XVI, n. 278.

— E contra il fideiussore. XVI, n. 279.

— Come si eserciti dagli eredi del venditore. XVI, n. 280.

§ IV. — *Quali sono gli effetti della garantia.*

— Oggetti che comprende l'azione per garantia e che debbono essere rimborsati al compratore. XVI, n. 281.

— Si comprendono nel prezzo i donativi pagati dal compratore in esecuzione della vendita. XVI, n. 282.

— Il venditore deve anche restituire gl'interessi del prezzo, quante volte la cosa non producesse frutti o altri proventi. XVI, n. 283.

— Il prezzo devesi restituire per intero, sebbene la cosa sia diminuita di valore, anche per negligenza del compratore. XVI, n. 284.

— Salvo a quest'ultimo di render conto, mediante deduzione sul prezzo dell' utile ricevuto dalle deteriorazioni. XVI, n. 285.

— Puossi fare qualche altra deduzione. XVI, n. 286.

— Il compratore è obbligato di restituire al proprietario che lo à evinto tutti i frutti da lui raccolti dopo la dimanda, ed il venditore deve rimborsarnelo. XVI, n. 287.

do, di tutte le riparazioni o miglioramenti utili che vi abbia fatti: sviluppamenti ed applicazione di questa regola. XVI, n. 297.

— Diverse distinzioni da farsi circa alle spese voluttuose o di mero piacere eseguite dal compratore. XVI, n. 298.

— Il compratore può essere condannato ai danni ed interessi verso il terzo proprietario, o verso i creditori ipotecari, per le deteriorazioni che derivassero dal fatto suo. XVI, n. 299.

— Effetti della evizione parziale, o *pro diviso*, o *pro indiviso*. XVI, n. 300.

— Come si regoli la indennità, allorchè fu venduto un dritto di usufrutto, ed il compratore sia stato evinto. XVI, n. 301.

— Del caso in cui siensi sul fondo venduto reclamati dritti di servitù da terze persone: diverse distinzioni. XVI, n. 302.

GENERO

— Il genero e la nuora debbono alimenti ai loro suoceri e nuore, ed altri ascendenti de' loro congiunti, ed a vicenda. II, n. 402 e seg. (989 e seg.)

Ved. *Alimenti*, *Matrimonio*.

GENTE DI GIORNATA

Ved. *Domestici*, *Gente di servizio*.

GERMANO

— Quali sono i collaterali che chiamansi germani. VI, n. 167 e seg.

— Vantaggi che essi ànno su i parenti uterini e consanguinei. VI, n. 143, 144.

GESTION DI NEGOZIO

— La gestione di negozio che à luogo senza mandato genera talune obbligazioni che chiamansi quasi contratti. Regole su tal proposito. XIII, n. 629, 676.

VED. *Quasi contratti.*

— Gl'interessi delle somme spese dal gestore gli sono dovuti dal giorno in cui le à erogate. XIII, n. 674.

GHIANDA

— Durata dell'uso della ghianda del pascolo. V, n 130.

VED. *Pascolo.*

GRADO

— De'gradi di parentela, come si formano e come si contano nelle diverse linee. VI, n. 167, 172.

— I gradi di parentela si contano sulle generazioni. II, n. 151.

VED. *Matrimonio*, *Parentela.*

GRADUAZIONE

— Stato di graduazione disteso dal giudice commessario, in virtù dell'art. 755, e diverse osservazioni, sia sopra quest'articolo, sia per riguardo all'attenzione che il giudice commessario deve porre nel suo stato. XXI, n. 57.

— Esclusione de'creditori dalla facoltà di contraddire lo stato di graduazione: in qual caso? XXI, n. 58 e seg.

GRANO

— La legge del 6 messidoro anno III, vieta l'alienazione del grano in erba e quella del 20 del-

lo stesso mese fa talune eccezioni. XVI, n. 160, 161.

GUARDIA FORESTALE

— Disposizioni relative alla scelta delle guardie ed alle formalità che le riguardano. V, n. 106.

IMBECILLITÀ

— Che intendesi per questo vocabolo. III, n. 713.

— Essa è causa d'interdizione allorchè è abituale. III, n. 612 e 616.

— Essa può esser causa di nullità delle donazioni e testamenti.

Ved. *Sano di mente.*

IMMISSIONE IN POSSESSO

— Immissione in possesso provvisoria o deffinitiva de'beni d'un assente. I, n. 436 e seg., 500 e seg.

Ved. *Assenti.*

— Gl'immessi debbono il dritto di mutazione tra sei mesi, salvo la restituzione se l'assente ritorni o dia notizie di se. I, n. 482.

— Qualità del potere degl'immessi nel provvisionale possesso. I, n. 487.

— Dritti degl'immessi in possesso provvisorio ai frutti dei beni dell'assente e pesi correlativi. I, n. 475, 476 e seg.

Ved. *Possesso provvisorio.*

— Se in mancanza di parenti in grado successibile, il figlio naturale à dritto alla totalità della successione di suo padre o di sua madre, a peso di farsi immettere in possesso dal Tribunale. VI, n. 293 e seg., 349 e seg.

— Le costruzioni semplicemente poggiate sul suolo sono mobili. IV, n. 20.

— È indifferente, circa alla qualità d'immobile, che un edifizio sia stato costrutto da un terzo, o dal proprietario. IV, n. 21.

— I molini a vento, o ad acqua fissi su pilastri, o formanti parte dell'edifizio sono similmente immobili per loro natura. IV, n. 22.

— Lo sono certamente quando trovinsi situati sopra un fiume non navigabile, nè atto a trasporto. IV, n. 23.

— Ma quando sien posti sopra un fiume dipendente dal patrimonio pubblico, ed appartengono ad un privato, sono immobili non in virtù delle regole ordinarie dell'accessione. IV, n. 24.

— Le miniere, gli edifizî, le machine, i pozzi, le gallerie ec. per lo scavo delle miniere sono del pari immobili. IV, n. 25.

— Le raccolte pendenti si reputano per parte del suolo cui sono attaccate. IV, n. 26.

— Applicazione del canone al caso di usufrutto. IV, n. 27.

— Applicazione del canone alle diverse regole colle quali i coniugi possono essere maritati. IV, n. 28.

— Applicazione della massima al contratto di locazione. IV, n. 29.

— Si possono nondimeno pegnorare mobiliarmente i frutti pendenti da' rami, o uniti al suolo:

è questa una modificazione fatta alle regole quando vengono pegnorati in tal modo a danno del proprietario. Motivi che la fecero introdurre. IV, n. 30.

— I frutti raccolti dopo la denunzia del pegnoramento dello stabile sono considerati immobili. IV, n. 31.

— I tagli ordinarî di selve cedue o boschi di alto fusto diventano mobili a misura che son fatti. IV, n. 32.

— Ma i boschi di qualsivoglia natura divengono mobili tosto che son tagliati. IV, n. 33.

— Dritto dell' usufruttuario e della comunione circa alle diverse specie di boschi. IV, n. 34.

— Il creditore ipotecario non può opporsi che il debitore faccia un taglio di selva cedua, o bosco d'alto fusto messo a tagli stabiliti, nè pretendere con ciò che la sua sicurtà sia diminuita. IV, n. 35.

— Avvien diversamente d'un taglio straordinario. IV, n. 36.

— I tagli ordinarî possono farsi, o vendersi dal minore emancipato, dalla moglie separata di beni, e dal tutore, in virtù della sua sola qualità ec. IV, n. 37.

— Possono essere sottoposti al *pegnoramento sopra frutti*. IV, n. 38.

— Tutti i boschi abbattuti possono essere assoggettati *al pegnoramento di mobili*. IV, n. 39.

— Per riguardo al fittaiuolo, o all'acquirente dei frutti, o di un taglio qualunque, queste cose sono veramente mobili. IV, n. 40.

— Conseguenze anche per riguardo ad una selva cedua non posta a tagli regolari. IV, n. 41, 42.

— Per riguardo al proprietario del suolo, al possessore, all' usufruttuario, ed all' enfiteuta, i frutti pendenti da rami, o attaccati al suolo sono immobili. IV, n. 43.

— Lo stesso è de' semenzai. IV, n. 44.

— E de' fiori e degli arbusti, ancorchè sieno in vasi, o casse, se furono posti a perpetua dimora del proprietario, o da chi gode al par di lui. IV, n. 45.

SEZ. II. — DEGL' IMMOBILI PER DESTINAZIONE.

— Sono immobili per destinazione le cose mobili poste in un fondo dal proprietario del medesimo a perpetua dimora. IV, n. 46.

— *Secus* se lo sieno state da un colono, o affittuale. IV, n. 47.

— I mobili incorporati al fondo anche da chi non sia proprietario d'esso, sono immobili per riguardo al proprietario. IV, n. 48.

— Sono immobili pure per destinazione gli animali che il proprietario affida al fittaiuolo, o colono parziario per la coltura: conseguenza riguardo ai pegnoramenti. IV, n. 49.

— Per dritto romano e per antica giurisprudenza, gli animali benchè inservienti alla coltura erano mobili. L'ordinanza sulle *sostituzioni* incominciò a cambiare il dritto a tal riguardo. IV, n. 50.

— Gli animali affidati al colono per la coltura formano *il soccio di ferro:* natura di questo soccio. IV, n. 51.

— In che quello dato al fittaiuolo o colono parziario differisca dal primo. IV, n. 52.

— Tostochè gli animali sono alienati, perdono immantinente la qualità d'immobili; ma non la perdono col solo cessare dell'affitto. IV, n. 53.

— Quelli posti dal fittaiuolo sono mobili, e possono pegnorarsi a suo danno mobiliarmente. IV, n. 54.

— Testo degli art. 524 c. c. IV, n. 55.

— Gli animali posti dal proprietario, benchè non consegnati ad un fittaiuolo o colono parziario sono ugualmente immobili per destinazione. IV, n. 56.

— Gli strumenti aratori posti dal proprietario, e le semente da lui messe sono immobili per effetto della stessa regola: lo sono pure prima d'essersi seminate. IV, n. 57.

— E benchè il proprietario coltivi colle sue mani. IV, n. 58.

— Queste cose destinate alla coltura del fondo dall'usufruttuario, dall'enfiteuta, e dal terzo possessore, sono similmente immobili per destinazione, e lo sono per riguardo ad essi finchè duri il loro godimento. IV, n. 59.

— I piccioni delle colombaie, i conigli delle conigliere, ed i pesci delle peschiere sono pure accessori del fondo. IV, n. 60.

— Non che gli alveari. IV, n. 61.

— Ed i torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti. IV, n. 62.

— Come pure gli utensili necessarî all'uso delle fucine, delle cartiere ed altre fabbriche. IV, n. 63.

— La fucina d'un chiavaiuolo o d'ogni altro ferraro, i tini, e le caldaie de' fabbricanti di birra, e de' tintoi sono mobili quando si trovano posti in un edifizio di cui essi sono semplici affittuali. IV, n. 64.

— I torchi a stampa, i telai de' tessitori sono mobili anche quando sieno posti dal proprietario del fondo. IV, n. 65.

— Le macchine e decorazioni di teatro sono similmente mobili. IV, n. 66.

— La paglia ed il concime che trovànsi in un territorio sono immobili: è lo stesso del fieno destinato al nutrimento degli animali inservienti alla coltura. IV, n. 67.

— Gli specchi attaccati ad un telaio che forma corpo col tavolato sono similmente immobili. IV, n. 68.

— I pali lo sono pure tosto che servirono una volta. IV, n. 69.

— Altri minuti effetti ugualmente immobili per destinazione. IV, n. 70.

SEZ. III. — DEGL' IMMOBILI PER L'OGGETTO CUI SI RIFERISCONO.

— Delle diverse specie d'immobili per l'oggetto cui si riferiscono, e divisione della sezione. IV, n. 71.

§ I. — *Dell'usufrutto su cose immobili, del dritto d'uso e d'abitazione considerati come immobili, e per incidente dell'affitto a lungo termine o a vita.*

— L'usufrutto delle cose immobili, il dritto d'uso d'un immobile, e quello d'abitazione sono immobili. IV, n. 72.

— Il diritto risultante da una locazione di fondi rustici o urbani è mobile. IV, n. 73.

— Avvien così, ancorchè l'affitto sia a lungo termine, ed anche a vita, tranne se nell'uno o l'altro caso le parti abbiano inteso il contrario, e sia una locazione *nomine tenus*. IV, n. 74.

§ II. — *Dell'enfiteusi e del dritto di superficie, considerati come dritti immobili.*

— Definizione dell'enfiteusi. IV, n. 75.

— Dritto anteriore alle leggi degli 11 agosto 1789 e 29 dicembre 1790. Disposizione di quelle del 17 luglio 1793. IV, n. 76.

— Le enfiteusi a tempo non divennero redimi-

bili per effetto di queste leggi: quella del 29 decembre 1790 permette al contrario di stabilirne simili. IV, n. 77.

— Quelle che dopo siffatta legge si fossero stabilite in perpetuo, si confusero colla costituziono di rendita, e divennero, com' essa redimibili; ma il contratto non è nullo. IV, n. 78.

— Nell' enfiteusi perpetue costituite prima e dopo il 1789, il dritto di proprietà passò per intero in persona dell' enfiteuta, ed il concedente non ebbe più che un dritto di rendita. IV, n. 79.

— Si possono anche presentemente creare dritti di superficie, o d' enfiteusi la cui durata non sia maggiore di novantanove anni, o lasceranno essi la proprietà in mano del concedente, e conferiranno nondimeno al concessionario un dritto reale immobile, capace d' ipoteca, come l'usufrutto: controversia. IV, n. 80.

— Per prevenire ogni dubbio, a tal riguardo, si possono stipulare sotto la forma d' un usufrutto *ripeluto*. IV, n. 81.

§ III. — *De' dritti sopra una certa quantità de' frutti* (champarts) *degli affitti a locazione perpetua* (baux à locatairies), *e degli affitti a piantagione* (baux à complant).

— Che s' intenda per *champart*, IV, n. 82.

— Prima della legge del 17 luglio 1793 i dritti di *champart* erano di tre specie. Di quelli che la

detta legge abolì senza indennità, e di quelli di cui la legge del 29 decembre 1790 autorizzò il rimborso. IV, n. 83.

.— Parere del consiglio di stato del 4 termidoro anno VIII, il quale dichiara che i concessionarî per affitti *à complant* cioè di terre per essere piantate, o mantenute a vigne, anche in perpetuo, non possono rimborsare, malgrado il concedente, atteso che godono soltanto come coloni. IV, n. 84.

— Natura del dritto del concedente, e di quello del concessionario ne' *champarts* propriamente detti, negli affitti a locazione perpetua, ed in quelli *à complant* quando la concessione era, od è sol temporanea. IV, n. 85.

— E nel caso in cui era o è perpetua. IV, n. 86.

— In quest'ultima ipotesi la legge del 29 decembre 1790 è tuttavia applicabile con ogni sua conseguenza, anche alle costituzioni di simile natura fatte vigente il Codice. IV, n. 87.

. — Circostanze, le quali possono servire a distinguere gli affitti *à complant* da' *champarts*, o dagli affitti a locazione perpetua, tutti creati in perpetuo, ed i cui effetti sono sì differenti. IV, n. 88.

§ IV. — *Dell'affitto a dominio congedabile* (à domaine congéable.)

— Definizione, e natura di questo affitto. IV, n. 89.

— Diverse leggi che lo riguardano. IV, n. 90.

— Il concedente conserva la proprietà del fondo,

e può sempre rientrarvi: è questa una specie di vendita a ricompra perpetua. Il concessionario è padrone degli edifizî, ed altre superficie. À un dritto reale immobile che può ipotecare. IV, n. 91.

— L'alienazione che fa del suo dritto a favore d'un terzo è sottoposta al dritto graduale per alienazione d'immobili, sebbene le indennità dovutegli pe'suoi edifizî, e superficie dal proprietario rivendicante sieno cose mobili. IV, n. 92.

§ V. — *Delle servitù, e prestazioni prediali considerate come immobili.*

— Le servitù e prestazioni prediali non sono altro che qualità attive, e passive de'fondi ed in conseguenza immobili come esse. IV, n. 93.

§ VI. — *Delle azioni tendenti a rivendicare uno stabile.*

— L'azione di rivendicazione d'uno stabile è un dritto immobile. IV, n. 94.

— È lo stesso di quella per ottenere un immobile legato, o donato. IV, n. 95.

— Di quella per ricompra in materia di vendita di stabili. IV, n. 96.

— Di quella di rescissione per causa di lesione di più di sette dodicesimi nel prezzo di vendita d'uno stabile, non ostante la facoltà che à il convenuto di ritenere l'immobile pagando un supplemento di prez-

zo. Arresto che nondimeno giudicò il contrario. IV, n. 97.

— Il legato d'un immobile, se l'erede non ami meglio di pagare invece una somma è un dritto immobile: conseguenza. IV, n. 98.

— La natura del dritto che comprende una cosa immobile, e una cosa mobile dovute sotto alternativa, si determina mercè la qualità di quella che vien pagata. IV, n. 99.

— Le azioni per nullità, rescissione, o rivocazione di contratti traslativi di proprietà immobili, sono generalmente dritti immobili. IV, n. 100.

— Ma l'azione per aver qualche cosa di mobiliare non cesserebbe d'esser mobile perchè accompagnata da ipoteca. IV, n. 101.

SEZ. VI. — DEGL' IMMOBILI PER DETERMINAZION DI LEGGE.

— Il Codice qualifica mobili tutte le rendite, non che le azioni sulle compagnie di finanze, ec.; ma le disposizioni ulteriori ànno autorizzate delle derogazioni a questo principio. IV, n. 102, 105.

— Le mine e tutti i loro accessorî sono immobili, ma non le azioni o interesse nelle società civili per il loro scavamento. IV, n. 388, 389.

VED. *Mobili.*

SEZ. V. — DEGL' IMMOBILI CHE FANNO PARTE DI COMUNIONE. XIV, n. 153, 211.

VED. *Comunione di beni fra coniugi.*

IMMOBILI DOTALI

— Gl' immobili dotali, per massima, sono inalienabili, pure in taluni casi possono esserlo; ugualmente essere ipotecati. Quando e come? XV, n. 468, 548.

VED. *Inalienabilità.*

— Gl' immobili dotali non restano molto meno inalienabili, non ostante la separazion di corpo, quantunque divenissero prescrittibili a contare dall' epoca di questa stessa separazione. II, n. 625.

— Non può acquistarsi alcuna servitù per prescrizione sugl' immobili dotali durante il matrimonio, ammenochè non sia cominciata prima, o che non vi sia separazione di beni. V, n. 602.

VED. *Regime dotale, Dote.*

IMPEDIMENTO (al matrimonio)

— Degli impedimenti al matrimonio. II, n. 119 e seg. (706 e seg.)

VED. *Matrimonio.*

IMPIEGATI

— Responsabilità dei committenti. XIII, n. 724, 725.

IMPIEGO

— Deve impiegarsi il prezzo della vendita dei beni mobili di un assente, come pure dei frutti

scaduti fino all'immissione in possesso provvisorio e delle somme di cui gl'immessi sono debitori all'assente. I, n. 479 e seg.

— Il tutore deve impiegare l'eccesso dei proventi ch'è stato autorizzato dal consiglio di famiglia a far fronte alle spese annuali del minore. III, n. 540, 542.

— Il figlio naturale o il coniuge superstite chiamato ad una successione in mancanza di parenti in grado successibile, deve impiegare il prezzo del mobile o dar cauzione. VI, n. 354.

— Deve impiegarsi nel termine legale il prezzo degli oggetti venduti e compresi in una sostituzione, come pure dei danari ricuperati; in qual maniera deve farsi cotesto impiego. IX, n. 571, 574.

— Effetto della dichiarazione d'un marito, che i danari impiegati da lui all'acquisto d'un immobile provvengano dalla vendita d'un bene proprio di sua moglie. XIX, n. 176.

IMPOSTA, IMPOSIZIONI

Ved. *Contribuzione*.

IMPOTENZA

— L'impotenza non è una causa di nullità del matrimonio, a meno ch'ella non derivi da una causa accidentale anteriore al matrimonio ed ignorata dall'altro coniuge. II, n. 67, 71.

— L'allegazione d'impotenza naturale non è ammessa come causa di non riconoscimento. III, n. 47.

IMPRESCRITTIBILITÀ

— Delle cose imprescrittibili perchè fuori commercio, o perchè appartenenti allo stato, ai comu-

nell'interesse delle mogli e loro figli, ed anche nell'interesse generale. XV, n. 468.

— La regola di questa inalienabilità trovasi nella legge *Julia de fundo dotali*. XV, n. 469.

— Giustiniano estese le disposizioni di questa legge a tal riguardo. XV, n. 470.

— Nulladimeno non parlò della dote in beni mobili viemaggiormente che non l'aveva fatto la legge *Julia*. XV, n. 471.

— Le regole del dritto romano a tal riguardo erano seguite ne' paesi di dritto scritto, ed anche in taluni parlamenti: la moglie non poteva alienare la sua dote consistente in mobili. XV, n. 472.

— Il codice dice semplicemente che non è permesso d'alienare o d'ipotecare durante il matrimonio i fondi dotali, anche dai due coniugi unitamente, salvo in taluni casi. XV, n. 473.

— Lo che non si può applicare al fondo consegnato al marito mediante stima, con dichiarazione ch'essa trasferisce la proprietà a costui, giacchè non è dotale. XV, n. 474.

— Ma avvi eccezione alla regola della inalienabilità, allorchè l'alienazione del fondo dotale sia stata permessa dal contratto di matrimonio: effetto di questa permissione. XV, n. 475.

— La moglie minore d'età, debitamente assistita nel contratto di matrimonio, può validamente ancora dichiarare che il suo fondo sarà alienabile, ed autorizzar pure il marito a venderlo da se solo. XV, n. 476.

— Chi dà un fondo in dote alla moglie, e lo dichiara alienabile, può stipulare che nondimeno l'alienazione non avverrà senza il suo consenso, di esso donante. XV, n. 477.

— È lecito alla moglie, anche minore di età, nel giorno del contratto nuziale, dichiarando alienabile il suo fondo dotale, di dare a suo padre o a chiunque altro, mandato di venderlo: decisione in questo senso. XV, n. 478.

— La semplice dichiarazione che il fondo dotale potrà alienarsi non induce necessariamente mandato d'ipotecarlo. XV, n. 479.

— La sola riserva del mandato d'ipotecare il fondo dotale non induce quello di alienarlo. XV, n. 480.

— La riserva stessa di potere alienare ed ipotecare i beni dotali non induce implicitamente quella di compromettere sulle liti riguardanti questi medesimi beni. XV, n. 481.

— Il marito è garante della mancanza d'impiego del prezzo del fondo alienato. XV, n. 482.

— Il marito il quale non fa che semplicemente autorizzare sua moglie ad alienare il fondo dotale, la cui alienazione era permessa dal contratto di matrimonio, non è garante dell'evizione. XV, n. 483.

— L'acquirente non è garante della mancanza d'impiego del prezzo del fondo alienato, se il contratto di matrimonio, contenente permissione d'alienazione, non contenesse del pari la condizione, che s'impiegherebbe il prezzo. XV, n. 484.

— *Secus* nel caso contrario. XV, n. 485.

— Dimostrazione di queste proposizioni. XV, n. 486.

— L'obbligo d'invigilare l'impiego non è imposto ai debitori del denaro dotale, benchè il contratto di matrimonio dichiarasse che sarebbe impiegato; in conseguenza essi non possono negarsi a pagare al marito. XV, n. 487.

— Allorchè siasi pronunziata la separazione di beni, i terzi detentori de' beni del marito, convenuti ipotecariamente dalla moglie pel ricupero della sua dote, neanche possono negarsi a pagare sul solo motivo della mancanza d'impiego. XV, n. 488.

— L'impiego fatto dal solo marito à bisogno d'essere accettato dalla moglie, allorchè il contratto di matrimonio, o un mandato posteriore della moglie non gli desse facoltà di farlo. XV, n. 489.

— Se nel caso d'una costituzione dotale contenente i beni futuri senza dichiarazione, che sarebbero alienabili, siensi potuti donare beni alla moglie durante il matrimonio con questa dichiarazione. XV, n. 490.

— L'immobile dotale può essere alienato anche per collocare i figli, ancorchè d'un primo letto della moglie. XV, n. 491.

— Ed essere ipotecati pel medesimo motivo. XV, n. 492.

— Il prezzo che si ricaverà dall'immobile dotale

può anche esser dato pel medesimo oggetto. XV, n. 493.

— Per *collocazione de' figli* la legge non intende necessariamente una collocazione in matrimonio; ma allora è prudente di chiedere la permissione del tribunale, a fin di comparire la realtà de' motivi. XV, n. 494.

— Fu giudicato che i beni dotali avean potuto anche ipotecarsi per dispensare un figlio dal servizio militare. XV, n. 495.

— Quantunque la dote della figlia sia costituita dal padre, e dalla madre unitamente, i beni dotali della madre possono essere impiegati anche per la porzione che il padre deve sopportare in siffatta costituzione. XV, n. 496.

— Se la moglie, negandosi il marito di prestare il suo consenso, possa essere autorizzata dal magistrato ad impiegare i suoi beni dotali per collocare un figlio comune, che non à più bisogno del consenso de' suoi genitori per potersi maritare, col peso di riservare l'usufrutto al marito. XV, n. 497.

— Del caso in cui il marito sia interdetto. XV, n. 498.

— Di quello in cui sia interdetta la moglie. XV, n. 499.

— Del caso in cui il marito sia assente. XV, n. 500.

— Di quello in cui sia assente la moglie. XV, n. 501.

— Testo dell' art. 1558 c. c. contenente diverse cause per le quali l' immobile dotale possa alienarsi; ma con permissione del giudice, all' incanto e dopo tre pubblicazioni. XV, n. 502.

— Quale sia il tribunale che deve dare la permissione. XV, n. 503.

— Quali sieno le formalità da osservarsi per l' incanto. XV, n. 504.

— Come si proceda nel caso in cui l' immobile dotale sia posseduto indiviso con terza persona, senza aver bisogno di permissione del giudice. XV, n. 505.

— Del resto i coniugi possono dividere i beni dotali comuni con terze persone, senza bisogno della permissione del giudice. XV, n. 506.

— L' immobile dotale può alienarsi con permissione del giudice, e secondo le formalità per liberare dal carcere il marito, o la moglie; il marito può anche per tal causa autorizzarne l' ipoteca. XV, n. 507.

— Queste risoluzioni si applicano eziandio al caso in cui il marito, o la moglie fossero carcerati per debiti civili. XV, n. 508.

— Ma non quando fossero semplicemente minacciati di arresto personale. XV, n. 509.

— I beni dotali possono pure alienarsi colle medesime formalità per somministrare gli alimenti alla famiglia. XV, n. 510.

— E per pagare i debiti della moglie o di quelli che àn costituito la dote, allorchè questi debiti àn-

no una data certa anteriore al contratto di matrimonio. XV, n. 511, 513.

— È d'uopo che i debiti abbiano acquistato una data certa anteriore al *contratto di matrimonio*. XV, n. 514.

— Perchè l'immobile dotale possa esser venduto a fin di pagare i debiti di quelli che àn costituito la dote, non è necessario che questi debiti sieno con ipoteca sopra il fondo dotale. XV, n. 515.

— In tutti i surriferiti casi s'impiega l'avanzo del prezzo ritratto, soddisfatti i bisogni riconosciuti, e l'acquirente non è tenuto d'invigilare all'impiego. XV, n. 516.

— L'immobile dotale può eziandio essere alienato per via di permuta. XV, n. 517.

— Fuori i casi ora indicati, non possonsi validamente alienare, o ipotecare gl'immobili dotali. XV, n. 518.

— Ancorchè al momento dell'alienazione si fosse pronunziata la separazione de' beni. XV, n. 519.

— Ed ancorchè fosse la separazione personale. XV, n. 520.

— Casi ne' quali l'immobile dotale venduto contro la disposizione della legge, lo sia stato dal solo marito. XV, n. 521, 523.

— *Quid* del caso in cui il marito siasi obbligato di far ratificare la vendita in tempo utile, o abbia specialmente promesso la garantia in caso d'evizione? XV, n. 524.

— Dell'effetto della fideiussione prestata da un

dritti di usufrutto, di uso, di servitù, nè di delegazioni di frutti straordinari. XV, 535.

— La donazione fatta dalla moglie al marito durante il matrimonio di tutti o parte de' beni dotali, non è vietata dalla legge, perchè è rivocabile come un legato. XV, n. 536.

— Gl' immobili dotali sono imprescrittibili durante il matrimonio, se la prescrizione non cominciò prima dello stesso. XV, n. 537.

— La prescrizione può nondimeno cominciar dopo la separazione de' beni. XV, n. 538.

— Ma non si tratta della prescrizione dell' azione di nullità dell' alienazione fatta in un caso in cui non era permessa. XV, n. 539.

— Perchè gl'immobili dotali che non cessano d'essere inalienabili mediante la separazione de' beni, divengono nullameno prescrittibili mercè siffatta circostanza? XV, n. 540.

— Gli effetti mobili dotali, sebbene non fungibili, possono vendersi. XV, n. 541.

— Tuttavolta è stato già ammesso come giurisprudenza che la dote in mobili sia inalienabile, nel senso che la moglie non può per massima contrarre obbligazioni che si eseguirebbero sulla sua dote. XV, n. 542.

— Esame della quistione nel dritto romano anteriore a Giustiniano: effetti generali del senatoconsulto *Velleiano* e della legge *Julia de fundo dotali*. XV, n. 543.

— Esame della quistione nel dritto giustinianeo

INCENDIO

INCESTO

— Il matrimonio può essere annullato per vizio d' incesto: da chi in tal caso può essere attaccato? II, n. 382.

INCESTUOSO (figlio)

VED. *Figlio incestuoso.*

INCORPORAZIONE

VED. *Accessione, alluvione.*

INDEGNITÀ

SEZ. I. — DEI CASI D' INDEGNITA'.

— Questi casi sono tre. VI, n. 86.

— Non è permesso di aggiugnerne altri. VI, n. 87.

— È indegno quello che è stato condannato per aver tentato di uccidere il defunto. VI, n. 88.

— Lo stesso è del complice dell' autor principale del reato. VI, n. 89.

— Ma fa d' uopo sì per l' uno come per l' altro che vi sia stata condanna per tal fatto. VI, n. 90.

— Così chi era demente nel tempo del fatto, o vi fu spinto da una forza irresistibile non è indegno, perchè non vi è misfatto, nè delitto. VI, n. 91.

— Lo stesso è di chi commise l' omicidio in un caso di legittima difesa di se stesso, o perchè l' omicidio era legalmente ordinato. VI, n. 92.

— E di chi, minore di anni sedici, fu dichiarato di aver agito senza discernimento. VI, n. 93.

— Di chi pur anche non cagionò la morte del defunto che per imprudenza, disattenzione, disac-

cortezza o negligenza sebbene in tal caso vi sia condanna ad una pena correzionale. VI, n. 94.

— Come pure di chi commise volontariamente l'omicidio, ma in un caso in cui sia dichiarato scusabile dalla legge, sebbene in tal caso vi sia ugualmente condanna ad una pena correzionale. VI, n. 95.

— *Quid*, del caso in cui l'omicidio fu commesso in duello? Il caso si risolve con una distinzione. VI, n. 96.

— Nello stesso caso di omicidio propriamente detto se l'erede muoia prima della procedura o nel corso di essa, non puossi dire ch'era indegno, perchè non fu condannato. VI, n. 97.

— Quando sia stato condannato per omicidio o tentativo di omicidio sul defunto, le lettere di grazia che ottenesse non lo riabiliterebbero dalla indegnità. VI, n. 98.

— Se la condanna ad una pena portante a morte civile fu profferita in contumacia, ed il condannato non la purgò fra cinque anni, incorse nell'indegnità quando anche riacquistasse in appresso la vita civile. VI, n. 99.

— Ma se muoia fra cinque anni, non si reputa essere stato condannato mentre esso non fu indegno. VI, n. 100.

— In tale ipotesi, se fosse morto prima di quello della cui successione si tratta, i suoi figli potrebbero benissimo rappresentarlo, se si fosse altronde

di età si costituisse il vendicatore del defunto, cioè che si costituisse da principio parte civile nel giudizio criminale : il codice non altro chiede da lui se non che denunzî l'uccisione. VI, n. 111.

— Simile denunzia neanche è prescritta all'erede minore per evitare l'indegnità ; tuttavolta con una distinzione. VI, n. 112.

— La legge non stabilì alcun termine per fare la denunzia : è un punto lasciato alla prudenza del giudice, l'esaminare se l'erede convenuto come indegno per averla fatta tardivamente, poteva farlo prima. VI, n. 113.

— Non puossi allegare contra un individuo una causa d'indegnità, circa alla successione d'una persona diversa da quella, rispetto alla quale si era renduto colpevole quando anche la prima di queste persone avesse raccolta la successione della seconda. VI, n. 114.

§ II. — *Degli effetti della indegnità.*

— La indegnità può pronunziarsi soltanto con sentenza. VI, n. 115.

— L'azione per farla pronunziare è meramente civile. A qual tribunale dev'essere portata. VI, n. 116.

— Non avendo la legge stabilito alcun termine per sperimentarla, dura per conseguenza trent'anni. VI, n. 117.

— Può sperimentarsi da tutti coloro che sono o

VED. *Quota disponibile.*

— Il figlio che s'è reso colpevole d'indegnità verso il padre e la madre non può reclamar da loro gli alimenti. II, n. 385, 386.

— L'adottato può essere rimosso dall'eredità dell'adottante per motivo d'indegnità: se abbia figli o discendenti, son dessi quelli che la raccolgono, e non i parenti dell'adottante. III, n. 327.

— Il godimento legale del padre o della madre su i beni dei figli non s'estende su quelli d'una successione di cui il padre o la madre furon dichiarati indegni. III, n. 377.

INDIVISIBILITÀ

— Il dritto di servitù è indivisibile. V, n. 466, 474.

— Le azioni che nascono dalle servitù sono indivisibili. V, n. 473.

INDIVISIBILITÀ (del debito)

— Delle obbligazioni divisibili e indivisibili in generale. XI, n. 247, 267.

— Degli effetti dell'obbligazione indivisibile. XI, n. 302, 316.

— Modificazione che apporta all'obbligazione indivisibile l'inserzione di una clausola penale, soprattutto riguardo agli eredi dell'obbligato. XI, n. 371, 380.

VED. *Obbligazione.*

— La transazione fatta per un'obbligazione indivisibile da uno degli interessati lega anche gli altri? XVIII, n. 417, 418 e seg.

— Il pegno è indivisibile ne' suoi effetti. Conseguenze. XVIII, n. 549, 550.

— È lo stesso dell' anticresi. XVIII, n. 569.

— L' ipoteca è di sua natura indivisibile: conseguenza. Ma l' indivisibilità dell' ipoteca non rende il debito indivisibile. XIX, n. 245, 246, e XXI, n. 273.

— Effetto dell' indivisibilità del debito relativamente all' interruzione della prescrizione fatta contro uno degli eredi d' un debitore ordinario, o di uno de' debitori solidali. XXI, n. 273, 281.

INDIVISO, INDIVISIONE.

— Niuno può esser forzato a rimanere nella indivisione, in quanto alle cose corporali. VII, n. 74, 75 e seg.

VED. *Divisione*, *Espropriazione forzata*.

INFAMIA

— L' infamia è una causa di separazione di corpo. In questo caso il coniuge ch'è l'attore presenta direttamente dimanda al Tribunale con una copia della decisione di condanna, accompagnata da un certificato del cancelliere della corte criminale, attestante che la decisione non più possa essere riformata. II, n. 586.

INGIURIA

— Le ingiurie sono una causa di separazion di corpo. II, n. 549, 553 e seg.

VED. *Separazion di corpo*.

INGRATITUDINE

— Chi rendesi colpevole d'un fatto grave d'ingrati-

tudine può perdere il dritto agli alimenti. II, n. 418 (1005).

— L'adozione non è, come una semplice donazione, rivocabile per causa d'ingratitudine. III, n. 328.

— L'ingratitudine è una causa di rivocazione delle donazioni. VIII, n. 554, 572.

— Pure le donazioni fatte a causa di matrimonio non sono rivocabili per ingratitudine. IX, n. 744.

— Anche quelle fatte da' coniugi fra loro, quando vi fosse separazion di corpo. IX, n. 768.

INSCRIZIONE (1)

— Per massima i privilegi e le ipoteche non ànno effetto che per mezzo dell'inscrizione. Eccezioni in ciò che riguarda taluni privilegi e le ipoteche legali. Utilità ed effetti dell'inscrizione anche di questi privilegi ed ipoteche, soprattutto di quella del privilegio relativo alla separazione dei patrimoni. XIX, n. 204, 229.

VED. *Privilegio,* cap. V.

— L'inscrizione è necessaria, in generale, per procurare la preferenza, anche su i creditori semplicemente chirografarî. XX, n. 2, 3.

— Essa debb'esser presa, quando l'immobile è ancora nelle mani del debitore o al più tardi nei quindici giorni dopo la trascrizione del contratto di alienazione ch'egli ne abbia fatto. XX, n. 4, 5.

(1) A cominciare dal 1.° gennaio 1829, le inscrizioni ipotecarie conservano la loro forza senza bisogno di rinnovazione. (Legge belgica del 22 decembre 1828).

CAPITOLO I.

DEL MODO DELL' INSCRIZIONE DEI PRIVILEGI ED IPOTECHE.

SEZ. I. — DEL LUOGO DOVE SI FANNO LE INSCRIZIONI E DI QUELLE CHE SON PRESE IN TALUNE CIRCOSTANZE.

§ I. — *Del luogo dove si fanno le inscrizioni.*

— Le inscrizioni si fanno nell' ufficio nel cui circondario sono situati i beni ipotecarî. XX, n. 74, 75.

SEZ. II.—DELLE INSCRIZIONI PRESE IN TALUNE OCCASIONI.

— Il codice non stabilisce alcun termine per inscrivere le ipoteche, come lo fa in generale per la inscrizione de' privilegi ; ma il creditore ipotecario à interesse d'inscriversi al più presto. XX, n. 76.

— Le inscrizioni prese dieci giorni prima di essersi aperto il fallimento del debitore, sono senza effetto ; avvien lo stesso fra i creditori di un debitore defunto , della inscrizione presa da uno di essi dopo la morte, se l'eredità sia stata accettata col beneficio dell' inventario. XX, n. 77.

— *Quid* se la ipoteca inscritta dieci giorni prima di essersi aperto il fallimento, o presa dopo di essersi aperta la successione accettata col beneficio dell' inventario , esisteva già prima de' dieci giorni e prima dell' apertura della successione. XX, n. 78.

— Esame dell' art. 453 c. com. XX, n. 79.

— Se, secondo lo spirito dell'art. 2146 c. c. lo stato di decozione di un individuo non commerciante debbe assimilarsi allo stato di fallimento di un commerciante. XX, n. 80.

— Osservazione importante su questo art. 2146 c. c. XX, n. 81.

— È indifferente, circa alla sua applicazione, che l'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario siasi fatta volontariamente, o perchè la legge non permetteva di accettare se non in questo modo. XX, n. 82.

— L'articolo si applica pure al caso in cui la successione vien riputata vacante. XX, n. 83.

— Caso in cui la eredità siasi accettata col beneficio dell'inventario da qualcuno degli eredi, e puramente e semplicemente dagli altri. XX, n. 84.

— *Quid* di una inscrizione presa da un creditore della eredità in virtù di una sentenza ottenuta contro gli eredi, ovvero in virtù d'una ipoteca consentita da essi, nel caso in cui la eredità siasi accettata puramente e semplicemente. XX, n. 85.

— Le inscrizioni prese nello stesso giorno ànno il medesimo grado, senza distinzione tra quella presa il mattino e quella presa la sera: conseguenze. XX, n. 86.

— La inscrizione presa in un giorno legalmente feriale non è nulla, ma prende grado dal giorno dopo. XX, n. 87.

SEZ. III. — FORMALITA' DELLE INSCRIZIONI, E QUISTIONI CHE VI SI RIFERISCONO.

— La inscrizione può prendersi da un terzo anche non munito di procura, ed in nome del creditore, come dal creditore stesso. XX, n. 88.

— Non è necessario che il creditore, per poter domandare l'inscrizione, sia capace di contrattare. XX, n. 89.

— I creditori del creditore possono prendere in suo nome l'iscrizione che egli trascura di prendere: effetto di questa inscrizione per riguardo ad essi. XX, n. 90.

— Un cessionario del credito lo può per la stessa ragione; ma non basta di esibire al conservatore l'atto di cessione: bisogna esibire il titolo costitutivo dell'ipoteca. XX, n. 91.

— È utile nondimeno di presentare anche al conservatore l'atto di cessione o di delegazione e perchè. XX, n. 92.

— Se mai faccia d'uopo, perchè il cessionario del credito possa prendere la inscrizione in suo nome, che egli abbia notificato prima la sua cessione al debitore, o che gliel'abbia fatta accettare con atto autentico. XX, n. 93.

— Una persona a cui siasi delegato il prezzo di vendita, prendendo iscrizione in suo nome, accetta con ciò la delegazione. XX, n. 94.

— Se dopo che una cessione del credito siasi

debitamente notificata al debitore, il cessionario possa prendere la inscrizione in nome di quest'ultimo, come in proprio nome? XX, n. 95.

— *Quid* se nel caso in cui il cessionario abbia presa la inscrizione in suo nome, la cessione sia annullata per simulazione o altra causa. XX, n. 96.

— Specie giudicata dalla corte di cassazione, in cui questa corte si mostrò molto severa, secondo l'autore. XX, n. 97.

— Senso delle parole *l'originale in minuta* adoperate nell'art. 2148 c. c. XX, n. 98.

— Come i creditori di un defunto i quali non abbiano titoli iscritti e che sogliono prendere inscrizione in virtù dell'art. 2111 c. c. possono mai fare per esibire un titolo al conservatore. XX, n. 99.

— Il creditore unisce al titolo due note, una delle quali vien ripresa da lui, e l'altra rimane nell'ufficio del conservatore: oggetto di queste note. XX, n. 100.

— Prime enunciazioni contenute nelle note se il credito appartiene ad una società in nome collettivo, la inscrizione può esser presa sotto la ditta sociale. XX, n. 101.

— Se dipende da una eredità la inscrizione può esser presa col nome del defunto. XX, n. 102.

— Casi in cui esso appartiene ad uno per la proprietà ed a un altro per lo usufrutto. XX, n. 103.

— Se la indicazione esatta del cognome del creditore nella inscrizione sia sostanziale, cioè necessaria per la validità della inscrizione. XX, n. 104.

— Se quella della sua professione sia sostanziale? XX, n. 105.

— Se lo sia quella del suo domicilio. XX, n. 106.

— Se la elezione di un domicilio in un luogo del circondario dell' uffizio sia di rigore per la validità della inscrizione. XX, n. 107.

— Enunciazioni relative al debitore : siccome esse sono molto più utili che quelle relative al creditore vengono prescritte con maggior rigore. XX, n. 108.

— Specie giudicata in cui l'inscrizione era stata presa contro gli *eredi* di un tale, con la sola designazione del defunto, indicato soltanto col suo nome patronimico, senza esprimersi il suo cognome, professione e domicilio. XX, n. 109.

— Se nel caso in cui l'immobile sia passato in altrui mano, la inscrizione possa esser presa indifferentemente contra il nuovo proprietario o contra il debitore del debito? XX, n. 110.

— La inscrizione per le ipoteche speciali non può essere validamente presa prima che il debitore abbia acquistato un dritto di proprietà, almeno condizionale, sopra l'immobile. XX, n. 111.

— Enunciazione della natura e della data del titolo. XX, n. 112.

— L'errore commesso nell'enunciazione della data del titolo non rende nulla l'iscrizione allorchè questo errore non abbia potuto nuocere ai terzi. XX, n. 113.

ch'egli abbia fatta registrare, affin di citare, sia ad oggetto di pagamento, sia ad oggetto di ricognizione di carattere. XX, n. 124.

— Come pure il costo dell'inscrizione stessa. XX, n. 125.

— La inscrizione deve menzionare l'epoca in cui il debito sia esigibile: legge del 4 settembre 1807 a tal riguardo. XX, n. 126.

— Se il credito sia esigibile al tempo in cui vien presa la inscrizione, non è necessario di menzionare l'epoca in cui lo sia divenuto; ma basta il dichiarare che sia esigibile. XX, n. 127.

— La menzione dell'epoca dell'esigibilità può esser fatta per equipollenze. XX, n. 128.

— L'indicazione, nella inscrizione, di un' epoca di esigibilità, più prossima di quella menzionata nel contratto, non vizia l'inscrizione. XX, n. 129.

— La inscrizione per le ipoteche convenzionali deve contenere anche l'indicazione della natura e della situazione de' beni sottoposti all'ipoteca; osservazioni su questo punto. XX, n. 130.

— Questa formalità non è necessaria quando si tratti di una ipoteca legale o giudiziaria: in mancanza di designazione speciale, una sola iscrizione copre tutti i beni del debitore situati nel circondario dell'uffizio. Diverse osservazioni su questo punto. XX, n. 131.

— Se l'inscrizione presa in virtù d'ipoteca legale o giudiziaria colpisca, come l'ipoteca stessa i beni futuri al pari che gl'immobili presenti? XX, n. 132.

— *Quid*, se il creditore con ipoteca legale o giudiziaria si limiti a prendere inscrizione sopra i beni che *possiede attualmente il debitore*, o sopra quelli, *ch' egli possedeva al giorno della sentenza*. XX, n. 133.

— Se mai sia necessario, perchè l'inscrizione presa in virtù d'ipoteca legale o giudiziaria colpisca anche i beni futuri, che il creditore la prenda espressamente eziandio pe' beni futuri. XX, n. 134.

— Come possono farsi le inscrizioni sopra i beni di una persona defunta. XX, n. 135.

— Formalità delle inscrizioni per le ipoteche legali e giudiziarie: testo dell' art. 2153 c. c. XX, n. 136.

— Inscrizione presa dagli agenti del fallimento sopra i beni del fallito, nell' interesse della massa de' creditori. XX, n. 137.

— Rilascio di una delle note al richiedente dopo fatta la inscrizione. XX, n. 138.

— Il conservatore può fare egli stesso la inscrizione sopra i suoi beni per la moglie e pel minore di cui egli à la tutela, e per ogni altro suo creditore. XX, n. 139.

— Se possa farne una a suo favore? Se possa validamente rilasciare un certificato negativo d'inscrizioni che lo riguardano? La prima quistione risoluta per l'affermativa, e la seconda per la negativa. XX, n. 140.

— Parere del consiglio di Stato intorno al modo di rettifica delle irregolarità commesse nelle inscrizioni. XX, n. 141.

— Del cangiamento del domicilio eletto nelle inscrizioni. XX, n. 142.

— Le spese d' inscrizioni sono a carico del debitore, salvo stipulazione in contrario. Diverse osservazioni sopra queste spese e quelle di trascrizione. XX, n. 143.

§ I. — *Effetto dell' inscrizione circa agl' interessi o annualità.*

— Cenno generale dell' antica giurisprudenza sulla collocazione degl' interessi de' crediti ipotecari. XX, n. 144.

— Testo dell' art. 2151 c. c. a tal riguardo. XX, n. 145.

— Motivi della disposizione di questo articolo. XX, n. 146.

— Se il credito produce annualità o interessi, l' ipoteca è di dritto su due annate e l' annata corrente è nello stesso grado che nel capitale. XX, n. 147.

— Ma bisogna a quest' uopo che si tratti di annualità o interessi maturati dopo l' inscrizione. XX, n. 148.

— Del resto è indifferente che pe' due primi anni o pe' due ultimi, o per due anni intermedi, domandi il creditore di esser collocato nello stesso grado che pel suo capitale. XX, n. 149.

— Che devesi intendere per annata corrente. XX, n. 150.

— Se il creditore debbe mai per questa annata essere collocato per un' annata intera? XX, n. 151.

— La regola delle due annate e dell' annata corrente soltanto non è applicabile al venditore d'immobili. XX, n. 152.

— Nè ai casi dell' ipoteca delle mogli sopra i beni de' mariti e de' minori ed interdetti sopra i beni de' tutori. XX, n. 153.

— Giudicato di non esserlo tampoco al caso dell' ipoteca dello stato sopra i beni de' tenuti a render conto. XX, n. 154.

— Se lo sia al caso di annualità di rendita vitalizia? XX, n. 155.

— La cessazione del corso degl' interessi dal dì della liquidazione deffinitiva, giusta l'art. 767 c. pr. non à luogo che in benefizio del debitore: l'acquirente o aggiudicatario deve sempre gl'interessi del suo prezzo ai creditori sino al pagamento o al deposito, ed i creditori vi ànno dritto secondo il grado dell' ipoteca. XX, n. 156.

— Gl' interessi del credito maturati dopo la controversia insorta riguardo all' ipoteca o all' inscrizione sono calcolati per formar quelli delle due annate e dell' annata corrente. XX, n. 157.

— Se il creditore abbia omesso di comprendere nella sua inscrizione le spese da lui fatte per ottener la sentenza, se non abbia preso inscrizione ulteriore a tal riguardo, non può farsene pagare ipotecariamente. Diverse spese, e modo di regolarne la collocazione. XX, n. 158.

§ II. — *Durata dell' effetto delle inscrizioni.*

— **Le** inscrizioni conservano il privilegio e l'ipoteca pel corso di dieci anni dal giorno della loro data: cessa il loro effetto, se prima di trascorrere il detto termine non si sieno rinnovate. XX, n. 159.

— Dubbio insorto sul modo di calcolarlo. **XX**, n. 160.

— Se l' ultimo giorno era un giorno feriale la inscrizione presa in quel dì non sarebbe rinnovata in tempo utile. XX, n. 161.

— Il pegnoramento dell' immobile e la denuncia degli affissi ai creditori inscritti non dispensano di rinnovare le inscrizioni fra dieci anni dalla loro data. XX, n. 162.

— Se l' aggiudicazione diffinitiva dispensi dal rinnovamento fra dieci anni? XX, n. 163.

— Se, risolvendo le quistioni per l' affermativa, la rivendita in danno richiederebbe una soluzione diversa. XX, n. 164.

— Il grado de' creditori è fissato mediante l' aggiudicazione deffinitiva, e dispensa anche dal rinnovamento delle inscrizioni fra dieci anni eziandio per riguardo ai creditori dell' aggiudicatario. **XX**, n. 165.

— *Quid* per riguardo ad un subacquirente ed ai suoi proprî creditori. XX, n. 166.

— Se, nel caso di vendita volontaria, le notificazioni fatte dall' acquirente per purgare le ipo-

teche dispensino dal rinnovare le inscrizioni nel termine di dieci anni della loro data. XX, n. 167.

— Se nel caso in cui il debitore cada in fallimento siavi necessità di rinnovar le inscrizioni fra i dieci anni. XX, n. 168.

— In generale, le formalità pel rinnovamento sono le stesse che per le inscrizioni primitive. XX, n. 169.

— Se l'immobile sia passato in altrui mano, deve sempre farsi il rinnovamento contra il debitore, precedente proprietario. XX, n. 170.

— Una nuova iscrizione non può prendersi utilmente trascorsi quindici giorni da che fu trascritto il contratto di un nuovo proprietario, se mai sieno passati dieci anni dopo la precedente inscrizione. XX, n. 171.

— La mancanza di rinnovamento fra dieci anni non fa perdere il dritto d'ipoteca in modo assoluto ma l'espone molto a rimaner senza effetto: sviluppamento alle conseguenze di questa massima. XX, n. 172.

— Parere del Consiglio di Stato del 22 gennaio 1808 per ciò che riguarda il rinnovamento delle inscrizioni. XX, n. 173.

— Il conservatore non deve comprendere ne'suoi certificati le inscrizioni perente per non essersi rinnovate. XX, n. 174.

— Ma può comprendervi quelle che siensi prese nello interesse delle mogli e de' minori sopra i beni dei mariti e dei tutori, benchè anteriori a dieci anni. XX, n. 175.

§ III. — *Delle azioni alle quali le inscrizioni possono dar luogo, e del tribunale competente a conoscerne.*

— Le inscrizioni possono impugnarsi, se competa da tutti quelli i quali sono interessati ad escluderne gli effetti. XX, n. 176.

— Se mai possono esserlo dal debitore stesso, supponendo impugnabile il dritto d' ipoteca. XX, n. 177.

— La nullità di una inscrizione può essere invocata in ogni stato di causa anche dopo rinvio in seguito di cassazione. XX, n. 178.

— Gli atti di citazione sono intimati alla persona o al domicilio eletto nell'inscrizione. XX, n. 179.

— Il tribunale competente a conoscere delle dimande per nullità d' iscrizione sarà designato nel capitolo seguente. XX, n. 180.

CAPITOLO V.

DELLA CANCELLAZIONE E DELLA RIDUZIONE DELLE INSCRIZIONI.

— Divisione del capitolo. XX, n. 181.

SEZ. I. — DELLA CANCELLAZIONE DELLE INSCRIZIONI IN VIRTU' DEL CONSENSO DEL CREDITORE.

— Disposizioni degli art. 2157, 2158 c. c. XX, n. 182.

— La rimessione dell'ipoteca non importa rimessione del debito stesso. XX, n. 183.

— Il creditore può anche consentire alla cancellazione della sua inscrizione senza rinunciare perciò al suo dritto d'ipoteca: una distinzione a tal riguardo. XX, n. 184.

— Perchè il creditore possa validamente aderire alla cancellazione della sua inscrizione; bisogna che abbia capacità a questo effetto: applicazione della massima ad un minore sottoposto a tutela o ad un interdetto e distinzione da farsi circa al minore emancipato. XX, n. 185, 187.

— Applicazione della regola a coloro i quali sono sottoposti all'assistenza di un consulente giudiziario e con le distinzioni che comporta circa ad essi. XX, n. 188.

— Applicazione agl' immessi in possesso provvisionale de' beni di un assente. XX, n. 189.

— E nel caso in cui la parte non aveva costituito patrocinatore. XX, n. 200.

— Caso in cui la sentenza sia stata profferita in prima istanza soltanto: perchè la inscrizione possa cancellarsi bisogna che non sia più suscettiva di essere riformata per via dell'appello. XX, n. 201.

— Ma nè il ricorso per cassazione, nè il ricorso per ritrattazione impediscono la cancellazione delle inscrizioni. XX, n. 202.

— La inscrizione ristabilita à nondimeno effetto riguardo ai creditori inscritti anteriormente alla cancellazione. XX, n. 203.

— Se la sentenza, la quale ordina di cancellarsi l' inscrizione possa notificarsi al domicilio eletto nelle inscrizioni come al domicilio reale della parte condannata, quando non lo sia alla persona stessa della parte? Opinione ministeriale per la negativa confutata. XX, n. 204.

— Testo dell' art. 2159 c. c., intorno alla competenza, e sviluppamenti. XX, n. 205.

SEZ. III. — DELLA RESTRIZIONE E RIDUZIONE DELLE INSCRIZIONI PER CAUSA DI ECCESSO, SIA CIRCA AI BENI SU CUI ESSE CADONO, SIA CIRCA ALLA SOMMA PER LA QUALE SIENO STATE PRESE.

— Disposizione dell' art. 2161 c. c. intorno alla restrizione dell' inscrizione, la quale si estende sopra beni oltre quelli che sono necessarî alla sicurtà de' creditori. XX, n. 206.

— Questa disposizione non si applica alle ipote-

INSCRIZIONE IN FALSO

benchè non vi fosse stata falsificazione che nella copia autentica. XIII, n. 87.

— Diverso sarebbe se la falsificazione cadesse soltanto sopra una semplice copia, anche della prima copia autentica. XIII, n. 88.

— Due specie d' inscrizioni in falso: la querela di falso, ovvero il falso principale o criminale, e l'inscrizione in falso incidente o falso civile. Contro chi si diriga la prima è che mai essa supponga. XIII, n. 89.

— Può aver luogo anche prima che l'autore del falso abbia fatto uso dell' atto, o dopo una iscrizione in falso civile. XIII, n. 90.

— Nel caso di morte del colpevole, la nullità dell' atto come falso può dimandarsi innanzi ai tribunali civili contra i suoi eredi. XIII, n. 91.

— Da quando comincia a decorrere la prescrizione dell' azione criminale e dell' azione civile in materia di falso: e se dopo essersi acquistata la prescrizione possa ancora domandarsi in linea civile la nullità dell' atto per causa di falso. XIII, n. 92.

— Testo dell' art. 214 c. pr. sul falso incidente civile. XIII, n. 93.

— Senso delle parole *Sarà ammesso a tentare la procedura di falso, se vi à luogo*. XIII, n. 94.

— Che deve fare precedentemente colui che vuol tentare la procedura di falso in giudizio civile. XIII, n. 95.

— Dell' iscrizione in falso relativamente agli atti in scrittura privata riconosciuta. XIII, n. 123, 126.

INSEQUESTRABILE

— La rendita vitalizia non può esser dichiarata insequestrabile se non nel modo in cui è stata costituita a titolo gratuito. XVIII, n. 179.

— Conseguenze circa alla compensazione. XVIII, n. 180.

— In generale gl'immobili donati o legati e dichiarati insequestrabili dal donante o dal testatore, o anche donati o legati per *alimenti* non possono esser sequestrati. XXI, n. 10.

— Le rendite sullo stato sono insequestrabili e non debbono conseguentemente escutersi co' mobili, allorchè il creditore d'un minore o d'un interdetto voglia espropriare i loro immobili. XX, n. 16, 22.

INTERDETTO (1)

— Il domicilio d'un interdetto per demenza è presso il suo tutore. I, n. 371.

— Il marito interdetto che à la moglie per tutrice à il domicilio di costei. I, n. 366.

— Discussione nel Consiglio di stato riguardo al matrimonio dell'interdetto. II, n. 25.

— L'interdetto per causa di demenza non può contrar matrimonio. II, n. 27.

(1) Le disposizioni del codice civile riguardanti le formalità da adempiersi per la vendita o divisione di beni immobili spettanti in tutto o in parte ad interdetti, come pure la liquidazione di successioni, nelle quali essi fossero interessati sono state modificate dalla legge belgica del 12 giugno 1816.

La stessa legge à portato pure delle modifiche alle disposizioni del Codice civile in ciò che riguarda l'espropriazione forzata degli immobili degli interdetti.

INTERDIZIONE

SEZ. I. — PER QUALI MOTIVI DEBB' ESSERE PRONUNZIATA L' INTERDIZIONE.

SEZ. II. — QUALI PERSONE POSSANO O DEBBANO DIMANDARE L' INTERDIZIONE.

— Può sperimentarsi puranche dal consorte separato personalmente. III, n. 720.

— La moglie che dimanda l'interdizione di suo marito à bisogno di essere autorizzata dal magistrato. III, n. 721.

— Se la sua sia dimandata dai proprî parenti, è necessaria l'autorizzazione del marito, o in mancanza, quella del magistrato. III, n. 722.

— Casi in cui l'interdizione dimandasi dal ministero pubblico. III, n. 723.

— Una persona non può da se medesima dimandare la propria interdizione. III, n. 724.

SEZ. III. — TRIBUNALE COMPETENTE A GIUDICARE SULLA DIMANDA D'INTERDIZIONE E FORMALITA' DA PRATICARSI.

— La istanza d'interdizione è portata innanzi al tribunale del domicilio del convenuto. III, n. 725.

— Si forma con dimanda presentata al presidente. III, n. 726.

— Il presidente ne ordina la comunicazione al ministero pubblico, e deputa un relatore. III, n. 727.

— Il consiglio di famiglia dà il suo parere sullo stato della persona. III, n. 728.

— Coloro che provocano l'interdizione non fanno parte del consiglio; ma il coniuge ed i figlî possono esservi ammessi senza avervi voce deliberativa: essi l'ànno, se l'interdizione non sia da loro dimandata. III, n. 729.

— La dimanda al presidente ed il parere sono

— Quel che possa ordinare rispetto alla sentenza di prima istanza. III, n. 744.

— L'attore succumbente può essere condannato ai danni ed interessi. III, n. 745.

SEZ. IV. — DEGLI EFFETTI DELL'INTERDIZIONE.

§ I. — *Nomina di un tutore o di un tutor surrogato all'interdetto.*

— Testo dell'art. 505 c. c. III, n. 747.

— I beni dell'amministratore provvisionale non sono gravati dall'ipoteca legale. III, n. 748.

— Quando il tutore ed il tutor surrogato possono mai essere validamente nominati. III, n. 749.

— Il marito è di dritto il tutore di sua moglie interdetta. III, n. 750.

— La tutela del marito è la sola tutela legittima in tale materia: il padre stesso non è tutore di dritto, nè può nominare. III, n. 751.

— La moglie può essere nominata tutrice, il consiglio di famiglia deve regolare il modo e le condizioni dell'amministrazione. III, n. 752.

— La moglie può reclamare, se si creda lesa da simili condizioni. III, n. 753.

— Estinzione della facoltà della moglie tutrice. III, n. 754.

— Il figlio dell'interdetto può essere nominato di lui tutore. III, n. 755.

— Chi provocò l'interdizione non è incapace di amministrare la tutela. III, n. 756.

— I motivi di scusa e d'esclusione sono gli stessi che quelli della tutela de' minori. III, n. 757.

— Nessuno, ad eccezione de' coniugi, degli ascendenti e discendenti, è obbligato a conservare la tutela oltre i dieci anni. III, n. 758.

§ II. — *Effetti della interdizione circa alla persona dell'interdetto e dell'amministrazione de' suoi beni.*

— Regola generale. L'interdetto è assimilato al minore per la sua persona e pe' suoi beni. III, n. 759.

— L'assimilazione non è assoluta circa alla capacità: esempî. III, n. 760.

— Simiglianze sotto altri rapporti. III, n. 761.

— Le rendite di un interdetto debbono essere essenzialmente impiegate per addolcire la sua sorte ed accelerarne la guarigione. III, n. 762.

— In caso di matrimonio del figlio di un interdetto lo assegnamento e l'anticipazione di eredità da prendersi sopra i costui beni, è determinata dal consiglio di famiglia, con omologazione. III, n. 763.

— Il consiglio è composto di parenti ed affini dell' interdetto, e non di parenti o affini del figlio. III, n. 764.

— L'art. 511 c. c. puossi mai applicare al figlio di un sordo muto che non sappia scrivere. III, n. 765.

— Ed al nipote o alla nipote di un interdetto, quando i genitori sian morti o non posson fare un assegnamento al figlio. III, n. 766.

§ III. — *Effetti dell' interdizione riguardo agli atti formati dall' interdetto, sia dopo, sia prima dell' interdizione.*

— **La sentenza d'interdizione o di nomina di un consulente produce il suo effetto dal giorno in cui vien profferita.** III, n. 767.

— I terzi che contrattarono coll'interdetto non possono prevalersi della sua incapacità. III, n. 768.

— Senso nel quale gli atti formati dall'interdetto sono nulli nel suo interesse. III, n. 769.

— L'appello della sentenza d'interdizione non ne sospende l'effetto riguardo all'incapacità pronunziata contra l'interdetto. III, n. 770.

— La mancanza di pubblicità della sentenza d'interdizione o di nomina di un consulente impedisce forse che l'individuo sia incapace dal giorno in cui fu essa pronunciata. III, n. 771.

— Gli atti in scrittura privata, non aventi data certa anteriore alla sentenza, possono essere dichiarati nulli come fatti posteriormente. III, n. 772.

— Il testamento olografo fa fede dalla sua data, salvo la pruova d'esserglisi apposta un'antidata per effetto di suggestione o d'inganno. III, n. 773.

— Gli atti precedenti all'interdizione possono essere annullati: testi degli art. 503 e 504 c. c. III, n. 774.

— L'interdizione prova lo stato dell'individuo e lo suppone. III, n. 775.

— Affinchè gli atti precedenti all'interdizione possano annullarsi, basta che la demenza fosse allora notoria, quando anche non fosse stata conosciuta dal terzo. III, n. 776.

— *Viceversa*, basta che sia stata conosciuta dal terzo, ancorchè non fosse stata notoria. III, n. 777.

— I tribunali ànno un potere discrezionale circa alla sorte degli atti precedenti all'interdizione. III, n. 778.

— I terzi sui quali potrebbe riagire la sentenza d'interdizione non ànno, ciò malgrado, il dritto di produrvi opposizione di terzo. III, n. 779.

— Ma l'istanza fatta ad oggetto d'interdizione non basta per stabilire che la demenza era notoria nel momento degli atti impugnati. III, n. 780.

— Le disposizioni degli art. 503 e 505 c. c. non possono applicarsi agli atti formati da colui, che fu semplicemente sottoposto all'assistenza di un consulente giudiziario, anche per debolezza di mente. III, n. 781.

— Gli atti formati in stato di demenza possono mai impugnarsi da quello stesso che gli fece, se la sua interdizione non siasi pronunziata? III, n. 782.

— Gli atti precedenti all'interdizione sono annullati sul fondamento di una eccezione reale; i posteriori, sopra quello di una eccezione personale: conseguenze riguardo alla fideiussione. III, n. 783.

— Gli eredi non possono impugnare gli atti del loro autore offerendo di stabilire che la sua demenza era notoria al momento degli atti, se non ne pro-

vocarono la interdizione durante la sua vita. III, n. 784.

— Il possono anche quando non la domandarono, se la pruova della demenza risulti dall'atto impugnato. III, n. 785.

— Non si reputa d'essersi provocata la interdizione allorchè la dimanda sia stata rigettata. III, n. 786.

— L'art. 504 c. c. non può applicarsi alle donazioni o ai testamenti. III, n. 787.

— Degli effetti dell'interdizione riguardo alla facoltà di disporre per donazione tra vivi o per testamento. VIII, n. 152, 166.

— Formalità richieste per l'accettazione delle successioni toccate ad interdetti; esse non possono essere accettate che con l'autorizzazione del consiglio di famiglia, e col benefizio dell'inventario. XI, n. 414 e seg.

— In che modo si accettano le donazioni fatte ad interdetti. VIII, n. 436, 446.

SEZ. V. — DEL MODO COME FINISCE L'INTERDIZIONE.

— Cagioni che fanno finire l'interdizione. III, n. 788.

— Essa vien tolta osservando le formalità praticate per farla pronunziare: sino a quel tempo l'interdetto non ricupera l'esercizio de' suoi dritti. III, n. 789.

— Ritualità da praticarsi. III, n. 790.

— L'interdetto non à bisogno di darsi un contraddittore sia in persona del suo tutore, sia in quella del tutor surrogato e costoro non ànno dritto di produrre opposizione di terzo alla sentenza. III, n. 791.

— I componenti del consiglio di famiglia che non furono di parere di togliersi la interdizione possono produrre opposizione stragiudiziale, ed allora debbono essere chiamati. III, n. 792.

— Non è necessario di rendere pubblica la sentenza che ordina di togliersi la detta interdizione. III, n. 793.

INTERESSE

— Attualmente l'interesse non può eccedere il prezzo legale. X, n. 488 e seg.

— Testo della legge del 3 ottobre 1807. XVII, n. 601.

— Questa legge non apportò verun cangiamento all'effetto delle stipulazioni inserite negli atti o contratti anteriori, anche per ciò che riguardava gl'interessi scaduti dopo la sua promulgazione: risoluzione contraria confutata. XVII, n. 602.

— Se mai questa legge si applichi ai contratti di costituzione di rendita? XVII, n. 603.

— Del mutuo. XVII, n. 691, 606.

Ved. *Mutuo*.

— Gl'interessi possono produrne altri. In qual caso? X, n. 494 e seg.

— Allorchè gl'interessi da maturare sieno stati cumulati nell'obbligazione col capitale renduto esi-

gibile per effetto del fallimento o della decozione del debitore, debbono essere difalcati pel tempo da correre. XI, n. 119.

— La domanda d'interessi fatta da uno de' creditori solidali li fa correre in vantaggio di tutti. XI, n. 181.

— Gl'interessi corrono di pieno dritto in vantaggio di colui che à soddisfatto una obbligazione solidale. XI, n. 246 e 243, 244.

— Gl' interessi delle somme spese dal gestor di negozî gli sono dovuti dal giorno in cui le à erogate. XIII, n. 674.

— La garentia della dote è dovuta da ogni persona che l'abbia costituita, il che si applica puranche alla donazione fatta al marito, e gl'interessi corrono dal giorno del matrimonio, ancorchè vi sia un terminé pel pagamento, salvo stipulazione in contrario. XIV, n. 296.

— Le compensazioni dovute dalla comunione ai coniugi producono interesse di pieno diritto dal giorno dello scioglimento della comunione. XIV, n. 253.

— I crediti particolari che i coniugi possono esercitare l'uno contro l'altro generalmente non producono interesse che dal giorno della dimanda giudiziale formata dopo lo scioglimento della comunione. XIV, n. 360.

— Le compensazioni dovute da uno de' coniugi nella comunione non producono interessi se non

dal giorno dello scioglimento della comunione. XIV, n. 387.

— Giudicato che gl'interessi della somma dovuta alla moglie per *ricupero degli effetti* da lei conferiti non decorrano se non dal giorno della dimanda giudiziale. XV, n. 173.

— Da qual giorno decorrono gl'interessi della dote, allorchè essa dovrà essere restituita per effetto della separazione di corpo o di beni solamente. XV, n. 570.

— Allorchè il conto si rende all'amichevole, gl'interessi corrono di pieno dritto dal dì della chiusura di esso; non corrono a vantaggio del tutore che dal bilancio risulti creditore, se non dal giorno della citazione a pagare che seguì la chiusura. III, n. 625.

— Da quando il tutore deve gl'interessi delle somme che egli à prese pel minore. III, n. 562, 567.

— Egli deve in taluni casi gl'interessi degl'interessi. III, n. 564.

— Gl'interessi e spese delle cose soggette a collazione non son dovuti che dal giorno dell'apertura della successione. VII, n. 369.

— Come, in qual caso e a contar da qual'epoca il compratore deve gl'interessi del suo prezzo. XVI, n. 214, 343.

— Il compratore il quale può negarsi a pagare il prezzo finchè sussista la molestia o il giusto timore della molestia, deve nondimeno depositare il

applicabile al venditore d'immobile, al caso dell'ipoteca legale delle donne maritate, di quella dei minori ed interdetti, di quella contro i contabili. XX, n. 152, 155.

— Colui che compra dall'aggiudicatario, durante la procedura del giudizio d'ordine, l'immobile aggiudicato deve di pieno dritto l'interesse del suo prezzo ai creditori, dal giorno del suo acquisto, e non soltanto dal giorno della intimazione di pagare o rilasciare: decisione in questo senso ed osservazioni. XX, n. 277.

INTERPOSIZIONE (di persona)

— Le presunzioni legali stabilite in taluni casi che la tale persona è interposta per facilitare la realizzazione d'una donazione proibita non sono applicabili in materia di collazione. VII, n. 316.

— La donazione fatta ad un erede per mezzo d'interposta persona è soggetta a collazione? VII, n. 317.

— Il caso della vendita simulata o a vil prezzo fatta a persona interposta si risolve co' medesimi principî. VII, n. 318.

— Come può provarsi la interposizione nei due casi. VII, n. 319, 321.

— Le disposizioni gratuite mascherate sotto la forma d'un contratto a titolo oneroso o sotto il nome di persone interposte possono essere annullate. VIII, n. 266, 268.

— È lo stesso in tal caso delle donazioni tra i coniugi. IX, n. 828, 835.

produrre alcuno: applicazione della regola. X, n. 508.

— Ma se la clausola per avere un effetto dovesse violare la legge o il buon costume, sarebbe nulla. X, n. 509.

— Sarebbe lo stesso, se per darle qualche effetto, bisognasse evidentemente far violenza all'intenzione che avevano verisimilmente le parti al tempo del contratto. X, n. 510.

— Nel dubbio non devesi supporre che le parti, o il testatore abbiano voluto ciò che vietava la legge e se la clausola può avere naturalmente effetto interpetrandola in un altro senso, devesi preferire questa interpetrazione: rimessione alle sostituzioni vietate. X, n. 511.

— Le parole suscettive di due sensi debbono essere intese nel senso più conveniente alla natura del contratto: esempio. X, n. 512.

— Ed alla qualità delle parti. X, n. 513.

— Ma il marito che autorizzasse semplicemente sua moglie a vendere un immobile da lei posseduto, non si obbliga con questo solo fatto alla garantia in caso di evizione. X, n. 514.

— La clausola colla quale si dice semplicemente nell'atto costitutivo di un usufrutto: *l'usufruttuario farà le riparazioni*, s'intende forse puranche delle straordinarie riparazioni, o soltanto delle riparazioni di manutenzione. X, n. 515.

— Ciò che è ambiguo s'interpetra secondo ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto. X, n. 516.

— Se non vi fosse alcun uso determinato nel luogo del contratto si eseguirebbe l'interpetrazione più mite. X, n. 517.

— Nelle vendite ogni patto oscuro o ambiguo s'interpetra contra il venditore. X, n. 518.

— Ma se l'oscurità del patto derivasse dal fatto del compratore, che lo fece apporre nel suo interesse, allora il patto s'interpetrerebbe contra di lui. X, n. 519.

— In generale nel dubbio seguesi il partito più mite, specialmente nelle obbligazioni unilaterali, e più particolarmente ancora negli atti a titolo gratuito. X, n. 520.

— Ne' contratti si debbono avere per apposte le clausole che sono di uso, ancorchè non vi sieno espresse. X, n. 521, 522 e 523.

— Il Codice à conservato gli usi locali in molti casi, e devonsi per conseguenza osservare in questi medesimi casi. X, n. 524.

— Tutte le clausole dei contratti s'interpetrano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero: applicazione della regola. X, n. 525.

— Le convenzioni si limitano al loro oggetto: applicazione della regola alle transazioni. X, n. 526.

— Quando si è espresso un caso ad oggetto di spiegare l'obbligazione, non si presume con ciò di essersi limitata l'estensione degli effetti che essa à per dritto comune: esempio. X, n. 527.

— Vi sono ancora altre regole d'interpetrazione

Ved. *Assenti*, *Spese*.

— L' usufruttuario è tenuto di fare inventario, ma semplice e senza stima e prezzo. IV, n. 595, 599.

— Per massima l' usuario non può aver il godimento senza fare antecedentemente de' stati o inventarî come l' usufruttuario. V, n. 35.

— Caso in cui egli ne vien dispensato. V, n. 37.

— Dell' inventario dei beni compresi in una sostituzione. IX, n. 569.

— La mancanza dell' inventario non dà più luogo alla continuazione della comunione. XIV, n. 399.

— Ma, se vi à de' figli minori, la mancanza dell' inventario fa perdere a colui, che sopravvive al padre o alla madre, il godimento de' loro beni indistintamente; ciò che non s' applica pur tuttavolta che al caso in cui il padre o la madre erano maritati in comunione legale o convenzionale. XIV, n. 400.

— La moglie superstite non divorziata nè separata, che vuol conservare la facoltà di rinunziare alla comunione, deve fare inventario nei termini legali o prorogati dal giudice. XIV, n. 451, 464.

— Le spese dell' inventario godono un privilegio classificato al rango delle spese di giustizia. XIX, n. 40.

INVENZIONE

— Le conchiglie, i coralli, le pietre preziose rinvenute in seno del mare o sulle sue rive appartengono al primo occupante con alcune limitazioni. IV, n. 305.

— È lo stesso de' fuchi ed altre piante marine. IX, n. 306.

— Come pure delle cose mobili rifiutate dai loro padroni. IV, n. 307.

— Riguardo alla scoverta d'un *tesoro* di *cose perdute* o *smarrite*, di *cose gettate* in mare in una tempesta, *naufragate*, vedete queste parole.

IPOTECA

— Origine del dritto d'ipoteca, e considerazioni generali su questo dritto. XIX, n. 1, 17.

Ved. *Privilegio*.

CAPITOLO I.

DELLA NATURA DEL DRITTO D'IPOTECA, DELLE CAUSE CHE PRODUCONO L'IPOTECA, O DE' BENI SOPRA I QUALI PUÒ ESSA SUSSISTERE.

SEZ. I. — DELLA NATURA DEL DRITTO D'IPOTECA E DELLE CAUSE CHE PRODUCONO L'IPOTECA.

§ I. — *Della natura del dritto d'ipoteca.*

— Descrizione del dritto d'ipoteca secondo il Codice: è un dritto reale sopra immobili: conseguenza. XIX, n. 241.

— Senza obbligazione non vi è ipoteca, *sed non viceversa*. XIX, n. 242.

— L'ipoteca può aver luogo sì per sicurezza di una obbligazione condizionale, come per una obbligazione pura e semplice; e sì con effetto retroattivo, come per l'obbligazione stessa. XIX, n. 243.

— Nel dritto romano, quando la condizione sospensiva era protestativa da parte del debitore, l'ipoteca non prendeva data dal giorno della convenzione, ma soltanto dal giorno in cui si verificava la condizione: decisioni che giudicarono secondo altre regole, vigente il Codice, nel caso di una promessa di mutuo o di un credito aperto. XIX, n. 244.

— L'ipoteca per natura sua è indivisibile; conseguenza dell'indivisibilità; ma questa caratteristica non è essenziale all'ipoteca: sviluppamenti. XIX, n. 245.

— L'indivisibilità dell'ipoteca non rende indivisibile il debito, essa in nulla influisce sulla natura del debito per questo riguardo, anche circa alla prescrizione. XIX, n. 246.

— Effetto dell'ipoteca circa al dritto di prelazione. XIX, n. 247.

— Effetto dell'ipoteca circa al dritto reale, o dritto inerente ai beni in qualunque mano passino. XIX, n. 248.

— In che l'ipoteca differisca dal dritto di pegno. XIX, n. 249.

§ II. — *Delle cause che producono l'ipoteca.*

— L'ipoteca non à luogo fuorchè ne' casi e secondo le forme autorizzate dalla legge. XIX, n. 250.

— Essa è legale, o giudiziale, o convenzionale. XIX, n. 251.

SEZ. II. — DE' BENI CAPACI D'IPOTECA.

— Beni capaci d'ipoteca secondo l'art. 2118. XIX, n. 252.

— Niuna specie di rendita può oggidì essere ipotecata: avvien lo stesso delle cariche o uffici. XIX, n. 253.

— L'ipoteca si estende di dritto alle cose mobili divenute immobili per accessione o destinazione del proprietario dell'immobile. XIX, n. 254.

— Tranne patto in contrario. XIX, n. 255.

— In mancanza di questo patto, quale sia, per riguardo al debitore, l'effetto della alienazione degli accessorî. XIX, n. 256.

— L'ipoteca si estende alle alluvioni: si estende similmente alle isole. XIX, n. 257.

— Si estende a tutt'i miglioramenti. Si estende forse alle costruzioni, qualunque ne sia l'importanza. XIX, n. 258.

— Non si estende alle addizioni di fondi, anche quando se ne fosse fatto interamente un recinto. XIX, n. 259.

— Si estende ai frutti. XIX, n. 260.

— Il che non impedisce al debitore, finchè l'immobile non sia pegnorato, di fare a tempo debito i tagli ordinarî di legname. XIX, n. 261.

— Se mai, allorchè l'usufruttuario di un immobile che abbia ipotecato il suo dritto acquisti la nuda proprietà del fondo, l'ipoteca sia estinta. XIX, n. 262.

— Effetti di surrogazioni successive alla stessa ipoteca. XIX, n. 275.

— Chi à sopra un immobile un dritto di proprietà sospeso da una condizione, può ipotecar l'immobile, e l'altra parte può similmente ipotecarlo, e con vieppiù ragione. XIX, n. 276.

— Chi à un' azione per rivendicazione d'immobili può eziandio ipotecar l'immobile anche prima di sperimentare la rivendicazione. XIX, n. 277.

— Medesima risoluzione riguardo al venditore col patto di ricompra. XIX, n. 278.

— E medesima risoluzione ancora riguardo a colui che à un'azione per rescissione, o per nullità di contratto contenente alienazioni di stabili. XIX, n. 279.

— L'ipoteca sopra i mobili, al pari che il privilegio non à luogo quando questi passano in mano di un terzo, eccetto in taluni casi; in qual senso debba intendersi la regola. XIX, n. 280.

— Se il creditore ipotecario abbia mai dritto esclusivamente al prezzo ancora dovuto d'immobili per accessione venduti e consegnati dal debitore? Decisione che giudicò l'affermativa, confutata. XIX, n. 281.

— I creditori ipotecarî possono opporsi alla rimozione di questi oggetti, almeno in generale. XIX, n. 282.

— E farli reintegrare prima d'ogni pegnoramento, qualora sieno stati rimossi, salvo il caso di vendita fatta a terze persone in buona fede. XIX, n. 283.

— Il Codice civile non à nulla innovato alle leggi marittime intorno ai bastimenti ed altri legni di mare. XIX, n. 284.

CAPITOLO II.

DELLE DIVERSE SPECIE D'IPOTECHE.

— Divisione del capitolo. XIX, n. 285.

SEZ. I. — DELLE IPOTECHE LEGALI.

§ I. — *Disposizioni generali.*

— Quali sieno le ipoteche legali giusta l'art. 2121. XIX, n. 286.

— Parecchie di esse non sono soggette alla formalità delle iscrizioni. XIX, n. 287.

— Due altre ipoteche legali, giusta gli art. 1017 e 2113. XIX, n. 288.

§ II. — *Della ipoteca legale delle donne maritate su i beni del loro marito, giusta il Codice civile, e per incidente del dritto delle donne maritate prima della pubblicazione del Codice, e della ipoteca legale delle donne secondo il Codice di commercio.*

— Crediti ne' quali le donne maritate ànno ipoteca su i beni de' loro mariti. XIX, n. 289.

— L'ipoteca tuttavia non à lo stesso grado per questi diversi crediti. XIX, n. 290.

— La moglie à ipoteca quando anche il matrimonio fosse annullato ; se ella era in buona fede. XIX, n. 291.

— La donna straniera, e per conseguenza la donna francese che sposi uno straniero, non ànno ipoteca legale su i beni che il loro marito possedesse in Francia. XIX, n. 292.

— La donna maritata prima del Codice civile, e il cui matrimonio era sciolto nel tempo della pubblicazione del Codice, non potè prevalersi degli art. 2121 e 2153 di questo Codice, sotto pretesto che i suoi dritti non erano ancora liquidati a quest' epoca. XIX, n. 293.

— Dritti delle donne che si trovavano maritate nel tempo della pubblicazione della legge degli 11 nebbioso anno VII, e le quali non avevano presa inscrizione in forza della legge del 9 messidoro anno III. XIX, n. 294.

— Dritti delle donne maritate sotto l'impero della legge di nebbioso. XIX, n. 295.

— Gli art. 2121 e 2135 c. c. sono stati applicabili a quelle tra queste donne, il cui matrimonio sussisteva ancora nel tempo della pubblicazione del Codice. XIX, n. 296.

— Quistione delicata elevata a tal riguardo nel caso in cui la consuetudine o il contratto di matrimonio assicurava alle donne una ipoteca dal giorno del matrimonio per ogni causa qualunque. XIX, n. 297.

— Il Codice di commercio modificò grandemente

il Codice civile per ciò che concerne l'ipoteca legale delle mogli de'commercianti: esame delle disposizioni del primo di questi Codici intorno a ciò. XIX, n. 298 e 299.

— Continuazione e sviluppamenti in quanto ai dritti delle mogli acquistati nel tempo della pubblicazione della legge *su i fallimenti*. XIX, n. 300.

— Altra derogazione al Codice civile in quanto ai vantaggi accordati alla moglie commerciante nel suo contratto di matrimonio. XIX, n. 301.

— Azione di ripresa della moglie del commerciante fallito. XIX, n. 302.

— Derogazione del Codice civile in quanto alla azione di ripresa della moglie. XIX, n. 303.

— Disposizione relativa ai debiti pretesi pagati dalla moglie del commerciante fallito per suo marito. XIX, n. 304.

— Altra disposizione intorno ai beni acquistati dalla moglie. XIX, n. 305.

§ III. — *Dell'ipoteca legale de' minori e degl'interdetti su i beni del loro tutore.*

— I minori e gl'interdetti ànno ipoteca legale su i beni del loro tutore, in ragion dell'amministrazion della tutela. XIX, n. 306.

— I minori stranieri non ànno ipoteca legale su i beni che il loro tutore francese o straniero possedesse in Francia, allorchè la tutela fosse stata deferita in Francia. XIX, n. 307.

— I minori non ànno ipoteca legale su i beni del loro padre, vivendo la madre. XIX, n. 308.

— Il minore ne à una su i beni del contutore. XIX, n. 309.

— Il pupillo nel caso della tutela officiosa à anche ipoteca legale su i beni del tutore officioso. XIX, n. 310.

— I beni del secondo marito della madre mantenuta nella tutela, sono del pari gravati della ipoteca legale de' figli minori. XIX, n. 311.

— *Secus* se la madre rimaritata abbia perduta la tutela per non aver convocato il consiglio di famiglia prima del suo secondo matrimonio; ed anche in questo caso, secondo l'autore, i beni della madre istessa non sono gravati dall' ipoteca legale ne' fatti di amministrazione posteriore al matrimonio. XIX, n. 312.

— I beni del tutor surrogato non sono colpiti dalla ipoteca legale de' minori. XIX, n. 313.

— La legge nè tampoco ne stabilisce su i beni dei curatori, de' minori emancipati, nè su quelli de' consulenti giudiziari dati ai prodighi o ai mentecatti. XIX, n. 314.

— Nè su i beni de' tutori nominati alle sustituzioni permesse, nè su quegli degli altri tutori *ad hoc*. XIX, 315.

— Ma l'ipoteca legale esiste su i beni de' tutori dati presentemente ai condannati ai lavori forzati a tempo, alla detenzione o alla reclusione, poichè questi condannati sono legalmente *interdetti*. XIX, n. 316.

— Estensione della ipoteca legale de' minori e degl' interdetti in quanto alle obbligazioni del tutore. XIX, n. 317.

§ IV. — *Della ipoteca legale dello Stato, de' comuni e stabilimenti pubblici sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto.*

— Rimessione *supra* per ciò che riguarda il privilegio del tesoro pubblico su i beni de' tenuti a render conto, e per ciò che concerne anche il suo dritto d'ipoteca. XIX, n. 318.

— I comuni e gli stabilimenti pubblici non ànno che una semplice ipoteca, la quale prende grado dal giorno della inscrizione, su i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto. XIX, n. 319.

— Parere del Consiglio di Stato, che rende applicabile alla lista civile gli art. 2098 e 2121 c. c. XIX, n. 320.

— Decreto che rende l'art. 2121 c. c. applicabile all' università riguardo a coloro che sono tenuti a render conto ad essa. XIX, n. 321.

— Gli esattori de' comuni non sono altrettanti *tenuti a render conto* nel senso della legge del 5 ottobre 1807. XIX, n. 322.

— Vieppiù un acquirente de'beni nazionali non è un *tenuto a render conto* nel senso di questa legge: decisione contraria confutata. XIX, n. 323.

§ V. — *Su quai beni si estendano le ipoteche legali.*

— Le ipoteche legali salvo talune modificazioni, colpiscono i beni presenti, e futuri. XIX, n. 324.

— Se mai segua da ciò che, nel caso di due ipoteche legali di differenti date, il primo venditore abbia la priorità anche su i beni acquistati dopo l'origine della seconda ipoteca, o se vi sia concorrenza su questi nuovi beni. XIX, n. 325.

— La ipoteca legale della moglie, del minore o dell'interdetto si estende anche ai beni acquistati dal marito o dal tutore dopo lo scioglimento del matrimonio o la fine della tutela. XIX, n. 326.

— Ma secondo l'autore, essa non è dispensata dall'inscrizione per questi stessi beni. XIX, n. 327.

— La moglie che vendè o ipotecò un acquisto della comunione unitamente a suo marito, con solidalità o senza, non può esercitare la sua ipoteca legale in pregiudizio dell'acquirente o del creditore. XIX, n. 328.

— Avviene lo stesso ancorchè non abbia acconsentito nè alla alienazione, nè all'ipoteca, se accettò la comunione. XIX, n. 329.

— Ma è diverso quando ella non abbia acconsentito nè all'alienazione, nè all'ipoteca se abbia rinunciato alla comunione: confutazione dell'opinione contraria, e numerose decisioni in favore del sentimento dell'autore. XIX, n. 330.

— E nell'esercizio della sua ipoteca, la moglie

deve uniformarsi alle disposizioni dell'art. 2135 riguardante la data dell'ipoteca per le diverse cause che vi sono espresse: applicazione di questa regola ai beni acquistati in comunione. XIX, n. 331.

SEZ. II. — DELLE IPOTECHE GIUDIZIARIE.

— Testo dell'art. 2123. XIX, n. 332.

— L'ipoteca giudiziaria risulta dalle sentenze dei giudici di pace e de' tribunali di commercio, del pari che da quelle rese da' tribunali civili di prima istanza o di distretti. XIX, n. 333.

— Risulta anche dalle condanne e coazioni emanate dalle amministrazioni, ne' casi e per le materie di loro competenza. XIX, n. 334.

— Del pari dalle sentenze rese in materia criminale, correzionale o di semplice polizia. XIX, n. 335.

— Ma non dalle convenzioni inserite nel processo verbale dell'ufficio di conciliazione. XIX, n. 336.

— La dichiarazione del fideiussore giudiziario in cancelleria produce ipoteca giudiziaria sopra i suoi beni. XIX, n. 337.

— L'ipoteca giudiziaria risulta da sentenze di prima istanza del pari che da quelle di ultima istanza, e colui che le ottenne può prendere inscrizione ne' termini stessi in cui la sentenza non è ancora esecutiva come anche dopo l' opposizione prodotta, o l' appello interposto. XIX, n. 338.

— Legge del 3 settembre 1807 modificata con

l' art. 3123 del Codice civile per ciò che concerne l' ipoteca risultante dalle cognizioni o verificazioni, fatte in giudizio, dalle sottoscrizioni poste ad un atto di obbligo steso con scrittura privata. XIX, n. 339.

— Differenza, in quanto alla estensione della ipoteca giudiziaria, delle disposizioni del Codice civile con quelle della legge degli 11 nebbioso anno VII. XIX, n. 340.

— Da quale istante le decisioni arbitramentali producono ipoteca. XIX, n. 341.

— Se le sentenze rese in paese straniero producono, per dritto comune, ipoteca in Francia dietro una semplice ordinanza di *exequatur* rilasciata dal presidente di un tribunale francese, o in virtù d'una sentenza emanata senza novella citazione alla parte condannata, senza nuova discussione? Se abbia a farsi distinzione sotto il Codice, a tal riguardo, tra il caso in cui la sentenza sia emessa contro un Francese, in favore d' un Francese o d' uno straniero, ed il caso in cui sia stata profferita in favore d' un Francese contra uno straniero, o tra due stranieri? XIX, n. 342.

SEZ. III. — DELLE IPOTECHE CONVENZIONALI.

§ I. — *Quali sieno le persone che possono ipotecare convenzionalmente.*

— Coloro che non possono valevolmente obbligarsi, non possono in generale obbligare i loro beni. XIX, n. 343.

— Ma la obbligazione e la costituzione d'ipoteca consentita da un incapace possono essere confermate, senza pregiudizio tuttavia del diritto de' terzi: sviluppamenti. XIX, n. 344.

— E la conferma operata dall'elasso del tempo accordato dalla legge per esercitare l'azione di nullità o rescissione della obbligazione può essere anche opposta ai terzi. XIX, n. 345.

— S'intendono per *terzi*, non solo coloro che avevano dritti reali sull'immobile ipotecato nel tempo della ratifica, ma anche i semplici creditori aventi titolo con data certa a quest'epoca. XIX, n. 346.

— Se la ipoteca consentita da un incapace, per sicurezza di un obbligo che risultò a suo vantaggio, sia valida? Disposizioni degli art. 2124 e 2126, ed esame di queste disposizioni. XIX, n. 347.

— *Quid* di quella consentita dal tutore senza la autorizzazione del consiglio di famiglia. XIX, n. 348.

— In quali casi i beni degli assenti possono essere ipotecati durante l'immissione in possesso. XIX, n. 349.

*

— Applicazione dell'art. 2125 a diversi casi. **XIX**, n. 350.

— Modificazioni che soffre la regola stabilita da quest' articolo. **XIX**, n. 351.

— Se le ipoteche constituite da colui che era in possesso di una eredità deferita ad un' altra persona, sieno valide. **XIX**, n. 352.

— Se la sentenza passata in cosa giudicata, pronunziata soltanto contro colui che consentì le ipoteche sopra un immobile, e che rescisse la proprietà che ne aveva, o che rigettò una dimanda di revindica da lui formata, o accolse una revindicazione prodotta da un terzo, abbia effetto definitivo anche riguardo ai creditori ipotecarî? Diversi casi in cui non cade dubbio per l'affermativa. **XIX**, n. 353.

§ II. — *Degli atti capaci a produrre ipoteca convenzionale.*

— L' ipoteca convenzionale non può stabilirsi altrimenti che con atto stipulato avanti notaio. La presenza del secondo notaio alla compilazione dell' atto non è di rigore. **XIX**, n. 354.

— L'osservanza di tutte le formalità richieste nell' iscrizione non supplirebbe a quelle che mancassero nell' atto costitutivo d' ipoteca. **XIX**, n. 355.

— La firma delle parti nell' atto costitutivo non gli darebbe effetto se fosse nullo per mancanza di forma o per la incompetenza o incapacità dell' ufficiale pubblico. **XIX**, n. 356.

— Deve rimaner minuta dell'atto costitutivo dell'ipoteca, sotto pena di nullità. XIX, n. 357.

— L'ipoteca convenzionale non può esser consentita in un processo verbale di conciliazione. XIX, n. 358.

— Nè tra particolari, in un atto stipulato avanti un prefetto; spetta ai tribunali il giudicare della sua validità o nullità. XIX, n. 359.

— Ma gli affitti de' beni nazionali, comunque stipulati avanti i sotto prefetti, producono ipoteca, e di pieno diritto; tuttavolta questa ipoteca à bisogno d'essere inscritta. XIX, n. 360.

— Se debba riguardarsi come valida la convenzione d'ipoteca speciale fatta in un atto privato depositato dalle parti, o anche dal solo debitore, presso un notaio, che ne distende atto di deposito per rimanere nel numero delle sue minute. XIX, n. 361.

— Esame dell'art. 2128; che non permette che la ipoteca accordata negli atti stipulati in paese straniero abbia effetto su i beni situati in Francia, fuori i casi in cui le leggi politiche o i trattati abbiano disposto diversamente: si confuse male a proposito la esecuzione forzata degli atti col loro semplice effetto. XIX, n. 362.

§ III. — *Quali beni possono essere ipotecati convenzionalmente.*

— Dottrine della specialità: disposizione dell'art. 2129, che per massima vieta l'ipoteca convenzionale su i beni futuri. XIX, n. 363.

— La convenzione ipotecaria che non dichiara la natura e la situazione de' beni, essendo nulla, il creditore, finchè il debito non sia maturo, non può agire per ottenere il suo rimborso o un'altra ipoteca: decisione uniforme. XIX, n. 364.

— *Secus* quando il debito sia maturo: decisione uniforme. XIX, n. 365.

— Ciò che debbe intendersi per *beni appartenenti attualmente al debitore*. XIX, n. 366.

— Si potrebbe ipotecare validamente la cosa altrui, sotto condizione, senza il consenso del proprietario attuale, supponendo che la cosa appartenesse di poi a colui che l'avesse ipotecata? XIX, n. 367.

— Un terzo può dare l'ipoteca pel debitore senza obbligarsi personalmente al debito, anche come fideiussore o garante. XIX, n. 368.

— Indicazione della natura de' beni; ciò che debba intendersi con ciò. XIX, n. 369.

— La mancanza d'indicazione sufficiente della natura e della situazione de' beni nell'atto costitutivo d'ipoteca, non può essere riparata nella iscrizione. XIX, n. 370.

— Costituzione d'ipoteca nulla per mancanza d'indicazione della *natura* de' beni, di *specialità* bastevole. XIX, n. 371.

— L'indicazione de' beni componenti un podere o tenimento è sufficiente con la menzione del nome del podere, coll'indicazione del nome del comune dov'è situato. XIX, n. 372.

— Indicazione *della situazione* de' beni: il nome del comune debb'essere menzionato nell'atto. XIX, n. 373.

— In caso d'insufficienza de' beni presenti, ed esprimendo questa insufficienza, il debitore può ipotecare i beni acquistati in prosieguo. XIX, n. 374.

— Non avvi ipoteca convenzionale, ove non sienvi beni presenti. XIX, n. 375.

— Modificazione nel caso in cui il debitore ipotecò come beni presenti beni che non gli appartenevano e che il creditore credeva appartenergli; allora la sottomissione de' beni futuri à effetto. XIX, n. 376.

— Prima d'ipotecare i suoi beni futuri, il debitore deve regolarmente ipotecare tutti i suoi beni presenti, anche quando fossero già ipotecati ad altri al di là del loro valore. XIX, n. 377.

— Gli altri creditori non sarebbero ammessi a sindacare la dichiarazione d'insufficienza de' beni presenti per far cadere l'ipoteca de'beni futuri. XIX, n. 378.

— L'ipoteca su i beni futuri non li colpisce che a misura degli acquisti, e dalla data della inscri-

zione presa su ciascuno di questi beni. XIX, n. 379.

— Dritto che à il creditore, in forza dell'art. 2130, di dimandare il rimborso o un supplemento d'ipoteca nel caso che vi è preveduto; se appartenga a lui o al debitore la scelta? Distinzione a farsi. XIX, n. 380.

— La disposizione dell'art. 2130 non si applica se non al caso, in cui sieno periti i beni *presenti* o abbiano sofferto deterioramenti i quali li rendano insufficienti alla sicurezza del creditore. XIX, n. 381.

— La semplice diminuzione di valore de'beni anche presenti, senza deteriorazione, non rende applicabile questa disposizione. XIX, n. 382.

— La insufficienza della ipoteca fin da principio non è una ragione per la quale il creditore possa agire per rimborso prima del termine, o dimandare un supplemento d'ipoteca: decisione contraria rigettata. XIX, n. 383.

— Se l'alienazione di una parte solamente de'beni sottoposti all'ipoteca renda il debito esigibile? Diverse decisioni ed osservazioni su questo punto. XIX, n. 384.

— Indicazione dell'importare del credito nell'atto costitutivo d'ipoteca: testo dell'art. 2132 ed osservazioni. XIX, n. 385.

— L'ipoteca per sicurezza di una obbligazione eventuale o condizionale è validissima e la condizione può essere risolutiva del pari che sospensiva. XIX, n. 386.

— Se la obbligazione condizionale sia di una som-

ma determinata, la somma debb' essere espressa nell'atto costitutivo dell'ipoteca. XIX, n. 387.

— Non può escludersi dalla graduazione, senza dargli cauzione, un creditore condizionale con grado utile, sotto pretesto dell'incertezza del suo dritto. XIX, n. 388.

— La ipoteca si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nell'immobile, ciò che si applica ad ogni specie d'ipoteca. XIX, n. 389.

— Controversia che fa nascere l'esercizio d' ipoteche generali su i beni gravati d' ipoteche speciali posteriori, per evitare la perdita di queste ultime, nei casi in cui il creditore con ipoteca generale potesse essere pagato interamente sugli altri beni; se siavi luogo a fare, su tutti gl' immobili, la ripartizione fittizia dell' importare della ipoteca legale *pro rata?* XIX, n. 390.

— Se, in questo caso, la ipoteca generale debba esercitarsi in modo che le ipoteche speciali abbiano la priorità sulle altre della stessa natura, ma gravando beni differenti e di una data posteriore, o se la ripartizione dell'ipoteca generale debba farsi *pro rata* su tutti gl' immobili indistintamente. XIX, n. 391.

CAPITOLO III.

DEL GRADO CHE LE IPOTECHE ANNO FRA LORO.

— La classificazione delle ipoteche si fa in generale secondo la data delle inscrizioni, come vigen-

te la legge degli 11 nebbioso anno VII. XX, n. 1.

— Testo dell' art. 2134 c. c. a questo riguardo. XX, n. 2.

— In generale l' inscrizione è necessaria per procurare la prelazione anche per rispetto ai creditori semplicemente chirografari. XX, n. 3.

— Secondo il codice civile, il creditore ipotecario non può prendere inscrizione se non quando l' immobile ipotecato sia ancora in mano del suo debitore. XX, n. 4.

— Anche nel caso in cui l' alienazione sia avvenuta con scrittura privata, che abbia acquistata data certa prima dell' inscrizione. XX, n. 5.

— Ed ancorchè l' acquirente non fosse stato posto in possesso dell' immobile. XX, n. 6.

— L' art. 834 c. pr. à modificato le massime del codice civile a questo proposito. XX, n. 7.

SEZ. 1. — DEL GRADO DELL' IPOTECA LEGALE DE' MINORI E DEGL' INTERDETTI SU I BENI DEL TUTORE, E DELLE MOGLI SU I BENI DEL MARITO.

§ I. — *Del grado dell' ipoteca legale de' minori e degl' interdetti su i beni del tutore.*

— L' ipoteca legale de' minori e degl' interdetti esiste indipendentemente da qualunque inscrizione, e dal giorno in cui fu accettata la tutela. XX, n.9.

— E si estende sopra tutti i beni presenti e futuri, salvo le restrizioni spiegate in appresso. XX, n.10.

— Essa à luogo per tutta l'amministrazione indistintamente alla stessa data. XX, n. 11.

— Obbligazione circa alle somme esatte dal tutore soltanto nel corso della tutela. XX, n. 12.

— Se il tutore sia debitore verso il minore: distinzione a farsi circa all'ipoteca legale. XX, n. 13.

— Qual sia la data precisa dell'ipoteca nel caso in cui la tutela è legale, od in cui per conseguenza non *si accetta*. XX, n. 14.

— E quando la tutela siasi deferita da quello fra i genitori che è stato l'ultimo a morire. XX, n. 15.

— Infine quando sia stata deferita dal consiglio di famiglia. XX, n. 16.

§ II. — *Del grado dell'ipoteca legale delle mogli su i beni de' loro mariti.*

— Enumerazione de' dritti principali onde la moglie à ipoteca su i beni di suo marito. XX, n. 17.

— Che cosa sia la dote. XX, n. 18.

— La moglie che non à fatto alcun contratto di matrimonio à ipoteca come quella che lo abbia formato. XX, n. 19.

— L'ipoteca per la dote e convenzioni matrimoniali prende grado dal giorno della celebrazione del matrimonio, e non dal giorno del contratto del matrimonio, come male a proposito lo dicono gli art. 2194 e 2195 c. c. XX, n. 20.

— Osservazioni intorno al caso in cui il matri-

monio siasi celebrato in paese straniero, sia tra francesi, sia tra un francese ed una straniera, circa alla data dell'ipoteca legale. XX, n. 21.

— L'ipoteca della dote prende grado dal giorno del matrimonio, allorchè la dote siasi sborsata al marito a capo di un certo tempo, o dipendesse da una condizione, la quale si è verificata dopo. XX, n. 22.

— Che mai debbasi intendere per convenzioni matrimoniali. XX, n. 23.

— In parecchi casi la dote della moglie comprende i beni futuri, ma l'ipoteca per le eredità devolute alla moglie durante il matrimonio non prende grado pur tuttavolta se non dal giorno dell'apertura delle suddette eredità. XX, n. 24.

— Osservazioni sul caso in cui i mobili pervenuti alla moglie per via di successione, durante il matrimonio, non sieno stati comprovati da buoni e validi inventari. XX, n. 25.

— L'ipoteca per le donazioni fatte alla moglie non prende grado similmente se non dal giorno in cui le donazioni abbiano avuto il loro effetto. Sviluppamenti. Avvien lo stesso pe' legati. XX, n. 26.

— Da quando prende grado l'ipoteca per una donazione di beni futuri fatta alla moglie col suo contratto nuziale. XX, n. 27.

— Le risoluzioni sono le stesse quantunque le eredità e le donazioni siensi accettate dalla moglie in virtù dell'autorizzazione giudiziale, atteso il rifiuto del marito ad autorizzarla. XX, n. 28.

§ III. — *Qual sia la durata legale dell' ipoteca delle mogli e de' minori ed interdetti, senza inscrizione, dalla fine della tutela, o dallo scioglimento del matrimonio.*

— Diversi pareri del Consiglio di Stato, citati per riguardo alla suddetta questione, ma che nulladimeno non la risolvono formalmente: discussione, e diverse decisioni. XX, n. 38.

SEZ. II. — OBBLIGO DE' MARITI, DE' TUTORI SURROGATI, CIRCA ALL' IPOTECA LEGALE DELLA MOGLIE DEL MINORE, O DELLO INTERDETTO.

— Obbligo imposto ai mariti ed ai tutori, di prendere iscrizioni su' loro beni a vantaggio delle mogli o de' minori, ovvero interdetti: testo della prima parte dell' art. 2136 c. c. a tal riguardo. XX, n. 39.

— Seconda disposizione del medesimo articolo. XX, n. 40.

— Se quando siasi presa l' iscrizione, il marito o il tutore si reputerebbe reo di stellionato, e come tale soggetto all' arresto personale, sol perchè avesse consentito o lasciato prendere ipoteca su i beni colpiti dall' ipoteca legale, e senza dichiararla? XX, n. 41.

— Se quando non siasi presa iscrizione, si reputi reo di stellionato il marito per aver venduto uno de' suoi immobili colpito dall' ipoteca legale, senza

aver dichiarato l'esistenza di questa ipoteca. XX, n. 42.

— Nel caso in cui il marito sia soggetto all'arresto personale per non aver fatto praticare l'iscrizione, l'arresto deve mai cessare se la moglie rinunci alla sua ipoteca a vantaggio de' tutori. XX, n. 43.

— *Quid* se il marito era minore al tempo in cui un terzo abbia preso iscrizione sopra i suoi beni. XX, n. 44.

— L'art. 2136 c. c. non è meno applicabile, nel caso prevedutovi, sebbene il terzo che à ricevuto ipoteca dal marito o dal tutore abbia conosciuto la loro qualità contrattando con essi. XX, n. 45.

— Il marito deve prendere la iscrizione anche su i beni acquistati in comunione. XX, n. 46.

— Osservazione sul caso di privilegî, che l'art. 2136 c. c. suppone che il marito o il tutore potesse consentire o permettere di costituirsi, senza dichiarare l'ipoteca legale. XX, n. 47.

— Se una iscrizione presa in virtù di sentenza su i beni del marito o del tutore che non abbia fatto eseguire l'iscrizione dell'ipoteca legale, dia luogo ad applicare l'art. 2136 c. c.? XX, n. 48.

— E *quid* del caso in cui il marito abbia accettato una tutela? XX, n. 49.

— Obbligo pe' mariti e pe' tutori di rimuovere le iscrizioni entro il corso di anni dieci dalla loro data. XX, n. 50.

— I tutori surrogati ànno similmente obbligo, a loro risponsabilità, d'invigilare che le iscrizioni sien fatte sù i beni de' tutori. XX, n. 51.

— I procuratori del Re debbono richiederle se non sieno state prese. XX, n. 52.

— Infine i parenti e gli amici sono invitati a farle eseguire. XX, n. 53.

SEZ. III. — RESTRIZIONE DELL'IPOTECA LEGALE DELLE MOGLI, DE' MINORI E DEGL'INTERDETTI.

— Testo dell'art. 2140 c. c. XX, n. 54.

— Non è necessario che il marito sia in età maggiore perchè la restrizione dell'ipoteca possa farsi al contratto di matrimonio. XX, n. 55.

— Ma bisogna che la moglie sia in età maggiore. XX, n. 56.

— Se mai si fosse convenuto che non verrebbe fatta alcuna inscrizione, la convenzione sarebbe nulla, ed in conseguenza l'ipoteca graviterebbe su tutti i beni. XX, n. 57.

— Puossi convenire che alcuni immobili del marito, il quale ne possiede altri, non saranno sottoposti all'ipoteca, come puossi convenire che l'ipoteca sarà ristretta a determinati immobili. XX, n. 58.

— *Quid* del caso in cui gl'immobili ai quali siasi ristretta l'ipoteca della moglie, abbiano sofferto considerabili deperimenti, o sieno sopravvenuti alla moglie nuovi dritti importanti? XX, n. 59.

— Testo dell'art. 2141 c. c. per riguardo alla

restrizione dell' ipoteca sopra i beni de' tutori, in virtù di una deliberazione del consiglio di famiglia. XX, n. 60.

— Disposizione dell'art. 2142 c.c. XX, n. 61, 63.

— Se mai sia necessario, perchè i tribunali possano restringere la ipoteca de' minori o degl'interdetti, che il parere del consiglio di famiglia sia affermativo. XX, n. 64.

— Se quando l'ipoteca sia stata ristretta con l'atto di nomina del tutore, possa costui domandare una nuova restrizione? XX, n. 65.

— I mariti possono anche, dopo il matrimonio, ottenere la restrizione dell' ipoteca: testo dell' art. 2144 c. c. a tal riguardo. XX, n. 66.

— La moglie deve anche in questo caso essere di età maggiore. XX, n. 67.

— Affinchè possa farsi questa restrizione, bisogna che l'ipoteca non sia stata già ristretta col contratto di matrimonio. XX, n. 68.

— Omologazione de' pareri del consiglio di famiglia circa alla restrizione dell'ipoteca durante la tutela o il matrimonio. XX, n. 69.

— Radiazioni delle iscrizioni giudicate eccessive. XX, n. 70.

— La moglie può trasferire la propria ipoteca al suo venditore, e rinuncia essa al dritto di sperimentarla in pregiudizio di colui al quale vende o ipoteca, congiuntamente con suo marito, lo stabile che erale ipotecato. XX, n. 71.

— *Quid* del caso in cui ella vi rinunci a van-

taggio di un creditore di suo marito, verso il quale non era allora personalmente obbligata, e verso di cui nettampoco si obbliga presentemente, sia come garante di suo marito, sia altrimenti? XX, n. 72.

CAPITOLO IV.

DEL MODO D'INSCRIZIONE DE' PRIVILEGÎ ED IPOTECHE.

SEZ. I. — DEL LUOGO DOVE SI FANNO LE INSCRIZIONI, E DI QUELLE CHE SONO PRESE IN TALUNI CASI.

§ I. — *Del luogo in cui si fanno le inscrizioni. XX, n. 74, 75.*

§ II. — *Delle inscrizioni prese in talune circostanze. XX, n. 76, 87.*

SEZ. II. — FORMALITA' DELLE INSCRIZIONI E QUESTIONI CHE LE RIGUARDANO. XX, n. 88, 143.

SEZ. III. — EFFETTO DELLE INSCRIZIONI IN QUANTO AGLI INTERESSI E AGLI ARRETRATI DEL CREDITO, ALLA LORO DURATA, E ALLE AZIONI ALLE QUALI POSSONO DAR LUOGO.

§ I. — *Dell' inscrizione in quanto agli interessi o arretrati. XX, n. 144, 158.*

§ II. — *Durata dell' effetto delle inscrizioni. XX, n. 469, 475.*

§ III. — *Delle azioni alle quali le inscrizioni possono dar luogo, e del tribunale competente a giudicarle. XX, n. 176, 180.*

Ved. *Inscrizione.*

CAPITOLO V.

DELLA RADIAZIONE E DELLA RIDUZIONE DELLE INSCRIZIONI.

SEZ. I. — DELLA RADIAZIONE DELLE INSCRIZIONI PER CONSENSO DEL CREDITORE. XX, n. 182, 196.

SEZ. II. — DELLA RADIAZIONE DELLE INSCRIZIONI IN VIRTU' DI GIUDICATO. XX, n. 195, 205.

SEZ. III. — DELLA RESTRIZIONE O RIDUZIONE DELLE INSCRIZIONI PER CAUSA D'ECCESSO, SIA RIGUARDO AI BENI CH'ESSE COLPISCONO, SIA RIGUARDO ALLA SOMMA PER LA QUALE SONO STATE PRESE. XX, n. 206, 273.

VED. *Inscrizione.*

CAPITOLO VI.

DELL'EFFETTO DEI PRIVILEGI ED IPOTECHE CONTRO I TERZI DETENTORI.

SEZ. I. — DEL DRITTO DI SPROPRIAZIONE CONTRO I TERZI DETENTORI NE' SUOI EFFETTI GENERALI.

— Dei dritti de'creditori aventi privilegio o ipoteca sur un immobile contro i terzi detentori, e dei partiti a prendersi da questi ultimi in caso di espropriazione. XX, n. 215, 241.

SEZ. II. — DEL BENEFICIO DI ESCUSSIONE.

— Del beneficio di escussione che possono opporre i terzi detentori qualunque, anche i donatari, legatari, eredi, purchè non sieno tenuti personalmente al debito. A qual creditore e su quale espropriazione quest' eccezione dev' essere opposta. XX, n. 243, 250.

— Diversamente riguardo a' diversi detentori tenuti personalmente del debito. XX, n. 245.

SEZ. III. — DEL RILASCIO PER IPOTECA.

— Quai terzi detentori possono fare il rilascio per ipoteca? Come? Loro obbligazioni in tal caso. XX, n. 251, 266.

SEZ. IV. — DISPOSIZIONI COMUNI AL TERZO DETENTORE, CHE PAGA O FA IL RILASCIO DELL'IMMOBILE, O SUBISCA L'ESPROPRIAZIONE. XX, n. 267, 286.

VED. *Terzi detentori*, *Beneficio di escussione*, *Rilascio per ipoteca*.

CAPITOLO VII.

DELL'ESTINZIONI DEI PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE.

SEZ. I. — DELL'ESTINZIONE DE' PRIVILEGI ED IPOTECHE IN SEGUITO DELL'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE PER LA RINUNCIA DEL CREDITORE ALL'IPOTECA, E PER LO EFFETTO DELLA PRESCRIZIONE.

§ I. — *Dell' estinzione de' privilegi e delle ipoteche per effetto dell' estinzione dell' obbligo principale.*

— L'estinzione del debito produce l'estinzione del privilegio, o dell'ipoteca, ma la estinzione di una parte soltanto del debito non impedisce che l'ipoteca non sussista anche per intero sopra tutti i beni sottoposti, per ciò che rimane dovuto. XX, n. 289.

— Il pagamento fatto del debito da un terzo surrogato ai dritti del venditore non estinguendo il debito se non quando il venditore non vi abbia più dritti, non opera l'estinzione de' privilegi e delle ipoteche: diversi casi giudicati in conformità di questa regola. XX, n. 290.

— Se il creditore, facendo novazione col suo debitore, si abbia riservato i suoi privilegi o ipoteche, essi son passati nel nuovo debito, ma senza avere effetti più estesi: rimessione ad un volume precedente circa la controversia se abbia potuto riservarseli facendo novazione mediante la sostituzio-

ne di un nuovo debito, o facendolo con uno dei suoi debitori solidali. XX, n. 291.

— Nel caso in cui un debitore nel tempo stesso creditore del suo creditore abbia pagato il suo debito, ignorando il credito che poteva opporre in compensazione, à conservato i privilegi e le ipoteche inerenti al suo credito. XX, n. 292.

— L' estinzione dell' obbligazione di un fidejussore, operata mediante la confusione, nel caso in cui il fidejussore sia divenuto erede del debitore, o reciprocamente, non estingua l' ipoteca data da questo fideiussore per sicurezza del suo debitore. XX, n. 293.

— Il creditore che è divenuto erede puro e semplice del defunto, e che vien restituito in intero contro la sua accettazione dell' eredità, ricupera il suo credito con i privilegi e le ipoteche che si erano annessi; salvo l' effetto della cancellazione dell' inscrizione, se sia stata cancellata, per ciò che concerne i terzi, i quali si fossero inscritti dopo la cancellazione e prima di ristabilirsi la inscrizione. XX, n. 294.

— In qual senso le offerte seguite da deposito fanno le veci di pagamento ed operano l' estinzione del debito e dell' ipoteca. XX, n. 295.

§ II. — *Della estinzione de' privilegi e delle ipoteche per la rinuncia del creditore al privilegio o alla ipoteca.*

— Per rinunciare al privilegio o alla ipoteca bisogna aver la capacità a questo effetto: rimessione *supra* circa alle persone che posson fare questa rinuncia. XX, n. 296.

— Per dritto romano, il consenso del creditore perchè il debitore alienasse la cosa, importava rinuncia al dritto d'ipoteca, ammenochè il creditore non se l'avesse riservato. XX, n. 297.

— Ma bisognava che l'alienazione fosse valida, ed avesse effetti irrevocabili: sviluppamenti, e diversi casi. XX, n. 298.

— Risoluzione di Giustiniano, il quale troncò una controversia nata fra gli antichi giureconsulti sul caso in cui, colui il quale, avendo una ipoteca generale, aveva aderito all'alienazione di una cosa dal debitore di poi acquistata mercè un nuovo titolo, circa alla quistione se la ipoteca generale colpisce o pur no di nuovo la cosa, e passo di Pothier, il quale par che avesse male inteso questa risoluzione. XX, n. 299.

— Divergenza di opinioni de' giureconsulti romani, sul caso in cui un primo creditore ipotecario aveva consentito che il debitore ipotecasse la medesima cosa ad un altro creditore, circa la quistione se vi fosse rinuncia all'ipoteca, o semplicemente alla priorità di grado. XX, n. 300.

— Le regole del dritto romano su queste rinuncie tacite erano in generale seguite nella nostra antica giurisprudenza, ma debbono esserlo vigente il Codice? Discussione. XX, n. 301.

— *Quid* se il creditore firmi come notaio, come testimone l'atto col quale il debitore vende o ipoteca ad un terzo l'immobile ipotecato, senza che questo creditore avverta il terzo della sua ipoteca? XX, n. 302.

— *Quid* se nel medesimo caso il debitore vendendo o ipotecando l'immobile, abbia dichiarato che era franco e libero d'ipoteca, e che il creditore non abbia dichiarato il suo diritto. XX, n. 303.

— Specie giudicata dalla Corte di Bordò. XX, n. 304.

— Diversi altri casi anche giudicati dalle Corti. XX, n. 305.

§ III. — *Estinzione de' privilegi e delle ipoteche per effetto della prescrizione.*

— La prescrizione del privilegio o dell'ipoteca considerata per riguardo al debitore, o al suo erede, ancora possessore de' beni: dritto romano, ed antica giurisprudenza francese. XX, n. 306.

— Applicazione dell'art. 2281 c. c. alla prescrizione dell'ipoteca cominciata dal Codice, per riguardo al debitore il quale ancora possegga i beni. XX, n. 307.

— Le procedure dirette contro il terzo possesso-

SEZ. II. — DELLA ESTINZIONE DE' PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE PER LA PERDITA TOTALE DELLA COSA, PER LA CONSOLIDAZIONE PERFETTA, E PER LA RISOLUZIONE DEL DRITTO DI CHI COSTITUÌ IL PRIVILEGIO O L'IPOTECA.

§ I. — *Della estinzione de' privilegi e delle ipoteche per la perdita totale della cosa gravata.*

— Il privilegio o la ipoteca si estingue per la perdita totale della cosa: diversi esempî. XX, n. 325.

— Ma la rinuncia dell' usufruttuario al suo dritto d' usufrutto non lo fa estinguere in danno de' creditori a' quali è stato ipotecato; ed avvien lo stesso se l' usufruttuario acquista la nuda proprietà. XX, n. 326.

— Se l' immobile ipotecato venga ceduto allo stato per causa di pubblica utilità, i creditori ipotecarî ànno dritto all' indennità, giacchè essa è come un prezzo di vendita. XX, n. 327.

— Se i creditori aventi ipoteca sopra un edifizio assicurato contro l' incendio, e che siesi bruciato, abbiano dritto alla somma dovuta dalla compagnia di assicurazione, in preferenza de' creditori ordinarî? XX, n. 328.

— L' ipoteca sopra un edifizio distrutto da un incendio, o altra causa, sussiste ancora sul suolo, a differenza dell' usufrutto. Se sussista eziandio sopra i materiali supposti ancora sopra luogo. XX, n. 329.

— La ipoteca si estenderebbe all' edifizio, se fosse

ricostrutto, senza pregiudizio nondimeno del privilegio dell' intrapreditore, se vi fosse luogo. XX, n. 330.

— I cangiamenti di forma accidentale dalla casa subiti, non distruggono il privilegio o la ipoteca. XX, n. 331.

— *Quid* de' cangiamenti di forma sostanziale? XX, n. 332.

§ II. — *Della estinzione de' privilegi e delle ipoteche in forza della perfetta consolidazione.*

— L'acquisto della cosa ipotecata, da parte del creditore, estingue l'ipoteca. XX, n. 333.

— Rimessione circa al caso in cui egli ne acquisti soltanto una parte, sia *pro diviso*, sia *pro indiviso*. XX, n. 334.

— Se l'acquisto venga rescisso o rivocato, rivive il dritto d'ipoteca. XX, n. 335.

— Applicazione della regola a diversi casi di rescissione. XX, n. 336.

— A diversi casi di risoluzione per effetto di una condizione risolutiva, espressa o tacita. XX, n. 337.

— Ed il caso in cui l'acquirente rilasci o venga espropriato, sia direttamente, sia per effetto di una sovraimposta ipotecaria. XX, n. 338.

§ III. — *Dell' estinzione de' privilegi e delle ipoteche per la risoluzione del dritto di chi le à costituite.*

— Testo dell' art. 2125 c. c. XX, n. 339.

— Applicazione di siffatto testo al caso di un legatario d' immobile con condizione di aver contratte ipoteche *pendente conditione*, ed al caso puranche in cui l' erede debitore del legato ne abbia costituite nel medesimo tempo e sopra i medesimi beni. XX, n. 340.

— Due casi, nel Codice, in cui la regola dello art. 2125 c. c. soffre eccezione: questi due casi spiegati. XX, n. 341.

CAPITOLO VIII.

DEL MODO DI PURGARE LE PROPRIETA' DEI PRIVILEGI ED IPOTECHE CHE LE GRAVANO.

SEZ. I. — DELLE FORMALITA' DI PURGA ORDINARIA AD ADEMPIERSI DALL' ACQUIRENTE, E DELL' EFFETTO DELLA TRASCRIZIONE SUI DIFFERENTI REGIMI IPOTECARI: IN FINE DELLO EFFETTO DELLE INSCRIZIONI PRESE TRA' QUINDICI GIORNI DALLA TRASCRIZIONE ATTUALE. XX, n. 343, 377.

SEZ. II. — DEL MODO DI PURGARE LE IPOTECHE LEGALI. XX, n. 413, 424.

VED. *Purga*.

SEZ. III. — DEL DRITTO DI SOVRAIMPOSTA DEL DECIMO E DELLE FORMALITA' AD ADEMPIERSI DA TUTTI I CREDITORI CHE VOGLIONO USARNE. XX, n. 388, 412.

VED. *Sovraimposta*.

CAPITOLO IX.

— Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori delle ipoteche. XX, n. 425, 437.

VED. *Conservatore*.

IRREVOCABILITÀ

— Come regolinsi gli atti, il cui effetto è irrevocabile? I, n. 52, 56 e seg.

IRRIGAZIONE

— Ciascun proprietario lungo un fiume può fare i travagli necessarî alla irrigazione della sua proprietà, senza nuocere ai proprietarî inferiori. V, n. 200 e seg.

VED. *Acqua*.

— Questo dritto non à luogo quando l' acqua cola in un canale scavato dalla mano dell' uomo, e di pertinenza d' un altro. V, n. 236 e seg.

ISTRUZIONE

— Le spese d' istruzione non sono esse in taluni casi soggette a collazione? VII, n. 354, 375.

— Da qual' epoca comincia a decorrere la prescrizione di un anno stabilita per i maestri di scuola? XXI, n. 418.

— La collazione non è dovuta ai legatari. In che senso cotesta regola debb'esser intesa. VII, n. 260, 296.

VED. *Collazione*.

— I legatari universali o a titolo universale contribuiscono al pagamento dei debiti della successione: quando, e come. VII, n. 431.

— I legatari ànno dritto come i creditori del defunto a domandare la separazione dei patrimoni. VII, n. 475 e seg.

VED. *Separazione dei patrimoni*.

— Gli eredi, facendo ai legatari il rilascio dei loro legati son ben fondati a richiedere cautele da costoro per lo pagamento della lor parte ai debiti. VII, n. 436 e seg.

— Il legatario universale o a titolo universale che vuol garentirsi dall'esser tenuto *ultra vires* dei debiti dipendenti da una eredità, debbe usare del benefizio dell' inventario. VII, n. 14.

VED. *Legati*.

LEGATI (1)

— L'accettazione dei legati universali o a titolo universale non può farsi pe'l minore dal tutore se non dopo una deliberazione del consiglio di famiglia, e col beneficio dell' inventario. III, n. 581.

— Riguardo ai legati particolari, la mancanza di

(1) Dopo l'art. 4 della legge belgica del 27 dicembre 1817, l'ultimo paragrafo dell'art. 1016 del Codice civ. non è più applicabile. I legati non sono più, propriamente parlando, registrati, ma se ne fa soltanto dichiarazione all' uffizio dei dritti di successione. I testamenti sono soggetti ad un dritto fisso, qualunque sieno i legati che essi contengono.

autorizzazione non avrebbe le stesse conseguenze. III, n. 582.

— Quali sono i legati universali, a titolo universale o particolare? Quando e come contribuiscono essi al pagamento dei debiti della successione? VII, n. 431 e seg.

VED. *Successione*, *Legatario* e *Riduzione*.

SEZ. I. — DEL LEGATO UNIVERSALE.

— Qual è mai il legato universale? IX, n. 179.

— Può esser fatto a favor di più come a favore di un solo. In quali casi. IX, n. 180.

— Il legato *della disponibile* è pur un legato universale. IX, n. 181.

— È lo stesso del legato della *quota* o *della porzione della disponibile*. IX, n. 182.

— Differenza nondimeno per un riguardo tra un legato della *disponibile* o della *quota disponibile*, ed il legato dell' *università* de' beni o di tutt'i beni. IX, n. 183.

— Il legato della metà de' beni ad uno, ed il legato dell'altra metà ad un'altra persona, formano due legati a titolo universale, ed in conseguenza senza dritto di accrescimento. IX, n. 184.

— Quando anche in tal caso non vi fossero eredi aventi dritto a riserva, i legatarî dovrebbero sempre dimandare il rilascio agli eredi legittimi. IX, n. 185.

— Se vi sia un primo legato di quota parte dei

beni, per esempio del terzo, ed un altro legato del *rimanente*, i due legati sono del pari a titolo universale. IX, n. 186.

— Ma se il primo legato è a titolo universale, il secondo di ciò che rimane, è universale. IX, n. 187.

— Se dopo un legato di tutt'i beni a favore di uno, venga fatto poi un legato a titolo universale a vantaggio di un altro, il primo legato non perde per questo la sua caratteristica di legato universale. *Quid* se il legato a titolo universale sia il primo? E se il legato universale si contenga in un testamento posteriore? IX, n. 188.

— *Quid* pure del legato di tutti i *miei beni in nuda proprietà* ad uno, e del legato dell'usufrutto ad un altro? IX, n. 189.

— Il legatario universale deve dimandare il rilascio agli eredi a pro de' quali la legge fa la riserva di una porzione de' beni, se ve ne sieno; sono essi gl'impossessati. IX, n. 190.

— Il testatore non potrebbe anche togliere l'immissione in possesso agli eredi di questa classe. IX, n. 191.

— Dritto del legatario universale per riguardo ai frutti. IX, n. 192.

— Allorchè a morte del testatore non vi sieno eredi cui spetta la riserva, il legatario universale è impossessato di pieno dritto dell'eredità: non deve egli formar dimanda di rilascio. IX, n. 193.

— L'esistenza di un figlio naturale riconosciuto

non osterebbe ai dritti del legatario a tal riguardo. IX, n. 194.

— Benchè non vi fossero eredi aventi dritto alla riserva, l'individuo istituito legatario universale da un minore dovrebbe dimandare il rilascio agli eredi legittimi: avverrebbe lo stesso, se vi fossero parenti in grado successibile, riguardo ad un figlio naturale istituito legatario universale da chi lo à legalmente riconosciuto. IX, n. 195.

— Quando il testamento sia olografo o mistico, e non vi sieno eredi, cui spetta la riserva, il legatario universale deve farsi immettere in possesso in virtù di ordinanza del presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. IX, n. 196.

— Presentazione, apertura e deposito del testamento olografo o mistico. IX, n. 197.

— Disposizioni del codice di procedura riguardanti la conservazione de' testamenti. IX, n. 198.

— Gli eredi legittimi possono formare opposizione all'immissione in possesso, se abbiano sospetti contra il testamento. IX, n. 199.

— Finchè il legatario, il quale deve farsi immettere in possesso, abbia ottenuto tale immissione, non à qualità di proceder contra i debitori dell'eredità. IX, n. 200.

— Il legatario universale in concorrenza con eredi, cui spetta la riserva, è tenuto de' debiti e pesi ereditarî personalmente per la sua parte, ed ipotecariamente pel tutto: ma non è tenuto *ultra vires*. IX, n. 201.

— L'azione de' creditori contra gli eredi legittimi è sempre la stessa, ancorchè vi sieno legatarî universali o a titolo universale, salvo il regresso. IX, n. 202.

— Caso del legato universale in usufrutto, per riguardo alla contribuzione ai debiti. IX, n. 203.

— Il legatario universale è in obbligo di soddisfare tutti i legati, salvo il caso di riduzione per somministrare le riserve: giurisprudenza de' paesi di dritto scritto e di quelli di dritto consuetudinario. IX, n. 204.

— Conciliazione degli art. 926 e 1009 c. c. IX, n. 205.

— Definizione del legato a titolo universale, secondo l'art. 1010 c. c. IX, n. 206.

— Questa definizione è imperfetta: importa di ben distinguere in quali termini sia fatto il legato di una quantità: in quanti casi possono esservi legati a titolo universale. IX, n. 207.

— Le diverse specie di legati a titolo universale possono essere in usufrutto soltanto, e non degenerano per questo in legato a titolo particolare. IX, n. 208.

— Il legatario a titolo universale deve dimandare il rilascio in tutti i casi. In quale ordine debba dimandarlo. IX, n. 209.

— Può esservi nel tempo stesso legato universale e legato a titolo universale: diverse distinzioni importanti. IX, n. 210.

— Niuna disposizione del codice pronunzia su i

Rimangono essi forse a carico soltanto di quelli che raccolgono i mobili? IX, n. 219.

— Testo dell' art. 1013 c. c. sul legato a titolo universale di una quota della porzione disponibile soltanto. IX, n. 220.

— Il legatario in tal caso contribuisce pure al pagamento de' debiti, ed in qual modo. IX, n. 221.

— Contribuisce eziandio al pagamento de' legati particolari cogli eredi legittimi, ed in quale proporzione. IX, n. 222.

— I legati di corpi certi mobili o immobili, prelevansi sulla massa, e si regola di poi la quota legata sul rimanente. IX, n. 223.

SEZ. II. — DE' LEGATI PARTICOLARI.

§ I. — *Quali sieno i legati a titolo particolare.*

— Ogni legato che non è universale o a titolo universale, è un legato particolare. IX, n. 224 e 225.

— Senza pregiudizio del legato universale o a titolo universale in usufrutto soltanto. IX, n. 226.

— Il legato di tutte le mie vigne, di tutti i miei boschi, di tutte le mie case, è un legato particolare, quantunque in fatti io non avessi altri immobili. IX, n. 227.

— È lo stesso del legato de' beni delle colonie o del tale dipartimento. IX, n. 228.

— Ciò che comprenda il legato de' beni che è nel tale o nel tale dipartimento, se me ne apparterranno in appresso in questo dipartimento. IX, n. 229.

— Il legato di un dritto ereditario è anche un legato particolare. IX, n. 230.

— Nel fatto un legato particolare può comprendere tutto ciò che lascia il disponente. Esempio. IX, n. 231.

— Sotto molti rapporti, devonsi assimilare i pesi imposti ad un legatario sui proprî beni a' legati fatti dal testatore. IX, n. 232.

§ II. — *Delle cose che si possono legare.*

— In generale puossi legare qualunque specie di beni, che sono in commercio, mobili o immobili, corporali o incorporali. IX, n. 233.

— Ma è necessario che la cosa legata sia pure nel commercio particolare del legatario. Esempio di un legato che sarebbe stato nullo prima della legge degli 8 gennaio 1812. IX, n. 234.

— Esempio di altro legato che oggidì sarebbe similmente nullo. IX, n. 235.

— Del legato di una carica o del dritto di presentare un successore all' approvazione del Re. IX, n. 236.

— Le somme da riscuotersi non vi sono necessariamente comprese. IX, n. 237.

— Questi legati del pari che quelli di un fondo

bia legato una cosa dipendente dalla eredità non ancora divisa. IX, n. 249.

— *Quid* se una moglie abbia legato un effetto della sua comunione. IX, n. 250.

— Del legato della cosa dell'erede. IX, n. 251.

— Del legato della cosa del legatario. IX, n. 252.

— Per massima, la garentia non è dovuta al legatario evinto. IX, n. 254.

— Del legato dell'usufrutto di un fondo di cui il testatore non aveva che la nuda proprietà. IX, n. 255.

— Disposizioni proibitive del dritto romano riguardanti il legato delle colonie ed altri materiali dipendenti da un edifizio: esse non furono ammesse dal Codice. IX, n. 256.

— Dritto romano circa ai legati di una cosa gravata d'ipoteca o di pegno; il Codice se n'è allontanato. IX, n. 257.

— Il legato fatto al creditore o al domestico non si reputa fatto in compenso del suo credito o dei suoi salarî. Ma questa è soltanto una presunzione, di cui il testatore potè prevenire l'effetto. IX, n. 258.

— Come debba soddisfarsi il legato di una cosa indeterminata: per massima, la scelta appartiene al debitore del legato. IX, n. 259.

— Continuazione. Caso del legato fatto con una alternativa a scelta del legatario o a scelta dell'erede. IX, n. 260.

— La scelta può essere attribuita al legatario per effetto della sola forma del legato. IX, n. 261.

— Dritto romano riguardo alla questione a chi appartenesse la scelta. IX, n. 262.

— Quando il legatário abbia fatto la sua scelta coll' erede, non può più variare senza il consenso di cotesto. IX, n. 263.

— Se sia morto prima di aver fatto la sua scelta, il suo dritto a tal riguardo passa puranche ai suoi eredi. IX, n. 264.

— Nel caso di un fondo legato, gli acquisti fatti di poi, quantunque contigui, non fan parte del legato. IX, n. 265.

— *Secus* riguardo agli abbellimenti, e di un recinto di cui il testatore abbia aumentato il circuito. IX, n. 266.

— *Quid,* allorchè essendo stato legato un' aia per costruire, il testatore vi abbia fabbricato un edifizio? Divergenza di opinioni de' giureconsulti romani su tal punto; presso noi si dovrebbe in generale inclinare per la validità del legato, il quale conterrebbe per conseguenza l' edifizio. IX, n. 267.

— La cosa legata dev' essere rilasciata co' suoi accessorî, e nello stato in cui si trova nel giorno della morte del testatore. IX, n. 268.

— Presentemente il legato di un fondo fatto senza riserva comprende gli animali inerenti alla coltura, non che gli altri effetti reputati immobili per destinazione. IX, n. 269.

— Ciò che comprenda il legato di una casa *con tutto ciò che vi si trova*. IX, n. 270.

§ III. — *Dell' effetto de' legati particolari.*

— In qualsivoglia legato il dritto del legatario si trasmette a' suoi eredi, quando egli lo raccolse. IX, n. 271.

— Il legatario particolare è obbligato di domandare il rilascio e nell'ordine stabilito dall'art. 1011 c. c.; non à dritto ai frutti che dal giorno in cui fu prodotta la sua dimanda, o dal giorno in cui gli fu esso volontariamente accordato. Eccezioni. IX, n. 272, 273.

— A carico di chi sieno le spese della dimanda ed i dritti di registro. IX, n. 274.

— Il legatario particolare non è tenuto ai debiti, salvo l' effetto dell'ipoteca, nel qual caso à il suo regresso come per dritto. IX, n. 275.

SEZ. III. — DE' LEGATI PURI E SEMPLICI, A TERMINE, CONDIZIONALI, E CON PESO, E DEL TEMPO CHE AD ESSI SI DA' LUOGO; DE' LEGATI RIMUNERATORÎ O FATTI CON ESPRESSIONE DI CAUSA; DELLA DIMOSTRAZIONE, E DELL'ASSEGNAZIONE DIMOSTRATIVA O LIMITATIVA.

— Modalità da cui possano essere affetti i legati. IX, n. 276.

§ I. — *Del legato puro e semplice.*

— Qual' è il legato puro e semplice? A contar da quando si acquista dritto ad esso e diviene trasmessibile agli eredi del legatario? IX, n. 277.

— Quando può esserne dimandata la esecuzione. IX, n. 278.

§ II. — *Del legato fatto a termine.*

— Quando può esser dimandato il legato fatto a termine? IX, n. 279.

— De' frutti raccolti prima del termine. IX, n. 280.

§ III. — *De' legati condizionali.*

— Ne' legati del pari che ne' contratti, la condizione può essere risolutiva, non che sospensiva. IX, n. 281.

— Quale sarebbe l' effetto del legato sotto una condizione risolutiva. IX, n. 282.

— Nel legato sotto condizione sospensiva, il legatario non solo deve sopravvivere al testatore, ma anche sussistere quando si verifica la condizione. IX, n. 283.

— Importa dunque di ben esaminare se il testatore volle apporre una condizione al legato, ed è questo generalmente una quistione d' interpretazione di volontà. IX, n. 284.

— Ne' contratti all'opposto la morte del creditore del creditore prima dell'adempimento della condizione, non gl'impedisce di trasmettere il suo diritto agli eredi. IX, n. 285.

— La materia delle condizioni è immensa; verrà trattata sgombrandola, per quanto è possibile, delle sue particolarità. IX, n. 286.

— Tre classi di condizioni: le *causali*, le *potestative*, le *miste*. IX, n. 287.

— Ogni condizione impossibile, contraria alle leggi o al buon costume si reputa non scritta nelle donazioni e ne' testamenti: rimessione. IX, n. 288.

— Perchè il legato sia condizionale, l'avvenimento dev' essere futuro. IX, n. 289.

— Il legato de' frutti *che debbono nascere* non è condizionale di sua natura. IX, n. 290.

— L'avvenimento dev' essere incerto perchè il legato sia condizionale: quindi il legato fatto a Paolo *allorchè morrà* non à cosa alcuna di condizionale. IX, n. 291.

— Il legato fatto a Paolo *allorchè Pietro morrà*, era condizionale negli antichi principî; vigente il Codice la quistione si risolverebbe secondo le circostanze del fatto. IX, n. 292.

— Il senso condizionale si esprime comunemente *con un se, in caso che, purchè, menochè, a condizione che*, ed altre simili frasi. IX, n. 293.

— La congiunzione *allorchè*, forma ora condizione, ora termine soltanto, secondo l'intenzione del disponente. IX, n. 294.

— Il pronome che forma ora condizione, ora peso, ora semplice indicazione o dimostrazione. Esempl. IX, n. 295.

— Spesso la parola condizione è usata per significare soltanto un peso, e *viceversa*. IX, n. 296.

— Quando la condizione imposta al legatario è *di non fare una data cosa*, bisogna distinguere se sia o pur no di natura tale da non potersi verificare che colla sua morte. IX, n. 297.

— Le condizioni debbono adempiersi secondo la probabile intenzione del testatore. IX, n. 298.

— Ove siensene apposte molte cumulativamente, debbono adempiersi tutte perchè il legato abbia effetto; se sono apposte disgiuntivamente, basta che si adempia ad una di esse. IX, n. 299.

— Debbono adempiersi colle circostanze che vi sono annesse. IX, n. 300.

— Il legato fatto a Sempronio sotto questa condizione, si *Titius voluerit*, è nullo; ma è valido, se non sia lasciato al mero arbitrio di Tizio: diversi esempl. IX, n. 301.

— L'esecuzione del legato può essere rimesso alla fede di un terzo. IX, n. 302.

— Anticamente riguardavasi come valida la istituzione fatta, col peso *di scegliere:* rimessione. IX, n. 303.

— Il legato lasciato alla volontà dell'erede è nullo, ma quello lasciato pel caso in cui l'erede farà o non farà una data cosa è validissimo: rimessione. IX, n. 304.

§ IV. — *Del legato fatto con peso.*

— Bisogna ben distinguere pel legato condizionale, il fatto con peso, o sotto modi. IX, n. 314.

— Esempî del peso, desunti dal dritto romano. IX, n. 315.

— Esempio dato da Ricard. IX, n. 316.

— Nel legato fatto con peso, se il peso manchi il beneficio della caducità giova a chi ne era tenuto. IX, n. 317.

— Quando anche il terzo, a cui vantaggio è il peso, fosse incapace di ricevere dal legatario, questi dovrebbe sempre adempierlo per avere il legato. IX, n. 318.

— *Quid*, se il terzo sia incapace di ricevere dal disponente? IX, n. 319.

— Se il terzo sia sopravvissuto al testatore à potuto trasmettere il suo dritto. IX, n. 320.

— Il terzo à azione contra il legatario gravato del peso. IX, n. 321.

— Effetti della inesecuzione del peso. IX, n. 322.

— Casi in cui due legati sieno stati fatti alla medesima persona l'uno con peso, l'altro senza. IX, n. 323.

— Allorchè il legatario con peso non riceva tutto il legato, il peso diminuisce proporzionatamente. IX, n. 324.

— La perdita di tutta o parte della cosa legata, dopo la morte del testatore, non fa nulla circa al peso,

salvo al legatario di non accettare il legato. IX, n. 325.

— Se a due collegatarî sia stato imposto un peso di una cosa divisibile, ciascuno di essi può adempierlo per la sua parte, e dimandare anche per la sua parte il legato. IX, n. 326.

— Un solo legatario non può, adempiendo il peso per parte, dimandare il legato per parte. IX, n. 327.

— Il trasferimento, da una persona ad un'altra, di un legato fatto col peso si stima ordinariamente fatto anche col peso. IX, n. 328.

— *Secus*, se da principio vi fosse stata rivocazione del legato. IX, n. 329.

— Le sopra esposte risoluzioni sono in generale applicabili, quantunque le diverse disposizioni si fossero fatte con atti separati. IX, n. 330.

— La clausola di un fatto contrario alle leggi, al buon costume, o impossibile, si reputa non scritta. IX, n. 331.

— L'impossibilità relativa solo al legatario non lo libera dal peso. IX, n. 332.

— Il modo apposto al legato nel solo interesse del legatario non è un peso. IX, n. 333.

— Il modo che forma effettivamente peso deve osservarsi. IX, n. 334.

§ V. — *Del legato rimuneratorio o fatto con espressione di causa.*

— Quale sia il legato rimuneratorio. IX, n. 335.

— In che differisca dal legato condizionale. IX, n. 336.

— Per massima, la falsità della causa o del motivo espresso non vizia il legato: dritto romano ed esempio. IX, n. 337.

— Mai la dimanda del legatario può essere rigettata quando risulti dalle circostanze del fatto che il testatore non avrebbe legato se non fosse stato in errore: dritto romano. IX, n. 338 e 339.

— Casi ne' quali la falsità del motivo espresso non lederebbe in alcun modo il legato. IX, n. 340.

— Altri casi analoghi, ed in cui avvi piuttosto semplicemente falsa dimostrazione. IX, n. 341.

§ VI. — *Del legato fatto con dimostrazione, e dello errore sul nome o sulla qualità del legatario, o sulla cosa legata.*

— Che intendasi per legato fatto con *dimostrazione*. IX, n. 342.

— La falsa indicazione del nome, cognome, qualità o professione del legatario, non vizia il legato quando si possa altronde riconoscere con certezza la persona. IX, n. 343.

— Puossi designare il legatario colla semplice indicazione di una qualità o anche di una circostanza propria a farlo chiaramente riconoscere. IX, n. 344.

— Quando la qualità della persona sia stato il vero motivo del legato, ed essa si trovi falsa, il legato non è dovuto. IX, n. 345.

— Le false denominazioni o indicazioni riguardanti la cosa legata neppure viziano il legato. IX, n. 346 e 347.

— Il legato è nullo se il testatore errò sulla cosa da lui nominata, e se n' è fatta la pruova. IX, n. 348.

— La falsa dimostrazione non vizia il legato; che intendasi per *falsa dimostrazione*. IX, n. 349.

— Qualche volta la dimostrazione vizia il legato che il lascia senza oggetto pubblico o determinabile. IX, n. 350.

— I medesimi principî sono applicabili circa alla falsa dimostrazione riguardante la persona del legatario. IX, n. 351.

— Del legato fatto a Sempronio *di quel che Tizio mi deve, de' cento che Tizio mi deve, di cento che Tizio mi deve*. IX, n. 352.

— Del legato fatto a Sempronio *di cento che mi deve*. IX, n. 353.

— Misura del legato *de' cento che Tizio mi deve*, o de' dieci che *non sono nel mio scaffale*, quando sia dovuto più o meno, o vi sia più o meno nel mio scaffale. IX, n. 354.

— Effetti del legato di un credito contra un terzo. IX, n. 355.

§ VII. — *Del legato fatto con assegnazione semplicemente dimostrativa, e del legato fatto con assegnazione limitativa.*

— Che intendasi per legato fatto con assegnazione semplicemente dimostrativa: esempio. IX, n. 356.

*

— Altro esempio somministrato dal dritto romano. IX, n. 357.

— Altro esempio, ma in cui l'assegnazione sia nondimeno con una certa limitazione. IX, n. 358.

— Caso nel quale sia interamente limitativa. IX, n. 359.

SEZ. V. — REGOLE D'INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI OSCURE, AMBIGUE O DUBBIE, E CONCERNENTI I LEGATI. IX, n. 360, 373.

Ved. *Testamenti*, sez. XI.

SEZ. VI. — DELLE DIVERSE AZIONI CHE POSSONO RISULTARE DA' LEGATI IN GENERALE.

— L'azione che il legato universale produce contro gli eredi quando ve ne sien di quelli, cui spetta la riserva, e quella prodotta dal legato a titolo universale anche quando non ve ne sieno, chiamasi *dimanda per rilascio*. IX, n. 374.

— *La petizione di eredità*, propriamente detta, compete al legatario universale quando non vi sono eredi cui spetta la riserva. IX, n. 375.

— I legatari particolari non possono sperimentare la petizione di eredità, ma una semplice dimanda per rilascio. IX, n. 376.

— Pe' legati di somme, i legatari ànno l'azione personale. IX, n. 377.

LEGGI

— In senso moderno, intendesi per sanzione l'approvazione data dal Sovrano all'atto legislativo per mandarlo ad effetto. I, n. 43.

— La sanzione non è promulgazione. I, n. 44.

— La legge, benchè munita della sanzione del Re, diventa obbligatoria sol mediante la promulgazione: conseguenze. I, n. 45.

— Modo di promulgare le leggi e le ordinanze. I, n. 46.

SEZ. IV. — SU QUAL TEMPO LA LEGGE ESERCITI IL SUO IMPERO.

— La legge dispone per l'avvenire: essa non à effetto retroattivo. I, n. 47.

— Le leggi interpretative neanche fanno eccezione alla regola. A chi spetti interpretar la legge. I, n. 48.

— Essa è semplice in apparenza: ma la sua applicazione è difficile in molti casi. I, n. 49.

— La massima vien considerata in *riguardo alla capacità delle persone:* la nuova legge colpisce l'uomo nello stato in cui lo trova, e lo rende incapace da capace che era circa tal atto, o *viceversa*. I, n. 50.

— Gli atti rivocabili producono soltanto gli effetti che loro attribuiva la legge dal giorno in cui furono stipulati, ancorchè il loro autore muoia in un tempo, in cui la sua capacità si è accresciuta: esempio. I, n. 51.

— Gli atti il cui effetto è irrevocabile regolansi, circa alla capacità del loro autore, in virtù della

legge imperante nel tempo in che furon fatti. I, n. 52.

— La donna maritata prima del Codice, la quale in taluni luoghi per testare doveva avere l'autorizzazione di suo marito, non ne à più bisogno dopo il Codice. I, n. 53.

— Quella che non poteva dar fidejussione, anche con l'autorità maritale, à potuto farlo dopo il Codice, debitamente autorizzata. I, n. 54.

— L'usufrutto legale attribuito ai genitori dal Codice, è un dritto inerente alla persona, e si regola con la legge nuova pel tempo scorso sotto il suo impero, ancorchè tal usufrutto sia incominciato vigente una legge, i cui effetti fossero differenti. I, n. 55.

— La regola considerata riguardo *alla quota di beni de' quali si può disporre*: per gli atti, il cui effetto è irrevocabile, convien applicare la legge vigente in tempo del contratto. Tali sono le donazioni tra vivi. I, n. 56.

— E tali pure le donazioni di beni futuri, ugualmente irrevocabili. I, n. 57.

— Per la riduzione delle disposizioni testamentarie, si osserva la legge vigente in tempo della morte. I, n. 58.

— Applicata la regola *a' diritti attribuiti da una legge o da uno statuto locale*, esige che i diritti annessi ad un atto come conseguenza sieno regolati dalla legge imperante allorchè si formò l'atto. I, n. 59.

— Se il beneficio della legge fosse una semplice speranza, come la sopravvenienza accordata da talune consuetudini a' figli, il suo effetto sarebbe regolato dalla legge che era in vigore quando si aprì la successione. I, n. 60.

— L' effetto *degli atti tra vivi* regolasi secondo la legge vigente nel tempo in cui si formò il contratto, anche quando fosse sospeso da una condizione; avveratasi sotto la nuova legge. I, n. 61.

— Per l' effetto *de' testamenti* bisogna, circa alla capacità del testatore, riguardar la legge esistente quando fu fatto il testamento e quella quando avviene la morte. Non si tien conto della incapacità sopraggiunta nell' intervallo. I, n. 62.

— La legge in vigore a tempo della morte è soltanto quella che regola la capacità del legatario. I, n. 63.

— Il modo di *esecuzione* di un contratto si regola in virtù della legge esistente quando fu esso posto in esecuzione. Applicazione di tal massima alle rendite costituite prima del Codice, e la cui somministrazione non sia stata fatta per due anni vigente il Codice. I, n. 64.

— Ed agl' interessi legali di un debito commerciale contratto prima della legge del 3 settembre 1807. I, n. 65.

— Il canone, applicato *alla forma degli atti*, richiede senza alcun dubbio che per gli atti tra vivi si consideri unicamente la legge imperante in tempo del contratto. I, n. 67.

— Ma è mai lo stesso ne'testamenti? Non conviene anche considerar la legge vigente al dì della morte? I, n. 68.

— Per regolare la quota disponibile, si considera pe' testamenti la legge in vigore all'epoca della morte. VIII, n. 315, 316.

— Riguardo alle donazioni bisogna far distinzione. VIII, n. 315, 317 e 318.

— Nelle donazioni a favore del matrimonio, la quota de' beni, di cui il testatore à potuto disporre si determina a norma della legge in vigore nel giorno della donazione irrevocabile, quantunque l'effetto di questa donazione fosse riportata al tempo della sua morte. IX, n. 752.

— È per questa legge che regola ciò che il donatario à potuto ricevere dal donante. IX, n. 753.

— La forma del testamento si regola con la legge del giorno in cui è stato fatto quando è autentico; o quando à acquistata data certa all'epoca della pubblicazione d'una legge nuova, che cambierebbe le forme. IX, n. 16.

— Il testatore dev'esser capace a norma della legge del giorno in cui egli testa, e di quella del giorno in cui muore; ma l'incapacità intermedia non debbe considerarsi. IX, n. 17.

— La capacità del legatario si calcola al giorno in cui il legato si apre a suo benefizio e riguardo alla legge allora vigente. IX, n. 18.

— In quanto alla *prescrizione*, è la legge del giorno in cui essa è cominciata che la regola, en-

corchè fosse decorso sotto la legge nuova un tempo sufficiente per l' acquisto della prescrizione a norma de' principî di questa legge. I, n. 69. XXI, n. 113.

— Conferma della regola, mercè moltissimi giudicati, riguardo ad estagli, arretrati e biglietti ad ordine, i quali, in virtù delle antiche leggi, si prescrivevano con trent' anni. I, n. 70.

— Modificazione alla regola. I, n. 71.

— Il *modo di procedere* si determina dalla nuova legge. I, n. 72.

— Circa all' *applicazione delle pene*, la massima che la legge non à effetto retroattivo, si applica in tutta la sua forza. I, n. 73.

— Tuttavolta, se dopo il reato, ma prima della sentenza, una nuova legge stabilisca pena meno grave, deve questa applicarsi. I, n. 74.

SEZ. V. — DELL'EFFETTO DELLA LEGGE CIRCA ALLE PERSONE OD A' BENI.

— Divisione delle leggi in personali e reali. I, n. 76.

— Delle leggi di polizia e di sicurezza. Che mai intendasi per queste leggi. Esse obbligano tutti coloro che abitano sul territorio francese o che vi si trovino di passaggio. I, n. 77.

— I reati commessi da' francesi in paese straniero verso la Francia o verso un francese, son puniti dalle leggi francesi, giusta le distinzioni sta-

bilite nel codice d'istruzione criminale. I, n. 78.

— Le leggi che regolano lo stato e la capacità delle persone seguono da per tutto l'individuo. Quest'ordine di leggi vien chiamato *statuti personali*, o leggi personali. I, n. 79.

— Quelle che regolano principalmente i beni si chiamano leggi reali, o *statuti reali*: tali leggi applicansi agli stabili situati in Francia, anche posseduti da' stranieri. I, n. 80.

— Anticamente la distinzione tra lo statuto personale ed il reale dava luogo a moltissime controversie. I, n. 81.

— Tale distinzione deve tuttavia essere osservata: quindi la spropriazione e l'ipoteca degl' immobili sono statuti reali. I, n. 82.

— Avviene lo stesso della inalienabilità de' beni dotali. I, n. 83.

— Secondo d'Aguesseau, la legge che stabilisce una riserva a pro de' figli è uno statuto reale. I, n. 84.

— Il divieto di donare i beni futuri, altrimenti che per contratto di matrimonio, è pure uno statuto reale. I, n. 85.

— L'art. 747 è mai uno statuto reale? I, n. 86.

— La legge che vieta al figlio naturale riconosciuto, di raccogliere oltre una determinata parte de' beni de' suoi genitori, è mai pur essa uno statuto reale? I, n. 87.

— L'incapacità del morto civilmente è basata sopra uno statuto personale. I, n. 88.

— La legge reale debbe osservarsi anche dagli stranieri circa gli stabili situati in Francia. I, n. 89.

— Reputasi che i mobili non abbiano sito, e la disposizione che ne fosse fatta sarebbe regolata dalla legge in vigore nel domicilio del disponente. Ma il sequestro de' mobili posseduti da uno straniero in Francia andrebbe fatto secondo le formalità prescritte dalla legge francese. I, n. 90.

— La forma degli atti si determina generalmente giusta la legge del paese in cui sono rogati. I, n. 91.

— Per la loro esecuzione, seguesi la legge del luogo in cui essa avviene. I, n. 92.

— La capacità de' contraenti si regola secondo la legge personale di ciascun di essi, se il contratto sia sinallagmatico. Ove sia unilaterale, si considera soltanto la legge personale di colui ch'è obbligato. I, n. 93.

SEZ. VI. — DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

— Il magistrato, il quale si neghi a giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge, si rende colpevole di denegata giustizia. I, n. 94.

— Può scegliere due vie: determinarsi mercè induzioni ricavate da leggi promulgate su casi analoghi, e col soccorso della sua ragion naturale. I, n. 95.

— Non può giudicare secondo questo ultimo mo-

do o quando la specie sia decisa da legge positiva. I, n. 96.

— Se non siavi legge e debba il giudice scegliere tra la prima e la seconda via, deve attenersi al partito meno rigoroso. I, n. 97.

— I tribunali non possono giudicare in via di disposizione generale o di regolamento. Inconvenienti, che risulterebbero da tal modo. I, n. 98.

— Ma la via di dottrina differisce essenzialmente dalla via generale e di regolamento: non solo è lecito, ma è imposta ancora nel caso in cui la legge sia insufficiente. I, n. 99.

— Il miglior modo d'interpretare una legge oscura, è di farlo secondo l'uso generalmente ammesso. I, n. 100.

— La violazione di un uso confermato dal Codice è una violazione della legge stessa. I, n. 101.

— Giurisprudenza della Corte di cassazione in quanto agli usi confermati dal Codice. I, n. 102.

SEZ. VII. — DELL'ABROGAZIONE DELLE LEGGI, E DELLA RINUNCIA CHE POSSON FARE LE PARTI AL BENEFICIO DELLE SUE DISPOSIZIONI.

— Per massima, il potere che creò la legge può distruggerla. I, n. 103.

— Vi sono due specie di abrogazione: l'espressa e la tacita. Dell' abrogazione espressa. I, n. 104.

— L'abrogazione tacita è pure di due sorte: la prima risulta dall'incompatibilità della legge nuova con la legge antica. I, n. 105.

Della legittimità de' figli. II, n. 282.

Ved. *Figlio legittimo*, *Figlio legittimato*.

— Il matrimonio solo produce de' figli legittimi. III, n. 20, 21.

Ved. *Filiazione*, *Non riconoscimento*, *Stato* (azione di reclamo di)

— Chi può contestare la legittimità del figlio ed in qual caso. III, n. 68, 83.

— In qual termine? III, n. 84, 92.

— In quali forme e contro chi. III, n. 93, 98.

— La legittimità del figlio nato 300 giorni dopo lo scioglimento del matrimonio può essere contestata da tutti coloro che vi ànno interesse anche da' parenti materni, quantunque essa fosse stata riconosciuta da' parenti del marito. III, n. 75.

— La legittimità de' figli non si prova che col matrimonio del padre e della madre. VII, n. 108, 110.

LESIONE

— Intendesi generalmente per lesione il danno risultante da un'erronea estimazione delle cose che sono la materia di taluni contratti, o il danno che soffrono talune persone per effetto delle loro convenzioni. X, n. 200.

— Questa erronea estimazione non vizia che taluni contratti e perchè. X, n. 201.

— In questi contratti la lesione è una causa di rescissione, indipendentemente dalla persona che li formò. X, n. 202.

— Ogni divisione nella quale uno de' condividenti soffre una lesione di più del quarto, è soggetta a rescissione per siffatta causa. X, n. 203.

— Il venditore d'immobili, leso più di sette dodicesimi nel prezzo, può eziandio domandare la rescissione per causa di lesione. X, n. 204.

— La lesione può dar luogo ancora a reclamare nel caso preveduto dall'art. 1854 ed in quello preveduto dall'art. 883 c. c. X, n. 205.

— Se le formalità nelle vendite e divisioni dei beni de' minori sono state osservate, gli atti si reputano essere stati passati dal minore stesso nella maggiore età. Le vendite non possono essere attaccate per lesione anche de' sette dodicesimi. Ma le divisioni possono esserlo per lesione di più del quarto. III, n. 594, 595.

— La lesione di più del quarto dà luogo alla rescissione delle divisioni: diversi casi. VII, n. 551, 560, 589.

VED. *Divisione.*

— Le divisioni fatte dagli ascendenti possono essere attaccate per lesione di più del quarto. In qual termine? IX, n. 544 e seg.

— Come si purga la lesione? VII, n. 587, 589.

— La lesione di più de'sette dodicesimi nel prezzo di un immobile (e non de' mobili) dà luogo alla rescissione del contratto di vendita in vantaggio del venditore. XVI, n. 433 e seg.

— La pruova della lesione non può essere ammessa che con sentenza. XVI, n. 446 e seg.

VED. *Rescissione.*

— La rescissione per causa di lesione non à luogo nel contratto di permuta. XVI, n. 547.

— La vendita di dritti ereditari non è soggetta a rescissione per causa di lesione. XVI, n. 527.

— La viltà del prezzo di locazione non dà luogo alla rescissione per lesione. XVII, n. 43.

— La stima delle cose messe in società da uno de' soci può essere attaccata per lesione? XVII, n. 440.

— Le transazioni non possono essere più attaccate per causa di lesione. XVIII, n. 424.

Ved. *Transazione.*

LETTERA

Ved. *Corrispondenza.*

LETTERA DI CAMBIO

— Regresso di chi à pagato una lettera di cambio. XI, n. 242, 244, 246.

— Ciò che può fare il debitore di un effetto commerciale trasmesso per via di girata, quando ignora in qual mano si trovi. XII, n. 212.

LETTERARIA (proprietà)

Ved. *Proprietà letteraria.*

LETTO ABBANDONNATO (da un fiume o da una riviera)

— Se un fiume o una riviera, sia o no navigabile, e adatto a trasporto, si apre un nuovo corso, abbandonando l'antico letto, questo vien dato ai proprietari de' fondi occupati. IV, n. 425.

— Esso è loro accordato a titolo d'indennità, e per derogazione alle rigorose regole del Dritto sulla materia. IV, n. 426.

— Questi principî non s'applicano al caso d'inondazione passeggiera. IV, n. 427.

LIBERALITÀ

VED. *Donazione*, *Testamento*, *Quota disponibile*.

LIBERAZIONE

— La rimessione o liberazione convenzionale a vantaggio di uno de' debitori solidali, libera gli altri, ammenochè il creditore non abbia espressamente riservato i suoi dritti contra di essi. XII, n. 371.

VED. *Quietanza*.

LIBRI DI COMMERCIO

— Essi non fan fede contro coloro che non sono mercanti, ma possono autorizzare il giudice a deferire il giuramento al mercante. XIII, n. 196, 197, 615, 622.

— Libri de' mercanti, secondo il Codice di commercio, e lor valore tra commercianti. XIII, n. 197 e seg.

LICITAZIONE (1)

— Che intendesi per licitazione. XVI, n. 470.

— La licitazione è un mezzo per uscire dall'indivisione, ed à luogo quando un oggetto non può dividersi comodamente e senza perdita. XII, n. 87, 146, 156.

VED. *Divisione*.

(1) Quando si tratta della licitazione d'immobili appartenenti in tutto o in parte a minori o interdetti, o dipendenti sia da successioni accettate col beneficio dell'inventario, sia da successioni vacanti, sia in fine da masse amministrate da sindaci, debbesi uniformare alla legge belgica del 12 giugno 1816 che à semplificate e modificate le formalità prescritte a tal riguardo dal Codice civile.

*

— Essa può aver luogo tanto per i mobili che per gl' immobili , ed anche per un semplice dritto di godimento , come un dritto di locazione. XVI , n. 471.

— L' incanto è volontario o giudiziario. Il primo non può farsi che tra persone capaci. XVI, n. 472.

— Deve praticarsi però il secondo ogni qualvolta fra i comproprietarî vi sia un incapace o un assente ; e gli estranei vi sono necessariamente ammessi. XVI, n. 473.

— Come si esegue l' incanto volontario allorchè vi sono ammessi gli estranei. XVI, n. 474.

— In quai casi l'incanto si esegue secondo l'art. 1686 c. c. XVI , n. 475.

— Per regola ciascun coerede o proprietario in comune à il dritto di domandare la sua porzione in specie da' beni comuni , mobili o immobili. XVI, n. 476.

— Se gl'immobili non possono dividersi comodamente , si procede al loro incanto. XVI , n. 477.

— Le parti maggiori e capaci possono , se sieno tutte di consenso , abbandonare le vie giudiziarie che avevano dapprima intraprese , e non essere più in comune quando lo stimino opportuno.XVI, n.478.

— Disposizione dell' art. 974 c. pr. XVI, n. 479.

— Quando fra i comproprietarî vi sia un incapace o un assente , i beni da vendersi all' incanto debbono prima essere stimati da periti , i quali sono nominati di uffizio. XVI , n. 480.

— Il modo e le formalità dell'incanto vengono indicati dal Codice di procedura. XVI, n. 481.

— Innanzi a qual Tribunale debba farsi l'incanto. XVI, n. 482.

— L'incanto tra i comproprietari à il medesimo effetto della divisione. XVI, n. 483.

— *Secus* quando si renda aggiudicatario un estraneo; allora l'aggiudicazione à la caratteristica e gli effetti della vendita: conseguenza. XVI, n. 484, 485.

LIMITE

VED. *Confine*.

LIQUIDO (debito)

— Che intendesi *per debito liquido*. Bisogna che i due debiti sieno liquidi per operare la compensazione. XII, n. 397.

LITIGIOSI (crediti)

— Chi non può rendersi aggiudicatario di queste specie di crediti? XVI, n. 429, 445.

— Della vendita de' dritti litigiosi. XVI, n. 530, 541.

VED. *Trasferimento*, sez. III.

— La semplice citazione per conciliazione, nè la semplice domanda d'un giudizio dà al credito il carattere di litigioso. XVI, n. 534, 535.

— Altri casi. XVI, n. 536 e seg.

LOCAZIONE (contratto di)

— La locazione è necessaria ed universale al pari della vendita. XVII, n. 1.

— Ma l'errore sul prezzo può produrre la nullità del contratto: distinzione da farsi a tal riguardo. XVII, n. 14.

— Il contratto può essere anche annullato per causa di violenza e di dolo. XVII, n. 15.

— Il contratto di locazione differisce molto dalla costituzione di usufrutto: rimessione ad un'altra parte dell'opera per la spiegazione delle principali differenze. XVII, n. 16.

— Se la cessione del godimento di un certo fondo per un certo tempo, mediante un certo prezzo, sia una vendita dell'usufrutto o una locazione. XVII, n. 17.

— Nettampoco bisogna confondere i contratti enfiteutici coi semplici contratti di locazione: rimessione ad un volume precedente per giudicare delle più importanti differenze. XVII, n. 18.

— Le rendite a vita sono tante vere costituzioni di usufrutto. Se mai sia lo stesso de'contratti a vita. XVII, n. 19.

CAPITOLO II.

DELLA LOCAZIONE DELLE COSE.

SEZ. I. — DELLE COSE CHE POSSONO FORMAR MATERIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. XVII, n. 20, 31.

VED. *Cose*, sez. II.

SEZ. II. — DELLE PERSONE CHE POSSONO FARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE.

— Le persone capaci di contrattare possono generalmente formare il contratto di locazione. XVII, n. 32.

— Pur tuttavolta non è necessario di aver la capacità di disporre della cosa per poterla locare. XVII, n. 33.

— Ma convien esserne proprietario, o averne il godimento o l'amministrazione. XVII, n. 34.

— Ed avere il consenso del condomino, se la cosa sia comune. XVII, n. 35.

— Testo degli art. 1429 e 1430 c. c. intorno agli affitti de' beni della moglie fatti dal marito. XVII, n. 36.

— Le loro disposizioni sono applicabili agli affitti de' beni de' minori o degl' interdetti, fatti dal tutore. XVII, n. 37.

— Osservazione su quegli affitti che eccedessero

nove anni, o che si fossero rinnovati prima delle epoche ordinarie di rinnovazione. XVII, n. 38.

— Le disposizioni degli art. 1429 e 1430 sono applicabili agli affitti de' beni di un assente fatti dagl' immessi in possesso provvisionale. XVII, n. 39.

— Degli affitti concessi dall' usufruttuario. XVII, n. 40.

— Da chi e come si fanno gli affitti de' beni nazionali. XVII, n. 41.

— E quelli de' beni comunali. XVII, n. 42.

— E quelli de' beni degli ospizi ed altri stabilimenti pubblici. XVII, n. 43.

— Avvertenza circa alle violazioni della legge che si fossero commesse negli affitti de' beni nazionali, comunali, o di stabilimenti pubblici. XVII, n. 44.

— Osservazione sull' ordine della materia della locazione delle cose tenuta da' compilatori del Codice. XVII, n. 45.

SEZ. III. — REGOLE COMUNI ALLE LOCAZIONI DELLE COSE E DE' FONDI RUSTICI.

§ I. — *Come si forma e si prova il contratto di locazione degl' immobili.*

— Il contratto di locazione si forma col solo consenso delle parti, e può modificarsi per mezzo di condizioni come gli altri contratti. XVII, n. 47.

— Vi possono essere promesse di locazione, come promesse di vendita, sia unilaterali, sia scambievoli. XVII, n. 48.

— Possono anche darsi caparre in questo contratto al pari che in quello di vendita. XVII, n. 49.

— In taluni luoghi l'uso autorizza a disdirsi tra ore ventiquattro da una locazione verbale di un appartamento o di una casa. XVII, n. 50.

— È inammessibile la pruova testimoniale di una locazione di casa o di fondo rustico la quale non abbia ancora ricevuto alcun principio di esecuzione, comunque modico ne sia il prezzo. XVII, n. 51.

— Questa regola non si applica alle locazioni dei mobili. XVII, n. 52.

— Del resto può deferirsi il giuramento a chi nega la locazione, e l'altra parte può farlo interrogare sopra fatti e loro circostanze. XVII, n. 53.

— Se debba mai ammettersi la pruova testimoniale di una locazione che non abbia ancora ricevuto alcun principio di esecuzione allorchè vi sia un principio di pruova scritta. XVII, n. 54.

— Se nel caso in cui il principio di esecuzione sia confessato e stabilito, possa ammettersi la pruova testimoniale, per comprovare la durata d'una locazione verbale pretesa fatta per varî anni. XVII, n. 55.

— Se mai possa ammettersi la pruova testimoniale per comprovare il principio di esecuzione dell'affitto allorchè la pigione cumulata eccedesse 150 fr. XVII, n. 56.

— Il proprietario può egli stesso deferire il giuramento al fittaiuolo sull'estaglio dovuto per l'affitto, la cui esecuzione sia cominciata, allorchè que-

sto estaglio non sia comprovato per mezzo di quietanza. XVII, n. 57.

— Osservazione intorno al caso nel quale siasi ordinata la perizia per determinare l' estaglio, e la stima si avvicini assai più a quello dichiarato dal fittaiuolo, che a quello dichiarato dal locatore. XVII, n. 58.

§ II.—*Delle obbligazioni del locatore. XVII, n. 59, 77.*

VED. *Locatore.*

§ III. —*De' dritti e delle obbligazioni del fittaiuolo. XVII, n. 79, 115.*

VED. *Fittaiuolo, Incendio.*

§ IV. — *Come finisce il contratto di locazione delle cose e disposizioni riguardanti la fine o lo scioglimento del contratto.*

— La locazione finisce di pieno dritto col decorso del tempo pel quale fu convenuta, siasi fatta con scrittura o pur senza. XVII, n. 116.

— Si seguì la consuetudine de' luoghi riguardo alla durata delle locazioni degli edifizî fatte senza determinazione di tempo, ed in qual senso. XVII, n. 117.

— Che intendesi per *tacita riconduzione*, e quando abbia luogo. XVII, n. 118.

— Nelle locazioni fatte per un tempo determina-

to, non è necessario intimarsi anticipatamente un atto di congedo per impedire la tacita riconduzione: basta all' inquilino l' uscire da' luoghi nel tempo convenuto, ed al proprietario il fargli *un avviso* anche dopo trascorso il tempo stabilito per uscirne. XVII, n. 119.

— Quando siasi intimato un congedo, non puossi più, anche per colui che lo à fatto intimare, invocare la tacita riconduzione, sia che l' affitto venne fatto o pur no per un tempo determinato. XVII, n. 120.

— La pruova testimoniale di un congedo dato verbalmente, non che della sua accettazione dall' altra parte, non puossi ammettere, comunque sia modico il fitto. XVII, n. 121.

— Ma se il congedo dato verbalmente o mediante lettera sia stato accettato, anche verbalmente, può deferirsi il giuramento da una delle parti all' altra, e ciascuna di esse può far interrogare l'altra sopra fatti e loro circostanze. XVII, n. 122.

— Effetto della clausola che nessuna delle parti poteva invocare la tacita riconduzione. XVII, n. 123.

— L' obbligazione del fideiussore data per sicurezza dell' esecuzione dell' affitto, non si estende alle obbligazioni risultanti dalla tacita riconduzione. XVII, n. 124.

— Avvien lo stesso dell' ipoteca data dal conduttore. XVII, n. 125.

— *Secus* del privilegio accordato dalla legge al locatore. XVII, n. 126.

— L' affitto finisce anche di pieno dritto col verificarsi l' evento preveduto : sviluppamenti. XVII, n. 127.

— Degli affitti di tre , sei e nove anni. XVII , n. 128.

— Il contratto di locazione finisce similmente colla perdita della cosa, qualunque ne sia la cagione. XVII , n. 129.

— E può domandarsene lo scioglimento, non adempiendosi dal conduttore o dal locatore alle loro obbligazioni; diversi esempî. XVII , n. 130.

— La consolidazione produce similmente l' estinzione dell' affitto. XVII, n. 131.

— Il mutuo consenso delle parti ne produce lo scioglimento. XVII, n. 132.

— L' affitto non si scioglie colla morte del locatore o del conduttore , eccetto clausola in contrario. XVII, n. 133.

— In generale non lo è colla risoluzione o cessazione del dritto del locatore sulla cosa locata : sviluppamenti. XVII , n. 134.

— Se il proprietario sia mai obbligato di conservare gli affitti ordinarî stipulati col semplice possessore anche in buona fede? XVII, n. 135.

— Nel caso in cui il proprietario il quale è entrato in godimento sia obbligato di conservare l'affitto , il conduttore non può opporgli che un contratto avente data certa. XVII , n. 136.

— Se l' acquirente dell' immobile locato possa mai espellere il conduttore? Distinzione da farsi secon-

do l'art. 1734, la qual cosa non era conosciuta nell'antico Dritto. XVII, n. 137.

— Se con ciò il dritto del conduttore sia mai divenuto un dritto *reale?* XVII, n. 138.

— *Quid* se il conduttore che à un effetto con data certa non sia ancora entrato in godimento al tempo della vendita? XVII, n. 139.

— Caso in cui il contratto contenga la clausola che se mai vi sarà vendita l'acquirente potrà espellere il conduttore. XVII, n. 140.

— Le precedenti risoluzioni si applicano anche al caso in cui il contratto fosse per un semplice affitto a coltura, o a porzione di frutti. XVII, n. 141.

— *Quid* se siasi venduto semplicemente l'usufrutto? XVII, n. 142.

— Opinioni sul caso in cui il proprietario abbia affittato la medesima cosa a differenti persone. XVII, n. 143.

— Se il compratore possa espellere immediatamente il conduttore che non abbia un affitto con data certa, allorchè non siasi obbligato col contratto di vendita a mantenere l'affitto? XVII, n. 144.

— *Quid* se l'acquirente abbia lasciato il conduttore in godimento, quando poteva espellerlo? XVII, n. 145.

— Se il donatario possa espellere il conduttore che non à un affitto con data certa, allorchè l'atto di donazione non dica che eseguirà l'affitto? XVII, n. 146.

— Se il conduttore, che potrebbe essere espulso

dall' acquirente, abbia obbligo a continuare il suo godimento, allorchè il dritto risultante dal contratto di affitto non sia stato espressamente ceduto all' acquirente dal suo venditore. XVII, n. 147.

— *Quid* se la riserva contenuta nel contratto di affitto, che in caso di vendita l' acquirente potrà espellere il conduttore, non sia stata enunciata nel contratto di vendita? XVII, n. 148.

— Come si regoli la indennità dovuta al conduttore espulso in virtù delle riserve contenute nel contratto di affitto. XVII, n. 149.

— L' acquirente il quale voglia valersi della facoltà di espellere il conduttore, deve avvertirlo anticipatamente nel tempo consueto pe' congedi; ed un anno primo almeno se si tratti di fondi rustici. XVII, n. 150.

— Il conduttore non può essere espulso prima di essere pagato della indennità a lui dovuta. XVII, n. 151.

— Ma se il contratto di affitto non abbia data certa, l' acquirente, che espelle il conduttore, non è in alcun modo tenuto per l' indennità che potrebbe esser dovuta a quest' ultimo dal proprietario. XVII, n. 152.

— L' acquirente col dritto di ricompra non può valersi delle facoltà di espellere il conduttore, prima di scorrere il termine stabilito per l' esercizio del dritto di ricompra. XVII, n. 153.

— Discussione intorno al senso dell' art. 1751 su tal punto. XVII, n. 154.

— Del caso di pignoramento degl'immobili locati. XVII, n. 155, 156.

SEZ. IV. — DELLE REGOLE PARTICOLARI PER LE LOCAZIONI DELLE CASE. XVII, n. 157, 175.

VED. *Locazione*, sez. II.

SEZ. V. — DELLE REGOLE PARTICOLARI PER LE LOCAZIONI DE' FONDI RUSTICI. XVII, n. 176, 221.

VED. *Locazione*, sez. III.

CAPITOLO III.

DELLA LOCAZIONE D'OPERE.

— Natura del contratto della locazione d'opere. XVII, n. 222.

— La cosa da farsi dev'esser lecita. XVII, n. 223.

— Vi bisogna una mercede: sviluppamenti. XVII, n. 224.

— Tre classi di locazione di opere secondo il Codice. XVII, n. 225.

SEZ. I. — DELLA LOCAZIONE DELLE OPERE DE' DOMESTICI E DEGLI OPERARI. XVII, n. 226, 235.

VED. *Locazione de' servigi*.

SEZ. II. — DE' VETTURALI PER TERRA E PER ACQUA. XVII, n. 240, 247.

VED. *Vetturali*.

SEZ. III. — DEGLI APPALTI E DE' COTTIMI. XVII, n. 248, 263.

VED. *Appalti*.

LOCAZIONE A SOCCIO.

SEZ. I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

— Definizione della locazione a soccio. XVII, n. 264.

— Osservazioni a tal riguardo. XVII, n. 265.

— Diverse specie di soccio. XVII, n. 266.

— Antiche consuetudini, le cui disposizioni regolavano più particolarmente questa materia. XVII, n. 267.

— Quali animali si possono dare a soccio. XVII, n. 268.

SEZ. II. — DEL SOCCIO SEMPLICE.

— Definizione del soccio semplice. XVII, n. 269.

— La stima data ai bestiami non ne trasferisce la proprietà all'affittuale: suo oggetto. XVII, n. 270.

— L'affittuale deve usare la diligenza di un buon

SEZ. III. — DEL SOCCIO A METÀ.

SEZ. IV. — DEL SOCCIO DATO DAL PROPRIETARIO AL SUO FITTAIUOLO O COLONO PARZIARIO.

— Due specie di soccio posson darsi dal proprietario d'un fondo. XVII, n. 295.

§ I. — *Del soccio dato al fittaiuolo.*

— In che consista il soccio dato al fittaiuolo. XVII, n. 296.

— La stima non ne trasferisce la proprietà al fittaiuolo, ma nulladimeno lo pone a suo rischio, salvo clausola in contrario. XVII, n. 297.

— Il fittaiuolo non può disporre del capitale del soccio, ed i suoi creditori non possono farlo pignorare. XVII, n. 298.

— Diverse convenzioni riguardanti il lucro o la perdita in questo soccio. XVII, n. 299.

— Caso in cui vi sia un colono parziario nel fondo dato a soccio, ed il bestiame perisca in tutto o in parte. XVII, n. 300.

— Un fittaiuolo principale può dare al subaffittuale bestiami a soccio a modo del soccio di ferro. XVII, n. 301.

— Nei socci dati al fittaiuolo, lo stabbio deve impiegarsi per la coltivazione del fondo. XVII, n. 302.

— Alla fine della locazione si fa un'altra stima per determinare il lucro o la perdita. XVII, n. 303.

— Il locatore può fare qualche riserva pel latte o pei carriaggi. XVII, n. 304.

§ II. — *Del soccio contratto col colono parziario.*

SEZ. V. — DEL CONTRATTO IMPROPRIAMENTE CHIAMATO LOCAZIONE.

LOCAZIONE A DOMINIO CONGEDABILE

LOCAZIONE À COMPLANT

LOCAZIONE DELLE CASE

SEZ. I. — DELLE REGOLE PARTICOLARI PER LE LOCAZIONI DELLE CASE.

— L' inquilino deve fornire la casa di mobili sufficienti ad assicurare il pagamento della pigione. XVII, n. 157.

— Il proprietario à direttamente azione contra il subaffittuale: in quale proporzione? XVII, n. 158.

— Può altresì far pronunziare contra di lui lo scioglimento del contratto di fitto per mancanza di pagamento della pigione promessa dall' inquilino principale. XVII, n. 159.

— I mobili del subaffittuale sono soggetti al privilegio dell' art. 2602, 1.° c. c. XVII, n. 160.

— L' azione del proprietario contra il subinquilino non ammette gli altri creditori dell' inquilino principale a concorrere sul suo prodotto. XVII, n. 161.

— Disposizione dell' art. 1753 c. c. mal collocata. XVII, n. 162.

— In caso di pignoramento dell' immobile locato, distinzione da farsi per pigione della qualità del creditore che procedette al pignoramento, rispetto ai pagamenti fatti con anticipazione. XVII, n. 163.

— L' inquilino è tenuto alle riparazioni locative o sia di piccola manutenzione, eccetto clausola in contrario: le principali di queste riparazioni. XVII, n. 164.

secondo la consuetudine de' luoghi. XVII, n. 174.

— Nettampoco il conduttore, senza il consenso del locatore, può lasciare la casa appigionata prima di trascorrere il tempo convenuto, qualunque sieno altronde le circostanze in cui potrebbe trovarsi. XVII, n. 175.

SEZ. II. — DELLE REGOLE PARTICOLARI PER LA LOCAZIONE DE' FONDI RUSTICI.

— Il colono parziale non può sostituirsi un'altra persona nella coltura, senza il consenso del locatore. XVII, n. 176.

— Il locatore à il privilegio dell' art. 2102 c. c. per la somma che il colono parziale deve pagargli annualmente per estaglio e pesi di coltura. XVII, n. 177.

— L'affitto a coltura sebbene contenente un contratto di società, non finisce colla morte del colono, eccetto clausola in contrario. XVII, n. 178.

— Il colono deve garentire la estensione enunciata nel contratto: regole da eseguirsi per la diminuzione o aumento dell'estaglio in ragione della minore o maggiore estensione. XVII, n. 179.

— Quale sia la durata dell'azione per questa causa. XVII, n. 180.

— L'azione è di competenza del giudice di pace, allorchè il dritto non viene impugnato, o anche se lo sia, allorchè la dimanda non eccede 100 fr. XVII, n. 181.

lo privò almeno di metà di un ricolto, sia un caso fortuito straordinario: opinione di Pothier non ammessa dal Codice. XVII, n. 193.

— Altra opinione di Delvincourt confutata. XVII, n. 194.

— Quali sieno i casi fortuiti ordinarî? XVII, n. 195.

— Come si proceda allorchè l'affitto comprenda molte specie di fondi per un solo e medesimo estaglio. XVII, n. 196.

— Se diversi fondi sieno affittati per estagli distinti e separati, si procede riguardo ad uno di essi senza relazione agli altri. XVII, n. 197.

— Il dritto ad un rilascio può aversi anche nel caso, in cui lo estaglio consista in una certa quantità di frutti del fondo locato. XVII, n. 198.

— Si prende per base un ricolto ordinario del fondo, e se ne toglie la porzione del colono parziale, se avvene, e le sementi. XVII, n. 199.

— Testo dell'art. 1769 sul caso in cui l'affitto sia fatto per molti anni. XVII, n. 200.

— Applicazione di questo articolo. XVII, n. 201.

— Se per sapere se il colono sia stato oppur no fatto indenne dalle altre annate, debbasi mai prendere in considerazione il prezzo delle derrate in quegli anni? XVII, n. 202.

— Il colono deve aver cura di far comprovare la perdita. XVII, n. 203.

— Quale sia l'effetto del rilascio che il proprietario à fatto amichevolmente al colono per priva-

zione di ricolto, quando in appresso quest' ultimo ne faccia degli ubertosi. XVII, n. 204.

— Appena i frutti sono raccolti stanno a rischio del colono. XVII, n. 205.

— Quando il conduttore sia un colono parziale, la perdita avvenuta sui frutti, raccolti oppur no, vien sopportata in comune. XVII, n. 206.

— *Secus* quando la perdita sia avvenuta dopo la divisione, sebbene i frutti fossero ancora ne' magazzini al tempo della perdita. XVII, n. 207.

— Se l'art. 1771 c. c. nella sua prima disposizione s' intenda forse tanto del fittaiuolo propriamente detto, che del colono parziale? XVII, n. 208.

— Il fittaiuolo non può pretendere alcuna indennità, quando la cagione de' danni ed interessi esisteva ed era conosciuta al tempo in cui si fece lo affitto. XVII, n. 209.

— Deve puranche il giudice di pace conoscere della dimanda di un rilascio per la perdita di un ricolto, purchè il dritto non venga controverso quando la dimanda ecceda 100 fr. XVII, n. 210.

— Il fittaiuolo può assumere i casi fortuiti, ma è necessario, perchè ne venga liberato, che la clausola sia espressa; e ciò non s' intende che de'casi fortuiti ordinarî, ammenochè la clausola non parlasse anche de' casi straordinarî, ovvero de' casi fortuiti previsti o imprevisti. XVII, n. 211.

— Sunto della teorica sui casi fortuiti. XVII, n. 212.

LOCAZIONE DELLE OPERE DE' DOMESTICI.

LOCATORE

§ I. — *Delle obbligazioni del locatore.*

— Principali obbligazioni del locatore risultanti dalla sola natura del contratto. XVII, n. 59.

— Talune di queste obbligazioni possono essere modificate da convenzioni, senza alterar perciò la essenza del contratto. XVII, n. 60.

— Il locatore deve consegnar la cosa in buono stato di riparazioni di ogni specie, tranne convenzione in contrario. XVII, n. 61.

— Il fittaiuolo debb'esser garentito pe' vizî della cosa locata che n' impediscono l'uso, e per quelli ancora che gli abbiano arrecato qualche perdita, quantunque il locatore gli avesse ignorati nel tempo del contratto. XVII, n. 62.

— Applicazione della regola circa a questi ultimi vizî e conciliazione coll'art. 1646 c. c. nel titolo *della Vendita*. XVII, n. 63, 64.

— Il contratto è sciolto di pieno dritto, se la cosa locata perisca totalmente: se vien distrutta soltanto in parte, si può dimandare una diminuzione di estaglio, ed anche, a norma delle circostanze, lo scioglimento del contratto. XVII, n. 65.

— Il locatore non può, durante l'affitto, mutare la forma della cosa locata, senza il consenso del fittaiuolo. XVII, n. 66.

— Ma può farvi le riparazioni addivenute urgenti

e che non potrebbero differirsi sino al termine del contratto: testo dell'art. 1724 c. c. su questo punto. XVII, n. 67.

— Il locatore non è tenuto a garentire il fittaiuolo dalle molestie che le terze persone per via di fatto arrecano al suo godimento, quando per altro non pretendono alcun dritto sopra la cosa locata. XVII, n. 68.

— *Secus* allorchè il fittaiuolo sia molestato in conseguenza di un'azione concernente la proprietà. XVII, n. 69.

— O in conseguenza di un'azione concernente il dritto di usufrutto o qualche altro preteso dritto sulla cosa medesima. XVII, n. 70.

— L'evizione di parte soltanto della cosa può anche, a norma delle circostanze, dar luogo allo scioglimento del contratto, sulla dimanda del fittaiuolo, il quale può contentarsi di una diminuzione del prezzo. XVII, n. 71.

— Obbligazione del fittaiuolo di denunciare le molestie e le usurpazioni al locatore. XVII, n. 72.

— I giudici di pace son quelli che conoscono delle indennità domandate dai coloni o inquilini per mancanza di godimento, a qualunque somma ascenda la dimanda: sviluppamenti. XVII, n. 73.

— L'imposizione fondiaria, in mancanza di qualsivoglia convenzione in contrario, è a carico del locatore. XVII, n. 74.

— *Secus* dell'imposizione sulle porte e finestre. XVII, n. 75.

MADRE

— Esso non riprende la sua forza per la nuova vedovanza della madre. III, n. 386.

— Il padre o la madre che à facilitata la corruzione de' figli ne è ugualmente privato, come lo è pure della patria potestà. III, n. 384.

— Della tutela conferita al superstite de' genitori. III, n. 414, 431.

— Della tutela conferita dal genitore che muoia l' ultimo. III, n. 432, 444.

— La madre non è tenuta ad accettar la tutela. III, n. 422.

— Allorchè la madre tutrice vuol rimaritarsi, deve convocare il consiglio di famiglia per decidere se la tutela debb' esserle conservata, se non lo fa, perde di dritto la tutela, salvo al consiglio di famiglia il poterla rimettere in tale funzione. III, n. 425, 427.

Ved. *Tutela*.

— Responsabilità della madre dei fatti de' suoi figli minori. XIII, n. 716 e seg.

MAESTRO

— I maestri sono responsabili de' fatti de' loro allievi, allorchè essi potevano impedirli. XIII, n. 271 e seg.

— Essi lo sono ugualmente di quelli de' loro domestici ed incaricati, ma senza poter addurre di non averli potuto impedire, salvi il loro regresso contro l' incaricato o il domestico. XIII, n. 724.

Ved. *Istitutori*.

MAGGIORATO

— Gl' immobili che formano un maggiorato non possono pegnorarsi. XX, n. 9.

MAGGIORE, MAGGIORE ETÀ

— Maggiore età civile. III, n. 703.

— La maggiore età politica è regolata dalla Carta e da altre leggi. III, n. 704.

— A quale età è fissata la maggiore età per poter contrarre matrimonio. II, n. 72, 76, 78, 100 e seg.

— La maggiore età è una delle cause che fanno cessare la tutela del minore. III, n. 610.

MALATTIA (spese di)

— Le spese di ultima malattia come le spese funebri sono un peso del godimento legale del padre e della madre. Questioni a tal proposito. III, n. 402.

— Con queste parole, *di ultima malattia*, non s'intende solamente quella per la quale muora il debitore, ma anche quella che à preceduto il suo fallimento, o la sua decozione. XIX, n. 54.

— Il privilegio à luogo quantunque non si trattasse della malattia del debitore stesso, ma sibbene di una persona che era o che è al suo servigio. XIX, n. 55.

— Del privilegio e delle spese, qualunque esse sieno, di ultima malattia, e del loro rango. XIX, n. 53, 56.

VED. *Privilegio* cap. II, § III.

MALATTIE CONTAGIOSE

— Da chi e come possono essere ricevuti i testamenti durante una malattia contagiosa. IX, n. 156, 158.

MANDATARIO

MANDATO

CAPITOLO I.

DELLA NATURA E DELLA FORMA DEL MANDATO.

— Definizione del mandato secondo il Codice. XVIII, n. 189.

— In qual caso il Codice intende che il mandato sia una facoltà data al mandatario. XVIII, n. 190.

— Definizione del mandato secondo l'autore. XVIII, n. 191.

— È d'uopo che la cosa che si assume l'incarico di fare sia lecita. XVIII, n. 192.

— Conviene che sia determinata o almeno determinabile. XVIII, n. 193.

— E che il mandatario possa far la cosa. XVIII, n. 194.

— Il mandato è un contratto di beneficenza; puossi però nel nostro Dritto convenire una mercede: dritto romano su tal punto. XVIII, n. 195.

— Come distinguere il mandato con mercede da un contratto di locazione. XVIII, n. 196.

— In molti casi il mandato è tacitamente convenuto con mercede. XVIII, n. 197.

— Se sia necessario perchè vi sia mandato secondo il Codice, che il mandante incarichi il mandatario di agire nel nome di esso mandante, e transitoriamente dell'effetto delle dichiarazioni per persona nominanda, nota. XVIII, n. 198.

— Differenza, soprattutto nel caso di compra di

il mandato di comprarla per me. XVIII, n. 209, 210.

— Altra disposizione del Dritto romano sul caso in cui ò dato a qualcuno la facoltà di vendere una cosa che io possedeva in buona fede, ed egli l'abbia venduta e consegnata, ignorando che gli apparteneva; come vien risoluto questo caso nel nostro Dritto. XVIII, n. 211, 293.

— Testo dell'art. 1990 circa alle persone che possono essere nominate per mandatari, e discussione su questo punto. XVIII, n. 212.

— Il mandante dev' essere capace di fare da se stesso la cosa che commette alle cure del mandatario. XVIII, n. 213.

— Il mandato si forma col solo consenso; l'atto col quale vien accordato non n' è che la pruova, la quale può farsi anche con testimoni nel caso in cui la legge ammette questa specie di pruova. XVIII, n. 214.

— La pruova con atto autentico può farsi in brevetto. XVIII, n. 215.

— L' atto in scrittura privata contenente la procura non à bisogno di esser fatto in doppio originale. XVIII, n. 216.

— Anche nel caso in cui il mandato sia convenuto con mercede. XVIII, n. 217.

— Se vigente il Codice vi sieno mandati taciti come nel Dritto romano e nella nostra antica giurisprudenza? XVIII, n. 218.

— Del caso in cui una moglie sia abituata a fare

i negozî di suo marito, di sottoscrivere le sue obbliganze e le sue fatture. XVIII, n. 219.

— Se si reputi che un domestico abbia facoltà dal suo padrone per prendere le provviste a credito. XVIII, n. 220.

— Facoltà che risultano per un patrocinatore dalla consegna delle carte a lui fatta. XVIII, n. 221.

— Facoltà risultante per l' usciere dalla consegna della copia di prima spedizione o della sentenza, e di una semplice obbliganza. XVIII, n. 222.

— Se la facoltà di vendere o di locare contenga quella di ricevere il prezzo della vendita o del fitto. XVIII, n. 223, e XII, n. 51.

— Il mandato si accetta espressamente o tacitamente; da che risulta l' accettazione tacita. XVIII, n. 224.

— Il mandato può darsi condizionatamente. XVIII, n. 225.

— Può esser dato *ex die* o *usque ad diem*. XVIII, n. 226.

— E speciale o generale. XVIII, n. 227.

— Effetti del mandato conceputo in termini generali. XVIII, n. 228, 230.

— Il mandatario non può eccedere le facoltà accordategli col mandato: conseguenza. XVIII, n. 231.

— Se le à ecceduto, non à eseguito il mandato: esempio. XVIII, n. 232.

— *Quid* se il mandatario à comprato per un prez-

CAPITOLO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO.

lo stesso atto avessero funzioni divise. XVIII, n. 256.

— Il mandatario che abbia dato a'terzi co'quali contrattò, una bastante conoscenza delle sue facoltà, non è tenuto di ciò che siasi fatto al di là, qualora non siasi personalmente obbligato alla garantia. XVIII, n. 257.

— L'atto contenente rettifica, da parte del mandante, di ciò che venne fatto oltre le facoltà del mandatario non è sottoposto alle condizioni richieste dall'art. 1338 c. c. perchè sien validi gli atti di conferma. XVIII, n. 258.

CAPITOLO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE.

— Le obbligazioni del mandante considerate in doppio aspetto. XVIII, n. 259.

— Queste obbligazioni considerate riguardo ai terzi coi quali il mandatario contrattò. XVIII, n. 260, 261.

— Se il terzo con cui il mandatario contrattò abbia direttamente, ed in suo nome, azione contra il mandante, e reciprocamente? Distinzione da farsi. XVIII, n. 262.

— Ciò che il mandante deve rimborsare al mandatario. XVIII, n. 263.

— Se il mandatario che abbia pagato con danaro proprio una cosa comprata in nome del mandante goda di un privilegio su questa cosa. XVIII, n. 264.

— Il cattivo esito delle operazioni fatte dal mandatario, senza alcuna colpa che gli sia imputabile, non dispensa il mandante dall' adempiere alle sue obbligazioni. XVIII, n. 265.

— Come debbe intendersi la disposizione del codice con cui dichiarasi che il mandante non può fare ridurre le spese erogate dal mandatario, sotto pretesto che avrebbero potuto esser minori. XVIII, n. 266.

— Sviluppamenti del canone di dovere il mandante rimborsare al mandatario le anticipazioni da costui fatte per eseguire il mandato. XVIII, n. 267, 268.

— Il mandatario deve anche esser fatto indenne delle perdite che abbia sofferte per occasione delle assunte incumbenze, ed applicazione della regola. XVIII, n. 269.

— À dritto agl' interessi delle somme da lui anticipate, dal giorno in cui si verifica di essersi fatto il pagamento. XVIII, n. 270.

— Se il mandatario costituito da più persone per un affare comune le abbia tutte solidalmente obbligate circa agli effetti del mandato. XVIII, n. 271.

CAPITOLO IV.

DELLE DIVERSE MANIERE CON LE QUALI SI ESTINGUE IL MANDATO.

— Il mandato si estingue per la rivocazione del mandante. XVIII, n. 272.

— E può questi costringere il mandatario a restituirgli la scrittura contenente la procura. XVIII, n. 273.

— Gli atti formati coi terzi, i quali ignoravano la rivocazione del mandato, ànno il loro effetto : disposizione dell'art. 2005 a tale riguardo. XVIII, n. 274, 275.

— La costituzione di un nuovo procuratore per lo stesso affare produce la rivocazione del primo dal giorno in cui si è a questo notificata. XVIII, n. 276.

— *Quid* se la persona incaricata della nuova procura non l'accetti? XVIII, n. 277.

— Del resto si può benissimo scegliere un secondo mandatario senza rivocazione del primo. XVIII, n. 278.

— Applicazione a diversi casi della regola che la costituzione di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce rivocazione del primo. XVIII, n. 279.

— Il mandato finisce anche per la rinunzia del mandatario. XVIII, n. 280.

— Ma senza pregiudizio de'danni ed interessi dovuti al mandante se la rinunzia siasi fatta senza motivo, e gli abbia arrecato danno. XVIII, n. 281, 282.

— Il mandato si estingue similmente per la morte del mandante. XVIII, n. 283.

— Certi casi di eccezione. XVIII, n. 284.

— Si estingue per la sua interdizione. XVIII, n. 285.

— L'azione di non riconoscimento appartiene soprattutto al marito. Se egli si tace nessuno à il dritto di dedurla. III, n. 68.

— Pure se, all'epoca della morte del marito, l'azione non è finita, passa ai suoi eredi. III, n. 69, 74.

— Il marito è di dritto il tutore di sua moglie interdetta. III, n. 750, 751.

— Responsabilità del marito de'fatti della moglie. XIII, n. 720 e seg.

— In che modo il marito può disporre de' beni della comunione. XIV, n. 664 e seg.

— Dell'amministrazione della comunione tenuta dal marito. XIV, n. 264, 308.

— Di quella tenuta dal marito de' beni personali della moglie. XIV, n. 309, 322.

Ved. *Comunione*.

— Il marito nè i suoi eredi possono rinunziare alla comunione. XIV, n. 435.

— Dritti del marito sugli immobili della moglie mobilizzati. XV, n. 79 e seg.

— Dell'amministrazione del marito quando i coniugi si sono maritati sotto il regime esclusivo della comunione. XV, n. 252, 305.

— In qual caso egli è garante della mancanza d'impiego o di rinvestimento dell'immobile alienato dalla moglie sotto la regola di separazion di beni. XV, n. 316.

— Dell'amministrazione del marito de'beni dotali. XV, n. 384, 437.

MATERNITÀ

MATRIMONIO (1)

(1) « Il matrimonio civile dovrà sempre precedere la benedizione » nuziale, salvo le eccezioni a stabilire con la legge, se vi à luo- » go. » *Costituz. belgica art. 16.*

L'adozione di questo articolo à importato l'annullamento dell'ordinanza del governo provvisorio in data del 16 ottobre 1830. *Processo verbale delle sedute del Congresso. Bullettino uffiziale, n. 12.*

« È lecito al governo di togliere, per cause gravi, la proibizione » consegrata con l'art. 1162 del cod. civ., pel matrimonio tra con- » giunti nel grado di fratelli e sorelle.

« Pur tuttavolta le dispense non potranno essere accordate che » allorquando il matrimonio sia sciolto per la morte naturale di uno » de'coniugi. » *Decreto belgico del 28 febbraio 1831 art. unico—(Vedete pure la legge del 23 aprile 1827, Giornale ufficiale, n. 22.)*

— Il matrimonio del morto civilmente è sciolto in quanto a tutti i suoi effetti civili. I, n. 250.

— Quando la condanna è contradittoria, il matrimonio è sciolto al momento dell' esecuzione, sia reale sia per effigie. Conseguenze. I, n. 251.

Vedete del resto, sulle conseguenze di questo scioglimento di matrimonio in quanto al condannato, ai suoi figli, ec. la parola *Morte civile.*

— L'assenza la più lunga d'un individuo non autorizza l' altro coniuge a contrarre un nuovo matrimonio, se non à la pruova della sua morte. I, n. 522.

— Se, effettivamente un secondo matrimonio sia stato contratto, chi può attaccarlo? I, n. 524.

— Importanza del matrimonio. II, n. 1.

— Il matrimonio provviene dal dritto naturale, per l' unione de' sessi. II, n. 2.

— Ricava pure le sue regole dal dritto delle genti. II, n. 3.

— Il dritto di ciascun popolo gli dà le sue particolari formalità. II, n. 4.

— La religione gl' imprime l' augusta qualità di sagramento. II, n. 5.

— In questo trattato si riguarda solo come contratto civile. II, n. 6.

— Legge penale che assicura l'osservanza delle formalità civili. II, n. 7.

— Definizione del matrimonio. II, n. 8.

— Esso è indissolubile nell' intenzione di coloro che lo contraggono. II, n. 9.

— Scopo principale del matrimonio è la riproduzione della specie. II, n. 10.

— La divisione della materia del matrimonio adottata da' compilatori del Codice è erronea in molte parti. II, n. 11.

— Divisione più regolare. II, n. 12.

CAPITOLO I.

DELLE QUALITÀ E CONDIZIONI RICHIESTE PER POTER CONTRAR MATRIMONIO.

— Per massima, ogni persona pubere è capace di contrar matrimonio. II, n. 13.

— Fra le condizioni a tal uopo richieste dalle leggi, alcune sono *affermative*, altre *negative:* queste ultime costituiscono i così detti *impedimenti*. I, n. 14, 15.

SEZ. I. — DELL' ETA' COMPETENTE A POTER CONTRAR MATRIMONIO.

— Il matrimonio, come contratto, non può avvenire che tra persone capaci di discernimento e volontà. II, n. 16.

— Dell' età in cui puossi contrar matrimonio. II, n. 17.

— La regola doveva essere uniforme per tutta la Francia continentale. II, n. 18.

— Della pubertà secondo il dritto romano e canonico. II, n. 19.

— È lecito al Re l'accordare dispense di età per gravi motivi. II, n. 20.

— Formalità da doversi praticare a tal uopo. II, n. 21.

SEZ. II. — DEL CONSENSO DELLE PARTI CONTRAENTI.

— Il consenso de' contraenti è una delle condizioni essenziali del matrimonio. II, n. 22.

— Che intendasi per consenso libero e puro. II, n. 23.

— La legge affida ai tribunali il valutare la gravezza de' vizî che vi fossero nel consenso. II, n. 24.

— Discussione nel Consiglio di Stato intorno all'art. 146 c. c. circa all' interdetto, al sordo-muto nato ed al morto civilmente. II, n. 25.

— Se la violenza e l'errore sono per se medesimi motivi di nullità del matrimonio non avvien lo stesso del dolo. II, n. 26.

— L'interdetto per cagione di demenza non può contrar matrimonio. II, n. 27.

— Ma il coniuge non à dritto di domandare la nullità. II, n. 28.

— Se esistessero figli di tal matrimonio, i tribunali rigetterebbero forse la dimanda di nullità intentata dall' interdetto stesso. II, n. 29.

— Questa dimanda non potrebbe istituirsi dal tutore dell' interdetto. II, n. 30.

— Del rimanente la nullità sarebbe sanata con la ratificazione espressa o tacita data in tempo di

capacità: la tacita ratificazione risulterebbe da una abitazione continua di sei mesi. II, n. 31.

— Lo sarebbe pure col silenzio dell'interdetto durante dieci anni dalla rivocazione dell'interdizione. II, n. 32.

— I collaterali non avrebbero diritto d'impugnare il matrimonio, nè in vita, nè a morte sua. II, n. 33.

— Il matrimonio contratto da un individuo in istato d'imbecillità o di demenza, ma non interdetto, può anche esser annullato a sua dimanda, ma non a quella dell'altro coniuge e de' collaterali. Del matrimonio d'un prete. Nota. II, n. 34.

— Il prodigo può contrarre matrimonio, anche non assistito dal suo consulente. II, n. 35.

— Silenzio del Codice sul matrimonio degl'interdetti per misfatto. II, n. 36.

— Il coniuge in buona fede può domandarne la nullità. II, n. 37.

— Quest'azione non apparterrebbe agli eredi e si covrirebbe a suo riguardo mediante una ratificazione espressa, o una coabitazione non interrotta di sei mesi dal giorno nel quale si conobbe lo errore. II, n. 38.

— I sordi-muti nati possono unirsi in matrimonio facendo conoscere in modo certo il loro consenso. II, n. 39.

— La violenza o il timore vizia il consenso e rende nullo il matrimonio. II, n. 40.

— Può esercitarsi in due modi, cioè che la vio-

per violenza e ratto per seduzione: antica giurisprudenza sul ratto violento. II, n. 52.

— Questa legislazione è abrogata, mentre il ratto dà semplicemente luogo ad un' azione di nullità del matrimonio, ancorchè la violenza sia durata infino alla celebrazione. Pene con cui tal fatto è presentemente punito. II, n. 53.

— La seduzione non è per se stessa un motivo di nullità del matrimonio, a differenza dell' antico dritto. Riguardo al modo in cui simil fatto è considerato dalle vigenti leggi penali. II, n. 54.

— L' errore rende eziandio nullo il matrimonio quando cada intorno alla persona colla quale siasi voluto contrarre. II, n. 55.

— Ma l' errore sulle qualità morali di tal persona non vizia il consenso. II, n. 56.

— Dicasi altrettanto di quello che cada solamente su i vantaggi dati dal caso. II, n. 57.

— Avviene eziandio lo stesso di quello che incorra sulle qualità di famiglia e sulla legittimità. II, n. 58.

— L' errore di una Francese che sposi uno straniero neppure è un motivo di nullità del matrimonio. II, n. 59.

— In questi casi, quando anche vi fosse stato dolo da parte del coniuge, il matrimonio non sarebbe perciò nullo. II, n. 60.

— Discussioni preliminare del Codice circa allo errore in fatto di matrimonio. II, n. 61.

— Il matrimonio contratto per errore con un forzato liberato può annullarsi a dimanda del coniuge. II, n. 62.

— Non è verisimile, secondo lo spirito del Codice, essersi voluto limitare la regola riguardante l'errore al solo caso in cui siavi stata sostituzione d'una persona ad un'altra al momento della celebrazione. II, n. 63.

— Ma evvi mai errore di natura tale da viziare il contratto, allorchè siasi fatta sposare una secondogenita invece di una primogenita, avendo altronde bene osservata la persona prima e in tempo della celebrazione. II, n. 64.

— In tal caso, il dolo di questa persona, congiunto al mio errore può mai dar luogo all'azione di nullità? II, n. 65.

— L'errore d'una cattolica che sposi in buona fede un monaco professo è forse sufficiente a far annullare il matrimonio. II, n. 66.

— Secondo l'antico dritto, l'impotenza nell'uno e l'altro sesso era un impedimento al matrimonio e ne produceva la nullità. II, n. 67.

— Il Codice tace a tal riguardo: ma l'impotenza naturale non potrebbe presentemente essere un motivo di nullità. II, n. 68.

— L'impotenza accidentale anteriore al matrimonio e ignorata dall'altro coniuge, costituisce un errore tanto grave, da far annullare il matrimonio. II, n. 69.

— Non già chè a questo riguardo la differenza

sia di massima, ma essa concerne la impossibilità di provare la impotenza naturale, che a tal'uopo non può servir di base ad un'azione di non riconoscimento di figlio; mentrechè sì fatta impossibilità non è la stessa circa all'impotenza accidentale. II, n. 70.

— Decisione, la quale purtuttavolta giudicò che la impotenza naturale può autorizzare la dimanda di nullità. Decisione contraria. II, n. 71.

SEZ. III. — DEL CONSENSO DEGLI ASCENDENTI E DEL CONSIGLIO DI FAMIGLIA, E, PER INCIDENTE, DI QUELLO DEL MINISTRO DELLA GUERRA, RIGUARDO AL MATRIMONIO DEI MILITARI.

— Comprendendo il matrimonio interessi di altissimo ordine, generalmente l'uomo non può contrarlo alla maggiore età ordinaria. II, n. 72.

— Motivi della patria potestà rispetto al matrimonio de' figli. II, n. 73.

— Secondo la romana legislazione, il figlio di famiglia, qualunque fosse la sua età, non poteva contrar matrimonio senza il consenso paterno. II, n. 74.

— Modificazioni, che soffriva tale regola. II, n. 75.

— Presso noi il figlio di famiglia minore di anni venticinque, e la figlia di famiglia minore di anni ventuno abbisognano del consenso de' loro genitori. II, n. 76.

— In caso di dissenso il consenso del padre ba-

nell' impossibilità di manifestare la sua volontà. II, n. 86.

— Per massima, non è lo stesso del padre semplicemente presunto assente. L' art. 155 c. c. non si applica a questo caso. II, n. 87.

— Ed il parere del Consiglio di Stato del 4 termidoro anno XIII parla solo del matrimonio de' maggiori. II, n. 88.

— Nondimeno se le circostanze fossero gravi, il matrimonio potrebbe celebrarsi col consenso della madre e degli ascendenti, o del consiglio di famiglia ; ma sarebbe più regolare, ed anche più sicuro ottenere all' uopo l' autorizzazione del tribunale. II, n. 89.

— Il consenso della madre rimaritata, abbenchè non mantenuta nella tutela, basta al matrimonio del figlio, senza che i collaterali possono opporvisi, ad onta che il figlio fosse minore di ventun'anni. Controversia sopra tal punto. II, n. 90.

— Il consenso dato per iscritto al matrimonio del figlio deve cadere sopra una persona determinata. Legge romana. II, n. 91.

— Ma se il nome del futuro sposo sia stato lasciato in bianco, che siasi di poi riempito, non può reclamarsi contra il matrimonio, abbenchè tal modo non fosse secondo il modo della legge. II, n. 92.

— Il consenso dato per iscritto può essere rivocato prima della celebrazione. II, n. 93.

— Se il padre, che à dato il suo consenso per iscritto, muoia o sia interdetto avanti la celebra-

zione, senz' averlo rivocato, quello della madre o degli altri ascendenti, o anche del consiglio di famiglia, secondo l'ordine determinato dalla legge, deve richiedersi dall' uffiziale dello stato civile. II, n. 94.

— Nondimeno il matrimonio celebrato sulla presentazione di quest' atto, senza opposizione, dovrebbe essere impugnabile. II, n. 95.

— Se il padre o la madre sian morti, o se siano nella impossibilità di manifestare la lor volontà, gli avi e le ave li surrogano. II, n. 96.

— Se vi sia dissenso tra le due linee, la disparità importa consenso. II, n. 97.

— Conseguenze di questa regola. II, n. 98.

— Maniere di supplire alla mancanza di presentazione degli atti di morte de' genitori. II, n. 99.

— Quando non vi siano ascendenti, la maggiore età, rispetto al matrimonio, è per l'uomo come per la donna, di ventun' anni compiti. Fino a tale età debbono ottenere il consenso del consiglio di famiglia. II, n. 100.

— La regolare deliberazione di questo consiglio, sia che approvi, sia che disapprovi il matrimonio, non è soggetta all' azione de' tribunali. II, n. 101.

— Il consiglio di famiglia non è obbligato a motivare il suo rifiuto di acconsentire al matrimonio, anche quando la sua deliberazione non fosse presa ad unanimità. II, n. 102.

— Pena contra l' uffiziale dello stato civile, che

abbia proceduto alla celebrazione de'matrimonî contratti da uomini minori di venticinque anni, e da donne minori di ventuno senza il consenso richiesto. II, n. 103.

— Obbligazione de' figli di famiglia maggiori dell'età indicata, di domandare ai genitori o altri ascendenti il loro consiglio. II, n. 104.

— Si segue l'ordine stabilito per ottenere il consenso. II, n. 105.

— Il consiglio debb'essere domandato al padre ed alla madre mediante un atto notificato a ciascuno di essi, e così in seguito riguardo agli ascendenti di grado ulteriore. II, n. 106.

— Dopo l'età di venticinque anni fino a trenta compiti per gli uomini, e dopo ventun'anni fino a venticinque per le donne, l'atto rispettoso, se non vi sia stato consenso, dev'essere rinnovato due volte di mese in mese, ed un mese dopo può procedersi alla celebrazione del matrimonio. II, n. 107.

— Dopo trent'anni per gli uomini e venticinque per le donne, basta un atto rispettoso. II, n. 108.

— Quest'atto deve intimarsi da due notari, o da un notaro e due testimonî. II, n. 109.

— Può esserlo differentemente a persona o domicilio. II, n. 110.

— Non è necessario che il figlio sia presente alla notificazione. II, n. 111.

— Se il padre, per esempio sia assente, e la madre sia morta, l'atto si notifica all'avo. II, n. 112.

— Pena contra l'uffiziale dello stato civile che celebrò il matrimonio senza farsi presentare gli atti rispettosi richiesti. II, n. 113.

— Applicazione degli art. 108, 149, 153, 154 e 155 c. c. ai figli naturali legalmente riconosciuti. II, n. 114.

— Queste disposizioni non sono applicabili al figlio riconosciuto solamente in scrittura privata. II, n. 115.

— Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o colui che dopo esserlo stato, abbia perduto i suoi genitori, non può maritarsi prima di ventuno anni compiti senza il consenso di un tutore *ad hoc*. II, n. 116.

— Come si componga questo consiglio di famiglia che nomina questo tutore. II, n. 117.

— Autorizzazione necessaria ai militari in attività di servizio per potersi maritare. II, n. 118.

SEZ. IV. — DEGL'IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO.

— Definizione degl'impedimenti secondo la dottrina, proibitivi e derimenti. II, n. 119.

— Questa distinzione nella legge sarebbe stata pericolosa. II, n. 120.

— Si distinguono ancora nella dottrina gl'impedimenti in assoluti e relativi. II, n. 121.

— Correlazione degl'impedimenti con le nullità del matrimonio. II, n. 122.

— Gl'impedimenti sono condizioni *negative*, men-

trechè le qualità richieste per poter contrarre matrimonio sono condizioni affermative. II, n. 123.

— La mancanza di pubblicazione è un impedimento proibitivo. II, n. 124.

— Lo stesso è di ogni atto di opposizione. II, n. 125.

— La mancanza di presentazione de' documenti richiesti costituisce similmente un impedimento proibitivo. II, n. 126.

— Vi sono taluni impedimenti che la legge non qualificò, talchè fecero nascere opinioni divergenti sulla questione se siano dirimenti o semplicemente proibitivi. II, n. 127.

— Va in questo numero quello apportato dall'art. 228 c. c. II, n. 128.

— Lo stesso è pure per quello stabilito dall'art. 298 c. c. II, n. 129.

— L'impegno negli ordini sacri è mai, dopo la Carta, un impedimento al matrimonio, e nell'affermativa, è dirimente o proibitivo soltanto? II, n. 130.

— La morte civile, il vincolo di un matrimonio ancora esistente, la parentela e l'affinità sono impedimenti dirimenti. II, n. 131.

— Il morto civilmente non può contrarre matrimonio, che produca effetti civili riguardo a lui. II, n. 132.

— Diverso è per colui, che abbia ricuperato la sua vita civile. II, n. 133.

— Il matrimonio produrrebbe nondimeno tutti i

suoi effetti civili a favore del consorte di buona fede e de' figli. II, n. 134.

— Li produrrebbe puranche a favore de' figli conceputi dopochè il coniuge avesse conosciuto lo stato dell'altro coniuge. II, n. 135.

— Del matrimonio contratto dal morto civile in paese straniero. II, n. 136.

— Il fatto di bigamia commesso scientemente è un misfatto. II, n. 137.

— L'uffiziale dello stato civile che abbia celebrato il secondo matrimonio, conoscendo l'esistenza del primo, commise ancora lo stesso reato. II, n. 138.

— Il divieto di contrarre un secondo matrimonio, innanzi lo scioglimento del primo, non risulta solamente dalla legge religiosa; ma è fondato ancora sulla legge civile. Conseguenze. II, n. 139.

— L'assente, il cui coniuge abbia contratto un altro matrimonio, è il solo ammessibile ad impugnarlo da se stesso o per mezzo di procuratore munito della pruova della sua esistenza. II, n. 140.

— Quando non vi sia più incertezza sulla vita dell' assente, perchè ritornato in sua casa, le regole riacquistano la loro forza. L'art. 139 c. c. non si applica necessariamente al caso in cui l'individuo all'epoca del secondo matrimonio era semplice presunto assente. II, n. 141.

— L'assente non avrebbe dritto di profittare della colpa o dell'errore del suo coniuge per contrarre un secondo matrimonio avanti lo scioglimento del primo. II, n. 142.

— Qualora un matrimonio fosse suscettibile d'essere annullato, uno di coloro che lo contrassero non avrebbe dritto di passare a seconde nozze prima di averne fatto pronunziare la nullità. II, n. 143.

— Se i nuovi consorti oppongano la nullità del primo matrimonio, questa nullità devesi giudicare preliminarmente. II, n. 144.

— Dopo la morte, i figli potrebbero ancora invocare l'eccezione pregiudiziale. II, n. 145.

— Ne' casi in cui l'accusato di bigamia negasse la validità del primo matrimonio, la Corte criminale non potrebbe far giudicare tal questione dal giurì nè giudicarla essa medesima; ma dovrebbe soprassedere e rimettere innanzi ai tribunali civili. II, n. 146.

— Se all'epoca in cui fu contratto il secondo matrimonio il consorte poteva far valere contra il primo una nullità temporanea, sanata al momento in cui vien impugnato il secondo, tal mezzo non avrebbe efficacia, ed il consorte sarebbe colpevole del fatto di bigamia. II, n. 147.

— Dell'impedimento per causa di parentela. Che intendasi per parentela. II, n. 148.

— Avvene di tre specie: parentela naturale, parentela naturale e civile, parentela meramente civile. II, n. 149.

— Nella parentela si distinguono la linea ed il grado: che mai intendasi per linea: la linea è retta o trasversale. II, n. 150.

— I gradi si contano per generazione. II, n. 151.

— Che intendasi per affinità. II, n. 152.

— Le proibizioni di matrimonio per causa di parentela o affinità erano un tempo molto estese. II, n. 153.

— In linea retta non può contrarsi matrimonio tra gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali, e tra gli affini nella medesima linea. II, n. 154.

— Io dunque non posso sposare la vedova di mio padre naturale, nè la vedova del padre del medesimo: *vice-versa*, mio padre naturale non può sposare la mia vedova, nè la vedova di mio figlio. II, n. 155.

— La disciplina ecclesiastica riconosce una specie di affinità tra una persona ed i figli e discendenti di un' altra persona colla quale visse in concubinato. II, n. 156.

— Lo spirito del Codice non permetterebbe che si prendessero indagini per stabilire il concubinato ad oggetto d' impedire il matrimonio. II, n. 157.

— Se il concubinato fosse provato per mezzo del riconoscimento di un figlio naturale fatto da due individui, il matrimonio sarebbe mai vietato tra l'uno d'essi ed i figli dell' altro? No. II, n. 158.

— Il matrimonio dovrebbe non pertanto proibirsi, per non offendere i pubblici costumi, tra un individuo e la figlia di colei colla quale egli avesse contratto matrimonio che fu annullato, anche quando per la mala fede de' coniugi, esso non produrrebbe gli effetti civili. II, n. 159.

— Riguardo alla proibizione, è indifferente che la parentela sia adulterina, incestuosa, o semplicemente naturale. II, n. 160.

— Nella linea trasversale il matrimonio è vietato tra il fratello e la sorella legittimi o naturali, e gli affini nel medesimo grado. II, n. 161.

— Io dunque non posso sposare la sorella, anche naturale di mia moglie. II, n. 162.

— La proibizione segue gl'individui in paese straniero, e rende nullo il matrimonio che vi avessero contratto, abbenchè non l'avessero fatto iscrivere in Francia, e non vi assumessero pubblicamente la qualità di consorte. II, n. 163.

— Lo stesso avverrebbe, tuttochè la donna fosse straniera ed appartenesse ad una nazione presso la quale fosse permesso il matrimonio tra cognati e cognate. II, n. 164.

— Altrettanto dovrebbe opinarsi, quand'anche il marito fosse straniero. II, n. 165.

— Qualora un di coloro, che si propongono contrarre matrimonio, fosse figlio naturale non riconosciuto, il ministero pubblico avrebbe mai diritto di fare indagini, sia per la maternità, sia per la paternità, a fin di stabilire l'impedimento per parentela o affinità? II, n. 166.

— *Quid* se dopo il matrimonio di un individuo con una figlia naturale non riconosciuta, il padre di lui, che non acconsentì al matrimonio, riconoscesse sua nuora per figlia? II, n. 167.

— Il matrimonio è ugualmente vietato tra lo zio e la nipote, tra il prozio e la pronipote; e *viceversa*. II, n. 168.

— Il Re può rimuovere la proibizione per gravi motivi. II, n. 169.

— Presso i Romani il matrimonio era anche vietato in questi gradi. Vi fu d'uopo di un senatoconsulto per autorizzare quello di Claudio con Agrippina, figlia di suo fratello Germanico. II, n. 170.

— La proibizione non si estende agli zii e zie, a' nipoti ed alle nipoti per affinità. II, n. 171.

— Nè molto meno à luogo in questo grado, in caso di parentela naturale. II, n. 172.

— Impedimento risultante dall' adozione. II, n. 173.

— La donna maritata non può contrarre altro matrimonio innanzi dieci mesi compiti dallo scioglimento del primo. II, n. 174.

— Conveniva evitare la confusione delle famiglie. II, n. 175.

— Ma generalmente l'impedimento è solo proibitivo. II, n. 176.

— Impedimento emergente dal divorzio pronunziato per causa di adulterio, esso sussiste sempre, abbenchè il divorzio sia abolito. II, n. 177.

— Ma è semplicemente proibitivo. II, n. 178.

— Non vi sarebbe divieto se il consorte innocente avesse ottenuto la separazion personale, invece del divorzio. II, n. 179.

— I coniugi divorziati, non possono più riunir-

si; ma dovrebbe favorirsi il ristabilimento del matrimonio; specialmente se vi fossero figli. II, n. 180.

CAPITOLO II.

DELLE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO.

— In generale, dal dritto di acconsentire al matrimonio emana quello di opporsi alla sua celebrazione. II, n. 181.

— Il dritto di opposizione è meno esteso di quel che lo era nell' antica giurisprudenza. II, n. 182.

SEZ. I. — QUALI SIENO LE PERSONE CHE POSSONO OPPORSI AL MATRIMONIO, E QUALI I MOTIVI CHE AUTORIZZANO LE OPPOSIZIONI.

— Quattro classi di persone possono opporsi alla celebrazione del matrimonio. II, n. 183.

— Questo dritto spetta alla persona congiunta in matrimonio con una delle parti contraenti. II, n. 184.

— Ma una promessa di matrimonio non dà questo dritto, giacchè per massima non à effetto. II, n. 187.

— Il padre, la madre ed altri ascendenti possono fare opposizioni, allorchè il figlio abbia più di venticinque anni compiti. II, n. 188.

— Non lo possono che secondo l' ordine stabilito circa al consenso. II, n. 189.

— Il loro dritto non è limitato a certi motivi, ma è assoluto. II, n. 190.

— Quando però il figlio sia giunto all'età competente a poter contrar matrimonio per effetto della sua volontà, l'opposizione degli ascendenti è rigettata, se non abbia per base un impedimento d'ordine pubblico, e lo stato di demenza del figlio. II, n. 191.

— Arresto di cassazione, basato sulla legge, che dà luogo a desiderare non aver essa più esteso il dritto di opposizione in persona degli ascendenti. II, n. 192.

— In mancanza di ascendenti, i collaterali della qualità espressa nell' art. 174 c. c. ànno personalmente il dritto di fare opposizione per mancanza di consenso del consiglio di famiglia, nel caso in cui fosse richiesto, e per demenza del futuro sposo. II, n. 193.

— Gli affini non ànno mai personalmente il dritto di opposizione. II, n. 194.

— L'ascendente, posto nell' impossibilità di manifestare la propria volontà, è considerato come non esistente: in conseguenza l'art. 174 c. c. applicasi pure in tal caso. II, n. 195.

— Quando l'opposizione sia basata sulla demenza, non v'à d'uopo che l'opponente provochi la interdizione prima che sia dimandato di togliersi l'opposizione. II, n. 196.

— In mancanza di ascendenti, il consiglio di famiglia, con una sua deliberazione, può dare in-

carico al tutore o ad uno de' suoi membri di fare opposizione al matrimonio del minore di anni ventuno. II , n. 197.

— Ciò non può applicarsi all' individuo *maggiore di età* non interdetto , anche quando fosse in istato di demenza: non vi sono allora se non i congiunti della qualità espressa nell' art. 174 c. c. che abbiano il dritto di fare opposizione. II , n. 198.

— Se l' individuo fosse interdetto , il tutore, nella sua sola qualità , potrebbe fare opposizione ; ed il consiglio di famiglia potrebbe ordinarglielo. II , n. 199.

— È obbligo de'congiunti, i quali non ànno qualità per fare opposizione , e che conoscono un impedimento d'ordine pubblico , di prevenirne l'uffiziale dello stato civile , ed anche il ministero pubblico. II , n. 200.

— Nel caso d' incesto , di bigamia e d'incompetenza dell' uffiziale dello stato civile , il pubblico ministero à dritto di opporsi alla celebrazione del matrimonio. II , n. 201.

— Può esso interporre appello avverso la sentenza, che abbia rigettata la sua opposizione. II, n. 202.

— Da qualunque persona provenga l' opposizione , l' uffiziale dello stato civile non deve celebrare il matrimonio , se non gli sia esibito l' atto di essere stata tolta. II , n. 203.

— L' uffiziale dello stato civile deve senza ritardo menzionare sommariamente le opposizioni sul registro delle pubblicazioni. II , n. 204.

SEZ. II. — DELLE FORMALITA' DELL' OPPOSIZIONE E DEL MODO DI GIUDICARLA.

— Se l'opposizione venga rigettata, gli opponenti, eccettochè gli ascendenti possono essere condannati ai danni ed interessi. II, n. 216.

— Per massima, l'opponente che succumbe deve sopportare le spese. II, n. 217, 218.

— Il matrimonio deve celebrarsi nel comune in cui una delle parti à il suo domicilio; e il domicilio circa al matrimonio si stabilisce con sei mesi di abitazione continua nel medesimo comune. II, n. 219.

— Non può celebrarsi il matrimonio in un domicilio cui si sia rinunziato, nè nel comune nel quale non per anco si abbia una residenza di sei mesi continui, quando anche vi si avesse il proprio domicilio reale. II, n. 220.

— Allorchè abbia taluno dimorato per sei mesi consecutivi in un comune, può mai celebrar pure il matrimonio in quello del domicilio reale? Discussione nel Consiglio di Stato intorno a ciò. II, n. 221.

— Riassunto della discussione. II, n. 222.

— Pare che l'art. 174 c. c. voglia parlare della residenza attuale continuata per sei mesi, e non del domicilio in cui taluno più non dimori da oltre sei mesi. II, n. 223.

— Il matrimonio non sarebbe tuttavolta nullo per essersi celebrato nel domicilio reale, invece che nel comune dell'attuale residenza. II, n. 224.

— Domicilio de' minori circa al matrimonio. II, n. 225.

— Sunto della nostra dottrina sul domicilio in fatto di matrimonio. II, n. 226.

— Prima della celebrazione del matrimonio l'uffiziale dello stato civile fa due pubblicazioni. II, n. 227.

— È in facoltà del Re il dispensare da una di esse: formalità da praticarsi. II, n. 228.

— Il matrimonio non può celebrarsi prima del terzo giorno dopo e non compreso quello della seconda pubblicazione. II, n. 229.

— In quali comuni debbano esser fatte le pubblicazioni. II, n. 230.

— Documenti che convien presentare all'uffiziale dello stato civile prima della celebrazione del matrimonio. II, n. 231.

— Il matrimonio contratto in paese straniero tra francesi e stranieri, è valido, ove sia stato celebrato secondo le formalità ivi in uso, purchè il Francese non abbia contravvenuto alle leggi, che regolano la sua persona. II, n. 232.

— La capacità della straniera che sposi un Francese si regola mediante la legge del costei paese. II, n. 233.

— Il matrimonio tra francesi, formato in paese straniero, può indifferentemente celebrarsi secondo le formalità e dagli ufficiali del paese, e secondo le leggi francesi dagli agenti diplomatici francesi. II, n. 234.

— Il matrimonio tra francesi e stranieri in regno straniero, allora è valido, quando sia stato celebrato secondo le formalità, e dagli ufficiali di colà. II, n. 235.

— Decisioni, le quali giudicarono, malgrado la regola che il *militare* sotto *la bandiera reputasi in Francia*, essere validamente celebrato secondo le formalità e dagli ufficiali di un paese straniero il matrimonio ivi contratto. II, n. 236.

— Il matrimonio celebrato presso lo straniero dev'esser preceduto da pubblicazioni fatte in Francia. II, n. 237.

— Ma la mancanza di pubblicazioni non produce nullità del matrimonio. II, n. 238.

— Fra tre mesi dal ritorno del Francese, l'atto di celebrazione deve essere trascritto sul registro del suo domicilio. II, n. 239.

— Questo termine non è di rigore, ma la trascrizione potrà esser fatta in ogni epoca; conseguenze della trascrizione tardiva. II, n. 240.

SEZ. III. — DELLE FORMALITA' DELLA CELEBRAZIONE.

— Formalità della celebrazione. II, n. 241.

— Formalità dell' atto della celebrazione. II, n. 242.

CAPITOLO III.

DELLA PRUOVA DEL MATRIMONIO.

— Niuno può reclamare il titolo di coniuge, se non esibisce un atto di celebrazione del matrimonio, iscritto su' registri. II, n. 243.

— Un atto inscritto sopra un foglio volante non prova il matrimonio. II, n. 244.

— Il più lungo possesso di stato non può dispensare il preteso coniuge, che lo invoca, dall'esibire l'atto di celebrazione. II, n. 245.

— Ancorchè il reclamante sia vedovo e fosse stato riconosciuto come coniuge dai collaterali dell'altra parte. II, n. 246.

— La regola applicasi pure ai pretesi coniugi tra essi. II, n. 247.

— Quando non vi sieno esistiti registri o si fossero smarriti, e sia ciò assodato, il matrimonio può provarsi tanto per mezzo di registri e carte domestiche, quanto di testimonî. II, n. 248.

— Avvien lo stesso, se, invece della perdita dei registri, siesi soppresso qualche foglietto: ma i tribunali ànno un potere discrezionale circa l'ammissione della pruova. Arresto. II, n. 249.

— Allorchè avvi possesso di stato e sia esibito l'atto di celebrazione, i coniugi non possono rispettivamente dimandare la nullità dell'atto. II, n. 250.

— Se anche in tal caso, l'atto sia stato inscritto sopra un semplice foglio volante, non prova il matrimonio. Controversia intorno a ciò. II, n. 251.

— Da che, mediante il possesso di stato, non possono i coniugi rispettivamente dimandare la nullità dell'atto inscritto su' registri, non ne segue che non possono dimandare la nullità del matrimonio, ove siasi contratto contra le disposizioni della legge. II, n. 252.

— I figli di due individui morti, e che vissero

pubblicamente come marito e moglie sono dispensati dall'esibire l'atto di celebrazione. II, n. 253.

— Antica giurisprudenza intorno a ciò. II, n. 254.

— I figli potrebbero ugualmente essere dispensati dall'esibire l'atto di celebrazione, se il padre o la madre superstite fosse impossibilitato a fare una dichiarazione, perchè assente o demente. II, n. 255.

— I dritti de' figli non sono irrevocabilmente stabiliti secondo la loro posizione al momento della morte di chi premuoia de' loro genitori, i quali vissero pubblicamente da coniugi, ed il cui atto di matrimonio non vien presentato da' figli: è questo un punto, che dipende dalle circostanze. II, n. 256.

— Della soppressione di stato. II, n. 257.

— Modi con cui si commette il misfatto di soppressione di stato. II, n. 258.

— L'essersi omesso d'inscrivere un matrimonio sopra i registri, o l'essersi inscritto sopra un registro diverso da quello a ciò destinato, ovvero sopra un foglio volante, costituisce il misfatto di soppressione di stato. II, n. 259.

— Ma la soppressione fraudolenta di questo atto per parte dell'uffiziale dello stato civile lo assoggetterebbe all'applicazione dell'art. 173 c. pen. II, n. 260.

— Nel caso di soppressione di stato, l'inscrizione del giudicato criminale ne' registri assicura al matrimonio tutti i suoi effetti civili dal dì che fu celebrato. II, n. 261.

— Se l'autore del fatto sia morto, l'azione vien

diretta in linea civile dal pubblico ministero, a richieste ed in presenza delle parti. II, n. 262.

CAPITOLO IV.

DELLE DIMANDE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO.

— Il matrimonio non è nullo di pieno dritto, qualunque sieno i vizî che in se contenga: bisogna farne giudicare la nullità. II, n. 263.

— Allorchè un atto di matrimonio vien rigettato come falso, convien far giudicare la falsità. II, n. 264.

— L'inosservanza delle condizioni e delle formalità non sempre porta a nullità. II, n. 265.

— Su tal riguardo non vi sono regole generali ed assolute. II, n. 266, 267.

SEZ. I. — DELLE NULLITA' RELATIVE.

— Delle diverse specie di nullità relative. II, n. 268.

— Il matrimonio contratto senza il libero consenso degli sposi o di uno di essi, oppure per effetto di errore nella persona, non può essere impugnato se non dagli sposi o dallo sposo coatto o indotto in errore. II, n. 269.

— Se lo sposo morisse nel tempo utile per dimandare la nullità, e senza aver approvato il matrimonio, gli eredi di lui avrebbero mai azione? II, n. 270.

— Se lo sposo morisse durante il giudizio, i suoi eredi potrebbero proseguire l'azione. II, n. 271.

— Se i genitori, il consenso de' quali era richiesto, abbiano ancor essi acconsentito al matrimonio per forza o per errore, possono per tal motivo dimandare la nullità per proprio dritto. II, n. 272.

— Termine nel quale dovrebbero procedere. II, n. 273.

— Lo sposo violentato o indotto in errore non può più produrre la sua dimanda di nullità dopo sei mesi di coabitazione continua da quando cessò la violenza o l'errore. II, n. 274.

— Perchè mai non siasi scorta una tacita ratificazione nella coabitazione minore di sei mesi dacchè cessò la violenza o l'errore? II, n. 275.

— La decisione che dichiarasse inammessibile lo sposo per aver intentato la sua azione dopo sei mesi dal giorno del matrimonio, dovrebbe provare in fatto che la violenza o l'errore sian cessati da sei mesi, altrimenti andrebbe soggetta a censura. II, n. 276.

— Spetta all'attore il provare, quando l'azione era intentata dopo sei mesi dal matrimonio, che la violenza o l'errore sian continuati. II, n. 277.

— Risulterebbe forse una tacita approvazione dal silenzio osservato per dieci anni da quando cessò la violenza o l'errore, sebbene non vi sia stato coabitazione? II, n. 278.

— Se la donna divenga incinta dopo sei mesi dacchè cessò la violenza o l'errore, risulta mai da simil fatto una tacita approvazione? II, n. 279.

— La nascita di un figlio entro questo termine non costituirebbe un' approvazione del matrimonio. II, n. 280.

— Questo figlio non è men legittimo di pieno diritto, salvo il rifiuto di riconoscerlo. II, n. 281.

— Un'approvazione espressa purga egualmente il vizio della violenza o dell'errore. II, n. 282.

— Non è perciò necessario che l'atto comprenda le condizioni prescritte dall'art. 1338. II, n. 283.

— Se lo sposo costretto o violentato ratifichi nella minore età, la sua ratificazione purga forse il vizio? II, n. 284.

— Il matrimonio contratto senza il consenso dei genitori, degli ascendenti o del consiglio di famiglia ne' casi in cui era necessario, può essere impugnato solamente da coloro, il cui consenso era richiesto, e da quello delli sposi, che ne avea bisogno. II, n. 285.

— Ma l'azione per annullamento deve intendersi secondo l'ordine stabilito dagli art. 148, 149, 130, 158 e 160 c. c. II, n. 286.

— Se il padre muoia nel termine utile, senza avere approvato il matrimonio, può la madre domandare la nullità. II, n. 287.

— Se al tempo del matrimonio il padre non poteva manifestare la sua volontà, ma ne abbia acquistato la facoltà nel termine utile, a lui e non alla madre si appartiene l'azione di nullità. II, n. 288.

— L'azione de' genitori si estingue colla lor morte. II, n. 289.

— Lo stesso sarebbe, quando anche l'azione si fosse già incoata. II, n. 290.

— Allorchè si richiedesse il consenso degli avi, e ve ne siano in entrambe le linee, ciascuno di esse può impugnare il matrimonio; ma l'approvazione dell'altra, anche data in grado di appello, pon fine all'istanza. II, n. 291.

— Qualora fosse richiesto il consiglio di famiglia, l'azione di nullità non può essere sperimentata se non in virtù di una sua deliberazione. II, n. 292.

— La morte dello sposo, avvenuta prima che fosse presa la deliberazione, impedirebbe d'intentarsi la dimanda. II, n. 293.

— Il matrimonio di un figlio naturale non riconosciuto, contratto senza il consenso di un tutore *ad hoc*, può impugnarsi soltanto da questo sposo. II, n. 294.

— Motivi della legge accordando l'azione di nullità allo sposo, il quale contrasse matrimonio senza il consenso de' suoi parenti. II, n. 295.

— Lo sposo, che avesse usato mezzi fraudolenti per ingannare il consorte nel proprio stato, non potrebbe essere ammesso a dimandarne l'annullamento. II, n. 296.

— L'azione de' parenti si estingue quando abbiano approvato il matrimonio. II, n. 297.

— Non si estingue colla morte del consorte avvenuta nel termine utile. II, n. 298.

— Nè colla sua ratificazione. II, n. 299.

— Ma quella dello sposo si estingue coll'approvazione de' parenti. II, n. 300.

— Dell'approvazione espressa o tacita degli ascendenti. II, n. 301.

— Avvi ancora approvazione tacita per parte loro, quando sia scorso un anno senz'alcun reclamo, da che seppero il matrimonio; ma bisogna che la decisione provi positivamente questo fatto, altrimenti potrebbe andar soggetta a censura. II, n. 302.

— Dell'approvazione del consiglio di famiglia. II, n. 303.

— L'approvazione degli ascendenti, anche data pendente l'azione introdotta dallo sposo, dovrebbe arrestarne il corso. II, n. 304.

— Se gli ascendenti conoscevano da un anno il matrimonio, non potrebbe ammettersi lo sposo a dimandarne l'annullamento. II, n. 305.

— Ma la cessazione di questo termine di un anno, durante l'azione intentata dal figlio, non la farebbe finire. II, n. 306.

— L'età competente di cui parla l'art. 183 c. c. è di venticinque anni pel figlio di famiglia che avesse ascendenti, de' quali non dimandò il consenso: controversia. II, n. 307.

— Lo sposo non può legalmente nella minore *età* ratificare, anche in ciò che il riguarda, il matrimonio contratto senza il consenso de' proprî ascendenti. II, n. 308.

— Ciò si applica per massima al figlio di fami-

glia minore di anni venticinque, sebbene maggiore di ventuno: controversia. II, n. 309.

— Probabilmente i tribunali lo dichiarerebbero inammissibile a proporre la sua dimanda per annullamento. II, n. 310.

— Dovrebbe esserlo se al tempo che il ratificò avesse potuto, attesa la morte del suo ascendente, contrarre matrimonio mediante la propria volontà. II, n. 311.

— In caso di matrimonio contratto senza il consenso de' parenti, una coabitazione *qualunque* dopo che lo sposo abbia terminato l'età competente, lo rende forse inammissibile a dimandarne l'annullamento? II, n. 312.

SEZ. II. — DELLE NULLITA' ASSOLUTE O DI ORDINE PUBBLICO.

— Vi sono cinque cause di nullità assolute. II, n. 313.

— Il matrimonio contratto prima dell'età competente può essere impugnato da' coniugi e da tutti coloro, che vi abbiano interesse: può esserlo anche dal ministero pubblico, ma quando sussista tuttavia. II, n. 314.

— Il coniuge, il quale, contraendo matrimonio, seppe che il suo consorte non aveva l'età richiesta, può mai dimandarne la nullità? Controversia. II, n. 315.

— I parenti, i quali acconsentirono al matrimonio, non possono in tal caso dimandarne l'annullamento. II, n. 316.

— Quando acconsentirono, ànno il dritto all'azione nell'ordine stabilito per lo consenso; ma la morte dell'ascendente in primo grado non estingue l'azione. II, n. 317.

— Se i genitori acconsentirono al matrimonio del figlio impubere, gli ascendenti di grado superiore non ànno, vivendo i primi, l'azione di nullità; ma l'ànno dopo la loro morte, se la nullità non sia sanata. II, n. 318.

— La nullità è sanata quando sian trascorsi sei mesi da che il consorte sia giunto all'età competente, o quando la moglie che non aveva tale età, abbia concepito prima del termine di questi sei mesi. II, n. 319.

— Dubbî che nella pratica deve far sorgere la giustificazione di quest'ultimo mezzo d'irricettibilità. II, n. 320.

— Allorchè la moglie, il cui marito non aveva l'età competente, divenga incinta tra sei mesi innanzi simile età, tal circostanza produce mai il mezzo d'irricettibilità? II, n. 321.

— L'esistenza di un primo matrimonio è motivo di nullità assoluta per un secondo. Riguardo al dritto d'impugnare il matrimonio contratto dal coniuge di un assente *ritornato*, ed alle persone che possono esperimentarlo: rimessione. II, n. 322.

— Dopo la morte dell'assente, coloro che ànno

interesse all'annullamento del secondo matrimonio possono impugnarlo, provando che l'assente esisteva al tempo che si celebrò, salvo gli effetti risultanti dalla buona fede de' nuovi sposi o da uno di essi. II, n. 323.

— Il coniuge che contrasse un matrimonio può egli stesso dimandarne l'annullamento. II, n. 324.

— Il nuovo sposo lo può similmente, sebbene fosse in mala fede, o potesse credere alla nullità del primo matrimonio sol per errore di dritto. II, n. 325.

— Viemaggiormente può dimandarne la nullità il coniuge, in danno del quale si contrasse un secondo matrimonio. II, n. 326.

— I collaterali ed i figli nati da altro matrimonio il possono del pari, ma non in vita de' due coniugi. II, n. 327.

— In qual tempo gli ascendenti possono dimandare l'annullamento del secondo matrimonio. II, n. 328.

— La nullità risultante dal vizio di bigamia non si sana mediante alcun elasso di tempo, con alcuna ratificazione, nè con lo scioglimento del primo matrimonio. II, n. 329.

— L'azione del ministero pubblico non deve sperimentarsi se non durante la simultanea esistenza de' due matrimoni. II, n. 330.

— Da chiunque sia impugnato il secondo matrimonio, se i nuovi sposi o uno di essi oppongano la nullità deve preliminarmente giudicarsi. *Rimessione* per molte questioni. II, n. 331.

alcuna delle parti, o perchè celebri il matrimonio fuori del suo territorio. II, n. 340.

— Antica giurisprudenza riguardante la delegazione del potere di celebrare il matrimonio: tale delegazione è autorizzata vigente il codice. II, n. 341.

— Quand' anche il fosse, l' uffiziale non potrebbe procedere alla celebrazione fuori del proprio territorio. II, n. 342.

— Arresto, il quale nondimeno decise che il matrimonio celebrato da un uffiziale fuori del suo comune non era nullo, ed abbenchè il numero dei testimoni richiesti per la celebrazione fosse incompleto. II, n. 343.

— Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non avendo il ministero pubblico la via dell' azione in materia di matrimonio sol per dimandarne la nullità, e ne' casi preveduti dall'art. 184 c. c., non à il dritto d' interporre l'appellazione da una sentenza pronunziante l'annullamento di un matrimonio: pericoli della insufficienza della legge in tal punto. II, n. 344.

— Nemmeno à il dritto di opporsi alla celebrazione di un matrimonio, del quale il suo dovere gli prescriverebbe dimandare la nullità, e di appellare dalla sentenza che rigettò la sua opposizione. II, n. 345.

SEZ. III. — DEGLI EFFETTI DEL MATRIMONIO ANNULLATO, O MATRIMONIO PUTATIVO.

re un adulterio nell' atto di concepirli. II, n. 354.

— Un matrimonio, anche valido, non legittimerebbe il figlio adulterino, ancorchè uno degli sposi all'epoca del concepimento non sapeva di commettere adulterio. II, n. 355.

— Il matrimonio putativo legittimerebbe mai un figlio semplicemente naturale? II, n. 356.

— Il figlio conceputo in un tempo, in cui i suoi genitori non potevano unirsi, non sarebbe legittimo per effetto del loro matrimonio, ancorchè valido, sebbene era cessato l' impedimento all' epoca della nascita. II, n. 357.

— Allorchè gli sposi o uno di essi giungano a conoscere il vizio esistente nel loro matrimonio, debbono separarsi. II, n. 358.

— Ciò non applicasi alla nullità risultante dalla mancanza di età competente che si sana col solo elasso di tempo. II, n. 359.

— Gli sposi, il cui matrimonio sia capace di essere annullato per mancanza di pubblicità o incompetenza dell' uffiziale, possono lecitamente rimanere uniti finchè una sentenza passata in giudicato non li condanni a separarsi. II, n. 360.

— La donna, la quale sposò in buona fede un morto civilmente e che scopra il proprio errore, nè tampoco è obbligata a separarsene, sopratutto se possa con ciò temere di porlo in pericolo. II, n. 361.

— Se trattisi del vizio d' incesto o di bigamia chiaramente provato agli sposi o allo sposo in

buona fede, debbono essi immediatamente separarsi; o se uno di loro non voglia acconsentirvi, deve l'altro dimandar la nullità, almeno se possa farlo senz' arrecar danno al suo consorte. II, n. 362.

— Qual sarà lo stato de' figli conceputi dopo che gli sposi o lo sposo, che non si separarono, abbiano conosciuto il vizio della loro unione? *Controversie*. II, n. 363.

— I figli nati dal matrimonio putativo ànno i dritti di successibilità anche riguardo allo sposo in mala fede, senza che il medesimo loro succeda. II, n. 364.

— Essi ànno pure i dritti di successibilità circa agli ascendenti di questo sposo. II, n. 365.

— Tali dritti sono reciproci. II, n. 366.

— Allorchè i due sposi siano in buona fede, conservano a vicenda i vantaggi che si fecero, per esercitarli ne' medesimi casi e nell'epoca stessa che se fosse stato valido il matrimonio. II, n. 367.

— Quando avviene la separazione, la donna riprende i beni da essa portati in dote, ed esercita i suoi dritti di comunione. II, n. 368.

— Gli sposi conservano mai scambievolmente i dritti di successibilità? II, n. 369.

— Nel caso in cui uno degli sposi soltanto sia in buona fede, conserva egli i vantaggi che gli furono fatti, e non l'altro, ancorchè si fossero stipulati reciproci. II, n. 370.

— Dritti del marito circa alla comunione, qualora sia in mala fede la moglie. II, n. 371.

CAPITOLO V.

DEGLI OBBLIGHI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO, E DE' DRITTI E DOVERI DE' CONIUGI.

SEZ. I. — DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTIVE CHE NASCONO DAL MATRIMONIO TRA I GENITORI O ALTRI ASCENDENTI, ED I FIGLI O DISCENDENTI.

— L'obbligo de' genitori di somministrare alimenti ai figli non è limitato ad un certo tempo. II, n. 382.

— Son dovuti gli alimenti al figlio bisognoso, quando anche abbia ricevuto uno stabilimento dai suoi genitori. II, n. 383.

— Debbonsi pure gli alimenti dai genitori anche al figlio, che siasi ammogliato senza loro consenso. II, n. 384.

— Non sarebbero dovuti dal padre al figlio, il quale si fosse reso colpevole contro di lui di un fatto, che producesse la indegnità. II, n. 385.

— Perchè il figlio fosse escluso dal dritto di chiedere alimenti, neanche sarebbe necessario che il fatto, di cui si fosse reso colpevole, fosse di natura tale da produrre l'indegnità, purchè fosse grave. II, n. 386.

— Secondo il linguaggio legale, col nome di figli si comprendono gli altri discendenti: in conseguenza son dovuti loro gli alimenti. II, n. 387.

— La decisione, la quale giudicasse in dritto che non ne siano loro dovuti, comprenderebbe una violazione della legge. II, n. 388.

— Il dritto de'nipoti va esercitato gradatamente. II, n. 389.

— Quelli che somministrarono alimenti ai figli, quali sarebbero i precettori, ànno azione contra i genitori, quando anche i medesimi non abbian dato incarico a tal riguardo. II, n. 390.

— Ànno pure azione contra i figli stessi, allorchè i medesimi posseggano i mezzi di pagare gli

alimenti ed i genitori non siano in istato di farlo. II, n. 391.

— I figli a vicenda debbono alimenti ai lor genitori ed altri ascendenti che si trovino in bisogno. II, n. 392.

— Devesi bensì osservare la gradazione, qualora i più prossimi ascendenti siano in istato di somministrare gli alimenti. II, n. 393.

— I figli di un figlio premorto debbono alimenti, come i figli del primo grado che tuttavia vivano. II, n. 394.

— Se la medesima persona abbia il padre ed il figlio entrambi in istato di somministrar gli alimenti, è in obbligo di darli il figlio. II, n. 395.

— I figli naturali debbono alimenti ai lor genitori, che gli abbiano legalmente riconosciuti. II, n. 396.

— Dacchè un figlio non avesse avuto un assegnamento a contemplazione di matrimonio, quando i suoi fratelli e sorelle lo conseguirono, non sarebbe per questo esente dall'obbligo di somministrare alimenti ai suoi genitori, se avesse come darli. II, n. 397.

— L'obbligo di somministrare alimenti ai genitori, non produce quello di pagare i loro debiti. II, n. 398.

— Presentemente il padre, il quale non sia debitore verso il figlio, cui chiede alimenti, non è in obbligo di abbandonargli i pochi beni, che gli rimangono, perchè la sua dimanda fosse ammissibile. II, n. 399.

— I figli creditori de' loro genitori possono esercitare contro essi, come contro ogni altro individuo, qualunque esecuzione, salvo l'arresto personale. II, n. 400.

— Il beneficio chiamato dagl'interpetri del dritto romano beneficio di *competenza* non è stato ammesso nella legislazione francese, per cui il padre che sia debitore verso il figlio di una somma eguale al valore de' suoi beni, non ne potrebbe ritenere una parte qualunque, salvo al figlio di somministrargli gli alimenti. II, n. 401.

— Il genero e la nuora debbono alimenti ai loro suocero e suocera, ed a vicenda. II, n. 402.

— Vivente il coniuge, che abbia i mezzi di somministrare gli alimenti, debbono essi prendersi sopra i suoi beni, salvo le regole riguardanti la comunione. II, n. 403.

— Il genero che non abbia ricevuto alcuna dote deve sempre gli alimenti. II, n. 404.

— Li dovrebbe per parte sua, ancorchè vi fossero fratelli e sorelle di sua moglie in istato, al par di lui di somministrarli. II, n. 405.

— Il genero e la nuora debbono pure alimenti agli altri ascendenti del loro consorte. II, n. 406.

— L'obbligo di somministrare alimenti al padre in bisogno è un peso dell'eredità del figlio. II, n. 407.

— Per *alimenti* intendesi tutto ciò che è necessario alla vita. II, n. 408.

— Gli alimenti son dovuti in proporzione de' bisogni di chi li dimanda, e della fortuna di chi li deve. II, n. 409.

— Spetta al reo il provare che l'attore non sia in bisogno, perchè una negativa, la mancanza dei mezzi di sussistenza, non può provarsi. II, n. 410.

— Generalmente allorchè vi siano molte persone in istato di somministrare gli alimenti, essi debbono accordarsi in proporzioni meno ristrette di quando avvene una sola. II, n. 411.

— I figli maggiori possono mai in taluni casi ottenere alimenti, benchè abbiano ricevuta la educazione necessaria per l'esercizio d'una professione liberale? II, n. 412.

— Gli alimenti si somministrano o in annua pensione, o in natura, cioè, circa a tal secondo modo, che essi sono ricevuti in casa di chi li deve. II, n. 413.

— Caso in cui chi li deve può essere ammesso a liberarsene in natura. II, n. 414.

— L'offerta che fanno i genitori di accogliere il figlio in lor casa, dev'essere facilmente ammessa. II, n. 415.

— Allorchè chi somministra gli alimenti o chi li riceve sia rimesso in uno stato tale che l'uno non possa più darne o che l'altro più non ne abbia bisogno in tutto o in parte, può dimandarsi l'assoluzione, o la riduzione. II, n. 416.

— Il padre può mettere nel capitolo di discarico della tutela gli alimenti somministrati da lui al figlio che aveva rendite sufficienti, di cui egli non ebbe l'usufrutto. II, n. 417.

— Se colui al quale furono concessi alimenti si renda colpevole di un fatto grave d'ingratitudine,

il debitore può dimandare la sua liberazione. II, n. 418.

— L'obbligo del genero e della nuora cessa in due casi: quando la suocera passi a seconde nozze; quando il coniuge che produceva l'affinità ed i figli nati dalla sua unione sian morti. II, n. 419.

— Ove la suocera passa a seconde nozze, non è dispensata di somministrare alimenti al suo genero ed a sua nuora allorchè l'affinità tuttavia sussista, abbenchè non abbia più luogo la reciprocanza. II, n. 420.

— Il passaggio della madre a seconde nozze non le fa perdere il dritto a dimandare alimenti dai suoi figli. La nuora, che avendo figli del matrimonio, contragga seconde nozze, deve ancora alimenti al suocero ed alla suocera, ma senza reciprocanza. II, n. 421.

— Allorchè i figli del coniuge, che produceva l'affinità, siano in istato di somministrare gli alimenti, essi li debbono, e non già il genero e la nuora. II, n. 422.

— Dopo la morte di chi avrebbe potuto prendere alimenti, non può esserne fatta la dimanda da'suoi creditori, benchè sostengano di averli somministrati. II, n. 423.

— Vigente l'antico dritto, l'obbligo di coloro che dovevano alimenti era solidale: quasi tutti gli autori pretendono pure che lo sia ancora, ma nulladimeno non lo è. Decisioni che giudicarono la quistione in senso diverso. II, n. 424.

— L'obbligo di somministrare alimenti è piuttosto indivisibile che solidale: conseguenze. II, n. 425.

— La pensione a titolo di alimenti non è per sua natura soggetta a sequestro. Modificazione che soffre la regola. II, n. 246.

— In generale la prestazione d'alimenti non è soggetta a compensazione contra la volontà di colui al quale è dovuta. II, n. 427.

— L'art. 1004 c. pr. che vieta di compromettere sulle donazioni ed i legati a titolo di alimenti, non è applicabile a quelli che furono accordati da' tribunali. II, n. 428.

— Le parti possono ugualmente transigere su questi alimenti. II, n. 429.

SEZ. II. — DE' DRITTI E DE' DOVERI RISPETTIVI DE' CONIUGI.

— I coniugi si devono vicendevolmente fedeltà, soccorso, assistenza. II, n. 430, 431.

— Il marito deve specialmente proteggere sua moglie. II, n. 432.

— La moglie ubbidire a suo marito. II, n. 433.

— Ella deve abitare seco; à il domicilio di lui. Il marito deve somministrarle tutto ciò che l'è necessario, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato. II, n. 434.

— Ella è obbligata di seguirlo, anche in paese straniero; discussione in Consiglio di Stato su tal punto; antica giurisprudenza contraria. II, n. 435.

— Quando non voglia abitare con suo marito,

questi può dimandare la separazion personale e negarle gli alimenti : silenzio nella discussione del Consiglio di Stato sui mezzi da costringere la moglie. II , n. 436.

— La moglie non è obbligata di abitare col marito il quale mantenga una concubina nella casa coniugale , o non la riceva in una casa convenevole, o decente, secondo il proprio stato ed i proprî mezzi. II, n. 437.

— Allorchè il marito accolga convenevolmente sua moglie , e questa nulladimeno non voglia abitare con lui , si può mai lecitamente accordargli l' immissione in possesso de' beni di lei, ed autorizzarlo a fare un sequestro generale di tutte le sue rendite personali? II , n. 438.

— Non sarebbe forse più uniforme alle regole che il marito ottenesse una condanna per danni ed interessi ? II , n. 439.

— La via *manu militari*, autorizzata dalla giurisprudenza , è mai nello spirito della legge ? II , n. 440.

— Mediante il matrimonio , la moglie addiviene generalmente incapace di fare gli atti della vita civile, senza essere autorizzata. II , n. 441.

— È diversamente secondo le regole della romana legislazione. II , n. 442.

— Nell' antica giurisprudenza , l' autorizzazione del marito ne' contratti non era considerata come semplice consenso. II , n. 443.

— Diverso è vigente il Codice : essa si dà col

concorso del marito nell'atto, o mediante suo consenso espresso in iscritto. II, n. 444.

— Ma il concorso del marito deve esistere *nell'atto*: conseguenza. II, n. 445.

— Il consenso del marito può esser dato in scrittura privata, ed anche per via di lettera, ancorchè l'atto della moglie dovesse farsi in forma autentica. II, n. 446.

— Qualunque autorizzazione generale vale solamente per l'amministrazione de' beni: riguardo alle procedure da farsi ed alle alienazioni d'immobili, l'autorizzazione debb'essere speciale. II, n. 447.

— Ma nulla impedisce al marito di accordare alla moglie pe' proprî affari, una estesa procura. II, n. 448.

— L'autorizzazione data alla moglie di alienare i suoi immobili situati in certi luoghi, d'intentare tale, tal'altra azione, è speciale e come tale valida. II, n. 449.

— Allorchè il consenso del marito sia dato in iscritto è conveniente inserirlo nell'atto della moglie. II, n. 450.

— Anche quando esistesse un atto di autorizzazione, se la moglie non n'avesse fatto uso nel contrattare, il suo sarebbe nullo. II, n. 451.

— La moglie, sotto qualunque regola sia maritata, non può stare in giudizio senza essere autorizzata da suo marito, o dal magistrato, se egli si rifiuti. II, n. 452.

— La regola si applica ancora alla moglie separata personalmente. II, n. 453.

— La sola eccezione che soffre, è quando la moglie sia sottoposta ad inquisizione criminale o di polizia. II, n. 454.

— Quindi sebbene sia pubblica mercantessa, non può stare in giudizio, neanche per gli affari del suo negozio, senza essere autorizzata. II, n. 455.

— La moglie, i cui parenti dimandano l' interdizione, deve essere ancora autorizzata dal marito, ed in sussidio dal magistrato. II, n. 456.

— Distinzione da farsi, allorchè una donna che abbia un litigio si mariti durante il suo corso. II, n. 457.

— Il terzo non può legalmente interporre appello, senza citare anche il marito, sebbene abbia potuto continuare le sue procedure in prima istanza, finchè non gli si sia intimato il cambiamento di stato. II, n. 458.

— L'autorizzazione dal marito data alla moglie d' intentare una dimanda, non comprende quella di procedere in grado di appello. II, n. 460.

— Allorchè il marito à autorizzato sua moglie a stare in giudizio, ed ella succumba, deve forse anche egli essere condannato, almeno per le spese? Distinzioni da farsi. II, n. 461.

— La donna maritata che assuma in una istanza la qualità di nubile o vedova, non à meno dritto, per massima, di dimandare la nullità delle proce-

dure e delle sentenze per mancanza di autorizzazione. II, n. 462.

— Diverso è quando il terzo non poteva conoscere la condizione della donna, perchè notoriamente era creduta nubile o vedova. II, n. 463.

— La nullità della dimanda risultante dalla mancanza di autorizzazione, non può invocarsi dall' altra parte; ma v' è luogo sulla sua dimanda, a soprassedere. II, n. 464.

— Formalità da osservarsi dalla moglie, la quale voglia procedere da attrice. II, n. 465.

— Il terzo che *cita* la moglie, deve citare ancora il marito per autorizzarla, e s' ei non comparisca, il tribunale adito dà l'autorizzazione. II, n. 466.

— Il marito che cita sua moglie è riputato autorizzarla a stare in giudizio. II, n. 467.

— Una sentenza ottenuta contra una moglie non autorizzata non può acquistar forza di cosa giudicata. II, n. 468.

— La moglie può fare, senza autorizzazione, i protesti, le opposizioni, ed altri atti stragiudiziali, sebbene richieggano il ministero di un usciere o di un notaro. II, n. 469.

— Disposizioni degli art. 217 e 219 c. c. II, n. 470.

— L' autorizzazione del marito rende ugualmente la moglie abile ad obbligarsi verso un terzo, sebbene l' obbligazione sia contratta nel vantaggio del marito. II, n. 471.

— La rende ancor abile ad alienare i suoi beni per liberarlo di carcere. II, n. 472.

— Ma per massima, quando la causa avvenga unicamente tra i due coniugi, l'autorizzazione del marito non rende la moglie abile a far contratti. II, n. 473.

— La moglie pubblica mercantessa si obbliga validamente senza speciale autorizzazione di suo marito. II, n. 474.

— Ma fa d'uopo che ottenga il consenso di lui, almeno tacito, di esercitare la mercatura. II, n. 475.

— La moglie minore non può esercitare la mercatura con la sola autorizzazione del marito, anche maggiore, ma bisogna che ottenga quella delle persone indicate nell'art. 21 c. com. II, n. 476.

— In mancanza di tale autorizzazione, il marito non sarebbe obbligato per gli atti di commercio di sua moglie, se non quando gli avesse espressamente approvati, e vi fosse comunione o esclusione di essa. Sotto le altre regole, la quistione dipenderebbe dalla natura dell'autorizzazione. II, n. 477.

— Il marito minore non può autorizzare sua moglie, anche maggiore ad esercitare la mercatura: fa d'uopo ch'ella si diriga al magistrato. II, n. 478.

— La moglie non autorizzata specialmente non si obbliga per affari estranei al suo negozio. II, n. 479.

— Negli affari di suo negozio, essa obbliga il marito, se avvi tra loro comunione legale o modificata, ed anche se vi sia esclusione di comunione. II, n. 480.

— Il marito è obbligato pel totale del debito, la moglie lo è ugualmente. II, n. 481.

— Dacchè la moglie fosse obbligata coll'arresto personale, l'arresto non dovrebbe perciò pronunziarsi contra il marito. II, n. 482.

— I biglietti sottoscritti dalla moglie mercantessa si presumono sottoscritti pel suo commercio. II, n. 483.

— Allorchè la moglie, sebbene non pubblica mercantessa, sia solita di firmare le fatture ed i biglietti di suo marito l'obbliga legalmente, senza rimaner essa obbligata. II, n. 484.

— Il marito, sia o no commerciamte, è obbligato a soddisfare le forniture, e le provvisioni fatte in buona fede dalla moglie, pe' bisogni di sua casa: e generalmente questa non resta obbligata. II, n. 485.

— Anche nel caso in cui la moglie non pubblica mercantessa sia obbligata, non va soggetta all'arresto personale, tuttochè suo marito vi fosse sottomesso. II, n. 486.

— La moglie separata di beni ne à la libera amministrazione. II, n. 487.

— Ma non può, mediante alcuna stipulazione, alienare i suoi immobili, o ipotecarli senza essere autorizzata. II, n. 488.

— La moglie separata di beni ne à la libera amministrazione, benchè sia minore. II, n. 489.

— La moglie maggiore, separata di beni, può disporre del suo immobile ed alienarlo senza autorizzazione. II, n. 490.

— Come si obblighi col quasi contratto di cose comuni. II, n. 502.

— La moglie può far testamento senza autorizzazione di suo marito. II, n. 503.

— Allorchè il marito sia minore, l'autorizzazione del magistrato è necessaria alla donna maritata per stare in giudizio, per fare contratti. II, n. 504.

— Ma ciò è vero soltanto nel caso in cui la moglie abbisogni d'essere autorizzata. II, n. 505.

— Allorchè il marito sia interdetto o assente, il giudice, con conoscenza di causa può autorizzare la moglie. II, n. 506.

— Accade lo stesso allorchè il marito sia stato condannato ad una pena afflittiva o infamante. II, n. 507.

— Per massima gli atti fatti dalla moglie senza il consenso del marito, anche con l'autorizzazione del magistrato, non obbligano i beni della comunione: eccezione che soffre la regola. II, n. 508.

— Nell'antica giurisprudenza, la mancanza di autorizzazione produceva una nullità assoluta: vigente il Codice è semplicemente relativa alla moglie, al marito o ai loro eredi. II, n. 509.

— Il terzo che à dato cauzione per la moglie non potrebbe invocare la mancanza di autorizzazione. II, n. 510.

— Può forse il donante dimandare la nullità di una donazione espressamente accettata dalla moglie non autorizzata? II, n. 511.

— I creditori della moglie non autorizzata a con-

trattare possono domandare la nullità della sua obbligazione. II, n. 512.

— Allorchè la donna maritata dimandi la nullità, deve restituire tutto quello di cui profittò per effetto del contratto. II, n. 513.

— L'azione debbe intentarsi fra dieci anni dal giorno dello scioglimento del matrimonio. II, n. 514.

— Gli eredi del marito, non ostante la generalità delle espressioni dell'art. 225 c. c. sarebbero dichiarati inammessibili a dimandare la nullità, se non avessero alcun interesse. II, n. 515.

— La nullità può sanarsi colla ratificazione data in tempo di capacità. II, n. 516.

— La ratificazione può essere espressa o tacita. II, n. 517.

— Se il marito ratifichi senza partecipazione di sua moglie, toglie forse a questa ed a' costei eredi il benefizio della nullità? II, n. 518.

CAPITOLO VI.

DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.

— Delle maniere come si scioglie il matrimonio. II, n. 519.

— Il matrimonio è sciolto per la morte civile, allorchè la condanna contraddittoria è stata eseguita realmente o per effigie. II, n. 520.

— Ma quando essa è in contumacia, non vien sciolto che allorchè questa diviene deffinitiva in *quanto alla pena*. II, n. 521.

MEDICO

— Disposizione generale dell'art. 909 c. c.: condizioni richieste perchè essa sia applicabile. VIII, n. 249.

— Vizio di questa disposizione, in quantochè la donazione tra vivi fatta da un infermo al medico avrebbe dovuto anche essere riputata nulla per dritto, quantunque il donante non fosse morto della malattia; ed essa non lo è. VIII, n. 250.

— Il divieto della legge si applica agli empirici. VIII, n. 251.

— Ma non agl' infermieri. VIII, n. 252.

— Nè ai farmacisti che ànno semplicemente venduto le medicine. VIII, n. 253.

— La legge soffre eccezioni riguardo ai medici stessi per le donazioni rimuneratorie a titolo particolare. VIII, n. 254.

— Ed anche per le disposizioni a titolo universale nel caso di parentela, con talune distinzioni nondimeno. VIII, n. 255, 256.

— Il marito medico, il quale cura sua moglie durante la malattia, di cui ella muore, non deve profittare delle liberalità da lei fatte a suo favore nel corso di tale malattia, quando il matrimonio sia stato contratto colla sola mira di eludere il divieto della legge. Diverse decisioni ed arresto su questo punto. VIII, n. 257.

— L'azione per nullità dura soli anni dieci. VIII, n. 258.

— Il divieto e le eccezioni che essa comporta

si applicano al ministro del culto il quale amministrò i soccorsi spirituali al disponente. VIII, n. 259.

— Le proibizioni di sopra espresse si applicano al caso, nel quale si trattasse della rimessione di un debito fatta dal moribondo ai medici ec. XII, n. 351.

— La società universale contratta da un medico ed il suo ammalato è ella valida? XVII, n. 379.

Ved. *Chirurgo.*

MERCANTE

— I mercanti ànno un privilegio pel pagamento di viveri da essi forniti al debitore e alla sua famiglia. Durante qual termine? Distinzione in quanto ai mercanti in grosso. Del rango del privilegio. XIX, n. 61, 67.

Ved. *Privilegio*, cap. II, § V.

— Se la parola *viveri* comprende altro fuori ciò che è necessario al nutrimento. XIX, n. 67.

Ved. *Libri di commercio*, *Commerciante.*

— Diversi mercanti che debbonsi riguardare come mercanti all' ingrosso. XIX, n. 61.

MERCANTESSA PUBBLICA

Ved. *Donna pubblica mercantessa.*

MESSA IN MORA

— Della messa in mora del debitore e de' suoi effetti, riguardo alla perdita della cosa dovuta. X, n. 441, 452.

— La messa in mora per effetto d' una domanda avvanzata al tribunale è cancellata dalla perenzione dell' istanza. X, n. 450.

— *Arresti che àn deciso, non ostante la regola che il militare sotto le bandiere è riguardato come residente in Francia*, essere validamente celebrato secondo le formalità e dagli ufficiali di un paese straniero il matrimonio di un militare ivi contratto. II, n. 237 e seg.

— Decreto del 1.° luglio 1809 relativo alle persone che ànno dritto alle annualità delle pensioni scadute a morte de' militari titolari. XVIII, n. 178.

— Osservazione riguardante il divieto di espropriare gl' immobili de' militari in attività del servizio, giusta la legge del 6 nebbioso anno v, il cui effetto era transitorio, e che un autore considerò nondimeno, dopo la pace generale, come sussistente ancora. XXI, n. 23.

— Eccezione che la legge de' 6 nebbioso anno v aveva stabilito a favore de' militari in attività di servizio, relativamente alla prescrizione. XXI, n. 288.

— Del testamento militare. IX, n. 147, 155.

VED. *Servizio militare.*

MINE

— Quali scavamenti si considerano come mine? IV, n. 333, 397.

— Dritto dell' usufruttuario riguardo alle mine. IV, n. 567, 575.

— Del privilegio di quelli che ànno fornito i fondi per la ricerca d' una mina. XIX, n. 197.

— Chi sono quelli che possono divenire concessionarî di mine, e a quali condizioni. IV, n. 391.

MINISTERO PUBBLICO

— Le cause riguardanti i beni dotali sono soggette alla comunicazione al pubblico ministero. XV, n. 400.

— La transazione sur un delitto non impedisce punto l'azione del ministero pubblico. XVIII, n. 400.

— Sue funzioni in materia di assenza. I, n. 397 e seg.

— Casi ne' quali il ministero pubblico à il diritto di opporsi alla celebrazione del matrimonio. II, n. 201, 202, (788, 789).

VED. *Procuratore del Re.*

MINISTRO (del culto)

— Dell' incapacità per i ministri del culto di ricevere in taluni casi con donazione tra vivi. VIII, n. 249, 259.

VED. *Prete.*

MINORE, MINORE ETÀ (1)

— Il minore non emancipato à il suo domicilio presso il padre, la madre o il tutore. I, n. 367. III, n. 526.

— Se egli è emancipato può scegliersi un domicilio. I, n. 369.

(1) Le disposizioni del Codice civile riguardanti le formalità da adempiersi per la vendita o divisione de' beni immobili appartenenti, in tutto o in parte, a minori, come pure per la liquidazione di successioni, nelle quali essi sarebbero interessati, sono state modificate soprattutto dalla legge belgica del 12 giugno 1816.

La legge belgica del 12 giugno 1816, tit. 3, à portato delle modifiche alle disposizioni del Codice civile, in ciò che riguarda la espropriazione degli immobili appartenenti a minori. (Vedete questa legge).

— Domicilio de' minori emancipati o maggiori che travagliano presso altri. I, n. 374.

— Consenso necessario ai minori per poter contrarre matrimonio.

VED. *Matrimonio*.

— Fino a che età il figlio si reputa minore per poter contrarre matrimonio. II, n. 17, 76 (604, 663).

— Domicilio de' minori riguardo al matrimonio. II, n. 225 (813).

— Se lo sposo minore che à contratto un matrimonio costretto o violentato, lo ratifichi durante la sua minore età, la sua ratificazione purga forse il vizio? II, n. 284 (871).

— La ratificazione fatta da uno sposo ancora minore non potrebbe render valido il matrimonio che egli avesse contratto senza il consenso de' suoi genitori, ammenochè costoro non fossero morti nello intervallo. II, n. 308 e seg. (895).

— La moglie anche minore non à bisogno di autorizzazione per presentare la dimanda di separazione di beni, nè dell'assistenza di un curatore affin di agire per la separazione. II, n. 585 (1172).

— Un minore può validamente riconoscere un figlio naturale, salvo a far annullare il riconoscimento come il risultato dell'errore o della seduzione. III, n. 258, 259.

— I minori, ad eccezione del padre o della madre sono incapaci ad esercitare una tutela; ed il padre e la madre minori non ànno, riguardo alla

*

SEZ. I. — DE' MOBILI PER LORO NATURA.

per ricevere un' altra forma o essere riparata, rimane nondimeno immobile. IV, n. 115.

SEZ. II.—DE' MOBILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA LEGGE.

— Testo dell' art. 529 c. c. IV, n. 116.

§ I. — *Delle azioni che riguardano somme o cose mobili.*

— Le azioni che riguardano somme o cose mobili, esigibili o pur no, sono mobili. Vizio della compilazione dell' art. 529 c. c. IV, n. 117.

§ II.—*Delle azioni o interessi nelle compagnie di finanza, di commercio o d' industria.*

— Le azioni o gl' interessi nelle compagnie di finanza, di commercio o d'industria, sono dritti mobili per riguardo a ciascun socio, finchè duri la società, ancor quando essa possegga immobili. IV, n. 118.

— Circa ai terzi, la società è una debitrice ordinaria, che perciò può avere ipoteca sugli stabili da essa posseduti. IV, n. 119.

— È altrimenti de' creditori particolari di un socio. IV, n. 120.

— I medesimi neanche possono dimandar la divisione de' beni della società prima del suo scioglimento, eccetto il caso in cui il socio lo potrebbe anch' esso. IV, n. 121.

— Nondimeno, anche durante la società possono sequestrare mobiliarmente e far vendere la sua azione o il suo interesse. IV, n. 122.

— Se la società sussista tuttavia dopo la morte di un socio, che abbia legato i suoi mobili, il suo interesse appartiene al legatario, ed il risultamento della divisione non influisce sull'effetto del legato. IV, n. 123.

— Ma se il socio muoia dopo lo scioglimento della società, il dritto del legatario circa all'azione o all'interesse del testatore, si determina per effetto della divisione. IV, n. 124.

— Avvien lo stesso se la società sia una di quelle che si sciolgono colla morte di un socio. IV, n. 125.

— In tutt'i casi, in cui il testatore abbia semplicemente legato il suo dritto o la sua azione, il legatario gli è pienamente surrogato. IV, n. 126.

— Quando il socio maritato prima della formazione della società o durante il suo corso, abbia scelto la regola della comunione, il suo diritto, nel modo come si determinerà colla divisione, spetta alla comunione, ancorchè cadessero immobili nella sua parte. IV, n. 127.

— Ove siasi maritato dopo lo scioglimento della società, ma prima della divisione, la divisione sarà quella, la quale determinerà ciò che debba o pur no entrare nella sua comunione. IV, n. 128.

§ III. — *Delle rendite considerate come beni mobili.*

— Tutte le rendite senza distinzione sono presentemente mobili. IV, n. 129.

— Anticamente al contrario si dovevano fare distinzioni a tal riguardo. IV, n. 130.

— Che mai intendevasi per rendite *prediali*. IV, n. 131.

— Questo contratto aveva molta analogia con la vendita e la locazione. IV, n. 132.

— Chiamavasi rendita prediale, ma impropriamente, la concessione di un fondo mediante prestazione di una data parte de' frutti di esso. Era un champart o un affitto a locazione perpetua. IV, n. 133.

— L' affitto poteva farsi in perpetuo, o per un certo tempo; ed anche in quest' ultimo caso, differiva molto dalla locazione. IV, n. 134.

— Il concessionario, rilasciando il fondo, poteva esimersi dall' obbligo di somministrare la rendita se non erasi personalmente obbligato a somministrarla. IV, n. 135.

— Ciò, che avveniva quando il concessionario o il terzo detentore non pagava, nè rilasciava. IV, n. 136.

— Prima delle leggi de' 9, 11 agosto 1789, e 18 e 29 dicembre 1790, le rendite prediali, tranne quelle stabilite sulle case di città, e subborghi,

non erano affrancabili a malgrado del creditore. IV, n. 137.

— Queste leggi stabilirono di potersi redimere tutte le rendite prediali di qualsivoglia natura stabilite in perpetuo. IV, n. 138.

— Esse non vietarono tuttavolta di creare rendite o altri canoni per un tempo non maggiore di 99 anni, o in persona di più individui non eccedenti il numero di tre. IV, n. 139.

— Le rendite costituite vigente queste leggi sono regolate da esse e non già dal Codice. IV, n. 140.

— Tali medesime leggi, benchè avessero permessa l'affrancazione delle rendite stabilite in perpetuo, nondimeno serbarono ad esse le qualità di immobile con tutti i suoi effetti. IV, n. 141.

— Simile caratteristica fu loro tolta dalla legge degli 11 nebbioso anno VII, sul regime *ipotecario*. IV, n. 142.

— Nelle rendite prediali create prima del Codice, il conduttore, che non si obbligò personalmente, può ancora al presente esimersi dal somministrare la rendita, rilasciando lo stabile. IV, n. 143..

— Testo dell'art. 530 c. c. IV, n. 144.

— La facoltà di rimborsare la rendita non applicasi alle costituzioni temporanee non maggiori di 99 anni. IV, n. 145.

— In tali costituzioni la proprietà del fondo rimane in potere del concedente, e il dritto del concessionario consiste o in una locazione soltanto o in un dritto di usufrutto a tempo, o in una enfi-

teusi, secondo la intenzione de' contraenti. IV, n. 146.

— La rendita stabilita in perpetuo può costituirsi in due modi: o *pel* prezzo del fondo, ed invece di questo prezzo da principio determinato; o *come* condizione diretta ed immediata della cessione a titolo oneroso o gratuito del fondo. IV, n. 147.

— Diversi esempî di entrambi i casi. IV, n. 148.

— Il dritto del concedente è mobile in tutti e due. IV, n. 149.

— Nell'uno e nell'altro, il concedente può stipulare che il rimborso non gli sarà fatto prima di anni trenta. IV, n. 150.

— Anche in quello, in cui la rendita sia la condizione diretta dalla cessione, il concessionario non può presentemente liberarsi dalla rendita mediante l'abbandono del fondo tranne convenzione in contrario. IV, n. 151.

— In questo medesimo caso il cedente à il suo privilegio come ogni venditore, ma non l'à nell'altro: l'azione *venditi* è estinta in virtù della novazione. IV, n. 152.

— Nel primo, può dimandare che sia sciolto il contratto e che egli rientri in possesso del fondo, ancorchè il cessionario non abbia mancato per due anni di adempiere alle proprie obbligazioni; salvo ai tribunali di valersi della facoltà, che loro lascia l'art. 1665 c. c. IV, n. 153.

— Può eziandio sperimentare quest'azione contra i terzi detentori, benchè essi non sieno obbligati

a somministrar la rendita, ed abbiano trascritto, non che purgate le ipoteche. IV, n. 154.

— Queste risoluzioni non sono applicabili all'altro caso. IV, n. 155.

— Condizioni che il creditore può porre all'affrancazione della rendita. IV, n. 156.

— La convenzione che il rimborso sarà fatto ad un prezzo maggiore del prezzo legale, è nulla o valida, secondo la distinzione. IV, n. 157.

— Quella che la ricompra non potrà farsi prima di un tempo maggiore di anni trenta, non è nulla, ma soltanto riducibile a questo termine. IV, n. 158.

— Se il creditore non abbia fatto alcuna riserva circa al rimborso il debitore può farlo quando meglio gli piacerà, offrendo un pagamento integrale, al valore stabilito dalla legge. IV, n. 159.

§ IV. —*Della natura delle cariche dei notai, patrocinatori ec., di quella della proprietà letteraria o di ogni produzione dell'ingegno e dell'industria, e di un fondo di commercio.*

— Anticamente gli ufficii di giudicatura e moltissimi altri si reputavano immobili quando erano venali. IV, n. 160.

— Tutte le cariche non sono più venali; ma secondo la legge di finanza del 1816, molte in realtà divennero cedibili. IV, n. 161.

— Esse sono nondimeno un dritto mobile. IV, n. 162.

— È similmente mobile la proprietà letteraria, non chè ogni produzione dell'ingegno e dell'industria. IV, n. 163.

— Un fondo di commercio è ugualmente mobile. IV, n. 164.

— Importanza della qualificazione di questi diversi oggetti sotto il riguardo del modo come si forma la comunione tra' coniugi, e delle disposizioni testamentarie. Rimessione. IV, n. 165.

SEZ. III. — SIGNIFICATO DELLE PAROLE *MOBILE, MOBIGLIA, BENI MOBILI, MOBILIARE, EFFETTI MOBILIARI.*

— Gli autori del Codice, per completare il sistema della distinzione de' beni, credettero di dover porgere il significato legale delle diverse parole, che vi si riferiscono. IV, n. 166.

— Ma tutte le definizioni date a tal riguardo non soddisfano interamente il giureconsulto. IV, n. 167.

— Testo dell'art. 533 c. c. IV, n. 168.

— Senso delle parole *mio mobile*, *miei mobili*, adoperate dal testatore. IV, n. 169.

— Perchè l'art. 533 c. c. dica ciò che non comprende la voce *mobile* nel caso da esso preveduto, pur non dice ciò che comprende. IV, n. 170.

— Questa regola non è mai adoperata dalla legge in senso così ristrettivo quanto quello che le attribuisce con questo articolo. IV, n. 171.

— È diverso circa alle disposizioni dell'uomo; ma la giunta del vocabolo *immobili*, nell'atto, at-

tesa la sua opposizione con la parola *mobili*, fa sparire il senso limitativo di quest'ultima e gli dà lo stesso significato di quello de' termini *beni mobili*.IV, n. 172.

— Questo significato può essere limitato con qualche indicazione. IV , n. 173.

— Senso delle parole miei mobili in totalità senza indicazione del luogo in cui sono situati. IV , n. 174.

— Quello delle voci *tutti i miei mobili* sarebbe lo stesso nel medesimo caso. IV , n. 175.

— La espressione *mobile* benchè adoperata isolatamente nella disposizione dell' uomo, senz'altra giunta o indicazione, esclude oggetti diversi da quelli menzionati nell' art. 533 c. c. IV, n. 176.

— Ne comprende tuttavolta altri, che non sono volgarmente designati col nome di *mobiglia*. IV , n. 177.

— Senso delle parole *mobiglia*, *beni mobili, mobiliare, effetti mobili* secondo gli art. 534 e 535 c. c. IV , n. 178.

— È dubbioso che nella mente di tutti coloro i quali non sono familiari al codice, le parole *mobiliari effetti mobiliari*, debbono comprendere tutti i beni mobiliari di qualsivoglia natura. IV, n. 179.

— La rendita o la donazione d'una casa *mobigliata* sol comprende la mobiglia. IV, n. 180.

— Ciò che mai comprenda la vendita o la donazione di una casa *con tutto ciò che vi si trova*. IV, n. 181.

piuttosto un'assegnazione limitativa. XV, n. 61.

— Rettificazione delle idee su questo punto e sopra ciò che altronde avvi d'incompiuto nella definizione data dal codice della mobilizzazione determinata. XV, n. 62.

— La mobilizzazione fatta dalla moglie del suo immobile per una parte, come la metà, il terzo, dà al marito il dritto di vendere questa parte, senza il di lei consenso, tranne convenzione in contrario nel contratto di matrimonio; opinione contraria confutata. XV, n. 63.

— Avverrebbe lo stesso della mobilizzazione di un certo numero di jugeri da prendersi nel tale fondo. XV, n. 64.

— La mobilizzazione di un immobile della moglie fino alla concorrenza di una certa somma, non conferisce dritto al marito di costringere la moglie a cedere alla comunione parte dell'immobile previa stima e distacco. XV, n. 65.

— La clausola esprimente che la moglie dichiara di porre nella comunione la metà del prezzo, che si ricaverà dalla vendita del tale immobile, nettampoco autorizza per se stessa il marito a vendere l'immobile senza il consenso della moglie. XV, n. 66.

— In simil caso si costuma di dar facoltà al marito nel contratto di matrimonio, di vendere l'immobile, e questa facoltà è irrevocabile per natura, come parte integrante delle convenzioni matrimoniali. XV, n. 67.

— La suddetta clausola costituisce piuttosto una

convenzione di conferire che una mobilizzazione. Conseguenze. XV, n. 68, 69.

— La comunione à dritto alla garantia in caso di evizione dell'immobile mobilizzato sia in proprietà, sia fino alla concorrenza di una somma: diverse opinioni a tal riguardo. XV, n. 70, 71.

— Neanche è dovuta alcuna garantia pel caso di evizione di uno stabile, allorchè gl'immobili del coniuge siensi mobilizzati per effetto di una stipulazione di comunione universale. XV, n. 72.

— *Quid* del caso di evizione di uno o più immobili compresi nella mobilizzazione *degl'immobili situati nel tale dipartimento?* XV, n. 73.

— Altra differenza, circa al dritto del marito d'ipotecare senza il consenso della moglie, tra la promessa fatta da costei di conferire nella comunione la tale somma, ed una mobilizzazione fatta da lei del suo stabile sino alla concorrenza di una certa somma. XV, n. 74.

— Il coniuge che à mobilizzato un fondo, à la facoltà nell'atto della divisione di ritenerlo computandolo nella sua porzione pel valore attuale. XV, n. 75.

— Il ricupero avviene coll'obbligo di soffrire i pesi, di cui egli si trovasse gravato; e qualora siasi alienato, non vi è più luogo al ricupero: nondimeno se la mobilizzazione sia stata fatta dalla moglie: ed ella rinunci alla comunione, à la sua ipoteca legale sull'immobile, come sugli altri beni che appartennero alla comunione. XV, n. 76.

— Viemaggiormente allorchè l'immobile sia stato mobilizzato sino alla concorrenza di una certa somma, il coniuge non è obbligato di comprenderlo nella massa per una porzione sino alla concorrenza della somma convenuta, se tenga conto della somma altrimenti. XV, n. 77.

— La moglie che abbia posto un immobile nella comunione, che rinunci alla comunione, e che non abbia stipulato di riprendere ciò che à conferito, in caso di rinuncia, può mai riprenderlo bonificando al marito o eredi di lui il prezzo che allora vale? XV, n. 78.

— Effetti della mobilizzazione generale degl'immobili sino alla concorrenza di una certa somma, giusta l'art. 1508 c. c. XV, n. 79.

— Prima osservazione su questo articolo. XV, n. 80.

— Secônda avvertenza intorno all'obbligo che sembra d'imporre al coniuge che abbia fatto la mobilizzazione, di comprendere nella massa qualcuno de' suoi immobili sino alla concorrenza della somma convenuta. XV, n. 81.

— Non è lecito al marito, senza il consenso della moglie di alienare in tutto o in parte gl'immobili da costei mobilizzati soltanto sino alla concorrenza di una certa somma, ma può ipotecarli sino alla concorrenza di questa somma. XV, n. 82.

— La mobilizzazione indeterminata può essere determinata ai tali immobili durante il matrimonio, ma

*

(1) La morte civile è abolita, essa non può essere rimessa. Costituz. belgica, art. 13.

— Gli art. 28, 29, 30 e 31 Codice penale si applicano agl' individui, che sarebbero capaci di esser soggetti alla morte civile a norma della legislazione in vigore prima della promulgazione della costituzione belgica (decreto belgico del 19 febbraio 1831).

ni; lo è pure, decorso questo termine, nel caso contrario. I, n. 229.

— Gli atti fatti dal contumace in questo primo periodo son nulli, ancorchè si presenti in giudizio o muoia durante i cinque anni. Controversia intorno a ciò. I, n. 230.

— Il testamento fatto prima della contumacia è valido se il testatore muoia in istato di capacità. I, n. 231.

— Non potrebbe il condannato dimandare l' annullamento degli atti, che avesse fatti durante la sua interdizione legale. I, n. 232.

— Gli atti fatti da un condannato in contraddittorio, dopo la sua condanna, ma prima di aver subíto la morte civile, son validi per massima. I, n. 233.

— Mediante la comparsa del condannato, entro i cinque anni, la sentenza cade di pieno diritto, e se gli venne inflitta la stessa pena, la morte civile principierà dall' esecuzione della seconda sentenza. I, n. 234.

— Se muoia entro il termine di grazia, muore nell' integrità de' suoi dritti. I, n. 235.

— *Secondo periodo:* Se il condannato ricomparisca dopo i cinque anni, o sia assoluto o subisca una pena non producente morte civile, riacquista i suoi dritti, ma soltanto per l'avvenire. I, n. 236.

— La successione si è aperta a vantaggio dei suoi eredi, e loro si devolve deffinitivamente. Con-

troversia intorno a questo punto importante. I, n. 237.

— Se il condannato muoia dopo esser comparso e prima di esser giudicato di nuovo, muore col godimento de' dritti civili. I, n. 238.

— Chi riacquista la vita civile la riacquista con tutti i dritti di famiglia. I, n. 239.

— Le lettere di grazia concesse al morto civilmente gli restituiscono la vita civile, ma salvi i dritti *già acquisiti* ai terzi. Controversia su i due obbietti. I, n. 240.

— Il testamento fatto prima della contumacia è valido, benchè siasi subíta la morte civile, ove il testatore muoia in istato di capacità. I, n. 241.

— *Venti anni dopo* la data della sentenza in contumacia, il condannato à prescritta la pena; ma più non può riacquistare la vita civile. I, n. 242.

— Effetti generali della morte civile. I, n. 243.

— La morte civile segue da per ogni dove chi ne è colpito. La condizione del morto civilmente è molto inferiore a quella dello straniero propriamente detto. I, n. 244.

— Ma le nostre leggi non possono essere di ostacolo che il morto civilmente goda i dritti civili del paese straniero che gli dette asilo. I, n. 245.

— I sudditi del paese straniero in cui fu accolto posson mai prevalersi della incapacità di lui per dimandare l'annullamento de' suoi atti. I, n. 246.

— Per effetto della morte civile, il condannato perde la proprietà di tutt' i suoi beni. La succes-

in cui la sentenza divenga nulla colla sua presentazione. VIII, n. 177.

— Il testamento fatto da un contumace è nullo, sebbene la condanna non fosse ad una pena portante morte civile. VIII, n. 178.

— Il testamento fatto prima della contumacia è valido, abbenchè il testatore muoia in istato di contumacia, ma non colpito dalla morte civile. VIII, n. 179.

— Quello fatto da un individuo condannato di poi ai lavori forzati, a tempo, o alla relegazione è similmente valido, in qualunque epoca muora il testatore. VIII, n. 180.

— Ma quello fatto durante il tempo della pena è nullo. VIII, n. 181.

— Il morto civile non può ricevere per donazione tra vivi o per testamenti, eccettocchè alimenti. VIII, n. 228.

— Sarebbe difficile nondimeno l'estendere questo divieto alle donazioni manuali. VIII, n. 229.

— *Quid* del legato fatto ad un individuo morto civilmente, allorchè vien formato il testamento, ma che si trova reintegrato nella vita civile allorchè muore il testatore? Distinzione di Furgole mal fondata nel dritto francese tra il legato puro ed il legato condizionale. VIII, n. 230.

— Questa distinzione non ammessa da Ricard: ne' due casi il legato è valido. VIII, n. 231.

— Ciò era vero vigente l'ordinanza del 1735, come lo è sotto il Codice. VIII, n. 232.

— Se vi è errore o frode nella dichiarazione del giorno della nascita, questa dichiarazione può essere combattuta dall'iscrizione in falso. III, n. 45, 46.

— La filiazione de' figli legittimi si prova con gli atti di nascita iscritti nello stato civile. III, n. 107.

— Qual'è l'effetto di un atto di nascita iscritto sopra una carta volante? III, n. 126.

— Colui che presenta un atto di nascita come suo proprio deve provare ch'esso gli si appartenga. III, n. 122, 124.

VED. *Stato civile*, cap. II; *filiazione*.

NATURALE (figlio)

VED. *Figlio naturale*.

NATURALIZZAZIONE (1)

— Questo è un mezzo legale per acquistare la qualità di Francese. I, n. 132.

— La naturalizzazione allo straniero senza autorizzazione del Re fa perdere la qualità di Francese, il godimento de' dritti civili in Francia, e fa aprire la successione. I, n. 178 e seg.

NAVIGLIO

— La vendita d'un naviglio deve farsi per iscritto. XVI, n. 38.

(1) « La naturalizzazione è accordata dal potere legislativo. La grande naturalizzazione sola assimila lo straniero al belgico per l'esercizio de' dritti politici. » — Costituzione belgica, art. 5.

In conseguenza di questa disposizione, una legge speciale, la quale determina le condizioni e le formalità necessarie per acquistare la naturalizzazione è stata emanata dal governo belgico li 27 settembre 1839.

NEGLIGENZA

— Si è risponsabile del danno cagionato dalla propria negligenza. XIII , n. 711 e seg.

Ved. *Delitto*, sez. II.

NEGOZIANTE

Ved. *Commerciante, libri di commercio, donna pubblica mercantessa.*

NIPOTE

— Il matrimonio è vietato tra lo zio e la nipote, tra il pro zio e la pronipote ; o *viceversa*. Il Re può rimuovere la proibizione per gravi motivi. II, n. 168 e seg. (755) e seg.

— La proibizione non si estende agli zii, alle zie, ai nipoti o alle nipoti per *affinità*. Non à luogo molto meno in questo grado , in caso di parentela naturale. II, n. 171 , 172 (758 759.)

NON RICONOSCIMENTO

— Il figlio nato ne' sei mesi dopo che la violenza o l' errore che aveva colpito di nullità il matrimonio del padre e della madre è cessato, è legittimo, ma salvo il non riconoscimento.II, n.281 (869).

— Secondo il *Digesto* il figlio concepito e nato durante il matrimonio poteva essere non riconosciuto in quattro casi. III, n. 16.

— Il Codice civile à circoscritto molto più le cause di non riconoscimento. III, n. 17.

Ved. *Filiazione*.

— Diversi casi in cui il marito può non riconoscere il figlio, ed altri in cui egli non lo può. III, n. 22 e seg. , 39 e seg.

ogni epoca, come de' semplici progetti. Le forme degli atti rogate da' notari sono stabilite nella legge del 25 ventoso anno XI. XIII, n. 539.

— Riguardo a quelle de' testamenti, *vedete testamenti*.

— Per chi non possono istrumentare. XIII, n. 28.

— Necessità della lor presenza per rogare gli atti. Formalità degli atti. XIII, n. 29 e seg.

VED. *Atto autentico*.

— Il notaro sospeso, destituito o rimpiazzato, deve appena che gli è stato notificato, cessare dall' esercizio delle sue funzioni. XIII, n. 65, 75, 77.

NOTIFICAZIONE

— Delle notificazioni a farsi dal compratore, che vuol purgare ed impedire di prendersi novelle inscrizioni sull' immobile da lui acquistato. In qual termine esse debbono esser fatte e cosa debbono contenere. XXI, n. 363, 387.

VED. *Purga* (de' privilegi ed ipoteche) sez. I.

— Se nel caso di una purga delle ipoteche legali, la notificazione fatta alla moglie nel domicilio coniugale, *parlando al marito*, è valida? XX, n. 119 e seg.

NOVAZIONE

— La novazione è la sostituzione di un nuovo debito ad un altro che con ciò si trova estinto. XII, n. 273.

— Essa si fa in tre maniere: testo dell' art. 1271 c. c. XII, n. 274.

— *Quid* se l' oggetto della prima obbligazione con-

non passano al nuovo, salvo stipulazione in contrario, e non possono avere effetti più estesi. XII, n. 304.

— Come deve intendersi l'art. 1280 c.c., il quale dispone che se la novazione si effettua tra il creditore ed uno de' debitori solidali, le ipoteche non possono riservarsi che su i beni di questo debitore, e non su quegli degli altri. XII, n. 305.

— La novazione fatta mediante la sostituzione di un nuovo debitore non richiede il consenso del debitore liberato. XII, n. 306.

— Un creditore non è costretto ad accettare l'obbligazione di un'altra persona invece di quella del suo debitore, qualunque fossero altronde le cautele che questa persona gli offrisse. XII, n. 307.

— Bisogna esaminare in quale spirito il nuovo debitore siasi obbligato. XII, n. 308.

— Ma non è di rigore che il creditore abbia espressamente dichiarato che intendeva liberare l'antico: basta che la sua volontà a tal riguardo risulti chiaramente dall' atto. XII, n. 309.

— I privilegi e le ipoteche primitive del credito non possono passare su i beni del nuovo debitore. XII, n. 310.

— Ma possono mai essere riservati su i beni dell' antico? Silenzio del codice a tal riguardo: sì, a parere dell' autore, contrario a quello di Pothier. XII, n. 311.

— Caso della novazione effettuata mediante la sostituzione di un nuovo creditore, verso il quale

si obbliga il debitore per essere liberato riguardo all' antico. XII, n. 312.

— È necessario dunque il consenso del debitore, a differenza della cessione d' azione, la quale, lungi d' indurre novazione, induce al contrario surrogazione ai privilegi, ipoteche e fideiussioni. XII, n. 313.

— Avvi pure novazione per effetto del cangiamento di creditore nella delegazione fatta con liberazione del delegato da parte del delegante. XII, n. 314.

— La semplice indicazione fatta dal creditore di una persona, che deve ricevere per lui, non induce novazione, nè in generale cessione di azione. XII, n. 315.

— Con la novazione il debito rimane estinto, al pari de' privilegi e delle ipoteche, salvo l' effetto delle riserve di queste cautele pel nuovo debito. XII, n. 316.

— I condebitori ed i fideiussori sono liberati, salvo puranche l' effetto della riserva della loro adesione alla nuova obbligazione. XII, n. 317.

NOZZE (spese di)

— Non vi à mai luogo a collazione per queste spese. VII, n. 364.

— Nè per i regali d' uso. VII, n. 365.

— È differente però pel corredo se è compreso nella dote. VII, n. 366.

NOZZE (seconde)

— La donna non può contrarre un nuovo ma-

di quella che lo autorizzasse a venderlo all'incanto innanzi notaio, in presenza del debitore? XVIII, n. 567.

NUORA

— Il genero e la nuora debbono fornire gli alimenti al loro suocero e suocera, ed altri ascendenti del loro congiunto, e reciprocamente. II, n. 402 e seg. (989 e seg.)

VED. *Alimenti*, *matrimonio*.

OBBEDIENZA

— La moglie deve obbedienza al marito. II, n. 433 (1020.)

OBBLIGAZIONE

— Quale legge regola la pruova delle obbligazioni. I, n. 66.

— Che intendesi per obbligazione. X, n. 14.

CAPITOLO I.

— Le obbligazioni possono esser considerate sotto diversi punti di vista, e stabilirne dopo ciò diverse divisioni. X, n. 16.

SEZ. I. — PRIMA DIVISIONE DELLE OBBLIGAZIONI RICAVATA DALLE LORO SORGENTI O CAUSE EFFICIENTI.

— Le obbligazioni derivano da molte sorgenti o cause; ma non spiegasi qui partitamente quel che concerne la causa delle convenzioni, facendosi ciò in appresso. X, n. 19.

— Per regola generale, esse nascono o da un fatto dell'uomo, cui la legge attribuisce la forza obbligatoria, o dalla legge stessa, che le impone direttamente ai cittadini. X, n. 20.

— Nel primo ordine de' fatti dell'uomo che producono obbligazioni, sono i contratti: che intendasi per contratto. X, n. 21.

— I contratti sono di molte specie. X, n. 22.

— Dalle obbligazioni nascono puranche i quasi contratti: che s' intenda per *quasi contratti*. X, n.23.

— Molte specie di convenzioni derivano dalla sola autorità della legge: esempî. X, n. 24, 25 e 26.

— Il Codice distingue le obbligazioni de' tutori da' quasi contratti: avvertenze su questa distinzione. X, n. 27.

— I delitti producono eziandio obbligazioni: che s' intenda per *delitti*. X, n. 28.

— Avvien lo stesso de' quasi delitti: che s' intenda per *quasi delitti*: Noi siamo anche tuttavolta responsabili del fatto di un' altra persona. X, n. 29.

— Queste diverse obbligazioni nascono dal fatto che à nociuto altrui. X, n. 30.

SEZ. II. — SECONDA DIVISIONE DELLE OBBLIGAZIONI, TRATTA DALLA LORO NATURA E DALLA FORZA DEL VINCOLO.

— Definizione dell' obbligazione secondo le Instituta, ma incompleta, in quanto che non comprenda le obbligazioni naturali: divisione delle obbligazioni

SEZ. III. — TERZA DIVISIONE DELLE OBBLIGAZIONI, TRATTA DALLE MODALITA' DA CUI POSSONO ESSERE COLPITE, E DAL LORO OBBIETTO, O DA TALUNE CIRCOSTANZE.

— Risguardate circa alle modalità, cui possono andar soggette le obbligazioni son di molte specie. X, n. 46.

— Avvien lo stesso circa alle cose che ne possono costituir la materia. X, n. 47.

— Non che sotto il rapporto delle sicurtà del creditore. X, n. 48.

— Ed anche sotto quello dell'esecuzione. X, n. 49.

— Infine per riguardo al favore dovuto al credito. X, n. 50.

CAPITOLO II.

DELLE CONDIZIONI ESSENZIALI PER RENDER VALIDE LE CONVENZIONI.

— Quattro condizioni sono essenziali alla validità di una convenzione: testo dell'art. 1108 c. c. X, n. 94.

— Nei contratti si distinguono le cose che sono della loro essenza, quelle che sono della loro natura, e quelle che sono accidentali. X, n. 96.

— La mancanza delle prime fa che non vi sia contratto. X, n. 97.

— Nondimeno vi sono cose essenziali a taluni contratti soltanto. X, n. 98.

— Le cose della natura di un contratto sono quelle dalle leggi supplite nel silenzio delle parti, secondo la loro presunta volontà. X, n. 99.

— Ma puossi escluderle dal contratto con una stipulazione, ed allora simile stipulazione è una cosa accidentale. X, n. 100.

SEZ. I. DEL CONSENSO.

— La base di ogni contratto è il consenso delle parti. X, n. 101.

— Che intendasi per *consenso*. X, n. 95.

— Debb'essere esente da errore, violenza o dolo. X, n. 102., 104.

VED. *Consenso*.

§ I. — *Dell' errore*. X, n. 106, 131.

§ II. — *Della violenza e del timore*. X, n. 132, 164.

VED. *Violenza*.

§ III. — *Del dolo e della frode*. X, n. 165, 199.

VED. *Dolo*.

§ IV. — *Della lesione*. X, n. 200, 205.

VED. *Lesione*.

§ V. — *Della promessa che un terzo farà o darà.*

— Per massima, non puossi validamente promettere in proprio nome che per se stesso: dritto romano. X, n. 206.

— Testo dell'art. 1119 c. c. che sancisce la stessa massima; e dell'obbligazione di rendersi garante per un terzo. X, n. 207.

— Non bisogna confondere la fideiussione colla promessa pura e semplice del fatto altrui; la prima è obbligatoria, e generalmente non lo è la seconda. X, n. 208.

— Chi promette semplicemente che un terzo dirà o farà, non si reputa forse con ciò stesso di essersi renduto garante pel terzo? Opinioni degli autori su tal punto, discussione secondo lo spirito del dritto romano e dell'art. 1119 c. c. e risoluzione negativa. X, n. 209.

— Quando promette il fatto di un terzo, in virtù del suo mandato, la massima non è più applicabile. X, n. 210.

— Avvien lo stesso nel caso della promessa del tutore pel minore. X, n. 211.

— Ed in taluni casi della promessa del marito per la moglie. X, n. 212.

— O di quella di un gestore di negozi per ciò, che concerne la sua amministrazione. X, n. 213.

— E della promessa degli amministratori, sinda-

ci ec., per ciò che concerne la loro amministrazione. X, n. 214.

— Varî casi in cui chi promette in proprio nome il fatto di un terzo, è obbligato, quantunque non siasi espressamente renduto garante pel terzo. X, n. 215.

— Avvien lo stesso se io abbia promesso una pena nel caso in cui il terzo non facesse la cosa. X, n. 216.

— Della promessa di rendersi fideiussore pel terzo della garantia o della cauzione dell'altrui obbligazione, e differenze che possono esservi negli effetti tra queste diverse promesse. X, n. 217.

— Della vendita fatta dal tutore degl'immobili del minore, senza praticare le formalità giudiziarie, ma con promessa del tutore di far ratificare dal minore divenuto maggiore. X, n. 218.

§ VI. — *Della stipulazione per un terzo.*

— Neanche puossi in generale stipulare in proprio nome se non per se medesimo. X, n. 219.

— Perchè l'interesse è la misura delle azioni; ed è necessario che quest'interesse sia pecuniario e non di mera affezione. X, n. 220.

— I notari che rogano gli atti non posson dunque accettare per gli assenti le donazioni o altre stipulazioni. X, n. 221.

— Nondimeno chi ricusa di eseguire la promessa

da lui fatta a favore di un terzo manca alle convenienze ed alla onestà, ma non è civilmente obbligato ad adempirla. X, n. 222.

— Il terzo non à azione contra di lui; testo dell'art. 1165 c. c. X, n. 223.

— La massima che non puossi stipulare per altri si applicava per dritto romano anche ai contratti di dritto delle genti. X, n. 224, 225.

— Ma non bisogna confondere l'indicazione di un terzo per ricevere il pagamento, colla stipulazione per altri. X, n. 226.

— Se stipulando per altri si stipuli per se una pena, si dà con ciò forza alla stipulazione. X, n. 227.

— I mandatarî e coloro che àn qualità secondo la legge, stipulano validamente per le persone i cui interessi sono loro affidati. X, n. 228.

— La massima che io non posso stipulare in proprio nome che per me stesso, soffre eccezione in taluni casi; testo dell'art. 1121 c. c. X, n. 229.

— Discussione e confutazione di un'opinione di Pothier. X, n. 230, 233.

— Dritto romano antico e nuovo sull'effetto della clausola a vantaggio di un terzo. X, n. 234.

— Altri casi in cui posso prevalermi del contratto formato da un altro. X, n. 235.

— Ma per massima la stipulazione fatta per un terzo, senza mandato o qualità che accordasse il dritto di farla, non sarebbe renduta valida pel solo motivo che si fosse fatta a nome del terzo. X, n. 236.

— Nè pel solo motivo che lo stipulante si fosse obbligato pel terzo, ed il terzo ratificasse in fatti; in ciò la *stipulazione* differisce dalla *promessa;* discussione ed autorità in sostegno. X, n. 237.

— Modificazione che soffre simile risoluzione nel caso *di persona da nominare o di elezione di amico.* X, n. 238.

— Altra modificazione che può soffrire la risoluzione nelle materie commerciali. X, n. 239.

— Quando la stipulazione a vantaggio del terzo è valida, può essere accettata in ogni modo. X, n. 240.

— Finchè il terzo non abbia dichiarato la sua volontà di accettare il benefizio della clausola, le parti possono rivocarla. X, n. 241.

— Controversia elevata tra gli antichi giureconsulti su tal punto. X, n. 242.

— Vi sono nondimeno talune disposizioni di cui le parti stesse non potrebbero distruggere l'effetto in danno di coloro che son chiamati a profittarne, X, n. 243.

— Ne' casi ordinarî chi à fatto la stipulazione può anche, secondo il Codice, egli solo rivocarla. X, n. 244.

— Ma può applicarsene il beneficio? Generalmente lo può. X, n. 245.

— Caso, nel quale le circostanze della causa richiedono una contraria soluzione. X, n. 246.

— La morte del debitore non impedisce a chi fece la stipulazione a vantaggio del terzo di rivo-

carla, se l'avrebbe potuto durante la vita del debitore. X, n. 247.

— La morte dello stipulante neanche rende irrevocabile la clausola: ma i suoi eredi possono rivocarla finchè i terzi non abbiano ancora accettato. X, n. 248.

— Se sia morto il terzo prima di aver accettato, la quistione se i suoi eredi possono, prima che la clausola sia rivocata, dimandarne l'esecuzione, dipende molto dalla natura della convenzione e dalle circostanze della causa. X, n. 249.

§ VII. — *Dell' effetto delle convenzioni riguardo agli eredi ed aventi causa delle parti.*

— In generale stipulando taluno per se è riputato di *stipulare* anche pe' suoi eredi. X, n. 250.

— Quali sieno quelli che si comprendono qui sotto il nome di *eredi*. X, n. 251.

— Reputasi ugualmente di aver egli stipulato pe' suoi aventi causa: quali sieno le persone comprese qui sotto questa denominazione. X, n. 252.

— Si reputa pure aver *promesso* pe' suoi eredi ed aventi causa. X, n. 253.

— Circa ai creditori, se ne parlerà in prosieguo, al pari che della divisione delle obbligazioni tra gli eredi de' contraenti. X, n. 254.

— Puossi eziandio stipulare o promettere direttamente pe' suoi eredi, senza farlo nominatamente

per se: esempio; dritto romano su questo punto. X, n. 255.

— La regola che taluno stipulando o promettendo per se, si reputa di avere stipulato o promesso pe' suoi eredi, soffre eccezione allorchè vi sia convenzione contraria: esempio: modificazione. X, n. 256, 257.

— Le parole *io, Paolo* ec., non restringono pur tuttavolta l' effetto della clausola a Paolo. X, n. 258.

— In parecchi casi la natura della convenzione o del dritto ne restringe gli effetti alla persona della parte, o fa sciogliere il contratto in forza della sua morte. X, n. 259.

— Quando stipuliamo per qualcuno colla mira che sarà nostro erede, è necessario in generale di designar la persona nella suà qualità di futuro erede. X, n. 260.

— La stipulazione di una cosa divisibile fatta a favore di un solo de' futuri eredi, non è meno valida per lo intero, ma l' erede designato non à altro, per essa, che il dritto di agire per la sua parte ereditaria. La rimessione fatta per la parte di uno de' futuri eredi del debitore è validissima. X, n. 261.

— Effetto della stipulazione di una cosa indivisibile, fatta a favore di uno o più dei futuri eredi dello stipulante. X, n. 262.

— Rimessione circa alla controversia se mai si possano obbligare i proprî eredi solidalmente, o se

si possa incaricare uno di essi di soddisfare soltanto il debito, ed in qual senso debba intendersi quest' ultima clausola. X, n. 263.

SEZ. II. — DELLA CAPACITA' DELLE PARTI CONTRAENTI.

— Bisogna che la persona che si obbliga sia capace ad obbligarsi. X, n. 264, 294.

VED. *Capacità*.

SEZ. III.—DELL'OGGETTO DELLA MATERIA DELLE CONVENZIONI.

— Il contratto può avere per oggetto il dare, il fare, il non fare una cosa, o il semplice uso o il semplice possesso di una cosa. X, n. 295.

— La semplice custodia di una cosa può anche esser l'oggetto del contratto. X, n. 296.

— Che mai comporti l'obbligazione di *dare*. X, n. 297.

— Le cose che posson essere la materia di un contratto sono corporali o incorporali. X, n. 298.

— Il contratto può aver per oggetto cose future. X, n. 299.

— Quest' oggetto può anche non consistere che in una semplice speranza: allora il contratto è aleatorio. La vendita di un dritto ereditario è pure un contratto aleatorio. X, n. 300.

— Osservazioni sulla vendita de' frutti da nascere da un dato fondo. X, n. 301.

— L'obbligazione deve aver per oggetto una co-

*

sa determinata almeno circa alla sua specie. X, n. 302.

— Le sole cose che sono in commercio possono essere la materia delle convenzioni. X, n. 303.

— Le cose sono fuori commercio o per natura o per legge. X, n. 304 e 306.

— Vi sono beni che in generale non si possono alienare durante un certo tempo. X, n. 307.

— Il codice dichiara nulla la vendita della cosa altrui; avvertenze su questa disposizione e rimessione. X, n. 308.

— Quando il venditore abbia ingannato scientemente il compratore, vendendogli una cosa fuori commercio, è soggetto ad un'azione per danni ed interessi. X, n. 309.

— Non si può fare alcun contratto sulla successione di un uomo vivente, anche col suo consenso. X, n. 310.

— Taluni casi in cui si possono nondimeno far entrare ne'contratti le successioni non aperte. X, n. 311.

— Specie giudicata dalla corte di cassazione. Altra specie. X, n. 312, 313.

— Non posso interdirmi validamente la facoltà di testare. X, n. 314.

— Ma è valida la vendita della nuda proprietà de'miei beni. X, n. 315.

— I fatti, che formano la materia di una convenzione, debbono essere onesti, leciti e possibili. X, n. 316.

— Ma l' impossibilità relativa soltanto all' obbligato non vizia il contratto. X, n. 317.

— Nessuno può obbligare i proprî servigi fuorchè a tempo o per una determinata impresa. X, n. 318.

— La convenzione stabilita fra due padri di famiglia di congiungere in matrimonio i loro figli non è obbligatoria, anche quando vi fosse una clausola penale. Avvien lo stesso della convenzione di sposarsi fatta anche tra maggiori. X, n. 319 e 320.

— Il rifiuto di eseguir là promessa può nondimeno dar luogo a' danni ed interessi, a motivo delle spese che si trovassero di essersi così inutilmente fatte. X, n. 321.

— La stipulazione, che io fo della mia propria cosa, è nulla, anche quando la cosa cessasse di appartenermi. X, n. 322.

— Ma quando non è che un dritto incompleto sulla cosa, o risolvibile, la stipulazione può avere effetto. X, n. 323.

SEZ. IV. — DELLA CAUSA DELLE OBBLIGAZIONI.

— Ogni obbligazione deve avere una causa, ed una causa lecita. X, n. 324, 377.

VED. *Causa*.

CAPITOLO III.

DELL' EFFETTO DELLE OBBLIGAZIONI.

— Le convenzioni legalmente contratte ànno forza di legge per coloro che le àn fatte. X, n. 378.

— Ma è una legge di utilità privata, la cui falsa interpretazione da parte de' tribunali può soltanto costituire un *mal giudicato*. X, n. 379.

— Tuttavolta quando un tribunale attribuisce ad un contratto le qualità e gli effetti dalla legge attribuiti ad un contratto differente, giusta i fatti riconosciuti veri dal tribunale medesimo, allora avvi violazione della legge generale. X, n. 380.

— Le convenzioni si regolano colla legge del giorno, in cui esse ebbero luogo. X, n. 381.

— Le convenzioni si disciolgono col mutuo consenso delle parti. X, n. 382.

— La regola riceve tuttavia qualche eccezione. X, n. 383.

— Le convenzioni debbono eseguirsi di buona fede, ed obbligano a tutto ciò, che richiede l'equità. X, n. 384.

— Ed a ciò, che dimanda l' uso del paese in cui furon fatte. X, n. 385.

— Ed a ciò che la legge medesima stabilì come dritto comune. X, n. 386, 387, 388.

§ I. — *Dell'obbligazione di dare, considerata per riguardo al debitore, e della vigilanza ch'egli deve porre in conservare la cosa promessa.*

— L'obbligazione di dare produce quella di consegnare e conservar la cosa: qui la parola *dare* non è intesa nel senso di *liberalità*. X, n. 389.

— Come si adempia l'obbligazione di consegnare gl'immobili. X, n. 390.

— E quella di consegnare i mobili. X, n. 391.

— E come si operi il rilascio ed il passaggio del possesso ne' trasferimenti di crediti o di dritti contra terzi. X, n. 392.

— Differenze importanti tra le obbligazioni di dare e quelle di fare, in quanto che il creditore può esigere che il debitore consegni la cosa, mentrechè non può costringerlo precisamente a fare. X, n. 393.

— Anche che siasi semplicemente obbligato a far godere, per esempio come locatore, può essere costretto precisamente a consegnare. X, n. 394.

— Si disputò molto anticamente sulla quistione se potesse il venditore precisamente esser costretto a consegnare la cosa venduta. X, n. 395.

— Ogni obbligazione di dare non produce quella di garantire. X, n. 396.

— Il debitore deve, per massima, adoperare alla conservazione della cosa tutte le cure di un buon padre di famiglia: testo dell'art. 1137 c. c. X, n. 397.

— Spirito dubbioso di tale testo, per riguardo alle colpe. X, n. 398.

— Teorica del dritto romano e degl' interpetri sulle colpe. X, n. 399, 407.

— Applicazione dell' art. 1137 c. c. ai differenti contratti o altre convenzioni. X, n. 408, 415.

— Effetto delle convenzioni particolari riguardanti le cure da adoperarsi in conservar la cosa. X, n. 415.

— È generalmente lasciato alla prudenza del magistrato il valutare la gravezza delle colpe. X, n. 416.

§ II. — *Dell'effetto dell'obbligazione di dare per riguardo al creditore.*

— Disposizioni dell' art. 1138 c. c. X, n. 417.

— In che esse sieno uniformi all' antico dritto. X, n. 418.

— Come debba intendersi una di queste obbligazioni. X, n. 419.

— Vizio di compilazione di questo articolo, e come debbe interpretarsi. X, n. 420.

— Nelle promesse pure e semplici di corpi certi, i casi fortuiti sono a carico del debitore non messo in mora. X, n. 421.

— Anche nel senso che deve il prezzo promesso: controversia insorta a tal riguardo. X, n. 422.

— Secondo il codice, il creditore di un corpo certo ne diventa proprietario col solo fatto del con-

rimane a vostro rischio non prima del giorno di questa ratifica. X, n. 433.

— Può mai il creditore dimandar la nullità del contratto, anche prima di ogni turbativa o evizione, se provi di esserglisi venduta o promessa la cosa altrui? X, n. 434.

— In dritto romano, nelle stipulazioni di dare il debitore doveva conferire la proprietà al creditore: avveniva lo stesso in fatto di permuta. X, n. 435.

— Effetti del contratto di vendita secondo le regole di quella legislazione e della nostra antica giurisprudenza. X, n. 436.

— Cangiamenti apportati dal codice civile in materia di vendita. X, n. 437.

— Giurisprudenza uniforme a questi medesimi cangiamenti. X, n. 438.

— Se prima di dimandare la nullità del contratto, sia cessato pel compratore il pericolo dell'evizione, costui non à più azione per nullità sul solo motivo di esserglisi venduta una cosa che spettava allora ad altri. X, n. 439.

— Applicazione di questa risoluzione ai casi di vendita di cose mobili. X, n. 440.

§ III. — *Della costituzione in mora del debitore e de' suoi effetti per riguardo alla perdita della cosa dovuta.*

— Testo ed esame dell'art. 1139 c. c. sulla costituzione in mora del debitore, ed antica giurisprudenza a tal riguardo. X, n. 441.

— Per dritto comune il debitore non è obbligato di andare a presentare la cosa al creditore, quando anche la convenzione stabilisce che sarà in mora colla sola scadenza del termine: conseguenza. X, n. 442.

— Chi obbedisce immediatamente all'intimazione fattagli di consegnar la cosa non è soggetto alla perdita avvenuta in tal momento. X, n. 443.

— Chi non può pagare a motivo di un impedimento legale, non può essere costituito in mora da colui, al quale non può pagare. X, n. 444.

— E colui, al quale non puossi dimandar la cosa, non può tampoco essere costituito in mora. X, n. 445.

— Il garante nemmeno sarebbe messo in mora con una tal dimanda. X, n. 446.

— Ma ne' casi ordinarî la mora del debitore principale induce anche quella del garante, *sed non viceversa*: in qual senso la mora di un debitore solidale nuoccia agli altri. X, n. 447.

— Il debitore purga la mora con offerte regolari. X, n. 448.

— E con una novazione, anche condizionale, abbenchè la condizione non si verificasse, ed abbenchè questa novazione condizionale fosse fatta con un terzo ed all'insaputa del debitore. X, n. 449.

— La costituzione in mora per effetto di una dimanda giudiziale è tolta colla perenzione dell'istanza. X, n. 450.

— Quantunque la cosa fosse perita dopo che il debitore fu costituito in mora, non perirebbe meno pel creditore, se sarebbe ugualmente perita presso di lui nel caso in cui gli fosse stata consegnata. Spetta al debitore di far le diverse pruove. X, n. 451.

— Il ladro si pone da se stesso in mora, e su lui ricade la perdita avvenuta anche per caso fortuito. X, n. 452.

SEZ. I. — DELL'OBBLIGAZIONE DI FARE O DI NON FARE.

— Niuno può essere precisamente costretto a far ciò, che à promesso di fare. X, n. 453.

— Ma se non esegue l'obbligazione, si risolve essa in danni ed interessi. X, n. 454.

— Il creditore può farsi autorizzare a distruggere ciò che siasi fatto, contravvenendo all'obbligazione. X, n. 455.

— Ed anche a far eseguire da un altro l'obbligazione, che consiste in far qualche cosa, quando ciò sia possibile. X, n. 456.

— Nelle obbligazioni di non fare, il debitore si

pone da se stesso in mora, contravvenendovi, e deve i danni ed interessi. X, n. 457.

— L'obbligazione di fare non è alternativa per natura sua, abbenchè si risolva in danni ed interessi in caso d'inesecuzione. X, n. 458.

— Parimenti il debitore non può da principio offrire i danni ed interessi. X, n. 459.

— Dritto del creditore in una obbligazione di fare. X, n. 460.

— Non sempre egli è obbligato di farsi autorizzare per eseguire l'obbligazione da per se stesso o per mezzo di un altro: esempio. X, n. 461.

— Conviene nondimeno scegliere questo partito quando possa ciò farsi senza gravi inconvenienti. X, n. 462.

SEZ. II. — DE' DANNI ED INTERESSI RISULTANTI DALL'INADEMPIMENTO DELLA OBBLIGAZIONE O DAL RITARDO APPORTATO NELL'ESECUZIONE.

— Il debitore, che non esegua l'obbligazione per colpa sua deve i danni ed interessi. X, n. 463.

— Li deve nondimeno sol quando sia in mora, tranne se la cosa non possa darsi o farsi se non in un certo tempo, ch'egli à lasciato trascorrere; ma è motivo che allora si costituisce da se stesso in mora. X, n. 464.

— Ciò non forma alcun dubbio nelle obbligazioni di fare, che non potevano eseguirsi se non in un certo tempo, che il debitore avesse lasciato trascorrere. X, n. 465.

— Ma nelle obbligazioni di dare, le quali anche non possono eseguirsi che in un certo tempo, il debitore per dritto comune non è in obbligo di recar la cosa presso il creditore o altrove. X, n. 466.

— Perchè il debitore sia immune dai danni ed interessi in caso d'inadempimento di un'obbligazione qualunque, deve giustificare di non averla eseguita per effetto di una forza irresistibile, e di una causa estranea. Diverse conseguenze. X, n. 467, 468.

— Nelle obbligazioni di fare non eseguite anche per effetto di forza irresistibile, il creditore non deve alcun prezzo, a differenza delle obbligazioni di dare quando la cosa sia perita per caso fortuito. X, n. 469.

— I danni ed interessi si compongono in generale della perdita sofferta e del lucro mancato: disposizione degli art. 1149, 1150 e 1151 c. c. X, n. 470.

— Il creditore, eccetto taluni casi, deve chiaramente giustificare la perdita, che pretende aver sofferto ed il lucro che non fece. X, n. 471.

— Quando non per suo dolo il debitore non abbia eseguita l'obbligazione o l'abbia male eseguita, deve soltanto i danni ed interessi, che furono preveduti o che si potettero prevedere in tempo del contratto: esempio. X, n. 472.

— Ma quando fosse in mala fede, deve anche i danni ed interessi, che non si prevedettero e neanche si potettero prevedere in tempo del contratto,

purchè nondimeno il detrimento sia una diretta ed immediata conseguenza dell' inadempimento della sua obbligazione. X, n. 473.

— Ma non deve altri danni ed interessi: esempio. X, n. 474, 479.

— La materia de' danni ed interessi è molto astratta: il giudice nello stabilirli deve aver presente piuttosto l' equità che le regole assolute. X, n. 480.

— Dev' esser più facile ad accordarne per una perdita effettiva che per un lucro mancato. X, n. 481.

— In generale la sua decisione su questo punto è esente dalla censura della Corte Suprema: pur nondimeno avviene altrimenti quando la legge o le parti medesime abbiano stabiliti i danni ed interessi in caso d' inadempimento. X, n. 482.

— Quando vi sia convenzione a tal riguardo, dev' esser eseguita: non può il magistrato farvi alcun cangiamento: se nulladimeno non sia una usura celata. X, n. 483.

— Questa convenzione altro non è in generale che una clausola penale: conseguenze. X, n. 484.

— In che nondimeno possa differirne. X, n. 485.

— Generalmente non rende per se stessa alternativa l' obbligazione: conseguenza. X, n. 486.

— Finchè l' interesse convenzionale potè eccedere la quantità dell' interesse legale, la clausola dovè eseguirsi secondo il suo tenore anche nelle obbligazioni di somme o di cose, che si consumano coll' uso. X, n. 487.

— Ma dopo la legge del 3 settembre 1807, dovè, in questa specie di obbligazioni essere ridotta nei suoi effetti, se conteneva un' usura proibita, sebbene in certi casi una clausola penale eccedente anche la quantità degl' interessi leciti possa essere interamente valida. X, n. 488.

— Nelle obbligazioni, che si limitano al pagamento di una data somma, i danni ed interessi non possono consistere in generale che nell'interesse legale: testo dell' art. 1153 c. c. X, n. 489.

— Motivi su i quali è fondata la sua principale disposizione. X, n. 490.

— Altra eccezione da aggiugnersi a quelle indicate da questo articolo. X, n. 491.

— Questi danni e interessi, o piuttosto quest'interessi, non corrono che dal giorno della dimanda, eccettuato nei casi in cui la legge li faccia decorrere di pieno dritto. Molti di simili casi. X, n. 492, 493.

— Testo dell' art. 1154 c. c. il quale, permettendo che gl' interessi possono produrre interessi a loro volta, autorizzò l' *anatocismo*, ma tuttavia con talune condizioni e restrizioni; e testo dell'art. 1155 c. c. che l' autorizza puramente e semplicemente ne' debiti ch' enuncia. X, n. 494.

— L' anatocismo era vietato per massima nell'antica giurisprudenza. X, n. 495.

— Neanche potevasi mutuare con interesse; ciò che aveva fatto immaginare le costituzioni di rendita in perpetuo. X, n. 496.

— Motivi delle limitazioni stabilite nell'art. 1154 c. c. X, n. 497.

— Due quistioni, alle quali dà luogo questo articolo. X, n. 498.

— La prima, se la convenzione, che gl' interessi dovuti almeno per un'annata ne produrranno dal loro canto, possa aver luogo fin da principio; risoluta affermativamente. X, n. 499.

— La seconda, se quando gl' interessi son dovuti ed esigibili, possasi validamente convenire che ne produrranno anch' essi, abbenchè quest'interessi non sieno dovuti per un godimento del capitale durante un anno; risoluta pur anche affermativamente. X, n. 500.

— Non avvi del resto alcun dubbio, quando io fo la convenzione con un terzo delegato dal debitore, il quale per via di novazione assume sopra di se l'obbligazione di quest' ultimo. X, n. 501.

— Ma una dimanda giudiziaria non può far produrre interessi ad interessi dovuti *per* meno di un anno, abbenchè fossero maturati *da* più di un anno. X, n. 502.

— La dimanda deve contenere gl' interessi degl' interessi; il creditore deve conchiudere per quest' interessi; altrimenti il magistrato accordandoglieli, commetterebbe un *ultra petita*. X, n. 503.

SEZ. III. — DELL'INTERPRETAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E CONVENZIONI. X, n. 505, 528.

Ved. *Interpretazione*.

SEZ. IV. — DELL'EFFETTO DELLE CONVENZIONI ED OBBLIGAZIONI RIGUARDO A' TERZI. X, n. 529, 593.

Ved. *Convenzioni, Creditori*.

CAPITOLO IV.

DELLE DIVERSE SPECIE DI OBBLIGAZIONI.

SEZ. I. — DELLE OBBLIGAZIONI CONDIZIONALI.

§ I. — *Della condizione in generale e delle sue diverse specie*. XI, n. 5, 71.

Ved. *Condizione*.

§ II. — *Della condizione sospensiva e de'suoi effetti*. XI, n. 72, 83.

Ved. *Condizione*.

§ III. — *Della condizione risolutiva e de'suoi effetti*. XI, n. 84, 95.

Ved. *Condizione e Risoluzione*.

SEZ. II. — DELLE OBBLIGAZIONI A TERMINE. XI, n. 96, 131.

VED. *Termine*.

SEZ. III.—DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE E FACOLTATIVE. XI, n. 132, 157.

VED. *Alternativa*.

SEZ. IV. — DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI.

— In generale, i crediti ed i debiti si dividono fra quelli che ànno stipulato o promesso in altrettanti crediti o debiti, quanti sono coloro che ànno stipulato o promesso. XI, n. 158.

— Questa regola riceve eccezione sul caso in cui il credito o il debito è stato contrattato solidalmente, o quando è indivisibile. XI, n. 159.

§ I. —*Della solidalità fra i creditori*. XI, n. 161, 181.

VED. *Solidalità*.

§ II. — *Della solidalità tra i debitori*. XI, n. 182, 24.

VED. *Solidalità*.

SEZ. V. — DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI ED INDIVISIBILI.

— L'esecuzione delle obbligazioni presenta spesso gravi controversie allorchè il debitore e il creditore muoia prima che sia soddisfatta l'obbligazione, lasciando molti eredi. Molineo, nel suo trattato su questo riguardo non à tolto tutti i dubbi. XI, n. 247.

— Pothier seguì la teorica di Molineo, riassumendola, ed i compilatori del codice si attennero generalmente alle soluzioni di questi autori. XI, n. 248, 249.

§ I. — *Delle obbligazioni divisibili ed indivisibili considerate in aspetto generale.*

— Qual sia l'obbligazione divisibile. XI, n. 250.

— La divisibilità dell'obbligazione è materiale o intellettuale. XI, n. 251.

— Quali sieno le obbligazioni indivisibili: esse possono avere per oggetto diritti o cose incorporali, ovvero fatti. XI, n. 252.

— L'obbligazione di non fare è ora divisibile, ora indivisibile, secondo l'oggetto. XI, n. 253.

— Ciò che la rende divisibile o indivisibile è unicamente l'oggetto dell'obbligazione, e non l'utilità che può procurare ai creditori, o il peso, che impone ai creditori. XI, n. 254.

dritto antico su questo punto; decisione ed arresto, vigente il codice: discussione: secondo l' autore, essa è divisibile. XI, n. 265.

— La solidalità non conferisce all' obbligazione il carattere d' indivisibilità, e *viceversa* l' indivisibilità non conferisce all' obbligazione il carattere di solidalità; principali differenze negli effetti. XI, n. 266.

— Per obbligazione *indivisibile* l' art. 2249 c. c. intende forse anche quelle che ànno per oggetto la restituzione o il pagamento di un corpo determinato, e quelle le quali sono indivisibili sol per riguardo al pagamento, ed a seconda l' intenzione de' contraenti? No a parere dell'autore. XI, n. 267.

§ II. — *Degli effetti dell'obbligazione divisibile.*

— L' obbligazione tra il creditore ed il debitore debb' essere eseguita come se fosse indivisibile. XI, n. 268.

— Ma l' obbligazione si divide di pieno dritto tra i loro eredi, i quali non possono dimandarne il pagamento, o non sono tenuti a pagarla se non per le porzioni di cui trovansi impossessati come rappresentanti dell' uno e dell' altro. XI, n. 269.

— Il codice à seguito in ciò le regole del dritto romano, adottate puranche generalmente nell'antica giurisprudenza francese. XI, n. 270.

— Obbiezioni fatte contra tale dottrina e risposta alle obbiezioni. XI, n. 271.

— L' accettazione dell' eredità col beneficio del-

l'inventario non modifica l'applicazione della regola. XI, n. 272.

— Esempio della divisione tra gli eredi del creditore e tra quelli del debitore, per effetto della morte dell'uno e dell'altro. XI, n. 273.

— Ordinariamente si evita tale smembramento cogli atti di divisione, ma senza pregiudizio del dritto de' terzi. Con ciò si operano soltanto cessioni di azioni o mandati di pagare: conseguenze. XI, n. 274.

— Se la riunione nella medesima mano delle parti del debito o del credito faccia cessare la facoltà di pagarlo in parti, o di esigerne il pagamento senza divisione; e qual sarebbe l'effetto dello scioglimento affermativo. XI, n. 275.

— Eccezione che soffre tra gli eredi del debitore la regola della divisione, testo dell'art. 1221 c. c. XI, n. 276.

— Prima eccezione: *quando il debito sia ipotecario.* Spiegazione degli effetti generali dell'ipoteca riguardo agli eredi detentori d'immobili soggetti al debito. XI, n. 277.

— Regresso dell'erede, il quale per effetto dell'ipoteca pagò più della sua parte nel debito. XI, n. 278.

— La porzione degl'insolvibili nel debito ipotecario si ripartisce *pro rata* fra tutti coloro che sono solvibili. XI, n. 279.

— Le medesime regole sono applicabili al caso

in cui il debito fosse garentito da un pegno propriamente detto. XI, n. 280.

— SECONDA ECCEZIONE: *quando si debba un corpo determinato.* L'erede detentore può essere convenuto per lo intero, e gli altri per la loro parte ereditaria ne' danni ed interessi se ne siano dovuti. XI, n. 281.

— Differenti cause, per le quali il defunto poteva essere convenuto a ragione di un corpo determinato. XI, n. 282.

— Caso in cui ne era semplicemente possessore. XI, n. 283.

— Caso in cui l'aveva ricevuto in deposito, a comodato o ad altro titolo precario. XI, n. 284.

— E finalmente caso in cui ne era debitore per vendita o altra promessa. XI, n. 285.

— Allorchè il debito sia di una cosa indeterminata, il caso va tra quelli compresi nella quinta eccezione, che qui appresso esporremo. XI, n. 286.

— Se sia di un dato numero di cose della medesima specie, la divisione in generale à luogo numeralmente: conseguenza. XI, n. 287.

— Ciascuno degli eredi del creditore di un corpo determinato non può prima della divisione dimandare che la sua porzione nella cosa; dopo la divisione l'azione nel nostro dritto à luogo per lo intero a vantaggio di quello, a cui la cosa è spettata. XI, n. 288.

— TERZA ECCEZIONE: *quando si tratti del debito al-*

ternativo di cose a scelta del creditore, una delle quali sia indivisibile; insignificanza ed anche vizio di tale disposizione come è conceputa. XI, n. 289.

— Il caso di obbligazione alternativa di cose anche divisibili, ed a scelta del debitore, è la vera eccezione alla regola che l'obbligazione divisibile può adempiersi in parti: diversi esempî. XI, n. 290.

— Quarta eccezione: *quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell'adempimento dell'obbligazione.* L'erede, secondo il codice, può essere convenuto per lo intero, salvo il suo regresso contra i coeredi. XI, n. 291.

— Un testatore può incaricare un solo dei suoi eredi di soddisfare il tale o tale altro legato; effetti di questa disposizione. XI, n. 292.

— Può eziandio incaricare un solo de'suoi eredi di soddisfare il tale o tale altro debito; effetti di questo incarico. XI, n. 293.

— Un debitore può puranche, obbligandosi, incaricare uno de'suoi futuri eredi di eseguire l'obbligazione. XI, n. 294.

— Ma non può incaricarnelo senza regresso contra i coeredi; se non usa la forma dei testamenti. XI, n. 295.

— Dritto romano ed antica giurisprudenza sull'effetto della convenzione, mediante la quale il debitore incarica uno de' suoi eredi di pagare il debito per una parte maggiore della sua quota ereditaria. XI, n. 296.

— Quale sia tal effetto vigente il codice civile: discussione. XI, n. 297.

— QUINTA ECCEZIONE: *quando o dalla natura della obbligazione o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto risulti essere stata intenzione de' contraenti che il debito non possa soddisfarsi partitamente:* in questi casi, ciascuno degli eredi, dice il codice, può essere convenuto per lo intero, salvo il suo regresso. XI, n. 298.

— Contrarietà di questa disposizione con altre negli effetti, come emergono dal codice medesimo; differenti casi. XI, n. 299.

— Continuazione della difficoltà di conciliarla coll' art. 1217 e 1225 c. c. insieme combinati. XI, n. 300.

— Soluzione secondo il parere dell' autore. XI, n. 301.

§ III. — *Degli effetti delle obbligazioni indivisibili.*

— Ciascun di coloro, che contrassero un'obbligazione indivisibile, e ciascun erede di colui, che contrasse un' obbligazione di questa specie, ne è tenuto per lo intero. XI, n. 302.

— Spiegazione di Pothier sugli effetti generali dell' obbligazione indivisibile fra gli eredi del debitore. XI, n. 303.

— L' erede convenuto per lo intero può chiamare in giudizio i suoi coeredi per far dividere la

condanna ai danni ed interessi, ammenochè, stante la natura del debito, non potesse egli solo soddisfarlo secondo il tenore del contratto. XI, n. 304.

— Anche in questo caso, può chiamarlo, ma soltanto per far pronunziare sopra il suo regresso in garantia nella medesima istanza. XI, n. 305.

— Diversi casi di obbligazioni indivisibili da eseguirsi dagli eredi del debitore. XI, n. 306.

— L'erede nella cui porzione è caduto il fondo che il defunto gravò di una servitù, può essere condannato a soffrirne l'esercizio. XI, n. 307.

— *Secus* nel caso, in cui questo fondo spettasse all'erede, supponendo che costui non avesse acconsentito alla convenzione del defunto; allora non sarebbero dovuti se non i danni ed interessi: conseguenza. XI, n. 308.

— Caso in cui il defunto erasi obbligato a far avere a qualcuno una servitù sul fondo di un terzo. XI, n. 309.

— Caso in cui aveva promessa una servitù sopra un suo fondo, il quale è ancora posseduto in comune da' suoi eredi allorchè lo stipulante vuol procedere. XI, n. 310.

— Caso infine, in cui non potendo eseguirsi l'obbligazione secondo il suo tenore, non avvi più luogo ai danni ed interessi. XI, n. 311.

— Testo dell'art. 1224 c. c. circa all'estensione de' dritti di ciascun erede del creditore d'un' obbligazione indivisibile. XI, n. 312.

— Ciascuno di essi non altro può dimandarne

non produce quella dell' obbligazione principale. Sviluppamenti ed esempio. XI, n. 334.

— TERZA REGOLA; *il creditore può agire per l'adempimento dell' obbligazione principale, invece di dimandare la penale*. XI, n. 335.

— *Viceversa*, allorchè siasi incorso nella penale, il creditore può dimandarla, invece di agire per l' adempimento dell' obbligazione principale. XI, n. 336.

— Applicazione a diverse obbligazioni della regola, che può il creditore, trascurando la penale, agire per l' adempimento dell' obbligazione principale. XI, n. 337.

— Casi ne' quali è nondimeno obbligato di contentarsi della penale. XI, n. 338.

— Se il creditore possa dimandare danni ed interessi al di là della penale, offrendo di provar chiaramente di aver sofferto un maggior danno dall' inadempimento dell' obbligazione; e *viceversa* se possa il debitore far ridurre la penale, provando di essere eccessiva per riguardo al danno cagionato coll' inadempimento dell'obbligazione. XI, n. 339.

— Discussione della prima controversia e scioglimento per la negativa, nel dritto attuale. XI, n. 340.

— Scioglimento della seconda quistione, anche per la negativa. XI, n. 341.

— Modificazione pel caso in cui la clausola penale convenuta in una obbligazione di somma o di cose fungibili, fosse un' usura celata. XI, n. 342.

sta per far incorrere nella penale il debitore, il quale non à eseguito nel giorno determinato: dritto romano ed antica giurisprudenza su questo punto. XI, n. 352, 353.

— Il debitore per dritto comune non è obbligato a fare il pagamento presso il creditore o presso un terzo: conseguenza circa alla penale. XI, n. 354.

— E generalmente il debitore che paga ed offre di pagare sulla intimazione o altro fatto, che gli è notificato, evita l'effetto della costituzione in mora e per conseguenza la penale. XI, n. 355.

— Allorchè per fatto del creditore non à il debitore eseguita l'obbligazione, non vi è luogo alla penale. XI, n. 356.

— Nè quando per forza irresistibile l'obbligazione non sia stata eseguita. XI, n. 357.

— Sesta regola; *la penale può modificarsi dal giudice, quando l'obbligazione sia stata in parte adempiuta*. Sviluppamenti: casi ne' quali la penale deve essere ridotta, e caso in cui può esserlo. XI, n. 358.

— Il termine concesso dal giudice al debitore non impedisce che s'incorra nella penale stipulata per semplice mora. XI, n. 359.

— La regola che la penale deve o può essere ridotta quando l'obbligazione sia stata in parte adempiuta, si applica pure al caso della promessa fatta per un terzo che l'à in parte adempiuta. XI, n. 360.

— Quando la penale siasi stipulata per la sem-

§ II. — *Degli effetti della clausola penale, per riguardo agli eredi del debitore.*

necessariamente tal qualità alla penale ne' suoi effetti tra gli eredi delle parti. XI, n. 369.

— Applicazione dell'art. 1232 c. c. con un esempio dato da Pothier, e leggi comuni. XI, n. 370.

— Differenza tra gli eredi del debitore di un debito indivisibile con clausola penale, ed i debitori solidali obbligati puranche sotto una penale. XI, n. 371.

CAPITOLO V.

DELL' ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.

— Estinzione delle obbligazioni. XII, n. 1.

— In che modo esse si estinguono a norma dell'art. 1234. XII, n. 2.

— Puossi ancora riguardare, in taluni casi, come mezzo di estinzione delle obbligazioni, l'eccezione, che nasce dall'autorità del giudicato. XII, n. 3.

— Le transazioni sono pure una maniera di estinguere le obbligazioni, almeno in parte. XII, n. 4.

— La volontà d'un solo de' contraenti basta in taluni contratti, per far loro cessare di produrre effetto per l'avvenire. XII, n. 5.

— Talune obbligazioni si estinguono pure, spirando il tempo, per lo quale esse sono state convenute. XII, n. 6.

— Altre, con la morte del creditore o del debitore, o di un terzo. XII, n. 7.

SEZ. I. — DELL' ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI COL PAGAMENTO.

§ I. — *Del pagamento in generale.* **XII**, n. 9, 107.

VED. *Pagamento.*

§ II. — *Del pagamento con surrogazione.* **XII**, n. 108, 189.

VED. *Surrogazione.*

§ III. — *Dell' imputazione de' pagamenti.* **XII**, n. 190, 199.

VED. *Pagamento.*

§ IV. — *Delle offerte di pagamento e della consegna.* **XII**, n. 200, 240.

VED. *Offerte reali*, *Consegna.*

§ V. — *Della cessione di beni.* **XII**, n. 241, 272.

VED. *Cessione di beni.*

*

SEZ. II. — DELLA NOVAZIONE E DELLA DELEGAZIONE.

§ I. — *Della novazione*. XII, n. 273, 317.

Ved. *Novazione*.

§ II. — *Della delegazione*. XII, n. 318, 335.

Ved. *Delegazione*.

SEZ. III. — DELLA RIMESSIONE DEL DEBITO.
XII, n. 336, 379.

Ved. *Rimessione*.

SEZ. IV. — DELLA COMPENSAZIONE E DELLE DOMANDE RICONVENZIONALI. XII, n. 380, 466.

Ved. *Compensazione*.

SEZ. V. — DELLA CONFUSIONE. XII, n. 467, 487.

Ved. *Confusione*.

SEZ. VI. — DELLA PERDITA DELLA COSA DOVUTA.
XII, n. 488, 511.

Ved. *Perdita (della cosa dovuta)*.

OCCUPAZIONE

OFFERTE REALI

— Esse debbono farsi da una persona capace di pagare. XII, n. 204.

— E dell'intera somma esigibile cogl' interessi o frutti dovuti, e colle spese liquidate. XII, n. 205.

— Come debba intendersi questa condizione riguardo ad un debito pagabile in molte dande, o riguardo a molti anni di frutti dovuti. XII, n. 206.

— Bisogna che il termine sia scaduto, se fu stipulato in vantaggio del creditore. XII, n. 207.

— E che siasi verificata la condizione, se fosse stata apposta per sospendere l'effetto della obbligazione. XII, n. 208.

— Ma la stipulazione di una condizione risolutiva non ancora verificata non è di ostacolo alla validità delle offerte. XII, n. 209.

— Il creditore può apporre alle sue offerte le condizioni ragionevoli e di uso. XII, n. 210.

— In che luogo debbano farsi le offerte. XII, n. 211.

— Ciò che possa fare il debitore di un effetto commerciale trasmesso per via di girata, quando ignori in qual mano si trovi. XII, n. 212.

— Come debba procedere il debitore negli altri debiti, se il creditore sia assente. XII, n. 213.

— Le offerte debbono esser fatte per mezzo di un uffiziale pubblico. XII, n. 214.

— Ciò che sia dovuto per dritti di registratura, secondo che le offerte sieno o pur no accettate. XII, n. 215.

— Deve lasciarsi copia del processo verbale di offerte al creditore, se costui non le accetti. XII, n. 216.

— Menzioni, che deve fare il pubblico uffiziale nel suo processo verbale, allorchè non trovi il creditore nel luogo, in cui si fanno le offerte. XII, n. 216.

— Le offerte debbono essere seguite da deposito, per operare la liberazione, salvo il caso preveduto nell' art. 1264 c. c. XII, n. 217.

— Perchè il deposito sia valido non è oggidì necessario che venga autorizzato dal giudice: condizioni e formalità richieste dall'art. 1239 c. c. per la validità del deposito. XII, n. 218.

— Caso, in cui la cosa dovuta sia un corpo determinato, che deve consegnarsi nel luogo in cui si trova. XII, n. 219.

— Caso, in cui si tratta di una certa quantità di derrate dovute in generale, dove mai le offerte debbano farsi in questo caso, e chi deve sopportare le spese di trasporto, allorchè la cosa non dovesse consegnarsi nel luogo, in cui si fanno le offerte. XII, n. 220.

— Quando le offerte sono sufficienti e regolari e sieno state seguite da deposito, il debitore è liberato come mercè un pagamento, se non le ritiri prima che siensi accettate dal creditore e dichiarate valide con sentenza passata in giudicato. XII, n. 221.

— Gl' interessi non cessano di correre, che dal

giorno del deposito, anche quando le offerte fossero state reiterate in udienza, il che in pratica chiamasi *realizzazione*. XII, n. 222.

— Chi deve sopportare le spese dell'accesso dell'usciere allorchè il creditore accetti le offerte, che gli vengono da costui fatte. XII, n. 223.

— La liberazione del debitore principia dal giorno del deposito, e non dal giorno delle offerte, nè solamente dal giorno della denuncia dell'atto di deposito. XII, n. 224.

— Le spese delle offerte rimangono a carico del creditore, se sono valide, ma quelle di pagamento vanno puranche a carico del debitore. XII, n. 225.

— Il debitore non è obbligato di far giudicare le sue offerte in un termine prefisso. XII, n. 226.

— Le offerte non accettate debbono essere seguite dalla consegna. XII, n. 227, 240.

VED. *Consegna*.

— Un terzo può fare delle offerte reali, quantunque non è interessato alla estinzione del debito. XII, n. 16.

— Sarebbe diversamente se si trattasse di una obbligazione di fare. XII, n. 20, 21.

— Il terzo detentore può fare delle offerte regolari di tutto ciò, che è dovuto, per risparmiarsi il rilascio, e le procedure ipotecarie, ed è legalmente surrogato ai dritti del creditore contra il debitore; in che questa surrogazione gli è utile? XX, n. 234.

— In qual senso le offerte seguite da consegna

l'operaio dà solamente il suo lavoro, e in quello, in cui egli fornisce anche la materia. XVII, n.249, 251.

— Responsabilità dell'operaio in ragione della sua colpa o della sua inabilità nell'impiego o nella materia, che gli è stata fornita e che è perita nelle sue mani. XVII, n. 252, 253.

— Azione de' muratori o altri operai contro colui, per il quale è stata fatta l'opera. XVII, n.261, 262.

— Del dritto di ritenzione in favore degli operai per il pagamento di ciò, che loro è dovuto relativamente al loro travaglio sulle cose di cui essi sono provveduti. XIX, n. 115, 118.

— Privilegio creato dalla legge del 26 piovoso anno II in favore degli operai impiegati dagl' intraprenditori d' opera per conto dello Stato. XIX, n. 146, 147.

— Del privilegio degli operai che ànno eseguito de' travagli di costruzione e di quelli, che ànno forniti i fondi per pagarli. XIX, n. 190, 198.

VED. *Architetto*, *Muratore maestro*.

— Gli operai, che, travagliando presso altri, vi scovrano un tesoro *per azzardo*, ànno dritto alla metà delle cose trovate. IV, n. 315, 317.

VED. *Tesoro*.

OPPOSIZIONE

— Delle opposizioni al matrimonio: chi à dritto a farle e per quali cause. II, n. 181 e seg. (768 e seg.)

VED. *Matrimonio*, cap. II, sez. I e II.

messario, in virtù dell' art. 755, e diverse osservazioni, sia sopra questo articolo, sia per riguardo all'attenzione, che il giudice commessario deve porre nel suo stato. XXI, n. 57.

— Esclusione de' creditori dalla facoltà di contraddire lo stato di graduazione, essendosi da essi mancato di prenderne comunicazione ne' termini di dritto: diverse decisioni profferite a tal riguardo. XXI, n. 58.

— La esclusione si applica forse anche al creditore, che doveva esser pagato interamente secondo il prezzo di aggiudicazione, ma che non può più esserlo per effetto di una rivendita in danno, fatta ad un prezzo inferiore? Arresto di cassazione, che giudicò per l'affermativa. XXI, n. 59.

— Finchè la graduazione non sia chiusa, i creditori inscritti possono ancora produrre i loro titoli, ma quelli, i quali abbian fatto le loro produzioni, dopo di esser trascorso il termine, sono soggetti all'applicazione di quanto vien disposto dall'art. 757 c. pr.: osservazione nondimeno riguardo ad una disposizione di questo articolo, quella degl'interessi. XXI, n. 60.

— In caso di controversia, il giudice commessario, rimette gli opponenti alla udienza, e ciò non ostante pronuncia la graduazione, ed ordina che sien rilasciate le note pe' crediti anteriori a quelli controversi. XXI, n. 61.

— Che mai faccia il giudice commessario nel caso, in cui non insorga alcuna controversia. XXI, n. 62.

— I creditori di un creditore ipotecario, il quale non produca i suoi titoli, possono produrli in suo nome, ed anche prendere inscrizione in suo nome, se egli non l'abbia fatto; ma in tutti i casi, la somma della graduazione si distribuisce come cosa mobile fra tutti i creditori inscritti o opponenti prima di chiudersi la graduazione, salvo le cause di legittima prelazione tra essi. XXI, n. 63.

— Che mai debbono fare i creditori posteriori in ordine d'ipoteca alle graduazioni impugnate. XXI, n. 64.

— Domanda dell'udienza in caso di controversia insorta sullo stato del giudice commessario, e sentenza. XXI, n. 65.

— Termine, entro il quale può riceversi lo appello da questa sentenza, e conclusioni, che possono esser prese in grado di appello. XXI, n. 66.

— Quelli, che soccumbono in grado di appello, sono personalmente condannati alle spese, senza poterle ripetere. XXI, n. 67.

— Chiusura diffinitiva della graduazione, e cessazione degl'interessi a vantaggio del debitore, ma non a vantaggio dell'aggiudicatario, che li deve sino al pagamento effettivo o al deposito. XXI, n. 68.

— In quale graduazione vengono collocate le spese del patrocinatore, che à rappresentato i creditori, i quali sono in controversia. XXI, n. 69.

— Disposizioni degli art. 769 e 770 c. pr., ed osservazione su quest'ultimo articolo. XXI, n. 70.

— Rilascio delle note a'creditori utilmente graduati. XXI, n. 71.

— Cancellazione delle inscrizioni. XXI, n. 72.

— La surrogazione alla procedura di graduazione può dimandarsi in caso di negligenza dell'istante. XXI, n. 73.

ORDINI SACRI

— L'impegno negli ordini sacri è mai, dopo la carta, un impedimento al matrimonio? II, n. 130 (717).

Ved. *Prete*.

ORIGINALE

Ved. *Minuta*, *Scrittura privata*.

OSPEDALE, OSPIZIO (1)

— Gli ospizî ed altri stabilimenti di pubblica utilità non possono transigere, accettare le disposizioni fatte in loro favore, senza l'autorizzazione del Re. IV, n. 212 e seg.

Ved. *Beni comunali*.

(1) Secondo gli art. 79, 84 e 91 della legge comunale belgica del 30 marzo e 3 maggio 1836, la nomina de'membri dell'amministrazione di beneficenza, la sorveglianza di questi stabilimenti, il regolamento dei loro *budgets* e de' loro conti appartengono alle autorità comunali, senza che questi articoli abbiano portata derogazione alcuna agli atti di fondazione, che ànno stabilito gli amministratori speciali.

Riguardo alle condizioni esatte per lo stabilimento dell'ospizio di soccorso, vedete il tit. V della legge del 24 piovoso anno 11, e soprattutto la legge belgica del 28 novembre 1818.

Riguardo all' accettazione delle donazioni e legati fatti agli stabilimenti di carità, e agli stabilimenti pubblici, possono consultarsi gli arresti belgici de' 31 marzo 1820, 12 gennaio 1824 e 27 ottobre 1825.

— Gli effetti mobili portati da coloro, che sono morti negli ospizî appartengono all'ospizio e non allo Stato. VI, n. 308.

— Le disposizioni gratuite in vantaggio degli ospizî ed altri stabilimenti pubblici, non ànno il loro effetto, che dopo che l' accettazione è stata autorizzata con ordinanza reale. VIII, n. 260, 449, 451.

— L'autorizzazione reale non è pur tuttavolta richiesta per le disposizioni, che non eccedono i 300 franchi: quella del sotto-prefetto è sufficiente. VIII, n. 261.

— *Quid* riguardo all'accettazione ed a' funzionarî, da' quali essa debb' esser fatta, secondo i diversi casi. VIII, n. 262.

— Decreto che permette agli ospizî di prendere a rendita vitalizia, ed al 10 per 100 al più, le somme appartenenti a' poveri, che sono ne' medesimi stabilimenti. XVIII, n. 160.

OSTE , OSTERIA

— Gli osti sono considerati come depositarî necessarî riguardo agli effetti de' viaggiatori. XVIII, n. 75, 83.

Ved. *Albergatore*.

— Come debba regolarsi il privilegio delle forniture fatte ad un oste. XIX, n. 64.

PADRE

— Il primo dovere de' genitori è di nutrire i loro figli e di allevarli secondo la fortuna e lo stato loro. II, n. 376 e seg.

— Obbligazioni di fornir loro gli alimenti. II, n. 382 e seg.

— Se la natura fa conoscere la madre, spesso la conoscenza del padre è un mistero. III, n. 4.

— Il padre solo esercita l'autorità su i figli, durante il matrimonio: modificazione a questa regola. III, n. 351 e seg.

VED. *Patria potestà*, cap. I.

— Dell'autorità dei genitori su i figli naturali riconosciuti. III, n. 360.

— Durante il matrimonio, l'usufrutto de' beni dei figli appartiene al padre, sia qualunque il regime, sotto il quale è maritato; ma se lo è sotto quello della comunione, la madre ne profitta indirettamente. III, n. 365.

— Il padre e la madre che à facilitata la corruzione de' figli perde la patria potestà è l'usufrutto de' loro beni. III, n. 384.

— La mancanza d'inventario nel caso preveduto dall'art. 1342 c. c. fa perdere al padre ed alla madre superstiti il godimento de' beni dei figli. III, n. 389.

— Ma essi debbono esser maritati sotto il regime della comunione. III, n. 390.

— Durante il matrimonio il padre è l'amministratore de' beni de' suoi figli minori. III, n. 314 e seg.

— Della tutela conferita al genitore superstite. III, n. 414, 431.

— Della tutela conferita dall'ultimo, che muore de' genitori. III, n. 432, 444.

PAGAMENTO

SEZ. I. — DEL PAGAMENTO IN GENERALE.

— Le obbligazioni di fare non possono adempiersi da un terzo malgrado il creditore, allorchè costui abbia interesse che la cosa sia fatta dallo stesso debitore. XII, n. 20.

— In questo caso il fideiussore medesimo non potrebbe eseguire l'obbligazione malgrado il creditore. XII, n. 21.

— Anticamente i canoni enfiteutici dovevano pagarsi non da altri, che dal debitore, o in virtù di suo mandato. XII, n. 22.

— Può un terzo pagare le annualità arretrate di una vendita costituita, non ostante il rifiuto del creditore, come ogni altro debito. XII, n. 23.

— Chi paga il debito di un altro deve avvertirnelo al più presto possibile, perchè il debitore non paghi da sua parte. XII, n. 24.

— Per pagare validamente bisogna essere proprietario della cosa data in pagamento, ed essere capace di alienarla: testo dell'art. 1238 c. c. XII, n. 25.

— Nondimeno questa condizione di essere proprietario della cosa nell'atto del pagamento, non si applica alle obbligazioni di corpi determinati, di cui lo stesso creditore sia divenuto proprietario col solo fatto del consenso. XII, n. 26.

— Ed il pagamento fatto da un incapace non è nullo, allorchè l'incapace aveva interesse a farlo, perchè il debito era regolare ed esigibile. XII, n. 27.

— Disposizioni del dritto romano circa al paga-

*

mento fatto da un pupillo senza l'autorità del suo tutore. XII, n. 28.

— Da un'altra banda, il pagamento fatto da un incapace e che gli à arrecato pregiudizio, non diventa valido, sol perchè sia avvenuto per una somma o per una cosa, la quale si consuma coll'uso, che il creditore à consumata in buona fede. XII, n. 29.

— Ma nel caso anche del pagamento di una cosa mobile, che non si consuma coll' uso, e che siasi praticato da un individuo non proprietario, non à luogo la rivendicazione contra il creditore in buona fede, salvo il caso di perdita o furto della cosa; ed in siffatti casi eziandio essa avviene con talune distinzioni e condizioni. XII, n. 30.

— Allorchè il creditore, che à ricevuto in pagamento la cosa altrui non ne possa più essere evinto; non à dritto di dire che il pagamento sia nullo, e che debba essergliene fatto un altro, coll'obbligo per lui di restituire ciò che à ricevuto. XII, n. 31.

— In tutti i casi la ratifica del proprietario della cosa data in pagamento senza di lui assenso, rende valido il pagamento. XII, n. 32.

— Caso, in cui vi sia consumo delle cose date in pagamento. XII, n. 33.

— Il pagamento deve farsi al creditore capace di riceverlo. L'erede del creditore lo rappresenta. XII, n. 34.

— Ma ciascun erede non à dritto di ricevere se

non la sua parte ereditaria in ogni credito, salvo le cessioni, che abbia potuto fare. XII, n. 35.

— Si può pagare al creditore messo in istato di accusa contraddittoriamente. XII, n. 36.

— Non si possono pagare al morto civilmente anche i crediti condizionali, che aveva prima della morte civile, quantunque fosse ritornato alla vita civile nel momento, in cui si verificasse la condizione. XII, n. 37.

— I pagamenti de' crediti spettanti a' condannati a' lavori forzati, a tempo, o alla reclusione, debbono farsi durante la pena al curatore, che ad essi è nominato. *Quid* del pagamento fatto al condannato medesimo? XII, n. 38.

— Durante lo stato di contumacia del creditore, devesi pagare al consegnatario; *quid* puranche dei pagamenti fatti al contumace? XII, n. 39.

— Non può farsi in valido modo alcun pagamento al creditore minore non emancipato, o interdetto: bisogna pagare al tutore. XII, n. 40.

— Ma il minore emancipato assistito dal suo curatore può ricevere il pagamento de'suoi capitali, ed anche, senza tale assistenza, quello delle sue rendite. XII, n. 41.

— Coloro, che sono sottoposti all'assistenza di un consulente giudiziario ànno bisogno puranche di essere assistiti da un consulente per ricevere i loro capitali e rilasciarne ampia quietanza. XII, n. 42.

— Circa ai crediti delle donne maritate, bisogna distinguere quale regola la donna abbia scelto, per

conoscere se il pagamento debba farsi a lei, ovvero al marito. XII, n. 43.

— Il pagamento fatto ad un incapace di ricevere diventa valido, se egli lo ratifichi in tempo di capacità. XII, n. 44.

— Avvien lo stesso se il debitore provi di esser ridondato a vantaggio dell'incapace. XII, n. 45.

— La ratifica data dalla persona, che rappresenta l'incapace, durante le sue funzioni, convalida del pari il pagamento fatto all'incapace. XII, n. 46.

— Il pagamento fatto al mandatario del creditore si reputa fatto al creditore medesimo: diverse osservazioni intorno a questo caso. XII, n. 47.

— Il pagamento fatto al possessore d'un falso mandato di procura non è valido: potrebbe esservi eccezione, allorchè il creditore gli avesse affidato il titolo. XII, n. 48.

— La sola consegna de' documenti al patrocinatore per estinguere il debito, non vale mandato per ricevere il pagamento del debito. XII, n. 49.

— La consegna del titolo esecutivo all'usciere vale mandato di ricevere il pagamento. XII, n. 50.

— Se il mandato di vendere o affittare induca quello di ricevere il prezzo della vendita o della locazione: la quistione risoluta mediante talune distinzioni. XII, n. 51.

— Il pagamento fatto a chi non aveva mandato sufficiente per riceverlo, diventa valido se il creditore lo ratifichi. XII, n. 52.

agli altri ciò, che avrebbero avuto nella distribuzione senza questo pagamento, nè più nè meno. XII, n. 64.

— Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, allorchè vi era già un sequestro, non può nuocere al sequestrante, ma i sequestranti posteriori non possono dolersene. XII, n. 65.

— Il pagamento fatto in buona fede a chi è in possesso del credito è valido, ancorchè il possessore ne soffra di poi l'evizione. XII, n. 66.

— Purchè nondimeno non vi sia stata alcuna colpa da parte del debitore: in conseguenza il pagamento di una lettera di cambio prima della scadenza non lo liberava, se la lettera non apparteneva a colui, che l'à ricevuto. XII, n. 67.

— Ma il pagamento fatto in buona fede alla scadenza, anche sopra una falsa girata, libera il debitore. XII, n. 68.

— Avvien lo stesso di quello eseguito da un erede, il quale siasi di poi fatto restituire dalla sua accettazione dell'eredità in virtù dell'art. 883 c. c. XII, n. 69.

— E di quello eseguito al possessore dell'eredità, il quale sia di poi evinto, benchè questo possessore fosse in mala fede, e non possedesse anche la successione, che in virtù di un falso testamento. XII, n. 70.

— Il debitore deve pagare la cosa dovuta, ed il creditore non può essere forzato di ricerverne un'altra invece. XII, n. 71.

— Se per errore ne avesse ricevuta un'altra, potrebbe , offrendo di restituirla, dimandar quella , che eragli stata promessa. XII , n. 72.

— Nelle obbligazioni di fare una cosa, che non poteva farsi se non dal debitore, il creditore è obbligato a contentarsi de'danni ed interessi, ma questi danni ed interessi non erano nell' obbligazione in modo diretto: conseguenza. XII , n. 73.

— Avvien lo stesso , in taluni casi nelle obbligazioni di dare. XII , n. 74.

— Per effetto delle regole intorno alla compensazione il creditore in taluni casi è obbligato puranche di contentarsi d' una cosa diversa da quella ch' eragli dovuta. XII , n. 75.

— Specie risoluta nel dritto romano: e che lo sarebbe differentemente nel nostro dritto. XII , n. 76.

— Il reo convenuto nell' azione per rescissione di un contratto di vendita d' immobili per causa di viltà del prezzo, o nell'azione per rescissione di una divisione per causa di lesione oltre il quarto, può arrestarne il corso con l' offerta di un supplemento di prezzo o di porzione, e paga così una cosa diversa dall' oggetto dell' azione. XII , n. 77.

— Che intendasi *per dazione in pagamento*. XII, n. 78, 79.

— Affinità di questo atto con la vendita e la permuta. XII , n. 80.

— Anche nel caso in cui una cosa vien consegnata al creditore in soddisfazione di un debito in

contante, importa di distinguere se le parti abbiano inteso fare una vendita o soltanto una semplice dazione in pagamento: sviluppamenti. XII, n. 81.

— Il creditore, nel caso di dazione in pagamento, à mai, qualora soffra di poi l'evizione, la sua antica azione contra il debitore, o soltanto l'azione in garantia per compra, o l'una o l'altra a sua scelta? Diritto romano su questo punto: la quistione risoluta per massima vigente il codice, ed anche per ciò, che concerne il fideiussore della prima obbligazione. XII, n. 82.

— Il creditore non è costretto di ricevere in parte il pagamento di un debito anche divisibile. XII, n. 83.

— La regola non è applicabile agli eredi del debitore. XII, n. 84.

— Essa soffre eccezione benanche riguardo allo stesso debitore nel caso di compensazione. XII, n. 85.

— Non si applica al caso, in cui il debito sia pagabile in varî tempi o in varî luoghi. XII, n. 86.

— Ma si applica ai confideiussori come al debitore principale, salvo a colui, che fosse astretto a proporre il beneficio di divisione, se non vi avesse rinunciato. XII, n. 87.

— Come debba intendersi la facoltà lasciata al giudice dall'art. 1244 c. c. di accordare al debitore moderate dilazioni, avuto riguardo alla di lui posizione. XII, n. 88.

— Diversi casi, ne'quali non vi è luogo ad ac-

cordare dilazioni, malgrado il creditore. XII, n. 89.

— Quando la cosa non dovuta, non da altro sia determinata, che dalla specie, cui appartiene, il debitore non è in obbligo di darla della migliore qualità, ma non può offrirla della peggiore. XII, n.90.

— Nelle obbligazioni di somme, il debitore deve pagare La somma numerica enunciata nel contratto, ed in monete correnti nel giorno del pagamento, o che vi sia stato nelle medesime aumento o diminuzione di valore. XII, n. 91.

— Un deposito di somma monetata deve restituirsi nelle medesime monete, o che siavi stato in esse aumento o diminuzione di valore. XII, n. 92.

— Un prestito di monete mutuate *ut corpora* deve essere restituito nelle stesse monete e nella stessa qualità, senz' aversi riguardo puranche all'aumento o diminuzione del valore da esse subito. XII, n. 93.

— Ed in tutti i casi se il debitore sia stato in mora da liberarsi, e di poi sia sopraggiunto nelle monete un aumento di valore legale soltanto, deve egli far indenne il creditore del pregiudizio, che ciò possa cagionargli. XII, n. 94.

— Il debitore di un corpo determinato non è responsabile de' deterioramenti sofferti dalla cosa, purchè siano avvenuti senza fatto o colpa sua, e senza che fosse allora in mora. XII, n. 95.

— Se i deterioramenti sopraggiunti anche durante la mora del debitore sarebbero avvenuti ugualmente presso il creditore, quante volte gli si fosse

consegnata la cosa, il debitore nettampoco ne andrebbe responsabile. XII, n. 96.

— In qual luogo si debba eseguire il pagamento: distinzioni a farsi: testo dell'art. 1247 c. c. XII, n. 97.

— Talune distinzioni puranche in ragione di certi contratti. XII, n. 98.

— L'indicazione di un luogo pel pagamento, in materia commerciale, non attribuisce competenza al tribunale di questo luogo per conoscere della dimanda. XII, n. 99.

— In senso inverso, l'elezione di un domicilio per l'esecuzione dell'atto a tenore dell'art. 111 c. c. non è per se stessa una indicazione di luogo per farvi il pagamento. XII, n. 100.

— In generale il debitore deve pagare nel luogo dove aveva il suo domicilio in tempo del contratto, e non già nel luogo dove lo avesse di poi trasferito: medesima risoluzione quando il pagamento doveva esser fatto nel domicilio del creditore, che lo à di poi cambiato. XII, n. 101.

— Ma ciò non muta la competenza ordinaria: il debitore dovrà pure, se non vi sia elezione di domicilio, essere citato avanti al tribunale del suo domicilio attuale. XII, n. 102.

— In caso di dubbio nella specie della misura, si reputa in generale che le parti abbiano avuta in mira quella in cui doveva farsi il misuramento. XII, n. 103.

— Le spese del pagamento sono a carico del debitore, il che comprende il costo della quietanza innanzi notaio, della carta bollata e del dritto di registro. XII, n. 104.

— Le spese di misuramento sono puranche a carico del debitore, ma quelle di trasporto sono a carico del creditore. XII, n. 105.

— Il costo della *bolletta di transito* o dritto di circolazione pe' vini ed altri liquidi, è a carico del creditore della mercanzia o del compratore, salvo convenzione in contrario. Pothier opinava in senso opposto. XII, n. 106.

— La legge del 3 settembre 1807 dichiara che deve sopportare le spese di registro delle promesse in scrittura privata, quando esso avvenga prima della scadenza. XII, n. 107.

SEZ. II. — DEL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE. XII, n. 108, 189.

VED. *Surrogazione*.

SEZ. III. — DELL' IMPUTAZIONE DE' PAGAMENTI.

— Al debitore, che à più debiti, è lecito dichiarare quando paga, qual debito intenda di soddisfare. XII, n. 190.

— Egli può, anche malgrado il creditore, se il termine non sia in costui favore, fare l'imputazione sopra un debito non scaduto. XII, n. 191.

— L'imputazione si fa prima sugl'interessi, se il debito ne produce: diverse osservazioni. XII, n. 192.

— Allorchè il debitore non offra la imputazione, il creditore può farla, ed il debitore più non può impugnarla, quando à accettata la quietanza, purchè non siavi stata sorpresa da parte del creditore. XII, n. 193.

— Quando la quietanza non esprima alcuna imputazione, cosa si fa sul debito, che a quell'epoca il debitore aveva maggiore interesse di estinguere tra quelli, che sono ugualmente maturati: diverse osservazioni. XII, n. 194.

— Come si faccia l'imputazione, allorchè nessun debito fosse maturato. XII, n. 195.

— *Quid* allorchè non siasi rilasciata alcuna quietanza al debitore, che à molti debiti verso la medesima persona, alla quale à fatti diversi pagamenti senza determinare la imputazione. XII, n. 196.

— L'imputazione fatta dalle parti, o in lor mancanza dalla legge, non può esser cangiata in pregiudizio de' terzi. XII, n. 197.

— Quando la imputazione si fa sopra tutti i debiti, ne risultano pagamenti parziali. XII, n. 198.

— Quali sieno tra diversi debiti i più onerosi, e quelli in conseguenza, su i quali la legge vuol che si faccia l'imputazione, in mancanza di una imputazione speciale di canto delle parti. XII, n. 199.

SEZ. IV. — DELLE OFFERTE DI PAGAMENTO, E DELLA CONSEGNA. XII, n. 200, 240.

VED. *Offerte reali, consegna.*

SEZ V. — DELLA CESSIONE DI BENI. XII, n. 241, 272.

VED. *Cessione di beni.*

SEZ. VI. — DEL PAGAMENTO INDEBITAMENTE RICEVUTO.

— Colui, che riceve ciò, che non gli è dovuto, si obbliga alla restituzione. Di là nasce un quasi contratto; regole su tal soggetto. XIII, n. 677, 696.

VED. *Quasi contratto*, sez. II.

— Ciò non ostante il pagamento d'interessi non stipulato non è soggetto a ripetizione. XVII, n. 599.

— Ammenochè non vi sia errore o usura. XVII, n. 600.

PAGLIA

— La paglia ed il concime, che trovansi in un territorio sono immobili. IV, n. 67.

PARAFERNALI (beni)

— Quali sieno i beni parafernali. XV, n. 577.

— Tutti i beni della moglie possono essere parafernali; come contribuisce la moglie in tal caso ai pesi del matrimonio. XV, n. 578.

— Ciò che è necessario perchè tutti i beni della moglie sieno parafernali. XV, n. 579.

dall'amministrazione allo stato e alla possibilità delle foreste. V, n. 129.

— Durata dell'uso della ghianda e del pascolo. V, n. 130.

— Il pascolo non si esercita che ne' boschi dichiarati in riserva. V, n. 131.

— L'amministrazione stabilisce, secondo i dritti degli usuarî, il numero degli animali ammessi al pascolo. V, n. 132.

— Gli usuarî non possono godere de' loro dritti, che pe' bestiami ad uso loro, non per quelli di cui fan traffico. V, n. 133.

— Non è permesso agli usuarî, non ostante qualunque titolo o possesso in contrario, d'introdurre nel bosco capre, pecore o montoni. V, n. 134.

— Pene prescritte per le contravvenzioni alle regole stabilite. V, n. 135.

— Indicazione di diverse disposizioni risguardanti la designazione e la custodia de' bestiami. V, n. 136.

— Non può stabilirsi per l'avvenire alcun dritto di pascolo ne' boschi dello stato. V, n. 137.

— Le disposizioni riguardanti i dritti di pascolo ne' boschi dello Stato sono puranche applicabili a' medesimi dritti esercitati ne' boschi della corona ed in quelli posseduti a titolo di appannaggio o di maggiorati riversibili allo Stato. V, n. 138.

— In generale è lo stesso circa l' esercizio del pascolo ne' boschi dei comuni, o degli stabilimenti pubblici. V, n. 139.

— De' dritti di pascolo ne' boschi de' privati: di-

sposizioni generali che sono ad essi applicabili. V, n. 140.

PASSAGGIO

SEZ. I. — DEL DRITTO DI CHIEDERE UN PASSAGGIO SUL FONDO ALTRUI IN UN DATO CASO.

— Testo dell'art. 682 c. c., riguardo al dritto di chiedere un passaggio. V, n. 416.

— Per poter dimandare un passaggio fa d'uopo che vi sia necessità. V, n. 417.

— La legge non accorda il dritto di chiedere la cessione di un fosso o di un canale per condurre le acque da un fondo ad un altro. V, n. 418.

— Il motivo desunto da un accorciamento di via per andare da un fondo a tale strada, non basta per poter costringere il vicino a cedere un passaggio. V, n. 419.

— Quando sia per fatto suo che quegli, il cui fondo si trova chiuso, non abbia uscita sulla strada pubblica, non può domandare un passaggio che su i fondi di coloro, co' quali contrattò: distinzione a farsi riguardo alla indennità, che potrebbe esser loro dovuta. V, n. 420, 421.

— Quando il fondo si trovi senza uscita per forza irresistibile, il passaggio può esser dimandato anche sopra i fondi chiusi, non esclusa una corte. V, n. 422.

— Regolarmente il passaggio deve prendersi dalla parte, in cui il transito alla via pubblica è più breve.

o pel luogo ove fosse meno dannoso. V, n. 423, 424.

— In taluni casi, la regola che il passaggio deve prendersi dalla parte, in cui il transito alla via pubblica fosse più breve, può anche piegare per l'utile di chi lo reclama. V, n. 425.

— La legge non obbliga a cedere la proprietà del terreno, ma soltanto un dritto di passaggio. V, n. 426.

— Come si regoli l'indennità. V, n. 427.

— La sua base è, non l'utile, che può procurare il passaggio a chi lo domanda, ma il danno che deve soffrirne chi lo accorda. V, n. 428.

— L'azione per ottenerla è prescrittibile, ed il passaggio non dev'essere meno continuato. V, n. 429.

— Ma chi l'esercita dovrebbe provare che il passaggio era necessario, almeno all'epoca in cui cominciò a decorrere la prescrizione dell'indennità. V, n. 430.

— Quando si è accordato il passaggio, avvi servitù stabilita pel fatto dell'uomo, prima eravi soltanto la servitù legale di poterselo far cedere. V, n. 431.

— Se siasi ceduto soltanto il dritto di passaggio, e non il terreno, sul quale si esercita, il cessionario non può farlo servire ad un uso diverso. V, n. 432.

— Il cedente può servirsene e fare qualunque specie di atti, che non nuocessero all'esercizio del dritto del cessionario. V, n. 433.

— Il passaggio dev'essere aperto e libero, come se fosse stato volontariamente conceduto. V, n. 434.

— La cessione non può rivocarsi, quando anche

la necessità, che l'aveva motivata, fosse cessata. V, n. 435.

— Il dritto di passaggio può cessare col non usarne pel tempo determinato dalla legge. V, n. 436.

— Non bisogna confondere il passaggio, di cui si tratta, co' sentieri, che servono alla coltivazione di una continuazione di fondi. V, n. 437.

— Del sentiero chiamato *giro di scala*. V, n. 438.

SEZ. II. — DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO.

— La servitù di passaggio è una delle più frequenti. V, n. 523.

— Come può variarne il modo di esercizio. V, n. 524.

— Si segue il titolo per determinare l'estensione della servitù, ma vi può essere stato derogato. V, n. 525.

— Tranne convenzione in contrario, il padrone del fondo serviente à il dritto di servirsi della via. V, n. 526.

— Colui, che goda d'un dritto di passaggio non deve far niente, che aggravi la condizione del fondo, che deve cotesta servitù. V, n. 616, 617.

PASSAGGIO DEL POSSESSO

— La legge regola l'ordine di succedere tra gli eredi. VI, n. 53.

— Ma non impossessa tutti quelli da essi chiamati ai beni facendo distinzione. VI, n. 54.

— Il *passaggio del possesso*, è l'effetto di un'antica massima del nostro dritto francese. VI, n. 55.

— Esso era ignoto nel dritto romano, secondo cui la trasmissione avveniva nondimeno in taluni casi a favore del rappresentante dell'erede, benchè questo fosse morto prima di aver fatto alcun atto di erede. VI, n. 56.

— Principale effetto della massima *il morto impossessa il vivo*. VI, n. 57.

— Conseguenza della regola per ciò che riguarda il dritto de' creditori del defunto, di coazionare immediatamente il congiunto chiamato dalla legge a succedergli. VI, n. 58, 59.

— Rimessione all' art. 789 c. c., dell'esame di una quistione importante ed agitata. VI, n. 60.

— Un altro effetto del passaggio del possesso è che gli eredi continuino quello del defunto. VI, n. 61.

— Ad essi i donatarî e legatarî debbono rivolgersi, almeno in generale, per ottenere il rilascio delle loro donazioni o legati. VI, n. 62.

— Benchè la legge non dia il dritto del passaggio ai figli naturali, o al coniuge, non abbisogna tuttavolta dubitare che trasmettino il loro diritto alla successione, benchè sieno morti prima di aver ottenuta o anche dimandata la immissione in possesso. VI, n. 63.

— Il testatore non potrebbe anche togliere l'immissione in possesso agli eredi di questa classe. IX, n. 191.

— Dritto del legatario universale per riguardo ai frutti. IX, n. 192.

— L'esistenza di un figlio naturale riconosciuto

non osterebbe ai dritti del legatario a tal riguardo. IX, n. 194.

— L' erede può far cessare il possesso, pagando i legati, o consegnando all' esecutore testamentario somma bastante per pagarli. IX, n. 397, 403.

VED. *Esecutore testamentario.*

— Come s' opera la liberanza o il passaggio del possesso nelle cessioni di credito o di dritti su i terzi. X, n. 392 e seg.

PASSIVO (della comunione)

— Di che si compone il passivo della comunione. XIV, n. 212, 263.

VED. *Comunione.*

— Come si divide e si paga il passivo della comunione. XIV, n. 403, 506.

VED. *Divisione*, cap. III.

PASTURA

VED. *Pascolo.*

PATERNITÀ

— La paternità e la maternità sono legittime o naturali; ma, se la natura fa conoscere la madre, non accade lo stesso pel padre. III, n. 2, 4.

— Il matrimonio, in tutti i casi, anche non ostante l' infedeltà della madre rannoda i figli al marito, ammenochè egli non abbia potuto coabitare con essa al tempo del concepimento. III, n. 5, 8.

— Cotesta epoca non è suscettibile d'esser conosciuta con precisione: concetture sulle quali essa poggiava nel dritto romano: legislazione attuale. III, n. 9, 19.

— Nel caso di tutela officiosa, i genitori serbano sempre la patria potestà. III, n. 339.

VED. *Padre*.

— Oggetto della patria potestà. III, n. 347.

— Effetto della patria potestà presso i Romani. III, n. 348.

CAPITOLO I.

IN CHE CONSISTA LA PATRIA POTESTÀ, CIRCA AI MEZZI DI CONVENZIONE.

— Qualità generali della patria potestà secondo i nostri costumi. III, n. 350.

— Il solo padre esercita l'autorità su i figli durante il matrimonio: modificazioni che soffre la regola. III, n. 351.

— Non può il figlio abbandonar la casa paterna senza il consenso di suo padre, eccetto che per arruolarsi soldato all'età di anni diciotto. III, n.352.

— Mezzi di correzione, che il padre può esercitare verso il figlio dell' età almeno di sedici anni incominciati, il quale gli dia gravi motivi di dissapore. III, n. 353.

— Mezzi di correzione, che il padre esercitar può verso il figlio dell'età di più di anni quindici compiti e non emancipato. III, n. 354.

— Casi, ne' quali il padre sia rimaritato, o il figlio abbia beni personali o eserciti *un mestiere*. III, n.355.

— Parte di formalità giudiziaria, tranne l'ordine

di arresto, che neanche deve contenere i motivi. III, n. 356.

— È sempre in facoltà del padre di abbreviare la durata della detenzione da lui ordinata o richiesta. III, n. 357.

— Potere correzionale della madre non rimaritata. III, n. 358.

— Se la madre sia rimaritata non à più il dritto di correzione come madre su i figli del primo letto: ma ove siasele conservata la tutela, procede a tal riguardo come tutrice. III, n. 359.

— Dell'autorità de' genitori su i figli naturali legalmente riconosciuti. III, n. 360.

CAPITOLO II.

DELL' USUFRUTTO LEGALE DE' GENITORI SU I BENI DE' LORO FIGLI.

— I genitori ànno l'usufrutto de' beni dei figli, quasi per farli indenni delle loro cure e delle spese, che erogano per educarli. III, n. 361.

— Ne' paesi regolati dal dritto scritto, era desso un vero usufrutto, che si estingueva a morte del padre. La madre non l'aveva. III, n. 362.

— Ne' paesi retti dalla consuetudine era una conseguenza del dritto di *custodia*. III, n. 363.

— Non à esso luogo a pro de' genitori naturali. III, n. 364.

— Durante il matrimonio, appartiene al padre

con qualunque regola siasi maritato; ma ove lo sia con quella di comunione, la madre ne profitta indirettamente. III, n. 365.

— Dura finchè i figli abbiano diciotto anni compiti, o sino alla loro emancipazione avvenuta prima di questa età. III, n. 366.

— Dopo lo scioglimento del matrimonio, operato o per morte civile o per morte naturale, l'usufrutto spetta al superstite. III, n. 367.

SEZ. I. — SU QUALI BENI CADA L'USUFRUTTO DE'GENITORI ED IN QUALI CASI CESSI.

§ I. — *Su quali beni cada l'usufrutto de' genitori.*

— L'usufrutto de' genitori comprende tutti i prodotti, che entrano in quello di un usufruttuario. III, n. 369.

— Abbraccia pure gli arretrati delle rendite vitalizie appartenenti a' figli, ancorchè queste rendite siensi estinte durante il suo corso. III, n. 370.

— Comprende eziandio i prodotti de'beni, di cui i figli sono semplicemente usufruttuarî. III, n. 371.

— La madre à mai i prodotti di una colonia parziale, che il padre à lasciato ai suoi figli, o de'tagli di legname che egli aveva acquistato dritto a fare sul fondo altrui? III, n. 372.

— Diversi casi circa la scoperta di un tesoro. III, n. 373.

— L'usufrutto non si estende su i beni, che i fi-

gli acquistano con un lavoro o con una industria a parte; ma quando essi sieno in istato di provvedere ai loro bisogni, i genitori non ànno l'obbligo di nutrirli a proprie spese. III, n. 374.

— Esso neanche si estende su i beni legati o donati ai figli con la condizione che i genitori non ne godranno. *Quid* della condizione, che loro ne interdice anche l'amministrazione? III, n. 375.

— La condizione non potrebbe privare il padre o la madre dell'usufrutto della parte de'beni, che il figlio ripete piuttosto dalla legge a titolo di *riserva*, che dal disponente. III, n. 376.

— Neppure si estende su i beni derivanti da una successione, di cui il padre o la madre fu dichiarata indegna. III, n. 377.

— La disposizione del dritto romano, la quale privava il padre dell'usufrutto de' beni pervenuti al figlio per eredità, fedecommessi, donazioni o legati, che egli non aveva voluto autorizzarlo ad accettare, non fu ammessa dal codice. III, n. 378.

— L'usufrutto non si estende su i beni componenti i maggiorati. III, n. 379.

§ II. — *In quali casi cessi il godimento in generale.*

— L'usufrutto cessa per quello de'genitori, contra cui siasi pronunciato il divorzio. III, n. 380.

— Il divorzio per mutuo consenso priva i genitori del loro dritto di usufrutto. III, n. 381.

— L'usufrutto del padre cessa dal giorno, che

s' intenta contro di lui la dimanda di divorzio, o nel caso del divorzio per mutuo consenso, dal giorno, in cui i coniugi fanno la prima dichiarazione. III, n. 382.

— La separazione personale non priva dell' usufrutto quello de' genitori, contra il quale è pronunziata. III, n. 383.

— Il padre o la madre, che abbia facilitata la corruzione de' suoi figli è privato della patria potestà e dell' usufrutto legale rispetto a tutti i figli di qualsivoglia specie, anche nati da altro matrimonio. III, n. 384.

— L' usufrutto cessa a favore della madre, che passi a seconde nozze. III, n. 385.

— Esso non rivive con la nuova vedovanza della madre. III, n. 386.

— Se il nuovo matrimonio della madre sia nullo e non produca alcun effetto civile, non à fatto cessare il suo usufrutto. III, n. 387.

— *Quid* della vedova, che viva in notoria cattiva condotta e procrei figli naturali? III, n. 388.

— Il coniuge superstite perde l'usufrutto nel caso preveduto dall'art. 1442 c. c. III, n. 389.

— La disposizione di questo articolo si applica solo al caso, in cui i genitori erano maritati con la regola della comunione legale o modificata. III, n. 390.

— L' usufrutto cessa pure con la morte del genitore superstite. III, n. 391.

— E con quella del figlio. III, n. 392.

— Quando i genitori non ànno più l'usufrutto, non sono in obbligo di nutrire a loro spese il figlio, che abbia bastantemente i mezzi di provvedere ai suoi bisogni. III, n. 393.

— La rinuncia del padre o della madre al suo usufrutto non può essere impugnata dai creditori, quando avvenga mediante la emancipazione del figlio: *secus* nel caso, in cui abbia luogo senza l'emancipazione. III, n. 394.

— Secondo tale distinzione, si dovrà oppur no la collazione dal figlio, se sia erede del rinunciante? III, n. 395.

— Se venga ritolto il beneficio dell'emancipazione al figlio, che ne abusi, il padre o la madre non riacquista perciò l'usufrutto. III, n. 396.

SEZ. II. — DE' PESI DELL' USUFRUTTO DE' GENITORI.

— I genitori son tenuti ai pesi usufruttuari dei beni, di cui ànno il godimento, ma non degli altri. III, n. 397.

— Sono soggetti ancora alle spese di alimento, mantenimento ed educazione de' figli. III, n. 398.

— Del pari al pagamento delle annualità arretrate o degl' interessi de' capitali da' medesimi dovuti. III, n. 399.

— Nella maggior parte de' paesi regolati dal dritto di *custodia*, il custode era puranche tenuto ai debiti mobiliari, nel capitale e negl' interessi. III, n. 400.

— I genitori non sono obbligati agli arretrati ed agl'interessi scaduti prima di cominciare il loro usufrutto, del pari che non ànno dritto a' frutti maturati prima di tal'epoca, sebbene i frutti esistessero in ispecie o fossero dovuti. III, n. 401.

— Essi sopportano ancora le spese funebri e dell'ultima malattia: ma forse del figlio o delle persone, alle quali ei succedette? III, n. 402.

— I genitori possono mai rinunziare al loro usufrutto per dispensarsi di sopportarne le spese in avvenire? III, n. 403.

PATRIMONIO

— Il beneficio dell'inventario impedisce la confusione de' due patrimoni. VII, n. 46.

PAVIMENTO

— Nel caso in cui diversi piani di un edifizio appartenghino a più proprietari, il proprietario di ciascun piano fa il pavimento del piano su cui cammina, ma non la volta, nè alcun altro abbellimento. V, n. 344.

PEGNO

SEZ. I. — DEL DRITTO RISULTANTE DAL PEGNO RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI DEL DEBITORE.

— Origine del dritto di pegno. XIX, n. 9.

— Diversi sensi della parola *pegno*. XVIII, n. 507.

— Privilegio, che dà il pegno al creditore: se sia esso un privilegio propriamente detto. XVIII, n. 508.

— Se possono adesso anteporsi i privilegi generali dell'art. 2001 c. c. XVIII, n. 509.

— Condizioni richieste per l'esistenza di tal privilegio. XVIII, n. 510.

— Casi, in cui queste condizioni non sono richieste. XVIII, n. 511.

— Esse non sono richieste in alcun caso tra le parti medesime, o loro eredi. XVIII, n. 512.

— Il registro dell'atto comprovante il privilegio non può utilmente aver luogo ne' dieci giorni, che precedono l'apertura del fallimento del debitore. XVIII, n. 513.

— Se mai la pruova della certezza della data della scrittura privata possa risultare da altre circostanze, che dal registro, circa al privilegio. XVIII, n. 514.

— Se mai in materia eccedente 150 fr. la pruova della costituzione del pegno potrebbe aver luogo per mezzo di testimoni, nel caso in cui non era possibile alle parti fare una scrittura? XVIII, n. 515.

— Il creditore che à perduto la scrittura del pegno, debitamente registrata, può provare per mezzo di testimoni il suo diritto di pegno. XVIII, n. 516.

— Se mai sia necessario che la scrittura privata venga fatta in doppio originale. XVIII, n. 517.

— Se sia necessario di mentovare in essa la data e la causa del credito, pel quale venne dato il pegno? XVIII, n. 518.

— *Quid* se i creditori di una persona sostengono che il loro debitore abbia dato a qualcuno cose

in pegno, senza che siensi osservate le formalità necessarie per costituire il privilegio? XVIII, n. 519.

— Se mai lo stato delle cose date in pegno debba puranche registrarsi, allorchè non si trovi nell'atto medesimo? Questo stato dev'essere sottoscritto dalle parti, almeno dal debitore. XVIII, n.520.

— Come debbansi specificare le cose nell'atto o nello stato. XVIII, n. 521.

— La mancanza d'indicazione bastante delle cose comprese nel pegno non deve far perdere al creditore il privilegio sopra quelle, che furono bastantemente indicate; arresto nulladimeno che in un caso giudicò il contrario. XVIII, n. 522.

— Se mai le formalità prescritte per dar luogo al privilegio in materia civile, sieno ugualmente richieste in materia di commercio. XVIII, n. 523.

— Il privilegio può sussistere ugualmente sopra crediti, ma adempiendosi alle formalità prescritte dalla legge: queste formalità. XVIII, n. 524.

— È d'uopo puranche che il titolo del credito dato in pegno sia trasferito al creditore. XVIII, n.525.

— Il creditore à il dritto di esigere gl'interessi del credito, se ne produca, ma non il credito medesimo, eccetto se abbia avuto facoltà all'oggetto da colui, al quale appartiene. XVIII, n. 526.

— I tribunali possono, secondo le presunzioni di fatto, giudicare che gli effetti al possessore non sono che a titolo di pegno nelle mani di colui, che li detiene. XVIII, n. 527.

— Per esservi privilegio, è d'uopo che il pegno

SEZ. II. — DE' DRITTI E DELLE OBBLIGAZIONI, CHE NASCONO DAL CONTRATTO DI PEGNO TRA LE PARTI MEDESIME.

— Nullità di ogni convenzione, che autorizzasse il creditore a disporre del pegno in modo diverso da quel che permette il codice: ma la vendita fattagli dal debitore dopo il contratto è valida. XVIII, n. 537.

— La costituzione di pegno, che siasi qualificata vendita con patto di ricompra, non può valere, che come pegno: conseguenze. XVIII, n. 538.

— Nullità della clausola, che vietasse al creditore di vendere il pegno, qualora non fosse pagato alla scadenza. XVIII, n. 539.

— La perdita del pegno avvenuto per caso fortuito riguarda il debitore. XVIII, n. 540.

— Ma il creditore è risponsabile delle sue colpe. XVIII, n. 541.

— Il debitore dal suo canto deve rimborsare le spese fatte dal creditore per la conservazione del pegno. XVIII, n. 542.

— Il creditore non può servirsi della cosa data in pegno, senza la permissione del debitore. XVIII, n. 543.

— Imputazione sugl'interessi del credito e quindi sul capitale degl' interessi prodotti da quello dato in pegno, ed obbligazione del creditore di restituire gli altri frutti, che abbia potuto produrre la cosa. XVIII, n. 544.

— Il debitore non può domandare la restituzione del pegno, prima di aver pagato interamente il debito, capitale ed accessorî. XVIII, n. 545.

— Esame della seconda disposizione dell'art. 7082

riguardo al caso, in cui siasi contratto dallo stesso debitore un nuovo debito col medesimo creditore. XVIII, n. 546.

— Questa disposizione non à per effetto di accordare al creditore il privilegio anche pel nuovo debito, se non siensi osservate le formalità per conferirlo. XVIII, n. 547, 548.

— Il pegno è divisibile ne' suoi effetti: conseguenze. XVIII, n. 549, 550.

— L'azione personale del debitore contra il creditore per ragione del contratto di pegno, si prescrive con trent'anni: conseguenze. XVIII, n. 551.

— *Secus* dell'azione reale o di revindicazione, attesochè il creditore non può acquistare la proprietà della cosa, finchè possiede a titolo precario: conseguenze. XVIII, n. 552.

— Se vigente il codice la prescrizione dell'azione del creditore decorra contro di lui, finchè sia in possesso del pegno. XVIII, n. 553.

— Le sopraespresse disposizioni non sono punto applicabili in materia di commercio, nè alle case di prestito con prezzo. XVIII, n. 554.

PEGNO (de' domestici)

VED. *Domestico*, *Salario*.

PENSIONE ALIMENTARIA

— La comunione è tenuta, nel tempo della sua durata alle pensioni alimentarie, che l'uno o l'altro coniuge debbe al suo ascendente o altra persona, a cui questo coniuge dovesse alimenti. XIV, n. 263.

VED. *Alimenti*.

PERDITA (della cosa dovuta)

PERSONE

PESCA

di differenza tra il caso della vendita dell' eredità o di una quota, e quella di una determinata cosa. I, n. 568.

— Sunto dell'interpretazione data da *Merlin* del precitato § 17. I, n. 569.

— Supponendo che il suo senso sia quello attribuitogli dal suddetto giureconsulto, non sarebbe di alcuna autorità nel nostro dritto. I, n. 570.

— Ma non era di ostacolo, come dice Merlin, perchè la qualità dell' erede, che procedeva contra i terzi acquirenti, potesse esser giudicata, col possessore dell' eredità, ad onta che costui nulla più avesse, che ne provenisse. I, n. 571.

— Il favore accordato dal dritto romano in modo generale al possessore in buona fede di non esser tenuto alla restituzione che *quatenus locupletior factus erat*, non è stato stabilito dal nostro dritto, e perciò il ragionamento di *Merlin* difetta nella sua base. I, n. 572.

— Senso probabile del § 17. I, n. 573.

— Ammettendo che l'interpretazione da noi data fosse fondata, l'erede non avrebbe forse per dritto nostro, come per dritto romano, azione alcuna contro i terzi acquirenti, che dopo escusso l'erede apparente? I, n. 574.

— Diverse leggi romane, dalle quali si è malamente argomentato contra il vero erede. I, n.575.

— Arresti, che giudicarono, dopo il codice civile, non aver l' erede azione contro i terzi acquirenti. Arresto contrario posteriore. I, n. 576.

— Dimostrazione che questi primi arresti non sono uniformi nè alle parole, nè allo spirito del codice civile. I, n. 577.

— Considerazioni, ma insufficienti, a favor dei terzi acquirenti. I, n. 578.

— Qualora una eredità deferita a quattro sia stata solamente divisa fra tre, perchè l'altro era assente, se uno de' condividenti divenga insolvibile e l'assente ritorni, come si regolano mai le sue ragioni? I, n. 579.

— L'azione di dimanda di eredità si estingue solamente colla prescrizione ordinaria di trent'anni. I, n. 580.

— Il cessionario di tutto o di parte del dritto di eredità deve invocare la stessa prescrizione. I, n. 581.

— L' erede apparente non si libera come i debitori, con la prescrizione di cinque anni, dagli arretrati, estagli o interessi scaduti prima o nel tempo del suo possesso. I, n. 582.

— Il possessore di buona fede acquista i frutti: differenza a tal riguardo del dritto francese col dritto romano. I, n. 583.

— Ogni possessore si presume in buona fede. I, n. 584.

— Quando mai finisce di essere in buona fede? I, n. 585.

— Il possessore di mala fede restituisce tutti i frutti, anche quelli che abbia trascurato di riscuotere. I, n. 586.

— La restituzione si fa, dedotte le spese. I, n. 587.

— La petizione d'eredità propriamente detta compete al legatario universale, quando non vi sono eredi, cui spetta la riserva. IX, n. 375.

— I legatarî personali non possono sperimentare la petizione di eredità, ma una semplice dimanda per rilascio. IX, n. 376.

PIANTAGIONE

— Le piantagioni fatte sur un fondo, si reputano fatte dal proprietario ed appartenergli, salvo pruova contraria. Rególe a tal riguardo. IV, n. 372 e seg.

VED. *Accessione*, sez. III, § I.

— Delle piantagioni fatte dal fittaiuolo confermato nell'affitto. XVII, n. 220.

VED. *Alberi*.

PIAZZA DI GUERRA

VED. *Fortezze*.

PICCIONI

— In qual caso essi sono immobili. IV, n. 60.

— I piccioni conigli, pesci, che passano in un'altra colombaia, conigliera, o stagno appartengono al padrone del nuovo loro domicilio. IV, n. 427.

— Sarebbe lo stesso de' caprî, cervi, lepri ed altri animali tenuti in un parco o recinto. IV, n. 428.

PIGNORATIZIO (contratto)

— Nozioni su questo contratto, di cui il Codice non fa menzione. XVI, n. 430, 431.

POLIZIA (leggi di)

— Chi esse obbligano. I, n. 77.

PORZIONE DISPONIBILE

— Come si regoli la quota, di cui può disporre il minore, quando lascia eredi, cui è dovuta la riserva. VIII, n. 101 e seg.

— La facoltà di disporre de' proprî beni a titolo gratuito è ristretta a vantaggio degli ascendenti e discendenti, e varia in ragione del loro numero e della loro qualità. VIII, n. 279, 281.

— Per stabilire la porzione disponibile la legge non fa distinzione alcuna tra le disposizioni tra vivi o le disposizioni testamentarie. VIII, n. 282.

— Pur tuttavolta per regolare la porzione disponibile si osserva la legge all'epoca della morte, riguardo ai doni rivocabili, per gli altri si osserva la legge in vigore all'epoca dell'atto. IX, n. 19, 752, 753.

— La porzione disponibile può essere donata ad uno o più figli o altro successore, del pari che ad un estraneo. VIII, n. 283.

— L'incompatibilità delle qualità di donatario o legatario e di erede non più sussiste. VIII, n. 284.

SEZ. I. — DELLA PORZIONE DISPONIBILE QUANDO IL DEFUNTO ABBIA LASCIATO FIGLI O ASCENDENTI, E DELLA COSTORO RISERVA.

— Questa porzione è della metà, quando il defunto non lasci, che un figlio legittimo, del terzo

quando ne lasci due, e del quarto quando ne lasci un numero maggiore. VIII, n. 286.

— I figli legittimati sono assimilati ai legittimi. VIII, n. 287.

— Lo stesso è degli adottivi. VIII, n. 288.

— I discendenti, a qualsivoglia grado, vengono compresi sotto il nome di figli, ma non sono computati, che pel figlio, da cui discendono. VIII, n.289.

— Applicazione della regola al caso, in cui un figlio unico premorto abbia lasciato molti figli, i quali tutti non àn dritto che alla medesima riserva, che avrebbe avuto il loro padre se fosse sopravvissuto. VIII, n. 290.

— Il figlio, che rinunzia alla eredità non à dritto alla riserva. VIII, n. 291.

— La sua parte nella riserva si accresce a' suoi fratelli. VIII, n. 292.

— I figli di un figlio unico, che sopravvisse e rinunziò, o che sia indegno, ànno una riserva per proprio dritto, ma soltanto della medesima quota, che avrebbe potuto avere il loro padre. VIII, n.293.

— In tal caso, essi non sono obbligati ad imputare sulla loro riserva ciò, che il loro padre avrebbe potuto esser tenuto ad imputare sulla sua. VIII, n. 294.

— Nel calcolo della riserva, i figli morti civilmente, che non lasciarono figli, non sono computati. VIII, n. 295.

— Era lo stesso, prima della legge del 14 lu-

glio 1819, de' figli stranieri o divenuti stranieri. VIII, n. 296.

— Ma i loro figli francesi avrebbero potuto rappresentarli. VIII, n. 297.

— Coloro, che rinunziano son mai computati nel calcolo della quota disponibile? Distinzione ammessa su tal punto nell'antica giurisprudenza. VIII, n. 298.

— Vigente il codice sono computati; ma se il rinunziante ricevè un'anticipazione di eredità, il padre potè ancora disporre sino alla concorrenza della parte, che avrebbe avuto tal rinunziante nella riserva. VIII, n. 299.

— La parte nella riserva di un figlio escluso dalla successione per causa d'indegnità si accresce a' suoi fratelli e sorelle, e per conseguenza l'indegno è computato per calcolare la quota disponibile: controvertito. VIII, n. 300.

— Il figlio assente, di cui non si riceva alcuna nuova, e che non abbia discendenti viventi al tempo, che si apre la successione, non si computa, salvo i suoi dritti se ricomparisca. VIII, n. 301.

— I figli naturali legalmente riconosciuti ànno dritto su i beni de' loro genitori trapassati; possonsi restringere tali dritti, ma non annientarli: è questa una *riserva*. VIII, n. 302.

— Idee generali sul modo di calcolarla; e rimessione, per maggiori sviluppamenti, a quanto si disse per tale oggetto sul titolo delle *Successioni*. VIII, n. 303.

SEZ. II. — DELLA RISERVA DEGLI ASCENDENTI.

— In mancanza di figli ed ascendenti legittimi, gli ascendenti ànno una riserva, qual ne sia la quantità. VIII, n. 304.

— Avvi un caso in cui può esser limitata alla nuda proprietà de'beni, di cui si compone. VIII, n. 305.

— I beni riservati a vantaggio de' discendenti sono da essi raccolti nell' ordine, in cui la legge li chiama a succedere. VIII, n. 306.

— In mancanza di discendenti ed ascendenti, le liberalità possono esaurire la totalità de' beni: non è dovuta alcuna riserva a' fratelli e sorelle. VIII, n. 307.

— Prima conseguenza del perchè gli ascendenti raccolgono la riserva nell' ordine, in cui la legge li chiama a succedere. VIII, n. 308.

— Seconda conseguenza, pel caso in cui il defunto abbia lasciato fratelli o sorelle, che si qualificano eredi; gli ascendenti, eccettochè i genitori, non àn più riserva, senza che i fratelli e le sorelle ne profittino. VIII, n. 309.

— Si pretese tuttavolta, anche in questo caso, che detti ascendenti ànno una riserva: non è tale lo spirito del codice. VIII, n. 310.

— Ma ne ànno una qualificandosi eredi, quando tutti i fratelli e sorelle rinunciano all'eredità. VIII, n. 311.

*

— Se il solo fratello lasciato dal defunto sia assente, senza che si abbiano nuove di lui, gli ascendenti, per aver dritto alla riserva, non sono obbligati di provare che era morto allorchè si apre la successione. VIII, n. 312.

— In tutti i casi, in cui una divisione con collaterali non desse agli ascendenti la loro intera riserva, costoro ànno la preferenza sopra i beni, nella proporzione della loro riserva, ma il rimanente è devoluto ai collaterali. VIII, n. 313.

SEZ. III. — DELLA QUOTA DE' BENI DI CUI GLI SPOSI POSSONO DISPORRE L' UNO A VANTAGGIO DELL' ALTRO, SIA COL CONTRATTO NUZIALE, SIA DURANTE IL MATRIMONIO.

§ I. — *Della quota disponibile tra coniugi, allorchè il donante non lasci figli di precedente matrimonio.*

— Testo dell' art. 1094 c. c. IX, n. 781.

— Ciò che possa donare un coniuge all'altro, allorchè lasci ascendenti. IX, n. 782.

— La facoltà di donargli eziandio l'usufrutto della riserva degli ascendenti non è una disposizione felicemente conceputa. IX, n. 783.

— Osservazione sul caso, in cui con ascendenti sussistano fratelli o sorelle. IX, n. 784.

— La disponibile stabilita a vantaggio del coniuge, nel caso in cui vi sieno ascendenti può esse-

re ripartita tra il terzo ed il coniuge. IX, n. 785.

— Ma non nel senso che l'usufrutto della riserva degli ascendenti o il suo valore possa profittare a persona diversa dal coniuge. Decisione contraria della Corte di Lione. IX, n. 786.

— Quando il coniuge lascia figli, la disponibile a vantaggio del consorte è or maggiore or minore della disponibile ordinaria. IX, n. 787.

— *Il quarto in proprietà*, nell'art. 1094 c. c. deve mai intendersi del quarto in prima proprietà? IX, n. 788.

— Il legato universale fatto al coniuge non è nullo abbenchè vi sieno figli. IX, n. 789.

— Si limita forse, a volontà de'figli, alla metà in usufrutto soltanto? Esso comprende la maggior disponibile. IX, n. 790.

— Caso in cui sarebbe diversamente. IX, n. 791.

— Il coniuge può distribuire la maggior disponibile, sia dell'art. 913 c. c. sia dell'art. 1094 c. c., tra altri ed il suo coniuge, purchè veruno di essi riceva al di là di ciò che à potuto essergli donato, e senza che tuttavia l'estraneo possa, anche ne' limiti della disponibile, che gli è relativa, profittare dell'eccedente di quella, che è relativa al coniuge, nel caso in cui quest'ultima eccedesse la prima. IX, n. 792.

— Sviluppamenti e dimostrazioni di siffatta proposizione con diversi esempî nel caso in cui non siavi che un figlio. IX, n. 973.

disponibile dell' art. 913 c. c. alle sue diverse mogli, purchè veruna di esse abbia ricevuto al di là di quanto è stabilito dall' art. 1098 c. c.; *e viceversa:* controvertito. IX, n. 804.

— L'art. 1098 si coordina cogli art. 1496, 1515, 1525, 1527 ed altri. IX, n. 805.

— Vantaggi risultanti dalla confusione de' mobili e de' debiti ed imputabili sulla disponibile dell' art. 1098 c. c. IX, n. 806.

— Si à riguardo puranche a'mobili pervenuti durante il matrimonio: controvertito. IX, n. 807.

— Gli art. 1496, 1527 e 1098 c. c. si potrebbero ancora applicare al caso, in cui i coniugi non avessero fatto contratto di matrimonio. IX, n. 808.

— L'ineguaglianza delle rendite non è di alcuna considerazione. IX, n. 809.

— Ammenocchè tuttavolta la totalità della comunione non dovesse appartenere al nuovo coniuge: arresto di cassazione. IX, n. 810.

— L' industria vantaggiosissima del secondo marito potrebbe in taluni casi compensare l'eccedente di tutto ciò, che portò la moglie. IX, n. 811.

— La stipulazione di un cottimo di comunione a favore del nuovo coniuge può presentare un vantaggio imputabile sulla disponibile stabilita a suo favore. IX, n. 812.

— È lo stesso della stipulazione di una precapienza. IX, n. 813.

— Ma generalmente non della convenzione di una somma per abiti di lutto. IX, n. 814.

— Queste donazioni, fatte per contratto di matrimonio, sono irrevocabili come le altre: possono soltanto ridursi se avvi luogo; regole da servirsi per fare la riduzione. IX, n. 815.

— La riduzione dell' eccedente della disponibile dell' art. 1098 non avviene se non quando sussistano figli del primo matrimonio. IX, n. 816.

— Ma allora essa giova a tutti i figli indistintamente. IX, n. 817.

— Perchè possano dimandarla, conviene che si qualifichino eredi del donante, almeno beneficiati: *secus* nell' antica giurisprudenza. IX, n. 818.

— I creditori del donante non ànno l'azione per riduzione o non possono profittarne. IX, n. 819.

— Lo stesso è de' legatari e donatari. IX, n. 820.

— La massa si compone secondo le regole ordinarie; conseguenza per calcolare ciò che à potuto ricevere il nuovo coniuge. IX, n. 821.

— La collazione non gli è dovuta dagli eredi del donante: nondimeno può profittarne indirettamente: in qual senso. IX, n. 822.

— La donazione di una quota de'beni futuri fatta al nuovo coniuge si aumenta virtualmente colla morte di uno de' figli, nel senso che può con ciò giungere al quarto. IX, n. 823.

— Qual sia la quota della donazione di *una parte* di figlio allorchè tutti i figli sono premorti al do-

annale, e non precario *ab adversario:* può dunque esser reclamato da qualsivoglia attuale detentore. IV, n. 245.

— No, nel caso contrario; ma il fatto d'espulsione non autorizza colui, che fu espulso a farsi rimettere in possesso da chi l'espulse, anche quando tal possesso non fosse annale: qui l'azione è personale. IV, n. 246.

Ved. *Dritto reale, Proprietà.*

— Il possesso si è trasformato in proprietà per il lungo uso. IV, n. 250.

— La divisione o licitazione essendo semplicemente dichiarativa di proprietà, conseguenze in quanto al possesso. VII, n. 513 e seg.

SEZ. I. — DEFINIZIONE DEL POSSESSO E SUE DIVERSE SPECIE.

— Definizione del possesso; sua etimologia. XXI, n. 181.

— Essa per lo appunto mena all'acquisto de'beni per mezzo della prescrizione. XXI, n. 182.

— Generalmente il possesso è una cosa di *fatto* che nulla à di comune con la proprietà, la quale è un dritto. XXI, n. 183.

— Principali effetti e vantaggi del possesso. XXI, n. 184.

— Diverse specie di possessi. XXI, n. 185.

— Che intendasi per possesso *civile*. XXI, n. 186.

— Che intendasi per possesso *naturale*. XXI, n. 187.

SEZ. II. — COME SI ACQUISTI, SI CONSERVI E SI PERDA IL POSSESSO.

SEZ. III. — DELLA QUALITA' CHE DEVE IL POSSESSO PER SERVIR DI BASE ALLA PRESCRIZIONE.

— Il possesso dev'esser *pacifico*: sviluppamenti. XXI, n. 208.

— Il possesso utile comincia da che è cessata la violenza, quantunque la cosa non sia ritornata in mano del proprietario ed il possessore non abbia una nuova causa di possesso in suo favore. XXI, n. 209.

— Il possesso à dovuto essere pacifico *ab adversario* cioè per riguardo a colui, al quale è opposta la prescrizione: conseguenza. XXI, n. 210.

— Se il possesso acquistato pacificamente da principio, ma poscia ritenuto per forza, possa menare alla prescrizione? XXI, n. 211.

— Non si reputa ch'io possegga per violenza, sol perchè ò ricevuto un fondo da taluno, che io sapeva di possederlo per violenza. XXI, n. 212.

— Il possesso dev' essere *pubblico*: quale sia il possesso clandestino. XXI, n. 213.

— Il possesso dev'essere pubblico durante il tempo richiesto per la specie di prescrizione invocata. XXI, n. 214.

— Il vizio di clandestinità, con quello di violenza, non à pur tuttavolta che effetti relativi alla persona soltanto per riguardo alla quale è esistito, ed alla quale viene opposta la prescrizione. XXI, n. 215.

— Osservazione sul vizio di clandestinità, per riguardo a' mobili. XXI, n. 216.

— Puossi prescrivere un sotterraneo dell'edifizio o altro fondo altrui, purchè il possesso siasi potuto conoscere dal proprietario. XXI, n. 217.

— Caso, in cui dovrebbesi riguardare il possesso come non essendo pubblico ed atto a servire di base alla prescrizione. XXI , n. 218.

— Il possesso non deve dare un carattere equivoco: esempio. XXI , n. 219.

— Ma il possesso in virtù di due cause capaci l'una e l'altra di far acquistare la proprietà , non à un carattere equivoco, che osti alla prescrizione. XXI , n. 220.

— Osservazione sul divieto di acquistare oggidì per mezzo della prescrizione le servitù discontinue, apparenti o non apparenti. XXI , n. 221.

— Il possesso dev' essere a *titolo di proprietà.* XXI , n. 222.

— Il vizio di *precario* fa ostacolo alla prescrizione , a chiunque venga essa opposta , ad un terzo, al pari che al locatore stesso : arresto che sembra nulladimeno contrario , ma che in sostanza non lo è. XXI , n. 223.

— Che intendasi propriamente parlando in dritto romano per *possessore precario:* estenzione che si è data a questa parola nel nostro dritto antico e moderno. XXI , n. 224.

— Ognuno è presunto sempre di possedere per sè , sino alla pruova in contrario. XXI , n. 225.

— E quando taluno abbia cominciato a possedere per se , è sempre presunto di aver continuato a possedere allo stesso titolo, anche sino alla pruova in contrario. XXI , n. 226.

— Quando taluno abbia cominciato a possedere

per altrui si reputa eziandio aver continuato a possedere per altrui, sino alla pruova in contrario. XXI, n. 227.

— Inconvenienti di questa regola nelle sue conseguenze estreme: temperamento, ch' essa soffrirebbe in taluni casi. XXI, n. 228.

— Chi provi di aver posseduto anticamente, si presume di aver posseduto nel tempo intermedio, salvo pruova in contrario. XXI, n. 229.

— Nel caso di questa pruova, se il possesso intermedio del terzo sia stato dippiù di un anno, il primo possesso non si calcola più per la prescrizione. XXI, n. 230.

— Come può somministrarsi la pruova in contrario ne'sudetti casi. XXI, n. 231.

— Gli atti di mera facoltà non servono di base nè al possesso, nè alla prescrizione: che intendasi per *atto di mera facoltà*. XXI, n. 232, 235.

— Gli atti di mera tolleranza nè tampoco servono di base al possesso ed alla prescrizione: che intendasi per *atti di mera tolleranza*. XXI, n. 236.

— Osservazione riguardo a questi atti circa le servitù delle specie di quelle che non possono più oggidì acquistarsi per prescrizione. XXI, n. 237.

— Dell'aggiunzione del possesso dell' autore a quello del successore. XXI, n. 238, 241.

POSSESSO (de' beni)

— Il possesso de' beni, durante il processo di non riconoscimento, non deve appartenere al figlio

conoscere della turbativa e quello del luogo dove è situato il fondo serviente. V, n. 634 e seg.

POSTILLE

— Delle postille ne' testamenti. IX, n. 28.

— Come debbono esser messe le annotazioni e postille negli atti in generale: conseguenze. XIX, n. 49, 50.

POTERE (procura)

Ved. *Mandato.*

POTESTÀ DEL MARITO

— Non sono valide in un contratto di matrimonio le clausole, che avessero per effetto di derogare alla potestà del marito su la persona della moglie, o di eludere le leggi sulla tutela legittima de' genitori, o di derogare all'ordine delle successioni. XIV, n. 24, 27.

Ved. *Contratto di matrimonio*, *Marito*, *Matrimonio.*

POVERI

— Le disposizioni per donazione o testamento in vantaggio de' poveri d'una Comune àn bisogno di essere autorizzate. VIII, n. 260, 262, 449, 451.

Ved. *Ospizî.*

POZZI

— Lo spurgamento de' pozzi e quello delle latrine non sono riparazioni locative e l'inquilino non v'è tenuto che per quanto vi sia obbligato. XVII, n. 166.

PRECAPIENZA, PREDEDUZIONE

SEZ. I. — DELLA PRECAPIENZA IN MATERIA DI SUCCESSIONE.

— *I termini a titolo di precapienza, fuori parte, dispensa di collazione*, non sono di rigore. VII, n. 219, 221.

— Della precapienza sotto i Romani e presso il codice civile. VII, n. 214, 222.

— I legati particolari si stimano fatti *a titolo di precapienza* fra gli eredi e i legatarî a titolo universale, gli uni riguardo agli altri, e fra questi ultimi rispettivamente. IX, n. 383.

— Nel caso di rescissione di una divisione fatta dagli ascendenti per causa di lesione di più del quarto, i doni fatti a titolo di precapienza son ritenuti fino alla concorrenza della disponibile. IX, n. 650 e seg.

Ved. *Quota disponibile*, *Riserva*, *Donazione*, *Legati*.

SEZ. II. — DELLA PRECAPIENZA IN MATERIA DI COMUNIONE E DELLA PREDEDUZIONE LEGALE.

— Che intendasi per prededuzione. XV, n. 174.

— Noi non conosciamo *prededuzione* legale: che mai essa era in talune consuetudini. XV, n. 175.

— La moglie à alcuni dritti, che non convien considerare come prededuzione legale. XV, n. 176.

— Più non abbiamo ugualmente sopravvivenza

consuetudinaria: eravene di due specie, quella della moglie, quella de' figli. XV, n. 177.

— Etimologia della parola *prededuzione*. XV, n. 178.

— Testo dell' art. 1515. XV, n. 179.

— La prededuzione può essere stipulata a vantaggio del superstite indistintamente, o di un d'essi soltanto. XV, n. 180.

— Non è tuttavolta di rigore il far dipendere la prededuzione dalla condizione di sopravvivenza; può stipularsi, qualunque sia il modo, con cui si sciogliesse la comunione. XV, n. 181.

— *Quid* se siasi detto: *Avvenendo il caso di scioglimento della comunione, il marito*, (o la moglie) *prenderà a titolo di prededuzione* ec., e la comunione si disciolga per separazione delle persone o de' beni. XV, n. 182.

— La clausola di precapienza si limita rigorosamente alle cose, che vi furono comprese: sviluppamenti della proposizione. XV, n. 183.

— Avvien talvolta che la clausola attribuisce la prededuzione in modo alternativo rispetto alle cose da prededursi: allora il coniuge, cui spetta la prededuzione à la scelta. XV, n. 184.

— Per regola, la moglie, che rinunzia alla comunione, perde i suoi dritti di prededuzione. XV, n. 185.

— Avvi eccezione nel caso in cui l'abbia stipulata anche qualora rinunziasse. XV, n. 186.

— In tal caso la moglie sperimenta la prededuzione anche sopra i beni del marito, se quelli della

comunione non sieno bastanti; ma fuori il caso di questa riserva, non si sperimenta che sulla massa divisibile, bastante oppur no. XV, n. 187.

— Non bisogna confondere colla causa di prededuzione stipulata dalla moglie, anche rinunziante, quella, colla quale la moglie venga autorizzata, nel caso di rinunzia, a prendere una data somma. XV, n. 188.

— I creditori della comunione àn sempre dritto di farsi pagare sopra i beni compresi nella prededuzione, salvo il regresso del coniuge, cui era dovuta contro l' altro consorte o eredi di lui. XV, n. 189.

— L' art. 1516 dice che la prededuzione non sia un vantaggio soggetto alle formalità delle donazioni, ma una convenzione matrimoniale: sviluppamenti e distinzioni. XV, n. 190.

— Si dà luogo alla prededuzione colla morte naturale o civile. Anticamente non era costante che si desse luogo alla prededuzione per la morte civile. XV, n. 191.

— La clausola di prededuzione stipulata a vantaggio del coniuge superstite o di un coniuge soltanto, rimane senza effetto quando periscano ambedue in un medesimo infortunio, senza che si possa provare chi sia sopravvissuto all'altro. XV, n. 192.

— Testo dell' art. 1518 c. c. XV, n. 193.

— Osservazioni su quest' articolo, la cui compilazione lascia ancor molto a desiderare. XV, n. 194.

— Come si esegua la clausola di prededuzione

nel caso, in cui la comunione siasi disciolta colla separazione de' beni. XV, n. 195.

— Del caso, in cui il marito sia stato dichiarato assente, rispetto alla clausola di prededuzione. XV, n. 196.

— E del caso, in cui lo sia stato la moglie. XV, n. 197.

— Il coniuge, contro il quale la separazione di corpo è pronunziata, perde i suoi dritti alla prededuzione. II, n. 620.

— Come a tal riguardo l'art. 1518 debbe intendersi. II, n. 626, 627.

PRECETTO

— Il *Precetto* si fa al debitore, mentrecchè al terzo detentore non vien fatta se non una semplice *intimazione* di pagare, o di rilasciare, e perchè: che mai debbe contenere il precetto. XX, n. 239, 240.

— Se il semplice precetto deve far considerare la espropriazione come cominciata nel senso dell' art. 2207 del cod. civ.? XXI, n. 22.

— Ogni espropriazione dev' essere preceduta da un precetto di pagare fatto al debitore, seguendo le forme prescritte nel Codice di procedura. XXI, n. 51.

— Il precetto non fa parte del sequestro; conseguenza riguardo all' obbligo imposto dal cessionario per poter sequestrare. XX, n. 49.

Ved. *Citazione*.

PRECETTORE

— Responsabilità de' precettori de' fatti de' loro allievi, che si potevano impedire. XIII, n. 722 e seg.

— I precettori che àn fornito gli alimenti ai fanciulli, ànno l'azione contra i genitori, anche quando costoro non abbiano dato mandato all'oggetto. II, n. 390.

— Essi ànno pure azione contro i figli stessi, quando costoro ànno i mezzi di pagare gli alimenti, ed i genitori non sono in istato di farlo. II, n. 391.

Ved. *Prescrizione*, sez. finale.

PREFETTO

— Il prefetto del dipartimento è il difensore dello Stato, che deve citarsi in sua persona. IV, n. 200.

PRELEVAZIONE

— Ciocchè ciascun coniuge, o quelli, che lo rappresentano, prelevano sulla massa de' beni della comunione prima della divisione. XIV, n. 473.

— Le prelevazioni della moglie si sperimentano prima di quelle del marito, prima su i beni della comunione, ed in caso d'insufficienza sopra quelli del marito. XIV, n. 474, 475.

Ved. *Comunione*.

PREPOSTI

— I padroni ed i committenti sono tenuti pel danno cagionato da' loro domestici e preposti all'esercizio delle funzioni, nelle quali li ànno impiegati e senza poter allegare che non potettero impedirlo. XIII, n. 724, 725.

PRESCRIZIONE

— La prescrizione considerata come mezzo di acquistare il dominio delle cose, e come mezzo di estinguere le obbligazioni o azioni personali; e motivo della riunione in un medesimo titolo, delle due specie di prescrizioni, quantunque Pothier non vedesse alcun rapporto tra esse. XXI, n. 75.

— Origine della prescrizione ad effetto di acquistare, che ci provviene dalla legge delle dodici tavole, in cui si chiamava *usucapio*: diverse osservazioni a tal riguardo. XXI, n. 76.

— I Romani fecero una istituzione del loro dritto civile, il quale non poteva essere invocato dagli stranieri, *peregrini*. XXI, n. 77.

— A vantaggio di chi aveva luogo l'usucapione e qual era il suo effetto? XXI, n. 78.

— Condizione che richiedeva. XXI, n. 79.

— Essa non si applicava alle cose che non erano in commercio. XXI, n. 80.

— Nè alle cose rubate, nè a quelle, che erano state possedute per violenza, finchè il vizio del possesso non era stato purgato coll'essere tornata la cosa in mano del proprietario. XXI, n. 81.

— I dritti, come le servitù, poichè non erano capaci di possesso propriamente detto, non si acquistavano per usucapione, ma si acquistavano *usu per decennium*. XXI, n. 82.

— Sino a Giustiniano gl'immobili situati nelle provincie romane, cioè fuori l'Italia, non si acquistavano per usucapione: essi erano soltanto capa-

— Antica giurisprudenza circa alla prescrizione ad effetto di acquistare i mobili corporali. XXI, n. 96.

— Spirito del codice a tal riguardo. XXI, n. 97.

— Consuetudine di Parigi relativamente all'acquisto di un diritto o contratto di rendita, mediante titolo, buona fede, e godimento di dieci anni tra presenti e venti tra assenti; locchè non à più luogo vigente il codice. XXI, n. 98.

— Disposizione della medesima consuetudine intorno allo stesso oggetto, nel caso in cui non vi era titolo di acquisto, o che il possessore peccava dal lato della buona fede. XXI, n. 99.

— A differenza di ciò che era ammesso in talune consuetudini, oggidì le servitù discontinue, apparenti o pur no, non possono acquistarsi per prescrizione: motivi di questo divieto. XXI, n. 100.

— Il codice non à ammesso presunzione oltre anni trenta. XXI, n. 101.

— Se la prescrizione dell'azione civile o per indennità risultante da un misfatto, da un delitto o da una contravvenzione stabilita dagli art. 2, 637, 638 e 640 c. ist. cr., sia applicabile al caso, in cui l'azione venga esercitata innanzi ai tribunali civili dopo la estinzione dell'azione pubblica? XXI, n. 102, 103.

CAPITOLO I.

SEZ. I. — DEFINIZIONE DELLA PRESCRIZIONE, NATURA DI QUESTA ISTITUZIONE E SUOI EFFETTI GENERALI.

la parte pel capitale, il giudice può ed anche deve applicarla di ufficio agl'interessi o arretrati. XXI, n. 112.

— Quale sia la legge da eseguirsi nell'applicazione della prescrizione, sia che si tratti di quella ad effetto di acquistare, sia che si tratti di quella ad effetto di liberarsi. XXI, n. 113.

§ I. — *Della rinuncia alla prescrizione.*

— Non si può anticipatamente rinunciare alla prescrizione, ma si può rinunziare alla prescrizione acquistata: motivi della prima disposizione. XXI, n. 114.

— Ragione della seconda. XXI, n. 115.

— Il divieto di rinunciare anticipatamente alla prescrizione era senza utilità reale circa a quella per acquistare: dimostrazione. XXI, n. 116.

— Effetto della rinuncia nel corso della prescrizione affine di liberarsi. XXI, n. 117.

— Ed effetto di quella di un possessore di buona fede, che rinuncia similmente nel corso della prescrizione. XXI, n. 118.

— La rinuncia della prescrizione è espressa o tacita. XXI, n. 119.

— Diversi esempî di rinuncia tacita. XXI, n. 120.

— Altro esempio. XXI, n. 121, 122.

— Se il pagamento di una parte del debito dopo che la prescrizione è acquistata, sia una rinuncia

al dritto di opporla pel rimanente: distinzione a farsi. XXI, n. 123.

— Diverse dichiarazioni, dalle quali può risultare rinuncia alla prescrizione ma secondo talune distinzioni. XXI, n. 124.

— Caso, nel quale la corte di Bordò vide una rinuncia a questo mezzo in circostanze, che non sarebbero sembrate bastanti all'autore, e confutazione di un altro autore sul modo, con cui egli à interpretato questa decisione. XXI, n. 125.

§ II. — *Di coloro che possono o pur no rinunciare alla prescrizione acquistata.*

— Chi non può alienare, non può rinunciare alla prescrizione acquistata. XXI, n. 126.

— Quindi, in generale, i minori, gl'interdetti, le donne maritate non debitamente autorizzate non possono rinunciarvi. XXI, n. 127.

— Modificazione, che soffre la regola circa alla donna maritata ed al minore emancipato in taluni casi. XXI, n. 128.

— Un minore emancipato, che paghi le annualità arretrate di una rendita non ancora prescritta, interrompe validamente la prescrizione, che correva a suo favore. XXI, n. 129.

— I tutori o altri amministratori de' dritti altrui non possono rinunciare alla prescrizione acquistata, eccetto nondimeno in taluni casi. XXI, n. 130.

— Un gravato di sostituzione non può rinunciarvi in danno de' chiamati. XXI, n. 131.

— In generale un marito non può senza il consenso di sua moglie, rinunciare alla prescrizione acquistata da costei. XXI, n. 132.

— Ed i coniugi non lo possono, anche di concerto, se trattasi di un immobile compreso nella dote costituita sotto la regola dotale propriamente detta, laddove questo immobile non siasi dichiarato inalienabile col contratto di matrimonio. XXI, n. 133.

SEZ. II. — QUANDO SI POSSA OPPORRE LA PRESCRIZIONE.

— La prescrizione in sostanza è uno di que' mezzi di dritto, che nella dottrina si chiamano *eccezioni perentorie*. XXI, n. 134.

— Può essere opposta in ogni stato di causa: sviluppamento di questa proposizione. XXI, n. 135.

— Può essere opposta anche in grado di appello per la prima volta, purchè le parti non vi abbiano rinunciato espressamente o tacitamente: diverse obiezioni, e risposte a queste obiezioni. XXI, n. 136.

— Diversi casi ne' quali la parte che poteva opporre la prescrizione fosse presunta, atteso l'andamento, che à tenuto nel giudizio, di aver rinunciato a questo mezzo. XXI, n. 137.

— *Quid* se il reo convenuto abbia detto per difesa *ch' egli nulla doveva*, e l'attore abbia stabilito

in seguito la esistenza del debito : si reputa mai che il primo abbia rinunciato a questo mezzo di prescrizione ? XXI , n. 138.

— *Quid* se abbia dichiarato di *aver pagato*, la qual dichiarazione egli non à potuto poi giustificare? XXI, n. 139.

— *Quid* se abbia opposto dapprima il mezzo di violenza, di errore o di dolo. XXI, n. 140.

— *Quid* se abbia domandato un termine per giustificare di essersi renduto un conto. XXI, n. 141.

— La notificazione che un acquirente fa del suo contratto ai creditori ipotecarî, per purgare le ipoteche, non è una rinuncia al dritto di opporre loro la prescrizione, se competa. XXI, n. 142.

— La prescrizione può essere opposta per la prima volta in grado di appello ma non in cassazione: motivi. XXI, n. 143.

SEZ. III. — CHI SONO COLORO, CHE POSSONO OPPORRE LA PRESCRIZIONE.

— Chiunque abbia interesse a far valere la prescrizione può opporla, non ostante che il debitore vi rinunzî : testo dell' art. 2225 c. c. XXI, n. 144.

— Quando il debitore non vi abbia rinunciato, i suoi creditori esercitano il suo diritto, in virtù dell' art. 2166 c. c. : nel caso contrario procedono in virtù della regola stabilita nell' art. 1167. XXI, n. 145.

— Spiegazione del primo caso. XXI, n. 146.

SEZ. IV. — DELLE COSE IMPRESCRITTIBILI, COME ESSENDO FUORI COMMERCIO, E DELLA PRESCRIZIONE CONTRO LO STATO, I COMUNI, E GLI STABILIMENTI PUBBLICI.

— Non si può acquistare per via di prescrizione alcun dritto di proprietà o altro, sulle cose, che non sono in commercio. XXI, n. 157.

— Se inalienabilità ed imprescrittibilità sieno assolutamente sinonime? XXI, n. 158.

— Diverse cause, che possono rendere una cosa imprescrittibile. XXI, n. 159.

— Lo stato delle persone è imprescrittibile, sia attivamente, sia passivamente. XXI, n. 160.

— Lo stato di coniugi nettampoco può acquistarsi con la prescrizione. XXI, n. 161.

— La qualità di francese neanche può acquistarsi in tal modo. XXI, n. 162.

— Nondimeno il tempo, in taluni casi, à direttamente effetto sullo stato delle persone. XXI, n. 163.

— Imprescrittibilità delle cose dipendenti dal demanio pubblico enumerate dallo art. 538 c.c. XXI, n. 164.

— Il che si applica a'canali navigabili o atti a trasporto appartenenti allo stato. XXI, n. 165.

— Ma non a' siti occupati e quindi abbandonati dal mare, benchè queste sieno cose dipendenti dal demanio pubblico. XXI, n. 166.

— Osservazioni circa a' fiumi semplicemente atti a trasporto. XXI, n. 167.

— Beni che appartengono al demanio pubblico secondo l'art. 539 c. c. e che sono nondimeno prescrittibili. XXI, n. 168.

— Oggetti dipendenti dal demanio pubblico secondo gli art. 590 e 591, alcuni de'quali sono prescrittibili. XXI, n. 169.

— Ma quando è cominciata la prescrizione per riguardo a queste cose? XXI, n. 170.

— Imprescrittibilità delle strade a carico dello Stato e loro dipendenza. XXI, n. 171.

— Osservazioni sul caso di abbandono di tutto o parte di una strada, sia per effetto di raddrizzamento, sia per altra cagione. XXI, n. 172.

— Le strade comunali, le vie e piazze pubbliche della città sono imprescrittibili finchè non siasi cangiata la loro destinazione. XXI, n. 173.

— Ma si possono prescrivere i beni comunali non destinati ad un uso pubblico, per esempio i boschi ed i pascoli comunali. XXI, n. 174.

— Le usurpazioni sulle strade comunali non sono consolidate colla prescrizione, comunque lungo sia stato il possesso. XXI, n. 175.

— *Secus* se trattisi di una strada abbandonata dal comune e di cui un particolare abbia preso possesso esclusivo, se nondimeno il periodo del tempo si è trovato compito prima della legge del 1830 sulle strade comunali. XXI, n. 176.

— Convien dire lo stesso del caso di un terreno vano e situato tra un fondo o edifizî e la stra-

da comunale, e di cui un particolare abbia goduto esclusivamente. XXI, n. 177.

— Le città ed i comuni ànno potuto prescrivere contro lo Stato i beni capaci di prescrizione. XXI, n. 178.

— Ma il reciproco non à generalmente luogo, e perchè. XXI, n. 179.

— Se i beni gravati di sostituzione permessa sono prescrittibili anche riguardo a' chiamati durante il peso di conservare e restituire? Se debbasi distinguere a tal riguardo tra i chiamati minori di età; non ancora nati, ed i maggiori? XXI, n. 180.

CAPITOLO II.

DEL POSSESSO.

SEZ. I. — DEFINIZIONE DEL POSSESSO E DELLE SUE DIVERSE SPECIE. XXI, n. 181, 193.

SEZ. II. — IN CHE MODO SI ACQUISTA, SI CONSERVA E SI PERDE IL POSSESSO. XXI, n. 194, 205.

SEZ. III. — DELLE QUALITA' CHE DEVE AVERE IL POSSESSO PER STABILIRE LA PRESCRIZIONE. XXI, n. 206, 241.

Ved. *Possesso.*

CAPITOLO III.

DELLE CAUSE CHE IMPEDISCONO LA PRESCRIZIONE.

— Detentori che non possono prescrivere, per qualsivoglia trascorrimento di tempo, finchè la causa del loro possesso non sia utilmente invertita. XXI, n. 242.

— Se l' erede dell' usufruttuario, o il fittaiuolo dopo il termine dell' affitto, possono cominciare a prescrivere, finchè la cosa non sia stata restituita al proprietario, o che non siasi fatta un' opposizione al suo dritto? XXI, n. 243.

— *Quid* per riguardo a' mobili, dopo anni trenta dal deposito o altro contratto a titolo precario. XXI, n. 244.

— Niuno può prescrivere contro il proprio titolo, nel senso che niuno può cambiare a se stesso la causa ed il principio del suo possesso: fino a che si estenda questa regola. Dritto romano a tal riguardo. XXI, n. 245.

— Inversione utile del possesso a titolo precario per fatto di un terzo: sviluppamento. XXI, n. 246, 247.

— Effetto della opposizione fatta al dritto del proprietario dal detentore a titolo precario. XXI, n. 248.

— Colui, il quale, mediante un titolo traslativo di proprietà, à ricevuto la cosa da un possessore

*

a titolo precario, può prescrivere; ma non colui che l'à ricevuto egli stesso ancora a titolo precario. XXI, n. 249.

—Ben può ciascuno prescrivere al di là del suo titolo. XXI, n. 250.

— Osservazione sull'art. 2241 c. c. XXI, n. 251.

— Se in un contratto sinallagmatico, il quale non à ricevuto alcuna esecuzione, quella delle parti che à prescritto e contro di cui non è corsa la prescrizione, possa dimandare l'adempimento dell'obbligazione dell'altra parte, benchè si rifiuti ad eseguir la sua? XXI, n. 252.

— Se vigente il Codice civile, si prescrive contro la propria obbligazione allorchè siasi dato un pegno al creditore. XXI, n. 253.

CAPITOLO IV.

DELLE CAUSE CHE INTERROMPONO O SOSPENDONO IL CORSO DELLA PRESCRIZIONE.

— Differenza essenziale tra l'interruzione della prescrizione, e la sospensione del suo corso. XXI, n. 254.

SEZ. I. — DELLE CAUSE CHE INTERROMPONO LA PRESCRIZIONE.

— Tutte le cause, che interrompono la prescrizione, non sono comuni indistintamente a quella af-

ne personæ, ed il caso, in cui era *ratione materiæ*. XXI, n. 265.

— Quattro casi ne'quali la interruzione risultante da una citazione giudiziale è riputata non avvenuta: sviluppamenti. XXI, n. 266.

— Il precetto intimato al debitore interrompe, ma non la semplice citazione o demanio: l'effetto del precetto dura anni trenta. XXI, n. 267.

— Il sequestro notificato a colui, che si vuole impedire di prescrivere interrompe similmente: di quale specie di sequestro vuol parlare il Codice. XXI, n. 268.

— La ricognizione anche tacita da parte del debitore o del possessore interrompe anche la prescrizione: diversi casi di ricognizione tacita. XXI, n. 269.

— Importa a colui, contro il quale correva la prescrizione di dare una data certa all' atto di ricognizione del suo dritto, e perchè. XXI, n. 270.

— La interpellazione fatta ad uno de'debitori solidali, o la sua ricognizione, interrompe la prescrizione, anche riguardo a tutti gli altri ed a' loro eredi. XXI, n. 271.

— Ma quella, che è fatta ad uno degli eredi da uno de' debitori solidali non la interrompe se non per la parte di questo erede, quando anche il debito fosse ipotecario; se non sia indivisibile: nondimeno la interrompe tanto riguardo agli altri condebitori, quanto a suo riguardo. XXI, n. 272.

debitore principale conserva puranche il debito riguardo al fidejussore. XXI, n. 282.

— *Secus* in senso inverso. XXI, n. 283.

SEZ. II. — DELLE CAUSE CHE SOSPENDONO IL CORSO DELLA PRESCRIZIONE.

— Delle cause, che sospendono il corso della prescrizione. Alcune dipendono dalla qualità della persona, a cui si volesse opporla, altre da certe circostanze e dalle modalità, da cui è affetto il credito. XXI, n. 284.

— Regola generale, la prescrizione corre contro qualunque persona, purchè non abbia a suo favore qualche eccezione stabilita dalla legge. XXI, n. 285.

— Esame dell' adagio forense, *contra non valentem agere, non currit præscriptio*. XXI, n. 286.

§ I. — *Delle cause di sospensione del corso della prescrizione per la qualità della persona contra la quale essa agisce o agirebbe.*

— Testo dell' art. 2251 c. c. XXI, n. 287.

— Eccezione che la legge de' 6 nebbioso anno v aveva stabilita a favore de' militari in attività di servizio. XXI, n. 288.

— Per massima, la prescrizione non corre contro i minori e gl' interdetti: osservazione a questo dettame del codice. XXI, n. 289.

— Perchè la prescrizione o il termine stabilito dalla legge per l'esercizio d' una azione in taluni casi, corra contro i minori e gl' interdetti, è mai necessario che la disposizione lo dica espressamente. XXI, n. 290.

— Il termine stabilito dall' art. 475 c. c. per l'esercizio dell' azione del minore contro il suo tutore, per riguardo a' fatti della tutela, corre mai contro l'erede minore? XXI, n. 291.

— Se quello che è stabilito dall' art. 1304 c. c. corra similmente contra il minore rappresentante il maggiore? XXI, n. 292.

— Le stesse brevi prescrizioni non corrono a vantaggio del tutore contra il minore o l' interdetto durante la tutela: sviluppamenti. XXI, n. 293.

— E reciprocamente, niuna prescrizione à dovuto correre a vantaggio del minore contro il tutore durante la tutela. XXI, n. 294.

— La prescrizione nettampoco corre fra l'assente e l' immesso in possesso de'suoi beni. XXI, n. 295.

— La prescrizione neanche corre contro coloro, i quali sono colpiti da interdizione legale, durante la loro pena. XXI, n. 296.

— Essa corre contro gli esiliati. XXI, n. 297.

— Corre similmente contro coloro, i quali sono semplicemente sottoposti all' assistenza di un consulente giudiziario. XXI, n. 298.

— Non corre tra coniugi: sviluppamenti e diversi esempî. XXI, n. 299.

— Per massima, la prescrizione corre a vantag-

gio de'terzi contro la donna maritata durante il matrimonio, salvo il regresso di costei contro suo marito, se competa. XXI, n. 300.

— Non in tutti i casi, in cui si è compita una prescrizione contro la moglie durante il matrimonio che costei abbia un regresso per indennità contro suo marito: ciò dipende dalle circostanze della causa. XXI, n. 301.

— L'art. 2254 c. c. suppone che colui, il quale invoca la prescrizione contro la donna maritata abbia tratto il suo titolo da un terzo, o non ne abbia o che sia un debitore della moglie. XXI, n. 302.

— Eccezione, circa un fondo costituito secondo la regola dotale, e non dichiarato alienabile col contratto di matrimonio, alla massima che la prescrizione corre contro la moglie durante il matrimonio e sviluppamenti. XXI, n. 303.

— Se questa eccezione si estende a'crediti compresi nella dote della moglie maritata con la regola dotale. XXI, n. 304.

— Essa si applica a' dritti di servitù, di usufrutto o di uso che terze persone pretendessero avere acquistato sul fondo dotale per mezzo della prescrizione, ed alle servitù costituite per mezzo di questo fondo, che esse sostennero estinte con questo mezzo. XXI, n. 305.

— La prescrizione del fondo dotale non può cominciare, anche dopo la separazione di beni, allorchè l'azione della moglie contro il terzo riflettesse contro il marito. XXI, n. 306.

— La prescrizione neanche corre contro la moglie durante il matrimonio, ne' casi in cui la sua azione contro il terzo non potesse esercitarsi se non dopo una scelta da farsi sull'accettazione o sulla rinuncia alla comunione: primo, secondo e terzo caso. XXI, n. 307, 308 e 309.

— Specie in cui la prescrizione à potuto correre contro la moglie durante il matrimonio. XXI, n. 310.

— Altro caso in cui essa à potuto anche correre. XXI, n. 311.

— In tutti i casi, ne' quali il marito era garante dell' alienazione da lui fatta del fondo di sua moglie senza consenso di lei, la prescrizione non è corsa contro la medesima durante il matrimonio: diversi esempi. XXI, n. 312.

— Osservazione sul ravvicinamento degli art. 2255 e 2256 c. c. XXI, n. 313.

— La prescrizione non corre contro l'erede beneficiato riguardo a'crediti, che egli à contro la successione. XXI, n. 314.

— Se vi sieno diversi eredi, beneficiati o puri e semplici, la prescrizione è corsa per le parti dei coeredi, se non sia stata interrotta a loro riguardo, a meno che il debito non fosse indivisibile. XXI, n. 315.

— *Quid* se l'erede beneficiato, creditore del defunto, non abbia accettato l'eredità se non dopo i termini per fare inventario e deliberare, e quando il suo credito non era già prescritto? XXI, n. 316.

— La prescrizione, quantunque il codice non si

spieghi formalmente, nè tampoco corre a vantaggio dell'erede beneficiato debitore verso l'eredità. XXI, n. 317.

— Ma se non sia egli il solo erede, corre per le parti de' coeredi, che non l'ànno interrotta, a meno che il dritto non fosse indivisibile. XXI, n. 318.

— Confutazione di un parere opposto alla prescrizione nel caso di un coerede, il quale a morte del defunto possedeva un fondo appartenente a costui. XXI, n. 319.

— Sia che l'erede beneficiato abbia accettata l'eredità dopo i termini per fare inventario e deliberare, sia durante questi termini, non potrà opporre a' creditori ed a' legatarî una prescrizione, la quale si fosse compita dopo di essersi fatto luogo all'apertura dell'eredità. XXI, n. 320.

— La prescrizione corre contro una eredità vacante, quantunque non provveduta di curatore; e viemaggiormente a suo favore. XXI, n. 321.

— Se quando una eredità regolarmente ripudiata, in nome di un minore, venga ripresa da lui, la prescrizione sia corsa mentre che essa è stata giacente, non ostante la massima che l'accettazione di una eredità risale al giorno in cui siavisi fatto luogo. XXI, n. 322.

— La prescrizione corre durante i termini per fare inventario e deliberare, tanto contro l'eredità quanto a suo favore. XXI, n. 323.

§ II. — *Delle cause che sospendono la prescrizione a motivo della natura del credito o del dritto.*

— Impedimenti di dritto sospendono il corso della prescrizione , ma non già impedimenti di fatto. XXI , n. 324.

— La condizione da cui dipende un credito sospende , sino a che non si verifichi il corso della prescrizione. XXI , n. 325.

— La condizione risolutiva non sospende. XXI , n. 326.

— La condizione da cui dipende un dritto di proprietà sopra immobili , sospende similmente la prescrizione tra le parti ed i loro eredi. XXI, n. 327.

— Quella da cui dipende un credito ipotecario non sospende la prescrizione contro l'ipoteca a vantaggio del terzo possessore de'beni ipotecati. XXI, n. 328.

— E quella da cui dipende un dritto di proprietà sopra immobili , nè tampoco sospende la prescrizione riguardo a'terzi possessori. XXI, n. 329.

— Circa ad un'azione in garantia, la prescrizione non comincia a correre se non dal giorno della evizione. XXI , n. 330.

— Da quando comincia la prescrizione per rispetto alla garantia in materia di cessione o trasferimenti di crediti : diverse distinzioni. XXI , n. 331.

— Circa ad un credito a giorno fisso la prescri-

zione non prima di questo giorno comincia il suo corso. XXI, n. 332.

— Se il debito sia pagabile in varî termini, la prescrizione corre ciascun termine dal dì della sua scadenza. XXI, n. 333.

— Circa al dritto di rendita, la prescrizione corre dal giorno dell'ultimo pagamento di annualità arretrate, o dall'ultimo atto di ricognizione. XXI, n. 334.

— Rimessione circa alla controversia se vigente il Codice, la prescrizione corre contro il creditore che trovasi in possesso di un pegno. XXI, n. 335.

CAPITOLO V.

DEL TEMPO RICHIESTO PER PRESCRIVERE.

— La prescrizione si calcola per giorni non per ore. XXI, n. 336.

— Essa è acquistata quando è finito l'ultimo giorno del tempo determinato, a differenza del dritto romano e della nostra antica giurisprudenza, in cui distinguevasi tra la prescrizione ad effetto di acquistare e quella ad effetto di liberarsi: spiegazione a tal riguardo. XXI, n. 337.

— Ma in quest'ultima prescrizione, il giorno della scadenza non vien calcolato mentre che in quella ad effetto di acquistare il primo giorno del possesso si calcola ancorchè non fosse stato che di

talune ore soltanto in quel giorno. XXI, n. 338.

— Nelle prescrizioni o termini di uno o più mesi, il tempo si calcola data per data, e non già dal numero di trenta giorni. XXI, n. 339.

SEZ. I. — DELLA PRESCRIZIONE TRENTENARIA.

— Il tempo della prescrizione è di anni trenta, quando la legge non abbia stabilito un tempo più breve con una disposizione speciale. XXI, n. 340.

— La prescrizione più lunga vigente il Codice è di anni trenta. XXI, n. 341.

— Nell'antico dritto vi erano prescrizioni di quarant' anni, ed anche di tempo immemorabile, che comunemente si stimavano essere di cento anni. XXI, n. 342.

— Condizioni generali richieste perchè vi sia luogo alla prescrizione anche di anni trenta. XXI, n. 343.

— Io non perdo il mio dritto di proprietà sopra il mio immobile col solo elasso di anni trenta, benchè non ne abbia goduto, se alcun altro non l'abbia posseduto nel tempo richiesto dalla legge per la prescrizione: sviluppamento. XXI, n. 344.

— Colui, al quale viene opposta la prescrizione di anni trenta, non può deferire il giuramento al suo avversario sopra il fatto del pagamento del debito, o sull' acquisto, in forza di un titolo qualunque del dritto di proprietà. XXI, n. 345.

— Ma può deferirglielo sopra un fatto interrom-

pitivo della prescrizione ; o di rinuncia al suo beneficio già acquistato , ed anche sopra la condizione di buona fede , in quella di dieci o venti anni. XXI, n. 346.

— Dritto del creditore di una rendita costituita in perpetuo. XXI , n. 347.

— Locchè si applica pure al creditore di una rendita vitalizia : confutazione della dottrina che questo dritto di rendita sia imprescrittibile. XXI, n. 348.

— Disposizione dell' art. 2264. XXI , n. 349.

SEZ. II. — DELLA PRESCRIZIONE DI DIECI E VENTI ANNI.

— Testo degli art. 2265 , e 2266 c. c. XXI , n. 350.

— Osservazione sulla parola *acquisto*, adoperata dal primo di questi articoli. XXI , n. 351.

— Definizione della *buona fede*. XXI , n. 352.

— Se un dritto di usufrutto possa acquistarsi mediante la prescrizione di dieci o venti anni con giusto titolo emanato *a non domino* e buona fede. XXI , n. 353.

— Se una servitù , del numero di quelle, che si acquistano in forza di prescrizione , e conceduta da persona non proprietaria del fondo, possa similmente acquistarsi mercè un godimento di dieci e venti anni , con giusto titolo e buona fede. XXI , n. 354.

— Che intendasi per giusto titolo, capace di servir di base alla prescrizione di dieci e venti anni. XXI, n. 355.

— Questo decorrimento di tempo non basta per liberare un compratore o donatario dalle obbligazioni da lui contratte con l'atto di vendita o di donazione: conseguenze. XXI, n. 356.

— Questa prescrizione non à nulla di comune con quella dell'azione per rescissione o nullità del contratto di vendita, per un vizio qualunque, che possa intentare il venditore dell'immobile. XXI, n. 357.

— Diverse ipotesi risolute in appresso. XXI, n. 358.

— L'art. 966 c. c. riguardante le donazioni rivocate per sopravvegnenza di figli fa eccezione agli art. 2265 e 2266. XXI, n. 359.

— I donatarî o legatarî universali o a titolo universale non prescrivono con dieci o venti anni gli immobili, che il donante o testatore non prescriveva in questo modo. XXI, n. 360.

— Il semplice possessore di una eredità, anche in buona fede, non ne prescrive i beni con dieci o vent' anni contro il vero erede, e neanche riguardo a' terzi gl' immobili, di cui il defunto era semplicemente possessore, giacchè egli non à un giusto *titolo*, secondo lo spirito del codice. XXI, n. 361.

— Viemaggiormente avvien così di colui, il quale siasi posto in possesso, come erede de' beni del suo congiunto, da lui creduto morto, mentre che non lo era. XXI, n. 362.

— Dicasi lo stesso riguardo a colui, il quale abbia preso possesso di un' eredità in virtù di un falso testamento, ancorchè ignorasse ch'era falso. XXI, n. 363.

— Nè avvien diversamente nel caso di un testamento nullo per difetto di forme. XXI, n. 364.

— Ed in quello di una persona incapace istituita erede o legataria universale o a titolo universale. XXI, n. 365.

— Ed anche di un donatario a titolo particolare dell' immobile altrui, nel caso in cui era incapace di ricevere dal donante. XXI, n. 366.

— O di un legato nel medesimo caso. XXI, n. 367.

— La divisione di una eredità, a cui sia stato ammesso per errore che non doveva esservi ammesso, non è un giusto titolo, che possa fargli acquistare, mediante la prescrizione di dieci o vent'anni, la proprietà degli oggetti indebitamente attribuitigli, sia rispetto agli eredi, sia rispetto a' terzi nel corso, in cui il defunto non erane che semplicemente possessore. XXI, n. 368.

— *Quid*, riguardo ad un terzo, al quale egli avesse ceduto i suoi pretesi dritti ereditarî, o la sua quota ereditaria. XXI, n. 369.

— La divisione tra veri eredi nè tampoco è un giusto titolo da servir di base alla prescrizione di dieci o vent'anni, contro i terzi proprietarî de'beni, di cui il defunto non era che semplicemente possessore, e perchè? XXI, n. 370.

— Conseguenza della massima che la divisione

è semplicemente dichiarativa di proprietà, per riguardo ad un immobile posseduto dal defunto, che apparteneva ad uno tra i suoi eredi, e che sia caduto nella porzione di un altro erede. XXI, n. 371.

— Il conferimento in una società di un immobile, il quale non apparteneva al socio, che ve l'à messo, è un giusto titolo capace a stabilire la prescrizione di dieci o vent' anni, sia in favore della società, sia in favore del consocio, al quale spetti in forza della divisione: sviluppamenti. XXI, n. 372.

— Esame della quistione per riguardo ad un immobile messo nella comunione conjugale del coniuge, che non era proprietario, e diverse ipotesi. XXI, n. 373.

— Se una sentenza, in cui non sia stato parte il condomino di un immobile, possa servir di base alla prescrizione di dieci o vent' anni contro di lui, malgrado l'opposizione di terzo, che egli vi formasse. XXI, n. 374.

— La condizione risolutiva apposta al titolo non impedisce che la prescrizione di dieci o venti anni decorra dal giorno dell' atto. XXI, n. 375.

— Se, mediante l'effetto retroattivo dell' adempimento della condizione, avvenga lo stesso nel caso di condizione sospensiva? Dissenso con Pothier, il quale sosteneva la negativa secondo le regole del dritto romano. E se, vigente il Codice, *opinio probabilis justi tituli* faccia le veci di titolo? XXI, n. 376.

di vendita della cosa altrui sia infetto da qualche vizio di frode o di coazione, allorchè altronde il compratore credeva esser cosa del venditore? XXI, n. 385.

— Definizione della buona fede secondo le leggi romane: essa dev' essere *positiva*, e non poggiare sopra un dubbio: diversi testi del dritto romano a tal riguardo. XXI, n. 386.

— Caso nulladimeno, in cui non si starebbe, vigente il Codice, alla risoluzione del dritto romano ed a quella di Pothier, che l'à seguita. XXI, n. 387.

— L'errore di tutto non può mai invocarsi ad effetto di prescrivere con dieci o venti anni: esempio; e la credenza di aver comprato per organo di un mandatario, il quale non à comprato, nè tampoco fa le veci di giusto titolo vigente il Codice. XXI, n. 388.

— La buona fede si presume sempre: spetta a chi allega la mala fede, il provarlo. XXI, n. 389.

— Questa pruova può nulladimeno farsi per mezzo di testimonî, anche senza principio di pruova scritta, qualunque sia altronde il valore della cosa. XXI, n. 390.

— Basta che la buona fede sia esistita al tempo dell'acquisto. XXI, n. 391.

— Anticamente, ne' paesi in cui non seguivasi il dritto romano, bisognava che la buona fede fosse continua. XXI, n. 392.

— Il Codice non richiede la buona fede, se non al tempo del contratto, e non già al tempo della

tradizione, come era richiesta nel dritto romano, e nella nostra antica giurisprudenza: ragione di questa diversità. XXI, n. 393.

— E la prescrizione di dieci o vent'anni comincia dal giorno del contratto, e non soltanto dal giorno della tradizione: dissenso a tal riguardo con un autore. XXI, n. 394.

— Se la conoscenza che à un acquirente al tempo del contratto, dell'esistenza delle ipoteche, che gravitano sull'immobile, gl'impedisca di prescrivere contro queste medesime ipoteche con dieci o vent'anni? Rimessione al tomo precedente per lo esame e lo scioglimento di questa controversia. XXI, n. 395.

— E se la semplice conoscenza, che à l'acquirente che il suo venditore deve ancora tutto o parte del suo prezzo sia d'ostacolo perch'egli possa avvalersi della prescrizione di dieci o vent'anni contro l'azione di risoluzione del primo venditore per mancanza di pagamento del prezzo. XXI, n. 396.

— La mala fede sopravvenuta dopo l'acquisto impedisce all'acquirente di continuare a far suoi i frutti, a meno che egli non finisca per prescrivere lo immobile. XXI, n. 397.

— Altra differenza tra la prescrizione e l'acquisto de' frutti. XXI, n. 398.

— Regresso di colui, al quale viene opposta la prescrizione di dieci o venti anni contro chi à disposto del suo immobile, e tempo con cui si prescrive questo regresso. XXI, n. 399.

— Disposizione dell' art. 2270 c. c. e qual sia il suo vero senso. XXI, n. 400.

SEZ. IV. — DI TALUNE PRESCRIZIONI PARTICOLARI.

— Tutte le prescrizioni contenute in questa sezione corrono contra qualsivoglia persona. XXI, n. 401.

— La maggior parte di esse ànno particolarmente per base la presunzione di pagamento. XXI, n. 402.

— Crediti sottoposti alla prescrizione di sei mesi secondo l'art. 2271 c. c. XXI, n. 403.

— Osservazione su quella riguardante i maestri ed istitutori di scienze ed arti. XXI, n. 404.

— Osservazione su quelle concernenti gli osti ed i trattori. XXI, n. 405.

— Un capo di lavoratorio impiegato a tanto per giorno è reputato operaio, e come tale sottoposto alla prescrizione di sei mesi. XXI, n. 406.

— Crediti sottoposti alla prescrizione di un anno secondo l'art. 2272 c. c. XXI, n. 407.

— Il Codice, circa alla prescrizione sia d'un anno, sia di sei mesi, non fa alcuna differenza tra i mercanti ed artefici che vendono o fanno oggetti di un certo valore, e quelli che vendano o fanno oggetti a minuto. Antica giurisprudenza contraria: sviluppamenti. XXI, n. 408.

— Diversi casi in cui non è applicabile la pre-

scrizione di un anno stabilita riguardo a' mercanti. XXI, n. 409.

— Prescrizione riguardante i patrocinatori. XXI, n. 410.

— I notai non vi sono sottoposti. XXI, n. 411.

— Le suddette prescrizioni corrono quantunque vi sia stata seguela di somministrazioni, consegnazioni, servizî e lavori: da quando cessino. XXI, n. 412.

— A qual' epoca cominci a correre quella stabilita riguardo a' medici e chirurgi. XXI, n. 413.

— Giorno, da cui principia quella, che concerne i domestici. XXI, n. 414.

— E quella relativa a' maestri ed istitutori. XXI, n. 415.

— E quella degli osti e trattori. XXI, n. 416.

— E quella degli operai e gente di lavoro. XXI, n. 417.

— Da che tempo eziandio comincia quella concernente i maestri, che tengono in casa alunni, e gli altri maestri pel prezzo della istruzione. XXI, n. 418.

— Osservazione circa a' maestri che tengono in casa alunni. XXI, n. 419.

— Sotto il nome *di maestro, che tiene in casa alunni* non è compreso colui, che riceve presso di se, dandogli vitto ed alloggio, un suo congiunto od amico, mediante una somma fissa a tanto l'anno. XXI, n. 420.

— Può deferirsi il giuramento, a coloro che invocano le suddette prescrizioni. XXI, n. 421.

— Può anche esser deferito alle vedove, agli eredi o a' tutori di questi ultimi, se siano minori, perchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia ancora dovuta. XXI, n. 422.

— Non trattasi qui che del giuramento decisorio, e non del giuramento deferito dal giudice. XXI, n. 423.

— Il giuramento fa pruova soltanto fra colui che lo à deferito, e colui al quale è stato deferito: conseguenza. XXI, n. 424.

— Colui, al quale viene opposta la prescrizione, può, ne' casi in cui è ammessibile la pruova testimoniale, provare per mezzo di testimonî che il debitore, dacchè aveva acquistata la prescrizione, à promesso di pagare il debito, o anche semplicemente che l'à in modo formale riconosciuta. XXI, n. 425.

— Prescrizione circa a' documenti presentati ai giudici. XXI, n. 426.

— Prescrizione per riguardo a' documenti consegnati agli uscieri. XXI, n. 427.

— Prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 2277 c. c., e cose sottoposte a questa prescrizione. XXI, n. 428.

— Tempo da cui comincia. XXI, n. 429.

— Chi à ricevuto interessi, pigioni, ec. per conto di un altro non può invocare questa prescrizione. XXI, n. 430.

me una mercanzia, e si permise per conseguenza di stipulare interessi, secondo la quantità che piacesse alle parti di convenire. XVII, n. 595.

— Nel Codice si considerò il mutuo ad interesse sotto un doppio rapporto. XVII, n. 596.

SEZ. IV. — DEL MUTUO AD INTERESSE PROPRIAMENTE DETTO.

— Il Codice permette di stipulare interessi, ed alla misura, che piacerà alle parti di convenire, nel mutuo di qualunque specie di cose mobili. XVII, n. 597.

— Ma la misura degl'interessi convenzionali debb'essere determinata in iscritto. XVII, n. 598.

— Il pagamento d'interessi non convenuti non va soggetto a ripetizione. XVII, n. 599.

— Eccettochè vi sia stato errore o misura. XVII, n. 600.

— Testo della legge del 3 settembre 1807. XVII, n. 601.

— Questa legge non apportò alcun cangiamento agli effetti delle stipulazioni inserite negli atti o contratti anteriori, anche per ciò, che riguarda gl'interessi scaduti dopo la sua promulgazione: risoluzione contraria confutata. XVII, n. 602.

— Se mai si applichi a' contratti di costituzione di rendita, mediante un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere? XVII, n. 603.

— La quietanza data pel capitale senza riserva

degl' interessi, ne fa presumere il pagamento, e produce la liberazione. XVII, n. 604.

— Se questa regola si applichi ad ogni specie di debito producente interessi? XVII, n. 605.

— Del resto non costituisce una di quelle presunzioni, contro le quali la legge non ammette pruova contraria. XVII, n. 606.

VED. *Prestito di consumo.*

SEZ. V. — DELLA COSTITUZIONE DI RENDITA MEDIANTE UN CAPITALE CHE IL MUTUANTE SI OBBLIGA DI NON RIPETERE.

— Regole riguardanti la costituzione di rendita. XVII, n. 607, 630.

VED. *Rendita*, sez. I.

PRESTITO AD USO

— Vi sono due specie di prestito, il prestito ad uso, ed il prestito di consumo. XVII, n. 482.

— Che mai questi due contratti abbiano di comune. XVII, n. 483.

— In che differiscano. XVII, n. 484, 485.

CAPITOLO I.

SEZ. I. — DELLA NATURA DEL PRESTITO AD USO.

— Definizione del prestito ad uso o comodato. XVII, n. 486.

— Dell' effetto della promessa di comodare, nel dritto romano e nel nostro. XVII, n. 487.

SEZ. II. — DELLE COSE CHE POSSONO FORMAR L'OGGETTO DEL COMODATO.

— Tuttociò ch'è in commercio, e che non si consuma coll' uso, può formare l' oggetto del comodato. XVII, n. 501.

— Per qual ragione le cose, che si consumano coll' uso non possono essere l'oggetto di questo contratto. XVII, n. 502.

— Posson esserlo nulladimeno in taluni casi. XVII, n. 503.

— Gli stili, i libri immorali, ec. non possono formare l' oggetto di un comodato. XVII, n. 504.

— Anche certe cose, che sono in commercio non possonsi comodare per un fine malefico. XVII, n. 505.

SEZ. III.—DELLE PERSONE TRA LE QUALI PUÒ FARSI IL CONTRATTO DI COMODATO.

— Regolarmente questo contratto non può farsi che tra persone capaci di contrattare. XVII, n. 506.

— Effetto del comodato fatto ad un minore, ad un interdetto o ad una donna maritata non autorizzata. XVII, n. 507.

— Continuazione pel caso, in cui il minore o la donna abbiano commesso un dolo o una frode in occasione della cosa prestata. XVII, n. 508.

CAPITOLO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO.

CAPITOLO III.

PRESTITO DI CONSUMO

CAPITOLO I.

DELLA NATURA DEL MUTUO.

— Definizione del mutuo. XVII, n. 550.

— Cose che possono formare l' oggetto del mutuo. XVII, n. 551, 552.

— Non sarebbe un mutuo, se cose di specie diversa si dovessero restituire in pagamento di quelle, che furono mutuate. XVII, n. 553.

— In questo contratto si considera la *quantità*, e non gl' *individui, aut corpora*. XVII, n. 554.

— Quindi le cose, dopo il mutuo, sono a rischio del mutuatario. XVII, n. 555.

— Ma a tal uopo bisogna che vi sia stata tradizione delle cose, e non soltanto promessa di mutuarle, giacchè non vi sarebbe ancor mutuo. XVII, n. 556.

— Affinchè vi sia mutuo non è necessario che le cose sieno consegnate da colui, che le mutua, nè che sieno consegnate al mutuatario. XVII, n. 557.

— Se do ad un tale, anche a vostra insaputa, i miei danari come effetti vostri, in vostro nome, voi acquistereste l' azione di mutuo contra di lui, ratificando quel che è fatto. XVII, n. 558.

— Inversione di un deposito a mutuo. XVII, n. 559.

— Altro caso analogo. XVII, n. 560.

— Inversione in mutuo di somme dovute da un

— Di sua natura il mutuo è gratuito. XVII, n. 572.

— L'obbligazione che risulta da un mutuo di danaro non s'intende fatto per la somma numerica enunciata nel contratto: conseguenza: obbiezioni. XVII, n. 573, 574.

— Osservazione sul caso in cui il mutuatario sia stato in mora e le monete abbiano dopo avuto un aumento di valore semplicemente legale. XVII, n. 575.

— Caso in cui siensi mutuate verghe o derrate. XVII, n. 576 e 577.

CAPITOLO II.

SEZ. I. — DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODANTE.

— Quando il comodante possa riprendere la cosa comodata. XVII, n. 544.

— Disposizione dell' art. 1189 c. c. poco uniforme alle regole del Dritto. XVII, n. 545.

— Ciocchè può fare il comodante, il quale à un pressante bisogno della cosa, allorchè il comodatario non voglia restituircela. XVII, n. 546.

— Caso, in cui il comodante abbia prestato in buona fede una cosa, che non gli apparteneva, e la quale fu dal padrone domandata al comodatario prima di finir l' uso convenuto. XVII, n. 547.

— Obbligazione del comodante di pagare al comodatario le spese necessarie da costui fatte per la conservazione della cosa prestata. XVII, n. 548.

— Altra obbligazione dello stesso, riguardo ai vizî della cosa, che cagionarono danno al comodatario, allorchè li conosceva e non ne prevenne quest'ultimo. XVII, n. 549.

SEZ. II. — DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUANTE.

— Il mutuo è un contratto unilaterale. XVII, n. 578.

— Ma il mutuante dev'essere di buona fede. XVII, n. 579.

— Continuazione e discussione di un esempio addotto da Pothier. XVII, n. 580.

— Da che il mutuante non può domandare le cose mutuate prima del termine convenuto, non è ciò piuttosto la mancanza di un dritto che una obbligazione da sua parte? XVII, n. 581.

— Casi, nei quali il mutuatario à perduto il dritto al beneficio del termine, che il mutuante gli aveva accordato. XVII, n. 582.

— Disposizioni degli art. 1900 e 1901 c. c. sul caso, in cui non fu stabilito alcun termine per la restituzione del mutuo. XVII, n. 583.

— Il privilegio di colui, che presta danari per lo acquisto di un immobile non è punto differente da quello del venditore. Esso si sperimenta per via di surrogazione: due maniere per surrogare. XIX, n. 172, 178.

VED. *Privilegio*, cap. III, sez. I, § II.

— Del privilegio in second'ordine di coloro, che ànno somministrato il danaro per pagare gli archi-

PRESUNZIONE

§ I. — *Delle presunzioni stabilite dalla legge.*

— La prescrizione ad effetto di liberarsi è generalmente basata sopra una presunzione. XIII, n. 434.

— La legge à stabilite presunzioni in casi diversi da quelli, che sono compresi nell' art. 1356 c. c. XIII, n. 435.

— L' art. 1.° c. c. ne offre una, la quale potrebbe essere impugnata in certi casi. XIII, n.436, 437.

— Gli art. 312 e 313 ne offrono pure del pari che gli art. 720, 721 e 722; 1802, 1064. XIII, n. 438, 442.

— L' art. 117 c. com. stabilisce similmente una presunzione legale. XIII, n. 443.

— Dicasi lo stesso dell'art. 638 di quel Codice. XIII, n. 444.

— L' art. 1993 c. c. può anche considerarsi, sino ad un certo segno, come basato sopra una presunzione. XIII, n. 445.

§ II. — *Dell' autorità della cosa giudicata.*

— L' autorità della cosa giudicata è basata sopra presunzione legale: casi diversi. XIII, n. 446, 528.

Ved. *Cosa giudicata.*

§ III. — *Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge, e che vengono rimesse alla prudenza del magistrato.*

— Testo dell' art. 135 c. c. XIII, n. 529.

— Le ultime parole di questo articolo non voglion dire che la pruova testimoniale non sia ammessibile per provare la frode o il dolo. XIII, n. 530.

— In tutti i casi, in cui sarà ammessibile la pruova testimoniale, il giudice può determinarsi col soccorso delle presunzioni, che la legge rimette alla sua dottrina. XIII, n. 531.

— La estimazione delle loro caratteristiche è nelle attribuzioni del giudice, la cui sentenza a tal riguardo non va soggetta alla censura della Corte di cassazione. XIII, n. 532.

— Esse debbono essere gravi, precise e concordanti. XIII, n. 533.

PRETE

— Il matrimonio d'un prete è valido? II, n. 34 (621).

— Un prete cattolico non può adottare. III, n. 286.

— Il prete cattolico o altro ministro d'un culto che à somministrato i soccorsi spirituali della religione ad un malato, che è morto della malattia di cui era affetto, non può ricevere da lui per donazione o testamento. VIII, n. 259.

Ved. *Ministro d' un culto.*

PREZZO

— Il prezzo di una cosa è generalmente in danaro contante e questo è ciò che caratterizza la vendita. XVI, n. 15.

— Non vi è vendita senza prezzo. XVI, n. 97.

— Condizioni generali circa al prezzo. XVI, n. 98.

— È necessario il consenso delle due parti sulla quantità del prezzo. XVI, n. 99.

— È duopo che il prezzo non sia simulato: sviluppamenti, e dritto romano su tal punto. XVI, n. 100, 101.

— Le vendite per un prezzo simulato non sono tuttavia nulle, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ne' limiti della quota disponibile, e quando altronde le parti fossero capaci di ricevere l'una dall' altra. XVI, n. 102.

— Una vendita per un prezzo effettivo di cui il venditore à di poi fatta rimessione al compratore, sebbene poco tempo dopo la vendita, non deve confondersi con una vendita simulata. XVI, n. 103.

— Nettampoco bisogna confondere con una simile vendita quella fatta ad un prezzo inferiore al valore della cosa, sebbene ciò fosse colla mira di gratificare il compratore. XVI, n. 104.

— Il prezzo dev' essere certo fin da principio. XVI, n. 105.

— Ma non è men certo fin da principio, sebbene al momento della vendita le parti non sappia-

no a quanto essa ascende; diversi esempi. XVI, n. 105.

— Un accessorio del prezzo può anche essere del tutto incerto al momento della vendita. XVI, n. 107.

— Il prezzo dev'esser determinato dalle parti; può nondimeno essere lasciato all'arbitrio di un terzo; ma non avvi vendita se il terzo non faccia la stima. XVI, n. 108.

— Il prezzo rimesso all'arbitrio di un terzo non è tuttavia certo e determinato se non in quanto che il suo importare non dipende dalla volontà di alcuna delle parti. XVI, n. 109.

— In tal caso la vendita è condizionale: conseguenza circa alla perdita della cosa. XVI, n. 110.

— Dritto romano su queste specie di vendite. XVI, n. 111.

— Puossi mai stabilire che il prezzo sarà determinato da' periti che verranno di poi scelti dalle parti, o nominati dal giudice, non essendo le parti di accordo sulla loro scelta? XVI, n. 112.

— Il Codice non ammette forse la convenzione, colla quale le parti si rimettono ad un terzo per determinare il prezzo, se non quando questo terzo fosse da esse indicato? XVI, n. 113, 114.

— Il terzo indicato dalle parti potrebbe essere impedito a stabilire il prezzo, e per conseguenza non vi sarebbe vendita, se fosse sopravvenuta inimicizia capitale tra lui ed una delle parti, o altra grave causa per la quale si potrebbe ricusare un arbitro. XVI, n. 115.

— È mai permesso d'impugnare la stima d'un terzo, sul motivo che sia manifestamente ingiusta? Lo è soltanto nel caso che vi fosse lesione di più di sette dodicesimi nel prezzo di vendita di un immobile. XVI, n. 116.

— È d'uopo che il prezzo sia in contante per esservi vendita; altrimenti sarà in generale un'altra specie di contratto. XVI, n. 117.

— Conseguenza pel caso in cui vi sia, oltre il prezzo, un'altra cosa che valga più o meno del prezzo in contante. XVI, n. 118.

— Nulladimeno la cessione di un immobile mediante una data quantità di derrate, generalmente deve considerarsi piuttosto come una vendita che come una permuta: conseguenza circa alla rescissione per viltà del prezzo. XVI, n. 119.

— Il compratore molestato con un'azione ipotecaria o per rivendicazione, ovvero che à giusto motivo di temere che lo sia, può negarsi a pagare il prezzo finchè non sia cessata la molestia o il timore della molestia; salvo convenzione in contrario o cauzione. XVI, n. 344.

— Caso in cui l'art. 1653 che contiene questa disposizione non è applicabile. XVI, n. 345, 348.

— Se il compratore non paghi il prezzo, il venditore può dimandare la rescissione della vendita e con danni ed interessi. XVI, n. 366, 373.

Ved. *Rescissione*.

— Nella locazione non meno che nella vendita, la mercede consiste generalmente in denaro, in di-

verso caso la convenzione degenera in altro contratto: eccezione. XVII, n. 9, 10.

— Il prezzo dev' essere determinato dalle parti o da una terza persona scelta da essi. XVII, n. 11, 12.

— Del resto la sua viltà non dà luogo alla rescissione per causa di lesione. XVII, n. 13.

— Ma l'errore sul prezzo può dar luogo alla nullità del contratto. XVII, n. 14.

VED. *Errore, Locazione* (*contratto di*).

PRIGIONE

VED. *Incarcerazione.*

PRINCIPIO DI PRUOVA PER ISCRITTO

— Che mai intenda la legge per principio di pruova per iscritto. III, n. 136. XIII, n. 342.

— Utilità del principio di pruova per iscritto per provare la filiazione de'figli legittimi. III, n. 135, 141.

VED. *Filiazione.*

— Atti che possono eziandio servire come principio di pruova scritturale, benchè non siano di pugno di colui al quale vengono opposti, nè di quello del suo autore. XIII, n. 343.

— Il giudice in generale à un potere discrezionale per estimare se un atto renda verisimile il fatto allegato, ed in conseguenza se debba oppur no ammetterlo come principio di pruova scritturale. XIII, n. 344.

— Esempio di un atto idoneo a servire come principio di pruova scritturale. XIII, n. 345, 347.

— Il biglietto firmato da un minore non è un

principio di pruova per iscritto del buono impiego del danaro. XIII, n. 348.

— Caso, in cui si giudicò di esservi principio di pruova per iscritto, ed in cui ciò potrebbe essere dubbioso in generale. XIII, n. 349.

— Una quietanza non firmata, scritta di pugno del creditore, e che si trova in possesso del debitore, forma generalmente un principio di pruova per iscritto. XIII, n. 350.

— Un atto marcato da un terzo non può, tranne i casi espressi dalla legge, servire come principio di pruova scritturale. XIII, n. 351.

— L'atto autentico nullo anche come scrittura privata, non può avere come principio di pruova scritturale, ad effetto eziandio di poter fare udire come testimone il notaio, che lo rogò ed i testimoni istrumentari. XIII, n. 352.

— I tribunali possono, secondo le circostanze della causa, scorgere un principio di pruova scritturale nel biglietto o nella promessa unilaterale, non fatta secondo il prescritto dell'art. 1326 c. c. XIII, n. 353.

— Un atto che non esprime la causa del debito può anche servire come principio di pruova scritturale. XIII, n. 354.

Ved. *Pruova*.

PRIVILEGIO

— Chiunque siasi obbligato, lo è su tutti i suoi beni, presenti e futuri. XIX, n. 1.

— Nulladimeno vi sono cose, che non possono sequestrarsi da'creditori. XIX, n. 2.

— Qualunque sia l'origine e la causa dell'obbligazione, il debitore è ugualmente tenuto ad adempirla su tutti i suoi beni presenti e futuri. XIX, n. 3.

— Tutt'i beni d'un debitore sono la comune garantia de'suoi creditori, salvo le cause di legittima prelazione. XIX, n. 4.

— I privilegi e le ipoteche sono le sole cause di prelazione: è indifferente la priorità della data dei crediti. XIX, n. 5.

— Nè tampoco si à alcun riguardo alla priorità di pegnoramento. XIX, n. 6.

— Effetto della iscrizione presa da un creditore in nome del suo debitore su i beni del costui debitore. XIX, n. 7.

— Dritto di ritenzione, che il codice accorda in taluni casi. XIX, n. 8.

— Origine del dritto di garantia. XIX, n. 9.

— Istituzione del dritto d'ipoteca nelle leggi romane. XIX, n. 10.

— S'immaginarono anche ipoteche tacite. XIX, n. 11.

— Come pure privilegi, sia in ragione della causa del credito, sia in ragion della persona del creditore: sviluppamenti. XIX, n. 12.

— La teoria del dritto romano su i privilegi e sulle ipoteche servì in generale di base a quella del codice civile, ma con varie modificazioni. XIX, n. 13.

— L'ipoteca fu ammessa in Francia presso a poco com'era in Roma, salvo che non estendevasi a'mobili: diversi tentativi infruttuosi per conseguir la *pubblicità*. XIX, n. 14.

— La pubblicità proclamata dalla legge del 9 messidoro anno III: innovazione ardita in un altro punto tentata, ma invano, da quella legge. XIX, n. 15.

— Sopravvenne la legge degli 11 nebbioso anno VII, la quale ammettendo anche la massima della pubblicità, stabilì il sistema di esser necessaria la trascrizione. XIX, n. 16.

— Questo sistema serbato dal codice per le donazioni tra vivi d'immobili, non lo fu per le alienazioni a titolo oneroso. XIX, n. 17.

CAPITOLO I.

SEZ. I. — CASI SPECIALI DI PRIVILEGI.

— I coeredi ànno un privilegio per la garentia delle porzioni e per le compensazioni o pareggiamenti di porzioni. VII, n. 547, 550.

— Il privilegio per garentia delle somme piazzate sono immobili, come facendo parte degli oggetti gravati di sostituzione, dev'essere inscritto a cura del gravato o del tutore alla sostituzione, sotto la sua responsabilità. IX, n. 575, 584.

— Gli art. 880 e 2111 conferiscono al creditore del defunto ed ai legatarî un privilegio per doman-

dare la separazione de' patrimonî con l'obbligo di farlo inscrivere ne' sei mesi dalla morte. VII, n. 188 e seg. IX, n. 386, 388.

Ved. *Separazione de' patrimonî.*

— Privilegio che possono acquistar coloro, che ànno improntato il danaro per la ricerca o lo scavamento di una mina. IV, n. 395.

— Quelli che ànno fatti lavori o di coltura o somministrarono le sementi ànno i loro privilegî su i frutti, almeno quando trattisi di usufrutto. IV, n. 530.

— Privilegio che dà il pegno al creditore. Possono ad esso anteporsi i privilegî generali dell'art. 2001 c. c. XVIII, n. 507, 954.

Ved. *Pegno.*

— Se le formalità prescritte per dar luogo a cotesto privilegio in materia civile sono ugualmente richieste in materia di commercio. XVIII, n. 524.

CAPITOLO II.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLA NATURA DE' PRIVILEGÎ NEL NOSTRO DRITTO.

— Ogni prelazione dimandata da un creditore à bisogno di aver per fondamento un testo preciso della legge: non vi sono privilegî per analogia. XIII, n. 20.

— Il privilegio, secondo il codice civile, è un dritto, che la qualità del credito attribuisce ad un

creditore, per essere preferito agli altri creditori, anche ipotecarî. XIX, n. 21.

— Il privilegio inerente al dritto di pegno non proviene purtuttavolta dalla qualità del credito. XIX, n. 22.

— Vigente il codice non vi sono, come in dritto romano, privilegi personali. XIX, n. 23.

— Il dritto delle mogli su i beni del loro marito, de' minori o degl' interdetti su i beni del loro tutore, costituisce una ipoteca legale, e non già un privilegio, secondo i principî del codice. XIX, n. 24.

— Il grado de' privilegi non si determina dalla loro data, ma dalla loro qualità, cioè dalla causa dei crediti; ed i creditori, che sono nel medesimo grado vengono pagati in proporzione uguale. XIX, n. 25.

— La regola che un creditore privilegiato è pagato in preferenza di un creditore anche ipotecario, soffre nondimeno talune limitazioni: sviluppamenti. XIX, n. 26.

— Motivi generali su cui son basati i diversi privilegi. XIX, n. 27.

— I privilegi possono esistere sopra ogni specie di beni, che sono in commercio, mobili o immobili, a differenza delle ipoteche, che nel nostro dritto non colpiscono se non gli stabili. XIX, n. 28.

— *Secus* in dritto romano. XIX, n. 29.

— I privilegi sono generali o particolari: osservazioni sulla divisione generale del codice a tal riguardo. XIX, n. 30.

— Nel nostro dritto il privilegio viemaggiormente che l'ipoteca non à luogo sui mobili quando questi passano in mano di terzo, salvo in un caso. XIX, n. 31.

— Il privilegio in ragione de' dritti del pubblico tesoro è regolato da leggi particolari, di cui si parlerà in appresso. XIX, n. 32.

— Osservazioni sull' art. 443 c. com., il quale dichiara che niuno può acquistare privilegio.... ne' dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento. XIX, n. 33.

CAPITOLO III.

DE' PRIVILEGI SOPRA MOBILI.

— I privilegi sopra i mobili sono o generali, o particolari su certi mobili. XIX, n. 34.

— Estensione della parola *mobili* nella legge sui privilegi ed ipoteche. XIX, n. 35.

SEZ. I. — DE' PRIVILEGI GENERALI SUI MOBILI.

— Testo dell' art. 2101 c. c. XIX, n. 36.

— La legge in questo articolo si attiene ad un ordine di graduazione. XIX, n. 37.

— Enunciazione della legge del 12 novembre 1808, riguardante il privilegio del tesoro pubblico per le contribuzioni dirette. XIX, n. 38.

§ I. — *Privilegio delle spese giudiziali.*

— Spese giudiziali aventi il primo privilegio generale. XIX, n. 39.

— Vi si comprendono le spese d'inventario: arresto della Corte di cassazione. XIX, n. 40.

— Le spese dell' usciere, che à fatto la vendita sono prelevate prima di tutte da lui stesso. XIX, n. 41.

— Quelle, che son fatte da un creditore per ottener sentenza di condanna, e per lo sperimento di un privilegio, ànno il medesimo grado del suo debito. XIX, n. 42.

— Quelle fatte dal debitore soccumbente, benchè spese giudiziali, non sono privilegiate. XIX, n. 43.

— Le spese di apposizione di suggelli son forse preferite, in mancanza di mobiliare, ai crediti privilegiati, ed ipotecati sopra stabili? XIX, n. 44.

— Come sieno classificate le spese di procedura per espropriazione forzata o pegnoramento di stabili. XIX, n. 45.

— Le spese generali giudiziarie sono pagate in proporzione uguale. XIX, n. 46.

§ II. — *Privilegio delle spese funerali.*

— Che s'intenda per spese funerali. XIX, n. 47.

— Se mai vi sieno compresi, e con privilegio,

gli abiti di lutto della vedova, de' figli e de' domestici. XIX, n. 48.

— Anticamente il genitore superstite, che godeva *della custodia*, sia nobile, sia di civil condizione, era tenuto alle spese funerali del premorto: dritto del Codice a tal riguardo. XIX, n. 49.

— Il privilegio à luogo sopra i beni di quello, che è debitore delle spese fatte pel seppellimento, come sui beni della stessa persona defunta: sviluppamenti. XIX, n. 50.

— Avvi surrogazione legale per chi le abbia anticipate. XIX, n. 51.

— Le spese di cui trattisi sono pagate nel medesimo grado. XIX, n. 52.

§ III. — *Privilegio delle spese di qualsivoglia natura dell' ultima malattia in concorrenza, tra coloro a cui sono dovute.*

— Tutte le spese dell'ultima malattia son pagate per concorrenza. XIX, n. 53.

— Con le parole *dell' ultima malattia* non s' intenda soltanto quella per cui muore il debitore, ma anche quella che precedè il suo fallimento, o la sua decozione. XIX, n. 54.

— Il privilegio à luogo, benchè non si tratti della malattia dello stesso debitore, ma di una persona ch' è, o che era a suo carico. XIX, n. 55.

— Se coloro, i quali ànno pagato di danaro proprio i medicamenti, il medico, o chirurgo, senza

farsi surrogare espressamente, godano del privilegio? Distinzione a farsi. XIX, n. 56.

§ IV. — *Privilegio de' salari delle persone di servizio per l'anno maturato, e per ciò ch'è dovuto sull'annata corrente.*

— Antica giurisprudenza e legge di nebbioso anno VII, intorno al privilegio de' *domestici*. XIX, n. 57.

— Il Codice parla *di persone di servizio*, lo che fece nascere la quistione se il privilegio sia accordato soltanto ai veri domestici: risoluzione negativa. XIX, n. 58.

— Non è forse accordato se non a quelli che locano il loro servizio ad anno? No, ma distinzione a farsi. XIX, n. 59.

— Applicazione della regola di aver luogo il privilegio *per l'anno maturato e per ciò che è dovuto sull'annata corrente: diverse ipotesi*. XIX, n. 60.

§ V. — *Privilegio de' mercanti e de' padroni di locanda per somministrazioni di viveri al debitore ed alla sua famiglia.*

— Diversi mercanti, che debbonsi riguardare come mercanti all'ingrosso. XIX, n. 61.

— Se, dall'essere accordato il privilegio ai venditori a minuto solo per le somministrazioni fatte nei sei ultimi mesi, segua che l'azione del mer-

cante sia préscritta col decorso di sei mesi, come lo pretende un autore. XIX, n. 62.

— I sei ultimi mesi o l' ultimo anno, sono i sei mesi o l' anno che precedettero la morte, il fallimento o la decozione del debitore, senza pregiudizio della conservazione del privilegio per effetto di una dimanda giudiziale in tempo utile. XIX, n. 63.

— Come mai devesi regolare il privilegio delle somministrazioni fatte ad un morto. XIX, n. 64.

— Il proprietario che à consegnate derrate delle sue ricolte non à il privilegio. XIX, n. 65.

— Esso non à luogo per le somministrazioni di cose non necessarie, anche fatte da mercanti di queste specie di cose. XIX, n. 66.

— Se la parola *viveri* comprende altro fuori ciò ch' è necessario alla sussistenza, *cibaria*; se comprende le legna da fuoco, il carbone, il sapone, le candele; se comprenda soprattutto gli abiti. XIX, n. 67.

— I maestri di scienze ed arti non ànno il privilegio accordato a'maestri di penzione. XIX, n. 68.

SEZ. II. — DE' PRIVILEGI SOPRA CERTI MOBILI.

— Divisione di questa sezione: i privilegi che vi son trattati si trovano di rado in concorso tra loro. XIX, n. 69.

§ I. — *Del privilegio del locatore d'immobili.*

— Il privilegio di cui trattasi è attribuito ai locatori di case o di poderi, benchè non proprietarî della casa o del podere, ed a chiunque faccia il suo utile dall'affitto accordato da altri: diversi esempî. XIX, n. 70.

— Esso à luogo puranche a favore del proprietario della tenuta data a coltura mediante una porzione di frutti, pei pesi a cui è tenuto il massaio o colono parziario. XIX, n. 71.

— Testo del n.º 1.º dell'art. 2102 c. c., che lo sancisce. XIX, n. 72.

— Il privilegio esiste su i frutti dell'anno, staccati o pur no dal suolo. XIX, n. 73.

— Non à luogo su i frutti venduti e consegnati ad un compratore di buona fede, senza che il locatore possa far uso del dritto ad essi inerente a rivendicarli anche fra 40 giorni da che furono trasportati dal padrone: divergenza di opinione su questo punto fra Domat e Pothier. XIX, n. 74.

— Ma se i frutti siensi semplicemente venduti e non consegnati, il privilegio esiste ancora. XIX, n. 75.

— Perchè esista il privilegio; non è necessario che i frutti dell'anno sieno entro edifizî del podere: sviluppamenti. XIX, n. 76.

— Il privilegio esiste forse su i frutti pure degli anni precedenti, che trovansi ancora negli edifizî del

podere al momento del sequestro del proprietario? Sì. XIX, n. 77.

— Il dritto d' ipoteche, o di pegno nelle leggi romane esisteva *ipso jure* soltanto su i frutti del podere, e non su le cose portate nel podere dal fittaiuolo a differenza delle cose portate da un inquilino, le quali erano obbligate di pieno dritto al pagamento della pigione. XIX, n. 78.

— Il privilegio non esiste sopra tutto ciò, che trovasi nella casa o nel podere, benchè appartenente all' inquilino o fittaiuolo, ma soltanto sopra ciò che *guarnisce* la casa o il podere: diverse cose in conseguenza sulle quali non à luogo il privilegio. XIX, n. 79.

— Enunciazione di diverse specie, in cui la tale cosa che guarnisce la casa o il podere non appartiene all' inquilino o fittaiuolo. XIX, n. 80.

— Caso, in cui l' oggetto sia una cosa rubata. XIX, n. 81.

— Caso, in cui sia una cosa portata da un viaggiatore in un albergo tenuto a pigione, o una cosa consegnata ad un artefice per ripararla o farne altra. XIX, n. 82.

— Caso, in cui si tratti di mobili recati da uno amico dell' inquilino che riceve da lui l' abitazione *gratis*. XIX, n. 83.

— Caso, in cui si tratti delle mercanzie o derrate depositate presso un commissionato, fittaiuolo delle rimesse o magazzini. XIX, n. 84.

— Caso, in cui si tratti delle mercanzie che guar-

niscono una bottega o magazzino tenuto in fitto dal mercante. XIX , n. 85.

— Caso, in cui si tratti di cose locate o date in prestito all' inquilino , o depositate presso di lui , o che gli furono date in pegno. XIX , n. 86.

— Caso, in cui si tratti di cose vendute all' inquilino, ed il cui prezzo non sia stato pagato. XIX, n. 87.

— Su quali oggetti appartenenti al fittaiuolo o inquilino cada il privilegio. XIX , n. 88.

— Estensione del privilegio, quando il contratto di affitto sia autentico , o con scrittura privata , ma con data certa , e da qual' epoca il contratto debba aver' acquistato data certa , perchè il privilegio abbia questa estensione. XIX , n. 89.

— Dritto pe' creditori di subaffittare e di trarre il loro utile dal rimanente dell' affitto. XIX, n. 90.

— Se mai per valersi di questo dritto sieno obbligati di pagare immediatamente tutto ciò, che deve maturare , ancorchè le robe del fittaiuolo o inquilino non fossero bastanti a tal uopo. XIX, n. 91.

— Estensione del privilegio nel caso, in cui la locazione non abbia data certa, o sia verbale. XIX, n. 92.

— E dritto de' creditori in questo caso. XIX , n. 93.

— Se non vi sia locazione scritta , o in caso di tacita riconduzione di una locazione per iscritto, i creditori possano dar congedo seguendo l' uso dei luoghi. XIX , n. 94.

— Il privilegio del locatore non osta altronde perchè un altro creditore sequestri e faccia vendere i mobili del debitore, quando anche fosse evidente che l' esercizio del privilegio debba assorbirne il valore , salvo al locatore a sperimentare il suo privilegio sul prezzo della vendita. XIX , n. 95.

— Il privilegio esiste anche per le riparazioni locative e per le altre obbligazioni risultanti dal contratto di affitto. XIX , n. 96.

— Se mai esiste similmente per le anticipazioni di grano , di danaro fatte dal proprietario al fittaiuolo , o al colono parziario nel corso dell' affitto, benchè non convenuti col contratto. XIX , n. 97.

— Oggidì il proprietario non può , come in talune antiche consuetudini, far sequestrare e vendere il letto del fittaiuolo o inquilino. XIX, n. 98.

— Preferenza accordata sul proprietario a coloro che somministrarono le sementi o che fecero le spese del ricolto dell' annata ; e su i frutti di questo ricolto ; o per le somme dovute per utensili sul prezzo di cotesti. XIX , n. 99.

— Dritto di rivendicazione circa alle cose riscosse senza il consenso espresso o tacito del locatore: osservazione su questo dritto di rivendicazione. XIX, n. 100.

— Esso si sperimenta anche entro i termini di legge, contro un altro locatore non soddisfatto delle sue pigioni. XIX , n. 101.

— Il consenso tacito del proprietario alla rimo-

zione de' mobili si deduce dalle circostanze della causa. XIX, n. 102.

— Entro qual termine si debba sperimentare la rivendicazione, sotto pena di perdere il privilegio sulle robe rimosse. XIX, n. 103.

— Diverse regole a tenore delle quali procede il locatore, per isperimentare il suo privilegio secondo i diversi casi. XIX, n. 104.

§ II. — *Privilegio del creditore di un pegno.*

— Spiega della natura e delli effetti del dritto di pegno. XIX, n. 105 e XVIII, n. 507, 554.

§ III. — *Privilegio delle spese fatte per conservare una cosa mobile.*

— Il privilegio delle spese fatte per conservar la cosa à una causa assai degna di favore: esso nulladimeno si applica soltanto alle spese fatte sopra una cosa mobile. XIX, n. 106.

— Perchè abbia luogo, non è necessario che colui, il quale abbia fatto le spese sia ancora in possesso della cosa. XIX, n. 107.

— Se la pruova delle spese fatte per conservar la cosa possa mai aver luogo per mezzo di testimonî? Distinzioni. XIX, n. 108.

— Specie, in cui le spese siensi fatte sopra un effetto, che guarniva una casa, o un fondo locato. XIX, n. 109.

— Specie, in cui lo siano state sopra una cosa comprata e non pagata, da che entrò in mano del compratore. XIX, n. 110.

— E sopra una cosa recata in un albergo. XIX, n. 111.

— O sopra una cosa trasportata. XIX, n. 112.

— O sopra una cosa data in pegno. XIX, n. 113.

— Il privilegio delle spese fatte per conservar la cosa non è limitato all' aumento di valore da essa provatone. XIX, n. 114.

— *Secus*, quando si tratti di semplici riparazioni utili, o di miglioramenti, ed ancora non si esercita che per via di ritenzione, ed in conseguenza nel caso soltanto, in cui l' artefice sia ancora in possesso della cosa. XIX, n. 115.

— Non si estende per via di surrogazione, a cosa diversa da quella, sulla quale siensi fatte le spese. XIX, n. 116.

— Nondimeno i cangiamenti più o meno importanti subiti dalla cosa senza compiuta trasformazione, non fanno svanire il privilegio. XIX, n. 117.

— Se nel caso di successive consegne di cose della stessa specie ad un artefice per lavorarle, possa l' artefice sperimentare il dritto di ritenzione sopra di quelle di cui trovasi in possesso, non solamente per ciò che gli è dovuto circa ad esse, ma anche per quel, che gli si deve sopra quelle da lui restituite. XIX, n. 118.

§ IV. — *Privilegio del venditore di effetti non pagati.*

— Il privilegio del venditore di effetti mobili non pagati, al pari che la revindicazione, à luogo sol quando gli effetti si trovino ancora in mano del compratore. XIX, n. 119.

— La distinzione tra il caso, in cui la vendita siasi fatta senza dilazione, ed il caso contrario, è un vestigio dell' antico dritto. XIX, n. 120.

— Se la rivendicazione, nel caso in cui è ammessa, primeggi anche il privilegio del locatore di case? XIX, n. 121.

— Avvertenze sul privilegio del venditore di botti a' coloni o vignaiuoli. XIX, n. 122.

— Il privilegio del venditore di effetti mobili non pagati non à bisogno, come la rivendicazione, di essere sperimentato fra otto giorni dal dì della dilazione. XIX, n. 123.

— Nè tampoco è necessario pel privilegio, che gli oggetti si trovino ancora assolutamente in quello stato medesimo, in cui erano nel tempo, che furono consegnati. XIX, n. 124.

— In materia di commercio, vi è luogo eziandio alla rivendicazione a vantaggio del venditore, ma costui non à privilegio; ed in qual caso si dia luogo alla rivendicazione. XIX, n. 125.

— Se il privilegio consta a pro del venditore di cose mobili incorporali, e se egli possa dimandare

lo scioglimento del contratto in mancanza di pagamento? XIX, n. 126.

— Chi à somministrato il danaro per pagare il valore di effetti mobili può acquistare per via di surrogazione, il privilegio del venditore. XIX, n. 127.

§ V. — *Privilegio degli albergatori.*

— Il privilegio degli albergatori sulle robe recate nell'albergo dal viaggiatore, à luogo pel vitto ed abitazione, ed altri accessori somministrati al viaggiatore, ma non per le anticipazioni fatte dall'albergatore. Esiste anche a pro de' locatori di case mobigliate. XIX, n. 128.

— À luogo soltanto per le spese del viaggio attuale, e non per quelle di un viaggio precedente. XIX, n. 129.

— Puossi opporre all'oste l'eccezione desunta da che egli sapeva che le robe portate nell'albergo dal viaggiatore non erano state pagate, o non gli appartenevano; ma se ignorava questa circostanza il suo privilegio si sperimenta sulle dette robe; decisione contraria confutata. XIX, n. 130.

— Il privilegio delle spese fatte per conservar la cosa da che trovasi nell'albergo primeggia quello dell'albergatore. XIX, n. 131.

— Se il viaggiatore sia morto nell'albergo, il privilegio delle spese funerali primeggia quello dell'oste. XIX, n. 132.

§ VI. — *Privilegio del vetturale.*

— Oggetto del privilegio de' vetturali, sia per terra, sia per acqua. XIX, n. 133.

— Se vi sia un termine di rigore nel suo esercizio. XIX, n. 134.

§ VII. — *Privilegio sulla fideiussione di pubblici impiegati.*

— Disposizione della legge del 25 nevoso anno XIII, riguardante questo privilegio, e diversi decreti intorno al privilegio in second'ordine di coloro, che ànno somministrato il danaro per la cauzione. XIX, n. 135.

— Se il tesoro pubblico abbia un privilegio sulla fideiussione de' pubblici impiegati, per le multe pronunciate contro di essi, a motivi di abuso, o prevaricazioni. Per le spese, a cui l' impiegato fosse stato condannato, il tesoro à un privilegio in virtù di un' altra legge, di cui si parlerà in appresso. XIX, n. 136.

— Coloro, che sono stati lesi per l'abuso o la prevaricazione dell' impiegato concorrono per contributo. XIX, n. 137.

— La parte lesa può farsi pagare sulla fideiussione, senza essere obbligata ad aspettare che lo impiegato abbia cessato dal suo impiego: arresto uniforme. XIX, n. 138.

§ VIII. — *Altri diversi privilegi sopra certi mobili stabiliti dal Codice di commercio, e da leggi fuori del Codice civile.*

— Privilegio pel pagamento della contribuzione fondiaria, sopra i frutti, fitti e proventi degli stabili. XIX, n. 139.

— Privilegio de' commessionati e diverse osservazioni. XIX, n. 140.

— Privilegio su bastimenti ed altri legni di mare; rimessione agli art. 190 e 191 c. com. XIX, n. 141.

— Privilegio del capitano per suo nolo. XIX, n. 142.

— Altro privilegio accordato al capitano ed allo equipaggio per la contribuzione nel caso di getto in mare. XIX, n. 143.

— Privilegio de' fattori del mercato delle farine di Parigi, per prezzo delle farine rilasciate ai fornai. XIX, n. 144.

— Privilegio della città di Parigi pel rimborso delle spese fatte dalla cassa di Passy. XIX, n. 145.

— Privilegio creato dalla legge del 26 piovoso anno XI, in favore degli operai adoperati dagl'intraprenditori di opere per conto dello Stat XIX, n. 146.

— Privilegio stabilito a pro de' subappaltatori. XIX, n. 147.

CAPITOLO IV.

DE' PRIVILEGI SOPRA GL' IMMOBILI SECONDO IL CODICE CIVILE.

— Enumerazione de' privilegi sopra gl' immobili istituiti dal Codice civile. XIX, n. 148.

— L'ordine nel quale essi si trovano nel Codice, non è un ordine di collocazione o di grado. XIX, n. 149.

— Testo dell' art. 2103. XIX, n. 150.

SEZ. I. — PRIVILEGIO DEL VENDITORE D' IMMOBILI E DI QUELLI, CHE HANNO SOMMINISTRATO DANARO PER L' ACQUISTO.

§ I. — *Privilegio del venditore d' immobili.*

— Il venditore d' immobili non pagati, oltre il suo privilegio, può domandare lo scioglimento del contratto, tanto contra i creditori del compratore, quanto contra il compratore stesso. XIX, n. 151.

— Lo può anche contra un subacquirente, ancorchè non avesse fatto iscrivere il suo privilegio in tempo utile, e che il subacquirente avesse adempito a [illegible]e le formalità prescritte per la purgazione. XIX, n. 152.

— In quali casi il venditore abbia interesse a do-

mandare lo scioglimento piuttosto che a sperimentare il privilegio. XIX, n. 153.

— Il venditore di un dritto di usufrutto d'immobile non pagato, può similmente invocare il privilegio e domandar lo scioglimento del contratto. XIX, n. 154.

— Il compermutante d'immobile à del pari il privilegio per la compensazione o pareggiamento promessogli, ma non per la garentia in caso di evizione, competendogli un altro dritto per questo oggetto. XIX, n. 155.

— Il donante non à privilegio per sicurezza dell'esecuzione delle clausole apposte alla donazione, salvo a lui il dimandare che sia questa rivocata. XIX, n. 156.

— Il compratore col patto di ricompra nè tampoco ne à per le restituzioni, che gli possono esser dovute, ma à il dritto di ritenzione: importanza di questo dritto. XIX, n. 157.

— Il privilegio del venditore si sperimenta soltanto sull'immobile venduto, e non sulle adiacenze, benchè contigue, ed anche formanti un solo recinto collo stabile; ma si estende a tutte le accessioni. XIX, n. 158.

— Il privilegio non esiste meno, quantunque l'atto di vendita fosse soltanto in scrittura privata. XIX, n. 159.

— Se esista eziandio per tutti gl'interessi, che fossero dovuti: diverse decisioni in senso contra

rio, ma scioglimento della quistione per l'affermativa. XIX, n. 160.

— E se la prescrizione di cinque anni si possa opporre per gl'interessi maturati da più di cinque anni. XIX, n. 161.

— Se il venditore con una clausola dell'atto siasi incaricato di pagare tutti i dritti di spese del contratto, il privilegio non à luogo, per la somma, a cui sono ascesi questi dritti e spese: controvertito. XIX, n. 162.

— Medesima risoluzione circa alle condanne che il venditore abbia potuto ottenere a titolo di danni ed interessi, contra il compratore, per la inesecuzione del contratto. XIX, n. 163.

— E trattandosi di vendita di una casa col mobile contenutovi devesi fare una stima. XIX, n. 164.

— Se il contratto di vendita contenga quietanza, il privilegio è estinto, non ostante qualunque controscrittura, o obbliganza rilasciata e di poi non soddisfatta, tranne riserva espressa nel contratto. XIX, n. 165.

— Se un prezzo di vendita in danaro contante sia stato convertito in rendita, o perpetua o vitalizia, avvi novazione ed il privilegio è estinto, eccetto riserva espressa. XIX, n. 166.

— Ma non esiste meno quantunque il prezzo di vendita consista in una vendita, o vitalizia o perpetua. XIX, n. 167.

— Nel caso di diverse vendite successive, il

privilegio del primo venditore si esercita avanti quello del secondo, e così successivamente. XIX, n. 168.

— Senza pregiudizio de' privilegi generali dell'art. 2101. XIX, n. 169.

— Il codice civile non à stabilito alcun termine per l'inscrizione del privilegio del venditore: conseguenze. XIX, n. 170.

— Innovazione introdotta dall'art. 884 c. pr., e sviluppamenti. XIX, n. 171.

§ II. — *Privilegio di chi à somministrato il danaro per pagare il valor di uno stabile.*

— Il privilegio di chi à somministrato il danaro per soddisfare l'importo di un immobile non è diverso dal privilegio del venditore; esso si esercita per forza di surrogazione: due modi di surrogare, senza parlare della cessione di azione. XIX, n. 172.

— Primo e secondo modo. XIX, n. 173 e 174.

— La legge non à stabilito alcun termine nel quale, dopo lo imprestito, dovesse farsi il pagamento al venditore: spiegazione su questo punto. XIX, n. 175.

— Effetto della dichiarazione d'un marito, che il danaro impiegato da lui per l'acquisto d'un immobile, provviene dalla vendita di un cespite della moglie. XIX, n. 176.

— Il venditore soddisfatto in parte soltanto col danaro preso ad imprestito, esercita, pel dippiù

che gli è dovuto, il suo privilegio in preferenza di chi lo à somministrato. XIX, n. 177.

— *Secus* nel caso di vendita, cessione o trasferimento puro e semplice di una parte del credito del venditore. XIX, n. 178.

SEZ. II. — PRIVILEGIO DEL COEREDE O CONDIVIDENTE.

— Il privilegio è accordato ad ogni condividente d'immobili, qualunque sia la causa della comunione. XIX, n. 179.

— È indifferente che la divisione si faccia all'amichevole o giudiziariamente, con iscrittura privata o con atto autentico. XIX, n. 180.

— Per quai motivi l'art. 2103 lo accordi, e differenza di compilazione dell'art. 2107, il quale regola il termine, nel quale debbe essere inscritto. XIX, n. 181.

— Se un terzo siesi reso aggiudicatario all' incanto, à allora il privilegio di venditore d'immobili. XIX, n. 182.

— In qual senso à luogo per la garantia in caso di evizione. XIX, n. 183.

— In caso di licitazione, non colpisce che l'immobile licitato. XIX, n. 184.

— Per la garentia delle quote, colpisce i beni di ciascuna quota, ma in proporzione soltanto di ciò che ciascuno de' condividenti deve personalmente per la garentia. XIX, n. 185.

— Se colpisca, pe'compensi o pareggiamenti delle

quote, tutt' i beni della successione o soltanto la quota di colui, che è gravato del compenso: discussione e risoluzione. XIX, n. 186.

— Il privilegio, di cui si tratta non si avvera per le indennità, che un erede dovesse al suo coerede per riscossione di frutti o altra causa. XIX, n. 187.

— Se abbia luogo in vantaggio del marito su la porzione de' beni pervenuti alla moglie nella divisione della comunità; pel rimborso de' debiti che abbia pagato per essa? XIX, n. 188.

— Se abbia luogo nelle divisioni fatte dagli ascendenti tra i loro figli o discendenti. XIX, n. 189.

SEZ. III.— PRIVILEGIO DEGLI ARCHITETTI, APPALTATORI, MURATORI O ALTRI OPERAI, E DI COLORO CHE HAN PRESTATO IL DANARO PER PAGARLI.

— Estinzione del privilegio degli architetti, appaltatori, muratori o altri operai, giusta l'art. 2103 c. c. XIX, n. 190.

— *Quid* se sieno stati pagati acconti agli operai senza imputazione legale. XIX, n. 191.

— Il privilegio, di cui trattasi non è accordato pe' lavori di agricoltura, piantagioni, dissodamenti o altri lavori analoghi. XIX, n. 192.

— Decisione, che l'accordò ad un usufruttuario, per le riparazioni, di cui il proprietario era tenuto, senza che l'usufruttuario avesse adempito alle formalità prescritte dall' art. 2103 c. c. XIX, n. 193.

— Sviluppamenti della estensione di questo pri-

vilegio giusta il confronto degli art. 2103 e 3110 c. c. XIX, n. 194.

— Caso in cui siensi fatti successivamente lavori nel medesimo immobile. XIX, n. 195.

— Privilegio in second'ordine di coloro, che àn prestato il danaro per pagare gli architetti o appaltatori. XIX, n. 196.

— Privilegio di quelli, che àn fornito i fondi per la ricerca di una miniera. XIX, n. 197.

— Privilegio accordato al concessionario, a cui spese si è operato il prosciugamento di una palude. XIX, n. 198.

CAPITOLO IV.

DE' PRIVILEGÎ CHE SI ESTENDONO SOPRA I MOBILI O SOPRA GL'IMMOBILI, IN MANCANZA DI MOBILI.

— Privilegi, che si estendono su gl'immobili in mancanza di mobili. XIX, n. 199.

— Ma coloro, i quali gl'invocano, per essere pagati in preferenza de' creditori aventi privilegio sugl'immobili, debbono giustificare che non vi sono mobili. XIX, n. 200.

— Motivo di questa preferenza, ingiusta secondo l'autore. XIX, n. 201.

— A fortiori, i crediti dell'art. 2101 c. c. primeggiano, in mancanza di mobili, i creditori, che ànno una semplice ipoteca sull'immobile. XIX, n. 202.

— Il codice non si spiega sulla quistione se, in caso di concorso di creditori aventi privilegî generali sopra i mobili, con creditori aventi privilegî particolari sopra beni della stessa natura, la preferenza debba essere accordata ai primi su i secondi, o ai secondi su i primi: opinioni diverse su tal riguardo e distinzioni da farsi giusta il favore rispettivo de' diversi privilegî. XIX, n. 203.

CAPITOLO V.

COME SI CONSERVINO I PRIVILEGÎ STABILITI DAL CODICE CIVILE, E DEL PRIVILEGIO DE' CREDITORI E DE' LEGATARÎ, CHE INVOCANO LA SEPARAZIONE DE' PATRIMONÎ.

— Per massima i privilegî e le ipoteche non ànno effetto che per mezzo della inscrizione: eccezione per ciò che concerne i privilegî annunciati nell'art. 2101 ed osservazione su queste parole dell'art. 2106, che i privilegî non ànno effetto che dalla data della inscrizione. XIX, n. 204.

— Se giusta l'art. 834 cod. pr. i privilegî dell'art. 2101 possano aver effetto contra i terzi acquirenti per mezzo della inscrizione presa prima che spirassero i quindici giorni a contare dalla trascrizione dell'atto di alienazione? E se vi sia bisogno, a tal riguardo, d'inscrizione. XIX, n.205.

— Come si conserva il privilegio del venditore. XIX, n. 206.

— Se possa conservarsi una semplice inscrizio-

ne senza trascrizione del contratto. XIX, n. 207.

— Se sia assolutamente necessario di rinnovare la inscrizione fra dieci anni? Distinzione a farsi. XIX, n. 208.

— L'effetto del privilegio rimonta al giorno della vendita, in qualunque epoca abbia avuto luogo la trascrizione, o inscrizione. XIX, n. 209.

— Non è stato fissato alcun termine dal Codice civile per la inscrizione di questo privilegio; applicazione dell'art. 834 c. pr. a questo caso. XIX, n. 210.

— Termine nel quale il privilegio del coerede o del condividente debb' essere inscritto. XIX, n. 211.

— Non è stato fissato alcun termine per la inscrizione del privilegio degli architetti o appaltatori, e perchè. XIX, n. 212.

— Giusta l'art. 1017 c. c. i legatarî ànno una ipoteca sugl' immobili della successione, e di più un privilegio in virtù dell' art. 2111. XIX, n. 213.

— Se il dritto accordato da questo art. 2111 ai creditori del defunto ed a'legatarî, sia o pur no un vero privilegio. XIX, n. 214.

— Testo di questo articolo. XIX, n. 215.

— Caso di separazione de' patrimonî. Se sia d' uopo pe' creditori e legatarî che vogliono profittare de' suoi effetti, formare a tal riguardo una *dimanda*, prima di prendere inscrizione? discussione. XIX, n. 216.

— I creditori del defunto ed i legatarî possono

invocare il beneficio risultante dalla separazione dei patrimonî, anche contro i creditori dell' erede che ànno in lor favore i privilegî generali enunciati dall' art. 1701. XIX, n. 217.

— Se sia necessario prendere inscrizione ne' sei mesi dall'apertura della successione nel caso, in cui l' erede abbia accettato col beneficio dell' inventario. XIX, n. 218.

— La mancanza d' inscrizione ne'sei mesi fa che i creditori ed i legatarî non abbiano più che un dritto d' ipoteca, prendendo grado solamente dal giorno della inscrizione tardiva. XIX, n. 219.

— La mancanza d' inscrizione prima dell' alienazione degl' immobili eseguita dall' erede prima del Codice di procedura, faceva perdere ai creditori ed a' legatarî ogni dritto di privilegio o d' ipoteca su i detti immobili. XIX, n. 220.

— Se l' art. 834 c. pr. abbia cangiato questo stato di cose? Rettificazione di una proposizione troppo generale emessa in uno de' precedenti volumi. XIX, n. 221.

— *Quid*, se nel caso di vendita d'immobili prima di ogni inscrizione per parte de' creditori o dei legatarî, il prezzo non sia stato ancora pagato? XIX, n. 222.

— Per gravare ciascuno degl' immobili, la inscrizione deve indicarli tutti in un modo speciale. XIX, n. 223.

— L' azione de' creditori ipotecarî, o legatarî può essere esercitata per l' intero contra ciascuno degli

eredi detentori degl' immobili affetti dalla inscrizione, come nel caso in cui il defunto stesso abbia consentito la ipoteca. XIX, n. 224.

— La separazione de' patrimonî, ed il privilegio che ne è la conseguenza, non ànno alcun effetto tra i creditori e gli stessi legatarî. Si lascia tutti nella loro posizione rispettiva: conseguenze. XIX, n. 225.

— Avvien lo stesso nel caso, in cui l'uno di essi abbia presa inscrizione in tempo utile e l'altro no. XIX, n. 226.

— Ammenocchè un creditore dell' erede non si sia inscritto prima del creditore o legatario negligente: in questo caso, il creditore diligente debbe avere ciocchè avrebbe avuto nella divisione comune se l' altro si fosse inscritto in tempo utile, nè più nè meno: diverse ipotesi. XIX, n. 227.

— Dritto de' cessionarî de' crediti privilegiati. XIX, n. 228.

— Disposizione dell'art. 2113, il quale riconosce il dritto d' ipoteca virtualmente compreso ne' privilegî su gl' immobili; ed effetto di questa disposizione. XIX, n. 229.

CAPITOLO VI.

DE' PRIVILEGÎ DEL TESORO PUBBLICO.

— Privilegio del tesoro pubblico per ricuperamento delle contribuzioni dirette: disposizioni della legge del 12 novembre 1808 a tal riguardo. XIX, n. 230.

— Prelazioni che può soffrire questo privilegio stesso, malgrado le generiche parole della legge che lo preferisce a *qualunque altro*. XIX, n. 231.

— Simile privilegio accordato dalla legge del 28 aprile 1816 pel ricuperamento de' dritti di bollo, e multe relative. XIX, n. 232.

— Quistione, che fece nascere l'art. 32 della legge del 22 glaciale anno VII, sul registro, circa all' esercizio del privilegio attribuito alla regía dei demanî da quella legge, e scioglimento della quistione. XIX, n. 233.

— Privilegio del tesoro pubblico sui beni de' tenuti a render conto; creato dalla legge del 5 settembre 1807: disposizioni di questa legge. XIX, n. 234.

— Gli esattori della città e de' comuni non sono compresi nel numero de' *tenuti a render conto* contemplati da questa legge. XIX, n. 235.

— Altro privilegio a pro del tesoro pubblico, pel ricuperamento delle spese giudiziali in materia criminale, correzionale e di polizia, creato da un' al-

CAPITOLO VII.

DELL' ESTINZIONE DE' PRIVILEGÎ.

SEZ. I. — DELL' ESTINZIONE DE' PRIVILEGÎ ED IPOTECHE IN SEGUITO DELL' ESTINZIONE DELL' AZIONE PRINCIPALE; PER LA RINUNCIA DEL CREDITORE E PER L' EFFETTO DELLA PRESCRIZIONE.

SEZ. II. — DELL' ESTINZIONE DE' PRIVILEGÎ E DELLE IPOTECHE PER LA PERDITA TOTALE DELLA COSA PER CONSOLIDAZIONE PERFETTA E PER LA RISOLUZIONE DEL DRITTO DI COLUI, CHE À COSTITUITO IL PRIVILEGIO O L' IPOTECA.

— Estinzione de' privilegî e delle ipoteche per la perdita totale della cosa gravata. XX, n. 325.

— E per la consolidazione perfetta. XX, n. 333, 338.

— In fine per la risóluzione del dritto di colui, che li à stabiliti. XX, n. 339, 341.

VED. *Ipoteca*, cap. VII.

CAPITOLO VIII.

DEL MODO DI PURGARE LA PROPRIETA' DA' PRIVILEGÎ.

SEZ. I. — DELLE FORMALITA' DI PURGA E DELLA TRASCRIZIONE. XXI, n. 343, 387.

SEZ. II. — DEL DRITTO DI SOVRAIMPOSTA DEL X, E DELLE FORMALITA' AD ADEMPIERSI DA TUTTI I CREDITORI, CHE VOGLIONO SPERIMENTARLI. XX, n. 388, 412.

VED. *Sovraimposta*, *surrogazione*.

PROCURA

— È egli indispensabile che la procura per riconoscere un figlio naturale sia autentica? Distinzioni a farsi. III, n. 222 e seg.

— La procura per accettare una donazione deve

essere autentica ed in minuta. VIII, n. 423, 425 e seg.

— Il notaro o uno de'notari, che riceve l'atto di donazione non può ricever pure la procura del donatario per accettare. VIII, n. 426, 428.

VED. *Donazione*, cap. IV sez. II.

— La procura data da un futuro sposo per rappresentarlo nel suo contratto di matrimonio ed accettare le liberalità, che gli verranno fatte non à bisogno di essere autentica. VIII, n. 433.

VED. *Mandato, comunione.*

PROCURATORE DEL RE

— Nel caso d' incesto, di bigamia ed incompetenza dell' ufficiale dello stato civile il ministero pubblico à il dritto di opporsi alla celebrazione del matrimonio. II, n. 201, 202.

— I procuratori del re debbono richiedere inscrizioni sui beni de' mariti o tutori per meglio assicurare l' esercizio dell' ipoteca legale delle mogli, dei minori o degl' interdetti, se esse non sono state prese. XX, n. 52.

VED. *Ministero pubblico.*

PRODIGO

— I prodighi e le persone di una incondotta notoria possono essere esclusi ed anche dimessi da una tutela. III, n. 509.

— Si assegna un consulente giudiziario a' prodighi. III, n. 795 e seg.

VED. *Consulente giudiziario.*

— I terzi che ànno contrattato con un prodigo

non possono domandare la nullità degli atti. III, n. 809.

— Diverse decisioni relative al matrimonio dei prodighi assistiti da un consulente giudiziario. XIV, n. 15.

— Il prodigo può contrarre matrimonio, anche senza l' assistenza del suo consulente. II, n. 33.

— I prodighi assistiti da un consulente non possono fare donazioni tra vivi senza la costui assistenza. VIII, n. 167.

— Essi possonò testare, purchè sieno sani di mente, e nettampoco debbono essere assistiti. VIII, n. 160.

— Colui, che è assistito dal suo consulente per debolezza di mente, non può donare tra vivi senza la costui assistenza; ma può testare, purchè sia sufficientemente sano di mente. VIII, n. 169.

— La donazione tra vivi fatta ad un individuo non sano di mente nel grado voluto dalla legge, quantunque fatta coll'assistenza del consulente, può essere annullata. VIII, n. 170.

PRODUZIONE (in graduazione)

— Finchè la graduazione non sia chiusa, i creditori inscritti possono ancora produrre i loro titoli, ma quelli, i quali abbian fatto le loro produzioni dopo di essere trascorso il termine sono soggetti all' applicazione di quanto vien disposto dall'art. 757 c. pr. Osservazione riguardante gl' interessi. XXI, n. 60 e seg.

PROMESSA DI VENDITA

—Disposizioni degli art.1589, 1590 c.c.XVI, n.47.

— I compilatori del Codice non riguardarono le promesse di vendita, se non come convenzioni sinallagmatiche, e nondimeno per lo più avvi promessa di vendere o di comprare, senza reciprocanza. XVI, n. 48, 49.

— Le caparre date nel caso di un contratto possono produrre la controversia, se la convenzione sia una semplice promessa di vendita fatta con caparra, ovvero se sia non meno una vendita compita e deffinitivamente stabilita: discussione a tal riguardo, e nell' antico dritto, e vigente il Codice. XVI, n. 50.

— Effetto della scambievole promessa di vendere, e comprare, fatta senza reciprocanza e senza caparra. XVI, n. 52, 53.

— Altri effetti delle promesse di vendita senza reciprocanza. XVI, n. 54.

— E delle promesse di comprare senza promessa di vendita, e fatte senza caparre. XVI, n. 55, 56.

— *Quid*, se la promessa di vendita siasi fatta senza determinar prezzo, e senza indicar un terzo per determinarlo. XVI, n. 57.

— *Quid*, se lo sia stato con determinazione di prezzo, ma senza limitazione di tempo. XVI, n. 58.

PROMULGAZIONE (1)

— Promulgazione delle leggi. I, n. 44 e seg.

(1) « Nessuna legge, arresto o regolamento d' amministrazione generale, provinciale o comunale è obbligatoria se non dopo la sua pubblicazione nella forma stabilita dalla legge. » (*Costituzione*

PROPRIETÀ (1).

— Origine del dritto di proprietà in generale. IV, n. 247.

— Ogni cosa induce a credere che nelle prime età la terra era comune a tutti gli uomini. IV, n. 248.

— Gli uomini incominciarono a stabilirsi: fu inventata l'agricoltura, e la terra venne occupata da un gran numero colla mira di conservare il godimento di quanto avevano coltivato IV, n. 249.

— Come mai il possesso mediante il lungo uso trasformossi in proprietà. IV, n. 250.

— Aumentandosi la popolazione nello stesso luogo, avvennero emigrazioni. IV, n. 251.

— Avvi ancora talune porzioni del globo, che non stabiliscono una proprietà privata, ma che non sono perciò comuni a tutti gli uomini, come lo erano ne' primi tempi. IV, n. 252.

Le leggi furono stabilite per proteggere il possesso di ciascuno, o la sua imperfetta proprietà. IV, n. 253.

---

belgica art. 129.) La promulgazione delle leggi è regolata dalla legge del 19 settembre 1831.

» (1) Niuno può esser privato della sua proprietà se non per causa » di utilità pubblica, ne' casi e nella maniera stabilita dalla legge, » e mediante una giusta anticipata indennità. (*Costituzione belgica* » *ret. 11.*)

Vedete a tal proposito l' avviso del consiglio di Stato del 18 agosto 1807, le LL. del 16 settembre 1807 e 8 marzo 1810; l' arresto belgico del 25 novembre 1816, la legge belgica del 17 aprile 1835 e gli arresti della Corte di cassazione del Belgio de' 5 marzo e 5 maggio 1833; un arresto in fine della Corte di Brusselles del 7 marzo 1833.

— Per esse la proprietà si distinse dal possesso; acquistò un carattere stabile, e, da un fatto, che era sempre per lo innanzi, divenne un dritto. IV, n. 254.

— Crearono pure diversi mezzi di trasmetterla: quindi i modi di acquistare son divisi dagli autori in modi di dritto naturale o delle genti, ed in modi di dritto civile. IV, n. 255.

— Modi generali, secondo i quali si acquista la proprietà giusta il Codice. IV, n. 256.

— Definizione della proprietà o dominio. IV, n. 258.

— La legge, nella sua definizione, fa astrazione della qualità del proprietario. IV, n. 259.

— Principali attributi del dritto di proprietà: esso si estende sino alla facoltà di *abusare* della cosa. IV, n. 260.

— Ma non di nuocere ad altri mediante tale abuso; ed anche il dritto di *usare* semplicemente della cosa vien limitato in certi casi. IV, n. 261.

— Dal dritto di usare e disporre deriva quello di conservare: in conseguenza nessuno può essere astretto a cedere la sua proprietà, eccetto per motivo di utile pubblico. IV, n. 262.

— Disposizioni generali della legge degli 8 marzo 1810 su tale oggetto. IV, n. 263.

— Diversi altri esempî di casi, in cui l'utilità pubblica, più o meno direttamente ed immediatamente richiede la cessione. IV, n. 264.

*

— Gli autori dividono il dominio o la proprietà in dominio pieno e in dominio meno pieno. Applicazione di siffatta distinzione. XVI, n. 265.

— Risguardata sotto altro aspetto, la proprietà è ora perfetta, ora imperfetta. XVI, n. 266.

— Effetti dell'una e dell'altra. XVI, n. 267.

— Si acquista pure la proprietà con *l'occupazione*, *la caccia*, *la pesca*, *l'invenzione*, la scoverta *d'un tesoro*, la scoverta *delle cose perdute o smarrite*, la scoverta *delle cose gettate in mare o naufragate*, la presa del *bottino fatto in guerra*, *l'accessione*, *il possesso* di buona fede, *l'acquisto*, *l'alluvione*, la presa del letto *d'un fiume o riviera abbandonata*, *l'aggiunzione*, *la mescolanza*, *la specificazione*; e quando i *pesci*, *piccioni*, *conigli* passano nel vostro stagno, colombaja o coniglieria.

Ved. *tutte queste parole*.

— Modificazioni generali che può soffrire il dritto di proprietà. IV, n. 459.

— La proprietà de' beni si acquista specialmente, sotto il Codice per successione, donazione tra vivi o per testamento, e per l'effetto delle obbligazioni. IV, n. 2.

— Si acquista pure con la prescrizione. IV, n. 3.

— I beni, che non àn padroni, appartengono allo stato. IV, n. 4.

— Riassunto de' modi generali di acquistare la proprietà. IV, n. 8.

— Nella più parte de' casi, vi à contemporanea-

mente trasferimento ed acquisto della proprietà; in qualcheduno vi à solamente acquisto senza trasferimento. IV, n. 10.

— *L'eredità*, prendendo questa parola *lato sensu*, è la sola maniera di acquistare a titolo universale; cotesto acquisto porta con se l'obbligo di pagare i debiti del defunto. IV, n. 11, 12.

— La compera di un diritto ereditario non è molto meno una maniera di acquistare a titolo universale. IV, n. 13.

— La confisca generale è abolita. IV, n. 14.

PROPRIETÀ LETTERARIA

— La proprietà letteraria in ogni genere, ed ogni produzione di genio od ingegno, sono dritti mobiliari che, come tali, entrano in comunione legale: legislazione sulla materia. XIV, n. 131, 132.

— Essa è mobiliare del pari che ogni produzione dell'ingegno e dell'industria. VI, n. 163.

— Entra essa nella comunione ridotta agli acquisti? XV, n. 13.

PROPRIO (bene)

— Quali sono i beni che si chiamano *propri*, sotto il regime della comunione. XIV, n. 153, 211.

VED. *Comunioni di beni tra coniugi*.

PROSPETTO

— In che consista questa servitù. V, n. 252.

VED. *Veduta*.

PROTEZIONE

— Il marito deve protezione alla moglie. II, n. 131, 132 (1018, 1019.)

— Evvi la pruova di dritto e la pruova di fatto. XIII, n. 10.

— I dottori divisero le pruove *in piene e meno piene, o semipruove*. XIII, n. 11.

— Questa distinzione censurata da Cujacio, fu ammessa dal Codice nel caso del giuramento deferito di ufficio dal giudice. XIII, n. 12.

— Si dividono le pruove in *dirette* ed *indirette*. XIII, n. 13, 14.

CAPITOLO I.

DELLA PRUOVA PER ISCRITTO.

— Di quante specie di atti possa risultare la pruova per iscritto. XIII, n. 15.

§ I. — *Del titolo autentico*. XIII, n. 16, 109.

Ved. *Atto autentico*.

§ II. — *Dell'atto in scrittura privata*. XIV, n. 109, 232.

Ved. *Sotto scrittura privata*.

§ III. — *Delle tacche a riscontro, ossia delle taglie*. XIII, n. 233, 236.

Ved. *Taglie*.

§ IV — *Delle copie di titoli*. XIII, n. 237, 255.

Ved. *Copia di titoli*.

§ V. — *Degli atti di ricognizione e di conferma*. XIII, n. 256, 294.

Ved. *Ricognizione* (atto di) *conferma* (atto di)

CAPITOLO II.

DELLA PRUOVA TESTIMONIALE.

— Che mai sia la pruova testimoniale. XIII, n. 295.

— Il dritto romano l' ammetteva generalmente, qualunque fosse il valore della cosa domandata, e la specie di azione intentata. XIII, n. 296.

— La corruzione de' costumi fece apportare limitazioni all' ammessione di tal genere di pruova, coll' ordinanza di *Moulins* del 1566. XIII, n. 297.

— La sua disposizione a tal riguardo fu confermata dall' ordinanza del 1667, e con qualche estensione, e quindi dal Codice civile. XIII, n. 298.

— Quando la legge richiede che l' atto sia formato per iscritto, non può ammettersi la pruova testimoniale, comunque modica fosse la somma. XIII, n. 299.

— Esempio desunto da una promessa di donare a titolo gratuito. XIII, n. 300.

— La dichiarazione di volontà di un defunto, di legare la tale cosa a qualcuno, neppure potrebbe provarsi con testimonî, comunque fosse modica la somma dimandata. XIII, n. 301.

— Medesima risoluzione circa ad una convenzione d'ipoteca, o a convenzioni matrimoniali. XIII, n. 302.

— E ad una transazione verbale. XIII, n. 303.

— E ad un affitto verbale, che non à ricevuto ancora alcun principio di esecuzione, abbenchè si possa benissimo locare verbalmente. XIII, n. 304.

— Diversi contratti commerciali, che neanche possono provarsi con testimonî. XIII, n. 305.

— *Quid* in materia di società? Distinzioni a farsi. XIII, n. 306, 307.

— La pruova testimoniale aiutata da un principio di pruova scritta è ammessibile, anche quando trattisi di una società, il cui oggetto eccede i 150 fr. XVII, n. 343, 345, e 355, 337.

— La pruova testimoniale di un deposito di un valore eccedente i 150 franchi non è ammessibile per massima. XVIII, n. 28.

— Se non vi à principio di pruova scritta, il depositario al di sotto di questa somma è creduto sulle sue assicurazioni; ma può deferirglisi il giuramento. XVIII, n. 30, 31.

— Se la pruova delle spese fatte per la conser-

vazione della cosa può aver luogo per testimonî ? Distinzione. XIX , n. 108.

VED. *Privilegio*, cap. I, sez. II, § III.

— Colui, al quale si oppone la prescrizione, può, nel caso, in cui la pruova testimoniale è ammessibile, provare per testimoni che il debitore, dacchè aveva acquistata la prescrizione, à promesso di pagare il debito, o anche semplicemente che l'à in modo formale riconosciuta. XXI, n. 425.

§ I. — *In quai casi la pruova testimoniale non è da se sola ammessa ne' contratti.*

— Testo dell' art. 1341 c. c. che cessa di essere applicabile quando le parti sono perfettamente di accordo sull' ammessione della pruova testimoniale. XIII, n. 308.

— Avrebbesi potuto estendere la somma che è permesso provare con testimonî, oltre 150 franchi, per farla corrispondere al valore di 100 lire in tempo dell' ordinanza del 1667, e specialmente in tempo di quella del 1556. XIII, n. 309.

— Le obbligazioni nate anteriormente al Codice non àn potuto, vigente il Codice, provarsi con testimonî, se non in conformità delle leggi antiche. XIII, n. 310.

— La regola che la pruova testimoniale non può ammettersi al di là di 150 franchi, si applica eziandio ai depositi volontarî. XIII, n. 311.

— E abbenchè si pretendesse che siavi stato delitto di abuso di fiducia. XIII, n. 312.

— Si applica per lo stesso motivo a' comodati. XIII, n. 313.

— E viemaggiormente alle locazioni di cose mobili. XIII, n. 314.

— La regola è generale; conseguenza. XIII, n. 315.

— E si applica per lo stesso motivo alle cose affidate ad un vetturale per trasportarle. XIII, n. 316.

— Se il reo convenuto pretende che la cosa dimandata valga più di 150 fr., dee farsene la stima prima di decidersi se la pruova testimoniale sia o pur no ammessibile. XIII, n. 317.

— Se debbesi a tal riguardo diffalcare dal valore della cosa la somma che l' attore dichiara dovere dal suo conto per questo stesso oggetto. XIII, n. 318.

— Gl'interessi dimandati si computano col capitale della dimanda, ma non gl' interessi prodotti dalla mora. XIII, n. 319.

— Colui che à dimandato un valore eccedente i 150 franchi non è ammesso alla pruova testimoniale, offrendo di ridurre la sua dimanda. XIII, n. 320.

— Neppure vi è ammesso, secondo il Codice, abbenchè la sua dimanda non ecceda 150 franchi, se sia dichiarata essere residuo, o far parte di una somma, che eccedeva 150 franchi, e che non era

provata per iscritto; censura di tale disposizione. XIII, n. 321.

— Del resto non è essa applicabile al caso di una vendita il cui prezzo fu in parte pagato in contante, quando ciò che tuttora si deve non eccedesse 155 franchi. XIII, n. 322.

— Dubbio, che presenta la surriferita disposizione nella sua applicazione. XIII, n. 323.

— La riunione di molte dimande formanti insieme più di 140 fr., non autorizza la pruova testimoniale, ancorchè venga allegato che i debiti provvengano da diverse cause, e che si sieno formati in tempi diversi; ma le cause eccettuate dalla regola generale non debbono computarsi nella formazione di questa somma. XIII, n. 324.

— La stessa risoluzione principale non è applicabile al caso, in cui i diversi crediti derivino da diverse persone, per titolo di successione, donazione o altrimenti. XIII, n. 325.

— Tutte le dimande, che non siano interamente giustificate per mezzo di scrittura debbono proporsi in un medesimo libello, dopo il quale non possono riceversi altre dimande, delle quali non esista la pruova scritturale. XIII, n. 326.

— Dubbio che presenta questa disposizione nella sua applicazione, ma che non osservavasi vigente l' ordinanza del 1667, donde è essa attinta. XIII, n. 327.

— Confutazione di un parere di Jousse a tal riguardo. XIII, n. 328.

— Se la parte che poteva impedire la pruova testimoniale dimandata dal suo avversario, non lo abbia praticato, ed à anzi fatto la sua contropruova, può ancora appellare dalla sentenza interlocutoria, che ammise tale pruova. XIII, n. 329.

§ II. — *Non si ammette veruna pruova testimoniale nè contra nè oltre il contenuto negli atti, nè sopra ciò che si alligasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente agli atti medesimi ancorchè si trattasse di una somma minore di 150 franchi.*

— Come debba intedersi la regola. XIII, n. 330.

— Diversi esempî di casi in cui essa si applica. XIII, n. 331.

— Ma non si applica ai casi ne' quali il convenuto dimanda di provare per mezzo di testimonî che la causa reale dell' obbligazione sono il giuoco o fatti di usura. XIII, n. 332.

— O un pagamento fatto dopo dell' atto, e che non ecceda 150 franchi. XIII, n. 335.

— Altri casi, in cui si applica la regola. XIII, n. 336.

— Neanche vi sarebbe luogo a far udire il notaio ed i testimonî dell' atto, per provare contra ed oltre il suo contenuto. XIII, n. 337.

— Il divieto di provare per mezzo di testimonî contra ed oltre il contenuto degli atti non si ap-

plica ai terzi in frode de' cui dritti si fossero inserite nell'atto cose false. XIII, n. 338.

—La regola può anche ammettere eccezione tra le parti nel caso, in cui vi sia un principio di pruova per iscritto. XIII, n. 339.

§ III. — *Eccezioni alle suddette regole.*

— La regola generale di non ammettersi la pruova testimoniale per un valore eccedente 150 franchi soffre eccezione in materia di commercio. XIII, n. 340.

— Come debba intendersi l'art. 109 c. com. XIII, n. 341.

—Essa ammette anche eccezione quando esista un principio di pruova scritturale, e che mai s'intenda per principio di pruova scritturale. XIII, n. 342.

— Atti che possono eziandio servire come principio di pruova scritturale. XIII, n. 343, 354.

Ved. *Principio di pruova per iscritto.*

— Testo dell'art. 1348 c. c. circa ai diversi casi in cui si ammette la pruova testimoniale benchè si tratti di più di 150 franchi. XIII, n. 355.

— È ammessa ne' casi del quasi contratto di gestione di affari, o di amministrazione di una cosa comune. XIII, n. 356.

— Modificazione nondimeno pel caso in cui l'affare disimpegnato senza mandato, lo fu sotto gli occhi del padrone ovvero trattato in sua assenza,

era a sua notizia e poteva egli richiedere un atto. XIII, n. 357.

— Chi pretende di aver fatto in modo indebito un pagamento, di cui dimanda restituzione, deve provarlo secondo le regole ordinarie sulle pruove, benchè vi sia nondimeno quasi contratto anche in tal caso. XII, n. 358.

— Gli errori commessi nell' esecuzione de' contratti possono generalmente provarsi per mezzo di testimonî, benchè l' indennità dimandata a tal riguardo estendasi a più di 150 franchi. XIII, n. 359.

— I fatti di possesso si provano anche per mezzo di testimonî. XIII, n. 360.

— In taluni casi lo stato delle persone può anche provarsi per mezzo di testimonî. XIII, n. 361.

— I delitti e quasi delitti si provano similmente con testimonî. XIII, n. 362.

— Come pure i fatti di cattivo trattamento fra marito e moglie, su' quali son basate le dimande di separazione personale. XIII, n. 363.

— La pruova testimoniale è ammessa anche al di là di 150 franchi ne' casi di depositi necessarî, o fatti da' viaggiatori nelle locande; il tutto secondo lo stato e la qualità delle persone. XIII, n. 364, 365.

— Del resto bisogna che il viaggiatore, i cui effetti si son perduti, rubati o deteriorati non abbia a rimproverarsi colpa alcuna. XIII, n. 366.

— La pruova testimoniale è ammessa pure al di là di 150 franchi per istabilire le obbligazioni contratte

in casi di accidenti impreveduti, in cui riuscì impossibile alle parti di fare un atto. XIII, n. 367.

— Non che in quelli, in cui la parte abbia perduto i suoi titoli e quietanze per effetto di un avvenimento impreveduto, e risultante da forza irresistibile. XIII, n. 368.

— Ed in quello, in cui io abbia perduto o mi sia stata rubata una cosa mobile che rivendico fra tre anni dal giorno della perdita o del furto. XIII, n. 369.

§ IV. — *Della deposizione de' testimonî, de' motivi di ripulse e della valutazione delle deposizioni.*

— Come si formi la dimanda tendente alla pruova testimoniale nelle cause ordinarie. XIII, n. 370.

— Che deve contenere la sentenza, la quale ammette la pruova. XIII, n. 371.

— La pruova contraria è di dritto. XIII, n. 372.

— Come si procede a tal riguardo nelle cause sommarie. XIII, n. 373.

— Cause generali per cui possono essere ricusati i testimonî. XIII, n. 374.

— Possono esserlo, per sospetto di parzialità, i parenti o affini ne' gradi determinati dalla legge. XIII, n. 375.

— Ed il testimone erede presuntivo o donatario di una delle parti, i servi e domestici, e talune altre persone. XIII, n. 376.

— Disposizione dell' ordinanza del 1667, riguardante i servi e domestici. XIII, n. 377.

— Che mai debbasi comprendere sotto i nomi di *servi e domestici*. XIII, n. 378.

— In materia di separazione personale, i parenti ed affini ed i domestici delle parti, non possono esser ricusati per tali qualità. XIII, n. 379.

— L' avvocato o patrocinatore di una parte può essere ricusato nella causa da lui difesa. XIII, n. 380.

— Avvien lo stesso del tutore di una parte. XIII, n. 381.

— *Quid* dell' amicizia fra il testimone ed una parte? XIII, n. 382.

— Può essere ricusato per causa di subornazione, il testimone che abbia bevuto o mangiato colla parte a di lei spese, dopo la sentenza che à ordinato l' esame. XIII, n. 383.

— Il testimone, a cui la parte abbia disteso un progetto di deposizione per iscritto convien che si possa ricusare. XIII, n. 384.

— Possono essere ricusati, per mancanza di buona riputazione, i condannati a pena infamante, o ad una pena correzionale per causa di furto o di scrocco, ed il testimone messo in istato di accusa, XIII, n. 385.

— E per mancanza di ragione, i mentecatti, gli imbecilli, i furiosi. XIII, n. 386.

— Gl' individui, i quali abbiano meno di quindici anni compiti possono essere esaminati, salvo ad

avere per la loro deposizione quel riguardo che di ragione. XIII, n. 387.

— Le ripulse debbono essere proposte prima della deposizione del testimone ricusato, il quale è tenuto a spiegarsi sul fatto e debbono essere circostanziate. XIII, n. 388.

— Se il fatto sia controverso, può ordinarsene la pruova. XIII, n. 389.

— Si riceve nondimeno la deposizione anche del testimone ricusato. XIII, n. 390.

— I testimonî sono esaminati separatamente, tanto in presenza che fuori la presenza delle parti, formalità che precede la deposizione. XIII, n. 391.

— Se l' esame sia dichiarato nullo per colpa del giudice commessario, vien rinnovato a sue spese. XIII, n. 392.

— Se sia poi dichiarato nullo per colpa del patrocinatore o dell' usciere, non vien fatto di nuovo. XIII, n. 393.

— La nullità di una o più deposizioni non induce quella dell' esame. XIII, n. 394.

— Nè il codice civile, nè il codice di procedura determinano l'effetto, che deve avere la pruova testimoniale sulla sentenza del magistrato. XIII, n. 395.

— Pur nondimeno il legislatore spiegossi formalmente a tal proposito nelle cause sottoposte al giurì e per analogia seguesi assai generalmente la stessa regola nelle cause di polizia correzionale. XIII, n. 396.

— Antica giurisprudenza a questo riguardo. XIII, n. 397.

— Discussione della controversia se il giudice possa determinarsi mediante una sola deposizione, e se possa non avere alcun riguardo a molte. XIII, n. 398, 399.

— Ciascun fatto o ciascun credito, se ve ne sieno molti, dev' essere pienamente giustificato agli occhi del giudice. XIII, n. 400.

— Le spese delle deposizioni de' testimoni eccedenti il numero di cinque sullo stesso fatto, non sono ammesse in tassa. XIII, n. 401.

— Essendo di dritto la pruova contraria, conseguenza. XIII, n. 402.

— Della collisione delle testimonianze, nell'antica giurisprudenza, e nel dritto attuale. XIII, n. 403.

VED. *Principio di pruova scritturale, libri di commercio, carte domestiche, copia di titolo.*

PUBBLICA FAMA

— Che intendesi per pruova per *pubblica fama*. In tal modo possono verificarsi i mobili toccati alla moglie in una successione, nella mancanza d' inventario. XVI, n. 239.

PUBBLICAZIONE (della legge)

VED. *Promulgazione.*

PUBBLICAZIONE (di matrimonio)

— Due pubblicazioni fatte dall' ufficiale dello stato civile debbono precedere la celebrazione del matrimonio. II, n. 227.

— Pur tuttavolta è nelle facoltà del Re il di-

PUBBLICITÀ

PUBERTÀ

PURGA (de' privilegî ed ipoteche)

SEZ. I.—DELLE FORMALITA' DA ADEMPIERSI DALL'ACQUIRENTE, IL QUALE VOGLIA PURGARE, O DELL'EFFETTO DELLA TRASCRIZIONE SOTTO LE DIVERSE REGOLE IPOTECARIE.

— Motivo della legge accordando agli acquirenti di purgar le ipoteche. XX, n. 343.

— Vi sono due specie di purgazione d' ipoteche: quella delle ipoteche ordinarie e quella delle mogli, de' minori o degl' interdetti, che non sia stata inscritta. XX, n. 344.

— L'acquirente di parte de' beni soltanto può purgare come l' acquirente della totalità. XX, n. 345.

— In qual modo si operava la purgazione secondo l' editto del 1771. XX, n. 346.

— Oggidì l' acquirente dee fare trascrivere il suo titolo per purgare, e come. XX, n. 347.

— Un atto di vendita in scrittura privata, anche non ancora riconosciuto, può essere trascritto. XX, n. 348.

— Uno de' varî acquirenti comuni non può limitarsi a far trascrivere in ciò, che lo concerne, per non pagare i dritti di trascrizione se non nella proporzione della sua parte nell' acquisto. XX, n. 349.

— La legge non stabilisce alcun termine all' acquirente per trascrivere e per purgare, finchè non gli s' intimi di pagare o di rilasciare. XX, n. 350.

— La trascrizione, vigente il Codice civile, non è il mezzo di consolidare la proprietà in mano del-

ne sotto le diverse regole ipotecarie della legge del 9 messidoro anno III, degli 11 nebbioso anno VII, e del Codice civile, modificato dall' art. 884 c. pr. XX, n. 361.

— Testo degli art. 2183 e 2184 c. c. XX, n. 362.

— Disposizioni dell' art. 852 c. pr. XX, n. 363.

— E dell' art. 885 del medesimo Codice. XX, n. 364.

— Disposizioni dell' art. 30 della legge di nebbioso anno VII, ed in che l' art. 2183 c. c. vi abbia derogato. XX, n. 365.

— Il termine stabilito dall' art. 2183 c. c. corre anche contro l' acquirente minore. XX, n. 366.

— Se la intimazione, al terzo possessore di pagare o di rilasciare, eseguita prima dell' esigibilità del debito, faccia correre il termine a principiare dall' epoca dell' esigibilità, o se sia reputata non avvenuta. XX, n. 367.

— Se quella, che siasi praticata senza precetto preventivo al debitore faccia correre questo termine. XX, n. 368.

— Se la semplice intimazione fatta al possessore di notificare il suo contratto per purgare le ipoteche, senza quella di pagare o di rilasciare, lo faccia correre? XX, n. 369.

— Se la intimazione fatta irregolarmente al terzo possessore di pagare o di rilasciare, lo ponga in mora di purgare? XX, n. 370.

— Se il solo precetto fatto dal venditore dell'immobile al compratore, di dover pagare il suo prez-

zo, faccia correre questo termine contro l' acquirente? XX, n. 371.

— Se la intimazione fatta da un creditore, inscritta soltanto dopo la trascrizione del titolo, faccia correre questo termine contro l' acquirente. XX, n. 372.

— Motivi dell' art. 835 c. pr. nella disposizione che accorda all' acquirente di notificare il suo titolo a' creditori inscritti soltanto dopo la trascrizione. XX, n. 373.

— Caso, nel quale nondimeno l' acquirente non potrebbe purgare senza far loro questa notificazione. XX, n. 374.

— Le notificazioni fatte a diversi creditori inscritti prima della trascrizione, con atti di date diverse, non fanno correre il termine, riguardo a ciascun creditore, se non dal giorno della notificazione, che gli sia stata fatta. XX, n. 375.

— L' acquirente, il quale purga, è obbligato di enunciare nelle sue notificazioni il prezzo ed i pesi, che fan parte del prezzo di vendita e di valutar la cosa, se gli sia stata donata: sviluppamenti. XX, n. 376.

— *Quid* allorchè la vendita sia stata fatta mediante una somma fissa e col peso inoltre di talune prestazioni non valutate dall' acquirente, o col peso di una rendita vitalizia? XX, n. 377.

— *Quid* allorchè l' alienazione abbia avuto luogo per via di permuta, o per effetto di transazione e l' acquirente non abbia del pari fatto alcuna valutazione nelle notificazioni. XX, n. 378.

— L' acquirente deve dichiarare di esser pronto a soddisfare immediatamente i debiti non esigibili ugualmente che gli altri. XX, n. 379.

— E non à dritto di dedurre l'escomputo, *o inter usurium* circa a quelli che non sono ancora maturati. XX, n. 380.

— Deve adunque, se il creditore lo richiegga, rimborsare immediatamente il capitale di una rendita costituita in perpetuo. XX n. 381.

— Come si proceda nel caso di una rendita vitalizia. XX, n. 382.

— E nel caso di un credito sospeso da una condizione. XX, n. 383.

— Se l'acquirente possa riservarsi, nelle sue notificazioni ai creditori, il dritto di discutere la validità de' loro crediti o inscrizioni? XX, n. 384.

— Se il voto dell' art. 2184 c. c. sia sufficientemente adempito nel caso, in cui lo acquirente, invece di dire nelle sue notificazioni di esser pronto a soddisfare immediatamente tutti i debiti, esigibili o pur no, si limiti a dire che intende uniformarsi al voto della legge. XX, n. 385.

— *Quid* se egli faccia la dichiarazione o l'offerta di un prezzo inferiore a quello che è espresso nel suo titolo? XX, n. 386.

— *Quid* del caso inverso. XX, n. 387.

SEZ. II. — DEL MODO DI PURGARE LE IPOTECHE, QUANDO NON ESISTA INSCRIZIONE SUI BENI DE' MARITI O DE' TUTORI, PER PARTE DELLE MOGLI DE' MINORI, O DEGL' INTERDETTI.

— Riassunto delle principali osservazioni fatte precedentemente sull' ipoteca legale delle mogli, de' minori o degl' interdetti. XX, n. 413.

— Testo dell' art. 2103 c. c. Le formalità da liberarsi dalla ipoteca legale possono adempiersi ugualmente benchè sia stata presa inscrizione in nome della moglie o del minore; e ciò che à luogo in tal caso. XX, n. 414.

— Allorchè vi sieno inscrizioni d' ipoteche ordinarie ed una ipoteca legale non iscritta all' istante in cui l' acquirente le voglia purgar tutte, costui deve adempiere le formalità risguardanti l' una e l' altra purgazione. XX, n. 415.

— Testo dell' art. 2194 c. c. XX, n. 416.

— La inscrizione presa in conformità di questo articolo non dà grado alla moglie, come esso lo dice, dalla data *del suo contratto di matrimonio,* ma dalla data espressa nell' art. 2135 c. c. e secondo le distinzioni, che vi sono fatte. XX, n. 417.

— Formalità da osservarsi nel caso, in cui la moglie o i suoi rappresentanti o i tutori surrogati non sieno conosciuti dall' acquirente. XX, n. 418.

— Se la notificazione che dev' esser fatta alla moglie le possa esser fatta nel domicilio coniugale *parlando al marito*? Decisioni pro e contra. XX, n. 419.

— Testo dell' art. 2195 c. c. XX, n. 420.

— Osservazione sopra la sua prima parte, pel caso in cui non sia stata presa alcuna inscrizione in nome della moglie, del minore o dell'interdetto. XX, n. 421.

— Osservazione della seconda parte dell'articolo pel caso, in cui sia stata presa inscrizione da parte della moglie, del minore o dell' interdetto, e vi siano creditori anteriori in ordine d'ipoteca, che assorbino il prezzo in tutto o in parte. XX, n. 422.

— Diverse osservazioni sulla terza parte dell'articolo, pel caso in cui sia stata presa inscrizione da parte della moglie del minore o dell'interdetto, e vi sieno creditori inscritti, ma posteriori in ordine d'ipoteca. XX, n. 423.

— Se, omettendo l'acquirente di purgar la ipoteca legale, il venditore possa adempiere le formalità, di questa purgazione, in nome dell'acquirente, per esser pagato del prezzo di vendita. XX, n. 424.

PUTATIVO (matrimonio)

— Definizione del matrimonio putativo. II, n. 348.

— In che modo à dovuto celebrarsi per poter esser considerato tale; suoi effetti. II, n. 349 e seg.

VED. *Matrimonio*, cap. V. sez. III.

QUANTITÀ DI ACQUA

— Colui, al quale fu conceduta una quantità di acqua non può senza il consenso del concedente, farvi partecipare un altro proprietario, nè usarne per un altro fondo. V, n. 184.

§ I. — *Che intendasi per quasi contratto di amministrazione di negozî, e motivi che fecero ammettere le obbligazioni che ne sorgono.*

— Definizione del quasi contratto dell' amministrazione de' negozî. XIII, n. 634.

— Motivi delle obbligazioni che ne sorgono. XIII, n. 635, 636.

§ II. — *Condizioni richieste affinchè vi sia quasi contratto di amministrazione di negozî.*

— Si richieggono tre principali condizioni perchè vi sia luogo alle azioni derivanti dal quasi contratto di amministrazione di affari. XIII, n. 637.

— Primieramente è necessario aver fatto il negozio altrui: conseguenza. XIII, n. 638.

— Ma chi à fatto il negozio di un minore sotto tutela si reputa aver fatto puranche quello del tutore. XIII, n. 639, 640.

— E la ratifica, che io do ad un atto per me eseguito, e che non mi riguardava, me lo rende proprio. XIII, n. 641.

— Viemaggiormente ancora nel caso, in cui l'atto, che non fu eseguito per me, e da me posteriormente ratificato, mi riguardasse effettivamente. XIII, n. 642.

— È d'uopo ancora che il negozio non sia stato fatto in virtù di un mandato del proprietario: dif-

ferenza tra l'uno e l' altro caso. XIII, n. 643.

— Ma presentemente non avvi che semplice amministrazione di affari, quantunque il proprietario abbia conosciuto l' amministrazione. XIII, n. 644.

— Non avvi ugualmente che semplice amministrazione di negozî, se essendosi dato un mandato, si trovasse nullo. XIII, n. 645.

— E per ciò che siasi fatto oltre un mandato legale. XIII, n. 646.

— Altri casi analoghi. XIII, n. 647, 649.

— Allorchè a tenore del mandato di uno di coloro, che sono interessati nel medesimo negozio, io l'ò fatto, è contro di lui l' azione di mandato, e contra gli altri l'azione *negotiorum gestorum*. XIII, n. 650.

— Altri casi simili. XIII, n. 651.

— Se io mi son reso garante per voi invece di un altro, che avevate incaricato di ciò fare, e che aveva accettato, o fatto il vostro affare ed il suo. XIII, n. 652.

— *Quid* allorchè taluno siasi ingerito nell' affare altrui, malgrado la costui opposizione: rimessione. XIII, n. 653.

— Chi à fatto il negozio di un altro *animo donandi* non à l' azione per ripetere le sue spese: diversi esempî in occasione di alimenti somministrati. XIII, n. 654.

— Ma la presunzione non è che lo sieno stati *animo donandi*, ciò si deduce dalle circostanze. XIII, n. 655, 656.

§ III. — *Quali sono le obbligazioni che derivano dal quasi contratto di amministrazione di negozî:*

— Obbligazione per chi à assunto l' incarico del negozio, di portarlo a fine, testo degli art. 1372 e 1373 c. c. XIII, n. 657.

— La parola *negozî* s' intende de' negozî stragiudiziali, e di uno come di molti. XIII, n. 658.

— Ma il gestore non è tenuto di amministrare tutt' i negozî della medesima persona. XIII, n. 659.

— A fin di stare in giudizio per taluno, è d' uopo di un mandato: dritto romano su tal punto: nota. XIII, n. 660.

— Neanche puossi in generale stipulare o promettere per un terzo da cui non si è ricevuto mandato. XIII, n. 661.

—Del caso, in cui l' affare altruì sia stato amministrato da una donna maritata, non autorizzata da suo marito. XIII, n. 662.

— E quello, in cui lo sia da un minore, anche non emancipato. XIII, n. 663.

— Il gestore deve render conto di tutto ciò che à ricevuto per conto di quello, a cui appartiene il negozio. XIII, n. 664.

— Ed anche di ciò che non era dovuto a costui. XIII, n. 665.

— È risponsabile delle colpe commesse nella sua amministrazione: di quali colpe sia tenuto. XIII, n. 666.

— E deve restituir le somme, che à impiegato a proprio uso. XIII, n. 667.

— È tenuto per colui, che si à sostituito nella sua ammmistrazione. XIII, n. 668.

— Il proprietario, il cui affare è stato bene amministrato deve da sua banda far indenne il gestore di tutto ciò che à *speso*, testo dell'art. 1375 c. c. XIII, n. 669.

— Applicazione della condizione che l'affare dev' essere stato bene amministrato. XIII, n. 670.

— Ma il gestore à dritto al rimborso delle spese necessarie da lui fatte sopra una cosa benchè sia di poi perita. XIII, n. 671.

— Nondimeno la regola *initium spectandum est* soffre talune limitazioni. XIII, n. 672.

— Bisogna risguardare l'amministrazione nel suo complesso. XIII, n. 673.

— Gl'interessi delle somme spese dal gestore gli sono dovuti dal giorno, in cui le à erogate. XIII, n. 674.

— Deve il proprietario liberarlo dalle obbligazioni, che à personalmente assunte per la sua amministrazione. XIII, n. 675.

— Ed il proprietario deve parimenti eseguire le obbligazioni, che sono state contratte in suo nome per la medesima causa. XIII, n. 676.

SEZ. III.—DEL PAGAMENTO RICEVUTO INDEBITAMENTE.

— Chi riceve ciò che non gli è dovuto, si obbliga a restituirlo. XIII, n. 677.

— Non è ammessa la ripetizione riguardo alle obbligazioni naturali che si sieno volontariamente adempiute: che debbasi intendere per *obbligazioni naturali;* rimessione. XIII, n. 678.

— Condizioni richieste nel dritto romano perchè vi fosse luogo a ripetizione. XIII, n. 679.

— Ciocchè fu pagato per errore di fatto è soggetto a ripetizione vigente il Codice benchè si pretendesse che vi era debito naturale. XIII, n. 680.

— Diversi esempî che dimostrano la proposizione. XIII, n. 681.

— Ed avviene così del pagamento fatto anche per errore di dritto, ne'casi in cui neppur vi è obbligazione naturale: rimessione. XIII, n. 682.

— Se, vigente il Codice, chi à consegnato per errore un immobile che non doveva, e che siasi alienato da colui, il quale lo à ricevuto, abbia la rivendicazione contra il terzo detentore: sì. XIII, n. 683.

— Chi per errore abbia pagato il debito di un'altro, à ugualmente la ripetizione contra colui, al quale à pagato. XIII, n. 684.

— Ammenocchè quest'ultimo non abbia soppresso il suo titolo in buona fede, nel qual caso non avvi azione se non contra il vero debitore. XIII, n. 685.

— Se i pagamenti fatti ai creditori da un aggiudicatario che è di poi evinto, possano ripetersi contra di essi: dritto romano su questo punto, e risoluzione per la negativa. XIII, n. 686.

— Ciocchè siasi pagato prima del termine non va soggetto a ripetizione, ma rimessione circa alla controversia, se chi pagò per errore non possa reclamare finchè non sia giunto il termine. XIII, n. 687.

— Ciocchè fu pagato per errore *pendente conditione*, può ripetersi. XIII, n. 688.

— Controversia fra i giureconsulti romani sul punto se nel caso di un debito alternativo a scelta del debitore, ed in cui le due cose erano state pagate per errore, la scelta sulla ripetizione di una di esse, appartenesse a chi aveva ricevuto, o a chi aveva pagato; troncata da Giustiniano in favore di quest'ultimo. XIII, n. 689.

— Specie risoluta dalle leggi romane, e che potrebbe esserlo diversamente nel nostro dritto, secondo le circostanze della causa. XIII, n. 690.

— Chi à ricevuto in mala fede deve restituire i frutti o gl'interessi dal giorno del pagamento; nel caso contrario, dal giorno della dimanda. XIII, n. 691.

— Dritto romano circa a'frutti. XIII, n. 692.

— La cosa deve restituirsi in natura, se esiste: altre risoluzioni. XIII, n. 693.

— Chi à ricevuto in buona fede non deve soffrire alcuna perdita ne' suoi beni a cagione di questo pagamento: conseguenza. XIII, n. 694.

— Conseguenza pure circa alle spese da lui fatte sulla cosa. XIII, n. 695.

— Spetta a colui che ripete il provare, oltre il pagamento, che non vi era debito, ammenochè il convenuto non abbia negato da principio il pagamento: rimessione. XIII, n. 696.

QUASI DELITTI

— Che intendasi per *quasi delitti*: obbligazioni che ne nascono. XIII, n. 29 e 30.

— Essi sono considerati nel Codice Civile solo sotto i rapporti de' danni ed interessi o riparazioni civili. Obbligazioni che ne nascono. XIII, n. 697 e 799.

— Ved. *Delitti*.

QUIETANZA

— Che intendasi per *quietanza*. XIII, n. 223.

— Effetto della quietanza che esprime la somma pagata, senza esprimere la causa del debito. XIII, n. 224.

— Effetto di quella che esprime la causa del debito, senza esprimere la somma pagata. XIII, n. 225.

— Continuazione nel caso in cui questa quietanza sia per fitti e annualità arretrate. XIII, n. 226.

— E nel caso in cui il debito sia pagabile in molte dande. XIII, n. 227.

— Effetto della quietanza che non esprime nè la causa del debito, nè la somma pagata, allorchè vi sieno molti debiti. XIII, n. 228.

QUISTIONE DI STATO

RACCOLTA

RADIAZIONE

RAMI (d'alberi)

— VED. *alberi*.

RAMI

— Quegli sul cui fondo s' inoltrano rami degli alberi del vicino, può costringerlo a tagliarli; se poi le radici s' inoltrano nel suo fondo può tagliarle egli stesso. V, n. 392.

RAPITORE

— VED. *ratto*.

RAPPRESENTAZIONE

— La rappresentazione è una finzione della legge, il cui effetto è di far salire una persona al grado di un' altra, la quale è premorta, e di darle i dritti che la medesima avrebbe potuto avere. VI, n. 173.

— Motivi della legge stabilendo la rappresentazione. VI, n. 174.

— Essa à luogo all' infinito nella linea discendentale. VI, n. 175.

— Applicazione della regola. VI, n. 176.

— Non devesi fare alcuna distinzione fra i figli de' fratelli o sorelle consanguinee o uterine, e quelli de' germani. VI, n. 177.

— La rappresentazione non à luogo in favore degli ascendenti: esempî. VI, n. 178.

— Ma ogni eredità devoluta ad ascendenti dividendosi in due parti eguali, gli ascendenti più prossimi in una linea ànno sempre una parte, benchè sieno in grado più remoto di quelli che esistono nell' altra linea. VI, n. 179.

— Nella linea trasversale la rappresentanza à luogo pure in favore de' figli e discendenti, de' fratelli e sorelle del defunto, e così all'infinito. VI, n. 180.

— Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle, che sono morte naturalmente o civilmente; in conseguenza non si rappresenta chi abbia rinunziato. VI, n. 181.

— Ma si rappresenta benissimo colui, alla eredità del quale siasi rinunziato. VI, n. 182.

— Quando à luogo la rappresentazione, la divisione si fa per istirpi. VI, n. 183.

— Se una medesima stirpe abbia prodotto molti rami, la divisione si fa pure per istirpi in ciascun ramo: esempio. VI, n. 184.

— Ved. *Successione.*

— I figli dell'adottato lo rappresentano nella successione dell'adottante. III, n. 314.

RATIFICA

— Senso della parola *ratifica.* XIII, n. 264.

— Ved. *conferma* (atto di).

— La ratifica del matrimonio fatta dal coniuge che l'à contratto, senz'avere ulteriormente ottenuto il consenso de' suoi genitori, non basta a convalidarlo, se costoro non lo approvino pure. II, n. 297, 299, 309 e seg.

— Ammenocchè non fossero morti in quell'intervallo. II, n. 311.

— Non si possono confermare o ratificare le obbligazioni contratte senza causa, o sopra una causa falsa o illecita. X, n. 371 e seg.

— Quando io mi obbligo per un terzo ch' egli vi venderà e consegnerà la sua casa, la proprietà vi è trasferita sol quando il terzo ratifica, e la casa rimane a vostro rischio non prima del giorno di questa ratifica. X, n. 433 e seg.

— La ratifica d' un' azione annullabile o rescindibile non nuoce ai dritti acquistati da' terzi. X, n. 538.

RATTO

— Vi aveva un tempo due specie di ratto: il ratto violento e quello per seduzione. II, n. 52, (639).

— Oggi il ratto non dà luogo che ad un' azione di nullità del matrimonio ed anche quando la violenza sia protratta fino al momento della celebrazione, senza pregiudizio delle pene convenzionali. II, n. 53, (640).

— Ved. *Matrimonio*, sez. II.

RECLAMO DI STATO

§ I.—*Della natura e degli effetti dell' azione di reclamo di stato.*

— Lo stato delle persone è inalienabile: in conseguenza l' azione di reclamo di stato è imprescrittibile rispetto al figlio. III, n. 143.

— Altre conseguenze della regola. III, n. 144.

— Lo stato non può acquistarsi molto meno che perdersi colla prescrizione. III, n. 145.

— I figli di colui che godette, anche per più

di trent' anni, di uno stato che non gli apparteneva, potrebbero esserne espulsi. III, n. 146.

— A tal riguardo, non abbiamo ammesso, per analogia, le regole della romana legislazione. III, n. 147.

— Colui che godette uno stato, chè non gli apparteneva può tuttavia prescrivere i beni che raccolse in virtù della sua falsa qualità. III, n. 148.

— *Vice versa*, la prescrizione riguardo ai beni può decorrere contra il figlio, che trascuri di reclamare il suo stato. III, n. 149.

— I pagamenti fatti a colui che, in virtù della sua falsa qualità, raccolse eredità, del pari che le transazioni fatte seco, son valide, se i terzi furono in buona fede. III, n. 150.

§ II. — *Chi mai possa esercitar l'azione di reclamo di stato.*

— Se il figlio muoia di età maggiore di anni ventisei, senz' aver reclamato, si reputa che abbia riconosciuto di non competergli alcun dritto, e tutti i suoi eredi, anche suoi figli, non ànno azione. III, n. 151.

— Siffatta regola non si applica agli eredi del figlio, nel cui atto sia soltanto incorso qualche errore, e che aveva il possesso di stato. III, n. 152.

— Se il figlio che non reclamò sia morto prima dell' età di ventisei anni, trasmise la sua azione ai proprî eredi. III, n. 153.

§ III.—*De' tribunali competenti a giudicare sull'azione di reclamo di stato.*

— I tribunali civili sono i soli competenti a giudicare su i reclami di stato. III, n. 162.

— L'azione criminale contra un misfatto di soppressione di stato può cominciar soltanto dopo la sentenza deffinitiva sulla quistione di stato. III, n. 163.

— Non è lo stesso in materia di soppressione dello stato di consorte mediante soppressione dell' atto di matrimonio. Ragione di simile differenza. III, n. 164.

— In materia di filiazione, la regola è talmente assoluta, che l'azione del ministero pubblico è puranco arrestata, fin a tanto che i tribunali civili non abbiano pronunziato sulla quistione di stato, ancorchè il misfatto possa in tal modo rimaner facilmente impunito. III, n. 165.

— Diversamente è allorquando non vi sia luogo a giudicare alcuna quistione di stato se si debba punire un misfatto di soppressione del titolo. III, n. 166.

RECLUSIONE

— VED. *Carcerazione.*

REDDIZIONE (di conto)

— VED. *Conto, tutela.*

REGISTRO (dritto di)

— Non si restituiscono i dritti di registro riscos-

si da un contratto annullato o rescisso. XII, n.570.

— Ma non è dovuto alcun nuovo dritto di passaggio di proprietà per questa cagione. XII, n.571.

— Avverrebbe altrimenti se la rescissione non fosse cominciata con sentenza. XII, n. 572.

— Registro delle vendite verbali. Osservazioni delle reste su tal punto. XVI, n. 36, 37 e 38.

— Allorchè l' immobile dotale è apprezzato nel contratto di matrimonio, con dichiarazione che tale apprezzo vale per vendita al marito, il dritto di registro è dovuto. XV, n. 421.

— Gli atti di vendita sotto condizione sospensiva sono egualmente soggetti al dritto di mutazione al tempo del registro, ma questi dritti debbono restituirsi se la condizione non si verifichi. XV, n. 67.

— La Regía del registro non à azione che contro il compratore, e non contra il venditore; ma quando l' atto sia notariale, il notaro è responsabile verso di essa de'dritti di registro, salvo il regresso contro le parti. XVI, n. 121 e 122.

— Allorchè la vendita è annullata non avvi luogo a restituire i dritti di mutazione; e debbonsi anche nuovi dritti alla regía se il compratore sia entrato in possesso. XVI, n. 367.

— La controscrittura contenente che il prezzo non è stato pagato non à effetto alcuno riguardo alla regía. XVI, n. 369.

— La facoltà di ricompra può cedersi come ogni altra facoltà, ma allora vi è luogo ad un altro dritto graduale. XVI, n. 407.

— Ved. *Notaro, atto in scrittura privata.*

REGISTRO (dello stato civile)

— Allorchè non v'ànno esistiti registri dello stato civile o si fossero dispersi; e che ciò è provato, il matrimonio può essere provato tanto con registri e carte domestiche che con testimonî. II, n. 248 e seg. (835 e seg.)

— Ved. *Stato civile.*

REGOLA DOTALE

— La regola dotale trae la sua origine dal dritto romano, come la comunione trae la sua dalle consuetudini. XV, n. 318.

— Le costituzioni dotali anteriori al Codice civile debbono esser regolate dalla giurisprudenza dei parlamenti, nelle cui giurisdizioni furono convenute. XV, n. 319.

— I compilatori del progetto di Codice civile non avevano parlato della regola dotale, il che dette luogo a reclami e ad una novella distribuzione *del contratto di matrimonio.* XV, n. 320.

— La giunta del capitolo *della regola dotale* produsse quella della disposizione generale dell'articolo 1391 c. c.: parole di questo articolo. XV, n. 321.

— Testo dell'art. 1392 c. c., la dichiarazione di sottoporsi alla regola dotale non può farsi che nel contratto di matrimonio. XV, n. 322.

— Presentemente non v'è regola dotale senza una dichiarazione espressa degli sposi contenuta nel contratto matrimoniale, benchè vi fosse altronde una

costituzione di dote: gli sposi sarebbero maritati in comunione, se non avessero dichiarato di adottare un' altra regola. XV, n. 323.

— Diversi modi con cui potè farsi questa costituzione di dote, senza espressa sottomissione alla regola dotale, o ad un' altra regola, e dubbî che essa può far nascere intorno al suo effetto. XV, n. 324.

— Se nel medesimo caso, *la costituzione in dote di una somma* da parte della moglie, senz'altra spiegazione, sia una clausola di conferimento alla comunione, o al contrario una clausola d' immobilizzazione. XV, n. 325.

— *La costituzione in dote di tutti i beni della moglie*, nella medesima ipotesi, non sarebbe di ostacolo che vi fosse pure comunione, anche circa ai loro beni presenti. XV, n. 326.

— Ed avverrebbe così quantunque vi fosse costituzione di tutti beni presenti e futuri. XV, n. 327.

— *Quid* se mai siasi detto: *tutti i beni della moglie le rimarranno dotali?* avvi pure comunione, ma solamente circa a' beni futuri. XV, n. 328.

— I beni presenti del marito, sì mobili, che immobili, gli rimarrebbero anche riservati, come alla moglie. XV, n. 329.

— Due casi ne' quali si pretese di esservi regola dotale, quantunque non vi fosse stata espressa sottomissione a tal regola nel contratto di matrimonio. XV, n. 330 e 332.

SEZ. I.— DELLA COSTITUZIONE DI DOTE.

— Quali sono i beni che possono considerarsi compresi nella costituzione di dote, e che sono pure dotali. XV, n. 344 e 383.

— Ved. *Dote*, cap. II.

SEZ. II.— DE'DRITTI DEL MARITO SUI BENI DOTALI E DELLA INALIENABILITA' DEL FONDO DOTALE.

— I dritti del marito sui beni dotali sono di due specie: dritto d'amministrazione e dritto di usufrutto. XV, n. 384.

— Testo dell'art. 1549. XV, n. 385.

§ I.— *Dell'amministrazione de' beni dotali.*

— Il dritto di amministrare i beni dotali è generalmente simile a quello che è sotto la regola di comunione e sotto la regola di esclusione da comunione, rispetto ai beni della moglie, e dippiù egli à l'esercizio della rivendicazione anche degl'immobili. XV, n. 387.

— Il marito deve far tuttociò, che è necessario per mantenere e conservare i beni dotali, ed è responsabile delle prescrizioni che si acquistassero contro la moglie. XV, n. 388.

— Egli è responsabile della insolvibilità de' debitori, se abbia trascurato di convenirli in giudizio. XV, n. 389 e 390.

— È responsabile delle sue colpe, anche lievi, e deve usare per la conservazione de' beni di sua moglie tutta quella vera diligenza che avrebbe posto ne' proprî. XV, n. 391.

— È responsabile delle deteriorazioni avvenute per mancanza di riparazioni, di manutenzione. XV, n. 392.

— Il marito à l'esercizio delle azioni anche sopra immobili, tanto in qualità di attore che di convenuto. XV, n. 393.

— Questa facoltà particolare alla regola dotale, deriva dal dritto romano. XV, n. 394.

— Il marito non poteva tuttavolta domandare egli solo la divisione o l'incanto del fondo dotale situato in Italia. XV, n. 395.

— Neanche può nel nostro dritto domandare da se solo la divisione de' beni dotali che la moglie possiede per indiviso con terze persone: controvertito. XV, n. 396.

— La spropriazione forzata de'beni dotali dev'essere intentata contro il marito e la moglie. XV, n. 397.

— Ciò che viene giudicato col marito riguardo ai beni dotali si reputa giudicato colla moglie. XV, n. 398.

— La moglie potrebbe tuttavolta produrre opposizione di terzo avverso la sentenza, se il marito si fosse colluso col terzo. XV, n. 399.

— Le cause che riguardano i beni dotali sono

— Effetti del dritto del marito su i mobili dotali di cui gli sia stata trasmessa la proprietà. XV, n. 413.

— La stima data ai mobili della moglie non vale per vendita riguardo al marito se non condizionatamente: conseguenze. XV, n. 414.

— Effetti della stima eseguita con dichiarazione che non trasferisce la proprietà al marito. XV, n. 415.

— Effetti del dritto della moglie su i mobili, la cui proprietà le è rimasta. XV, n. 416.

— Nel nostro dritto, la stima data all'immobile costituito in dote non vale per vendita pel marito, tranne dichiarazione in contrario. XV, n. 417.

— Se il contratto esprima questa dichiarazione allora la dote è in danaro. XV, n. 418.

—L'immobile è a rischio del marito. XV, n. 419.

— Può costui alienarlo a volontà. XV, n. 420.

— Deve il dritto di mutazione di proprietà sul ragguaglio della vendita. XV, n. 421.

— Qualora sia evinto, gli è dovuta la guarentia. XV, n. 422.

— La stima sarebbe soggetta a rescissione per lesione di più de'sette dodicesimi nel prezzo. XV, n. 423.

— Ma il marito non potrebbe dolersi della lesione, comunque fosse considerevole: nè la moglie, anche minore di età, se la lesione fosse minore di sette dodicesimi. XV, n. 424.

— Il fondo acquistato con danaro dotale non è dotale, se non siasi stipulata la condizione dell' impiego nel contratto di matrimonio. XV, n. 425 e 426.

— Come l' immobile divenga dotale, quando siasi stipulato nel contratto di matrimonio l' impiego del danaro dotale. XV, n. 427 e 430.

— Non è di rigore che la moglie accetti l'impiego nell' atto medesimo di acquisto. XV, n. 431.

— Finchè la moglie non abbia accettato l'impiego fatto dal solo marito, il quale à acquistato senza mandato, questo immobile appartiene al marito. XV, n. 432.

— L' immobile dato per pagamento di una dote costituita in danaro neanche è dotale; la stipulazione contraria nel contratto di matrimonio potrebbe nondimeno aver effetti. XV, n. 433.

— Il conferimento a eredità della dote costituita in danaro si fa in danaro, quantunque sieno stati dati fondi per pagamento di questa dote. XV, n. 434.

— Nel caso, in cui essendo stato evinto l'immobile dotale, siasi dato in vece un altro fondo, il nuovo immobile è mai dotale ed inalienabile? Discussione e confutazione di taluni pareri. XV, n. 435.

— Se l'immobile dato dal marito alla moglie per pagamento della dote, dopo la separazione de'beni, sia inalienabile: diversità della giurisprudenza delle Corti su questo punto. XV, n. 436.

§ II. — *Del godimento del marito, e de' pesi che accompagnano questo godimento.*

— Il marito raccoglie nel suo interesse i frutti che producono i beni dotali durante il matrimonio. XV, n. 438.

— Gode in conseguenza delle selve cedue; coll'obbligo di uniformarsi, per l'ordine e la quantità de' tagli, alla distribuzione ed alla pratica costante. XV, n. 439.

— E delle cave e miniere di pietre aperte in tempo del matrimonio. XV, n. 440.

— Il marito può locare i fondi rustici o urbani: gli art. 1429 e 1430 c. c., sono applicabili ancora alla regola dotale. XV, n. 441.

— Può essere convenuto col contratto di matrimonio, che la moglie riscuoterà colle semplici sue quietanze parte delle sue rendite pe' bisogni della sua persona. XV, n. 442.

— Il marito non fa suoi i frutti, se non in proporzione del tempo che dura il matrimonio. XV, n. 443.

— Esposizione delle diverse specie di frutti. XV, n. 444.

— Applicazione della suddetta regola a'frutti civili maturati sui beni dotali al tempo del matrimonio. XV, n. 445.

— Ed a quelli della stessa natura maturati dopo lo scioglimento del matrimonio. XV, n. 446.

tenzioni da farsi ai beni dotali. XV, n. 460.

— Ed alle riparazioni straordinarie derivate da mancanza di riparazioni di manutenzione. XV, n. 461 e 462.

— Si deve rendere indenne il marito per le costruzioni, piantagioni e miglioramenti fatte a sue spese. XV, n. 463.

— Egli sopporta soltanto le imposizioni ordinarie e non i pesi straordinarî, che fossero accollati alla proprietà durante il matrimonio. XV, n. 464.

— Quando la dote comprende tutti i beni della moglie, il marito è tenuto degl' interessi e delle annualità delle somme e rendite dovute dalla moglie. XV, n. 465.

— Nonchè delle pensioni a titolo di alimento dovuto dalla moglie a' suoi ascendenti. XV, n. 466.

— E delle spese di vitto e di educazione de' figli, che la moglie abbia da un precedente matrimonio, ed i quali non posseggono come provvedere alla loro spese. XV, n. 467.

§ III.— *Della inalienabilità del fondo dotale.*

— I beni dotali, per massima, sono inalienabili, pur nullameno lo divengono in taluni casi. XV, n. 468 e 548.

— Ved. *Inalienabilità.*

SEZ. III. — DELLA RESTITUZIONE DELLA DOTE.

— Come ed in quale intervallo deve farsi la restituzione della dote sotto la regola dotale. XV, n. 549 e 576.

— Ved. *restituzione (di dote).*

SEZ. IV. — DE' BENI PARAFERNALI.

— Quali sono i beni parafernali? Da chi sono essi amministrati, chi nè à il godimento, e sotto quali condizioni. XV, n. 577 e 586.

— Ved. *parafernali* (beni).

— Puossi anche sotto la regola dotale convenirsi una società di acquisti. XV, n. 586.

SEZ. V. — DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL CODICE DI COMMERCIO, RIGUARDO ALLE DONNE MARITATE.

— Le mogli, che esercitano il commercio col consenso del loro marito, possono ipotecare ed anche alienare i loro immobili non costituiti in dote sotto la regola dotale, senz' aver bisogno dell' autorizzazione speciale del marito. XV, n. 587.

— Il Codice di commercio introdusse altri cangiamenti al dritto delle mogli de' negozianti, rispetto ai creditori del marito, in caso di costui fallimento. XV, n. 588.

— Quali sieno gl' immobili che esse riprendono nel fallimento. XV, n. 589 e 590.

— E sotto quali pesi riprendono i loro immobili. XV, n. 591.

— Esse non esercitano nel fallimento alcuna azione a cagione de'vantaggi stipulati nel loro contratto di matrimonio; e reciprocamente i creditori non possono prevalersi di quelli, che potettero esser fatti al fallito dalla moglie. XV, n. 592.

— I debiti pagati dalla moglie pel marito si presumono pagati con danari di costui, salvo pruova in contrario. XV, n. 593.

— Tutti gli effetti mobili, tanto ad uso della moglie che ad uso del marito, si reputano di appartenere a quest'ultimo: modificazione della regola. XV, n. 594.

REINTEGRA

— L'arresto à similmente luogo nel caso di reintegra. In questo caso da qual giudice vien pronunziato. XVIII, n. 495.

— Ved. *Azione possessoria.*

RELIGIONE

— Il cambiamento di religione di un coniuge non è causa di separazione per l'altro. II, n. 532.

RELIGIOSE SPEDALIERE

— Le religiose spedaliere non possono, con atto tra vivi, rinunziare a'loro beni, nè disporre a vantaggio della Congregazione o di chicchessia. VIII, n. 212.

— Ma esse possono disporre con testamento, in conformità del Codice civile. VIII, n. 213.

RENDITA

— Tutte le rendite indistintamente sono presentemente mobili. IV, n. 129.

— Distinzione a farsi per dritto antico su tal proposito. Che intendevasi per *rendite prediali*. Le antiche rendite che avevano altra volta la qualità d'immobili l'ànno esse conservata? IV, n. 150 e 159.

— Ved. *Mobili*, sez. I, § III.

— Ogni rendita stabilita a perpetuità per prezzo d'una vendita d'un immobile è essenzialmente redimibile. IV, n. 144 e seg.

— Condizioni che il creditore può mettere all'affrancazione della rendita. IX, n. 156 e 159.

— Un terzo può pagare gli arretrati d'una rendita costituita, non ostante il rifiuto del creditore, come ogni altro debito. XII, n. 18 e 123.

— Le rendite in ispecie sono oggi mobili, e cadono in conseguenza nella comunione legale. XIV, n. 123 e 124.

— Pur tuttavolta le rendite di cui è gravato un immobile proprio ad uno de' coniugi non vanno a peso della comunione, che per gli arretrati. XIV, n. 217.

— Puossi convenire un interesse mediante un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere ed il mutuo in tal caso prende il nome di *costituzione di rendita*. XVII, n. 607.

— Questo contratto non era conosciuto nel diritto romano; motivi che lo fecero introdurre. XVII, n. 608.

— La rendita costituita in perpetuo può tuttavolta avere altre cause che l'alienazione d'un capitale. XVII, n. 609.

— La rendita costituita mediante un capitale può essere in perpetuo o a vita. XVII, n. 610.

SEZ. I. — DELLA COSTITUZIONE DI RENDITA IN PERPETUO.

— La rendita in perpetuo è essenzialmente redimibile: modificazione. XVII, n. 611.

— Conseguenza nell'antico dritto della regola che questa rendita è essenzialmente redimibile. XVII, n. 612.

— Se il rimborso possa farsi dagli eredi del debitore, per la parte di ciascun di essi? XVII, n. 613.

— Tre casi di eccezione alla regola che il creditore non può esigere il rimborso del capitale. XVII, n. 614.

— La giurisprudenza à stabilito anche, riguardo ad un contratto antico, che il debitore può essere costretto a restituire il capitale se abbia cessato dallo adempiere. Suoi obblighi pel corso di due anni. XVII, n. 615.

— Il giudice non può accordar niun termine al debitore che si trova in tal caso. XVII, n. 616.

— Da quando debbonsi contare le due annate. XVII, n. 617.

— Le due annate debbono essere consecutive. XVII, n. 618.

— Nel caso in cui la rendita sia *portabile*, il debitore si costituisce da sè stesso in mora non pagandone le annualità : conseguenza. XVII, n. 619.

— Quando sia *chiedibile* debb' esser messo in mora, ed in quai modi può esserlo. XVII, n. 620.

— Non può domandarsi il riscatto da quell'erede del debitore, che paga le annualità della rendita per parte sua, quantunque il suo coerede non le abbia pagato per la propria, salvo l'effetto dell'azione ipotecaria. XVII, n. 621.

— Se possa dimandarsi per mancanza di pagamento delle annualità della rendita pel corso di due anni, nel caso in cui fu costituita per una causa diversa dall'alienazione di un capitale. XVII, n. 622.

— L'art. 1912 ll. cc., primo caso, non si applica ad un mutuo ordinario. XVII, n. 623.

— Le offerte reali di soddisfazione del capitale fatte dal debitore, e non accettate dal creditore, nè dichiarate valide da una sentenza passata in forza di cosa giudicata, non autorizzano quest' ultimo a richiederle. XVII, n. 624.

— E quando per effetto di dolo o di frode da parte del debitore il creditore abbia cessato di pagare le annualità pel corso di due anni consecutivi, neanche puossi domandare il riscatto. XVII, n. 625.

— Se mai i giudici possono accordare una dilazione al debitore per somministrare le cautele promesse col contratto? E se mai cautele equivalenti a quelle che erano state indicate possono essere somministrate in loro vece, allorchè il de-

bitore sia inabilitato a dar le prime? XVII, n. 626.

— Il debitore che à distrutto o diminuito le cautele da lui date col contratto è come quegli che non à somministrate quelle da lui promesse. XVII, n. 627.

— *Quid* di colui, che alienò una parte de' beni ipotecati per sicurezza della rendita? XVII, n. 628.

— Caso, in cui può ripetersi il capitale per effetto di fallimento o di decozione del debitore. XVII, n. 629.

— Della compensazione tra il debitore ed il creditore, debitore dal suo canto verso di lui. XVII, n. 630.

SEZ. II. DELLA COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA.

§ I. — *Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio.*

— Che cosa sia il contratto vitalizio. XV, n. 120.

— Questo contratto è essenzialmente aleatorio. XVIII, n. 121.

— La rendita vitalizia può essere anche costituita per donazioni tra vivi o per testamento. XVIII, n. 122.

— Allora l'atto deve riunire le formalità richieste per gli atti contenenti donazioni o pe' testamenti. XVIII, n. 123.

— La rendita in questi casi è riducibile se ecceda la quota disponibile. XVIII, n. 124.

— Come si effettui la riduzione : diversi casi. XVIII, n. 125 e 126.

— Ed è nulla se sia stabilita a vantaggio di una persona incapace di ricevere dal costituente. XVIII, n. 127.

— La rendita può essere stabilita sopra la vita di una persona diversa da quella che avrà il dritto di goderne. XVIII, n. 128.

— In tal caso, ed eccetto clausola in contrario generalmente non si estingue colla morte del creditore, ma soltanto colla morte del terzo. XVIII, n. 129.

— Puossi ancora costituire la rendita sulla vita del debitore. XVIII, n. 130.

— È indifferente che il terzo, sulla cui vita fu costituita la rendita a titolo gratuito, sia oppur no capace di ricevere dal costituente. XVIII, n. 132.

— La rendita vitalizia può essere costituita sopra più vite del pari che sopra una sola ; se lo sia sulla vita di molti individui, che non ànno alcun dritto di goderne, sussiste per intero sino alla morte di tutte queste persone, eccetto clausola in contrario. XVIII, n. 133.

— Qualora sia costituita sopra più persone, che ne ànno somministrato il prezzo, ed a loro vantaggio, essa si riduce alla morte di uno de' creditori, eccetto clausola contraria ; controvertito, e arresto in un senso opposto. XVIII, n. 134.

— Caso di una rendita data o legata a molte persone per goderne successivamente, a misura

che ciascuna di esse morisse. XVIII, n. 135.

— Colui che muore prima di due individui che somministrarono in comune il prezzo della rendita, e che convennero di doversi questa continuare per intero a favore del superstite di essi, non si reputa generalmente di averne fatto un vantaggio all' altro; sotto tal riguardo è pur anco un contratto aleatorio. XVIII, n. 136.

— La rendita vitalizia può essere costituita a vantaggio di un terzo, sebbene il prezzo sia somministrato da altra persona. XVIII, n. 137.

— E l' atto non è perciò soggetto alle formalità degli atti contenenti donazione, ma il terzo deve essere capace di ricevere da colui, che somministra il prezzo della rendita. XVIII, n. 138.

— Diversi casi in cui la costituzione à luogo a favore di un individuo diverso da quello che somministra il prezzo. Essa è irrevocabile allorchè il terzo à dichiarato di volerne profittare. XVIII, n. 139.

— Ma l' accettazione non è soggetta ad alcuna formalità speciale, sebbene la costituzione abbia in tal caso la natura di una liberalità. XVIII, n. 140.

— Altro caso in cui la rendita sia costituita a vantaggio di persona diversa da quella che somministra il prezzo. XVIII, n. 141.

— L' incapacità del terzo di ricevere da quello che à somministrato il prezzo, non può allegarsi dal costituente o debitore della rendita; conseguenza. XVIII, n. 142.

— Non avvi contratto di rendita se la persona, sulla cui vita venne costituita fosse morta nel dì del contratto. XVIII, n. 143.

— *Quid*, se in questo caso colui, che somministrerà il prezzo della costituzione sapeva al tempo del contratto che la persona era morta? XVIII, n. 144.

— Antinomia tra l'art. 1914 c. c. e l'art. 365 c. com. XVIII, n. 145.

— Il contratto vitalizio è similmente nullo se la persona, sulla cui vita venne costituito sia morta nei venti giorni dalla data dell'atto della malattia che soffriva al tempo del contratto. XVIII, n. 146.

— A carico di chi sia la pruova, in caso di controversia. XVIII, n. 147.

— *Quid* se la persona, sulla cui vita venne costituita la rendita sia una donna ch'è morta ne'20 giorni per effetto di parto? XVIII, n. 148.

— *Quid* se la persona sia quella, da cui fu somministrato il prezzo della rendita e che deve goderne. XVIII, n. 149.

— E se la rendita sia stata costituita sulla vita di molte persone, una delle quali sia morta, entro i 20 giorni dal contratto, della malattia di cui era afflitta al tempo del contratto medesimo. XVIII, n. 150.

— E *quid* finalmente se nel suddetto caso l'atto sia in scrittura privata senza data certa? XVIII, n. 151.

— La rendita può costituirsi secondo la quanti-

SEZ. III. — DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO TRA LE PARTI CONTRAENTI.

— Le annualità delle rendite vitalizie si acquistano dal creditore in proporzione del numero dei giorni che visse la persona, sulla cui vita la rendita fu costituita. XVIII, n. 173.

— Modificazione pel caso, in cui fu convenuto che la rendita sarebbe pagata con danda anticipata. XVIII, n. 174 e 176.

— Il termine cominciato è dovuto per intero ai padroni della pensione. XVIII, n. 177.

— Rimessione al decreto del 1.° luglio 1809 riguardante le persone che ànno dritto alle annualità della pensione scaduta a morte de' militari titolari. XVIII, n. 178.

— La rendita vitalizia non può essere dichiarata insequestrabile se non nel caso in cui sia costituita a titolo gratuito. XVIII, n. 179.

— Conseguenza circa alla compensazione di non essere la rendita soggetta a pignoramento. XVIII, n. 180.

— La rendita vitalizia non si estingue colla morte civile del proprietario o creditore. XVIII, n. 181.

— Nè per conseguenza colla morte civile del terzo, sulla cui vita fosse stata costituita. XVIII, n. 182.

— Il creditore per poter esigere le annualità deve giustificare che la persona, sulla vita della quale fu costituita la rendita viveva al tempo in cui maturarono le annualità domandate. XVIII, n. 183.

— Il dritto di rendita si prescrive con trent'anni decorsi dacchè non fu più pagata la rendita. XVIII, n. 184.

— E le annualità con cinque anni. XVIII, n. 185.

— Rimessione al decreto de' 21 agosto 1806, circa al modo di provare l'esistenza delle rendite vitalizie sullo stato. XVIII, n. 186.

— L'usufrutto d'una rendita vitalizia dà il diritto agli arretrati che essa produce. IV, n. 576.

— Ved. *Usufrutto*.

REPERTORIO

— I testamenti, come gli altri atti, debbono iscriversi sul registro del notaio secondo la data loro, come tutti gli altri atti. IX, n. 64.

RESCISSIONE

SEZ. I. — DELLA RESCISSIONE IN GENERALE.

— Dell'azione di nullità o di rescissione, in quanto alle cause, che possono darle origine, e per ciò che riguarda gli atti de' minori, interdetti, donne maritate, ec. XII, n. 512.

§ I. — *Della natura dell' azione di nullità o di rescissione, negli antichi principî e nel dritto attuale.*

— Il Codice in molti de' suoi articoli dà indifferentemente il nome di azione di nullità ed azione per rescissione a quella fondata sui vizî di errore, di violenza, di dolo, o d'incapacità in taluni casi, confondendole in tal modo l'una con l'altra. XII, n. 514.

— Ciò perchè la legge del 7 settembre 1790, abrogando l'uso d'impetrare lettere di rescissione, stabilì che la forma di procedere per nullità e per rescissione sarebbe la stessa. XII, n. 515.

— Antichi principî sui casi di nullità e su quelli di semplice rescissione, ed importante differenza che esisteva nella forma di procedere per l'una e l'altra via. XII, n. 516.

— Differenza puranche nella durata dell'una e l'altra azione. XII, n. 517.

— E nella durata delle azioni di ripetizione di ciò che erasi pagato in esecuzione di un contratto semplicemente rescindibile. XII, n. 518.

— Era importante perciò di ben distinguere i casi di nullità da quelli di rescissione. XII, n. 519.

— Principî generali del dritto romano sulle nullità e sulle restituzioni per intero. XII, n. 520.

— Presentemente la differenza sta soltanto nella denominazione, salvo i casi, in cui l'atto sia assolutamente nullo per dritto e di nessuno effetto, e non semplicemente annullabile o rescindibile. XII, n. 521.

— I vizî di errore, di violenza, di dolo, di lesione e d'incapacità, non rendono gli atti nulli di dritto: dan luogo soltanto ad un'azione di nullità o rescissione, e per essere sperimentata in un determinato spazio. XII, n. 522.

— Ma in taluni casi la nullità è di dritto, radicale, e l'atto è assolutamente senza effetto. XII, n. 523.

*

— Conseguenza rispetto all' una ed all' altra specie di nullità. XII, n. 524.

— Pretese differenze tra l'azione di nullità e l'azione di rescissione, indicate da un autore come esistenti ancora oggidì, ma senza fondamento. XII, n. 525.

— Differenza più reale allorchè l' azione di rescissione sia fondata sulla lesione. XII, n. 526.

— Le nullità del pari che le rescissioni fondate sull' incapacità da uno de' contraenti, non possono invocarsi che dall' incapace e suoi eredi e non dall' altra parte. XII, n. 527.

— Quelle, che sono fondate sopra i vizî di forma, possono invocarsi da tutte le parti, anche contra un incapace. XII, n. 528.

— Testo della celebre legge: *Quæ lege fieri prohibentur. 5. Cod. de legibus*, ed in quali specie di atti sia essa oppur no applicabile secondo il suo tenore, nell' attuale dritto. XII, n. 529.

§ II.— *Dell'azione di nullità o di rescissione.*

— In generale le azioni di nullità o di rescissione delle convenzioni durano dieci anni. XII, n.530.

— Questo tempo non è stabilito per le azioni di nullità de'testamenti ed altri atti, che non sono convenzioni. XII, n. 531.

— Taluni casi, in cui l' azione di rescissione di una convenzione è limitata ad un tempo molto più breve. XII, n. 532.

— Per regola, il tempo decorre dal giorno del contratto, anche quando vi fosse un termine per l'esecuzione o pagamento. XII, n. 533.

— Ed anche quando vi fosse una condizione sospensiva. XII, n. 534.

— Nei casi di violenza, di errore o di dolo, il tempo non comincia a decorrere che dal giorno, in cui cessò la violenza, ovvero fu scoverto l'errore o il dolo. XII, n. 535.

— Ma spetta all'attore per nullità, il quale procede dopo i dieci anni dal contratto, di fare la pruova che egli è ancora nel termine utile. XII, n. 536.

— La nullità per vizio di forma degli atti notariali deve eziandio dimandarsi fra dieci anni dal giorno del contratto. XII, n. 537.

— La nullità di una donazione per vizio di forma non si sana riguardo al donante col decorso del tempo stabilito per sperimentare l'azione di nullità o di rescissione delle convenzioni. XII, n. 538.

— Gli atti rimasti incompleti per non essere stati sottoscritti sono considerati come non avvenuti in qualunque epoca, come semplici progetti. XII, n. 539.

— Rispetto agli atti fatti dalle donne maritate non autorizzate, il tempo decorre dal giorno dello scioglimento del matrimonio. XII, n. 540.

— Non è interrotto nè sospeso dalle seconde nozze della donna. XII, n. 541.

— Il tempo decorre contra la moglie, anche du-

rante il matrimonio, se la causa di nullità non provvenga da mancanza di autorizzazione, salvo ciocchè viene stabilito riguardo all'alienazione vietata degl' immobili dotali ed il caso in cui la moglie fosse stata violentata o ingannata anche da suo marito. XII, n. 542.

— Rispetto agli atti fatti da' minori o interdetti, il tempo decorre dalla età maggiore, o dal giorno in cui cessò la interdizione. XII, n. 543.

— Allorchè terze persone abbiano venduto beni appartenenti a minori, compete a costoro la ordinaria rivendicazione finchè i terzi ne abbiano prescritta la proprietà. XII, n. 544.

— Avviene lo stesso, a parere dell' autore, allorchè il tutore vende i beni di sua propria autorità, senz' adempiere le formalità prescritte. XII, n. 545.

— La restituzione accordata ai minori non giova che ad essi soli e non ai maggiori che si sono con essi obbligati: *secus in individuis*. XII, n. 546.

— L' azione è trasmessibile agli eredi, i quali tuttavia non ànno altro tempo se non quello che rimaneva al loro tutore, quando costui sia morto in istato di poter agire. XII, n. 547.

— Se il tempo sia sospeso durante la minore età o l' interdizione degli eredi, come in materia di prescrizione ordinaria: discussione. XII, n. 548.

— Se la massima *quæ temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum*, sia stata dal Codice conservata. XII, n. 549.

§ III. — *De' mezzi d'irrecettibilità, che si possono opporre all'azione per nullità o per rescissione.*

ne, ma il resto non è per questo esigibile. XII, n. 559.

— Testo dell'art. 1311 c. c., vero senso di questo articolo, da cui si è dedotto una falsa conchiusione. XII, n. 560.

§ IV. — *Dell' effetto della nullità o della rescissione per riguardo alle parti ed ai terzi.*

— Circa alle parti, l'effetto della nullità o della rescissione pronunziata, è di rimettere le cose nel medesimo stato, in cui erano prima del contratto. XII, n. 561.

— I minori, gl'interdetti e le mogli non autorizzate non sono in obbligo di restituire ciò che loro fu pagato durante la minore età, la interdizione o il matrimonio, in ragione del contratto annullato o rescisso, se non quando l'altra parte provi di averne essi profittato. XII, n. 562.

— *Secus* de' capaci: ciò che essi ricevettero dev'essere restituito, ammenochè non si trattasse di una determinata cosa perita per caso fortuito. XII, n. 563.

— L'azione per rivendicazione degli stabili alienati mediante convenzioni annullate o rescisse, à luogo contro i terzi. XII, n. 564.

— Anche nel caso, in cui il contratto sia stato annullato per errore, o per fatto di dolo di una delle parti: rimessione ad un volume precedente. XII, n. 565.

— Giova di chiamare in giudizio il terzo detentore. XII, n. 566.

— Le ipoteche stabilite dalla parte sono rescisse o annullate. XII, n. 567.

— I creditori di colui, il quale può allegare un'azione per nullità o rescissione, ànno facoltà di sperimentarla in nome suo. XII, n. 568.

— Avvien lo stesso de' creditori della moglie che à l'azione di nullità per mancanza di autorizzazione. XII, n. 569.

— Non si restituiscono i dritti di registratura riscossi per un contratto annullato o rescisso. XII, n. 570.

— Ma non è dovuto alcun nuovo dritto di passaggio di proprietà per questa cagione. XII, n. 571.

— Avverrebbe altrimenti se la rescissione non fosse pronunciata con sentenza. XII, n. 572.

SEZ. II. — DELLA RESCISSIONE DELLA VENDITA PER CAUSA DI LESIONE.

— Testo del dritto romano, donde fu attinto il principio della rescissione per causa di lesione in materia di vendita. XVI, n. 432.

— Appresso noi la lesione di più de' sette dodicesimi del prezzo dell'immobile, dà luogo a questa rescissione a vantaggio del venditore. XVI, n. 433.

— Non ostante la rinunzia fatta dal venditore al dritto di domandare il di più del valore dell'immo-

bile, o la espressa donazione di questo maggior valore. XVI, n. 434.

— E quantunque il compratore avesse comprato con patto di non doversi la garantia, ed anche a suo rischio e pericolo, se il dritto del venditore non era dubbioso. XVI, n. 435.

— Ma la rinunzia fatta dopo il contratto sarebbe valida se riunisse le condizioni richieste per la validità degli atti di ratifica. XVI, n. 436.

— In tal caso nondimeno la volontaria esecuzione non si considera come una conferma della vendita. XVI, n. 437.

— Non si accorda la rescissione per viltà di prezzo nelle vendite di mobili. XVI, n. 438.

— Potrebbe però domandarsi nel caso di una vendita contenente mobili ed immobili venduti per un solo e medesimo prezzo. XVI, n. 439.

— Anche nel caso, in cui si trattasse di mobili ed immobili di una eredità, se il venditore si fosse obbligato a pagare i debiti ereditarî. XVI, n. 440.

— *Quid*, se il prezzo di una vendita d'immobili consista in tutto o in parte in una rendita vitalizia? XVI, n. 441.

— *Quid*, se siasi venduta soltanto la nuda proprietà dello stabile? XVI, n. 442.

Quid, se sia di un dritto di enfiteusi? XVI, n. 443.

— *Quid*, finalmente se sia semplicemente di un dritto di usufrutto sopra stabili? XVI, n. 444.

— Per giudicare se si possa domandare la re-

scissione, devesi stimare l'immobile secondo il suo valore al tempo della vendita, e secondo il suo stato a quell'epoca. XVI, n. 445.

— Non può ammettersi la pruova di lesione, che mediante una sentenza. XVI, n. 446.

— La sentenza, che ammette questa pruova è interlocutoria; conseguenza circa al dritto di appellare. XVI, n. 447.

— La sentenza, che rigetta la domanda di far la pruova, è al contrario diffinitiva, senza dritto di appellare. XVI, n. 448.

— La sentenza che ammette la domanda di volerne fare la pruova deve nominare tre periti, i quali però debbono distendere un solo processo verbale a maggiorati voti. XVI, n. 449.

— Le parti possono esse medesime nominare i periti, ed anche eleggerne un solo. XVI, n. 450.

— Il Tribunale non è obbligato di seguire il parere de' periti, se si opponga al suo convincimento; allora ordina un'altra relazione di periti diversi nominati di ufficio. XVI, n. 451.

— L'azione di rescissione per sua natura è mista: conseguenza. XVI, n. 452.

— È immobiliare: decisioni contrarie confutate: conseguenze. XVI, n. 453.

— Il termine per esercitarla è di due anni computabili dal giorno del contratto. XVI, n. 454.

— Questo termine decorre contra qualunque persona, salvo il suo regresso contra chi di dritto,

se competa : sviluppamenti. XVI , n. 455 e 456.

— Il termine non si sospende durante il corso di quello stipulato per l'esercizio del patto di ricompra. XVI, n. 457.

— Facoltà accordata dalla legge al compratore ed al terzo detentore, di ritenere l'immobile, pagando il supplemento del giusto prezzo, dedotto il decimo del prezzo totale. XVI , n. 458.

— L'acquirente può appellare dalla sentenza sul merito, come lo potette della sentenza che ammise la pruova di lesione. XVI, n. 459.

— Come debba essere conceputa la sentenza, che pronunzia la rescissione. XVI , n. 460.

— Quantunque si limitasse a pronunziare la semplice rescissione, senza espressamente riservare al compratore la facoltà di ritenere l'immobile, pagando il supplemento di prezzo, il compratore potrebbe sempre ritenerlo. XVI, n. 461.

— Se lo ritenga, deve gl' interessi del supplemento del prezzo dal giorno della domanda per rescissione. XVI, n. 462.

— Restituzioni da farsi reciprocamente, allorchè il compratore proferisca di restituire l' immobile. XVI , n. 463 e 464.

— Il venditore ricupera il suo immobile franco e libero da tutti i pesi ed ipoteche costituiti dal compratore. XVI , n. 465.

— La rescissione per causa di lesione non à luogo a favore del compratore. XVI, n. 466.

— Nè nelle vendite, le quali a norma della leg-

ge non possono farsi che giudizialmente. XVI, n. 467.

— Questa regola però non si applica ad ogni vendita fatta giudiziariamente: dimostrazione della proposizione. XVI, n. 468 e 469.

SEZ. III. — DELLE DIVERSE RESCISSIONI.

— La rescissione per causa di lesione non à luogo nel contratto di permuta. XVI, n. 547.

— La vendita di dritti creditorî non è soggetta a rescissione per causa di lesione. XVI, n. 327.

SEZ. IV. — DELLA RESCISSIONE DELLE DIVISIONI E DI TALUNE ALTRE RESCISSIONI.

— Della rescissione in materia di divisione. VII, n. 551 e 589.

— La vendita de' dritti ereditarî è soggetta alla rescissione per causa di lesione? VII, n. 570 e seg.

— A qual Tribunale si avvanza la dimanda di rescissione. VII, n. 586.

— Della rescissione delle divisioni fatte da' genitori o altri ascendenti, fra i loro discendenti. IX, n. 634 e 660.

— Ved. *Divisione*, cap. II, sez. II.

— La viltà del prezzo di locazione non dà luogo alla rescissione per lesione. XVII, n. 13.

SEZ. V.— DELLA RESCISSIONE DELLE VENDITE.

— Se il compratore non paghi il prezzo, il venditore può domandare la rescissione della vendita, e con danni ed interessi. XVI, n. 356.

— La vendita di stabili non può essere rescissa per questa causa se non in forza di una sentenza. XVI, n. 357.

— *Secus*, in Dritto romano. XVI, n. 358.

— Nondimeno la vendita può eziandio, nel nostro dritto, essere rescissa di pieno diritto per effetto di una condizione risolutiva diversa dalla mancanza di pagamento del prezzo nel tempo stabilito. XVI, n. 359.

— Altra differenza del dritto romano col nostro, riguardante la rescissione della vendita per mancanza di pagamento del prezzo. XVI, n. 360.

— L'azione per rescissione à effetto contra i terzi. XVI, n. 361.

— Non ostante la trascrizione e la purgazione delle ipoteche fatte dal subacquirente. XVI, n. 362.

— L'azione del venditore contra il compratore o di lui erede per rescissione del contratto, dura anni trenta computabili dalla scadenza del termine di pagamento. XVI, n. 363.

— La prescrizione di dieci o venti anni può aver luogo a favore del subacquirente. XVI, n. 364.

— Il venditore riacquista il suo immobile franco e libero da tutti i pesi ed ipoteche costituiti dall'acquirente o subacquirente. XVI, n. 365.

— Il compratore restituisce i frutti salvo a compensarli sino alla debita concorrenza con ciò, che avesse pagato del prezzo e con gl'interessi di quarta parte del prezzo. XVI, n. 366.

— Non avvi luogo a restituire i dritti di mutazione; e debbonsi anche nuovi dritti alla regía se il compratore sia entrato in possesso. XVI, n. 367.

— Quando il contratto contenga quietanza del prezzo, la controscrittura, di cui il venditore si è munito ed attestante di essergli ancora dovuto il prezzo in tutto o in parte non à effetto riguardo a' terzi. XVI, n. 368.

— Neppure ne à riguardo alla regía, alla quale sarebbe dovuto un nuovo dritto di mutazione, se il venditore riacquistasse lo immobile in virtù della controscrittura. XVI, n. 369.

— Quando il prezzo della vendita sia una somma per pagamento, o invece della quale il compratore si obbligò a somministrare una rendita perpetua, la mancanza di somministrazione della rendita per due anni consecutivi non autorizza il venditore a dimandare la rescissione del contratto di vendita, ma soltanto il rimborso del capitale della rendita. XVI, n. 370.

— L'art. 1354 neanche sarebbe applicabile qualora si trattasse di una rendita vitalizia, benchè direttamente promessa come prezzo della vendita o cessione dell'immobile. XVI, n. 371.

— Allorchè il venditore sia in pericolo di perde-

re la cosa ed il prezzo, deve mai pronunciarsi immediatamente la rescissione? XVI, n. 372.

— Nel caso, in cui questo pericolo non esista, il giudice può accordare al compratore una dilazione più o meno lunga secondo le circostanze, e scorsa la quale deve pronunciarsi la rescissione, se il compratore non abbia pagato. XVI, n. 373.

— Ved. *Risoluzione, rivendita*.

SEZ. VI.— DELLE RESCISSIONI DELLE LOCAZIONI.

— Il contratto di locazione è sciolto di pieno diritto, se la cosa locata perisca totalmente: se vien distrutto soltanto in parte si può domandare una diminuzione di estaglio, ed anche a norma delle circostanze, lo scioglimento del contratto. XVII, n. 65 e 71.

— E può domandarsene pure lo scioglimento, non adempiendosi dal conduttore o dal locatore alle loro obbligazioni. Diversi esempi. XVII, n. 130.

— Casi in generale di rescissione delle locazioni fondati soprattutto sulla mancanza di data certa del contratto di locazione. XVII, n. 116 e 156.

— Indennità dovuta al locatore dal conduttore in caso di scioglimento per colpa di quest' ultimo. XVII, n. 172.

— Il locatore non può sciogliere l'affitto, dichiarando di voler egli stesso abitare i luoghi, salvo riserva in contrario; in quest' ultimo caso egli è te-

nuto a dare anticipatamente il congedo in tempo opportuno. XVII, n. 173 e 174.

SEZ. VII. — DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI RENDITA VITALIZIA.

— De' casi di rescissione di contratti di rendite vitalizie. XVIII, n. 161 e 186.

VED. *Rendita*, sez. II.

RESIDUO (di conto)

— Se la parte cui si rende il conto non comparisca, quella che lo rende costituisce il residuo senza interesse: allorchè il conto si rende all'amichevole, e gli interessi corrono di pieno diritto dal dì della chiusura di esso; non corrono a vantaggio del tutore, che dal bilancio risulti creditore, se non dal giorno della citazione a pagare, che seguì la chiusura. III, n. 625.

RESPONSABILITÀ

— Della responsabilità dell'ufficiale dello stato civile, del tutore surrogato, de' genitori, del marito, dell'architetto, del Conservatore delle Ipoteche, de' vetturini, degli albergatori.

VED. Ciascuna di queste parole, e *delitti*, *quasi delitti*, *quasi-contratto*.

RESTITUZIONE (di dote)

— Della restituzione della dote.

— La restituzione delle cose dotali, la cui proprietà non fu trasferita al marito, può essere domandata immediatamente dopo lo scioglimento del matrimonio. XV, n. 949.

— Il marito o i suoi credi ànno un anno per la restituzione delle somme comprese nella dote e pel prezzo delle cose, di cui gli fu trasferita la proprietà. XV, n. 550.

— Dritto romano a tal riguardo. XV, n. 551.

— Applicazione delle surriferite regole al caso, in cui la dote comprende al tempo stesso somme e cose, la cui proprietà sia rimasta alla moglie. XV, n. 552.

— Questo termine di un anno non viene accordato nel caso, in cui la dote debba restituirsi per effetto della separazione de' beni. XV, n. 553.

— Ma debb'esserlo in quello, in cui sia avvenuta la restituzione della dote per effetto di separazione personale. XV, n. 554.

— Il marito restituisce i mobili, la cui proprietà sia rimasta alla moglie, nello stato in cui si trovano, purchè non siano deteriorati per sua colpa. XV, n. 555.

— La moglie può sempre riprendere la biancheria e ciò che serve al suo abbigliamento, salvo il dritto di diffalcarne il valore, quando tali robe siano state date al marito con istima. XV, n. 556.

— Disposizione particolare per la moglie del negoziante fallito. XV, n. 557.

— Il valore della biancheria e di quant'altro serve all'abbigliamento della moglie, di cui deve costei tener conto, è il valor attuale. XV, n. 558.

— Caso, nel quale la dote comprenda crediti o rendite costituite, di cui non se n'è al marito tras-

— La moglie non à la scelta accordata da questo articolo, allorchè la dote consista in cose che debbono restituirsi immediatamente. XV, n. 572.

— Essa l'avrebbe tuttavia comunque di poco momento fosse la dote in contante, e comunque la moglie avesse altronde beni parafernali. XV, n. 573.

— Se essa scegliesse pe' suoi alimenti durante l'anno del lutto, sarebbe forse obbligata di rinunziare ai frutti de' suoi immobili dotali, nel caso in cui la dote ne comprendesse unitamente a delle somme? XV, n. 574.

— La moglie o i suoi eredi non ànno alcun privilegio per la restituzione della dote contra i creditori a lei anteriori in ipoteca. XV, n. 575.

— Disposizioni dell' art. 1373 c. c. XV, n. 576.

VED. *Regola dotale, Parafernali (beni).*

RESTITUZIONE (in caso d'evizione)

— Dei casi, in cui l'acquirente evinto à dritto alla restituzione del prezzo della vendita, ed anche delle spese. XV, n. 262 e 266.

— Della restituzione, che il compratore è obbligato a fare al proprietario, che lo à evinto, de' frutti prodotti dalla cosa venduta, a contar da quale epoca? XVI, n. 287 e 290.

—Delle restituzioni, che il venditore e il compratore debbono farsi reciprocamente, allorchè il compratore restituisse l' immobile venduto, in seguito dello sperimento dell' azione di rescissione per lesione. XVI, n. 463 e seg.

VED. *Rescissione, ricompra.*

RESTITUZIONE (donazione col peso di)

RESTITUZIONE (di deposito)

RESTITUZIONE (del pegno)

RESTRIZIONE O RIDUZIONE DELLE IPOTECHE

RETROATTIVITA'

RIABILITAZIONE

— Suo effetto riguardo ai condannati criminali. I, n. 209.

RICERCA (di paternità o maternità)

Ved. *Filiazione, figlio naturale.*

RICOGNIZIONE (atto di)

— Che intendasi *per atti di ricognizione*. XIII, n. 256.

— Testo dell'art. 1337 c. c., circa all'effetto degli atti di ricognizione. XIII, n. 258.

— Avvene di due specie, per riguardo alla forma, in cui sono conceputi, e gli effetti sono diversi. XIII, n. 259.

— Allorchè il tenore del titolo primordiale si trovi specialmente riportato nell'atto di ricognizione, il creditore è dispensato di esibire il titolo primordiale. XIII, n. 260.

— Ma se esiste ancora, il debitore può esibirlo, e bisogna attenervisi, qualunque sia l'antichità del titolo di ricognizione. XIII, n. 261.

— Nondimeno il debitore, se gli fosse più vantaggioso il titolo di ricognizione, ed avesse questo la data al di là di 30 anni, potrebbe opporre la prescrizione per ciò, che si trovasse di più nel titolo primordiale. XIII, n. 262.

— Caso in cui il tenore del titolo primordiale non si trovi specialmente riportato nel titolo di ricognizione; discussione sul merito della disposizione della legge a tal riguardo. XIII, n. 263.

Ved. *Conferma* (atto di).

RICOMPENSA

— Testo degli art. 1433 e 1439 sulle ricompense dovute ai coniugi o alla comunione. XIV, n. 322.

— Quando la spesa era necessaria, è dovuta una ricompensa per ciò, che sia stato ragionevolmente speso. XIV, n. 324.

— La ricompensa non deve eccedere ciò che costò la spesa: osservazione. XIV, n. 325 e 326.

§ I.— *Delle ricompense dovute alla comunione all'uno o all' altro coniuge.*

— Si devono ricompensare ad uno de' coniugi le somme o altri effetti mobili, che si à riservati proprî, o che gli sono donati con dichiarazione che gli rimanessero proprî; oppure esso li riprende se esistano ancora in ispecie quando si discioglie la comunione. XIV, n. 327.

— Si deve similmente ricompensare il coniuge per gli oggetti mobili divenuti immobili per destinazione, che sono stati alienati durante la comunione, e che non sono stati surrogati. XIV, n. 328.

— E pel prezzo dell'immobile proprio di uno dei coniugi venduto durante il matrimonio, se non siasi fatto rinvestimento. XIV, n. 329.

— Rimessione circa al caso di un immobile venduto nell' intervallo trascorso tra il contratto di matrimonio e la celebrazione. XIV, n. 330.

— Devesi puranche una ricompensa pel supple-

mento del prezzo o della quota pagata ad' uno dei coniugi sull' azione di rescissione per lesione, e da lui esercitata durante la comunione. XIV, n. 331.

— Come pè' pareggiamenti pagati al coniuge in una divisione d' immobili fatta durante il matrimonio. XIV, n. 332.

— E pel pareggiamento pagatogli in una permuta d' immobili da lui fatta durante la comunione. XIV, n. 333.

— E ciò che gli venne pagato in esecuzione di una transazione sopra dritti immobili litigiosi e fatta durante la comunione. XIV, n. 334.

— È dovuta similmente una indennità al coniuge, sul cui fondo siasi aperta una miniera o una cava di pietre durante il matrimonio, se i prodotti abbiano arricchito la comunione. XIV, n. 335.

— E da quel coniuge, sul cui fondo siensi fatti tagli di legname, che non dovevansi fare, secondo le regole sull' usufrutto. XIV, n. 336.

— Come si regoli questa indennità: distinzione a farsi. XIV, n. 337.

— Come si regoli nel caso di vendita dell'immobile di un coniuge, fatta durante il matrimonio. XIV, n. 338 e 339.

— Come si regoli quando il coniuge che aveva un dritto di usufrutto sul fondo di un terzo, lo abbia venduto, o il proprietario lo abbia affrancato durante la comunione. XIV, n. 340.

— Come si regoli quando uno de' coniugi abbia

costituito durante il matrimonio un usufrutto sopra uno de' suoi fondi, e la comunione abbia profittato del prezzo della costituzione. XIV, n. 341.

— O allorchè uno de' coniugi abbia voluto riceversi il rimborso di una rendita vitalizia rimastagli propria. XIV, n. 342.

— E come si regoli quando la rendita vitalizia fosse il prezzo dell' alienazione di un immobile fatta dal coniuge durante la comunione. XIV, n. 343.

— Ed allorchè la rendita rimborsata durante la comunione, ed appartenente ad uno de'coniugi, fosse perpetua. XIV, n. 344.

— Risoluzioni di Pothier sopra questi diversi casi, che sembra di non aver risoluti secondo principî uniformi, quando nondimeno avrebbe dovuto essere così. XIV, n. 345.

— Soluzione sopra tai casi. XIV, n. 346.

— Il coniuge creditore di una cosa mobile o di una cosa immobile sotto un' alternativa, anche a sua scelta, non può domandare alcuna indennità alla comunione, pel motivo di essersi pagata la cosa mobile. XIV, n. 347.

— *Secus* allorchè fosse creditore di un immobile con facoltà pel debitore di liberarsi col pagamento di una somma da lui pagata invece dell' immobile. XIV, n. 348.

— Devesi una indennità al coniuge, che à rinunziato a qualche dritto di servitù mediante una somma o altra cosa, che à portato un profitto alla comunione. XIV, n. 349.

— Ed alla moglie che siasi specialmente obbligata per gli affari della comunione, o come pubblica mercantessa, e che abbia soddisfatto il debito co' suoi beni particolari. XIV, n. 350.

— E ad uno de' coniugi, quando l'altro abbia subito condanne per misfatto, non portante a morte civile, e che sono state soddisfatte dalla comunione. XIV, n. 351.

— Circa all'esercizio delle indennità, v'à una importante differenza tra il marito e la moglie, o loro eredi rispettivamente. XIV, n. 352.

— Le ricompense dovute dalla comunione ai coniugi producono interessi di pieno dritto dal giorno dello scioglimento della comunione. XIV, n. 353.

§ II. — *De' crediti di uno de' coniugi contro l'altro.*

— Quel coniuge, che à pagato un debito, che riguardava personalmente il suo consorte, à un regresso contro di lui. XIV, n. 354.

— Egli è lo stesso se à somministrato i suoi beni per dotare il figlio del consorte, quando non abbia egli donato. XIV, n. 355.

— Ciò si applica puranche al caso, in cui fosse stata dotata una figlia comune. XIV, n. 356.

— Il coniuge, che si è reso garante per la vendita fatta dal consorte, e che sia stato molestato, à similmente un regresso contro di lui. XIV, n. 357.

— Confutazione dell'opinione di un autore, rispetto all'indennità dovuta alla moglie, il cui par-

ticolar danaro sia servito a pagare direttamente un debito dal marito, senza essere entrato di fatto nella comunione. XIV, n. 358 e 359.

— I crediti particolari, che i coniugi possono esercitare l'uno contro l'altro generalmente non producono interesse, che dal giorno della dimanda giudiziale formata dopo lo scioglimento della comunione. XIV, n. 360.

§ III.— *Delle ricompense dovute alla comunione dall'uno o l'altro de' coniugi.*

— Testo dell'art. 1437 c. c., sulle ricompense dovute dall'uno o l'altro coniuge alla comunione. XIV, n. 361.

— Uno de' coniugi non deve far indenne la comunione, per ragion di un debito riguardante immobili, se non quando possedeva ancora questi immobili al tempo del matrimonio. XIV, n. 362.

— Ma se li possedeva, deve far indenne la comunione per tal debito, ancorchè avesse conferito molti mobili. XIV, n. 363.

— E non sarebbe ammesso, per liberarsene, ad abbandonare gli immobili alla comunione. XIV, n. 364.

— Come si regoli la indennità dovuta alla comunione nel caso, in cui il prezzo dell'immobile proprio di un coniuge consistesse in una rendita perpetua rimborsata durante la comunione. XIV, n. 365.

— Il coniuge acquirente di un immobile mediante

una rendita vitalizia, non deve far indenne la comunione per la differenza dell'annualità della rendita co' frutti dell' immobile. XIV, n. 366.

— Se questa rendita vitalizia sia stata affrancata durante il matrimonio, il coniuge debitore non deve per tale oggetto far indenne la comunione, se non quando la rendita sussistesse ancora, non essendo stata affrancata, al dì dello scioglimento della comunione; e come si regoli questa indennità. XIV, n. 367.

— Il coniuge deve puranche fare indenne la comunione per motivo delle ricompense e pareggiamenti di quota, che dovesse per effetti di divisione d'immobili, che possedeva ancora all'epoca del matrimonio, o che abbia diviso durante il matrimonio. XIV, n. 368.

— È dovuta del pari una indennità alla comunione del coniuge, che durante il matrimonio à ricuperato il possesso di un immobile, mediante un'azione di ricompra, o di rescissione, ovvero di una rivocazione, per effetto della quale à dovuto rimborsare qualche somma al terzo. XIV, n. 369.

— Ed a motivo della somma, che à dovuto pagare in esecuzione di una transazione, per effetto della quale à ricuperato o conservato taluni dritti sopra stabili. XIV, n. 370.

— Il coniuge, il cui fondo era gravato da un diritto di usufrutto, il quale è stato affrancato durante il matrimonio, deve una indennità alla comunione, se l'usufrutto sarebbe sussistito ancora al

tempo in cui si è sciolta; e come in simil caso si regoli la indennità. XIV, n. 371.

— E come si regoli puranche allorchè un coniuge si è liberato da una servitù, che gravava un suo fondo. XIV, n. 372.

— Come si regoli quando i tagli di boschi, che doveansi fare durante la comunione non siensi fatti. XIV, n. 373.

— Ed allorchè non abbia ritratto dalle miniere e cave aperte sul fondo d'un coniuge al tempo del matrimonio i prodotti, che potevansi ragionevolmente ritrarre. XIV, n. 374.

— Tre specie di spese possono farsi su i beni de' coniugi con danaro della comunione: come si regoli la indennità per le spese dette *necessarie*. XIV, n. 375.

— E come si regoli per ragione de'pesi imposti da qualche legge sulla proprietà durante il matrimonio. XIV, n. 376.

— In qual caso un coniuge deve far indenne la comunione a cagione delle spese de'giudizî civili. XIV, n. 377.

— Quali sieno le spese dette *utili*, e come si regoli la indennità dovuta da uno de'coniugi alla comunione per ragione di tali spese. XIV, n. 378.

— Come si regoli nel caso, in cui il marito abbia preso una somma dalla comunione per comprare una carica. XIV, n. 379.

— Quali sieno le spese *voluttuose*, ed a che è

soggetto verso la comunione il coniuge, sul cui fondo siensi fatte. XIV, n. 380.

— In taluni casi uno de' coniugi deve far indenne la comunione per motivo della collazione da lui fatta ad un'eredità devolutagli. XIV, n. 381.

— *Quid* nel caso, in cui il coniuge sia legatario di una cosa mobile, e rinunzî al legato per prendere la sua porzione negl'immobili ereditarî, o in senso inverso. XIV, n. 382.

— La comunione à dritto puranche ad una indennità per motivo delle somme da essa pagate per soddisfare i pesi imposti ad una donazione o ad un legato di beni, che sono restati proprî ad uno di essi. XIV, n. 383.

— È dovuta similmente una ricompensa alla comunione per le somme, con cui un coniuge à liberato il suo ascendente, il quale gli à ceduto un immobile durante il matrimonio. XIV, n. 384.

— Del pari che per le ammende incorse dal marito durante la comunione per misfatto non producente morte civile. XIV, n. 385.

— Proposizione generale sopra tutti i casi, in cui può esser dovuta una ricompensa alla comunione da uno de' coniugi. XIV, n. 386.

— Le ricompense dovute da uno de'coniugi alla comunione non producono interessi se non dal giorno dello scioglimento della comunione. XIV, n. 387.

RICONCILIAZIONE

— La riconciliazione de'coniugi sopraggiunta, sia

RICONDUZIONE

— Della tacita riconduzione nel soccio semplice. XVII, n. 286.

RICONOSCIMENTO (di fanciullo)

— Il riconoscimento fatto dalla madre, dopo la morte di suo marito, di un figlio inscritto da principio come nato da genitori ignoti, il quale non abbia possesso di stato, e da lei dichiarato di aver avuto dal suo matrimonio, non prova la filiazione legittima di tale fanciullo. III, n. 125.

— Del riconoscimento de' figli naturali. III, n. 190 e seg.

VED. *Figlio naturale.*

— La legge vieta il riconoscimento de'figli incestuosi o adulterini, e ciò nullameno loro accorda gli alimenti come se fossero riconosciuti. III, n. 195 e seg.

— In qual forma e con quale atto può aver luogo il riconoscimento de' figli naturali? III, n. 210 e 231.

— Degli effetti del riconoscimento volontario o forzato de' figli naturali. III, n. 243 e 265.

— Il riconoscimento d'un figlio naturale può aver luogo dopo la sua morte, se egli abbia lasciati dei figli anche naturali. III, n. 264.

— Nel caso contrario, in generale esso non produrrà alcun effetto. III, n. 265.

RICONOSCIMENTO (di scritture)

— Il riconoscimento di scritture riguardo agli atti in scrittura privata. XIII, n. 117 e 126.

VED. *Atto in scrittura privata.*

che per le istituzioni contrattuali, una legge posteriore che diminuisse la quota disponibile non le altererebbe in modo alcuno. VIII, n. 318.

SEZ. II. — DA CHI POSSA DIMANDARSI LA RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI ECCESSIVE.

— La riduzione delle disposizioni tra vivi può esser dimandata soltanto da coloro, a favor de' quali la legge fa la riserva, ed i loro eredi ed aventi causa. VIII, n. 319.

— Ma non bisogna confondere col dritto di dimandare la riduzione per somministrare la riserva, il dritto di far ridurre disposizioni per causa d'incapacità; come nel caso di quelle di un minore. VIII, n. 320.

— Que'soli eredi, cui la legge fa la riserva, i quali accettino l'eredità, possono dimandare la riduzione, se vi sia luogo. VIII, n. 321.

— I creditori degli eredi, cui la legge riserva una quota di beni possono sperimentare il loro dritto a tal riguardo, e far annullare la rinunzia, che loro pregiudicasse. VIII, n. 322.

— Le disposizioni testamentarie non arrecano alcun pregiudizio al dritto de' creditori del defunto, ed essi possono anche in taluni casi impugnare le donazioni tra vivi. VIII, n. 323.

— I creditori del defunto, profittano anche del dritto di riduzione quando gli eredi, che possono dimandarla abbiano accettata la eredità puramente e semplicemente. VIII, n. 324.

— Ma non ne profittano quando questi medesimi eredi abbiano accettato col beneficio dell'inventario. VIII, n. 325.

— Idea generale del modo, con cui si opera la riduzione. VIII, n. 326.

— Caso, nel quale un donatario può difendersi da una riduzione contro di lui dimandata, opponendo quella, che deve esercitarsi contra un altro, benchè la donazione di quest'ultimo sia anteriore. VIII, n. 327.

— Testo dell' art. 918 c. c. Conseguenze delle diverse disposizioni di questo articolo. VIII, n. 328 e 329.

SEZ. III. — FORMAZIONE DELLA MASSA.

— Testo dell' art. 922 c. c. VIII, n. 330.

— Si comprendono i crediti nella massa de' beni, per calcolare la quota disponibile. VIII, n. 331.

— A meno che i debitori non siano insolvibili. VIII, n. 332.

— Il debito dell' erede a riserva verso il defunto entra pure nella massa, come il suo credito la diminuisce, quantunque avesse accettato puramente e semplicemente l'eredità. VIII, n. 333.

— Riunisconsi fittiziamente i beni donati tra vivi a quelli, che esistono in tempo della morte. VIII, n. 334.

— Questa riunione fittizia si fa secondo lo stato de' beni all' epoca della loro donazione, e del loro

sizione sia di un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui valore si pretende che ecceda la disponibile. VIII, n. 345.

— *Quid* se gli eredi non sieno di accordo intorno alla scelta di uno de'due periti, che la legge dà in tal caso per ridurre la disposizione? VIII, n.346.

— In parecchie circostanze è forza di stimare qual esser possa il valore della rendita vitalizia o dell'usufrutto, benchè i compilatori del Codice abbian voluto evitare questa stima. VIII, n. 347.

— Il Codice non stabilisce alcuna regola di valutazione: rimessione circa a tale oggetto. VIII, n. 348.

SEZ. IV. — COME SI ESERCITI LA RIDUZIONE, O SU QUALI DISPOSIZIONI DEBBA CADERE IN PREFERENZA.

— La riduzione si fa primieramente, se vi sia luogo, sulle disposizioni testamentarie. VIII, n.349.

— In caso d'insufficienza de' beni liberi lasciati in morte per somministrare riserve, la riduzione si fa sulle donazioni tra vivi, a principiare dall'ultima, e risalendo alle più antiche successivamente, secondo l'ordine delle date. VIII, n. 350.

— Quando l'accettazione della donazione sia avvenuta con atto segnato, conviene attenersi alla data dell'atto di notificazione dell'accettazione. VIII, n. 351.

— Due donazioni fatte ed accettate col medesi-

mo atto subirebbero la riduzione nella proporzione del loro rispettivo valore. VIII, n. 352.

— Se due atti di donazione sieno avvenuti nello stesso giorno senza esprimersi *prima o dopo mezzogiorno*, debbono assolutamente considerarsi come aventi la stessa data. VIII, n. 353.

— *Secus* se uno degli atti esprima di essere stato fatto il mattino, e l'altro di essere stato fatto la sera. VIII, n. 354.

— Devesi riguardare come donazione tra vivi qualunque disposizione irrevocabile, quantunque ne fosse riportata l'esecuzione al giorno della morte del donante; adunque seguesi benanche a loro riguardo l'ordine delle date nell'esercizio della riduzione. VIII, n. 355.

— Avvien lo stesso riguardo alle istituzioni contrattuali, non ostante la facoltà, che à il donante di disporre de' beni a titolo oneroso. VIII, n. 356.

— Le donazioni fatte tra coniugi durante il matrimonio, quantunque qualificate tra vivi, sono sempre riducibili prima delle altre donazioni, quando anche le medesime fossero posteriori. VIII, n. 357.

— Lo stesso dicasi della cosa, di cui il donante per contratto di matrimonio, riserbossi la facoltà di disporre: essa è colpita dalla riduzione prima delle donazioni posteriori. VIII, n. 358.

— Testo dell'art. 924 c. c. VIII, n. 359.

— La riduzione sulle disposizioni testamentarie si fa *pro rata* senza distinzione tra i legati univer-

sali ed i legati particolari, e senza riguardo pure alla data de' diversi testamenti, salva la rivocazione delle disposizioni antiche per effetto delle nuove. VIII, n. 360.

— Quando il testatore abbia espressamente dichiarato di essere sua volontà che il tale legato fosse soddisfatto in preferenza, questo legato è ridotto soltanto in caso d'insufficienza degli altri. VIII, n. 361.

— Facendo il Codice cader per massima la riduzione sui legati particolari come sugli universali, *pro rata*, introduce un dritto nuovo. VIII, n. 362.

— Applicazione di questo dritto, e conciliazione dell'art. 1009 c. c. coll'art. 226 c. c. VIII, n.363.

— L'art. 926 non è applicabile al caso, in cui il testatore abbia legato la sua *disponibile* con modo universale, e fatto legati particolari: la disponibile si trova allora virtualmente diminuita del valore di questi legati. VIII, n. 364.

— Ma nel caso dell'art. 926 c. c.. i legati di corpi certi ed anche di cose indivisibili, sono ugualmente soggetti alla riduzione *pro rata*, se il testatore non abbia espressa contraria volontà. VIII, n. 365.

— Come si operi la riduzione in queste specie di legati. VIII, n. 366.

SEZ. V.— DELL' IMPUTAZIONE SULLA RISERVA.

— L'erede, cui la legge fa la riserva, imputa in questa ciò, che abbia ricevuto a titolo di semplice anticipazione di eredità. VIII, n. 367.

— Quel, che abbia ricevuto a titolo di precapienza, s'imputa sulla porzione disponibile ; ed anche l'anticipazione di eredità s'imputa sulla disponibile quando il donatario rinunzî alla eredità. VIII, n.368.

— Ma il padre di famiglia potè in quest' ultimo caso disporre ancora di ciò, che il rinunziante avrebbe avuto nella riserva se si fosse qualificato erede. VIII, n. 369.

SEZ. VI. — DELL'AZIONE PER RIDUZIONE, DE' SUOI EFFETTI ANCHE RIGUARDO A' TERZI E DELLA SUA DURATA.

— L'azione di riduzione può essere esercitata in via di rivendicazione contra i terzi detentori degl' immobili donati, nello stesso ordine che contra i donatarî medesimi, e previa escussione de' loro beni. VIII, n. 370.

— Seguesi l'ordine delle date dalle alienazioni, cominciando dalla più recente. VIII, n. 371.

— Quando i donatarî abbiano alienato i beni sottoposti alla riduzione possono impedire la rivendicazione, pagandone il valore. VIII, n. 372.

— I terzi acquirenti lo possono del pari. VIII, n. 373.

— La escussione de' beni de' donatarî prima d'im-

pugnare i terzi detentori degl'immobili è di dritto, e non un beneficio: conseguenza. VIII, n. 374.

— A principiar da qual'epoca i donatarî restituiscono i frutti? VIII, n. 375.

— Da quando sono essi dovuti da' terzi acquirenti? VIII, n. 376.

— Gl'immobili ricuperati per effetto della riduzione lo sono franchi e liberi da tutti i pesi creati dai donatarî o loro aventi causa. VIII, n. 377.

— L'azione di riduzione è personale contra i donatarî e loro eredi: essa non è sottoposta ad altro se non alla prescrizione di anni trenta, computabili dalla morte del donante. VIII, n. 378.

— Ma i terzi acquirenti potrebbero prescrivere con dieci o venti anni computabili da quest'epoca. VIII, n. 379.

RILASCIO (per effetto d'ipoteca)

— Nelle rendite prediali create prima del Codice, il conduttore, che non si obbligò personalmente, può ancora al presente esimersi dal somministrare la rendita, rilasciando lo stabile. IV, n. 143.

— Testo degli art. 2172, 2173 e 2174 c. c., circa al rilascio per effetto d'ipoteca. XX, n. 251, 252, 253.

— Nel caso, in cui il contratto dichiarasse che il terzo possessore sia tenuto di adempiere le formalità della purgazione delle ipoteche. XX, n. 254 e seg.

— Che mai debba fare riguardo al suo venditore e riguardo a' creditori, il possessore che rilascia,

perchè essi abbiano ad opporsi al rilascio, se competa. XX, n. 265.

— Se il possessore, il quale abbia rilasciato non possa riprendere l'immobile se non a condizione di pagar prima il debito e le spese? E se con riprendere l'immobile, non si reputi obbligato personalmente verso il creditore, il quale aveva agito giudiziariamente, in modo che per riguardo a lui la mancanza di rinnovamento della inscrizione fra dieci anni trascorsi dal rilascio, non operi alcuna perenzione dell'inscrizione? Decisione affermativa sull'ultimo punto, e negativa sul primo. XX, n. 266.

RIMESSIONE

SEZ. I. — DELLA RIMESSIONE DEL DEBITO.

— La rimessione del debito dell'erede fatta dal defunto è puranche una liberalità, e devesi ugualmente conferire: come possa provarsi. VII, n. 309 e 310.

— La rimessione del debito è soggetta ad esser rivocata per sopravvenienza di figli? VIII, n. 593.

— A chi mai, se al gravato o ai chiamati, giovino le rimessioni di debiti fatte al primo dai creditori della sostituzione? IX, n. 612.

— La rimessione fatta ad uno de' debitori giova agli altri, ammenochè il creditore non abbia riservato i suoi dritti contro di essi; effetto di tale riserva. XI, n. 224 e 226.

— Ma la rimessione fatta mediante accordo non

giova ai condebitori del fallito, abbenchè non vi sia stata espressa riserva a loro riguardo. XI, n. 225.

— La rimessione del debito è anche un modo di estinguere le obbligazioni; essa può farsi con testamento, ed allora è un vero legato, o mediante convenzione espressa o tacita. XII, n. 336.

— Il dritto romano faceva una importante distinzione tra la rimessione operata col modo della *accettilazione*, e quella fatta con *semplice patto*: tale distinzione non è conosciuta nel nostro dritto. XII, n. 337.

— Il mutuo dissenso delle parti risolve anche i contratti sinallagmatici, importante distinzione, circa a tal punto, tra il dritto attuale e il dritto antico. XII, n. 338.

— Taluni contratti si sciolgono anche con la volontà di una sola delle parti. XII, n. 339.

— Punti da esaminarsi sulla materia della rimessione del debito. XII, n. 340.

— La rimessione è una vera liberalità, allorchè non à per causa talune circostanze che potrebbero farla riguardare come un accordo tra le parti. XII, n. 341.

— Laonde i minori non emancipati e gl'interdetti non possono fare alcuna rimessione. XII, n. 342.

— Generalmente avvien lo stesso de'minori emancipati e delle persone sottoposte all'assistenza di un consulente giudiziario. XII, n. 343.

— Parimenti delle donne maritate non autorizza-

te in debito modo, abbenchè separate di beni. XII, n. 344.

— Nondimeno un morto civilmente può fare, e soprattutto ricevere una semplice rimessione del debito. XII, n. 345.

— L'amministratore de' beni di una persona non à, in generale, qualità per fare rimessione. XII, n. 346.

— *Secus* nel caso di un accordo fatto con un debitore fallito. XII, n. 347.

— Rinvio circa alla rimessione fatta da uno dei creditori solidali. XII, n. 348.

— Colui, che viene semplicemente indicato per ricevere il pagamento pe 'l creditore, non può fare rimessione. XII, n. 349.

— Per potere ricevere una rimessione gratuita, bisogna esser capace in generale, di ricevere dal creditore a titolo gratuito. XII, n. 350.

— Applicazione della regola ai medici, e chirurgi ed uffiziali di sanità, i quali àn curato il loro creditore durante la malattia, di cui è morto, e che à lor fatto rimessione nel corso di essa. XII, n. 351.

— Ed al figlio naturale riconosciuto, ed al coniuge, debitori del creditore. XII, n. 352.

— La rimessione fatta a colui, che sia divenuto erede del creditore, anche per accordo, và soggetta a collazione nella successione. XII, n. 353.

— Essa è soggetta puranche a rivocazione per sopravvegnenza di figli. XII, n. 354.

— Potrebbe eziandio essere soggetta alla riduzione per completare le riserve. XII, n. 355.

— E, secondo le circostanze, all'azione di rivocazione per causa d' ingratitudine. XII, n. 356.

— È mai necessario, perchè la rimessione produca il suo effetto, che il debitore l' abbia accettata, almeno tacitamente? Sì, secondo l' autore: discussione. XII, n. 357.

— La rimessione può farsi sotto condizione, o puramente e semplicemente, in parte non meno che per lo intero. XII, n. 358.

— Quando il debito sia condizionale, la rimessione lo è anch'essa tacitamente. XII, n. 359.

— Non è di rigore che il titolo sia restituito al tempo medesimo in cui vien fatta la rimessione del debito, salvo al debitore il provarla coi mezzi di dritto. XII, n. 360.

— La volontaria restituzione al proprio debitore del titolo originale del credito sotto firma privata, fà pruova della liberazione, abbenchè il titolo non contenga una dichiarazione di discarico. XII, n. 361.

— Quando il titolo sia in potere del debitore si presume esser ciò derivato da una rimessione volontaria fattagli dal creditore, salva la pruova dei fatti capaci di stabilire il contrario. XII, n. 362.

— La tradizione del titolo fatta dal creditore al tempo, che riceve il pagamento, à minor forza per provare che lo à ricevuto, che negli altri casi: ciò che deve fare il creditore in simil caso. XII, n. 363.

— Facendo l' art. 1282 c. c., risultare la pruova

della liberazione dalla tradizione del titolo originale in scrittura privata fatta dal creditore al debitore, non esprimesse se ciò sia a titolo di pagamento oppure di rimessione, e tuttavolta la distinzione è importante in molti casi. XII, n. 364.

— La tradizione volontaria della prima copia autentica in forma esecutiva della scrittura di obbligo fà presumere la rimessione del debito o il pagamento, senza pregiudizio della pruova in contrario. XII, n. 365.

— La tradizione di una semplice spedizione o copia non rilasciata in forma esecutiva, non à lo stesso. XII, n. 366.

— La tradizione della scrittura originale sotto firma privata, o della copia suddetta ad uno de' debitori solidali, produce lo stesso effetto a vantaggio degli altri debitori. XII, n. 367.

— La restituzione del pegno non basta per far presumere la rimessione del debito. XII, n. 368.

—La mancanza di riserva di un debito nella quietanza, che il creditore rilascia di un altro debito, non forma presunzione della rimessione o del pagamento del primo. XII, n. 369.

— Il concorso delle circostanze mentovate nella legge *Procula,* 26, ff. *de probat. et præsumpt.,* non formerebbe presentemente che una di quelle presunzioni abbandonate alla saggezza del magistrato, e delle quali egli potrebbe soltanto valersi nei casi in cui la legge ammette le pruove testimoniali. XII, n. 370.

— La rimessione o liberazione convenzionale a

vantaggio di uno de' debitori solidali libera gli altri, ammenochè il creditore non abbia espressamente riservato i suoi dritti contra di essi. XII, n. 371.

— Ed anche, in quest'ultimo caso, non può più dimandare il debito, se non dedotta la parte di colui, al quale à fatto la rimessione, e quella che avrebbe dovuto soffrire nelle insolvibilità, se ve n'erano. XII, n. 372.

— La rimessione o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fideiussori, quando anche posteriormente egli avesse rinunciato al benefizio della liberazione. XII, n. 373.

— Quella accordata al fideiussore non libera il debitore principale. XII, n. 374.

— Quella accordata ad uno de'fideiussori non libera gli altri, se non tuttavia per la parte del confideiussore liberato. XII, n. 375.

— La rimessione fatta al debitore fallito con un regolare accordo non giova ai fideiussori: antico dritto poco determinato sopra tal punto. XII, n. 376.

— Avvien diversamente della rimessione fatta fuori il caso di un accordo, e per la stessa ragione, nel dritto attuale, di quella fatta in un trattato qualunque con una persona non commerciante. XII, n. 377.

— Nel caso di un accordo, il fideiussore che è stato costretto a pagare anche la parte rimessa, à mai un' azione di regresso contra il debitore per

questa medesima parte? La quistione giudicata negativamente con arresto di cassazione. XII, n. 378.

— Ciò che il creditore à ricevuto da un fideiussore per la liberazione della cauzione deve portarsi in discarico del debitore principale: vizio di questa disposizione nella soverchia sua generalità. XII, n. 379.

SEZ. II. — DELLA RIMESSIONE DELLA DOTE FATTA DOPO IL CONTRATTO DI MATRIMONIO E PRIMA DELLA CELEBRAZIONE.

— La rimessione della dote così fatta nell' intervallo tra il contratto di matrimonio e la celebrazione, non è valida se non sieno state adempite alcune formalità. XIV, n. 61, 64.

SEZ. III. — DELLA CONSEGNA DEI TITOLI.

— Il venditore deve consegnare i titoli di proprietà al compratore che deve far di sua parte le spese dell' atto di vendita, e delle due minute, e copie di prima edizione. XVI, n. 123.

— La liberanza tra il cedente e il cessionario si esegue con la consegna del titolo. XVI, n. 123.

RIMUNERATORIA (disposizione)

— Dei legati rimuneratorî, o fatti con espression di causa. IX, n. 334, 341.

— Le donazioni rimuneratorie son soggette a rivocazione per causa d' ingratitudine? Distinzione a farsi. VIII, n. 567.

RINUNZIA

CAPITOLO I.

DELLA RINUNZIA ALLA EREDITÀ.

§ I. — *Condizioni e formalità richieste per la validità della rinunzia.*

— Il Codice stabilisce che la rinunzia ad una eredità non si presume. In alcune consuetudini l' accettazione nemmeno si presumeva ; conseguenze. VI , n. 469.

— Conseguenza delle regole del Codice circa alle spese di procedura dirette contra l'erede dopo il termine per fare inventario e deliberare. VI , n. 470.

— Enumerazione delle condizioni richieste per la validità della rinunzia. VI , n. 471.

— Deve farsi nella cancelleria del Tribunale , nella cui giurisdizione siasi aperta la successione. VI , n. 472.

— Non può farsi se non da quello, ch'è nel grado chiamato dalla legge , e soltanto dopo l' apertura della successione : antico dritto francese su quest' ultimo punto. VI , n. 473.

— Combinazione delle regole del Codice sul divieto di rinunziare ad una successione futura , e fare alcun patto circa simile successione futura , e quelle del dritto romano. VI , n. 474.

*

— Queste regole tuttavolta soffrono ancor presentemente una leggiera modificazione in due casi. VI, n. 475.

— La rinunzia deve farsi da chi è capace di disporre de' suoi dritti, o dal suo rappresentante. VI, n. 476.

— Deve essere pura e semplice, e dell' intero dritto del rinunziante: conseguenza. VI, n. 477.

— Fa d' uopo che la eredità non sia stata già accettata, salvo il caso, in cui l' erede fosse stato restituito dalla sua accettazione. VI, n. 478.

— L' erede, che abbia sottratto o nascosto cose dell' eredità è decaduto dalla facoltà di rinunziare, e vien privato della sua parte nelle cose sottratte o nascoste. VI, n. 479.

— *Secus* se fosse un minore, anche *capax doli*; ma in tal caso potrebb' esser condannato a perdere la sua porzione nelle cose sottratte. VI, n. 480.

— Quando il maggiore, che à sottratto qualche cosa sia il solo erede, la sua pena si riduce ad essere erede puro e semplice, malgrado la sua rinunzia. VI, n. 481.

— Se l' erede avesse sottratto talune cose dopo legale rinunzia, non potrebbesi pretendere essere con ciò divenuto erede puro e semplice. VI, n. 482.

— È d' uopo che la facoltà di rinunziare non sia prescritta: testo dell'art. 789 c. c., che diè luogo a molte interpretazioni. VI, n. 483.

— Prima interpretazione ed obbiezioni. VI, n. 484, 486.

— Modificazioni di questa ultima interpretazione. VI, n. 487.

— Altra interpretazione, la quale è forse più uniforme, se non alla lettera della legge, almeno al suo spirito. VI, n. 488.

§ II. — *Degli effetti della rinunzia.*

— L'erede, il quale rinunzia, si reputa di non essere mai stato erede. VI, n. 489.

— La parte del rinunziante si accresce ai suoi eredi, e se sia solo nel suo grado, l'eredità è devoluta al grado susseguente. VI, n. 490.

— La parte del rinunziante si accresce agli eredi della sua linea, sol quando la successione si divide per linee. VI, n. 491, 492.

— Come à luogo l'accrescimento tra i figli del defunto, quando uno o molti rinunziano? VI, n. 493.

— Come à luogo allorchè la successione sia deferita a' fratelli o sorelle germani o discendenti di essi? VI, n. 494.

Come à luogo quando l'eredità sia deferita ai fratelli e sorelle di differenti qualità? VI, n. 495, 498.

— Come à luogo quando vi sieno figli legittimi e figli naturali? IV, n. 499.

— Ed allorchè vi sieno ascendenti, o fratelli o sorelle, ovvero altri parenti e figli naturali? VI, n. 500.

— Gli eredi della linea, cui appartiene un erede, il quale rinunzia non sono obbligati a fare la collazione, nè a soffrire l' imputazione sulla parte della loro linea, di ciò che ricevè dal defunto. VI, n. 501.

— I coeredi, a cui vantaggio à luogo il dritto di accrescimento, non possono rifiutarlo. VI, n. 502.

— La rinunzia regolarmente fatta è in generale irrevocabile; limitazioni, che soffre la regola. VI, n. 503.

— Quali sieno in generale coloro, che possono avere interesse a non riconoscere la rinunzia quando vi sia stata accettazione. VI, n. 504.

— L'erede, il quale à rinunziato può ancora accettare, purchè non ne fosse prescritta la facoltà, e la eredità non fosse stata accettata da altri, i quali avessero avuto il dritto di accettare pel suo rifiuto. VI, n. 505.

— Era contrario puranche sotto altro aspetto: quando un minore aveva rinunziato, sebbene un altro avesse già accettato al suo rifiuto, tal minore poteva ancora farsi restituire contro la sua rinunzia e *secus* vigente il Codice civile. VI, n. 506.

— Conseguenza della regola che l'erede, il quale à rinunziato, non può accettare se non quando la successione non sia stata accettata ancora da altri eredi. VI, n. 507.

— L'erede, il quale riprenda la eredità deve rispettare tutto ciò, che sia stato validamente fatto

nel tempo che essa fu giacente: conseguenza circa alla prescrizione. VI, n. 508.

— Il curatore nel tempo che essa fu giacente, se ne fu nominato alcuno, deve render conto della sua amministrazione all'erede, che à ripreso alla eredità. VI, n. 509.

— I creditori di colui, che rinunziò in danno dei loro dritti, possono farsi autorizzare dal magistrato ed accettare in sua vece, sino alla concorrenza della somma de' loro crediti. VI, n. 510.

— Non devesi ricercare se la rinunzia sia stata fatta colla mira di frodare i creditori: basta che per se stessa loro apporti effettivamente alcun pregiudizio. VI, n. 511.

— I creditori posteriori alla rinunzia non possono impugnarla; ed in taluni casi i creditori precedenti non potrebbero farlo. VI, n. 512.

— Que' soli creditori del rinunziante, cui nuocesse la rinunzia si distribuiscono il prodotto dei beni della sua parte nell'eredità. VI, n. 513.

— Coloro, che non posseggono alcun atto avente già data certa nel momento della rinunzia possono essere esclusi dalla distribuzione. VI, n. 514.

— Se il rinunziante fosse stato obbligato alla collazione nel caso, in cui avesse accettato i creditori che impugnano la sua rinunzia vi sarebbero puranche tenuti per via d'imputazione. VI, n. 515.

— I coeredi similmente non abbandonano i beni della porzione del rinunziante, che fatta deduzione di ciò, che doveva sopportare nei debiti e legati,

e solamente sino alla concorrenza della somma dei dritti del creditore. VI, n. 516.

— I coeredi possono escludere la dimanda dei creditori del rinunziante, pagandoli: posson ancor dimandare che la sua insolvibilità sia loro giustificata. VI, n. 517.

— Come procedono i creditori, che impugnano la rinunzia. VI, n. 518.

— Quando la eredità non sia stata ancora accettata dagli altri eredi, qualunque sieno i creditori del rinunziante, possono sperimentarsi i suoi dritti, riprendere l'eredità in sua vece e luogo. VI, n. 519.

— Avvien lo stesso se l'erede debitore non abbia ancora rinunziato, ed i suoi creditori possono provocare la divisione de' beni. VI, n. 520.

— Il figlio, che rinunzia alla successione, non à dritto a pretender la riserva? VIII, n. 291 e seg.

— Coloro che rinunziano sono contati nel calcolo della quota disponibile. VIII, n. 298 e seg.

VED. *Quota disponibile, riserva.*

CAPITOLO II.

DELLA RINUNCIA ALLA COMUNIONE.

SEZ. I. — DELLA RINUNCIA ALLA COMUNIONE DA PARTE DELLA MOGLIE O DE' SUOI EREDI.

— Nè il marito nè i suoi eredi possono rinunciare alla comunione. XVI, n. 435, 450.

SEZ. II. — DELLE FORMALITA' RICHIESTE PER RINUNCIARE ALLA COMUNIONE.

—La moglie superstite, che voglia conservar la facoltà di rinunciare, deve estendere inventario. XIV, n. 451.

— À tre mesi per fare inventario e quaranta giorni per deliberare, computabili dal compimento dell' inventario, se sia stato compito prima de' 3 mesi. XIV, n. 452.

— Essa può, secondo le circostanze, ottenere una proroga del termine per fare inventario, in contraddittorio cogli eredi del marito, o questi debitamente chiamati. XIV, n. 453.

— Quando anche non abbia fatto la sua rinuncia ne sudetti termini, non à perduto dritto a rinunciare, se non siasi ingerita ne' beni ed abbia fatto inventario; ma sopporta le spese fatte contro di essa sino alla sua rinunzia. XIV, n. 454.

— Se muoia prima della scadenza de' trè mesi senz' aver fatto l'inventario, i suoi eredi ànno un nuovo termine di tre mesi per farlo, a computare dalla sua morte, e quaranta giorni per deliberare. XIV, n. 455.

— I suoi eredi possono rinunziare al par di lei. XIV, n. 456.

— Le medesime regole sono applicabili puranche alla moglie degl' individui morti civilmente, ed a

computare dal giorno, in cui siasi incorso nella morte civile. XIV, n. 457.

— La moglie divorziata o separata personalmente non à bisogno di fare inventario per rinunciare alla comunione. XIV, n. 458.

— Lo stesso avviene della moglie separata di beni soltanto. XIV, n. 459.

— Nel caso di scioglimento della comunione per effetto della morte naturale o civile della moglie, i suoi eredi possono rinunciarvi, fra i termini e colle forme dalla legge prescritte alla moglie superstite. XIV, n. 460.

— I creditori della moglie possono impugnare la rinuncia da lei fatta in frode de' loro dritti, ed accettare in proprio nome la comunione sino alla concorrente quantità de' loro crediti. XIV, n. 461.

— È mai necessario a tal' uopo ch' essi provino di averli la moglie voluto frodare, ovvero basta che essa abbia loro arrecato danno mediante la sua rinunzia? La legge deve intendersi in quest' ultimo senso. XIV, n. 462.

— I creditori particolari degli eredi della moglie possono similmente impugnare la rinunzia fatta da' loro debitori in danno de' proprî dritti. XIV, n. 463.

— Come si proceda allorchè la moglie, che rinunciò in danno de' suoi creditori, abbia stipulato di riprendere i beni da lei conferiti in caso di rinunzia. XIV, n. 464.

— Testo dell' art. 1465. Come debba esso inten-

dersi per ciò chè riguarda gli alimenti accordati alla moglie ed a' suoi domestici, a conto della comunione durante i tre mesi per fare inventario, o i quaranta giorni per deliberare. XIV, n. 465 e 466.

— Non debbonsi gli alimenti ai figli della vedova nati da anteriore matrimonio. XIV, n. 467.

— Osservazioni sull' abitazione della moglie durante questi termini. XIV, n. 468.

— Le spese del lutto della moglie sono a carico degli eredi del marito, anche quando ella rinuncia alla comunione. XIV, n. 469.

SEZ. II. — DEGLI EFFETTI DELLA RINUNCIA ALLA COMUNIONE.

— La moglie, che rinuncia perde ogni specie di dritti sulla comunione: essa ricupera solamente la biancheria e gli abiti necessarî per la propria persona. XIV, n. 507.

— Anticamente non poteva anche in generale ricuperare dalla comunione che un semplice corredo. XIV, n. 508.

— Il Codice è più liberale, accordandole il diritto di ricuperare la biancheria e gli abiti necessarî alla propria persona indistintamente. XIV, n. 509.

— Ma non i diamanti e le gioie. XIV, n. 510.

— La rinuncia alla comunione dà alla moglie il mezzo come sperimentare il dritto di riprendere ciò, che abbia conferito, qualora se lo abbia riservato col contratto di matrimonio. XIV, n. 511.

— Ciò che riprenda la moglie, la quale rinuncia alla comunione, anche fuori il caso di tali convenzioni. XIV, n. 512.

— Sopra che sperimentarsi il dritto di riprendere ciocchè conferì? XIV, n. 513.

— Ella è esente da ogni contribuzione ai debiti della comunione. XIV, n. 514.

— Per sicurezza del dritto di ricupero, la moglie à ipoteca sopra i beni del marito, disposizioni dell' art. 2135 per ciò che la riguarda. XIV, n. 515.

— In caso di rinuncia à pure ipoteca sopra gli acquisti della comunione, benchè alienati o ipotecati dal marito durante il matrimonio: controvertito e discussione. XIV, n. 516.

— Della surrogazione all' ipoteca della moglie a vantaggio de' terzi. XIV, n. 517.

— Disposizioni degli art. 1498 e 1098 c. c. insiem combinati pel caso, in cui uno de' coniugi, o entrambi, avessero figli di un precedente matrimonio. XIV, n. 518 e 526.

Ved. *Comunione*, sez. IX.

— Per massima la moglie, che rinunzia perde i suoi dritti alla prededuzione convenzionale, se non vi à stipulazione in contrario. XV, n. 185 e seg.

CAPITOLO III.

DELLA RINUNZIA A SOCIETA.

— Dei casi, in cui uno dei soci può rinunciare alla società di cui fà parte, o come si fà cotesta rinuncia. XVII, n. 475, 477.

CAPITOLO IV.

DI DIVERSE RINUNZIE.

— L' usufruttuario capace di disporre de'suoi diritti può rinunciare all' usufrutto, ma i suoi creditori possono attaccare la rinuncia fatta in loro pregiudizio, s' essi sono anteriori. IV, n. 698 e 704.

— Della rinuncia alla prescrizione. XXI, n. 104, 133.

Ved. *Prescrizione*, cap. I, sez. II.

— La rinuncia alla prescrizione fatta da uno de' debitori solidali non nuoce agli altri, e quella fatta dal debitore non nuoce al suo fideiussore. XXI, n. 155, 156.

RIPARAZIONE

— Delle riparazioni a peso dell' usufruttuario, e di quelle a peso del nudo proprietario. VI, n. 614, 630 e 639.

— Il nudo proprietario non può essere costretto

dall'usufruttuario a fare le grosse riparazioni, nè al principio, nè durante il tempo dell'usufrutto a meno che il suo titolo non ve l'obblighi, ed in tal caso egli può ancora liberarsene, abbandonando la cosa. IV, n. 615 e seg.

— La comunione è tenuta a tutte le riparazioni senza distinzione, da farsi ai beni proprî dell'uno o dell'altro coniuge. XIV, n. 269, 261.

— Il marito è tenuto, riguardo ai beni *dotali* a tutti gli obblighi dell'usufruttuario. XV, n. 459.

— Conseguenze riguardo alle riparazioni di manutenzione da farsi ai beni dotali. XV, n. 460.

— E alle grosse riparazioni cagionate dalla mancanza di manutenzione. XV, n. 461.

— La riparazione e la ricostruzione di muro intermedio sono a peso dei comproprietarî. V, n. 317.

— In qual caso e come uno dei vicini può esimersi da cotesto uso. V, n. 318, 320.

— Come ricadono le spese di riparazioni o ricostruzione, allorchè diversi piani d'una casa appartengono a molti divisamente. V, n. 339, 347.

Ved. *Piano*.

— Le spese fatte per la conservazione d'una cosa son privilegiate. Rango di cotesto privilegio. XIX, n. 406 e seg.

Ved. *Privilegio*, cap. II, sez. II, § 3.

RIPARAZIONI LOCATIVE

— L'inquilino è tenuto alle riparazioni locative o sia di piccola manutenzione, eccetto clausola in

contrario: le principali di queste riparazioni. XVII, n. 164.

— Non v' è tenuto allorchè sono l' effetto della vetustà o di una forza irresistibile. XVII, n. 169.

— Non è tenuto allo spurgamento de' pozzi e delle latrine, eccetto clausola in contrario. XVII, n. 166.

RIPETIZIONE

— Ciò, ch' è stato pagato senz' esser dovuto, è soggetto a ripetizione: a peso di colui, che à pagato il provare che non eravi punto debito. XII, n. 10, 13.

— Differenza importante tra le azioni di ripetizione, e quelle di nullità o di rescissione riguardo alla loro durata. XII, n. 590.

— L' acquirente evinto à egli un' azione di ripetizione contra i creditori, o altri che àn preso il prezzo dell'aggiudicazione. XVI, n. 266, 262, 265.

— In fatto di debiti di gioco o di scommessa, nel caso stesso, in cui la legge non accorda alcuna azione, colui che à perduto non può ripetere ciò, che à volontariamente pagato, ammenochè non vi sia stato dolo o soverchieria. XVIII, n. 115.

RIPRENDERE (dritto di)

— In qual ordine e come si esercitano i dritti di riprendere e le prelevazioni dovute a ciascun coniuge sulla comunione; e da quando decorrono gl' interessi. Distinzione su quest' ultimo soggetto, riguardo ai creditori personali di uno de' coniugi contro l'altro. XIV, n. 471 e seg.

— In che consiste il dritto di riprendere che la moglie, che rinuncia, o i suoi eredi possono sperimentare? In che si preleva? XIV, n. 507, 517.

VED. *Prelevazioni*, *Divisione*, cap. III. Rinunzia, cap. 1.

VED. pure *Riprendere ciò che fù conferito* (clausola di) *franco e libero* (clausola di)

RIPRENDERE CIÒ CHE FÙ CONFERITO (clausola di)

— La moglie può stipulare la facoltà di riprendere quanto fù da lei conferito, nel caso che rinunci alla comunione. XV, n. 137.

— Questo ricupero si esegue, fatta deduzione dei debiti della moglie pagati dalla comunione XV, n. 138.

— Siffatta clausola è contraria alla natura del contratto di società: motivi che la fecero ammettere in favore delle moglie. XV, n. 139.

— Sua origine. XV, n. 140.

— Essa si limita alle persone ed alle cose, che vi furono espresse: applicazione di questa regola riguardo alle cose. XV, n. 141.

— Ripartizione dei debiti della moglie tra lei e la comunione, quando ella stipulò la facoltà di riprendere soltanto talune cose. XV, n. 142.

— Diverse clausole, e loro estensione circa alle cose, che vi son comprese. XV, n. 143, 144.

— Debiti della moglie nei casi di queste diverse clausole. XV, n. 145.

— La facoltà di riprendere i mobili che perverranno per crediti non comprende in generale quelli

che perverranno per donazione o legato. XV, n. 146.

— La facoltà di riprendere quelli, che perverranno per donazione, non comprende quelli che pervengono per successione, ma comprendono quelli derivanti per via di legato. XV, n. 147.

— La facoltà accordata alla moglie non si estende ai figli, e quella accordata ai figli non si estende agli ascendenti o ai collaterali. XV, n. 148.

— Quella accordata ai figli da nascere dal matrimonio non si estende ai figli, che la moglie avesse da un primo letto, ma costoro ne profittano col mezzo de' loro fratelli: sviluppamento di tali proposizioni. XV, n. 149.

— Se nel caso della clausola, *la futura sposa superstite potrà rinunziare alla comunione, e ciò facendo, riprende tutto quanto à conferito*, la moglie abbia ugualmente questo dritto, allorchè la comunione si disciolga per effetto della separazione della persona o de' beni. XV, n. 150.

— E se nel caso di tal clausola la moglie sopravviva, ma muoia senza aver accettato nè rinunziato, i suoi eredi ànno il diritto di sperimentare le ragioni di ricupero, rinunziando? Sì. XV, n. 151.

— Essi lo avrebbero ugualmente, quantunque la comunione si fosse disciolta per effetto della separazione di persona o di beni. XV, n. 152.

— In tai casi se gli eredi della moglie non sono di accordo per accettare o rinunziare, allora si applica l' art. 1475 c. c. XV, n. 153.

— Se fosse detto : *In caso di premorienza del marito, la moglie ed i suoi figli, rinunciando alla comunione, riprenderanno ec. ec.*, i figli in caso di premorienza della loro madre, possono essi sperimentare il dritto di ricupero? Sì. XV, n. 154.

— Diversamente sarebbe se i figli non fossero stati mentovati nella clausola; ammenocchè ancora non si fosse dato luogo al dritto in persona della loro madre, la quale era sopravvissuta al marito. XV, n. 155.

— Queste espressioni: *La futura sposa e suoi figli potranno ec., la futura sposa ed i suoi ec.* s'intendono di tutta la discendenza della moglie. XV, n. 156.

— Sotto il nome *di figli*, senza espressioni ristrettive, sono compresi anche i figli di un precedente matrimonio. XV, n. 157.

— Nella clausola *la moglie e suoi eredi collaterali riprenderanno ec.*, i figli sono implicitamente compresi: controvertito. XV, n. 158.

— Gli ascendenti vi son forse compresi, come sosteneva Pothier? XV, n. 159.

— In quella in cui vengono nominati anche i collaterali, non si trovano compresi lo stato o i legatari. Secus se fosse detto : *la moglie e suoi successori* ec. XV, n. 160, 161.

— Il figlio naturale non sarebbe compreso sotto il nome *di eredi*, ma lo sarebbe sotto quello di *successori*. XV, n. 162.

— E se il dritto si fosse devoluto alla moglie,

i suoi successori di qualunque specie potrebbero sperimentarlo. XV, n. 163.

— I creditori della moglie possono impugnare l'accettazione da lei fatta di una cattiva comunione con la mira di favorire i suoi figli. XV, n. 164.

— Caso, in cui la moglie abbia lasciato un figlio o un parente compreso nella clausola, ed un legatario universale o a titolo universale che non vi fu compreso. XV, n. 165.

— Sunto delle regole da osservarsi circa ai debiti della moglie, la quale sperimenta il dritto di ricupero per tuttociò che vi conferì, e che la comunione à soddisfatto. XV, n. 166.

— Opinione di Lebrun su tale oggetto non ammessa dal codice. XV, n. 167.

— Diverse clausole, che non bisogna confondere con quella di riprendere quanto si è conferito. XV, n. 168.

— La moglie non deve tener ragione al marito dell' interesse dei debiti, ch'ella aveva e che furono soddisfatti dalla comunione. XV, n. 169.

— La moglie, riprendendo quanto fu da lei conferito, non può rivendicare contra i terzi acquirenti gl'immobili da lei messi nella comunione col mezzo della mobilizzazione; à soltanto dritto ad una indennità a tal riguardo. XV, n. 170.

— Nondimeno ella à pure la sua ipoteca legale sopra questi beni, del pari che sopra gli acquisti della comunione, se non ebbe parte alla vendita. XV, n. 171.

— La moglie riprendendo quanto fu da lei conferito, neanche può non accettare le ipoteche accordate dal marito, nella proporzione della somma convenuta, sugl' immobili da lei mobilizzati con una mobilizzazione indeterminata. XV, n. 172.

— Giudicato che gl' interessi della somma dovuta alla moglie per ricupero degli effetti conferiti non decorrano, se non dal giorno della dimanda giudiziale. XV, n. 173.

RISERVA

— Quali sono in generale, gli eredi che ànno dritto ad una riserva. VIII, n. 279, 284.

— Della porzione disponibile, quando il defunto à lasciato figli o discendenti, o della costoro riserva. VIII, n. 286, 303.

— Della riserva degli ascendenti. XIII, n. 304, 313.

Ved. *Quota disponibile*, *Riduzione*.

— Il credito dell' erede contro il defunto o il suo debito verso lui, son calcolati per valutar la riserva. XII, n. 481.

— L'ascendente, a cui è dovuta una riserva reputasi trovarne l' oggetto nei beni, che riprende come donante, se essi son sufficienti; in caso di insufficienza, non à l' azione di riduzione che per il dippiù. VI, n. 228.

— Se è dovuta una riserva ad altri ascendenti, il donante è obbligato a pagarla sui beni donati, nella supposizione che gli altri beni, di cui non v' è stata disposizione alcuna fossero insufficienti

ticolo 1556. Conseguenze della risoluzione in tal caso. XVI, n. 375, 378.

— Se mai il venditore possa variare nella sua scelta fra il dritto di domandare la rescissione della vendita o il pagamento del prezzo, finchè il compratore non abbia prestato acquiescenza in modo qualunque alla dimanda intentata da principio contra di lui. XVI, n. 379.

— In materia di vendita di derrate e cose mobili, la rescissione avviene di pieno dritto a vantaggio del venditore col decorrimento del termine convenuto per la tradizione. XVI, n. 380.

— Nelle vendite commerciali, il venditore non à privilegio, ma soltanto la rivendicazione delle mercanzie, e nei casi e con le distinzioni prevedute nel Codice di Commercio. XVI, n. 381.

— Caso, in cui siasi accordato al compratore di cose mobili una dilazione pe'l pagamento più lunga di quella presa per la tradizione? XVI, n. 382.

— Caso, in cui nulla siasi detto intorno all'epoca del pagamento del prezzo, nè su quella della tradizione, per ciò che riguarda la rescissione della vendita. XVI, n. 383.

VED. *Rescissione*.

RISPETTOSO (atto)

VED. *Atto rispettoso*.

RITENZIONE (dritto di)

— L'artefice può esercitare il dritto di ritenzione sulle cose, che gli sono state consegnate, pe'l pa-

gamento del suo travaglio riguardo a coteste cose, lo può egli per essere pagato di ciò, che gli è dovuto, riguardo a quelle che à diggià rese. XIX, n. 115, 118.

Ved. *Privilegio*, cap. I, sez. II, § III.

— Il compratore col patto di ricompra nettampoco ne à per le restituzioni, che gli possono esser dovute, ma à il dritto di ritenzione: importanza di questo dritto. XIX, n. 157.

RIVE (del mare)

— Che intendasi per rive del mare. IV, n. 174.

RIVENDICAZIONE.

— Dritto di rivendicazione circa alle cose rimosse senza il consenso espresso o tacito del locatore: osservazione su questo dritto di rivendicazione. XIX, n. 100.

— Esso si sperimenta anche, entro i termini di legge, contro un altro locatore non soddisfatto delle sue pigioni. XIX, n. 101.

— Il consenso tacito del proprietario alla rimozione de' mobili si deduce dalle circostanze della causa. XIX, n. 102.

— Entro qual termine si debba sperimentare la rivendicazione, sotto pena di perdere il privilegio sulle robe rimosse. XIX, n. 103.

— Diverse regole, a tenore delle quali procede il locatore, per sperimentare il suo privilegio, secondo i diversi casi. XIX, n. 89 e 104.

— Caso, in cui si esercita la rivendicazione, ed in qual termine. XIX, n. 119 e 127.

— Se la rivendicazione, nel caso, in cui è ammessa, primeggia anche il privilegio del locatore di cose. XIX, n. 121.

— Chi à un' azione per rivendicazione d'immobili può eziandio ipotecar l'immobile, anche prima di sperimentare la rivendicazione. XIX, n. 277.

— Nelle vendite commerciali, il venditore non à privilegio, ma solo la rivendicazione delle mercanzie, nel caso, e sotto le distinzioni previste nel Codice di Commercio. XVI, n. 381.

Ved. *Risoluzione*.

RIVERSIONE (dritto di)

SEZ. I.— DEL DRITTO DI RIVERSIONE LEGALE.

— L'art. 747 del codice civile accorda agli ascendenti donanti il dritto di succedere in esclusione di tutti gli altri, alle cose da essi donate ai loro discendenti morti senza prole, purchè si trovino in ispecie nella eredità, o se mai siensi alienate, al prezzo, se ancor sia dovuto. Come un tal dritto si eserciti e a quali condizioni. VI, n. 196, 246.

Ved. *Successione*, cap. III, sez. IV, § 2.

SEZ. II.— DEL DRITTO DI RIVERSIONE CONVENZIONALE.

— Può il donante stipulare il dritto di riversione pel caso della premorienza del donatario e della sua discendenza. VIII, n. 486.

— Non può stipularlo che per se solo: se lo a-

vesse stipulato per altri, la clausola sarebbe nulla, ma non perciò lo sarebbe la donazione. VIII, n. 487.

— Nel patto della riversione pe'l caso della premorienza del donatario e della sua discendenza, non s'intendono compresi i figli naturali del donatario. VIII, n. 488.

— Nè i figli adottati dopo la donazione. VIII, n. 489.

— La morte civile, o del donante o del donatario, non è quella che si reputa di aver le parti avuto in mira. VIII, n. 490.

— Non bisogna confondere la clausola di riversione nel caso, in cui il donatario premorisse al donante, senza lasciar figli, col patto di riversione pel caso della premorienza del donatario a suoi discendenti. VIII, n. 491.

— L'effetto del dritto di riversione è di far ritornare i beni in mano del donante franchi e liberi da tutti i pesi creati dal donatario; ma gli eredi di costui non son tenuti a restituire i frutti riscossi dal loro autore. VIII, n. 492.

— La moglie del donatario à un dritto di sicurtà sussidiario sui beni donati, quando la donazione siasi fatta nel contratto di matrimonio. VIII, n. 493 e 494.

— Fra il donante e gli eredi del donatario, l'azione del dritto di riversione dura il termine ordinario di anni trenta, senza pregiudizio delle so-

spensioni ed interruzioni di prescrizione come di dritto. VIII, n. 495.

— I terzi detentori degl'immobili donati possono acquistarne la proprietà con la prescrizione di dieci e venti anni: da quando può mai cominciare il suo corso? VIII, n. 496.

—L'adozione fatta dal donatario non fà svanire il dritto di riversione stipulato dal donante pe'l caso, in cui il primo morisse senza figli. III, n. 320.

— Dritto di riversione in vantaggio dell'adottante o de'suoi discendenti. III, n. 321 e seg.

RIVIERA

— Spetta all'autorità amministrativa il decidere se una riviera sia navigabile o pur nò. IV, n. 193 e V n. 198.

— A chi appartiene il dritto di pesca nelle riviere. IV, n. 293 e 303.

Ved. *Pesca*, *Isole*, *Letto abbandonato*.

— Si posson fare tutti i travagli necessarî per garentirsi dalle rovine delle acque delle riviere, senza il consenso de' proprietarî superiori, ma con l'obbligo di uniformarsi ai regolamenti. V, n. 162.

Ved. *Acqua*, *Alluvione*, *Isole*.

RIVOCAZIONE

— Le donazioni, nel caso preveduto dall'art. 960 del Codice civile, son rivocate per la legittimazione d'un figlio naturale. III, n. 187.

— L'adozione non rivoca le donazioni tra' vivi fatte dall'adottante. III, n. 315.

— Se la donazione è rivocata per la sopravvegnenza d'un figlio legittimo, l'adottato profitta della rivocazione. III, n. 316.

— I coniugi possono vantaggiare *durante il matrimonio*, anche con donazioni fatte per atto tra'vivi; ma coteste son sempre rivocabili. IX, n. 770.

— La moglie può rivocare quelle da lei fatte, senza aver bisogno di autorizzazione. IX, n. 771.

VED. *Donazione*, *Testamento*.

— Della rivocazione delle donazioni in generale. VIII, n. 533 e 536.

— Della rivocazione per causa d'inesecuzione delle condizioni sotto le quali la donazione è stata fatta. VIII, n. 537 e 553.

— Per causa d'ingratitudine del donatario. VIII, n. 554 e 572.

— Per la sopravvegnenza d'un figlio al donante. VIII, n. 573 e 603.

VED. *Donazione*.

— Della rivocazione delle disposizioni testamentarie. Le regole correlative differiscono in molti punti da quelle riguardanti la rivocazione delle donazioni. IX, n. 424 e 482.

VED. *Testamento*, sez. XIV.

— Le disposizioni testamentarie si rivocano con una donazione universale fatta per contratto di matrimonio, quantunque posteriormente. IX, n. 449.

— A chi appartiene il beneficio della rivocazione. IX, n. 482.

— In qual caso i creditori possono domandare,

minare semplicemente un consulente. VIII, n. 156.

— La dichiarazione del notaio, che il testatore o donante era sano di mente non obbliga a tentar la via della iscrizione in falso per provare il contrario. VIII, n. 157.

— Diversamente sarebbe della dichiarazione che il testatore dettò il suo testamento. VIII, n. 158.

— I Tribunali debbono essere assai circospetti nell'ammissione della domanda tendente a provare l'alienazione mentale. VIII, n. 159.

— Bisogna del resto che i fatti allegati sieno pertinenti e concludenti, e che sieno chiaramente provati. VIII, n. 160.

— La dimanda di voler provare i fatti di suggestione o rigiro, di sdegno e di odio, non deve accogliersi che con la maggiore riserva, ma lo può essere. VIII, n. 161.

— La demenza sopravvenuta dopo l'atto non vi apporta alcun pregiudizio. VIII, n. 162.

— Il testamento può essere rivocato finchè durerà la demenza del testatore, ed anche finchè durasse l'interdizione. VIII, n. 163.

— Non bisogna confondere la capacità di *fatto* con la capacità *di dritto*. VIII, n. 164.

— Il donante dev'essere sano di mente nel tempo, in cui la donazione riceve la sua perfezione, per conseguenza nel tempo, in cui gli è notificata l'accettazione, quando si è fatta con atto separato. VIII, n. 165.

— Il testamento olografo fa fede della sua data,

zioni apposte nella fine, nel dorso o nel margine di un titolo o di una quietanza. XIII, n. 212.

— La prima parte di questo articolo non prevede che un sol caso, e nondimeno se ne possono prevedere due altri, risoluzione del primo. XIII, n. 213.

— Risoluzione del secondo. XIII, n. 214.

— La disposizione dell' art. non potrebbe applicarsi che con una distinzione alle parole *per quietanza,* che si à costume di porre ai biglietti ed altri effetti, anche prima di riceverne il valore. XIII, n. 215.

— *Quid* allorchè l' annotazione apposta sul titolo siasi renduta tale da non potersi leggere. XIII, n. 216.

— *Quid* puranche, se il debitore allega che il creditore, mediante una soppressione, à fatto disparire un' annotazione, che si trovava in piedi del titolo, e che tendeva a dimostrare la liberazione. XIII, n. 217.

— La condizione richiesta dalla seconda parte dell' articolo, che il duplicato sia rimasto appresso del debitore, perchè abbia effetto l' annotazione appostavi dal creditore, e tendente a dimostrare la sua liberazione non è tuttavia necessaria. XIII, n. 218.

— Queste annotazioni apposte dal creditore fan fede, abbenchè non sieno nè sottoscritte, nè datate. XIII, n. 219.

— L'annotazione apposta sul duplicato del debi-

tore, o sopra una quietanza, abbenchè dal creditore, cessa di far fede se sia cassata. XIII, n. 220.

— *Secus* di quella messa sul duplicato del debitore. XIII, n. 221.

— In quai casi le annotazioni apposte in piede di un titolo fan fede quantunque tendano a dimostrare l'obbligazione. XIII, n. 222.

SECONDE NOZZE

— La donna maritata non può contrarre altro matrimonio innanzi dieci mesi compiti dallo scioglimento del primo. III, n. 174, 176 (761, 763.)

— La madre tutrice che vuol rimaritarsi deve convocare il consiglio di famiglia per decidere se ta tutela debb'esserle conservata, altrimenti la perde di pieno dritto. III, n. 425, 427.

— La madre rimaritata non può scegliere un tutore ai figli del primo letto. III, n. 438, 439.

— Allorchè il padre è rimaritato l'esercizio dei mezzi di correzione sui figli del primo letto à modificato. III, n. 355 e seg.

— Se la madre è rimaritata, non à più sui figli del primo letto il dritto di correzione come madre, ma se la tutela è stata conservata agisce a tal riguardo come tutrice. III, n. 359.

— La madre, che si rimarita, perde l'usufrutto legale dei beni dei suoi figli del primo letto, che non rivive giammai per la sua novella vedovanza. III, n. 385, 386.

— Allorchè uno de' coniugi à avuto figli d'un precedente matrimonio, non può con le convenzio-

ni matrimoniali, procurare al nuovo congiunto un vantaggio superiore a quello determinato dagli articoli 1497 e 1098. XIV, n. 518, 526, e XV, n. 238, 248.

— Il coniuge, che avesse figli d'un primo matrimonio, non potrebbe con donazione vantaggiare anche indirettamente il suo nuovo coniuge al di là della quota, di cui la legge gli permette di disporre. IX, n. 828 e seg.

— Ved. *Donazione*, cap. VIII, sez. I, parag. 3 e *quota disponibile*.

SEDUZIONE

— La seduzione non è per se stessa una causa di nullità del matrimonio. II, n. 54 (641).

SEMENTI

— Il proprietario acquista i frutti per dritto di accessione, ma con l'obbligo di rimborsare le spese di agricoltura e di sementi fatte da terzi anche in mala fede. Dritto romano contrario, almeno per mere regole. IV, n. 349.

— Se l'usufruttuario à ricevuto le semenze, deve lasciarle uscendo. IV, n. 529.

— Del privilegio in pro di coloro, che àn fornito le semenze. Supera anche quello del proprietario. XIX, n. 99.

SEPARAZIONE DI BENI

SEZ. I. — DELLA REGOLA DI SEPARAZIONE DI BENI.

— La clausola di separazione de' beni pone la moglie in una posizione simile a quella della donna maritata in comunione e separata giudiziariamente, se non che in quest' ultimo caso è lecito ai coniugi di far cessare la separazione. XV, n. 306.

— I coniugi separati convenzionalmente possono stabilire fra loro una società ordinaria. XV, n. 307.

— La regola di separazione de' beni, come del tutto eccezionale, non risulta che da una stipulazione speciale; non risulta dalla sola dichiarazione che i coniugi si maritano senza comunione. XV, n. 308.

— La moglie separata di beni conserva la libera amministrazione de' suoi beni ed il libero godimento delle sue rendite. XV, n. 309.

— Ciascuno de' coniugi contribuisce ai pesi del matrimonio nelle proporzioni convenute col contratto nuziale, ed in mancanza di convenzione a tal riguardo, la moglie vi contribuisce pel terzo delle sue rendite. XV, n. 310.

— La moglie non può alienare i suoi stabili senza essere debitamente autorizzata, e l'autorizzazione bisogna che sia speciale: sviluppamenti. XV, n. 311.

— La moglie à bisogno anche di essere autorizzata per stare in giudizio, ed ogni autorizzazione

generale a tale effetto, anche contenuta nel contratto di matrimonio, sarebbe nulla. XV, n. 312.

— La moglie separata di beni può disporre dei suoi mobili a titolo oneroso: conseguenze. XV, n. 313.

— Ma non può disporre con atto tra vivi a titolo gratuito, senza essere debitamente autorizzata: controvertito. XV, n. 314.

— Ella neanche può contrarre indistintamente obbligazioni, benchè di cose mobili, senza essere autorizzata; sol potendolo per l'amministrazione dei suoi beni: controvertito del pari, anche nella giurisprudenza delle Corti; e rimessione ad un volume precedente. XV, n. 315.

— In quali casi il marito è garante della mancanza d'impiego o di rinvestimento dell'immobile alienato dalla moglie sotto questa regola. XV, n. 316.

— Diverse risoluzioni sui casi, in cui il marito abbia goduto de' beni di sua moglie, e distinzioni da farsi a tal riguardo. XV, n. 317.

SEZ. II. — DELLA SEPARAZIONE DI BENI GIUDIZIARIA.

— La separazione de' beni non può essere dimandata che dalla moglie, e giudizialmente. XIV, n. 401.

— E dalla moglie, la cui dote sia messa in pericolo per disordine degli affari del marito: sviluppamento. XIV, n. 402.

— Se la moglie, la quale non stipula il dritto di riprendere quanto fu da lei conferito, o di cui alcun fondo proprio non sia stato alienato, possa domandare la separazione de' beni, sul motivo del disordine degli affari del marito: decisione per l'affermativa. XIV, n. 403.

— Decisione in senso contrario, ma in un caso, in cui la moglie nulla aveva portato e non aveva raccolto cosa alcuna dopo il matrimonio, anche in tal caso le circostanze della causa potrebbero rendere ben fondata la dimanda di separazione. XIV, n. 404.

— La dimanda debb'essere preceduta da un' autorizzazione del presidente del Tribunale, il quale pur tuttavolta non può negarla. XIV, n. 405.

— Il cancelliere del tribunale la iscrive immediatamente sulla tabella affissa a tal effetto nella udienza: ciocchè debba contenere tale estratto. XIV, n. 406.

— Non può pronunziarsi alcuna sentenza, eccetto gli atti conservatori, se non un mese dopo l' adempimento delle formalità prescritte. XIV, n. 407.

— La confessione del marito riguardante lo stato de' suoi affari non fa pruova. XIV, n. 408.

— I creditori del marito possono intervenire nel giudizio sulla dimanda di separazione di beni per contraddirla; ma non sulla dimanda di separazione personale, quantunque essa produca la separazione di beni. XIV, n. 409.

marito, essi possono sperimentare i dritti della loro debitrice. XIV, n. 419, 420.

—*Quid* se la moglie, la quale non vuol consentire che i suoi creditori dimandino in di lei nome la separazione de'beni, abbia stipulato il dritto di riprendere quanto vi conferì nel caso in cui rinunziasse alla comunione? XIV, n. 421.

— Disposizioni dell' art. 1447 c. c., le quali si coordinano con quelle degli art. 871 e 873 c. pr. XIV, n. 422.

— La moglie, che à ottenuto la separazione di beni deve contribuire in proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito alle spese domestiche ed a quelle della educazione della prole comune. XIV, n. 423.

—La moglie separata di beni soltanto, ne riassume la libera amministrazione; può disporre de'suoi mobili ed alienarli. XIV, n. 424.

—Ma non farne tuttavolta donazione tra vivi senza essere debitamente autorizzata. XIV, n. 425.

— Come possa disporne a titolo oneroso. XIV, n. 426.

— Può fare locazioni, la cui durata non ecceda nove anni. XIV, n. 427.

—Può mai senza essere autorizzata prestare consenso per obbligazioni, che non avessero per causa l'amministrazione de' suoi beni? No, secondo l'autore; ma controvertissimo. XIV, n. 428.

— In quali casi il marito sia garante della man-

çanza d'impiego, o di rinvestimento del prezzo dell'immobile alienato da sua moglie separata. XIV, n. 429.

—La comunione disciolta colla separazione delle persone o di beni soltanto, può ristabilirsi di consenso d'ambedue i coniugi: testo dell'art. 1431 c. c. XIV, n. 430.

—In qual senso debba intendersi la disposizione di questo articolo, il quale dichiara nulla ogni convenzione, con cui i coniugi ristabilissero la loro comunione sotto condizioni diverse da quelle, che la regolavano anteriormente. XIV, n. 431.

—Lo scioglimento della comunione prodotto dalla separazione, sia di persone, sia di beni, non fa sorgere i dritti competenti alla moglie nel caso di sopravvivenza; ma costei conserva la facoltà di esercitarli dopo la morte naturale o civile del marito. XIV, n. 432.

—La separazione di corpo porta seco quella dei beni. II, n. 621 (1208).

—I creditori della moglie non possono domandar la separazion di beni, senza il suo consenso. X, n. 560.

—Niuna transazione è valida in materia di separazion di corpo o di beni. XVIII, n. 401.

—La donna separata di beni può fare tutti gli atti di amministrazione. II, n. 487 (1074).

—Estensione dei dritti della moglie separata di beni. II, n. 488, 492 (1075, 1077).

SEPARAZIONE DI CORPO

Osservazioni preliminari.

— Abolizione del divorzio con la legge degli 8 maggio 1816. II, n. 523 (1110).

— Della separazione di corpo. II, n. 524 (1111).

— Quello de' coniugi che l'à ottenuta può rinunziare al benefizio della sentenza. II, n. 525 (1112).

— Ma niuna transazione è valida in materia di separazion di corpo. XVIII, n. 401.

CAPITOLO I.

DE' MOTIVI PE' QUALI PUOSSI DIMANDARE ED OTTENERE LA SEPARAZIONE PERSONALE.

— Spirito dell'antica giurisprudenza sulla *separazione personale.* II, n. 527.

— Il Codice non à estesa la sfera de' motivi di separazione personale, ma non è lecito ai tribunali di ammetterne altre fuori quelle prevedute dalla legge. Disposizioni degli art. 229, 230, 231 e 232 c. c. II, n. 528.

— La separazione personale non à luogo per effetto del consenso scambievole ed anche perseverante de' coniugi. II, n. 529.

— Veri motivi della legge vietando questo modo di separazione. II, n. 530.

— I tribunali sono giudici supremi in valutare i

fatti, che costituiscono gli eccessi, le sevizie e le ingiurie gravi: le loro sentenze possono essere riformate dalle Corti reali come un *mal giudicato*; ma quelle delle Corti non sono a tal riguardo soggette a cassazione. II, n. 531.

— Il cangiamento di religione da parte di uno de' coniugi, non è per l' altro un motivo di separazione. II, n. 532.

— Avvien lo stesso della demenza ed anche del furore, come pure dell' epilessia e di ogni infermità qualunque, bensì contagiosa. II, n. 533.

— Per massima, la comunicazione del mal venereo, sgombra da ogni circostanza che abbia la qualità d' ingiuria, non è un motivo di separazione. II, n. 534.

— Il primo motivo di separazion personale è l'adulterio della moglie, in qualunque luogo sia stato commesso; ma il marito per vendicare la sua ingiuria può intentar querela contra la moglie, senza dimandare la separazione personale. II, n. 535.

— Il costei adulterio non può essere denunciato da altri che da lui. II, n. 536.

— Il marito convinto, a querela della moglie, di aver mantenuta una concubina nella casa comune, à perduto dritto a denunciare l'adulterio di sua moglie. II, n. 537.

— Il complice della moglie adultera dev'esser punito colla prigionia a lei inflitta: questa pena debb' essergli applicata dai tribunali correzionali. II, n. 538.

— La libertà concessa alla moglie, a dimanda del marito, non produrrebbe quella del complice; ma quando il marito abbia rinunziato alla querela intentata contra sua moglie, può mai il pubblico ministero procedere di ufficio contra il complice? II, n. 539.

— Benchè l'art. 338 c. pen., disponga che il complice della moglie sarà punito con la prigionia durante lo stesso *spazio di tempo* della moglie, ciò non vuol dire altro che è soggetto alla prigionia di tre mesi a due anni. II, n. 540.

— Perchè il marito avesse trionfato nella sua azione di non riconoscimento del figlio, nato fra cento ottanta giorni dal dì del matrimonio, non potrebbe per questo dimandare la separazione personale. II, n. 541.

— Il semplice adulterio del marito, non avendo conseguenze così gravi come quello della moglie, non è un motivo di separazione. II, n. 542.

— Ma lo è qualora il marito abbia tenuta la sua concubina nella casa comune. II, n. 543.

— La legge evitò di far uso della espressione *domicilio comune*: conseguenze. II, n. 544.

— Il motivo di separazione esiste allorchè il marito tenga una concubina nella casa coniugale, ancorchè sua moglie più non risegga con lui, o egli più non risegga con lei. II, n. 545.

— Perchè esista il motivo di separazione, non è necessario che il marito tenga tuttavia la sua concubina nella casa comune, ma basta che ve l'abbia

tenuta, ancorchè ella non fosse stata da lui introdotta. II, n. 546.

— L'adulterio del marito commesso nella casa comune, ma con una donna, che non vi dimorava, è mai un motivo di separazione? II, n. 547.

— Il marito, convinto in forza della querela di sua moglie di aver mantenuta una concubina nella casa comune, è soggetto all'ammenda di 100, a 2,000 franchi. II, n. 548.

— Gli eccessi, le sevizie e le ingiurie gravi di uno de' coniugi contro l'altro costituiscono il terzo motivo di separazione personale. II, n. 549.

— Che intendesi per *eccessi*: quando si tratti di eccessi si à meno riguardo alla qualità delle persone che quando trattasi d'ingiurie. II, n. 550.

— Che mai s'intenda per *sevizie*: esse si commettono in moltissimi modi. II, n. 551.

— Generalmente le vie di fatto, le semplici percosse sono sevizie, ma esse si rendono più o men gravi a seconda della condizione degl' individui, della loro educazione, delle circostanze del tempo o del luogo, in cui avvennero i fatti. II, n. 552.

— Le ingiurie si commettono pure in molte maniere. Soprattutto in questo caso il magistrato à grandissima considerazione per lo stato e la condizione degl'individui. II, n. 553.

— Il marito, che accusi sua moglie di adulterio le fa un'ingiuria grave. II, n. 554.

— Le fa eziandio ingiuria allorchè si neghi ad accoglierla: *vice-versa* la moglie fa ingiuria al ma-

rito, quando si neghi ad abitar seco lui. II, n. 555.

— Specie giudicata dalla Corte di Rouen. II, n. 556.

— La dimanda di nullità del matrimonio, su cui l'attore è rimasto perdente, non è per l'altro un motivo di separazione personale la manifestazione del disprezzo, purchè sia sgombra da ogni circostanza, che le imprimesse la qualità d'ingiuria grave, neanche lo è. II, n. 557.

— La condanna di uno de' coniugi a pena infamante è per l'altro un legittimo motivo di separazione. II, n. 558.

— Avverrebbe lo stesso, quando anche la pena fosse stata commutata. II, n. 559.

— Ma bisogna che la condanna sia divenuta diffinitiva e tale, da non poter essere riformata con alcun mezzo legale; conseguenza. II, n. 560.

— Se la condanna fosse anteriore al matrimonio e l'avesse il coniuge conosciuta, lo stesso non potrebbe dimandare la separazione personale. II, n. 561.

— Sarebbe diverso se fosse stato illuso sulla condizione del condannato: controversia a tal riguardo. II, n. 562.

CAPITOLO II.

DE' MEZZI D'IRRICETTIBILITA' CONTRA L'AZIONE DI SEPARAZIONE PERSONALE.

— L'azione di separazione personale si estingue, come lo era quella di divorzio, colla riconciliazione de' coniugi, avvenuta tanto prima che dopo la dimanda. II, n. 563.

— Gli art. 272, 273 e 274 c. c., sono in conseguenza applicabili alla separazione. II, n. 564.

— Se, dopo la riconciliazione, il consorte siasi renduto colpevole di nuovi fatti, l'altro può intentare l'azione, o produrne una nuova, e allegare gli antichi fatti. II, n. 565.

— Non è necessario, a tal'uopo, che i nuovi fatti siano gravi come i primi, purchè abbiano qualche gravezza. II, n. 566.

— Puossi ancora dopo riconciliazione intervenuta sopra dimanda di separazione e quando vi siano nuove cause, addurre fatti non presentati in giudizio. II, n. 567.

— Si possono puranche, quando vi siano nuovi fatti, presentar quelli i quali, sopra dimanda rigettata, furon dichiarati non pertinenti ed inammessibili. II, n. 568.

— Se l'attore neghi che siavi stata riconciliazione, il convenuto ne fa la pruova. II, n. 569.

— I tribunali sono giudici supremi de'fatti di riconciliazione: le loro decisioni a tal riguardo non

potrebbero al più che contenere un *mal giudicato*. II, n. 570.

— La sopravvegnenza de' figli, dopo i fatti imputati, non è sempre una presunzione decisiva della buona intelligenza de' coniugi all'epoca del concepimento de' detti figli. II, n. 571.

— L'azione di separazione personale, per motivo di condanna di uno de' coniugi a pena infamante, non si estingue col silenzio del coniuge durante l'espiazione della medesima. II, n. 572.

— Generalmente essa si estingue colla coabitazione dopo il termine della pena: avvi rinunzia al dritto di allegarla. II, n. 573.

— L'adulterio del marito, che mantenne una concubina nella casa coniugale, deve renderlo inammissibile a dimandare la separazione personale per adulterio della moglie: *viceversa*. II, n. 574.

— La moglie attrice per la separazione a motivo di eccessi e sevizie, può esser dichiarata inammessibile allora quando il marito provi che gli eccessi furon prodotti dallo sregolamento de' costumi di lei. II, n. 575.

— Se la Corte riconosca da principio che gli eccessi son della natura di quelli preveduti dalla legge, è mai in seguito costretta sotto pena di cassazione, ad ammettere la separazione, o può forse dichiarare ancora inammessibile la dimanda, attesochè gli eccessi furon provocati da' suoi sregolamenti? Controversia. II, n. 576.

— I magistrati ànno un potere discrezionale per

ammettere la dimanda di separazione, sebbene i fatti sieno stati provocati dai torti dell' attore. II, n. 577.

— La disposizione dell' art. 269 c. c., di non potersi ammettere la dimanda della moglie che non giustifichi la sua residenza nella casa convenuta o indicata, non è applicabile alla moglie attrice nel giudizio di separazione personale. II, n. 578.

— La dimanda di separazione di beni neanche produce un mezzo d' inammessibilità contro l'azione di separazione personale. II, n. 579.

— La morte di uno de' consorti pendente il giudizio non sempre impedisce di continuarsi l'azione, *an bene vel male* a motivo della precapienza e delle spese. II, n. 580.

CAPITOLO III.

DELLA NATURA DELL' AZIONE DI SEPARAZIONE PERSONALE, E COME DEBBA ISTRUIRSI E GIUDICARSI.

— L' azione di separazione, come personale, s'istituisce innanzi al tribunale del domicilio coniugale. II, n. 581.

— Lo stesso è quando il marito straniero sia stato ammesso dal Sovrano a risedere in Francia. II, n. 582.

— Quando lo straniero non sia stato ammesso a risiedere in Francia, i tribunali francesi debbono dichiararsi incompetenti a giudicare se mai venga

eccepita la loro incompetenza, sebbene l'attrice fosse francese di origine. La declinatoria può essere anche proposta in appello per la prima volta; ma allora la Corte può ritenere o rinviare. II, n. 583.

— Colui, che vuol intentare un giudizio di separazione personale, deve, in generale, presentare dimanda al presidente del tribunale del domicilio coniugale. II, n. 584.

— La moglie, sebbene minore, non à bisogno d' essere autorizzata per presentare la dimanda, nè dell' assistenza di un curatore a fin di agire per la separazione. II, n. 585.

— Qualora la separazione sia dimandata per motivo d'infamia del coniuge, l'attore presenta direttamente dimanda al tribunale con una copia della decisione di condanna, accompagnata da un certificato del cancelliere della Corte criminale, attestante che la decisione non può più essere riformata. II, n. 586.

— Quando la condanna sia precedente al matrimonio ignorata dal coniuge, il condannato deve citarsi nelle forme ordinarie. II, n. 587.

— Allorchè taluni de' fatti contenuti nella dimanda presentata al presidente siano di natura tale da dar luogo ad un' azion criminale, il giudizio di separazione rimane sospeso fin dopo la decisione, ma senza che sia permesso desumere da tal decisione alcun mezzo d' inammessibilità contra l' attore. II, n. 588.

— Quando la condanna in contumacia di uno dei

coniugi a pena infamante abbia avuto per causa un misfatto commesso contra il coniuge, questo può immediatamente intentare il giudizio di separazione, fondandolo sopra gli eccessi. II, n. 589.

— La dimanda presentata al presidente vien seguita da un'ordinanza contenente che le parti compariranno innanzi a lui nel giorno indicato. II, n. 590.

— Le parti son tenute a comparir di persona, senza alcun patrocinatore o consulente. II, n. 591.

— Se il convenuto non comparisce, deve sempre intimarsi affinchè si presenti innanzi al tribunale per difendervisi. II, n. 592.

— Se non comparisca l'attore, può, secondo le circostanze, considerarsi di avere rinunziato alla sua azione. II, n. 593.

— Disposizioni dell'art. 878 c. pr. II, n. 594.

— In quai casi la moglie può produrre una dimanda per alimenti. II, n. 595.

— L'autorizzazione accordata alla moglie di ritirarsi in una casa scelta di accordo indicata di ufficio, si applica pure alla moglie convenuta. II, n. 596.

— È questa una facoltà, di cui la moglie può non valersi. II, n. 597.

— Ad eccezione de' preliminari prescritti dal Codice di procedura, l'azione di separazione è intentata, istruita e giudicata come ogni altra azione civile. II, n. 598.

— La dimanda sottomessa al tribunale può con-

tener fatti non menzionati in quella presentata al presidente. II, n. 599.

— Possonsi ancora, dopo la dimanda, ma prima della sentenza, che ordina la pruova, presentare nuovi fatti, sebbene esistevano al tempo della dimanda, o se ne fosse acquistato la pruova. II, n. 600.

— Ad onta che un nuovo fatto non sia una nuova dimanda, pure l'attore non può allegare in appello nuovi motivi di separazione, i quali esistevano al tempo della dimanda. II, n. 601.

— Il tribunale deve forse, ancorchè il convenuto confessasse i fatti, ordinare sempre la pruova testimoniale? Distinzioni da farsi. II, n. 602.

— Non devesi riguardare come separazione volontaria, ed in conseguenza come nulla quella che il convenuto faccia pronunziare in sua contumacia, attesochè le conclusioni dell'attore non vengono ammesse, se non quando si trovino giuste è ben fondate. II, n. 603.

— La sentenza interlocutoria è soggetta ad appello, anche prima della diffinitiva. II, n. 604.

— Può ancora prodursi ricorso per cassazione contra la decisione. II, n. 605.

— Qualora non vi sia appello avverso la sentenza interlocutoria, o siasi giudicato su quello interposto, si procede agli esami testimoniali, che si fanno nelle forme ordinarie. II, n. 606.

— Nondimeno le regole riguardanti la ricusa dei

testimonî a ragion di parentela o di domesticità, non si applicano alla separazione personale nel modo stesso che no 'l sono al divorzio. II, n. 607.

— Dopo le pruove testimoniali, le difese, e le conclusioni del ministero pubblico, si profferisce la sentenza deffinitiva: essa è soggetta ad appello. II, n. 608.

— Puossi produrre ricorso per cassazione avverso la decisione: ma il ricorso non è sospensivo, come lo era in materia di divorzio. II, n. 609.

— Gli art. 259 e 260 c. c., i quali autorizzano i magistrati a sospendere per un anno la pronunziazione del divorzio dimandato per eccessi, sevizie, o ingiurie gravi, ancorchè la dimanda fosse ben fondata, non sono applicabili a quella di separazione personale. II, n. 610.

— Pubblicità data alla sentenza deffinitiva. II, n. 611.

CAPITOLO IV.

DE' PROVVEDIMENTI PROVVISIONALI A CUI PUÒ DAR LUOGO LA DIMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE.

— Provvedimenti provvisionali circa il ritiro della moglie in una casa convenuta indicata, e le dimande per l'assegnamento provvisorio a titolo di alimenti. II, n. 612.

— La moglie, attrice o convenuta nel giudizio

di separazione personale, può mai, come il poteva in materia di divorzio, chiedere l'apposizione dei sigilli? II, n. 613.

— Ella può far dichiarare nulli gli atti formati dal marito in frode de' suoi dritti dopo l'ordinanza del presidente, profferita in virtù dell'art. 878 c. pr. II, n. 614.

— Tali atti sarebbero tuttavia dichiarati validi nell'interesse de' terzi in buona fede, o che avessero contrattato col marito a titolo oneroso; salvo alla moglie l'azione per indennità. II, n. 615.

— I provvedimenti provvisionali da darsi rispetto ai figli sono gli stessi di quelli prescritti in caso di divorzio. II, n. 616.

CAPITOLO V.

DEGLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE PERSONALE.

— Il principale effetto della separazione personale è di dare ai coniugi il dritto di vivere separatamente. II, n. 617.

— Colui, che ottenne la sentenza può rinunziarvi, ed à il dritto di esigere la riunione. II, n. 618.

— Allorchè la separazione sia pronunziata contro la moglie per motivo di adulterio, ad istanza del pubblico ministero, è condannata alla prigionia da tre mesi a due anni. II, n. 619.

— Il marito rimane sempre in facoltà d'arrestare l'effetto della condanna. II, n. 620.

— Come ordinariamente si faccia la clausola di separazione de' debiti. XV, n. 89.

— Questa clausola non s'intende che de' debiti esistenti nel giorno del matrimonio. XV, n. 90.

— Essa non impedisce che i debiti delle eredità di cose mobili, le quali si devolvano ai coniugi durante il matrimonio sieno a peso della comunione. XV, n. 91.

— *Quid* de'debiti di una successione aperta prima del matrimonio, ma che sia stata accettata o divisa dopo la celebrazione? XV, n. 92.

— La separazione dei debiti è espressa o tacita; è tacita allorchè vi sia un conferimento speciale alla comunione. XV, n. 93.

— Opinioni degli autori sopra tal punto. XV, n. 94.

— La clausola di conferire nella comunione una determinata somma o un determinato oggetto, à questo doppio effetto: d'immobilizzare i rimanenti mobili del coniuge, e di lasciar a costui carico tutti i suoi debiti. XV, n. 95.

— Se un coniuge soltanto abbia conferito cose speciali, l'altro rimane soggetto al dritto comune e circa ai suoi mobili e circa ai suoi debiti. XV, n. 96.

— *Per debiti anteriori al matrimonio* s'intendono quelli, la cui causa o l'origine è anteriore alla celebrazione, quantunque la condizione, da cui dipendessero si fosse verificata dopo il matrimonio. XV, n. 97.

— Le annualità e gl' interessi dovuti dal coniuge, e maturati all'epoca del matrimonio, rimangono a suo peso personale, ma quelli decorsi dopo il matrimonio sono a peso della comunione. XV, n. 98.

— Puossi del resto convenire che rimarranno a peso del coniuge debitore. XV, n. 99.

— Caso, in cui un coniuge fosse gravato di una tutela al tempo del matrimonio. XV, n. 100.

— Caso in cui era in lite, e riguardo alle spese. XV, n. 101.

— Circa all' effetto della clausola di separazione de' debiti, è indifferente che un coniuge fosse debitore verso dell' altro, al tempo del matrimonio, o che lo fosse verso un terzo. XV, n. 102.

— Effetto della clausola per rispetto ai coniugi tra loro. XV, n. 103.

— Quando siasi soddisfatto il debito di un coniuge, avvi presunzione, sino a pruova in contrario, che lo sia stato con danaro della comunione. XV, n. 104.

— Ma convien dapprima giustificare di essere esistito, e come si faccia la pruova. XV, n. 105.

— Fatta tal pruova, avvi forse presunzione di essersi estinto il debito col pagamento? XV, n. 106.

— Il marito, che non era obbligato di pagare i debiti della moglie anteriori al matrimonio e non aventi acquistata data certa al giorno della celebrazione, à un regresso contro di essa o i di lei eredi. XV, n. 107.

— L'obbligazione pe'l coniuge, i cui debiti sieno stati pagati con denaro della comunione, di fàr indenne il coniuge, è la stessa, siavi oppùr nò stato inventario. XV, n. 108.

— Effetto della clausola di separazione de'debiti rispetto ai creditori, secondo l'art. 1510 c. c. XV, n. 109.

— La disposizione di questo articolo ammette tuttavia una distinzione, la quale non è abbastanza chiaramente notata. XV, n. 110.

— La moglie o suoi eredi, i quali rinuncino alla comunione, non possono dòmandare alcuna indennità dal marito per ragione dei suoi debiti anteriori al matrimonio e che siensi pagati con denaro della comunione. XV, n. 111.

SEPARAZIONE DI PATRIMONIO

— Il beneficio d'inventario impedisce la confusione dei due patrimonî. VII, n. 46, 48 e 53.

— L'azione dell'eredità produce confusione del patrimonio del defunto e di quello dell'erede. VII, n. 463.

— Come tal confusione possa nuocere ai creditori del defunto. VII, n. 464.

— Essi ànno il dritto di prevenire gli effetti, dimandando la separazione de'patrimonî: testo dell'art. 878 c. c. VII, n. 465.

— Possono dimandare tal separazione contra qualunque creditore dell'erede. VII, n. 466.

— Possono puranche non invocarla che contra il

— Fa d'uopo anche a tale oggetto che i mobili non sien passati in mano de' terzi. VII, n. 483.

— Se sieno stati confusi con quelli dell'erede, o da lui consumati, allora la quistione si decide con una distinzione. VII, n. 484.

— Circa ai crediti contra i terzi, si fa quasi la medesima distinzione. VII, n. 485.

— Per gl'immobili l'azione dura finchè esistano in mano dell'erede. VII, n. 486.

— Ciò deve tuttavia intendersi secondo la disposizione dell'art. 2111 c. c., testo di tale articolo. VII, n. 487.

— Per godere del privilegio stabilito da questo articolo, bisogna forse aver necessariamente dimandata ed ottenuto la separazione de' patrimoni prima d'inscriversi? Nò, ma controvertissimo. VII, n.488.

— L'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario non dispensa i creditori del defunto ed i legatari d'inscriversi entro i sei mesi per conservare il loro privilegio, quando anche l'erede non avesse perduto o rinunziato al benefizio dell'inventario. VII, n. 489.

— Sunto delle disposizioni degli art. 880 e 2111 insiem combinati e come si conservi il privilegio; sua conversione in un dritto di semplice ipoteca, e dritto che ne nasce contra i terzi. VII, n. 490.

— Le alienazioni fraudolenti fatte dall'erede potrebbero essere impugnate dai creditori del defunto. VII, n. 491.

— Come s'inscrivano i creditori possessori di sem-

plici titoli privati, o non aventi alcun titolo del pari che i legatarî, i quali non ànno in loro favore se non un testamento olografo. VII, n. 492.

—La dimanda di separazione non si estende alle cose conferite dagli eredi. VII, n. 493.

—Il dritto di dimandare tal separazione si estingue quando àvvi novazione del credito coll' accettazione dell'erede per debitore. VII, n. 494.

— Le procedure di spropriazione dirette dal creditore del defunto sui beni dell' erede, o la produzione dei titoli in un giudizio di ordine aperto contro di lui equivalgono ad un' accettazione di quest' ultimo per debitore, ma non è lo stesso della notificazione dei titoli esecutivi contra il defunto e neanche di una dimanda per pagamento prodotta contro l' erede in tal qualità. VII, n. 495.

— L' accettazione di un terzo del legato dell' erede per pagare in vece sua induce l'estensione del dritto di dimandare la separazione, anche quando il creditore non avesse formalmente liberato l'erede. VII, n. 496.

— Anche quando il creditore non avesse formalmente liberato l' erede. VII, n. 497.

— Quindi se gli abbia accordato un termine. VII, n. 498.

— Quando il creditore abbia accettato l'erede per debitore non può più concorrere sopra i beni del defunto con altri creditori di quest' ultimo, da'quali siesi dimandata la separazione. VII, n. 499.

— Dimandando la separazione di patrimoni i cre-

SEQUESTRO

SEZ. I. — DEL SEQUESTRO CONVENZIONALE.

SEZ. II. — DEL SEQUESTRO O DEPOSITO GIUDIZIARIO.

— A chi viene affidato il sequestro giudiziario, e sue obbligazioni. XVIII, n. 93.

SERVITU'

— Le servitù o prestazioni prediali non sono altro che qualità attive e passive de' fondi, ed in conseguenza immobili com'essi. IV, n. 93.

— Le servitù prediali sono un'altra modificazione della proprietà. V, n. 141.

— Le servitù conservate dal Codice non ànno cosa di comune con l'antica servitù di *mano morta*. V, n. 142.

— Gli autori del Codice, distendendo il titolo delle servitù, considerano soltanto i rapporti, che i fondi possono avere tra essi o con l' utile generale. V, n. 143.

— Tre classi di servitù. Donde fecero essi derivare quella della prima classe. V, n. 144.

— Donde desumettero quella della seconda. V, n. 145.

— Quale sia la sorgente di quelle della terza. V, n. 147.

— In taluni casi si à sopra un fondo un dritto, che à qualche rapporto col dritto di servitù, e che nondimeno non è tale. V, n. 148.

— Vi sono ancora casi, in cui esiste tra due poderi appartenenti a diversi padroni una specie di servitù reciproca, che si oppone perchè uno dei proprietari possa dimandare la divisione della cosa comune. V, n. 149.

CAPITOLO I.

DELLE SERVITU' CHE DERIVANO DALLA SITUAZIONE DEI LUOGHI.

SEZ. I.—DELLE ACQUE PIOVANE, SORGENTI, CORSI D'ACQUA EC.

§ I.— *Della soggezione de' fondi inferiori a ricevere le acque, che naturalmente scolano da' fondi superiori.* V, n. 152, 244.

VED. *Acqua.*

§ II.— *Del dritto di chi à una sorgente nel proprio fondo.* V, n. 166, 174, 191.

VED. *Acqua.*

§ III. — *Delle acque, che discendono dal demanio pubblico.* V, n. 192, 204.

VED. *Acqua*, sez. III.

§ IV.— *Dell'uso delle acque, che circondano o attraversano un podere.* V, n. 205, 244.

VED. *Acqua*, sez. IV.

SEZ. II.— DELLA TERMINAZIONE. V, n. 245, 260.

VED. *Questa parola.*

SEZ. III. — DEL DRITTO DI CHIUDERE IL PROPRIO FONDO E DEL PASCOLO. V, n. 261, 266 e 368.

VED. *Chiusura*, *Pascolo.*

CAPITOLO II.

DELLE SERVITÙ STABILITE DALLA LEGGE.

— Oggetti generali delle servitù stabilite dalla legge. V, n. 268.

SEZ. I. — DELLE SERVITU' STABILITE DALLA LEGGE, E CHE HAN PER OGGETTO L'UTILITA' PUBBLICA O COMUNALE.

— Oggetti delle servitù legali stabilite per l'utile pubblico o comunale. V, n. 269.

§ I. — *Del marciapiede.* V, n. 270, 276 e IV, n. 401, 409.

§ II. — *Della servitù legale concernente la costruzione o riparazione delle strade o altre opere pubbliche o comunali.* V, n. 277, 238 e IV, n. 190, 191, 401, 402.
VED. *Strade.*

§ III. — *Disposizioni stabilite per la conservazione dei boschi e foreste dello stato ed altri boschi soggetti al regime forestale.*

— I proprietari dei boschi son soggetti a talune restrizioni nell'esercizio del loro dritto di proprietà. V, n. 284, 288.

§ IV.—*Della proibizione di fabbricar in un certo raggio attorno alle piazze di guerra o fortezze, o mura di circuito della città di Parigi; e della distanza a serbarsi per le costruzioni nelle vicinanze dei cimiteri.*

—Diverse disposizioni circa al divieto di edificare presso le fortezze. V, n. 289, 290.

—Divieto di fabbricare in un certo spazio intorno alle mura di circuito della città di Parigi. V, n. 291.

—Disposizioni circa alle costruzioni contigue ai cimiteri. V, n. 292.

§ V.—*Qual'è la natura e quali sono gli effetti del dritto, ch'ànno i particolari d'usare delle cose pubbliche o comunali per l'utilità delle loro proprietà.*

—I privati godono, sotto talune condizioni e restrizioni, delle cose pubbliche o comunali, per l'utilità de'loro fondi. V, n. 293.

—Quali sono i beni pubblici o comunali che i particolari fan servire all'utilità delle loro proprietà. V, n. 294.

—I privati non ànno vere servitù su questi beni, finchè conservano la loro destinazione, ma un semplice uso *jure civitatis*. V, n. 295.

—Dottrina di un giureconsulto sugli effetti di quest'uso. V, n. 296.

— Caso, in cui siffatta dottrina non sarebbe applicabile. V, n. 297, 298.

SEZ. II.—DELLE SERVITU' LEGALI CHE HANNO PER OGGETTO L'UTILITA' DE' PRIVATI.

— Le obbligazioni tra proprietari vicini chiamate servitù legali non sono generalmente che obbligazioni di comunione. V, n. 299.

— Oggetti generali delle servitù legali stabilite nell' interesse dei privati. V, n. 300.

§ I.— *Dei muri, comuni o pur nò, e di tuttociò che vi si riferisce.* V, n. 301, 338.

VED. *Muro comune.*

§ II.—*Del caso, in cui i diversi piani di un edifizio appartengono a più persone separatamente.* V, n. 339, 347.

VED. *Piani.*

§ III.— *Delle fosse, comuni o pur nò.* V, n. 348, 364 e 161, 283 e seg.

VED. *Fosso comune.*

§ IV.—*Delle siepi comuni, o pur nò.* V, n. 365, 385.

VED. *Siepe comune.*

§ V.— *Della distanza a serbarsi nella piantagione degli alberi.* V, n. 386, 400, e 376, 379.

Ved. *Alberi.*

§ VI.— *Della distanza a serbarsi e de' lavori intermedi richiesti in talune costruzioni.*

— Testo dell' art. 674. V, n. 401.

— Diverse disposizioni della consuetudine di Parigi riguardo ai lavori da farsi per la costruzione di certe opere. V, n. 402.

§ VII.— *Del prospetto sul fondo del vicino senza una costituzione di servitù.* V, n. 403, 413, e 575, 521.

Ved. *Prospetto.*

§ VIII.— *Dello stillicidio.* V, n. 414, 509.

Ved. *Stillicidio* (di tetti).

§ IX.— *Del dritto di chiedere un passaggio sul fondo altrui in un dato caso.* V, n. 416, 438, e 523, 526, 616, 617.

Ved. *Passaggio.*

CAPITOLO III.

DELLE SERVITÙ STABILITE PER FATTO DELL' UOMO.

— Quali sono le servitù stabilite per il fatto dell' uomo. V, n. 439.

SEZ. I.—DELLA NATURA, DEGLI ATTRIBUTI E DEGLI EFFETTI GENERALI DELLE SERVITU' PROPRIAMENTE DETTE.

— In generale si può stabilir sui fondi ogni specie di servitù. V, n. 440.

— Regole generali sulla natura, sugli attributi e sugli effetti delle servitù propriamente dette. V, n. 441.

§ I. — *Perchè vi sieno servitù prediali vi vogliono due fondi.*

— Ogni servitù è stabilita per l' uso delle fabbriche o de' terreni. V, n. 442.

— Puossi nondimeno convenire una servitù per l'utilità di un edifizio, che non ancora sussiste, e *viceversa*. V, n. 443.

— La convenzione che il proprietario del fondo B, qualunque sia e sarà, avrà obbligo in perpetuo di andare a macinare nel molino A, mediante una data contribuzione, non costituisce una servitù. V, n. 444.

— *Quid* della convenzione che accordasse al pro-

prietario del fondo B la facoltà di macinare nel molino A il grano, di cui potrebbe avere bisogno per la coltivazione del suo fondo? V, n. 445.

— Specie trattata nella l. 81, § 1, ff. *de Contrahenda emptione*, la cui risoluzione dipenderebbe appresso noi dalle circostanze dell' atto. V, n. 446.

— Opinione divergente degli autori sul senso della legge 8 ff. *de Servitutibus*. V, n. 447.

— Neanche avvi servitù nella stipulazione che io fò di un passaggio pe'l vostro territorio, a fin di rendere più breve il transito della casa, che tengo in affitto alla tale piazza pubblica. V, n. 448.

— Nè nella stipulazione che il proprietario del fondo A potrà cacciare sul fondo B. V, n. 449.

§ II. — *Perchè vi sia servitù, i fondi debbono appartenere a diversi padroni.*

— Nessuno à dritto di servitù sulla cosa propria. V, n. 451.

— Conseguenza allorchè il proprietario di due fondi, tra' quali esiste un segno apparente di servitù, disponga di uno d' essi. V, n. 452.

— Altra conseguenza, quando i due fondi, di cui uno deve la servitù all' altro, si riunisca nella stessa persona. V, n. 453.

§ III.— *In generale bisogna che i fondi sieno contigui.*

— Questa contiguità s' intende più o meno strettamente secondo le diverse specie di servitù. V, n. 454.

— Applicazione della regola al caso della servitù *Altius non tollendi*. V, n. 455.

— A quella di passaggio. V, n. 456, 457.

— La perpetuità della causa della servitù, la quale era dell' essenza della servitù nel dritto romano, non è che della loro natura nel nostro. V, n. 458.

— Esempî applicabili ad ambedue le legislazioni. V, n. 459, 460.

— I Giureconsulti romani non facevano derivare la perpetuità della causa delle servitù dalla circostanza che il fatto attuale dell' uomo non fosse stato necessario pe 'l loro esercizio, o che l' uso della servitù fosse stato senza interruzione; ma la facevano principalmente emergere dalla disposizione dei luoghi. V, n. 461.

§ IV.— *La servitù consiste da parte del proprietario del fondo serviente a soffrire o a non fare qualche cosa.*

— Spetta al proprietario del fondo dominante il fare i lavori necessarî all' esercizio della servitù. V, n. 462.

— La regola riceve eccezione riguardo ad una specie di servitù, e nelle altre, quando vi à disposizione contraria al titolo costitutivo, salvo al proprietario del fondo serviente l' abbandonare il fondo. V, n. 463, 464.

— Quali son mai gli effetti della clausola, che mette i lavori a peso del proprietario del fondo serviente? V, n. 465.

§ V. — *Il dritto di servitù è indivisibile.*

— Conseguenza di questa regola nel dritto romano, quando uno o molti condomini di un fondo stipulano una servitù sul detto fondo. V, n. 466.

— Si deciderebbe diversamente nel nostro dritto. V; n. 467.

— *Quid*, nell' uno e nell' altro dritto, del caso in cui uno de' condomini prometta una servitù. V, n. 468.

— Il Codice non si spiega positivamente sulla qualificazione di indivisibilità da noi attribuita in modo generale alla servitù. V, n. 469.

— Simile qualificazione risulta nondimeno dalle disposizioni degli art. 709 e 710 c. c. V, n. 470.

— Applicazione della regola, rispetto alla prescrizione, al caso in cui uno dei fondi sia diviso. V, n. 471.

— La regola della indivisibilità delle servitù non è contraddetta dalla divisione, di cui è capace il

modo di esercizio di un acquedotto. V, n. 472.

— Le azioni, che nascono dalle servitù sono indivisibili. V, n. 473.

— Conseguenza per ciò, che riguarda l'indivisibilità, del motivo che anche in materia di servitù il dritto reale risulta oggidì dal solo consenso. V, n. 474.

§ VI.— *Le servitù sono dritti reali.*

— Le servitù, metaforicamente parlando, sono qualità attive e passive de' fondi. V, n. 475.

— Conseguenza di essere le servitù dritti reali. V, n. 476.

— Le servitù ed altri dritti reali, che il terzo detentore aveva sull'immobile prima del suo possesso, rinascono dopo il rilascio o l'aggiudicazione fatta a lui. XX, n. 278.

— E le servitù che esistevano su i suoi beni in vantaggio dell'immobile espropriato rinascono del pari. XX, n. 279.

— Ciò nullameno le servitù separate dal fondo, al quale son dovute, non possono essere spropriate. XXI, n. 4.

§ VII.—*Le servitù non stabiliscono alcuna preminenza di un fondo sull'altro.*

— Si volle con ciò allontanare ogni idea di feudalità. V, n. 477.

— Applicazione della regola. V, n. 478, 479.

§ VIII.—*Le servitù possono stabilirsi con certi modi.*

— Puossi stabilire una servitù per cominciare o finire ad una data epoca, ovvero sotto condizione sospensiva o risolutiva. V, n. 480.

— Puossene ancora restringere l'uso ad una determinata persona, e per finire con la vita di cotesta. V, n. 481.

— L'uso delle servitù può essere alternativo. V, n. 482.

— Puossi ancora determinare in altre maniere il modo d'esercizio delle servitù. V, n. 483.

SEZ. II.— COME SI POSSANO DIVIDERE LE SERVITU'.

— Diverse divisioni che si possono stabilire delle servitù. V, n. 484.

§ I.—*Come si possono dividere le servitù.*

— Testo dell'art. 687. V, n. 485, 486.

§ II. — *Le servitù sono continue o discontinue.*

— Quali sieno le servitù continue. V, n. 487.
— Quali le discontinue. V, n. 488.
— Importanza della distinzione per ciò, che ri-

guarda la prescrizione ad effetto di acquistare la servitù. V, n. 489.

— Per quel, che concerne pure l'effetto del possesso e delle azioni possessorie. V, n. 490.

— Ed anche per ciò, che spetta alla prescrizione ad effetto di estinguere le servitù. V, n. 491.

— Gli acquedotti, il cui modo di godimento è alternativo sono mai pure servitù continue secondo lo spirito del codice? V, n. 492.

§ III.—*Le servitù sono apparenti o non apparenti*

— Quali sono le servitù dell' una e l' altra specie: testo dell'art. 689 c. c. V, n. 493.

— La distinzione à la medesima importanza, circa all'acquisto del dritto per mezzo della prescrizione, e circa all'effetto del possesso e dell'azione possessoria, che per le servitù continue o discontinue. V, n. 494.

— Le servitù apparenti sono continue o discontinue, ma avvene poche, che sieno nel tempo stesso apparenti e discontinue. V, n. 495.

—Per lo stabilimento delle servitù, stante la destinazione del padre di famiglia avvi mai luogo a far distinzione tra la servitù continua ed apparente, e quella ch'è apparente pure ma discontinua? V, n. 496.

§ IV. — *Le servitù sono negative o positive.*

— Esempi. V, n. 497.

— Tutte le servitù negative non ànno per se stesse alcun segno della loro esistenza, e non possono perciò acquistarsi con prescrizione. V, n. 498.

— Ma al contrario le servitù affermative possono acquistarsi con prescrizione, quando sono apparenti e continue. V, n. 499.

— Importanza della distinzione, vigenti le antiche regole, tra le servitù positive e negative, che più non esiste presentemente. V, n. 500.

SEZ. III. — DELLE DIVERSE SPECIE DI SERVITU' STABILITE COL FATTO DELL' UOMO.

— Enumerazione delle principali servitù stabilite col fatto dell' uomo. V, n. 501.

— L' estensione de' loro effetti si regola per mezzo del titolo costitutivo, e se il titolo non si spieghi, co' canoni che seguiranno. V, n. 502.

§ I. — *Della servitù di sostenere il peso del vicino.*

— La servitù *oneris ferendi* à ciò di particolare, che incumbe al padrone del muro il mantenerlo in istato di sopportare il peso, purchè non voglia abbandonarlo, salvo convenzione in contrario. V, n. 503.

— Il toglimento delle travi del muro sottopo-

sto, non fà da per se solo svanire la servitù. V, n. 504.

— Colui, al quale è dovuta la servitù non può collocare nel muro del vicino un maggior numero di travi di quel che fu convenuto, nè porle altrove che nel luogo indicato. V, n. 505.

§ II.— *Della servitù di poter far uscir fuori la propria loggia o altro sporto sul fondo del vicino.*

— In che consiste cotesta servitù. V, n. 506.

§ III.— *Della servitù di stillicidio.* V, n. 314, 509. Ved. *Stillicidio.*

§ IV.— *Della proibizione di fabbricare sopra un terreno o di fabbricare oltre una data altezza.*

— Utilità della servitù *altius non tollendi*. V, n. 510.

— Cotesta servitù non impedisce di piantare alberi sul terreno sottoposto. V, n. 511.

— Essa non comprende la servitù di aver luci. V, n. 512.

— Ma se le luci esistevano già quando fu costituita, si potrebbe interpretarla, secondo le circostanze, come producente pure il dritto di mantenerle. V, n. 513.

— L'effetto della servitù *di non fabbricare*, circa

alla estensione del terreno su cui regna, è determinato dal titolo. V, n. 514.

§ V.—*Della servitù di veduta*. V, n. 403, 413, e 515, 521.

VED. *Veduta*.

§ VI.— *Della servitù di prospetto*.

— In che consiste cotesta servitù. V, n. 522.

VED. *Veduta*.

§ VII.— *Della servitù di passaggio*. V, n. 523, 526 e 616, 617.

VED. *Passaggio*.

§ VIII.— *Della servitù di pascolo*. V, n. 527, 530.

VED. *Pascolo*.

§ IX.—*Delle servitù di attigner acqua e di abbeverare*. V, n. 531, 533, 534.

VED. *Queste parole*.

§ X.— *Della servitù di acquedotto*. V, n. 184, 231 e seg. 616, 618.

VED. *Acquedotto*.

SEZ. IV. — DA CHI LE SERVITU' DERIVANTI DAL FATTO DELL'UOMO POSSANO IMPORSI, E DA CHI ACQUISTARSI.

§ I. — *Da chi possano imporsi le servitù derivanti dal fatto dell'uomo.*

— Per poter imporre servitù ad un fondo, bisogna esserne proprietario. V, n. 536.

— Bisogna di più avere la libera amministrazione dei proprî beni. V, n. 537.

— Applicazione di questa condizione alle concessioni di servitù fatte da' minori. V, n. 538.

— A quelle che fossero state fatte da interdetti, o da individui sottoposti all'assistenza di un consulente giudiziario senza l'assistenza di cotesto. V, n. 539.

— In fine a quelle, che fossero state fatte da donne maritate non validamente autorizzate. V, n. 540.

— L'usufruttuario, il fittaiuolo, il marito, circa ai beni personali di sua moglie, gl'immessi in possesso provvisionale di quelli di un assente, non possono in tale qualità concedere servitù. V, n. 541.

— L'enfiteuta lo può nondimeno, ma le servitù cesseranno col suo godimento. V, n. 542.

— Il marito può del pari con talune distinzioni, imporre servitù sugl'immobili della comunione. V, n. 543.

— Uno dei proprietarî in comunione non può co-

stituire servitù in danno de' suoi condomini. V, n. 544.

— In generale se la proprietà si risolva in mano di chi concesse le servitù, esse cessano col suo dritto. V, n. 545.

— Le ipoteche non possono essere in alcun modo pregiudicate dalle costituzioni di servitù fatte dopo che vennero stabilite: conseguenza. V, n. 546.

— Non vi è luogo a purgare coll' offerta di un prezzo, le concessioni di servitù, dalle ipoteche, che gravitano sul fondo, come quando si trattò della proprietà. V, n. 547.

— Non può affittarsi un dritto di servitù annesso ad un fondo, senza affittare il fondo stesso. XVII, n. 23.

§ II. — *Da chi possano acquistarsi le servitù dipendenti dal fatto dell' uomo.*

— In generale per acquistare servitù ad un fondo, bisogna esserne proprietario. V, n. 548.

— Quindi il colono, il fittaiuolo non ànno qualità a quest' effetto, benchè avessero espressamente dichiarato che farebbero ratificare dal proprietario, e costui ratificasse in effetti. V, n. 549.

— Sarebbe lo stesso dell' usufruttuario; ma l'enfiteuta può stipulare servitù per la durata dell' enfiteusi. V, n. 550.

— Secondo le regole del Codice, non è necessario di essere il solo proprietario di un fondo per acquistarli una servitù. V, n. 551.

— Posso io stipulare una servitù per un fondo che mi propongo di acquistare. V, n. 552.

—Il semplice possessore può fare acquistare una servitù al fondo con l'uso che ne fà. V, n. 553.

— La servitù concessa ad un proprietario, il cui dritto si sciolga prima che sia essa acquistata dal fondo, mediante l'uso, cessa con questo dritto. V, n. 554.

— Applicazione di questa distinzione alle servitù concesse all'acquirente col patto di ricompra. V, n. 555.

— Un padre, anche senza esercitar la tutela, acquista validamente servitù ai fondi di suo figlio minore, ed un marito a quelli di sua moglie. V, n. 556.

— L'annullamento delle concessioni di servitù fatte ad un incapace non può esser dimandato che da lui. V, n. 557.

SEZ. V. — IN QUALI MANIERE POSSANO COSTITUIRSI LE SERVITU' DERIVANTI DAL FATTO DELL'UOMO.

—Modi generali, con cui si costituiscono le servitù derivanti dal fatto dell'uomo. V, n. 558.

§ I.— *Della costituzione delle servitù, per mezzo di titolo o di volontà espressa.*

— Le servitù possono costituirsi a titolo gratuito, o oneroso: esempio di una servitù costituità per testamento. V, n. 559.

— Esempio di una servitù concessa per donazione tra' vivi: in qual forma l' atto deve aver luogo. V, n. 560.

— Non è necessaria la trascrizione dell'atto contenente donazione della servitù. V, n. 561.

— Diversi atti a titolo oneroso, per mezzo dei quali si possono costituir servitù. V, n. 562.

— Quando la concessione à luogo con atto in scrittura privata, l'atto deve farsi in doppio originale. V, n. 563.

— Per massima, se l'atto non abbia acquistata data certa anteriormente all'epoca, in cui un terzo avesse ricevuto un dritto sull'immobile, non può essere opposto al terzo. V, n. 564.

— Come possa supplirsi il titolo costitutivo di una servitù. V, n. 565.

§ II.—*Della costituzione delle servitù per tacita volontà o destinazione del padre di famiglia.*

— Che intendasi per *destinazione del padre di famiglia.* V, n. 566, 567.

— Perchè siavi servitù per effetto della destinazione del padre di famiglia, bisogna che uno dei

fondi, o parte del fondo, se ve ne sia un solo, esca dalle mani del proprietario. V, n. 568.

— Disposizioni degli art. 692, 693, 694 circa alla destinazione del padre di famiglia o alla costituzione della servitù per tacita volontà del proprietario dei due fondi. V, n. 569.

— Differenza delle condizioni richieste dai primi due articoli suddetti e di quelle imposte semplicemente dall'ultimo. V, n. 570.

— Diverse opinioni sul modo di conciliare circa al risultamento deffinitivo riguardante l'esistenza della servitù. V, n. 571.

— Confutazione di questi diversi pareri. V, n. 572.

— Riassunto della controversia. V, n. 573, 574.

§ III. — *Del modo come si costituiscono le servitù mediante prescrizione.*

— Secondo il Codice, soltanto le servitù nel tempo stesso continue ed apparenti possono costituirsi mediante prescrizione. V, n. 575.

— La servitù *altius non tollendi* non può e non potè mai costituirsi in tal modo, giacchè altronde è una servitù negativa. V, n. 576.

— Così pure, un dritto di passaggio non può acquistarsi mediante prescrizione. V, n. 577.

— Motivo, che indusse i compilatori del Codice a rigettare la prescrizione, qual mezzo di stabilire le servitù, circa a quelle che sono non apparenti o discontinue, apparenti o pur no. V, n. 578.

*

— Il Codice rispettò i dritti acquistati con prescrizione in tempo che fu pubblicata la legge *sulle servitù*, nei paesi in cui potevano acquistarsi in questo modo. V, n. 579.

— Spetterebbe a chi pretendesse che un tale dritto gli competeva allora il farne la pruova. V, n. 580.

— Pure cotesta pruova sarà difficile a somministrarsi: precauzione, che puossi prendere fin da ora per assicurare la conservazione del dritto. V, n. 581.

— La prescrizione non potrebbe esser basata sopra un possesso unicamente autorizzato da uno statuto locale. V, n. 582.

— Condizioni generali richieste per la prescrizione ad effetto di acquistar la servitù. V, n. 583.

— Bisogna che il possesso sia pacifico: conseguenza. V, n. 584.

— Bisogna che sia pubblico: esempio. V, n. 585.

— Bisogna che non sia equivoco: applicazione della regola. V, n. 586.

— Convien pure che non sia a titolo precario: in ogni caso il vizio del possesso può opporsi, sol qualora esso esista per riguardo all' avversario di colui, che invoca la prescrizione. V, n. 587.

— Gli atti di mera facoltà non stabiliscono nè possesso, nè prescrizione: requisiti di questi atti. V, n. 588.

— Quelli di mera tolleranza neanche servono di base a prescrizione alcuna. V, n. 589.

— È meno importante ora che anticamente, in materia di servitù, il conoscere se il godimento sia stato oppur no l'effetto di una semplice tolleranza. V, n. 590.

— Non è necessario che la servitù sia esercitata dal padrone del fondo dominante, perchè possa costituirsi con prescrizione. V, n. 591.

— Bisogna che il possesso abbia avuto la durata richiesta dalla legge, e che non sia stato interrotto; questa durata è in generale di anni 30. V, n. 592.

— Con titolo emanato da un terzo e in buona fede, la servitù potrebbe nondimeno acquistarsi con dieci anni tra presenti, e venti tra assenti: controvertito. V, n. 593.

— Diversi modi, con cui si può interrompere il possesso o godimento della servitù. V, n. 594.

— Effetto dell'interruzione circa ad uno de' condomini del fondo dominante. V, n. 595.

— In tutti i casi, in cui vi sia stata interruzione, il tempo anteriore non vien mai calcolato. V, n. 596.

— Chi esercita ora la servitù e prova di averla anticamente esercitata, è presunto di averne goduto nel tempo intermedio. V, n. 597.

— Per completare la prescrizione della servitù, puossi unire al proprio possesso quello dell'autore, in qualunque modo siaglisi succeduto. V, n. 598.

— In materia di servitù, non meno che in materia di proprietà, la prescrizione non decorre contra i minori e gli interdetti. V, n. 599.

— Nettampoco decorre tra i coniugi. V, n. 600.

— Ma, per regola generale, decorre contro la moglie, a favore de' terzi. V, n. 601.

— Bisogna che il fondo sia alienabile: quindi niuna servitù può acquistarsi con prescrizione sugl' immobili dotali, propriamente detti durante il matrimonio, ammenochè non fosse cominciata prima, o non vi sia stata separazione di beni. V, n. 602.

— I privati possono acquistare con prescrizione dritti di servitù sui beni dello stato e dei comuni, che non sieno destinati ad un uso pubblico o comunale. V, n. 603.

— Se ne può mai acquistare sopra beni gravati di sostituzione? V, n. 604.

— Il modo di esercizio della servitù può prescriversi così in favore del proprietario del fondo dominante, che in quello del padrone del fondo serviente. V, n. 605.

— Ma nondimeno ciò è vero sol con talune distinzioni. V, n. 606, 607.

— Se il cangiamento di modo siasi fatto di comune accordo: queste distinzioni non più si applicano. V, n. 608.

— L'antico modo può trovarsi estinto per effetto della prescrizione, senza che il nuovo siasi potuto acquistare in questa guisa stante la minore età o la interdizione del proprietario del fondo serviente. V, n. 609.

SEZ. VI. — DEI DRITTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE, CIRCA L'ESERCIZIO DELLE SERVITU', E DELLE OBBLIGAZIONI DEL PADRONE DEL FONDO SERVIENTE.

§ I. — *Diritti del proprietario del fondo dominante, circa all'esercizio della servitù.*

— Col solo fatto della costituzione di servitù, il padrone del fondo dominante può fare tutto ciò, ch'è necessario per usarne e conservarla. V, n. 610.

— Può fare le opere necessarie a tal'effetto. V, n. 611.

— Queste opere sono a suo peso. V, n. 612.

— Possono nondimeno essere messe a carico del padrone del fondo serviente, e questo peso è reale: conseguenza. V, n. 613.

— Il proprietario del fondo serviente, chiunque sia, anche quegli, che concedette la servitù, può sempre liberarsi dal peso di fare tutte le opere abbandonando il fondo. V, n. 614.

— Che debba intendersi in tal caso *per fondo serviente*. V, n. 615.

— Il padrone del fondo dominante non può fare cosa alcuna, che aggravi la condizione dell'altro fondo. V, n. 616.

— Applicazione della regola al caso di un dritto di passaggio. V, n. 617.

— Ed al caso di un dritto di acquedotto. V, n. 618.

§ II. — *Obbligazioni del proprietario del fondo serviente.*

— Nelle servitù affermative, deve soffrire che il padrone del fondo dominante faccia ciò ch'è necessario all'esercizio del dritto. V, n. 619.

— Nelle servitù negative, deve astenersi di fare ciò ch'egli si à vietato. V, n. 620.

— E generalmente in tutte le servitù non deve far cosa alcuna, che tendesse a scemarne l'uso o che lo rendesse non comodo. V, n. 621.

— Può nondimeno, in taluni casi, dimandare ed ottenere un cangiamento rispetto al luogo dell'esercizio del dritto. V, n. 622.

— Modo di procedere in caso di controversia sulla veracità de' motivi, che fan dimandare tal cangiamento. V, n. 623.

SEZ. VII.—DELLE DIVERSE AZIONI, ALLE QUALI POSSONO DAR LUOGO LE SERVITU'.

— L'azione chiamata *confessoria* compete a chi à un dritto di servitù e che vien turbato nel suo godimento. V, n. 624.

— Quest'azione è reale. V, n. 625.

— È sopra stabili, e si porta avanti il tribunale del luogo ov'è situato il fondo serviente. V, n. 626.

— È indivisibile. V, n. 627, 629.

— È una specie di rivendicazione applicata ad una cosa incorporale. V., n. 630.

— Indipendentemente dall'azione *confessoria*, che colui, ch'è turbato nell'esercizio della servitù a lui dovuta, à, sotto talune condizioni e distinzioni, l'azione *possessoria*, o di *turbativa*. V, n. 631.

— Esposizione di queste condizioni. V, n. 632.

— Inoltre la servitù dev' essere di natura tale da acquistarsi con prescrizione. V, n. 633.

— Il giudice di pace competente a conoscere della turbativa è quello del luogo dov' è situato il fondo serviente. V, n. 634.

— Quando la servitù non è del numero di quelle che non si acquistano con prescrizione, il padrone del fondo, sul quale s' esercita deve prevalere nel possessorio, sia da attore, sia da reo convenuto. V, n. 635.

— E ciò, quando anche la servitù avesse potuto acquistarsi prima del Codice con prescrizione, ed il possesso fosse cominciato prima del codice e si fosse continuato posteriormente. V, n. 636.

— Che anzi, ancor quando il possesso precedente al codice fosse stato bastante per l' acquisto del dritto mediante prescrizione. V, n. 637.

— Ma allorchè al possesso annale attuale, colui, che l'invoca, unisce un titolo precario, il giudice di pace può conservarlo in possesso, sebbene la servitù non sia del numero di quelle, che si acquistano con prescrizione. V, n. 638.

— Così non dovrebb' essere, se il titolo prodotto fosse in scrittura privata, la cui forma non è

stata riconosciuta, nè si à per riconosciuta. V, n. 639.

— Per mera massima, quest' ultima risoluzione dovrebbe anche applicarsi a tutti i casi, in cui il titolo prodotto sia impugnato sotto altri rapporti; motivi della giurisprudenza contraria. V, n. 640.

— Chi à il possesso annale regolare di una servitù capace di acquistarsi con prescrizione non deve provare verun' altra cosa per poter continuare a goderne: controversia. V, n. 641.

— Quegli, sul cui fondo un altro esercita male a proposito un dritto di servitù, à contro di lui *l' azione negatoria* e di *turbativa* se il possesso non sia annale, o se, essendo tale, la servitù non sia capace di acquistarsi con prescrizione ed il convenuto non abbia alcun titolo. V, n. 642.

— Colui, che à guadagnato nel possessorio e che è stato succumbente nel petitorio, non deve per tal motivo esser condannato alle spese del possessorio; senza pregiudizio di danni ed interessi, se avvi luogo. V, n. 643.

— La sentenza nel petitorio è appellabile, menochè il fondo preteso serviente non oltrepassasse 50 fr. di estaglio o di rendita. Puossi ancora appellare dalla sentenza profferita nel possessorio. V, n. 644.

— Poco importa che alla istanza di turbativa siasi unita una dimanda per danni ed interessi non eccedenti 50 fr. V, n. 645.

— Sarebbe diversamente se in questo caso la

proprietà o il possesso annale non fosse impugnato dal convenuto. V, n. 646.

SEZ. VIII.—IN QUALI MANIERE SI ESTINGUONO LE SERVITU'.

— Modi generali come si estinguono le servitù. V, n. 647.

§ I.—*Estinzione delle servitù con la rimessione che ne vien fatta.*

— Una servitù si estingue con la rimessione che ne vien fatta dal proprietario capace a quest'effetto. V, n. 648.

— La rimessione fatta da uno de' condomini del fondo dominante senza il consenso degli altri, non nuoce ad essi; ma può essere opposta a chi l'à fatta. V, n. 649.

— La rimessione fatta ad uno de' condomini del fondo serviente libera la sua porzione ed anche tutto il fondo, se gli tocchi per intero. V, n. 650.

— La rimessione può essere espressa o tacita: esempio di una rimessione tacita. V, n. 651.

— La rimessione di una servitù non induce quella di un'altra: esempio. V, n. 652.

— La rimessione di una servitù stabilita a beneficio di un fondo ipotecato non nuoce ai creditori ipotecarî. V, n. 653.

§ II. — *Estinzione delle servitù per effetto dei cangiamenti avvenuti nello stato dei fondi.*

— Le servitù cessano quando le cose si trovano in uno stato tale, che non se ne possa più far uso. V, n. 654.

— Tornano ad aver luogo, se le cose sono ristabilite in modo da potersi usare del dritto, purchè sia prima di anni trenta. V, n. 655.

— Diverso è per l' usufrutto; estinta che si è con la perdita totale della cosa, non più rivive: ragione della differenza. V, n. 656.

— La perdita della parte solamente, su cui si esercitava la servitù, può, secondo le circostanze, produrre l'estinzione assoluta del dritto. V, n. 657.

§ III. — *Estinzione della servitù con la confusione.*

— La riunione de' due fondi nella medesima persona produce confusione ed estinzione della servitù. V, n. 658, 659.

— Specie trattata nella L. 31, *ff. de servit. praed. rust.* in cui non vi fu confusione, sebbene vi fosse stata riunione. V, n. 660, 661.

— Neanche àvvi confusione, allorchè io acquisto una porzione per indiviso di un fondo che deve una servitù a quello che posseggo come proprio. V, n. 662.

— Nè nel caso, in cui voi ed io compriamo in

comune un fondo, che ne deve una a ciascun di noi in particolare. V, n. 663.

— *Secus* se la servitù fosse stata dovuta ad un fondo, che noi possedevamo pure in comune, per parti simili a quelle, che abbiamo nel nuovo. V, n. 664.

— L'acquisto fatto dal proprietario del fondo dominante della parte del fondo serviente, sulla quale si esercita la servitù ne produce ancora l'estinzione. V, n. 665.

— Affinchè la confusione produca irrevocabilmente l'estinzione della servitù, fa d'uopo che la riunione risulti da un acquisto irrevocabile della proprietà del fondo dominante o serviente. V, n. 666.

— Quindi nel caso di rilascio per ipoteca la servitù torna ad aver luogo. V, n. 667.

— Lo stesso è in quello di ricompra. V, n. 668.

— O di una donazione rivocata. V, n. 669.

— Rispetto puranche alla servitù, ch'esisteva tra lo stabile di un testatore, il quale lo legò sotto condizione sospensiva, ed il fondo dell'erede, se la condizione si verifichi. V, n. 670.

— E così in tutti i casi di restituzione in intero, di annullamento o di rescissione del contratto di acquisto di uno degli stabili. V, n. 671.

§ IV.—*Estinzione della servitù con la risoluzione del dritto del concedente.*

— Chi aveva soltanto un dritto di proprietà temporaneo, risolvibile, rivocabile, rescindibile, non potè costituire una servitù, se non affetta dai medesimi eventi di risolvibilità. V, n. 672.

— Esempio desunto da quella, che fu stabilita da un enfiteuta o da un gravato di sostituzione. V, n. 673.

— O da un acquirente col patto di ricompra, ovvero il cui acquisto sia rescisso per motivo di lesione. V, n. 674.

— O da un donatario, il cui titolo sia stato rivocato. V, n. 675.

— O allorchè il contratto del costituente sia stato rescisso, ovvero annullato per incapacità o altro motivo. V, n. 676.

— La regola *resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis*, non si applica al caso, in cui l'annullamento del titolo di proprietà siasi ottenuto da chi concedette la servitù. V, n. 677.

— Nè ai casi preveduti negli art. 132 e 133 c. c. V, n. 678.

—Se mai si risolva il dritto di proprietà di quello, cui fu conceduta la servitù, prima che la servitù sia dal fondo acquistata coll' uso, il proprietario che rientra nel fondo non può reclamarla. V, n. 679.

§ V.—*Estinzione della servitù coll'arrivo del giorno o dell'avvenimento, che, giusta il titolo, deve far cessare il suo esercizio.*

— Se la servitù sia stata stabilita con la tale o tal altra modificazione, come potette esserlo, finisce con l'arrivo dell'avvenimento preveduto nel titolo, non che secondo le regole del dritto romano. V, n. 680, 681.

§ VI.—*Estinzione della servitù col non uso.*

— Le servitù si estinguono col non uso pel corso di anni trenta. V, n. 682.

— È questa una prescrizione ordinaria: conseguenze. V, n. 683.

— Da qual'epoca comincino a decorrere i trent'anni per le servitù discontinue. V, n. 684.

— E riguardo alle servitù continue. V, n. 685.

— Distinzione del dritto romano, rispetto al doppio tempo richiesto, in taluni casi, da noi non interamente ammessa. V, n. 686.

— Il modo della servitù può prescriversi come la servitù medesima, e nella stessa maniera, rimessione circa alla quistione se il nuovo modo potè acquistarsi con prescrizione. V, n. 687.

— Finchè il fondo dominante non sia diviso, il godimento di uno de' proprietari, o la sua qualità di minore non fa correre la prescrizione riguardo agli altri. V, n. 688.

— Dopo la divisione, ciascuno deve conservare il dritto per la sua porzione. V, n. 689.

— E dopo la divisione del fondo serviente, le porzioni, sulle quali la servitù non fosse esercitata ne sarebbero liberate con la prescrizione. V, n. 690.

— Il terzo acquirente in buona fede prescrive con dieci anni tra presenti e venti tra assenti, la prima proprietà dell' immobile, anche riguardo alla servitù, che non sia stata per un tal tempo; ma deve adempiere ancora le condizioni della prescrizione rispetto al padrone del fondo dominante. V, n. 691.

SERVIZIO MILITARE

— Il servizio militare, senza l'autorizzazione del Re, fa perdere allo straniero la qualità di francese. I, n. 190, 192.

SETTUAGENARIO

— I settuagenari sono dispensati dalla tutela e ànno il dritto di farsene esonerare. III, n. 489.

— Sono esenti dall' arresto personale, salvo il caso di stellionato. XVIII, n. 475.

SEVIZIE

— Gli eccessi, sevizie o ingiurie gravi sono una causa di separazion di corpo. II, n. 549.

— Che intendasi per queste parole. II, n. 550 e seg.

— In materia di divorzio e di separazion di corpo, i tribunali sono giudici supremi degli eccessi, sevizie o ingiurie gravi. II, n. 531, 575 e seg.

SIGILLI

— In che quello dato al fittaiuolo o colono parziario differisca dal primo. IV, n. 52.

SOCIETÀ (1)

— La spropriazione diretta contro una società deve, finchè sussiste la società, instituirsi contra il gerente, se ve ne sia, altrimenti contra tutti i socî. XXI, n. 40.

— Il gerente di una società promuove in questa qualità la spropriazione forzata dei debitori della società. XXI, n. 36.

(1) « I Belgi ànno il dritto di associarsi; cotesto dritto non può andar soggetto ad *alcuna misura preventiva.* » Costituz. Belgica, art. 20.

L'arresto del governo provvisorio del 15 ottobre 1830 porta.

Art. 1. « È permesso ai cittadini di associarsi com' essi lo intendono per fine politico, religioso, filosofico, letterario, industriale » e commerciale. »

Art. 2. « La legge non potrà punire che gli atti colpevoli della società o dei socî, e non il dritto di società. »

Art. 3. « *Nessuna misura preventiva* potrà esser presa contra il » dritto di società. »

Art. 4. « I socî non potranno aspirare ad alcun privilegio. »

Art. 5. « Ogni legge particolare ed ogni articolo di Codice, che » tolgono la libertà di associarsi sono abrogati.

Purtuttavia le società anonime àn bisogno per esistere legalmente dell'autorizzazione del Re, data in conformità dell'art. 37 del Codice di Commercio. Ciò risulta dalla giureprudenza costante delle diverse corti del Regno, e sopratutto da un arresto della Corte di appello di Bruxelles del 20 maggio 1841.

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA NATURA DEL CONTRATTO DI SOCIETA' SULLA SUA FORMA E SULLA SUA PRUOVA.

SEZ. I.—DELLA NATURA DEL CONTRATTO DI SOCIETA'.

— Definizione del contratto di società. **XVII**, n. 316.

— Oggetti generali, che possono essere la materia della società. **XVII**, n. 317.

— Il potere o il credito di una persona generalmente non è un conferimento bastante. **XVII**, n. 318.

— Puossi formare società per diversi contratti fatti in comune, come una compra, una locazione. **XVII**, n. 319.

— La società non si forma, che col consenso di due o più persone di essere in società; invece che la semplice comunione si forma senza il consenso degli interessati. **XVII**, n. 320.

— Chi siano coloro, che posson formare il contratto di società. **XVII**, n. 321.

— Il contratto non deve contenere vizî di errore; di violenza o di dolo. **XVII**, n. 322. Ved. *queste parole*.

— Il contratto di società và tra quelli, che si formano col solo consenso delle parti; eccetto talune società, le quali non si formano che giusta un modo dalla legge determinato. **XVII**, n. 323.

— È questo un contratto perfettamente sinallagmatico, e per la stessa ragione commutativo: conseguenza e discussione di una opinione di Pothier. XVII, n. 324.

— Può nondimeno contrarsi la società colla mira di vantaggiare una delle parti, purchè però questa parte vi ponga qualche cosa. XVII, n. 325, 326.

— Ogni società deve avere un oggetto lecito; conseguenza. XVII, n. 327.

— Debb'essere contratta nell'interesse di tutti i socî; sviluppamenti. XVII, n. 328.

— Caso, in cui non avvi società, ma locazione di opera. XVII, n. 329.

— Caso, in cui nemmeno avvi società, ma contratto senza nome particolare, validissimo per altro. XVII, n. 330.

— Due casi, al contrario, in cui avvi società. XVII, n. 331.

— Specie preveduta dalle leggi romane; e nella quale la quistione se àvvi o pure nò società si risolve con una distinzione. XVII, n. 332.

— Altra specie, in cui la quistione si risolve anche con una distinzione. XVII, n. 333.

— La società è un essere morale, i cui dritti ed obbligazioni sono separati da quelli di ciascun socio nella società. XVII, n. 334.

SEZ. II.—DELLA FORMA E DELLA PRUOVA DEL CONTRATTO DI SOCIETA'.

— Testo dell'art. 1834 c. c. sulla pruova della società. XVII, n. 335.

— Può deferirsi il giuramento, e provarsi la società con la confessione della parte, anche nei casi, in cui non fosse ammessibile la pruova testimoniale. XVII, n. 336.

— Ma le società anonime, e le società in nome collettivo sono soggette a talune formalità perchè sieno valide. XVII, n. 337.

— Disposizione dell'art. 854 del codice civile, riguardo alla collazione all'eredità. XVII, n. 338.

— Condizioni richieste perchè l'erede non sia tenuto alla collazione. XVII, n. 338.

— Caso, in cui le parti intesero di non esser ligate circa alla loro convenzione di società, se non quando ne avessero formato un atto. VII, n. 339.

— Se l'atto di società sia in scrittura privata, dev' esser fatto uniformemente alle disposizioni dell'art. 1325 c. c. XVII, n. 340.

— E per poter essere opposto ai terzi, deve aver acquistato data certa in uno dei modi espressi nell'art. 1328 c. c. XVII, n. 341.

—Quelli, che comprano in comune, e che formano così una società, àn bisogno di un solo doppio originale per essi tutti. XVII, n. 342.

— Che mai debba intendersi con le parole del-

l' art. 1834 c. c. *allorchè il loro oggetto ecceda il valore di 150 franchi*. VII, n. 343.

— La pruova testimoniale sostenuta da un principio di pruova scritta è ammessibile, anche quando si tratti di una società, il cui oggetto ecceda questa somma. VII, n. 344.

— Altro caso. VII, n. 345.

CAPITOLO II.

DELLE DIVERSE SPECIE DI SOCIETÀ.

SEZ. II.— DELLE SOCIETA' UNIVERSALI.

— Si distinguono due specie di società universali: la società universale di tutti i beni presenti, e quella de' lucri. (Art. 1836). XVII, n. 346.

§ II.— *Della società universale di tutti i beni presenti.*

— Quale sia la società universale di tutti i beni presenti, e ciò che le parti possano comprendervi. XVII, n. 347.

— Noi non conosciamo più nè questa, nè le società *tacibili*. XVII, n. 349.

— Se la clausola tendente a far entrare nella società di tutti i beni presenti i beni che perverranno per successione, donazione o legato, renderebbe mai nulla la società stessa. XVII, n. 350.

— Se la società di tutti i beni presenti compren-

§ II.— *Della società universale de' guadagni.*

§ III.— *Tra quali persone possono aver luogo le' società, sia di tutti i beni presenti, sia soltanto di qualsivoglia specie di guadagno.*

SEZ. II.— DELLE SOCIETA' PARTICOLARI.

— Diversi esempî di società particolari. XVII, n. 384.

— Può non porvisi che l'uso o il godimento delle cose. XVII, n. 385.

— Specie attinta dalla legge 58 ff. *Pro socio.* XVII, n. 386, 387.

CAPITOLO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DE' SOCÎ FRA LORO E VERSO I TERZI.

— Le obbligazioni de' socî sono di due specie. XVII, n. 388.

SEZ. I. — DELLE OBBLIGAZIONI DE' SOCÎ TRA LORO E VERSO LA SOCIETA'.

§ I.— *A qual' epoca cominci e quanto duri la società.*

— La società comincia dall'epoca stabilita dal contratto: se non ve n'è stabilita, comincia all'istante: essa può formarsi sotto condizione. XVII, n. 390.

— Sua durata. XVII, n. 391.

— Se la convenzione che una società universale durerà tutta la vita de' socî, o per vent'anni, a cagion d' esempio, sia obbligatoria per più di cinque anni. XVII, n. 392.

§ II.—*Delle obbligazioni di ciascun socio verso la società.*

— Obbligazioni di ciascun socio di conferire ciò che à promesso, e di garentirlo. XVII, n. 393.

— Un socio è liberato con la perdita del determinato corpo che aveva promesso di porre in società, purchè sia essa avvenuta senza sua colpa. XVII, n. 394.

—Modificazione pe'l caso, in cui la società si fosse contratta sotto condizione sospensiva, e la cosa fosse perita, *pendente condictione.* XVII, n. 395.

— Del caso, in cui le cose promesse da un socio alla società non sieno corpi certi e determinati. XVII, n. 396.

— Osservazioni sul caso, in cui la società fosse universale, riguardo alla perdita di una o più cose appartenenti ad un socio. XVII, n. 397.

— Disposizioni concernenti il socio debitore di una somma verso la società. XVII, n. 398.

— Disposizioni circa ai frutti da lui raccolti sui beni, che à conferito alla società, e prima di avere effettuato il suo conferimento. XVII, n. 399.

— Il socio, che à promesso la propria industria deve render conto alla società di tutti i guadagni, che abbia potuto fare con questa specie d'industria: sviluppamenti. XVII, n. 400.

— Esame dell' art. 1848 c. c. XVII, n. 401.

— E dell'art. 1849 c. c. XVII, n. 402.

— Il danno cagionato alla società per colpa di un

socio non si compensa con l'utile, che abbia potuto procurarle in altri negozî. Della colpa, di cui è responsabile un socio. XVII, n. 403.

§ III. — *Delle obbligazioni della società verso ciascun socio, o dei dritti di ciascun di loro verso di essa, o sulle cose, che ne formano il capitale.*

— Principali oggetti pe' quali la società è obbligata verso ciascun socio. XVII, n. 404.

— Le cose, il cui semplice godimento siasi posto nella società, per regola sono a rischio del proprietario. XVII, n. 405.

— *Secus* se la cosa sia perita per rischi inseparabili dall'amministrazione del socio. XVII, n. 406.

— La società è assimilata ad un usufruttuario, circa ai pesi delle cose, di cui à soltanto il godimento. XVII, n. 407.

— Interpretazione della clausola che un socio pone nella società la tal cosa, senza dichiarare se sia per la proprietà o per l'usufrutto soltanto. XVII, n. 408.

— Diverse eccezioni alla regola che le cose, il cui godimento soltanto sia stato conferito nella società, sono a rischio del socio, che le à messe. XVII, n. 409.

— Se la stima delle cose conferite da uno de'socî nella società possa impugnarsi per lesione. XVII, n. 410.

— Cause, per le quali un socio debb' esser fatto indenne dalla società. XVII, n. 411, 413.

— Ciascun socio può servirsi delle cose comuni, secondo la loro destinazione, in modo però da non nuocere alla società, e senza poter anche impedire agli altri socî di servirsene dal lor canto. XVII, n. 414.

§ IV. — *Delle porzioni.*

— Le porzioni si regolano secondo la convenzione de' contraenti, purchè però non sia contraria alla natura del contratto di società. Diverse clausole vietate. XVII, n. 415.

— Puossi convenire che un socio avrà i due terzi del lucro, e l'altro il terzo soltanto; e le porzioni nella perdita si reputano le stesse. XVII, n. 416.

— Opinione degli autori sul punto, se nel caso che siensi conferite quantità ineguali, e quando l'atto non si spieghi sulle porzioni, tali porzioni sono di un' uguaglianza proporzionata, oppure di un' uguaglianza assoluta: il Codice dispone nel primo senso. XVII, n. 417.

— Se mai puossi presentemente convenire che le somme o effetti conferiti da un socio saranno esenti da ogni contribuzione nelle perdite, sul motivo ch' egli à un' industria maggiore, o che à conferito più degli altri socî sotto rapporti diversi? XVII, n. 418.

— Puossi convenire che un socio non contribuirà ai debiti, che vi saranno dopo la perdita di tutto il capitale della società. XVII, n. 419.

§ V.— *Dell'amministrazione degli affari della società.*

— Effetto della facoltà di amministrare la società, data ad un socio, o coll' atto di società o posteriormente. XVII, n. 434.

— Atti generali, che può fare il socio amministratore. XVII, n. 435.

— Un socio commanditante non può fare alcun atto di amministrazione anche in virtù di mandato, sotto pena di essere solidalmente risponsabile per tutti i debiti della società. XVII, n. 436.

— Se le funzioni dell' amministrazione della società siensi divise tra i socî, ciascun di essi deve limitarsi a quelle, che gli vennero assegnate. XVII, n. 437.

— Effetto del patto di non poter agire un socio senza degli altri. XVII, n. 438, 439.

— Disposizioni dell' art. 1859 c. c., sul caso in cui non esista alcuna speciale stipulazione sul modo di amministrazione ed esame di queste disposizioni. XVII, n. 440.

— Il socio non incaricato dall' amministrazione non può alienar anche le cose mobili della società senza il consenso degli altri socî. XVII, n. 441.

— Può però alienare la sua porzione in una o molte cose, ed anche in tutte, ma senza che ciò possa nuocere in nulla agli altri socî: sviluppamenti. XVII, n. 442.

— Se mai la disposizione dell' art. 844 c. c., si possa applicare per dritto comune al caso di ven-

SEZ. II. — DELLE OBBLIGAZIONI DE' SOCÎ VERSO I TERZI.

— Essa à luogo tra i soci in nome collettivo. XVII, n. 453.

— Ma non riguardo ai semplici commanditanti, che non si sono immischiati nell'amministrazione. XVII, n. 454.

— Nè nelle società anonime. XVII, n. 455.

— Se mai abbia luogo per dritto comune nelle società in partecipazione. XVII, n. 456.

— Se i creditori particolari di un socio concorrano coi creditori delle società sopra la sua parte nelle cose della medesima. XVII, n. 457.

— E se i creditori della società concorrano coi creditori personali di un socio sopra i suoi beni particolari. XVII, n. 458.

CAPITOLO IV.

DELLE MANIERE CON CUI FINISCE LA SOCIETÀ, DELLA DIVISIONE E DE' SUOI EFFETTI.

SEZ. I.— DELLE MANIERE CON CUI FINISCE LA SOCIETA'.

— La società finisce di pieno dritto per lo spirare del tempo pe'l quale fu contrattata; e col verificarsi l'evento preveduto per produrne lo scioglimento. XVII, n. 459, 460.

— Nel caso, in cui siasi espresso un tempo pe'l quale deve durare la società formata per una determinata impresa; importa di ben esaminare con quale spirito questo tempo siasi menzionato. XVII, n. 461.

— Non che per la rinuncia di uno de' socî, quando però la società non sia a tempo limitato. XVII, n. 475.

— La rinuncia di uno dei socî opera eziandio lo scioglimento della società contratta per una determinata impresa, purchè sia fatta essendo ancora intere tutte le cose, ed in buona fede. XVII, n. 476.

— Come si faccia la rinuncia, e condizioni richieste perchè sia valida. XVII, n. 477.

SEZ. II.—DELLA DIVISIONE DELLA SOCIETA' E DE' SUOI EFFETT

— Canoni, che regolano la divisione della società. XVII, n. 478.

— Dove deve presentarsi la dimanda di divisione. XVII, n. 479.

— Effetto della divisione o dell' incanto. XVII, n. 480.

— Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle società di commercio, se non in quei casi, che non sono in verun modo contrarî alle leggi ed usi commerciali. (Art. 1873). XVII, n. 481.

SOLENNE (contratto)

— Quali sono i contratti solenni. Divisione dei contratti in solenni o autentici; e in non solenni. X, n. 88 e seg.

VED. *Contratto*.

*

SOLIDALITÀ

SEZ. I. — DELLA SOLIDALITA' TRA I CREDITORI.

— Obbligazione solidale tra i creditori secondo l' art. 1179. XI, n. 161.

— I creditori solidali nel dritto romano sono generalmente chiamati *rei stipulandi*, ed i debitori solidali *rei promittendi*. XI, n. 162.

— Che mai vi bisogna perchè l' obbligazione sia solidale tra i creditori: conseguenze. XI, n. 163, 166.

— Le obbligazioni civili solidali tra i creditori sono rarissime nel dritto francese. XI, n. 167.

— Taluni casi, in cui queste obbligazioni sussistono. XI, n. 168.

— Il credito può esser solidale tra molti venditori o locatori, senza che perciò le loro obbligazioni, riguardo alla garantia, sieno solidali. XI, n. 169.

— Generalmente nel nostro dritto l' utile dell'obbligazione deve dividersi tra i diversi creditori. XI, n. 170.

— Per regola, era diverso nel dritto romano. XI, n. 171.

— Continuazione della proposizione nell' uno e nell' altro dritto. XI, n. 172.

— Ciascun creditore può dimandare l' intero, ed il debitore può pagare il tutto ad uno di essi, a sua scelta, finchè non sia stato prevenuto dalle procedure di un altro. XI, n. 173.

— Secondo il Codice, uno dei creditori non può far rimessione se non della sua parte; derogazione alle antiche regole ed obbiezioni contra il dettame del Codice. XI, n. 174.

— Silenzio del Codice sull'effetto della novazione, della transazione, della compensazione o del giudicato, operati o intervenuti tra uno de' creditori ed il debitore. XI, n. 175.

— Ciò che devesi dire rispetto al caso di novazione. XI, n. 176.

— E circa a quello di compensazione. XI, n. 178.

— Ed infine riguardo a quello del giudicato. XI, n. 179.

— La prescrizione interrotta da uno de'creditori, o sospesa per la sua età minore, s' interrompe o si sospende puranche riguardo agli altri. XI, n. 180.

— La dimanda d' interessi fatta ad un d'essi li fa decorrere a vantaggio di tutti. XI, n. 181.

— La transazione per un' obbligazione solidale tra creditori fatta da uno degli interessati, liga anche gli altri. XVIII, n. 119.

SEZ. II.— DELLA SOLIDALITA' FRA I DEBITORI.

— Deffinizione della solidalità fra i debitori. XI, n. 182.

— Differenza de' caratteri generali delle obbligazioni solidali tra i debitori, da quelli dell'obbligazione indivisibile. XI, n. 183.

— La solidalità non à luogo che in virtù di una

espressa convenzione, o di una disposizione della legge. XI, n. 184.

— Dritto romano riguardante la solidalità tra i debitori; sviluppamenti, e del beneficio della divisione. XI, n. 185.

— I debitori solidali, vigente il Codice non ànno questo beneficio, il quale appartiene soltanto ai fidejussori, ed anche con molte distinzioni; devonsene fare pure circa al beneficio di escussione. XI, n. 186.

— La solidalità può generalmente aver luogo in qualunque specie di obbligazione: può esser puranche imposta con testamento per lo pagamento di un legato. XI, n. 187.

— Diversi casi, ne'quali non avvi solidalità. XI, n. 188.

— La solidalità può sussistere, quantunque uno dei debitori sia obbligato in differente modo al pagamento della medesima cosa: conseguenze. XI, n. 189.

— Come i debitori si obbligano solidalmente. XI, n. 190.

— La solidalità à luogo tra gli autori di un medesimo debito per le ammende, restituzioni, danni ed interessi e spese. XI, n. 191.

— In materia civile i tribunali non possono condannare le parti solidalmente alle spese, quando anche il debito fosse solidale. XI, n. 192.

— *Secus*, in questo caso, circa ai danni ed interessi. XI, n. 193.

— Se molti abbiano commesso un quasi delitto, per la cui riparazione si procede innanzi ai tribunali civili, sono essi tenuti solidalmente per danni ed interessi? Decisioni pro e contra. XI, n. 194.

— I socî in nome collettivo sono tenuti solidalmente alle obbligazioni della società firmate con la ditta sociale; avviene diversamente nelle società civili, eccetto convenzione contraria nell' atto. XI, n. 195.

— *Quid* dei socî in partecipazione? Antica giurisprudenza, e controversia nel dritto attuale: la solidalità non esiste di pieno dritto in questo caso. XI, n. 196.

— Caso, in cui à luogo di dritto tra il marito e la moglie, per ragione dei contratti di quest' ultimo. XI, n. 197.

— Coloro, che prendono a comodato una cosa sono tenuti solidalmente alla restituzione. XI, n. 198.

— *Quid* in materia di deposito? XI, n. 199.

— Coloro, che congiuntamente diedero mandato per un affare ad essi comune, son tenuti solidalmente verso il mandatario. XI, n. 200.

— Ma i diversi mandatarî non sono creditori solidali delle indennità, che possono essere dovute per ragione del mandato. XI, n. 201.

— Coloro, che comprano o affittano in comune sono solidalmente tenute verso il notaio, dei suoi onorarî e delle spese da lui anticipate. XI, n. 202.

— Altri casi analoghi. XI , n. 203.

— Generalmente non àvvi solidalità tra i diversi proprietarî, il cui affare fu amministrato senza mandato da loro parte : l' azione isolatamente proporzionata all' interesse di ciascuno. XI, n. 204.

— I mandatarî aventi incarico del medesimo affare non sono solidalmente tenuti, se non quando siensi soggettati alla solidalità. XI, n. 205.

— Ma gli esecutori testamentarî sono solidalmente risponsabili dei mobili , che furon loro affidati , eccetto se vi sia contraria disposizione nel testamento. XI , n. 206.

— *Quid* dei sindaci di un fallimento, dei sequestratarî ed amministratori delegati dal magistrato ? XI, n. 207.

— L' obbligazione di somministrare alimenti non è solidale tra coloro, che li debbono , essa è soltanto indivisibile : controversia. XI , n. 208.

— Avvi solidalità nei casi preveduti negli art. 395 e 396 c. c. XI , n. 209.

— Ed in quello preveduto nell' art. 1442 c. c. XI , n. 210.

— I diversi inquilini di una casa sono responsabili generalmente dell' incendio con talune restrizioni. XI , n. 211.

— Il traente ed i giranti di una lettera di cambio sono solidalmente garanti dell' accettazione e del pagamento alla scadenza. XI , n. 212.

— Lo stesso è di coloro, che sottoscrivono o gi-

rano biglietti ad ordine, abbenchè non sieno commercianti, e non abbiano fatta un' operazione di commercio. XI, n. 213.

— Questione se possa taluno con le sue convenzioni obbligare solidalmente i proprî eredi al pagamento de' suoi debiti. XI, n. 214.

— Il creditore può, non solo convenire uno dei debitori per lo intero debito, ma ancora convenirli tutti nel medesimo modo. XI, n. 215.

— La prescrizione interrotta contra uno dei debitori lo è per la medesima ragione contro tutti gli altri. Sviluppamenti pe'l caso, in cui non fu interrotta se non contro un erede soltanto di uno dei debitori. XI, n. 216.

— Allorchè il debito sia di una cosa certa, la quale è perita per colpa o dopo la costituzione in mora di uno degli obbligati, gli altri non debbono i danni ed interessi, ma son tenuti per il prezzo della cosa. XI, n. 217.

— Se la cosa sia perita per colpa di un erede di uno dei debitori, dopo che fu esso costituito in mora, i coeredi, che non sono in colpa nè in mora vengono liberati: di che cosa i condebitori sieno ancora tenuti in questo caso. XI, n. 218.

— La dimanda degl' interessi proposta contra un debitore solidale li fa decorrere contra tutti, quella intentata contro un erede soltanto di uno de' debitori, non li fa decorrere contra i coeredi. XI, n. 219.

— Il condebitore solidale convenuto dal credi-

tore può opporre le eccezioni, che gli sono personali e quelle che sono comuni a tutti i debitori, ma non quelle, che sono personali ad uno di essi. XI, n. 220.

— Riguardo a ciò, che concerne la compensazione in nome di un condebitore. XI, n. 221.

— Effetto della confusione, allorchè il creditore diviene erede di uno dei condebitori, o *viceversa*. XI, n. 222.

— Con la novazione pura e semplice operata tra uno dei debitori ed il creditore, gli altri sono liberati. XI, n. 223.

— La rimessione fatta ad uno dei debitori giova agli altri, ammenochè il creditore non abbia riservato i suoi dritti contro di essi: effetti di tale riserva. XI, n. 224.

— Ma la rimessione fatta mediante accordo non giova ai condebitori del fallito, abbenchè non vi sia stata espressa riserva a loro riguardo. XI, n. 225.

— Nondimeno quella, che à luogo in un accordo fatto con uno dei debitori non commerciante di professione, e senza riserva, giova agli altri. XI, n. 226.

— Se mai il debitore, cui fu fatta la rimessione abbia un' azione contra i suoi condebitori, supponendo di averli essa liberati verso il creditore? Distinzione a farsi. XI, n. 227.

— Il creditore possessore di obbligazioni solidali tra molti, che falliscono, partecipa delle distribuzioni

in tutto le masse sino al suo completo ed intero pagamento : sviluppamenti. XI, n. 228.

— Quel fallito, che abbia pagato più degli altri non à azione di regresso contra di loro, se non per ciò, che eccedesse la sua parte nel debito. XI, n. 229.

— Il creditore, che acconsente alla divisione del debito rispetto ad uno dei debitori, conserva la sua azione solidale contro agli altri, dedotta la parte del primo e la costui porzione nelle insolvibilità. XI, n. 230.

— Ma la semplice rimessione della solidalità a vantaggio di uno dei debitori, senza discaricarlo della sua parte nel debito, non diminuisce l'azione solidale del creditore contro agli altri, se non per la porzione soltanto, che avrebbe dovuto sopportare questo debitore nelle insolvibilità. XI, n. 231.

— Il creditore, che riceve separatamente la porzione di uno dei debitori, senza riservare nella quietanza la solidalità o suoi dritti in generale, rinunzia alla solidalità riguardo a questo debitore, ma a suo riguardo soltanto. XI, n. 232.

— E non basterebbe perciò, che avesse ricevuto da lui una somma uguale alla sua porzione, se la quietanza non dichiarasse di esserlo *per la sua quota*. XI, n. 233.

— L'effetto di tali parole sarebbe anche distrutto con la riserva della solidalità, o dei dritti in generale. XI, n. 234.

— La dimanda fatta contro uno dei condebitori *per la sua quota* non distrugge la solidalità anche riguardo a questo debitore se non vi abbia aderito, o se non vi sia stata una sentenza di condanna. XI, n. 235.

— Come il creditore perda la solidalità riguardo a quel debitore, da cui riceve divisa e senza riserva la porzione negli arretrati o interessi del debito; e per quali oggetti la perda. XI, n. 236.

— Il creditore non può rimettere la solidalità ad uno o più debitori, se non quando sia capace a tal' effetto. XI, n. 237.

— L'obbligazione solidale si divide *ipso jure* tra i debitori, ciascuno dei quali non è tenuto che per la propria porzione. XI, n. 238.

— Il debitore, che à pagato il debito non può ripetere dagli altri condebitori che la porzione di ciascuno. XI, n. 239.

— Se un di essi si trovi insolvibile, la sua porzione si ripartisce tra colui, che à pagato il debito e gli altri. XI, n. 240.

— Modificazione pe 'l caso, in cui il debito riguardasse soltanto uno o più dei condebitori: allora gli altri sono considerati riguardo ad essi come loro fideiussori; conseguenze. XI, n. 241.

— Regresso di chi à pagato una lettera di cambio o un biglietto ad ordine. XI, n. 242.

— Effetto della surrogazione nei sopraenunciati casi. XI, n. 243.

— Le donazioni fatte per causa del matrimonio sono rivocate *ipso jure* per sopravvegnenza di figli. IX, n. 747.

— La sopravvegnenza di figli non rivoca le disposizioni testamentarie. IX, n. 473.

— In un giudizio di separazione di corpo, la sopravvegnenza di figli, dopo i fatti imputati, non è sempre una presunzione. Decisione di buona intelligenza de' coniugi all' epoca del concepimento dei detti figli. II, n. 571.

SOPRAVVIVENZA

— Regole per decidere della sopravvivenza tra molte persone che muoiano insieme. VI, n. 43, 52.

VED. *Successione*, sez. 1.ª

— Coteste regole sono applicabili, quando si tratta di beni futuri. VI, n. 49.

— *Quid* pure circa ai vantaggi fattisi da'coniugi in caso di sopravvivenza, e delle stipulazioni di comunione che potettero fare per questo caso. VI, n. 50.

— Lo scioglimento della comunione prodotto dalla separazione, sia di persona, sia di beni non fa sorgere i dritti competenti alla moglie nel caso di sopravvivenza, ma costei conserva la facoltà di esercitarli dopo la morte naturale o civile del marito. XIV, n. 432.

SOPPRESSIONE DI STATO

— Della soppressione di Stato. II, n. 257 e seg.

VED. *Matrimonio*, cap. IV.

VED. pure *Reclamo di Stato*.

SORDO

— Il sordo che non sà o non può leggere non può testare in alcun modo. IX, n. 134, 135.

SORDO-MUTO

— I sordi-muti nati possono maritarsi, facendo conoscere in un modo certo il loro consenso. II, n. 39, 25.

— L'art. 511 del Codice civile è egli applicabile al figlio d'un sordo-muto che non sappia scrivere? III, n. 765.

— Il sordo-muto, che sa scrivere può accettare da se stesso o per mezzo di un procuratore se non sappia scrivere: l'accettazione à luogo per mezzo di un tutore *ad hoc*. VIII, n. 447.

— Il sordo-muto non può testare *per atto pubblico*. Non vi è testamento per via di segni. Bisogna che il testamento sia dettato ai notai sotto pena di nullità. IX, n. 69.

— Non può farlo in alcun modo se non sà leggere. IX, n. 134, 135.

SORGENTE

— Del dritto di colui, che à una sorgente nel suo fondo. V, n. 174, 191.

Ved. *Acqua*.

— Il proprietario del fondo superiore non può, senza il consenso dell'inferiore, dirigere sul fondo di quest' ultimo l'acqua di una sorgente, che scorreva da un'altra parte, o che egli discopra. IX, n. 166.

SOSTITUZIONE

SEZ. I.— DELLE SOSTITUZIONI VIETATE.

— Anticamente le sostituzioni erano spesso in uso: il Codice le proibì per massima. VIII, n. 24.

— Motivi generali di questo divieto. VIII, n.25.

— Testo dell' art. 896 c. c. VIII, n. 26.

— La regola, che vieta le sostituzioni soffre eccezione nel caso di creazione di *maggiorato*. VIII, n. 27.

— Soffre pure eccezione ne' casi degli art. 1146, 1149 e 1150 c. c. VIII, n. 28.

— Rimessione per l' esame di questi diversi articoli e delle disposizioni, che vi si riferiscono. VIII, n. 29.

— La legge del 17 maggio 1826 estese molto la facoltà di fare sostituzioni. VIII, n. 30.

— Tuttavolta non abrogò la massima generale, che le sostituzioni sono vietate: in che le lasciò sussistere. VIII, n. 31.

— In quali punti derogò al Codice civile. VIII, n. 32.

— Casi della sostituzione chiamata *volgare*, ed ammessa dal Codice. VIII, n. 33.

— Essa non offre alcuno degl'inconvenienti insiti alle sostituzioni vietate: e che sono le sostituzioni *fedecommissarie*. VIII, n. 34.

— La sostituzione *volgare* può aver luogo in qualunque disposizione testamentaria. VIII, n. 35.

— Regolarmente non à luogo nelle donazioni tra vivi di beni futuri fatte puramente e semplicemente. VIII, n. 36.

— Può essa aver luogo nelle donazioni fatte con condizione, sia sospensiva, sia risolutiva. VIII, n. 37.

— Specie, in cui la Corte di Riom scorse non altro che una sostituzione volgare nelle donazioni tra vivi fatte a due persone congiuntamente. VIII, n. 38.

— La donazione per contratto di matrimonio, nei termini dell'art. 1082 c. c., contiene pure una specie di sostituzione volgare a favore de' figli nascituri dal matrimonio. VIII, n. 39.

— Diversi modi di sostituire volgarmente. VIII, n. 40.

— Regole generali da osservarsi nelle sostituzioni volgari. VIII, n. 41.

— Talvolta una disposizione può intendersi tanto come fatta con la mira di sostituzione volgare, quanto con la mira di stabilire una sostituzione fedecommessaria o proibita: esempio. VIII, n. 42.

— La clausola per massima deve intendersi nel senso più favorevole all'atto. VIII, n. 43.

— Decisione in questo senso. VIII, n. 44.

— Altra decisione profferita nel medesimo senso, ma confutazione di un motivo erroneo. VIII, n. 45.

— Altre decisioni emesse nel medesimo senso, in specie analoghe. VIII, n. 46.

— Decisione, che sembra nondimeno essersi proferita in senso contrario. VIII, n. 47.

— Riassunto della decisione intorno a ciò. VIII, n. 48.

— La donazione dell' usufrutto ad uno, e della nuda proprietà ad un altro, non contiene alcuna specie di sostituzione. VIII, n. 49.

— Nelle sostituzioni fedecommessarie permesse, la morte de' chiamati avvenuta prima di quella del gravato fà svanire il peso di restituire. VIII, n. 50.

— Può un atto offrir l' apparenza di sostituzione proibita, e tuttavolta non esser altro in realtà che la disposizione dell' usufrutto a favore di uno e della nuda proprietà a vantaggio di un altro. VIII, n. 51.

— Decisione, la quale annullò per intero una disposizione, in cui erasi espressamente donato all'uno l' usufrutto, e ad altri, ma che non erano ancora conceputi, la nuda proprietà: vizio di questa decisione circa all' annullamento del dono dell'usufrutto. VIII, n. 52.

— Decisioni contrarie, che confermarono la dottrina dell' autore. VIII, n. 53.

— Puossi lasciar l' usufrutto a molte persone per goder successivamente, senza che siavi per questo sostituzione. VIII, n. 54.

— Ogni sostituzione fedecommessaria contiene un

fedecommesso, *sed non viceversa*. VIII, n. 55.

— Decisione del fedecommesso secondo le regole del dritto romano: essi erano lasciati in forma di preghiera. VIII, n. 56.

— Erano a titolo universale o a titolo particolare. VIII, n. 57.

— La loro origine è antica: non furono da principio obbligatorî. VIII, n. 58.

— Motivi, che fecero introdurre l'uso de'fedecommessi. VIII, n. 59.

— Dichiarando che i fedecommessi sarebbero obbligatorî, non si volle tuttavolta lasciare senza forza le leggi sulle incapacità di disporre o di ricevere; conseguenza. VIII, n. 60, 95.

VED. *Donazione, fedecommesso.*

SEZ. II. — DELLE SOSTITUZIONI FEDECOMMESSARIE PERMESSE.

— Le sostituzioni occupavano molto spazio nella nostra antica giurisprudenza, l'ordinanza del 1747 le aveva sottoposte a regole più stabili. IX, n. 518, 521, 522.

— Testo degli art. 1048, 1049 e 1050. IX, n. 523.

— Vigente il codice, il peso di restituire ad uno o più figli soltanto del gravato, avrebbe prodotto la nullità della disposizione nel suo complesso. IX, n. 524, 528.

— Testo della legge del 17 maggio 1826. Can-

giamenti, che essa apportò alle disposizioni del Codice civile. IX, n. 529, 540.

— Del peso apposto in vantaggio di un designato figlio, o del primogenito in generale. IX, n. 541, 547.

— *Quid* se tutti i chiamati sieno morti ma avendo lasciati figli: non è forse la sostituzione pur divenuta caduca? IX, n. 548 e seg.

SEZ. III. — DELLE OBBLIGAZIONI, CHE IL PESO DI RESTITUZIONE IMPONE AL GRAVATO, DE' SUOI DRITTI, DELL'APERTURA DELLA SOSTITUZIONE E DE' DRITTI DE' CHIAMATI E DI QUELLI DEI TERZI NEI DIVERSI CASI.

§ I. — *Delle obbligazioni, che il peso di restituzione impone al gravato.*

— L'autore della disposizione può nominare un tutore per badare alla sua esecuzione. IX, n. 562.

— È desso un tutore speciale: conseguenza. IX, n. 563, 564.

— Qual sia la pena dell'inosservanza della legge a tal riguardo; testo dell'art. 1057 c. c. IX, n. 565 e seg.

— Vendita di mobili ed effetti compresi nella disposizione, testo degli art. 1062 e 1063 c. c., osservazioni su questi articoli, che sono vestigi dell'ordinanza del 1747. IX, n. 570.

— Impiego di danari nel termine stabilito dalla legge. IX, n. 571.

— I debitori si liberano validamente, pagando al gravato, anche non assistito dal tutore all'esecuzione; è nondimeno più prudente di farlo intervenire, soprattutto per la restituzione de' capitali. IX, n. 572 e seg.

§ II.—*De' dritti del gravato.*

— Il gravato à il dritto di proprietà, ma è risolvibile in sua mano: conseguenza circa ai chiamati nel caso, in cui si facesse luogo alla sostituzione. IX, n. 585.

— A che sarebbero soltanto tenuti i chiamati se si qualificassero eredi beneficiati del gravato, il quale avesse alienato i beni sostituiti. IX, n. 586.

— Se si qualificassero eredi puri e semplici, non sarebbero ammessibili ad impugnare gli atti. IX, n. 587.

— La garantia si dividerebbe tuttavia tra essi. IX, n. 588.

— Il consenso degli eredi maggiori di età all'alienazione fatta dal gravato li rende inammessibili ad impugnar l'atto. IX, n. 589 e seg.

§ III.— *Dell'apertura della sostituzione de' dritti de' chiamati.*

— Testo dell'art. 1053 c. c. IX, n. 596.

— Per quali cause si aprono le sostituzioni. IX, n. 597, 598, 599.

SOTTO SCRITTURA PRIVATA

— Dell' atto sotto scrittura privata. XIII, n. 109, 282.

Ved. *Atto sotto scrittura privata.*

— Gli atti in scrittura privata non ànno data certa riguardo al terzo, che in una delle maniere espresse dall' art. 1328 del Codice civile. V, n. 234, 235.

SOTTRAZIONE

— Le cose sottratte da un figlio dalla casa paterna van soggette a collazione. VII, n. 368.

— L'erede, che sottrae qualche cosa della successione si rende erede puro e semplice. XI, n. 389.

— Cosa intendasi per sottrazione in materia di comunione: pene della sottrazione. XIV, n. 442, 445.

SOVRAIMPOSTA

SEZ. I. — DELLA SOPRAIMPOSTA DEL QUARTO.

— Vi à luogo alla sovraimposta del quarto quando la vendita per espropriazione forzata si faccia ad istanza di un creditore del minore, ma non già quando essa è provocata da un condomino. III, n. 591, 593.

—In una licitazione giudiziaria vi à luogo alla sopraimposta del quarto, autorizzata dall' art. 710 del codice di procedura; non à luogo nella vendita di immobili fatta ad istanza d' un erede beneficiato. VII, n. 153, 29.

— Quella ch'è autorizzata dall' art. 565 del Codice nettampoco à luogo. VII, n. 30.

SEZ. II.— DELLA SOVRAIMPOSTA DEL DECIMO.

— Testo dell' art. 2189 c. c. circa alle formalità da osservarsi dal creditore, il quale voglia far procedere all' incanto. XX, n. 388.

— Disposizioni del codice di procedura, che osservar deve il creditore per riguardo alla cauzione, ch' è in obbligo di dare. XX, n. 389.

— Lo stato è dispensato dal dar cauzione. XX, n. 390.

— Queste parole dell' art. 2185 c. c. *ogni creditore, il cui titolo è inscritto*, sono senza pregiudizio delle ipoteche delle mogli, de' minori o degl' interdetti, e senza pregiudizio, anche della disposizione dell' art. 334 c. pr. XX, n. 391.

— Nell' aumento del termine in ragione della distanza del domicilio eletto dal creditore al suo domicilio reale, non si calcolano le frazioni di distanza. XX, n. 392.

— Il termine decorre riguardo a ciascun creditore dal dì della notificazione, che gli è stata fatta, quando le notificazioni abbiano avuto luogo con atti di date diverse. XX, n. 393.

— Da quando decorre il termine circa a' creditori inscritti dopo la trascrizione. XX, n. 394.

— Il termine decorre anche contro il creditore minore di età. XX, n. 395.

— Il creditore instante deve sottoporsi a far accrescere il prezzo dell' immobile di un decimo al di sopra di quello dichiarato, e de' pesi che fan parte del prezzo, o della somma, alla quale l'acquirente abbia valutato l' immobile, se questo gli sia stato donato. XX, n. 396.

— Come può esser concepita la sua offerta nel caso, in cui i pesi, che fan parte del prezzo non sieno stati valutati dall' acquirente nelle sue notificazioni, o quando l' immobile provvenga da permuta o da cessione per effetto di transazione. XX, n. 397.

— L' obbligo di far accrescere il prezzo dell' *immobile* di un decimo al di sopra di quello dichiarato dall' acquirente, appaga bastantemente il voto della legge, senza che sievi bisogno che il creditore enunci una somma numerica esprimendo il prezzo ed il decimo in sopra. XX, n. 398.

— La sopraimposta del decimo in sopra deve estendersi a' pesi da soddisfarsi verso un terzo come a quelli, che l'acquirente deve soddisfare verso il venditore stesso. XX, n. 399.

— Se l' atto di richiesta del venditore possa notificarsi sì al domicilio eletto presso il patrocinatore costituito dall'acquirente, che al domicilio reale di quest' ultimo? XX, n. 400.

— Il creditore, il quale abbia fatto un atto di richiesta nullo, o che si trovi ancora nel termine utile, può sopraimporre di nuovo; e ciò à luogo

pure nel caso, in cui la cauzione da lui presentata sia stata rigettata. XX, n. 401.

— Un creditore può fare un'offerta all'asta pubblica anche sopra una vendita col patto di ricompra. XX, n. 402.

— Se la offerta all' incanto fatta da una donna maritata non autorizzata sia valida, quando il marito autorizzi dopo che sia trascorso il termine? Se sia valido quando egli l' approvi entro il termine. XX, n. 403.

— Quando una maritata con la regola dotale ed autorizzata da suo marito, possa fare una subasta ipotecaria? XX, n. 404.

— Se lo possa un fallito, al quale i suoi creditori abbian lasciato l' amministrazione de'suoi beni? XX, n. 405.

— Mancando i creditori di offrire all'incanto fra il termine utile e colle formalità prescritte, l' immobile rimane all' acquirente pel prezzo da lui dichiarato. XX, n. 406.

— In caso di rivendita, essa si fa nella forma delle spropriazioni forzate: diverse disposizioni applicabili. XX, n. 407.

— Disposizioni dell' art. 2188 e 2189 c. c. XX, n. 408, 409.

— Se il creditore maggiore offerente, anche con offerta di pagare il valore della sua obbligazione, desista, ciò non nuoce agli altri; ma i medesimi non possono argomentare dalla subasta se sia essa nulla. XX, n. 410.

SPECIFICAZIONE

SPESE

— In materia civile i tribunali non possono condannare le parti solidalmente alle spese, quand'anche il debito fosse solidale. XI, n. 192.

— *Secus* riguardo ai danni e interessi. XI, n. 193.

— Per ciò che riguarda le spese della dimanda originale, il compratore, che non à chiamato il garante venditore, non può domandare da lui il rimborso di altre spese, se non che il costo di questa dimanda. XVI, n. 292.

— In che modo si regolino le indennità che possono esser dovute alla comunione in ragion delle spese fatte nella sua durata su' beni proprî de'coniugi. Distinzione a farsi tra quelle *necessarie*, *utili* e *voluttuose*. XIV, n. 375, 378.

Ved. *Indennità*.

— In che modo debba intendersi la disposizione del Codice, che il mandante non può far ridurre le spese fatte dal mandatario, sotto il pretesto che potevano esser minori. XVIII, n. 266 e seg.

— A carico di chi sono le spese d'una istanza per misure conservatorie a prendersi sui beni d'un assente? I, n. 407.

— A carico di chi quelle d'un inventario fatto in seguito d'immessione in possesso provvisorio dei beni di un assente? I, n. 476.

— Il tutore, che succumbe nella sua domanda d'esser discaricato d'una tutela, deve pagare le spese. III, n. 499.

— Nel caso contrario. III, n. 515

— Le spese del conto di tutela sono a carico del minore. III, n. 626, 628.

— Le spese delle liti son pagate dal succumbente. III, n. 627.

— L'usufruttuario è tenuto alle spese del processo, che riguardano il suo usufrutto, ma non a quelle che riguardano la proprietà. IV, n. 627.

— A carico di chi vanno le spese della domanda del rilascio d'un legato particolare o i dritti di registro? IX, n. 274.

— Allorchè il contratto è annullato per effetto dell' azion risolutoria, cosa debba decidersi in quanto alle spese dello stesso? XI, n. 86.

— Le spese del pagamento sono a carico del debitore, il che comprende l' importo della quietanza innanzi notaio e 'l dritto di registro. XII, n. 104.

— Le spese di misuramento sono puranche a carico del debitore, ma quelle di trasporto sono a carico del creditore. XII, n. 105.

— Il costo della *bolletta* di transito o dritto di circolazione pe' vini ed altri liquidi, è a carico del creditore della mercanzia o del compratore, salvo convenzione in contrario. Pothier opinava in senso opposto. XII, n. 166.

— Le spese delle offerte rimangono a carico del creditore se sono valide, ma quelle di pagamento vanno puranche a carico del debitore. XII, n. 226.

— Chi deve sopportare le spese dell'accesso dell' usciere allorchè il creditore accetti le offerte, che gli vengono da costui fatte. XVI, n. 224.

STATO (condizione delle persone)

— Lo stato delle persone è inalienabile. III, n. 143 e seg.

Ved. *Possesso di stato, soppressione di stato, reclamo di stato.*

STATO

— Della successione deferita allo stato per effetto di caducità. VI, n. 344, 348.

— Formalità da adempiersi in tal caso dallo stato. IV, n. 349, 360.

Ved. *Caducità.*

STATO CIVILE (1)

Osservazioni preliminari.

— Importanza delle formalità relative agli atti dello stato civile. I, n. 267, 270.

— Sistema generale della legge sugli atti dello stato civile. I, n. 271.

— Che intendasi per *stato civile*. I, n. 272.

— Come si comprovavano le nascite a Roma. I, n. 273.

— Anticamente in Francia gli atti dello stato ci-

(1) La redazione degli atti dello stato civile e la conservazione de' registri sono esclusivamente nelle attribuzioni delle autorità comunali. » Costituz. *belgica*, art. 109.

Un arresto belgico dell' 8 giugno 1823 prescrive il modo da operarsi le annotazioni al margine, le rettifiche, senza violare l' art. 49 del codice civile.

Una decisione ministeriale belgia degli 11 giugno 1836 porta che gli atti dello stato civile non debbono essere sottoscritti dai secretari comunali.

vile si formavano dai curati delle parrocchie. I, n. 274.

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CONSERVAZIONE DE' REGISTRI, SULLA FORMAZIONE DEGLI ATTI, E SULLA PRUOVA CHE FANNO DEL LORO CONTENUTO.

SEZ. I. — DELLE DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI I REGISTRI E LE OBBLIGAZIONI DELLO STATO CIVILE, CIRCA LA CONSERVAZIONE DI QUESTI REGISTRI.

— Gli atti dello stato civile sono inscritti in ciascun comune sopra uno o più registri tenuti in doppio. I, n. 277.

— Come i registri debbono esser conservati e depositati. I, n. 278.

— Risponsabilità delle persone aventi incarico della formazione e conservazione de' registri. I, n. 279.

— Verificazione de' registri fatta dal procuratore del re. I, n. 280.

— Tribunali competenti a conoscere de' delitti e delle contravvenzioni commesse nella conservazione de' registri. I, n. 281.

SEZ. II. — DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FORMALITA' DA OSSERVARSI NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI IN GENERALE; DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE RICEVUTI IN PAESE STRANIERO; E DE' CASI IN CUI O NON SIENO ESISTITI REGISTRI, O SIENSI SMARRITI.

— Formalità da osservarsi nella formazione degli atti. I, n. 282.

— L'uffiziale dello stato civile non deve inserir cosa alcuna negli atti oltre ciò, che dev'esser dichiarato da quelli, che innanzi ad esso compariscono. I, n. 283; 297.

SEZ. III. — DELLA PRUOVA RISULTANTE DAGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

— I registri dello stato civile sono pubblici. I, n. 298.

— Le copie conformi rilasciate fan fede fino alla inscrizione in falso. I, n. 299.

— Che cosa intendasi per iscrizione in falso. I, n. 300.

— Regole, secondo le quali debba applicarsi l'articolo 45 c. c. I, n. 301.

— Caso, in cui una falsità commessa in un atto dello stato civile, non abbia potuto esserla che dall'uffiziale, che à ricevuto l'atto. I, n. 302.

— A quali dichiarazioni fatte in un atto di nascita l'uffiziale dello stato civile imprime mai l'autenticità? I, n. 303.

— Distinzione tra le enunciazioni sostanziali e quelle, che nol sono. I, n. 304.

— La enunciazione che un figlio sia legittimo non è sostanziale all'atto di nascita; quindi non costituisce una falsità, e può essere rigettata per mezzo di semplice eccezione. I, n. 305, 310.

CAPITOLO II.

DEGLI ATTI DI NASCITA.

— Dichiarazioni di nascita. I, n. 311.

— Il codice civile non aveva stabilito pena alcuna per mancanza di dichiarazione di nascita. Questa lacuna fu riempita. I, n. 312.

— L'atto di nascita di un fanciullo, che non fu presentato entro il termine, deve inscriversi nei registri, solamente in forza di sentenza. I, n. 313.

— Enunciazioni, che deve contenere l'atto di nascita. I, n. 314.

— Deve mai contenere quella del nome della madre di un figlio naturale, quando non sia presente, nè rappresentata nell'atto? I, n. 315.

— Casi, ne' quali il nome di un individuo presentato come il padre di un fanciullo non debb'essere enunciato nell'atto di nascita. I, n. 316.

— Presentazione di un fanciullo trovato, all'ufficiale dello stato civile. I, n. 317.

— Nascita di un fanciullo durante un viaggio marittimo. I, n. 318.

— Inscrizione dell'atto di ricognizione di un fanciullo. I, n. 319.

CAPITOLO III.

DEGLI ATTI DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO.

— Formalità della celebrazione. II, n. 241 (828).

— Formalità dell'atto di matrimonio. II, n. 242 (829).

Ved. *Matrimonio*.

CAPITOLO IV.

DEGLI ATTI DI MORTE.

SEZ. I.— DELLE MORTI NE' CASI ORDINARI.

— Formalità riguardanti gli atti di morte ne' casi ordinari. I, n. 321.

— Sarebbe mai necessario d'iscriversi in falso per opporsi all'enunciazione dell'età del defunto? I, n. 322.

— Sarebbe pur mestieri di tentare anche la via di falso per distruggere la enunciazione del giorno e dell'ora in cui è avvenuta la morte? I, n. 323.

SEZ. II.— MORTE NE' CASI STRAORDINARI.

— Caso di esecuzione a morte. I, n. 324.

— Morte nelle prigioni. I, n. 325.

— Casi, in cui sienvi segni o indizî di morte violenta. I, n. 326.

— Morte negli ospedali militari, civili o altre case pubbliche. I, n. 327.

— Morte durante un viaggio per mare. I, n. 328.

— Caso, in cui sia presentato all'ufficiale dello stato civile un fanciullo morto, la cui nascita non sia stata iscritta. I, n. 329.

— Morte di coloro, che perirono in un incendio, ovvero furono sommersi o inghiottiti in una miniera o petriera, e i cui corpi non si sieno potuti ritrovare. I, n. 330.

CAPITOLO V.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE RIGUARDANTI I MILITARI FUORI DEL TERRITORIO DEL REGNO.

— Le regole generali si possono applicare ai militari, che sono in Francia. I, n. 331.

— Ma gli atti dello stato civile del militare prigioniero di guerra debbon farsi secondo le formalità in uso nel luogo, ov'egli si trova. I; n. 332.

— Disposizioni generali circa gli atti dello stato civile fatti fuori del territorio del regno, concernenti i militari o altre persone impiegate presso le armate. I, n. 333.

— Dichiarazioni di nascita nell'armata. I, n. 334.

— Atti di matrimonio nell'armata. I, n. 335.

— Atti di morte nelle armate. I, n. 336.

CAPITOLO VI.

DELLA RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

— Le irregolarità commesse negli atti dello stato civile non li rendono nulli, ma danno soltanto luogo ad una dimanda di rettificazione. I, n. 337.

— Il pubblico ministero non à il dritto di dimandare, nè i tribunali di pronunciar di officio la rettificazione de' registri. I, n. 338.

— Eccezione alla regola in quanto al pubblico ministero. I, n. 339.

— La rettificazione de' registri è talvolta l'effetto di una sentenza pronunciata intorno ad una quistione di stato, o di un giudizio criminale sopra una soppressione di stato. I, n. 340.

— Per lo più essa è l'oggetto d'una dimanda principale renduta in vista di semplice istanza. I, n. 341.

— Tribunale competente a conoscere della dimanda di rettificazione. I, n. 342, 343.

— Formalità da osservarsi per ottenere la rettificazione. I, n. 344, 348.

Dell' inscrizione de' giudizi d' adozione.

— L'arresto, che ammette l' adozione, dev' essere inscritto sui registri dello stato civile del domicilio dell' adottante, nei trè mesi dalla sua data, diver-

samente l'adozione si reputa come non avvenuta III, n. 300, 301.

STATO DE' LUOGHI

— Il fittajuolo, che non à fatto la descrizione dei luoghi si presume che li abbia ricevuti in buono stato di riparazioni locative, e deve restituirli in tal forma, salvo la pruova contraria. XVII, n. 401.

STATO ESTIMATIVO

— In qual caso e come debb' essere unito agli atti di donazione uno stato estimativo de' mobili donati. VIII, n. 403, 412.

VED. *Donazione*.

STATUTO PERSONALE.

— Chiamansi così le leggi che regolano lo stato o la capacità delle persone. Esse accompagnano dappertutto l'individuo. I, n. 79 e seg.

STATUTO REALE

— Chiamansi così le leggi, che regolano il dritto di proprietà dei beni immobili, anche posseduti da stranieri. I, n. 80 e seg.

— I mobili reputansi non aver situazione. I, n. 90.

STELLIONATO.

— In quali casi vi à stellionato. L'arresto personale à luogo in tal caso. XVIII, n. 442.

— Non avvi stellionato pel solo motivo che colui, il quale ipoteca un immobile si taccia sulle ipoteche di cui lo conosce gravato, salvo il caso del marito o del tutore. XVIII, n. 443.

—Nè pel solo motivo, che vendendo un immobile non si dichiarino le ipoteche, di cui lo si cono-

sce gravato, quando anche fosse un marito o tutore. XVIII, n. 444.

— *Secus* se si venda l'immobile come libero d'ipoteche. XVIII, n. 445.

— *Quid* di colui, il quale permuta un immobile che sà non appartenergli? XVIII, n. 446.

— L'estinzione delle ipoteche, che avrebbero potuto far dichiarare lo stellionato, osta all'arresto per questa causa. XVIII, n. 447.

— Specie giudicata ben rigorosamente. XVIII, n. 448.

— *Quid* se non ostante la dissimulazione praticata dal debitore di una o più ipoteche, l'immobile presentava allora un valore libero più che bastante per la sicurezza del creditore? XVIII, n. 449.

— In materia di mobili non v'è stellionato. XVIII, n. 450.

— Non può procedersi per lo stellionato per via di polizia correzionale. XVIII, n. 451.

— In quale caso la donna maritata può essere astretta coll'arresto personale, come rea di stellionato. XVIII, n. 477.

— Le donne lo sono per questa sola causa. XVIII, n. 475, 476.

STILLICIDIO (dei tetti)

— In qual maniera debbasi costruire i tetti, quando non si à la servitù di stillicidio sul terreno del vicino. V, n. 414, 415.

— Mediante convenzione si deroga all'art. 681 c. c., il quale richiede che non si possono far scor-

rere le acque del proprio tetto nel fondo del vicino. V, n. 507.

— L'obbligo di ricevere le acque del mio cortile, delle mie stalle, è anche una servitù di stillicidio. V, n. 508.

— Può esser stipulata attivamente dal vicino. V, n. 509.

STIPULAZIONE

— Delle stipulazioni per un terzo. X, n. 249, 263.

VED. *Obbligazione*, cap. II, sez. I, § 6.

STRANIERI (1).

VED. *Francese*. Sotto questa parola sono piazzate molte regole importanti, che li riguardano.

— Dritti attribuiti agli stranieri. I, n. 140 e seg.

— Lo straniero non può acquistare un domicilio in Francia, salvo l'autorizzazione del Governo. I, n. 353.

— Il matrimonio contratto in paese straniero tra francesi, e tra francese e stranieri, è valido se è stato celebrato secondo le forme usate nel paese, purchè il francese non abbia contravvenuto alle leggi, che regolano la sua persona. II, n. 222 e seg.

— Quando lo straniero non è stato ammesso a risiedere in Francia, i tribunali francesi debbono dichiararsi incompetenti per decidere sull'azione di

(1) La grande naturalizzazione sola assimila lo straniero al Belgio, per l'esercizio de' dritti politici. » Costituz. Belgia art. 8.

» I Belgi sono uguali innanzi alla legge, solo essi sono ammessibili agli impieghi civili e militari, salvo le eccezioni, che possono essere stabilite da una legge per casi particolari. » Ibid. art. 6.

SUCCESSIONE

aperta *ab intestato*. Il suo testamento è senza effetto. I, n. 247.

VED. *Testamento*, *morte civile*.

— Il morto civile non può raccogliere alcuna successione, nè trasmettere a questo titolo i beni acquistati dopo d' essere incorso nella morte civile: cotesti beni appartengono allo stato. I, n. 261.

— Il luogo, in cui s' apre la successione d'un individuo, è quello in cui aveva il suo domicilio nel momento della morte. I, n. 375.

VED. *Domicilio*.

— Dell' apertura della successione d' un assente. I, n. 259 e seg.

— Colui, che reclama un dritto toccato a un individuo deve provare che quest' ultimo esisteva all' epoca dell' apertura del diritto. I, n. 532 e seg.

— Diversi modi, co' quali si può venire ad una successione. I, n. 545 e seg.

— Quali dritti acquista l' adottato sulla successione dell' adottante. III, n. 311, 325.

VED. *Adozione*.

— Il tutore non può accettare nè ricusare una successione senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia, e col beneficio d' inventario. III, n. 576 e seg.

— L' omologazione del tribunale non è necessaria. III, n. 577.

— Il minore emancipato non può accettare, nè ricusare una successione senza l' autorizzazione del

consiglio di famiglia, ma può procedere alla divisione dei beni con l'assistenza del suo curatore. III, n. 693, 695.

SEZ. I.— DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE.

— Le successioni s'aprono per la morte naturale o civile. VI, n. 34.

— Da qual momento si apra la successione, allorchè la condanna a pena portante a morte civile sia contradittoria. VI, n. 35.

— E quando sia stata pronunziata in contumacia. VI, n. 36.

VED. *Contumacia*.

— Gli effetti della morte civile, circa all'apertura della successione del condannato, sono irrevocabili. VI, n. 37.

VED. *Morte civile*.

— Non v'è alcun dubbio nel caso di morte naturale quando sia provata, e sia provato pure che la persona chiamata sopravvisse, ma la pruova dell'uno o l'altro di questi fatti può mancare. VI, n. 38.

— Che pel caso d'assenza? VI, n. 39.

VED. *Assenza*.

— La morte di una persona può essere certissima, senza che sia ugualmente certo a qual momento preciso essa morì. VI, n. 40.

— È pur possibile che il cadavere non siasi potuto ritrovare. VI, n. 41.

— *Quid* allorchè nei casi straordinari la menzione dell'ora o anche del giorno della morte non si trovi nell'atto, che ne fu disteso. VI, n. 42.

— Testo degli art. 720, 721 e 722 c. c., intorno al caso, in cui una o più persone rispettivamente chiamate a succedersi periscano in uno stesso infortunio. VI, n. 43.

— Diversi esempi de' casi, in cui sono applicabili le regole esposte da questi articoli. VI, n. 44.

— Perchè lo sieno, non è di rigore che le persone perite insieme fossero tutte reciprocamente eredi presuntivi tra loro. VI, n. 45.

— Importanza della risoluzione per un altro aspetto. VI, n. 46, 47.

— Ma le presunzioni di sopravvivenza menzionate ne' sopraddetti articoli non ànno luogo che in materia di successione *ab intestato*. VI, n. 48.

— *Quid* per ciò, che riguarda la donazione dei beni futuri. VI, n. 49.

— *Quid* pure circa ai vantaggi fattisi da' coniugi in caso di sopravvivenza, e delle stipulazioni di comunione, che potettero forse fare per questo caso. VI, n. 50.

— Come, in fatto di successione *ab intestato*, si stabilisca la sopravvivenza. VI, n. 51.

— Del caso speciale, in cui due gemelli periscano nello stesso infortunio. VI, n. 52.

SEZ. II. — DEL PASSAGGIO DEL POSSESSO NEGLI EREDI.

VED. *Passaggio di possesso*. VI, n. 53, 63.

CAPITOLO II.

DELLE QUALITA' RICHIESTE PER SUCCEDERE.

— Non basta trovarsi il più prossimo parente di una persona defunta per poterle succedere, ma bisogna ancora esser capace a raccogliere la sua eredità, e non indegno a ciò fare. VI, n. 64.

— L'incapacità e l'indegnità derivano da cause interamente diverse. VI, n. 65.

SEZ. II. — DELLE CAUSE D' INCAPACITA' A SUCCEDERE.

— Cause dell' incapacità a succedere: testo dell'art. 725 c. c. VI, n. 66.

§ I. — *Di colui, che non era ancora conceputo nel momento dell' apertura della successione.*

— Colui, che non era ancora conceputo nel momento della morte del defunto, non gli succede. VI, n. 67.

— Applicazione della regola. VI, n. 68.

— Altro esempio desunto dal caso, in cui il figlio legittimato era conceputo ed anche nato nel

momento della morte del defunto, ma non ancora legittimato a quest' epoca. VI, n. 69.

— Il figlio semplicemente conceputo è riputato nato ad oggetto di raccogliere le successioni aperte prima della sua nascita, purchè nasca vitale. VI, n. 70.

— Per conoscere se era conceputo nell' istante, che s'aprì una eredità, devesi supporre che la gravidanza potè durare trecento giorni, ma non di più; che potè non durare che centottanta giorni, ma non meno. VI, n. 71, 72.

— Quando a morte di un individuo sua moglie sia incinta, vien nominato un curatore *ad ventrem*. VI, n. 73.

§ II.— *Del fanciullo, che non nasce vitale*. VI, n. 74, 78.

VED. *Vitalità*.

§ III.—*Della incapacità del morto civilmente, riguardo al dritto di succedere*. I, n. 213, 266.

VED. *Morte civile*.

§ IV.— *Dello straniero rispetto alla capacità di succedere in Francia*.

— Testo dell' art. 726 su questo punto e dell' art. 11 c. c. VI, n. 81.

— Come s' interpretarono. VI, n. 82.

— Abrogazione degli art. 726 e 912 c. c., colla

legge del 14 luglio 1819, che permette agli stranieri, in modo assoluto, di succedere in Francia, come i francesi; testo di questa legge. VI, n. 83.
— Spiegazione del suo art. 2, circa al dritto di prelevazione, che stabilisce nel caso preveduto vi. VI, n. 84.

SEZ. II.— DEGL' INDEGNI A SUCCEDERE.

Ved. *Indegnità*.

CAPITOLO III.

DEI DIVERSI ORDINI DI SUCCESSIONI (REGOLARI).

SEZ. I.— DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DEVOLUZIONE DELL'EREDITA', DELLE LINEE E DEI GRADI DI PARENTELA.

§ I. — *Disposizioni generali sulla devoluzione dell' eredità.*

— Secondo la presunzione di affezione del defunto, la legge deferisce i beni di lui ai parenti, quando non ne abbia disposto. VI, n. 135.
— Nella denominazione generica dei parenti si comprendono i discendenti della persona defunta, i suoi ascendenti e i suoi collaterali. VI, n. 136.
— Ma i collaterali al di là del dodicesimo grado non succedono. VI, n. 137.
— Per massima l' eredità è deferita soltanto ai suoi più prossimi parenti: nondimeno la regola sof-

fre talune eccezioni sommariamente indicate. VI, n. 138.

— Non si considera più la natura dei beni. VI, n. 139.

— Non se ne considera molto meno l'origine. VI, n. 140.

— Ogni eredità pervenuta ad ascendenti o collaterali si divide in due parti uguali: una pe' parenti della linea paterna, l'altra per quelli della linea materna. La regola soffre eccezione in taluni casi. VI, n. 141.

— Praticando la legge questa divisione, non accorda la metà dell' eredità ai soli parenti paterni del padre del defunto, e l'altra metà ai soli parenti materni di sua madre; ma chiama pure i parenti materni del padre ed i parenti paterni della madre. VI, n. 142.

— I parenti uterini o consanguinei non sono esclusi dai germani, ma sol prendono parte nella loro linea, mentre che i germani prendono parte nelle due. VI, n. 143.

— Diversi esempî di casi, in cui si applica la regola. VI, n. 144.

— Il vantaggio del doppio vincolo è nullo nella medesima linea: dimostrazione con un esempio. VI, n. 145.

— Avverrebbe forse altrimenti nel caso, in cui la divisione per linee non à luogo, perchè una di esse manca perfettamente, e siavi devoluzione a favore dell'altra. VI, n. 146.

— Combinazione della seconda disposizione dell' art. 733 c. c., con l' art. 752 c. c., cui essa rimette come ad una eccezione alla regola, che stabilisce. VI, n. 147.

— Avvi devoluzione da una linea all' altra, sol qualora non vi sia in una di esse alcun parente in dodicesimo grado, che si costituisca e possa costituirsi erede. VI, n. 148.

— Dopo questa prima divisione, non se ne fa più altra, salvo il caso di rappresentazione: il più prossimo nella sua linea esclude il più remoto; quelli del medesimo grado dividono per capi. VI, n. 149.

— Quindi non vi è più *suddivisione*: essa non aveva anche luogo sotto la legge di nevoso anno II, benchè siasi spesso preteso il contrario per effetto delle antiche regole consuetudinarie. VI, n. 150.

— Passaggio all' esposizione del modo come si compone la famiglia. VI, n. 151.

§ II. — *Delle linee, de' gradi di parentela e della composizione della famiglia.*

— Convien ricordarsi che abbiamo già parecchie volte parlato delle linee paterna e materna. VI, n. 152.

— Si considerano qui le linee in altro aspetto. I gradi di parentela si formano dalle generazioni. VI, n. 153.

— La linea è la serie delle persone, che discen-

— I discendenti di una persona sono nel tempo stesso suoi parenti paterni e materni. VI, n. 165.

— Al contrario gli ascendenti di una persona sono suoi parenti in una sola linea. VI, n. 166.

— Fra i collaterali avvene alcuni, ch'erano uniti al defunto dei due lati paterni e materni: son questi i fratelli e le sorelle germane e loro discendenti. VI, n. 167.

— Ma gli zii e le zie del defunto non sono suoi parenti nelle due linee, benchè il defunto discendesse da un fratello o da una sorella germana dello zio o della zia. VI, n. 168.

— I fratelli e le sorelle consanguinee sono parenti fra essi da un sol lato, ed è lo stesso de'fratelli o sorelle uterine. VI, n. 169.

— Lo zio o la zia non sono sempre parenti *paterni* del nipote o della nipote, benchè il nipote o la nipote discendesse da un fratello consanguineo o da una sorella consanguinea dello zio o della zia, e *viceversa* non sono sempre suoi parenti materni, benchè il nipote o la nipote discendesse da un fratello uterino o da una sorella uterina. VI, n. 170.

— I discendenti de' fratelli o sorelle consanguinee non sono sempre *fra essi* parenti paterni; e i discendenti de' fratelli o delle sorelle uterine non sono sempre fra essi *parenti* materni. VI, n. 171.

— Conclusione generale. VI, n. 172.

SEZ. II. — DELLA RAPPRESENTAZIONE. VI, n. 173, 184.

VED. *Rappresentazione.*

— La rappresentazione non à luogo in favore degli ascendenti, nè de' collaterali fuorchè i discendenti di fratelli o sorelle. VI, n. 178, 180.

— Ma ogni eredità devoluta ad ascendenti o a collaterali, fuorchè fratelli e sorelle e discendenti di essi si divide in due parti uguali. Il più prossimo in ciascuna linea esclude il più lontano. VI, n. 179, 180.

SEZ. III. — DELLE SUCCESSIONI DEFERITE AI DISCENDENTI.

— La legge deferisce l' eredità in primo luogo ai discendenti. VI, n. 185.

— Essa non fà distinzione alcuna in ragione dei sposi o della primogenitura. VI, n. 186.

— Qualunque sia il grado, in cui si trovano i discendenti del defunto, i quali non possono invocare la rappresentazione o per motivo di indegnità, o a cagione della rinunzia di quelli, che li precedono, escludono gli ascendenti. VI, n. 187.

— Non devesi fare alcuna distinzione tra i figli legittimati e quelli, che son nati dal matrimonio. VI, n. 188.

— Nettampoco devesene fare riguardo ai figli adottivi ed ai loro discendenti, circa all' eredità dell' adottante. VI, n. 189.

— I figli in primo grado succedono per capi;

quelli di figli premorti, per rappresentazione. VI, n. 190.

SEZ. IV. — DELLE SUCCESSIONI DEFERITE AGLI ASCENDENTI.

— Il secondo ordine degli eredi è quello degli ascendenti, salvo il caso de' fratelli o sorelle o discendenti di essi, nel quale vi è ora concorrenza, ora esclusione degli ascendenti. VI, n. 191.

§ I.—*Della successione ordinaria deferita agli ascendenti.*

— Come si divida l'eredità, quando il defunto non lasci nè discendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti di esse, e vi sieno ascendenti nelle due linee. VI, n. 192.

— O nella stessa ipotesi, allorchè vi sieno ascendenti in una sola linea o collaterali nell'altra. VI, n. 193.

— Come si divida quando il defunto lasci i suoi genitori, e fratelli o sorelle, o discendenti di essi. VI, n. 194.

— O nello stesso caso, quando il padre o la madre soltanto sia sopravvissuto. VI, n. 195.

§ II.—*Della successione deferita agli ascendenti donanti.*

— Testo dell'art. 747 c. c., il quale accorda agli ascendenti donanti il dritto di succedere in esclusione di tutti gli altri, alle cose da essi donate ai loro discendenti morti senza prole, purchè si trovino in ispecie nella eredità, o se mai siensi alienate, al prezzo se ancor sia dovuto. VI, n. 196.

— Il principio di questa disposizione è attinto dal dritto romano. VI, n. 197.

— Esso era seguito nell'antico dritto francese, ma ne' paesi di dritto consuetudinario, con effetti ben diversi da quelli de' paesi di dritto scritto. VI, n. 198.

—Nel dritto romano applicavasi soltanto alle cose date a titolo di dote; nel dritto francése si è esteso ad ogni donazione fatta da un ascendente. VI, n. 199.

— Non si applica se non alle cose donate con atto tra vivi, se non alle cose donate come beni presenti. VI, n. 200.

— Ma si applica presentemente alle donazioni di cose mobili, come a quelle d'immobili, a differenza dell'antico dritto consuetudinario. VI, n. 201.

— L'ascendente non riprende i beni per dritto di riversione, nè per effetto di rivocazione o di caducità, ma unicamente per diritto ereditario. VI, n. 202.

—Nondimenò questo dritto chiamasi talvolta *drit-*

to di riversione ; ma vigente il codice, come secondo le regole del nostro antico dritto consuetudinario, è un dritto successorio. VI, n. 203.

— L'avo donante succede alle cose da lui donate, in preferenza di suo figlio, padre del donatario ; e questo figlio, nel caso, in cui l'avo fosse premorto, non avrebbe in nome proprio il dritto di ricupero. VI, n. 204.

— Ma se l'ascendente donante sia sopravvissuto al donatario, i suoi rappresentanti di qualsivoglia natura esercitano il dritto da lui raccolto. VI, n. 205.

— L'ascendente donante deve riunire in persona sua le qualità richieste per succedere. VI, n. 206.

— Il ricupero avviene quando il donatario muoia civilmente senza prole, come quando muoia naturalmente. VI, n. 207.

— L'ascendente donante non profitta a questo titolo di donante, e per dritto di accrescimento, della rinunzia fatta da un erede della sua linea alla successione ordinaria. VI, n. 208.

— L'ascendente donante, come successore, deve sopportare la sua parte nei debiti, *pro modo emolumenti*, ed anche *ultra vires* se non accetti col beneficio dell'inventario. VI, n. 209.

— In caso che sia nel tempo stesso chiamato alla successione ordinaria, può rinunziare alla successione speciale, ed attenersi alla prima, o cumularla : ed allora circa alla successione ordinaria, è tenuto dei debiti *pro parte hereditaria* ed anche *ultra*

vires se non accetti col beneficio dell' inventario. VI, n. 210.

— In qual modo i creditori possono mai domandare il pagamento dei loro crediti, per riguardo alla porzione de' debiti, a cui è obbligato l'ascendente come donante? VI, n. 211, 212.

— Del caso, in cui il debito sia ipotecario. VI, n. 213.

— L' ascendente, che per effetto dell' ipoteca abbia pagato oltre ciò, che deve sopportare nel debito, à il suo regresso contro gli eredi ordinarî, ma non ne à in ragione della servitù, dritti di usufrutto o di uso, che il donatario avesse stabilito sui beni donati. VI, n. 214.

— Il diritto successorio attribuito all'ascendente donante è sottoposto verso il fisco al diritto graduale di mutazione per causa di morte. VI, n. 215.

— Questo dritto svanisce allorchè il donatario lasci discendenti, quand' anche questi discendenti premorissero ancor essi senza prole all' ascendente donante. VI, n. 216.

— Neanche avrebbe luogo se il donatario lasciasse un discendente, benchè quest' ultimo fosse nato da un matrimonio diverso da quello, a cui favore siesi fatta la donazione. VI, n. 217.

— Ma l' esistenza di un figlio o discendente incapace o indegno di raccogliere la successione del donatario, non impedisce la riversione. VI, n. 218.

— Se il figlio lasciato dal donatario sia un figlio naturale, egl' impedisce la riversione nella propor-

zione del dritto che la legge attribuisce ai figli naturali sui beni del lor padre. VI, n. 219.

— Il figlio adottivo del donatario impedisce la riversione, come il figlio nato dal matrimonio. VI, n. 220.

— Il padre naturale, che abbia donato al suo figlio morto senza prole, à ugualmente il dritto di riversione. VI, n. 221.

— Questo dritto non compete a chi abbia donato al figlio naturale di suo figlio anche legittimo. VI, n. 222.

— Il dritto dell'ascendente donante non si esercita sulle cose, di cui il donatario abbia disposto. VI, n. 223.

— Le cose si reputano alienate, sol perchè il donatario le avesse promesse puramente e semplicemente, benchè non le avesse ancora consegnate; se le abbia alienate con condizione sospensiva, non peranco verificata in tempo della sua morte, l'ascendente le ricupera, ma con l'obbligo di restituirle ai terzi se la condizione si avvera. VI, n. 224.

— In qual modo si regoli la riversione, quando il donatario abbia donato come beni presenti tutti i suoi immobili generalmente, o tutti i suoi mobili, o una quarta parte degli uni ovvero degli altri, o di tutti indistintamente. VI, n. 225.

— O che gli abbia donati con contratto di matrimonio e come beni, che lascerà a morte sua. VI, n. 226.

— La disposizione, che il donatario abbia fatto, anche con testamento, dei beni donatigli dal suo ascendente, impedisce pure la riversione. VI, n. 227.

— L'ascendente, cui sia dovuta una riserva si reputa trovarne l'oggetto nei beni, che ricupera come donante, se sieno sufficienti: in caso d'insufficienza à l'azione di ripetizione solo pe'l resto. VI, n. 228.

— Se mai sia dovuta una riserva ad altri ascendenti, è forse obbligo del donante di somministrarla pei beni da lui donati, nella supposizione che gli altri beni, di cui non siasi disposto fossero insufficienti a darla? E come si calcola la riserva di questi altri ascendenti? VI, n. 229.

— Due altre quistioni agitate. VI, n. 230, 240.

— L'ascendente donante succede pure all'azione di ricupero, che poteva avere il donatario. VI, n. 241.

— Applicazione della regola all'azione di ricupero della dote donata dall'ascendente. VI, n. 242.

— All'azione di ricompra, rescissione o altra che aveva il donatario. VI, n. 243.

— Pesi, coi quali il donante sperimenta le sue azioni di ricupero. VI, n. 244.

— Non può dimandare alcuna indennità dagli eredi per le deteriorazioni cagionate dal donatario ai beni donati. VI, n. 245.

— Ma lor dovrebbe ricompensa o collazione pei

miglioramenti considerevoli, che fossero stati fatti. VI, n. 246.

SEZ. V. — DELLE SUCCESSIONI, CHE SI DEFERISCONO AI COLLATERALI.

— Il terz' ordine di eredi è quello de' collaterali: testo dell' art. 750 c. c. VI, n. 247.

— I fratelli, sorelle, o loro discendenti, succedono ad esclusione degli ascendenti, eccetto che i genitori. VI, n. 248.

— Ancorchè i fratelli e sorelle non fossero stati congiunti al defunto, che da un solo lato. VI, n. 249.

— La stessa è dei figli degli uni e degli altri. VI, n. 250.

— Il fratello uterino o il suo discendente esclude anche l'avo paterno, ed il fratello consanguineo o il suo discendente esclude l' avo materno. VI, n. 251.

— Come sien chiamati i fratelli o sorelle, o loro discendenti, coi genitori, o il superstite dei medesimi. VI, n. 252.

— Concorrenza dei fratelli o sorelle consanguinei ovvero uterini, o discendenti di essi, coi genitori, o il superstite di questi ultimi, e con fratelli e sorelle germane o discendenti di esse. VI, n. 253, 254.

— Concorrenza di ascendenti di una linea con

collaterali dell'altra, diversi da' fratelli o sorelle o discendenti di essi. VI, n. 255.

— Non devesi fare alcuna differenza tra il caso, in cui questi collaterali appartenessero al medesimo ramo, nella loro linea e quello in cui appartenessero a rami diversi. VI, n. 256.

— Dritto speciale del padre o della madre all' usufrutto del terzo dei beni, ai quali non succedono in proprietà. VI, n. 257.

— Questo usufrutto à luogo, sol quando il superstite dei genitori concorra con parenti collaterali, e non quando concorre con ascendenti dell'altra linea. VI; n. 258.

— In mancanza di parenti in grado successibile in una linea fassi devoluzione a vantaggio dei parenti dell'altra linea. VI, n. 259.

— Avvien lo stesso se tutti i parenti, che esistono in una linea siano indegni o rinuncino. VI, n. 260.

CAPITOLO IV.

DELLE SUCCESSIONI IRREGOLARI.

SEZ. I. — DEI DRITTI DEI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI SUI BENI DEL LORO PADRE O MADRE TRAPASSATI.

— Secondo le antiche leggi, non vi erano che due specie di successioni irregolari: i figli naturali non succedevano mai, in alcuna porzione:

essi avevano soltanto dritto agli alimenti. VI, n. 262.

— Le leggi della rivoluzione, volendo mitigare simil rigore della legislazione, sono cadute in un eccesso contrario, assimilando i figli naturali riconosciuti ai legittimi. VI, n. 263.

— Il Codice, più saggio e più morale prese un giusto temperamento, accordando a questi figli una quota che varia in ragione della qualità degli eredi, coi quali concorrono. VI, n. 264.

— Ma accorda tal quota solo ai figli naturali legalmente riconosciuti, e che non sieno nè incestuosi nè adulterini. VI, n. 265.

— I figli naturali non sono *eredi*, testo dell'articolo 756 c. c. VI, n. 266.

— Rimessione circa a quanto riguarda il riconoscimento dei figli naturali. VI, n. 267.

— Sebbene i figli naturali legalmente riconosciuti non abbian dritti che sui beni del loro padre o madre *trapassati* possono nondimeno chiedere alimenti durante la loro vita, ma non da' parenti del loro padre o madre. VI, n. 268.

— Il dritto del figlio naturale sui beni del loro padre o madre defunti, non è un semplice credito, un' azione *personale* contra gli eredi, ma un dritto *reale* sulle cose della eredità. VI, n. 269.

— Come si determini in generale: testo dell'articolo 757 e 758. VI, n. 270.

— Possono presentarsi quattro differenti casi. VI, n. 271.

Primo caso: Il figlio naturale, che concorre con figli o discendenti legittimi. VI, n. 272.

— Se alcuni de' figli legittimi o tutti sien morti, ma avendo lasciati discendenti, questi li surrogano. VI, n. 273.

— L'esclusione e la rinunzia di uno o più figli legittimi, giova puranche al figlio naturale, diminuendo il numero de' condividenti: *secus* allorchè tutti sieno esclusi o rinunzino ed abbian tutti lasciato figli, che accettano. VI, n. 274.

— Allorchè vi sieno molti figli naturali, in concorrenza con uno o più figli legittimi, il computo della porzione di ciascuno dei naturali non è così facile come quando siavene un solo. VI, n. 275.

— Primo sistema, secondo il quale sembrerebbe che si dovesse fare tal computo; e vizio di questo sistema. VI, n. 276.

— Secondo sistema: vizio che gli si rimprovera e con ragione; nondimeno questo è quel che devesi adottare. VI, n. 277.

— Terzo sistema, immaginato per attenuare ciò, che il precedente à di troppo vantaggioso pe' figli naturali, e che devesi tuttavolta rigettare. VI, n. 278.

— Il riconoscimento del figlio naturale fatto durante il matrimonio da un coniuge soltanto, che l'ebbe da persona diversa dal suo consorte prima del matrimonio, non nuoce ai figli del detto matrimonio, ma produce tutti i suoi effetti anche ri-

guardo a questi figli, se avvenne dopo il matrimonio. VI, n. 279.

— Come si calcoli il dritto del figlio naturale, quando vi sieno figli di molti matrimoni, ed il riconoscimento sia stato fatto durante uno di essi. VI, n. 280.

— *Quid* allorchè sia stato fatto prima del matrimonio, ed era ignorato dal consorte nel momento della celebrazione. VI, n. 281.

— *Quid* se riconosciuto da un coniuge soltanto durante il matrimonio il figlio prova nondimeno secondo i mezzi autorizzati dalla legge, che sia nato puranche dall' altro. VI, n. 282.

— Il figlio naturale munito di un principio di pruova scritta può indagare la maternità sì durante il matrimonio di sua madre, che dopo di esso, ed à tutti i dritti di figlio naturale, anche rispetto ai figli del matrimonio. VI, n. 283.

— *Secondo caso*: Il figlio naturale in concorrenza con ascendenti o fratelli ovvero sorelle di suo padre o di sua madre. Il suo dritto è lo stesso, tanto che vi sia un solo ascendente o fratello o sorella, quanto che ve ne sieno molti; ed esso è sempre della metà, qualunque sia il numero dei figli naturali. VI, n. 284.

— *La concorrenza* e non soltanto *l'esistenza* di uno o molti ascendenti o fratelli o sorelle determina la porzione del figlio o dei figli naturali alla metà soltanto. VI, n. 285.

— Questa metà riservata agli ascendenti o fratelli o sorelle si divide secondo le regole ordinarie. VI, n. 286.

— Il figlio naturale concorrendo con uno o molti ascendenti di una linea, e collaterali, diversi da fratelli o sorelle dell' altra, non à forse ugualmente che la metà dell' intera eredità: o pure la metà rispetto agli ascendenti, ma i tre quarti rispetto ai collaterali? Egli à soltanto la metà dell' eredità. Controversia. VI, n. 287.

— Quando il defunto abbia lasciato solamente figli di fratelli o sorelle, il figlio naturale à forse puranche la metà, o pure i tre quarti, perchè la rappresentazione non sarebbe ammessa in tal caso? Egli à soltanto la metà: controvertissimo, e la giurisprudenza in senso contrario. VI, n. 288.

— *Terzo caso*: Il figlio naturale, concorrendo soltanto con collaterali diversi da' fratelli o sorelle, à i tre quarti, salvo il caso di rappresentazione: e qualunque sia il numero dei figli naturali àn solamente tre quarti, quand' anche non vi fosse che un solo parente, mancando l' altra linea. VI, n. 289.

— Il figlio naturale, il quale à dritto soltanto ad una porzione deve dimandar sempre il rilascio agli eredi legittimi impossessati, chiunque essi sieno. Egli contribuisce per una parte proporzionata ai debiti, ma non à bisogno del beneficio dell' inventario per non essere tenuto *ultra vires*. VI, n. 290.

— I creditori ànno azione contro il figlio natu-

rale, allorchè abbia ottenuto il rilascio della quota a lui spettante ed in proporzione della stessa: possono anche procedere contro ciascuno degli eredi impossessati per la sua porzione ereditaria, salvo il regresso contra il figlio naturale. VI, n. 291.

— Gli eredi legittimi ben possono non rilasciare al figlio naturale la sua porzione, se non quando dia loro sicurtà per lo pagamento della sua parte nelle spese e debiti ereditari. VI, n. 292.

— *Quarto caso*: In mancanza di parenti in grado successibile, il figlio naturale à dritto all' intero col peso di farsi immettere in possesso dal tribunale. VI, n. 293.

— Nei quattro casi sopraenunciati, se il figlio naturale sia premorto, i suoi discendenti ànno dritto a ciò, che sarebbe a lui spettato. VI, n. 294.

— Il figlio naturale del figlio naturale premorto à pure in ciò, che gli sarebbe spettato, i diritti di figlio naturale, anche quando il premorto avesse lasciato figli legittimi. Controvertito. VI, n. 295.

Il figlio naturale o i suoi discendenti son tenuti ad imputare su ciò, che loro spetta, quanto fu a lui donato da quello, della cui successione si tratta e che sarebbe soggetto a collazione tra coeredi. VI, n. 296.

— Come si faccia questa imputazione, quando vi sieno molti figli naturali, uno dei quali o alcuni soltanto ricevettero vantaggi. VI, n. 297.

— Da sua parte il figlio naturale à il dritto di chiedere dagli eredi la imputazione di quanto à ri-

cevuto sopra ciò, che loro spetta, ed anche la collazione. Controvertissimo. VI, n. 298; 299.

— Testo dell' art. 761 c. c. VI, n. 300.

— Non puossi aumentare la porzione del figlio naturale, ma può esser diminuita. VI, n. 301.

— Quando il padre del figlio naturale dispose dei suoi beni, non puossi più applicare l' art. 761 e circa alle condizioni, che prescrive per ridurre la quota del figlio. VI, n. 302.

— Ma fuori il caso di disposizioni, la riduzione del dritto del figlio naturale può sol risultare da una espressa dichiarazione del padre. VI, n. 303.

— Non è necessario che simile dichiarazione sia fatta nell'atto medesimo, col quale il figlio ricevesse qualche cosa da suo padre. VI, n. 304.

— Ma è d'uopo che il figlio abbia ricevuto in vita di suo padre la porzione da questo assegnatagli.

— *Quid* se non voglia riceverla? Bisogna che ciò, che gli si offre, sia di qualche importanza riguardo a quanto un giorno potrebbe pretendere. VI, n. 305.

— Se quanto à ricevuto non arrivasse alla metà di quel, che gli sarebbe spettato senza la riduzione, à un' azione per supplemento. VI, n. 306.

— Quando esistono molti figli naturali, le quote di alcuni de' quali soltanto sieno state ridotte, e vi sieno figli legittimi, la riduzione giova solo a a questi ultimi, perchè si presume di non essersi fatta, che nel loro interesse. VI, n. 307.

Non è così quando i figli naturali concorrono con altri parenti, perchè allora l'eredità si divide per massa. VI, n. 308.

— I figli naturali ànno forse una riserva? VI, n. 309.

— Quattro opinioni differenti su tal punto. Prima opinione. VI, n. 310.

— Seconda opinione. VI, n. 311.

— Terzo sistema. VI, n. 312.

— Quarto. VI, n. 313.

— Come si determini la riserva del figlio naturale, quando vi sieno discendenti legittimi. VI, n. 314.

— Qual sia allora quella di questi ultimi. VI, n. 315, 316.

— Come si determini, quando vi sieno molti figli naturali ed uno o più figli legittimi. VI, n. 317.

— Il figlio naturale, concorrendo con eredi diversi da discendenti legittimi, à sempre la metà o i tre quarti di quanto avrebbe avuto se fosse stato legittimo, e siffatta regola serve di base alla determinazione della sua riserva in simil caso. VI, n. 318.

— Quale ne sia la qualità, quando il defunto lascia i suoi genitori o uno di essi, un figlio naturale, ed abbia fatto un legato universale. VI, n. 319.

— *Quid* nel caso, in cui nella medesima ipotesi vi sieno figli naturali. VI, n. 320.

— Secondo il modo di calcolare la riserva dei

figli naturali nei casi sopraenunciati, non deve temersi che a ragione del gran numero di detti figli, possono avere oltre ciò, che loro assegna la legge. VI, n. 321.

— Come si calcoli la loro riserva, allorchè il defunto lasci soltanto fratelli e sorelle. VI, n. 322.

— Ed allorchè vi sieno nel tempo stesso ascendenti, diversi da genitori, fratelli e sorelle; e rimessione per lo scioglimento della quistione se in tal caso gli ascendenti abbiano una riserva. VI, n. 323.

— Come si calcoli la riserva de' figli naturali, allorchè vi sieno soltanto parenti remoti. VI, n. 324, 325.

— Di che si componga quando non vi siano parenti in grado successibile; è la stessa di quel che sarebbe stata, se il figlio naturale fosse stato legittimo, ma solamente quando non avvi che un figlio naturale. VI, n. 326.

— Il figlio naturale istituito legatario universale da suo padre, il quale à lasciato parenti in grado successibile, deve sempre ad essi dimandare il rilascio, quand'anche questi parenti non sieno tra quelli, a beneficio di cui la legge stabilisce una riserva. VI, n. 327.

SEZ. I. — DEI DRITTI DEI FIGLI ADULTERINI O INCESTUOSI.

— La legge accorda alimenti ai soli figli adulterini o incestuosi. VI, n. 328.

— Come si regolino. VI, n. 329.

— Allorchè il padre o la madre del figlio adulterino o incestuoso gli abbia fatto apprendere un' arte meccanica o gli abbia assicurato alimenti, il figlio non può più pretendere cosa alcuna. VI, n. 330.

— In qual senso debbasi intender mai l'art. 335, che vieta ogni riconoscimento volontario dei figli incestuosi o adulterini: è forse unicamente per vietar loro di domandare una porzione dell'eredità come figli naturali, ma non alimenti? VI, n. 331.

SEZ. II. — DELLA SUCCESSIONE AI FIGLI NATURALI SENZA PROLE.

— L'eredità del figlio naturale morto senza prole (legittima) appartiene a quello fra i suoi genitori, che lo riconobbe; ed in porzioni eguali, se fu da entrambi riconosciuto. VI, n. 332.

— La legge à per base la regola della reciprocanza. VI, n. 333.

— Intorno alla questione, se il figlio abbia potuto essere riconosciuto dopo la sua morte, ad oggetto di succederli. V, n. 334.

— Il padre o la madre donante o donatrice ricupera le cose che donò, come nel caso preveduto nell' art. 747. VI, n. 335.

— Se il figlio naturale abbia lasciato soltanto figli naturali, i costoro dritti sono regolati secondo l' art. 757 rispetto ai genitori del defunto. VI, n. 336.

— In caso di premorienza dei genitori del figlio naturale, morto senza prole, i beni, ch'egli ne aveva ricevuti, passano ai fratelli ed alle sorelle legittime o ai loro discendenti. VI, n. 337.

— Decisione della corte di Riom, che male a proposito accordò questi beni a quello dei genitori, che non li aveva donati, sebbene il donante avesse lasciato figli legittimi. VI, n. 338.

— In mancanza di prole di padre o madre, che abbiano riconosciuto il figlio naturale, gli altri suoi beni passano ai fratelli e sorelle naturali, o a loro discendenti. VI, n. 339.

— Obbligazione di coloro, che ricuperano i beni donati al figlio naturale da suo padre o sua madre, di pagare i debiti *pro modo emolumenti*. VI, n. 340.

SEZ. III. — DELLA SUCCESSIONE DEFERITA AL CONIUGE SUPERSTITE.

— In mancanza di parenti in grado successibile e di figli naturali riconosciuti, i beni passano al coniuge superstite, non divorziato. VI, n. 341.

— Il consorte, che avesse ottenuto il divorzio, non succederebbe, molto men di colui, contro al quale si fosse pronunziato. VI, n. 342.

— Il consorte soltanto separato personalmente potrebbe succedere al suo consorte, quand'anche la separazione fosse stata pronunziata contro di lui. VI, n. 343.

SEZ. IV. — DELLA SUCCESSIONE DEFERITA ALLO STATO PER EFFETTO DELLA CADUCITA'.

— In mancanza di parenti in grado successibile, di figli naturali riconosciuti, e di coniuge superstite non divorziato, i beni passano allo stato per dritto di caducità. VI, n. 344.

— Quando è egli mai certo che la successione appartiene allo stato a questo titolo? VI, n. 345.

— Non bisogna confondere una successione semplicemente vacante, con una in stato di caducità. VI, n. 346.

— Una successione vacante può pur nondimeno passare nello stato di caducità. VI, n. 347.

— Gli effetti mobili portati da coloro, che muoiono negli ospizi, appartengono all' ospizio, e non allo Stato. VI, n. 348.

SEZ. V. — FORMALITA' DA OSSERVARSI DAL FIGLIO NATURALE CHIAMATO ALLA TOTALITA' DEI BENI, DAL CONJUGE SUPERSTITE E DALLO STATO.

— Il figlio naturale, il quale domanda la totalità de' beni, del pari che il coniuge superstite, ed anche lo Stato debbono farsi immettere in possesso. VI, n. 349.

— Testo dell' art. 350 c. c. VI, n. 350.

— Fa d' uopo dirigersi al tribunale del domicilio del defunto per ottenere l' immissione in possesso. VI, n. 351.

— Perchè il figlio naturale, il coniuge superstite e lo Stato possano ottenere la immissione in

possesso, è forse necessario che provino precedentemente di non esistere in Italia averun parente in grado successibile, o successore irregolare, che li preceda? Questa pruova si fa secondo le circostanze. VI, n. 352.

— Come si facciano le pubblicazioni e gli affissi prescritti dal codice. VI, n. 353.

— Il figlio naturale ed il coniuge superstite debbono impiegare il mobile o dar sicurtà. VI, n. 354.

— Siccome il figlio naturale avrebbe ancora una maggiore o minor porzione nella eredità, nel caso in cui si presentasse un abile a succedere, così la sicurtà, che dovrebbe dare, sarà generalmente meno estesa di quella, che in simil caso dovrebbe dare il coniuge. VI, n. 355.

— Se il figlio naturale e il coniuge fanno vendere il mobile, debbono a tal riguardo adempiere le formalità prescritte per l'erede beneficato. VI, n. 356.

— La cauzione è sciolta al termine di tre anni: come ciò debba intendersi. VI, n. 357.

— Lo Stato non presta mai cauzione. Legge del 21 febbraio 1827. VI, n. 358.

— Il figlio naturale, il coniuge e lo Stato sono esposti all'azione di petizione di eredità, nel caso, in cui si presentassero eredi: ma conservano i frutti da essi raccolti in buona fede. VI, n. 359.

— Il figlio naturale, il coniuge, e lo Stato sono responsabili verso gli eredi, ove se ne presentino, dell'inosservanza delle formalità loro prescritte. VI, n. 360.

CAPITOLO IV.

DELL' ACCETTAZIONE E DELLA RINUNZIA DELL' EREDITÀ.

SEZ. I. — DELL' ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE DELL' EREDITA'.

§ I. — *In quai modi può accettarsi un' eredità.* VI, n. 363, 412.

§ II. — *Quali persone abbiano la capacità di accettare le eredità loro devolute.* VI, n. 413, 434.

§ III. — *Degli effetti dell' accettazione pura e semplice.* VI, n. 435, 467.

Ved. *Accettazione*, sez. II.

SEZ. II. — DELLA RINUNZIA ALLE SUCCESSIONI. VI, n. 469, 520.

Ved. *Rinuncia.*

SEZ. III. — DEL BENEFICIO D'INVENTARIO, DE' SUOI EFFETTI E DELLE OBBLIGAZIONI DELL' EREDE BENEFICIATO.

Ved. *Beneficio d' inventario.*

SEZ. IV. — DELLE EREDITA' GIACENTI.

— Della eredità deferita allo Stato come caduca. VII, n. 56, 57.

—Prima della legge del 14 luglio 1819, dovevano esservi molto più di oggi successioni in istato di

— Il curatore fa distendere inventario, se già non lo sia stato. VII, n. 68.

— Fa vendere i beni mobili ed immobili, secondo le forme stabilite a tal uopo, col peso di far versare il prezzo nella cassa de' depositi e delle consegnazioni. VII, n. 69.

— Esercita col medesimo peso i dritti della eredità contra i terzi. VII, n. 70.

— In generale le disposizioni riguardanti l'accettazione col beneficio dell'inventario sono comuni ai curatori della eredità giacente circa all'inventario ed al modo di amministrazione. VII, n. 71.

CAPITOLO VI.

DELLA DIVISIONE E DELLE COLLAZIONI.

Ved. *queste due parole*.

CAPITOLO VII.

DEL PAGAMENTO DEI DEBITI.

SEZ. I. — DELLA CONTRIBUZIONE AI DEBITI E PESI DELLA EREDITA'.

— Testo degli art. 870, 873 e 1220. VII, n. 122.

— Il Codice seguì il sistema del dritto romano

— Quali sieno i legati a titolo universale, e come i legatarî contribuiscono a tal pagamento. VII, n. 433.

— Il legatario a titolo particolare non è tenuto ai debiti, salvo lo sperimento dell' azione ipotecaria, a ragione della quale è il suo regresso come per dritto. VII, n. 434.

— L' obbligo, che ànno i successori universali a titolo universale di contribuire al pagamento dei debiti, impedisce mai che i creditori possono dimandare agli eredi il pagamento de' loro crediti per lo intero, ma a ciascuno per la sua parte ereditaria, salvo il loro regresso? No, ma controvertissimo. VII, n. 435.

— Gli eredi, facendo il rilascio ai legatarî, son ben fondati a richiedere cautele da costoro per lo pagamento della lor parte ne' debiti. VII, n. 436.

— Quando gl' immobili da dividere sono gravati di rendite in virtù d' ipoteche speciali, ciascuno de' condividenti può domandare che sieno resi liberi, prima di procedersi alla divisione. VII, n. 437.

— Ciò non può applicarsi, quando la rendita sia vitalizia. VII, n. 438.

— Nè allorchè il creditore di una rendita in perpetuo non possa essere astretto, al tempo della divisione, a ricevere il suo rimborso, ed egli non voglia riceverlo. VII, n. 439.

— Nè quando si tratti di debiti ordinarî. VII, n. 440.

— Ma non devesi fare alcuna distinzione a tal

riguardo tra le rendite costituite con danaro e quelle stabilite per cessione di stabili. VII, n. 441.

— Nè tra' legatarî dividenti e gli eredi. VII. n. 442.

— *Quid* se uno de' condividenti si trovi essere creditore della rendita, perchè l' abbia rimborsata o per altra causa? VII, n. 443.

— Conseguenza della regola che il creditore ipotecario può procedere per lo intero debito contra ogni detentore dell' immobile ipotecato, salvo il costui regresso. VII, n. 444, 445.

— Come si regoli il regresso, allorchè uno dei condividenti abbia pagato il debito ipotecario oltre la sua parte, e nel medesimo caso allorchè ve ne sieno insolvibili. VII, n. 446.

— Si regolerebbe nel medesimo modo sebbene vi fosse surrogazione convenzionale, la quale presentemente non à maggiore effetto di quel che ne abbia la surrogazione legale. VII, n. 447.

— Il tutto senza pregiudizio de' dritti di un erede beneficiato, creditore ipotecario. VII, n. 448.

— Il dritto ipotecario di un erede puro e semplice sussiste ancora integralmente, meno la parte di quest' erede nel debito e nelle insolvibilità, se ve ne sieno. VII, n. 449.

— Come si sperimenti l' azione personale del creditore contra ciascuno degli eredi o de' legatarî a titolo universale, il regresso di quelli contro di questi e *viceversa*. VII, n. 450.

— La ripartizione delle insolvibilità à luogo pure in casi diversi da quelli, in cui il debito sia ipotecario. VII, n. 451.

— I coeredi non sono responsabili che della insolvibilità esistente al giorno, in cui vien pagato il debito. VII, n. 452.

— I titoli esecutivi contra il defunto lo sono puranche contro l'erede personalmente, otto giorni dopo l'intimazione fatta a quest'ultimo. VII, n. 453.

— Anticamente, in paesi regolati dalle consuetudini, bisognava per l'oggetto ottenere una sentenza *di dichiarazione d' erede*. VII, n. 454.

— Ci[illegible] intendasi per *titolo esecutivo*. VII, n. 455.

— Che si richiegga inoltre perchè un creditore possa pegnorare i beni dell'erede. VII, n. 456.

— Il creditore, per far decorrere il termine di otto giorni, non deve cominciare da un precetto, ma da una intimazione del titolo. VII, n. 457.

— Tale intimazione può eseguirsi durante il termine per fare inventario e deliberare. VII, n. 458.

— I titoli esecutivi contra il defunto non lo sono contro l'erede per ciò, che concerne l'arresto personale. VII, n. 459.

— Non lo sono contro l'erede beneficiato personalmente. VII, n. 460.

— Il possessore di una sentenza ottenuta contro l'erede defunto non può inscriversi sui beni dell'erede puro e semplice, senz'aver ottenuto condanna contro di lui. Controvertito. VII, n. 461.

— L'ipoteca legale a favore de' legatarî neanche si estende sui beni dell' erede. VII, n. 462.

SEZ. II. — DELLA SEPARAZIONE DE' PATRIMONI.

VED. *Separazione di patrimoni.*

SEZ. III. — DEL DRITTO DEI CREDITORI DELL' EREDE D' INTERVENIRE NELLA DIVISIONE.

— I creditori di un erede per evitare che la divisione si faccia in frode de' loro diritti, possono opporsi, perchè non vi si proceda, se non col loro intervento a proprie spese: testo dell' art. 882 c. c. VII, n. 504.

— In quali casi possono avere interesse che non si proceda se non col loro intervento. VII, n. 505.

— Se l'opposizione debba essere necessariamente intimata a tutti i condividenti per ostare che si faccia una divisione senza riguardo all'opposizione. VII, n. 506.

— Minor dubbio quando si tratti di un intervento in una divisione giudiziaria; deve necessariamente essere notificata a tutti gl' interessati. VII, n. 507.

— I cessionarî di dritti ereditarî di uno o di molti eredi possono egualmente formare opposizione perchè non si proceda alla divisione se non col loro intervento, ed intervenirvi. VII, n. 508.

— Quando una divisione sia stata fatta senza opposizione da parte de' creditori di uno degli ere-

— È necessario eziandio che assicuri al suo pagamento una data certa per riguardo ai creditori del creditore, che si facessero a sequestrare il credito nelle mani del debitore e per riguardo puranche ai terzi, a cui il creditore cedesse di poi il credito non ostante il pagamento. XII, n. 125.

— Del resto perchè possa prevalersi delle surrogazioni riguardo ai terzi non è di rigore che gli sieno stati consegnati i titoli del credito, salvo i casi di lettere di cambio e di biglietti ad ordine. XII, n. 126, 127.

— Il debitore può opporre al terzo surrogato le eccezioni e i mezzi d'inammessibilità, che potrebbe opporre al creditore quante volte fosse da costui convenuto: modificazioni in taluni casi. XII, n. 128.

— Surrogazione convenzionale concessa dal debitore; motivi di tale surrogazione. XII, n. 129.

— Antica giurisprudenza su questo punto, e condizioni richieste secondo il Codice, perchè avvenga tale surrogazione. XII, n. 130.

— Essa si opera senza il concorso della volontà del creditore; ciò che bisogna fare, allorchè costui non voglia ricevere il pagamento e rilasciare la quietanza nella forma richiesta. XII, n. 131.

— La dichiarazione di essersi fatto il pagamento con la somma mutuata dal terzo dev' essere nella quietanza medesima. XII, n. 132.

— Non è di rigore del resto che il debitore dichiari espressamente di surrogare il mutuante, ma

data ed egli primo avesse fatto sequestrare. XII, n. 141.

— Per questa ragione è vantaggioso di esser surrogato all'ipoteca di colui, col quale si contratta: sviluppamenti. XII, n. 142.

— Chi à per obbligati solidali il marito e la moglie non è sol perciò surrogato all'ipoteca legale di quest'ultimo. XII, n. 143.

— Ma lo è indirettamente se i due coniugi obbligandosi solidalmente, ipotechino uno stabile, sul quale cade l'ipoteca legale della moglie. XII, n. 144.

— Nell'esercizio della surrogazione all'ipoteca legale il creditore della moglie è collocato nel grado stabilito dall'art. 2135 c. c., ma importa molto distinguere per quali oggetti la moglie gli à concesso la surrogazione: diverse distinzioni a tal riguardo e conseguenze. XII, n. 145.

§ II. — *Della surrogazione legale.*

— Surrogazione legale. Dottrina di Molineo a tal riguardo. XII, n. 146, 147.

— Testo dell'art. 1251. XII, n. 148.

— La surrogazione legale à luogo, 1.° in favore di chi paga un altro creditore, che gli è preferibile in ragione dei di lui privilegi o ipoteche. XII, n. 149.

— Eravi nel dritto romano circa a tale surrogazione un motivo particolare desunto dal sistema ipo-

— Il legatario particolare o il donatario, che abbia pagato il debito ipotecario, di cui era gravato l'immobile legato è surrogato ai dritti del creditore a fronte anche di altri creditori posteriori in ordine d'ipoteca; e la surrogazione si estende pure sugli altri beni ipotecati al medesimo debito. XII, n. 160.

— Il compratore di parte d'immobili ipotecati ad un medesimo debito à mai la surrogazione legale contro agli altri detentori per ciò, che abbia pagato oltre il suo prezzo al creditore ipotecario: le antiche massime gliela negarono, ma pare che il Codice gliela accordi. XII, n. 161.

— Deve per altro farsi una ripartizione fra i diversi detentori in caso d'insolvibilità del debitore: base di questa ripartizione ed esempio. XII, n. 162.

— La proposizione renduta generale. XII, n. 163.

— Circa ai beni ipotecati al medesimo debito, che si trovano ancora in mano del debitore, l'esercizio della surrogazione presenta minor dubbio. XII, n. 164.

— Le medesime risoluzioni si applicherebbero puranche in generale ad un donatario o legatario a titolo particolare, che abbia pagato i debiti ipotecarî rispetto ad altri detentori a titolo gratuito e anche oneroso. XII, n. 165.

— La surrogazione legale à luogo, 3.° a favore di colui, il quale essendo obbligato per altri o con

altri al pagamento del debito aveva interesse a soddisfarlo. XII, n. 166.

— Quindi essa à luogo a vantaggio del debitore solidale, che pagò oltre la sua parte nel debito comune. XII, n. 167.

— E la surrogazione convenzionale non avrebbe a vantaggio di questo debitore effetti più estesi di quelli della surrogazione legale: controversia e dimostrazione della proposizione. XII, n. 168.

— La surrogazione avviene puranche a vantaggio di chi era obbligato con altri al pagamento di un debito indivisibile, benchè senza solidalità. XII, n. 169.

— Ed in favore del garante o del confideiussore, che abbia soddisfatto il debito: diverse ipotesi. XII, n. 170 e 349, 370.

Ved. *Garante.*

— Il creditore non deve adunque distruggere i vantaggi della surrogazione per ciò, che riguarda i privilegi e le ipoteche, sotto pena di essere inammessibile nella sua dimanda contra il fideiussore: dritto antico a tal riguardo e come debba intendersi l'art. 2037 del Codice. XII, n. 171.

— I giranti di lettere di cambio e biglietti ad ordine ed i datori di avallo, che abbiano pagato l'effetto sono surrogati di pieno dritto all'azione del possessore contro tutti quelli, i quali lor dovevano la garanzia, purchè abbiano adempite le formalità prescritte dalla legge. XII, n. 172.

— La surrogazione legale à puranche luogo a

vantaggio di coloro, che pagano l'effetto per l'intervenzione con l'obbligo di adempiere i doveri del possessore. XII, n. 173.

— Acquirenti, legatarî o donatarî a titolo particolare d'immobili ipotecati, che vi abbiano pagati i debiti ipotecarî. XII, n. 174.

— Quello fra gli eredi o altri successori a titolo universale, che per l'effetto dell'ipoteca abbia pagato oltre la sua parte nel debito comune è surrogato al dritto del creditore contra i suoi coeredi o consuccessori, ma soltanto contro ciascuno di essi per la sua parte, anche nel caso, in cui si avesse fatto surrogare convenzionalmente: applicazione della regola al caso di debiti chirografarî e di legati di cose mobili in ragione dell'art. 1017 e 2111 allorchè vi sieno stabili nell'eredità. XII, n. 175.

— La circostanza, che un debito non divisibile contratto da molti senza solidalità sia con ipoteca data da quello, che lo à soddisfatto produce la surrogazione legale: diversi casi. XII, n. 176.

— La surrogazione legale à luogo, 1.° a favore dell'erede beneficiato, che paga di suo danaro i debiti ereditarî. XII, n. 177.

— Applicazione della regola a diverse ipotesi. XII, n. 178.

— Ma il beneficio dell'inventario non osta alla divisione di pieno dritto dei debiti fra gli eredi in proporzione delle loro quote ereditarie: conseguenza per ciò, che riguarda la surrogazione. XII, n. 179.

— Non è permesso di estendere la surrogazione da un caso preveduto dalla legge ad un caso non preveduto. XII, n. 180.

— Devesi da ciò risolvere che una compagnia di assicurazione per incendio non à dritto di sperimentare per via di surrogazione legale l'azione del proprietario assicurata contra il fittaiuolo, invocando solamente le disposizioni degli art. 1733 e 1734. XII, n. 181.

— Similmente nello stato della legislazione i creditori aventi ipoteca sopra una casa assicurata contro l'incendio non sono surrogati all'azione del proprietario contro la compagnia di assicurazione ad effetto di esercitare quest'azione con prelazione sugli altri creditori. XII, n. 182, 183.

— La surrogazione convenzionale à luogo tanto contro i fideiussori, che contra i debitori principali e produce tutti gli altri vantaggi inerenti al credito. XII, n. 184.

— Diverse questioni proposte a tal riguardo. XII, n. 185.

— Risoluzione della prima di essere accordata la prelazione al creditore nell'esercizio soltanto de' suoi privilegi, ipoteche o fideiussioni. XII, n. 186.

— Della seconda di potere il cessionario in forza di cessione o vendita di parte del credito concorrere in tutt' i casi, anche col cedente. XII, n. 187.

— Infine che la prelazione quando à luogo, è un privilegio personale al creditore, ai suoi eredi

ed al cessionario, in forza di cessione del dippiù del credito. XII, n. 188, 189.

— La surrogazione convenzionale non à effetti diversi da quella legale. XI, n. 244.

— Vi à surrogazione di dritto per colui, che à anticipate le spese funebri, riguardo al privilegio pe'l pagamento. XIX, n. 51.

VED. *Privilegio*, cap. II, § II.

— Se coloro, che àn pagato di danaro proprio le medicine, il medico o chirurgo, senza farsi surrogare espressamente, godano del privilegio attribuito alle spese di ultima malattia. Distinzione a fare. XIX, n. 56.

VED. *Privilegio*, cap. II, § 3.

— Colui, che à fornito i danari per pagare il prezzo d'effetti mobili può acquistare, per via della surrogazione, il privilegio del venditore. XIX, n. 227.

VED. *Privilegio*, cap. II, sez. II, § 4.

— Osservazioni sul dritto d'ipoteca delle mogli sui beni del marito, nel caso di surrogazione e nel caso contrario. XIX, n. 274.

— Effetti delle surrogazioni successive alla stessa ipoteca. XIX, n. 275.

— Il tutore obbligato pel minore e con lui, e che paga il debito non si stima cessionario; egli à pure la surrogazione legale. III, n. 601.

— Che dovesse fare per acquistare la surrogazione convenzionale, pagando co' danari suoi il debito del minore. III, n. 602.

SUSSISTENZA

— Se la parola *sussistenza* comprende altro, che ciò, ch'è necessario al nutrimento *(cibaria)* per l'esercizio del privilegio dei mercanti e maestri di pensione, che àn fornito al debitore e alla sua famiglia; se comprende le legna da bruciare, il carbone, il sapone, la candela; se comprende specialmente gli abiti? XIX, n. 67.

VED. *Privilegio*, cap. I, sez. I, n. 5.

TACCHE A RISCONTRO O TAGLIE

— Che s' intende per *tacche* corrispondenti a quelle di riscontro, fanno esse fede tra le persone, le quali costumano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni, che fanno e che ricevono a minuto. XIII, n. 233.

— Ciò, che debbe avvenire nel caso, in cui il debitore non esibisca la sua controtacca o taglia di riscontro. XIII, n. 234.

— Se il debitore neghi la somministrazione, la tacca ne fa pruova, ma essa può, come un registro, autorizzare il giudice a deferire il giuramento al mercadante. XIII, n. 235.

— Le tacche, allorchè si esibisca quella di riscontro, debbono considerarsi come una liquidazione di conto fra la parte, ch' è di ostacolo alla prescrizione di sei mesi o di un anno. XIII, n. 236.

TACITA RICONDUZIONE

VED. *Riconduzione*.

TERMINE

— Che intendasi in dritto per *termine*. XI, n.96.

— Vi è il tèrmine stipulato e il termine di grazia; quale sia il primo. XI, n. 97.

— Quale il secondo. XI, n. 98.

— L'eccezione dilatoria risultante dal beneficio dell'inventario racchiude un termine. XI, n. 99.

— Il tempo necessario per la sua esecuzione è sempre sottointeso. XI, n. 100.

— Talvolta ne' mutui o ne' comodati non àvvi alcun termine convenuto; che mai avvenga in questi casi. XI, n. 101.

— Talvolta l'obbligazione contiene una condizione ed un termine: distinzione da farsi. XI, n.102.

— Il termine differisce dalla condizione sospensiva, ed in quai punti. XI, n. 103.

— Il termine si presume sempre a vantaggio del debitore, ma altro non è questa che una semplice presunzione. XI, n. 104.

— Può essere stipolato a vantaggio soltanto del creditore. XI, n. 105.

— Nelle lettere di cambio è stipulato nell' interesse del possessore e del debitore. XI, n. 106.

— Avvien lo stesso ne' biglietti ad ordine. XI, n. 107.

— Talvolta nelle disposizioni testamentarie il termine è unicamènte in favore del legatario: conseguenza. XI, n. 108.

— Allorchè il termine sia soltanto apposto a prò

del debitore, può costui rinunciarvi, nondimeno coll'obbligazione di pagare gl'interessi stipulati pel tempo convenuto. XI, n. 109.

— Per massima ciò, ch'è dovuto a termine, non può richiedersi prima della scadenza del termine. XI, n. 110.

— L'ultimo giorno del termine è tutto intero a favore di colui, a prò del quale è il termine. XI, n. 111.

— Ciò, che si è pagato prima del termine non è in generale soggetto a restituzione. XI, n. 112.

— Può almeno dimandarsi l'interesse sino alla scadenza del termine, allorchè il pagamento sia stato fatto per errore? Discussione. XI, n. 113.

— Non è giusta la disposizione che rende esigibili i debiti a termine in caso di fallimento o di decozione del debitore senza deduzione dello sconto. XI, n. 114.

— Allorchè gl'interessi da maturare sieno stati cumulati nell'obbligazione col capitale renduto esigibile per effetto del fallimento o della decozione del debitore, debbono essere difalcati pel tempo da correre. XI, n. 115.

— Testo dell'art. 1188 codice civile, 448 codice di commercio e 124 codice di procedura. XI, n. 116.

— Quest'ultimo deve intendersi del termine di grazia circa alle circostanze non menzionate nel primo e che privava il debitore del termine accordatogli. XI, n. 117.

— Da che il debito fosse con ipoteca o fideiussione, ciò non impedirebbe che il fallimento del debitore lo rendesse esigibile. XI, n. 118.

— Il fallimento o la decozione di uno dei debitori solidali non priva gli altri del beneficio del termine. XI, n. 119.

— Il fideiussore nettampoco è privato del benefizio del termine, sol perchè il debitore cade in fallimento o in decozione. XI, n. 120.

— Il debitore, il quale abbia diminuito le cautele, che aveva date col contratto al suo creditore à perduto dritto al beneficio del termine; esempî: conciliazione degli art. 1188 e 2131 del Codice civile. XI, n. 121.

— Chi abbia ottenuto un termine per frode deve esserne privato. XI, n. 122.

— E chi non dia le cautele promesse col contratto deve essere assimilato a colui, il quale abbia distrutto col suo fatto quelle, che aveva dato. XI, n. 123.

— Il donatario d'immobili per anticipazione di eredità, che gli abbia ipotecati e che si qualifica di poi erede del donante diminuisce così col suo fatto le cautele, che aveva dato col contratto al suo creditore. XI, n. 124.

— In generale ciò deve intendersi del caso, in cui l'ipoteca sia convenzionale. XI, n. 125.

— Secondo la giurisprudenza l'alienazione parziale dei beni convenzionalmente ipotecati rende esigibile il credito. XI, n. 126.

*

— *Secus* se l'alienazione sia degli interi beni per un solo e medesimo prezzo. XI, n. 128.

— Caso, in cui essa non deve applicarsi. XI, n. 129.

— La mancanza per due anni consecutivi della somministrazione di una rendita costituita in perpetuo rende esigibile il rimborso del capitale. XI, n. 130.

— La giurisprudenza à pure estesa questa sanzione alle rendite antiche, la cui somministrazione siasi trascurata per due anni vigente il Codice. XI, n. 131.

— Il termine di grazia non è di ostacolo alla compensazione anche di pieno dritto. XII, n. 401.

— Diversamente del termine accordato da un contratto. XII, n. 402.

— In materia di vendita di derrate, effetti mobili, la risoluzione à luogo di pieno dritto, in vantaggio del venditore, allorchè spiri il termine convenuto per lo ritiro. XVI, n. 380.

— Del termine nel prestito di consumo, dei casi in cui è stato stabilito o pur nò. XVII, n. 581, 183.

— Il termine cominciato è dovuto intiero ai maestri di pensione. XVIII, n. 177.

— *Quid* del caso, in cui una rendita vitalizia, viene ad estinguersi e ch'erasi convenuto che gli arretrati fossero pagati anticipatamente? XVIII, n. 174.

— Il fideiussore non è privato del beneficio del termine, per la fallita del debitor principale. XVIII, n. 302.

— La semplice proroga del termine accordata al debitore non libera il fideiussore. XVIII, n. 384.

— Il terzo detentore, che non purga, nè rilascia l'immobile da lui acquistato, resta soggetto ai debiti ipotecari in cotesta qualità, ma gode dei termini e dilazioni accordate al debitore. XX, n. 228.

— Differentemente, se il credito è esigibile. XX, n. 233 e seg.

— Se nel caso di fallenza del debitore prima della scadenza del termine, il terzo detentore n'è privato come il debitore stesso. XX, n. 229.

— Secondo la giurisprudenza, il debitore, che aliena una parte dei beni, che à convenzionalmente ipotecati, può esser privato del beneficio del termine, ma l'acquirente non ne lo è perciò. XX, n. 231.

— Il terzo detentore non può avvalersi del termine di grazia accordato dal giudice al debitore. XX, n. 233.

— Da quando decorre il termine per pagare i privilegi o ipoteche. XX, n. 366 e seg.

TERZA OPPOSIZIONE

— Quando tutte le formalità prescritte dalla legge per la separazione dei beni sono state adempite i creditori del marito non àn che un anno per attaccare per via d'opposizion di terzo il giudizio di separazion di beni. XIV, n. 413.

TERZO DETENTORE

SEZ. I. — DEL DRITTO DI RIVENDICAZIONE CONTRO I TERZI DETENTORI NE' SUOI EFFETTI GENERALI.

— Motivo ed effetto del dritto di rivendicazione, ma necessità di una inscrizione per l' esercizio di questo dritto, salvo per ciò, che concerne l' ipoteca delle mogli sopra i beni del loro marito, e quella de' minori, o degl' interdetti sopra i beni de' loro tutori. XX, n. 215.

— Dispensa dalla necessità dell' inscrizione su' privilegi generali dell' art. 2101 c. c., finchè gl' immobili sieno in mano del debitore, ed i creditori, che ànno questi privilegi, possono, in caso di vendita, prendere inscrizione nel termine stabilito dall' articolo 834 c. pr. ed essa à effetto, se competa, contro il terzo. XX, n. 216.

— Il dritto di rivendicazione à effetto pure contro l' acquirente di un dritto di usufrutto o di servitù stabilito posteriormente all' inscrizione, ed in qual senso. XX, n. 217.

— Un terzo detentore dell' immobile ipotecato può prendere tre partiti per evitare la spropriazione: quali sono questi partiti. XX, n. 218.

— Caso, in cui un creditore, il quale abbia ipoteca generale, la eserciti sopra uno stabile gravato d' ipoteca speciale posteriore, e diversi casi discussi. XX, n. 219.

— Caso, in cui l' acquirente di parte de' beni ipo-

tecati per un medesimo debito, abbia preferito di pagarlo, anzichè rilasciarlo, circa al suo regresso contro gli altri detentori degli altri beni ipotecati. XX, n. 220.

— Se nel caso di una ipoteca generale di permuta di un immobile per un altro, il creditore acquisti ipoteca sopra quest' ultimo immobile, e conservi anche quella, che à sul primo? E ciò che può fare il terzo compermutante astretto ipotecariamente. XX, n. 221.

— L' art. 2166 c. c., è applicabile alle azioni del banco di Francia, ed a quelle sulla compagnia dei canali di Orleans o del Loing, le quali sieno state regolarmente immobilizzate. XX, n. 222.

— Se la massima dell' art. 833 c. c., sia applicabile alle ipoteche costituite da uno de' comproprietarî d' un immobile, che vende o cede la sua parte a uno di questi ultimi rimasti in comune tra essi, non ostante questa vendita? XX, n. 223.

— E se sia applicabile alle ipoteche consentite dai diversi comproprietarî durante lo stato di comunione, quando uno straniero siasi renduto aggiudicatario nell' incanto? XX, n. 224.

— Secondo le regole del Codice, i creditori ipotecarî non ànno il dritto di far condannare il terzo detentore, anche al semplice rilascio per effetto d'ipoteca; salvo ad essi a far vendere in danno di lui l' immobile un mese dopo di averlo citato a pagare o a rilasciare, e dopo essersi fatto precetto al debitore. XX, n. 225.

— La convenzione inserita nel contratto e che autorizzasse il creditore in mancanza di pagamento ad appropriarsi l'immobile, o a disporre altrimenti, che secondo le forme stabilite a quest' effetto, sarebbe rigettata dal Codice. XX, n. 226.

— Egli non può in conseguenza praticare sequestri tra le mani de' debitori del terzo detentore non personalmente obbligato al debito. XX, n. 227.

— Il terzo detentore, il quale non purga nè rilascia, rimane sottoposto ai debiti ipotecarî in questa qualità, ma gode de' termini e dilazioni accordate al debitore. XX, n. 228.

— Se nel caso di fallimento del debitore prima della scadenza del termine, il terzo detentore ne venga privato al par di lui? XX, n. 229.

— Qual sia il dritto del creditore circa al terzo detentore dell' immobile ipotecato per sicurezza di una rendita costituita, nel caso, in cui il debitore fallisca. XX, n. 230.

— Secondo la giurisprudenza, il debitore, il quale aliena una parte de'beni da lui convenzionalmente ipotecati, può essere privato del beneficio del termine, ma l'acquirente non n'è per questo privato. XX, n. 231.

— Il terzo detentore non può prevalersi del termine di grazia accordato dal giudice al debitore. XX, n. 232.

— L'acquirente, il quale non purga nè rilascia, può essere espropriato dal creditore ipotecario, il cui credito sia divenuto esigibile: di qual natura

precisa sia la sua obbligazione come terzo detentore. XX, n. 233.

— Il terzo detentore può fare offerte regolari di tutto ciò, ch' è dovuto, per risparmiarsi il rilascio e le procedure ipotecarie, ed è legalmente surrogato a' dritti del creditore contra il debitore: in che questa surrogazione gli è utile per riguardo agli altri creditori ipotecarî non anche pagati. XX, n. 234.

— Dritto di ogni creditore iscritto, il cui credito sia esigibile, di far vendere l' immobile contro il terzo detentore, il quale non abbia purgato e che non paghi nè rilasci. XX, n. 235.

— Sistema del dritto romano nell' esercizio dell' azione ipotecaria ben diverso dal nostro. XX, n. 236.

— Ogni creditore ipotecario iscritto à dritto di far vendere l' immobile contra l' acquirente, ancorchè costui fosse egli stesso ipotecario con priorità di data, e ch' egli dovesse evidentemente assorbire il prezzo della rivendita, se mai avesse luogo. XX, n. 237.

— Ma gli altri creditori non potrebbero pretendere, per impedire al detentore di esercitare la ipoteca nel grado che gli spetta, che il suo credito siasi estinto mediante compensazione col suo debito per lo prezzo del suo acquisto: nettampoco potrebbero opporgli la confusione risultante dal suo acquisto, e neanche la clausola di una *dazione in pagamento* contenuta nel contratto di vendita. XX, n. 238.

— I creditori non sono tenuti d'intimare anche il terzo detentore a notificar loro il suo contratto d'acquisto per purgare le ipoteche ; e questa sola intimazione , qualora sia avvenuta , senza quella di pagare o di rilasciare , non deve far correre il termine della purgazione. XX , n. 239.

— Il *precetto* si fà al debitore , mentre che al terzo detentore non vien fatta se non una semplice *intimazione* di pagare o di rilasciare , e perchè: che mai debbe contenere il precetto. XX , n. 240.

— Il detentore non è detentore del *deficit* , se l'immobile rivenduto in danno di lui lo sia stato per una somma inferiore al suo prezzo d'acquisto. XX, n. 241.

— Confutazione di una decisione , la quale giudicò che il terzo detentore , quantunque non personalmente obbligato al debito ; non aveva potuto rendersi aggiudicatario nella rivendita fatta a suo danno. XX , n. 242.

SEZ. II. — DEL BENEFICIO DI ESCUSSIONE.

— I terzi detentori non tenuti personalmente del debito possono invocare, nei casi previsti dalla legge , il beneficio di escussione : differentemente di detentori tenuti personalmente del debito. XX , n. 243 , 250.

Ved. *Beneficio di escussione*.

SEZ. III.— DEL RILASCIO PER EFFETTO D'IPOTECA.

— Quali terzi detentori possono fare il rilascio per ipoteca? Come? Loro obbligazioni in tal caso. XX, n. 251, 266.

Ved. *Rilascio per ipoteca.*

SEZ. IV.—DELLA PRESCRIZIONE, CHE PUÒ OPPORRE IL TERZO DETENTORE PER GARENTIRSI DAI PRIVILEGI ED IPOTECHE. XX, n. 306, 324.

Ved. *Ipoteca,* cap. VII, sez. I, § 2.

SEZ. V.— DISPOSIZIONI COMUNI AL TERZO POSSESSORE CHE PAGA O FA IL RILASCIO DELL'IMMOBILE O SOFFRA LA SPROPRIAZIONE.

— Antico dritto differente dal Codice civile circa a' deterioramenti risultanti dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore, il quale rilascia, o soffre spropriazione, ma conformità dei dritti riguardo ai frutti, testo degli art. 2175 e 2176. XX, n. 267.

— Nei rapporti del compratore col suo venditore, che gli deve la garentia è applicabile l'articolo 1631. XX, n. 268.

— Se il possessore abbia profittato de' deterioramenti, l'art. 7632 riceve pure la sua applicazione sull' azione in garentia contra il venditore. XX, n. 269.

— Il compratore à dritto, anche rispetto a' creditori, ad una indennità pe' miglioramenti da lui fatti

al fondo, ma sino alla concorrenza soltanto del maggior valore risultante dalle spese. **XX**, n. 270.

— Egli può anche reclamare le sue spese *necessarie* diverse da quelle dette di *manutenzione*. **XX**, n. 271.

— Debb'esser pagato della somma, che può essergli dovuta per spese mediante distrazione sul prezzo dell' aggiudicazione: conseguenza. **XX**, n. 272.

— Se il possessore, che rilascia o soffre la spropriazione possa domandare indennità in faccia a'creditori per le spese fatte dal suo autore: la quistione risoluta con una distinzione. **XX**, n. 273.

— Osservazione sulle spese voluttuose o di delizia ne'rapporti del possessore col suo autore. **XX**, n. 274.

— Chi deve profittare de' frutti maturati o raccolti dopo la intimazione fatta al terzo possessore di pagare o di rilasciare. **XX**, n. 275.

— La intimazione fatta da un creditore al terzo possessore di pagare o di rilasciare impedisce a costui di continuare a far suoi i frutti anche per riguardo agli altri creditori, ammenochè colui, il quale à fatto eseguire la intimazione non venga soddisfatto prima della procedura da un altro creditore. **XX**, n. 276.

— Chi compra dall'aggiudicatario durante la procedura del giudizio d' ordine l' immobile aggiudicato deve di pieno dritto l'interesse del suo prezzo ai creditori dal giorno del suo acquisto e non soltan-

TESORO

— Che intendasi in dritto per tesoro. IV, n. 308.

— A qual titolo appartenga all'inventore, ed a quale al proprietario del fondo. IV, n. 309.

— Definizione del tesoro secondo il dritto romano, diversa in una parte da quella del Codice. IV, n. 310.

— L'antichità delle monete non è da esso richiesta perchè siavi tesoro; ma quanto meno saranno esse antiche, tanto più grave sarà la presunzione di appartenere al padrone del fondo. IV, n. 311.

— Dritti rispettivi dell'inventore e del proprietario del fondo sul quale fu trovato il tesoro. IV, n. 312.

— L'usufruttuario non ne à porzione alcuna come usufruttuario; avvien lo stesso del marito quando il tesoro sia rinvenuto sul fondo di sua moglie. Caso, in cui sia trovato nel fondo della comunione. IV, n. 313 e 575.

— Se il tesoro sia scoperto in un fondo soggetto ad enfiteusi perpetua, l'enfiteuta e non già il concedente à dritto alla metà attribuita al proprietario del fondo: *secus* se l'enfiteusi sia temporanea. IV, n. 314.

— Gli operai, che lavorando nell'altrui proprietà, vi scovrano casualmente un tesoro, ànno dritto alla metà delle cose rinvenute. IV, n. 315.

— È diverso se il proprietario del fondo gli abbia specialmente adoperati a ricercare le cose sepolte. IV, n. 316.

— Se qualcuno abbia ricercato o scoverto un tesoro in fondo, che non gli appartiene, non vi à alcun dritto. IV, n. 317.

— Del tesoro trovato sul fondo gravato. IX, n. 594.

— Diversi casi circa la scoverta di un tesoro di cui pende la comunità legale. III, n. 373.

— Diverse opinioni riguardo al tesoro scoverto durante la comunione. XIV, n. 133.

— Se le buone fortune, come la scoverta di un tesoro, una cosa senza padrone, una vincita al lotto, avvenute durante il matrimonio, facciano parte della comunione durante gli acquisti. XV, n. 12.

— La metà del tesoro trovato sul fondo della donna maritata sotto la regola dotale, debb'essere restituita a costei dal marito o suoi eredi. XVI, n. 564.

TESORO PUBBLICO

— Privilegio del tesoro pubblico per ricupero delle contribuzioni dirette, de' dritti di bollo e multe relative, delle reste dovute dai contabili, delle spese di quietanza, ec. XX, n. 230, 240.

Ved. *Privilegio*, cap. VI.

TESTAMENTO

— Definizione del testamento. IX, n. 1 e VIII, n. 4.

— La materia de' testamenti, sebbene renduta semplice dai compilatori del Codice è ancora molto complicata nelle sue particolarità. IX, n. 2.

— Presso i diversi popoli la facoltà di testare fu

generalmente riguardata come spettante al dritto civile. IX, n. 3.

— Anticamente lo straniero non naturalizzato non poteva disporre per testamento de' suoi stabili situati in Francia. IX, n. 4.

— Il Codice nettampoco accordava questo diritto agli stranieri; la legge del 14 luglio 1819 lo attribuì loro indistintamente. IX, n. 5.

— Il testatore può oggidì disporre con qualsivoglia denominazione atta a manifestare la propria volontà. IX, n. 6.

— Non più sussiste l'uso delle clausole *codicillari*. IX, n. 7.

— Il testamento dev'essere la espressione della volontà del solo testatore; ma può costui valersi anche de' lumi di un giureconsulto per distenderlo. IX, n. 8.

— Molte persone non posson fare il loro testamento col medesimo atto. IX, n. 9.

— Non può correre la prescrizione contro il testamento durante la vita del testatore. IX, n. 10.

— Le disposizioni di ultima volontà fatte verbalmente non ànno effetto. IX, n. 11.

— Non puossi disporre col riferirsi semplicemente ad un atto, il quale non riunisse le forme del testamento. IX, n. 12.

— Le forme del testamento autentico sono regolate dalla legge o dall' uso del paese dove fu esso formato. IX, n. 13.

— Può il Francese testare dovunque in forma

olografa: la regola *locus regit actum* non si applica agli atti privati, ed in conseguenza ai testamenti olografi. IX, n. 14.

— Lo straniero può testare in forma olografa sopra i suoi beni situati in Francia, quantunque le leggi del suo paese non ammettessero tale testamento, non è questa una quistione di capacità personale: controvertita. IX, n. 15.

— La forma del testamento si regola pure in virtù della legge vigente al tempo, in cui fu esso fatto quando sia autentico, o quando abbia acquistata data certa al pubblicarsi di una nuova legge, che cambiasse le' forme. IX, n. 16.

— Il testatore dev' essere capace giusta la legge vigente al tempo, in cui fa testamento, e giusta quella in vigore al tempo, in cui muore; ma non va considerata l' incapacità intermedia. IX, n. 17.

— La capacità del legatario si calcola al giorno, in cui si dà luogo al legato in suo beneficio, ed avuto riguardo alla legge allora vigente. IX, n. 18.

— Per determinar la quota disponibile, si considera la legge vigente in tempo della morte, in quanto alle donazioni rivocabili, per le altre, si considera la legge vigente in tempo dell' atto. IX, n. 19.

— Differenza con la donazione. VIII, n. 5.

— Delle condizioni, che reputansi come non scritte ne' testamenti. VIII, n. 96, 147.

Ved. *Donazione*, *Sostituzione*, *Condizione*.

— Delle persone capaci di disporre per testamento. VIII, n. 148, 219.

— Di quelle capaci di ricevere per testamento, sia assolutamente, sia relativamente. VIII, n. 220, 265.

— Della quota disponibile per testamento. VIII, n. 279, 313.

VED. *Quota disponibile.*

— Della riduzione delle disposizioni testamentarie. VIII, n. 315, 319.

VED. *Riduzione.*

— La riduzione sulle disposizioni testamentarie si fa *pro rata,* senza distinzione tra i legati universali e i particolari. VIII, n. 359, 360, 362 e seg.

— Ammenochè non vi sia dichiarazione in contrario del testatore. VIII, n. 361.

— Il minore può disporre per testamento? Sì, in una certa età e per una determinata quantità. VIII, n. 182, 197.

VED. *Minore.*

— Anche giunto alla sua maggiore età, non può disporre in vantaggio del suo tutore, pria che non siagli stato reso e liquidato il conto della tutela. VIII, n. 195.

— Differentemente se il tutore era un ascendente ma non un affine. VIII, n. 196, 197.

— Non eravi bastante motivo per proibire al minore di disporre con testamento a vantaggio di chi era stato suo tutore, prima che fosse stato renduto e liquidato il conto di tutela. VIII, n. 198.

— Non è necessario del resto che il conto sia stato saldato. VIII, n. 199.

— Le proibizioni della legge riguardanti i tutori

non si applicano ai curatori, nè ai tutori surrogati. VIII, n. 200, 201.

— Il consulente giudiziario dato ad un prodigo non è incapace di ricevere da lui con testamento; ma non può assisterlo in una donazione, che gli facesse il prodigo. IX, n. 202.

— Non spiegandosi il Codice sulle donazioni fatte agl'istitutori, a'maestri di pensione dai loro alunni, rimangono soggetti al dritto comune. VIII, n. 203.

— Capacità del testatore. I, n. 62.

— Il testamento fatto dal contumace, prima della contumacia è valido, quantunque fosse incorso nella morte civile, se il testatore muoia in stato di capacità. I, n. 231, 241, 248.

— Le formalità relative ai testamenti variano non solo in ragione delle diverse specie d'atti testamentari ma ancora in ragione delle circostanze, in cui trovasi posto il testatore quando fa testamento. IX, n. 20.

— Qualunque sia la specie di testamento tutte le formalità prescritte debbon'essere osservate, sotto pena di nullità. IX, n. 21.

SEZ. I.— DEL TESTAMENTO OLOGRAFO.

— Il testamento olografo dev'essere scritto interamente, datato e sottoscritto di propria mano del testatore. IX, n. 22.

— Non è necessario di menzionare il luogo in cui venne fatto. IX, n. 23.

— Il testamento può essere scritto sopra ogni specie di carta, pergamena o cartone. IX, n. 24.

— Può essere scritto sopra un registro domestico. IX, n. 25.

— Può esser fatto in forma di *lettera missiva*, purchè la lettera contenga disposizione effettiva, e riunisca altronde le condizioni richieste pe 'l testamento olografo. IX, n. 26.

— Non dev'esser posto nel testamento alcuna parola da mano estranea; ma le inserzioni messe da un terzo senza l'approvazione del testatore non lo vizierebbero. IX, n. 27.

— Le chiamate al margine e le postille non ànno bisogno di essere approvate e debbono precedere la firma, altrimenti si reputerebbero come non avvenute. IX, n. 28.

— Le cassature e gli spazi in bianco, comunque numerosi sieno, non viziano il testamento. IX, n. 29.

— In quali termini si possa apporre la data. IX, n. 30.

— È permesso di farlo in cifre. IX, n. 31.

— La data può esser posta a principio, nel corpo o alla fine dell'atto; può anche venir dopo la firma; purchè non formi seco un medesimo contesto. IX, n. 32.

— Il testamento può avere molte date. IX, n. 33.

— Caso, in cui di molte disposizioni scritte successivamente sulla stessa carta, alcune sien datate

ma non firmate, ed altre firmate ma non datate. IX, n. 34.

— Per massima la irregolare enunciazione della data vizia il testamento e non può essere rettificata con pruove attinte fuori dell' atto. IX, n. 35.

— Avviene altrimenti quando l'irregolarità risulti soltanto dall' omissione di una parola, che la ragione forza a supplire. IX, n. 36.

— Una lieve viziatura nella data non basterebbe a viziare il testamento. IX, n. 37.

— L'atto deve terminar colla firma, salvo la modificazione enunciata nel n. 32. IX, n. 38.

— La firma dev'essere del cognome, come è enunciato nell' atto di nascita: eccezione alla regola per taluni individui; in certi casi non si richieggono i nomi. IX, n. 39.

— Non bastano le iniziali di nomi e cognomi di un semplice privato, benchè il testatore fosse solito a firmare in tal modo. IX, n. 40.

— Qualche lieve irregolarità nella firma, come un cognome scritto con errore di ortografia, non basterebbe in generale ad annullare il testamento. IX, n. 41.

— L'enunciazione del cognome in forma di narrazione, senza firma staccata, appaga abbastanza il voto della legge: controvertito: decisioni ed arresto pro e contra. IX, n. 42.

— L' espressione *io dono*, può secondo le circostanze del fatto essere intesa nel senso di, *io dono dopo la mia morte*, e non necessariamente nel senso

di una donazione tra vivi : specie giudicata nell' uno e nell'altro senso. IX , n. 43.

— Il testamento olografo non è altro in realtà che un atto in scrittura privata , sottoposto ai canoni , che regolano gli atti di questa natura. IX , n. 44.

— *Quid* se l' atto sia stato depositato dal testatore in mano di un notaio e siesi disteso atto di deposito ? IX , n. 45.

— Continuazione della proposizione non essere il testamento olografo che un atto in scrittura privata , e controversie sulle conseguenze. IX , n. 46.

— Nondimeno l' atto fà fede della sua data, benchè il testatore sia morto in stato di demenza; salvo agli eredi il provare i fatti di frode. IX, n. 47.

— Caso , in cui si pretendesse che un testamento sia esistito e che sia stato distrutto , involato o sia perito per accidente. IX , n. 48.

SEZ. II. — DEI TESTAMENTI PER ATTO PUBBLICO.

§ I. — *Disposizioni generali sui testamenti per atto pubblico.*

— Le formalità del testamento per atto pubblico dan luogo a gravi dubbî , atteso il confronto della legge del 25 ventoso anno IX col Codice. IX, n. 49.

— I notai , che rogano il testamento debbono esser capaci e competenti , sotto pena di nullità. IX, n. 50.

— Se il notaio incapace fosse ancora pubblica-

mente riconosciuto come capace, il testamento da lui rogato sarebbe valido: esempio. IX, n. 51.

— I notai non possono esser parenti o affini del testatore o del legatario, o tra loro, nei gradi stabiliti dalla legge di ventoso sotto pena di nullità. IX, n. 52.

— La data è una formalità essenziale del testamento, abbenchè il Codice non ne parli. IX, n.53.

— Delle viziature fatte alla data. IX, n. 54.

— La menzione del luogo; in cui vien fatto il testamento è prescritta pure sotto pena di nullità. IX, n. 55.

— L'enunciazione del nome e cognome e del domicilio de'notai, che rogano il testamento non è prescritta che sotto pena di multa. IX, n. 56.

— Quella del nome e cognome e del domicilio de' testimoni è prescritta sotto pena di nullità. IX, n. 57.

— Testo degli art. 13, 15 e 16 della legge del 25 ventoso anno XI. IX, n. 58.

— In qual senso l'unità di contesto richiedesi mai da questa legge riguardo ai testamenti per atto pubblico: ed in qual senso lo è dall'art. 976 c. c., sui testamenti mistici? IX, n. 59.

— L'enunciazione della qualità del notaio è mai richiesta sotto pena di nullità? Distinzione. IX, n. 60.

— Il testamento non può essere rogato in brevetto, e non è lecito al notaio consegnare la stes-

sa minuta al testatore. Parere del consiglio di Stato. IX, n. 61.

— Ma deve il notaio rilasciarne copia al testatore, che gliela dimanda, abbenchè il testamento non sia ancora munito di registro. IX, n. 62.

— Dev' esserlo fra tre mesi dal dì della morte, sotto pena di multa contro il notaio. IX, n. 63.

— I testamenti, come gli altri atti, debbono inscriversi sul repertorio del notaio, secondo la data loro. IX, n. 64.

— Enunciazione generale delle formalità in ispecie richieste dal Codice riguardo ai testamenti per atto pubblico. IX, n. 65.

§. II.— *Della ricezione del testamento, che vien fatta dai notai o dal notaio in presenza de' testimoni.*

— Il testamento è ricevuto da due notai in presenza di due testimoni, o da un notaio in presenza di quattro testimoni. IX, n. 66.

— Non è di rigore il menzionar specialmente che i testimoni ànno assistito alla *dettatura*, ma è di rigore il menzionare la loro presenza alla ricezione ed alla lettura del testamento. IX, n. 67.

— La circostanza che il testatore fosse cieco non richiede un testimone di più, vigente il Codice. IX, n. 68.

§. III.— *Della dettatura del testamento fatta dal testatore ai notai o al notaio, quando ve ne sia un solo.*

—Non vi è testamento per via di segni: donde segue che il muto non può testare per atto pubblico, poichè bisogna che il testamento sia *dettato*, o dal testatore sotto pena di nullità. IX, n. 69.

—La menzione di essersi dettato dal testatore è di rigore, ma non quella di essersi *dettato* ai notaî. Spiegazione. IX, n. 70.

— L'espressione *dettato* non è rigorosa, ma può esprimersi con termini equivalenti. Diversi esempî. IX, n. 71.

— Non puossi impugnare che col rimedio della iscrizione in falso il testamento, sul solo pretesto che il testatore non poteva parlare. IX, n. 72.

§. IV.— *Dello scriversi da un notaio, o dal notaio.*

—Il testamento debb'essere scritto da uno de' notai o dal notaio e non già da un aiutante del notaio, e nettampoco dal testatore: la menzione di questa formalità è di rigore. IX, n. 73.

— Ma non è necessario che sia in termini espressi, potendo risultare da chiara enunciazione. Diversi esempî. IX, n. 74.

— Può rinvenirsi in qualsivoglia parte del testamento, purchè sia prima della sottoscrizione. IX, n. 75.

§ V. — *Che il testamento sia scritto tal quale fu dettato.*

— Non può il notaro cambiar menomamente la sostanza delle disposizioni, che gli vengono dettate, nè aggiungervi o toglier vi cosa alcuna. IX, n. 76.

— Ma gli è permesso di porre in buon francese le frasi scorrette. IX, n. 77.

— Il testamento deve sempre esser disteso in francese, anche quando il testatore non parlasse questa lingua: allora ne vien fatta una traduzione in margine della minuta nell' idioma del testatore, e glie ne è data lettura. IX, n. 78.

— Ciò si applica ai testamenti rogati nei luoghi, in cui la lingua francese non è popolare; ma tutti i testimoni debbono intendere la lingua francese e l' idioma del testatore. IX, n. 79.

— Il testatore non può far uso di un turcimanno ma bisogna che egli stesso *detti* le sue disposizioni al notaro. IX, n. 80.

— Il testamento non sarebbe men valido, benchè fosse stato disteso in terza persona. IX, n. 81.

— Non è di rigore che il notaio menzioni in proprî termini di aver egli scritto il testamento *tal quale* il testatore glielo à dettato. IX, n. 82.

§ VI. — *Della lettura al testatore in presenza de' testimoni.*

— Il notaio deve far lettura del testamento al testatore, in presenza de' testimoni. IX, n. 83.

— La pruova che il testatore era privo della facoltà di udir la lettura dell' atto può farsi con vie diverse dall'iscrizione in falso, a differenza di quella che il testatore era impedito di parlare. IX, n. 84.

— La sola menzione della lettura al testatore ed ai testimoni non appaga il voto della legge. Diversi giudicati profferiti in questo senso. IX, n. 85.

§ VII. — *Della menzione di essersi osservate tutte le precedenti formalità.*

— Rassegna delle menzioni specialmente richieste sotto pena di nullità. IX, n. 86.

— Rassegna di quelle, che non sono assolutamente di rigore, giacchè si trovano implicitamente comprese nelle precedenti. IX, n. 87.

— Regolarmente ogni menzione dev' esser fatta con l' enunciazione della formalità, che essa à per iscopo di certificare, ma quest' ordine non è sempre di rigore. IX, n. 88.

§ VIII.— *Della sottoscrizione del testatore, de' testimoni e de' notai, e delle menzioni a tal riguardo.*

— La sottoscrizione del testatore dev' essere in generale del suo casato, tal quale viene espresso nel suo atto di nascita, come nei testamenti olografi. IX, n. 89.

— La disposizione dell'art. 13 della legge di ventoso anno XI è applicabile ai testamenti. IX, n. 90, 91.

— Il testamento dev' essere sottoscritto dal testatore, o bisogna che sia fatta menzione della causa ond' è impedito di sottoscriverlo: deve farsi anche menzione della sua forma, non che di quella de' testimoni; ma non richiedesi quella della firma dei notai. IX, n. 92, 93.

— Basta appieno la dichiarazione del testatore di non *saper sottoscrivere*. IX, n. 94.

— Ma non basta quella di non *saper scrivere*. IX, n. 95.

— La menzione che il testatore à firmato il testamento e la dichiarazione fatta di poi dal notaio di esserne stato impedito, atteso una debolezza sopraggiunta, non importano contraddizione. IX, n. 96.

— Allorchè il testatore non à potuto sottoscrivere che imperfettamente, stante la malattia o una debolezza sopraggiunta, ed à il notaio fatta menzione di questa circostanza, il voto della legge è appagato. IX, n. 97.

— Se il testatore sia sorpreso dalla morte, anche dopo di aver sottoscritto prima che sia l'atto adempito di tutte le altre firme, non avvi testamento. IX, n. 98.

— Se il testatore sapeva sottoscrivere, la sua dichiarazione di non saperlo non impedirebbe che il testamento fosse annullato, sulla pruova che egli sapeva sottoscrivere. IX, n. 99.

— La menzione della firma del testatore, o quella di non sapere o non potere sottoscrivere, non che della causa, che glielo impedisce, dev'essere posta dopo tutte le altre menzioni e dopo ogni qualsivoglia disposizione, sotto pena di nullità. IX, n. 100.

— Regolarmente le diverse menzioni debbono essere messe in bocca del notaio, ma il Codice non lo prescrive sotto pena di nullità. IX, n. 101.

§ IX. — *Della sottoscrizione de' testimoni.*

— Il testamento dev' essere sottoscritto da tutti i testimoni; nondimeno nelle campagne basta che firmino la metà de' testimoni: che debbasi intendere per *campagne*. IX, n. 102.

— La menzione che il tale o tal' altro de' testimoni non à sottoscritto è richiesta sotto pena di nullità; ma non lo è quella del motivo, pel quale ne fu impedito. IX, n. 103.

§ X. — *Delle qualità che debbono avere i testimoni.*

— I testimoni chiamati ai testamenti sì per atto pubblico che mistici, debbono esser maschi, maggiori di età, sudditi del Re, aver l'esercizio dei dritti civili, e non essere nè sordi, nè ciechi, nè muti, che non sappiano scrivere. IX, n. 104.

— Lo straniero semplicemente ammesso a risedere in Francia, in conformità dell'art. 13 c. c., non può far da testimone ne' testamenti. IX, n. 105.

— Non basta di godere i dritti civili per esser testimone nel testamento, ma bisogna anche averne l'*esercizio*. Conseguenza. IX, n. 106.

— I condannati a pene infamanti non possono esser mai testimoni, ammenochè non sieno stati riabilitati. IX, n. 107.

— L'individuo sottoposto all'assistenza di un consulente giudiziario può esser testimone. IX, n. 108.

— Il testamento non sarebbe nullo per effetto della incapacità di un testimone, se quando si formò l'atto questo testimone era generalmente riguardato nel paese come adorno della qualità, che gli mancava. IX, n. 109.

— Non è di rigore che i testimoni abbiano la qualità di cittadino, purchè abbiano altronde quelle richieste dall'art. 980 c. c. IX, n. 110.

— Quindi un domestico può esser testimone nei testamenti. IX, n. 111.

— Neanche è necessario che sieno domiciliati nel circondario del luogo, in cui si è rogato il testamen-

to, ma bisogna che il loro domicilio sia menzionato nell' atto. IX, n. 112.

— I legatari, a qualsivoglia titolo, i loro parenti o affini in quarto grado inclusivamente, gli aiutanti de' notai, da cui vien rogato il testamento, non possono intervenirvi come testimoni. IX, n. 113.

— Dicasi lo stesso de' coniugi de' legatari. IX, n. 114.

— E de' servi de' legatari o de' notai, non che dei parenti o affini, sia di quest' ultimi, sia de' legatari, ne' gradi determinati dalla legge di ventôso. Controverso. IX, n. 115.

— I parenti, affini o servi del testatore, possono esser testimoni. IX, n. 116.

— I testimoni possono essere parenti tra loro in gradi, ne' quali i notai non potrebbero rogare il testamento. IX, n. 117.

— Coloro, che, senza esser legatari diretti, ricevono nondimeno un vantaggio dalle disposizioni del testamento in esecuzione di una condizione, o peso al legatario, non possono essere testimoni all' atto, nè i loro parenti o affini sino al quarto grado. IX, n. 118.

— La modicità del legato non toglie l'incapacità del legatario di essere testimone nel testamento. IX, n. 119.

— Il testamento, in cui fosse testimone uno de' legatari, o uno de' suoi parenti in grado proibito, cadrebbe per intero: sarebbe nullo questo legato soltanto. IX, n. 120.

— Se, oltre il testimone incapace, ve ne fosse anche un numero bastante di capaci, il testamento sarebbe valido. IX, n. 121.

— I notai possono essere soggetti ai danni ed interessi a motivo della nullità del testamento, allorchè vi sia stata colpa grave da parte loro: è questo un punto rimesso alla prudenza dei tribunali. IX, n. 122.

SEZ. III. — DEL TESTAMENTO MISTICO.

— Non è di rigore che il testamento mistico sia scritto dal testatore, e neanche che sia sottoscritto; ed in generale non è necessaria la data. IX, n. 123.

— La carta è chiusa e sigillata. IX, n. 124.

— Presentazione del testamento ad un notaio in presenza di sei testimoni. IX, n. 125.

— Dichiarazione del testatore. IX, n. 126.

— Processo verbale o atto di soprascrizione disteso dal notaio in presenza de'testimoni. IX, n. 127.

— Firma dell'atto di soprascrizione da parte del testatore, del notaio e de' testimoni. IX, n. 128.

— Unità di contesto. IX, n. 129.

— Menzioni indispensabili, e quelle che non lo sono. Decisione ed arresti diversi. IX, n. 130.

— Quando il testatore non abbia saputo o potuto sottoscrivere, allorchè à fatto scrivere le sue disposizioni, è necessario un testimone di più all'atto. IX, n. 131.

— Caso, in cui il testatore non può parlare, ma può scrivere. IX, n. 132.

— Quelli, che non sanno o non possono leggere, non possono fare testamento mistico. IX, n. 133.

— Il sordo o il muto, che non sappia o non possa leggere, e che in conseguenza non sappia scrivere non può in alcun modo testare. IX, n. 134.

— Per fare un testamento mistico non basta di poter leggere i caratteri stampati, ma bisogna poter leggere quelli a mano. IX, n. 135.

— L'indebolimento della vista non impedisce di testare in questa forma: diverse proposizioni. IX, n. 136.

— L'atto di soprascrizione dev'essere datato. IX, n. 137.

— Il testamento mistico nullo come tale è valido come olografo, se sia scritto per intero, *datato e sottoscritto* di pugno del testatore. IX, n. 138.

— I testimoni scelti pe'l testamento mistico debbono avere le qualità espresse nell' art. 980 c. c. IX, n. 139.

— I legatari in questo testamento possono essere scelti per testimoni. IX, n. 140.

— Ma non gli aiutanti ed i servi de'notai nonchè i suoi parenti o affini nei gradi determinati dalla legge del 25 ventoso anno XI. IX, n. 141.

— Obbiezione per riguardo all' ammissione de'legatari come testimoni nel testamento mistico e confutazione. IX, n. 142.

— Un legato fatto nel testamento al notaio, che

distende l'atto di soprascrizione non lo vizia ed il legato non è men valido. **IX**, n. **143**.

— L'art. 974 c. c., secondo cui basta nelle campagne che la metà de' testimoni firmino il testamento, non è applicabile ai testamenti mistici. **IX**, n. **144**.

— Il testamento mistico regolare partecipa delle caratteristiche dell'atto autentico. **IX**, n. **145**.

SEZ. IV. — DELLE REGOLE PARTICOLARI SULLA FORMA DI TALUNI TESTAMENTI.

— In quattro circostanze puossi testare secondo forme diverse prescritte pei casi ordinarî. **IX**, n. **146**.

§ I. — *Del testamento militare.*

— Persone, che posson fare un testamento *jure militari*. **IX**, n. **147**.

— Da chi possa esser ricevuto il testamento, e de' testimoni. **IX**, n. **148**.

— Delle sottoscrizioni. **IX**, n. **149**.

— Le menzioni di essersi osservate le formalità non sono prescritte sotto pena di nullità. **IX**, n. **150**.

— Quali qualità debbono avere i testimoni. **IX**, n. **151**.

— In quali circostanze soltanto possa farsi un testamento militare. **IX**, n. **152**.

— Quando questo testamento cessi di avere effetto. **IX**, n. **153**.

— Il francese fatto prigioniero da' pirati non può testare *jure militari*. IX, n. 154.

— Espedienti da adoperarsi per preservare il testamento dai pericoli della guerra. IX, n. 155.

§ II.— *Del testamento fatto durante una malattia contagiosa.*

— Da chi possano riceversi i testamenti fatti nei luoghi, coi quali sono interrotte le comunicazioni a motivo della peste o altra malattia contagiosa. IX, n. 156.

— Delle firme e delle menzioni. IX, n. 157.

— Quando questi testamenti divengono nulli? IX, n. 158.

§ III. — *Del testamento fatto durante un viaggio marittimo.*

— Quali sieno le persone, che possono far testamento in mare, e quando il testamento si reputi fatto in mare. IX, n. 159.

— L'ordinanza della *marina* autorizzava il cancelliere del consolato a ricevere il testamento quando il legno era approdato in una terra straniera. Il codice si tace a tal riguardo. IX, n. 160.

— Da chi possa riceversi il testamento fatto sopra mare durante il corso del viaggio. IX, n. 161, 162.

— Firme e menzioni. IX, n. 163.

— Vien fatto un doppio originale del testamento. IX, n. 164, 165.

— Espedienti da praticarsi quando il bastimento arrivi in Francia. IX, n. 166.

— Il testamento non può contenere disposizioni a favore degli ufficiali del bastimento, ammenochè non sieno parenti del testatore. IX, n. 167.

— In diverso caso il testamento sarebbe nullo per intero. IX, n. 168.

— Esso à effetto sol quante volte il testatore sia morto in mare o fra tre mesi, da che sbarcò ed in un luogo, in cui poteva usare le forme ordinarie. IX, n. 169.

§ IV. — *Del testamento fatto da un francese in paese straniero.*

— Il francese può testare in paese straniero, o nella forma olografa, o per atto autentico con le forme solite ad usarsi nel paese. IX, n. 170.

— Dubbio, che fece cessare il Codice, per riguardo al testamento olografo, quando un francese domiciliato in un paese, in cui era ammesso questo testamento, aveva testato in un luogo, in cui non lo era. IX, n. 171.

— Mezzi da adoperarsi per porre in esecuzione in Francia il testamento fatto in paese straniero. IX, n. 172.

SEZ. V.— DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I TESTAMENTI.

— Tutte le formalità prescritte dalla legge per ciascuna specie di testamenti debbono essere osservate sotto pena di nullità. IX, n. 173.

— L'esecuzione del testamento può purgare il vizio: distinzioni a farsi a tal riguardo. IX, n. 174.

SEZ. VI.— DELLE ISTITUZIONI DI EREDE E DE' LEGATI IN GENERALE.

— L'istituzioni di erede, ne' paesi di dritto scritto era una formalità, senza la quale l'atto non poteva aver vigore come testamento, ma poteva valere come codicillo, mediante la clausola codicillare. IX, n. 175.

— La formalità dell'istituzione di erede non era in uso nei paesi di dritto consuetudinario. IX, n. 176.

— L'ordinanza del 1735 aveva conservato le distinzioni, che vi erano a tal riguardo fra i paesi di dritto scritto e quelli di dritto consuetudinario: il codice lasciò a ciascuno la facoltà di qualificare le sue disposizioni, come egli l'intendesse. IX, n. 177.

— Le disposizioni testamentarie sono di tre specie: i legati universali, i legati a titolo universale, ed i legati particolari. Esse ànno effetti simili a quelli, che producono queste diverse specie di le-

gati, non importa la denominazione di cui si è avvaluto il testatore. IX, n. 178.

SEZ. VII. — DEL LEGATO UNIVERSALE. IX, n. 176, 205.

SEZ. VIII. — DEI LEGATI A TITOLO UNIVERSALE. IX, n. 206, 223.

SEZ. IX. — DEI LEGATI PARTICOLARI. IX, n. 224.

§ I. — *Quali sono i legati a titolo particolare.* IX, n. 225, 232.

§ II. — *Delle cose che si possono legare.* IX, n. 233, 270.

§ III. — *Dell' effetto de' legati particolari.* IX, n. 271, 275.

VED. *Su queste tre ultime sezioni*, LEGATI.

SEZ. X. — DEI LEGATI PURI E SEMPLICI A TERMINI CONDIZIONALI, E CON PESO E DEL TEMPO IN CUI AD ESSI SI DA' LUOGO; DEI LEGATI RIMUNERATORÎ O FATTI CON ESPRESSIONE DI CAUSA; DELLA DIMOSTRAZIONE E DELL'ASSEGNAZIONE DIMOSTRATIVA O LIMITATIVA. IX, n. 279.

§ I. — *Del legato puro e semplice.* IX, n. 277, 279.

§ II. — *Del legato fatto a termine.* IX, n. 279, 280.

§ III. — *Dei legati condizionali.* IX, n. 281, 313.

§ IV. — *Del legato fatto con peso.* IX, n. 314, 334.

§ V. — *Del legato rimuneratorio o fatto con espressione di causa.* IX, n. 335, 341.

§ VI. — *Del legato fatto con dimostrazione, e dell'errore sul nome e sulla qualità del legatario, o sulla cosa legata.* IX, n. 342, 355.

§ VII. — *Del legato fatto con assegnazione semplicemente dimostrativa, e del legato fatto con assegnazione limitativa.* IX, n. 356, 359.

VED. *Su questa sezione*, LEGATI.

SEZ. II. — REGOLE D'INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI OSCURE, AMBIGUE O DUBBIOSE.

— L'interpretazione delle disposizioni testamentarie dubbiose à generalmente luogo secondo le regole dell'interpretazione de' contratti; nondimeno vi son regole più in ispecie applicabili ai testamenti. IX, n. 360.

— Convien particolarmente attenersi alla volontà del testatore, anzichè arrestarsi al senso letterale ed usuale delle espressioni, di cui fece uso. IX, n. 361.

— Allorchè vi sia ambiguità bisogna generalmente interpretare la clausola in favore della validità della disposizione. IX, n. 362.

— Ciò ch'è ambiguo s'interpreta secondo le note abitudini del testatore. IX, n. 363.

— Le clausole, che presentano due sensi non debbonsi intendere in quello che fosse contrario alle leggi, al buon costume, o che avesse per oggetto un fatto impossibile; nè in un senso che ridondasse a distruggere la disposizione. IX, n. 364.

— Tutte le clausole di un medesimo testamento, a vantaggio della medesima persona, s'interpretano e si spiegano le une colle altre. IX, n. 365.

— Due clausole di un medesimo atto testamentario, che si distruggono a vicenda, si neutralizzano. IX, n. 366.

— Le clausole, che non permettono di scovrire

l'intenzione del testatore sono riputate non avvenute. IX, n. 367.

— Il dubbio intorno alla somma o alla quantità della cosa legata, s'interpreta a prò del debitore del legato. IX, n. 368.

— Regola, che sembra distruggere la precedente, e conciliazione. IX, n. 369.

— Le relazioni di parentela tra il testatore ed il legatario menano pure ad interpretare le clausole dubbiose in favore di quest' ultimo. IX, n. 370.

— Del legato fatto ad un individuo allorchè ve ne sieno molti che portano lo stesso cognome. IX, n. 371.

— Del legato fatto al figlio, *che nasceva da Maria*, allorchè sieno nati più figli. Diverse ipotesi. IX, n. 372.

— Caso, in cui siensi fatte parecchie disposizioni a favore della medesima persona, o col medesimo atto, o con atti diversi di somme o quantità di cose differenti, ed allorchè il testatore non abbia fatto conoscere in chiaro modo se intendeva fare più legati, o soltanto ripetere il primo, che aveva fatto. IX, n. 373.

SEZ. XII. — DELLE DIVERSE AZIONI, CHE POSSONO RISULTARE DAI LEGATI IN GENERALE. IX, n. 374, 388.

VED. *Legati*.

SEZ. XIII. — DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI. IX, n. 389, 423.

VED. *Esecutore testamentario*.

SEZ. XIV. — DELLA RIVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE; DELLA LORO NULLITA' E CADUCITA' E DEL DRITTO DI ACCRESCERE FRA I COLLEGATARI.

— Il testamento è sempre rivocabile. IX, n. 424.
— Lo è non ostante qualunque dichiarazione a ciò contraria; *le clausole derogatorie* sono senza effetto. IX, n. 425.

§ I. — *Della rivocazione delle disposizioni testamentarie*.

— Le disposizioni testamentarie possono rivocarsi espressamente o tacitamente. IX, n. 427.
— Testo degli art. 1035 e 1036 c. c. IX, n. 428.
— Compilazione degli art. 1035 c. c., nel progetto di legge. IX, n. 429.
— Discussioni, alle quali diede luogo questo articolo, e gravi controversie, che la compilazione deffinitiva fece sorgere. IX, n. 430.

— Un atto scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, può rivocare i testamenti anteriori, quantunque non contenga alcuna esplicita disposizione di beni ; ma controvertito : decisione ed arresto in sostegno di tale risoluzione. IX, n. 431.

— Un atto pubblico nullo come testamento, rivoca mai le disposizioni anteriori? IX, n. 432.

— Esame del dritto romano su tal soggetto, e distinzione tra le istituzioni di erede ed i legati. IX, n. 433,

— Questo dritto era seguito a tal riguardo nelle nostre province meridionali. IX, n. 434.

— Le medesime regole non erano in ogni punto adottate nei paesi di dritto consuetudinario. IX, n. 435.

— L'atto nullo come testamento e che non contiene rivocazione espressa delle precedenti disposizioni, non le rivoca. IX, n. 436.

— L'atto nullo come testamento, ma valido come atto pubblico rivoca le precedenti disposizioni fatte a vantaggio di un'altra persona, allorchè contenga una clausola di rivocazione. Controvertitissimo. IX, n. 437.

— L'atto nullo come testamento e come atto pubblico non rivoca le precedenti disposizioni, ancorchè contenessero una clausola di espressa rivocazione. IX, n. 438.

— Nel medesimo caso, allorquando le seconde disposizioni son fatte a vantaggio della medesima

persona, le prime continuano ad avere effetto, ma nella proporzione soltanto del valore delle ultime. IX, n. 439.

— Sunto della discussione su questi differenti punti. IX, n. 440.

— Puossi con un nuovo testamento far rivivere disposizioni, che erano state rivocate da un testamento posteriore anch' esso rivocato. IX, n. 441.

— I testamenti posteriori, che non rivocano in modo espresso i precedenti, annullano in questi soltanto le disposizioni incompatibili colle nuove. IX, n. 442.

— Esempio di una rivocazione per causa d' incompatibilità delle due disposizioni. IX, n. 443.

— Quando il testatore non à chiamato la seconda persona, che in mancanza della prima, avvi sostituzione volgare, e non rivocazione del primo legato. IX, n. 444.

— La quota legata a Paolo, dopo un legato universale fatto a vantaggio di Filippo, è un trasferimento di questa quota, ed una rivocazione condizionale. IX, n. 445.

— Dritto romano su tal punto. IX, n. 446.

— Nel caso inverso avvi forse rivocazione del primo legato, o concorrenza. Decisione e discussione. IX, n. 447.

— Come si soddisfino i differenti legati di somme contenuti nel medesimo atto o in atti diversi, allorchè i beni non bastino per pagarli interamente. IX, n. 448.

— Qualunque disposizione testamentaria è rivocata con una donazione universale fatta per contratto di matrimonio, abbenchè posteriormente. IX, n. 449.

— La rivocazione fatta in un testamento posteriore à tutto il suo effetto, quantunque questo nuovo atto resti senza esecuzione per la incapacità dell'erede istituitovi del legatario, o pel suo rifiuto di accettare. IX, n. 450.

— Ma nò, per massima generale, se ciò sia per effetto dell'inadempimento della condizione apposta alla seconda disposizione. Dritto romano uniforme a questa risoluzione nel caso di legati. IX, n. 451.

— Sostituzione di una disposizione condizionale ad una pura e semplice fatta a vantaggio della medesima persona, e *vice-versa*. IX, n. 452.

— Trasferimento del legato posto a carico del tale erede, mettendolo di poi a peso di un altro erede. IX, n. 453.

— Il trasferimento de' legati, e per conseguenza la loro rivocazione può aver luogo in cinque modi. IX, n. 454.

— Avvi rivocazione tacita di una disposizione fatta unicamente in considerazione di un'altra, colla rivocazione di questa. IX, n. 455.

— La rivocazione di un legato giova a coloro, che sarebbero stati tenuti a soddisfarlo. IX, n. 456.

— L'abbandono o rinunzia al testamento fatta dai

legatari universali o a titolo universale non produce nel nostro dritto l'annullamento delle altre disposizioni testamentarie. IX, n. 457.

— Ogni alienazione della cosa legata fatta dal testatore produce rivocazione per ciò ch'è stato alienato. IX, n. 458.

— Presentemente non devesi più distinguere se l'alienazione sia stata o pur nò *forzosa*. *Quid* di una vendita condizionale, se la condizione non siesi verificata? IX, n. 459.

— Avvi puranche rivocazione quantunque l'alienazione non avesse avuto luogo se non in virtù di una deliberazione del consiglio di famiglia, per pagare i debiti del testatore, nel caso in cui sia stato interdetto dopo il testamento. IX, n. 460.

— La donazione dell'effetto legato fatta a vantaggio del legatario non opera rivocazione del legato, quando non produce il suo effetto. IX, n. 461.

— La esazione del valore di un credito legato dal testatore produce rivocazione del legato. IX, n. 462.

— *Quid* allorchè un legato sia fatto sotto la condizione di pagare una somma ad un terzo, ed il testatore la paghi egli stesso? IX, n. 463.

— Caso di rivocazione per effetto del cangiamento di forma, che il testatore à fatto subire alla cosa legata. IX, n. 464.

— Se il testatore impose semplicemente pesi alla cosa legata, il legatario non può dimandarla che

nello stato, in cui si trova a morte del disponente. IX, n. 465.

— Silenzio del codice sui fatti di lacerazione del testamento olografo o mistico fatta dal testatore, della cassatura delle clausole, ec., questi fatti producono sempre rivocazione. IX, n. 466.

— Tuttavia le sole clausole cassate sono rivocate. IX, n. 467.

— Quando il testamento olografo sia stato disteso in molte copie, la distruzione di una fattane dal testatore non è una pruova che volle rivocare le sue disposizioni. IX, n. 468.

— Se il testatore distrugga la copia di prima edizione del testamento autentico, non è questa anche una pruova bastante della sua intenzione di rivocare. IX, n. 469.

— La rottura dell'involto del testamento olografo fatta dal testatore non rivoca le disposizioni se il testamento sia scritto per intero datato e sottoscritto da lui; e sia stato conservato. Questo testamento può esser consegnato al testatore, a differenza di quello, che vien formato per atto pubblico. IX, n. 470.

— Se sia avvenuto qualche accidente al testamento, ma si possa ancora scoprire la volontà del testatore, essa è sempre eseguita. IX, n. 471.

— Distruzione o perdita del testamento pe'l fatto degli eredi o di un terzo. Rimessione. IX, n. 472.

— La sopravvegnenza di un figlio al testatore, che non ne aveva ancora al tempo del testamento non

lo rivoca nel nostro dritto. Dritto romano differente dal nostro su tal punto. IX, n. 473.

— *Quid* se il testatore non conobbe la nascita o la gravidanza? Decisioni. Neanche avvi rivocazione in questo caso. Controvertito. IX, n. 474.

— Cause di rivocazione per effetto del fatto del legatario. Testo degli art. 1046 e 1047 c. c. IX, n. 475.

— Se il testatore perdonò l'offesa a lui fatta dal legatario, la rivocazione non à luogo. IX, n. 476.

— Il perdono dell' offesa potrebbe dedursi da un certo tempo trascorso durante la vita del testatore: qual sarebbe questo tempo. IX, n. 477.

— Se i debitori del legato vi avessero adempito, conoscendo il fatto, non potrebbero ripeterlo. IX, n. 478.

— Quale sia la durata della dimanda di rivocazione. IX, n. 479, 480.

— La rivocazione può esser forse invocata per via di eccezione contra il legatario per tutto il tempo, che dura la sua azione per reclamare il legato? IX, n. 481.

— A chi appartenga il beneficio della rivocazione. IX, n. 482.

§ II.—*Della nullità e della caducità delle disposizioni testamentarie*. IX, n. 483, 495.

VED. *Caducità*.

§ III.— *Del dritto di accrescere tra i legatari ed i donatari*. IX, n. 496, 517.

VED. *Dritto di accrescere*.

SEZ. XV.— DELLE SOSTITUZIONI FEDECOMMESSARIE PERMESSE. IX, n. 518, 613.

VED. *Sostituzione*.

SEZ. XVI. — DELLE DIVISIONI FATTE DAL PADRE E DALLA MADRE O ALTRI ASCENDENTI, TRA I LORO FIGLI O DISCENDENTI. IX, n. 614, 660.

VED. *Divisione*, cap. II.

TESTATORE

— Un testatore può interdire al suo legatario o erede istituito il beneficio d'inventario, come condizione della sua disposizione? VII, n. 15.

— Un testatore, che à fatta una sostituzione, può nominare un tutore per farla eseguire? IX, n. 562 e seg.

VED. *Testamento*.

TIMORE

— Il timore è causa di nullità nelle obbligazioni. X, n. 132, 164.

Ved. *Violenza*.

— Il solo timore riverenziale, senza che vi sia stata violenza esercitata, non basta per annullare i contratti. X, n. 154, 156.

TITOLO AUTENTICO

— Confusione, nelle leggi e la pratica, delle parole *titoli e atti*, e distinzione tra l'uno e l'altro. XIII, n. 18 e seg.

Ved. *Atto autentico*.

— Non può procedersi alla vendita forzata degl' immobili, fuorchè in vigore di un titolo autentico ed esecutivo, e per un debito certo e liquido. Qual'è il titolo autentico? Quale l'esecutivo? XXI, n. 41, 42.

— E se trattisi di una sentenza? XXI, n. 45, 47.

TITOLO ESECUTIVO

— Che intendesi per titolo esecutivo. VII, n. 455, e XXI, n. 41.

— I titoli esecutivi contro il defunto lo sono ancora contro l'erede personalmente, otto giorni dopo significatolo a questo ultimo. Bisogna pure far distinzione. VII, n. 453, 462.

Ved. *Successione*.

— Non può procedersi alla vendita forzata degli immobili, fuorchè in vigore di un titolo autentico ed esecutivo, e per un debito certo e liquido. XXI, n. 41.

di tre giureconsulti, e la transazione debb' essere omologata. III, n. 596.

SEZ. I. — DELLA NATURA E DELLE CARATTERISTICHE DELLE TRANSAZIONI.

— Definizione della transazione secondo il codice, ed avvertenza su questa definizione. XVIII, n. 391.

— Se mai faccia d'uopo che vi sia sacrificio da una parte e dall'altra perchè sussista veramente transazione: confutazione del parere di Domat, il quale confonde le rinuncie alla lite e le acquiescenze con le transazioni. XVIII, n. 392.

— Confronti degli atti di conferma con le transazioni. XVIII, n. 393.

— Una transazione, al pari di ogni altra convenzione, può farsi sotto condizione. XVIII, n. 394.

SEZ. II. — DELL'OGGETTO E DELLA FORMA DELLE TRANSAZIONI.

— Perchè la transazione abbia le caratteristiche di questa specie di atto, deve intervenire sopra una cosa dubbia, almeno nelle opinioni delle parti, o di una di esse: conseguenza. XVIII, n. 395.

— È questo un punto da valutarsi da' tribunali. XVIII, n. 396.

— Una donazione fatta colla sembianza di una transazione non è pur tuttavolta nulla: effetti di tale atto. XVIII, n. 397.

— Perchè una transazione sia valida, basta che la parte contraente abbia potuto credere il suo titolo più o meno dubbioso, quantunque non lo fosse in realtà. XVIII, n. 398.

— Bisogna che la cosa sia in commercio: niuno adunque può transigere sul suo stato. XVIII, n. 399.

— La transazione sopra un delitto non è di ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero; ma si transige validamente sull'interesse civile, che risulta da questo delitto. XVIII, n. 400.

— Non è valida alcuna transazione in fatto di separazione personale o di beni. XVIII, n. 401.

— Nè tampoco è permesso di derogare per mezzo di transazione all'ordine delle giurisdizioni, quando si tratti d'incompetenza per ragion di materia. XVIII, n. 402.

— Nè di vantaggio puossi transigere sopra donazioni o legati di alimenti eccetto in taluni casi ed in virtù di permissione del giudice: dritto romano a tal riguardo. XVIII, n. 403.

— *Quid* della transazione intervenuta sopra un punto tendente a far annullare un contratto per vizio di usura? XVIII, n. 404.

— Specie giudicata dalla corte di cassazione, la quale convalidò una transazione fatta tra un avvocato e il suo cliente. XVIII, n. 405.

— La transazione deve farsi in iscritto: in qual senso ciò debba intendersi. XVIII, n. 406.

SEZ. III. — DELLE PERSONE CHE POSSONO TRANSIGERE.

— Per transigere, è necessario che si abbia la capacità di disporre dell' oggetto compreso nella transazione : applicazione della regola alla transazione fatta sopra beni dotali. XVIII, n. 407.

— Chi à transatto con un incapace non può prevalersi della incapacità della persona, con la quale fece la transazione. XVIII, n. 408.

— In taluni casi le donne maritate, come pure le persone sottoposte all'assistenza di un consulente giudiziario transigono validamente. XVIII, n. 409.

— Formalità richieste perchè sieno valide le transazioni fatte da' tutori. XVIII, n. 410.

— E per quelle fatte da' comuni e da' pubblici stabilimenti. XVIII, n. 411.

SEZ. IV. — DELL'EFFETTO DELLA TRANSAZIONE.

— Effetto generale della transazione. XVIII, n. 412.

— Nè si può aggiungere una pena contra colui che mancherà di eseguirla. XVIII, n. 413.

— Ogni transazione non si estende oltre a ciò, che ne forma l'oggetto. XVIII, n. 414.

— E non si estende ad una controversia, che non potevasi prevedere nel transigere. XVIII, n. 415.

— Colui, che à transatto sopra un diritto suo proprio, se acquisti in appresso un simile diritto da altra persona, non resta legato dalla transazione

precedente, in quanto al dritto nuovamente acquistato e neanche può prevalersene. XVIII, n. 416.

— La transazione fatta da uno degl' interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi l'applicazione della regola. XVIII, n. 417.

— *Quid* del caso di obbligazione indivisibile? XVIII, n. 418.

— E del caso d'obbligazione solidale tra creditori? XVIII, n. 419.

— E della transazione fatta con uno dei debitori solidali? E di quella, che sia fatta col debitore principale, senza che il fideiussore vi sia stato parte? XVIII, n. 420.

— E di quella, che abbia avuto luogo col fidejussore. XVIII, n: 421.

— Infine di quella che sia fatta con un gravato di sostituzione, riguardo ai beni compresi nella sostituzione? XVIII, n. 422.

SEZ. V. — DELLE CAUSE DI NULLITA' O DI RESCISSIONE DELLE TRANSAZIONI.

— Le transazioni non possono rescindersi per causa di errore di dritti: esempî e conciliazione degli art. 2052 e 2053 c. c. XVIII, n. 423.

— Le transazioni neanche si possono impugnare per causa di lesione. XVIII, n. 424.

— L'errore sulla persona o sulla cosa vizia le transazioni della regola ad una transazione fatta con un erede apparente. XVIII, n. 425.

— *Quid* se vi sia luogo a rescindere una transazione per causa d' evizione, da parte di un terzo, di una cosa ceduta da una delle parti all'altra, in adempimento della transazione? XVIII, n. 426.

— Indizî di violenza e di dolo producono ancora la nullità delle transazioni. XVIII, n. 427.

— Spiegazione dell'art. 2054 c. c. XVIII, n. 428.

— La transazione fatta sopra documenti che si sono in seguito riconosciuti falsi, è nulla: sviluppamenti. XVIII, n. 429.

— È parimenti nulla la transazione di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia. XVIII, n. 430.

— *Quid* se la sentenza fosse soggetta a cassazione ovvero a ricorso per ritrattazione? XVIII, n. 431.

— *Quid* se le parti abbiano transatto, pendendo una sentenza già profferita e passata in giudicato, e che entrambe ignoravano? XVIII, n. 432.

— Effetto della scoperta di documenti ignoti al tempo della transazione. XVIII, n. 433.

— L' errore di calcolo caduto in transazione non produce la nullità, ma debb'essere corretto. XVIII, n. 434.

TRASCRIZIONE

— Sotto il regime ipotecario di brumaio anno VII, la trascrizione era necessaria per trasmettere la proprietà d' una maniera stabile all' acquirente: è ancora necessaria in materia di donazione d' immobili. IV, n. 228 e seg.

SEZ. I.— DELLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI A TITOLO ONEROSO.

— La trascrizione, dopo il codice, non è più necessaria per determinare il dritto di proprietà. X, n. 423, 429.

— Effetti generali della trascrizione negli atti a titolo oneroso. X, n. 430.

— Ogni acquirente deve far trascrivere il suo titolo per purgare, e come. XX, n. 347.

— Un atto di vendita in scrittura privata, anche non ancora riconosciuta, può essere trascritto a tale effetto. XX, n. 348.

— Uno di più compratori comuni non può restringersi a far trascrivere, in quello solo che lo riguarda, per non pagare i dritti di trascrizione che nella proporzione della sua parte nell'acquisto. XX, n. 349.

— La legge non fissa alcun termine al compratore per trascrivere e per purgare, finchè non è messo in mora per purgare o per rilasciare. XX, n. 350.

— Osservazione sull'effetto della trascrizione sotto le diverse regole ipotecarie precedenti, e di quello introdotto dal codice civile e dell'art. 834 del codice di procedura. XX, n. 351, 352 e seg., 361 e seg.

— Quistion di sapere se l'aggiudicazione sopra espropriazione forzata dispensa di far trascrivere la sentenza per arrestare il corso delle iscrizioni. XX, n. 367.

Ved. *Purga* (dei privilegi ed ipoteche), sez. I.

SEZ. II. — DELLA TRASCRIZIONE RELATIVA ALLE DONAZIONI.

do al legatario, abbenchè questo non avesse fatto trascrivere. VIII, n. 508.

— Neanche à luogo, ma per altra ragione, nelle donazioni tra vivi durante il matrimonio. VIII, n. 509.

— Ma nei casi, in cui è richiesta, la circostanza che la donazione fosse stata fatta sotto condizione, o sospensiva, o risolutiva, non dispensa il donatario dal far trascrivere. VIII, n. 510.

— Persone, le quali sono incaricate di fare eseguire la trascrizione pei donatarî incapaci. VIII, n. 511.

— La legge non stabilì alcun termine per far trascrivere; le antiche ordinanze ne determinavano uno per l'insinuazione, ma non era sempre fatale. VIII, n. 512.

— La mancanza di trascrizione può essere opposta da qualunque persona interessata, eccetto coloro, che erano incaricati di farla eseguire, i loro aventi causa ed il donante. VIII, n. 513.

— La conoscenza che i terzi avessero avuto della donazione per altre vie non osta perchè invochino la mancanza di trascrizione. VIII, n. 514.

— Un donatario posteriore del medesimo immobile, che fu il primo a far trascrivere, dev'esser preferito, salvo il regresso del primo donatario contra il donante. VIII, n. 515.

— Ma un donatario, quantunque non abbia fatto trascrivere, è sempre preferito ad un legatario della medesima cosa. VIII, n. 516.

— I creditori chirografarî del donante possono prevalersi della mancanza di trascrizione : controvertito. VIII, n. 517.

— L'erede del donante non può opporre al donatario la mancanza di trascrizione, a differenza dell'antico dritto, in cui l'erede poteva far valere la nullità risultante dalla mancanza d'insinuazione. VIII, n. 518.

— L'erede che à accettato puramente e semplicemente la eredità, ignorando la donazione non trascritta, à mai dritto almeno ad una indennità contra il donatario per ragion del danno, che può soffrire per effetto della mancanza di trascrizione? VIII, n. 519.

— Gli eredi o aventi causa di coloro, che erano incaricati di far eseguire la trascrizione non possono opporne la mancanza, sia che abbiano raccolto i beni donati nella eredità del loro autore, sia che gli abbiano acquistati essi medesimi, se tuttavia in quest' ultimo caso sieno eredi puri e semplici. VIII, n. 520.

— L'erede puro e semplice di chi è risponsabile, acquirente egli medesimo de' beni, non è privato del dritto di opporre la mancanza di trascrizione se non per la sua parte ereditaria; e se sia erede col beneficio dell'inventario, sino alla concorrenza soltanto del suo emolumento nell'eredità. VIII, n. 521.

— Gl'incapaci non sono restituiti per la mancanza di accettazione o di trascrizione delle donazioni

fatte a loro vantaggio, salvo il loro regresso, se avvi luogo, contro chi di dritto. VIII, n. 522.

— Conseguenza per ciò, che concerne le donazioni fatte agli stabilimenti pubblici. VIII, n. 523.

— Essendo stabilita la responsabilità soltanto se *avvi luogo*, dovrebbero prendersi in considerazione le circostanze del fatto. VIII, n. 524.

— Necessità della trascrizione per gl' immobili donati col peso di sostituzione. IX, n. 575, 584.

TRASFERIMENTO O CESSIONE *(de' crediti ed altri dritti incorporali)*

— Ogni vendita di azione è una cessione, ma ogni cessione non è una vendita. XVI, n. 486.

— Le parole *trasferimento* e *cessione* sono sinonime. XVI, n. 487.

— Ma le voci *cessione* e *surrogazione* non lo sono perfettamente: rimessione ad un volume precedente per talune differenze. XVI, n. 488.

— Confutazione del parere di taluni autori circa ad un'altra pretesa differenza. XVI, n. 489.

— Nettampoco devesi confondere la delegazione con la cessione o tràsferimento: differenza. XVI, n. 490.

SEZ. I. — DELLA VENDITA O CESSIONE DEI CREDITI NON LITIGIOSI.

— La vendita di un credito si fa come quella di una cosa corporale. XVI, n. 492.

— Non è necessario il consenso del terzo debitore. XVI, n. 493.

— Del caso, in cui si faccia cessione di annualità arretrate o interessi, di estagli o pigioni da maturare. XVI, n. 506.

— La vendita di un credito comprende gli accessorî, come a dire, privilegî ipoteche e fidejussioni, ed anche le annualità arretrate o interessi maturati ed ancora dovuti, eccetto stipulazioni in contrario. XVI, n. 507.

— Se la vendita di un diritto ereditario, fatta senza riserva induca la cessione delle azioni rescissorie, che competevano al defunto. XVI, n. 508.

— Effetto della cessione di un titolo esecutivo. XVI, n. 509.

SEZ. II. — DELLA VENDITA DI UNA EREDITA'.

— La vendita di un dritto ereditario suppone una eredità aperta. XVI, n. 518.

— Chi vende i suoi dritti ereditarî è solo garante della sua qualità di erede. XVI, n. 519.

— La garantia della qualità di erede neppure è dovuta, se il dritto siasi venduto come semplice pretensione, come dritto incerto, o a rischio e pericolo del compratore. XVI, n. 520.

— La garantia per dritto comune, non è dovuta per le evizioni parziali, se le cose non sieno state specificate. XVI, n. 521.

— Il creditore, tranne patto in contrario, rimborsa tutto ciò, che à ritratto dall' eredità, anche il suo debito verso il defunto: sviluppamenti. XVI, n. 522.

— Il compratore dal canto suo deve rimborsare al venditore ciò, che costui abbia speso *propter hæreditatem*, anche il suo credito contra il defunto. XVI, n. 523.

— Se il beneficio del dritto d' accrescere giovi all' erede o al compratore. XVI, n. 524.

— Il venditore rimane sempre obbligato verso i creditori dell' eredità e i legatarî. XVI, n. 525.

— La confusione operata sulla persona del venditore produce i suoi effetti riguardo ai terzi: conseguenze. XVI, n. 526.

— La vendita di dritti ereditarî non è soggetta a rescissione per causa di lesione. XVI, n. 527.

— Quale sia l' effetto della vendita dell' eredità circa al benefizio dell' inventario, tanto per l' erede, quanto pel compratore: distinzioni a farsi. XVI, n. 528.

— Applicazione dell' art. 841. XVI, n. 529.

SEZ. III. — DELLA VENDITA DE' DIRITTI LITIGIOSI.

— Diverse leggi romane, le cui disposizioni su questa materia non furono ammesse in ogni punto nel nostro dritto. XVI, n. 530.

— Testo degli art. 1699 e 1700 c. c. XVI, n. 532.

— La sua disposizione, intesa in questo senso, non sarebbe purtuttavolta applicabile alle cessioni fatte in contravvenzione dell' art. 1597 c. c. XVI, n. 533.

— La semplice citazione per esperimento di conciliazione non conferisce la caratteristica litigiosa al dritto ceduto. XVI, n. 534.

— Avvien lo stesso di una semplice dimanda per pagamento, allorchè il dritto non sia in alcun modo controverso. XVI, n. 535.

— Lo stato di comunione, senza che siavi controversia tra i proprietari sul merito dei loro rispettivi dritti, neanche dà luogo ad applicare l' articolo 1699 c. c. Conseguenza. XVI, n. 536.

— La donazione non simulata di un diritto non litigioso neanche è sottoposta all' applicazione di questo articolo. XVI, n. 537.

— Tre altri casi, nei quali cessa similmente di essere applicabile. Spiegazione. XVI, n. 538, 541.

TRATTORE

VED. *Albergatore*.

TRIBUNALI (1)

— Essi non possono giudicare in via di disposizion generale o di regolamento. I, n. 98.

— Ma sibbene per via di dottrina. I, n. 99.

(1) « Il potere giudiziario si esercita dalle Corti e dai Tribunali.
» Gli arresti e sentenze sono eseguite in nome del Re. » *Costituzione Belgica*, n.° 80.

» Niuno può essere allontanato, suo malgrado, dal giudice, che la » legge gli assegna » *Costituzione Belgica*, art. 8.

» Le contestazioni, che ànno per oggetto dritti civili sono esclusi- » vamente della competenza dei tribunali ». *Costituzione Belgica*, art. 92.

» Le contestazioni, che ànno per oggetto dritti politici, sono della » competenza de' tribunali, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.» Ibid. art. 93 — *Vedete la legge belgica sulla competenza civile del 25 marzo 1841*.

*

rapporto delle persone, alle quali sono conferite. Indicazione delle leggi sulla tutela de' fanciulli allevati negli ospizî. III, n. 413.

SEZ. I. — DELLA TUTELA CONFERITA AL GENITORE SUPERSTITE.

— Durante il matrimonio, non avvi tutela, propriamente parlando; il padre è soltanto amministratore legale de' beni de' suoi figli minori. III, n. 414.

— Non si nomina alcun tutore surrogato, menochè il figlio non abbia interessi opposti a quelli di suo padre. III, n. 415.

— Il figlio non à ipoteca legale sui beni di suo padre durante il matrimonio. III, n. 416.

— Il padre è tenuto a render conto delle rendite e della proprietà de' beni, di cui non à l'usufrutto, e della proprietà soltanto degli altri. III, n. 417.

— Lo scioglimento del matrimonio, mediante la morte naturale o civile, dà luogo alla tutela in persona del genitore superstite. III, n. 418.

— Il padre può modificare la facoltà della madre come tutrice, destinandole un consulente. III, n. 419.

— Modo, con cui può farsi tale destinazione. III, n. 420.

— Differenti casi, nei quali le facoltà della tutrice non possono esser più modificate. III, n. 421.

— La madre non è obbligata ad accettare la tutela. III, n. 422.

— Se l'abbia accettata, più non può abdicarla senza legittimi motivi. III, n. 423.

— Se, nel fatto, non l'abbia accettata, si reputa non essere stata mai tutrice. III, n. 424.

— Qualora la madre tutrice voglia rimaritarsi, deve convocare il consiglio di famiglia per decidere se la tutela le sarà conservata. In caso che l'è conservata, il consiglio le dà necessariamente il suo secondo marito per contutore. III, n. 425.

— In mancanza di questa convocazione, perde di pieno dritto la tutela: conseguenze. III, n. 426.

— La madre, che perdette la tutela per siffatto motivo, può esser poscia nominata tutrice dal consiglio di famiglia. III, n. 427.

— Se, al tempo della morte del marito, la moglie trovisi incinta, si nomina un curatore al ventre. Origine di simile istituzione. III, n. 428.

— La nomina del curatore non è necessaria allorchè esistano altri figli. III, n. 429.

— Funzioni del curatore al ventre. III, n. 430.

— I genitori de' figli naturali legalmente riconosciuti esercitano forse sopra essi la tutela legale, oppure bisogna, allorchè vi sia necessità di nominare un tutore, farlo nominare da un consiglio di famiglia? III, n. 431.

SEZ. II. — DELLA TUTELA CONFERITA DAL GENITORE ULTIMO A MORIRE.

— Il dritto di assegnare un tutore appartiene al genitore, che muoia l'ultimo. III, n. 432.

— Su qual forma si eserciti. III, n. 433.

— Il superstite non può delegare la tutela per essere esercitata da altri durante la sua vita. III, n. 434.

— Il coniuge di un interdetto può mai nominare un tutore? III, n. 435.

— Diversi casi, in cui tale diritto non appartiene pure al genitore ultimo a morire. III, n. 436.

— Il tutore nominato dalla madre rimaritata e mantenuta nella tutela non à qualità per impugnare la deliberazione del consiglio di famiglia, che non l'abbia confermata; ma i membri discordanti possono impugnarla. III, n. 437.

— La madre non rimaritata può nominare un tutore a' suoi figli, sebbene non abbia accettato la tutela; ma il tutore nominato non potrà amministrare, che dopo la morte della madre. III, n. 438.

— Modificazione, che può soffrire l'elezione fatta dal genitore ultimo moriente. III, n. 439.

— Qual'è mai la specie di tutela, la quale à luogo sintantochè si verifichi la condizione con la quale il terzo fu eletto? Distinzioni da farsi. III, n. 440.

— Qual'è pure quella, che à luogo, se ricusi, o venga escluso, ovvero muoia? Distinzioni. III, n. 441.

— Il genitore ultimo a morire può nominare una ascendente affinchè sia tutrice in preferenza di suo marito, che lo sarebbe stato per effetto della legge. III, n. 442.

— Il tutore eletto è obbligato ad accettare sol quando, non essendovi tale elezione, il consiglio di famiglia avrebbe potuto incaricarlo della tutela. Conseguenze. III, n. 443.

— Il padre o la madre può mai nominare più tutori? III, n. 444.

SEZ. III. — DELLA TUTELA LEGITTIMA DEGLI ASCENDENTI.

— Ordine, secondo il quale à luogo la tutela legittima degli ascendenti. III, n. 445.

— Non comincia durante la vita del padre o della madre, ma dopo la morte del superstite. Conseguenze. III, n. 446.

— Se l'ascendente, a cui è conferita, sia dispensato, escluso o rimosso, la tutela è conferita alla famiglia, ancorchè vi fossero altri ascendenti in istato di amministrarla: non si fa alcuna evoluzione. III, n. 447.

— Concorrendo due bisavoli della linea paterna, la tutela appartiene a colui, il cognome del quale vien portato dal minore. III, n. 448.

— Se concorrano ugualmente due bisavi della linea materna, il consiglio di famiglia sceglie uno di essi. III, n. 449.

SEZ. IV.— DELLA TUTELA CONFERITA DAL CONSIGLIO DI FAMIGLIA E DELLE ATTRIBUZIONI DI TAL CONSIGLIO.

§ I.— *Caso, in cui vi sia luogo alla tutela conferita dal consiglio di famiglia.*

— Testo ed applicazione dell' art. 405 c. c. III, n. 450 , 451.

§ II.— *Convocazione, formazione e modo di deliberazione del consiglio di famiglia.*

— Persone, le quali ànno la qualità per domandare la convocazione del consiglio di famiglia. III, n. 452.

— Essa si fa innanzi al giudice di pace del domicilio, che à il minore nel tempo in cui comincia la tutela, e le convenzioni posteriori debbono generalmente praticarsi avanti il giudice di pace di tal domicilio , anche quando non sia quello del tutore. III , n. 453.

— L' assemblea si tiene di dritto presso il giudice di pace. III , n. 454.

— Questi stabilisce il termine a comparire. III , n. 455.

— Qualunque cittadino debitamente convocato deve comparire di persona o farsi rappresentare da un procuratore. III , n. 456.

— Pena contra coloro, che non compariscono. III, n. 457.

§ III. — *Attribuzioni del consiglio di famiglia.*

§ IV. — *Dell' esecuzione delle deliberazioni del consiglio di famiglia, e del dritto di farle rifermare.*

nomina regolarmente fatta di un tutore, il quale non sia incapace di amministrare la tutela. III, n. 476.

— I tribunali civili, soli competenti a pronunziare sulle dimande elevate contro le deliberazioni del consiglio di famiglia, le giudicano soltanto in prima istanza. III, n. 478.

§ V.—*Se i vizi nella formazione del consiglio di famiglia o nel modo di deliberazione rendano nulli gli atti formati dal tutore indebitamente nominato.*

— La quistione decisa con una distinzione. III, n. 479.

CAPITOLO II.

DE' MOTIVI CHE DISPENSANO DI ACCETTARE LA TUTELA, CHE RENDONO INCAPACE DI ESERCITARLA, O DEBBONO FAR RIMUOVERE IL TUTORE IN ESERCIZIO.

— Come i Romani consideravano la tutela: il Codice seguì presso a poco le medesime regole per autorizzare taluno a dispensarsi dall' accettarla. III, n. 480.

— I compilatori del Codice evitarono saggiamente di confondere com' essi, con la denominazione di *scuse*, i motivi di esclusione o di rigetto con quelli di dispensa. III, n. 481 e 482.

SEZ. I. — DE' MOTIVI CHE DISPENSAVANO DALLA TUTELA.

§ I. — *Delle dispense basate sull' utile generale.*

— Dignità ed impieghi, che esentano dalla tutela. III, n. 483 e 484.

— Altre persone, che possono scusarsi ad accettarla. III, n. 485.

— Se la tutela sia posteriore all' accettazione e alle funzioni, non può essere deposta per questo motivo. III, n. 486.

— *Secus* nel caso contrario. III, n. 487.

§ II. — *Delle dispense basate sul vantaggio privato, ma legittimo di coloro, che le adducono.*

— Essendo la tutela una carica familiare, chi non sia nè parente, nè affine, non può in generale esser costretto ad accettarla. III, n. 488.

— L' età di sessantacinque anni scusa dalla tutela, quella di settanta dà il dritto di farsene esonerare. III, n. 489.

— Una grave infermità presta pure un giusto motivo di esenzione o esonerazione della tutela. III, n. 490.

— Due tutele dispensano ognuno di accettarne la terza: la tutela di due fratelli, il cui patrimonio è indiviso si calcola per una. III, n. 491.

— Una tutela somministra al coniuge o al pa-

dre la dispensa di accettarne un'altra, eccetto che quella de' suoi figli. III, n. 492.

— La esistenza di cinque figli legittimi esenta pure dall'accettare ogn'altra tutela, fuori quella de' detti figli. III, n. 493.

§ III. — *Quando e come debbono proporsi e giudicarsi le scuse.*

— Se il tutore sia presente alla deliberazione, che lo nomina, deve proporre le sue scuse immediatamente. III, n. 494.

— Se non sia presente, à il termine di tre giorni, aumentato in ragione delle distanze. III, n. 495.

— Caso in cui il tutore era in viaggio al momento, che fu notificata al suo domicilio la deliberazione, che lo nomina. III, n. 496.

— Termine, che deve avere per proporre le scuse il tutore legale o eletto dal genitore superstite. III, n. 497.

— Se le scuse vengono rigettate, può il tutore provvedersi in giudizio; ma deve amministrare durante la lite. III, n. 498.

— Se mai succumba, sopporta le spese: la sentenza è soggetta ad appello. III, n. 499.

SEZ. II. — DELL' INCAPACITA', DELLE ESCLUSIONI E RIMOZIONI DI TUTELA.

— Significato delle parole *incapacità*, *esclusioni* e *rimozione*, applicate alla materia delle tutele. III, n. 500, 501.

§ I. — *De' motivi, che producono l'incapacità di esercitare la tutela.*

— I minori, tranne il padre o la madre, sono incapaci di esercitare la tutela; ed i genitori in età minore non ànno, circa alla tutela, un potere più esteso di quello, che godono per riguardo a sè medesimi: conseguenze. III, n. 502.

— Gl'interdetti sono pure incapaci di esercitare la tutela: devonsi ad essi assimilare coloro, che sono sottoposti all' assistenza di un consulente giudiziario per debolezza d'animo. III, n. 503.

— Le donne, tranne la madre e le ascendenti, sono del pari incapaci di amministrare la tutela. III, n. 504.

— Coloro, che abbiano, o i cui genitori abbiano col minore una lite intorno al suo stato o ad una parte notabile de'suoi beni, sono incapaci del pari di esercitarne la tutela: conseguenza della regola. III, n. 505.

§ II. — *De' motivi di esclusione della tutela e di rimozione del tutore in esercizio.*

— La condanna del tutore a pena infamante produce la sua esclusione o rimozione. III, n. 506.

— Coloro, i quali abbiano facilitato la corruzione della gioventù sono similmente esclusi da ogni tutela, durante il tempo determinato dalla legge. III, n. 507.

— Avvien lo stesso di quelli, che subirono una condanna di polizia correzionale ne' casi preveduti dal Codice penale. III, n. 508.

— Sono pure esclusi, ed anche rimovibili, se si trovino in esercizio, le persone di notoria cattiva condotta; il che si applica ai prodighi. III, n. 509.

— E quelli, la cui amministrazione attestasse l'incapacità o la infedeltà. III, n. 510.

—Ogni individuo escluso o rimosso da una tutela non può esser membro di un consiglio di famiglia: questa disposizione si combina con quelle del Codice penale, che pronunziano l'esclusione temporanea, e non si applica alla donna rimaritata e mantenuta nella tutela. III, n. 511.

§ III. — *Modo di esclusione e di rimozione del tutore.*

— La esclusione, non che la rimozione sono pronunziate dal consiglio di famiglia: persone, che

ànno qualità per convocarlo a tale uso. III, n. 512.

— Il tutore dev' essere inteso o chiamato: la deliberazione è motivata. III, n. 513.

— Caso, in cui il tutore aderisce alla deliberazione e caso contrario: formalità da adempiersi, e decisioni de' tribunali. III, n. 514.

— Da chi sieno sopportate le spese. ne' casi di reclamo rigettato o accolto da essi. III, n. 515.

CAPITOLO III.

DEL TUTOR SURROGATO E DELLE SUE FUNZIONI.

— Il primo dovere del tutore legittimo o testamentario è di far nominare un tutore surrogato, nella tutela deferita dal consiglio di famiglia, viene nominato immediatamente dopo il tutore. III, n. 516.

— In ogni tutela regolare vi à un tutor surrogato, ch'è sempre nominato dal consiglio di famiglia. III, n. 517.

— Il tutore non vota per la sua nomina e fuori il caso di fratelli germani, il tutor surrogato è scelto nella linea, alla quale il tutore non appartiene. III, n. 518.

— I motivi di dispensa, d' incapacità, di esclusione, e di rimozione, applicabili ai tutori sono comuni ai tutori surrogati. III, n. 519.

— Le funzioni del tutor surrogato cessano alla fine della tutela, ma non quando la tutela diviene semplicemente vacante: in tal caso il tutor surrogato deve domandare la nomina di un nuovo tutore. III, n. 520.

— Principali funzioni del tutor surrogato. III, n. 521.

— Il minore non à ipoteca legale sopra i beni di lui. III, n. 522.

CAPITOLO IV.

DELL' AMMINISTRAZIONE DEL TUTORE, DEL MODO COME FINISCE LA TUTELA E DEL CONTO DELL' AMMINISTRAZIONE.

SEZ. I. — DELL' AMMINISTRAZIONE DEL TUTORE CIRCA ALLA PERSONA MEDESIMA DEL MINORE.

— Laconismo del Codice sulle obbligazioni del tutore circa alla persona del minore. III, n. 523, 524.

— In che consistono generalmente tali obbligazioni. III, n. 625.

— Il domicilio del minore è presso il suo tutore, ma il Codice non spiegasi sull'abitazione. Dritto romano intorno a ciò. III, n. 526.

— Il padre e la madre, benchè si sieno scusati dalla tutela, dirigono l' educazione del minore,

che deve generalmente abitar con essi, se lo richiedono. III, n. 527.

— Nelle altre tutele, il minore à pure generalmente l' abitazione del suo tutore; ma il consiglio di famiglia può, per maggior vantaggio del fanciullo, affidarlo ad un'altra persona, soprattutto ad un ascendente. III, n. 528.

— Potere del consiglio di famiglia su tale oggetto, ed altri del pari importanti. III, n. 529.

— Il tutore non è in obbligo di nutrire il minore a sue spese, se non gli debba gli alimenti come ascendente: gli altri congiunti non sono *civilmente* obbligati a somministrargliene. III, n. 530.

— Mezzi di correzione affidati dalla legge al tutore per reprimere i traviamenti del minore. III, n. 531.

— Il tutore rappresenta il minore in tutti gli atti della vita civile, salvo la modificazione circa al matrimonio ed al dritto di testare. III, n. 532.

SEZ. II. — DELLE OBBLIGAZIONI DEL TUTORE ENTRANDO IN AMMINISTRAZIONE.

— Da quando il tutore cominci ad amministrare: suo obbligo, se sia legittimo o testamentario, di far nominare un tutor surrogato prima d'intraprendere l' amministrazione. III, n. 533.

— Quando siensi apposti i suggelli il tutore deve ra dieci giorni domandarne la rimozione, interpe-

trazione del n. 1 dell'art. 911 c. pr. *nota*. III, n. 534.

— Che mai intendasi per *inventario*, e ciocchè esso comprenda. III, n. 535.

— Pena per mancanza d'inventario o per le frodi, che vi fossero commesse. III, n. 536.

— Pena ne' medesimi casi contra il tutor surrogato. III, n. 537.

— Può egli il testatore proibire efficacemente l'inventario de' suoi beni, o dispensare il tutore dal farlo? La quistione risoluta con una condizione. III, n. 538.

— Quando si procede all'inventario o sulla dimanda del pubblico uffiziale, deve il tutore dichiarare se mai gli sia dovuta qualche cosa dal minore, sotto pena di perder dritto al suo credito. III, n. 539.

— In ogni tutela, eccetto quella de' genitori, il consiglio di famiglia stabilisce da principio con calcolo prudenziale la spesa annua del minore, e può autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nella sua ammnistrazione da uno o più amministratori. III, n. 540.

— Il tutore deve far determinare la somma, da cui comincia per esso l'obbligo d'impiegare il dippiù delle rendite. III, n. 541.

— Conseguenze dell'inosservanza di tale formalità, e *rimessione* per lo sviluppamento di tali regole. III, n. 542.

— Obbligo per parte del tutore di vendere i mobili, che il consiglio di famiglia non lo autorizzò a custodire in ispecie; eccezione a pro de' genitori; formalità della vendita. III, n. 543.

SEZ. III. — DELL' ESTENSIONE DEI POTERI DEL TUTORE CIRCA AGLI ATTI DELLA SUA AMMINISTRAZIONE.

§ I. — *Degli atti che il tutore può o deve fare secondo la natura del suo mandato, senz' aver bisogno di autorizzazione.*

— Il potere del tutore comprende essenzialmente gli atti di amministrazione e conservazione, il tutore può concedere affitti; testo degli art. 1429 e 1430 c. c., sviluppamenti. III, n. 545.

— La legge non stabilì alcuna formalità per simili affitti; anche in scrittura privata essi sono validi. III, n. 546.

— Il tutore à mai qualità per far da sè solo l'affitto o la vendita de' boschi messi a tagli stabiliti? III, n. 547.

— È forse obbligato di affittare i beni, quando non li prenda egli medesimo in affitto, ovvero può farli coltivare secondo quel modo, che avrà scelto? III, n. 548.

— Il tutore fa pur vendere con atti d'incanto le cose mobili che pervengono al minore nel corso della tutela. III, n. 549.

— Riceve il pagamento de' crediti, ne rilascia validamente quietanza e coaziona i debitori: sua responsabilità a tal riguardo. III, n. 550.

— Riceve pure il rimborso de' contratti di rendite: circa a quello delle antiche rendite prediali, legge del 1790. III, n. 551.

— Procede pel rimborso forzoso de' contratti di rendite ne' casi preveduti dalla legge; che deve fare a tal riguardo per porre al coverto la sua responsabilità. III, n. 552.

— Esercita le azioni sopra mobili, senza aver bisogno di autorizzazione. III, n. 553.

— Trasferisce, ma al corso giornaliero, le rendite sullo stato e non eccedenti 50 franchi di fruttato, non che un' azione sul Banco di Francia o porzioni non rappresentanti oltre un' azione. Per le rendite, che eccedano questo valore à bisogno di essere autorizzato. III, n. 554.

— Medesime risoluzioni per le rendite su i privati: in ogni caso la vendita delle medesime dev'esser fatta con atti d'incanto previ affissi. III, n. 555.

— Il tutore deve pagare i debiti a misura della loro esigibilità. III, n. 556.

— Conseguenze di non essere i genitori obbligati a far determinare dal consiglio di famiglia la spesa annua del minore. III, n. 557.

— Generalmente, ogni altro tutore non deve oltrepassare la somma senza essere autorizzato. III, n. 558.

— Talvolta può, con autorizzazione, prendere somme anche sui capitali. III, n. 559.

— Stabilendo il consiglio l'annua spesa, non contratta a cottimo col tutore, dovrà questo rendere sempre il suo conto. III, n. 560.

— I genitori neanche son tenuti a far determinare la somma, da cui comincerà l'obbligo d'impiegare l'avanzo delle rendite e de' fruttati, dedotta la spesa. III, n. 561.

— Il tutore ordinario, il quale non abbia fatto stabilire la somma, deve gl' interessi di tutte quelle da lui introitate, a principiare da sei mesi da che le riscosse. III, n. 562.

— Se abbia fatto impieghi prima de'sei mesi, corrono gl'interessi pel minore. III, n. 563.

— Gl'interessi annui si trasformano in capitali, e producono a lor volta interessi. III, n. 564.

— Se il tutore sia debitore verso il minore, deve pagare a sè stesso: conseguenze. III, n. 565.

— Se si trovi creditore ed abbia somme in suo potere, si fa compensazione sino alla debita concorrenza, fin da che il suo credito divenne esigibile. III, n. 566.

— Anticamente il tutore creditore sarebbe stato obbligato di fare al minore in caso di dilazione la medesima rimessione degli altri; presentemente la quistione non può presentarsi, giacchè il beneficio del concordato appartiene solo ai negozianti,

ed il minore negoziante non è sotto tutela. III, n. 567.

— La legge non stabilì il modo d'impiegare gli avanzi delle rendite e de'fruttati, dedotta la spesa: come possa farsi. III, n. 568.

— Se l'impiego sia stato saggiamente fatto dal tutore in questa qualità, i casi fortuiti e le perdite riguardano il minore. III, n. 569.

— Può mai il minore, allorchè sia divenuto maggiore di età, ripudiare gli acquisti di stabili fatti in suo nome dal tutore autorizzato o pur no? III, n. 570.

— Il tutore esercita le azioni possessoriali. III, n. 571.

— Interrompe pure ogni prescrizione. III, n. 572.

— Si oppone del pari, senza essere autorizzato, alle azioni sopra stabili e alle dimande di divisioni. III, n. 573.

— Quando il tutore non abbia ecceduto le sue facoltà, non può il minore impugnare i suoi atti per causa di rescissione. III, n. 574.

§ II.— *Degli atti, che il tutore non può fare che previa l'autorizzazione del consiglio di famiglia, la quale in taluni casi à pur bisogno di essere omologata.*

— L'importanza di taluni atti fece modificare il potere del tutore. III, n. 575.

— Non può egli nè accettare una eredità, nè rinunziarvi senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia: l'accettazione deve aver luogo col beneficio d'inventario. III, n. 576.

— L'omologazione del tribunale non è necessaria, anche per rinunziare validamente all'eredità. III, n. 577.

— Se l'eredità, cui siasi rinunziato in nome del minore, non fu da altri accettata, può essere ripresa: quando si reputi non essersi accettata? III, n. 578.

— Il minore riprende l'eredità nello stato in cui si trova: rispetta gli atti validamente fatti durante che essa fu giacente, e la prescrizione potè decorrere a vantaggio de' terzi. III, n. 579.

— Come possa accettarsi la donazione fatta al minore. III, n. 580.

— L'accettazione de' legati universali o a titolo universale deve eziandio avvenire previa una deliberazione del consiglio di famiglia e con beneficio d'inventario. III, n. 581.

—Circa ai legati a titolo particolare, la mancanza di autorizzazione aver non può le medesime con-

seguenze pel minore di quando trattisi di donazione: il tutore può senza di essa dimandare il rilascio de' legati de' beni mobili. III, n. 582.

— Il tutore à bisogno di autorizzazione per intentare un'azione riguardante dritti sopra stabili, o per aderire ad un'azione di simile natura; ma non per proseguire quella intentata. III, n. 583.

— Per la validità dell'acquiescenza, se il tribunale ne dia atto, fa d'uopo che il pubblico ministero sia inteso; in caso contrario, rimarrebbe al minore il ricorso per ritrattazione. III, n. 584.

— È similmente necessaria l'autorizzazione per dimandare una divisione, anche di una università di beni mobili. III, n. 585.

— La divisione deve farsi in giudizio. III, n. 586.

— L'autorizzazione è necessaria pel trasferimento delle rendite, o sullo Stato o sui privati, che eccedano 50 franchi di fruttato, *rimessione*. III, n. 587.

— Con l'autorizzazione del consiglio di famiglia può il tutore prendere in affitto i beni dal tutor surrogato; senza tale autorizzazione, l'affitto può riputarsi non avvenuto sulla dimanda del minore; è lo stesso, se sia stato fatto a persona interposta. III, n. 588.

— Il tutore, qualunque esso sia, non può prender denaro a prestito, nè alienare o ipotecare i beni immobili, senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia, debitamente omologata; testo degli articoli 457 e 458 c. c. III, n. 589.

— Formalità della vendita. III, n. 590.

— L'autorizzazione e l'omologazione non sono necessarie quando l'incanto sia ordinato con sentenza per effetto della dimanda di un condomino indiviso. III, n. 591.

— Nè quando la vendita per espropriazione forzata si faccia ad istanza di un creditore del minore. III, n. 592.

— In quest' ultimo caso, vi è luogo alla soprimposta del quarto, ma non nel precedente. III, n. 593.

— Se le formalità nelle vendite e divisioni sieno state osservate, reputasi che gli atti furono stipulati dal minore stesso in età maggiore: le rendite non possono essere impugnate per lesione, anche de' sette dodicesimi. III, n. 594.

— Ma le divisioni possono impugnarsi per lesione di più del quarto. III, n. 595.

— Il tutore dev' essere autorizzato per far transazioni in nome del minore; è necessario pure il parere de' tre giureconsulti, e la transazione à bisogno di essere omologata. III, n. 596.

— Il consiglio di famiglia non può autorizzare il tutore a compromettere. III, n. 597.

— Effetti degli atti regolarmente fatti dal tutore e di quelli da lui stipulati senza adempiere alle formalità, che gli erano prescritte. III, n. 598.

§ III.— *Degli atti che sono vietati al tutore.*

— Non può comprare i beni del minore, anche al pubblico incanto. III, n. 599.

— Nè costituirsi cessionario di alcun credito del minore. III, n. 600.

— Il tutore obbligato pel minore o con esso, e che paghi il debito, non vien riputato cessionario; à pure la surrogazione legale. III, n. 601.

— Ciocchè dovrebbe fare per acquistare la surrogazione convenzionale, pagando di danaro proprio il debito del minore, a fin di non essere riputato cessionario. III, n. 602.

— Quale sarà mai la sorte del credito, di cui il tutore siasi reso cessionario, ad onta del divieto della legge? III, n. 603.

— In generale, la prescrizione non decorre tra il tutore ed il minore durante la tutela. III, n. 604.

SEZ. IV. — DELLA RESPONSABILITA' DEL TUTORE, RISPETTO ALLE COLPE COMMESSE NELLA SUA AMMINISTRAZIONE.

— Il tutore deve amministrare i beni del minore da buon padre di famiglia. III, n. 605.

— Applicazione della regola. III, n. 606.

— Potere discrezionale de' tribunali circa alla estimazione delle colpe del tutore, allorchè la legge non l' abbia specialmente dichiarato responsabile. III, n. 607.

SEZ. V. — DEL MODO COME FINISCE LA TUTELA, DEL RENDICONTO E DELLE CONSEGUENZE DELL'AMMINISTRAZIONE.

— Ogni tutore è tenuto a render conto della sua amministrazione, allorchè essa finisce : può essere obbligato, se non sia il padre o la madre, a presentare annualmente i stati di amministrazione. III, n. 608, 609.

§ I. — *Come finisca la tutela o l'amministrazione del tutore.*

— Da parte del minore, la tutela finisce colla sua morte naturale o civile, colla sua emancipazione o colla maggiore età. III, n. 610.

— Se vi sieno molti minori, il conto si dà a ciascun di essi nella sua maggiore età o emancipazione. III, n. 611.

— Da parte del tutore, la tutela finisce puranche colla sua morte naturale o civile: obbligazione dei suoi eredi maggiori di continuare l'amministrazione sino alla nomina di un nuovo tutore. III, n. 612.

— Ma essi non sono tutori, ed i loro beni non sono gravati d'ipoteca legale. III, n. 613.

— La tutela finisce ancora colla dimessione e rimozione del tutore. III, n. 614.

— In qualunque caso, il conto è renduto al nuovo tutore in presenza del tutor surrogato; ma avvi bisogno della speciale autorizzazione del consiglio di famiglia. III, n. 615.

— Coloro, che amministrarono provvisionalmente la tutela, ed il curatore al ventre, rendono puranche conto della loro amministrazione quando finisce. III, n. 616.

— Abbenchè la tutela finisca colla morte, colla maggiore età, o emancipazione del minore; il tutore non deve trascurare di far gli atti urgenti, finchè non abbia renduto il conto. III, n. 617.

§ II.— *Tribunale competente a conoscere del rendimento di conto, formalità da praticarsi, e di ciocchè devesi ammettere a favor del tutore.*

— Le parti possono stabilire il conto all'amichevole; se non sieno di accordo, il tribunale del luogo, in cui la tutela fu conferita, è il solo competente a conoscere. Distinzioni da farsi per sapere in qual luogo la tutela fu deferita. III, n. 618.

— Si pronunzia sentenza, che condanna il tutore a rendere il suo conto nel termine stabilito, ed è nominato un commessario per presedere alle operazioni del conto. III, n. 619.

— Modo, come il conto debb'essere disteso. III, n. 620.

— Colui, che deve rendere il conto, lo presenta e lo conferma con giuramento di persona o per mezzo di procuratore speciale. III, n. 621.

— Trascorso il termine senz'aver presentato il conto, quegli, che deve darlo, può esservi astretto colle vie di dritto. III, n. 622.

— Il conto presentato è confermato con giuramento: se l'introito eccede l'esito, colui, al quale si rende il conto, può dimandare al commessario un mandato esecutivo per la riscossione della somma residuale, senza ciò considerarsi come approvazione del conto. III, n. 623.

— Diverse disposizioni e formalità riguardanti il rendimento di conto. III, n. 624.

— Se la parte, cui si rende il conto non comparisca, quella, che lo rende, custodisce il residuo senza interessi: allorchè il conto si rende all'amichevole, gl' interessi corrono di pieno dritto dal dì della chiusura di esso; non corrono a vantaggio del tutore, che dal bilancio risulti creditore, se non dal giorno della citazione a pagare, che seguì la chiusura. III, n. 625.

— Le spese del conto sono a carico del minore. III, n. 626.

— Le spese de' giudizî sono sopportate da colui, che perde. III, n. 627.

— Si ammettono in favore del tutore tutte le spese a sufficienza giustificate, ed il cui oggetto era vantaggioso. III, n. 628.

— Potere discrezionale de' tribunali rispetto alla giustificazione ed alla utilità delle spese. III, n. 629.

— Se la spesa era vantaggiosa da principio, è tuttavia ammessa in favore, sebbene più non lo sia. III, n. 630.

— Generalmente il tutore non dovette spendere

oltre la somma stabilita dal consiglio di famiglia. III, n. 631.

—Deve sempre render conto dell'impiego di siffatta somma. III, n. 632.

— Se vi sieno state spese straordinarie, ma necessarie ed urgenti, debbono ammettersi a suo favore, abbenchè fatte senza precedente autorizzazione. III, n. 633.

— Se il tutore, eccetto il padre o la madre, non fece stabilire l'annua spesa, non può, circa alle spese di semplice cura della persona ed amministrazione de' beni, farne ammettere oltre le rendite, comunque modiche sieno state. III, n. 634.

— Non si procede alla rivisione di alcun conto, salvo il dritto di produrre dimanda innanzi agli stessi giudici, per errori, omissioni, partite false o duplicate, e salvo il dritto di appellare. III, n. 635.

§ III. — *Di ciò che fa d'uopo perchè il tutore ed il minore divenuto maggiore possono contrattare insieme.*

— Motivi e testo dell'art. 472 c. c. III, n. 636.

— Tale articolo si applica ad ogni convenzione, la quale avesse per effetto, anche indiretto, di liberare il tutore dall'obbligo di render conto. III, n. 637.

— Non si applica ad una convenzione fatta in

buona fede sopra una cosa particolare, come la rendita o la locazione di uno stabile. III, n. 638.

— In nessun caso il tutore può dimandare la nullità; ma se è pronunziata ad istanza del minore, le cose son messe da una parte e dall'altra nel medesimo stato come prima, ancorchè fosse questa una donazione fatta per stare in vece del conto III, n. 639.

— La ultimazione del conto non produce per se stessa novazione, se le parti non intesero di farla: conseguenze. III, n. 640.

— Ma essa non conserva l'ipoteca oltre la durata dell'azione per fatti di tutela, e nemmeno fa decorrere gl' interessi di pieno diritto al di là di tale epoca. III, n. 641.

§ IV.— *Della durata delle azioni riguardanti l'amministrazione della tutela.*

— Qualunque azione del minore contra il tutore, per fatti della tutela, si prescrive con dieci anni, dal dì della maggiore età: innovazione. III, n. 642.

— Qualora siavi stata convenzione o conto assodato, l'azione è sottomessa alla regola generale rispetto alla sua durata. III, n. 643.

— Se la tutela finisca colla morte del minore, i dieci anni decorrono dal giorno della sua morte, e non soltanto dall'epoca, in cui sarebbe giunto alla sua maggiore età, se fosse vissuto. III, n. 644.

— Può il medesimo conferirgli l'eccezione del suo testamento, nel caso preveduto dalla legge. III, n. 304, 342.

— Caso, in cui il tutore morisse senza aver adottato il pupillo: testo dell' art. 367 c. c. III, n. 343.

— Dell' azione del pupillo diventato maggiore, testo dell' art. 388 c. c. III, n. 344.

— Testo dell' art. 369 c. c. III, n. 345.

— Obbligazioni del tutore officioso, di render conto de' beni pupillari. III, n. 346.

— Il tutore officioso può adottare il suo pupillo col testamento. III, n. 304 e seg.

Ved. *Adozione*.

TUTORE (1)

— Il tutore rappresenta il minore o l'interdetto nelle divisioni: ma non può provocare la divisione, senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia. VII, n. 102.

— Senza distinzione se vi à mobili o immobili. VII, n. 104.

Ved. *Tutela*.

(1) I tutori debbono uniformarsi, in ciò che riguarda la vendita pubblica dei beni appartenenti, in tutto o in parte a minori o interdetti, la divisione e la liquidazione delle successioni a loro donate, alla legge belgiga del 12 giugno 1816, che à modificate e semplificate essenzialmente le formalità prescritte a tal riguardo dal codice civile e dal codice di procedura.

Questa stessa legge è applicabile pure a ciò, che riguardi le successioni vacanti.

— L'autore di una disposizione fedecommessaria o sostituzione, può nominare un tutore per vegliarne la esecuzione. Cotesto è un tutore speciale. IX, n. 562, 568.

VED. *Tutore speciale*.

— Della vendita fatta dal tutore dei mobili del minore, senza le formalità giudiziarie, ma con la promessa del tutore di farla ratificare dal minore divenuto maggiore. X, n. 248.

— Responsabilità dei tutori sui fatti dei minori sotto la loro tutela. XIII, n. 719 e seg.

— I tutori non possono rendersi aggiudicatari dei beni dei loro pupilli. XVI, n. 129, 133.

— Ma non potrebbero essi stessi attaccare l'aggiudicazione. XVI, n. 139.

— Il diritto non si estende ai tutori surrogati, al curatore del minore emancipato, nè al consulente giudiziario dato al prodigo. XVI, n. 134, 136.

— Formalità richieste per la validità delle transazioni fatte dai tutori. XVIII, n. 410.

— È tenuto come stellionatario quel tutore, che ipoteca un immobile, e occulta le ipoteche, da cui è affetto. XVIII, n. 443.

— Differenza nel caso di vendita. XVIII, n. 444, 445.

VED. *Stellionato*.

— I beni dei tutori son soggetti all'ipoteca legale dei minori o interdetti in ragion della gestione della tutela. Estensione di cotesta ipoteca, ri-

guardo alle obbligazioni del tutore. XIX, n. 306, 317.

— Il minore straniero non à ipoteca, quantunque la tutela sia stata deferita in Francia. XIX, n. 307.

— Il tutore *ad hoc* non è soggetto all' ipoteca dei minori. XIX, n. 315.

— Su quali beni del tutore si estende l' ipoteca legale dei minori o degl' interdetti. XIX, n. 324, 327.

— Quali formalità debbono adempiersi dal tutore per la vendita del mobiliare del suo pupillo, che il consiglio non à autorizzato a ritenere in natura. III, n. 343, 357.

— E riguardo alle rendite su particolari. III, n. 555.

— Formalità da adempiersi per la vendita degli immobili di un minore. III, n. 590 e seg.

— Del rango dell' ipoteca legale dei minori e interdetti sui beni del loro tutore. XX, n. 9, 16.

— Qual' è la durata legale dell' ipoteca dei minori ed interdetti, senza iscrizione, dopo la fine della tutela. XX, n. 38.

— Obbligazioni dei tutori riguardo all' ipoteca legale del minore e dell' interdetto. X, n. 39, 53.

— Della restrizione dell' ipoteca legale dei minori ed interdetti. XX, n. 54, 72.

Ved. *Tutela.*

TUTORE AD HOC

— Si danno dei tutori speciali, o *ad hoc* ai mi-

SEZ. I. — DEL DIRITTO D' USO APPARTENENTE AD UN PRIVATO SUI BENI DI ALTRO PRIVATO.

§ I. — *Come si stabilisca il dritto d' uso da privato a privato.*

— In generale i diritti di uso e di abitazione si stabiliscono e si perdono nello stesso modo dell' usufrutto. V, n. 5.

— Tuttavolta la legge non stabilisce essa medesima il dritto di uso e di abitazione, mentre che stabilisce il diritto di usufrutto in taluni casi. V, n. 6.

— Puossi anche acquistare l' usufrutto mediante prescrizione e non avvien così del dritto d' uso in ogni caso. V, n. 7.

— Ma il dritto di abitazione può del pari acquistarsi con prescrizione. V, n. 8.

§ II. — *Della natura e della estensione del dritto di uso.*

— L' uso è proporzionato ai bisogni dell' usuario, invecechè l' usufrutto attribuisce tutto l' emolumento della cosa all' usufruttuario. V, n. 9.

— L' usufrutto può acquistarsi o estinguersi in parte, ma non l' uso; l' uno è divisibile l' altro è indivisibile. V, n. 10.

— L' usufrutto può essere costituito a titolo uni-

versale; il dritto di uso o di abitazione è sempre costituito a titolo particolare. V, n. 11.

— Il dritto di accrescere può aver luogo in materia di legato di usufrutto, ma non nel legato del dritto d' uso. V, n. 12.

— Se leghisi ad uno l' usufrutto di un fondo e ad altri l' uso di questo medesimo fondo, l' usuario deve essere il primo ad avere i frutti a proporzione dei suoi bisogni. V, n. 13.

— Il dritto di usufrutto, benchè possa stabilirsi a favore di più persone successivamente, non può tuttavolta essere perpetuo; nell' atto che è lecito di costituire un dritto di uso in perpetuo. V, n. 14.

— Come il dritto di usufrutto, i dritti di uso e di abitazione sono dritti reali: conseguenze. V, n. 15.

— Disposizioni ed interpretazione della l. 8 ff., *de servitutibus*. V, n. 16.

— L' estensione del dritto d'uso si regola mediante il titolo costitutivo. V, n. 17.

— Estensione del dritto, quando il titolo non si spieghi. V, n. 18.

— Quali sieno le persone, che fan parte della famiglia dell' usuario, e per le quali esso à dritto ai frutti. V, n. 19.

— Il dritto d' uso non può esser venduto, ceduto o affittato. V, n. 20.

— Anche nel caso, in cui l' usuario assorbisse tutti i frutti. V, n. 21.

— Non può per questo stesso motivo esser pegnorato. V, n. 22.

— Nè ipotecato; invece che l'usufrutto può esser venduto, ceduto, affittato, pegnorato ed ipotecato se risegga sopra un immobile. V, n. 23 e XIX, n. 266.

— Se il titolo costitutivo autorizzasse l'alienazione del dritto d'uso, cesserebbero tutte le suddette proibizioni. V, n. 24 e XIX, n. 267.

— Il divieto legale di alienare il dritto di uso, in mancanza di disposizione contraria nel titolo, si estende mai ai frutti raccolti o consegnati? V, n. 25.

— Se l'usuario muoia prima d'aver consumato i frutti, ciò che ne rimane appartiene forse ai suoi eredi? V, n. 26.

— Quando il titolo non si spieghi, può mai l'usuario coltivar da se stesso il fondo, o deve soltanto ricevere i frutti, di cui à bisogno? Disposizione del dritto romano a tal riguardo, e scioglimento della quistione con una distinzione. V, n. 27.

— L'uso può stabilirsi in vantaggio di più persone successivamente: applicazione della regola. V, n. 28.

— Stabilito a prò di un individuo e dei suoi figli, ciò s'intenderebbe dei figli in primo grado; ma ciascuno di essi sarebbe usuario per dritto proprio. V, n. 29.

— Stabilito a favore di una persona e suoi *di-*

scendenti, si reputerebbe costituito per tutta la posterità. V, n. 30.

— Ma non può stabilirsi con donazione tra vivi o testamento, che a favore de' figli o discendenti: *secus* quando sia costituito a titolo oneroso. V, n. 31.

— Qual'è mai il senso della parola famiglia *in una costituzione di uso* a favore di un individuo e sua famiglia? V, n. 32.

— Il dritto d'uso è ora servitù personale, ora servitù reale: importanza della distinzione. V, n. 33.

— Regole, che possono servire a stabilirlo con giustezza. V, n. 34.

§ III. — *Delle obbligazioni dell'usuario.*

— Per massima, non può l'usuario godere senza dare precedentemente cauzione, nè senza fare stati o inventari, come l'usufruttuario. V, n. 35.

— Il venditore o donante con riserva del dritto d'uso è dispensato dal prestar cauzione. V, n. 36.

— Quando l'usuario non faccia altro che ricevere i frutti, invece di coltivare da se stesso, à l'obbligo di formare stati o inventari, benchè debba nondimeno dar cauzione per assicurare il pagamento della sua parte contributiva nelle spese di coltura, manutenzione ed imposizioni. V, n. 37.

— Come si regoli questa parte contributiva, soprattutto circa alle sementi. V, n. 38.

— Non bisogna confondere, sì per riguardo a questa contribuzione, che circa alla natura del diritto, la costituzione dell'annua prestazione di una certa *quantità* di frutti, col diritto di uso. V, n. 39.

— Se il fondo designato a somministrar la prestazione non desse bastanti frutti per uno o più anni, la quistione se il debitore fosse obbligato di supplire a ciò, che manca, si risolve mediante i termini dell'atto. V, n. 40.

— Allorchè la costituzione sia di una *quota* parte de' frutti di un dato fondo, il concessionario contribuisce alle spese di coltura ed alle imposizioni; e la natura del suo dritto si determina mercè lo spirito del titolo costitutivo. V, n. 41.

§ IV. — *Dell'estinzione del dritto di uso.*

— Modi, con cui si estingue il dritto di uso. V, n. 42.

— La disposizione dell'art. 619 c. c., il quale limita ad anni trenta la durata dell'usufrutto, che non è concesso a privati, non applicasi all'uso stabilito a favore de' comuni o delle comunità. V, n. 43.

SEZ. II. — DEL DRITTO D'ABITAZIONE.

VED. *Abitazione* (dritto d')

SEZ. III. — DELL' USO APPARTENENTE AD UN COMUNE O COMUNIONE DI ABITANTI SULLE TERRE STERILI ED INCOLTE SUI PRATI O SULLE PALUDI SITUATE NEL SUO TERRITORIO. V, n. 51, 69.

SEZ. IV. — DEI DRITTI D'USO NEI BOSCHI E NELLE FORESTE. V, n. 70, 79.

SEZ. V. — DEI DRITTI D'USO DI LEGNA NEI BOSCHI E NELLE FORESTE IN GENERALE. V, n. 82, 127.

SEZ. VI. — DEI DRITTI DI PASCOLARE NEI BOSCHI E NELLE FORESTE IN GENERALE. V, n. 128, 140, 527 e 530.

USO (PRESTITO AD)

— Il *prestito ad uso* non deve confondersi col *dritto d'uso*. XVII, n. 492.

— Del prestito ad uso. XVII, n. 486, 549.

VED. *Prestito*, cap. I.

USUFRUTTO

— Le leggi romane servono generalmente di guida ai giureconsulti nei punti dubbi, che offre cotesta materia. IV, n. 460.

CAPITOLO I.

DELLA NATURA DEL DRITTO DI USUFRUTTO E DEI SUOI PUNTI DI RELAZIONE E DI DISSOMIGLIANZA CON ALTRI DRITTI.

— Definizione del dritto di usufrutto. IV, n. 462.

— È diverso del dritto nascente da un fitto, anche a vita. IV, n. 73, 74.

CAPITOLO II.

DEI BENI SUI QUALI PUÒ STABILIRSI L'USUFRUTTO, DONDE DERIVI, A QUAL TITOLO SI POSSA COSTITUIRE, DA CHI ED A FAVORE DI CHI, E CON QUALI MODALITA'.

SEZ. I. — DEI BENI SUI QUALI PUÒ STABILIRSI L'USUFRUTTO.

— Su quali specie di beni possa stabilirsi l'usufrutto: può esserlo anche sopra una semplice speranza. IV, n. 475.

— Il legato dell' usufrutto di tutti i beni ò anche semplicemente delle cose mobili, fatto da un notaio o altro pubblico uffiziale, cadrebbe sul prodotto da ritrarsi dal dritto di presentare un successore alla carica, non che, dalle somme dovute al testatore sotto condizione. IV, n. 476.

— In qual senso una servitù potrebbe formare un usufrutto. IV, n. 477.

— L'enfiteuta può costituire un usufrutto sul fondo. IV, n. 478.

— Avvien lo stesso di quello ch'è incaricato di conservare e di restituire. IV, n. 479.

— L'usufruttuario stesso può stabilire, secondo lo spirito del Codice, un dritto di usufrutto sul suo. IV, n. 480.

SEZ. II. — DONDE DERIVI IL DRITTO DI USUFRUTTO, A QUAL TITOLO POSSA COSTITUIRSI, DA CHI ED A VANTAGGIO DI CHI POSSA ESSERLO.

— Modi generali, con cui può stabilirsi l'usufrutto. IV, n. 481.

— Può cadere su tutti i beni, o sopra una quota parte, ovvero su cosa particolare. IV, n. 482.

§ I. — *In qual caso l'usufrutto sia stabilito dalla legge.*

— La legge stabilisce un usufrutto propriamente detto a vantaggio del genitore superstite, nel caso dell'art. 154 c. c. IV, n. 483.

— Chiama più in ispecie *godimento* quello, che attribuisce ai genitori sui beni de' loro figli: rimessione. IV, n. 484.

— Godimento della comunione sui beni proprî de' coniugi; del marito sui beni della moglie, nel caso di esclusione da comunione, o sui beni costituiti in dote con la regola dotale. IV, n. 485.

— Nei due precedenti casi, siccome il dritto non è un vero usufrutto, il padre o il marito non può esserne espropriato, e non gli è lecito in conseguenza d'ipotecarlo. IV, n. 486.

§ II. — *Come l' usufrutto si stabilisca con la volontà dell' uomo.*

— Come l' usufrutto si stabilisca a titolo gratuito. IV, n. 487.

— Come a titolo oneroso. IV, n. 488.

— Non si stabilisce appresso noi, come nel diritto romano, nei giudizî di divisione. IV, n. 489.

— Nella nostra attuale legislazione, appena vien regolarmente promesso è imposto sulla cosa. IV, n. 490.

— Puossi, o con testamento o con atto tra vivi, stabilire un usufrutto a favore di più persone successivamente. IV, n. 491.

— Appresso noi, a differenza del dritto romano, nel legato di un fondo fatto all' uno, e dell'usufrutto dello stesso fondo fatto all' altro, non vi sarebbe concorrenza fra esse circa l' usufrutto. IV, n. 492.

— Ma la morte del legatario dell' usufrutto, prima di quella del testatore, non fa che questo usufrutto rimanga all' erede. IV, n. 493.

— Avviene lo stesso per massima nel caso, in cui il fondo sia legato a Tizio, con la riserva dell' usufrutto a pro di Sempronio, e questi premuoia al testatore. IV, n. 494.

— Nel caso del legato universale dell' usufrutto e del legato di una cosa particolare, anche in usufrutto, non vi è mai concorrenza fra i legatarî. IV, n. 495.

— Il dritto di accrescimento à luogo in materia

di legato dell' usufrutto come in materia di legato della proprietà. IV, n. 496.

—Testo degli art. 1044 e 1045 c. c. IV, n.497.

— Dritto antico sul caso di accrescimento preveduto dall' art. 1044 c. c. IV, n. 498.

— *Quid* del caso, in cui io lasci ai figli di mio fratello l' usufrutto de' miei beni in *porzioni eguali* ed uno di essi muoia prima di me. IV, n. 499.

— L' assegnazione delle parti nel legato di una cosa, e per conseguenza nel legato dell' usufrutto di questa cosa, non è un ostacolo al dritto di accrescimento, quando cada soltanto sull' esecuzione, e non sulla disposizione. IV, n. 500.

— Rimessione al titolo *delle donazioni e de' testamenti* della discussione del dritto di accrescimento nei casi preveduti dall' art. 1045 c. c. IV, n. 501.

— L' usufrutto può anche acquistarsi per effetto di prescrizione; come ed in quai casi. IV, n.502.

SEZ. III.—CON QUALI MODALITA' POSSA STABILIRSI L' USUFRUTTO.

— Quali sieno queste modalità. IV, n. 503.

— Quando l' usufrutto sia costituito puramente e semplicemente, l' usufruttuario à dritto ai frutti dal giorno, in cui ad esso si dà luogo. IV, n. 504.

— Riguardo a ciò, rimessione pel caso, in cui l' usufrutto sia stabilito con testamento. IV, n. 505.

— Benchè l' usufrutto sia costituito per incominciare da una data epoca soltanto, o sotto condizio-

ne, il proprietario non potrà efficacemente alienare la cosa in danno dell' usufruttuario. IV, n. 506.

— Stabilito sino ad un dato giorno o finchè accada un dato avvenimento, cessa sempre con la morte dell' usufruttuario, poco importa a qual'epoca abbia avuto luogo. IV, n. 507.

— Costituito finchè un terzo sia giunto ad una data età, la morte del terzo avvenuta prima di questa epoca non lo fa svanire. IV, n. 508.

— Caso, in cui l'usufrutto sia costituito con condizione risolutiva, benchè sembrasse d'essersi stabilito per un tempo. IV, n. 509.

— Diverse altre modalità, con cui può essere stabilito l' usufrutto: rimessione per la loro discussione. IV, n. 510.

CAPITOLO III.

DEI DRITTI DELL' USUFRUTTUARIO.

— Rapporti generali, sotto i quali possono considerarsi i dritti dell' usufruttuario. IV, n. 511.

SEZ. I. — DELLE AZIONI, CHE POSSONO COMPETERE ALL'USUFRUTTUARIO, SECONDO LA NATURA DEL DRITTO D'USUFRUTTO.

— Avendo l' usufruttuario un diritto sulla cosa, à un' azione reale per costringere ogni detentore della detta cosa a soffrire l' esercizio del suo usufrutto. IV, n. 512.

—À puranche le azioni possessorie di turbativa o di reintegrazione. IV, n. 513.

—À similmente, contro coloro, che abbiano rubato i frutti, sebbene pendenti, o cagionato danno alla ricolta, l'azione di rivendicazione de' detti frutti, e quella di danni ed interessi. IV, n. 514.

— À eziandio l'azione della legge del 30 aprile 1790 contro coloro, che abbiano cacciato senza sua permissione. IV, n. 515.

SEZ. II. — DEI DRITTI DELL' USUFRUTTUARIO IN QUANTO AI FRUTTI ED ALTRI PRODOTTI, CHE ENTRANO NEL SUO GODIMENTO.

§ I.— *Da qual giorno l' usufruttuario comincì a far suoi i frutti.*

— Nelle regole del Codice non è di rigore, come nel dritto romano, che l' usufruttuario abbia raccolto o fatto raccogliere i frutti, per aver dritto a quelli maturati dopo esser cominciato il suo usufrutto: salvo i dritti del terzo possessore in buona fede. IV, n. 517.

— Dimostrazione desunta dagli art. 585 e 604 c. c. IV, n. 518.

— Applicazione di siffatta regola ai casi generali. IV, n. 519.

—Confronto della regola coi canoni, i quali non attribuiscono i frutti al legatario a titolo particolare se non a computare dalla dimanda di rilascio. IV, n. 520.

*

— E coi canoni, che gli attribuiscono al legatario universale, a computare dal giorno della morte, se produca la sua dimanda entro l'anno. IV, n. 521.

— Medesima risoluzione pe'l caso, in cui si tratti di un legato a titolo universale in usufrutto. IV, n. 522.

§ II. — *Quali sieno le diverse specie di frutti, che l'usufruttuario riscuote.*

— Che intendasi generalmente per *frutti.* IV, n. 523.

— I dritti dell'usufruttuario non sono in tutti i punti gli stessi, qualunque sia la specie di frutti, che la cosa produca; ma è indifferente che sieno frutti naturali o industriali. IV, n. 524.

— Quali sieno i frutti naturali e gl'industriali. IV, n. 525.

— Quali i frutti civili. IV, n. 526.

— I frutti pendenti all'istante, che comincia o finisce l'usufrutto, appartengono all'usufruttuario o al proprietario, senza compenso, nè da una parte nè dall'altra, de'lavori e delle sementi, ma senza pregiudizio puranche della porzione de'frutti, che potesse spettare al colono parziario. IV, n. 527.

— La parte dell'imposizione fondiaria maturata nel momento, che comincia o finisce l'usufrutto è a peso del proprietario o dell'usufruttuario. IV, n. 528.

— Se l' usufruttuario ricevè le sementi deve lasciarle uscendo. IV, n. 529.

— Coloro, che fecero i lavori o somministrarono le sementi ànno i loro privilegi sui frutti, salvo il regresso di colui, che le ha pagate contro chi ne deve sopportare le spese secondo l'art. 585 c. c. IV, n. 530.

— Caso, in cui nel momento che comincia o finisce l' usufrutto una parte del ricolto si trovi tagliata, sebbene non trasportata. IV, n. 531.

— Quando anche il fondo, i cui frutti sono ancora pendenti nell' istante, in cui principia o finisce l' usufrutto sia coltivato da un colono parziario, i frutti non si reputano frutti civili. IV, n. 532.

— Diversamente sarebbe per ciò, che il colono dovesse dare annualmente, al di là della porzione de' frutti del locatore, sia in denaro, sia in derrate. Testo dell' art. 586 c. c. IV, n. 533.

— I pigioni delle case, gl' interessi delle somme dovute e le annualità arretrate, sono stati sempre frutti civili, acquistandosi a tal titolo giorno per giorno. IV, n. 534.

— Il codice, derogando alle antiche massime, dichiara la stessa cosa, rispetto ai fitti de'fondi rustici. IV, n. 535.

— Motivi di questa derogazione. IV, n. 536.

— Esempio di ciò, che nell' antico dritto aveva luogo a tal riguardo. IV, n. 537.

— Esempio di ciò, che deve aver luogo vigente

il codice circa ai dritti rispettivi del proprietario e dell' usufruttuario sui frutti, nel caso in cui, quando cominci l'usufrutto, il fondo sia dato in affitto. IV, n. 538.

— Le regole riguardanti la divisione de'frutti degl' immobili dotali nell' ultimo anno del matrimonio non possono in tutti i punti applicarsi all' usufrutto. IV, n. 539.

— Se il proprietario, invece di aver conceduto in affitto, avesse venduto il ricolto, i frutti pendenti nel momento, che comincia l' usufrutto, sarebbero regolati come frutti naturali, e non come civili. IV, n. 540.

— La circostanza che l'affitto, quando si dà luogo all' usufrutto, avesse ancora molti anni di durata, non cambia in nulla l'applicazione delle medesime regole. IV, n. 541.

— Esempio del caso, in cui, quando finisce l'usufrutto, il fondo si trovi dato in affitto. IV, n. 542.

— Nell' applicazione della regola riguardante la divisione del fitto de' fondi locati, si considera ciascun affitto in particolare, se l'usufrutto sia stabilito a titolo universale o sopra parecchie cose affittate separatamente. IV, n. 543.

— E la circostanza che il fitto fosse pagabile a dande periodicamente o a termini irregolari, o che fosse stato pagato anticipatamente, non à alcuna influenza rispetto alla divisione degli estagli. IV, n. 544.

— *Quid* allorchè l'affitto allegato dall'una o dall'altra parte sia verbale, o essendo per iscritto non abbia acquistato data certa? IV, n. 545.

§ III.—*Dei dritti dell' usufruttuario rispetto ai boschi.*

— L'usufruttuario gode delle selve cedue, che sogliono tagliarsi regolarmente, osservando circa l'ordine e alla quantità dei tagli, la distribuzione e la pratica del proprietario. IV, n. 546.

— Che intendasi per *distribuzione*: applicazione della regola. IV, n. 547.

— Posson mai compensarsi i taglj, che l'usufruttuario poteva fare e non à fatto, con quelli, che à fatto, e che per effetto dell'avvenimento non cadevano nel suo godimento. IV, n. 548.

— In mancanza di evidente distribuzione l'usufruttuario osserva la pratica costante dei proprietarî, e se il legname fosse ordinariamente tagliato in una sol volta, egli vi avrebbe egualmente dritto. IV, n. 549.

— Se una nuova distribuzione del proprietario fosse contraria a quella che i suoi predecessori o egli stesso avevano fino allora seguita, dovrebbe osservarsi la nuova, fosse oppur no più favorevole dell' antica all'usufruttuario. IV, n. 550.

— L'usufruttuario deve puranche uniformarsi ai pubblici regolamenti, per ciò che riguarda il taglio dei legnami. IV, n. 551.

— Non può reclamare alcuna indennità pei ta-

gli, tanto di selve cedue, che di querciuoli o alberi di alto fusto, da lui non fatti durante il suo godimento. IV, n. 552.

— Quand' anche avesse egli venduto il taglio o fosse giunto il momento di farlo, il prezzo neppure gli apparterrebbe, se non fosse stato fatto nel giorno, che finì l'usufrutto; e se lo avesse ricevuto, sarebbe obbligato a restituirlo al proprietario. IV, n. 553.

— Se il taglio si fosse eseguito in parte, si farebbe una stima, per dare a ciascuno la parte del prezzo che gli spettasse; ma il compratore avrebbe dritto di continuare il suo taglio. IV, n. 554.

— Nella vendita dei tagli l'usufruttuario deve uniformarsi, pe 'l numero di quelli, che può vendere prima della loro maturità, alle regole, che deve osservare quando dia ad affitto. IV, n. 555.

— Se abbia ricevuto una data quantità di vino nella vendita o affitto di tagli o altri frutti, esso si reputa far parte del prezzo, e deve ripartirsi su tutti gli anni. IV, n. 556.

— La regola, che l'usufruttuario non à dritto ad alcuna indennità pei tagli, che non eseguì durante il suo godimento, ammette eccezione allorchè sia dipeso dal proprietario di non essersi fatti. IV, n. 557.

— Ammette pure eccezione, anche nel caso in cui lo sia pel fatto di un terzo, che pretende aver diritto alla proprietà sebbene il costituente non fosse soggetto ad alcuna garantia verso l' usufruttuario. IV, n. 558.

— Diversamente sarebbe se lo fosse per colpa del tutore di quest' ultimo, menochè non vi sia stata collusione tra il detto tutore ed il proprietario. IV, n. 559.

— In generale l'usufruttuario non à dritto ai boschi di alto fusto. IV, n. 560.

— Non è così però quando sieno distribuiti a taglio regolare, o quando il proprietario avesse l'uso di prendere indistintamente, in date epoche, una certa quantità di alberi in tutta la superficie del podere. IV, n. 561.

— Anche fuori di questi casi, l'usufruttuario può adoperare per le riparazioni, alle quali è tenuto, gli alberi di alto fusto disseccati o svelti per accidente. IV, n. 562.

— Potrebbe puranche disporre di questi alberi, se facessero parte di un taglio di bosco di alto fusto, che appartenesse al suo godimento. IV, n.563.

— Può prendere nei boschi pali per le vigni, e sugli alberi prodotti annuali e periodici. IV, n.564.

— À similmente dritto al prodotto del semenzaio, conformandosi all' uso del proprietario o de'luoghi per lo rimpiazzo. IV, n. 565.

— Gli alberi fruttiferi, che periscono, come anche quelli, che sono svelti o spezzati per accidente, gli appartengono puranche col peso di surrogarne altri. IV, n. 566.

§ IV.— *Dritti dell' usufruttuario riguardo alle miniere, alle cave di pietre ed a quelle di materie combustibili.*

— L'usufruttuario gode delle miniere, delle cave di pietre e di quelle di materie combustibili, che sono a parte ed in esercizio nel tempo, in cui si fa luogo al suo dritto, e non di quelle, che non lo sono ancora. IV, n. 567.

— Se mai si tratti di uno scavamento, che non possa farsi se non in virtù di autorizzazione del governo, l' usufruttuario non può intraprenderlo prima d' averlo ottenuta. IV, n. 568.

— Quando la concessione siasi fatta ad un terzo, l'usufruttuario gode della prestazione. IV, n. 569.

— L' usufruttuario non può, senza il consenso del proprietario, o l' autorizzazione del governo, far ricerche nel fondo per discovrirvi miniere; e se il governo gli abbia accordata la concessione, non egli, ma il proprietario gode della prestazione. IV, n. 570.

— Il proprietario non può viemaggiormente, senza il consenso dell' usufruttuario o l' autorizzazione del governo, far ricerche per tale oggetto. IV, n. 571.

— Se la concessione sia stata fatta a lui durante l' usufrutto, l' usufruttuario non gode per tal ragione della prestazione, ma à dritto ad una indennità, in proporzione del danno, che a lui cagiona lo scavamento. IV, n. 572.

— Dritti dell' usufruttuario sulle miniere, che producono ferro detto di *alluvione*, qualora lo scavamento cominci durante l' usufrutto. IV, n. 573.

— Non può aprire cave di pietre senza il consenso del proprietario, e questi neanche il può senza quello dell'usufruttuario. IV, n. 574.

— L' usufruttuario non à dritto al tesoro scoverto nel fondo: rimessione. IV, n. 575.

§ V. — *Dritti dell' usufruttuario, quando l' usufrutto sia stabilito sopra una rendita vitalizia, o comprenda cose, che si consumano o deteriorano a poco a poco con l' uso.*

— L' usufrutto di una rendita vitalizia dà dritto agli arretrati, che produce. IV, n. 576.

— Dell' usufrutto delle cose fungibili: testo dell' art. 587 c. c., diverse interpretazioni di questo articolo e dritto romano sul punto, che esso regola. IV, n. 577.

— Dell' usufrutto delle cose, che si deteriorano a poco a poco coll' uso. IV, n. 578.

— In quel caso la stima degli oggetti ne trasferirebbe la proprietà all'usufruttuario, come nel quasi usufrutto. IV, n. 579.

§ VI. — *Modo di godimento dell' usufruttuario.*

— L' usufruttuario gode dell' alluvione; gode puranche dell' isola: rimessione. IV, n. 580.

— Gode delle servitù. IV, n. 581.

— Gli usi stabiliti dal proprietario, pe'l servizio dei suoi diversi fondi, uno de' quali solamente è soggetto all'usufrutto, sono osservati. IV, n. 582.

— L' usufruttuario è obbligato a soffrire l' esercizio delle servitù passive di già stabilite nel momento, che cominciò il suo dritto; il proprietario non può, senza suo consenso, stabilirne altre, menochè non nuocciono all' esercizio del dritto. IV, n. 583.

— L' usufruttuario può dare ad affitto, vendere o cedere il suo dritto a titolo gratuito, ed ipotecarlo, se si tratti d'immobili. IV, n. 584.

— È risponsabile dei fatti di colui, che egli si à sostituito. IV, n. 585.

— Regole, che deve osservare, se dia ad affitto. IV, n. 586.

— Se non siensi osservate le dette regole, il proprietario può mai, alla fine dell' usufrutto, costringere il conduttore ad eseguire l' affitto? IV, n. 587.

— Il proprietario non può col suo fatto diminuire il godimento dell' usufruttuario. IV, n. 588.

— L' usufruttuario da parte sua non può indurlo a spese sotto pretesto di migliorazioni, nè pretendere indennità per tale oggetto. Ma può togliere gli specchi ed altri ornamenti da lui messi, ed anche le sue *costruzioni*, ove mai non se gli voglia pagare il prezzo sino alla concorrenza dell'aumento di valore: rimessione. IV, n. 589.

— L' usufruttuario deve conservare alla cosa la sua forma e qualità : diversi atti, da cui dee astenersi. IV , n. 590.

CAPITOLO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI DELL' USUFRUTTUARIO , E DI QUELLE DEL PROPRIETARIO.

SEZ. I.— DELLE OBBLIGAZIONI, CHE L' USUFRUTTUARIO DEVE ADEMPIRE PRIMA DI ENTRARE IN GODIMENTO.

§ I. — *Dell' inventario e dello stato.*

— Testo dell' art. 600 c. c. IV , n. 593.

— L' usufruttuario , prendendo le cose nello stato in cui sono , è obbligato ad eseguire l' affitto accordato dal proprietario. IV , n. 594.

— L' inventario prescritto dalla legge dev' essere semplicemente descrittivo , e non con stima delle cose. IV , n. 595.

— La semplice obbligazione imposta dal testatore al legatario dell' usufrutto di mobiglia o di abiti , di farne inventario , non importa per se stessa quella di farlo con istima. IV , n. 596.

— Avverrebbe altrimenti , tranne dichiarazione in contrario del testatore ; se si trattasse di mercanzie , sarebbe allora un quasi usufrutto avente per oggetto la loro stima. IV , n. 597.

— Non fa la legge , come per la cauzione , alcuna eccezione alla regola riguardante l' obbligo di

stendere inventario : ma il donante può dispensare da essa in tutti i casi , in cui può disporre delle cose in piena proprietà. IV , n. 598.

— Il proprietario à nondimeno in questo medesimo caso la facoltà di farlo praticare a sue spese, chiamato debitamente l'usufruttuario ; in vece che negli altri casi le spese dell'inventario e dello stato sono a carico dell'usufruttuario. IV , n. 599.

§ II.—*Della cauzione.*

— L'usufruttuario , entrando in godimento deve prestar cauzione di godere da buon padre di famiglia. IV , n. 600.

— Qualità che deve riunire la cauzione. IV , n. 601.

— Essa deve soltanto offrire una solvibilità in ragione dei deterioramenti e delle perdite possibili , e non sempre in ragion del valor totale delle cose. IV , n. 602.

— L'usufruttuario , che non possa trovare alcun garante deve essere ammesso a somministrare un' ipoteca sopra beni liberi sufficienti. IV , n. 603.

— Ciò che abbia luogo , quando non offra nè cauzione , nè ipoteca bastante : testo degli art. 602 e 603 c. c. IV , n. 604.

— I mobili , che gli son lasciati mediante semplice cauzione giuratoria rimangono a suo peso. IV, n. 605.

— Perchè , a danno suo o del proprietario, periscono le somme impiegate in esecuzione degli art.

602 e 603 c. c.? La quistione risoluta con una distinzione. IV, n. 606.

— Il ritardo di dar cauzione non priva de'frutti l'usufruttuario: vi à dritto sin da che si fa luogo al suo usufrutto. IV, n. 607.

— L'obbligo di prestar cauzione non si applica ai genitori aventi l'usufrutto legale de'beni de'loro figli; ma lo debbono nel caso dell'art. 754 c. c. IV, n. 608.

— Neanche si applica al venditore o donante con riserva di usufrutto. IV, n. 609.

— Si applica al caso di vendita dell'usufrutto senz'altra spiegazione. IV, n. 610.

— Può il testatore dispensare il legatario dell'usufrutto dal prestar cauzione, in tutti i casi in cui gli è lecito disporre a favor di lui dell'intera proprietà delle cose. IV, n. 611.

— Se la proprietà sia legata all'uno con condizione e l'usufrutto ad un altro, il medesimo deve prestar cauzione, tanto all'erede, quanto al legatario della proprietà. IV, n. 612.

— La cauzione deve pur darsi all'erede dal debitore, cui il creditore legò l'usufrutto del suo debito. IV, n. 613.

SEZ. II.—DELLE OBBLIGAZIONI DELL'USUFRUTTUARIO RISPETTO AL MANTENIMENTO ED ALLA CONSERVAZIONE DELLA COSA, NONCHÈ ALLE IMPOSIZIONI ED ALTRI ANNUI PESI.

— Testo degli art. 605, 606 e 607 c. c. IV, n. 614.

— Il proprietario può esser mai costretto a fare le riparazioni straordinarie divenute necessarie quando comincia l' usufrutto ? Nò menochè il titolo non ve l' obblighi. IV , n. 615.

— Lo stesso è di quelle divenute necessarie durante l' usufrutto. IV , n. 616.

— Ed anche qualora il titolo obbligasse il proprietario , a far tali riparazioni ; egli può liberarsi da questo peso , abbandonando la cosa. IV , n. 617.

— In qualunque caso se il proprietario faccia le riparazioni o ricostruisca una cosa distrutta, è obbligato a lasciarne godere l' usufruttuario. IV , n. 618.

— È diverso per la ricostruzione di un edifizio demolito, sul quale unicamente cadeva l'usufrutto. IV , n. 619.

— Nè il proprietario , nè l' usufruttuario sono tenuti a ricostruire ciò , che sia caduto per vetustà o distrutto per caso fortuito. IV , n. 620.

— L' usufruttuario non è obbligato a migliorare, ma deve soltanto manutenere per conservare. IV, n. 621.

— Le deteriorazioni da lui commesse e la mancanza di riparazione di manutenzione si compensano sino alla debita concorrenza colle sue migliorie. IV , n. 622.

— Può liberarsi dai pesi dell' usufrutto , rinunziandovi. IV , n. 623.

— È obbligato a tutti i pesi annui del fondo ,

ed anche ai pesi straordinarî, che cadono sopra i frutti. IV, n. 624.

— In qual modo contribuisca ai pesi straordinarî imposti sulla proprietà durante l'usufrutto. IV, n. 625.

— Non contribuisce in modo alcuno ai dritti di trasferimento della proprietà. IV, n. 626.

— È tenuto alle spese delle liti, che concernono il suo godimento, ma non a quelle, che riguardano la proprietà medesima. IV, n. 627.

— È risponsabile delle usurpazioni, che lasciò commettere per non averle denunziate in tempo utile al proprietario. IV, n. 628.

— Del caso, in cui l'usufrutto non sia stabilito che sopra un animale perito senza colpa dell'usufruttuario. IV, n. 629.

— Del caso, in cui l'usufrutto sia stabilito sopra un gregge: obbligazioni dell'usufruttuario di surrogare i capi periti con quelli, che nascono. IV, n. 630.

SEZ. III.—DELL' OBBLIGAZIONE DELL' USUFRUTTUARIO UNIVERSALE O A TITOLO UNIVERSALE DI CONTRIBUIRE AL PAGAMENTO DEI DEBITI DEL TESTATORE.

— Il legatario di usufrutto a titolo particolare è tenuto de' debiti, anche ipotecarî, che gravitano sul fondo. IV, n. 631.

— Il legatario universale o a titolo universale in usufrutto contribuisce al pagamento de' debiti

SEZ. IV.—DELLE OBBLIGAZIONI DEL PROPRIETARIO.

— Circa le obbligazioni del proprietario rispetto ai pesi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto: rimessione. IV, n. 640.

— Varî atti, dai quali il proprietario deve astenersi per non scemare il godimento dell'usufruttuario, e taluni altri che può fare. IV, n. 641.

— Quando l'usufrutto sia stato legato, l'usufruttuario evinto da un terzo non à regresso in garantia contro l'erede. IV, n. 642.

— Deve questi nondimeno somministrargli tutti i titoli, che sono in suo potere per aiutarlo a difendersi; ed è responsabile del torto cagionatogli per malizia o per connivenza col terzo. IV, n. 643.

— Se l'usufrutto sia stato costituito a titolo oneroso, per tesi generale, la garantia è dovuta: eccezione, che soffre la massima, ed opinioni riguardanti il caso, in cui il prezzo deve, o pur nò, essere restituito. IV, n. 644.

— Nel caso stesso, in cui sia dovuta la garantia, non lo è per ciò, che riguarda i frutti usurpati o distrutti da un terzo. IV, n. 645.

CAPITOLO V.

COME FINISCA L'USUFRUTTO.

— Enumerazione generale dei modi con cui finisce l'usufrutto. IV, n. 647.

§ I. — *Estinzione dell'usufrutto colla morte naturale o civile dell' usufruttuario.*

— L' usufrutto si estingue colla morte naturale dell' usufruttuario. Spetta al proprietario provare il fatto, che produsse la liberazione della sua cosa. IV, n. 648.

— In caso di assenza dichiarata dell' usufruttuario, può il proprietario in linea di provvisionale immissione in possesso dimandar di rientrare in possesso de' suoi beni. IV, n. 649.

— L' usufrutto si estingue anche colla morte civile dell' usufruttuario, e non rivivrebbe col riacquisto, che costui facesse della vita civile. IV, n. 650.

— Quando sia espressamente stabilito per tutta la vita naturale dell' usufruttuario, non si estingue colla sua morte civile. IV, n. 651.

— In tal caso, se sia stato costituito a titolo oneroso, gli eredi del morto civilmente esercitano il dritto di raccogliere i frutti sino alla sua morte naturale. IV, n. 652 e seg.

§ II. — *Estinzione dell' usufrutto col cessare del tempo, per cui fu costituito.*

— L' usufrutto accordato fino ad una data epoca finisce tosto che questa sia arrivata. IV, n. 658.

— Quello accordato fino alla morte di un terzo, finisce con la costui morte naturale. IV, n. 659.

— Quello conceduto finchè una terza persona sia giunta a determinata età, non si estingue colla morte di questo terzo sopravvenuta prima di detta età. IV, n. 660.

— In questo terzo caso l'usufrutto cesserà sempre colla morte dell'usufruttuario avvenuta prima dell'una o l'altra delle epoche stabilite. IV, n. 661 e seg.

§ III.—*Estinzione col verificarsi un avvenimento preveduto.*

— Esempi del caso. IV, n. 665.

§ IV.—*Estinzione mediante consolidazione.*

— L'acquisto della proprietà per parte dell'usufruttuario o dell'usufrutto per parte del proprietario, produce l'estinzione del dritto. IV, n. 666.

— Se l'acquisto sia rescisso o rivocato, reputasi che l'usufrutto non siasi mai estinto. IV, n. 667.

— Specie, nella quale la consolidazione aveva effetti deffinitivi nel dritto romano. IV, n. 668.

— Diversa soluzione nel medesimo caso, vigente il Codice. IV, n. 669.

— Applicazione della regola al caso, in cui l'usufruttuario abbia comprato la nuda proprietà col patto di ricompra, e siasi dal venditore sperimentato tal dritto. IV, n. 670.

§ V.—*Estinzione per non essersi usato del dritto durante il tempo dalla legge stabilito.*

— L'usufrutto di mobili corporali si estingue col non uso, durante il tempo, che farebbe perdere al proprietario la proprietà delle cose. IV, n. 671.

— L' usufrutto degli stabili si estingue rispetto al proprietario e suoi eredi o altri successori a titolo universale, col non uso per anni trenta. IV, n. 672.

— Il terzo acquirente dello stabile può ben opporre all' usufruttuario, se àvvi luogo, la prescrizione di dieci anni tra presenti e venti tra assenti. IV, n. 673.

CAPITOLO VI.

DELL'ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO.

—Enumerazione generale delle maniere come finisce l' usufrutto. IV, n. 647, 704.

Ved. *Uso* (dritto d')

USUFRUTTUARIO.

—L' usufruttuario à il dritto della caccia sul fondo, e non lo à anche il proprietario, se non se l' abbia riserbato. IV, n. 285.

Ved. *Caccia*.

—L' usufruttuario non à parte alcuna del tesoro trovato sul fondo soggetto all'usufrutto. IV, n. 317.

Ved. *Tesoro*.

della comunione, durante il tempo necessario a far inventario e deliberare. XIV, n. 465, 468.

VENDITA

— Il contratto di vendita è regolato con regole comuni a tutti i contratti, e ad esso proprie. XVI, n. 1.

—Atti che ànno affinità con la vendita. XVI, n. 3.

CAPITOLO I.

DELLA NATURA E DELLA FORMA DEL CONTRATTO DI VENDITA.

SEZ. I.— DELLA NATURA E DEI PRINCIPALI EFFETTI DEL CONTRATTO DI VENDITA.

— Definizione della vendita secondo il Codice. XVI, n. 5.

— E un contratto *consensuale* e *sinallagmatico*. XVI, n. 6.

— Coloro, che lo fanno debbono esser capaci di contrattare. XVI, n. 7.

— Il contratto deve pure andare esente dai vizi *di violenza, di dolo e di errore*. XVI, n. 8 e seg.

SEZ. II.— COME SI FORMI E SI PROVI LA VENDITA.

— La vendita è perfetta col solo consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo. XVI, n. 31.

— Può farsi con atto in scrittura privata o autentica. XVI, n. 32.

— Se è fatta con atto in scrittura privata, l'atto è soggetto alle formalità dell' art. 1325 del Codice salvo il caso, in cui è eseguita immantinenti da una delle parti. XVI, n. 33.

— La vendita d'immobili può essere anche fatta verbalmente, ma la pruova in caso di negazione à luogo secondo le regole sulle pruove. Arresto in questo senso. XVI, n. 34, 35 e seg.

SEZ. III. — DELLE PROMESSE DI VENDITE E DELLE CAPARRE.

— Gli effetti della promessa di vendita con caparre o senza sono regolati dagli art. 1589 e 1590 del codice civile: esame delle questioni, che possono presentarsi a tal riguardo. XVI, n. 47, 58.

Ved. *Promessa di vendita.*

SEZ. IV. — DELLE VENDITE FATTE SOTTO CONDIZIONE, DI QUELLE SOTTO UN'ALTERNATIVA, DI QUELLE DI COSE VENDUTE A PESO O A MISURA, O DI COSE CHE SI È NELL'USO DI GUSTARE PRIMA DI FARNE LA COMPRA.

§ I. — *Delle vendite fatte sotto condizione.*

— La vendita può farsi sotto condizione, o sospensiva, o risolutoria: effetti della condizione. XVI, n. 59, 78.

Ved. *Condizione*, sez. IV.

§ II. — *Delle vendite fatte sotto un' alternativa.*

— La vendita fatta sotto un' alternativa è regolata dai principî generali delle convenzioni. XVI, n. 80, 86.

VED. *Alternativa*, sez. II.

§ III. — *Delle vendite fatte a peso o misura, e di quelle di cose, che s' è nell' uso di gustare prima di comprare.*

— Le mercanzie o derrate possono vendersi in due maniere: o a corpo e allora è una vendita di corpo certo. XVI, n. 87.

— O a peso e a misura e in questo caso la vendita si considera come condizionale: conseguenza riguardo ai rischi della cosa. XVI, n. 88, 96.

SEZ. V. — DEL PREZZO NELLE VENDITE.

— Non v'à vendita senza prezzo. Delle condizioni generali su tal soggetto. XVI, n. 97, 119.

VED. *Prezzo*.

SEZ. VI. — DELLE SPESE DEGLI ATTI DI VENDITA ED ALTRI ACCESSORÎ.

— Le spese d' atti ed altri accessorî alla vendita sono a peso del compratore, salvo convenzione contraria; quali son queste spese. XVI, n. 120, 124.

CAPITOLO II.

DELLE PERSONE CHE POSSONO COMPRARE O VENDERE.

— Tutti coloro, ai quali la legge non l'interdice possono comprare o vendere. XVI, n. 125, 154.

CAPITOLO III.

DELLE COSE CHE POSSONO VENDERSI.

— Le sole cose che sono in commercio possono esser vendute; bisogna ancora che non ne sia stata proibita la vendita da leggi particolari. Enumerazione. XVI, n. 155, 184.

VED. *Cose*.

CAPITOLO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE.

SEZ. I. — DISPOSIZIONI GENERALI. XVI, n. 185, 187.

VED. *Venditore*.

SEZ. II. — DEL RILASCIO. XVI, n. 188, 244.

VED. *Rilascio*.

SEZ. III. — DELLA GARENTIA. XVI, n. 245, 306.

VED. *Garentia*.

SEZ. IV. — DELLA GARENTIA DE' VIZÎ DELLA COSA VENDUTA. XVI, n. 307, 329.

VED. *Vizî redibitori*.

CAPITOLO V.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE.

— Il compratore à diversi obblighi ad adempiere e soprattutto quello di pagare il suo prezzo. Esame delle diverse questioni a tal riguardo. XVI, n. 330, 383.

VED. *Compratore*.

CAPITOLO VI.

DELLA NULLITA' E DELLA RISOLUZIONE DELLA VENDITA.

— Oltre le cause di nullità e di rescissione comuni a tutti i contratti e quelle che sono state spiegate, la vendita può risolversi per lo sperimento del diritto di ricompra e per causa di viltà di prezzo. XVI, n. 387, 469.

CAPITOLO VII.

DELLA LICITAZIONE.

— Che intendesi per licitazione, come abbia luogo, volontariamente o giudiziariamente: suoi effetti. XVI, n. 470, 485.

VED. *Licitazione*.

CAPITOLO VIII.

DEL TRASFERIMENTO DEI CREDITI ED ALTRI DRITTI INCORPORALI. XVI, n. 486, 541.

VED. *Trasferimento*, sez. III.

CAPITOLO IX.

CASI SPECIALI DI VENDITE DIVERSE.

— La vendita fatta dall'erede beneficiato, senza adempire le formalità prescritte pel beneficio d'inventario non sarebbe nulla, solamente l'erede diverrebbe puro e semplice. VII, n. 27, 28 e seg.

VENDITA SIMULATA

— Nel caso di vendita simulata fatta ad un erede presuntivo, l'atto è esso nullo come vendita fatta senza prezzo corrispondente e nullo come donazione non fatta secondo le forme? o se il dippiù è semplicemente riducibile alla misura della dispo-

FINE